

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI



ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

DISCUSSIONI

LEGISLATURA XXIII

Sessione unica 1909-1913


VOLUME QUATTORDICESIMO

TORNATE DAL 9 MAGGIO AL 6 GIUGNO 1913

ROMA

TIPOGRAFIA DEL SENATO

1913



CCCLII.

TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. *Congedo* — Senza discussione sono approvati i seguenti disegni di legge: « Approvazione di due convenzioni e un protocollo finale, firmati a Bruxelles il 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza e il salvataggio marittimo » (N. 945) (pag. 10433); « Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e di navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912 » (N. 998) (pag. 10473); « Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari » (N. 989) (pag. 10489) — Nella discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti » (N. 968) parlano i senatori Di Brazzà (pag. 10491) e Camerano, relatore (pag. 10490), ai quali risponde il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 10491) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — *Presentazione di disegni di legge* — Coordinamento del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 947-A) Di Camporeale, relatore, riferisce nel coordinamento (pag. 10494) — Si approva il testo coordinato — *Votazione a scrutinio segreto* — È aperta la discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981) — Parlano i senatori Santini (pag. 10495), Morra di Lavriano (pag. 10494, 10501), Reynaudi (pag. 10500), Del Carretto (pag. 10502), Pedotti (pag. 10504), Bava-Beccaris (pag. 10506) e Gualterio, relatore (pag. 10507) — Si dà lettura di un ordine del giorno dei senatori Reynaudi ed altri (pag. 10507) — Rinvio del seguito della discussione — *Avvertenza del Presidente* — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, e di agricoltura, industria e commercio.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Domanda di congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Guy domanda un congedo di cinque giorni per motivi di famiglia; se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi, e l'assistenza e il salvataggio marittimi » (N. 945).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di due convenzioni e di un protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi, e la assistenza e il salvataggio marittimi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 945*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa e passiamo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data alle due Convenzioni ed al protocollo finale, aventi per

oggetto l'unificazione di talune regole in materia di urto fra navi, e di assistenza e salvataggio marittimi, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910 fra l'Italia ed altri Stati.

(Approvato).

Art. 2.

Al testo francese delle due Convenzioni e del protocollo finale è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la traduzione italiana.

(Approvato).

Convention pour l'unification de certaines règles
en matière d'abordage.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie: pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etat-Unis du Brésil; le Président de la République du Chili; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des États-Unis d'Amérique; le Président de la République française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes: Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des États Unis Mexicains; le Président de la République de Nicaragua; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et de Algarves; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède; le Président de la République de l'Uruguay;

Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes en matière d'abordage, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE,
AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND:

M. Kracker de Schwartzefeldt, chargé d'affaires d'Allemagne à Bruxelles;
M. le Dr. Struckmann, conseiller intime supérieur de régence, conseiller rapporteur au département impérial de la justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE:

S. Exc. M. A. Blancas, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Argentine près Sa Majesté le Roi des Belges.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÊME, ETC.,
ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE:

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

S. Exc. M. le comte de Clary et Aldringen, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Pour l'Autriche:

M. le Dr. Stephen Worms, conseiller de section au ministère i. r. autrichien du commerce;

Pour la Hongrie:

M. le Dr. François de Nagy, secrétaire d'Etat e. r., professeur ordinaire à l'Université royale de Budapest, membre de la Chambre hongroise des députés.

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

- M. Beernaert, ministre d'Etat, Président du comité maritime international;
M. Capelle, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général du commerce et des consulats au Ministère des affaires étrangères;
M. Ch. Le Jeune, vice-président du Comité maritime international;
M. Louis Franck, membre de la Chambre des représentants, secrétaire général du Comité maritime international;
M. P. Segers, membre de la Chambre des représentants.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL:

- M. le Dr. Rodrigo Octavio de Langgaard Menezes, professeur à la faculté libre des sciences juridiques et sociales de Rio de Janeiro, membre de l'Académie brésilienne.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI:

- S. Exc. M. F. Puga-Borne, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République du Chili près Sa Majesté le Roi des Belges.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CUBA:

- M. Francisco Zayas y Alfonso, ministre résident de la République de Cuba à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK:

- M. W. de Grevenkop Castenskiold, ministre résident de Danemark à Bruxelles.
M. Herman Barclay Halkier, avocat à la Cour suprême de Danemark.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

- S. Exc. M. de Baguer y Corsi, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
Don Juan Spottorno, auditeur général de la marine royale;
Don Ramon Sanchez Ocaña, chef de division au Ministère de la justice, ancien magistrat d'audience territoriale;
Don Faustino Alvarez del Manzano, professeur à l'Université centrale de Madrid.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

- M. Walter C. Noyes, juge à la Cour de circuit des Etats-Unis à New-York;
M. Charles C. Burlingham, avocat à New-York;
M. A. J. Montague, ancien gouverneur de l'Etat de Virginie;
M. Edwin W. Smith, avocat à Pittsburg.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

- S. Exc. M. Beau, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Lyon-Caen, membre de l'Institut, professeur de la faculté de droit de Paris et de l'Ecole des sciences politiques, président de l'Association française de droit maritime.

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET
DES POSSESSIONS BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

S. Exc. Sir Arthur Hardinge, K. C. B., K. C. M. G., son envoyé extraordinaire
ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
The Hon.ble Sir William Pickford, juge à la Haute Cour de Londres;
M. Leslie Scott, conseiller du Roi, à Londres;
The Hon.ble M. Hugh Godley, avocat, à Londres.

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES:

M. Georges Diobouniotis, professeur agrégé à l'Université d'Athènes.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. le prince de Castagneto Caracciolo, chargé d'affaires d'Italie à Bruxelles;
M. François Berlingieri, avocat, professeur à l'Université de Gênes;
M. François Mirelli, conseiller à la Cour d'appel de Naples;
M. César Vivante, professeur à l'Université de Rome.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

S. Exc. M. K. Nabeshima, son envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Yoshiyuki Irié, procureur et conseiller au Ministère de la justice du Japon;
M. Takeyuki Ishikawa, chef de la division des affaires maritimes à la direction
des communication du Japon;
M. M. Matsuda, deuxième secrétaire de la légation du Japon à Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS:

S. Exc. M. Olarte, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-
Unis Mexicains près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Victor Manuel Castillo, avocat, membre du Sénat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA:

M. L. Vallez, consul général de la République de Nicaragua à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

S. Exc. M. le Dr. G. F. Hagerup, son envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Christian Théodor Boe, armateur.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. le Jonkheer P. R. A. Melvill van Carnbee, chargé d'affaires des Pays-Bas
à Bruxelles;
M. W. L. P. A. Molengraaff, docteur en droit, professeur à l'Université
d'Utrecht;
M. B. C. J. Loder, docteur en droit, conseiller à la Cour de cassation de la
Haye;
M. C. D. Asser jr., docteur en droit, avocat à Amsterdam.

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES :

M. Antonio Duarte de Oliveira Soares, chargé d'affaires de Portugal à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE :

S. Exc. M. Djuvara, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIES :

M. C. Nabokoff, premier secrétaire de l'Ambassade de Russie à Washington.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE :

S. Exc. M. le comte J. J. A. Ehrensvard, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Einar Lange, directeur de la Société d'assurance de bateaux à vapeur de Suède.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY :

S. Exc. M. Luis Garabelli, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République de l'Uruguay près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — En cas d'abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires; aux choses ou personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où l'abordage s'est produit.

Art. 2. — Si l'abordage est fortuit, s'il est dû à un cas de force majeure, ou s'il y a doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.

Cette disposition reste applicable dans le cas où, soit les navires, soit l'un d'eux, sont au mouillage au moment de l'accident.

Art. 3. — Si l'abordage est causé par la faute de l'un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l'a commise.

Art. 4. — S'il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises; toutefois si, d'après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est partagée par parts égales.

Les dommages causés soit aux navires, soit à leurs cargaisons, soit aux effets ou autres biens des équipages, des passagers ou d'autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion sans solidarité à l'égard des tiers.

Les navires en faute sont tenus solidairement à l'égard des tiers pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l'alinéa premier du présent article, il doit définitivement supporter.

Il appartient aux législations nationales de déterminer, en ce qui concerne

ce recours, la portée et les effets des dispositions contractuelles ou légales qui limitent la responsabilité des propriétaires de navires à l'égard des personnes se trouvant à bord.

Art. 5. — La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote, même lorsque celui-ci est obligatoire.

Art. 6. — L'action en réparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnée ni à un protêt, ni à aucune autre formalité spéciale.

Il n'y a point de présomptions légales de faute quant à la responsabilité de l'abordage.

Art. 7. — Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l'événement.

Le délai pour intenter les actions en recours admises par l'alinéa 3 de l'article 4 est d'une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement.

Les causes de suspension et d'interruption de ces prescriptions sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l'action.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leurs législations, comme prorogeant les délais ci-dessus fixés, le fait que le navire défendeur n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

Art. 8. — Après un abordage, le capitaine de chacun des navires entrés en collision est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage et ses passagers, de prêter assistance à l'autre bâtiment, à son équipage et à ses passagers.

Il est également tenu dans la mesure du possible de faire connaître à l'autre navire le nom et le port d'attache de son bâtiment, ainsi que les lieux d'où il vient et où il va.

Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison de la seule contravention aux dispositions précédentes.

Art. 9. — Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne réprime pas les infractions à l'article précédent, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs législatures respectives les mesures nécessaires pour que ces infractions soient réprimées.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois et les règlements qui auraient déjà été édictés, ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats pour l'exécution de la disposition précédente.

Art. 10. — Sous réserve de conventions ultérieures, les présentes dispositions ne portent point atteinte aux règles sur la limitation de responsabilité des propriétaires de navires, telles qu'elles sont établies dans chaque pays, non plus qu'aux obligations résultant du contrat de transport ou de tous autres contrats.

Art. 11. — La présente Convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

Art. 12. — Les dispositions de la présente Convention seront appliquées à l'égard de tous les intéressés, lorsque tous les navires en cause seront ressortissants aux Etats de Hautes Parties contractantes et dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois:

1^o Qu'à l'égard des intéressés ressortissants d'un Etat non contractant,

l'application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des États contractants à la condition de réciprocité;

2° Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même Etat que le tribunal saisi, c'est la loi nationale et non la Convention qui est applicable.

Art. 13. — La présente Convention s'étend à la réparation des dommages que, soit par exécution ou omission d'une manœuvre, soit par inobservation des règlements, un navire a causés soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à leur bord, alors même qu'il n'y aurait pas eu abordage.

Art. 14. — Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle Conférence après trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées, et notamment d'en étendre, s'il est possible, la sphère d'application.

Celle des Puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres Puissances, par l'intermédiaire du Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la Conférence dans les six mois.

Art. 15. — Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des Gouvernements des autres Parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement belge.

Art. 16. — La présente Convention sera ratifiée.

A l'expiration du délai d'un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur.

Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la Convention produira ses effets un mois après ce dépôt.

Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la Conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu'y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 15.

Art. 17. — Dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes dénoncerait la présente Convention, cette dénonciation ne produirait ses effets qu'un an après le jour où elle aurait été notifiée au Gouvernement belge, et la Convention demeurerait en vigueur entre les autres Parties contractantes.

ARTICLE ADDITIONNEL. — Par dérogation à l'article 16 qui précède, il est entendu que la disposition de l'article 5 fixant la responsabilité dans le cas où l'abordage est causé par la faute d'un pilote obligatoire, n'entrera de plein droit en vigueur que lorsque les Hautes Parties contractantes se seront mises d'accord sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes respectives ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.

Pour l'Allemagne:

Signé: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT

» Dr. G. STRUCKMANN

Pour la République Argentine:

Signé: ALBERTO BLANCAS

Pour l'Autriche et pour la Hongrie.

Signé: S. CLARY et ALDRINGEN

Pour l'Autriche:

Signé: STEPHEN WORMS

Pour la Hongrie:

Signé: Dr. FRANÇOIS DE NAGY

Pour la Belgique:

Signé: A. BEERNAERT

» CAPELLE

» CH. LEJEUNE

» LOUIS FRANCK

» PAUL SEGERS

Pour les Etats-Unis du Brésil:

Signé: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Pour le Chili:

Signé: F. PUGA-BORNE

Pour la République de Cuba:

Signé: Dr. F. ZAYAS

Pour la Danemark:

Signé: W. GREVENKOP CASTENSK IOLD

» HERMAN HALKIER

Pour l'Espagne:

Signé: ARTURO DE BAGUER

» JUAN SPOTTORNO

» RAMON SANCHEZ OCAÑA

» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Signé: WALTER C. NOYES

» CHARLES C. BURLINGHAM

» A. J. MONTAGUE

» EDWIN W. SMITH

Pour la France:

Signé: BEAU

» CH. LYON-CAEN

Pour la Grande-Bretagne:

Signé: ARTHUR H. HARDINGE

» W. PICKFORD

» LESLIE SCOTT

» HUGH GODLEY

Pour la Grèce:

Signé: G. DIOBOUNIOTIS

Pour l'Italie:

Signé: PRINCE DE CASTAGNETO
» FRANCESCO BERLINGIERI
» FRANCESCO M. MIRELLI
» Prof. CÉSAR VIVANTE

Pour le Japon:

Signé: K. NABESHIMA
» Y. IRIÉ
» T. ISHIKAWA
» M. MATSUDA

Pour les Etats-Unis Mexicains.

Signé: ENRIQUE OLARTE
» VICTOR MANUEL CASTILLO

Pour le Nicaragua:

Signé: LÉON VALLEZ

Pour la Norvège:

Signé: HAGERUP
» CHR. TH. BOE

Pour les Pays-Bas:

Signé: P. R. A. MELVILL VAN CARNBEE
» MOLENGRAAFF
» LODER
» C. D. ASSER

Pour le Portugal:

Signé: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Pour la Roumanie:

Signé: T. G. DJUVARA

Pour la Russie:

Signé: C. NABOKOFF

Pour la Suède:

Signé: ALBERT EHRENSVARD
» EINAR LANGE

Pour l'Uruguay:

Signé: LUIS GARABELLI

(Traduzione).

Convenzione per l'unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero Germanico; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re Apostolico d'Ungheria: per l'Austria e per l'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile; il Presidente della Repubblica del Cile; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e d'Irlanda e dei possedimenti britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; il Presidente della Repubblica di Nicaragua; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi; Sua Maestà il Re di Portogallo e dell'Algarve; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Svezia; il Presidente della Repubblica dell'Uruguay,

Avendo riconosciuto l'utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi in materia di urto fra navi, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto ed hanno nominato a loro plenipotenziarii:

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA,
IN NOME DELL'IMPERO GERMANICO:

il signor Kracker de Schwartzefeldt, incaricato d'affari di Germania a Bruxelles;

il signor dott. Struckmann, consigliere intimo superiore di Governo, consigliere relatore al dipartimento imperiale della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA:

S. E. M. A. Blancas, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica Argentina presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE D'AUSTRIA, RE DI BOEMIA, ECC.,
RE APOSTOLICO D'UNGHERIA:

Per l'Austria e per l'Ungheria:

S. E. il conte di Clary e Aldringen, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il Re dei Belgi;

Per l'Austria:

il signor dott. Stephen Worms, consigliere di Sezione al Ministero I. R. austriaco del commercio;

Per l'Ungheria:

il signor dott. Francesco de Nagy, segretario di Stato a riposo, professore ordinario dell'Università Reale di Budapest, membro della Camera ungherese dei deputati.

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

il signor Beernaert, Ministro di Stato, presidente del Comitato marittimo internazionale;
il signor Capelle, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, direttore generale del commercio e dei consolati al Ministero degli affari esteri;
il signor Ch. Le Jeune, vice-presidente del Comitato marittimo internazionale;
il signor Louis Franck, membro della Camera dei rappresentanti, segretario generale del Comitato marittimo internazionale;
il signor P. Segers, membro della Camera dei rappresentanti.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE:

il signor dott. Rodrigo Ottavio de Langgaard Menezes, professore alla Facoltà libera delle scienze giuridiche e sociali di Rio de Janeiro, membro dell'Accademia brasiliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CILE:

S. E. M. F. Puga-Borne, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica del Cile presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUBA:

il signor Francesco Zayas y Alfonso, ministro residente della Repubblica di Cuba a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI DANIMARCA:

il signor W. de Grevenkop Castenskiold, ministro residente di Danimarca a Bruxelles;
il signor Herman Barclay Halkier, avvocato alla Corte suprema di Danimarca.

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

S. E. il signor de Bager y Corsi, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
Don Juan Spottorno, uditore generale della marina reale;
Don Ramon Sanchez Ocaña, capo divisione al Ministero della giustizia, ex-magistrato del tribunale territoriale;
Don Faustino Alvarez del Manzano, professore all'Università centrale di Madrid.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

il signor Walter C. Noyes, giudice alla Corte di circuito degli Stati Uniti a Nuova York;
il signor Charles C. Burlingham, avvocato a Nuova York;
il signor A. J. Montague, ex-governatore dello Stato della Virginia;
il signor Edwin W. Smith, avvocato a Pittsburg.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

S. E. il signor Beau, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica francese presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Lyon-Caen, membro dell'Istituto, professore della Facoltà di diritto di Parigi e della Scuola di scienze politiche, presidente dell'Associazione francese di diritto marittimo.

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA E DEI POSSEDIMENTI BRITANNICI AL DI LÀ DEI MARI, IMPERATORE DELLE INDIE:

S. E. Sir Arthur Hardinge, K. C. B., K. C. M. G., suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
l'on. Sir William Pickford; giudice all'Alta Corte di Londra;
il signor Leslie Scott, consigliere del Re a Londra;
l'on. signor Hugh Godley, avvocato a Londra.

SUA MAESTÀ IL RE DEGLI ELLENI:

il signor Giorgio Diobouniotis, professore aggiunto all'Università di Atene.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

il signor principe di Castagneto Caracciolo, incaricato d'affari d'Italia a Bruxelles;
il signor Francesco Berlingieri, avvocato, professore all'Università di Genova;
il signor Francesco Mirelli, consigliere alla Corte d'appello di Napoli;
il signor Cesare Vivante, professore all'Università di Roma.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE:

S. E. il signor K. Nabeshima, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Yoshiyuki Irié, procuratore e consigliere al Ministero della Giustizia del Giappone;
il signor Takeyuki Ishikawa, capo di divisione degli affari marittimi presso la direzione delle comunicazioni del Giappone;
il signor Matsuda, secondo segretario della legazione del Giappone a Bruxelles.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO:

S. E. M. Orlate, inviato straordinario e ministro plenipotenziario degli Stati Uniti del Messico presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Victor Manuel Castillo, avvocato, membro del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NICARAGUA:

il signor L. Vallez, console generale della Repubblica di Nicaragua a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA:

S. E. il Dr. G. F. Hagerup, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Christian Théodor Boe, armatore.

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

- il Jonkheer P. R. A. Melvill van Carnbee, incaricato d'affari dei Paesi Bassi a Bruxelles;
- il signor W. L. P. A. Molengraaff, dottore in legge, professore all'Università di Utrecht;
- il signor B. C. J. Lodèr, dottore in legge, consigliere alla Corte di cassazione dell'Aja;
- il signor C. D. Asser jr., dottore in legge, avvocato ad Amsterdam.

SUA MAESTÀ IL RE DI PORTOGALLO E DELL'ALGARVE:

- il signor Antonio Duarte de Oliveira Soares, incaricato d'affari del Portogallo a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI ROMANIA:

- S. E. il signor M. Djuvara, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE:

- il signor C. Nabokoff, primo segretario dell'Ambasciata di Russia a Washington.

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

- S. E. il conte J. J. A. Ehrensvard, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
- il signor Einar Lange, direttore della Società di assicurazione di piroscafi della Svezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'URUGUAY:

- S. E. il signor Luis Garabelli, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

i quali, a ciò debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — In caso di urto avvenuto tra navi di mare, oppure tra navi di mare e battelli di navigazione interna, le indennità dovute in ragione dei danni cagionati alle navi, alle cose o persone trovantisi a bordo, sono regolate in conformità delle disposizioni seguenti, senza che si debba tener conto delle acque ove l'urto è avvenuto.

Art. 2. — Se l'urto è fortuito, se è dovuto ad un caso di forza maggiore o se vi è dubbio sulle cause di esso, i danni sono sopportati da coloro che li hanno subiti.

Questa disposizione rimane applicabile nel caso in cui le navi, oppure una di esse, si trovavano ormeggiate al momento dell'urto.

Art. 3. — Se l'urto è dovuto a colpa di una delle navi, il risarcimento dei danni incombe a colui che l'ha commessa.

Art. 4. — Se vi è colpa comune, la responsabilità di ciascuna delle navi è proporzionata alla gravità della colpa rispettivamente commessa; tuttavia, se, attese le circostanze, non si può stabilire la proporzione, oppure se le colpe appaiono equivalenti, la responsabilità è divisa in parti eguali.

I danni cagionati alle navi od ai loro carichi od agli effetti o ad altri beni degli equipaggi, dei passeggeri, o d'altre persone che si trovino a bordo, sono sopportati dalle navi in colpa, nella proporzione suddetta, senza solidarietà rispetto ai terzi.

Le navi in colpa sono tenute solidariamente rispetto ai terzi, per i danni cagionati da morte o da ferite, salvo ricorso per parte della nave che ha pagato una quota superiore a quella che, in conformità del primo capoverso del presente articolo, deve definitivamente sopportare.

Alle legislazioni nazionali compete il determinare, per quanto concerne detto ricorso, la portata e gli effetti delle disposizioni contrattuali o legali che limitino la responsabilità dei proprietari delle navi rispetto alle persone che si trovino a bordo.

Art. 5. — La responsabilità stabilita dagli articoli precedenti sussiste nel caso in cui l'urto sia avvenuto per colpa di un pilota, anche se il pilota sia obbligatorio.

Art. 6. — L'azione per risarcimento dei danni sofferti a causa di un urto non è subordinata a protesto né ad altra formalità speciale.

Non vi ha presunzione legale di colpa quanto alla responsabilità dell'urto.

Art. 7. — Le azioni per risarcimento di danni si prescrivono in due anni dalla data dell'accidente.

Il termine per intentare le azioni in ricorso ammesse dal comma 3 dell'articolo 4 è di un anno. Questa prescrizione non decorre se non dal giorno del pagamento.

Le cause di sospensione e di interruzione di queste prescrizioni sono determinate dalla legge del tribunale investito dell'azione.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere nelle loro legislazioni, come prorogante i termini qui sopra fissati, il fatto che la nave convenuta non ha potuto essere sequestrata nelle acque territoriali dello Stato nel quale l'attore ha il suo domicilio od il suo principale stabilimento.

Art. 8. — Seguito un urto fra navi, il capitano di ciascuna di esse è tenuto, in quanto lo possa fare senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri, a prestare assistenza all'altra nave, al suo equipaggio ed ai suoi passeggeri.

È ugualmente tenuto, nei limiti del possibile, a far conoscere all'altra nave il nome della propria nave ed il porto dove è iscritta, come pure i luoghi donde viene e dove va.

Il proprietario della nave non è responsabile in caso della sola contravvenzione alle disposizioni precedenti.

Art. 9. — Le Alte Parti contraenti, la cui legislazione non reprima le infrazioni dell'articolo precedente si impegnano a prendere o a proporre ai loro rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perché dette infrazioni siano represses.

Le alte parti contraenti si comunicheranno, appena ciò potrà farsi, le leggi ed i regolamenti che già fossero stati o che venissero emanati nei rispettivi Stati, in esecuzione della disposizione che precede.

Art. 10. — Sotto riserva di convenzioni ulteriori, le disposizioni presenti lasciano ferme le regole sulla limitazione di responsabilità dei proprietari di navi, quali sono stabilite in ciascun paese, e così pure le obbligazioni risultanti dal contratto di trasporto o da qualunque altro contratto.

Art. 11. — La presente Convenzione non è applicabile alle navi da guerra od alle navi di Stato esclusivamente adibite ad un servizio pubblico.

Art. 12. — Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate rispetto a tutti gl'interessati quando tutte le navi in causa appartengano agli Stati delle alte parti contraenti e negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

Resta inteso tuttavia:

1° che, rispetto, agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potrà essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocità;

2° che allorchè tutti gli interessati appartengano al medesimo Stato del tribunale adito, sarà applicabile la legge nazionale e non la Convenzione.

Art. 13. — La presente Convenzione si estende al risarcimento dei danni che, o per esecuzione od omissione di una manovra, o per inosservanza dei regolamenti, una nave ha cagionato, sia ad un'altra nave, sia alle cose o persone trovantisi a bordo, anche quando non vi sia stato urto.

Art. 14. — Ognuna delle Alte Parti contraenti avrà facoltà di provocare la riunione di una nuova conferenza, scorsi che siano tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di studiare i miglioramenti che vi si potrebbero apportare, e specialmente di estenderne, se possibile, la sfera di applicazione.

Quella fra le Potenze che volesse far uso di questa facoltà dovrà notificare la sua intenzione alle altre Potenze pel tramite del Governo belga, il quale s'incaricherà di convocare la Conferenza entro sei mesi.

Art. 15. — Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domanda.

Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, a ciascuno dei Governi delle altre Parti contraenti; produrrà i suoi effetti un mese dopo l'invio della notificazione fatta al Governo belga.

Art. 16. — La presente Convenzione sarà ratificata.

Scorso un anno, al più tardi, dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di fare decidere se sia il caso di metterla in vigore.

Le ratifiche saranno in tal caso depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrrà i suoi effetti un mese dopo tale deposito.

Il protocollo resterà aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla Conferenza di Bruxelles.

Scorso questo termine, essi non potranno che aderirvi, giusta le disposizioni dell'art. 15.

Art. 17. — Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti denunziasse la presente Convenzione, la denuncia non produrrà i suoi effetti se non un anno dopo il giorno in cui fosse stata notificata al Governo belga e la Convenzione rimarrà in vigore fra le altre Parti contraenti.

ARTICOLO ADDIZIONALE. — A deroga del precedente art. 16, rimane inteso che la disposizione dell'art. 5, che fissa le responsabilità nel caso in cui l'urto sia stato cagionato per colpa di un pilota obbligatorio, non entrerà di pieno diritto in vigore se non quando le Alte Parti contraenti si saranno messe d'accordo sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi.

In fede di che i Plenipotenziari delle rispettive Alte Parti contraenti hanno sottoscritto la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, addì 23 settembre 1910.

Per la Germania:

Firmato: KRACKER von SCHWARTZENFELDT
» Dr. G. STRUCKMANN

Per la Repubblica Argentina:

Firmato: ALBERTO BLANCAS

Per l'Austria e per l'Ungheria:

Firmato: S. CLARY et ALDRINGEN

Per l'Austria:

Firmato: STEPHEN WORMS

Per l'Ungheria:

Firmato: DR. FRANÇOIS DE NAGY

Per il Belgio:

Firmato: A. BEERNAERT
» CAPELLE
» CH. LEJEUNE
» LOUIS FRANCK
» PAUL SEGERS

Per gli Stati Uniti del Brasile:

Firmato: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Per il Cile:

Firmato: F. PUGA-BORNE

Per la Repubblica di Cuba:

Firmato: DR. F. ZAYAS

Per la Danimarca:

Firmato: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD
» HERMAN HALKIER

Per la Spagna:

Firmato: ARTURO DE BÀGUER
» JUAN SPOTTIORNO
» RAMON SANCHEZ DE OCAÑA
» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Per gli Stati Uniti d'America:

Firmato: WALTER C. NOYES
» CHARLES C. BURLINGHAM
» A. J. MONTAGUE
» EDWIN W. SMITH

Per la Francia:

Firmato: BEAU
» CH. LYON-CAEN

Per la Gran Bretagna:

Firmato: ARTHUR HARDINGE
» W. PICKFORD
» LESLIE SCOTT
» HUGH GODLEY

Per la Grecia:

Firmato: G. DIOBOUNIOTIS.

Per l'Italia:

Firmato: Prince DE CASTAGNETO
» FRANCESCO BERLINGIERI
» FRANCESCO M. MIRELLI
» Prof. CÉSAR VIVANTE

Per il Giappone:

Firmato: K. NABESHIMA
» Y. IRIÉ
» T. ISHIKAWA
» M. MATSUDA

Per gli Stati Uniti del Messico:

Firmato: ENRIQUE OLARTE
» VICTOR MANUEL CASTILLO.

Per il Nicaragua:

Firmato: LÉON VALLEZ

Per la Norvegia:

Firmato: HAGERUP
» CHR. TH. BOE

Per i Paesi Bassi:

Firmato: P. R. A. MELVILL van CARNBEE
» MOLENGRAAFF
» LODER
» C. D. ASSER

Per il Portogallo:

Firmato: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Per la Romania:

Firmato: T. G. DJUVARA

Per la Russia:

Firmato: C. NABOKOFF

Per la Svezia:

Firmato: ALBERT EHRENSVARD
» EINAR LANGE

Per l'Uruguay:

Firmato: LUIS GARABELLI

Convention pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance
et de sauvetage maritimes.

Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de l'Empire allemand; le Président de la République Argentine; Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême, etc., et Roi Apostolique de Hongrie: pour l'Autriche et pour la Hongrie; Sa Majesté le Roi des Belges; le Président des Etats-Unis du Brésil; le Président de la République du Chili; le Président de la République de Cuba; Sa Majesté le Roi de Danemark; Sa Majesté le Roi d'Espagne; le Président des Etats-Unis d'Amérique; le Président de la République Française; Sa Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande et des possessions britanniques au delà des mers, Empereur des Indes; Sa Majesté le Roi des Hellènes; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté l'Empereur du Japon; le Président des Etats-Unis Mexicains; le Président de la République de Nicaragua; Sa Majesté le Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies; Sa Majesté le Roi de Suède; le Président de la République de l'Uruguay,

Ayant reconnu l'utilité de fixer de commun accord certaines règles uniformes en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir:

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'ALLEMAGNE, ROI DE PRUSSE,
AU NOM DE L'EMPIRE ALLEMAND:

M. Kracker de Schwartzefeldt, chargé d'affaires d'Allemagne à Bruxelles;
M. le Dr. Struckmann, conseiller intime supérieur de régence, conseiller rapporteur au Département impérial de la justice.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARGENTINE:

S. Exc. M. A. Blancas, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République Argentine près Sa Majesté le Roi des Belges.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR D'AUTRICHE, ROI DE BOHÈME, ETC.,
ET ROI APOSTOLIQUE DE HONGRIE:

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

S. Exc. M. le comte de Clary et Aldringen, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

Pour l'Autriche:

M. le Dr. Stephen Worms, conseiller de section au Ministère i. r. autrichien du commerce;

Pour la Hongrie:

M. le Dr. François de Nagy, secrétaire d'Etat i. r., professeur ordinaire à l'Université royale de Budapest, membre de la Chambre hongroise des députés.

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

- M. Beernaert, ministre d'Etat, président du Comité maritime international;
M. Capelle, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire, directeur général du commerce et des consulats au Ministère des affaires étrangères;
M. Ch. Le Jeune, vice-président du Comité maritime international;
M. Louis Franck, membre de la Chambre des représentants, secrétaire général du Comité maritime international;
M. P. Segers, membre de la Chambre des représentants.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL:

- M. le dr Rodrigo Octavio de Langgaard Ménezes, professeur à la faculté libre des sciences juridiques et sociales de Rio de Janeiro, membre de l'Académie brésilienne.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CHILI:

- S. Exc. M. F. Puga-Borne, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République du Chili près Sa Majesté le Roi des Belges.

LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CUBA:

- M. Francisco Zayas y Alfonso, ministre résident de la République de Cuba à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARCK:

- M. W. de Grevenkop Castenskiold, ministre résident de Danemark à Bruxelles;
M. Herman Barclay Halkier, avocat à la Cour Suprême de Danemark.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE:

- S. Exc. M. de Baguer y Corsi, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
Don Juan Spottorno, auditeur général de la Marine royale;
Don Ramon Sanchez Ocaña, Chef de division au Ministère de la justice, ancien magistrat d'audience territoriale;
Don Faustino Alvarez del Manzano, professeur à l'Université centrale de Madrid.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE:

- M. Walter C. Noyes, juge à la Cour de circuit des Etats-Unis à New-York;
M. Charles C. Burlingham, avocat à New-York;
M. A. J. Montague, ancien gouverneur de l'Etat de Virginie;
M. Edwin W. Smith, avocat à Pittsburg.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAIS:

- S. Exc. M. Beau, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Lyon-Caen, membre de l'Institut, professeur de la faculté de droit de Paris et de l'Ecole des sciences politiques, président de l'Association française de droit maritime.

SA MAJESTÉ LE ROI DU ROYAUME-UNI DE LA GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE ET DES POSSESSIONS BRITANNIQUES AU DELÀ DES MERS, EMPEREUR DES INDES:

S. Exc. Sir Arthur Hardinge, K. C. B., K. C. M. G., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
The Hon.ble Sir William Pickford, juge à la Haute Cour de Londres;
M. Leslie Scott, conseiller du Roi, à Londres;
The Hon.ble M. Hugh Godley, avocat à Londres.

SA MAJESTÉ LE ROI DES HELLÈNES:

M. Georges Diobouniotis, professeur agrégé à l'Université d'Athènes.

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

M. le prince de Castagneto Caracciolo, chargé d'affaires d'Italie à Bruxelles;
M. François Berlingieri, avocat, professeur à l'Université de Gênes;
M. François Mirelli, conseiller à la Cour d'appel de Naples;
M. César Vivante, professeur à l'Université de Rome.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

S. Exc. M. K. Nabeshima, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Yoshiyuki Irié, procureur et conseiller au Ministère de la justice du Japon;
M. Takeyuki Ishikawa, chef de la division des affaires maritimes à la Direction des communications du Japon;
M. M. Matsuda, deuxième secrétaire de la Légation du Japon à Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS MEXICAINS:

S. Exc. M. Olarte, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire des États-Unis Mexicains près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Victor Manuel Castillo, avocat, membre du Sénat.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE NICARAGUA:

M. L. Vallez consul général de la République de Nicaragua à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE:

S. Exc. M. le dr G. F. Hagerup, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;
M. Christian Théodor Boe, armateur.

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. le Jonkheer P. R. A. Melvill van Carnbee, chargé d'affaires des Pays-Bas à Bruxelles;
M. W. L. P. A. Molengraaff, docteur en droit, professeur à l'Université d'Utrecht;
M. B. C. J. Loder, docteur en droit, conseiller à la Cour de cassation de La Haye;
M. C. D. Asser jr., docteur en droit, avocat à Amsterdam.

SA MAJESTÉ LE ROI DE PORTUGAL ET DES ALGARVES:

M. Antonio Duarte de Oliveira Soares, chargé d'affaires de Portugal à Bruxelles.

SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE:

S. Exc. M. Djuvara, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges.

SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DE TOUTES LES RUSSIE:

M. C. Nabokoff, premier secrétaire de l'Ambassade de Russie à Washington.

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE:

S. Exc. M. le comte J. J. A. Ehrensward, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi des Belges;

M. Einar Lange, directeur de la Société d'assurance de bateaux à vapeur de Suède.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'URUGUAY:

S. Exc. M. Luis Garabelli, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République de l'Uruguay près Sa Majesté le Roi des Belges;

Lesquels, à ce dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — L'assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvent à bord, du fret et du prix de passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu'il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu'il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.

Art. 2. — Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.

Aucune rémunération n'est due si le secours prêté reste sans résultat utile.

En aucun cas la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

Art. 3. — N'ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

Art. 4. — Le remorqueur n'a droit à une rémunération pour l'assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l'accomplissement du contrat de remorquage.

Art. 5. — Une rémunération est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

Art. 6. — Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties et, à défaut, par le juge.

Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs.

La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs sera réglée par la loi nationale du navire.

Art. 7. — Toute convention d'assistance et de sauvetage passée au moment et sous l'influence du danger peut, à la requête de l'une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s'il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.

Dans tous les cas, lorsqu'il est prouvé que le consentement de l'une des parties a été vicié par dol ou réticence ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l'autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge à la requête de la partie intéressée.

Art. 8. — La rémunération est fixée par le juge selon les circonstances en prenant pour base : a) en premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire sauveteur, le temps employé, les frais et dommages subis, et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant; b) en second lieu, la valeur des choses sauvées.

Les mêmes dispositions s'appliquent à la répartition prévue à l'article 6, alinea 2.

Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l'assistance ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

Art. 9. — Il n'est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.

Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l'occasion de l'accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l'assistance ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

Art. 10. — L'action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans à partir du jour où les opérations d'assistance ou de sauvetage sont terminées.

Les causes de suspension et d'interruption de cette prescription sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l'action.

Les Hautes Parties contractantes se réservent le droit d'admettre dans leurs législations, comme prorogeant le délai ci-dessus fixé, le fait que le navire assisté ou sauvé n'a pu être saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement.

Art. 11. — Tout capitaine est tenu, autant qu'il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre.

Le propriétaire du navire n'est pas responsable à raison des contraventions à la disposition précédente.

Art. 12. — Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne réprime pas l'infraction à l'article précédent, s'engagent à prendre ou à proposer à leurs Legislatures respectives les mesures nécessaires pour que cette infraction soit réprimée.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront, aussitôt que faire se pourra, les lois ou règlements qui auraient déjà été édictés ou qui viendraient à l'être dans leurs Etats pour l'exécution de la disposition qui précède.

Art. 13. — La présente convention ne porte pas atteinte aux dispositions des législations nationales ou des traités internationaux sur l'organisation de services d'assistance et de sauvetage par les autorités publiques ou sous leur contrôle, et notamment sur le sauvetage des engins de pêche.

Art. 14. — La présente convention est sans application aux navires de guerre et aux navires d'Etat exclusivement affectés à un service public.

Art. 15. — Les dispositions de la présente convention seront appliquées à l'égard de tous les intéressés lorsque soit le navire assistant ou sauveteur, soit le navire assisté ou sauvé appartient à un Etat de l'une des Hautes Parties contractantes, ainsi que dans les autres cas prévus par les lois nationales.

Il est entendu toutefois :

1^o Qu'à l'égard des intéressés ressortissants d'un Etat non contractant, l'application desdites dispositions pourra être subordonnée par chacun des Etats contractants à la condition de réciprocité ;

2^o Que, lorsque tous les intéressés sont ressortissants du même Etat que le tribunal saisi, c'est la loi nationale et non la convention qui est applicable ;

3^o Que, sans préjudice des dispositions plus étendues des lois nationales, l'article 11 n'est applicable qu'entre navires ressortissants aux Etats des Hautes Parties contractantes.

Art. 16. — Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de provoquer la réunion d'une nouvelle conférence après trois ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient y être apportées et, notamment, d'en étendre, s'il est possible, la sphère d'application.

Celle des Puissances qui ferait usage de cette faculté aurait à notifier son intention aux autres Puissances, par l'intermédiaire du Gouvernement belge, qui se chargerait de convoquer la Conférence dans les six mois.

Art. 17. — Les Etats qui n'ont pas signé la présente Convention sont admis à y adhérer sur leur demande. Cette adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement belge et, par celui-ci, à chacun des Gouvernements des autres Parties contractantes; elle sortira ses effets un mois après l'envoi de la notification faite par le Gouvernement belge.

Art. 18. — La présente Convention sera ratifiée.

A l'expiration du délai d'un an au plus tard, à compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement belge entrera en rapport avec les Gouvernements des Hautes Parties contractantes qui se seront déclarées prêtes à la ratifier, à l'effet de faire décider s'il y a lieu de la mettre en vigueur.

Les ratifications seront, le cas échéant, déposées immédiatement à Bruxelles et la Convention produira ses effets un mois après ce dépôt.

Le protocole restera ouvert pendant une autre année en faveur des Etats représentés à la Conférence de Bruxelles. Passé ce délai, ils ne pourraient qu'y adhérer, conformément aux dispositions de l'article 17.

Art. 19. — Dans le cas où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes dénoncerait la présente Convention, cette dénonciation ne produirait

ses effets qu'un an après le jour où elle aurait été notifiée au Gouvernement belge et la Convention demeurerait en vigueur entre les autres Parties contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes respectives ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.

Pour l'Allemagne:

Signé: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT

» Dr. G. STRUCKMANN

Pour la République Argentine:

Signé: ALBERTO BLANCAS

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

Signé: S. CLARY et ALDRINGEN

Pour l'Autriche:

Signé: STEPHEN WORMS

Pour la Hongrie:

Signé: Dr. FRANÇOIS DE NAGY

Pour la Belgique:

Signé: A. BEERNAERT

» CAPELLE

» CH. LEJEUNE

» LOUIS FRANCK

» PAUL SEGERS

Pour les Etats-Unis du Brésil:

Signé: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Pour le Chili:

Signé: F. PUGA-BORNE

Pour la République de Cuba:

Signé: Dr. F. ZAYAS

Pour le Danemark:

Signé: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD

» HERMAN HALKIER

Pour l'Espagne:

Signé: ARTURO DE BAGUER

» JUAN SPOTTORNO

» RAMON SANCHEZ DE OCAÑA

» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Pour les Etats-Unis d'Amérique:

Signé: WALTER C. NOYES

» CHARLES C. BURLINGHAM

» A. J. MONTAGUE

» EDWIN W. SMITH

Pour la France:

Signé: BEAU

» CH. LYON-CAEN

Pour la Grande-Bretagne:

Signé: ARTHUR H. HARDINGE

» W. PICKFORD

» LESLIE SCOTT

» HUGH GODLEY

Pour la Grèce.

Signé: G. DIOBOUNOTIS

Pour l'Italie:

Signé: Prince DE CASTAGNETO

» FRANCESCO BERLINGIERI

» FRANCESCO M. MIRELLI

» Prof. CÉSAR VIVANTE

Pour le Japon:

Signé: K. NABESHIMA

» Y. IRIÉ

» T. ISHIKAWA

» M. MATSUDA

Pour les Etats-Unis Mexicains:

Signé: ENRIQUE OLARTE

» VICTOR MANUEL CASTILLO

Pour le Nicaragua:

Signé: LÉON VALLEZ

Pour la Norvège:

Signé: HAGERUP

» CHR. TH. BOE

Pour les Pays-Bas:

Signé: P. R. A. MELVILL van CAENBEE

» MOLENGRAAFF

» LODER

» C. D. ASSER

Pour le Portugal:

Signé: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Pour la Roumanie:

Signé: T. G. DJUVARA

Pour la Russie:

Signé: C. NABOKOFF

Pour la Suède:

Signé: ALBERT EHRENSVARD

» EINAR LANGE

Pour l'Uruguay:

Signé: LUIS GARABELLI

(Traduzione)

Convenzione per l'unificazione di alcune regole
in materia di assistenza e di salvataggio marittimi.

Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico; il Presidente della Repubblica Argentina; Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., e Re apostolico d'Ungheria: per l'Austria e per l'Ungheria; Sua Maestà il Re dei Belgi; il Presidente degli Stati Uniti del Brasile; il Presidente della Repubblica del Cile; il Presidente della Repubblica di Cuba; Sua Maestà il Re di Danimarca; Sua Maestà il Re di Spagna; il Presidente degli Stati Uniti d'America; il Presidente della Repubblica francese; Sua Maestà il Re del Regno Unito della Gran Bretagna e di Irlanda e dei Possedimenti britannici al di là dei mari, Imperatore delle Indie; Sua Maestà il Re degli Elleni; Sua Maestà il Re d'Italia; Sua Maestà l'Imperatore del Giappone; il Presidente degli Stati Uniti del Messico; il Presidente della Repubblica di Nicaragua; Sua Maestà il Re di Norvegia; Sua Maestà la Regina dei Baesi Bassi; Sua Maestà il Re di Portogallo e dell'Algarve; Sua Maestà il Re di Romania; Sua Maestà l'Imperatore di tutte le Russie; Sua Maestà il Re di Svezia; il Presidente della Repubblica dell'Uruguay,

Avendo riconosciuto l'utilità di stabilire di comune accordo alcune regole uniformi in materia di assistenza e di salvataggio marittimi, hanno deciso di concludere una Convenzione a tale effetto ed hanno nominato a loro plenipotenziarii:

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI GERMANIA, RE DI PRUSSIA,
IN NOME DELL'IMPERO GERMANICO:

il signor Kracker de Schwartzefeldt, incaricato d'affari di Germania a Bruxelles;
il signor dr. Struckmann, consigliere intimo superiore di Governo, consigliere relatore al dipartimento imperiale della giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ARGENTINA:

S. E. M. A. Blancas, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica Argentina presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE D'AUSTRIA, RE DI BOEMIA, ECC.
RE APOSTOLICO D'UNGHERIA:

Per l'Austria Ungheria:

S. E. il conte di Clary e Aldringen, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

Per l'Austria:

il signor dr. Stephen Worms, consigliere di sezione al Ministero I. R. austriaco del commercio;

Per l'Ungheria:

il signor dr. Francesco de Nagy, segretario di Stato a riposo, professore ordinario all'Università Reale di Budapest, membro della Camera ungherese dei deputati;

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

- il signor Beernaert, ministro di Stato, presidente del Comitato marittimo internazionale;
- il signor Capelle, inviato straordinario e ministro plenipotenziario, direttore generale del commercio e dei Consolati al Ministero degli affari esteri;
- il signor Ch. Le Jeune, vice-presidente del Comitato marittimo internazionale;
- il signor Louis Franck, membro della Camera dei rappresentanti, segretario generale del Comitato marittimo internazionale;
- il signor P. Segers, membro della Camera dei rappresentanti.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL BRASILE:

- il signor dr. Rodrigo Ottavio de Langgaard Menezes, professore alla Facoltà libera delle scienze giuridiche e sociali di Rio de Janeiro, membro dell'Accademia brasiliana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL CILE:

- S. E. M. F. Puga-Borne, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica del Cile presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CUBA:

- il signor Francesco Zayas y Alfonso, ministro residente della Repubblica di Cuba a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI DANIMARCA:

- il signor W. de Grevenkop Castenskiold, ministro residente di Danimarca a Bruxelles;
- il signor Herman Barclay Halkier, avvocato alla Corte Suprema di Danimarca.

SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA:

- S. E. il signor de Baguer y Corsi, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
- Don Juan Spottorno, uditore generale della marina Reale;
- Don Ramon Sanchez Ocaña, capo divisione al Ministero della giustizia, ex-magistrato del tribunale territoriale;
- Don Faustino Alvarez del Manzano, professore all'Università centrale di Madrid.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

- il signor Walter C. Noyes, giudice alla Corte di circuito degli Stati Uniti a Nuova York;
- il signor Charles C. Burlingham, avvocato a Nuova York;
- il signor A. J. Montague, ex-governatore dello Stato della Virginia;
- il signor Edwin W. Smith, avvocato a Pittsburg.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

- S. E. il signor Beau, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica francese presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

il signor Lyon-Caen, membro dell'Istituto, professore della Facoltà di diritto di Parigi e della Scuola di scienze politiche, presidente dell'Associazione francese di diritto marittimo.

SUA MAESTÀ IL RE DEL REGNO UNITO DELLA GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA E DEI POSSEDIMENTI BRITANNICI AL DI LÀ DEI MARI, IMPERATORE DELLE INDIE:

S. E. sir Arthur Hardinge, K. C. B., K. C. M. G., suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
l'onor. sir William Pickford, giudice all'Alta Corte di Londra;
l'on. signor Hugh Godley, avvocato a Londra.

SUA MAESTÀ IL RE DEGLI ELLENI:

il signor Diobouniotis, professore aggiunto all'Università di Atene.

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

il signor principe di Castagneto Caracciolo, incaricato d'affari d'Italia a Bruxelles;
il signor Francesco Berlingieri, avvocato, professore all'Università di Genova;
il signor Francesco Mirèlli, consigliere alla Corte d'appello di Napoli;
il signor Cesare Vivante, professore all'Università di Roma.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE:

S. E. il signor K. Nabeshima, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Yoshiyuky Irié, procuratore e consigliere al Ministero della giustizia del Giappone;
il signor Takeyuki Ishikawa, capo di divisione degli affari marittimi presso la Direzione delle comunicazioni del Giappone;
il signor Matsuda, 2° segretario della Legazione del Giappone a Bruxelles.

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL MESSICO:

S. E. M. Olarte, inviato straordinario e ministro plenipotenziario degli Stati Uniti del Messico presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Victor Manuel Castillo, avvocato, membro del Senato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI NICARAGUA:

il signor L. Vallez, console generale della Repubblica di Nicaragua a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI NORVEGIA:

S. E. il dr. G. F. Hagerup, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;
il signor Christian Théodor Boe, armatore.

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

il Jonkheer P. R. A. Melvill van Carnbee, incaricato d'affari dei Paesi-Bassi a Bruxelles;
il signor W. L. P. A. Moléngraaff, dottore in legge, professore alla Università di Utrecht;

il signor B. C. J. Loder, dottore in legge, consigliere alla Corte di cassazione dell'Aja;

il signor C. D. Asser jr., dottore in legge, avvocato ad Amsterdam.

SUA MAESTÀ IL RE DI PORTOGALLO E DELL'ALGARVE:

il signor Antonio Duarte de Oliveira Soares, incaricato d'affari del Portogallo a Bruxelles.

SUA MAESTÀ IL RE DI ROMANIA:

S. E. il signor M. Djuvara, suo invitato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi.

SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DI TUTTE LE RUSSIE:

il signor C. Nabokoff, primo segretario dell'Ambasciata di Russia a Washington.

SUA MAESTÀ IL RE DI SVEZIA:

S. E. il conte J. J. A. Ehrensvard, suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

il signor Einar Lange, direttore della Società di assicurazione di piroscafi della Svezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DELL'URUGUAY:

S. E. il signor Luis Garabelli, inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Repubblica dell'Uruguay presso Sua Maestà il Re dei Belgi;

i quali, a ciò debitamente autorizzati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. — L'assistenza ed il salvataggio delle navi di mare in pericolo, delle cose che si trovano a bordo, del nolo e dei prezzi di viaggio; come pure i servizi dello stesso genere resi fra navi di mare e battelli di navigazione interna, sono sottoposti alle disposizioni seguenti, senza che si debba distinguere fra queste due specie di servizi, e senza che si abbia a tener conto delle acque dove essi sono stati resi.

Art. 2. — Qualunque fatto d'assistenza o di salvataggio che abbia avuto un risultato utile dà luogo ad un equo compenso.

Non è dovuto alcun compenso se il soccorso prestato rimanga senza utile risultato.

In nessun caso la somma da pagarsi può superare il valore delle cose salvate.

Art. 3. — Le persone che hanno preso parte alle operazioni di soccorso nonostante la proibizione espressa e ragionevole della nave soccorsa non hanno diritto ad alcun compenso.

Art. 4. — Il rimorchiatore non ha diritto a compenso per l'assistenza od il salvataggio della nave da esso rimorchiata, o del suo carico, se non quando abbia reso servizi eccezionali, che non possano essere considerati come l'adempimento del contratto di rimorchio.

Art. 5. — È dovuto un compenso anche nel caso in cui l'assistenza od il salvataggio abbiano avuto luogo fra navi appartenenti al medesimo proprietario.

Art. 6. — L'ammontare del compenso è fissato per accordo tra le parti, e, in mancanza, dall'autorità giudiziaria.

Lo stesso vale per la proporzione in cui questo compenso deve essere ripartito fra i salvatori.

La ripartizione fra il proprietario, il capitano e le altre persone al servizio di ciascuna delle navi salvatrici sarà regolata dalla legge nazionale della nave.

Art. 7. — Ogni convenzione di assistenza e di salvataggio stipulata al momento e sotto l'influenza del pericolo può, a richiesta di una delle parti, essere annullata o modificata dall'autorità giudiziaria, se questa ritenga che le condizioni convenute non sono eque.

In tutti i casi, allorchè sia provato che il consenso di una delle parti fu viziato da dolo o reticenza, oppure allorchè il compenso sia, in modo eccessivo in un senso o nell'altro, sproporzionato al servizio reso, la convenzione può essere annullata o modificata dall'autorità giudiziaria a richiesta della parte interessata.

Art. 8. — Il compenso è fissato dall'autorità giudiziaria secondo le circostanze, prendendo per base:

a) in primo luogo, il successo ottenuto, gli sforzi ed il merito di coloro che hanno prestato soccorso, il pericolo corso dalla nave assistita, dai suoi passeggeri e dal suo equipaggio, dal suo carico, dai salvatori e dalla nave salvatrice, il tempo impiegato, le spese e i danni sofferti, ed i rischi di responsabilità, ed altri, corsi dai salvatori, il valore del materiale da essi esposto, tenendo conto, se occorre, dell'adattamento speciale della nave soccorritrice;

b) in secondo luogo, il valore delle cose salvate.

Si applicano le medesime disposizioni alla ripartizione prevista dall'art. 6, comma secondo.

L'autorità giudiziaria può ridurre o sopprimere il compenso, quando risulti che i salvatori hanno reso, per loro colpa, necessario il salvataggio o l'assistenza, oppure che si sono resi colpevoli di furti, ricettazioni od altri atti fraudolenti.

Art. 9. — Nessun compenso è dovuto dalle persone salvate, restando tuttavia ferme le prescrizioni delle leggi nazionali a tale riguardo.

I salvatori di vite umane che sono intervenuti in occasione dell'accidente che ha dato luogo al salvataggio od all'assistenza hanno diritto ad un'equa parte del compenso concesso ai salvatori della nave, del carico e dei loro accessori.

Art. 10. — L'azione per pagamento del compenso si prescrive in due anni a cominciare dal giorno in cui le operazioni di assistenza o di salvataggio sono terminate.

Le cause di sospensione o d'interruzione di questa prescrizione sono determinate dalla legge del tribunale adito.

Le Alte Parti contraenti si riservano il diritto di ammettere, nelle leggi rispettive, come prorogante il termine qui sopra fissato, il fatto che la nave assistita o salvata non si poté sequestrare nelle acque territoriali dello Stato in cui l'attore ha il suo domicilio o il suo principale stabilimento.

Art. 11. — Ogni capitano è tenuto, in quanto lo possa senza serio pericolo per la sua nave, il suo equipaggio ed i suoi passeggeri, a prestare assistenza a qualunque persona, anche nemica, trovata in mare, in pericolo di vita.

Il proprietario della nave non è responsabile per le contravvenzioni alla disposizione che precede.

Art. 12. — Le Alte Parti contraenti la cui legislazione non reprima l'in-

frazione all'articolo che precede, s'impegnano a prendere o a proporre ai rispettivi corpi legislativi le misure necessarie perchè tale infrazione sia repressa.

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno, appena ciò potrà farsi, le leggi o i regolamenti che già fossero stati o venissero promulgati nei loro Stati in esecuzione della disposizione che precede.

Art. 13. — La presente Convenzione non porta deroga alle disposizioni delle legislazioni nazionali o dei trattati internazionali rispetto all'organizzazione di servizi d'assistenza o di salvataggio per parte delle autorità pubbliche, oppure sotto il loro controllo, e specialmente rispetto al salvataggio degli attrezzi da pesca.

Art. 14. — La presente Convenzione non s'applica alle navi da guerra, nè alle navi dello Stato esclusivamente adibite ad un pubblico servizio.

Art. 15. — Le disposizioni della presente Convenzione saranno applicate relativamente a tutti gl'interessati allorquando, sia la nave soccorritrice o salvatrice, sia la nave assistita o salvata, appartenga ad uno Stato di una delle Alte Parti contraenti, come pure negli altri casi previsti dalle leggi nazionali.

È tuttavia stabilito:

1° Che, rispetto agl'interessati appartenenti ad uno Stato non contraente, l'applicazione delle dette disposizioni potrà essere subordinata da ciascuno degli Stati contraenti alla condizione della reciprocità;

2° Che, allorquando tutti gl'interessati appartengano al medesimo Stato cui appartiene il tribunale adito, si applicherà la legge nazionale e non la Convenzione;

3° Che, senza pregiudizio di più ampie disposizioni delle leggi nazionali, l'articolo 11 non è applicabile che fra navi appartenenti agli Stati delle Alte Parti contraenti.

Art. 16. — Ciascuna delle Alte Parti contraenti avrà la facoltà di provocare la riunione di una nuova Conferenza, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di studiare i miglioramenti che vi si potrebbero apportare, e, specialmente, di estenderne, se possibile, la sfera d'applicazione.

Quella fra le Potenze che faccia uso di questa facoltà dovrà notificare la sua intenzione alle altre Potenze pel tramite del Governo belga, il quale s'incaricherà di convocare la Conferenza entro sei mesi.

Art. 17. — Gli Stati che non hanno sottoscritto la presente Convenzione sono ammessi ad aderirvi su loro domanda. Questa adesione sarà notificata per via diplomatica al Governo belga e, da questo, a ciascuno dei Governi delle Alte Parti contraenti; produrrà i suoi effetti scorso che sia un mese dopo l'invio della notificazione fatta al Governo belga.

Art. 18. — La presente Convenzione sarà ratificata.

Scorso un anno, al più tardi, a principiare dal giorno della firma della Convenzione, il Governo belga si metterà in relazione coi Governi delle Alte Parti contraenti che si saranno dichiarati pronti a ratificarla, allo scopo di far decidere se sia il caso di metterla in vigore.

Le ratifiche saranno, in tal caso, depositate immediatamente a Bruxelles, e la Convenzione produrrà i suoi effetti un mese dopo questo deposito.

Il protocollo resterà aperto per la durata di un altro anno in favore degli Stati rappresentati alla Conferenza di Bruxelles.

Scorso questo termine, essi non potranno che aderirvi in conformità delle disposizioni dell'articolo 17.

Art. 19. — Nel caso in cui alcuna delle Alte Parti contraenti denunzi la presente Convenzione, la denuncia non produrrà i suoi effetti che un anno dopo il giorno in cui essa sia stata notificata al Governo belga, e la Convenzione rimarrà in vigore fra le altre Parti contraenti.

In fede di che i Plenipotenziari delle Alte Parti contraenti rispettive hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, addì 23 settembre 1910.

Per la Germania:

Firmato: KRACKER von SCHWARTZENFELDT

» Dr. G. STRUCKMANN

Per la Repubblica Argentina:

Firmato: ALBERTO BLANCAS

Per l'Austria e per l'Ungheria:

Firmato: S. CLARY et ALDRINGEN

Per l'Austria:

Firmato: STEPHEN WORMS

Per l'Ungheria:

Firmato: Dr. FRANÇOIS DE NAGY

Per il Belgio:

Firmato: A. BEERNAERT

» CAPELLE

» CH. LEJEUNE

» LOUIS FRANCK

» PAUL SEGERS

Per gli Stati Uniti del Brasile:

Firmato: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Per il Cile:

Firmato: F. PUGA-BORNE

Per la Repubblica di Cuba:

Firmato: Dr. F. ZAYAS

Per la Danimarca:

Firmato: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD

» HERMAN HALKIER

Per la Spagna:

Firmato: ARTURO DE BAGUER

» JUAN SPOTTORNO

» RAMON SANCHEZ DE OCAÑA

» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Per gli Stati Uniti d'America:

Firmato: WALTER C. NOYES

» CHARLES C. BURLINGHAM

» A. J. MONTAGUE

» EDWIN W. SMITH

Per la Francia:

Firmato: BEAU

» CH. LYON-CAEN

Per la Gran Bretagna:

Firmato: ARTHUR H. HARDINGE

» W. PICKFORD

» LESLIE SCOTT

» HUGH GODLEY

Per la Grecia:

Firmato: G. DIOBOUNIOTIS

Per l'Italia:

Firmato: PRINCE DE CASTAGNETO

» FRANCESCO BERLINGIERI

» FRANCESCO M. MIRELLI

» Prof. CÉSAR VIVANTE

Per il Giappone:

Firmato: K. NABESHIMA

» Y. IRIÉ

» T. ISHIKAWA

» M. MATSUDA

Per gli Stati Uniti del Messico:

Firmato: ENRIQUE OLARTE

» VICTOR MANUEL CASTILLO

Per il Nicaragua:

Firmato: LÉON VALLEZ

Per la Norvegia:

Firmato: HÅGERUP

» CHR. TH. BØE

Per i Paesi Bassi:

Firmato: P. R. A. MELVILL van CARNBEE

» MOLENGRAAFF

» LODER

» C. D. ASSER

Per il Portogallo:

Firmato: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Per la Romania:

Firmato: T. G. DJUVARA

Per la Russia:

Firmato: C. NABOKOFF

Per la Svezia:

Firmato: ALBERT EHRENSVARD

» EINAR LANGE

Per l'Uruguay:

Firmato: LUIS GARABELLI

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature des Conventions pour l'unification de certaines règles en matière d'abordage et en matière d'assistance et de sauvetage maritimes conclues à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit:

Les dispositions desdites Conventions seront applicables aux colonies et possessions des Puissances contractantes, sous les réserves ci-après:

I. — Le Gouvernement allemand déclare réserver ses résolutions au sujet de ses colonies. Il se réserve, pour chacune de celles-ci séparément, le droit d'adhérer aux Conventions et de les dénoncer.

II. — Le Gouvernement danois déclare se réserver le droit d'adhérer auxdites Conventions et de les dénoncer pour l'Islande et les colonies ou possessions danoises séparément.

III. — Le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique déclare se réserver le droit d'adhérer auxdites Conventions et de les dénoncer pour les possessions insulaires des Etats-Unis d'Amérique.

IV. — Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique déclare se réserver le droit d'adhérer auxdites Conventions et de les dénoncer pour chacune des colonies, chacun des protectorats et territoires britanniques séparément, ainsi que pour l'île de Chypre.

V. — Le Gouvernement italien se réserve d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour les dépendances et colonies italiennes.

VI. — Le Gouvernement des Pays-Bas se réserve d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour les colonies et possession néerlandaises.

VII. — Le Gouvernement portugais déclare se réserver le droit d'adhérer ultérieurement aux Conventions pour les colonies portugaises.

Ces adhésions pourront être notifiées soit par une déclaration générale comprenant toutes les colonies et possessions, soit par des déclarations spéciales. Pour les adhésions et dénonciations, on observera éventuellement la procédure indiquée dans les deux Conventions de ce jour. Il est entendu toutefois que lesdites adhésions pourront également être constatées dans le procès-verbal des ratifications.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés ont dressé le présent protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même des Conventions auxquelles il se rapporte.

Fait à Bruxelles, en un seul exemplaire, le 23 septembre 1910.

Pour l'Allemagne:

Signé: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT

» Dr. G. STRUCKMANN

Pour la République Argentine:

Signé: ALBERTO BLANCAS

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

Signé: Š. CLARY et ALDRINGEN

Pour l'Autriche:

Signé: STEPHEN WORMS

Pour la Hongrie:

Signé: DR. FRANÇOIS DE NAGY

Pour la Belgique:

Signé: A. BEERNAERT

» CAPELLE

» CH. LEJEUNE

» LOUIS FRANCK

» PAUL SEGERS

Pour les États-Unis du Brésil:

Signé: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Pour le Chili:

Signé: F. PUGA-BORNE

Pour la République de Cuba:

Signé: DR. F. ZAYAS

Pour le Danemark:

Signé: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD

» HERMAN HALKIER

Pour l'Espagne:

Signé: ARTURO DE BAGUER

» JUAN SPOTTORNO

» RAMON SANCHEZ DE OCAÑA

» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Pour les États-Unis d'Amérique:

Signé: WALTER C. NOYES

» CHARLES C. BURLINGHAM

» A. J. MONTAGUE

» EDWIN W. SMITH

Pour la France:

Signé: BEAU

» CH. LYON-CAEN

Pour la Grande-Bretagne:

Signé: ARTHUR H. HARDINGE

» W. PICKFORD

» LESLIE SCOTT

» HUGH GODLEY

Pour la Grèce:

Signé: G. DIOBOUNOTIS

Pour l'Italie:

Signé: PRINCE DE CASTAGNETO

» FRANCESCO BERLINGIERI

» FRANCESCO M. NIRELLI

» Prof. CÉSAR VIVANTE

Pour le Japon:

Signé: K. NABESHIMA

» Y. IRIÉ

» T. ISHIKAWA

» M. MATSUDA

Pour les Etats-Unis Mexicains:

Signé: ENRIQUE OLARTE

» VICTOR MANUEL CASTILLO

Pour le Nicaragua:

Signé: LÉON VALLEZ

Pour la Norvège:

Signé: HAGERUP

» CHR. TH. BOE

Pour le Pays-Bas:

Signé: P. R. A. MELVILL van CARNBEE

» MONLEGRAAFF

» LODER

» C. D. ASSER

Pour le Portugal:

Signé: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Pour la Roumanie:

Signé: T. G. DJUVARA

Pour la Russie:

Signé: C. NABOKOFF

Pour la Suède:

Signé: ALBERT EHRENSVARD

» EINAR LANGE

Pour l'Uruguay:

Signé: LUIS GARABELLI

(Traduzione)

Protocollo di firma.

Al momento di procedere alla firma delle Convenzioni per la unificazione di alcune regole in materia di urto fra navi e in materia di assistenza e di salvataggio marittimi, concluse alla data di oggi, i sottoscritti Plenipotenziari convengono in quanto segue:

Le disposizioni di dette Convenzioni saranno applicabili alle Colonie e ai possedimenti delle Potenze contraenti, con le seguenti riserve:

I. — Il Governo germanico dichiara riservare le sue risoluzioni rispetto alle sue Colonie. Esso si riserva, per ciascuna di esse separatamente, il diritto di aderire alle Convenzioni e di denunciarle.

II. — Il Governo danese dichiara riservarsi il diritto di aderire alle dette Convenzioni e di denunciarle per l'Islanda e le Colonie o i possedimenti danesi, separatamente.

III. — Il Governo degli Stati Uniti d'America dichiara riservarsi il diritto di aderire alle dette Convenzioni e di denunciarle per i possedimenti insulari degli Stati Uniti d'America.

IV. — Il Governo di Sua Maestà Britannica dichiara riservarsi il diritto di aderire alle dette Convenzioni e di denunciarle, per ciascuna delle Colonie, ciascuno dei protettorati e territori britannici separatamente, nonché per l'isola di Cipro.

V. — Il Governo italiano si riserva di aderire ulteriormente alle Convenzioni per le dipendenze e Colonie italiane.

VI. — Il Governo dei Paesi Bassi si riserva di aderire ulteriormente alle Convenzioni per le Colonie e i possedimenti olandesi.

VII. — Il Governo portoghese dichiara riservarsi il diritto di aderire ulteriormente alle Convenzioni per le Colonie portoghesi.

Queste adesioni potranno esser notificate sia con una dichiarazione generale comprendente tutte le Colonie e i possedimenti, sia con dichiarazioni speciali. Per le adesioni e le denunce si osserverà eventualmente la procedura indicata nelle due Convenzioni odierne. Resta tuttavia inteso che le dette adesioni potranno egualmente essere constatate nel verbale di ratifica.

In fede di che i sottoscritti Plenipotenziari hanno redatto il presente Protocollo, che avrà la stessa forza e lo stesso valore come se le sue disposizioni fossero inserite nel testo delle Convenzioni alle quali si riferisce.

Fatto a Bruxelles, in un solo esemplare, il 23 settembre 1910.

Per la Germania:

Firmato: KRACKER VON SCHWARTZENFELDT

» Dr. G. STRUCKMANN

Per la Repubblica Argentina:

Firmato: ALBERTO BLANCAS

Per l'Austria e per l'Ungheria:

Firmato: S. CLARY et ALDRINGEN

Per l'Austria:

Firmato: STEPHEN WORMS

Per l'Ungheria:

Firmato: Dr. FRANÇOIS DE NAGY

Per il Belgio:

Firmato: A. BEERNAERT

» CAPELLE

» CH. LEJEUNE

» LOUIS FRANCK

» PAUL SEGERS

Per gli Stati Uniti del Brasile:

Firmato: RODRIGO OCTAVIO DE LANGGAARD MENEZES

Per il Cile:

Firmato: F. PUGA-BORNE

Per la Repubblica di Cuba:

Firmato Dr. F. ZAYAS

Per la Danimarca:

Firmato: W. GREVENKOP CASTENSKIOLD

» HERMAN HALKIER

Per la Spagna:

Firmato: ARTURO DE BAGUER

» JUAN SPOTTORNO

» RAMON SANCHEZ DE OCAÑA

» FAUSTINO A. DEL MANZANO

Per gli Stati Uniti d'America:

Firmato: WALTER C. NOYES

» CHARLES C. BURLINGHAM

» A. J. MONTAGUE

» EDWIN W. SMITH

Per la Francia:

Firmato: BEAU

» CH. LYON-CAEN

Per la Gran Bretagna:

Firmato: ARTHUR H. HARDINGE

» W. PICKFORD

» LESLIE SCOTT

» HUGH GODLEY

Per la Grecia:

Firmato: G. DIOBOUNIOTIS

Per l'Italia:

Firmato: PRINCE DE CASTAGNETO

» FRANCESCO BERLINGIERI

» FRANCESCO M. MIRELLI

» Prof. CÉSAR VIVANTE

Per il Giappone:

Firmato: K. NABESHIMA
» Y. IRIÉ
» T. ISHIKAWA
» M. MATSUDA

Per gli Stati Uniti del Messico:

Firmato: ENRIQUE OLARTE
» VICTOR MANUEL CASTILLO

Per il Nicaragua:

Firmato: LÉON VALLEZ

Per la Norvegia:

Firmato: HEGERUP
» CHR. TH. BOE

Per i Paesi Bassi:

Firmato: P. R. A. MELVILL van CARNBEE
» MOLENGRAAFF
» LODER
» C. D. ASSER

Per il Portogallo:

Firmato: A. D. DE OLIVEIRA SOARES

Per la Romania:

Firmato: T. G. DJUVARA

Per la Russia:

Firmato: C. NABOKOFF

Per la Svezia:

Firmato: ALBERT EHRENSVARD
» EINAR LANGE

Per l'Uruguay:

Firmato: LUIS GARABELLI

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912 ». (N. 998).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e di navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 998).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa; procederemo alla discussione degli articoli, che rileggo.

Art. 1.

Piena e intera esecuzione è data al trattato di commercio e navigazione fra l'Italia e il Giappone, firmato in Roma addì 25 novembre 1912, le cui ratifiche furono scambiate in Tokio addì...

(Approvato).

Art. 2.

Al testo francese del trattato è unita, e sarà contemporaneamente pubblicata, la sua traduzione italiana.

(Approvato).

Traité de commerce et de navigation entre l'Italie
et le Japon.

Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur du Japon, également animés du désir de resserrer les relations d'amitié et de bonne entente qui existent heureusement entre eux et entre leurs sujets, et persuadés que la détermination d'une manière claire et positive des règles qui, à l'avenir, doivent s'appliquer aux rapports commerciaux entre leurs deux pays, contribuera à la réalisation de ce résultat hautement désirable, ont résolu de conclure à cet effet un traité de commerce et de navigation, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE:

S. Exc. le marquis Antonino di San Giuliano, ministre des affaires étrangères, chevalier de l'Ordre Suprême de l'Annonciade, chevalier de Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. Luigi Facta, ministre des finances, chevalier de Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. Francesco Tedesco, ministre du trésor, chevalier de Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare, et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. le vice amiral Pasquale Leonardi-Cattolica, ministre de la marine, chevalier de l'Ordre Suprême de l'Annonciade, chevalier de Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

S. Exc. Francesco Nitti, ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, chevalier de Grand-Croix de l'Ordre de la Couronne d'Italie;

M. Riccardo Bollati, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté, secrétaire général au Ministère Royal des affaires étrangères, chevalier de Grand-Croix des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

M. Ernesto Koch, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté, commandeur de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie;

M. Lodovico Lucioli, directeur général des gabelles au Ministère Royal des finances, commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

M. Carlo Bruno, directeur Général de la marine marchande, officier de l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Grand Officier de l'Ordre de la Couronne d'Italie;

M. Luigi Belloc, Inspecteur général du commerce au Ministère Royal de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, commandeur des Ordres des Saints Maurice et Lazare et de la Couronne d'Italie;

ET SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON:

S. Exc. le baron Gonsuke Hayashi, Jusammi, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Rome, décoré de la première classe de l'Ordre du Soleil Levant,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

ARTICLE PREMIER.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes auront pleine liberté, avec leurs familles, d'entrer et de séjourner dans toute l'étendue des territoires de l'autre. Sous la condition de se conformer aux lois du pays, ils jouiront des droits ci-après spécifiés:

1° Ils seront, en ce qui concerne le voyage et la résidence, traités sous tous rapports comme les nationaux;

2° Ils auront, comme les nationaux, le droit de se livrer au commerce ou à l'industrie manufacturière et de faire le trafic de tous articles de commerce licite, soit en personne, soit par des représentants, soit seuls, soit en association avec des étrangers ou des nationaux;

3° Ils seront, en ce qui concerne l'exercice de leur industrie, métier ou profession, la poursuite de leurs études ou investigations scientifiques, traités, à tous égards, comme les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée;

4° Ils pourront posséder ou louer et occuper les maisons, les fabriques, les magasins, les boutiques et les locaux qui peuvent leur être nécessaires et prendre à bail des terrains à l'effet d'y résider ou de les utiliser dans un

but licite commercial, industriel, manufacturier ou autre;

5° Ils pourront, sous la condition de la réciprocité, librement acquérir et posséder toute espèce de propriétés mobilière ou immobilière, que la loi du pays permet ou permettra d'acquérir ou de posséder aux sujets ou citoyens de tout autre pays étranger.

Ils pourront en disposer par voie de vente, échange, donation, mariage, testament, ou de toute autre manière, sous les mêmes conditions qui sont ou seront établies à l'égard des nationaux eux-mêmes. Ils pourront aussi exporter librement le produit des ventes de leurs propriétés et tout ce qui leur appartient en général, sans pouvoir être soumis, en tant qu'étrangers, à des droits autres ou plus élevés que ceux auxquels seraient soumis les nationaux dans les mêmes circonstances;

6° Ils jouiront d'une protection et sécurité constantes et complètes, pour leurs personnes et leurs propriétés; ils auront un accès libre et facile auprès des cours et tribunaux de justice pour la poursuite et la défense de leurs droits, et ils seront, en outre, comme les nationaux eux-mêmes, libres de choisir et d'employer des avocats, avoués et autres hommes de loi pour les représenter devant les cours et tribunaux; ils seront, en outre, admis à faire valoir leurs réclamations contre l'Etat et ses organes devant les tribunaux ou autres autorités compétentes, et d'une manière générale ils auront les mêmes droits et privilèges que les nationaux pour tout ce qui concerne l'administration de la justice;

7° Ils ne seront contraints à subir des charges ou à payer des impôts, taxes ou contributions, de quelque nature que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés aux nationaux ou aux sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. II.

Les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes seront exempts de tout service militaire obligatoire soit dans l'armée de terre ou de mer, soit dans la garde nationale ou la milice, ainsi que de toutes les contributions imposées au lieu et place du service personnel. Ils seront exempts également de tous emprunts

forcés et de toutes réquisitions ou contributions militaires, sauf ceux qui leur seront imposés, comme aux nationaux eux-mêmes, en leur qualité de possesseurs, locataires ou occupants de biens immeubles. Pour ce qui précède, les sujets de chacune des Hautes Parties contractantes ne seront pas traités sur les territoires de l'autre moins bien que ne le sont ou ne le seront les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée.

ART. III.

Les habitations, magasins, fabriques et boutiques des sujets de chacune des Hautes Parties contractantes dans les territoires de l'autre, ainsi que tous les locaux qui en dépendent, employés pour des buts licites, seront respectés. Il ne sera point permis d'y procéder à des visites domiciliaires ou perquisitions, non plus que d'examiner ou d'inspecter les livres, papiers ou comptes, sauf dans les conditions et formes prescrites par les lois à l'égard des nationaux eux-mêmes.

ART. IV.

Il y aura, entre les territoires des deux Hautes Parties contractantes, liberté réciproque de commerce et de navigation. Les sujets de chacune des Parties contractantes auront, sur le même pied que les sujets ou citoyens de la nation la plus favorisée, pleine liberté de se rendre avec leurs navires et leurs cargaisons dans les lieux, ports et rivières des territoires de l'autre, qui sont ou pourront être ouverts au commerce extérieur; ils sont, toutefois, tenus de se conformer toujours aux lois du pays où ils arrivent.

ART. V.

Les produits naturels ou fabriqués des territoires de l'une des Parties contractantes bénéficieront, à leur importation dans les territoires de l'autre, des taxes de douane les plus réduites applicables aux articles similaires de toute autre origine étrangère.

Les produits du sol et de l'industrie de l'Italie dénommés dans le tarif A, joint au présent Traité, à leur importation dans le Japon, et les produits du sol et de l'industrie du Japon énumérés dans le tarif B, joint au présent

Traité, à leur importation en Italie, seront admis aux conditions spécifiées dans lesdits tarifs.

Aucune des Parties contractantes n'imposera à l'exportation d'un article quelconque à destination des territoires de l'autre, des droits ou charges, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou pourront être imposés à l'exportation des articles similaires à destination de tout autre pays étranger.

ART. VI.

Les produits naturels ou fabriqués des territoires de l'une des Parties contractantes, qui passent en transit les territoires de l'autre, en conformité avec les lois du pays, seront réciproquement affranchis de tous droits de transit, soit qu'ils passent directement, soit que, pendant le transit, ils doivent être déchargés, déposés et rechargés.

ART. VII.

Aucun droit intérieur perçu pour le compte de l'Etat, d'autorités locales ou de corporations, grevant, actuellement ou à l'avenir, la production, fabrication ou consommation d'un article quelconque dans les territoires de l'une des Hautes Parties contractantes ne sera, pour un motif quelconque, plus élevé ou plus onéreux pour les articles, produits naturels ou fabriqués des territoires de l'autre que pour les articles similaires d'origine indigène.

Les produits naturels ou fabriqués des territoires de l'une des Parties contractantes, importés dans les territoires de l'autre et destinés à l'entreposage ou au transit, ne seront soumis à aucun droit intérieur.

ART. VIII.

Les Parties contractantes conviennent de dispenser en général de l'obligation de produire des certificats d'origine. Toutefois, au cas où il existerait, dans l'un des deux Pays, des taxes de douane différentes à l'égard de quelques articles d'importation, des certificats d'origine pourront exceptionnellement être exigés pour que les articles venant de l'autre Pays soient admis au bénéfice des taxes les plus réduites.

Dans ce cas, les certificats seront délivrés dans les lieux d'expédition, sièges d'un consulat, par le consul de carrière du pays dans lequel l'importation doit être faite, et, dans les autres lieux, par l'autorité douanière, et, à défaut de cette autorité, par les Chambres de commerce ou les autorités locales.

Lorsque la délivrance des certificats d'origine entraînera la perception de taxes quelconques dans l'un des Pays, des taxes équivalentes pourront être établies par l'autre Pays à l'occasion des certificats d'origine qu'il délivrera. Il en sera de même, le cas échéant, pour les factures consulaires.

ART. IX.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas entraver le commerce réciproque des deux Pays par des prohibitions ou restrictions à l'importation, à l'exportation ou au transit.

Des exceptions à cette règle, en tant qu'elles soient applicables à tous les pays ou aux pays se trouvant en conditions identiques, seront admises seulement dans le cas suivants:

- 1° Dans des circonstances exceptionnelles, par rapport aux provisions de guerre;
- 2° Pour des motifs de sûreté ou de santé publique;
- 3° Pour les monopoles d'Etat actuellement en vigueur ou qui pourraient être établis à l'avenir;

4° Par égard aux mesures sanitaires ayant pour but de protéger les animaux et les plantes utiles contre les maladies et les insectes et parasites nuisibles;

5° En vue de l'application aux produits étrangers de toutes les prohibitions ou restrictions arrêtées par des lois intérieures à l'égard de la production à l'intérieur des produits similaires, ou à l'égard de la vente ou du transport à l'intérieur des produits similaires de production nationale.

ART. X.

Les négociants et les industriels, sujets de l'une des Hautes Parties contractantes, ainsi que les négociants et les industriels, domiciliés et exerçant leur commerce et industrie dans les territoires de cette Partie, pourront, dans les territoires de l'autre, soit en personne, soit

par des commis voyageurs, faire des achats ou recueillir des commandes, avec ou sans échantillons. Ces négociants, industriels et leurs commis voyageurs, en faisant ainsi des achats et en recueillant des commandes, jouiront, en matière d'imposition et de facilités, du traitement de la nation la plus favorisée.

Les articles importés comme échantillons dans les buts susmentionnés, seront, dans chacun des deux Pays, admis temporairement en franchise de droits, en conformité des règlements et formalités de douane établis pour assurer leur réexportation ou le paiement des droits de douane prescrits en cas de non-réexportation dans le délai prévu par la loi. Toutefois, l'édit privilège ne s'étendra pas aux articles qui, à cause de leur quantité ou valeur, ne peuvent pas être considérés comme échantillons, ou qui, à cause de leur nature, ne sauraient être identifiés lors de leur réexportation. Le droit de décider si un échantillon est susceptible d'admission en franchise appartient exclusivement, dans tous les cas, aux autorités compétentes du lieu où l'importation a été effectuée.

ART. XI.

Les marques, timbres ou cachets apposés sur ces échantillons par les autorités douanières de l'une des Parties contractantes, à fin d'identification, seront reconnus comme suffisants par les autorités de l'autre Partie. Si, toutefois, les échantillons n'avaient pas, à leur arrivée, les marques d'identité susindiquées, ou si ces marques ne semblaient pas suffisantes à l'administration intéressée, celle-ci pourra appliquer aux dits échantillons une marque supplémentaire, si cela était reconnu nécessaire.

ART. XII.

Les sociétés anonymes ou autres et les associations commerciales, industrielles et financières qui sont ou seront constituées conformément aux lois de l'une des Hautes Parties contractantes et qui ont leur domicile dans les territoires de cette Partie, sont autorisées, dans les territoires de l'autre, en se conformant aux lois de celle-ci, à exercer leurs droits et à ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour y défendre.

ART. XIII.

Tous les articles qui sont ou pourront être légalement importés, dans les ports de l'une des Hautes Parties contractantes, par des navires nationaux pourront, de même, être importés dans ces ports par des navires de l'autre Partie contractante, sans être soumis à des droits ou charges, de quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux auxquels les mêmes articles seraient soumis s'ils étaient importés par des navires nationaux. Cette égalité réciproque de traitement sera appliquée sans distinction, que ces articles viennent directement du lieu d'origine, ou de tout autre pays étranger.

Il y aura, de même, parfaite égalité de traitement pour l'exportation, de façon que les mêmes droits de sortie seront payés, et les mêmes primes et drawbacks seront accordés, dans les territoires de chacune des Parties contractantes, à l'exportation d'un article quelconque qui peut ou pourra en être légalement exporté, que cette exportation se fasse par des navires japonais ou par des navires italiens et quel que soit le lieu de destination, soit un port de l'autre Partie, soit un port d'une tierce Puissance.

ART. XIV.

En tout ce qui concerne le placement des navires, leur chargement, leur déchargement dans les eaux territoriales des Hautes Parties contractantes, il ne sera accordé par l'une des Parties aux navires nationaux, aucun privilège ni aucune facilité qui ne le soit également, en pareils cas, aux navires de l'autre Pays, la volonté des Parties contractantes étant que, sous ces rapports, les navires respectifs soient traités sur le pied d'une parfaite égalité.

ART. XV.

Aucuns droits de tonnage, de transit, de canal, de port, de pilotage, de phare, de quarantaine ou autres droits ou charges similaires ou analogues, de quelque dénomination que ce soit, levés au nom ou au profit du Gouvernement, de fonctionnaires publics, de particuliers, de corporations ou d'établissements quelconques, ne seront imposés dans les eaux territoriales de l'un des deux Pays sur les navires de l'autre,

sans qu'ils soient également imposés, sous les mêmes conditions, sur les navires nationaux en général ou sur les navires de la nation la plus favorisée. Cette égalité de traitement sera appliquée réciproquement aux navires respectifs, de quelque endroit qu'ils arrivent et quel que soit le lieu de destination.

ART. XVI.

Les navires chargés d'un service postal régulier de l'une des Hautes Parties contractantes, qu'ils appartiennent à l'Etat ou qu'ils soient subventionnés par lui à cet effet, jouiront dans les eaux territoriales de l'autre, des mêmes facilités, privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux navires similaires de la nation la plus favorisée.

ART. XVII.

Les dispositions du présent Traité ne sont pas applicables au commerce de cabotage des Hautes Parties contractantes, qui sera réglé suivant les lois du Japon et de l'Italie respectivement.

Il est entendu, toutefois, qu'un navire d'une des Parties contractantes chargé dans un pays étranger avec un chargement destiné à deux ou plusieurs ports de l'autre Partie, pourra débarquer une portion de son chargement dans un de ces ports, et continuer son voyage vers l'autre port ou les autres ports de destination, pour y débarquer le reste de la cargaison, en se soumettant toujours aux lois, aux tarifs et aux règlements douaniers du pays de destination; pareillement et avec les mêmes réserves, les navires d'une des Parties contractantes auront la faculté de prendre de la cargaison dans plusieurs ports de l'autre Partie, pour le même voyage à l'étranger.

ART. XVIII.

En cas de naufrage, avaries en mer ou relâche forcée, chacune des Hautes Parties contractantes devra donner, en tant que les devoirs de la neutralité le permettent, aux navires de l'autre, qu'ils appartiennent à l'Etat ou à des particuliers, la même assistance et protection et les mêmes immunités que celles qui seront accordées en pareils cas aux navires nationaux.

Les articles sauvés de ces navires naufragés ou avariés seront exempts de tous droits de douane, à moins qu'ils n'entrent dans la consommation intérieure, auquel cas ils seront tenus de payer les droits prescrits.

ART. XIX.

Réserve faite des cas où ce Traité en dispose autrement de manière expresse, les Hautes Parties contractantes conviennent que, pour tout ce qui concerne le commerce, la navigation et l'industrie, tout privilège, faveur ou immunité quelconque, que l'une d'elles a déjà accordés ou accorderait à l'avenir aux sujets ou citoyens de tout autre Etat, seront étendus, immédiatement et sans condition, aux sujets de l'autre Partie contractante.

ART. XX.

Les dispositions du présent Traité ne s'appliquent pas:

1° à l'exercice de la pêche dans les eaux territoriales des Hautes Parties contractantes, ni aux produits de la pêche nationale, ainsi que de la pêche qui, à l'égard de l'importation de ses produits, serait assimilée à la pêche nationale;

2° aux concessions de tarif que chacune des Parties contractantes ait accordés ou accorderait exceptionnellement à des Etats limitrophes pour faciliter le trafic de frontière;

3° aux encouragements accordés ou qui pourraient être accordés à la marine marchande nationale.

Il est fait exception aux dispositions du premier alinéa de l'art. V du présent Traité, en ce qui concerne les droits de l'importation sur les tissus de soie (excepté le « habutaé » inscrit au tableau B annexé à ce Traité), ou mélangés de soie dans la proportion non inférieure à 12 pour cent.

ART. XXI.

Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Tokio aussitôt que faire se pourra. Il entrera en vigueur le lendemain de l'échange des ratifications et demeurera exécutoire jusqu'au 31 décembre 1917.

Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié à l'autre, douze mois avant l'échéance de ce terme, son intention de mettre fin au Traité, le Traité continuera à rester en vigueur jusqu'à l'expiration d'un an à partir du jour où l'une des Parties contractantes l'aura dénoncé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 25 novembre 1912.

(L. S.) A. DI SAN GIULIANO (L. S.) G. HAYASHI.

- » L. FACTA
- » F. TEDESCO
- » PASQUALE LEONARDI-CATTOLICA
- » F. NITTI
- » R. BOLLATI
- » E. KOCH
- » L. LUCIOLLI
- » CARLO BRUNO
- » LUIGI BELLOC.

TARIF A.

Droits à l'entrée au Japon.

Numéros du tarif japonais	Désignation des marchandises	Unités	Droits <i>Yen</i>
Ex 31	2-A-1) Légumes conservés en boîtes de fer-blanc, y compris la conserve de tomates ex 2-B-1) Fruits conservés en boîtes de fer-blanc. ex 2-B-4-a) Citrons	100 kin (y compris le récipient) id. 100 kin	6 » 5.50 2.50
48	Macaroni, vermicelle et autres pâtes similaires.	id.	6 »
Ex 64	Vermout et marsala contenant plus de 14 % et ne contenant pas plus de 24 % en volume d'alcool pur ayant une densité de 0,7947 à 15° C.: A) en bouteilles. B) en fûts ou barriques. NOTE. — Les vermouth et marsala contenant plus de 20 grammes de sucre calculé comme sucre de raisin, dans 100 centimètres cubes à 15° C. sont assujettés à un droit additionnel de 25 yen par 100 litres pour chaque gramme en plus de sucre. ex 2-A-a) Vins non mousseux de toutes sortes provenant exclusivement de la fermentation naturelle du raisin ne contenant pas plus de 14 % en volume d'alcool pur ayant une densité de 0,7947 à 15° C.: En fûts ou barriques, ne contenant pas plus de 1 gramme de sucre calculé comme sucre de raisin dans 100 centimètres cubes à 15° C.	100 litres id. id.	20 » 10 » 5 »
Ex 95	ex 1) Huiles volatiles des fruits du genre <i>citrus</i> (essences d'orange, de citron, de bergamote, de mandarine, etc.) .	—	exemptes
Ex 98	1) Huile d'olive en récipients de fer-blanc ou barils . . .	100 kin	1.70
Ex 298	ex 9-C-3) Tissus de coton pour parapluies et satins, non façonnés, teints: pesant plus de 10 kg. et pas plus de 20 kg. par 100 mètres carrés et ayant en chaîne et en trame dans un carré de 5 mm. de côté: de 28 à 35 fils de 36 à 43 fils	id. id.	18.30 22 »
Ex 354	2-B-1) Chapeaux en feutre 2-B-2-a) Cloches de chapeaux en feutre, formées.	la douzaine id.	5.60 5.60
Ex 357	ex 2-D) Boutons en ivoire végétal ex 2-E) Boutons en os ou corne	100 kin (y compris l'emballage intérieur) id.	70 » 70 »
Ex 469	Mercure	—	exemptes

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

TARIF B.

Droits à l'entrée en Italie.

Numéros du tarif italien	Désignation des marchandises	Unités	Droits
			<i>Lires</i>
Ex 157	Tresses de fibres végétales du genre « musa »	100 kilos	80 »
Ex 213	Tissus habutae et similaires, écrus ou seulement décolorés (ni blanchis, ni teints, ni imprimés) ayant un poids non supérieur à 40 grammes par mc.:		
ex b)	ex 1) unis	1 kilo	4.50
	NOTE. — Les tissus blanchis sont ceux dont le blanchiment a été obtenu autrement que par le simple décolorage.		
Ex 228	Mouchoirs, fichus, écharpes, cache-nez et autres articles cousus en tissus habutae	—	droit du tissu habutae augmenté de 20 %
Ex 239	Meubles et parties de meubles finies ou brutes en bois enduit de laque japonaise (Urushi):		
	a) non rembourrés:		
	3) en bois d'ébénisterie :	100 kilos	40 »
Ex 241	Mercerie en bois enduit de laque japonaise (Urushi)	id.	40 »
Ex 245	Vannerie en bambou, même garnie de ses accessoires usuels et non ornementaux en cordonnets ou en métaux ordinaires:		
	b) fine	id.	20 »
	NOTE. — Les nattes dites « hanamushiro » rentrent sous le n° 245 b) au droit conventionnel de 20 liras.		
Ex 246	Tresses:		
	ex a) de paille d'orge nue à six rangs.	id.	5 »
	ex b) en copeaux de bois purs ou mélangés de paille:		
	1) pour chapeau	id.	10 »
Ex 256	Articles en papier et en carton enduits de laque japonaise (Urushi)	id.	50 »
Ex 455	Eventails en bambou ou en papier ou tissu avec monture en bambou:		
	a) communs	id.	60 »
	b) fins	id.	100 »

(Traduzione).

Trattato di commercio e navigazione fra l'Italia
e il Giappone.

Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà l'imperatore del Giappone, ugualmente animati dal desiderio di rendere più strette le relazioni di amicizia e di buon accordo che fortunatamente esistono fra loro e fra i loro sudditi, e convinti che, determinando in modo chiaro e positivo le norme che, nell'avvenire, dovranno applicarsi ai rapporti commerciali fra i Loro due paesi, si contribuirà al conseguimento di questo risultato altamente desiderabile, hanno deciso di concludere a tal fine un Trattato di commercio e navigazione, e hanno nominato come loro Plenipotenziari, cioè:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il marchese Antonino Di San Giuliano, Ministro degli affari esteri, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, cavaliere di Gran Croce degli ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza Luigi Facta, ministro delle finanze, cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza Francesco Tedesco, ministro del tesoro, cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza il vice ammiraglio Pasquale Leonardi-Cattolica, ministro della marina, cavaliere dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata, cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

Sua Eccellenza Francesco Nitti, ministro per l'agricoltura, industria e commercio, commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, cavaliere di Gran Croce dell'Ordine della Corona d'Italia;

il signor Riccardo Bollati, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà, segretario generale nel Regio Ministero degli affari esteri, cavaliere di Gran Croce degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

il signor Ernesto Koch, inviato straordinario e ministro plenipotenziario di Sua Maestà, commendatore dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Grande Ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;

il signor Lodovico Lucioli, direttore generale delle Gabelle nel Regio Ministero delle finanze, commendatore degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

il signor Carlo Bruno, direttore generale della marina mercantile, ufficiale dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia;

il signor Luigi Belloc, ispettore generale del commercio nel Regio Ministero di agricoltura, industria e commercio, commendatore degli Ordini dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia;

E SUA MAESTÀ L'IMPERATORE DEL GIAPPONE:

Sua Eccellenza il barone Gonsuke Hayashi, Jusammi, suo ambasciatore straordinario e plenipotenziario a Roma, decorato della I classe dell'Ordine del Sole Levante,

I quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri rispettivi, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ARTICOLO PRIMO.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti avranno piena libertà, con le loro famiglie di entrare e di soggiornare in tutta la estensione dei territori dell'altra. A condizione che essi si uniformino alle leggi del paese, godranno i diritti qui appresso specificati:

1° Per quanto riguarda i viaggi e la residenza, essi saranno trattati, sotto ogni rapporto, come i nazionali;

2° Avranno, al pari dei nazionali, il diritto di dedicarsi al commercio o all'industria manifatturiera e di far traffico di ogni articolo di commercio lecito, sia di persona, sia per mezzo di rappresentanti, sia soli, sia in associazione con stranieri o nazionali;

3° Per quanto concerne l'esercizio della loro industria, mestiere o professione, il compimento dei loro studi o delle loro ricerche scientifiche, essi saranno trattati, sotto ogni riguardo, come i sudditi o i cittadini della nazione più favorita;

4° Potranno possedere o prendere in locazione e occupare le case, gli opifici, i magazzini, le botteghe e i locali che possono esser loro necessari e prendere in affitto terreni al fine di risiedervi o di utilizzarli per uno scopo lecito commerciale, industriale, manifatturiero o di altra sorta;

5° Potranno, a condizione di reciprocità, acquistare liberamente e possedere ogni specie di proprietà mobiliare o immobiliare, che la legge del paese permette o permetterà di acquistare o di possedere ai sudditi o ai cittadini di ogni altro paese estero.

Essi potranno disporre per via di vendita, permuta, donazione, matrimonio, testamento o in ogni altro modo, alle medesime condizioni che sono o saranno stabilite nei riguardi degli stessi nazionali. Potranno anche esportare liberamente il prodotto delle vendite delle loro proprietà e in generale tutto ciò che loro appartiene, senza poter essere obbligati, per la loro qualità di stranieri, a pagare diritti diversi o più elevati di quelli ai quali sarebbero soggetti i nazionali nelle stesse circostanze;

6° Godranno di protezione e sicurezza costanti e complete, per le loro persone e per i loro beni; avranno libero e facile accesso presso le Corti e tribunali di giustizia per far valere e difendere i propri diritti, e saranno, inoltre, come gli stessi nazionali, liberi di scegliere avvocati, procuratori e altri legali e di avvalersene per farsi rappresentare dinanzi alle Corti e ai tribunali; saranno, inoltre, ammessi a far valere i loro reclami contro lo Stato e i suoi organi dinanzi ai tribunali o alle altre autorità competenti, e, in generale, avranno gli stessi diritti e privilegi dei nazionali per tutto ciò che riguarda l'amministrazione della giustizia;

7° Non saranno costretti a subire oneri o a pagare imposte, tasse o contribuzioni, di qualsiasi natura, diversi o più elevati di quelli che sono o potranno essere imposti ai nazionali o ai sudditi o cittadini della nazione più favorita.

ART. II.

I sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti saranno esenti da ogni servizio militare obbligatorio sia nell'esercito o nell'armata, sia nella guardia nazionale o nella milizia, al pari

che da tutte le contribuzioni imposte in luogo e vece del servizio personale. Saranno ugualmente esenti da qualsiasi prestito forzoso e da qualsiasi requisizione o prestazione militare, salvo quelle che saranno loro imposte, come agli stessi nazionali, per la loro qualità di possessori, locatari od occupanti di beni immobili. Per quanto precede, i sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti non avranno nei territori dell'altra un trattamento inferiore a quello che hanno o avranno i sudditi o i cittadini della nazione più favorita.

ART. III.

Le abitazioni, i magazzini, gli opifici e le botteghe dei sudditi di ciascuna delle Alte Parti contraenti sui territori dell'altra, nonché tutti i locali che ne dipendono, usati a fini leciti, saranno rispettati. Non sarà permesso di procedervi a visite domiciliari o perquisizioni, nonché di esaminare o far l'ispezione dei libri, carte o conti, se non nelle condizioni e forme prescritte dalle leggi per gli stessi nazionali.

ART. IV.

Vi sarà, fra i territori delle due Alte Parti contraenti, libertà reciproca di commercio e di navigazione. I sudditi di ciascuna delle Parti contraenti avranno, sullo stesso piede dei sudditi o cittadini della nazione più favorita, piena libertà di recarsi con i propri bastimenti e i loro carichi nei luoghi, porti e fiumi dei territori dell'altra, che sono o potranno essere aperti al commercio estero; essi sono, tuttavia, tenuti a uniformarsi sempre alle leggi del paese in cui arrivano.

ART. V.

I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle Parti contraenti godranno, alla loro importazione nei territori dell'altra, le tasse doganali più ridotte applicabili agli articoli similari di qualunque altra origine straniera.

I prodotti del suolo e dell'industria dell'Italia nominati nella tariffa A, allegata al presente trattato, alla loro importazione nel Giappone, e i prodotti del suolo e dell'industria del Giappone enumerati nella tariffa B, allegata al presente trattato, alla loro importazione in Italia,

saranno ammessi alle condizioni specificate nelle dette tariffe.

Nessuna delle parti contraenti imporrà alla esportazione di qualsiasi articolo con destinazione ai territori dell'altra, diritti od oneri, diversi o più elevati di quelli che sono o potranno essere imposti all'esportazione degli articoli similari con destinazione a qualunque altro paese estero.

ART. VI.

I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle Parti contraenti, che passano in transito sui territori dell'altra, in conformità delle leggi del paese, saranno reciprocamente esenti da ogni diritto di transito, sia che passino direttamente, sia che, durante il transito, debbano essere scaricati, depositati e ricaricati.

ART. VII.

Nessun diritto interno riscosso per conto dello Stato, di autorità locali o di corporazioni, che gravi, attualmente o per l'avvenire, sulla produzione, la fabbricazione o il consumo di qualsiasi articolo nei territori di una delle Alte Parti contraenti, potrà essere, per qualunque motivo, più elevato o più oneroso per gli articoli, prodotti naturali o fabbricati dei territori dell'altra, che per gli articoli similari di origine indigena.

I prodotti naturali o fabbricati dei territori di una delle parti contraenti, importati nei territori dell'altra e destinati al magazzinaggio o al transito, non saranno sottoposti ad alcun diritto interno.

ART. VIII.

Le Parti contraenti convengono di dispensare in generale dall'obbligo di produrre certificati d'origine. Tuttavia, nel caso in cui esistessero, in uno dei due Paesi, tasse doganali differenti per qualche articolo d'importazione, potranno essere richiesti eccezionalmente certificati di origine, affinché gli articoli provenienti dall'altro Paese siano ammessi al beneficio delle tasse più ridotte.

In questo caso, i certificati saranno rilasciati nei luoghi di spedizione, sedi di un consolato, dal console di carriera del paese nel quale la

importazione deve essere fatta, e, negli altri luoghi, dall'autorità doganale; e, in mancanza di questa autorità, dalle Camere di commercio o dalle autorità locali.

Quando il rilascio dei certificati d'origine porti seco in uno dei Paesi la riscossione di una tassa qualsiasi, tasse equivalenti potranno essere stabilite dall'altro Paese per i certificati d'origine che esso rilascerà. Lo stesso avverrà, al caso, per le fatture consolari.

ART. IX.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a non intralciare il commercio reciproco dei due Paesi con proibizioni o restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito.

Eccezioni a questa regola, in quanto siano applicabili a tutti i paesi o ai paesi che si trovino in condizioni identiche, saranno ammesse solamente nei casi seguenti:

1° In circostanze eccezionali, per quanto riguarda le provvisioni da guerra;

2° Per motivi di sicurezza o di sanità pubblica;

3° Per i monopoli di Stato attualmente in vigore o che potessero essere stabiliti nell'avvenire;

4° Per quanto riguarda le misure sanitarie aventi per fine di proteggere gli animali e le piante utili contro le malattie, gli insetti e i parassiti nocivi;

5° In vista dell'applicazione ai prodotti esteri di tutte le proibizioni o restrizioni stabilite da leggi interne per quanto riguarda la produzione all'interno dei prodotti similari di produzione nazionale.

ART. X.

I commercianti e gli industriali, sudditi di una delle Alte Parti contraenti, come pure i commercianti e gli industriali, domiciliati ed esercenti il loro commercio e industria nei territori di questa Parte, potranno, nei territori dell'altra, sia in persona, sia per mezzo di commessi viaggiatori, fare acquisti o prendere ordinazioni, con o senza campioni. I detti commercianti, industriali e loro commessi viaggiatori, così facendo acquisti o raccogliendo commissioni, godranno, in materia d'imposi-

zioni e di facilitazioni, il trattamento della nazione più favorita.

Gli articoli importati come campioni, ai fini su menzionati, saranno, in ciascuno dei due Paesi, ammessi temporaneamente in franchigia di diritti, in conformità dei regolamenti e delle formalità doganali stabiliti per assicurare la loro riesportazione o il pagamento dei diritti di dogana prescritti in caso di non riesportazione nel termine previsto dalla legge. Tuttavia, il detto privilegio non si estenderà a quegli articoli che, a causa della loro quantità o valore, non possono essere considerati come campioni, o che, a causa della loro natura, non potrebbero essere identificati al momento della loro riesportazione. Il diritto di decidere se un campione è suscettibile di ammissione in franchigia, spetta esclusivamente, in tutti i casi, alle autorità competenti del luogo in cui l'importazione è stata effettuata.

ART. XI.

I contrassegni, bolli o sigilli applicati sui detti campioni dalle autorità doganali di una delle Parti contraenti, al fine d'identificazione, saranno riconosciuti come sufficienti dalle autorità dell'altra Parte. Se, tuttavia, i campioni non avessero, al loro arrivo, i contrassegni d'identificazione suindicati, o se tali contrassegni non sembrassero sufficienti all'amministrazione interessata, questa potrà applicare ai detti campioni un contrassegno supplementare, se ciò fosse ritenuto necessario.

ART. XII.

Le società anonime o altre e le associazioni commerciali, industriali e finanziarie che sono o saranno costituite conformemente alle leggi di una delle Alte Parti contraenti e che hanno il loro domicilio nei territori di questa Parte, sono autorizzate, nei territori dell'altra, uniformandosi alle leggi di quest'ultima, a esercitare i loro diritti e ad adire i tribunali, sia come attrici, sia come convenute.

ART. XIII.

Tutti gli articoli che sono o potranno essere legalmente importati nei porti di una delle Alte Parti contraenti, con navi nazionali, po-

tranno, del pari, essere importati in questi porti con navi dell'altra Parte contraente, senza essere sottoposti a diritti od oneri, di qualunque nome, diversi o più elevati di quelli ai quali gli stessi articoli sarebbero sottoposti se venissero importati con navi nazionali. Questa reciproca eguaglianza di trattamento sarà applicata senza distinzione, tanto se gli articoli vengano direttamente dal luogo di origine, quanto se vengano da qualunque altro paese estero.

Vi sarà, del pari, perfetta eguaglianza di trattamento per l'esportazione, sicchè gli stessi diritti d'uscita saranno pagati, e gli stessi premi e *drawbacks* saranno accordati, nei territori di ciascuna delle Parti contraenti, all'esportazione d'un qualunque articolo che può o potrà esserne legalmente esportato, tanto se l'esportazione si faccia con navi giapponesi, quanto con navi italiane, e qualunque sia il luogo di destinazione, sia un porto dell'altra Parte, sia un porto di una terza Potenza.

ART. XIV.

In tutto ciò che riguarda il collocamento delle navi, il loro carico, il loro scarico nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, non sarà accordato, da una delle Parti alle navi nazionali, alcun privilegio nè alcuna facilitazione che non lo sia ugualmente, in casi simili, alle navi dell'altro Paese, essendo volontà delle Parti contraenti che, sotto questi riguardi, le rispettive navi siano trattate sul piede di una perfetta eguaglianza.

ART. XV.

Nessun diritto di tonnello, di transito, di canale, di porto, di pilotaggio, di faro, di quarantena o altro diritto od onere simile o analogo, di qualunque nome, percetto a nome o a profitto del Governo, di funzionari pubblici, di privati, di corporazioni o di istituzioni qualsiasi, sarà imposto nelle acque territoriali di uno dei due Paesi sulle navi dell'altro, senza che venga ugualmente imposto, alle stesse condizioni, sulle navi nazionali in generale o sulle navi della nazione più favorita. Questa uguaglianza di trattamento sarà applicata reciprocamente alle rispettive navi, da qualunque località arrivino e qualunque sia il luogo di destinazione.

ART. XVI.

Le navi adibite a un servizio postale regolare di una delle Alte Parti contraenti, appartengano esse allo Stato o siano da esso a questo fine sovvenzionate, godranno nelle acque territoriali dell'altra, delle stesse facilitazioni, privilegi e immunità che sono accordati alle navi similari della nazione più favorita.

ART. XVII.

Le disposizioni del presente Trattato non sono applicabili al commercio di cabotaggio delle Alte Parti contraenti, che sarà regolato secondo le leggi del Giappone e dell'Italia rispettivamente.

Rimane tuttavia inteso, che una nave di una delle Parti contraenti caricata in un paese estero con un carico destinato a due o più porti dell'altra Parte, potrà sbarcare una parte del suo carico in uno di quei porti, e continuare il suo viaggio verso l'altro porto o gli altri porti di destinazione, per sbarcarvi il resto del carico, sottoponendosi sempre alle leggi, alle tariffe e ai regolamenti doganali del paese di destinazione; parimenti, e con le stesse riserve, le navi di una delle Parti contraenti avranno la facoltà di imbarcare carico in parecchi porti dell'altra Parte, per lo stesso viaggio all'estero.

ART. XVIII.

In caso di naufragio, avarie in mare o rilascio forzato, ciascuna delle Alte Parti contraenti dovrà dare, in quanto i doveri della neutralità lo permettano, alle navi dell'altra, appartengano esse allo Stato o a privati, la stessa assistenza e protezione e le stesse immunità che saranno accordate in caso simile alle navi nazionali. Le merci salvate da tali navi naufragate o avariate saranno esenti da ogni diritto doganale, a meno che non entrino nel consumo interno, nel qual caso saranno tenute a pagare i diritti prescritti.

ART. XIX.

Fatta riserva dei casi in cui questo trattato disponga altrimenti in modo espresso, le Alte Parti contraenti convengono che, per tutto ciò che concerne il commercio, la navigazione e l'industria, ogni privilegio, favore o immunità

qualsiasi, che l'una di esse abbia già accordato o accordasse in avvenire ai sudditi o cittadini di ogni altro Stato, sarà esteso, immediatamente e senza condizione, ai sudditi dell'altra Parte contraente.

ART. XX.

Le disposizioni del presente Trattato non si applicano:

1° all'esercizio della pesca nelle acque territoriali delle Alte Parti contraenti, nè ai prodotti della pesca nazionale, nonchè della pesca che, per quanto concerne l'importazione dei suoi prodotti, fosse assimilata alla pesca nazionale;

2° alle concessioni di tariffa che ciascuna delle Parti contraenti abbia accordato o accordasse eccezionalmente a Stati limitrofi per facilitare il traffico di frontiera;

3° agli incoraggiamenti accordati o che potessero essere accordati alla marina mercantile nazionale.

È fatta eccezione alle disposizioni del primo alinea dell'articolo V del presente Trattato, per quanto concerne i diritti d'importazione sui tessuti di seta (escluso l'« habufae » compreso nella tabella B annessa a questo Trattato), o misti di seta in una proporzione non inferiore a 12 per cento.

ART. XXI.

Il presente Trattato sarà ratificato e le ratificazioni saranno scambiate a Tokio il più presto possibile. Esso entrerà in vigore il giorno seguente allo scambio delle ratificazioni e rimarrà esecutivo fino al 31 dicembre 1917.

Nel caso in cui nessuna delle Alte Parti contraenti abbia notificato all'altra, dodici mesi prima della scadenza di questo termine, la sua intenzione di por fine al Trattato, il Trattato continuerà a restare in vigore fino allo spirare di un anno a partire dal giorno in cui una delle Parti contraenti l'avrà denunciato.

In fede di che, i Plenipotenziari rispettivi hanno firmato il presente Trattato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma in doppio esemplare, il 25 novembre 1912.

(Seguono le firme).

TARIFFA A.

Diritti all'entrata nel Giappone.

Numeri della tariffa giapponese	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			Yen
Ex 31	2-A-1) Ortaggi conservati in scatole di latta, compresa la conserva di pomodori	100 <i>kin</i> (compreso il recipiente)	6 »
	ex-2-B-1) Frutti conservati in scatole di latta	Id.	5.50
	ex-2-B-4-a) Limoni.	100 <i>kin</i>	2.50
48	Maccheroni, vermicelli e altre paste similari.	Id.	6 »
Ex 64	Vermut e marsala contenenti più di 14 % e non più di 24 % in volume di alcool puro avente la densità di 0,7947 a 15° C.:		
	A) in bottiglie	100 litri	20 »
	B) in fusti o caratelli	Id.	10 »
	NOTA. — I vermut e marsala contenenti più di 20 grammi di zucchero calcolato come zucchero di uva in 100 centimetri cubi a 15° C, sono assoggettati a un diritto addizionale di 25 <i>yen</i> per 100 litri per ciascun grammo in più di zucchero.		
	ex-2-A-a) Vini non spumanti di ogni sorta provenienti esclusivamente dalla fermentazione naturale dell'uva, non contenenti più di 14 % in volume di alcool puro avente la densità di 0,7947 a 15° C.:		
	In fusti o caratelli, non contenenti più di 1 grammo di zucchero calcolato come zucchero di uva in 100 centimetri cubi a 15° C	Id.	5 »
Ex 95	ex 1) Oli volatili di frutti del genere <i>citrus</i> (essenza di arancio, di limone, di bergamotto, di mandarino, ecc.).	—	esenti
Ex 98	1) Olio di oliva in recipienti di latta o barili	100 <i>kin</i>	1.70
Ex 298	ex-9-C-3) Tessuti di cotone per ombrelli e <i>satins</i> , non operati tinti:		
	pesanti più di 10 kg. e non più di 20-kg. per 100 metri quadrati e aventi fra catena e trama, in un quadrato di 5 mm. di lato:		
	da 28 a 35 fili	Id.	18.30
	da 36 a 43 fili	Id.	22 »
Ex 354	2-B-1) Cappelli di feltro.	la dozzina	5.60
	2-B-2-a) Cocuzzoli per cappelli di feltro, formati	Id.	5.60
Ex 357	ex 2-D) Bottoni di avorio vegetale	100 <i>kin</i> (compreso l' imballaggio interno)	70 »
	ex 2-E) Bottoni di osso o di corno	Id.	70 »
Ex 469	Mercurio	—	esenti

TARIFFA B.

Diritti all'entrata in Italia.

Numeri della tariffa italiana	Denominazione delle merci	Unità	Dazio
			<i>Lire</i>
Ex 157	Trecce di fibre vegetali del genere « musa »	100 kg.	80 »
Ex 213	Tessuti <i>habutae</i> e simili, greggi o solamente <i>décrués</i> (sgommati) (non imbianchiti, nè tinti, nè stampati) aventi un peso non superiore a 40 grammi per m. q.:		
ex b)	ex 1) lisci. NOTA. — I tessuti imbianchiti sono quelli il cui imbianchimento è stato ottenuto diversamente che col semplice <i>décruage</i> (sgommatura).	1 kg.	4,50
Ex 228	Fazzoletti, <i>fichus</i> , sciarpe, <i>cache-nez</i> e altri oggetti cuciti di tessuto <i>habutae</i>	—	dazio del tessuto <i>habutae</i> aumentato di 20 per cento
Ex 239	Mobili e pezzi finiti o greggi di essi di legno laccato con lacca giapponese (<i>Urushi</i>): a) non imbottiti: 3) di legno da ebanisti.	100 kg.	40 »
Ex 241	Mercerie di legno laccato con lacca giapponese (<i>Urushi</i>).	Id.	40 »
Ex 245	Lavori da panierai e da stuoiaio di bambù, anche guarniti dei loro accessori usuali e non ornamentali di cordoncini o di metalli ordinari: b) fini. NOTA — Le stuoie dette « hananushiro » rientrano sotto il n. 245 b) al dazio convenzionale di 20 lire.	Id.	20 »
Ex 246	Trecce: ex a) di paglia d'orzo nudo a sei serie. ex b) di truciolo puro o misto con paglia: 1) per cappelli.	Id.	5 »
Ex 256	Lavori di carta e di cartone laccati con lacca giapponese (<i>Urushi</i>).	Id.	50 »
Ex 455	Ventagli di bambù o di carta o tessuto con ossatura di bambù: a) ordinari. b) fini.	Id.	60 »
		Id.	100 »

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari ». (N. 989).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per la sistemazione dei fabbricati militari ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato N. 989).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È approvata la maggiore assegnazione straordinaria di lire 25,000,000 da iscriversi nel capitolo: « Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazione, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lire 4,000,000 nell'esercizio finanziario 1912-1913, per lire 3,000,000 su ciascuno degli esercizi 1913-14 e 1914-15 e per lire 5,000,000 in ciascuno degli esercizi 1915-16 al 1917-18.

(Approvato).

Art. 2.

Per le spese autorizzate con la presente legge sono applicabili le disposizioni dell'articolo 3 della legge 30 giugno 1909, n. 404 e dell'articolo 2 della legge 23 giugno 1912, n. 710.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del R. Decreto 9 gennaio 1913, N. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti » (N. 968).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Reale decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti, colla comminatoria, per i contravventori, delle sanzioni stabilite dalla legge 18 ottobre 1819, sulle foreste, per l'ex Regno di Napoli.

ALLEGATO.

Regio decreto 9 gennaio 1913, n. 11 (pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del Regno il 27 gennaio 1913).

Sire,

In una ristretta zona dei monti abruzzesi vive il camoscio, detto appunto dell'Abruzzo (*Rupicapra ornata*), che, a quanto la scienza attuale non si trova in nessun altro luogo.

L'importanza eccezionalissima della specie e il piccolo numero degli individui, che di essa esistono, esigono che si provveda ad assicurarne la conservazione.

La rarità e il valore intrinseco di questa specie inducono certamente, non solo i cacciatori del luogo ma anche cacciatori provetti di altri paesi, a procurare d'impossessarsi di essa, con ogni sollecitudine, oggi che a quella specie resta libera e permessa la caccia, al cui divieto non provvedono le leggi vigenti.

Si ravvisa, quindi, la necessità di sancire, con

urgenza, il divieto di cacciarla. E poichè non è possibile attendere la ripresa dei lavori parlamentari per presentare apposito disegno di legge, occorre provvedere con Atto Sovrano, che alla legge venga temporaneamente a sostituirsi.

Il vostro Governo ha pertanto deliberato di proporre alla Sanzione Sovrana il decreto che mi onoro di presentare, e che dovrà convertirsi in legge dello Stato appena ciò sarà possibile.

Il Ministro
NITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Riconosciuta la necessità di provvedere alla conservazione del camoscio (*Rupicapra ornata*) dell'Abruzzo, il quale vive in scarso numero, ed esclusivamente in alcune località delle provincie d'Aquila e Caserta;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È vietato a chiunque, in qualsiasi tempo e con qualsiasi modo, di uccidere o prendere il camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e di Opi (Aquila), nel comune di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti.

Art. 2.

I contravventori al divieto saranno puniti a norma degli articoli 190, 191, 222, 223, 224, 225, della legge 18 ottobre 1819, sulle foreste, per l'ex Regno di Napoli, in quanto siano applicabili.

Art. 3.

Il Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, è incaricato della esecuzione del presente decreto; e provvederà specialmente per l'esercizio della sorveglianza a mezzo dei Reali carabinieri,

delle guardie forestali e delle guardie giurate dei comuni nei quali vive la specie su ricordata.

Art. 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1913.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
NITTI.

V. - Il Guardasigilli
FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

CAMERANO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO, *relatore*. L'Ufficio centrale propone al Senato l'approvazione di questo disegno di legge, e nello stesso tempo esprime unanime il voto all'onor. ministro perchè voglia dare opera a condurre a termine il disegno di legge sulla caccia, per regolarla in modo che essa non riesca di distruzione della selvaggina nostra.

L'Ufficio centrale dà anche ampio plauso all'onorevole ministro per il provvedimento a cui si riferisce il presente disegno di legge, che mira a proteggere una specie interessantissima, che era minacciata di quasi totale distruzione.

In Italia è ora fatto assai confortante il risveglio dell'opinione pubblica in favore della protezione delle bellezze naturali e anche della fauna e della flora. Parecchi sodalizi danno opera efficace ad una propaganda in questo senso; ma l'effetto di questa propaganda, per portare l'opinione pubblica a cooperare con l'azione del Governo, non può essere immediato; perciò è indispensabile che il Governo intervenga con provvedimenti concreti e solleciti a proteggere parecchie specie di animali e di vegetali che, o cacciatori inconsulti, o raccoglitori ingordi minacciano di rapida e totale distruzione.

L'Ufficio centrale ha piena fiducia che l'onorevole ministro vorrà cooperare efficacemente affinché, anche in questo campo, l'Italia possa, in breve, prendere posto vicino alle nazioni più incivilite.

DI BRAZZA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZA. Io mi associo completamente alle idee espresse dal relatore. Il decreto Reale che il Senato è oggi chiamato a convertire in legge fu motivato precisamente dal lodevole scopo di salvare dalla distruzione, in quella regione montuosa, la specie del camoscio, che dopo la cessazione della riserva Reale di caccia, sarebbe in breve volgere di tempo certamente scomparsa.

Ora se a questo decreto Reale non si faranno seguire oltre ad una sorveglianza molto più attiva tutte quelle altre modalità che servono a sorvegliare l'esecuzione di questa legge, lo scopo che essa si prefigge corre gran rischio di non essere raggiunto. Aggiungerò poi che su un'estensione di oltre 7000 ettari, nella Marsica facente parte di questo Demanio, vi sono solamente due guardie forestali a quanto mi viene assicurato da persone degne di fede. Come si può pensare che la sorveglianza sia efficacemente esercitata? Cosa possono fare due guardie? Lascio a voi il giudicarlo. Io pregherei perciò l'on. ministro a voler tenere conto di questa mia osservazione.

E, giacché sono su queste montagne, ora boschive, mi permetto di far presente al Senato un'osservazione la quale indirettamente si connette a questa sorveglianza. I boschi suaccennati sono soggetti agli usi civici e soprattutto allo *jus lignandi*. Ora cosa accade? I comuni, i quali ne sono proprietari, ogni anno stabiliscono una certa estensione di terreno e di bosco in cui questo diritto deve venire esercitato e l'Amministrazione forestale fa marcare le piante di alto fusto che possono essere tagliate. Vanno i comunisti e tagliano a dritto e a rovescio non solamente il legname necessario al proprio uso e consumo (cosa alla quale hanno diritto perchè a questo credo si riferisca lo *jus* di legnare), ma abbattano alberi e vendono il legname fuori del comune.

Accade in queste località che una grande quantità di legna viene trasportata nei comuni limitrofi. Di più vi sono i così detti falegnami

i quali hanno l'abitudine di saggiare i tronchi che sono dall'Amministrazione martellati e marcati prima del taglio. Questi vanno nel bosco e saggiano quelle piante facendovi un buco, per vedere se la fibra corrisponde; nel caso positivo le tagliano, se no le lasciano da parte e continuano il loro lavoro di saggio su altre piante non marcate abbattendo quelle che loro convengono. Il risultato è che una quantità molto maggiore di alberi di quelli che l'Amministrazione forestale vorrebbe che fossero abbattuti, vengono distrutti, e in questo modo il bosco va in rovina. Io credo che se vi fosse un aumento di guardie e che la sorveglianza fosse più attiva, e che si diramassero istruzioni, o ordini in proposito ai comuni, il danno forse sarebbe evitato in parte; ma bisogna che anche i comuni sorvegliino a che siano eseguite le disposizioni che impediscono questo saggio degli alberi su piante non marcate, e soprattutto l'esportazione del legname fuori del comune per vendita esclusiva a beneficio dei singoli comunisti. Ripeto che io non so se la vendita del legname ad uso privato sia compresa nello *jus lignandi*: mi sono ad ogni modo permesso di sottoporre queste osservazioni al Senato ed all'on. ministro. Non ho altro da dire.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Devo, prima di tutto, assai vivamente ringraziare l'Ufficio centrale delle cortei parole contenute nella relazione. Questo disegno di legge è niente altro che la conversione in legge di un decreto che fu necessario emanare di urgenza, perchè, come l'Ufficio ha ricordato, essendo state tolte alcune riserve di caccia, quella specie rarissima che è il camoscio detto *rupicapra ornata* era minacciata di una scomparsa immediata; e fu necessario ricorrere alla straordinaria provvidenza di un decreto che venisse a provvedere a quello che era una necessità urgente.

L'Ufficio centrale conviene nella necessità, non soltanto, ma ci invita a regolare più ampiamente la materia della caccia.

Onorevoli senatori, la materia della caccia è una di quelle più difficili a regularsi, prima di tutto per la natura stessa dei cacciatori, i quali molto difficilmente riescono a mettersi

d'accordo tra di loro, e poi per il fatto che l'Italia ha una diversità estrema di climi, di vegetazione, di abitudini, di tradizioni; per tutte queste diverse circostanze una legge sulla caccia in Italia presenta difficoltà che forse non s'incontrano in altri paesi; onde è stato necessario formare intorno a questa materia una *communis opinio*, cercare cioè il fondamento di un accordo probabile.

È così che, anche per le insistenze che ho ricevuto, non soltanto dall'Italia, ma pure da altri paesi fuori dell'Italia, una delle cose, di cui mi sono più vivamente preoccupato, è stata quella di preparare un disegno di legge conveniente sulla caccia. E ho nominato una Commissione (non per differire la soluzione del problema); Commissione di cui facevano parte alcuni onor. senatori ed anche alcuni membri dell'Ufficio centrale, per studiare quei punti, intorno ai quali sia possibile stabilire un accordo.

Il disegno di legge è stato già redatto. Se le vicende della vita parlamentare me lo consentissero, se avessimo ancora qualche mese di lavoro innanzi a noi, potrei promettere di presentare senz'altro il disegno di legge; ma, siccome i lavori parlamentari procederanno in tal guisa che la discussione, necessariamente lunga, di questo disegno di legge sia al Senato, sia alla Camera, non potrebbe essere adeguatamente svolta o esaurita, accetto volentieri il voto dell'Ufficio centrale del Senato e prendo impegno di presentare questo disegno di legge sulla caccia alla ripresa dei lavori parlamentari.

A proposito, anzi, di questo disegno di legge, debbo dire; che dopo varie e molte discussioni, si è andato formando un relativo accordo; cosicché anche nella riunione dei cacciatori, recentemente tenutasi a Milano, si può dire che quelle, che sono le idee cardinali contenute nel disegno di legge, sono state accolte anche da coloro che da principio parevano maggiormente contrari.

Così stando le cose, io spero che, alla ripresa dei lavori parlamentari, questo disegno di legge possa procedere innanzi speditamente e senza gravi difficoltà.

L'Ufficio centrale ha formulato un altro voto, quello cioè di difendere, non solo col disegno di legge sulla caccia, ma anche con altri prov-

vedimenti, la flora e la fauna dalla completa distruzione, cui potrebbero andare incontro.

Ora, proprio in quella zona dei camosci dell'Appennino, di cui si occupa il disegno di legge, vi è un punto dell'Italia, in cui si può dire che la flora e la fauna primitive si trovino ancora ben conservate. Bisogna ricordare che su questa grande via di passaggio, che è stata l'Italia attraverso tanti secoli, la geografia zoologica e botanica è stata profondamente mutata; pur tuttavia è rimasto qualche punto, dove la flora e la fauna si sono mantenute. Ora, io sto studiando, e ho già iniziato coi comuni interessati alcuni accordi per avere la possibilità di stabilire qualche cosa che somigli ai parchi nazionali degli Stati Uniti, in cui la flora e la fauna primitiva possano essere preservate dalla distruzione. Io spero di poter anche su questa materia presentare quanto prima delle proposte concrete.

L'onorevole senatore Di Brazzà ha sollevato una questione ben diversa, dicendo che non basta fare dei provvedimenti di legge, ciò che forse è più facile: bisogna anche applicarli, e questo è un po' più difficile. Soprattutto in Italia, che pure non ha una grande estensione (sono ventotto milioni di ettari), quando si prendono alcuni provvedimenti di legge bisogna avere la possibilità di applicarli.

L'osservazione è savia. Ad ogni modo, io assumo l'impegno di provvedere in tal guisa, che l'applicazione dei provvedimenti, che sottoporro all'approvazione del Parlamento, non sia difficile. Debbo anzi dire che, anche dopo avuto il decreto-legge in questa materia, ho avviato subito coi prefetti e con le altre autorità locali dei rapporti, in guisa da impedire, per quanto fosse possibile, che la distruzione avvenisse; adesso provvederemo in tal modo che la distruzione sarà assolutamente vietata.

Ma l'osservazione del senatore Di Brazzà ha una portata molto più larga. Egli dice infatti, a proposito della legge sulla caccia: non vi dovete limitare ad una funzione precettiva, non dovete soltanto stabilire dei divieti, dovete anche avere il modo di applicare questi divieti.

Ebbene, io spero di presentare il disegno di legge, che ho promesso, in tali forme che il senatore Di Brazzà possa essere appagato.

Ma dice ancora il senatore Di Brazzà: quando

voi vi occupate di specie di animali che si distruggono, le stesse guardie che dovrebbero preservare e vigilare perchè questa distruzione non avvenga, cominciano col non preservare e difendere il bosco. E mi ha rivolto alcune raccomandazioni che non ho difficoltà di riconoscere giustissime. In materia di boschi abbiamo qualche volta proceduto un po' poeticamente; tutti siamo d'accordo, ma poi in realtà alcuni provvedimenti concreti, che erano necessari, non si sono fissati. Io mi sto occupando soprattutto delle questioni riguardanti il personale, convinto come sono che non si possano adottare provvedimenti, senza avere un personale di esecuzione veramente abile.

Come avrò occasione di dire quando si discuterà del bilancio di agricoltura, io ho rivolto tutte le cure alla formazione del personale forestale. Ho trovato una viva preoccupazione in questo personale; tutti dicevano « le foreste ai forestali », ma poi vi era invece la tendenza in molti forestali a venirsi a stabilire a Roma e nelle grandi città.

Ho trovato anche che per le indennità di residenza e su altri criteri vi era una certa convenienza per i forestali di venire a Roma. Io ho adottato un criterio contrario ed ho detto: « i forestali alle foreste »; bisogna che i forestali vadano per quanto possibile in campagna. Questi provvedimenti sono riusciti in molta parte ostici, perchè nulla è più dispiacevole che dire ad un uomo progredito che deve risiedere in campagna e lontano, ma io ho cercato con tutta rigidità di applicare questi criteri. Ora, in esecuzione della legge che stabilisce il corpo delle foreste, il personale provinciale sta passando allo Stato. Io ho nominato una Commissione presieduta da un generale dei carabinieri, che sta rivedendo tutte le note personali, in modo che io spero di formare un personale nuovo ed abile, che possa soprattutto risiedere nelle foreste e adempiere a queste funzioni.

Quanto alla questione, sollevata dall'on. Di Brazzà, degli usi civici, io credo che egli abbia perfettamente ragione. Anche nella legge sul Demanio forestale vi è qualche espressione che non può essere accolta senza pericolo; si dice, per esempio, che possono passare allo Stato quelle foreste dove non esistono usi civici; ma gli usi civici esistono dovunque; ond'è che, persuaso di questo, io ho presentato pochi giorni

or sono al Senato un disegno di legge che viene a colmare questa lacuna, e spero possa essere approvato dai due rami del Parlamento prima delle vacanze. Incidentalmente su questo punto non posso entrare in maggiori dettagli, ma sia sicuro l'on. Di Brazzà, che se vorrà interrogarmi in occasione della prossima discussione del bilancio di agricoltura, io mostrerò quali provvedimenti stiamo preparando, perchè sono convinto delle necessità a cui ha accennato il senatore Di Brazzà, ed anche sono convinto che, se si vuol fare una legislazione forestale efficace, bisogna avere un corpo forestale vero e bene organizzato per togliere tutte quelle cause che hanno contribuito, più che alla preservazione, alla distruzione delle foreste.

Non solo quindi accetto le raccomandazioni del senatore Di Brazzà, ma devo dichiarare che il Governo è nello stesso ordine di idee. (*Approvazioni*).

CAMERANO, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAMERANO, *relatore*. Ringrazio a nome dell'Ufficio centrale l'onor. ministro per le dichiarazioni fatte.

DI BRAZZÀ. Ringrazio anch'io l'onor. ministro delle parole che ha pronunziato e ne prendo atto, sicuro che con la sua buona volontà si arriverà a fare qualche cosa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e trattandosi di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati:

Provvedimenti a favore del Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso progressivo del regolamento.

Coordinamento del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza » (N. 947-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il coordinamento del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Di Camporeale.

DI CAMPOREALE, *relatore*. Il coordinamento di questo disegno di legge si riduce a ben poca cosa: allo spostamento di qualche articolo, alla correzione di qualche errore di stampa ed a qualche chiarimento di locuzione, ma non vi è nulla d'importante.

Nell'art. 1 si dice così: « l'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata disciplina »; si dovrà invece dire: « per una determinata materia ».

Un'altra piccola modificazione è questa. Col testo votato: « Integrato da una conferenza intorno ai titoli della materia stessa »; si deve dire: « intorno ai titoli stessi », e la parola « materia » è stata sostituita da « disciplina ». Dove si dice: « anche chi non abbia la laurea » si sostituisce « chi non abbia laurea ».

Una piccola modificazione vi è anche nell'ultimo comma dell'art. 2, dove si legge: « gli atti della Commissione sono sottoposti al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, come i concorsi universitari », si sostituisce: « come per i concorsi universitari ».

L'art. 7 *bis* diventa art. 3 e l'articolo che prima era 3 diventa 4.

In quest'art. 4 vi sono anche delle correzioni puramente grammaticali. Dove è detto: « Ove esista la Facoltà a cui appartiene », si sostituisce « a cui si riferisce ».

Nel secondo comma sostituire alle parole « per esercitare il suo titolo », le parole « per esercitare il suo ufficio ».

Nel terzo comma del testo votato si legge: « Il libero docente potrà esercitare il suo ufficio soltanto in una determinata Università o Istituto, ed ogni sua richiesta di trasferimento non potrà effettuarsi senza il consenso del Consiglio della Facoltà o scuola », si deve dire « ed ogni trasferimento da lui richiesto ».

Nessuna modificazione agli altri articoli.

L'articolo transitorio, che non è più 8, ma diventa 11, resta immutato nel primo comma, ed il secondo comma invece di dire: « I liberi docenti nominati secondo la legge attuale non

hanno diritto di essere trasferiti a norma dell'art. 3 della presente legge », deve dire: « I liberi docenti nominati secondo le leggi anteriori non hanno diritto di essere trasferiti con le norme dell'art. 4 della presente legge ».

PRESIDENTE. Se nessuno ha da fare osservazioni, pongo ai voti il testo coordinato.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo progetto si voterà ora a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge testè approvati per alzata e seduta e del disegno di legge: « Sul conferimento della libera docenza ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero, di procedere all'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gli studi talassografici;

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva alcune modificazioni alla convenzione con la Società Nazionale dei servizi marittimi.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 ». (N. 981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 981).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il primo iscritto onorevole Santini.

SANTINI. Signori Senatori. (*Segni di attenzione*). Se non fosse per il dovere, impostomi dall'insigne onore, cui altamente tengo, di avere speso quasi intiera la mia modesta attività al servizio sanitario dell'Armata, mi sarei volentieri sottratto all'arduo compito, superiore alle mie forze, d'interloquire in questo bilancio, specie qui in Senato, ove della mariniera, di cui furono lustro e decoro, tante si accolgono eminenti personalità. E sento imprescindibile il dovere, pur quasi senza alcuna competenza, di prendere la parola, che il mio silenzio potrebbe parere oblio od abbandono di una nobilissima istituzione, che ho sempre amato e che sento di amare ancor più nel declinare degli anni, di quell'amore, che si sente più intenso per le cose e per le persone, che non si sono volenterosamente abbandonate, ma dalle quali si è stati, in tristi tempi politici, crudelmente divulsi. In vero la relazione del senatore Gualtieri prospetta così bene ogni questione, con la competenza, che gli viene dalla lunga esperienza del mare, ed è ispirata a tanto amore per la mariniera, a così squisito patriottismo, in lui ereditario, che io potrei, senza danno, omettere di parlare. Ma talune questioni debbo pure, come meglio posso, tratteggiare. Nell'altro ramo del Parlamento, nella discussione del bilancio della mariniera, si accennò agli alti comandi e, pur attraversò frasi gentili, mi parve si muovesse appunto al ministro della mariniera di non averne nell'ultima gloriosa guerra equamente e saggiamente disposto.

Ora, per la vecchia consuetudine, essendosi la mia carriera svolta parallela alla loro, che mi onoro di avere anche con gli attuali ammiragli, credo di poter dire che il ministro della marina rispose vittoriosamente, senza neppure, e fu fortuna, aver recato ingiuria all'Annuario, mentre anche gli alti comandi egregiamente funzionarono.

Basterebbe ricordare come il lagrimato am-

miraglio Aubry espletasse la sua ardua missione. Che, se non temessi offendere la sua simpatica modestia, dovrei dire della perfetta azione del nostro esimio collega l'ammiraglio Faravelli; e poi ancora dell'ammiraglio Viale, ammiraglio Amero, ammiraglio Thaon Di Revel, ammiraglio Corsi, ammiraglio Borea-Ricci, una plejade insomma di ammiragli i quali hanno compiuto nobilmente e con grande vantaggio per la Patria il loro dovere (*benissimo*), cosicché credo nessun appunto possa esser diretto al Ministero della marina per il criterio, col quale gli alti comandi distribui.

Ed ora due parole in difesa dell'Erario, in quanto ha tratto al bilancio della mariniera, sempre in lotta aspra con la scarsezza di mezzi di fronte ad impellenti enormi necessità.

Un ufficiale di marina, di recente scomparso, escogitò uno strumento, che egli chiamò una invenzione propria, una specie di rastrello per raccogliere le torpedini, rastrello, cui dette il nome di « vomero ». Dalle informazioni, che ho assunto a fonte competente, questo « vomero », a parte la grande difficoltà di manovra, non può rastrellare le torpedini che a soli tre metri di profondità così da non rispondere allo scopo. Mi consta, anzi, che nel meraviglioso *raid* dei Dardanelli, i comandanti abbiano domandato di non essere imbarazzati da questo strumento, che vollero sbarcato.

Morto quell'ufficiale, gli eredi, credendo in buona fede che questo strumento rappresentasse una preziosa invenzione, mossero lite allo Stato per essere rimborsati con un premio, che, secondo le loro richieste, si aggirava prima a 2 milioni e poi dalle 400 alle 500 mila lire, pretesa veramente enorme. Si nominarono degli arbitri e lo dico *honoris causa*, se al momento si è potuto scendere dalle 300 mila lire successivamente richieste a 100 mila lire, si deve all'energia, con la quale il senatore Gualterio, uno degli arbitri, ha saputo, di fronte ad irragionevoli ed ingiuste pretese, difendere gli interessi dello Stato. Ed altissima lode deve volgersi eziandio all'esimio vice-ammiraglio Avalone, il competentissimo direttore generale di artiglieria e torpedini. Però io credo francamente che questa somma di 100 mila lire sia anche esagerata, anzi eccessiva.

Imperocché giovi poi rilevare come quel comandante, se potè far costruire il discutibi-

lissimo strumento, lo fece quale comandante di una nave dello Stato, con l'equipaggio dello Stato, con i mezzi dello Stato. Quindi, ammessa anche l'ipotesi dell'invenzione, a diritto di legge, l'invenzione sarebbe di proprietà dello Stato.

Ad ogni modo, la questione è ancora *sub judice*, ed io prego l'onor. ministro della marineria di difendere con energia, e sono sicuro che lo farà, gli interessi dello Stato, così che la somma di 100,000 lire, veramente enorme, venga ancora di molto ridotta.

Io do lode all'onor. ministro della marineria di aver ultimamente legato il nome del compianto ministro, l'ammiraglio Mirabello, ad una delle nostre navi, ma io sono sicuro che il ministro della marineria studierà con benevolenza la mia proposta di non dimenticare anche altri ammiragli illustri. E mi si indulga, se io forse per la lunga consuetudine e per l'onore di aver servito per sei anni sul mare sotto il suo comando, rammemori il lagrimato ammiraglio Morin, del quale basterebbe il suo passaggio famoso attraverso il canale di Suez nel ritorno dal suo lungo viaggio di circumnavigazione a vela, perchè la marina italiana tragga ragione d'orgoglio che una sua unità del grande ammiraglio rechi l'illustre nome.

Ma un nome, che la marineria ed il paese non possono dimenticare, è il nome di Francesco Crispi, che onorerà la nave cui arrida la ventura di fregiarsene. Sopiti i livori, riconosciuti i meriti patriotticamente insigni di quel grande italiano, il nome suo ad una nave, sarà meritatissimo tributo di riconoscenza ad un uomo, che tanti preziosi servizi ha reso alla Patria, e le recherà auspicii felici e gloriosi. (*Benissimo*).

Ed ora, pure intiera presentando la difficoltà di discutere di argomento estremamente delicato, ma altrettanto importante, esperimento altresì la incombente responsabilità di non poter sottrarmi all'adempimento d'un indeclinabile dovere, più che mai impostomi da recenti avvenimenti, che hanno sensibilmente occupato e preoccupato l'opinione pubblica, siccome tutto ciò, che ha tratto ad istituzioni, carissime fra le care al Paese, quali sono l'esercito e l'armata. Considerazione codesta, che mi conforta e mi rinfranca, perchè mi convince che la povera parola mia troverà benevola accoglienza

presso il ministro della marineria, come presso il suo collega della guerra e perchè le parole, che in argomento pronunzierò, intendo vadano rivolte anche al ministro della guerra, sicuro io che amendue, nella loro alta, retta e salda coscienza di soldati e di uomini politici, saggiamente sapranno e fortemente vorranno attuare in proposito sollecite provvidenze.

E, poichè aborro dalle meno sincere circonlocuzioni, non mi attardo un istante in dichiarare come io voglia riferirmi al gravissimo argomento delle associazioni segrete, profondamente, impenitentemente convinto che esse, di qualunque colore, di qualunque rito si presentino, sieno assolutamente, inesorabilmente incompatibili coi doveri militari, doveri rafforzati da un solenne giuramento di fedeltà *unicamente* al Sovrano. Chè il giuramento è un contratto bilaterale, non può essere quindi trilaterale e molto meno polilaterale.

Il Senato, nella sua alta saggezza, ebbe già ad occuparsi di questo gravissimo argomento. Cito a cagion di onore i nomi dei nostri illustri colleghi senatori Morra di Lavriano e Baya Beccaris, che con alto coraggio civile, talvolta, specie nei tristi tempi volgenti, ancor più ammirabile del coraggio militare, seppero affrontare la questione di queste associazioni segrete, sostenendo che l'appartenervi sia per gli ufficiali cosa indegna ed offensiva alla disciplina. E consenta il Senato che io di questi illustri citi alcune parole.

Il senatore Morra nel suo esauriente discorso nella tornata del 31 maggio 1911 sosteneva che l'appartenere in qualsiasi modo a società segrete sia in evidente contrasto col giuramento dell'ufficiale ed aggiungeva: « Vorrei questa aggiunta, perchè disgraziatamente, da quanto ho inteso, ci sono dei giovani ufficiali, che si lasciano attrarre in associazioni, secondo me, completamente illecite, nella speranza forse, viste le difficoltà di carriera, di ottenere qualche vantaggio o qualche protezione, il che effettivamente, per il modo retto in cui è condotta l'Amministrazione della guerra e con gli ottimi superiori che dirigono l'esercito, non può succedere; tuttavia l'aggiunta di questo inciso suonerebbe come monito a quegli ufficiali che per avventura si fossero lasciati trascinare su questa via oltre modo pericolosa ».

Torna ozioso io dica che sottoscrivo entusiasticamente a queste oneste, sagge, provvidenziali osservazioni. (*Approvazioni*).

Interloqui poi il senatore Bava Beccaris, che propose e ottenne che il Senato votasse, con l'approvazione anche del ministro della guerra, l'inciso: « che fosse proibito di appartenere ad associazioni in qualsiasi modo in evidente contrasto col giuramento prestato come ufficiale ».

Io credo, anzi fermamente ritengo, non possa, non debba menomamente revocarsi in dubbio questo dovere militare.

La Dio mercè, la compagine dell'esercito e dell'armata è talmente salda, talmente corazzata ed invulnerabile da resistere vittoriosamente a questo vero bacillo patogeno, che è la Massoneria, associazione segreta in stridente antitesi, in patente contrasto con le libertà attuali, come anche ritenne Massimo D'Azeglio, che scriveva che « con i governi liberi ogni associazione segreta deve essere proibita ». (*Approvazioni*).

Ed allora erano tempi di libertà; oggi, oltre che tempi di libertà, corrono tempi di licenza, quindi l'urgenza di provvedere energicamente! (*Vive approvazioni*).

Io, che col ministro della marina mi onoro avere lunga consuetudine, di oltre quarant'anni, porto sicura fede che egli divide siffatti miei sentimenti, squisitamente liberali, in cui ossequio dobbiamo energicamente opporci a queste sette, onde unico e disonesto scopo è il favorire loschi interessi privati. (*Approvazioni*).

E poi, o signori, possono a certe sette appartenere ufficiali, che debbono essere, come sono, persone per eccellenza di onore, possono, dico, appartenere ad una associazione, della quale i membri più attivi negando, vergognano di appartenervi? (*Commenti, approvazioni*). Possono appartenere ad una associazione, che nei suoi statuti sancisce il mendacio, perchè proibisce ai suoi soci di confessare di farne parte, impone anzi loro di negarlo? -

Ora, nessun ufficiale può mentire e molto meno l'ufficiale italiano, che non ha mentito mai, non mente, non mentirà mai. Che, se talun traviato si è lasciato adescare e se alcuni sono caduti in questa malefica rete, sono certo se ne ritrarranno, se saranno confortati, come son

sicuro, in questa loro legittima difesa, difesa del loro onore, dai ministri competenti.

Del resto, quale scopo, quali finalità, quale rispettabilità presenta questa associazione? A me piace parlar chiaro: quali ne sono le più eccelse autorità? Noi sappiamo, che coloro, i quali vi presiedono, hanno tanto scarse benemerenze e tradizioni liberali che, non fino al 70, ma fino al 75 erano papalini temporalisti! (*ilarità*). Il che qui, in Roma nostra sanno tutti, anche i selci delle dirute strade. Ciò non può essere oltre tollerato. E potrei, se non fosse per amor di brevità, dar lettura di alcuni brani di frammassoni onesti, che bollano a sangue la ridicolosamente misteriosa associazione.

Vi sono prospettati i ridicoli misteri, le molteplici buffonate, i pomposi giuramenti, le pagliacciesche funzioni ed una infinita serie di altre amenità, proprio in contraddizione con ogni liberale ordinamento. Tutto ciò è consacrato in un recente libro di un massone ribelle, il socialista Orano. Io, se fossi meno vecchio di quanto sono, forse ai tempi eroici del Risorgimento, mi sarei iscritto alla Massoneria, perchè allora v'erano Governi tiranni e le pubbliche libertà non esistevano!

E motivo a parlare mi porgono anche tristi avvenimenti recenti. Un valoroso ma anche fortunato generale nostro che si è potuto difendere, mentre ad altri, non appartenenti alla Massoneria, la difesa è stata negata, ha apprestato alla pubblica stampa occasione di occuparsi di questa malaugurata setta.

Ricordo, per incidente, che del valoroso generale Ciancio, unicamente per avere emanato una circolare, che *facoltizzava, non ordinava*, ai funzionari militari e civili in Tripoli a presenziare una funzione religiosa, la stampa massonica domandava la testa che il ministro Spingardi onestamente rifiutò a dare in pasto alle agapi di palazzo Giustiniani.

Tutti, che abbiano avuto l'onore di partecipare alle operazioni militari nella Libia e nell'Egeo, sappiamo degli inonesti armeggi massonici, anche là orditisi.

In Rodi, all'indomani della gloriosa battaglia di Psitos, il prode generale Ameglio, tornando vittorioso coi prigionieri turchi, fattosi al balcone, toccando a me l'insigne onore di affiancarlo, nella sua grande anima poetica, perchè la poesia si volge sempre a Iddio, per aver

proclamato che: «nulla si compie al mondo che Dio non voglia»! scatenò le ire, le proteste, le contumelie, tutte le consuete platealità della stampa massonica e giudaica, scandalizzata che un generale si fosse permesso di nominare Iddio!

Fortunatamente le istituzioni militari italiane sono basate su terreno granitico, l'animo dell'Esercito e dell'Armata è talmente alto da poter guardare con disprezzo a siffatte brutture nauseanti. Ne sarà mai, viva Dio, che un generale italiano voglia invidiare gli allori del generale André, che consentiva lo scandalo di quelle turpi *fiches de délation* massoniche, che minarono l'esercito francese! Noi ci sentiamo immunizzati contro questo antipatico, cattivo scempio dell'onore militare. Ma non dimentichiamo l'aurea sentenza: *Principiis obsta, sero medicina paratur*.

Il generale Fara, cui mi onoro inviare un simpatico saluto, pur avendo, secondo me, peccato di debolezza, trovò nella sua anima onesta di soldato la forza di ribellarsi alle imposizioni massoniche di un suo inferiore, a lui superiore nei ridicoli gradi della Massoneria. Mi consta pure di comandanti nostri di navi da guerra, minacciati di disobbedienza da inferiori, massonicamente loro superiori.

Amo ritenere che quei comandanti a quelle ignobili prepotenze abbiano resistito. Ma è necessario che i ministri militari di questi brutti fatti impediscano il rinnovarsi e richiamino tutti alla stretta osservanza del dovere, che è anche un dovere di patriottismo.

Secondo i regolamenti, gli ufficiali possono appartenere ai circoli di cultura; ma ho un vago sospetto che il terreno più fecondo di cultura non siano gli inconfessabili penetranti delle loggie massoniche e le luride suburre della *Giordano Bruno*.

Del resto, ed è bene se ne parli, questa malfelica associazione, la cui esistenza ed i cui armeggi ogni uomo onesto non può non deplorare, è così poco stimata e così bassamente quotata dai *Free-Masons* inglesi, che essi, in ogni ricorrenza, protestano di non avere alcuna comunanza con la Massoneria continentale e specialmente con l'italiana e con la francese.

Non dimentichiamo che l'esercito turco battuto così ingloriosamente da noi e dagli alleati

balcanici, non è più quell'esercito dal valore leggendario, unicamente perchè minato dalla massoneria e dal giudaismo (*approvazioni*); che ne hanno annullato il coraggio, onde il soldato turco era ritenuto il primo del mondo.

PRESIDENTE. Prego l'onor. Santini di venire all'argomento, ossia al bilancio.

SANTINI. Ringrazio l'onor. Presidente dell' ammonimento ed ubbidisco. (*ilarità*).

Le loggie massoniche di Saloniccò, focolajo dei banditi Governi turchi, sono alla dipendenza del grande Oriente italiano: lo potrei provare, producendo i documenti. (*Commenti*).

L'anno scorso si accolse una Commissione di ufficiali generali dell'esercito e dell'armata e di alti funzionari civili per addivenire alla compilazione di un nuovo stato giuridico degli ufficiali. Uno dei membri di essa, un ammiraglio, propose di introdurre una clausola, in cui forza si ribadisce l'inibizione agli ufficiali della marina e dell'esercito di appartenere ad associazioni segrete. Cosa avvenne di poi non so. Il fatto è che la Commissione fu sciolta e la proposta venne abbandonata. Io prego il ministro della mariniera di rappresentare al suo illustre collega della guerra queste mie modeste osservazioni, giacchè di ambedue io ho tanta stima e credo così fermamente nella loro coscienza di soldati e di uomini di governo, di patrioti, di portare certezza che provvederanno. Ma è d'uopo provvedere d'urgenza, perchè i fatti si presentano gravissimi. *Fata premunt!*

Urge incoraggiare gli ufficiali, che temono di non fare carriera perchè non appartenenti alla massoneria, e rassicurarli che non ne verrà loro jattura. Il provvedere a che gli ufficiali non entrino in queste associazioni, è dovere sacrosanto di ministri militari.

PRESIDENTE. La prego nuovamente di venire al bilancio.

SANTINI. Io non voglio tediare oltre il Senato. Ma non posso a meno di richiamarmi ad un interessante aneddoto.

Chi di noi non ricorda e non lacrima la simpatica figura di patriota, di uomo politico e di uomo di governo, che fu Alessandro Fortis? Chi mai ha potuto dubitare della sua fede nella libertà, per la quale aveva sofferto il carcere e combattuto sui campi di battaglia? Alessandro Fortis, egli, deputato di Poggio Mirteto dopo che l'ingrata sua Forlì gli negò i meriti

tatissimi onori del Parlamento, in un banchetto nel quale ebbi l'onore di essergli presso, nella alta, moderna e veramente liberale mente, facendo appello alla concordia di tutti gl'italiani, affermava che gl'italiani non avrebbero fatto mai nè una guerra per la religione, nè contro la religione, e invitava tutti a stringersi intorno alle nostre istituzioni, al nostro amato Sovrano ed aggiungeva queste parole: oggi parlare di temporalismo è malafede ed io fermamente ritengo, non vi sia al momento alcun italiano, che non voglia la patria una con Roma capitale.

Ebbene; on. senatori, due giorni dopo, scimmiottando e parodiando il Papato, il gran maestro della Massoneria italiana scomunicava con una solenne bolla Alessandro Fortis. (*Ilarità*).

Proprio lui, il grande maestro di palazzo Giustiniani, audacemente pretendeva sottrarre ad Alessandro Fortis la purissima patente di liberale!

Questi sono fatti ormai acquisiti alla pubblica opinione; e questi sono i sistemi liberali ed i costumi patriottici della Massoneria, associazione, che pretende il monopolio della libertà, e che non è che un'associazione liberticida, prepotente coartatrice delle coscienze!

E perchè esiste? Forse per abbattere il cattolicesimo? No; noi non siamo clericali, siamo liberali, ma non vogliamo far guerra al cattolicesimo, unico, invece, scopo, in una al prepotere dei loschi interessi degli affigliati alla ignobilissima e tenebrosa setta, della Massoneria italiana.

Del resto, se tutti i risultati, che la Massoneria raggiunge, sono come quelli ottenuti contro il Congresso Eucaristico di Malta, si potrebbero chiudere i battenti del palazzo Giustiniani. E noi, che, tenacemente liberali, ci onoriamo professare la religione cattolica, abbiamo ragione di compiacerci che un Re protestante abbia posto una nave da guerra a disposizione del Legato pontificio...

DI CAMPOREALE. Il Re d'Inghilterra è il capo della Massoneria inglese.

SANTINI. ...Sì, il Re d'Inghilterra è gran maestro della Massoneria inglese, di quella Massoneria inglese, che non obbliga gli ufficiali a giuramenti in antitesi al giuramento militare, che non intriga disonestamente nella loro carriera. E, ripeto, la Massoneria inglese tiene a

distinguersi dalla Massoneria italiana, dichiarando di non avervi alcun che di comune.

E ho' finito. Del resto il Senato è in così alte sfere da poter sdegnare gli attacchi di tutti coloro che di questa questione pretenderebbero toglierci il dovere e il diritto di occuparci e di combattere così perniciose società segrete.

Così noi ci sentiamo di sprezzare, onorandocene, le ingiurie plateali, i volgari insulti, le basse calunnie, le ignobili dimostrazioni, le disoneste lotte elettorali fatte ad oro sonante straniero; questo oro straniero, che non è una frase, è un fatto vero, attuale, del quale sono esponenti talune dimostrazioni di piazza contro potenze amiche e alleate.

Noi dobbiamo difenderci, non offendiamo; libertà per tutti. Io non voglio un esercito clericale, no, non lo vogliamo, ma non vogliamo neppure un esercito anticlericale.

E conchiudo esprimendo due fiduciosi voti: primo nei ministri militari, i quali vorranno rassicurarmi che queste mie idee liberali, oneste, patriottiche sono da loro divise; l'altro che l'esercito e l'armata, come hanno resistito, nell'immensa maggioranza, resisteranno ancora a questa infezione, e così saranno ancora una volta benemeriti della patria, e affideranno ancora una volta il giorno, in cui lo straniero attentasse alle nostre frontiere di terra e di mare. L'esercito e l'armata, forti di questi ideali, ribelli alle suggestioni illiberali e settarie, sapranno difendere il suolo di questa patria, bagnata dal sangue di eroi, e che non possiamo tollerare sia violato, inficiato, profanato da associazioni segrete e tenebrose, che non hanno altro fine che il prepotere dei loro loschi interessi e la guerra settaria contro una religione, che è pur la religione della immensa maggioranza dei liberali italiani. (*Approvazioni vivissime generali, applausi. Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Riguardoso al richiamo del Presidente all'on. mio predecessore, non dirò che due parole. E lo faccio perchè citato da lui, circa un emendamento alla legge sullo stato degli ufficiali, che mi onoro di aver presentato, avendolo fatto colla piena coscienza di rendere un vero servizio all'esercito e alla marina, e specialmente ai giovani ufficiali.

Mi associo quindi di tutto cuore alle parole dette con tanta forza e tanta efficacia dall'onorevole nostro collega senatore Santini, e mi auguro che tanto il ministro della guerra, come il ministro della marina sappiano, applicando la legge sullo stato degli ufficiali attualmente esistente, liberare l'esercito e l'armata da questa cancrena che non può (*benissimo*) a meno di minarli, rendendoli a lungo andare molto meno perfetti di quello che oggi non siano. Ho piena fiducia nel buon volere dei due ministri. (*Approvazioni e applausi*).

REYNAUDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

REYNAUDI. L'argomento, del quale debbo brevemente intrattenermi, onorevoli colleghi, troverebbe forse sede più opportuna nella discussione della legge di avanzamento anziché in quella generale del bilancio, ma la sua importanza, ed il desiderio mio di promuoverne sollecito, largo esame m'indussero a domandare ora la parola. Intendo riferirmi alla legge che sotto il modesto titolo: « disposizioni transitorie per l'avanzamento dei tenenti di vascello » si risolve nell'essenza in una legge di liquidazione dei tenenti di vascello.

La discussione, che al riguardo ebbe luogo in quest'Aula, è di data così recente che io mi auguro siano ancora presenti alla memoria vostra gli alti e forti argomenti coi quali i nostri illustri colleghi generali Morra di Lavriano e il compianto Tarditi ne proponevano la sospensione: sospensione che purtroppo non accettata dal ministro fu respinta dal Senato. Dico purtroppo, poichè gli avvenimenti di pochi mesi dopo l'avrebbero resa provvidenziale. Gli inconvenienti, i danni materiali e morali in allora preveduti e temuti, si sono in gran parte avverati nell'applicazione pratica di questa legge e la Commissione, che ebbe l'ingrato compito di compilare i quadri d'avanzamento escludendo il 30 per cento degli esaminati, ha dovuto, per raggiungere sì alta percentuale, non solo operare sulla parte malata, ma mettere il bisturi nella carne viva, cioè eliminare ufficiali ritenuti buoni.

E questa dura legge non fu sospesa pel sopraggiungere della guerra e la mobilitazione della flotta; ed avrebbe certamente accresciuto ed aggravato la grande deficienza di ufficiali che si manifestava in quei momenti, se il mi-

nistro non fosse corso al riparo, richiamando e mantenendo in servizio tutti gli eliminati e se questi, con animo invitto ed alto sentimento del dovere, non fossero accorsi premurosi all'ambito appello, pronti ad assumere qualunque incarico. Fra di essi mi è caro ricordare più particolarmente quei tenenti di vascello che, pur sapendosi colpiti, vollero rimanere in comando delle siluranti sulle quali trovavansi, nelle acque delle operazioni militari, perdurando con immutato fervore nelle loro notturne insidiose crociere, vegliando alla sicurezza delle nostre unità di guerra, dei nostri trasporti carichi di truppe ed all'offesa delle navi nemiche.

Ora, questa improvvida legge è prossima ad essere richiamata in funzione per altri due corsi e così avverrà negli anni successivi, per rimanenti tre, ancora dannati a questo ingiusto trattamento. Ed io mi domando: è ammissibile, è giusto perdurare in questa decimazione di ufficiali, in un momento nel quale la scarsità loro è causa di disagio nei servizi a terra e a bordo?

Il ministro in allora ne patrocinò e sostenne l'approvazione, dichiarandola voluta dalla necessità di risolvere la grave crisi di carriera dei tenenti di vascello; crisi non risolvibile con un aumento di quadri, come si proponeva, e che egli riconosceva non consigliabile, anzi dannoso. Ma in oggi le condizioni della marina sono sostanzialmente mutate. I bisogni suoi si manifestano sempre crescenti. Infatti si propone un aumento generale negli organici, che per gli ufficiali di vascello è rappresentato da due contrammiragli, 15 capitani di fregata, 25 di corvetta e 70 tenenti di vascello. Si ricorre a mezzi straordinari per improvvisare ufficiali, si ritorna perfino alla lamentata ammissione all'Accademia navale di corsi numerosi, e malgrado questo stato di cose, a fine mese o in giugno, se non si provvede, si condanneranno all'esodo anticipato vari tenenti di vascello, non colpevoli d'altro che di portare un ristagno nella carriera di chi li segue.

Il ministro risponderà, o meglio ripeterà, che scopo precipuo di questa legge è di far rapidamente progredire gli ottimi. Ma a questo vageggiato, a questo provvido, alto fine, si può, si deve giungere con una legge di avanzamento che dia larga parte alla scelta, ma senza offendere i diritti e ledere gli interessi di chi

per abitudine, per capacità, per bontà di servizi resi non deve subire il dolore di vedersi spezzata la carriera. (*Benissimo*).

E, qui giunto, invocò dall'onorevole ministro, e da lui lo spero, se non il ravvedimento di abolire la legge, almeno un provvedimento che ne temperi il rigore e la severità. E questo provvedimento correttivo deve consistere nella soppressione dell'obbligo tassativo di escludere dal quadro di avanzamento il 30 per cento, limitando l'esclusione ai *non idonei*. Tale modifica dovrà necessariamente derivare da una apposita variazione di legge e al riguardo mi riservo di presentare un ordine del giorno, che spero il ministro vorrà ben accogliere per sentimento di equità e di giustizia.

Ed ora avrei finito, se non sentissi il dovere di sfiorar un'ultima questione, che ha con quella trattata una certa affinità, direi anzi una parentela, ma che sento molto più delicata e scabrosa.

Fino a dieci anni fa, causa un soverchio, eccessivo rispetto all'anzianità e ai diritti di carriera da essa derivanti, le eliminazioni erano lente, rare, e costituivano un avvenimento straordinario. A questo nocivo lungo periodo d'inerzia, fece seguito una progressiva attività eliminatrice che poi per effetto di nuove leggi e di nuovi metodi corse tanto da raggiungere, mi pare, il libero sgombrò.

Non fui partigiano dell'antico timoroso sistema, perchè costò alla marina l'anticipata uscita dal servizio attivo di alcuni ufficiali di valore indiscusso; non lo sono di questo modernissimo, non solo perchè mi trovo sotto la penosa impressione che si sia incorso in qualche errore di giudizio, ma particolarmente perchè esso scuote la compagine, turba gli animi, spegne quel prezioso sentimento di coesione che è il cameratismo. E qui mi arresto con l'augurio che si trovi la via giusta, quella via che eliminando con fermezza e senza iattanza i non valori e chi ha demeritato, rassicuri e assicuri gli altri nei loro diritti, sul loro avvenire.

Ed ora, nel por fine al mio dire, e non volendovi lasciare sotto l'impressione di parole di colore oscuro, volgo la mente alle mirabili prove militari e professionali che ha dato la marina nella recente guerra di Libia. E l'animo si compiace nella certezza che le nostre potenti navi ben comandate, insuperabilmente equi-

paggiate, unite da salda reciproca fiducia, animate dalla stessa fede, muoveranno nel di della prova sempre ardite e sicure al compimento del dovere, alla palma della vittoria. (*Vive approvazioni*).

MORRA DI LAVRIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORRA DI LAVRIANO. Piuttosto alieno dal parlare, mi duole di dover oggi per la seconda volta rivolgermi ai miei egregi colleghi, ma disgraziatamente il solo che fosse con me nella Commissione, contrario al provvedimento dell'esclusione dal servizio del 30 per cento dei tenenti di vascello, non è più tra noi. Spetta per conseguenza a me di associarmi con tutto l'animo a quanto ha detto in proposito il competentissimo nostro collega che per tanti anni ha servito nella marina, e di rivolgeré una viva preghiera all'onor. ministro perchè voglia accettare il consiglio che gli viene dall'ammiraglio Reynaudi e che egli ha concretato in un ordine del giorno che mi sono affrettato con gran piacere a sottoscrivere.

Per far fronte al fabbisogno nella guerra avvenuta poco tempo dopo che si era adottato il provvedimento di escludere, quasi a caso, il 30 per cento dei tenenti di vascello appartenenti all'Armata, si fu costretti a richiamarne una gran parte sotto le armi a bordo dei vascelli. Il ministro potrebbe, è vero, continuare nello stesso sistema; ma io spero che egli riconosca che val meglio tenere in servizio molti buoni ufficiali che richiamarli al momento dello scoppio di una guerra. L'aumento dei quadri nei gradi superiori esclude ormai il pericolo che essi possano invecchiare tanto nel loro grado da essere meno atti a quei comandi importantissimi e di così grande responsabilità che vi sono fortunatamente nella marina per i giovani ufficiali.

Così ne avessero anche i giovani ufficiali dell'esercito.

La guerra scoppiata subito dopo che si era adottato questo grave e ingiusto provvedimento, richiama alla mia mente l'invito fatto da una potente nazione e accettato da tutte le altre, pel Congresso della pace: immediatamente dopo quella nazione dovette fare la guerra, e da allora in poi più o meno si è sempre stati in guerra.

Così spettava allo stesso ministro che aveva licenziato una quantità di bravi ufficiali, di doverli tosto richiamare sotto la bandiera.

Mi associo a quanto ha detto l'onor. Reynaudi, e mi auguro che sia adottato un provvedimento per cui soltanto i non idonei siano esclusi dall'armata, e non si rinnovi mai più il sistema della percentuale per il quale naturalmente si deve escluderne anche dei buoni.

È indispensabile che le leggi provvedano seriamente a che avanzino solamente gli ottimi; e ciò è tanto più indispensabile, perchè altrimenti viene la reazione e dopo il periodo in cui sono promossi tutti quanti ad anzianità, viene il momento di una esagerata esclusione, come ben rilevò l'egregio senatore Reynaudi.

Invoco dal ministro della marina misure giuste e previdenti.

DEL CARRETTO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL CARRETTO. Onorevoli colleghi. La larga, importantissima discussione sul bilancio della marina è la prova tangibile del grandissimo interesse che l'Italia mette al suo problema navale sempre più importante per i suoi maggiori destini. Le superbe affermazioni di organizzazione, di disciplina, di valore date dalla nostra marina nella recente campagna di Libia, meritano dal parte del Paese il più grande plauso, e impingono a noi di studiare il problema col maggiore amore, perchè ad esso è congiunta tanta parte della missione nel mondo che è riservata all'Italia.

La discussione alla Camera dei deputati, le competenti parole del ministro, l'accurata relazione del senatore Gualterio sul bilancio della marina non lasciano a me, che il modesto compito di accennare soltanto a qualche considerazione che ritengo mio dovere sottoporre al vostro esame come affermazione della intima devozione che mi lega alla marina, alla quale ho avuto l'onore di appartenere per un ventennio.

È qualche modesta considerazione, che guidato da questo sentimento mi permetto di presentare alla vostra benevola attenzione, occupandomi a preferenza della riproduzione del naviglio, che parmi rappresenti la parte più importante del problema navale in questo momento.

Comincio col constatare, con vero compiaci-

mento, che da qualche anno a questa parte i risultati ottenuti come rapidità di costruzione sono per noi confortantissimi. Ricordo i recenti vari di Spezia e di Castellammare dove è stato possibile mettere a posto oltre 9,000 tonnellate di ferro in poco meno di un anno; risultato certo degno dei maggiori elogi.

Parimenti gli allestimenti hanno proceduto sempre con maggiore alacrità; l'organizzazione industriale dei nostri arsenali si è andata negli ultimi anni sempre sensibilmente perfezionando. Abbiamo però d'altra parte constatato che ad onta di questi progressivi miglioramenti non siasi ancora raggiunto quel che ad altri è stato possibile, ed è questo il problema; su cui ogni buon italiano deve portare il suo contributo di studi e di osservazioni.

Indubbiamente la riproduzione del nostro naviglio militare presenta dei ritardi, che, come voi sapete, sono stati rilevati nell'ampia ed altissima discussione dell'altro ramo del Parlamento. Questi ritardi, a mio modo di vedere, possono essere evitati in parte con delle modificazioni che accennerò brevemente. Occorre che i mezzi, organicamente stabiliti sulla piattaforma finanziaria del bilancio ordinario della marina, permettano la massima celerità degli allestimenti. E mi spiego subito. Per la maggiore celerità degli allestimenti occorre preliminarmente, che i progetti siano definiti e concreti quanto più si può e più che non sia in un semplice progetto di massima. La moderna nave da guerra deve rappresentare il massimo possibile accordo tra vari coefficienti: coefficiente bellico dell'armamento, coefficiente della protezione, coefficiente della velocità, sfera di azione, ecc. E non basta seguire nella scelta del tipo soltanto criteri tecnico-militari, ma bisogna tener presenti le esigenze speciali difensive ed offensive da raggiungere e la potenzialità economica. Non posso quindi essere favorevole ai dislocamenti esagerati, sia perchè, a parità di spesa, è possibile avere maggior numero di unità, sia perchè le navi, che superano di troppo le dimensioni ordinarie, portano a spese non solo rilevantiissime negli impianti a terra o nei bacini, ma, quello che più monta, a vera inferiorità nei raddoppi, finchè tali opere lunghe e costose non siano costruite. La nave raggiungerà la maggiore perfezione possibile, quando l'accordo fra questi elementi è raggiunto per

quanto più si possa. Accade sovente, e ciò non suoni biasimo, che per migliorare il progetto iniziale, nel corso della esecuzione, si portino delle modificazioni in qualcuno dei sopradetti coefficienti che concorrono alla efficienza bellica della nave. Il risultato definitivo sarà che, se un coefficiente ne risulta migliorato, l'accordo cogli altri coefficienti verrà sconvolto nei suoi cardini fondamentali a danno del tipo, la cui bontà sta nell'armonia. Seguendo siffatto concetto, per quanto è praticamente possibile, si consegue la maggiore celerità. Concludendo io assumo che i progetti dovrebbero essere definiti e concretati nei maggiori possibili particolari, senza essere troppo facilmente indotti a sostanziali modifiche in corso di esecuzione. Questa dovrebbe essere poi affidata alle direzioni compartimentali, le quali dovrebbero curarla in modo che il progetto si esegua, per quanto più si può, conforme ai canoni fondamentali, ai quali si ispirò colui che lo studiò. Questa considerazione non ha valore soltanto nei rapporti dell'industria di Stato, per quanto si riferisce alla economia di tempo e di spesa, ma ne ha poi moltissimo specie ad evitare possibili litigi nei rapporti dell'industria privata, che a Napoli, tra gli altri importanti stabilimenti, si è fortemente affermata anche recentemente con i bacini di carenaggio ed annessi scali di costruzione e di alaggio, sui quali particolarmente richiamo l'attenzione del ministro, perchè sian tenuti in conto nei prossimi ordinativi.

Io concordo pienamente con le idee accennate dall'onor. ministro e dal Presidente del Consiglio. Il Governo ha solennemente riconosciuta la necessità di avere degli stanziamenti ordinari di bilancio i più larghi possibili, in modo da avere un programma, non a lunga scadenza, ma a congrui termini rispetto alle costruzioni, si da seguire il movimento e il progresso del mondo navale, con una attività progressiva; piuttosto che camminare su direttive, che spesso risultano sorpassate quando raggiunte, con grave danno della riproduzione del naviglio e della grande industria, sia di Stato che privata, che ad essa deve concorrere.

Stabilito questo concetto di una azione continua e progressiva, piuttostochè del grande programma, il quale ha l'inconveniente cui ho accennato poco fa, di creare cioè sbalzi dannosi, a me pare che occorranò provvedimenti

immediati, atti a far sì che l'industria di Stato dei nostri arsenali, la quale è andata notevolmente migliorando, possa, in questo momento così importante per la manutenzione e la riproduzione del nostro naviglio, utilmente ed efficacemente svolgersi ed intensificarsi.

Io sottoporrei all'esame dell'onorevole ministro la considerazione, se le nostre maestranze, le quali vanno diminuendo in conseguenza di leggi riduttrici, che corrispondono a considerazioni di altri tempi, possano e debbano invece essere aumentate nei limiti che la sua saggezza gli detterà; anche perchè l'industria di Stato serve da calmiera all'industria privata.

E, poichè nel nostro programma navale noi dobbiamo coordinare e armonizzare tutte le nostre energie di Stato e private, bisogna che queste si sviluppino, ma non si soffochino a vicenda. Perciò, a mio modo di vedere, è necessario rinvigorire le maestranze, ciò che rappresenterebbe in questo momento un'opera saggia ed economica.

Ad affermare sempre più la necessità del rinvigorimento degli arsenali, richiamo la cortese attenzione dell'onor. ministro sull'arsenale di Napoli.

Egli ebbe già a dirmi che all'arsenale di Napoli sarà riservato sempre largo lavoro. Manifesto netta e precisa l'opinione che l'arsenale debba essere tenuto sempre nella sua maggiore attività e che una buona volta tramonti ogni prevenzione contraria, dannosa agli interessi supremi della difesa navale dello Stato; considerazioni, in cui il sentimento d'italiano vibra in me forse più che quella di rappresentante della città.

Non bisogna dimenticare, anche ai fini della difesa delle nostre coste, che Napoli ha il primo porto d'Italia, per tonnellaggio, ed in sempre crescente sviluppo, e tre bacini di considerevole efficienza, di cui uno di oltre 200 metri di lunghezza. Ciò trova anche conferma in questo momento di riproduzione del nostro naviglio; perciò questo arsenale, sempre pari alle sue tradizioni secolari, deve concorrere sempre più largamente ai lavori per la marina.

Sarei molto grato all'onor. ministro se volesse tener presenti tali considerazioni, specialmente in ordine all'arredamento, poichè non basta che lavoro vi sia, ma sono gli arre-

damenti che costituiscono la forza produttiva dello stabilimento, che ha sempre reso e può rendere importantissimi servigi alla marina.

Accennati questi concetti generali, in ordine a quello che mi pare debba essere l'equilibrio fra l'industria privata e l'industria di Stato, mi fermerò ancora un istante su quest'ultima, che vorrei più rinvigorita e più forte, con maestranze rinnovate, e con la maggiore autonomia possibile tecnica e specialmente amministrativa ai direttori dei lavori, nei quali dobbiamo avere fiducia, perchè sappiamo come sempre abbiano dato prova di zelo, di diligenza e di correttezza.

A me giunge notizia che nell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato qualche cosa si sia fatto per rendere più libera l'azione del direttore dei lavori nei rapporti degli acquisti e delle commissioni e di tutto quanto concerne le commesse, che, fatte in tempo opportuno, e ben disciplinate, rappresentano la eliminazione dei ritardi, di cui tanto giustamente ci preoccupiamo.

Ma, oltre questo, a me pare che, oltre questi provvedimenti immediati che sottopongo allo acume e allo studio autorevole del ministro, avvenga uno, di cui nel passato si ventilò l'idea; quello di giungere alla unificazione delle direzioni degli arsenali, poichè essa arreca il vantaggio di evitare la duplicazione di officine e di magazzini; porta economie di spese generali, e, quello che più monta, unicità di indirizzo, che vuol dire economia di tempo e di spesa. Questa riforma, che ha la sua gravità, incontrerà delle difficoltà; ma io ho fiducia che il ministro, con la sua alta autorità, se crederà questa mia modesta proposta degna di studio, potrà, col suo amore per la marina e con la profonda conoscenza dei servizi a lui affidati, portarla in porto.

Ho finito: solo dirò che, se il provvedere ad organizzazioni di servizi è altissimo dovere, lo è anche maggiormente il pensare a garantire sempre più la stabilità della carriera in relazione al prestigio morale di tutti i corpi della marina, ciascuno nel campo delle sue attribuzioni, e ciò in omaggio al supremo interesse della disciplina.

La carriera militare è apostolato di dovere e di sacrificio sull'altare della patria, ed uomini votati a tali sentimenti debbono bensì dedicare

ogni loro energia allo adempimento del loro dovere, ma hanno il diritto di sentirsi garantiti nelle loro nobili e giuste aspirazioni. E noi, che abbiamo avuto la ventura di assistere, con vera e profonda soddisfazione dell'animo nostro, alla degna e mirabile condotta dell'esercito e della marina per organizzazione, disciplina e valore; dobbiamo provvedere che sia data a tutti la maggiore garanzia nell'avvenire delle varie carriere, quando si è dato alla patria così degna prova, scrivendo una pagina gloriosa nella storia nostra fra l'unanime plauso del Paese. (*Benissimo*).

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Signori senatori. Senza preamboli; la semplice enunciazione del tema che forma argomento del mio discorso, che sarà brevissimo, basterà a far vedere che di preamboli non è qui bisogno.

Io desidererei poter conoscere qualche cosa, dall'onor. ministro della marina, intorno alla parte, non dirò quantitativa, ma piuttosto qualitativa, che la marina assumerebbe in caso di guerra nel grande e grave problema della difesa delle nostre coste.

Diamo come inteso che le squadre non dovranno esse incaricarsi di coprire le nostre città marine, nè di concorrere alla difesa delle piazze forti marittime, nè di impedire piccoli sbarchi o bombardamenti, o altri degli atti offensivi che una flotta nemica potrebbe tentare lungo il litorale. Le nostre squadre dovranno battere il largo mare, alla ricerca di quelle avversarie; esse dovranno mirare possibilmente ed in favorevoli condizioni alla grande battaglia, che con l'annientamento delle forze nemiche ci faccia acquistare il *sea power*, come dicono gli inglesi, il possesso, cioè e la padronanza del mare; ottenuta la quale, saranno anche difese indirettamente e ben protette le coste. Questo è il compito precipuo, essenziale delle nostre squadre, del nostro grande naviglio, che coadiuvato dal medio e anche dal piccolo deve avere il suo vero campo di azione sul largo mare.

Ma, dopo ciò, forse che anche alla difesa delle coste non dovrà in qualche parte ed in qualche modo la marina concorrere? Forse che soltanto le piazzeforti marittime, come ad esempio Spezia, Messina, Taranto e via dicendo,

dovranno provvedere alla tutela del territorio della patria, che dalla via del mare, qualora disgraziatamente il nemico nostro ne avesse esso il libero dominio, meglio ancora che dalle vie di terra potrebbe essere invaso ed offeso? Non di certo le sole piazzeforti, nè le sole truppe che l'esercito può destinare alla cosiddetta vigilanza e protezione costiera, nè quelle che potrebbero essere concentrate presso taluni punti da considerarsi come più probabili obiettivi di un'azione di sbarco nemico, sono gli elementi coi quali alla difesa delle coste si deve provvedere; occorre anche il concorso dell'elemento navale, imperocchè mentre la marina dovrà avere come suo principale scopo l'azione contro il naviglio avversario, non potrà esimersi dal coadiuvare pur essa alla tutela delle coste.

In quale misura? Con quali elementi?

Come vedete, onorevoli colleghi, in queste domande si involge un serio e grave problema, intorno al quale del resto non è neanche convenienza, nè prudenza forse, dire tutto quello che si può sapere, o che qui potrebbe essere desiderabile di dire.

Però, per quel poco che di queste cose potrei conoscere, io non entrerei in particolari. Ma, poichè all'ingrosso tutti sanno che le marine in genere pensano concorrere alle difese costiere mediante le armi subacquee e le così dette siluranti, e cioè torpedini fisse e torpediniere-sottomarini, eccomi precisamente al punto, sul quale desidererei (se l'onor. ministro crederà dirne qualche cosa nella sua saviezza, e salva la sua responsabilità), desidererei, dico, essere confortato dal sapere che largamente sarà provvisto all'impiego di quelle speciali e certo terribili siluranti, che sono appunto i sottomarini.

Questo genere di costruzioni, alle quali io ritengo sia riservato un grande avvenire, non è forse stato fino adesso da noi abbastanza curato e sviluppato, mentre assiduamente studiano il problema dei sottomarini e il loro impiego tutte le grandi marine, e soprattutto lo si studia in Inghilterra ed in Francia. Anzi in Francia vi fu un breve periodo, alcuni anni indietro, in cui sotto l'amministrazione dell'ammiraglio Aube la marina francese rischiava di impegnare tutti gli ingenti mezzi di cui disponeva nella creazione di un numeroso naviglio leggero, con gran copia di sottomarini, trascurando le grandi

navi, che ora invece, convertitesi sotto il nome di *dreadnoughts* in costruzioni sempre più colossali e poderose, costituiscono la forza principale, la parte veramente sostanziale di tutte le marine da guerra.

Ma, tornando a noi, e senza cadere in qualsiasi esagerazione, io penso appunto che nella creazione e costituzione delle nostre forze navali potrebbe essere molto conveniente dare largo sviluppo alla costruzione dei sottomarini, come quelli che, oltre al resto, troverebbero efficacissimo impiego nella difesa delle nostre città marittime.

Queste città, che si adagiano numerose sul mare, e molte veramente cospicue per quantità di popolazione e per ricchezze e grandi interessi che vi si accumulano, sono purtroppo esposte ad essere bombardate dalle flotte nemiche; nè forse soltanto quelle che sono munite di fortificazioni, ma quelle fors'anche che difese non sono, giacchè intorno a tale questione non si può affermare che il diritto internazionale abbia detta la sua ultima parola fissando norme precise da tutte le Potenze riconosciute.

Diritto supremo dei belligeranti è pur sempre quello di raggiungere al più presto, e pur ricorrendo agli atti più gravi ed anche crudeli, l'obiettivo della guerra, che è quello di fiaccare la potenza dell'avversario. E però noi possiamo aspettarci di veder adoperato il bombardamento anche contro città del tutto inermi, non fosse che per danneggiarle nelle loro attività commerciali.

Ma pur prescindendo da queste, che il nemico potrebbe anche risparmiare, non è da credere che dai bombardamenti saranno risparmiate quelle invece che sono munite di fortificazioni, soprattutto quando per condizioni locali le fortificazioni stesse non possano da sole contrastarli. Or qui sorge un gravissimo problema: una città che si trovi in consimili condizioni dovrebbe essa, soltanto per essere sottratta al pericolo d'un bombardamento, venire smantellata? E ciò, pur quando la esistenza delle sue difese corrisponda ad altri importanti scopi?

Consentitemi di esaminare un caso concreto, tanto più che qui non vi è nulla di riservato trattandosi di cose che chiunque possa averci interesse vede e conosce e studia quanto lo possiamo far noi e forse anche meglio di noi.

Prendiamo come caso concreto la città di Genova. Tutti sanno che Genova è ab antico, e conviene lo sia, piazza forte terrestre e marittima; e quanti arrivano a Genova dal mare osservano, pur nelle vicinanze del porto, alcune batterie i cui cannoni sono al mare rivolti. Orbene l'esistenza di queste batterie sarebbe dunque naturalmente sufficiente a giustificare da parte del nemico qualsiasi azione ostile, il bombardamento compreso.

Ma quelle batterie non sporgono affatto all'innanzi sul mare per essere efficaci a tenere lontane le navi nemiche, le quali con le loro potentissime artiglierie moderne, anche dalla distanza di 16 e più chilometri, possono sicuramente ed indisturbate far piovere i loro proiettili sopra l'ampio bersaglio che la città presenta.

Considerando un simile stato di cose, viene naturale e doverosa la domanda: e come si provvede?

Forse altri si affretterà a rispondere: distruggete anche quelle inefficaci batterie, e così potrete sperare che il nemico avrà qualche riguardo, come forse lo avrà (se lo avrà) nel non bombardare Napoli, Palermo, Bari, Livorno, e tante altre nostre città che giacciono del tutto inermi sul mare.

Ma, rispondo io, converrebbe? Io credo di no. E allora? Dato che le condizioni topografiche non si cambiano, e poichè il litorale genovese si stende come in linea retta ad oriente e ad occidente della città senza sporgenze sulle quali possano stabilirsi batterie che contrastino alle navi nemiche, come si provvede?

E qui, a mio giudizio, uno dei casi nei quali la difesa d'una città marittima affidata alle truppe dell'esercito e ai suoi artiglieri, più che mai può sentire il bisogno di un concorso di elementi marittimi; qui dove esercito e marina debbono prestarsi ogni più valido appoggio; e considero che qui vi sia non soltanto la possibilità ma ogni convenienza di un larghissimo impiego di siluranti e specialmente di sottomarini. Quando dal porto di Genova o da altri prossimi punti del litorale numerosi e potenti sottomarini siano sempre pronti a lanciarsi improvvisi e non visti contro le bombardanti navi nemiche, e con essi squadriglie di rapidissime torpediniere concorrano a minacciarle pur coi loro siluri, pare lecito sperare

che nei comandanti di quelle navi subentrerebbe un ben naturale e legittimo timore dei danni e pericoli gravissimi cui si sentirebbero esposti, e che quindi al bombardamento rinunzierebbero:

Signori, può darsi che io mi trovi nell'errore, ma abbiamo qui tanti colleghi competentissimi in cose di marina, e fra di essi lo stesso onor. ministro, che potranno esprimere diversa opinione. Io ho voluto francamente esporvi il mio modo di vedere, ed in base a questo che è mio profondo convincimento, mi permetto pregare l'on. ministro della marina di volermi dire (sempre che creda di poterlo fare), se nelle nuove costruzioni darà sufficiente sviluppo alla creazione del naviglio silurante, e soprattutto dei sottomarini, da poterne fare, occorrendo, il più largo impiego anche nella difesa costiera.

Non ho altro da aggiungere.

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. L'amico e collega Pedotti ha sollevato oggi una questione gravissima, quella della difesa costiera. Anche io vi ho pensato più volte, ma sempre ho creduto di astenermi dal parlarne, perchè essa involge argomenti molto delicati, come, per esempio, quello che ha citato l'on. Pedotti, cioè se le città marittime, non fortificate, possano o no esser soggette al bombardamento.

PEDOTTI. Chi lo sa?

BAVA BECCARIS. Taluni affermano che, secondo la convenzione dell'Aja, le città marittime non fortificate non possono essere soggette a bombardamento; ma io ho letto però libri ed articoli di giornali francesi che dicono il contrario; per esempio, l'ammiraglio Aube scrive che una flotta deve fare il maggior male, danneggiare il più possibile le coste della terra nemica, senza nessun riguardo. Egli proponeva di imbarcare cannoni di lunga portata su navi leggere, per poter bombardare le grandi città a grandissima distanza, malgrado non fossero fortificate, onde recare il maggior danno possibile ai porti commerciali del nemico.

Se questa teoria dovesse prevalere, io credo che l'Italia sia in dovere di fortificare convenientemente e bene i suoi porti marittimi principali.

Il generale Pedotti ha citato il porto di Ge-

nova. È un fatto che nello stato in cui è attualmente la difesa di Genova (io non credo di dire cosa che sia un segreto) il suo armamento non corrisponde ai progressi fatti dalle artiglierie navali. Per conseguenza il porto di Genova, lasciato nello stato in cui si trova, può essere soggetto al bombardamento, senza che la difesa possa convenientemente rispondere.

Quindi una delle due: se le città non fortificate non sono soggette al bombardamento, allora converrebbe spogliare Genova delle sue fortificazioni; se sono soggette al bombardamento, bisogna metter Genova in condizioni da poter resistere alle offese nemiche. Questo è un problema gravissimo, su cui desidererei sentire l'opinione, non solo del ministro della marina, ma anche quella del ministro della guerra.

Napoli non si presta molto all'erezione di fortificazioni campali per ragioni tecniche ed anche finanziarie, perchè la spesa sarebbe fortissima e non si raggiungerebbe lo scopo, secondo taluni; non tutti i tecnici però sono di questo avviso; come correttivo, anche la Commissione di difesa dello Stato ha proposto che si formasse una grande piazza fortificata a Capua, onde impedire che se, per disavventura, un grosso esercito avesse da sbarcare nelle acque di Napoli, questo esercito avesse la sua strada tagliata, onde non potesse continuare il cammino sulla capitale.

Questo non ha niente da fare con la difesa delle coste, ma indirettamente si può trattare, perchè Roma è molto vicina al mare, e quando si facesse un grande campo, una grande piazza fortificata a Capua, come proponeva la Commissione di difesa dello Stato, certo indirettamente, anche la sicurezza della capitale sarebbe aumentata.

Riguardo a Roma, i senatori ricordano come il generale Mezza-capo Luigi, venuto al Ministero, avesse fin da allora fatto eseguire quei forti staccati che sono attorno alla città. Or su questo punto io credo che vi sia molto da fare per rendere la capitale più sicura.

È una questione questa, e mi rincresce che non sia presente il ministro della guerra, che dovrebbe esser trattata più ampiamente.

Mi sono permesso di fare queste poche osservazioni, perchè ritengo che la questione sollevata dal senatore Pedotti sia di una gra-

vità eccezionale, e che meriti le più serie considerazioni da parte del Governo, perchè interessa la sicurezza dello Stato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Reynaudi e da altri senatori:

« Il sensibile aumento nei capitani di fregata o di corvetta che si propone con la legge " Riordinamento dei Corpi militari della Regia marina " reso necessario dai cresciuti bisogni di nuovi servizi, se risolve in parte la crisi di carriera dei tenenti di vascello, non provvede alla deficienza di ufficiali. Si invita pertanto il ministro a voler modificare la legge n. 539-A " Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello " nel senso che l'esclusione dai quadri di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai corsi in detta legge indicati, sia limitata unicamente ai non idonei e non sia applicata come avviene attualmente al 30 per cento ».

Firmati: Reynaudi - Gualterio - Santini - Ulderico Levi - Bonasi - Goyran - Bettoni - Pedotti - Cesare Ponza di San Martino - Bava Beccaris - Morra di Lavriano - Ponzio-Vaglia - Barzellotti - Martinez - Mazza - Del Carretto.

GUALTERIO, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, relatore. Per quanto io abbia sottoscritto quell'ordine del giorno, sarei anche più radicale della proposta fatta, essendo di avviso, non di abrogare una parte di quella legge soltanto, ma di abrogarla interamente, perchè adesso che mancano 150 ufficiali in un corpo di 1000 ufficiali, evidentemente non vi può essere più bisogno di una legge, la quale provveda ad eliminare lo stagnamento dell'avanzamento.

Questa legge poteva essere spiegabile quando, dopo un lungo periodo di 40 anni di pace, l'avanzamento si presentava poco rapido, anzi addirittura stagnante, ed in quell'epoca io, per quanto potessi spiegare il movente del ministro, non approvavo la legge, e non l'approvavo perchè appunto anche allora era possibile di provvedere mediante l'aumento dei gradi superiori.

Visto che le nuove navi erano già in cantiere, si doveva anche allora prevedere che un aumento dei gradi superiori dovesse esservi; ed ora a maggior ragione la legge non avrebbe, secondo il mio modo di vedere, nessun motivo di essere applicata.

L'unica ragione, che si può invocare e che forse verrà adottata dall'on. ministro, è quella che è già stata applicata per qualche corso, e che quindi per giustizia distributiva dovrebbe essere applicata anche ai rimanenti preveduti dalla legge. Ma mi pare che questa non sia una ragione molto essenziale, perchè, se la legge esistente ha danneggiato un certo numero di tenenti di vascello, e se si sono per tali eliminazioni sottratti dai quadri della marina molti buoni ufficiali, non è una ragione questa di dovere insistere a continuare in questo sistema.

Capisco la riluttanza dell'on. ministro a prendere l'iniziativa di proporre l'abrogazione di questa legge, soprattutto anche perchè nell'ambiente in cui vive l'on. ministro si sentono le voci degli interessati, i quali, coll'abrogazione di essa, verrebbero ad essere danneggiati; danneggiati però nelle loro aspirazioni, non danneggiati materialmente.

E poi la legge in sé, se ben si considera, non è una legge che provvede all'avanzamento più rapido dei più meritevoli, è anzi una legge che paralizza l'avanzamento a scelta, perchè in questo modo si fa la scelta tra quelli dello stesso corso; quindi ogni corso nelle promozioni deve precedere quello che viene dopo di lui. Nella scelta vera non si deve guardare il corso, al quale gli ufficiali appartengono, ma prendere il buono dove si trova, mentre questa legge preclude il rapido avanzamento ai migliori, perchè i migliori della testa di un corso, che sono certo migliori di quelli della coda del precedente, non possono sorpassarli.

Per queste poche ragioni che ho voluto aggiungere a quelle dette dall'on. Reynaudi, io proporrei all'on. ministro addirittura l'abrogazione della legge.

Tutti i discorsi che sono stati fatti sono stati diretti specialmente all'on. ministro, e quasi tutte le domande che sono state fatte, sono state rivolte a lui; io quindi ritengo che a queste domande dovrebbe rispondere l'on. ministro.

Come relatore, se l'on. ministro ha da rispondere a quello che io ho scritto nella mia

relazione, sono pronto a sentirlo, ma alle domande rivolte dai vari oratori, rivolte specialmente al ministro, io non posso rispondere perchè non potrei esprimere che idee mie personali.

PRESIDENTE. Allora dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la parola all'on. ministro nella prossima seduta; che, se non vi sono opposizioni, si terrà lunedì, perchè è necessario che il Senato si aduni domani alle ore 15 negli Uffici, per esaminare parecchi disegni di legge di somma urgenza.

Così rimane stabilito.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori, segretari, procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arcoleo, Arnaboldi.

Badini-Confalonieri, Balestra, Barzellotti, Bava Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Cadolini, Camerano, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cefalo, Cencelli, Chironi, Ciamician, Colonna, Fabrizio, Cruciani-Ali-brandi.

Dalla Vedova, D'Andrea, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, Di Brazza, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Frasso, Di Prampero, Di San Giuliano.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Finali, Foà, Frola.

Garofalo, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Luccà, Luciani, Lustig.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Marinuzzi, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra.

Pagano, Parpaglia, Passerini, Pedotti, Petrella, Pigorini, Polacco, Ponza Cesare, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Riolo.

Sacchetti, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Spingardi.

Tajani, Tamassia, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi.

Vacca, Viganò, Volterra.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto fin d'ora il Senato che in seguito a quanto fu deciso nella seduta del 30 aprile passato circa la discussione della relazione della Commissione d'inchiesta riguardante la spesa del Palazzo di Giustizia, ho stabilito per questa discussione la seduta di martedì prossimo.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sul conferimento della libera docenza:

Senatori votanti	108
Favorevoli	91
Contrari	17

Il Senato approva.

Approvazione di due Convenzioni e di un Protocollo finale, firmati a Bruxelles addì 23 settembre 1910, aventi per oggetto l'urto fra navi e l'assistenza ed il salvataggio marittimi:

Senatori votanti	103
Favorevoli	98
Contrari	10

Il Senato approva.

Approvazione del trattato italo-giapponese di commercio e navigazione firmato a Roma addì 25 novembre 1912:

Senatori votanti	108
Favorevoli	99
Contrari	9

Il Senato approva.

Maggiore assegnazione di lire 25,000,000 nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della guerra per sistemazione dei fabbricati militari:

Senatori votanti	108
Favorevoli	97
Contrari	11

Il Senato approva.

Conversione in legge del R. decreto 9 gennaio 1913, n. 11, col quale venne vietata la caccia al camoscio (*Rupicapra ornata*) nei comuni di Civitella Alfedena e Opi (Aquila) e di Settefrati (Caserta) e nelle località circostanti:

Senatori votanti	108
Favorevoli	98
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno della seduta pubblica di lunedì 12 maggio 1913 alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo numero 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa obbligatoria (N. 982);

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 10,138.43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative (N. 983);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 985);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 (Numero 986);

Conversione in legge dei Regi decreti 2 agosto 1912, n. 910, e 20 ottobre 1911, n. 1159 concernenti autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiore assegnazione per lo stesso scopo (N. 995);

Risanamento della città di Catania (Numero 992).

II. Seguìto della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma (N. 1003);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani (N. 606).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 14 maggio 1913 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti della sedute pubbliche.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 9 MAGGIO 1913

Sul conferimento della libera docenza

Art. 1.

L'abilitazione alla libera docenza è concessa per una determinata materia a chi possieda una laurea e dia prova di attitudine scientifica e di profonda cultura nella materia che si propone di insegnare, con titoli integrati da una conferenza intorno ai titoli stessi ed alla materia, nonché da prove didattiche alle quali saranno aggiunti esercizi sperimentali quando l'indole della materia lo richiegga.

In casi particolari, dei quali sarà giudice il Consiglio superiore, potrà essere ammesso al giudizio di libera docenza anche chi non abbia laurea.

La Commissione, in via di eccezione, potrà dispensare dalle prove sperimentali gli aspiranti, le cui attitudini di sperimentatori ritenesse accertate.

Colui che riesce classificato nella terna di un concorso per ordinario o straordinario ha diritto al titolo di libero docente per la materia messa a concorso.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice è nominata con le stesse norme seguite nei concorsi per professori straordinari od ordinari: quattro dei commissari apparterranno all'insegnamento ufficiale, possibilmente della materia per la quale è chiesta la libera docenza; il quinto sarà un libero docente effettivamente insegnante e possibilmente della materia, designato dai liberi docenti delle Facoltà o Scuole a cui l'insegnamento si riferisce, secondo norme da stabilirsi per regolamento.

Nella Commissione non vi potrà essere più di un membro della stessa Università.

La Commissione conserva l'ufficio per due anni.

Gli atti della Commissione sono sottoposti al giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione come per i concorsi universitari. La relazione della Commissione sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della pubblica istruzione.

Art. 3.

La libera docenza può essere conferita senza il giudizio della Commissione di cui all'art. 2, ma col parere favorevole del Consiglio superiore, alle persone alle quali sia applicabile la disposizione dell'art. 24 del testo unico della legge sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795.

Art. 4.

La libera docenza è conferita per decreto Reale e può essere esercitata in qualsiasi Università o Istituto superiore ove esista la Facoltà a cui appartiene la materia richiesta.

Il libero docente per esercitare il suo ufficio dovrà chiedere di essere ammesso ad una determinata Università o Istituto di istruzione superiore; a tale scopo dovrà ottenere l'assenso del Consiglio dei professori della Facoltà o Scuola cui appartiene la materia da lui professata: in caso di ripulsa, che dovrà essere motivata, potrà ricorrere al Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il libero docente potrà esercitare il suo ufficio soltanto in una determinata Università o

Istituto ed ogni trasferimento da lui richiesto non potrà effettuarsi senza il consenso del Consiglio della Facoltà o Scuola alla quale egli aspira di essere trasferito, salvo anche in questo caso il diritto di ricorso al Consiglio superiore.

L'autorizzazione ad insegnare a titolo privato potrà essere concessa anche per corsi non professati a titolo pubblico o per aggruppamenti di materie affini: ma in tali casi occorre il parere favorevole del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 5.

Il corso del libero docente, quando sia pareggiato, ha lo stesso valore legale del corso corrispondente dato a titolo pubblico, ma il carattere di pareggiato ed il programma del corso devono essere approvati anno per anno dalla Facoltà o Scuola, cui appartiene il libero docente, e dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Perchè un corso pareggiato sia valido e dia diritto a compenso le lezioni impartite non potranno essere meno di cinquanta, attestate secondo le norme usate per i corsi ufficiali.

Il libero docente riceverà da ciascuno studente o uditore iscritto al suo corso, per ogni ora settimanale di lezione, una quota annua che non potrà essere minore di lire quattro. Quando si tratti di corsi parziali o complementari ed il corso risulti di meno di cinquanta lezioni, il compenso potrà subire una riduzione proporzionale.

Art. 6.

Lo studente è libero di iscriversi in ciascun anno a quei corsi di Facoltà o Scuola che vuol seguire, entro i limiti segnati dai regolamenti universitari circa l'ordine di precedenza nelle iscrizioni ai corsi.

Art. 7.

Il libero docente perde il diritto di professare l'insegnamento se per cinque anni consecutivi non abbia tenuto un corso regolare, salvo legittimo impedimento da giudicarsi dal Consiglio superiore, udito il parere della Facoltà o Scuola cui il libero docente appartiene.

Art. 8.

Per ottenere il decreto di abilitazione è obbligatorio il pagamento di una tassa di lire duecentocinquanta; per l'ammissione ad una Università od Istituto superiore, a norma dell'art. 4 della presente legge, la tassa è di lire cento. Per compensare le spese occorrenti ad indennizzare i commissari giudicanti, ogni candidato dovrà pagare anticipatamente la somma di lire duecentocinquanta.

Art. 9.

La somma economizzata per effetto della presente legge, calcolata sulla media che negli ultimi tre anni lo Stato pagò ai liberi docenti, è destinata al miglioramento delle condizioni economiche e alla revisione delle tabelle del personale assistente, tecnico e subalterno, di cui nella legge 19 luglio 1909, n. 496, e in aggiunta alla spesa attuale.

Art. 10.

Sono abrogati:

- a) le disposizioni del quarto comma dell'art. 1 della legge 31 luglio 1862, n. 719;
- b) l'ultimo comma della tabella A) annessa alla legge 28 maggio 1903, n. 224;
- c) l'art. 68 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato col Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795;
- d) ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 11.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pel conferimento della libera docenza, nei quali sia stata convocata la Commissione esaminatrice prima dell'8 maggio 1913.

I liberi docenti nominati secondo le leggi anteriori non hanno diritto di essere trasferiti con le norme dell'art. 4 della presente legge.

CCCLIII.

TORNATA DEL 12 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazione — Congedi — Il Presidente commemora il senatore Mazzolani (pag. 10514) — Si associano i senatori Sacchetti (pag. 10514) e Levi Ulderico (pag. 10515) e il Presidente del Consiglio (pag. 10515) — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 10515, 10534) — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo n. 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa obbligatoria » (N. 982) (pag. 10515); « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 10,130.43, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spese facoltative » (N. 983) (pag. 10516); « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 985) (pag. 10516); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 986) (pag. 10520); Conversione in legge dei Regi decreti 2 agosto 1912, n. 910, e 20 ottobre 1912, n. 1159, concernenti autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiore assegnazione per lo stesso scopo » (N. 995) (pag. 10533); « Risarcimento della città di Catania » (N. 992) (pag. 10534) — *Votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981) — Parlano i senatori Canevaro (pag. 10535, 10547), Santini (pag. 10536), Reynaudi (pag. 10543, 10548), Goiran (pag. 10543), Pedotti (pag. 10545), Mazza (pag. 10548), Blaserna (pag. 10549), Gualterio, relatore (pag. 10544) e i ministri della guerra (pag. 10535) e della marina (pag. 10536, 10546, 10548) — L'ordine del giorno del senatore Reynaudi non è approvato (pag. 10549) — Senza discussione sono approvati i capitoli del bilancio della marina, i riassunti per titoli e per categorie, e gli articoli del disegno di legge, che è rinviato allo scrutinio segreto — Sull'ordine del giorno della prossima seduta parlano il Presidente (pag. 10549) i senatori Frola (pag. 10549), Di Camporeale (pag. 10550) e Cadolini (pag. 10550) — È approvato un ordine del giorno presentato dal senatore Di Camporeale (pag. 10550) — Risultato della votazione (pag. 10564).**

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno; ed i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di agricoltura industria e commercio.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Partecipo al Senato che S. E. il ministro della marina in ossequio al disposto

dell'art. 26 (ultimo capoverso) della legge 5 aprile 1908, n. 111, ha trasmesso alla Presidenza la relazione sui servizi marittimi sovvenzionati per l'esercizio finanziario 1911-12.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo il senatore Senise di 15 giorni per motivi di salute; il senatore Plutino di un mese per ragioni di famiglia.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Commemorazione del senatore Mazzolani.

PRESIDENTE. Onorevoli Colleghi!

Il senatore Mazzolani, della cui presenza non godevamo da qualche giorno come di consueto, per un disturbo di salute, che pareva lieve e passeggero, fu nel mattino di ieri trovato spento da paralisi. Il cordoglio di tutti noi per sì repentina perdita del buon collega, è acerbissimo in me privato dell'amico.

Nato il barone Carlo in Fossombrone il 6 maggio 1829 d'antica patrizia famiglia imolese, trasferitasi nel 1835 in Sinigaglia, compì, dopo gli studi ginnasiali a convitto in Urbino, i liceali in quella città, i legali nell'Università di Bologna, ove si laureò nel 1852.

In Sinigaglia prese ad esercitare l'avvocatura; ma ne lo distolsero i moti del 1859, tratto da amor di patria e di libertà a cooperarvi, onde, costituitasi in quella città la Giunta provvisoria di Governo, partiti gli Austriaci, egli vi ebbe parte. Rioccupata Sinigaglia dalle milizie pontificie, accusato il Mazzolani d'alto tradimento, si rifugiò a San Marino, e di là si pose in salvo a Bologna, che reggevasi a libertà. Da quel Governo gli fu dato ufficio di giudice del Tribunale di prima istanza prima in Ferrara, poi in Bologna stessa.

Nel maggio 1861 fu addetto al Ministero di grazia e giustizia in Torino, ove nel gennaio 1863 fu nominato Capo di sezione. Cambiò nel luglio 1865 quel posto con quello di segretario di sezione del Consiglio di Stato; e di quel consesso divenne referendario nel giugno 1873, consigliere nel luglio 1884; e vi finì elevato a Presidente di Sezione. Lungo servizio prestò anche al Supremo Tribunale di guerra e marina

qual giudice, prima supplente, poi effettivo; e fu la sua opera messa a profitto in molte Commissioni; fra le quali è notevole quella di legislazione, creata nel 1865.

Vedesi quanto fu pregiato il nostro compianto collega, e come la sua attività a pro della pubblica cosa fu pari al suo costante fervore per le nuove sorti della patria italiana.

Egli sapeva l'importante alla giustizia ed all'amministrazione, con modesto sentire di sé; possedeva retto criterio, era zelante del dovere, non ostentatore né ambizioso; pura coscienza accompagnava in lui l'integrità e lealtà del carattere; teneva modi gioviali, fare arguto in forma semplice e benevolente. Non era disadorno delle lettere; socio dell'Accademia Raffaello d'Urbino.

Nominato senatore il 17 novembre 1898, era de' più assidui; non mancava alle sedute, né giorno passava, che non fosse ad ore solite nelle nostre sale. L'affettuosa memoria ce lo farà parere innanzi ancora lungamente; e, se smarrita alla vista, la cara immagine ci starà al cuore. (*Approvazioni*).

SACCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHETTI. Il nostro illustre Presidente ha reso un degno e meritato tributo di rimpianto e di onore alla memoria del barone Carlo Mazzolani, ricordando degnamente i servizi da lui resi alla Patria.

Io, quindi, non potrei aggiungere parola per dare maggiore luce di quella data da lui all'opera del barone Mazzolani e alle sue qualità. Ma poichè il barone Mazzolani apparteneva ad una illustre famiglia della provincia di Bologna, e ha continuato non solo il lustro di questa famiglia, ma ha anche le benemeritenze dei membri di essa nei momenti dei principali rivolgimenti politici del nostro paese, mi sia concesso di associarmi in particolar modo alla commemorazione fatta dall'illustre Presidente.

La memoria del senatore Mazzolani sarà sempre viva nell'animo nostro; ed io mi rendo interprete del sentimento della mia provincia, sicuro che il nome di lui sarà onorato, fin che saranno apprezzate le virtù esemplari di un cittadino e le qualità elette di un pubblico funzionario. (*Bene*).

LEVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Legato al compianto senatore Mazzolani da intima amicizia da oltre 50 anni, non posso astenermi dall'associarmi alle nobili parole che hanno pronunciate il nostro illustre Presidente e l'amico Sacchetti, e propongo che alla famiglia siano inviate le condoglianze del Senato. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi associo alla nobile commemorazione pronunciata dall'illustre Presidente del Senato e dagli onorevoli senatori che hanno preso la parola. Mi associo tanto più di cuore in quanto fui collega dell'onor. Mazzolani nientemeno che 51 anno fa, quando non ero che volontario al Ministero di grazia e giustizia. Fui anche suo collega per parecchi anni al Consiglio di Stato, ed ebbi quindi occasione di ammirare l'alto suo carattere, la sua bontà di animo, e lo zelo grandissimo che portava nell'adempimento delle sue funzioni. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Mi farò premura d'inviare alla famiglia del compianto senatore Mazzolani le condoglianze dell'Assemblea.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Pro-ruga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato

il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento:

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente del Consiglio della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso prescritto dal regolamento.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Cuneo.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Biscaretti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo n. 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa obbligatoria » (Numero 982).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo n. 203 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-1912 concernente spesa obbligatoria ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata la eccedenza d'impegni per lire 1,097,336.81, verificatasi sul capitolo numero 203 « Vincite al lotto (spesa obbligatoria) » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Approvazione di eccedenza d' impegni per la somma di lire 10,138.43 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa facoltativa » (N. 983).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 10,138.43, verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È approvata l' eccedenza d' impegni per lire 10,138.43 verificatasi sull' assegnazione del capitolo n. 61 « Indennità di tramutamento al personale dell' amministrazione esterna delle tasse sugli affari » dello stato di previsione

della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-912.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e, trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 985).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 10,410,000 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13.

Cap. n.	6. Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti L.	30,000
»	14. Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) . . . »	58,000
»	18. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria . . . »	18,000
»	53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine). »	400,000
»	66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) »	50,000
»	71. Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) »	340,000
»	74. Fitto di locali (Spese fisse) »	45,000
»	79. Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio. »	15,000
»	87. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro »	140,000
»	93. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro . . »	50,000
»	124. Restituzioni e rimborsi (Spese d'ordine) »	1,515,000
»	130. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza. Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367 »	152,000
»	131. Assegni ed indennità di giro, alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza . . »	390,000
»	132. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza »	215,000
»	135. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza e spese per la scuola allievi ufficiali di Caserta »	196,000
»	137. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza »	60,000
»	140. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) »	65,000
	Da riportarsi . . . L.	3,739,000

	<i>Riporto</i> L.	3,739,000
Cap. n. 144. Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle, dell'ufficio trattati e della guardia di finanza »		20,000
» 163. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle imposte di fabbricazione - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle imposte di fabbricazione »		95,000
» 170. Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio »		180,000
» 171. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale »		15,000
» 172. Acquisto riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane ed altre spese minute »		30,000
» 173. Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane. »		75,000
» 177. Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria) »		700,000
» 201. Acquisto di macchinario; provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto, e mercedi per la verifica ed il collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria) . . . »		48,000
» 202. Aggio d'esazione e complément d'aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine) . . . »		300,000
» 209. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta . . . »		60,000
	<i>Da riportarsi</i> : . . . L.	5,262,000

	<i>Riporto</i> L.	5,262,000
Cap. n. 210. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per pro- lungamento dell'orario normale di lavoro e per ser- vizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli or- fani di operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa ob- bligatoria) »		220,000
» 216. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'inte- resse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria) »		4,000,000
» 218. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria) »		200,000
» 220. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture, provvista di carta, cartoni ed etichette per involucri dei ta- bacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione e spese d'illuminazione e riscaldamento degli opifici »		200,000
» 221. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbri- cati in servizio dell'azienda dei tabacchi »		30,000
» 225. Fitto di locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei ta- bacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse) . »		28,000
» 234. Compra dei sali (Spesa obbligatoria) »		300,000
» 235. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazioni di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'ese- cuzione di tali trasporti. (Spesa obbligatoria) . »		170,000
	Totale L.	<u>10,410,000</u>

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1912

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 986).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato n. 986).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,296,100, e le diminuzioni di stanziamento per lire 1,336,100 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1912-13, indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di lire 40,000 da iscriversi al capitolo n. 266-*quater* « Spese per compensi a cottimo per lo spoglio e la riassunzione del materiale statistico relativo al debito ipotecario fruttifero italiano al 31 dicembre 1910 » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13.

(Approvato).

Art. 3.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni di lire 13,000, e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza per l'esercizio 1912-13, indicati nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA A.

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-913.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	1. Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse) . . . L.	25,000
»	3. Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari, spese per copiatura a cottimo e facchinaggio »	4,000
»	5. Spese d'ufficio »	30,500
»	7. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale. »	10,000
»	11. Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; compensi per licenziamento in seguito ad accertata inabilità fisica al servizio. »	1,000
»	13. Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili) »	20,000
»	15. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale »	9,000
»	16. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal Segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio. »	2,000
»	17. Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie. »	15,000
»	20. Spese postali. »	2,000
»	26. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni, dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . »	40,000
»	28. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esame per l'Amministrazione centrale »	90,500
»	29. Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale compresi i segretari delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie provinciali e ad altri per lavori straordinari, studi e	
	Da riportarsi . . . L.	249,000

	<i>Riporto</i> . . . L.	249,0900
	prestazione d'opera nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale. »	78,000
Cap. n. 31.	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle private. »	85,000
»	39. Indennità di missione, soprassoldi per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto »	280,000
»	46. Personale aggiunto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 -- Indennità di residenza in Roma »	800
»	47. Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli uffici tecnici di finanza »	10,000
»	49. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli uffici tecnici di finanza. »	3,000
»	52. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	2,500
»	58. Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie »	3,000
»	59. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari. »	5,000
»	60. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari. »	13,000
»	62. Indennità ai volontari demaniali »	12,000
»	64. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale »	1,500
»	65. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale »	7,000
»	68. Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse »	10,000
»	69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria). »	10,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	769,800

	<i>Riporto</i> . . . L.	769,800
Cap. n. 73.	Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria »	15,000
» 82.	Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'Amministrazione centrale »	800
» 83.	Spese di coazione e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) »	30,000
» 85.	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) »	30,000
» 91.	Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori. »	5,000
» 96.	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria) »	10,000
» 101.	Restituzione di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine). »	20,000
» 105.	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse) »	15,000
» 108.	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle imposte dirette »	5,600
» 110.	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo »	8,000
» 111.	Inservienti delle agenzie delle imposte - Indennità di residenza in Roma. »	200
» 112.	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette »	4,000
» 141.	Sussidi agli operai ed agenti dell'Amministrazione delle gabelle »	1,500
» 151.	Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle gabelle - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale dei laboratori chimici delle gabelle. »	10,000
» 152.	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria). »	14,000
» 153.	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria) »	22,000
» 158.	Competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria). »	4,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	964,900

	<i>Riporto</i> . . . L.	964,900
Cap. n. 174.	Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria) . . . »	5,000
» 175.	Spese pel collegio dei periti, competenze ed indennità di viaggio, lavori a cottimo per la composizione e tiratura degli ordini del giorno, per la copiatura dei verbali delle sedute, per la compilazione e copiatura delle decisioni e per la formazione e l'aggiornamento dei relativi schedari - Spese per studi su merci per la istruttoria delle contravvenzioni, per la raccolta di disegni di macchine e di dati sulle industrie - Acquisto di libri, di materiali e mobili, di utensili e strumenti di precisione e spese per la loro conservazione e manutenzione - Spese di facchinaggio ed altre spese minute - Acquisto di oggetti per la formazione del campionario e spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali. »	14,500
» 176.	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio . . . »	2,000
» 180.	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno e competenze delle Commissioni (Leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116) »	8,000
» 185.	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di missione ai commissari incaricati di soprintendere al servizio della statistica nelle dogane. »	8,000
» 192.	Premi e spese diverse per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino »	2,000
» 196.	Personale di ruolo e delle scriverie giornaliere del lotto (Spese fisse e variabili) »	7,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>1,011,400</u>

	<i>Riporto</i> L.	1,011,400
Cap. n. 198. Spese d'ufficio, di acquisto di mobili e materiali d'ufficio ed altri per comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nolo di vetture, illuminazione, riscaldamento, trasporto di materiali vari, vestiario agli inservienti, visite medico-fiscali e diverse; concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni istituti di beneficenza in Napoli. »		8,000
» 199. Indennità, mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per il funzionamento degli archivi segreti e dei magazzini del lotto, medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi; ed altre speciali per le funzioni di controllo »		26,000
» 205. Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse). »		8,600
» 208. Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		4,500
» 222. Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il licenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie ed uffici delle coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale ed alle agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo delle zone di vigilanza delle coltivazioni »		5,000
» 226. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine) . . . »		30,000
» 229. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo d'eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro (Spesa obbligatoria) »		40,000
	<i>Da riportarsi</i> L.	1,133,500

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,133,500
Cap. n. 236. Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche spese per traduzioni ed altre minute »		4,000
» 238 Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salazione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine) »		20,000
» 241. Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . »		400
» 242. Assegni agli amanuensi in servizio temporaneo nei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per la tenuta delle scritture »		5,000
» 246. Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di vendita degli spacci all'ingrosso e delle rivendite dei sali e tabacchi. »		3,500
» 248. Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pesatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse. . . »		8,000
» 264. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) »		3,500
» 264-bis. Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento (legge 6 luglio 1912, n. 741) »		11,000
» 271-bis. Maggiore assegnazione per saldo di spese residue accertate a carico del capitolo n. 80: « Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'an-		

Da riportarsi . . . L. 1.188,900

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,888,900
	« tico demanio » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1911-12 »	2,300
Cap. n. 272.	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'asse ecclesiastico »	500
» 283.	Spese diverse per il riappalto delle esattorie pel decennio 1913-922 (art. 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, sulla riscossione delle imposte dirette) . . »	6,000
» 283-bis.	Quota di concorso da corrispondere al Ministero della guerra per la costruzione di un fabbricato ad uso di caserma per gli alpini, e per le guardie di finanza nei pressi di Monte Inanes (Udine) . . . »	10,000
» 314.	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine) »	25,000
» 315.	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine) »	15,000
» 317.	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Spesa d'ordine) »	3,500
» 318.	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine). »	20,000
» 319.	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine). »	10,000
» 391.	Ampliamento e sistemazione degli stabili demaniali in servizio delle manifatture dei tabacchi (legge 11 luglio 1909, n. 478) »	14,900
	Totale . . . L.	1,296,100

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 2.	Personale di ruolo del Ministero — Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) L.	5,000
» 4.	Personale straordinario del Ministero — Indennità di residenza in Roma »	1,000
» 9.	Personale amministrativo d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse) . . »	2,000
» 10.	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour — Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	700
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	8.700

	<i>Riporto</i> . . . L.	8,700
Cap. n. 12.	Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma »	400
»	19. Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria) »	1,500
»	30. Spese casuali »	8,000
»	35. Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse) »	20,000
»	36. Personale tecnico e d'ordine, di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	4,000
»	37. Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici »	500
»	38. Retribuzioni, mercedi, soprassoldi per servizi di campagna e per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, rimborso spese di viaggio, spese per lavoro a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'articolo 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 »	110,000
»	40. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto, straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria) »	2,500
»	43. Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti pei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe »	5,000
»	50. Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse) »	2,000
»	51. Personale di ruolo (ispettori e conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (Spese fisse) »	85,000
»	70. Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria) »	4,000
»	77. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse) »	4,000
»	90. Fitto di locali (Spese fisse) »	1,500
»	99. Spese di amministrazione »	5,000
»	113. Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette. »	4,000
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	266,100

	<i>Riporto . . . L.</i>	266,100
Cap. n. 116. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria) »		2,000
» 118. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie (Spesa obbligatoria) »		4,000
» 119. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria) »		3,000
» 129. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza »		150,000
» 136. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Articolo 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria). »		2,000
» 147. Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse) »		10,000
» 148. Personale dei laboratori chimici delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		1,000
» 149. Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'art. 9 del regolamento 27 novembre 1910, n. 896. »		5,000
» 155. Personale di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse) »		40,000
» 156. Personale di ruolo delle imposte di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . »		1,000
» 160. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria) »		150,000
» 164. Personale straordinario delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Mercedi »		2,000
» 166. Fitto di locali (Spese fisse) »		1,000
» 167. Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse). . . »		81,000
» 168. Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		3,000
» 182. Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta		
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	721,100

	<i>Riporto</i> . . . L.	721,000
	classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell' allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondente all'articolo 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 »	280,000
Cap. n. 187.	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale »	1,000
» 194.	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria) »	4,000
» 197.	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »	550
» 204.	Fitto di locali (Spese fisse) »	1,200
» 207.	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse) »	64,550
» 215.	Assegni, soprassoldi e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative »	40,000
» 223.	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie ed asili infantili ed altre, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti . . . »	10,000
» 224.	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio, concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi »	7,500
» 227.	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse) . . . »	19,000
» 233.	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline e ad uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria) »	7,000

Da riportare . . . L. 1,155,900

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,155,900
Cap. n. 237. Spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria). »		3,000
» 240. Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse). »		4,000
» 244. Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per assegni speciali ai funzionari incaricati della gerenza delle sezioni di deposito; per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verificaione e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta »		8,000
» 245. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento di indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti »		7,500
» 247. Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali »		5,000
» 251. Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco istituita dal regolamento 8 novembre 1900, n. 375. »		3,500
» 252. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria). »		10,000
» 255. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse). »		2,000
» 256. Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse). »		7,000
» 262. Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse). »		4,000
» 273. Spese di coazioni e di liti, dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria). . . »		10,000
» 275. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine). »		30,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	<u>1,249,900</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,249,900
Cap. n. 284. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi »		5,200
» 300. Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine) »		12,000
» 310. Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine) »		17,000
» 311. Personale civile per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma (Spesa d'ordine) »		12,000
» 313. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine) »		40,000
	L.	<u>1,336,100</u>

TABELLA B.

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del fondo di Massa del Corpo della Regia guardia di finanza dell'esercizio finanziario 1912-913.

NUOVE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 6. Acquisto e riparazione di mobili ed attrezzi . . . L.	6,000
» 20 bis. Spesa per l'impianto completo di una tipografia »	7,000
Totale . . . L.	<u>13,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 17. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sott'ufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie e indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio - Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi »	7,000
» 19. Fondo di riserva per le spese imprevedute »	6,000
Totale . . . : L.	<u>13,000</u>

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1913

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 agosto 1912, n. 910, e 20 ottobre 1912, n. 1159, concernenti autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiore assegnazione per lo stesso scopo » (N. 995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 2 agosto 1912, n. 910, e 20 ottobre 1912, n. 1159, concernenti autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiore assegnazione per lo stesso scopo ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 995).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono convertiti in legge gli allegati Regi decreti 2 agosto 1912, n. 910, e 20 ottobre 1912, n. 1159, concernenti il primo l'autorizzazione della spesa di lire 1,250,000, occorrente per la preparazione delle buste elettorali e per altre spese indifferibili, ed il secondo l'autorizzazione della spesa per la fornitura ai comuni dei bolli e delle urne per le operazioni elettorali, quale risulterà dai contratti di appalto e dalle spese di trasporto.

(Approvato).

Art. 2.

In aggiunta all'assegnazione di cui al precedente articolo è autorizzata la spesa di lire 640,000 per far fronte al bisogno di un maggior quantitativo di buste elettorali.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto alla iscrizione di detta somma

nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913.

(Approvato).

Regio decreto 2 agosto 1912, n. 910, che autorizza la spesa per l'applicazione della legge elettorale politica.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la legge 30 giugno 1912, n. 665, sulla riforma della legge elettorale politica;

Considerata l'urgenza di provvedere alle assegnazioni in bilancio occorrenti per le spese relative alle buste elettorali e per altre spese indifferibili;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per l'applicazione della legge elettorale politica, è autorizzata la spesa non superiore a lire 1,250,000, che con decreti del ministro del tesoro sarà ripartita negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro e di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1912-13.

Art. 2

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 2 agosto 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
TEDESCO.

V. - *Il Guardasigilli*
FINOCCHIARO-APRILE.

Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1159, che autorizza la spesa per la fornitura ai comuni dei bolli e delle urne in applicazione della legge elettorale politica.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'art. 59 della legge 30 giugno 1912, n. 665, sulla riforma della legge elettorale politica, il quale dispone che il bollo e le urne debbono essere forniti ai comuni dal Ministero dell'interno, verso rimborso del prezzo di costo;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È autorizzata la spesa occorrente per la fornitura ai comuni dei bolli e delle urne per le operazioni elettorali, quale risulterà dai contratti d'appalto e dai prezzi di trasporto.

Con decreti del ministro del tesoro tale spesa sarà iscritta negli stati di previsione dei Ministeri del tesoro e dell'interno dell'esercizio 1912-13, a seconda che si riferisca alla provvista dei bolli o a quella delle urne, e in corrispondenza alla spesa medesima sarà iscritta nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio stesso la ugual somma che i comuni dovranno rimborsare per detta fornitura.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

TEDESCO.

V. - Il Guardasigilli

FINOCCHIARO-APRILE.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Risana-
mento della città di Catania » (N. 995).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione del disegno di legge: « Risana-
mento della città di Catania ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 992).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo quindi alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per il risanamento della città di Napoli, potranno essere estese per i lavori di risanamento della città di Catania, quando l'Amministrazione comunale, entro due anni dalla pubblicazione della presente legge, presenti i progetti concreti.

Tale autorizzazione potrà essere data, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato, con Regio decreto, col quale dovranno anche essere approvati i progetti dei lavori e dichiarata l'opera di pubblica utilità, secondo gli articoli 86 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 2.

Tutti i contratti od atti che il comune di Catania farà, relativi esclusivamente alla esecuzione della presente legge, sono soggetti al diritto fisso di lire 1.22 ed esenti da ogni altra tassa, compresa quella proporzionale di registro.

(Approvato).

Questo disegno di legge votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione.

CASTIGLIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTIGLIONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Castiglioni della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta.

BORGATTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-1914 » (N. 981).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul bilancio della marina. Come il Senato ricorda, nell'ultima seduta fu chiusa la discussione generale, riservata la parola agli onorevoli ministri della marina e della guerra.

CANEVARO. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANEVARO. Per ragioni di salute io non ho potuto essere presente alla seduta di venerdì scorso. Ora, mi preme di dichiarare che, se fossi stato in Senato, avrei sottoscritto l'ordine del giorno presentato dal senatore Reynaudi e da tanti altri distinti colleghi, perchè applaudo alle parole sobrie e, ritengo io, efficacissime, con le quali il senatore Reynaudi ha accompagnato quelle sue proposte.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. (*Segni di vivissima attenzione*). Onorevoli colleghi. L'onor. Santini, al quale si è associato l'onorevole senatore Morra di Lavriano, nel suo discorso sul bilancio della marina, ha rivolto un invito anche al ministro della guerra a pronunciarsi nei riguardi di un'associazione segreta. Mi permetta il Senato che a quell'invito io non ponga indugio a rispondere, consenziente e meco pienamente d'accordo il collega della marina.

Rispettoso di tutte le opinioni altrui, io non discuto l'associazione, della quale ha fatto cenno l'onorevole senatore Santini: non conosco i fini che essa si propone, nè i mezzi che essa impiega. Però, onor. Santini, non esageriamo. Si è parlato di violazione di giuramento; orbene, i nostri ufficiali hanno salda, al pari di me, la fede nelle istituzioni che ci reggono; hanno profonda la devozione alla Maestà del Re, il nostro bene amato Capo Supremo. Questo il contenuto del giuramento che essi hanno pronunciato dinanzi alla loro bandiera che impersona la Patria, e nessun altro giuramento di associazione segreta qualsiasi potrebbe scuotere questa loro fede o comunque metterli in contrasto con la loro coscienza di soldati. (*Bene - Bravo*). Poichè di fronte a questa coscienza un altro patto che non ha formula scritta, nè palese nè segreta, è scolpito nel cuore di tutti i militari e suona lealtà, integrità, devozione al dovere fino al sacrificio estremo della vita. (*Benissimo*).

Dunque, nessun pericolo imminente nè ora, nè poi.

Bensi io debbo convenire, e non da oggi soltanto, essere desiderabile, doveroso, ma per una altra ragione, e cioè perchè trattasi di associazione segreta, che nessun membro della grande famiglia militare vi debba essere iscritto. (*Approvazioni generali*).

Vorrei che questa pubblica manifestazione del mio pensiero suonasse come un monito ai dubbiosi. (*Benissimo*).

L'Esercito e l'Armata debbono essere un ambiente di franchezza, di lealtà, dove si possa liberamente respirare a pieni polmoni alla luce del sole, dove il dovere si compie perchè è dovere, senza altri fini palesi od occulti. In dubbiamente tradirebbe il suo dovere ed abbasserebbe la dignità del grado onde fosse rivestito nell'Esercito o nell'Armata, quel superiore che subisse l'autorità dell'inferiore, solo perchè questi coprisse nella gerarchia di quell'associazione, alla quale entrambi appartenessero, un grado più elevato. (*Bene, bravo*). La sua eliminazione dall'esercito si imporrebbe assolutamente (*approvazioni vivissime e generali*), come s'imporrebbe l'eliminazione di quel superiore che nel riferire o nell'inoltrare proposte a riguardo di un suo inferiore, obbedisse piuttosto ad una collettività occulta, anzichè

alla sua libera coscienza ed al suo dovere di militare. (*Approvazioni*). L'ufficiale che ciò facesse sarebbe indegno di appartenere all'Esercito o all'Armata; ma io ho troppo alto il rispetto per gli ufficiali, perchè possa anche lontanamente dubitare che ciò sia mai accaduto, e ad ogni modo darò opera vigile e costante, ed occorrendo provvederò, perchè ciò assolutamente non possa accadere. (*Approvazioni vivissime*). E stia certo il Senato che finchè io avrò l'onore di essere a questo posto, nessuna influenza di nessuna associazione avrà potere di farmi deviare da quello che io credo mio sacro dovere di cittadino e di soldato. (*Approvazioni vivissime e generali - Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini per fatto personale.

SANTINI. Io non avrei potuto desiderare, nella mia doverosa modestia, risposta più soddisfacente di quella, che l'onor. ministro della guerra si è compiaciuto darmi, risposta esauriente e rassicurante, che lusinga anche il mio povero amor proprio, inquantochè queste dichiarazioni dei ministri militari, da me vivamente desiderate, danno piena ragione, autorevolmente suffragandola, alla mia tesi.

L'onor. ministro della guerra, con cui mi onoro di avere amichevole consuetudine di 43 anni, non può dubitare dei miei sentimenti di devozione all'esercito e all'armata e il Senato mi è testimone, che, anche attraverso momenti per me difficili ed incresciosi, questa devozione ho professato, siccome fervida sempre professo, con tutto l'entusiasmo di un animo non vecchio, ma giovanile.

Vivissimamente ringrazio l'onor. ministro della guerra e porto sicura fede che le sue esplicite, leali, forti parole produrranno gli effetti desiderati e varranno a rinsaldare nei timidi e nei dubbiosi quella fiducia, che il Senato considera vitale per la compagine e le glorie del nostro esercito e della nostra armata.

Io sono troppo povera cosa: *quod potui feci, faciant meliora potentes*. Ma le energiche dichiarazioni dell'onor. ministro completamente mi affidano. (*Approvazioni*).

LEONARDI CATTOLICA, ministro della marina. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA. Onorevoli colleghi! L'onorevole relatore della Commissione di finanza ed i vari senatori, che nella seduta di venerdì presero parte alla discussione, hanno trattato vari e numerosi argomenti, intorno ai quali mi sforzerò di fornire al Senato i necessari e doverosi chiarimenti.

Mi sia però consentito, innanzi tutto, di rilevare con viva compiacenza, che anche quest'anno la discussione del bilancio ha assunto un'ampiezza che dimostra il costante interessamento di quest'alta Assemblea per l'amministrazione della marina.

Per quanto riguarda le costruzioni navali, l'onor. relatore, esaminando le cause dei ritardi verificatisi nell'allestimento delle *dreadnoughts*, ha riconosciuto l'esattezza di quanto io ebbi a riferire alla Camera, e cioè che la causa *iniziale e fondamentale dei ritardi* sta nel fatto che nel 1909 l'industria nazionale non era in grado di fornire, nel tempo prescritto dai contratti, le corazze ed i cannoni per allestire contemporaneamente quattro grandi navi, senza contare le navi minori.

L'Amministrazione della marina ha cercato naturalmente con tutti i mezzi di ridurre ad un minimo i ritardi. Infatti, a prescindere dalle intimazioni e dall'imposizione alle ditte inadempienti delle multe (le quali dal 1909 ad oggi ascendono complessivamente a cinque milioni), autorizzò la ditta Vickers-Terni a ricorrere alla casa madre di Londra per le artiglierie, che la citata ditta non era in grado di consegnare, e bandì una gara internazionale per provvedere a quella parte di corazze che la Terni non riusciva a produrre; ma tutti questi provvedimenti disgraziatamente non valsero ad eliminare il grave inconveniente.

La potenzialità dei nostri stabilimenti è oggigiorno di molto cresciuta; l'esperienza fatta dall'Amministrazione sarà messa a profitto, e si può essere sicuri che gli inconvenienti lamentati non si ripeteranno in avvenire.

Detto ciò, è pur giusto constatare, come è stato osservato anche dall'on. Del Carretto, per quanto riflette la rapidità delle costruzioni, in quest'ultimo decennio vi è stato un notevole progresso.

Infatti, dal 1901 ad oggi, il tempo intercorso

tra l'impostazione ed il varo è ridotto da tre anni ad un anno; il tempo complessivo per avere la nave pronta è ridotto da sei anni a tre anni e mezzo.

Circa l'osservazione formulata dall'onor. relatore in ordine alla struttura del bilancio, dirò che io stesso ho propugnato il concetto di *un forte stanziamento ordinario* per costruzioni, come lo dimostra *la legge del 6 luglio 1911*, che stabilì una cifra fissa di *60 milioni per lo stanziamento ordinario*.

Con la legge del bilancio 1913-14, questo stanziamento è stato portato ad *80 milioni*, per proporzionarlo al maggior costo delle nuove unità, e l'onor. Presidente del Consiglio, come ha ricordato il relatore, ha affermato, nell'altro ramo del Parlamento, la necessità di portare ulteriori aumenti a quella cifra, per evitare le richieste di fondi straordinari, o che si facciano dei prelevamenti sugli stanziamenti degli esercizi futuri per i bisogni odierni.

Quanto poi al sistema del consolidamento del bilancio, non vedo gli inconvenienti temuti dall'onor. Gualterio, dal momento che il consolidamento permette di devolvere a beneficio delle costruzioni navali le economie degli altri capitoli e che con la legge annuale del bilancio è possibile introdurre aumenti nelle spese ordinarie per gli altri servizi.

L'onor. relatore trova eccessivo il numero degli arsenali, emette qualche dubbio sul rendimento di essi e raccomanda che l'arsenale di Taranto sia posto in condizione di fornire l'importante compito per cui venne con grandi sacrifici creato.

Certo, per quanto riflette il numero eccessivo degli arsenali, io consento pienamente con l'onor. Gualterio; ma, per quanto riguarda il rendimento degli stabilimenti medesimi, posso e devo affermare che, specialmente nell'ultimo periodo e durante la guerra, il rendimento è stato soddisfacente.

Convengo altresì con l'onor. relatore nella opportunità di limitare il compito degli arsenali, per quanto è possibile, alle riparazioni, ed a tal concetto vado uniformando la mia azione; però non deve escludersi del tutto la costruzione diretta di navi da parte dello Stato,

poichè il semplice fatto che l'Amministrazione si trovi in grado di potere eventualmente fare da sé ha grande importanza per impedire che la privata industria possa accampare qualche volta pretese eccessive.

In ordine poi alla specializzazione dei singoli stabilimenti, mi occorre rilevare che essa è già in corso. Difatti a Spezia si costruiscono ed allestiscono grandi navi, a Napoli si eseguono riparazioni ed allestimenti di navi medie e di siluranti, a Taranto si riparano navi di qualunque classe, a Venezia si cura particolarmente la manutenzione e la riparazione del naviglio sottile, dei sommergibili, nonché lo allestimento di piccole unità.

Dell'arsenale di Taranto infine mi sto occupando da tempo con particolare interessamento. E, per vero, dopo essermi reso conto personalmente dei bisogni di quella piazza, ho già in parte provveduto per farvi convergere un maggior numero di operai, creando loro condizioni di vita più favorevoli, mentre, per sopperire al deficiente reclutamento di operai sul posto, dovuto, come ben osserva il relatore, alla mancanza di stabilimenti meccanici locali, sono in corso i provvedimenti per la istituzione di una scuola garzoni, che costituisca un semenzaio per le maestranze e metta anche in condizioni gli operai, che già vi si trovano e quelli che vi andranno, di provvedere all'avvenire dei loro figliuoli, rendendo così più gradita la loro permanenza colà.

Ed a proposito degli arsenali, l'onor. Del Carretto, che ringrazio delle cortesi parole rivoltemi, ha sollevato la questione della unità di direzione.

Questa unità devo ricordare che già esiste, ed è rappresentata dal contr'ammiraglio direttore generale.

Circa poi all'arsenale di Napoli, il Ministero della marina ha sempre mirato a renderne più proficua l'opera, nei limiti naturalmente delle sue attitudini, che sono anche determinate dalle speciali condizioni dello specchio acqueo di cui dispone quello stabilimento, dai suoi mezzi d'opera ed in relazione al programma generale di ripartizione dei lavori fra i diversi arsenali dello Stato.

La diminuzione degli operai permanenti, onor. Del Carretto, non è un fenomeno particolare per l'arsenale di Napoli, ma si verifica per tutti gli arsenali in misura proporzionata per effetto delle leggi del 1901 e del 1911, che hanno stabilito la riduzione degli operai al numero complessivo di 10,000. A riparare gli effetti di quelle leggi, quando è stato necessario, il Ministero ha provveduto con un programma vasto ed organico di rinnovamenti del macchinario e di più largo impiego di macchine moderne in sostituzione dell'opera manuale, e di ciò ha pure usufruito in misura non indifferente. L'arsenale di Napoli, il quale può poi trovare integrazione dei suoi mezzi d'opera in quelli delle Imprese private locali, che vanno sempre più rinvigorendosi per la felice circostanza del sempre crescente sviluppo industriale di quella città.

Il lavoro non verrà a mancare mai all'arsenale di Napoli, il quale con i provvedimenti presi dal Ministero avrà un periodo di laboriosità, certo non inferiore a quella pure molto intensiva di questi ultimi tempi.

Oltre alle numerose riparazioni delle navi che vi debbono di solito far capo, si conta di affidargli anche qualche grande riattamento e presto, appena compiuti i lavori delle due navi *Marsala* e *Nino Bixio*, dovrà attendere ai lavori preparatori di allestimento per le due Regie navi *Basilicata* e *Campania*, che sono d'imminente costruzione nel Regio cantiere di Castellammare.

All'onor. Santini devo un particolare ringraziamento per i sentimenti manifestati a mio riguardo e per il giudizio portato sulla modesta opera mia, mentre mi associo alle lodi meritate che ha tributate a tutti gli ammiragli ed ufficiali superiori che esercitarono il comando durante la recente guerra.

Dei desiderii di lui, circa i nomi da assegnare a nuove navi, io l'assicuro che sarà tenuto il debito conto, mentre, per quanto riguarda la vertenza relativa all'arma denominata *vomero*, tutt'ora in corso, lo prego di dispensarmi dal discendere a particolari e di tenersi, pel momento, pago della dichiarazione che non mancherò di tutelare con vigile cura gli interessi dell'Erario, così come fecero lo stesso

fratello dell'inventore, il compianto ministro Mirabello, ed il viceammiraglio Avallone, direttore d'artiglieria del tempo.

Lo stesso onor. Santini e l'onor. Morra Di Lavriano hanno poi nuovamente discusso ed invocati provvedimenti in ordine alla incompatibilità tra i doveri che la disciplina impone agli ufficiali e la appartenenza di essi ad associazioni segrete, ma per questa parte ha già fatte esaurienti dichiarazioni il collega della guerra, alle cui parole completamente mi associo.

La questione della nostra difesa costiera, sollevata dagli onorevoli Pedotti e Bava Beccaris, è di singolare importanza ed interessa, come venne accennato, l'esercito e la marina.

Nei rapporti della marina, dirò che, senza accettare incondizionatamente il principio che la frontiera nazionale marittima finisca dove la spiaggia nemica incomincia, è dogma della guerra marittima, convalidato da moltissimi esempi storici, che una forza navale meglio difenda la costa nazionale cercando e colpendo il nemico lontano da essa, anziché attendendolo. L'affermazione di poter proteggere in via assoluta la costa con difese navali ravvicinate sarebbe un inganno.

Ciò nonostante, la tecnica ha creato armi insidiosissime la cui presenza può costringere il nemico a cautele e prudenze gravosissime: intendo accennare alle armi subacquee, siano esse ancorate oppur semoventi. I progressi ottenuti nelle prime, cioè nelle torpedini da blocco, danno fidanza di efficace impiego, e queste armi, se furono talvolta cagioni di disastri a coloro che se ne servirono, furono per contro di ben maggior danno al nemico, per il quale erano preparate, poichè ne paralizzano frequentemente i movimenti. Più temibili e di più largo impiego sono le torpedini semoventi, cioè i siluri: affidati questi a piccole siluranti di notte, ed ai sommergibili di giorno. Esse possono concorrere in modo efficacissimo a difendere popolosi centri non fortificati, sia partendo dai sopradetti centri come base eventuale, sia partendo da piazze marittime: invero mal si apporrebbe, ad esempio, il nemico che fiducioso della inoffensività delle ridenti coste partenopee osasse penetrare nel classico golfo, alla cui salvaguardia vigileranno, non visti, tra Punta Campanella,

Capri ed Ischia numerose siluranti e sommergibili.

L'Italia non ha mancato di provvedere a questi bisogni della difesa, adottando le torpedini da blocco, che per le loro caratteristiche sono certamente da annoverarsi fra le migliori del genere.

Dei sommergibili, quelli attualmente in servizio, in numero sufficiente, sono capaci di assolvere il loro compito: la loro piccola autonomia, a causa del loro piccolo spostamento, li obbliga ad esplicare la loro azione in una cerchia ravvicinata: ma la nostra costiera ciò permette.

Nondimeno, per rendere anche queste armi più autonome, sono allo studio sommergibili di molto maggior dislocamento: la delicatezza dell'argomento non mi consente di scendere a maggiori particolari.

In quanto ai servizi marittimi sovvenzionati, assai di buon grado aderisco al desiderio espresso dall'onorevole relatore di manifestare al Senato il mio pensiero sul loro attuale ordinamento presso il Ministero della marina.

Farò notare anzitutto che il passaggio dei servizi marittimi dell'Amministrazione postale a quella della marina, voluta dalla legge 2 gennaio 1910, non ha segnato un puro trasferimento di uffici, ma ha arrecato a quella materia, così complessa e così importante per la economia nazionale, una rapidità ed una semplicità di esecuzione tali, quali non sarebbero possibili sotto qualsiasi altra Amministrazione.

Basti l'accennare, a questo proposito, che tutte le questioni riflettenti la costruzione e le visite del materiale sono esaminate e risolte da un Consesso tecnico esistente nella marina, e cioè il « Comitato per l'esame dei progetti di navi »; che tutto ciò che riflette le informazioni sull'andamento dei servizi si ottiene dalle capitanerie di porto; che, infine, tutte le questioni di indole tecnico-marinaresca, concernenti l'andamento dei servizi, le quali venivano una volta deferite dal Ministero delle poste a quello della marina, sono ora risolte senz'altro da quest'ultimo, con notevole risparmio di tempo.

Riguardo alla organizzazione di tali servizi, io devo far notare che, senza bisogno di speciali prescrizioni, essi hanno una amministra-

zione perfettamente distinta da quella della marina militare, i servizi predetti essendo da me stati posti alla diretta dipendenza amministrativa del sottosegretario di Stato, che vi si dedica con un amore e una diligenza degni del massimo elogio.

L'egregio relatore ha rievocato ancora la frase dei « veterani del mare », nei riguardi del materiale addetto ai servizi sovvenzionati.

A questo proposito è opportuno ricordare che, in quest'ultimo triennio, la Società Nazionale, adempiendo gli obblighi del proprio contratto, ha costruito 24,000 tonnellate di materiale pienamente rispondente alle odierne esigenze dei traffici marittimi; e questo materiale nuovo passerà, dal 1° luglio p. v., agli assuntori dei nuovi servizi approvati con le ultime leggi. Ultracciò, in forza della legge 22 dicembre 1912, le Società sovvenzionate devono costruire complessivamente altre 53,400 tonnellate di piroscafi nuovi, mentre, *entro un biennio*, devono essere tolti dal servizio tutti i piroscafi di età superiori ai venti anni.

Per quanto concerne *la marina libera*, mi è gradito informare il Senato che il nuovo disegno di legge, che la Camera dei deputati discuterà fra breve, è ispirato al criterio di *un contributo d'interesse da parte dello Stato sul capitale impiegato da una nave*, criterio questo che è stato assai apprezzato da tutti gli armatori nazionali; di guisa che io ritengo che i nuovi provvedimenti a favore della marina libera otterranno pienamente l'effetto che lo Stato si propone e il Paese si augura.

E vengo ora a tutte le osservazioni relative al personale.

Tralasciando la parte della relazione dell'onorevole Gualterio, che si riferisce al disegno di legge dal titolo « Riordinamento dei Corpi militari della R. marina », del quale prossimamente avremo l'agio di discutere a fondo, mi corre l'obbligo di fornire qualche chiarimento circa la rilevata deficienza di ufficiali subalterni di vascello. Essa è dovuta in gran parte alle ammissioni troppo scarse fatte all'Accademia fino al 1910, ma a partire dal 1910 io ho aumentato progressivamente il numero dei posti nei concorsi per l'Accademia navale, di guisa

che gradatamente l'inconveniente cesserà. Nel frattempo si cerca di trarre il maggior profitto dalla istituzione degli ufficiali di complemento, che io ritengo possano rendere utili servizi, se convenientemente scelti ed impiegati.

Quanto all'ampiezza degli organici, col disegno di legge sopra ricordato ho proposto notevoli aumenti nel grado di tenente di vascello e gradi superiori, in una misura che reputo sufficiente, almeno per alcuni anni, alle esigenze dell'armata.

Certo, nella recente guerra, si è dovuto qualche volta lamentare una scarsezza di ufficiali, ma è da tenersi presente che, per il carattere speciale delle operazioni, noi *avevamo dovuto armare un gran numero di unità minori e senza valore bellico*, che in una guerra vera e propria sarebbero state disarmate. Inoltre, in una guerra vera e propria, noi avremmo chiusa l'Accademia navale, dove sono destinati trenta ufficiali, ed in molti uffici a terra avremmo sostituiti in parte gli ufficiali in attività di servizio con quelli in posizione ausiliaria.

La posizione ausiliaria, infatti, a questo scopo venne creata, — come risulta espressamente dalla legge del 1885 — e sarebbe davvero peregrina quella teoria che affermasse che i quadri dell'armata mobilitata debbano essere costituiti interamente da ufficiali in servizio attivo.

Non sussistono dunque motivi di preoccupazione per questa parte.

Ma io comprendo benissimo come, trascurando la causa originaria dell'inconveniente e le considerazioni che testè vi ho esposte, si sia potuto mettere in relazione la mancanza degli ufficiali subalterni di vascello con gli effetti delle due leggi del 26 maggio e 2 luglio 1911, da me presentate e da voi approvate.

Devesi però innanzi tutto ricordare che la deficienza di subalterni esisteva, ed in proporzioni già notevoli, anche prima che le dette leggi fossero entrate in applicazione.

Ma, pur prescindendo da ciò e dalla considerazione che gli ufficiali che escono dai quadri attivi rimangono sempre a disposizione della marina e possono quindi essere sempre richiamati in attività per esigenze di servizio, io devo ancora una volta dichiarare che quelle due leggi si imponevano in modo assoluto, come venne dai due rami del Parlamento riconosciuto, allorché le approvarono in seguito a meditati

studi della Commissione ed a laboriose e vivaci discussioni.

Ed invero tutti gli ufficiali eliminati per la legge del 26 maggio 1911 lo furono perchè *non ritenuti idonei agli uffici del proprio grado*, il che vuol dire che quel provvedimento era necessario, perchè, più che avere al completo i ruoli degli ufficiali subalterni, occorre che il personale, specie negli alti gradi, risponda pienamente alle indeclinabili necessità del servizio e delle responsabilità.

L'importanza di questa argomentazione si è voluta attenuare, lasciando intendere che la inidoneità di quegli ufficiali venne giudicata con criteri di eccessivo rigore. Mi consenta il Senato di manifestare tutta la mia meraviglia per questa affermazione, poichè la Commissione che, per incarico diretto del Parlamento, compì quel delicato lavoro si componeva di uomini insigni per competenza e per carattere, i quali hanno ben diritto a vedere accolte le loro decisioni con quella obbiettività alla quale si ispirarono. Si tratta di materia molto grave ed ogni parola non perfettamente serena, come ogni tentativo di eseguire qui un giudizio di revisione porterebbe a conseguenze che l'alta saggezza del Senato intravede al solo accenno.

Guai se in quest'Aula dovessero trovar consenso voci che tendano ad infirmare i responsi degli alti consessi militari e delle Commissioni di avanzamento!

Pensi del resto il Senato — e, parlando della splendida prova superata dalla Marina durante la guerra, lo stesso senatore Reynaudi mi ha fornito il motivo — quanta benefica influenza ha avuto sui brillanti risultati ottenuti recentemente il fatto che tutti gli ufficiali superiori ed ammiragli erano tali da dare pieno affidamento.

E consideri ancora il Senato quale e quanta sarebbe stata la responsabilità mia e del Governo se non si fosse in tempo provveduto a garantire la piena efficienza dei quadri e durante la guerra si fossero manifestati inconvenienti dannosi per i supremi interessi della patria.

Non provvedimenti *artificiali* dunque — come all'onor. relatore è piaciuto di affermare, e me ne duole — ma necessari, indispensabili, ispirati solo da elevate considerazioni di servizio.

Quanto poi all'altra legge del 2 luglio 1911, portante *disposizioni transitorie circa la carriera dei tenenti di vascello*, della quale l'onorevole Reynaudi ed altri colleghi, con l'ordine del giorno annunciato, chiedono l'abrogazione, devo ancora una volta abusare della cortesia del Senato, per ricordare che essa fu il risultato di lunghi e pazienti studi, diretti a trovar rimedio ad una grave crisi che travagliava la carriera dei tenenti di vascello e che era dovuta *in parte* alla costituzione dei quadri e *maggiormente alla presenza di sette corsi composti di elementi numerosi e coetanei*.

Come venne allora riconosciuto dalla Giunta generale del bilancio — che compilò una relazione, che è anche un pregevole ed esauriente studio di organica — e dalla Camera dei deputati e, successivamente, dalla vostra Commissione di finanze e dal Senato, nonché dal generale Mazzitelli e dall'ammiraglio Bettolo, nell'altra Assemblea, ed in questa dagli ammiragli Grenet e Di Brocchetti, quella crisi costituiva un nodo gordiano, per effetto del quale circa 130 tenenti di vascello su 420 sarebbero caduti per limite di età senza raggiungere il grado superiore.

In quella occasione anzi fu espressamente ed ampiamente esaminata l'ipotesi di un aumento dei quadri degli ufficiali superiori, ma, a parte il fatto che un tale provvedimento non sarebbe mai consigliabile per le esigenze di servizio, si dovette concludere — e le relazioni della Giunta del bilancio presso la Camera dei deputati e del vostro Ufficio centrale ne fanno fede — che l'aumento dei quadri superiori non avrebbe risolto il problema; ma, anzi, data la coetaneità dei numerosi elementi di ciascun corso, lo avrebbe trasferito nei gradi di capitano di corvetta e di fregata.

Si fu, partendo da queste considerazioni, che si decise di rimuovere l'inconveniente, sopprimendo le cause che lo determinarono, cioè l'eccessivo numero di elementi coetanei costituenti ciascun corso, per conservare in servizio i migliori e non coloro che la cieca legge sui limiti di età avrebbe fatalmente eliminati.

E basta aver esposto questo concetto fondamentale per ritenere dimostrato che la eliminazione non poteva farsi che per corsi. Ma oltre a tale argomento di valore assolutamente decisivo, un altro motivo di evidenza intuitiva

mi indusse a sostenere tale soluzione, e cioè che non potessero paragonarsi tra loro ufficiali che non avessero espletati tutti gli incarichi attribuiti al grado. Trattandosi infatti di un giudizio comparativo, ragioni elementari di giustizia imponevano che tutti coloro che dovevano subirlo si trovassero in condizioni di assoluta eguaglianza.

Si è detto, e l'osservazione si presenta con tutta l'apparenza di un importante rilievo, che l'esercito, pur nei momenti più travagliati per la carriera degli ufficiali, non ha mai seguito un metodo come quello da me proposto.

È vero, ma non si è considerato che questo metodo riesce specialmente e quasi esclusivamente applicabile con successo ai piccoli organici, mentre per i grandi quadri conviene mirare allo stesso scopo ma con altri sistemi.

Del resto, si tenga pago il Senato di sapere che nell'esercito la eliminazione, all'atto dell'avanzamento dal grado di capitano a quello di maggiore, è di circa il 40 per cento e quindi di gran lunga superiore a quella prescritta dalla legge della quale ci occupiamo.

Nè con questa legge solo gli interessi dell'Amministrazione furono tutelati, perchè alla sorte di coloro che avrebbero dovuto lasciare il servizio venne convenientemente provveduto con un trattamento speciale di pensione, in forza del quale agli ufficiali eliminati — sebbene anche rimanendo in servizio, solo pochi avrebbero avuto la speranza di raggiungere il grado superiore — venne attribuito un assegno presso a poco eguale a quello che normalmente conseguono i capitani di fregata, mentre essi lasciando il servizio, prima ancora di compiere il quarantesimo anno e senza attendere il limite di età, venivano messi in condizione di potere, volendolo, trovare anche altro collocamento.

Quella legge, oltre ad essere indispensabile, fu dunque equa ed aggiunsero anche benefica, perchè con lo assestamento della carriera che ne deriva è scomparso quel senso di sfiducia che turbava gli spiriti e si è ottenuto tra l'altro il non lieve vantaggio di ridurre ad ottantaquattro il numero di centotrenta ufficiali che sarebbero caduti per limite di età.

È pertanto avvenuto che alla massa degli ufficiali hanno finito col riuscire bene accetti quei provvedimenti, che hanno già fornito ri-

sultati notevoli pur nei riguardi disciplinari, ed ai quali ora solo si oppongono quei pochi che per i loro precedenti di carriera temono di essere colpiti.

Da tutte queste considerazioni di carattere positivo e che prescindono da ogni motivo sentimentale, risulta evidente come la legge del 2 luglio esercita un'azione *quattro volte benefica*, perchè:

a) elimina tra i tenenti di vascello una causa di scoramento;

b) riduce il numero degli ufficiali che escono dai quadri attivi;

c) salva i migliori ufficiali;

d) giova alla disciplina.

Il Senato converrà pertanto che sarebbe un gravissimo errore non dico abolire, ma anche semplicemente modificare la legge del 2 luglio 1911.

Ma, riguardo a questa legge tanto discussa, io ritengo opportuno far conoscere al Senato tutto il mio pensiero, e questo è che indipendentemente dalla crisi — che l'ha originata — molte ragioni consigliano di conservare questa legge per regolare anche in avvenire la formazione dei quadri di avanzamento a capitano di corvetta.

In vero, quando si tenga presente la grande sproporzione numerica dei quadri di tenente di vascello e capitano di corvetta, la circostanza che per portare un giudizio sicuro sul carattere e le qualità professionali di un ufficiale è necessario che abbia espletato il periodo di ufficiale inferiore, ci si convince che è nell'avanzamento da tenente di vascello a capitano di corvetta che bisogna fare una fortissima e quindi rigorosissima selezione, e poichè l'esperienza dimostra (e la legge dei limiti di età ne fa fede) che non si può sempre fare assegnamento sulle Commissioni di avanzamento, occorre una legge che nell'interesse supremo della marina agisca inesorabilmente, e questa legge è appunto quella del 2 luglio 1911.

Noi siamo ormai tutti avvezzi a considerare una necessità la legge dei limiti di età; ebbene, la legge del 30 per cento è assai meno crudele, giacchè la sua base è la più razionale e la più giusta: il merito degli ufficiali.

Dopo avervi, con analisi minuta, dimostrato tutto il fondamento di logica e di giustizia della

legge 2 luglio 1911, sento il bisogno di manifestare tutto il mio rammarico per alcune frasi che vennero ieri l'altro pronunziate in quest'Aula.

L'onor. Reynaudi — trascurando di considerare tutto il danno che può essere prodotto da giudizi qui manifestati contro *leggi in vigore* e dal ripercuotersi nei Corpi dei giudizi medesimi — qualificò *improvvida ed ingiusta* quella legge, ed accennò a metodi di *avanzamento tendenti al libero sgombero*.

Improvvide ed ingiuste, onor. Reynaudi, furono le sue parole, ed io me ne dolgo con la piena fiducia che esse non abbiano trovato eco in quest'alto Consesso!

E, detto ciò, vengo ora senz'altro ad esaminare l'ordine del giorno sottoscritto dall'onorevole Reynaudi e da altri onorevoli senatori.

Quell'ordine del giorno muove dal concetto che gli aumenti di organico proposti col disegno di legge « Ordinamento dei Corpi militari della Regia marina » mentre risolvono in parte la crisi di carriera dei tenenti di vascello contribuiranno, per le promozioni che ne conseguiranno, ad accrescere il disagio per la deficienza dei subalterni.

Io ho già dimostrato che, per quanto riflette la deficienza dei subalterni, si sono già adottati e si adotteranno provvedimenti che ci metteranno in grado di eliminarla progressivamente, mentre allo stato attuale non vi è motivo di preoccupazioni.

D'altra parte, devo avvertire, che l'aumento dei quadri, pur giovando, non risolve — e lo avevo preveduto e voi lo avevate riconosciuto, allorquando approvaste la legge 2 luglio 1911 — il problema della carriera dei tenenti di vascello, poichè sono in grado di dimostrare analiticamente al Senato che, malgrado quell'aumento e malgrado la eliminazione del 30 per cento applicata a 7 corsi, intorno al 1920 comincerà nuovamente a verificarsi la caduta di tenenti di vascello per limiti di età.

Ora, se così è, quale altro sarebbe l'effetto di una abrogazione o di una modifica della legge 2 luglio 1911 all'infuori di quello di far rinascere immediatamente gli inconvenienti che quella legge ha voluto eliminare? Non si salverebbero dunque un maggior numero di ufficiali, si turberebbero aspettative di carriera

già formatesi, si deprimerebbe di nuovo il morale dei quadri.

Quanto poi all'influenza di quella legge sulla deficienza di ufficiali inferiori, deve tenersi presente che essa si applica non in una volta sola ma gradualmente ed in epoche corrispondenti alla uscita dei nuovi corsi di ufficiali dall'Accademia navale.

Le perdite però - giova non trascurare questo punto - anche con l'aumento dei quadri, si verificherebbero lo stesso (data la coetaneità di numerosi gruppi di ufficiali) se noi abrogassimo o modificassimo la legge del 30 per cento, con l'aggravante che esse non sarebbero proporzionalmente distribuite nel tempo, avverrebbero quasi tutte in un breve periodo e colpirebbero indifferentemente, alla cieca, lasciando qualche volta in servizio i meno buoni.

È per queste considerazioni fondamentali, obbiettive, che io non posso accettare l'ordine del giorno dell'on. Reynaudi ed altri onorevoli firmatari.

Ma un'altra considerazione - e la espongo dopo aver concluso, perchè non si dica che sia questo il motivo della mia risoluzione - deve pur avere un certo valore, ed è quello che la legge del 2 luglio 1911 è stata già applicata a due corsi, cosicchè il sospenderne ora l'applicazione - senza fondato motivo e senza che siano venute meno le ragioni che la determinarono - costituirebbe non solo una manifesta ingiustizia, ma aprirebbe l'adito al sospetto che si sia voluto far prevalere l'interesse di pochissimi a quello del servizio e della grande maggioranza dei tenenti di vascello.

Arrivato a questo punto credo di aver risposto, per quanto la varietà degli argomenti lo consentiva, a tutte le considerazioni che vennero svolte durante la discussione del bilancio.

Non mi rimane pertanto che ringraziare il Senato del benevolo e costante interessamento che esso in ogni occasione dimostra per la Marina, e di assicurarlo che questa, continuando ad ispirarsi ai più alti ideali, spera che non le venga mai meno la fiducia del Parlamento e del Paese. (*Bene*).

REYNAUDI. Chiedo di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Essendo stata chiusa la discussione generale nella seduta precedente, avverto che concederò facoltà di parlare solo per fatti personali.

Do facoltà di parlare per fatto personale al senatore Reynaudi.

REYNAUDI. Comincio dal respingere l'interpretazione arbitraria data dal ministro della marina alle mie parole, che dichiaro e affermo furono mosse e ispirate a ben altro fine che quello di creare un ambiente e giudizi sfavorevoli contro leggi in vigore. Nell'aver ciò supposto il signor ministro oltre al non avermi inteso mostra di non avere un'idea esatta dei sentimenti che animano attualmente la marina.

Non voglio ripetere, per non tediare il Senato, gli apprezzamenti ed i giudizi che ho esposto lo scorso venerdì e sui quali il ministro non volle fermarsi.

Io ritenevo che nel nostro ordine del giorno il ministro della marina trovasse un salvagente, che gli avevamo gettato, per uscire dalle fastidiose acque di una legge che, se poteva reggere nelle sue misure draconiane prima della guerra, non ha più ragione di sussistere ora: egli ha creduto di non servirsene ed io lo deploro. Nutrivo viva speranza che la forza dei convincimenti che m'indussero a parlare e che, posso affermarlo, sono la eco genuina di una voce che emana dal Corpo della marina, avrebbe pure trovato una eco favorevole nell'animo del ministro.

Confidavo ancora, per quanto più debolmente, che il ministro avesse prodotto argomenti capaci di scuotere i miei convincimenti: attesa inutile, perchè, dopo di aver ascoltato il ministro con particolare interessamento, debbo confessarvi che più profondamente si rafferamarono nell'animo mio le convinzioni che mi mossero a presentare il mio ordine del giorno, il quale, sono persuaso ora più di prima, risponde ad un altissimo concetto, a quello di rafforzare la compagine morale della marina. Per conseguenza io mi rimetto al giudizio del Senato.

GOIRAN. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GOIRAN. Ha detto l'onor. ministro della marina, che con l'applicazione della legge del trenta per cento, chiamiamola così, relativa all'avanzamento dei tenenti di vascello, si elimi-

minano solamente i meno capaci; ma sta di fatto, che il trattamento speciale di pensione usato a quelli che lasciano il servizio per loro domanda, indusse qualcuno ad andar via appena trovò qualche posto buono che lo compensasse della perdita dello stipendio. Adunque vi sono anche ufficiali capacissimi che vanno via e non solamente i meno capaci.

Osservo poi in via generale che questa legge del trenta per cento offende un poco lo spirito che deve regolare nella legislazione moderna la legge sullo stato giuridico degli ufficiali: questi ufficiali vengono eliminati quasi come nei grandi magazzini americani si eliminano le merci che non sono più di moda! Questo mi pare non sia una bella cosa e per questo mi sono indotto a firmare l'ordine del giorno proposto dal senatore Reynaudi, senza avere nessun sentimento di ostilità verso l'opera del ministro della marina e dichiarando che voterò il bilancio.

GUALTERIO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUALTERIO, *relatore*. Ho chiesto di parlare, non per fatto personale, ma come relatore, perchè quando nell'ultima seduta il Presidente del Senato mi ha domandato se avevo nulla da dire nella discussione generale, io risposi che bisognava attendersi le dichiarazioni del ministro della marina sopra quel che era scritto nella relazione, quindi io, se il Presidente me lo consente, desidererei di parlare in merito a ciò che egli ha detto sulle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Parli pure.

GUALTERIO, *relatore*. La principale osservazione che io ho fatto in tesi amministrativa al bilancio è l'espressione di un desiderato della Commissione di finanze, di poter cioè uscire dalle strettoie di un bilancio consolidato, perchè i vincoli di un bilancio consolidato, che portano la necessità di ricorrere ai crediti a lunga scadenza che sempre si domandano, per provvedere alle nuove spese, non sono un buon avviamento per fondare un bilancio della marina ben costituito. Mi ero soprattutto basato sopra le parole dette dal Presidente del Consiglio nell'altro ramo del Parlamento il quale aveva molto giustamente e molto saggiamente affermato che i crediti per costruire le navi si devono trovare nelle risorse del bilancio ordinario.

Noi adesso mettiamo una parte delle somme per le costruzioni delle navi nelle spese ordinarie e una parte nella parte straordinaria del bilancio.

Ora, la riproduzione del naviglio è una spesa ordinaria, ed è spesa che aumenta coll'aumento del valore della flotta: mentre quando si domandano dei crediti a lunga scadenza s'intende dai più che vengono richiesti dei crediti come li domanda qualche volta l'Inghilterra per aumentare la sua flotta. Invece l'Amministrazione ricorre a dei crediti perchè le navi aumentano di valore, e non vi sarebbe stato bisogno di questi crediti se avessimo dovuto costruire delle navi del costo di 10 milioni, come quelle da sostituire, e non avremmo avuto bisogno di domandare 300 o 400 milioni in ciascuna di queste leggi che si sono succedute senza il valore tanto aumentato delle navi odierne.

Il piccolo vantaggio di usare dei residui del bilancio è tanto poca cosa, rispetto ai crediti che si domandano, che non credo che il bilancio della marina perderebbe molto se dovesse perdere questi residui.

Di più noi abbiamo una legge organica del 1877 sul materiale, la legge Brin, la quale dispone che si devono mettere nella parte ordinaria del bilancio, tanto gli stanziamenti per riproduzione del naviglio quanto quelli per la sua manutenzione, e metterli separatamente.

Ora, con questo sistema dei crediti a lunga scadenza si fanno dei capitoli complessivi, perchè non si fanno le previsioni dell'anno. Si dice quest'anno si hanno tali assegni da spendere, e se non basteranno prenderemo 30 milioni nel bilancio venturo, e se non bastano ancora, si prenderanno dagli ultimi bilanci del periodo consolidato come è previsto nella legge del 1911.

Con questo sistema non si prepara il bilancio sopra i bisogni dell'esercizio, ed avviene che ogni anno si deve, con un bilancio di assestamento, rinforzare il bilancio di 30 o 40 milioni.

Adesso, se si mettesse il bilancio in relazione con quello che si prevede di fare nell'anno, si potrebbero, nelle spiegazioni, e negli allegati del bilancio, come si faceva in passato, dare tutti i chiarimenti sopra le costruzioni e sopra l'avanzamento di esse che il Parlamento deve conoscere.

Non è ragionevole che il Parlamento voti

centocinquanta milioni circa sotto la semplice rubrica di riproduzione e manutenzione del naviglio, senza nessun'altra informazione e come si verificò nell'anno scorso che non erano nemmeno contemplate le navi che già si trovavano in cantiere.

Non è che di questa questione si voglia investire l'approvazione del bilancio; la Commissione di finanze ha raccomandato, e raccomanda al Senato di votarlo, ma evidentemente il desiderato è di entrare in un'altra strada che soddisfaccia di più gli interessi della finanza e quelli della marina.

Ora siamo nel periodo delle vacche grasse, ma, se domani si dovessero fare delle economie, come già ben due volte è avvenuto, che è stato ridotto il bilancio fortemente per provvedere alla finanza dello Stato, bisognerebbe forse lasciare le navi sul cantiere, per mancanza dei fondi necessari alla loro costruzione. In un bilancio fondato sopra i bisogni di riproduzione, sopra quelli di manutenzione, e le altre necessità dell'esercizio si saprebbe ove mettere le mani il giorno in cui si dovessero economizzare in un anno 40 o 50 milioni. Sarebbe sufficiente il dire che le navi che si sostituiscono invece di farle durare 20 anni dovessero durare 25; e con il valore presumibile della flotta verrebbero annualmente economizzati 20 milioni, e, riducendo gli armamenti, si possono ridurre sia le spese di manutenzione che quelle degli armamenti navali.

Un altro punto, sul quale la risposta del ministro della marina mi sembra non abbia ben interpretato quello che io ho scritto, è quello che riguarda gli arsenali.

Io non ho detto che abbiamo troppi arsenali, ho detto che questa è la voce che corre. Ora due anni fa, nel 1911, sono stati ridotti di duemila gli operai degli arsenali di Stato che sono così scesi a 10,000 operai, e a me sembra che questo numero, per quattro grandi arsenali e per un cantiere di costruzioni navali, sia troppo esiguo. Perchè un arsenale dia rendimento rispetto alle spese generali, rispetto alla sua grandezza, bisogna che il numero degli operai sia in ragione della sua grandezza e il suo lavoro in ragione della sua importanza. Quindi quella legge a me faceva supporre, come credo abbia fatto supporre a molti altri, che nell'intenzione del ministro fosse la soppres-

sione di qualche arsenale e la specializzazione di altri.

Ho citato Taranto, che per la sua posizione deve essere quello maggiormente indicato per l'appoggio della flotta in tempo di guerra, poichè è molto più probabile che le nostre operazioni debbano svolgersi nell'Oriente, o nel mare Jonio, anzichè nel Tirreno. Quell'arsenale ha ora 1300 operai, e la regione in cui si trova non è una regione industriale, per cui si possa fare affidamento in caso di bisogno sopra gli operai dell'industria privata. Per queste considerazioni tale arsenale non potrebbe bastare in caso di guerra, come non basta nemmeno in tempo di pace, e di qui la necessità di caricare tutto sulla Spezia, la quale provvede, ma con operai estranei all'arsenale, ciò che in guerra non sarebbe agevole.

Questo era il mio concetto, poichè se si volevano mantenere tutti gli arsenali che abbiamo, io non vedevo motivo di diminuire gli operai. Non dirò che occorra aumentarli largamente, ma obblighi troppo restrittivi rispetto al loro numero mi sembra che nuocciano anche all'economia. Infatti colla legge sugli operai degli arsenali si fanno aumentare automaticamente le paghe, e quindi gli operai vengono ad essere pagati di più quando sono vecchi, ossia quando rendono di meno, perciò paghiamo circa le stesse somme di quando avevamo qualche migliaio di operai di più, e con risultati minori.

Sopra l'ordine del giorno e sulla discussione fatta in Senato non intendo parlare non avendo fatto personale da rilevare; e sul bilancio non ho altro da dire.

PEDOTTI. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Venerdì io ebbi l'onore di intrattenere, e non a lungo, il Senato, intorno ad una questione specialmente tecnica: il concorso della marina nella difesa delle nostre coste. L'onore ministro mi ha oggi risposto, ed io lo ringrazio di avere esplicitamente detto che i criteri che prevalgono anche presso il Ministero della marina e le autorità marittime, collimano in fondo con quelli cui io avevo accennato. Veramente io speravo egli potesse dirmi qualche cosa di più intorno allo sviluppo che nelle costruzioni navali si darà a quell'elemento non del tutto nuovo, ma da noi ancora non forse

abbastanza curato, che sono i sottomarini, ai quali io dissi credere riservato un grande avvenire, come potente mezzo di offesa e di difesa.

Egli non mi ha detto se si darà a questo tipo di nave un molto considerevole sviluppo, però ha accennato a studi in corso per avere dei sottomarini molto potenti; bensì soggiungendo che ragioni di prudenza, perfettamente comprensibili e lodevoli del resto, lo consigliavano a tacersi sopra ogni particolare. Questo quanto alla questione puramente tecnica da me toccata.

Io però sono anche stato fra i firmatari dell'ordine del giorno che l'onor. ministro ha testè dichiarato di non poter accettare, e chiedo dire in proposito brevi parole.

Io detti la mia firma a quell'ordine del giorno non perchè intendessi esprimere disapprovazione della legge della quale vi si tratta, ma semplicemente nella speranza che, siccome ritengo tale legge in quella sua forma oggi non più necessaria, giacchè gli effetti che da lei si volevano sono in fondo stati ormai conseguiti con l'applicazione fin qui fattane, l'onor. ministro avrebbe voluto accettarlo per togliere di mezzo una causa di malcontento, una ragione di biasimo abbastanza diffuso anche tra gli uomini politici e parlamentari.

Non ho altro da aggiungere.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Aggiungerò poche parole a quelle già dette. Io ho portato degli argomenti, non ho fatto alcuna insinuazione: i miei argomenti andavano distrutti con altri argomenti. Ho detto soltanto che abolendo quella legge dopo averla applicata per due corsi, si poteva anche sospettare che si volesse tener conto di interessi privati.

Nego poi assolutamente che questa legge non sia ben vista in marina. Io mi sono creduto in dovere di interrogare anche i miei dipendenti, i tenenti di vascello, ed ho avuto risposta completamente opposta a quella che qui si è inteso di riportare. Del resto, quando si discusse questa legge alla Camera, l'onor. Arrivabene che rappresentava gli interessi dei tenenti di vascello era in principio contrario, ma poi, ascoltati i miei compagni, ha fatto la seguente

dichiarazione: « Più d'una volta dubbioso di me, ricorsi al consiglio dei miei compagni di arme, cercai il loro giudizio, udii le loro opinioni ed oggi serenamente e con animo convinto approvo l'azione del ministro della marina ».

L'onor. Marcello, che è deputato veneto ed ha molte relazioni ancora nella marina che non ha lasciato da moltissimi anni, fu favorevole alla legge. E porto inoltre l'esempio del generale Mazzitelli il quale - si possono consultare gli Atti parlamentari - dichiarò che era un provvedimento crudele ma necessario. L'onorevole Bettolo infine, che veniva allora fresco fresco dall'aver lasciato nella marina l'ufficio importantissimo di Capo di Stato Maggiore, quando si discussero alla Camera la legge sulle modifiche della legge d'avanzamento ed a quella sulla posizione ausiliaria nonchè quella della quale ci occupiamo, le definì necessarie, anzi mi incitò a sostenerle con queste parole: « Finisco rivolgendo una parola di plauso al ministro della marina il quale con coraggio e spirito di abnegazione ha saputo affrontare quest'opera rinnovatrice »: e, dicendo ciò, non si riferiva soltanto alla legge di eliminazione, giudicata qui come una legge artificiale, ma anche alla legge riguardante disposizioni transitorie per i tenenti di vascello, che qui è stata detta una legge ingiusta ed improvvida. E potrei citare anche altri pareri, ma ne faccio grazia al Senato.

Debbo qualche parola di risposta all'onorevole senatore Goiran, e lo ringrazio anzitutto per le sue dichiarazioni circa la mia opera di ministro.

Egli ha formulata un'osservazione che può sembrare giustissima ma non è stata fatta la prima volta; ha detto che siccome le pensioni concesse ai tenenti di vascello sono molto generose, alcuni buoni vanno via.

Ma io domando: chi è che va via? Chi non ama la carriera, chi preferisce un miglioramento finanziario alle soddisfazioni della carriera marinara (*approvazioni*), ed io dichiaro qui, che è bene che costoro si lascino andar via, perchè chi sta nella carriera unicamente per la paga, è bene che la lasci... (*Vive approvazioni*).

GOIRAN. Non è così. Essi sono offesi nel loro morale dal trattamento che viene loro fatto. (*Commenti*).

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. ...Io che sono in contatto più intimo con gli ufficiali, posso dichiarare al senatore Goiran che egli è in errore. Sono andati via degli ufficiali superiori i quali hanno avuto tutte le soddisfazioni che potevano avere. Un bel giorno si sono annoiati di stare nella marina: non voglio far nomi, ma se il Senato lo desidera...

Voci. No, no. (*Commenti*).

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. ...Dunque, questi ufficiali se ne sono andati per ragioni private, che io non tenterò nemmeno di indagare, non avevano più amore alla carriera; eppure questi ufficiali per i loro precedenti erano sicurissimi di non essere esclusi dall'avanzamento.

Onor. Goiran, creda pure che io mi sono fatto uno scrupolo di conoscere i pareri di tutti; e non per una bizza, sol perchè ho presentato un disegno di legge, lo sosterrai ancora, ma perchè è un'intima mia convinzione che quel disegno di legge sia provvido.

Io ho studiato e meditato lungamente, ho sentito tutti, e proprio in questi giorni ho chiesto perfino al mio aiutante di bandiera: Lei che vive tra i suoi pari grado, mi dica sinceramente come è accolta dai tenenti di vascello questa legge. Ebbene, on. Goiran, ella deve credere alle mie parole, quell'ufficiale ha risposto: io ritengo che nella massa siano contenti. (*Commenti animatissimi*).

GOIRAN (*interrompendo*). Abbandono questo giudizio all'apprezzamento del Senato.

CANEVARO (*interrompendo*). Questa non è difesa nè efficace, nè corretta. (*Commenti; rumori*).

PRESIDENTE. Prego di moderare i termini e di non interrompere l'oratore.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina (con forza)*. Io debbo dichiarare al Senato che sono a questo posto per ragioni di dovere, perchè non ci tengo; ma debbo pure confessare una cosa ed è questa: che il ministro della marina è troppo in uggia ad alcuni degli ammiragli che sono qui. (*Rumori, proteste, commenti animatissimi*).

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. Onorevole ministro, non sollevi fatti personali.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Il fenomeno non è nuovo e vi basti ricordare che quando è morto l'onor. Mirabello, al quale

anche Milano ha reso testè l'omaggio degno di un eroe, non c'è stato un senatore ammiraglio che abbia espresso in quest'Aula una parola di rimpianto. (*Rumori - Proteste*).

PRESIDENTE. Onorevole ministro, la prego di calmarsi e di non parlar di argomenti estranei al bilancio.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Mi spiego pertanto le parole dell'onor. Canevaro (*commenti animatissimi*), e mi domando se non fu per caso la citazione che io feci dell'ammiraglio Bettòlo che lo mosse a interrompermi.

CANEVARO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, purchè si attenga strettamente al fatto personale.

CANEVARO. Se l'on. ministro della marina desidera che io gli spieghi le mie parole, eccomi pronto a farlo.

Ho detto che la sua difesa non era nè efficace nè corretta, perchè l'onorevole ministro avrebbe dovuto portar qui il parere dei suoi coetanei, il parere degli ammiragli, non il parere del suo aiutante di bandiera!

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina (interrompendo)*. Ho il parere anche dell'onorevole Bettòlo.

CANEVARO. Non è il parere del suo aiutante di bandiera il quale ha un posto di privilegio presso il ministro, non è il parere dei tenenti di vascello che venivano ad essere favoriti da questa legge, che il nostro collega Reynaudi cerca ora di far rettificare, che l'onorevole ministro avrebbe dovuto chiedere, ma il parere degli ufficiali superiori, il parere degli ammiragli, il parere di gente non interessata nella questione. (*Commenti vivissimi*).

Il ministro della marina ha parlato in modo offensivo, credendo di potermi ferire e vincere la sua partita, ed ha detto parole che io debbo respingere nel modo il più assoluto. Egli ha affermato che io mi rallegravo che si buttasse a terra quella legge perchè essa era stata approvata dall'on. Bettòlo. È soltanto per questo, mi ha detto l'onor. ministro, che ella è contrario alla legge.

Orbene, l'on. Bettòlo è un distinto ammiraglio col quale io ho avuto buonissime relazioni in marina; se poi in politica ci siamo spesso trovati a pensare in modo opposto, non per

questo io posso ammettere di avere ostilità personali, che potrei rinfacciare piuttosto al ministro in casi che è meglio tacere. (*Rumori vivissimi. Commenti.*)

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma voglia attenersi strettamente al fatto personale.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Non ho chiesto il parere dei tenenti di vascello, ma ho voluto conoscere, interrogando il mio aiutante di bandiera, come fosse accolta dagli interessati quella legge. Del resto ho qui anche il parere del direttore generale dei servizi militari e del personale degli ufficiali, l'ammiraglio Millo, persona di alto valore e di incontestata rettitudine, il quale mi ha dichiarato che quella legge non solo è provvida e giusta, ma sarebbe anche il caso di non limitarne l'applicazione nel tempo, conservandone le disposizioni nella legge di avanzamento, con effetto permanente.

PRESIDENTE. Domando all'onor. senatore Reynaudi se mantiene il suo ordine del giorno.

REYNAUDI. Lo mantengo integralmente, a nome anche degli autorevoli senatori che lo firmarono.

Gli apprezzamenti ed i giudizi a cui ha accennato or ora l'onor. ministro della marina datano dall'epoca in cui questa legge fu ritenuta giustificata; ma adesso le condizioni sono profondamente mutate. I fautori di allora, compresi i nostri colleghi ammiragli che qui hanno parlato favorevolmente alla legge, hanno dato la adesione al mio presente ordine del giorno.

PRESIDENTE. Non rientri nella discussione generale che è stata già chiusa.

REYNAUDI. Non aggiungo altro.

MAZZA. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Parli pure, ma la prego di attenersi al fatto personale.

MAZZA. Non ho intenzione di abusare della pazienza del Senato, in questo periodo critico della discussione, ma desidero spiegare anch'io le ragioni per cui ho posto la mia firma all'ordine del giorno Reynaudi. E la ragione è questa: Fin da quando venne in discussione la legge, che, giustamente, il mio collega senatore Goiran ha qualificato del 30 per cento, fin da allora io era contrario in linea di principio ad

una legge così draconiana. Però, dietro le assicurazioni dell'onorevole ministro, che quella legge era necessaria poichè, data l'età quasi uguale degli ufficiali in parecchi corsi molto numerosi, non sarebbe stato possibile di portare ai gradi superiori taluni ufficiali tra i più distinti perchè sarebbero stati nel frattempo colpiti dai limiti di età, dietro queste assicurazioni, ripeto, io mi sono indotto a votare la legge.

Ora invece vedo che la legge che verrà presto in discussione avanti al Senato sul riordinamento dei personali della marina, aumenta sensibilmente il quadro degli ufficiali superiori. Per me dunque cessa la ragione di opportunità che poteva far tollerare una disposizione, la quale è fundamentalmente ingiusta, perchè quando uno intraprende la carriera militare, o una carriera qualunque, la intraprende con l'affidamento di poter continuare in questa carriera finchè si mantiene capace di disimpegnare le funzioni a cui può essere chiamato, o viene colpito, se vi sono, dai limiti di età. Ora la legge di cui parliamo è precisamente in contrasto con questo principio di equità, poichè stabilisce una percentuale determinata entro la quale uno, sia idoneo o no, se ne deve andar via vedendosi troncata improvvisamente la carriera. Allo stato delle cose avrei trovato più conveniente che, per aumentare le eliminazioni, si tosero resi un po' più severi i criteri per giudicare dell'idoneità dei promovendi. In questo modo, si avrebbe avuto la possibilità di procurare una carriera più rapida agli ufficiali più distinti, senza commettere ingiustizie applicando una tariffa cieca che può colpire i buoni come i cattivi.

PRESIDENTE. Prego di non entrare a discutere nel merito.

MAZZA. In qualità di firmatario dell'ordine del giorno Reynaudi io mi sono limitato a spiegare come, avendo prima votato in favore della legge 2 luglio 1911, adesso che le circostanze sono mutate sono diventato contrario alla continuazione di questo sistema inaugurato con essa.

Mi pare dunque di essere rimasto nel fatto personale. Ad ogni modo non aggiungo altro, perchè ho finito quel che volevo dire.

PRESIDENTE. Domando al senatore Gualterio se egli ha firmato l'ordine del giorno a nome della Commissione di finanze.

GUALTERIO. Io ho firmato come senatore e non come relatore dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Melodia di rileggere l'ordine del giorno del senatore Reynaudi:

MELODIA, *segretario*, legge: « Il sensibile aumento dei capitani di fregata e di corvetta che si propone con la legge: « Riordinamento dei Corpi militari della Regia marina » reso necessario dai cresciuti bisogni di nuovi servizi, se risolve in parte la crisi di carriera dei tenenti di vascello; non provvede alla deficienza di ufficiali. Si invita pertanto il ministro a voler modificare la legge n. 539 A: « Disposizioni transitorie relative all'avanzamento dei tenenti di vascello » nel senso che l'esclusione dai quadri di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai Corpi in detta legge indicati, sia limitata unicamente ai non idonei, e non sia applicata come avviene attualmente al 30 per cento ».

Oltre che dal senatore Reynaudi, quest'ordine del giorno è firmato dai senatori: Gualterio, Santini, Ulderico Levi, Bonasi, Goiran, Bettoni, Pedotti, Cesare Ponza di San Martino, Bava Beccaris, Morra Di Lavriano, Ponzio Vaglia, Barzellotti, Martinez, Mazza, Del Carretto.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BLASERNA, *vicepresidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze dichiaro che, siccome questa questione non è stata da noi trattata, la Commissione si astiene dal votare.

PRESIDENTE. Do atto al senatore Blaserna di questa dichiarazione.

Metto quindi ai voti quest'ordine del giorno, che non è accettato dall'onor. ministro.

Chi lo approva si alzi.

Voci. La controprova.

PRESIDENTE. Procederemo alla controprova.

Chi non lo approva si alzi.

(Dopo prova e controprova, l'ordine del giorno non è approvato).

Sull'ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che nell'ultima seduta io avevo avvertito che nella tornata di domani si sarebbe discusso sulla re-

lazione d'inchiesta per la spesa del palazzo di Giustizia, nella previsione che tale discussione si fosse esaurita dalla Camera dei deputati.

Questo non è avvenuto; il senatore Frola, presidente della Commissione d'inchiesta mi ha chiesto di parlare per fare alcune dichiarazioni in proposito.

Do quindi facoltà di parlare al senatore Frola.

FROLA. (*Segni di vivissima attenzione*). Per la seduta di domani essendo stata iscritta la discussione sulla relazione della Commissione di inchiesta sul palazzo di Giustizia, io desidererei di sapere se il Senato mantenga tale iscrizione.

Non ho poi bisogno di dire come sia mio vivissimo desiderio e vivissimo desiderio dei colleghi nominati a far parte di questa Commissione d'inchiesta, che la discussione abbia al più presto luogo in questo alto Consesso, e che una parola, calma, serena, sia portata a dimostrazione della perfetta regolarità degli atti compiuti e del pieno fondamento delle conclusioni che sono state formulate.

Ma certamente, dopo i provvedimenti che vennero recentemente presi dalla Camera dei deputati, io non mi nascondo l'opportunità, forse, che questa discussione sia rinviata. Io non mi nascondo questa opportunità, ma d'altra parte per la fiducia che avete posto in me col nominarmi membro di questa Commissione, per la qualità di presidente che i colleghi della Commissione mi affidarono, io devo insistere nel desiderio vivissimo che questa discussione non si prolunghi di troppo lungo tempo. Se si tratta perciò di una proroga di breve tempo, potrei consentire e potrei anche ammettere questa opportunità; ma se altrimenti fosse, io dovrei riservarmi la facoltà d'instare perchè la discussione abbia senz'altro luogo in quest'alta Camera, nel Senato.

E, poichè ho parlato dei provvedimenti che sono stati adottati dalla Camera dei deputati io debbo comunicare al Senato che in relazione alla deliberazione medesima, si stanno consegnando alla Camera elettiva i documenti ed atti raccolti dalla Commissione d'inchiesta.

Ho creduto mio dovere di fare questa comunicazione al Senato avendo la Commissione d'inchiesta ricevuto tali documenti ed atti nell'adempimento di un mandato che ebbe dalle

due Camere; ed aggiungo che la Commissione ha deliberato stamane che di tutti i documenti che verranno trasmessi sarà fatto un elenco che, col relativo verbale, verrà pure consegnato all'on. presidente del Senato, e ciò perchè il Senato, indipendentemente dalle facoltà che gli spettano, sia a giorno dell'atto che si deve compiere in omaggio alla deliberazione della Camera dei deputati.

Queste sono le comunicazioni che io ho creduto di dover ora fare sopra l'importante argomento. (*Approvazioni*).

DI CAMPOREALE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI CAMPOREALE. In seguito alla deliberazione presa dalla Camera dei deputati, per motivi sui quali non è chiamato il Senato a pronunciarsi, e, dopo la comunicazione fatta dal senatore Frola, una sola soluzione è possibile da parte nostra. La discussione sulle risultanze dell'inchiesta, già fissata per sabato scorso, è stata rinviata a domani nella supposizione che la Camera elettiva avesse nel frattempo esaurita la discussione.

Ciò non essendo avvenuto, e per quanto sia vivo il desiderio del Senato di esaminare e discutere al più presto la relazione della Commissione d'inchiesta, allo stato delle cose, non può che rinviarne un'altra volta la discussione, a quando l'altro ramo del Parlamento abbia esaurito il suo compito, naturalmente riservandosi ogni più intera ed ampia libertà di discussione e di giudizio sulle risultanze dell'inchiesta stessa.

Pertanto ho l'onore di presentare al Senato il seguente ordine del giorno:

« Il Senato, avuta notizia della deliberazione presa dall'altro ramo del Parlamento in ordine alla relazione presentata dalla Commissione di inchiesta sul palazzo di Giustizia, delibera di rinviare la discussione sulla medesima, riservandosi intiera libertà di discussione e di giudizio sulle risultanze dell'inchiesta stessa ». (*Commenti*).

PRESIDENTE. Domando al Senato se l'ordine del giorno presentato dal senatore Di Camporeale è appoggiato.

Chi l'appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato).

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Trovo giustissimo il pensiero dell'onorevole Di Camporeale, trovo giusto il suo ordine del giorno; ma io proporrei che si togliesse l'ultima frase di esso (*bene*) perchè non abbiamo bisogno di dire che ci riserviamo tutta la libertà nel discutere le risultanze della Commissione d'inchiesta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il senatore Di Camporeale consente nella proposta del senatore Cadolini?

DI CAMPOREALE. Non ho difficoltà a togliere l'ultima frase dell'ordine del giorno (*bene*); tenevo solo a far risultare che è intenzione del Senato di riservarsi intiera libertà di discussione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ordine del giorno del senatore Di Camporeale, modificato, che rileggo:

« Il Senato, avuta notizia della deliberazione presa dall'altro ramo del Parlamento in ordine alla relazione presentata dalla Commissione di inchiesta sul palazzo di Giustizia, delibera di rinviare la discussione sulla medesima »

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Barinetti, Barzellotti, Bava Beccaris, Beneventano, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Calabria, Camerano, Canevaro, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cefalo, Celoria, Cencelli, Colonna Fabrizio, Cruciani Alibrandi.

Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, Del Zio, De Riseis, Di Brazza, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Frasso, Di Terranova.

Fadda, Falconi, Faravelli, Filomusi Guelfi, Finali, Fortunato, Fracassi, Franchetti, Frascara, Frola.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1913

Garavetti, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazzoni, Medici, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Pagano, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Polvere, Ponza Cesare, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Quarta.

Reynaudi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, San Martino

Enrico, San Martino Guido, Santini, Scaramella Manetti, Scillamà, Spingardi.

Tami, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi, Treves.

Vacca, Viganò, Vittorelli, Volterra.

Ripresa della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione dei capitoli del bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1912-13.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,305,000 »
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	127,100 »
3	Consiglio superiore di marina - Comitato per l'esame dei progetti di navi - (Spese fisse)	47,400 »
4	Ministero - Spese varie d'ufficio	98,300 »
5	Manutenzione e miglioramento del fabbricato sede del Ministero e dei locali di proprietà privata adibiti ad uso di uffici in Roma - Canoni d'acqua e fiti relativi	108,000 »
6	Biblioteche della Regia marina	22,100 »
7	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	12,000 »
8	Spese postali	18,000 »
9	Spese di stampati per l'amministrazione centrale	30,000 »
10	Provvista di carta ed oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	30,000 »
11	Pubblicazioni ufficiali e periodiche	44,000 »
12	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati (Spesa d'ordine)	1,000 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	5,000 »
15	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	17,100 »
16	Sussidi ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,870,000 »

	<i>Riporto</i>	1,870,000 »
17	Sussidi ad impiegati e militari invalidi, già appartenenti all'amministrazione della marina e loro famiglie	97,000 »
18	Compensi per lavori straordinari al personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina militare.	95,000 »
19	Spese di viaggio ed indennità di missione al personale dell'Amministrazione centrale per i servizi della marina da guerra	50,000 »
20	Sovvenzioni ad istituti, associazioni e società varie	115,500 »
21	Distinzioni onorifiche (Soprassoldi per medaglie al valore, onorificenze dell'ordine militare di Savoia, acquisto di decorazioni, medaglie di benemerenzza)	8,000 »
22	Spese casuali	14,000 »
23	Premi e spese diverse per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi della marina	2,000 »
		2,251,500 »
	Debito vitalizie.	
24	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse)	8,300,000 »
25	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse)	2,360,000 »
26	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
27	Contributo dello Stato alla Cassa Nazionale di previdenza per le pensioni agli operai del silurificio di S. Bartolomeo e dei fattorini semaforici (Legge 15 luglio 1906, n. 348)	7,500 »
		10,682,500 »
	Spese per la marina mercantile.	
28	Corpo delle capitanerie di porto (Personale di concetto) (Spese fisse)	912,000 »
29	Personale dell'Ispettorato generale dei servizi marittimi (Spese fisse).	81,400 »
30	Bassa forza delle capitanerie di porto (Spese fisse)	423,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,416,400 »

	<i>Riparto</i> . . .	1,416,400 »
31	Personale d'ordine e personale avventizio delle capitanerie di porto (Spese fisse)	178,000 »
32	Consiglio superiore della marina mercantile - Comitato per i servizi marittimi - Commissione reale per la riforma del Codice della marina mercantile	40,000 »
33	Personale dell'Ispettorato dei servizi marittimi e delle Capitanerie di porto - Indennità di residenza in Roma. (Spese fisse)	10,650 »
34	Spesa di trasferta e di missioni del personale addetto ai servizi della marina mercantile	45,000 »
35	Manutenzione e miglioramento dei fabbricati delle Capitanerie di porto e canoni d'acqua	65,000 »
36	Fitto di locali ad uso della marina mercantile	40,500 »
37	Telegrammi da spedirsi all'estero nell'interesse della marina mercantile	1,500 »
38	Spese postali della marina mercantile	2,500 »
39	Spese di stampati e di pubblicazioni ufficiali per la marina mercantile.	28,000 »
40	Acquisto di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese d'ufficio per la marina mercantile	32,700 »
41	Indennità speciali al personale della marina mercantile	46,000 »
42	Compensi per lavori straordinari eseguiti dal personale dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti nell'interesse della marina mercantile	16,000 »
43	Sussidi alla gente di mare, agli impiegati del basso personale della marina mercantile in attività di servizio	6,000 »
44	Arredamenti e spese varie della marina mercantile	71,500 »
45	Sovvenzioni alle Casse invalidi e ad altri istituti della marina mercantile.	264,361.32
46	Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali e di marinai esteri indigenti - (Legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880) (Spesa obbligatoria)	20,000 »
47	Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176, - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi (Spesa obbligatoria)	6,200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	8,479,111.32

	<i>Riporto</i>	8,479,111.32
48	Sovvenzione alla Società Veneziana di navigazione a vapore per il servizio fra Venezia e Calcutta	<i>per memoria</i>
49	Sovvenzione alla Compagnia «Neederland» per il servizio fra Genova e Batavia	70,000 »
50	Sovvenzione alla ditta « Successori di Sansone Forli di Ravenna » per il servizio fra Ravenna e Fiume, Ravenna e Trieste (Legge 5 aprile 1908, n. 111)	60,000 »
51	Sovvenzioni alle Società assuntrici dei servizi marittimi in base alle leggi 30 giugno 1912, nn. 685 e 686 e 22 dicembre 1912, n. 1316	18,685,900 »
52	Rimborso spese di passaggio del Canale di Corinto	80,000 »
53	Sovvenzione alla Società di navigazione « Puglia » pei servizi dell'Adriatico e di alcune linee di concentrazione (legge 13 giugno 1910, n. 306)	1,250,000 »
54	Sovvenzione per servizi dell'Arcipelago Toscano (legge 13 giugno 1910, n. 306)	400,000 »
55	Sovvenzione alla Società siciliana di navigazione pei servizi delle isole Eolie e di concentrazione (legge 13 giugno 1910, n. 306)	385,000 »
56	Sovvenzione per il servizio delle isole Partenopee e Pontine (leggi 13 giugno 1910, n. 306 e 21 dicembre 1912, n. 1316)	260,000 »
57	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Sicania » pei servizi delle isole Egadi e Pelagie e di Ustica e Pantelleria (legge 13 giugno 1910, n. 306)	305,000 »
58	Sovvenzione al Banco di Roma per il servizio fra Tripoli ed Alessandria d'Egitto (legge 13 giugno 1910, n. 306)	195,000 »
59	Sovvenzione alla Società di navigazione « La Veloce » per il servizio fra Genova e l'America centrale (legge 13 giugno 1910, n. 306)	<i>per memoria</i>
60	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	270,000 »
61	Sovvenzione alle Società assuntrici del trasporto del carbone per le ferrovie di Stato e per la R. marina (legge 6 luglio 1911, n. 674)	<i>per memoria</i>
62	Sovvenzione per la linea di navigazione diretta fra l'Italia ed il Cile (legge 13 luglio 1911, n. 747)	<i>per memoria</i>
		30,440,011.32

Spese per fari e segnalamenti marittimi.		
63	Personale subalterno ordinario pel servizio dei fari e fanali - Stipendi ed indennità fisse (Spese fisse)	567,000 »
64	Personale subalterno straordinario pel servizio dei fari e fanali - Competenze	62,000 »
65	Indennità variabili, compensi diversi e sussidi al personale subalterno ordinario e straordinario	24,000 »
66	Indennità di residenza in Roma al personale subalterno ordinario e straordinario pel servizio dei fari e fanali (Spese fisse)	2,100 »
67	Manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Rinnovazione degli apparecchi	900,000 »
68	Pigioni pel servizio dei fari e fanali (Spese fisse)	5,000 »
69	Spese di trasferte e di missioni del personale direttivo e subalterno addetto al servizio dei fari e fanali	50,000 »
		1,610,100 »
Spese per la marina militare.		
70	Stato maggiore generale	4,400,000 »
71	Corpo del genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti)	1,930,000 »
72	Corpo sanitario - Personale militare e civile	890,000 »
73	Corpo di commissariato militare marittimo	960,000 »
74	Ufficiali del Corpo R. Equipaggi	498,000 »
75	Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse)	170,000 »
76	Corpo R. Equipaggi - Paghe alla bassa forza	16,760,000 »
77	Corpo R. Equipaggi - Vestiario	2,470,000 »
78	Corpo R. Equipaggi - Soprassoldi e spese varie	725,200 »
79	Corpo R. Equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).	5,425,000 »
80	Difese costiere - Personale	600,000 »
<i>Da riportarsi</i>		34.828.200 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	34,828,200 »
81	Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri	450,000 »
82	Paghe, indennità e soprassoldi ai Carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali	499,600 »
83	Indennità per i personali militari della Regia marina	243,000 »
84	Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei Corpi militari e dei personali delle amministrazioni dipartimentali	1,000,000 »
85	Premi e compensi speciali per lavori e studi costituenti un utile contributo al funzionamento tecnico, economico, militare e scientifico dei servizi della Regia marina.	20,000 »
86	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari	270,000 »
87	Fitto di locali e canoni d'acqua per uso della marina militare.	83,000 »
88	Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna)	11,566,700 »
89	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione.	8,000,000 »
90	Materiali di consumo per le Regie navi	2,225,000 »
91	Viveri a bordo ed a terra	14,600,000 »
92	Servizio ospedaliero per i militari del Corpo R. Equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie)	880,000 »
93	Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie	390,000 »
94	Istituti di marina - Stipendi ai professori civili (Spese fisse).	117,000 »
95	Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artieri, operai permanenti)	132,000 »
96	Contributo governativo per il funzionamento del Regio Comitato tassografico italiano (legge 13 luglio 1910, n. 442).	60,000 »
97	Servizio idrografico - Materiale e spese varie	191,800 »
98	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale.	184,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	75,740,300 »

	<i>Riporto</i> . . .	75,740,300 »
99	Spese per l'Istituto militare di radiotelegrafia in Roma (legge 13 luglio 1911, n. 723)	50,000 »
100	Esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della colonia Eritrea	350,000 »
101	Servizio aereonautico - Indennità al personale - Manutenzione del materiale	400,000 »
102	Personale per servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina	235,000 »
103	Personale civile di ragioneria, di gestione, d'ordine e di assistenza dei Regi arsenali marittimi (Spese fisse)	1,620,000 »
104	Personale civile tecnico (Spese fisse)	999,000 »
105	Disegnatori della Regia marina (Spese fisse).	814,000 »
106	Indennità per i personali civili della Regia marina	100,000 »
107	Spese per stampati ad uso degli uffici dipartimentali.	60,000 »
108	Provvista di carta, di oggetti vari di cancelleria e spese d'ufficio per i servizi dipartimentali	67,900 »
109	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	33,600 »
110	Spese per trasporti di materiali	240,000 »
111	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare	2,386,000 »
112	Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro.	1,855,000 »
113	Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo, spese generali per gli stabilimenti militari marittimi e spese per collaudo di materiali	2,200,000 »
114	Materiale per la costruzione di nuove navi e manutenzione delle navi esistenti - Scafi - Motori - Armi a bordo e a terra.	80,000,000 »
115	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi	18,510,600 »
116	Spese varie per il personale lavorante	1,495,000 »
117	Acquisto di munizionamenti da guerra, conservazione dei munizionamenti esistenti - Materiali per costruzione di bersagli.	3,770,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	190,926,400 »

	<i>Riporto</i> . . .	190,926,400 »
118	Difese costiere - Materiale (Acquisto e manutenzione dei materiali di uso specifico delle difese costiere e impianto e funzionamento delle stazioni foto-elettriche per la difesa delle piazze marittime). . .	300,000 »
119	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	<i>per memoria</i>
120	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare	500,000 »
		191,726,400 »
 TITOLO II. 		
SPESA STRAORDINARIA 		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE. 		
Spese generali.		
121	Personale transitorio ed in via di eliminazione (Spese fisse)	86,000 »
122	Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse)	110,000 »
123	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero della marina e dell'attigua caserma pel distaccamento del Corpo R. Equipaggi (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		196,000 »
Spese per la marina mercantile.		
124	Fondo a disposizione per gli arredamenti delle Capitanerie di porto (legge 2 luglio 1907, n. 630)	<i>per memoria</i>
 Spese per fari e segnalamenti marittimi.		
125	Illuminazione delle coste, boe, ecc. (leggi 13 marzo 1904, n. 102 e 14 luglio 1907, n. 542)	400,000 »

Spese per la marina militare.		
126	Fondo complementare per le costruzioni navali (leggi 27 giugno 1909, n. 384 e 2 luglio 1911, n. 630)	24,432,560 »
127	Assegnazioni concesse dalle leggi 27 giugno 1909, n. 384 e 2 luglio 1911, n. 630, per spese non riferentisi alle costruzioni navali . .	5,000,000 »
		29,432,560 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
128	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	2,790,339.85
RIASSUNTO PER TITOLI		

TITOLO I.		
SPESA ORDINARIA		

<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
	Spese generali	2,251,500 »
	Debito vitalizio	10,682,500 »
	Spese per la marina mercantile	30,440,011.32
	Spese per fari e segnalamenti marittimi	1,610,100 »
	Spese per la marina militare	191,726,400 »
		236,710,511.32
	Totale della categoria prima della parte ordinaria . . .	

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali.	196,000 »
Spese per la marina mercantile	<i>per memoria</i>
Spese per fari e segnalamenti marittimi	400,000 »
Spese per la marina militare	29,432,560 »
<hr/>	
Totale della categoria prima della parte straordinaria	30,028,560 »
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie).	266,739,071.32
<hr/>	
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	2,790,339.85
<hr/>	

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	266,739,071.32
Categoria IV. — Partite di giro	2,790,339.8
<hr/>	
Totale generale	269,529,411.17
<hr/>	

TABELLA A.

Elenco dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della Marina per l'esercizio 1913-14, lo stanziamento dei quali può essere aumentato mediante prelevamenti dal fondo a disposizione di cui al capitolo 120.

(Articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511).

- Cap. n. 70. Stato maggiore generale.
- » 71. Corpo del Genio navale (ufficiali ingegneri, assistenti e ufficiali macchinisti).
 - » 72. Corpo sanitario - Personale militare e civile.
 - » 73. Corpo di Commissariato militare marittimo.
 - » 74. Ufficiali del corpo Reale equipaggi.
 - » 75. Ufficiali in posizione ausiliaria (Spese fisse).
 - » 76. Corpo Reale equipaggi - Paghe alla bassa forza.
 - » 77. Corpo Reale equipaggi - Vestiario.
 - » 78. Corpo Reale equipaggi - Soprassoldi e spese varie.
 - » 79. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni (Spesa obbligatoria).
 - » 80. Difese costiere - Personale.
 - » 81. Soprassoldi vari al personale militare addetto al servizio semaforico e radiotelegrafico - Fattorini e cantonieri.
 - » 82. Paghe, indennità e soprassoldi ai carabinieri Reali in servizio nei Regi arsenali.
 - » 83. Indennità per i personali militari della Regia marina.
 - » 84. Indennità e spese per viaggi collettivi ed isolati dei corpi militari e dei personali delle Amministrazioni dipartimentali.
 - » 86. Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione - Mobili ed arredi di alloggi e di uffici militari.
 - » 88. Armamenti navali (Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna).
 - » 91. Vivèri a bordo ed a terra.
 - » 92. Servizio ospedaliero per i militari del corpo Reale equipaggi (giornate di cura, materiali d'ospedale, spese varie).
 - » 93. Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia scuola di sanità militare marittima - Regia Accademia navale - Regia scuola meccanici) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie.
 - » 102. Personale pel servizio dei fabbricati e delle fortificazioni della Regia marina.
 - » 119. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o da negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511).
 - » 122. Assegni di aspettativa, di disponibilità e di congedo provvisorio (Spese fisse).

TABELLA B.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa
del Regio Comitato Talassografico italiano per l'esercizio 1913-14.

Numero	DENOMINAZIONE	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914
Entrata		
1	Contributo dello Stato, inserito nel bilancio del Ministero della marina (Legge 13 luglio 1910, n. 442).	60,000.
2	Contributi e proventi diversi.	<i>per memoria.</i>
		60,000.
Spesa		
1	Personale - Indennità al segretario, tesoriere, archivista - Indennità ai direttori del servizio aereologico (Spese fisse)	18,320
2	Indennità di viaggio e di trasferta ai membri del Regio Comitato e al personale dipendente.	9,000
3	Servizio aereologico.	10,000
4	Spese per le pubblicazioni	5,000
5	Spese per stampati, cancelleria, posta, telegrafo, di spedizione	1,200
6	Spese per mobili, arredamento locali, acquisto di libri e di reagenti.	3,000
7	Acquisto di strumenti e dotazioni scientifiche	2,000
8	Spese impreviste.	3,500
9	Fondo per la costruzione degli Istituti scientifici.	7,980
		60,000
RIEPILOGO		
	Entrata	60,000
	Spesa	60,000

PRESIDENTE. Rileggo gli articoli del disegno di legge coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti, per porli ai voti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della marina per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Lo stanziamento del capitolo n. 114 per l'esercizio finanziario 1913-14 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi è aumentato di lire 20,000,000.

Agli stanziamenti dei capitoli nn. 126 e 127 per l'esercizio finanziario 1913-14 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi è portato l'aumento complessivo annuo di lire 5,000,000 negli esercizi dal 1913-14 al 1916-17; di lire 25,000,000 negli esercizi dal 1917-18 al 1919-20 e di lire 35,000,000 negli esercizi 1920-1921 e 1921-22.

È data facoltà di disporre quando se ne riconosca il bisogno, che dalle assegnazioni autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1914-1915, per le spese alle quali si riferiscono i capitoli nn. 126 e 127 del presente stato di previsione, sia trasportata e iscritta negli stessi capitoli una somma non superiore a lire 30 milioni. Le variazioni all'uopo occorrenti nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-1914 saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Art. 3.

Con i fondi assegnati ai capitoli nn. 114, 115 e 126 dello stato di previsione annesso, il Governo del Re provvederà alla manutenzione del naviglio e delle armi e alle spese di costruzioni riguardanti:

1° navi da battaglia di I classe, esploratori e naviglio minore indicati nelle precedenti leggi di bilancio;

2° navi da battaglia di I classe « Duilio » e « Andrea Doria »; due esploratori; navi colo-

niali « Campania » e « Basilicata »; due naviscola per l'Accademia navale; cacciatorpediniere, torpediniere e sommergibili;

3° due cisterne per nafta pel carico di 6000 tonnellate; navi di uso locale, palischermi a vapore e galleggianti.

(Approvato).

Art. 4.

Ai termini delle leggi 20 giugno 1909, n. 366 e 6 luglio 1911, n. 650, per l'esercizio 1913-1914 il Ministero del tesoro è autorizzato ad anticipare al Ministero della marina, in conto corrente, fondi fino al massimo di lire 8,500,000, per il servizio di cassa delle Regie navi che non si trovano nella posizione amministrativa di disarmo, e dei Corpi a terra e Consigli di amministrazione della Regia marina.

Le delegazioni del tesoro sulle quali per l'esercizio predetto potranno essere rilasciati ordini di pagamento, a carico del conto corrente, sono quelle di Genova, Napoli, Lecce e Venezia.

(Approvato).

Art. 5.

I capitoli a favore dei quali nell'esercizio finanziario 1913-14 possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 15 e 50 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

È approvato il bilancio del Regio Comitato talassografico italiano per l'esercizio finanziario 1913-14, di cui alla tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto avvenuto nella seduta di oggi:

Approvazione di ccedenza d'impegni per la somma di lire 1,097,336.81 sul capitolo n. 203

dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa obbligatoria:

Senatori votanti	109
Favorevoli	102
Contrari	7

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 10,138.43 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spese facoltative:

Senatori votanti	109
Favorevoli	103
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	109
Favorevoli	102
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	109
Favorevoli	104
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge dei Regi decreti 2 agosto 1912, n. 910, e 20 ottobre 1911, n. 1159, concernenti autorizzazioni di spesa per l'applicazione della legge elettorale politica e richiesta di maggiore assegnazione per lo stesso scopo:

Senatori votanti	109
Favorevoli	96
Contrari	13

Il Senato approva.

Risanamento della città di Catania:

Senatori votanti	109
Favorevoli	101
Contrari	8

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 981).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987);

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Proroga del termine indicato all'articolo 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma (N. 1003);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani (N. 606).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 16 maggio 1913 (ore 10.30).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCCIV.

TORNATA DEL 13 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Dichiarazione del senatore Pelloux sul processo verbale (pag. 10569) — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (passim) — votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969) parlano i senatori Arnaboldi (pagina 10570), Borgatta, relatore (pag. 10571) e il ministro (pag. 10571) — Sono approvati i primi 64 capitoli — Sul capitolo 65 fa osservazioni il senatore Cavalli (pag. 10580) al quale risponde il ministro delle poste e dei telegrafi (pag. 10580). È approvato — Approvati i rimanenti capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie, e gli articoli del disegno di legge, questo è rinviato allo scrutinio segreto — È aperta la discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987) — Parlano i senatori Santini (pag. 10591), Lamberti (pag. 10592), Astengo (pag. 10593), Maragliano (pag. 10594), Cencelli (pag. 10598), Di Brazzà (pagina 10600), Todaro (pag. 10601), e il Presidente del Consiglio (pag. 10603) — Il seguito è rinviato alla successiva seduta — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti: il presidente del Consiglio ministro dell'interno ed i ministri: della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

Sul processo verbale.

PELLOUX. Domando di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLOUX. Dichiaro subito che non ho alcuna osservazione a fare sulle decisioni che sono state prese ieri al Senato e mi rimetto perfettamente alla sospensione della discussione

sulla relazione della Commissione d'inchiesta per il palazzo di Giustizia; soltanto devo dire che mi rincresce assai di non essere stato presente, perchè avrei voluto, in questa occasione, rivolgere al Senato due parole a riguardo di una censura, che io non ho compresa bene, contenuta nella relazione della Commissione d'inchiesta e rivolta al ministro dei lavori pubblici e al sottosegretario di Stato dello stesso dicastero, durante il mio secondo Ministero.

Ormai non è il momento di parlare di ciò; vi tornerò forse sopra quando si discuterà sulle risultanze ulteriori della Commissione; ma ho voluto fare l'osservazione anche per scusarmi in certo modo di non essermi trovato presente ieri. Io, pensando che il Senato aveva deciso di discutere, oggi martedì, la relazione della Commissione, non potevo supporre che il giorno

precedente avrebbe rimandato la discussione. A me sembrava che si potesse perfettamente, date le circostanze straordinarie che si sono verificate, addivenire alla sospensione, ma questa sospensione deciderla oggi! Tanto più poi dopo che era stato presentato un ordine del giorno. Così, si sarebbero trovati presenti parecchi senatori che, al par di me, ritenevano che la discussione dovesse aver luogo oggi.

Del resto, mi rimetto perfettamente a quel che è stato deciso; solamente, se ne sarà il caso, al momento opportuno tornerò sull'argomento.

PRESIDENTE. Nessun altro facendo osservazioni, pongo ai voti il processo verbale così come fu letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.
(Approvato).

Presentazione di disegni di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata;

Opera di previdenza e altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie di Stato;

Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà accordata al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1910, n. 801; Conversione in legge del Regio decreto 27 febbraio 1913, n. 331, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Io pregherei il Senato di voler consentire che i due primi disegni di legge siano sottoposti all'esame della Commissione di finanze, e che il terzo disegno di legge, essendo relativo alla materia delle facoltà attribuite alla legge 12 gennaio e 6 luglio 1912 per i paesi funestati dal terremoto, e trattandosi di modificazioni ad

altri precedenti decreti che sono stati sempre esaminati da uno stesso Ufficio centrale che ha riferito su analoghi precedenti disegni di legge, sia demandato all'esame dello stesso Ufficio centrale che riferì sul disegno di legge n. 839, che pure era una conversione in legge di Regio decreto.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questi disegni di legge.

Non facendosi osservazioni in contrario, l'esame del terzo disegno di legge sarà deferito allo stesso Ufficio centrale che già riferì su altri disegni consimili; quanto al primo e al secondo, saranno inviati agli Uffici, non consentendo il regolamento la domanda, fatta dall'onorevole ministro, di invio alla Commissione di finanze.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di procedere all'appello nominale.

BORGATTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 969).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:
(V. *Stampato N. 969*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ARNABOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI. Una semplice e brevissima osservazione debbo rivolgere all'onorevole ministro delle poste.

Dichiaro innanzitutto che ho preso la parola in sede di discussione generale; perchè non ho trovato un capitolo speciale che si adattasse alle osservazioni che intendo di fare.

L'osservazione è questa: si tratterebbe di migliorare il servizio postale rurale nei comuni che vengono serviti dalla linea ferroviaria Milano-Como-Chiasso. Quella plaga è popolata da molti comuni e da moltissime frazioni che fanno parte di questi; ed i procaccia incaricati di adempiere al loro ufficio, hanno un servizio piuttosto pesante per distribuire la posta ai comuni principali e alle diverse frazioni. Il servizio è ora fatto nelle prime ore del mattino, prima di mezzogiorno; ma poi bisogna che questi procaccia compiano un secondo servizio di ritorno per portare la seconda posta ritirata dalle sparse frazioni del comune, percorrendo un'altra volta la stessa strada fatta qualche ora prima.

Si verifica così il fatto, che questi procaccia non hanno quasi il tempo sufficiente per attendere alle diverse mansioni a loro affidate e ritirare le lettere che dovrebbero raccogliersi nelle cassette; non c'è tempo di scriverle da parte dei privati, perchè troppo breve è l'ora fra la posta d'arrivo e quella di partenza, e così debbono rassegnarsi ad attendere la partenza della prima posta nelle prime ore del domani.

Questo servizio non è sempre stato così organizzato. Qualche tempo addietro, e precisamente due anni or sono, il servizio postale in questi comuni era fatto nelle prime ore del mattino per la distribuzione della posta che arrivava dai grandi centri; poi la posta di partenza, contemporaneamente alla seconda posta di arrivo, era fatta dopo mezzodi verso le tre, vale a dire in tempo sufficiente per coloro, che avessero avuto la necessità di dover rispondere in giornata, per i loro affari, alle lettere ricevute il mattino.

Domanderei all'onor. ministro se non fosse possibile, nell'interesse del servizio e nell'interesse di coloro che sono in commercio e negli affari in quelle regioni, che si tornasse al sistema di prima, mantenendo cioè l'orario del mattino per la prima posta, e sostituendo l'impostazione in partenza della seconda posta del mezzogiorno all'altra già esistente delle tre.

Io credo che la cosa sarebbe possibile; in-

quantoché delle corse ferroviarie, nelle ore che ho accennato, già sono in esercizio e non potrebbe d'altra parte incontrarsi difficoltà alcuna per quello che riguarda le comunicazioni postali internazionali con la Svizzera, perchè quella linea è abbondantemente servita da treni diretti che dalla Svizzera vanno direttamente a Milano e viceversa senza alcuna fermata, in modo che il servizio postale internazionale non può essere disturbato dal servizio locale.

Mi auguro che l'onor. ministro voglia darmi una risposta che sarei ben lieto se potesse essere favorevole, nell'interesse dei comuni dei quali ho fatto parola.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. L'onor. senatore Arnaboldi ha richiamato l'attenzione del ministro su di un servizio speciale, ed alle sue osservazioni risponderà direttamente il signor ministro. Però io debbo far presente che la Commissione di finanze, nella sua relazione, ha espresso il desiderio che l'onor. ministro volesse pensare ad una novella codificazione delle norme, le quali disciplinano il servizio telegrafico, ed ha anche manifestato il desiderio di sapere a qual punto si trova l'impianto della posta pneumatica; perciò la Commissione di finanze sarà grata all'onor. ministro se vorrà dare qualche chiarimento in proposito.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Onorevoli senatori. Dare immediata spiegazione circa quanto ha osservato l'onor. senatore Arnaboldi confesso francamente che non mi è in questo momento possibile, in quanto che le circostanze alle quali l'onor. Arnaboldi ha accennato sono state portate a mia conoscenza soltanto qui improvvisamente, onde io non sono in grado di chiarire subito per quale mutata condizione di cose quello che era prima un servizio soddisfacente ed agevole per i comuni che si trovano lungo la linea Milano-Como-Chiasso, non sia più ora tale. Certo il fatto che l'onor. Arnaboldi ha lamentato merita le cure ed i provvedimenti dell'Amministrazione, perchè, se ho ben compreso quello che è il tema dell'osservazione dell'onor. Arnaboldi, parrebbe che la seconda impostazione diventerebbe

rebbe impossibile in quanto non esiste intervallo....

ARNABOLDI. Non è sufficiente.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. ...non esiste intervallo sufficiente tra la prima posta e l'ora in cui dovrebbe essere rimessa all'ufficio postale la corrispondenza, perchè possa partire con la seconda posta. Ora io penso che ciò accada perchè, come molte volte avviene, nel portare mutamenti nei nostri servizi postali, l'Amministrazione per assecondare speciali desideri di taluni centri accoglie le loro domande senza poter sempre prevedere quali siano gli inconvenienti che possano derivarne, specialmente rispetto ai comuni minori.

Ad ogni modo, ripeto, il fatto è degno della considerazione dell'Amministrazione ed io posso assicurare l'onor. Arnaboldi che studierò la possibilità di modificare questo servizio, tanto più che se è vero ciò cui egli ha accennato, e certamente egli è in condizioni di avere la certezza della sua affermazione, si potrà con i treni successivi a quello delle 2 provvedere alla spedizione della corrispondenza tanto verso Como come verso Milano. Non dubiti, onorevole Arnaboldi, che sarà mio proposito, come mio dovere, di occuparmi della sua raccomandazione.

L'onor. senatore Borgatta a nome della Commissione di finanze mi ricorda i voti espressi nella relazione al bilancio. Ed io mi affretto a rispondere. Anzitutto la Commissione di finanze nella sua relazione mi ha invitato ad occuparmi del testo unico delle leggi che riguardano i servizi telegrafici. Ora io debbo pienamente convenire con la Commissione di finanze sulla necessità di questo testo unico, che è sentita anche dall'Amministrazione. In realtà per tutto ciò che può chiamarsi norma fondamentale abbiamo leggi, ma per altre disposizioni, che forse da principio non avevano l'importanza di regole fondamentali, che parevano cioè provvedimenti i quali dovessero essere contingenti, si adottò il sistema dei semplici regolamenti ed anche delle semplici istruzioni.

Ora, di questo problema si è occupata la Commissione per il riordinamento dei servizi postali e telegrafici presieduta dal senatore Mazziotti; ma la stessa Commissione riconobbe la

difficoltà di venire a pratiche proposte in materia simile, onde io credo che prima di avvisare alla formazione di detto testo unico sia necessario che l'Amministrazione faccia una distinzione precisa fra quelle che sono norme da affidarsi al regolamento e alle istruzioni e quelle che dovranno invece formare materia dei provvedimenti legislativi, cui accennò la Commissione.

Confido d'avere con ciò risposto sufficientemente a quello che è uno dei voti formulati dalla Commissione di finanze.

L'onor. senatore Borgatta ha inoltre ricordato la posta pneumatica.

In realtà, quando la Commissione di finanze prendeva le sue deliberazioni ed enunciava quel voto, la posta pneumatica a Milano non era ancora in funzione, ma io posso ora dichiarare al Senato che dal 1° maggio corrente la posta pneumatica a Milano è in funzione e, posso anche aggiungere, con risultati abbastanza soddisfacenti. Dirò di più che, anche prima del maggio, la posta pneumatica era fatta servire per tutto ciò che era necessità di servizio interno dell'Amministrazione, sperimentandosi così in precedenza il suo funzionamento per rilevare quali fossero gli eventuali inconvenienti che fosse opportuno rimuovere allo scopo di assicurare la perfetta regolarità del servizio a favore del pubblico, quando sarebbe stato inaugurato.

Per ora, il servizio per il pubblico riguarda il recapito delle lettere della città per la città stessa, mediante una tassa speciale di 10 centesimi; riguarda l'inoltro alla ferrovia delle lettere ordinarie per usufruire delle partenze più vicine e questo pure col gravame della tassa di 10 centesimi.

La posta pneumatica non poté essere invece ancora attivata a Roma ed a Napoli per una serie di circostanze che sarebbe troppo lungo io qui enumerassi. Certo non fu una pratica molto fortunata fin da principio, perchè oltre le difficoltà dipendenti dalla natura del servizio si dovettero superare anche non lievi difficoltà provenienti da altri enti, dai quali era da aspettarsi che avrebbero invece facilitato quello che già era un compito non agevole per parte dell'Amministrazione. Fra le altre cose, dirò che occorre per Roma otto stazioni e per Napoli sette in appositi locali, i quali non fu

possibile avere dal Demanio, e fu necessario ottenerli in affitto dai privati, con quante difficoltà lascio al Senato immaginare. Ad ogni modo anche per questa parte le difficoltà sono ormai risolte, ed io ho fiducia che, tanto a Roma, come a Napoli, la posta pneumatica potrà nel mese di giugno funzionare, e funzionare discretamente bene fin da principio come oggi funziona a Milano.

Nella relazione della Commissione di finanze è anche accennata un'altra questione, intorno alla quale mi permetto di fare qualche dichiarazione. S'invita cioè il ministro ad esaminare se non fosse il caso di ridurre le tasse dei vaglia per l'interno.

Io debbo dichiarare che siffatto argomento è certamente degno di speciali cure da parte dell'Amministrazione, non soltanto perchè la tariffa dei vaglia interni è senza dubbio elevata, ma anche per una incongruenza che oggi esiste, quella cioè che nei limiti dalle lire 50 alle lire 150 il vaglia interno costa di più del vaglia internazionale. E con questo è detto tutto!

La incongruenza veramente strana deriva da ciò che nell'ultimo Congresso postale universale il quale ebbe luogo in Roma nel 1906 la maggioranza del Congresso votò tale riduzione per quanto i rappresentanti dell'Amministrazione italiana delle poste a ciò si opponessero appoggiati dalla Francia e dall'Inghilterra.

Debbo però assicurare il Senato che l'Amministrazione già si è occupata seriamente dell'importante argomento e mi piace accennare anzi ai miei onorevoli predecessori Schanzer e Ciuffelli, dai quali furono compiuti studi molto diligenti in proposito.

Orbene, quanto al risultato di tali studi, per non intrattenere troppo a lungo il Senato in una esposizione che avrebbe scarso scopo pratico, dirò soltanto questo che una riduzione, anche soltanto del vaglia interno, onde pareggiare la tariffa con quella del vaglia internazionale, porterebbe alla rinuncia per parte del nostro bilancio ad un introito di lire 1,500,000 circa. Se poi si fosse voluta portare la riduzione proporzionalmente anche per le somme maggiori, allora si sarebbe trattato della rinuncia di 4 o 5 milioni a cui il nostro bilancio avrebbe dovuto sottostare. Ecco la difficoltà grave che parve ai miei predecessori, come sembra anche

a me, non possa non imporsi per una remora ancora a questa riduzione.

Detto ciò, non dubito che la stessa Commissione di finanze consentirà nel dilemma che ci si propone: o fare una riduzione insignificante, la quale mentre porterebbe danno non lieve al bilancio, ben poca utilità arrecherebbe per il pubblico; o fare una riduzione sensibile, tale che rappresenti per il pubblico un vantaggio tangibile, e allora, ripeto, si viene a togliere alla finanza un cespite molto cospicuo.

La Commissione di finanze ha inoltre accennato nella sua relazione a ciò che riguarda il telegramma-lettera notturno. Ora, io dirò brevi parole in proposito, lieto di poter dare così una primizia al Senato sul risultato di questa nuova istituzione. La lettera-telegramma notturno, come gli onorevoli senatori ricordano, fu istituita appena nel luglio dello scorso anno. Al primo mese il numero dei telegrammi fu appena di 2115, con un prodotto di 1936 lire; all'ottobre eravamo già a 20,750 telegrammi; al dicembre la cifra era salita a 33,000; al 30 marzo (poichè non abbiamo ancora la statistica dell'aprile) il numero dei telegrammi è salito a 38,246.

Io credo di non errare dicendo che nel mese di aprile si è superato il numero di 40,000, con un prodotto cioè che in questi soli otto mesi è di 307,000 lire e che, naturalmente, coll'aprile ascenderebbe ad una somma molto maggiore.

Ora, il Senato vorrà ricordare che, nel prevedere i risultati di questa nuova istituzione, dai calcoli fatti nella mia relazione al disegno di legge si presumeva potesse il telegramma-lettera notturno dare un introito, nel primo anno, di 150,000 lire; invece nei primi otto mesi abbiamo già superato le 300,000 lire.

Queste sono le notizie che ho creduto di dare anche in riguardo alle cortesie parole contenute nella relazione della Commissione di finanze.

Mancherei poi al mio dovere se, prima di chiudere queste brevi parole, non ringraziassi la Commissione di finanze delle benevole, fin troppo benevole lodi, che ha voluto scrivere a riguardo dell'opera mia nella sua relazione; ma mancherei ancor più al mio dovere, se non trovassi in queste parole, più che la lode, l'incoraggiamento per proseguire a dedicarmi con rinnovata lena al perfezionamento degli impor-

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1913

tantissimi servizi affidati al Ministero cui ho l'onore di presiedere. (*Approvazioni*).

BORGATTA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA, *relatore*. La Commissione di finanze ringrazia l'onor. ministro dei chiarimenti forniti al Senato sull'andamento dei servizi del suo Ministero, e confida che anche la posta pneumatica, la quale già in questo momento funziona regolarmente a Milano, non tarderà molto a funzionare egualmente a Roma e a Napoli.

ARNABOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI. Ringrazio l'onor. ministro della sua risposta e spero nei suoi affidamenti.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo ora alla discussione dei capitoli che rileggo:

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

I.

Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi.

1	Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	33,500,000 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	925,000 »
3	Personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse)	15,000,000 »
4	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	245,000 »
5	Personale di manutenzione e sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) . . .	2,645,000 »
6	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale di manutenzione e di sorveglianza delle linee telegrafiche e telefoniche alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	38,000 »
7	Indennità di residenza in Roma al personale subalterno dell'Amministrazione centrale e provinciale ed operaio in genere (Spese fisse)	340,000 »
8	Compensi per lavori straordinari	3,100,000 »
9	Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici - Operai in genere	120,000 »
10	Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716 - Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni (Spesa obbligatoria)	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	55,928,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	55,928,000 »
11	Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi . . .	475,000 »
12	Avventizi in aumento d'impiegati e di agenti subalterni assunti in servizio in circostanze straordinarie.	50,000 »
13	Indennità di tramutamento	60,000 »
14	Indennità per missioni all'interno ed all'estero.	580,000 »
15	Indennità per visite d'ispezione	220,000 »
16	Indennità di viaggio - Soggiorno fuori di residenza ed indennità di per- nottazione agli agenti di manutenzione delle linee telegrafiche e telefoniche	415,000 »
17	Spese ed indennità per i servizi sanitari	25,000 »
18	Propine ai componenti le Commissioni per esami nell'interesse dell'Am- ministrazione	5,000 »
19	Indennità diverse con carattere permanente.	195,000 »
20	Indennità speciali al personale subalterno.	110,000 »
21	Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale sema- forico.	750,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine) . . .	2,400 »
23	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	15,000 »
24	Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti . .	30,000 »
25	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo in attività di servizio . .	90,000 »
26	Sussidi a funzionari ed agenti già appartenuti all'Amministrazione ed alle loro famiglie	60,000 »
27	Spese casuali	30,000 »
28	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministra- zione centrale; per la stampa del <i>Bollettino ufficiale</i> , dei ruoli di anzianità degli impiegati, della relazione statistica, delle istruzioni, dei regolamenti e delle tabelle di variazioni pel servizio telegrafico	190,000 »
29	Spese per stampati, registri e buste stampate per uso dell'Amministra- zione provinciale - Rilégatura di registri contabili pel servizio pro- vinciale forniti dal Ministero	1,050,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	60,280,400 »

	<i>Riporto</i> . . .	60,280,400 »
30	Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		60,280,400 »
	II.	
	Stanziamenti pel servizio esclusivo dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi.	
31	Spese d'ufficio	170,000 »
32	Acquisto di pubblicazioni per la biblioteca del Ministero - Rilegature - Acquisto di atti parlamentari per la collezione	4,000 »
33	Spese postali	6,000 »
34	Spese per bollo straordinario di cambiali (Spesa obbligatoria) . . .	2,000 »
35	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali	55,000 »
36	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria e legatura di registri e di libri di testo	46,200 »
37	Spese pel funzionamento dell'Istituto superiore postale-telegrafico-telefonico	32,000 »
		315,200 »
	III.	
	Stanziamenti pei servizi esclusivi dell'Amministrazione provinciale.	
	A) <i>Servizi della posta.</i>	
38	Mercedi agli agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi	41,788 »
39	Rimunerazioni straordinarie agli agenti subalterni fuori ruolo . . .	2,000 »
40	Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	4,800,000 »
41	Retribuzioni per servizi rurali provvisori e maggiori compensi normali dovuti ad agenti rurali provvisori oltre la retribuzione ordinaria .	20,000 »
42	Sussidi agli agenti ed ex-agenti rurali, alle loro vedove ed ai loro orfani.	60,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	4,923,788 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1913

	<i>Riparto</i>	4,923,788 »
43	Spese per gli uffici e ricevitorie all'estero - Assegni ed indennità al personale applicativi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura, di corrispondenza e di telegrammi	280,000 »
44	Retribuzioni agli accollatari dei servizi di trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e compensi per consumo e manutenzione delle biciclette agli accollatari incaricati del servizio di vuotatura delle cassette di impostazione delle corrispondenze (Spese fisse)	8,700,000 »
45	Sussidi agli accollatari ed ex accollatari di servizi con retribuzione non superiore alle lire 1000 annue, alle loro vedove ed orfani	15,000 »
46	Canone annuo per il servizio postale sul Lago di Garda (articolo 26 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spese fisse)	12,000 »
47	Canone annuo per il servizio postale a traverso lo stretto di Messina (Legge 6 agosto 1893, n. 491, e Regio decreto 23 novembre 1894, n. 208, art. 24) (Spese fisse)	24,800 »
48	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,800,000 »
49	Compensi alle Società di Navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria).	115,000 »
50	Trasporto delle valigie australiana ed indiana (Spesa obbligatoria)	515,000 »
51	Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi (Spesa obbligatoria)	45,000 »
52	Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e d'illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi	1,830,000 »
53	Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	370,000 »
54	Spese di costruzione e di mantenimento di carrozze postali, di carretti e di altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi	300,000 »
55	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	980,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	20,910,588 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	20,910,588 »
56	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa obbligatoria) . . .	200 »
57	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate od assicurate (Spesa obbligatoria) . . .	60,000 »
58	Indennità e rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi (Spesa obbligatoria)	40,000 »
59	Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa amministrazione per i servizi di vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria)	45,000 »
60	Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione (Spesa d'ordine)	10,000 »
61	Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana (Spesa obbligatoria)	55,000 »
		21,120,788 »
	<i>B) Servizi del telegrafo e delle costruzioni telefoniche.</i>	
62	Retribuzioni ai fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria)	2,300,000 »
63	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici del telegrafo e degli uffici fono-telegrafici comunali, acquisto, riparazione e trasporto di apparati, di macchine da scrivere per la copiatura dei telegrammi negli uffici telegrafici, di materiale tecnico telegrafico di uso e di consumo per l'esercizio degli uffici e per la manutenzione degli apparati, di utensili per uffici ed officine; relativa mano d'opera sussidiaria e dazio di confine - Spese per pubblicazioni tecniche per uso degli uffici telegrafici; temporanea occupazione di locali per deposito di apparati e materiali per uffici e simili. Acquisto di insegne e bolli per gli uffici telegrafici; placche per i berretti dei fattorini telegrafici di prima nomina	955,000 »
64	Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, comprese le linee di altre Amministrazioni che pagano canoni, e compresi i cavi sottomarini pei quali provvede direttamente l'Amministrazione. Acquisti, trasporti, dazi sui materiali, acquisto di pubblicazioni tecniche e apparecchi per esperimenti delle linee; mano d'opera sussidiaria, compensi ai terzi per danni, servitù, occupazione provvisoria di locali ed aree; spese per recapito di espressi; eventuali occorrenze	1,700,000 »
65	Miglioramento graduale della rete telegrafica secondaria - Costruzione di nuove linee e posa di nuovi fili	170,000 »

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Speravo non aver bisogno di ritornare sopra una proposta, che già altre volte è stata presentata al ministro delle poste nella discussione del bilancio, specialmente dopo le promesse che erano state fatte dagli antecessori dell'illustre ministro attuale.

Accenno alla istituzione di un ufficio telegrafico in un importantissimo punto della provincia di Vicenza, che era stata raccomandata pure al ministro della guerra, poichè un ufficio telegrafico in quella località è anche di grande interesse per lo Stato.

Intendo parlare di Lastebasse, e l'on. ministro della guerra certamente conosce bene la località. Si tratta di un paese di poca importanza, come comune, ma di grandissima importanza per la sua posizione topografica, immediatamente all'estremo confine.

Più volte fu richiesta la istituzione di un ufficio telegrafico in quel comune, la cui necessità è anche cresciuta dopo la costruzione dei fortificati in quei dintorni. Al di là del confine, in Austria, c'è l'ufficio che manca da noi, e recentemente il presidente della Deputazione provinciale di Vicenza, dovendo telegrafare nell'interesse della provincia, ha dovuto passare il confine e ricorrere all'ufficio telegrafico austriaco!

Ripeto, si tratta di un grande interesse dello Stato e non comprendo perchè, dopo le ripetute domande in seguito a deliberazioni del Consiglio provinciale, appoggiate anche dalla Prefettura, non si sia istituito tale ufficio. Io, naturalmente, non ne faccio appunto all'attuale ministro, il quale non poteva conoscere (per non essergli state riferite) le raccomandazioni e le promesse fatte; ma nuovamente richiamo l'attenzione del Governo sopra l'importante argomento, in occasione della approvazione di questo capitolo 65, che tratta della costruzione di nuove linee telegrafiche.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALISSANO, *ministro delle poste e dei telegrafi*. Sotto l'aspetto di una raccomandazione

per un ufficio telegrafico, l'onor. senatore Cavalli propone al Senato e al ministro una gravissima questione: quella cioè degli uffici telegrafici al confine. La legge attuale per la istituzione degli uffici telegrafici, presuppone sempre il concorso dei comuni, concorso che, per i piccoli comuni, rappresenta un aggravio sensibile e qualche volta intollerabile, nonostante le agevolanze votate, a mia proposta, come l'onor. Cavalli ricorderà, nel luglio ultimo scorso. Ora preoccupato di questa condizione di cose vedrò quali provvedimenti sarà possibile adottare. Il senatore Cavalli ricorda che vi è già una disposizione di legge che consente per ragioni di pubblica sicurezza l'impianto degli uffici telegrafici a spese del Ministero dell'interno. Aggiungo che con le nuove linee telefoniche e col sensibile sviluppo dato agli uffici fono-telegrafici, la questione potrà essere risolta in senso più favorevole e più soddisfacente per i bisogni delle popolazioni, dei comuni di frontiera, tutelando anche gli interessi d'indole militare.

Già di questo ha dovuto occuparsi il Consiglio dei ministri, ed io, tenendomi per ora nella questione generale, posso annunziare al Senato ed all'onor. Cavalli che la questione sarà quanto prima risolta. Ma venendo alle condizioni speciali del comune di Lastebasse, io, che fui fino a questo momento ignaro del preciso stato delle cose, posso assicurare l'onor. Cavalli - e vedrà che non saranno parole vane - che, quanto prima i suoi desideri per una linea di comunicazione telefonica o forse telegrafica per Lastebasse saranno accolti.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ringrazio l'on. ministro della cortesissima risposta datami e della promessa ripetutami. Voglio però fare osservare che il servizio telefonico, proprio non corrisponderebbe alle esigenze di quei luoghi. Se ne è parlato anche nel nostro Consiglio provinciale, che ha concluso riconoscendo la necessità di un ufficio telegrafico.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni il capitolo 65 s'intenderà approvato.

66	Impianto di comunicazioni telefoniche nell'interesse esclusivo del servizio postale e telegrafico - Impianto di uffici telegrafici e fono-telegrafici per ragioni di servizio e nell'interesse della pubblica sicurezza	100,000 »
67	Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	345,000 »
68	Impianto di uffici telegrafici e fono-telegrafici; eventuale esercizio di uffici telegrafici e fono-telegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse (Spesa d'ordine)	600,000 »
69	Spese di esercizio e di manutenzione degli uffici e stazioni radiotelegrafiche, acquisto di materiali tecnici di uso e di consumo per la manutenzione di apparati, di utensili per gli uffici e per le stazioni; spese di pubblicazioni tecniche, trasporto di personale, trasporto di materiale tecnico radiotelegrafico, relativa mano d'opera sussidiaria, dazio di confine, temporanea occupazione di locali per deposito e simili; acquisto di mobili e di effetti d'uso per l'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche	120,000 »
		<hr/> 6,290,000 » <hr/>
	<i>C) Servizi comuni alla posta ed al telegrafo.</i>	
70	Istruzione del personale	75,000 »
71	Retribuzioni al personale delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe.	15,920,000 »
72	Concorso nelle spese eccezionali per locali od altro pel migliore funzionamento delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe.	15,000 »
73	Sussidi ai titolari ed ex-titolari delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe, ai loro genitori, alle loro vedove ed ai loro orfani	35,000 »
74	Spese di temporanea reggenza nelle ricevitorie e per indennità di missione ai supplenti nelle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe	180,000 »
75	Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo separati o riuniti e del telefono se unito ad alcuno degli altri servizi (Spese fisse)	1,210,000 »
76	Assègni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici principali, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse).	1,200,000 »
77	Spese per illuminazione e riscaldamento; per consumo d'acqua; per oggetti di cancelleria e per la formazione dei dispacci, oltre quelle	
	<i>Da riportarsi</i>	18,635,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	18,635,000 »
	comprese negli assegni fissi - Spese di francatura di corrispondenza, di telegrammi per l'interno e per l'estero, di tramvie e di vetture - Rilegatura e provvista di registri in bianco - Acquisto di codici e di vocabolari - Fitto di locali provvisori per uffici, direzioni ed ispezioni	40,000 »
78	Spese per l'illuminazione ed il riscaldamento dei veicoli adibiti al servizio postale sulle ferrovie	225,000 »
79	Indennità di cauzione ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed ai funzionari che hanno qualità di contabili di danaro o di materia ed ai controllori presso le casse dell'amministrazione postale e telegrafica - Indennità di carica al direttore capo di ragioneria, ai magazzinieri centrali dei telegrafi e delle poste, all'economista centrale delle poste e dei telegrafi ed ai controllori presso le Casse delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e presso l'ufficio principale « Roma, Ministero poste e telegrafi »	110,000 »
80	Acquisto, manutenzione e trasporto di macchine da scrivere per la corrispondenza ufficiale, di mobili, casseforti, ventilatori, stufe e suonerie elettriche - Sportelli per casellari americani - Assicurazione contro i danni dell'incendio	345,000 »
81	Fitto temporaneo di locali ed altre occorrenze per esami	25,000 »
82	Materiali ed utensili per il servizio postale e minute spese inerenti - Inchiostro oleoso per bolli - Insegne per gli uffici postali e per quelli in cui sono riuniti i servizi della posta e del telegrafo - Distintivi per agenti postali - Bolli per il servizio postale	720,000 »
83	Mantenimento, restauro, adattamento ed ampliamento di locali e costruzione di casotti e padiglioni in muratura e con altri sistemi	390,000 »
84	Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento (Spesa d'ordine)	282,000 »
85	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio (Spesa d'ordine)	4,000,000 »
86	Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi, acquisto di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	20,000 »
87	Trasporto di agenti postali, di fattorini telegrafici e di guardafili sui tramways-omnibus	215,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	25,007,000 »

	<i>Riporto</i>	25,007,000 »
88	Bonificazioni e rimborsi diversi (Spesa obbligatoria)	1,800,000 »
89	Versamento alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, istituita con la legge 17 luglio 1898, n. 350, come concorso del Ministero delle poste e dei telegrafi a favore degli agenti inferiori fuori ruolo	10,000 »
90	Spesa per il trasporto del materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo (Spesa obbligatoria)	80,000 »
		26,897,000 »
IV.		
Stanziamenti inerenti a servizi speciali.		
<i>A) Servizio dei risparmi.</i>		
91	Spese di mobili, stampe, cancelleria, illuminazione, acqua potabile, vestiario al personale subalterno, francatura delle corrispondenze per l'estero e spese di diverso genere relative al servizio delle Casse di risparmio	162,730 »
92	Premi annui ai direttori scolastici, ai maestri ed agli agenti e funzionari di ogni grado dell'Amministrazione provinciale delle poste riconosciuti benemeriti per il servizio delle Casse di risparmio postali (art. 4 della legge 8 luglio 1909, n. 445)	50,000 »
93	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse (Spesa obbligatoria)	250,000 »
94	Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi (Spesa d'ordine) . .	<i>per memoria</i>
		462,730 »
<i>B) Servizio dei telefoni dello Stato</i>		
95	Personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	4,350,000 »
96	Personale fuori ruolo dei telefoni	870,000 »
97	Personale avventizio di commutazione dei telefoni	630,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,850,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	5,850,000 »
98	Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	210,000 »
99	Concorso dello Stato per l'iscrizione del personale subalterno ed operaio dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai (Spese fisse)	50,000 »
100	Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio. .	195,000 »
101	Indennità di tramutamento	10,000 »
102	Indennità per missioni agli ispettori ed agli altri impiegati di ruolo e fuori ruolo per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici	80,000 »
103	Indennità di viaggio-soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici per i servizi ordinari	55,000 »
104	Indennità per servizi prestati in tempo di notte	100,000 »
105	Indennità diverse con carattere permanente.	70,000 »
106	Spese di ogni specie per i servizi sanitari	15,000 »
107	Spese legali e pel recupero di crediti dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria).	5,000 »
108	Sussidi al personale di ruolo e fuori ruolo ed alle rispettive famiglie, vedove ed orfani	10,000 »
109	Spese casuali e impreviste	15,000 »
110	Spese per stampa di modelli, di pubblicazioni varie e di elenchi degli abbonati; relative variazioni - Carta, oggetti di cancelleria, rilegatura di registri, bolli e timbri.	175,000 »
111	Spese d'ufficio.	160,000 »
112	Acquisto di libri, abbonamento a periodici e rilegature di pubblicazioni in custodia presso la biblioteca	3,500 »
113	Mantenimento e adattamento di locali - Impianti per il riscaldamento, l'areazione, l'illuminazione, l'acqua - Assicurazioni incendi e sistemi di prevenzione contro gli incendi; prese d'acqua ed estintori	70,000 »
114	Fitto di locali (Spese fisse)	295,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,368,500 »

	<i>Riporto</i>	7,368,500 »
115	Spese di esercizio tecnico e di manutenzione degl'impianti telefonici interni (uffici centrali, posti pubblici, posti d'abbonati, officine, ecc.), acquisto e trasporto di apparati e di materiali, acquisto e manutenzione di mobilio tecnico, dazio di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, compensi per temporanee occupazioni di locali per depositi di materiali, uniformi al personale di commutazione ed al personale operaio, energia elettrica per gl'impianti tecnici, spese diverse	995,000 »
116	Spese di esercizio tecnico e manutenzione degl'impianti esterni (linee aeree, sotterranee, subacquee, urbane ed interurbane sopra appoggi non comuni con le linee telegrafiche); acquisto e trasporto di materiale, utensili ed attrezzi, dazi di confine, mercedi agli operai avventizi, locomozioni, spese diverse	750,000 »
117	Canoni per servitù d'appoggio (Spese fisse)	30,000 »
118	Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine)	200,000 »
119	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti (Spesa d'ordine)	40,000 »
120	Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica (Spesa obbligatoria)	100,000 »
121	Indennità per infortuni sul lavoro al personale operaio e di commutazione (Regio decreto 28 novembre 1907, n. 823), e risarcimento di danni eventuali	30,000 »
		9,513,500 »
	<i>C) Spese diverse.</i>	
122	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione dei depositi e per dichiarazioni di conferma (Spesa obbligatoria)	1,803,505 »

D) *Debito vitalizio.*

123	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	4,360,000 »
124	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	130,000 »
		4,490,000 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE.

A) *Servizi della posta e del telegrafo.*

125	Costruzione di edifici ad uso del servizio postale e telegrafico a Napoli (Porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forli, ed acquisto di un palazzo, per lo stesso uso, a Reggio Emilia (Legge 6 marzo 1904, n. 84; 28 giugno 1908, n. 306 e 15 maggio 1910, n. 244) (Spesa ripartita) (10 ^a delle trentacinque annualità)	422,708 »
126	Costruzione del palazzo delle poste e dei telegrafi in Ancona (Legge 22 giugno 1905, n. 294) (Spesa ripartita) (8 ^a delle venticinque annualità)	21,050 »
127	Spesa per l'adattamento ad uso della posta e del telegrafo di parte del fabbricato demaniale detto « Palazzo di Riserva » in Parma (Legge 31 marzo 1904, n. 150) (Spesa ripartita) (8 ^a delle venti annualità)	10,000 »
128	Costruzione di edifici ad uso dei servizi postali ed elettrici a Mantova, CPadova, Perugia, Pesaro e Siena; acquisto ed adattamento allo stesso uso del palazzo già Bettoni, ora di proprietà comunale, a Srescia, e acquisto dei sotterranei del fabbricato demaniale adibito a sede dei detti servizi a Verona (Legge 17 luglio 1910, n. 539) (Spesa ripartita) (4 ^a delle quattordici annualità)	460,000 »
		913,758 »

B) Servizio dei telefoni dello Stato.

129	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati da collegare subito; 3° estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i dieci chilometri, entro il raggio di 25 chilometri mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (Legge 9 luglio 1908, n. 420 e legge 6 luglio 1911, n. 677) . . .	<i>per memoria</i>
130	Collegamenti telefonici previsti dall'art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 420, da eseguirsi a richiesta di comuni e di altri enti, i quali per la sollecita esecuzione dei lavori anticipano per intero la spesa relativa (art. 4 della legge 6 luglio 1911, n. 677)	<i>per memoria</i>
131	Prezzo del riscatto delle reti e linee telefoniche e delle scorte d'impianto, secondo le convenzioni con le Società già esercenti il servizio telefonico, approvate con la legge 15 luglio 1907, n. 506 (6ª delle undici annualità)	1,637,324 »
132	Spese dipendenti dal riscatto delle reti e linee telefoniche esercitate dall'industria privata e spese per l'azienda dei telefoni dello Stato di cui all'art. 17 della legge 15 luglio 1907, n. 506 - Costruzione ed esercizio di linee e di reti telefoniche a'sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 420, costruzione delle linee e reti telefoniche autorizzate dall'art. 7 della legge medesima e spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio-soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (8ª delle 12 annualità)	2,000,000 »
133	Lavori da eseguirsi dall'Amministrazione telefonica per conto di terzi su anticipazioni da essi fatte	<i>per memoria</i>
134	Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante il primo semestre dell'esercizio 1913-1914 all'Amministrazione dei telefoni in applicazione dell'art. 2 della legge 30 giugno 1912, n. 729 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		3,637,324 »

C) Servizio dei risparmi.

135	Spese per la costruzione dell'edificio destinato ad uso dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio) (art. 2, legge 2 febbraio 1911, n. 76)	<i>per memoria</i>
-----	---	--------------------

CATEGORIA TERZA — MOVIMENTO DI CAPITALI

Estinzione di debiti.

136	Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni modificato con la legge 1° luglio 1906, n. 302 (Spesa obbligatoria)	70,000 »
137	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato a sensi dell'art. 1° della legge 27 aprile 1911, n. 389, da estinguersi in quindici annualità eguali posticipate di lire 184,379.26 ciascuna, comprendente capitale e interesse al saggio del 4 per cento, pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli esercizi dal 1912 al 1926 (Spesa ripartita - 2ª delle quindici annualità) .	184,379.26
138	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti della anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato a sensi dell'art. 1° della legge 6 luglio 1911, n. 677, da estinguersi in quindici annualità eguali posticipate di lire 288,710.93 ciascuna, comprendente capitale e interesse al saggio del 4 per cento, pagabili entro il mese di dicembre di ognuno degli esercizi dal 1912 al 1926 (Spesa ripartita - 2ª delle quindici annualità) .	288,710.93
139	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti dell'anticipazione concessa per acquisti e lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato (legge 21 luglio 1911, n. 773) (Spesa ripartita - Prima delle quindici annualità)	332,782.07
140	Rimborso ai comuni e agli altri enti della metà della spesa per impianti telefonici, anticipata per la sollecita esecuzione dei lavori (art. 4, legge 6 luglio 1911, n. 677).	100,000 »
		975,872.26

CATEGORIA QUARTA — PARTITE DI GIRO.

141	Fitto di beni demaniali ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	590,047.97
142	Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmi dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza (legge 17 luglio 1898, n. 350) (Spesa d'ordine)	425,000 »
143	Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazione telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica (Spesa d'ordine)	10,000 »
		1,025,047.97

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

I. — Stanziamenti comuni all'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi	60,280,400 »
II. — Stanziamenti pel servizio esclusivo dell'Amministrazione centrale delle poste e dei telegrafi	315,200 »
III. — Stanziamenti pei servizi esclusivi dell'Amministrazione provinciale:	
A) Servizi della posta	21,120,788 »
B) Servizi del telegrafo e delle costruzioni telefoniche	6,290,000 »
C) Servizi comuni alla posta ed al telegrafo	26,897,000 »
IV. — Stanziamenti inerenti a servizi speciali:	
A) Servizio dei risparmi	462,730 »
B) Servizio dei telefoni dello Stato	9,513,500 »
C) Spese diverse	1,803,505 »
D) Debito vitalizio	4,490,000 »
Totale della categoria I della parte ordinaria	131,173,123 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA — Spese effettive.

A) Servizi della posta e del telegrafo	913,758 »
B) Servizio dei telefoni dello Stato	3,637,324 »
C) Servizio di risparmi	<i>per memoria</i>
Totale della categoria I della parte straordinaria	4,551,082 »

<i>CATEGORIA TERZA — Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	975,872.26
Totale del titolo II - Spesa straordinaria	5,526,954.26
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	136,700,077.26
<i>CATEGORIA QUARTA — Partite di giro.</i>	1,025,047.97
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	135,724,205 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) 975,872.26
Totale spese reali	136,700,077.26
Categoria IV. — Partite di giro	1,025,047.97
Totale generale	137,725,125.23

PRESIDENTE. Passeremo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, riguardanti gli stanziamenti testè approvati.

Li rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello statò di prévisione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Nel corso dell'esercizio 1913-14, il Governo del Re è autorizzato ad assumere in ruolo, in

relazione alle esigenze dei servizi, fino a 600 nuovi ufficiali postali telegrafici a lire 1500 del quadro I della tabella B, annessa alla legge 25 giugno 1911, n. 575, giusta la facoltà consentita dall'art. 19 della legge 19 luglio 1907, n. 515.

La spesa per corrispondere al detto personale le indennità dovutegli durante il periodo di alunnato, farà carico al capitolo n. 1 « Personale di carriera dell'Amministrazione centrale e provinciale delle poste e dei telegrafi (Spese fisse) ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 987)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione pel disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell' interno per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge.

MELODIA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 987).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge e do la parola al primo oratore iscritto senatore Santini.

SANTINI. Signori senatori. Parlerò brevemente con qualche osservazione circa la questione sanitaria, una delle poche, nelle quali io sia modestamente competente. E le mie osservazioni non potrei condurre su miglior guida che sulla relazione dell'onorevole Inghilleri, un documento di scienza amministrativa ed anche scientifica, come che l'onor. Inghilleri in quel Consiglio superiore di sanità, del quale egli è vanto e decoro, ha portato una nota, che può essere anche tecnica. Io mi associo in tutto e per tutto a quanto l'on. relatore scrive riguardo alla questione sanitaria. Oggi per le istituzioni sanitarie corrono tempi lieti ed io debbo dar lode all'onor. senatore Pelloux, che sovvenne alla rovina ereditata dal precedente Ministero, restaurando la Direzione generale di sanità, completata in modo splendido dall'attuale Presidente del Consiglio, così che l'Italia in questo istituto sia alla testa delle nazioni civili. Onde oggi possiamo dire che la nostra difesa sanitaria è tale da non essere seconda a quella di nessun'altra nazione, e da averci vittoriosamente difeso contro terribili epidemie, che minacciavano il nostro Paese.

Io mi permetto richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell' interno alla legge per gli ordini dei medici. Io fui uno di coloro, che, con lotta lunga e veramente faticosa, poterono riuscire a far presentare quella legge sull'esercizio professionale dei medici stranieri, dal ministro Pelloux e poi dal ministro Giolitti, che l'attuò.

Il Senato sa che prima che questa legge fosse emanata, mentre ai medici italiani era inibito esercitare la loro professione all'estero, tutti i

medici o pseudomedici stranieri, avevano facoltà di esercitare in Italia; il che costituiva anche una *diminutio capitis* del nostro onore scientifico. Senonchè la legge sull'ordine dei medici ha portato qualche inconveniente, che io mi permetto segnalare, chè questi ordini dei medici vogliono alquanto esorbitare dai limiti loro assegnati dalla legge.

V'ha, ad esempio, una disposizione, che obbliga tutti coloro che esercitano la professione ad iscriversi nell'ordine dei medici, ma vi è anche una clausola provvida, che esonera da questa iscrizione i medici funzionari dell'Amministrazione civile o militare. Ora questi ordini esorbitano dai limiti, che la legge loro assegna e fanno opera e premono nel Consiglio superiore sanitario per obbligare tutti i medici ad iscriversi negli ordini.

Mi duole accennare al mio modesto caso. Ritratto da lungo tempo dall'esercizio della professione, io ebbi l'onore immeritato l'anno scorso di essere chiamato dal Governo in servizio, quale ispettore generale delle navi ospedali. Orbene, un giorno mi giunse una lettera dell'ordine dei medici di Roma, che suonava all'incirca così: dal momento che voi avete ricominciato ad esercitare la professione, dovete iscrivervi. Io risposi che il mio non era un esercizio professionale, ma una funzione governativa.

Credo, quindi, sia necessario impedire queste vere esorbitanze degli ordini dei medici, secondo i quali anche i medici militari, chiamati a curare, come è loro dovere, le famiglie dei militari, dovrebbero iscriversi all'ordine. Su ciò richiamo l'attenzione dell'onor. ministro.

Io debbo rendere lode al funzionamento della Direzione generale di sanità pubblica del Regno, all'attuale direttore Lutrario, come al predecessore on. Santoliquido, veramente benemeriti della pubblica salute, istituzione, che, come a ragione osserva il nostro illustre relatore, è indice del progresso e della civiltà.

Oggi, grazie alle nostre provvidenze sanitarie, alle quali il Ministero intende con indefesso amore, abbiamo una statistica confortante, come si rileva dalla relazione, nel senso che tutte le malattie sono in decrescenza e combattiamo con successo anche quelle, che tuttora serpeggiano in Italia.

Io vorrei anche richiamare l'attenzione del

ministro dell'interno sull'organizzazione di alcuni sanatori, così detti, che non sono che delle speculazioni. E, poichè mi piace sempre precisare, prego il ministro dell'interno d'indagare sopra una specie di sanatorio in quel di Recco, dove un tale Arnaldi, non medico, ha fondato un certo Istituto proclamato ciarlatanescamente tale da guarire tutte le malattie. Credo sia dovere del medico provinciale di Genova investigare e di riferire al Ministero dell'interno, il quale con la sua energia son certo provvederà.

Sopra una questione, che sembra piccola, ma che, nel suo ridicolo, può anche presentare un lato di serietà, richiamo l'attenzione del ministro dell'interno, sulla questione, cioè dell'abuso di titoli nobiliari. È strano che mai come ora, in questi tempi democratici, anzi demagogici, si corra alla caccia di un titolo nobiliare. Qui a Roma, taluno si è fatto adottare quale figlio di patrizi con la pretesa di ereditarne il titolo nobiliare.

Io non ho altro a dire. Solamente mi permetto di pregare il ministro dell'interno di voler richiamare i municipi alle loro funzioni; io credo che i municipi debbano esercitare un'azione prevalentemente amministrativa e scarsamente politica, mentre spesso avviene precisamente il contrario.

Prego anche l'onor. ministro dell'interno perchè voglia sempre più sorreggere della sua alta autorità il commissario Regio degli ospedali di Roma, il quale presta opera assai benefica. Non ho l'onore di conoscere personalmente il comm. Gajeri, ma dal male, che se ne dice, debbo credere sia persona egregia e degna della più grande considerazione. (*ilarità*).

Lo sconcio degli ospedali di Roma è stato messo in luce dall'onor. Presidente del Consiglio nell'ultimo suo discorso alla Camera: era urgente provvedere e sono sicuro che i poveri e gli ammalati benediranno coloro, che con leggi, sia pure severe, provvederanno a rimuovere i disordini, che si lamentano.

E termino queste brevi e modeste osservazioni, richiamandomi appunto al discorso pronunciato dall'onorevole ministro dell'interno il 16 marzo, quando, parlando degli ospedali di Roma, negava agli altri enti il diritto d'intervenire nella finanza di questi. L'onor. Giolitti sosteneva che, quando lo Stato dà il suo danaro, ha il diritto di controllarne l'impiego.

Io vorrei, onor. Giolitti, che questo principio applicasse anche ai vari municipi, che, ricevendo danaro dallo Stato, debbono render conto allo Stato dell'uso che ne fanno.

Ringrazio infine l'onor. relatore, il quale ha trattato profondamente la questione sanitaria, che tanto ci interessa, ed il ministro dell'interno, il quale non cessa di provvedere con larghezza di mezzi a queste istituzioni sanitarie, che non sono l'ultimo merito e l'ultima gloria della nostra Italia. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Maurigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

GRENET. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Concessioni di un assegno annuo alla vedova ed alle orfane del viceammiraglio Augusto Aubry ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Grenet della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Ha facoltà di parlare il senatore Lamberti.

LAMBERTI. Ho già avuto occasione di parlare due anni fa, interessando il ministro dell'interno a venire in aiuto dell'istituto per i minori corrigendi, che è in Firenze, che non ha redditi propri e non ha altre risorse che quelle della carità pubblica e degli assegni che gli vengono forniti dal Governo, il quale usufruisce dell'istituto per circa quattro quinti della sua capacità.

Il Governo benevolmente accolse le sue istanze e portò l'assegno giornaliero da 1 lira a lire 1.50; ma quando io mi feci interprete del disagio di cotesto istituto le passività esistevano, e coll'aumento dell'assegno giornaliero,

non si potè trovar modo di eliminare queste passività.

Io mi sono più volte rivolto in via privata al Ministero dell'interno per interessarlo a sovvenire in qualche modo, come meglio credeva, cotesto istituto che, come dico, non ha risorse proprie.

Il Ministero, pur sempre cortesemente, mi ha sempre risposto che credeva di avere fatto abbastanza portando la quota giornaliera da 1 lira a 1.50, ciò che, si affermava, non aveva fatto per altri istituti.

Ora, con questo aumento si può tirare avanti alla meglio per i bisogni ordinari della vita, sia per il personale degli alunni ricoverati, come per quello dei custodi ed inservienti; ma i debiti con questo solo piccolo aumento non si pagano, nè si provvede alle deficienze del locale, deficienze che se alcune possono essere tollerate, sebbene con disagio, altre costituiscono un vero conflitto con le norme d'igiene ed anche con quelle norme di sicurezza, che, dal lato della disciplina, sono indispensabili.

Rispondendomi, ultimamente, l'onorevole sottosegretario di Stato, mi disse, che a quanto il Governo non faceva doveva provvedere la pubblica beneficenza. Ebbene: noi avevamo un piccolo aiuto, vale a dire un assegno annuale dalla provincia e dal municipio; il municipio da 500 ha portato il suo assegno a 700 lire; la provincia, invece, lo ha levato di sana pianta, dicendo che non poteva, nelle angustie in cui si trovava, mantenere quest'onere, perchè l'istituto ha assunto un carattere assolutamente statale e quindi non può sovvenire a bisogni ai quali deve far fronte il Governo.

Io mi rivolgo perciò alla benevolenza del Presidente del Consiglio, perchè, mentre da una parte mi si dice di ricorrere agli enti locali e alla carità pubblica, questi enti invece si rifiutano di pagare contributi, dicendo che deve provvedere il Governo.

L'utilità dei riformatori e il bisogno di accrescerne il numero sono messi in evidenza anche nella relazione dell'Ufficio centrale, e non occorre che io dimostri al Senato quanto sia necessario di provvedere al mantenimento di questi riformatori, che già sussistono e che procedono bene.

Non è molto tempo che il Ministero dell'interno ha mandato un funzionario ad ispezionare

quest'istituto, e il Presidente del Consiglio può benissimo prendere cognizione della relazione fatta da quest'ispettore, la quale, in fondo, è un elogio per l'andamento dell'istituto, e in particolare pel suo direttore. L'istituto dunque va bene, s'ispira e risponde ai fini e criteri educativi moderni e rappresenta di conseguenza un vero utile sociale (non parlo degli interessi locali).

Necessita che anche il Governo s'interessi a conservarlo. Ma se noi dobbiamo continuare a tirare innanzi in mezzo a questi disagi, dovremo finire per chiudere il nostro riformatorio e il Governo avrà perduto un buon elemento, nel quale poteva contare, e il suo costo è bene inferiore a quello dei riformatori governativi.

Confido che l'onor. Presidente del Consiglio vorrà prendere, col suo solito interessamento, in considerazione le poche parole che ho detto e, fatte esaminare esattamente le condizioni che io ho rappresentato, riconoscerà la convenienza di venire in aiuto a quest'istituto e troverà anche modo di sollecitamente provvedere.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Vorrei fare qualche raccomandazione all'onor. presidente del Consiglio. Ho ricevuto ieri un opuscolo, che è la relazione di un commissario prefettizio per dieci mesi di amministrazione di un comune. Ma domando se è possibile che vi siano commissari prefettizi che durano in carica, a spese dei comuni, per dieci mesi?

La legge comunale stabilisce che in caso di disordini si possa sciogliere il Consiglio comunale per tre mesi; in via di eccezione consente che i tre mesi siano portati a sei. Domando io, è ammissibile che invece un commissario prefettizio resti in carica così tanto tempo? Nel passato si mandavano i commissari prefettizi per pochi giorni, per dare tempo ai provvedimenti di rito per provocare il Regio decreto di scioglimento del Consiglio comunale. Ora si tende a fare a meno del commissario Regio e si elude la legge coll'invio del commissario del prefetto.

Io prego l'onor. ministro dell'interno di voler far cessare questo scandalo di commissari prefettizi. L'eccezione è diventata la regola; così si fa a meno anche del parere del Consiglio di Stato. Si è creato da qualche prefetto un

nuovo impiego pei loro favoriti; quello del commissario prefettizio.

Io, che ho passato oltre 50 anni nell'amministrazione, trovo strano questo nuovo sistema creato dai prefetti. Veda l'onor. ministro di far cessare quest'abuso, che bene spesso rappresenta la rovina dei comuni.

E passo ad un altro ordine di considerazioni.

Vedo spesso in un giornale di classe che si occupa dell'amministrazione della pubblica sicurezza e dei Reali carabinieri, citati dei fatti scandalosi a carico di prefetti, di questori, ecc., e pare che questo giornale abbia anche qualche protezione nel Ministero, perchè è spesso in grado di dare molte notizie inedite.

Cito, ad esempio, quanto si dice in un recente numero che ho qui: « Il male ha un'altra gravissima origine, è l'esempio dei superiori. Quando prefetti, procuratori generali del Re, questori, si permettono l'abuso di tenere come servi *chauffeurs*, guardie di P. S.; quando permettono che i *gabinettisti* percepiscano indennità di trasferte mai eseguite... quando si vede un questore pagare i medicinali per l'aborto della domestica con una croce di cavaliere; quando si vede un sottoprefetto e un prefetto dare le loro mantenute in moglie ai loro servi appuntati... » e non vado avanti con queste vere porcherie.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sarebbe bene non portarle in Senato. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Io dico che il Ministero non dovrebbe tollerare in silenzio queste indegne accuse, o dovrebbe invitare i suoi direttori generali, quando vedono pubblicate queste infamie a carico dei rispettivi dipendenti...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma chi lo autorizza a credere che sono i direttori generali, persone rispettabilissime?

ASTENGO. E chi ha mai detto il contrario? e non mi sarei mai sognato di fare alcun addebito ai direttori generali che sono tutti miei cari amici; dico soltanto che quando essi leggono siffatte accuse, dovrebbero trovare il modo di farle smentire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ci mancherebbe altro!

ASTENGO. Perchè altrimenti si eccita l'indisciplina, e non è lecito buttare il fango su tanti bravi funzionari.

Capisco che siamo in tempi di libera stampa, ma, quando si dicono queste cose, io vorrei che si trovasse il modo di mettere a posto questa gente che vive facendo il mestiere di dir male di tutto e di tutti, e che vive di ricatti.

Non ho altre raccomandazioni a fare, e mi associo per il resto alla buona e bella relazione del relatore.

MARAGLIANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARAGLIANO. On. colleghi, noi abbiamo dinanzi, come di consueto, una sistematica esposizione di articoli di bilancio, i quali traducono in cifra le condizioni dei vari servizi; ma vi è qualche cosa nel Ministero dell'interno che non è tradotto in cifra, e che pure ha una grande importanza, e si impone alla considerazione delle assemblee politiche, perchè nel Ministero dell'interno resta sintetizzato tutto l'indirizzo del Governo. E noi che, in questo secolo, per la dodicesima volta assistiamo oggi alla discussione del bilancio dell'interno, essendo ministro dell'interno l'on. Giolitti, ad chiudersi di un periodo oramai storico, coll'entrata di una falange di nuovi cittadini ad esercitare il diritto elettorale, dobbiamo fare il bilancio morale dell'indirizzo politico del Ministero dell'interno e risalire al primo dei dodici bilanci nei quali si è incarnata l'azione dell'on. Giolitti, per compiacerci del grande cammino che ha fatto l'indirizzo della politica liberale mercè sua.

Se noi ricordiamo la prima volta in cui, all'inizio del secolo presente, l'on. Giolitti venne qui a discutere il bilancio dell'interno, e la trepidanza con cui il coraggioso indirizzo suo veniva accolto, oggi dobbiamo compiacerci di vedere che quella fede nella libertà e nella democrazia, in allora da lui, in mezzo a molte ripugnanze, propugnata, è universalmente divisa ed approvata da tutti.

Oggi, dinanzi al magnifico spettacolo della rinnovata vita pubblica, di accertata fede nell'avvenire del nostro paese, dobbiamo ringraziare l'on. Giolitti il quale ha creata questa situazione, portando con un saggio indirizzo la pace fra i cittadini, e rendendo possibile con la pace sociale la concordia di propositi e di intenti la quale ci ha condotto a quei meravigliosi risultati di cui oggi andiamo orgogliosi.

Orbene, io credo, in questo, di rendermi interprete del pensiero di tutti, nel tributare un

dovuto ringraziamento all'onorevole Giolitti per quanto ha fatto in questo periodo di storia nostra, ed augurarci che, proseguendo con mano ferma per lunghi e lunghi anni ancora alla direzione della nostra vita pubblica, possa far progredire sempre più il nostro paese, far crescere sempre più la fede nell'indirizzo liberale nel quale sta la nostra fortuna, nel quale starà sempre la nostra forza. *(Bene)*.

Ciò premesso, onor. colleghi, io mi permetterò di richiamare l'attenzione vostra e dell'onorevole ministro dell'interno sopra alcune questioni pertinenti alla sanità pubblica. La sanità pubblica (e ben disse la Commissione relatrice del nostro bilancio) è certo in Italia in un periodo di confortevole ascensionale progresso, e di questo dobbiamo essere riconoscenti a quella organizzazione iniziata dall'opera del compianto ministro Crispi, il quale ha dato all'Italia una prima legge sanitaria; dobbiamo essere riconoscenti a tutti coloro che hanno proseguito e migliorata l'opera sua, ricordando pure gl'illustri funzionari che furono successivamente a capo della sanità pubblica, i quali hanno, sotto l'illuminato indirizzo del Ministero, guidata la Direzione della sanità, che oggi vediamo con piacere affidata a mani sicure. Ma, giustamente, il relatore accenna alla visione di più larghe conquiste in questo campo, e queste conquiste si potranno ottenere quando si proceda alla preparazione scientifico-pratica del Corpo sanitario italiano. Veda, onor. ministro, la storia dell'ultima epidemia colerica, che è stata qui, a suo tempo, largamente discussa, ha dimostrato che è mancata una sufficiente preparazione, non da parte del Ministero dell'interno nè degli uffici da lui dipendenti, ma nel paese, perchè la cronaca di quell'epidemia ci ha dimostrato che mancavano le cognizioni pratiche necessarie, quelle cognizioni che possono a tempo impedire l'attecchire di un'epidemia. È necessario riconoscere che nelle nostre Università, mentre abbiamo insegnamenti scientifici larghissimi, e dati con alta dottrina, manchiamo in gran parte di tutti i mezzi necessari all'insegnamento pratico che si può fare soltanto a prezzo di grandi mezzi dimostrativi, che da noi sono spesso in difetto. Succede allora che quando viene il momento, il paese non è preparato per la insufficienza delle sue sentinelle sanitarie avanzate, che possono a

tempo prevenire e troncato il nascere di una epidemia. Il Ministero dell'interno provvede tutte le volte che l'occasione si manifesta, e provvede bene e largamente, ma si provvederebbe molto meglio e più economicamente se ci fosse questa preparazione.

Io credo che si debba venire ad una più intima colleganza dei servizi della sanità pubblica coll'insegnamento universitario e si possa giungere a questo, di avere, con opportuni mezzi di istruzione, la fusione delle energie che emanano dal Ministero dell'interno con quelle che emanano dal Ministero dell'istruzione, e ottenere così un Corpo sanitario ben preparato.

Il relatore del bilancio ha accennato molto opportunamente ai medici circondariali, di là da venire, perchè sia sempre più rigorosa l'organizzazione di Stato, della quale i medici circondariali certo dovrebbero rappresentare uno dei fattori più importanti.

Per queste ragioni, non posso che associarmi all'egregio relatore, nel segnalare all'on. ministro dell'interno la necessità e l'opportunità di completare la nostra organizzazione sanitaria di Stato.

E qui, poichè mi viene sulle labbra la parola di Stato, io mi permetto di richiamare un istante l'attenzione degli onorevoli colleghi e dell'on. ministro dell'interno sulla eventuale opportunità che il Governo si accerti che chi è ammesso ad esercitare la medicina posseda, non solo le culture scientifiche opportune, ma pur anco le nozioni pratiche che deve avere per adempiere all'ufficio suo, specie per quanto si riferisce alla difesa della pubblica salute. Accenno alla opportunità di un esame di Stato da parte del Ministero dell'interno. Questo esame lo Stato lo applica già, tratto tratto, ai medici, per mezzo di concorsi speciali. Ma la grande massa dei medici, che non sono funzionari dello Stato, o, anche essendolo, perchè ufficiali sanitari, sfugge a questo controllo.

Oggi è cosa notoria e da tutti risaputa che la laurea, che si consegue nelle Università, è un titolo più scientifico che pratico. Ne viene di conseguenza che in tutti i paesi si danno esami di Stato. Anzi qualche cosa di simile c'è anche da noi per quello che si riferisce ai laureati in giurisprudenza; i quali, per poter essere ammessi all'esercizio dell'avvocatura, deb-

bono aver superato un esame presso le Corti di appello. È dunque il Ministero di grazia e giustizia che in questi casi, per mezzo dei suoi funzionari, accerta l'idoneità dei laureati ad esercitare la loro professione: perchè non potrebbe farlo il ministro dell'interno pei medici?

Comprendo che mi si potrebbe rispondere: si tratta di questione di competenza del Ministero della pubblica istruzione. Ma io rispondo: agli effetti positivi e pratici è questione di competenza del Ministero dell'interno pei medici, come è competenza del ministro di grazia e giustizia accertare il possesso delle cognizioni pratiche necessarie in chi vuole esercitare l'avvocatura.

L'onor. relatore, parlando della tubercolosi, ha detto che in Italia finora ben poco si è fatto a questo riguardo, ed è vero.

Circa questa questione vi sono due indirizzi possibili da seguire, l'indirizzo di una spietata azione dello Stato, o l'indirizzo educativo.

Io credo molto preferibile l'indirizzo educativo, quell'indirizzo educativo al quale mi pare accenni anche l'onor. relatore, quell'indirizzo che deve essere basato sul progresso della civiltà, sul progresso dell'istruzione. Ma, a questo riguardo, vi è un punto molto importante per la difesa sociale, il quale ha bisogno di tutta la cura e di tutta l'azione del Ministero dell'interno. È assioma indiscutibile, che è utile alla difesa sociale vedere, quando è possibile, raccolti i malati tubercolosi in sedi, nelle quali si abbiano gli opportuni adattamenti e le cautele necessarie per la difesa sociale. Ora assistiamo in Italia, onorevoli colleghi, ad un curioso spettacolo: ogni volta che enti pubblici e privati si propongono di creare un sanatorio, vedete insorgere la piazza, i comuni, usurpando quelle attribuzioni che la legge dà ai prefetti ed ai Consigli sanitari provinciali. E così succede che le nostre spiagge, le nostre riviere, i nostri siti climatici, già per lo addietro tanto ricercati, sono spesso sfuggiti e disertati, perchè vi sono liberamente circolanti gli ammalati, che non trovando asili opportuni e specializzati, si trovano disseminati in tutti gli alberghi.

Sarebbe quindi necessario avere opportuni asili anche noi in Italia, come se ne hanno molti all'estero, dove sono comuni sia in Germania sia in Svizzera. In Italia no, perchè, per

l'ignoranza ancora disgraziatamente dominante, non si comprende che è molto più conveniente per la difesa sociale che i tubercolosi, a vece di essere disseminati negli alberghi, siano raccolti in siti dove siasi organizzata l'assistenza con tutte le cautele richieste per la difesa sociale.

Io non domando al Governo che siano creati sanatori di Stato; essi domanderebbero una spesa enorme ed una organizzazione che effettivamente non sarebbe possibile raggiungere, ma domando al Governo che incoraggi l'istituzione di tutti questi siti di cura popolare e non popolare, perchè attualmente queste istituzioni sono contrariate ed è difficile poterle veder sorgere. Così si renderà anche un grande servizio alla economia nazionale, perchè i forestieri intelligenti e colti vanno, non dove non si trovano tubercolosi, ma dove i tubercolosi sono opportunamente raccolti in opportuni istituti.

L'onor. relatore ha giustamente richiamato l'attenzione del Governo sull'alcoolismo, sull'alcoolismo invadente e dominante, la misura dei danni del quale, onor. colleghi, voi lo sapete, non è data solo da quelle cifre della mortalità, ma da tutta la statistica criminale, dalla statistica di tutti i manicomi, perchè rappresenta una delle cause più comuni di perturbazione mentale. E non solo di quel perturbamento mentale che giunge agli estremi, e che porta chi ne è colpito nelle case di cura, ma di quei perturbamenti intermedi che si riflettono anche su tutta la nostra vita sociale, e, permettete che lo dica, talora anche sulla vita politica ed amministrativa.

Io enuncio la proposizione, non ve la dimostro perchè, riflettendoci, troverete perfettamente la ragione delle mie parole.

Ed io non saprei abbastanza applaudire alla costanza, con cui la Commissione di finanze insiste sull'opportunità di creare un istituto vaccinogeno di Stato.

È una necessità assoluta anche per il decoro del nostro paese: non bisogna far credere che in Italia non si debba esser capaci di fare il vaccino e debba dagli stranieri essere importato. Questa è una questione di dignità nazionale. Se ne produce di buono fin d'ora in molti centri d'Italia: è necessario, però, che vi sia l'Istituto nazionale vaccinogeno, sia perchè

serva come centro di controllo, sia per dare il tipo, sia per dare quella fiducia e quella confidenza al paese che serva a chiudere la porta ai prodotti stranieri. Perchè noi assistiamo, signori, a questo: mentre noi apriamo la porta a tutti, all'estero chiudono la porta a tutto quanto viene da noi, e mentre noi, nella nostra legge sanitaria, con una larghezza signorile, diciamo: tutto quello che viene da istituti stranieri, di fama riconosciuta, e che diano sufficienti garanzie, sia ammesso in Italia ed abbia libera entrata; mentre noi diciamo questo, d'altra parte le porte straniere sono chiuse costantemente a prodotti nostri, emananti da istituti nazionali pur degni di pari considerazione. Ben venga dunque e prestò l'Istituto vaccinogeno nazionale, e ben venga il giorno in cui anche l'Italia possa chiudere le porte ai prodotti stranieri, specialmente di quelle nazioni che chiudono le porte ai nostri.

Vi è un altro punto importante al quale desidero accennare, quello cioè delle acque potabili.

In Italia si è fatto molto su questo riguardo, ma vi è ancora molto da fare: vi sono delle grandi città in cui è endemica, per esempio, la febbre tifoidea: ebbene, onorevoli colleghi, questo avviene in quelle città in cui manca una buona acqua potabile. E con rammarico che io debbo constatare che la mia Genova si trova in queste tristi e deplorabili condizioni, di avere cioè endemica la febbre tifoidea, la quale è la conseguenza di acque potabili non pure.

Noi abbiamo veduto che a Napoli, quando l'acqua del Serino venne a beneficiare quelle popolazioni, scompariva la febbre tifoidea, mentre a questa febbre paghiamo un largo tributo in parecchie città d'Italia.

Invochiamo la protezione del ministro dell'interno per questo, perchè succede spesso che per puntigli di comuni, per arzigogoli legali, concedetemi la parola, le città non possono valersi di buone acque che pur hanno vicine, che toccano con la mano, ma che sfuggono sempre, non perchè sono necessarie ad altri comuni, ma perchè altre questioni vi si innestano e rendono impossibile di poterle utilizzare.

L'onorevole ministro dell'interno ne sa certo molto più di me, ed io mi permetto accennare

e ricordare questi fatti, fiducioso che, ove occorra, egli possa presentare a suo tempo dei provvedimenti legislativi che rendano impossibili tutti questi impedimenti, che nascono ad ogni piè sospinto per poter utilizzare quelle poche acque che in alcune regioni d'Italia sarebbero di grande sollievo.

Io chiuderò queste mie brevi osservazioni richiamando l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno, non più sopra un tema sanitario, ma richiamandola invece sullo stato delle nostre Amministrazioni comunali e provinciali, le quali hanno dei bilanci in condizioni tristissime, in buona parte dovute al lento infiltramento di eccessive spese di amministrazione.

Le Amministrazioni comunali e provinciali costano troppo per la burocrazia che le serve. E qui viene in campo una questione politico-amministrativa che non vi sfugge, perchè oggimai, specialmente nei grandi comuni, il corpo degli impiegati delle aziende comunali è centro di vaste e bene organizzate associazioni elettorali, che s'impongono a coloro che vanno ad assumere il governo delle varie Amministrazioni. E se consultiamo le cifre degli aumenti, ai quali, in conseguenza, sono soggiacuti alcuni grandi comuni d'Italia, bisogna convenire che ci troviamo di fronte ad una situazione che ha bisogno una buona volta di essere risolta.

Io credo che nessuna limitazione di diritto elettorale potrebbe giovare allo scopo; ripugnerebbe anzitutto alla mia coscienza di liberale e non raggiungerebbe, lo ripeto, lo scopo.

Io sono partigiano di dare il voto a tutti, ma vorrei che ogni aumento nella spesa per i servizi amministrativi fosse soggetto a un *referendum*, e che le Amministrazioni comunali non potessero deliberare modificazioni nella pianta dei loro impiegati e nei loro stipendi, se non dietro un *referendum*; avremmo così un correttivo largamente liberale per rimediare a questo deplorabile stato di cose.

Anche questo problema sottopongo all'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno, perchè, se guardiamo alle cifre che proporzionalmente i contribuenti italiani, in rapporto allo Stato, pagano al comune ed alla provincia, vediamo che si giunge a proporzioni che sono impressionanti; infatti vi sono provincie e comuni che percepiscono di più di quello che

percepisca lo Stato: e questo crea giusti malumori, perchè in tal guisa sono frequenti le sperequazioni, rara la giustizia.

Vi è una imposta, la quale potrebbe alleviare molto i comuni, se essa non fosse troppo stretta dai limiti forzati della legge, limiti i quali autorizzano ingiustizie; voglio parlare della tassa sugli esercizi e sulle rivendite.

In una città dove sono numerosi gli Istituti bancari e le grandi aziende commerciali private, la tassa di esercizio e rivendite non può toccare più di mille lire, e succede che il professionista è colpito tanto quanto lo è un grande Istituto od una grande azienda, che ha entrate cento, mille volte maggiori delle sue.

Ora, ove fossero autorizzati i comuni ad elevare la cifra massima della tassa di esercizio e rivendita, molti di essi, onor. ministro, potrebbero fare a meno della tassa di famiglia, perchè quell'imposta darebbe, regolata diversamente, una cifra molto alta, una cifra che rimedierebbe alle sperequazioni e alle ingiustizie attuali, e permetterebbe di alleggerire altri aggravii.

Voi mi direte: poc'anzi vi lagnavate dei pesi che gravano sui cittadini, ed ora vorreste che fosse elevato l'estremo limite di una imposta. Credo che non vi sia contraddizione con questa proposizione mia, perchè quest'elevazione metterebbe le finanze comunali delle grandi città in condizione di poter fare pesare meno altre piccole imposte diffuse, che gravano sui meno abbienti. Oggi, bisogna riconoscerlo, vi è una classe di contribuenti la quale di tutte è la più colpita, la classe dei professionisti, e quella dei piccoli esercenti, mentre proporzionalmente non sono colpiti i grandi esercenti e le grandi aziende.

Io termino, esprimendo la speranza che l'onorevole Giolitti, dopo avere così maestrevolmente portato nell'indirizzo del nostro spirito pubblico e nell'indirizzo di Governo la fede nella libertà e nella concordia sul terreno politico, nel nuovo periodo legislativo, di cui siamo alla vigilia, escogiti e presenti misure legislative che, senza indebolire le finanze dello Stato e dei comuni, riescano a portare una maggiore equità nella distribuzione dei tributi.

Questa è la mia speranza e la mia fede, augurando che l'onor. Giolitti possa ancora per molti

e molti anni rendere al nostro paese nuovi servizi, come tanti ne ha resi dal principio del secolo ad oggi. (*Approvazioni vivissime*).

Presentazione di relazione.

DALLA VEDOVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA VEDOVA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Dalla Vedova della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-914 ».

Ha facoltà di parlare l'onor. senatore Cencelli.

CENCELLI. Io ho due brevi raccomandazioni da fare all'onor. presidente del Consiglio. La prima si riferisce alla fabbricazione e al commercio dei vaccini, dei sieri, e degli altri prodotti affini per diagnostico e cura degli animali.

La legge 8 luglio 1904, n. 360, ed il relativo regolamento del 18 giugno 1905, n. 407, disciplinano questa materia; ma, ad onta che, specialmente il regolamento, entri in molti dettagli circa il modo come deve essere garantita la fabbricazione e lo smercio di questi prodotti, si verificano non pochi inconvenienti.

Io posso citare dei casi, nei quali è accaduto che, quando si volle prevenire qualche malattia, si finì per introdurla. Ad esempio, persone che conosco vollero fare la vaccinazione contro il carbonchio ematico, e mentre nelle loro mandrie prima non esisteva, dopo vi è apparso. Così, quando si è fatta l'inoculazione della malleina per diagnosticare la morva, ucciso il cavallo che sembrava affetto da tale malattia, è risultato che non lo era affatto, e lo stesso dicasi della tubercolina usata per diagnosticare la tubercolosi delle vacche.

È evidente che questi insuccessi recano la sfiducia negli allevatori, i quali si astengono

dal ricorrere a questi metodi preventivi e curativi, essendo un po' dubbia la loro efficacia, a causa del modo di fabbricazione.

Oltre a ciò, il prezzo di questi sieri, di questi vaccini è addirittura esorbitante. Per esempio, un litro di vaccino per la cura del carbonchio ematico si paga nientemeno che 800 lire. Difatti per l'inoculazione di una vaccina grossa occorre un quarto di centimetro cubo; per una bestia piccola, una pecora ad esempio, è sufficiente un ottavo di centimetro cubo. E queste dosi si pagano rispettivamente 20 e 10 centesimi. Facendo il conto, si ha il risultato che un litro di questo vaccino costa 800 lire agli allevatori.

Io ho voluto informarmi del modo come questi sieri si preparano, e mi hanno detto che, per fabbricare il vaccino del carbonchio, il procedimento consiste nel tenere per 12 o 15 giorni ad una temperatura abbastanza elevata il *virus* del carbonchio stesso; poi si piglia una piccolissima quantità di questo *virus* attenuato col calore e si discioglie in un certo brodo, detto di Loeffler, e con questo si può fabbricare vaccino quanto se ne vuole.

È evidente che la speculazione ha raggiunto in questi casi dei limiti che non sono più permessi; perchè mentre un litro di questo vaccino non viene a costare, a quanto mi hanno detto i competenti, più di quattro o cinque lire, si vende agli allevatori per 800 lire. Evidentemente per un allevatore che sia proprietario, come succede spesso nella provincia di Roma, di una masseria di 10 o 15 mila pecore, fare semplicemente l'inoculazione del vaccino pel carbonchio a tutta la mandria viene a rappresentare una spesa non indifferente: su diecimila capi, fra il compenso dovuto al veterinario che per un certo regolamento è di 10 centesimi a capo, e la spesa per l'acquisto del vaccino, si vengono a spendere oltre a duemila lire. Ciò trattiene gli allevatori dal ricorrere a questo mezzo profilattico, che, quando è fatto con materiale veramente buono, è indubbiamente efficace.

Ora, io raccomando all'onorevole presidente del Consiglio di vedere se non sia il caso (accogliendo anche la proposta e la raccomandazione ripetutamente fatta dall'onor. relatore, a cui si è associato l'onor. Maragliano per l'avvicazione allo Stato dell'Istituto vaccinogeno) di

provvedere in questo Istituto anche alla fabbricazione di questi vaccini.

INGHILLERI, *relatore*. Una volta si fabbricavano.

CENCELLI. Appunto, come una volta. Ora, nei laboratori annessi alla Direzione di sanità pubblica a Roma, si potrebbe, oltre che alla fabbricazione del vaccino umano, provvedere anche alla fabbricazione di questi sieri e vaccini per la difesa degli animali.

Io spero che l'on. ministro vorrà accogliere questa mia raccomandazione.

Una seconda preghiera devo fargli, e questa la rivolgo a nome dell'Unione delle provincie, la quale in un recente Congresso, tenuto a Milano, ha emesso un voto perchè lo Stato estenda alla costruzione o ampliamento dei manicomi il beneficio della legge 25 giugno 1911, n. 586, che concede ai comuni il contributo del 2 per cento, da parte dello Stato, al servizio dei mutui per la costruzione ed ampliamento di piccoli ospedali. Tutti sanno che il numero dei dementi va spaventosamente crescendo; posso dire che nella provincia di Roma, dove abbiamo una popolazione di 2200 e più ricoverati, l'aumento che si verifica ogni anno si avvicina al centinaio. Cosicché le provincie, quando anche abbiano provveduto al fabbisogno del momento attuale, a scadenza di dieci in dieci anni, si trovano costrette a provvedere a nuovi manicomi, ritenuto che la popolazione più convenientemente curabile in un manicomio si considera di circa mille malati. Oltre a questo aumento costante nella popolazione dei manicomi, per la legge del 14 febbraio 1904, n. 36, sui manicomi, è stato fatto obbligo alle provincie di provvedere a reparti speciali per il ricovero di dementi-delinquenti, prosciolti da accusa e ad altri reparti per il ricovero degli idioti. Evidentemente queste categorie di dementi non dovrebbero stare a carico delle provincie, se non vi fosse una legge che ve le avesse obbligate. Questa è una delle tante anomalie che si verificano nella legislazione italiana, nella quale, quando lo Stato, specialmente in passato, si è trovato in imbarazzi finanziari ha addossato le spese ai comuni ed alle provincie: per esempio cito soltanto l'obbligo che hanno le provincie di provvedere alle caserme per i carabinieri. Ora, le provincie stanno provvedendo alla sistemazione di questo servizio per i

dementi: alcune hanno già costruito nuovi manicomi ed altre li stanno costruendo od ampliando. Il fabbisogno che si calcola per questo assestamento del servizio, si ritiene che oscilli intorno ai 100 milioni. Ora, se lo Stato contribuisse con il 2 per cento, come fa per i piccoli mutui ai comuni per la costruzione o ampliamento degli ospedali, l'onere che ne verrebbe a risentire, entro trenta o trentacinque anni, sarebbe di circa un milione e mezzo e quindi non molto grande.

Io so che l'on. presidente del Consiglio, interpellato in proposito dalla presidenza dell'Unione delle provincie, ha risposto che difficilmente la Cassa depositi e prestiti avrebbe potuto provvedere a far fronte a questo nuovo onere.

Io ritengo che la Cassa depositi e prestiti potrebbe benissimo provvedere anche a questo servizio, poichè nelle sue casse affluisce sempre in maggior copia il risparmio del popolo italiano.

Ma le provincie non chiedono che i mutui debbano esser loro fatti dalla Cassa depositi e prestiti; le provincie possono provvedere anche in altro modo al loro fabbisogno per la costruzione, l'adattamento e l'ampliamento dei loro manicomi; l'importante sarebbe che lo Stato contribuisse con quel due per cento al servizio dei mutui stessi. Ora, considerando che quest'adattamento ed ampliamento dei manicomi è necessario specialmente, ripeto, per i nuovi oneri che lo Stato ha addossato alle provincie, sia per il ricovero dei delinquenti pazzi, sia per il ricovero degli idioti, io credo che se lo Stato venisse, almeno in questa circostanza, in aiuto delle provincie, farebbe atto di giustizia, con suo non grande sacrificio, mentre arrecherebbe un sollievo non piccolo ad esse.

Mi auguro che l'onorevole ministro voglia accogliere questa mia preghiera, e voglia presto presentare un disegno di legge che estenda alle provincie le disposizioni della legge che ha concesso ai comuni il concorso dello Stato per i mutui occorrenti alla costruzione, all'adattamento e all'ampliamento degli ospedali: (*Approvazioni*).

Presentazione di una relazione

FILOMUSI-GUELFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI-GUELFI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Costituzione in comune di Villa Celeria, frazione di Civitella Casanova ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Filomusi-Guelfi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione « Sullo stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1913-14 ».

DI BRAZZÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI BRAZZÀ. Debbo fare una breve raccomandazione all'on. ministro dell'interno.

Negli ultimi mesi dello scorso inverno la frazione di Passarella, comune di Cavazuccherina in provincia di Venezia, è stata funestata da una serie d'incendi che hanno gravemente allarmata quella popolazione, perchè si succedevano in un modo veramente spaventoso; fino a due o tre in una sola notte.

Visto ciò, io mi sono creduto in dovere di rivolgermi all'on. ministro dell'interno per segnalargli questi fatti, ed egli molto gentilmente mi ha risposto subito che se ne sarebbe informato, ed avrebbe preso i provvedimenti del caso; e scrissi pure al prefetto di Venezia.

Infatti, poco tempo dopo, ricevetti un'altra comunicazione (e di ciò mi credo in dovere di ringraziarlo sentitamente) nella quale l'on. ministro dell'interno scriveva, che da indagini fatte eseguire dal prefetto di Venezia sul luogo dall'arma dei carabinieri e da un commissario di pubblica sicurezza, per vedere di che cosa si trattasse, era venuto in luce che quest'incendi erano tutti dolosi ad opera degli stessi contadini, sia per avere una più decente abitazione, sia per riscuotere il premio delle assicurazioni.

Aggiungeva ancora l'on. ministro trattarsi piuttosto di una specie di suggestione, che ha agito sui contadini. Ora, io sono d'accordo che forse una gran parte di quest'incendi siano stati dolosi, cioè causati da persone che avevano interesse a farli nascere; ma non credo che ciò si possa affermare in modo così generale ed assoluto, giacchè mi consta in modo ineccepibile che in qualche incendio i contadini, ed

anche qualche proprietario hanno subito per-dite rilevanti.

Sotto il passato Ministero ho avuto occasione di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro dell'interno sulla deficienza di numero del personale dei carabinieri in molte stazioni del Regno, e specialmente di qualcuna nella mia regione.

Ora mi viene assicurato, per esempio, che nel capoluogo di questo comune dove sono avvenuti gl'incendi, dei quali ho fatto parola, la stazione dei carabinieri dovrebbe essere costituita da cinque militi, compreso il comandante, i quali sono adibiti in questi, e nel limitrofo comune di Grisolera, e che, quasi normalmente la forza della stazione viene ridotta a tre o a due uomini che qualche volta, come accadeva all'epoca degli incendi, si riducevano al solo brigadiere.

Tutto ciò, ripeto, mi viene assicurato; perchè personalmente non ho potuto occuparmene.

Ora, se si potesse ottenere che in queste stazioni fosse aumentato convenientemente il personale, credo che si potrebbe evitare l'invio di speciali funzionari per indagare sui fatti che avvengono.

Il risultato dell'ultima indagine eseguita è stato che sono stati arrestati molti individui che saranno, a quanto mi viene assicurato, deferiti alle autorità competenti.

Se il numero dei carabinieri fosse stato maggiore, una più attiva sorveglianza sarebbe stata esercitata, e forse qualche incendio si sarebbe potuto evitare.

Io raccomanderei anche all'on. ministro che veda se non sia il caso di istituire una delegazione di pubblica sicurezza nel distretto di San Donà di Piave, distretto molto importante, specialmente dopo le bonifiche che sono state attuate, e le altre che vi si vanno attuando.

Non ho altro da dire.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Balenzano, Barinetti, Barzellotti, Bava Bec-caris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Calabria, Camerano, Canevaro, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cavalli, Cencelli, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Riseis, Di Brazza, Di Camporeale, Di Collobiano, Di San Giuliano, Di Terranova.

Fabrizi, Fadda, Falconi, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Fortunato, Fracassi, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordano-Apostoli, Giorgi, Goiran, Grenet, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malvano, Malvezzi, Manassei, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mazzoni, Medici, Mele, Melodia, Morra.

Paladino, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Pelloux, Perla, Petrella, Pigorini, Pirelli, Polvere, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci.

Sacchetti, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Tami, Todaro, Torlonia, Torrigiani Luigi, Treves.

Vacca, Viganò, Vittorelli, Volterra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione generale del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Ha facoltà di parlare il senatore Todaro.

TODARO. Sarò molto breve, come è mio solito.

Anzitutto, mi debbo associare all'elogio che ha fatto il collega Santini, della Direzione generale della sanità. Egli che, con me, fa parte del Consiglio superiore di sanità, ha potuto toccar con mano le benemerienze della Dire-

zione di sanità, epperò noi possiamo farne ora testimonianza al Senato.

L'anno scorso, durante tutta la guerra libica, il Ministero dell' interno, nonostante l' ingente spesa sostenuta per la guerra, ha erogato una somma non indifferente (lire 700,000) per la sanità pubblica nei vari comuni del Regno, e di ciò v'è dato molta lode all'onor. Giolitti. Nel tempo stesso i servizi della Sanità hanno proceduto nel modo più corretto ed oculato: non solo il servizio sanitario del Regno, ma anche il servizio prestato nella guerra libica dai corpi sanitari dell'armata e dell'esercito. Sentito il rapporto molto particolareggiato che il direttore della Sanità ha fatto, il Consiglio superiore ha reso a questi il meritato encomio, e a voto unanime ha deliberato di richiamare in modo particolare l'attenzione dei ministri della marina e della guerra.

Ma, nel mentre rendo note tali benemerienze, richiamo l'attenzione del ministro e del Senato sopra due rami del servizio sanitario: quello dei medici condotti e degli ufficiali sanitari, che entrambi non corrispondono allo scopo per cui furono istituiti.

Già io altre volte ho intrattenuto il Senato su questo argomento, ma non sono stato ascoltato: ora m'incoraggia a ritornarvi la presenza dell'onor. Giolitti poichè so le sue idee non molto diverse dalle mie.

Noi abbiamo oggi una organizzazione sanitaria che viene lodata anche da quelle nazioni che ci hanno preceduto in questa materia. È vero: abbiamo innalzato una grande piramide ma che è come il colosso dai piedi di argilla; abbiamo cioè cominciato dalla cima invece che dalla base; abbiamo creato i medici provinciali, abbiamo cercato di aggiungervi i medici circondariali, ma ci siamo curati poco degli ufficiali sanitari, sbagliando però col far pagare questi dai comuni e, quel che è peggio, nominandoli fra i medici condotti.

L'istituzione della condotta medica manca nelle altre nazioni: da noi questa istituzione risale all'epoca dei comuni, quando alcuni servizi vennero stabiliti per condotta. Fra le condotte vi era quella dei medici per la cura dei malati poveri, e nelle città in cui era l'Università, si chiamavano *per condotta* anche i professori di essa, i quali venivano reclutati fra gli uomini più eminenti dell'epoca. Tanto

la condotta del medico come quella del professore, durava quattro anni e poi veniva sciolta o riconfermata da ambe le parti. Negli ultimi tempi prevalse il sistema di nominare a vita i professori universitari, e la condotta rimase solo per i medici, cui venne affidata soltanto la cura dei poveri.

Ma ormai la condotta si è venuta snaturando, poichè si è estesa a tutti gli abitanti del comune. Si è fatta la cosiddetta condotta piena ed anche per consorzio fra i piccoli comuni, che si è detta *a scavalco*.

Questo sistema ha portato danni gravissimi, e quelli che più ne hanno sofferto sono i malati poveri, avendò il medico condotto la cura di tutti gli abitanti del paese. Da ciò tutte le contestazioni e i litigi dei comuni con i medici condotti che, essendo pagati per servire poveri e ricchi, sono considerati come servitori di tutti: ognuno vorrebbe il medico per sè e tutti lo minacciano e vilipendono, specialmente quando il sanitario non è nelle simpatie delle autorità comunali e non ne divide le opinioni politiche. Non dico con ciò che non vi siano dei medici i quali non adempiano al loro dovere: al Consiglio superiore della Sanità siamo spesso chiamati a dirimere quistioni di simil genere; e talvolta riesce difficile conoscere da qual lato sia la ragione.

Donde la necessità, per risanare la condotta, di ritornarla allo scopo per cui fu istituita, limitandola alla sola assistenza dei non abbienti, e di riconoscere l'impossibilità di un'assistenza rigorosa nei comuni che hanno frazioni molto distanti, non potendo il povero medico avere il dono dell'ubiquità.

Veniamo ora agli ufficiali sanitari.

Abbiamo creato l'ufficiale sanitario che esiste nelle altre nazioni. Ma da noi spesso si nomina ufficiale sanitario il medico condotto, facendone pagare al comune la retribuzione di qualche centinaio di lire annue.

Ora, quale è l'attribuzione dell'ufficiale sanitario?

È precisamente quella, sulla quale si fonda tutta l'applicazione della legge sanitaria. Quindi, egli deve in primo luogo curare che il medico condotto faccia il suo dovere, ciò che gli è impossibile, essendo a un tempo giudice e parte. Deve prendere in contravvenzione, non solo l'Amministrazione comunale, ma anche i sin-

goli membri e i loro amici e parenti quando trasgrediscono le norme igieniche. Ora, come volete che possa farlo senza esporsi ad animosità ed odii, col rischio anche di perdere la condotta, specialmente nel periodo di prova?

A questo riguardo conosciamo già tutte le astuzie dei comuni per rendere soggetti i medici condotti.

Non vi è adunque altro rimedio, per rendere indipendente il medico e dargli l'agio di poter studiare, che limitargli la condotta alla cura dei soli poveri, lasciando ai ricchi di pagarsi il medico ogni qualvolta ne abbiano bisogno, come accade nelle altre nazioni.

Io debbo poi far rilevare che all'ufficiale sanitario non solo spetta l'obbligo di denunciare le malattie contagiose ed infettive, ma a lui si deve anche dare l'obbligo di vigilare i pazzi che vengono lasciati alla cura delle famiglie che sono in numero maggiore e i più pericolosi.

Il senatore Cencelli ha considerato l'aumento dei pazzi da quelli che sono rinchiusi nel manicomio; ma nei manicomi si rinchiodono i pazzi furiosi: ma, ripeto, il numero maggiore e, disgraziatamente, sono i più pericolosi, rimangono nella città, e la vigilanza di questi dovrebbe essere affidata all'ufficiale sanitario.

Adunque bisogna creare l'ufficio sanitario indipendente e colto, pagandolo bene e direttamente dallo Stato.

Ecco ciò che si dovrebbe fare perchè la sanità pubblica possa camminare su solide basi e non coi piedi d'argilla.

So che queste sono le idee dell'onor. Giolitti, ed io non fo altro che sollecitarlo perchè provveda in proposito.

Riguardo all'istituzione dell'Istituto Nazionale vaccinogeno, di cui ha parlato il senatore Maragliano, dirò che se ne stanno occupando la Direzione e il Consiglio di sanità. Noi avevamo già questo Istituto, e non so perchè lo abbiamo abolito. Ora io appoggio la proposta del senatore Maragliano.

Quando si farà questo Istituto Nazionale per la produzione del vaccino, si potrà anche pensare alla produzione dei sieri curativi e profilattici delle malattie infettive degli animali, secondo il desiderio espresso dal senatore Cencelli. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. (*Segni di attenzione*). Anzitutto debbo adempiere ad un dovere gradito, ed è quello di ringraziare l'Ufficio centrale per lo splendido lavoro che fece, spiegando i punti principali che interessano il bilancio dell'interno, e di ringraziare gli oratori che ebbero frasi gentili al mio indirizzo.

Qualcuno mi fece l'augurio, che io non accetto, di restare lungamente a questo posto: un po' per uno, on. Maragliano!

E passo a rispondere ai singoli oratori, procurando di essere preciso e chiaro.

Comincio dal trattare la questione sanitaria, la quale è quella che occupò la maggior parte degli onorevoli senatori che hanno preso la parola. Vedo con piacere che ogni anno cresce l'interessamento del Parlamento per questo ramo di servizio, che può veramente dirsi sostanziale; ed invero provvedere alla salute pubblica significa salvare la vita a migliaia e migliaia di cittadini, e migliorare la razza nostra, poichè non basta difendere l'uomo dalla morte, ma bisogna difenderlo anche dalle cause che ne indeboliscono la vigoria fisica ed intellettuale.

L'on. Santini si lamentò del modo come funzionano in molti luoghi gli ordini dei medici, e ci raccontò che fu invitato anche personalmente ad iscriversi in un ordine di medici, mentre non ne aveva diritto. Egli mi raccomanda di richiamare al dovere quelle istituzioni; ma dalle sue stesse parole mi pare d'aver compreso che di questo si è già incaricato egli stesso. Per parte mia procurerò, per quanto è possibile, di fare in modo che tali abusi non si ripetano.

Osservò il senatore Santini che molti sanatori formano oggetto di speculazione più che di cura della salute pubblica: e citò il caso del sanatorio di Recco.

L'onor. Santini comprenderà che io non sono in grado di rispondere su questo caso singolo; ma lo assicuro che prenderò informazioni precise e, se sarà il caso, provvederò efficacemente perchè, se vi è uno scandalo, esso abbia a cessare.

L'onor. Santini lodò, e molto a proposito, l'opera del comm. Gajeri, egregio prefetto che dirige da qualche tempo, come commissario regio, gli ospedali di Roma. L'opera di questo

commissario regio fu molto attaccata, ma lo fu da coloro i quali approfittavano di abusi che egli aveva incarico di far cessare, e che fece effettivamente cessare.

Negli ospedali di Roma si faceva uno sperpero enorme di denaro, e la cura dei malati era deficientissima. Nel personale degli infermieri erano entrati, in grandissimo numero, dei pregiudicati, dei condannati per reati comuni, i quali poi non avevano alcuna perizia nel curare gli ammalati; lascio comprendere al Senato in che condizione gli infermi si dovevano trovare! (*Commenti*).

Un'inchiesta compiuta ultimamente dimostrò sperperi addirittura scandalosi. Non voglio su di ciò intrattenere il Senato; ma citerò una cifra che mi viene in mente: sa il Senato, in un solo anno, nel Policlinico, quanti termometri si sono rovinati? 6000 termometri (*ilarità*) e quel che è avvenuto per questo piccolo strumento, avveniva per una gran parte delle provviste che si facevano negli ospedali; così che l'opera del commissario regio portò ad una economia superiore di molto al milione, e portò contemporaneamente ad un grande miglioramento, perchè egli fece l'epurazione del personale ed istituì scuole per le infermiere, per modo che potremo presto avere una cura degli ammalati conforme ai dettami della scienza; tolse inoltre un gran numero di abusi.

Io sono molto lieto che l'on. Santini mi abbia dato occasione di dichiarare che il Governo è pienamente soddisfatto dell'opera di questo egregio funzionario. (*Bene*).

Per terminar di rispondere all'on. Santini, parlerò incidentalmente di un altro punto che non si riferisce alla sanità, ma ad una specie di risanamento morale, dirò, cioè, dell'abuso, da lui lamentato, dei titoli nobiliari; ed in proposito ricordo che ho fatto delle circolari perchè sia applicata la tassativa disposizione del Codice penale a chi si attribuisce titoli che non ha. Come ho avuto occasione di constatare, qualche volta avviene che questi titoli sono assunti per vanità, ma più spesso se li attribuiscono persone che vogliono entrare in società per acquistar quel credito, al quale non hanno diritto.

Sempre nel campo della sanità pubblica, molte questioni sono state trattate dal senatore Maragliano. Egli osservò che nell'ultima epidemia co-

lerica è mancato un po' di preparazione nel paese. Io però lo pregherei di considerare quale grandissimo progresso il paese ha fatto in questa materia. Ricordo che nelle precedenti epidemie si verificava un enorme numero di casi gravissimi per il pregiudizio, che si doveva deplorare a riguardo di queste malattie, che il popolino riteneva fossero artificiosamente introdotte, non si sa da chi, e molte volte anche si supponeva dal Governo.

In quest'ultima epidemia, invece, abbiamo potuto constatare con soddisfazione che questi pregiudizi così dannosi sono quasi interamente scomparsi. Non conteso che è necessaria una preparazione maggiore nel senso di diffondere in tutto il corpo medico una cognizione più esatta dei metodi di prevenzione e di cura di questa malattia; ma, se noi paragoniamo i risultati dell'ultima epidemia con quelli precedenti, dobbiamo constatare nell'organizzazione dei servizi e soprattutto nella mentalità del nostro paese un grande e consolante progresso.

Il senatore Maragliano vorrebbe che la capacità dei medici ad esercitare la loro professione fosse accertata mediante esame di Stato. Con ciò egli solleva una delle più alte questioni che riguardano l'insegnamento universitario, e che credo difficile si possa, così per incidente, risolvere. Ad ogni modo osservo che, dato il numero delle nostre Università, se si dovesse imporre questo celebre esame di Stato, a chi lo Stato si dovrebbe rivolgere se non agli stessi professori? Tutt'al più potrebbe prendere i professori di una Università e mandarli in un'altra, ma su per giù la garanzia, come valore scientifico, nel complesso, rimarrebbe la stessa. Non nego tuttavia che questo sia un argomento da studiarsi; esso però, come ho già detto, non può essere risolto incidentalmente, discutendosi, come ora facciamo, di polizia sanitaria, bensì quando si debba trattare la grande questione del riordinamento degli studi universitari.

Il senatore Maragliano si lagna che in molti luoghi, dove sarebbe opportuno istituire dei sanatori, si incontra grande resistenza da parte della popolazione.

Questo fatto è vero; ma bisogna anche tener conto della impressione che si produce nella popolazione all'annuncio del progetto d'impianto di un sanatorio contro malattie infet-

tive nel centro o nelle vicinanze immediate dell'abitato. Vi furono popolazioni, che gravemente preoccupate perchè si voleva impiantare un sanatorio per tubercolosi nell'interno del comune, minacciarono di ricorrere alle violenze per impedirlo. Lo Stato deve in questi casi contemperare due interessi egualmente rispettabili: deve, cioè, rendere da una parte possibile che si istituiscano sanatori in luoghi adatti al loro funzionamento, ma deve dall'altra curare attentamente la difesa delle popolazioni contro l'infezione che potesse provenire dal fatto stesso del sanatorio. Il senatore Maragliano dice che è più pericoloso, ad esempio, il tubercoloso che passeggia per le strade, che quello internato in un sanatorio.

Quanto a quello che passeggia, noi non abbiamo alcun mezzo per impedirlo, perchè lo Stato non può esaminare tutti coloro che vanno per le strade e vedere se sono tubercolosi; ma un sanatorio che raccolga un gran numero di tubercolosi è per se stesso un centro d'infezione: e non è detto che i tubercolosi che stanno nello stabilimento non possano uscire a passeggiare, anzi escono e passeggiano, trovandosi così a contatto con la popolazione. Va perciò tenuto conto della repugnanza da parte delle popolazioni a vedersi vicino un tale centro d'infezione. Ripeto che è questione di conciliare questi due interessi ugualmente rispettabili, e per parte sua il Governo cercherà di stare nei giusti limiti col rendere possibile il funzionamento dei sanatori, evitando però che si impiantino dove possano costituire pericolo per la salute pubblica.

Il senatore Maragliano parlò pure della questione dell'alcoolismo. Come è noto, il Senato ha votato una legge nell'intento di diminuire gli effetti dell'alcoolismo, ed io l'ho presentata all'altro ramo del Parlamento. La Commissione parlamentare ha fatto la sua relazione, e la legge è all'ordine del giorno. Perciò spero che fra pochi giorni potrà essere portata in discussione e divenire legge dello Stato.

L'onor. Maragliano parlò (ed altri senatori, tra i quali l'on. Todaro, si accostarono all'opinione sua) del vaccino per la difesa dal vaiuolo. Questo vaccino, è vero, ora s'importa in gran parte dall'estero; ma ciò avviene perchè, purtroppo, alcune fabbriche private in Italia hanno dato prodotti non efficaci; ed il medico che deve

adoperare questo mezzo curativo, se non è ben sicuro di trovarlo di buona qualità prodotto in Italia, lo cerca all'estero. Ho già dichiarato altre volte che ritengo possibile, ed anche utile, che lo Stato lo fabbrichi esso stesso nei laboratori della Sanità. Quindi inviterò la Direzione generale della sanità pubblica a mettere immediatamente allo studio questo problema; però non sarei d'accordo (e qui rispondo incidentalmente al senatore Cencelli) di fare troppo largamente questa fabbricazione diretta, per parte dello Stato, estendendola anche ai sieri che servono per la cura degli animali. È questo un argomento di studio; prima bisogna accertare se tali sieri siano efficaci o no. Io non ho la competenza per giudicarne; ma dai fatti stessi che ha citato il senatore Cencelli sembra che qualche dubbio sulla loro efficacia esista. Ora a me pare che lo Stato non possa dare ai cittadini dei prodotti da esso fabbricati, quando non sia ben certo che tali prodotti sono mezzi infallibili per curare una data malattia.

Quanto al vaccino per il vaiuolo, c'è una esperienza secolare, ed il fatto che la legge impone l'obbligo di questa vaccinazione è sufficiente a giustificare che lo Stato ne assuma esso stesso la fabbricazione. Ma dove l'uso di un siero è lasciato liberamente ai cittadini, secondo che i sanitari o i veterinari giudichino se convenga o meno adoperarlo, io non credo conveniente l'intervento dello Stato nella fabbricazione, perchè con ciò lo Stato lascerebbe supporre di garantire l'efficacia del rimedio, mentre quest'efficacia non è ancora sicura.

Il senatore Todaro, parlando sempre sull'argomento della sanità pubblica, ha trattato la questione, che è veramente importante, degli ufficiali sanitari. Egli ci ha additato un ideale, cioè che questi ufficiali siano tutti impiegati dello Stato e che siano pagati bene. La soluzione, lo riconosco anch'io, sarebbe ottima; ma tre o quattromila ufficiali sanitari pagati bene rappresenterebbero una spesa di 10 a 12 milioni, ed ora lo Stato non è in condizione di assumere questo sopraccarico.

TODARO. Negli altri paesi si fa.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io ne dubito. Noi abbiamo un po' l'abitudine di dire che tutto va bene negli altri paesi, mentre poi, quando andiamo ad esaminare le cose, vediamo che gli altri paesi

hanno istituzioni molto al disotto delle nostre: ed in materia di sanità posso affermare che uomini competentissimi venuti dall'estero a studiare il nostro ordinamento, in molti casi hanno confessato ch'esso è migliore del loro. Riconosco per il primo che i nostri ordinamenti sono perfettibili e che, in materia di ufficiali sanitari, dobbiamo gradatamente migliorarne la qualità e rendere più efficace l'opera loro: riconosco, se lo vuole il senatore Todaro, che l'ideale sarebbe il suo; ma bisogna proporzionare il fine ai mezzi. Per i servizi sanitari noi abbiamo già aumentato moltissimo le spese dello Stato, e credo che dovremo ancora aumentarle, ma ciò non può avvenire che gradatamente.

Sono poi completamente d'accordo col senatore Todaro sopra un altro punto. Egli ha parlato della condotta piena, cioè dei comuni nei quali il medico condotto è obbligato a curare gratuitamente tutti i cittadini, ricchi e poveri. Questo, secondo me, e secondo l'on. Todaro, è un'ingiustizia, perchè non vi è ragione che il ricco non paghi il medico e che il comune sopporti la spesa per la cura anche dei ricchi. Il medico condotto dovrebbe, secondo il mio avviso, avere unicamente la cura gratuita dei poveri, ed è in questo senso che agisce il Ministero dell'interno.

E passo ad altri argomenti. In materia di amministrazione il senatore Astengo ha qui accennato ad un opuscolo che parla di un commissariato prefettizio il quale avrebbe durato 10 mesi in funzione. Io desidererei che poi me ne dicesse il nome, poichè sono nell'impossibilità di sapere questo fatto, dal momento che tale commissario è mandato dal prefetto e non dal Ministero dell'interno.

ASTENGO. Spinazzola, in provincia di Bari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...Però ritenga l'onor. Astengo, ed egli così pratico di cose amministrative non lo può ignorare, che vi sono dei casi così patologici in talune Amministrazioni comunali, che talvolta dieci mesi non sono troppi per rimetterle un tantino in carreggiata. Se questo risultato si può ottenere senza sciogliere la rappresentanza del comune, mandando un commissario prefettizio il quale insegni ciò che si deve fare, vi è da rimanere soddisfatti. Non voglio affermare che il caso accennato dal senatore Astengo

sia in tali condizioni, ma è un fatto che non di rado l'invio di un commissario prefettizio è una necessità assoluta per evitare lo scioglimento del Consiglio comunale, estremo rimedio a cui si deve giungere quando per parte dell'Amministrazione del comune vi è proprio il proposito di procedere male: dove ciò invece è effetto d'ignoranza, il mandare qualcuno che istruisca chi di dovere è un metodo di cura, che forse può avere un effetto migliore e più durevole...

ASTENGO. Mandi un commissario regio.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. ...La nomina del commissario regio implica lo scioglimento del Consiglio comunale, e mentre esso è più adatto quando non non vi è buona fede o buona volontà da parte dell'Amministrazione, il commissario prefettizio si manda quando occorre rimediare alla ignoranza degli amministratori.

Mentre ho invitato l'onor. Astengo a dire il nome di quel commissariato prefettizio, lo ringrazio di non aver fatto il nome del giornale a cui egli ha accennato, il quale ha il compito di diffamare l'Amministrazione. Pur troppo in Italia è frequente il caso di chi fonda un giornale di ricatto, ed incomincia a dir male di tutto l'universo, sperando di essere osservato e rilevato. Una *réclame* per questi giornali è precisamente ciò che essi desiderano; perciò lodo il senatore Astengo per non aver fatto il nome di questo delinquente. (*Bene*).

Al Ministero dell'interno, non ho bisogno di dirlo, questi non sono fenomeni rari. Ma ho trovato che, quando giungono di questi giornali, che servono a ricatti, il mezzo migliore è quello di metterli nel cestino, senza occuparsene. È questa la cura più efficace di tutte. (*Approvazioni*).

Il senatore Maragliano, parlando in materia di amministrazione, ha osservato che molti comuni spendono troppo in personale, e che la spesa per gli impiegati cresce in modo eccessivo. Io posso convenire con quanto dice l'onorevole Maragliano; ma debbo osservare che crescono anche i servizi pubblici, ai quali i comuni debbono provvedere, per quanto sia forse vero che il numero degli impiegati cresce al di là di ciò che sarebbe necessario per provvedere a quegli aumenti di servizi.

Il senatore Maragliano comprende però che,

specialmente per i più grandi comuni, il Governo non può intervenire; tant'è che egli stesso lo ha riconosciuto ed ha proposto un altro rimedio, cioè che, quando un comune voglia aumentare lo stipendio dei suoi impiegati, si faccia un *referendum* tra i contribuenti.

A questo riguardo potrei fare all'onor. Maragliano una duplice risposta. Innanzitutto il pericolo più grave non è quello dell'aumento della misura degli stipendi degli impiegati di un comune, ma piuttosto quello dell'aumento del numero di questi impiegati. Infatti, se si va a guardar bene, gl'impiegati nei vari comuni non sono poi così largamente retribuiti, che si possa dire eccessiva la misura dei loro stipendi; è invece eccessivo il loro numero.

Perciò, piuttosto che fare il *referendum* quando si propone di aumentare lo stipendio degli impiegati di un comune, bisognerebbe farlo quando si propone di accrescerne il numero. Ma, se così si facesse, comprende bene l'onor. Maragliano quanti mai *referendum* bisognerebbe indire, giacchè i comuni parecchie volte all'anno aggiungono qualche nuovo impiegato per un servizio o per l'altro.

C'è poi un altro inconveniente. Il popolo, chiamato a giudicare se si debba aumentare lo stipendio degli impiegati del comune od anche accrescerne il numero, finirebbe per dire di sì, perchè il pensiero che esso contribuisce a quest'aumento di spesa, è un pensiero molto remoto, mentre le sollecitazioni degli interessati sono assai vicine. Ne viene che questo rimedio avrebbe un'efficacia molto limitata.

Il *referendum* è un mezzo adatto per avere la espressione dell'opinione popolare quando si tratta di una di quelle grandi questioni che si risolvono con un sì, o con un no; non per quelle che richiedono un'indagine minuta sulle condizioni del comune. In questa materia il popolo non s'interesserebbe e d'altra parte gli mancherebbero i mezzi per dare un giudizio illuminato. Del resto, il Consiglio comunale rappresenta la massa della popolazione; se la massa della popolazione sentisse, come dovrebbe sentir vivamente, che l'interesse suo è strettamente collegato al buon andamento dell'Amministrazione, manderebbe via quei consiglieri comunali che hanno votato spese non legittime o non necessarie. (*Approvazioni*).

Il senatore Cencelli, in materia di ammini-

strazione, ha sollevato un'altra questione, quella cioè della costruzione dei manicomî.

Egli vorrebbe una di queste due cose: o che la Cassa dei depositi e prestiti facesse essa stessa i mutui di favore col contributo dello Stato nella misura degl'interessi, o che lo Stato contribuisse esso direttamente nella misura degli interessi, salvo alle provincie di cercare i danari non presso la Cassa dei depositi e prestiti, ma presso altri Istituti.

Quanto alla Cassa dei depositi e prestiti, è bene ricordare che, per effetto di leggi votate in questi ultimi tempi, essa deve fare mutui ingentissimi, specie per le condotte d'acqua e per la costruzione degli edifici scolastici. Per le condotte d'acqua siamo anzi arrivati al punto che il comune fa il prestito senza dare nulla per interesse, pagando soltanto l'ammortamento del capitale. Per quello che riguarda la costruzione degli edifici scolastici, tutti sanno che c'è una necessità assoluta, se si vuole avere un insegnamento primario elevato a quel grado a cui deve giungere, di affrettare la costruzione dei locali, perchè questi mancano in moltissimi, direi anzi nella maggioranza dei comuni d'Italia.

Perciò autorizzare la Cassa dei depositi e prestiti a concedere altri prestiti, oltre quelli ingentissimi di cui ho parlato, significherebbe o darle questa facoltà senza che essa se ne potesse valere, o fare in modo che essa cessasse dal concedere quei prestiti che, per altre ragioni, sono forse più importanti di quelli relativi ai manicomî.

Riguardo alla proposta che lo Stato concorra a pagare l'interesse per mutui che le provincie potessero contrarre presso altri Istituti, debbo osservare che in tal modo si verrebbe a ciò, che lo Stato finirebbe per sostenere le spese delle provincie. Ed allora si potrebbe domandare: se la provincia non provvede a quei tre o quattro servizi che sono a suo carico, perchè esiste? C'è una corrente che vorrebbe che lo Stato facesse le strade provinciali e ci sono continue istanze in questo senso. C'è un'altra corrente che vorrebbe che lo Stato si assumesse la spesa per i manicomî. Se ce ne fosse un'altra, che volesse che lo Stato provvedesse anche ai brefotrofi, che cosa resterebbe alle provincie?

Io non credo che torni conto in Italia di ri-

durre la provincia a così poco, per non correre il pericolo che si finisca per concludere che essa non ha più ragione di essere. Ritengo anzi che sarebbe bene poter dare alle provincie molte delle attribuzioni che ora sono esercitate dallo Stato.

Se dovessi fare una riforma in questo campo, preferirei assegnare alle provincie altri servizi che sono di indole locale ed a cui ora provvede lo Stato. Che questo debba anche provvedere ad una parte degli interessi delle somme necessarie per la costruzione dei manicomi non credo sia giusto, perchè ciò equivarrebbe a spezzare il servizio dei manicomi, addossandone una parte allo Stato. Noto inoltre che questi servizi promiscui sono quelli che spesso funzionano meno bene.

D'altronde, io penso che neppure convenga esagerare nella questione dei manicomi. Vi è ora la tendenza in Italia a costruire dei grandi monumenti; ora i curabili tra i malati di mente sono assai pochi, mentre la gran maggioranza dei ricoverati lo sono come lo sarebbero degli inabili al lavoro. Non è quindi necessario costruire dei monumenti per custodire queste persone.

Aggiungo che in molte provincie si tende a lasciare il maniaco non pericoloso in casa sua invece di ricoverarlo nel manicomio, dando un piccolo assegno alla famiglia onde possa mantenerlo. Colui che è solo in istato di imbecillità, di demenza non pericolosa, se consideriamo la cosa dal lato umanitario, sta meglio a casa sua, anzichè chiuso in un ricovero, anche se questo sia costruito con tutte le regole architettoniche.

Credo dunque che non bisogna esagerare nel costruire dei manicomi eccessivamente costosi.

E vengo ora a due piccole questioni che sono state sollevate dal senatore Lamberti e dal senatore Di Brazzà.

L'onorevole Lamberti ha raccomandato nuovamente, come aveva fatto anni or sono, la condizione di un istituto per i minori corrigendi in Firenze. Egli ha ricordato che il Ministero dell'interno ha già cresciuto da una lira a lire 1.50 l'assegno che paga per coloro che sono ricoverati in seguito a suo ordine. Ma egli osserva che quell'istituto, il quale adesso può provvedere a questi ricoverati con l'assegno

dato dallo Stato, ha però un debito contratto per l'antecedente deficienza di introiti.

Io farò esaminare attentamente le condizioni di quell'istituto, e per conto mio, se il bilancio del Ministero dell'interno mi darà i mezzi per provvedere, lo farò ben volentieri, perchè sono convinto che le istituzioni per i minori corrigendi meritano veramente di essere curate e sviluppate. Il Senato sa che si è fatta una grande trasformazione nei riformatori, i quali una volta erano dei luoghi di reclusione, mentre ora sono istituti di educazione dai quali si traggono ottimi frutti. Gli allievi che escono da questi istituti sono cittadini completamente redenti e messi sulla via del dovere; il sistema anteriore, di tenerli chiusi in una specie di carcere, li trasformava invece in uomini dediti al vizio e pericolosi alla società. Tutto quello che è possibile fare, sia nel senso di accrescere il numero dei riformatori, sia nel senso di migliorare quelli che esistono, io lo farò ben volentieri.

Il senatore Di Brazzà si è lagnato che nella sua regione avvengano incendi dolosi, e dice che occorrerebbe un maggior numero di carabinieri; raccomanda inoltre che si istituisca una delegazione di pubblica sicurezza a San Donà di Piave. Io non sono in grado di rispondere così all'improvviso su quest'ultimo punto; farò esaminare le condizioni di quelle località e vedrò se sia possibile istituirvi la delegazione. Quanto all'aumento del numero dei carabinieri, è una domanda che ci si fa da tutte le parti. Il numero dei carabinieri è stato molto accresciuto; dopo le ultime leggi siamo riusciti ad avere al completo il reclutamento dell'arma dei carabinieri. In questi ultimi tempi se ne è dovuto mandare in Libia un numero considerevole, oltre 1000. Ma ora si impianterà in Libia una speciale legione di carabinieri, sicchè potremo avere in Italia al completo l'effettivo dell'arma. Io ho sempre considerato la missione di quest'arma come una delle più importanti per la pubblica sicurezza, alla quale rende segnalati servizi. In questi ultimi tempi, dopo le ultime leggi votate dal Parlamento, siamo stati in grado di migliorare le qualità del reclutamento, essendo anche più rigidi. Quando avremo questo maggior numero di carabinieri, si procurerà di provvedere anche alle località indicate dal senatore Di Brazzà.

Concludo ringraziando il Senato della sua benevolenza. Da parte mia ho cercato di rispondere, per quanto era possibile, ai quesiti fatti dai singoli oratori. Ripeto i miei ringraziamenti per le gentili parole rivoltemi e più ancora ringrazio il Senato per la prova di fiducia che dà verso le Amministrazioni da me dipendenti, le quali sono tutte rette da funzionari degni dei maggiori elogi, che rendono dei veri e cospicui servizi allo Stato. Le critiche che qualche giornale può aver fatto dimostrano una cosa sola: che, cioè, questa Amministrazione non subisce ricatti sotto nessuna forma. (*Vivissime approvazioni ed applausi. — Molti senatori si congratulano con l'oratore.*)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo disegno di legge sarà rinviato a domani.

Presentazione di relazione.

LEVI ULDERICO, Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1897, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra di Africa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Levi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	117
Favorevoli	72
Contrari	45

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta pubblica di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 969).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987 - *Seguito*);

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di San Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma (N. 1003);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani (N. 606);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo (N. 193);

Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 (N. 990);

Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale (N. 978).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);


Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 19 maggio 1913 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CCCIV.

TORNATA DEL 14 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo — Presentazione di relazioni (passim) — votazione a scrutinio segreto — Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987) — Parlano i senatori Foà (pag. 10614), Parpaglia (pag. 10617), Cavalli (pag. 10624), Inghilleri, relatore (pag. 10624) e il Presidente del Consiglio (pag. 10620, 10624) — La discussione generale è chiusa — Senza osservazioni si approvano i primi 54 capitoli del bilancio — Il cap. 55 è approvato dopo osservazioni del senatore Dallolio (pag. 10634) al quale risponde il Presidente del Consiglio (pag. 10636) — Senza discussione sono approvati i capitoli dal 56 al 137 — Il cap. 138 è approvato dopo osservazioni del senatore Levi Ulderico (pag. 10643) al quale risponde il Presidente del Consiglio (pag. 10643) — Si approvano i restanti capitoli del bilancio e i riassunti per titoli e categorie — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri delle colonie, della guerra, del tesoro, delle finanze, dei lavori pubblici e delle poste e dei telegrafi.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Pelloux chiede un congedo di un mese per motivi di famiglia. Non facendosi osservazioni in contrario, il congedo s'intenderà accordato.

Presentazione di una relazione

ARNABOLDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARNABOLDI. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Cessione in permuta al

comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di porta Milano a Pavia ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Arnaboldi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto sullo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14.

Prego il senatore, segretario, Borgatta, di procedere all'appello nominale.

BORGATTA, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul bilancio dell'interno.

Il Senato ricorderà che ieri nella discussione generale hanno parlato vari oratori, e che ad essi ha risposto il ministro dell'interno.

Il senatore Foà era iscritto a parlare, ma perdette il suo turno perchè non era presente: ora domanderebbe di parlare prima del relatore.

Chiedo perciò all'onor. presidente del Consiglio ed all'onor. relatore se permettono che l'onor. Foà parli.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Sì, sì; non ho nulla in contrario.

INGHILLERI, *relatore*. La Commissione di finanze consente.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Foà ha facoltà di parlare.

FOÀ. L'adempimento di un altro dovere mi ha impedito ieri di udire la parola dei colleghi che hanno parlato nella discussione di questo bilancio, e soprattutto quella dell'onorevole ministro; onde mi valgo della cortesia del nostro presidente del Senato, dell'onor. ministro e del relatore per parlare oggi di alcuni punti del capitolo riguardante la sanità, che furono in parte toccati anche ieri, ma sotto un diverso aspetto.

Innanzitutto io esprimo il mio grande compiacimento perchè, per la prima volta, abbiamo veduto nel bilancio stabilita una somma esclusivamente destinata alla lotta contro la tubercolosi. Questo già era nello scorso anno, ma per una somma di 120,000 lire; nel presente bilancio la somma è salita a lire 220,000.

Esprimo dunque i miei ringraziamenti al Governo per questo opportunissimo provvedimento; ma debbo anche interpellare l'onorevole signor ministro per sentire da lui se non c'è nessun pericolo che questo articolo, riguardante la lotta della tubercolosi, che appartiene al capitolo 7, possa dare origine ad un'applicazione non esatta del fondo in esso stanziato in questo senso, che occorrendo danari per altre spese contenute nel medesimo capitolo, si adoperi la somma stanziata per la lotta contro la tubercolosi, il che sarebbe di molto danno per questo altissimo scopo.

Nell'altro ramo del Parlamento tale dubbio era stato già espresso, ma per quanto abbia esaminato gli atti non ho potuto trovare che l'onor. presidente del Consiglio abbia dato una risposta; probabilmente egli non l'avrà data

perchè non la riteneva necessaria, dal momento che il Governo aveva già dimostrato la sua ferma e buona intenzione, iscrivendo questa somma nel bilancio.

Mi auguro che il governo dell'onor. Giolitti possa durare a lungo, ma può anche cambiare, ed allora quest'articolo potrebbe esser violato in qualche maniera e la somma in esso stabilita adoperata per altri fini. Perciò sarebbe necessaria una risposta di affidamento.

Certo è che la lotta contro la tubercolosi implica molte spese, non solo, ma anche un indirizzo savio.

Si è parlato dei dispensari, delle colonie marine, delle colonie alpine, e sta bene. Noi dobbiamo provvedere per la fondazione, l'estensione ed il funzionamento regolari dei dispensari, che, così come sono, oggi non tutti rispondono al fine che dovrebbero avere, essendo piuttosto convertiti in ambulatori di cura, invece di essere degli organi di prevenzione.

Il Governo, quando li avrà sussidiati, potrà anche imporre che l'indole dell'istituzione non sia variata, tanto più che il dispensario è un ottimo organo di statistica come nessun altro. Infatti, anche senza l'obbligo della denuncia che è tanto difficile ad ottenersi, il dispensario, pur non essendo esclusivamente e prevalentemente un organo di statistica, dà la statistica esatta dei tubercolosi in una data provincia. La funzione è dunque della massima importanza anche per lo Stato.

Quanto agli altri mezzi di lotta, io debbo dire che c'è un movimento lodevole di molte grandi città diretto verso l'ospedalizzazione dei tisiici, ospedalizzazione che diventa un problema formidabile, giacchè implica gravi spese, l'accanimento dei malati in un singolo ospedale, il quale è bene che non si chiami sanatorio, perchè questa parola sanatorio fu già troppo discussa e non corrisponde al carattere vero e proprio di tisiocomio, ossia di ospedale d'isolamento per tisiici.

Visto il grande costo, vista la grande difficoltà di mantenere sanatori popolari, e vista la impossibilità di moltiplicarli in tutta Italia, noi miriamo particolarmente, per ora, all'ospedalizzazione, che è un bisogno umanitario soprattutto per la cura ed il ricovero, e che giova anche immensamente alla prevenzione.

Ora le grandi città stanno provvedendo mi-

tabilmente con ospedali appositi, ma le piccole città e la campagna avranno bisogno certamente di unirsi in consorzio e penetrarsi di questa idea, della necessità cioè di ospedali consorziali provinciali per raccogliervi i tisici, come si fa per i mentecatti.

È questo un desiderato per un avvenire che speriamo non troppo lontano.

Detto questo per la lotta contro la tubercolosi, io mi permetto di ricordare all'on. presidente del Consiglio che appunto in quest'anno avrà luogo la prima riunione della federazione nazionale delle opere antitubercolari con intendimenti assolutamente pratici; nulla di ciò che può essere teorico e scientifico vi sarà discusso, ma vi sarà discusso il modo come funzionano tutti gli istituti di questa natura sparsi oggi per l'Italia e queste discussioni saranno fatte da uomini dell'arte, da uomini che da tempo sono alla direzione di tali istituti.

In questa occasione debbo vivamente ringraziare il Governo che è già venuto in soccorso della detta futura riunione, assegnando un sussidio per la stampa delle relazioni. Io spero che il Governo in questa riunione importantissima, d'indole essenzialmente pratica, e da cui sorgeranno più precise, di quello che ordinariamente si faccia, le indicazioni per la lotta contro la tubercolosi, vorrà farci l'onore di essere rappresentato.

Detto questo per la tubercolosi, mi permetterei di toccare un momento ancora la questione della vaccinazione, che ieri è stata qui trattata. Si è osservato che l'Ufficio centrale ha la lodevole persistenza nel reclutare un vaccinogeno di Stato e l'on. ministro ha in massima consentito, riservandosi di far studiare la questione dalla Direzione di sanità.

Questa questione del vaccinogeno di Stato fu da me presentata in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'interno del 1911 e la stessa lieta accoglienza vi fece il presidente del Consiglio. Passò il 1911, passò il 1912 e così anche il 1913 e siamo ancora nella fase dello studio della questione. Ora, per fortuna, viviamo in un tempo di pace di fronte al vaiuolo; quest'anno non ci furono quelle epidemie che avemmo l'anno scorso; ciò non toglie che epidemie possano sorgere da un momento all'altro.

Quando il vaccinogeno di Stato sarà delibe-

rato, ci vorrà un certo tempo perchè esso sorga al più presto possibile; certo è però che, anche vigendo il vaccinogeno di Stato, non dovranno essere soppressi gl'istituti privati. È utile a tutti che la concorrenza si faccia e la concorrenza per l'istituto di Stato non sarà molto dannosa, ma anzi molto utile per le singole regioni che avranno il modo di provvedersi e di far controllare la produzione vaccinica. Su questo rapporto desidero dire che vi sono due questioni in fatto di vaccinazione: la questione della quantità e quella della qualità. Noi domandiamo il vaccinogeno di Stato sperando di risolverle tutte e due ad un tempo, in quanto il vaccinogeno di Stato dovrebbe avere un grande deposito di materiale per far fronte a tutte le esigenze epidemiche, senza che vi sia il bisogno di ricorrere all'estero.

Quanto alla qualità, è l'Ufficio che controlla gli altri istituti vaccinogeni, ma su questo rapporto del controllo è necessario dire una parola. Il controllo dello Stato si fa mediante la inoculazione delle polpe vacciniche che vengono dagli istituti privati sulle vitelle; quando le vitelle danno pustole, allora il vaccino è attivo e se ne permette l'uso; quando la vitella non dà la pustola si toglie dal commercio quella partita di vaccino e la si sopprime, malgrado la spesa incontrata per produrla. Tutto questo sarebbe molto legittimo ed opportuno qualora fosse dimostrato in modo assoluto che la prova è decisiva. Ora le ricerche di questi ultimi anni avrebbero dimostrato che la prova della vitella è incerta, perchè o è positiva e l'attività del vaccino per la vitella può essere molto superiore a quella che si verifica poi nell'uomo; o è negativa per la vitella, e spesso si verifica che nell'uomo dà invece buoni risultati.

Data questa incertezza nei risultati, che può condurre ad offendere interessi economici legittimi, ed anche la rinomanza da tempo acquisita da parte di qualche istituto, io credo che sia da mettere allo studio la proposta che da molte parti viene fatta, che cioè la prova (ovvero l'*experimentum crucis*) sia fatta sull'uomo, in questo senso, che gl'istituti vaccinogeni, municipali, o privati, d'accordo con i municipi, quando debbano mettere in circolazione una polpa vaccinica purificata col tempo si faccia una vaccinazione di bambini, 15 o 20 bambini, sotto la sorveglianza del medico provinciale,

ed a seconda dell'esito positivo o negativo, si dia o meno l'autorizzazione di usare di quella polpa.

L'esito positivo dovrebbe essere di circa il 100 per cento dei casi. Danno non vi sarebbe sotto nessun rapporto: non danno economico all'istituto, perchè quel fondo che adopera e che ha messo in prova se ha esito positivo lo potrà tosto esitare; non danno al bambino, perchè non è un *experimentum in corpore vili*. Il bambino non soffre affatto da un esito negativo, e può essere ancora vaccinato, anche dopo sette od otto giorni, con una polpa di provata efficacia.

È certo che questo esperimento toglierebbe di mezzo qualunque obiezione.

Ma vi è la questione della quantità, per la quale noi desideriamo il vaccinogeno di Stato affinché si abbia un largo fondo di riserva. Ma anche per questo, perdurando gl'istituti vaccinogeni privati, si potrebbe esigere che ciascuno di essi sia costretto a tenere come fondo di riserva una data partita di vaccino, 100 mila dosi di vaccino per quella qualunque epidemia che dovesse scoppiare. Questa riserva non costerebbe nulla all'istituto, perchè, quando l'epidemia non scoppiasse, verrebbe adoperata per le vaccinazioni ordinarie; quando l'epidemia scoppiasse non ci sarebbe bisogno di ricorrere all'estero.

Questa questione del fondo di riserva sarebbe accettata in linea di massima da parecchi istituti privati, e sarebbe utile di risolverla, non fosse altro per tutto quel periodo di tempo in cui l'istituto vaccinogeno di Stato non sarà ancora fondato.

Ora, io mi permetto di richiamare l'attenzione del presidente del Consiglio e del Senato sopra un'altra questione sanitaria, di cui non è stata fatta par la, e si riferisce ad una grave malattia di infezione, che costituisce un vero flagello permanente in alcune parti d'Italia, soprattutto nelle coste Mediterranee e particolarmente nella Sicilia orientale, lungo le coste Calabre; intendo parlare della febbre di Malta, o febbre mediterranea, poco ben conosciuta dai medici per la quale non c'è obbligo di denuncia, e quindi se ne ignora completamente la misura della gravità.

Io posso garantire, sulla fede di coloro che sono sul posto, che questo male miete molte

vittime e soprattutto sopprime molte energie, perchè è una malattia di andamento assai cronico ed è molto subdola, e dà origine a forme che possono confondersi con molte altre, come la malaria, la nefrite, la polmonite, ecc. ed i medici poco la conoscono, donde il voto emesso recentemente dall'Unione italiana dei patologi in Pisa, voto col quale si richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di provvedere ai mezzi profilattici a combattere tale malattia.

Questa domanda non è campata in aria, ma è seguita da un esempio pratico magnifico che diede l'Inghilterra in Malta. In Malta l'Inghilterra vedeva decimata la sua guarnigione, non c'erano più soldati energici in pieno vigore di forza, che non avessero dovuto allontanarsi da Malta per le conseguenze dell'infezione malsese o mediterranea: ebbene l'Inghilterra ha provveduto tutta una serie di fatti profilattici, cominciando dal sopprimere le capre, le quali col loro latte sono il veicolo principale della malattia.

So, ed è cosa lodevole, che la nostra Direzione di sanità studia dal lato scientifico questi fatti. Io esorto che questi studi scientifici, che del resto furono già compiuti ad esaurimento fuori d'Italia, diano origine sollecitamente ai provvedimenti pratici, anche, se si vuole, per un certo decoro al nostro Paese, che noi abbiamo proibito la introduzione delle capre maltesi a Tripoli, ma le capre maltesi sono in Sicilia e quand'anche non ci fossero, vi sono anche le capre indigene di Sicilia e di Calabria che hanno la recettività per questo germe, e quindi la necessità di combattere sollecitamente.

Io ritengo che il ministro dell'interno questa lotta la potrà fare insieme col ministro di agricoltura, trattandosi di epizoozie, ossia di animali ammalati da sopprimere, ma ritengo che non si potrà fare addirittura una lotta generale in tutto quanto il paese: onde sarebbe a prefe irsi, come fu proposto da disinti sanitari del luogo, il metodo dei piccoli esperimenti, circoscritti in modo che, risultandone un vantaggio, questo serva di esempio per tutte le località vicine. Io raccomando questa questione alla considerazione pratica del ministro dell'interno.

Ho ancora due piccole questioni da aggiun-

gere. Una è questa: io rilevò con quanta misura e con quanto garbò, come gli è abituale, il nostro illustre relatore ha toccato un argomento estremamente delicato, quello che riflette la polizia dei costumi. È la prima volta che nel bilancio della sanità si accenna ad un problema di tanta importanza. Noi crediamo di averlo risolto da un pezzo, in quanto, abbandonati gli antichi sistemi che furono dichiarati antiumanitari, incivili, ci siamo dati con una sentimentalità eccessiva a concedere una libertà sconfinata, in modo che noi oggi siamo perfettamente disarmati, o quasi, contro uno stato di cose che, nelle città grandi, soprattutto, diventa allarmante.

Io non voglio entrare a fondo in questo problema che è molto, ma molto complesso; voglio dire che vi sono due mezzi che oggidi in tutte le città di Europa si sono escogitati: uno quello della diffusione dell'educazione intorno a questi problemi che un tempo era convenuto non si dovessero mai toccare, e soprattutto non se ne dovesse mai parlare pubblicamente. Oggidi abbiamo questo vantaggio: che la gioventù li aggradisce e che i problemi della educazione dei costumi sono penetrati nel pubblico, e quella barriera assoluta dei tempi andati è rotta in modo che si può parlarne, purchè se ne parli a dovere.

Ma, oltre a questo, c'è l'altro lato ed è il lato della prevenzione e del freno che può porre lo Stato. Io non m'illudo, so che vi sono molte difficoltà da superare; ma dal ritorno all'antico sistema che nessun di noi vorrebbe allo stato presente e che noi deploriamo, crediamo che si possa arrivare, con uno studio appositamente fatto, in concorrenza a quello che si fa in tutte le nazioni civili nel tempo presente, che si possa arrivare ad un correttivo, ad un miglioramento delle condizioni attuali nella polizia dei costumi.

Io chiudo il mio discorso con una raccomandazione vivissima all'onor. ministro dell'interno: essa si riflette al governo della sanità nei grandi comuni; si riflette al fatto che è già accennato e che va sempre più intensificandosi, del distacco dall'ufficio d'igiene centrale del comune di molti di quei servizi che sono dalla legge stessa contemplati come soggetti alla sorveglianza diretta dell'ufficio sanitario, e che oggi tendono a diventare enti autonomi; il che po-

trà soddisfare appetiti o ambizioni di alcuni individui o di alcuni uffici, ma tende a guastare il buon governo dell'igiene, dopo tanta fatica che si è fatta per costituirlo sotto un concetto unico.

Noi vediamo ora un grande comune (non è ancora un fatto definitivo) il quale ha tentato il distacco dell'ingegneria sanitaria dal ramo dell'igiene. Questo (non voglio esser maligno) se potrà anche essere di soddisfazione a molti padroni di casa, scontenta a ragione il governo locale dell'igiene, perchè non deve l'ingegnere sanitario essere dipendente dall'ufficio tecnico, e solo indirettamente, dall'ufficiale sanitario. L'ufficiale sanitario deve avere sotto mano, per provvedere, all'occorrenza, con rapidità e cogli elementi tecnici di cui ha bisogno, gli strumenti che la legge ha affidato a lui. Così pei medici condotti, per i chimici, per i veterinari sanitari. I veterinari dicono: noi siamo veterinari, non igienisti medici; noi vogliamo il nostro governo per noi e non vogliamo essere alla dipendenza dell'ufficiale sanitario. Tutto questo è illogico e dannoso. Non si tratta di dipendenza ma di collaborazione fra gli elementi tecnici e l'ufficiale sanitario. Ed infatti tutto quello che riguarda il fondamento scientifico dell'igiene, fatta dal veterinario, è compresa nella igiene che conosce il medico, e si fonda sulla stessa dottrina.

Anche da questo lato, l'ambizione di qualche veterinario di promuovere la costituzione autonoma del servizio rispettivo è giustificata. Siccome in altre occasioni l'onor. Presidente del Consiglio ha parlato alto e severo sopra il compito dell'ufficiale sanitario di fronte a tutti gli altri interessi che non siano quelli del governo della sanità, così mi lusingo che egli vorrà prestare attenzione al pericolo che minaccia l'unità del governo dell'igiene con questa costituzione di enti autonomi, che corrispondono ad altri interessi, diversi da quelli che la legge si prefigge. (*Approvazioni*).

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Il nostro illustre relatore, con quell'acume e criterio giuridico e politico che lo distingue, prendendo occasione da una tenue modificazione delle somme iscritte agli articoli 134, 135 del bilancio ha richiamato l'at-

tenzione nostra sull'istituto del domicilio coatto. Potrei aggiungere che la spesa per i domiciliati coatti dal 1900 a questa parte è andata diminuendo. La spesa di cui all'art. 135 da 700,000 lire è scesa a 50,000 lire, e l'altra di 630.000 lire ebbe una diminuzione di 30,000 lire.

Ma, a togliere rosee illusioni, devo dire che questa diminuzione non ha per correlativo diminuzione nella delinquenza, ma dipende da altre cause segnalate dal relatore.

Indubbiamente allontanare dal paese le persone pericolose, le persone che non solo turbano la tranquillità del paese, ma ne compromettono anche la sicurezza, è cosa assolutamente provvida, è cosa necessaria. E dai tempi più antichi, dalla Grecia a Roma, fino ad oggi si è sempre provveduto all'allontanamento di costoro con metodi e criteri diversi, dall'ostracismo all'esilio, dalla deportazione alla colonizzazione penale.

La nostra legislazione ha creato un istituto speciale, l'istituto, diremo, del domicilio coatto, ossia domicilio obbligatorio. Questo istituto si doveva esplicare in due modi, o con la deportazione, o con la colonizzazione penale.

La deportazione consiste nel tradurre l'individuo in un luogo lontano di oltre mare, fuori del territorio originario dello Stato. Ivi era costretto a dimorare rimanendo in stato di libertà quasi assoluta. L'Inghilterra fu la prima ad adottare questo sistema, indi il Portogallo e la Francia. Da noi si è tentato di adottare la deportazione, mandando gli individui più pericolosi e persistentemente recidivi nei nostri possessi africani, formando una colonia penale in Assab. Ma, dopo soli nove mesi, tale sistema si è dovuto abbandonare per diverse cause, non ultime quelle della spesa e del clima: si è sentita la necessità di ritirare quei deportati, anche perchè avevano iniziato la scuola della mala vita in quella colonia agricola ove volevamo portare i benefizi della civiltà.

Altro mezzo è la colonizzazione penale interna; questa sulle prime si faceva mandando gli individui pericolosi in alcuni paesi, anche nell'interno dello Stato, ma fu facile sperimentare le gravi conseguenze di questo metodo. Si allontanava da un paese un individuo per difenderne la sicurezza e la tranquillità, per rimuovere i pericoli di gravi reati, e si mandava in un altro comune per portarvi l'infezione ma-

lefica della delinquenza. Così dovette abbandonarsi quel metodo.

Si sostituì allora il sistema di concentrare tali individui in qualcuna delle nostre isole minori, specialmente poco popolate: ritenendo che in questo modo si sarebbe provveduto alla sicurezza del paese dal quale venivano allontanati, senza grave pericolo e danno nei luoghi di loro forzata dimora; ove si aveva mezzo di una severa sorveglianza, e poteva dirsi molto limitato il raggio d'infezione; si sperava che tenuti così lontani per tempo non breve sentissero il bisogno del ritorno in patria, con onesti propositi.

Ma duole confessare che anche questo mezzo nella sua applicazione non risponde ai fini che il legislatore si aveva prefisso. Si mandano in quelle piccole isole individui recidivi, in diverse speciali categorie di reati, più gravi e meno gravi, individui di diverse età, anziani, invecchiati negli anni e nel male, giovani addestrati alle infrazioni della legge, sani ed ammalati, anche di malattie infettive, ed alla rinfusa si immagazzinano in locali infetti per passarvi la notte, e di giorno con una limitata libertà vagano nell'isola e soprattutto frequentano le bettole. Questi individui, respinti dal proprio paese, formano una massa di delinquenti, da cui la società sente il bisogno di difendersi, refrattaria sempre al lavoro per pervertimento, si trova in uno stato di ozio volontario e di disoccupazione forzata.

Vivono a spese dello Stato con una limitata somma giornaliera da 50 a 60 centesimi. Tutte le mattine si fa loro la distribuzione di questa somma, e siccome nella massima parte sono viziosi, corrono alle bettole e non già per nutrirsi con sano per quanto scarso companatico, ma per bere le sostanze più nocive, miscele acri ed eccitanti, a base di *assenzio*. E poichè la somma che ricevono è troppo tenue, ricorrono ad altri mezzi, a truffe, violenze e furti. Questa è la vita, questa la scuola di quella malaugurata popolazione della colonia penale coatta. L'alcoolismo è predominante e coll'alcoolismo le malattie che ne sono la conseguenza, e non ultima, anzi la più pronunziata, la tubercolosi, che i coatti portano come infausto dono nel ritornare nei propri paesi dopo scontata la pena. Fatto questo grave, che avrebbe dovuto richiamare l'attenzione di chi è preposto alla difesa della sanità pubblica.

La speranza, se non della redenzione dei con-

dannati, almeno di un mutamento nella vita, dopo scontata la pena, è mancata. Incorreggibili persistono nel battere la stessa strada; basti accennare due cifre: in media nell'ultimo decennio di *tremiladuecento ed undici* liberati ne ritornarono 2430. Questo dà la misura del risultato del metodo come mezzo di prevenzione. Durante il tempo in cui scontano il domicilio obbligatorio sono in continua lotta colle autorità preposte, le infrazioni, i reati si succedono, e basti accennare che, su 3211 condannati, in un anno hanno scontato 32,554 giornate di punizione. Quindi è chiaro che, a causa specialmente dell'ozio e della disoccupazione forzata, persistono nella brutta scuola del vizio.

Debbo dire che in quei locali si fa il *Corso superiore* della delinquenza. Discutono e studiano i modi per consumare i reati di diversa indole, e soprattutto lo studio è diretto a preparare i mezzi per assicurarne la impunità. Licenziati da quella scuola ritornano in paese, e cercano con abile cautela e con arte fina di fare degli allievi e dei proseliti, e preparano la consumazione di rapine, furti e frodi di ogni natura.

Nella mia lunga carriera forense ebbi a constatare ciò più volte! Se il Senato mi permette, ricorderò un fatto, direi, tipico.

In un piccolo comune della provincia di Cagliari si consumò una rapina in banda armata a danno del parroco, che si riteneva avesse molti danari. L'organizzatore, il conduttore della banda era un reduce, da soli due mesi, dal domicilio coatto. Fu circondata, aggredita e messa a sacco la casa parrocchiale.

Il prete si armò di un fucile, prudente si richiuse nella camera più appartata, che era la sua camera da letto, deciso *in extremis* a difendersi con la sua arma. A colpi di scure fu abbattuta la porta, ma una palla scattata dal fucile del parroco freddò il malfattore, e bastò questo per determinare la fuga degli altri. Visitato il cadavere dell'ucciso si trovò che alle braccia e sotto la nuca aveva i *vescicanti*, quasi fosse affetto da grave malattia. Quel birbone *ex coatto* aveva pensato di provvedere alla sua impunità con un mezzo singolare.

Due giorni prima della notte fissata per commettere la rapina quell'individuo si era messo a letto accusando, simulatamente, dolori atroci e rigidità alle braccia ed alla testa, rima-

nendo quasi immobilizzato. Fu chiamato il medico, un uomo anziano, che come sanitario era della scuola dei salassi e dei vescicanti. L'ammalato ne' suoi artificiosi attacchi spasmodici suggerì che gli fossero applicati vescicanti, che altra volta, dicea, giovarongli. E il buon medico accolse il suggerimento e glieli applicò; lo visitò la sera precedente alla notte in cui si commise la rapina e visto che il male durava, lasciò detto che persistendo i dolori l'avessero nella notte chiamato. A notte avanzata il birbone lasciò il letto e corse al luogo fissato per incontrarsi coi compagni e uniti aggredirono e saccheggiarono la casa parrocchiale. Ora voi colleghi vedete il raffinato studio di questo malfattore, degno della scuola dei coatti, per assicurarsi la impunità; se non fosse caduto colpito dalla palla del fucile del prete, egli nella notte tornato a casa si sarebbe rimesso a letto, e nessuno avrebbe potuto elevare neppure sospetto sulla sua innocenza; il medico sarebbe stato il testimone di indiscutibile autorità.

La lunga mia esperienza mi rese convinto che quest'istituto non risponde come mezzo di prevenzione, anzi, dirò coll'egregio relatore, produce effetti sinistri; acuisce il male più che lenirlo.

Questa verità si riconobbe, e si riconosce da tutti gli statisti e cultori di scienze giuridico-sociali e lo riconobbero gli uomini che si succedettero nel Governo del paese. Si presentarono diversi disegni di legge al riguardo: l'on. Di Rudini avea presentato un disegno di legge al Senato nel 1897, che fu approvato da questo Consesso, ma si arrestò alla Camera; nel 1897 i ministri Pelloux e Finocchiaro-Aprile ne presentarono un altro alla Camera; nel 1900 i ministri Saracco e Gianturco fecero lo stesso e finalmente nel 1904 i ministri Giolitti e Ronchetti. Si può dire che quest'ultimo era informato a criteri migliori, ed era essenziale soprattutto che l'istituto del domicilio coatto da istituto di polizia si trasformava in istituto giudiziario, con determinate norme pel giudizio che davano garanzia sufficiente alla giustizia, determinando precisi criteri che dovevano seguirsi per potersi applicare la grave misura del domicilio coatto. È doveroso dire che in quel disegno di legge si riconosceva il bisogno di surrogare alla disoccupazione il lavoro. Ma per condizioni parlamentari anche quel benefico

tentativo si arrestò, e dopo tanti anni, tanti ripetuti lamenti, siamo nelle identiche condizioni d'una volta, mentre urge provvedere.

Uno dei mezzi da studiare, a mio avviso, dovrebbe essere quello di non amalgamare e confondere individui che direi di diversa origine di malvagità e delinquenza; questa miscela è pericolosissima perchè si allarga la brutta scienza del mal fare generalizzando la materia; si dovrebbe avere cura di non confondere i sani cogli ammalati e tener separati gli appestati dall'alcoolismo. Ritengo necessario trovare il mezzo che nella colonia penale dei coatti cessi l'ozio e la disoccupazione forzata. Si trovi il mezzo di introdurre il lavoro obbligatorio, che è il vero mezzo moralizzatore, e se possibile bisogna farli lavorare all'aperto, lasciando che dall'opera loro possa valersi anche l'industria privata, con tutte le possibili garanzie.

Si intende che nel lavoro debba esser interessato il condannato, partecipando alla mercede che verrebbe fissata. Vorrei però che questa partecipazione fosse riservata al condannato, ed accumulata, per poterla avere dopo scontata la pena.

Questo mezzo sarebbe benefico, perchè lasciando il domicilio obbligato, per riprendere il suo domicilio libero, il coatto avrebbe una scorta per provvedere ai suoi primi bisogni. Invece ora che cosa avviene? Il prosciolto torna al paese senza un soldo, perchè certo non può fare economie con la somma di 50 o 60 centesimi che giornalmente riceve.

Non trova lavoro, perchè egli torna bollato e tutti fuggono da lui. Ed allora? Allora o torna all'antica maledetta carriera del delitto, o ritorna al domicilio coatto, e così si spiega l'enorme numero di prosciolti che sono di nuovo condannati e che ritornano nel maledetto domicilio forzato.

Quindi non solo io e il relatore, ma tutti pensano che la materia di quest'istituto debba formare pel Governo oggetto di studio serio e meditato.

Dobbiamo ringraziare l'illustre relatore che, con molta opportunità e senso di uomo di Stato, ha voluto seriamente richiamare l'attenzione del Governo e del Senato su questo importante problema.

L'onor. senatore Foà ha parlato della difesa contro i centri infettivi di varie malattie fisiche,

ma pensiamo a difenderci anche dai centri di infezione morale, che producono danni gravissimi alla società e allo Stato, perchè creano quella serie costante di tendenza alla delinquenza che è uno dei mali maggiori del nostro Paese.

Non voglio e non mi azzardo a dare specifici consigli in questa materia, ma ritengo che sia assolutamente indispensabile che l'attenzione del Governo si rivolga a questo problema.

L'onor. Giolitti non è nuovo a questa importante questione e altra volta se ne è occupato con molta cura; ebbene, riprenda l'interrotto lavoro, colla lucidità della sua mente, col frutto della sua esperienza amministrativa; anche qui dia prova del suo onesto coraggio per risolvere al più presto il grave e, bisogna pur dirlo, difficile problema. Ma il risolverlo è di assoluta necessità.

Noi dobbiamo difenderci da tutte le malattie, ma dobbiamo soprattutto difenderci da quelle che vengono ad intaccare la nostra vita civile.

Tanto spero ed ho fiducia di ottenere dall'onorevole presidente del Consiglio. (*Vivissime approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Gli onorevoli senatori che hanno testè parlato, hanno esaminato argomenti del più alto interesse. Condivido pienamente i loro concetti relativamente all'importanza delle questioni da essi sollevate e alla necessità di studiarle, e da parte mia non mancherò di dimostrare la migliore volontà per giungere a quella risoluzione pratica, che è nei desideri di tutti e nelle necessità dell'oggi.

L'onor. senatore Foà si è occupato molto ampiamente della questione della tubercolosi, che indubbiamente, tra quelle che interessano la sanità pubblica, è fra le più essenziali, trattandosi di una delle malattie che tendono a diffondersi in più vasta scala.

Per fortuna, l'Italia è in Europa il paese nel quale la tubercolosi fa minori vittime, ma anche da noi essa tende a diffondersi ed ha un effetto deleterio, non solo per quel che riguarda la mortalità, ma anche come depressione delle forze fisiche ed intellettuali dell'uomo.

CAVALLI. I tisici stranieri vengono nei luoghi più belli della nostra penisola!

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. I luoghi più belli d'Italia sono, è vero, frequentati da tubercolotici stranieri, ma ciò nonostante, la statistica ci dimostra che attualmente l'Italia è tra i paesi d'Europa i meno colpiti. Tutto ciò però non toglie che dobbiamo vigorosamente combattere contro questa malattia.

Che io sia fermamente convinto della necessità di spiegare un'azione energica per combattere la tubercolosi ho dimostrato con lo stanziamento del bilancio, perchè purtroppo i problemi che si possono risolvere senza stanziamenti di bilancio sono assai pochi. Io posso poi assicurare l'onorevole senatore Foà che il fondo stanziato per combattere la tubercolosi non sarà certamente adoperato per un uso diverso; anzi, se si avessero fondi in bilancio per qualche avanzo in altri servizi sanitari, farei in modo che fossero destinati a questo che riconosco come uno dei problemi di maggiore importanza.

Finora abbiamo cercato di combattere la tubercolosi, specialmente fra i ragazzi, con le colonie alpine e marine. Queste colonie alpine e marine danno risultati buonissimi e certamente sono uno dei mezzi di prevenzione; se non di cura, che è bene non trasandare.

Il senatore Foà vorrebbe che si estendesse di molto il sistema di tenere degli ospedali speciali per i tisici, ed in questo campo egli ha ricordato molto opportunamente che alcune grandi città vanno impiantando di questi ospedali speciali, che hanno un doppio vantaggio, quello di tentare la guarigione di coloro che sono ancora curabili (sebbene purtroppo sotto questo punto di vista non si ottengano risultati troppo confortanti), e quello altresì di isolarli, impedendo così che la loro malattia possa diffondersi ad altri malati, perchè è cosa assai grave mettere gli uni a contatto con gli altri, correndo il pericolo che il malato esca dall'ospedale guarito della infermità, per la quale vi entrò, ma malato di tubercolosi, dalla quale era prima immune.

Io posso dire all'onorevole senatore Foà che, per quanto possa l'opera del Governo riuscire utile in tale materia, si farà di tutto per incoraggiare sempre più la istituzione di questi ospedali speciali, allo scopo anche di impedire

la diffusione della tubercolosi negli altri ospedali.

Finalmente a questo proposito l'onorevole senatore Foà ha raccomandato che si segua attentamente l'opera del Congresso antitubercolare, che si deve tenere prossimamente e ch'è dedicato ad uno studio serio della questione. Io sono così convinto di ciò che, come ha ricordato l'onorevole Foà, ho già aderito, per parte del Ministero dell'interno, ad incoraggiare il Congresso, e curerò che una rappresentanza dell'Amministrazione vi si trovi presente per far tesoro di quegli insegnamenti che nasceranno da una discussione tra persone così competenti.

Il senatore Foà riparlò di un argomento, di cui già si è trattato ieri, cioè della vaccinazione e della opportunità di istituire un vaccino di Stato. Egli non ha torto quando si duole che tale questione non sia stata ancora risolta, ma pensi, onor. Foà, che non tutto si può fare in un giorno e che il mondo cammina un po' alla volta. Certo io insisterò perchè al più presto sia provveduto a siffatta istituzione.

Il senatore Foà mi ha posto un quesito, se cioè questo vaccino dovrà essere una privativa di Stato o dovrà lasciarsi coesistere l'industria privata che produce il vaccino. Io credo che converrà lasciar continuare la produzione privata, salvo, quando l'esperienza ci insegnasse che non è buona, prendere provvedimenti per impedire che, a fini di concorrenza, di una cosa buona se ne faccia una nociva alla sanità pubblica; ma da principio non vi è ragione per sopprimere questa industria privata, quantunque debba ricordare che non dappertutto in Italia essa funziona bene, tanto vero che, come è stato ricordato ieri, molti medici in Italia sono costretti a fornirsi del vaccino all'estero per avere la sicurezza che sia puro ed efficace.

Il senatore Foà ha parlato poi di una questione di carattere puramente tecnico, nella quale io mi dichiaro assolutamente incompetente, cioè se il sistema di verifica della bontà del vaccino sia da mantenere quale oggi è, o da modificare.

La modificazione sarebbe questa, che invece di fare l'esperimento sugli animali bovini e vedere se il vaccino produce quella pustola che è indizio della sua efficacia, debba farsi l'esperimento sui bambini. Io francamente, dirò forse

un'eresia, preferisco che l'esperienza si faccia sulle bestie bovine, anzichè sui bambini.

L'onor. Foà dice che il bambino non soffre, ma io credo che una puntura non sia mai un divertimento per nessun bambino. Del resto quale è l'inconveniente più grave cui ha accennato il senatore Foà? Egli dice: sperimentata la bontà del siero sui vitelli, se nasce la pustola è segno che il siero è buono, se la pustola non si produce, questo fatto non è ancora una prova sufficiente per dire che il siero non sia efficace; quindi voi, seguendo questo metodo di esperienza, obbligate a buttar via una quantità di siero che forse potrebbe essere buono.

Ora, tra i due mali, quello di tormentare qualche bambino con una inoculazione che per lui non è certo un piacere, e quello di buttar via del siero, la bontà del quale rimanga ancora dubbia, preferisco il secondo.

Ma io sono un profano in questa materia, e quindi ragiono da profano.

Un'altra questione assai grave sollevata dal senatore Foà è quella che riguarda la necessità di provvedere alla cura e alla prevenzione della febbre mediterranea, detta anche febbre di Malta. A questo proposito posso assicurare il senatore Foà che l'Amministrazione della sanità pubblica si è già preoccupata della questione, tanto che in questi giorni si è concesso un sussidio piuttosto considerevole ad un Istituto di Catania, il quale si propone di compiere degli studi sopra tale malattia. Come è stato detto dal senatore Foà, la parte orientale della Sicilia è proprio quella in cui questa malattia ha maggior diffusione. Egli ha molto opportunamente ricordato che questa malattia è diffusa soprattutto dalle capre, ed è appunto su di queste che l'Istituto che si fonda a Catania intende svolgere i suoi studi. Nè io mi arresterò a questo, ma procurerò che in quelle regioni si provveda alla difesa contro questa malattia, non solo in linea di cura, ma anche in via di prevenzione.

Il senatore Foà ha parlato di un altro argomento dei più gravi, della polizia dei costumi. In questa materia abbiamo avuto un periodo, ricordato dal senatore Foà, in cui vigeva un sistema di restrizione fortissima; ma si vide che tale sistema non produceva alcun effetto, mentre aveva degli effetti morali dannosissimi, perchè

si infliggeva una vera schiavitù a persone disgraziate: quel sistema fu soppresso e nessuno lo rimpiange. Ma il senatore Foà dice: forse adesso c'è una soverchia libertà.

Io credo che questo è uno dei punti molto difficili a stabilire, fin dove si debba lasciare la libertà e da dove debba cominciare la restrizione, specialmente in siffatta materia. Io non posso prendere oggi improvvisamente un impegno formale: ma assicuro il Senato che farò studiare l'argomento; e se ci sarà modo di rendere più efficace la tutela senza violare la libertà individuale, come avveniva coi sistemi antichi, sarò ben felice di farlo adottare.

Finalmente il senatore Foà raccomanda che nei servizi sanitari dei grandi comuni non si lasci prevalere quel sistema di disgregamento, per il quale ciascuno di coloro che compongono il complesso del Corpo sanitario tende a rendersi autonomo, perchè crede così di avere una posizione sociale superiore; ed ha soprattutto ricordato la tendenza degli ingegneri sanitari a non voler dipendere dai Corpi sanitari, e dei veterinari a togliersi da una specie di tutela dei medici. In questo sono concorde con lui; credo che l'organizzazione sanitaria deve essere unita; tutti debbono concorrere allo stesso scopo, e che la direzione deve essere riservata alla scienza. L'ingegnere sanitario non può essere distaccato dall'igienista, dal medico, perchè altrimenti cessa di essere un ingegnere sanitario e diventa un architetto come tutti gli altri, non essendo diretto dalla parte scientifica sanitaria. D'altro canto ho sempre resistito alla tendenza dei veterinari di volersi togliere da qualsiasi dipendenza dalla classe dei medici: ciò che ho verificato in alcuni veterinari governativi, i quali non vorrebbero dipendere dal medico provinciale. Anchè qui ho tenuto sempre fermissimo il principio che la cura degli animali deve essere intesa ai fini stessi a cui è diretta la sanità pubblica, perchè molte delle malattie degli animali si trasmettono all'uomo, e la direzione della sanità deve essere nella mano del medico. Il veterinario ha una posizione importantissima, ma non può essere emancipato dalla tutela di chi ha in mano la sanità dell'uomo, perchè, volere o non volere, la sanità dell'uomo sta in prima linea e quella degli animali preme soprattutto in quanto giova alla sanità dell'uomo.

E vengo ad un argomento molto grave, trattato dal senatore Parpaglia: la questione del domicilio coatto. È questo realmente, come egli ha molto opportunamente osservato, uno dei problemi più importanti e nello stesso tempo fra i più difficili. Si sono fatti, come egli ha ricordato, dei tentativi di deportazione; abbiamo tentato di portare il domicilio coatto nella colonia di Assab; ma la cosa fu abbandonata, in primo luogo, per una considerazione assai volgare, se si vuole, ma assai importante: che costava enormemente il mantenere questi domiciliati coatti ad Assab; in secondo luogo, perchè una gran parte di essi non resisteva al clima, sicchè s'infliggeva loro una specie di pena di morte; inoltre non c'era modo di vigilarli e far sì che lavorassero, ed era difficile anche la custodia per impedirne la fuga. Questa deportazione fu perciò abbandonata.

Un altro sistema prevalse per qualche tempo; si mandavano i condannati a domicilio coatto in comuni lontani da quello nativo, ma in tal modo si portava il germe del male in siti sani, onde anche questo sistema fu abbandonato. Adesso il domicilio coatto si sconta in alcune isole in cui la popolazione è scarsa. È verissimo ciò che dice il senatore Parpaglia, che questa gente ritorna in società certamente non migliorata: sì, questa è la verità. Ma è anche vero che al domicilio coatto si mandano proprio le ultime scorie della società; è una specie di spazzatura della società che mandiamo là, e logicamente il domicilio coatto dovrebbe limitarsi ai casi più gravi, ed essere una deportazione a vita. Si deporta in un'isola colui che nessuna altra pena può emendare. Confesso al senatore Parpaglia che ritengo anch'io che da questi condannati ci sia poco da sperare. Vero è che in alcune di quelle isole le popolazioni domandano che il Governo ne mandi un numero maggiore, perchè se ne servono come mano d'opera per la coltivazione, e li pagano poco; e forse questa forma di lavoro alla dipendenza di gente che li sorveglia è una di quelle che si può ancora sperare da questa gente. Ma il male si è che una gran parte di quelli che vanno al domicilio coatto ha da dieci a venti condanne e non ha mai lavorato in vita sua, e si sa che il giorno che uno di essi esce dal domicilio coatto, la società riprende nel suo seno un delinquente di più.

Come ricordò l'on. Parpaglia, ho proposto un disegno di legge su questa materia, il quale è stato presentato all'altro ramo del Parlamento e deferito all'esame di una Commissione, che, quando si trovò davanti al vasto problema, non trovò modo di concludere, perchè lo vide di una difficoltà straordinaria. Bisognerebbe creare un gran numero di case di lavoro speciali, perchè l'unico modo di redenzione, come giustamente osserva il senatore Parpaglia, sarebbe che questa gente si avvezzasse a lavorare. Ma una gran parte di questa gente non ha mai lavorato in vita sua, e impiantare per essa un'industria speciale non è cosa facile, come non è facile trovare il lavoro a cui adibirli.

Credo che in una società, la quale fosse meno sentimentale della nostra, la logica porterebbe che questa gente fosse mandata in un'isola, e non tornasse più a casa. Questa sarebbe l'unica soluzione radicale del problema; ma naturalmente tale pena dovrebbe essere riservata ai casi più gravi. E questo era realmente il fondamento della legge presentata: vale a dire che, quando vi fosse recidiva doppia, tripla, in reati gravissimi, la relegazione fosse perpetua, e fosse poi meno lunga nei casi di recidiva in reati meno gravi.

Io riprenderò in istudio questo disegno di legge, che non ha avuto esito fortunato, non essendo giunto a discussione. Riconosco realmente che questo è uno dei lati più pericolosi per la pubblica sicurezza e più difficile a risolvere, dato il nostro modo di esaminare la questione circa i mezzi più adatti a togliere dalla società elementi, che non presentano più nessuna speranza di guarigione morale.

Io non posso far altro che assicurare l'onorevole Parpaglia che studierò quest'argomento e lo farò studiare con la maggior diligenza. Credo che, per i casi più gravi, sarà il caso di abbandonare il nostro sentimentalismo e pensare di più alla tutela della pubblica sicurezza. (*Approvazioni vivissime*).

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Devo, innanzi tutto, ringraziare l'onorevole ministro delle parole da lui dette in adesione a quanto ebbi l'onore di esporre. Dovrei soltanto fare delle riserve sulla proposta tecnica, come egli l'ha qualificata, quella cioè relativa al controllo del vaccino. A questo proposito

però debbo avvertire che io ho portato qui le opinioni che vengono manifestandosi in base ad osservazioni recenti; non ho preteso di additare una soluzione definitiva. Ho inteso soltanto di stimolare il Governo perchè la sua autorità inciti i tecnici, ai quali spetta la parola decisiva, a studiare questa importantissima questione.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Prima che prenda la parola l'onorevole relatore della Commissione, unendomi ed applaudendo alle dichiarazioni da lui fatte riguardo ai riformatorii delle carceri, e rilevato con soddisfazione che nel « loro riordinamento alcuni di essi prendono forma e sostanza d'istituti educativi »; colgo l'occasione per fare un'osservazione, della quale prego l'onor. presidente del Consiglio, ministro dell'interno, di volere tener conto. Ed è questa: che nelle carceri, quando ci sono le cosiddette stanze di passaggio, si trovano uniti alle volte 20, 30 individui tra i quali non pochi ragazzi che sono lì trattenuti vari giorni, ed in questi giorni, certamente, non hanno nulla di buono da imparare! Ora, se ci sono i riformatorii, nei quali trattenere questi ragazzi, niente di meglio; ma se non ci sono, provveda l'onor. ministro dell'interno (che so con quanta cura e con quanto cuore si dedichi al bene pubblico), provveda perchè i ragazzi di passaggio non siano mai messi in contatto con gli altri carcerati.

Questa è la raccomandazione che faccio, la quale ha un interesse altamente morale. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ha ragione il senatore Cavalli nel considerare la questione dei riformatori pei minorenni come una delle più vitali. Di essa ebbi frequentemente ad occuparmi nelle discussioni in quest'Aula, perchè ho sempre riconosciuta la necessità che questi riformatori siano molto più numerosi di quel che sono ora; ed effettivamente se ne stanno costruendo parecchi.

Questi riformatori rappresentano un grande progresso per il nostro sistema carcerario. Fino a pochi anni fa questi istituti erano diretti da

guardie carcerarie, da persone, cioè, che, per quanto oneste, non potevano essere degli educatori, perchè mancavano loro tutte le qualità a ciò necessarie. La riforma principale ha consistito nel sostituire ai carcerieri i maestri, e se ne ebbe per effetto un grandissimo progresso. Ora dai riformatori escono dei buoni cittadini, mentre prima questo effetto non si otteneva.

È quindi nei propositi del Governo di continuare l'impianto dei riformatori in quelle provincie che ancora ne sono prive.

Osserva il senatore Cavalli che nelle carceri ordinarie, specialmente dove vengono condotti molti arrestati, si lasciano alla rinfusa nei primi giorni adulti e ragazzi, e ciò fino a quando essi non siano distribuiti nei vari stabilimenti carcerari. Io prendo in seria considerazione questa riflessione, perchè credo conveniente che neanche per un giorno il ragazzo sia messo insieme coi delinquenti adulti. Non sarà necessaria a questo scopo una speciale istituzione: è solo questione di dare istruzioni alle Direzioni delle carceri, affinchè mettano i ragazzi in sale del tutto separate da quelle degli adulti, ed in questo senso prendo l'impegno di provvedere.

INGHILLERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGHILLERI, *relatore*. Signori senatori, dopo il dibattito che ebbe luogo ieri da parte di illustri scienziati, e dopo le esaurienti spiegazioni ed esplicitamenti forniti dal presidente del Consiglio, un discorso mio sarebbe un fuor d'opera. Però, sia per consuetudine, sia per rispetto alla Commissione di cui faccio parte, mi permetta il Senato che io dica qualche parola sopra i vari temi, che sono stati oggetto di discussione.

E prendo le mosse dal porgere ringraziamenti vivissimi al senatore Santini, per le benevole parole indirizzate, che io attribuisco, più che ad altro, alla non recente benevolenza di cui egli mi ha sempre onorato, e soprattutto poi, per l'accenno che io ho fatto a varie questioni, nella mia breve e succinta relazione.

L'on. Santini ha soprattutto parlato dell'ordine dei medici, ordine il quale ha la tendenza di esorbitare dai limiti delle sue attribuzioni. Queste trasmodanze sono proprie di qualunque istituto; un istituto cerca di estendersi, di allargare le proprie funzioni, la propria giurisdizione, e siccome l'iscrizione è una condi-

zione essenziale per l'esercizio della medicina, l'ordine nei medici vuole iscritti tutti coloro i quali hanno una laurea in medicina, siano essi medici funzionari dello Stato o no.

Questo tema fu discusso largamente dal Consiglio superiore di sanità, e ricordo che in quella discussione ebbe parte grandissima il nostro egregio collega Santini; in quella discussione tutto fu messo in evidenza, e fu presa, mi pare, una deliberazione la quale armonizzava gli interessi dell'ordine dei medici, coi diritti che hanno i funzionari dello Stato, i quali esercitano quella professione.

Però a me non fa impressione che questi ordini dei medici, di veterinari, di farmacisti, di avvocati e procuratori si adoperino ad estendere le proprie funzioni, come ho accennato; il movimento attuale della società è quello di dividersi in classi, in ordini.

È un ricordo di tempi passati, ma i ricordi di tempi passati si riproducono spesso, e si attecchiano all'esigenza dei nuovi tempi. Questo assetto corporativo di mestieri e di professioni ha una qualche affinità con le antiche corporazioni. Però queste erano preparazione, scuola e tutela per ciascuna categoria di arti, mentre oggi sono ordinamenti di classi, di cui alcune rappresentano lotta tra capitale e lavoro, altre l'assorbimento d'individui sotto colore di protezione e di tutela dell'ordine. E l'ordine vuole tutti iscritti, anche coloro che per la indole della loro funzione non devono essere iscritti.

Ora, il nostro egregio collega domandava che il Governo apportasse un rimedio a questo male ed il presidente del Consiglio ha giustamente risposto che con difficoltà si poteva rimediare. E a ragione, perchè quando si verificano queste trasmodanze, questo esorbitare degli ordini dalle loro funzioni, vi è il reclamo all'autorità competente a dirimere le controversie.

Più grossa è là questione che ha sollevato in rapporto agli ospedali. Quanto agli ospedali di Roma, in modo esauriente ha risposto l'onorevole presidente del Consiglio. Però questa questione degli ospedali veramente si impone. I metodi terapeutici, sia per la chirurgia sia per la medicina interna, richiedono tante spese, che le risorse ordinarie di questi enti di pubblica beneficenza non sono più sufficienti; essi non possono rispondere a tutte le esigenze dell'organismo moderno terapeutico.

Questa è quindi una questione di Governo, su cui il relatore non può dir nulla, e sulla quale son certo che il Governo vorrà portare tutta la sua attenzione, perchè, se qualche grande città - Milano per esempio - provvede a sè stessa, vi sono anche delle grandi città, e non ho bisogno di farne ricordo all'on. presidente del Consiglio, in cui le condizioni degli ospedali sono veramente misere. Ad ogni modo, ripeto, questa questione ospitaliera, che si connette anche con l'organismo della pubblica beneficenza, è tale da richiedere tutta l'attenzione del Governo.

L'on. Maragliano, in una specie di prolegomeno riassuntivo, assommò tutta l'opera importantissima del presidente del Consiglio, sia quella riguardante la politica interna, perchè realmente è stato iniziatore di un nuovo indirizzo di Governo (e questo fu oggetto di discussione in Senato, presente il sottosegretario di Stato), ma anche riepilogò l'opera sua in tutto ciò che era stato fatto per ridare alla Nazione la coscienza delle proprie forze. Il relatore non può fare altro che associarsi *toto corde* alle parole che sono state pronunziate dall'onorevole Maragliano. Però in rapporto alla sanità pubblica, ricordò il senatore Maragliano l'opera di Crispi, continuata anche con intelletto d'amore dall'attuale presidente del Consiglio. Veramente, io che sono oramai vecchio, *all'ocaso* della vita, ho veduto come la sanità pubblica era governata e retta prima del 1889 e vedo ora la grande, la immensa differenza tra gli antichi e gli odierni ordinamenti.

Ricordo (era presidente del Consiglio l'onorevole Depretis) lo studio e l'opera che furono posti per fronteggiare la invasione colerica. Fu mandato un alto funzionario del Ministero dell'interno, che io poi conobbi e fui legato a lui da vera amicizia, per organizzare alla frontiera un servizio sanitario.

Questo alto funzionario si intendeva di sanità pubblica come io mi intendo di giapponese. Oggi le cose sono molto mutate, e noi possiamo dire di avere una vera organizzazione sanitaria, che potrebbe quasi dirsi perfetta.

Ma a questo riguardo io credo mio dovere di rivendicare la benemerenzza di un uomo che è stato con ingiustizia dimenticato.

C'è nella nostra storia sanitaria un nome obliato, un nome cui la sanità pubblica italiana

deve moltissimo. Questo nome è quello del Bertani. Tutto ciò che noi abbiamo oggi nel campo della nostra difesa sanitaria, tutto quello che fu iniziato da Crispi, lo dobbiamo all'opera di propaganda dell'onor. Bertani.

Io lo ricordo quest'uomo alla Camera dei deputati, oratore geniale, coloritore ed espositore arguto di tutte le idee sanitarie, che metteva in evidenza con la fede dell'apostolo. Ora, quest'uomo è stato obliato, per quanto, come ho detto, tutta l'organizzazione sanitaria si connette con l'opera sua e con la sua propaganda.

Io non fui amico del Bertani, ma ne fui sempre caldo ammiratore, e mi sembra di adempiere un dovere rendendo giustizia a quest'uomo, la cui memoria dovrebbe essere viva in tutti noi ed onorata da ogni buon italiano. È un debito di riconoscenza per noi di rivendicare le sue alte benemeritenze nel campo sanitario. (*Benissimo*).

Il senatore Maragliano ha detto che l'ultima invasione colerica trovò il Paese non sufficientemente preparato alla difesa, non per quello che riguarda i funzionari dello Stato ma per quello che riguarda i comuni. Questo può esser vero, ma anche i funzionari secondo il suo modo di vedere c'entrano un tantino.

L'onor. senatore Maragliano ha lamentato qualche deficienza nell'insegnamento universitario intorno a questa disciplina. Io posso essere d'accordo che nell'insegnamento universitario non solo la scienza, ma anche la pratica, specie in rapporto all'igiene, debba insegnarsi. Io ricordo sempre quel verso, che non giunge a riva « chi pesca per lo vero e non ha l'arte ».

E realmente un fondo di cognizioni, un tesoro anche di cognizioni che non si sappia spendere, che non si sappia mettere in circolazione, non ha valore, non ha importanza pratica. Questa scienza assolutamente teorica, astratta, troppo ideologica, troppo trascendente, manca forse a una grande parte dei suoi scopi.

Perciò in questo io potrei esser d'accordo con l'onor. senatore Maragliano; ad ogni modo, provvedimenti del genere di quelli di cui egli ha parlato, si collegano strettamente alla più generale riforma dei nostri ordinamenti universitari.

Intanto, credo che a questa deficienza già si rimedi in parte, perchè tutti coloro che sono ufficiali sanitari, tutti coloro che presiedono ad

opere di pubblica sanità, devono prima dare un esame, e l'esperimento che debbono superare è essenzialmente pratico e tecnico; di modo che la scienza, sebbene con un po' di discontinuità, si disposa alla pratica. Per ciò in questo campo io ritengo che ci sia sempre da desiderare il meglio, ma quello che già si fa, sia per il momento sufficiente.

Sulla questione della tubercolosi, l'onorevole Maragliano è d'accordo con l'onor. Foà. Io ho la convinzione che veramente si faccia ancora poco in Italia contro questa terribile malattia. Non può disconoscersi che la beneficenza privata, aiutata dallo Stato, ha portato qualche rimedio, ma questo rimedio è una specie di profilassi igienico-antitubercolare che si fa per mezzo delle stazioni alpine e marine. Nessuno mette in dubbio che questa opera sia molto benefica e renda ottimi frutti.

Ma i dispensari antitubercolari si trovano in poche grandi città; ma nelle città piccole ed anche nelle città di secondo ordine che non sono piccole, non vi è nulla. Il nostro egregio collega Foà parlava di consorzi; ma, buon Iddio, non mi parli di consorzi!

Legislativamente si è tentato di avere i consorzi comunali per gli ufficiali sanitari, per i laboratori, ma non si è riusciti a nulla. In questa materia io sono totalmente miscredente.

È meglio che la legge imponga certi doveri, è importante che il paese si difenda da questa malattia che, se non è così diffusa come in altre nazioni, certamente ha la tendenza di diffondersi scemando le energie e la vigoria di un popolo.

Sono convinto che vi è molto da fare; forse il miglior modo sarebbe quello di fare degli ospedali per i tubercolotici: è vero, ci sono oggi le sezioni per questi negli ospedali, ed è stato un vero progresso, ma ciò non basta; però queste sezioni sono nello stesso locale e possono costituire un focolare assai pericoloso.

Quanto all'alcoolismo, quando si fece qui una lunga discussione su questo tema, io esposi le mie idee. Non ho fede nella legge, non credo che le distanze più o meno lunghe tra uno spaccio e l'altro, che la chiusura alle undici più che a mezzanotte possa produrre un effetto serio. È una mia convinzione, sarò mal convinto.

Piuttosto sarebbe più utile che si facesse

una vera propaganda sugli effetti dell'alcoolismo; anche nelle scuole elementari si potrebbero in modo grafico dimostrare tutti i mali che produce l'alcoolismo, onde i giovani che crescendo vanno al lavoro possano richiamare alla mente quello che hanno visto.

Circa le malattie celtiche e, diciamo pure, circa la sifilide, perchè questo è il male che produce tanti guasti, come ricordava l'onorevole Foà, io esposi anche nella mia breve relazione, che da uno estremo si è corso all'altro; dall'estrema restrizione all'estrema libertà.

Io ho la profonda convinzione che, come al vaioloso, se non avesse la febbre e passeggiasse per la città, s'imporrebbe l'isolamento, costringendolo alla cura perchè non divenisse un focolaio di infezione vaiolosa, così io credo che chi è infetto da quella malattia non dovrebbe poter passeggiare per le vie e diffondere allegramente il male. Non si conoscono abbastanza le conseguenze di tale malattia se non all'ultimo, perchè moltissimi casi di paralisi progressiva (ed io conosco parecchi giovani che sono stati vittima di questa paralisi) e di malattie mentali derivano appunto dalla sifilide. Essa porta un gran contributo nei manicomi per i numerosi sifilitici che non si curarono a tempo dalla malattia.

Io ritengo che quando noi siamo in presenza di una malattia tale che non uccide subito, ma che strema tutte le energie fisiche, noi che siamo la generazione che dobbiamo trasmettere alle generazioni successive la face della vita,

Et quasi cursores vitae lampada tradunt,

noi consegneremo alla generazione che viene una lampada semispentata, una lampada che non arde.

Ora, io prego il Governo di prendere in esame questa questione, che è grave e che interessa tutte le energie della nazione in rapporto al commercio, alle industrie, a tutto.

In quanto al vaccinogeno, ritengo che poche parole debba spendere.

Io ne ho parlato nella relazione a bella posta, perchè ho la convinzione che *gutta cavat lapidem*; se ne è parlato una prima volta, se ne parlò l'anno scorso, si ebbe la promessa dal presidente del Consiglio che questo Istituto sarebbe sorto, della promessa ne abbiamo tenuto conto nella relazione, ed il presidente del Con-

siglio l'ha oggi ripromesso ed io ho la convinzione profonda che quando il presidente del Consiglio promette in modo così formale, sarà eseguito ciò che egli ha promesso; quindi io ho ferma speranza che questo Istituto vaccinogeno sorgerà e non avremo più quell'inconveniente che si dovè lamentare, or sono due anni, in una popolosa città, in cui non si ebbe a tempo il vaccino non solo, ma quello che si ebbe, risultò inefficace e le vittime del vaiuolo furono tante che superarono anche quelle del colera, che in quell'anno questi due morbi infierirono insieme nella stessa località.

A questo proposito ricordo che l'Istituto vaccinogeno esisteva e fu soppresso senza alcun motivo...

CENCELLI. Fu un delitto!

INGHILLERI, *relatore*... In non voglio definire delitto questa abolizione, però non fu una buona azione; ma, in ogni modo, ricordo che nei laboratori si fabbricano anche dei sieri. Io non so se convenga che si fabbrichino anche altri sieri; un tempo si fabbricava la malleina, ed io credo, per esempio, che si potrebbe fabbricare il siero Bhering, facendo così una concorrenza a tutti gli altri istituti privati, i quali sarebbero costretti di dare anch'essi un siero di sicura efficacia.

L'on. Todaro rimise a nuovo una questione che ormai è vecchia, la questione dell'ufficiale sanitario.

Io sono stato sempre d'accordo col senatore Todaro nel ritenere che questo organismo sanitario abbia il suo fondamento sull'ufficiale sanitario. Per legge abbiamo l'ufficiale sanitario, il medico circondariale, il medico provinciale: il medico circondariale è un nome senza significato, perchè infatti non esiste. Il medico sanitario un di era soggetto a tutte le vicende delle ire locali, ma oggi si trova in posizione giuridica molto migliorata, perchè, appunto per la legge Giolitti del 1904, la nomina di questo funzionario è devoluta al prefetto e non può essere licenziato così allegramente, come prima, dal Consiglio comunale; ma quest'ufficiale sanitario è un essere ibrido, perchè è mezzo impiegato governativo e mezzo comunale; lo paga il comune e quindi è soggetto al comune; è qualche cosa di anomalo ed io credo che un istituto di tanta importanza dovrebbe avere un assetto più solido. Si pensò alla isti-

tuzione di consorzi, ma per quanto si facesse, questi consorzi sono ancora di là da venire.

Coll'onorevole Maragliano, che voleva un aumento della tassa di esercizio, non sono d'accordo in questa materia, perchè egli citava l'esempio di grosse città nelle quali esistono Case bancarie, le quali non pagano che una piccola tassa di esercizio, in confronto a quello che pagano i liberi professionisti. (*Interruzione del senatore Astengo*).

Però l'on. Astengo mi suggerisce, che si dovrebbe tener presente che in queste grosse città i banchieri da lui citati pagano anche la tassa di ricchezza mobile e in misura non lieve.

Andiamo quindi un pochino adagio con queste tasse, perchè io non vorrei che si giungesse al punto che la tassa dissecasse la fonte dell'attività industriale e del commercio italiano.

Quanto agli impiegati diceva bene l'on. presidente del Consiglio: la questione non è tanto per gli stipendi; la paura è viceversa pel numero sempre crescente degli impiegati. Ed in realtà gli stipendi degli impiegati anche nelle grandi città sono commisurati ai non lauti stipendi dei funzionari dello Stato.

Non è così per il ruolo degli impiegati, ossia per il loro numero. Se si potesse riparare a questo inconveniente, se si potesse impedire che il loro numero crescesse continuamente, sarebbe un gran bene. E questo io credo che, in determinate circostanze, potrebbe farlo la Deputazione provinciale.

Si è parlato del *referendum*. Onorevole Maragliano, il *referendum* sarebbe veramente un progresso; ma crede Ella che in Italia siamo ancora giunti al punto di poterlo applicare? Ritengo che il paese non sia attualmente così seriamente preparato per venire a questa riforma importantissima, cioè che il Paese possa partecipare direttamente alla legislazione e all'amministrazione, specialmente quando si tratta di materia di tasse.

In quanto ai servizi igienici comunali l'onorevole presidente del Consiglio ha dato molte assicurazioni al senatore Foà. Per parte mia ritengo che non sia possibile lo scindere questi organismi che devono avere una uniforme funzione, e devono mirare energicamente e fruttuosamente ad unico scopo.

Come volete che gli ingegneri sanitari siano tolti dalla dipendenza del servizio sanitario?

Come volete che il servizio veterinario non sia alla dipendenza del servizio sanitario?

Si è già verificato nell'Amministrazione centrale che il servizio veterinario fu altra volta distratto dall'antica dipendenza e messo alla dipendenza del Ministero di agricoltura, industria e commercio; ma poi si dovette tornare a rimmetterlo sotto la Direzione generale di sanità, perchè unico è il concetto organico che informa questi diversi servizi.

Mi dimenticava di dire qualche parola sulla febbre di Malta, che veramente è un malanno che ha assunto una grande importanza nel mio paese, che pure è invaso da questo malanno; tanto più che la diagnosi di questa malattia non è molto facile.

Citerò l'esempio di un mio amico colto da una febbre che durava da ben sei mesi. I medici l'avevano diagnosticata per tifo; ma un tifo che durava da sei mesi era una cosa impossibile. Invece si trattava ed era proprio febbre di Malta. Realmente questa malattia non travaglia solo la Sicilia orientale e la Calabria, ma anche la Sicilia occidentale, e quindi la vigilanza dovrebbe essere esercitata su tutta l'Isola, trattandosi di malattia che miete molte vittime.

Quanto alle questioni sollevate dal senatore Cencelli poco ho da dire.

Egli ha parlato dei manicomi, e ha sollevato una questione che fu discussa anche altra volta in Senato, ed ebbe per oratore specialmente il senatore Faldella; non so se vi abbia preso parte anche il senatore Cencelli; ma è certo che il Faldella si occupò dei pazzi delinquenti, e poneva il quesito se per quei pazzi che furono sotto giudizio e poi prosciolti, non sarebbe stato opportuno che il mantenimento fosse a carico dello Stato. Il Faldella con grande energia volle sostenere il suo concetto; io opinai in senso contrario, perchè il pazzo che era incosciente quando commise il reato, e perciò non lo commise volontariamente, va prosciolto dall'accusa, e diventa come un altro individuo non colpevole; ma siccome è pericoloso a sé e ad altri, per il presidio della incolumità pubblica, esso deve essere ricoverato nel manicomio, ed allora, domando io, come c'entra lo Stato? Finchè dura la legislazione attuale come può obbligarsi lo Stato al mantenimento di questo pazzo prosciolto dal giudizio? Per questa parte quindi io credo che il senatore Cencelli

non possa con buon risultato sostenere la sua tesi.

Quanto alla seconda parte, con la quale chiedeva che si estendesse l'applicazione della legge del 1911 anche alla costruzione dei manicomi, io credo che tale estensione sarebbe un beneficio; ma si tratta di questione di tesoro e di Governo; e il relatore non c'entra.

Ed ora due parole al senatore Parpaglia ed al senatore Cavalli. Io ho voluto appena toccare la questione del domicilio coatto; ma ho voluto accennarla proprio perchè è una materia totalmente abbandonata, che non ha richiamato le cure del Governo, e m'indussi a farne parola nella relazione perchè mi fu inviata una volta una monografia di un certo Ferrario, che deve essere un pretore che viveva in mezzo ai deportati. Questa monografia che non è il lavoro di uno scienziato, ma di un uomo pratico e di coscienza, mi fece grande impressione. In essa si rileva che tutti quei deportati non sono che malati, alcoolizzati, e quelli che sono in buona salute non pensano che a prepararsi a nuove imprese, di modo che il domicilio coatto non solo è scuola, ma istituto superiore di delinquenza, e non saprei definirlo in altro modo.

Bisogna leggere questa monografia per vedere in qual modo si fa la preparazione dei reati da commettere in seguito; durante la deportazione i delinquenti si associano, e sono associati quando escono.

Il rimedio è molto difficile, specialmente quando non si può o non si vuole spendere molto. Gli effetti della deportazione, come viene fatta ora, ne producono uno contrario a ciò che si vuol conseguire, mentre io credo che essa sarebbe uno dei rimedi più efficaci se sia con serietà eseguita. La colonizzazione non ha fatto buona prova, e si può vedere quel che si ottiene nelle isole, dove i deportati potrebbero lavorare, ma non lavorano; ed il Governo si limita a dare i cinquanta centesimi al giorno a questa gente, ed essi cercano in tutti i modi, ricorrendo anche al ricatto e ad altri mezzi, per sopperire alle spese. La loro scuola è l'osteria, è lì che conversano, è lì che preparano i nuovi metodi per poter eseguire nuovi delitti quando verranno liberati, dimodochè il Governo farebbe opera veramente lodevole nel porre attenzione a questo argomento, perchè tutti i progetti che sono stati presentati alla

Camera non sono che progetti, per ordinario, di miglioramenti procedurali.

L'ha accennato l'amico Parpaglia; si fanno proposte, in qual modo, come, deve essere interrogato, il giudice che deve pronunciare il suo verdetto.

Non è questo che occorre innovare, non è la parte formale adiettiva che si vuole migliorata, è la parte sostantiva, è il contenuto che non risponde alle esigenze sociali. Speriamo che questa materia ben studiata possa essere atteggiata a tutte le esigenze che richiede ora la sicurezza sociale.

Quanto ai riformatori, l'on. Cavalli può essere contento dell'opera che sinora si è compiuta, perchè non pochi sono i riformatori, ed altri si costruiscono. Come disse l'on. presidente del Consiglio, non sono più istituti penali, sono istituti di educazione per rimettere sulla retta via i traviati. Diceva bene l'on. Cavalli che tutta questa materia si dovrebbe conciliare con la legislazione intorno ai minorenni: questa legislazione, che speriamo venga presto, dovrebbe non solo istituire un sistema penale speciale, ma anche una magistratura penale speciale per i minorenni ed un procedimento anche speciale. I progetti non mancano, ma speriamo che essi possano venire in discussione e diventare legge al più presto.

E concludo. L'opera del presidente del Consiglio è stata veramente benefica in rapporto alla pubblica sanità. Molto si è fatto e molto resta ancora da fare. Se egli perfezionasse l'opera sua, credo che egli accrescerebbe le sue benemerienze verso il Paese. Io ho la convinzione profonda che il presidente del Consiglio farà tutto perchè alla proflassi sociale si congiunge anche la proflassi igienica, completando e perfezionando quest'opera che è non solo sociale ma umanitaria. *(Vivissime approvazioni — Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore).*

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1913

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi.

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Caetani, Calabria, Camerano, Canevaro, Carafà, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cencelli, Ciamician, Cruciani Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, Del Zio, De Riseis, Bi Brazza, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Foà, Fortunato, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio.

Inghilleri.

Levi Ulderico, Lucca, Lucchini Luigi, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia, Morra.

Pagano, Paladino, Parpaglia, Pedotti, Pelloux, Perla, Petrella, Pirelli, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci.

Saladini, Salvarezza Cesare, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Sonnino, Sormani, Spingardi.

Tami, Todaro, Tommasini, Torrigiani Luigi, Treves.

Vacca, Viganò, Vittorelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Proseguendo nella discussione del bilancio dell'interno, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione dei capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,387,575.82
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	100,950 »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani giusta il ruolo organico approvato con decreto ministeriale 17 marzo 1909, n. 5000 (Spese fisse)	63,650 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,550 »
5	Spese per la copiatura a cottimo	60,500 »
6	Ministero - Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	32,000 »
7	Ministero - Spese d'ufficio	94,027.50
8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	51,000 »
9	Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali	27,400 »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	695,317 »
11	Consiglio di Stato - Personale: - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	50,450 »
12	Consiglio di Stato - Assegno per spese d'ufficio, per la biblioteca, per lavori straordinari e per manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641 ed annessa tabella	38,560 »
13	Consiglio di Stato - Fitto di locali (Spese fisse)	42,500 »
14	Funzioni pubbliche e feste governative	25,000 »
15	Medaglie o diplomi per atti di valore civile - Sussidi a benemeriti e loro famiglie (Regi decreti 30 aprile 1851, n. 1168 e 21 settembre 1879, n. 5078)	7,000 »
16	Personale del servizio araldico - Stipendi (Spese fisse)	6,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,696,080.32

	<i>Riporto</i>	2,696,080.32
17.	Personale del servizio araldico - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,070 »
18	Spese diverse pel servizio araldico (art. 10 del R. decreto 2 luglio 1896, n. 313)	9,330 »
19	Indennità di traslocamento agli impiegati	235,000 »
20	Indennità di missione al personale delle varie Amministrazioni dell'interno, escluso quello addetto ai Gabinetti del ministro e del sotto-segretario di Stato	1,178,000 »
21	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	16,000 »
22	Spese di posta: francatura di lettere, stampe e pacchi postali	12,000 »
23	Spese di stampa	113,050 »
24	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria	32,700 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica e degli archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario	57,290 »
27	Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli archivi di Stato	25,000 »
28.	Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell'interno, e rispettive famiglie	40,000 »
29	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	2,000 »
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	3,000 »
31	Indennità, diarie, compensi a membri di Commissioni giudicatrici di esami ed ai rispettivi segretari e spese diverse per gli esami stessi	41,000 »
32	Indennità ai membri della Commissione reale pel credito comunale e provinciale per la trattazione degli affari riguardanti la municipalizzazione dei pubblici servizi	5,000 »
33	Spese casuali	50,000 »
		4,516,520.32

Debito vitalizio.		
34	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	8,200,000 »
35	Indennità per una sola volta invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assègni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . .	100,000 »
		8,300,000 »
Spese per gli Archivi di Stato.		
36	Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	808,087 »
37	Archivi di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,600 »
38	Spese d'ufficio, di ordinamento e di ispezione agli Archivi di Stato .	65,000 »
39	Fitto di locali per gli Archivi di Stato (Spese fisse)	40,795.63
40	Manutenzione dei locali e del mobilio degli Archivi di Stato. . . .	140,000 »
41	Impianto e funzionamento del laboratorio pel restauro di documenti logori e guasti presso l'Archivio centrale del Regno (articolo 10 della legge 20 marzo 1911, n. 232)	8,000 »
		1,075,482.63
Spese per l'Amministrazione provinciale.		
42	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	10,846,582.47
43	Amministrazione provinciale - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	53,000 »
44	Indennità di residenza ai prefetti (Spese fisse)	361,500 »
45	Spese d'ufficio per l'Amministrazione provinciale (Spese fisse) . . .	616,300 »
46	Spese eventuali d'ufficio per l'Amministrazione provinciale	2,750 »
47	Spesa per vestiario uniforme agli uscieri delle principali prefetture del Regno	11,500 »
48	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regio decreto 6 giugno 1912, n. 590) (Spese fisse).	78,190 »
49	Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture, per gli uffici delle questure e per quelli provinciali e circondariali di pubblica sicurezza, in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116	400,000 »
50	Gazzetta Ufficiale del Regno - Personale (Spese fisse)	35,500 »
<i>Da riportarsi</i>		12,405,322.47

	<i>Riporto</i>	12,405,322.47
51	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno - Personale - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	3,000 »
52	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci delle provincie - Spese di stampa, distribuzione e spedizione (Spesa obbligatoria)	245,000 »
53	<i>Gazzetta Ufficiale</i> del Regno e foglio degli annunci nelle provincie - Spese di cancelleria, marche da bollo, affrancazione di lettere, cassella postale, abbonamento « Agenzia Stefani » e giornali esteri; compensi al personale della <i>Gazzetta Ufficiale</i> per lavori straordinari e maggiore orario; spese varie	5,500 »
54	Retribuzione agli amministratori del foglio degli annunci nelle provincie (decreto ministeriale 3 dicembre 1886, n. 18647) e compensi per eventuali lavori straordinari	25,000 »
		12,683,822.47
	Spese per la pubblica beneficenza.	
55	Sussidi diversi di pubblica beneficenza ed alle istituzioni dei ciechi.	600,000 »

DALLOLIO. Domando di parlare. —

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Diceva poco fa l'on. presidente del Consiglio (ed ho qui trascritte le sue parole): « i problèmi che si possono risolvere senza stanziamenti di bilancio sono assai pochi ».

Nella modesta raccomandazione che io desidero di rivolgergli non è implicata nessuna questione di bilancio; si tratta di un provvedimento, il quale non importa assolutamente spesa alcuna.

Lo scorso anno il Senato approvò un disegno di legge presentato dall'on. ministro dell'istruzione pubblica per trasformazione di istituti pubblici di istruzione e di educazione. Questo disegno di legge, che fu molto lodato dall'Ufficio centrale e dal Senato, è stato di recente approvato anche dall'altro ramo del Parlamento, con leggerissime modificazioni, per le quali è tornato dinanzi al Senato; ma si tratta di modificazioni di pochissima entità, onde è da ritenersi che, fra breve, esso sarà legge dello Stato.

Il disegno di legge muove dall'art. 65 della legge Credaro, e mira a trasformare in scuole complementari e normali collegi e conservatori; a trasformare altri istituti di istruzione

in scuole popolari; e, per quello che riguarda gli istituti femminili, a trasformarli specialmente in istituti di carattere professionale.

Ora, l'art. 22 stabilisce che le disposizioni di questa legge si applicheranno soltanto agli istituti dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.

Nella discussione, io rivolsi una preghiera al Governo, il quale era in quel momento rappresentato dal solo ministro della pubblica istruzione, perchè disposizioni così provvide e che mirano a dare una maggiore utilità ed efficacia all'azione di simili istituti fossero applicate anche a quelli che, avendo la natura di istituzioni pubbliche di beneficenza, dipendono dal Ministero dell'interno.

Il ministro della pubblica istruzione allegò una ragione di competenza, ed aveva ragione, ma accettò l'augurio che io feci, e cioè che, essendo il Governo un tutto armonico, quello stesso indirizzo che aveva consigliato la presentazione di quel progetto di legge conducesse anche ad una applicazione di principi consimili alle istituzioni di beneficenza. Da questo muove la raccomandazione che desidero ora rivolgere all'on. ministro dell'interno; e che è questa: veda l'on. ministro, se, ed in quale misura, le

disposizioni provvide di questa legge si possano estendere ad opere pie. La cosa è tanto più facile, in quanto che non si tratta di stabilire un principio nuovo, perchè il principio della trasformazione delle istituzioni di beneficenza è già stabilito nella legge fondamentale. Si tratta piuttosto di svolgere questo, che è uno dei principi cardinali della legge, col promuovere trasformazioni, e alle volte anche semplici modificazioni, le quali pure possono avere una grandissima importanza ed utilità; e dico promuovere, perchè vi sono Amministrazioni che non pensano da sé ad introdurre simili mutamenti.

L'on. presidente del Consiglio, a proposito di una osservazione fatta dall'on. Astengo, notava ieri come, in fatto di amministrazione comunale, potesse essere talvolta utile, l'intervento del Governo per mezzo di un suo funzionario per insegnare modi migliori di amministrare le cose del comune. Nello stesso senso io dico, che può essere molto utile l'iniziativa del Governo per insegnare a quelle Amministrazioni di istituzioni pubbliche di beneficenza che non sentano il bisogno di questa trasformazione il modo di trarre miglior profitto dai patrimoni, spesso ingenti, all'amministrazione dei quali sono preposte. Si tratta in verità anche d'impedire un gran guaio: quello che cospicui lasciti per la beneficenza educativa si isteriliscono in forme antiquate e superflue di beneficenza, in forme che talvolta chiamerei perfino dannose. E non a caso dico dannose, perchè, specie negli istituti femminili, si dà talvolta a fanciulle povere una educazione, la quale desta aspirazioni ad un genere di vita che poi, quando queste giovanette sono uscite dall'istituto, trovano nella realtà il più amaro contrasto.

Noi abbiamo bisogno di coordinare e di indirizzare tutte le forze della nazione, morali ed economiche, a raggiungere una forma di educazione che sia più intensa, più efficace, più suscitatrice di energie benefiche all'individuo, alla famiglia, alla società. In ispecie poi per quanto riguarda l'educazione femminile questo dovere è più preciso ed imperioso.

È ancora presente al nostro pensiero la discussione recente che si è fatta, in quest'aula, in forma assai elevata, intorno al suffragio femminile. In quell'occasione l'on. presidente del Consiglio, con quel senso di praticità che è una delle sue principali caratteristiche, notò che,

prima di risolvere la gravissima questione del suffragio femminile, bisognava pensare a migliorare le condizioni della donna. In questo concetto io pienamente consento.

In verità ci troviamo in presenza di un movimento di non poca importanza, che tende al miglioramento della condizione della donna in tutti i diversi rispetti: intellettuale, giuridico, economico. Io non so se m'inganni; ma in questo movimento, in mezzo ad effetti che mi paiono buoni, io intravedo anche qualche pericolo. Noi lamentiamo tutti quella forma funesta di epidemia, non fisica ma morale, che si chiama la impiegomania e che trascina i nostri giovani a cercare i mezzi di sostentamento nelle molteplici maniere di impiego che offrono le pubbliche Amministrazioni, piuttosto che nella libera attività.

Ora, a me pare di vedere che si disegni una tendenza di questo genere anche da parte delle donne, che mirano nobilmente e giustamente a procurarsi mezzi indipendenti di vita. Questo, a mio avviso, è un pericolo; un pericolo contro il quale noi dobbiamo reagire. Senza escludere completamente il caso della donna-impiegato, sebbene anche l'espressione per se stessa rappresenti un controsenso, noi dobbiamo cercare d'indirizzare la donna verso carriere più conformi alla sua indole, alla missione che essa ha nella famiglia e nella società.

Il tema sarebbe vastissimo ed attraente, ma io non ho intenzione di lasciarmi trascinare dalla genialità dell'argomento, e restringerò il mio dire, rientrando nei limiti della questione che ho inteso di sollevare.

Noi abbiamo molti istituti di beneficenza femminile: orfanotrofi, conservatori ed altri simili; ma la maggior parte di essi mirano ad una educazione generica della donna, forse non del tutto consentanea ai sentimenti ed ai bisogni dell'età nostra.

Ora, non sarebbe meglio, avendo in mira le necessità nuove che il progresso sociale ha creato all'esistenza della donna, indirizzare questi istituti a un fine più preciso, più determinato, più utile, trasformando quelli che hanno per fine un'educazione generica in istituti di carattere professionale, atti a preparare le giovanette all'esercizio di alcune di quelle professioni, che più si confanno alla natura e alla missione della donna?

Si tratta di provvedimenti modesti, che non importano forse nemmeno il bisogno di una legge speciale, perchè, come già diceva, la legge fondamentale che regola le istituzioni di beneficenza ha tra i suoi principi sommi quello della trasformazione del fine delle opere pie, dell'adattamento graduale di esse alle mutate condizioni sociali. Ma si tratta di provvedimenti, che possono avere una larga portata e perciò recare un beneficio larghissimo; perchè non bisogna dimenticare che, per quanto non abbiamo una statistica recentissima delle opere pie (l'ultima statistica pubblicata nell'*Annuario statistico* risale al 1900), questi istituti femminili, vale a dire gli orfanotrofi e i conservatori, hanno un patrimonio di oltre 300 milioni; e la somma che possono spendere ogni anno in beneficenza superava già nel 1900 i 12 milioni, ed è a ritenere che oggi sia ancora aumentata.

Non insisterò più oltre; mi limito ad esprimere la speranza che quello che ha fatto, seguendo un indirizzo di governo, che debbo ritenere comune, il ministro dell'istruzione pubblica faccia, seguendo lo stesso indirizzo, anche il ministro dell'interno. Il quale, in questo, ha anche la fortuna di potersi giovare dell'opera di funzionari valentissimi ed esperti, i quali degnamente continuano quella nobile tradizione, in fatto di istituzioni di beneficenza, che è onore del Ministero dell'interno.

Questa la mia raccomandazione; alla quale spero che l'onor. ministro dell'interno vorrà fare buon viso. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il problema posto dal senatore Dallolio è realmente di grande importanza.

Egli, però, a sua volta, riconoscerà che non era possibile risolvere la questione delle opere pie con lo stesso criterio, col quale si sono definite le questioni relative agli istituti educativi dipendenti dallo Stato. In materia di opere pie stiamo facendo delle trasformazioni, ma dobbiamo cercare, fin dove è conciliabile con le esigenze della società moderna, di rispettare la volontà dei testatori:

Quindi, in materia di istituti educativi sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'interno vi è minore libertà di azione di quella che vi

sia riguardo agli istituti dipendenti direttamente ed esclusivamente dal Governo.

In questo campo della trasformazione delle opere pie molto si è fatto. Il senatore Dallolio ha ricordato che l'ultima relazione è del 1900. Ho il piacere di annunciargli che a giorni presenterò al Parlamento la relazione su tutte le operazioni compiute per trasformazioni, concentramenti ed altro in materia di opere pie, da quella data a tutto l'anno scorso. È un'opera piuttosto voluminosa, contenente dati molto interessanti, dalla quale il senatore Dallolio potrà rilevare che molte trasformazioni di opere pie si son già fatte.

Qualcuno ci ha accusati perfino di avere trasformato troppo....

Voci. No, no.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*... io però credo che siamo stati nel giusto limite, rispettando fin dove era possibile la volontà dei testatori, ma procedendo risolutamente secondo le necessità dei tempi moderni.

Riconosco tuttavia che se quest'opera di trasformazione venne in molti luoghi compiuta, anche riguardo agli istituti di educazione (e ne ricordo parecchi nelle mie provincie), essa non è completa, e c'è ancora assai da fare. Realmente molti di questi istituti di educazione, specialmente femminili, hanno conservato l'antico ordinamento conforme ad uno stato della società che non è più il nostro.

L'ideale d'allora era quello d'insegnare lavori femminili che adesso non hanno più nessun valore, perchè sono stati sostituiti dalla macchina, o tutt'al più, a fare delle maestre delle quali c'è ora una certa abbondanza. Io riconosco che il concetto di dare l'istruzione alle donne non soltanto per renderle atte a fare le impiegate, ma anche ad esercitare professioni libere, va secondato e favorito nella più larga misura possibile. Riconosco altresì che è assai meglio istruire le donne in modo che possano, nelle case di commercio, tenere i libri ed esercitare un'opera che è retribuita molto più largamente; mentre in una scala inferiore è più opportuno preparare delle abilissime infermiere, che mancano completamente in quasi tutte le nostre città, o far studiare alle donne il metodo di custodire i bambini, onde possano giovare al miglioramento della

nostra infanzia. Ritengo insomma che si debba dare alle donne tutto ciò che occorre affinché, nei limiti della loro capacità, e nell'ambito della classe sociale, alla quale appartengono, possano ottenere l'esercizio di una professione libera, anziché rimanere senza occupazione, dopo avere imparato la musica o lavori di lusso, e trovarsi per ciò più gravemente spostate e meno affiatate con la famiglia nella quale devono vivere.

Sono quindi di accordo nel concetto che l'opera di trasformazione si debba largamente estendere alle opere pie che attendono all'educazione dei maschi e delle femmine, ma soprattutto ai conservatorii ed educatorii femminili che, ripeto, in molta parte d'Italia, sono ancora lontani dal soddisfare alle esigenze moderne. E, tenuto fermo il principio di allontanarsi il meno che si può dalla volontà dei fondatori, consento pienamente nei concetti svolti dal senatore Dallolio. (*Approvazioni vivissime*).

DALLOLIO. Ringrazio.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti il capitolo 55, nello stanziamento che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Presentazione di relazione.

MAZZONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Sistemazione degli uffici della ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Mazzoni della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora alla discussione dei capitoli dello stato di previsione della spesa pel Ministero dell'interno.

56	Spese di ospitalità e simili	200,000 »
57	Assegni fissi a stabilimenti diversi di pubblica beneficenza	73,970 »
58	Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3ª, art. 81, e Regio decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24) (Spesa d'ordine)	700,000 »
59	Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e del Consiglio superiore di assistenza e di beneficenza pubblica - Spese di cancelleria, di copiatura, di lavori straordinari e varie per il funzionamento delle singole Commissioni e del Consiglio superiore	50,000 »
60	Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e spese varie per il funzionamento di esse - Ispezioni ordinarie e straordinarie.	20,000 »
Spese per la sanità pubblica.		1,643,970 »
61	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Personale (Spese fisse)	610,500 »
62	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	2,500 »
<i>Da riportarsi</i>		613,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i>	613,000 »
63	Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali	900,000 »
64	Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza; retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali	275,000 »
65	Dispensari celtici - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248 (Spese fisse)	1,700 »
66	Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie; spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario	34,000 »
67	Laboratori della sanità pubblica - Personale (Spese fisse)	106,700 »
68	Laboratori della sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	7,900 »
69	Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica	39,400 »
70	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione del materiale profilattico e per retribuzione al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	600,000 »
71	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica	10,000 »
72	Manutenzione del fabbricato di Sant'Eusebio in Roma, sede dei laboratori della sanità pubblica.	2,000 »
73	Stabilimento termale di Acqui, per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	41,400 »
74	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	50,000 »
75	Retribuzioni al personale sanitario, amministrativo e di basso servizio, assunto in via temporanea per le stazioni sanitarie	20,000 »
76	Mobili, spese di cancelleria, d'illuminazione, di riscaldamento, spese varie per le stazioni sanitarie e per il servizio sanitario dei porti	240,000 »
77	Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)	279,100 »
78	Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse)	241,500 »
79	Veterinari provinciali - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	700 »
	<i>Da riportarsi</i>	3,462,400 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,462,400 »
80	Veterinari governativi di confine e di porto - Personale (Legge 30 giugno 1908, n. 304) (Spese fisse)	126,000 »
81	Retribuzioni al personale straordinario ed altri assegni e indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno	45,500 »
82	Compensi a impiegati, scrivani e basso personale, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse della sanità pubblica	31,000 »
83	Sussidi al personale appartenente all'Amministrazione della sanità pubblica e alle rispettive famiglie	3,000 »
84	Provvedimenti profilattici contro le epizoozie - sussidi, esperimenti e ricerche varie	21,000 »
85	Sussidi per aiutare la istituzione di condotte veterinarie consorziali e comunali	180,000 »
86	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	24,000 »
87	Fitto di locali per gli uffici dei veterinari di confine (Spese fisse)	2,000 »
88	Sussidi ai comuni per l'impianto e il funzionamento degli istituti curativi contro la pellagra (art. 17 della legge 21 luglio 1902, n. 427) - Studi sulla etiologia della pellagra - Altri contributi e concorsi per la lotta contro la pellagra	100,000 »
89	Spese per l'esecuzione della legge 11 luglio 1904, n. 388, per combattere le frodi nella preparazione e nel commercio dei vini	50,000 »
		4,044,900 »
	Spese per la sicurezza pubblica.	
90	Servizio segreto	1,000,000 »
91	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)	8,241,783.28
92	Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	78,000 »
93	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse)	250,000 »
94	Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	9,604,783.28

	<i>Riporto</i>	9,604,783.28
95	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Art. 2, legge 11 luglio 1907, n. 491 e legge 8 giugno 1911, n. 508 (Spese fisse)	34,200 »
96	Laboratorio chimico, per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,200 »
97	Spese inerenti al normale funzionamento del laboratorio esplosivi, della Commissione consultiva e della segreteria (Articolo 4 della legge 11 luglio 1907, n. 491)	44,000 »
98	Medaglie di presenza ai membri della Commissione consultiva per gli esplosivi, indennità di viaggio, missioni, visite ed ispezioni agli stessi membri ed al personale tecnico incaricato di coadiuvarli	4,000 »
99	Corpo delle guardie di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica; soprassoldi annessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse)	14,413,714 »
100	Provvista delle medaglie al merito di servizio alle guardie di città, in deduzione allo stanziamento di cui al cap. n. 99, a termini dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1906, n. 318	4,000 »
101	Compensi agli agenti trombettieri, in deduzione allo stanziamento di cui al cap. n. 99, a termini dell'art. 216 del regolamento, approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367	4,000 »
102	Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari (art. 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648)	600,000 »
103	Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	3,500 »
104	Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma (art. 2 della legge 8 luglio 1906, n. 348 e articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 648).	1,620,000 »
105	Spese per trasferte ai funzionari, agli ufficiali, alle guardie di città ed agli altri agenti di pubblica sicurezza per servizi fuori di residenza, e per trasferimento alle guardie di città.	1,400,000 »
106	Compensi a impiegati ed agenti, nonchè a persone estranee all'Amministrazione per lavori e servizi straordinari eseguiti nell'interesse dell'Amministrazione della pubblica sicurezza	250,000 »
107	Indennità di soggiorno ai funzionari e alle guardie di città destinati in località di confine, isolate e malsane	30,000 »
108	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza, agli ufficiali ed alle guardie di città	45,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	28,058,397.28

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i>	28,058,397.28
109	Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
110	Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città	88,260 »
111	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza.	25,000 »
112	Istruzione e servizio sanitario per le guardie di città - Assegni ai maestri e medici di nomina ministeriale (articoli 35 e 101 del regolamento approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367) (Spese fisse)	46,500 »
113	Personale incaricato dell'istruzione e servizio sanitario delle guardie di città - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	4,600 »
114	Retribuzioni e onorari per l'istruzione e servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città (articoli 31, 39 e 102 del regolamento approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 367)	25,000 »
115	Spese di spedalità per malattie contratte in servizio dalle guardie di città	10,000 »
116	Contributo per i medici in servizio della pubblica sicurezza da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744	8,900 »
117	Fitto di locali per caserme delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116) (Spese fisse)	900,000 »
118	Manutenzione e adattamento dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, n. 116)	70,000 »
119	Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi guardie di città e mantenimento delle guardie stesse passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare	1,400,000 »
120	Spese di cancelleria, scrittoio e simili per la scuola allievi guardie di città e per i Comandi delle guardie stesse (Spese fisse)	20,000 »
121	Fitto di locali per gli uffici di pubblica sicurezza e per le delegazioni distaccate (art. 11 del regolamento approvato con Regio decreto 31 agosto 1907, n. 725) (Spese fisse)	106,000 »
122	Manutenzione dei locali degli uffici di questura e di pubblica sicurezza, della scuola allievi guardie e della scuola di polizia; acquisto e manutenzione dei mobili per le delegazioni distaccate di pubblica sicurezza e per le scuole predette	35,000 »
123	Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse)	140,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	30,937,657.28

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1913

	<i>Riparto</i> . . .	30,937,657.28
124	Premi per arresti e per sequestro d'armi ed altri compensi da corrispondersi ai Reali carabinieri	30,000 »
125	Trasporto di carabinieri di scorta a vetture postali, ecc., acquisto di abiti alla borghese ed altre spese per i Reali carabinieri	160,000 »
126	Spese d'ufficio pei Reali carabinieri (Spese fisse)	8,100 »
127	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	700,000 »
128	Spese confidenziali per la repressione del malandrino, per la ricerca ed estradizione degli imputati o condannati rifugiatisi all'estero ed altre inerenti a questo speciale servizio di sicurezza pubblica.	1,150,000 »
129	Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri	20,266,710 »
130	Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri. (Articolo 1, legge 24 marzo 1907, n. 116)	4,650,000 »
131	Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica ed indennità ai Reali carabinieri	5,500,000 »
132	Acquisto, manutenzione, riparazione e trasporto delle biciclette in servizio dei Reali carabinieri	100,000 »
133	Spese per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana	5,000 »
134	Spese pei domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio non che pel personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74, e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)	630,000 »
135	Manutenzione dei fabbricati delle colonie e dei coatti	50,000 »
136	Fitto di locali di proprietà privata per le colonie dei coatti	45,000 »
137	Indennità e retribuzioni per servizi telegrafici e telefonici straordinari prestati nell'interesse della pubblica sicurezza da ufficiali telegrafici o da altri, a richiesta delle autorità competenti, e rimborso di spese accessorie telegrafiche per telegrammi di Stato spediti in espresso per servizi di pubblica sicurezza.	80,000 »
		64,312,467.28

Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori.

138	Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)	1,512,312.50
-----	--	--------------

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. A proposito della materia di cui tratta questo capitolo 138 ebbi a sollevare altre volte alcuni dubbi, e a fare raccomandazioni alle quali corrisposero soddisfacenti parole del ministro dell'interno d'allora, che era, come ora, l'onor. Giolitti.

Non faccio richieste di nuove spese, per le ragioni che testè il presidente del Consiglio ha rivolto al collega Foà, per non destare la giusta suscettibilità del ministro del tesoro, e mi contenterò di qualche chiarimento e di qualche assicurazione.

La questione è molto importante, e non l'ho sollevata per quei sentimentalismi, ai quali ha alluso or ora il presidente del Consiglio, verso i condannati; ma bensì perchè essa si connette, secondo me, con la questione giuridica.

Tutti ricordano che nel 1889, allorquando venne promulgato il Codice penale, si stabilì di accantonare delle somme per poter addivenire gradatamente alla costruzione di carceri, alla creazione di stabilimenti che potessero corrispondere alla nuova gradazione delle pene stabilite dal Codice stesso. Effettivamente si iniziarono gli stanziamenti delle somme, che continuarono per alcuni anni fino a che si agglomerarono parecchi milioni. Senonchè dopo qualche tempo, dallo studio minuto dei bilanci, io doveti rilevare che tanti milioni invece che per l'uso al quale erano destinati, cioè alla costruzione delle carceri, avevano successivamente servito a tappare buchi di ben altro genere, rimanendo inesequite le opere urgentemente reclamate.

Ma questa è storia ormai antica, sulla quale non conviene riandare; pensiamo all'avvenire perchè tale questione ha una grande importanza, in varie epoche rilevata, in occasione della inaugurazione dell'anno giuridico, da eminenti magistrati: La mancanza di luoghi adatti all'applicazione delle pene, rende incerta l'azione del giudicante, e tale incertezza non è ultima causa tra quelle che concorrono a

mantenere ad un deplorabile livello la criminalità in Italia.

Io domando all'onor. ministro dell'interno, che altre volte mi ha risposto molto soddisfacentemente, se si pensa a risolvere tale problema e se si potrà in qualche modo provvedere con maggiore sollecitudine.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Riconosco la grande importanza della questione relativa alla costruzione delle carceri, perchè realmente in Italia vi sono carceri in condizioni assolutamente inadatte a che vi si compia, nei limiti del possibile, l'opera di risanamento morale dei detenuti. L'on. senatore Levi ha ricordato che in altri tempi una somma accantonata per queste costruzioni fu adoperata per necessità più urgenti del Tesoro: quella è oramai una storia antica e non vi è ormai possibilità di rimedio. Ma dopo d'allora sono state annualmente stanziare delle somme molto considerevoli per costruzioni di carceri. Cito, ad esempio, come un'opera maggiore che si sta compiendo, il carcere di Napoli Napoli era fra le città dove il bisogno si palesava più urgente; vi erano ancora le antiche carceri borboniche, che formavano un capo d'accusa contro quel Governo. Ritengo che quel nuovo fabbricato sia assai prossimo ad essere ultimato e messo in attività di servizio; è un grandioso carcere che costa parecchi milioni, e che spero sarà di grande giovamento alla pubblica sicurezza della città di Napoli, perchè nelle carceri attuali non si riesce nemmeno ad isolare il detenuto dai suoi parenti e dai complici che si trovano in libertà.

La spesa per quel carcere è conservata nei residui attivi, essendo state già stanziare le somme per la sua costruzione.

Nel bilancio attuale si stanziare un'altra somma per la costruzione delle carceri giudiziarie di Venezia e Bari: anche in queste due città le condizioni delle carceri erano eccezionalmente gravi.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1913

Io mi propongo di continuare in quest'opera così necessaria per la pubblica sicurezza.

Ripeto che molto si è già fatto anche dopo che quei fondi, di cui parlò l'on. Levi, erano stati destinati ad altro uso, perchè non vi è anno in cui non sia stata stanziata una somma piuttosto ragguardevole a questo scopo. Anche nei bilanci futuri sarà provveduto alla spesa per proseguire questa opera di risanamento la quale, come ho già detto, è essenzialissima per la pubblica sicurezza. (*Approvazioni*).

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Ringrazio l'onor. presidente del Consiglio e prendo atto delle sue dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il capitolo 138 s'intenderà approvato.

(Approvato).

139	Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	13,000 »
140	Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (Spese fisse)	493,375 »
141	Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	5,000 »
142	Personale di custodia, delle carceri, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri e dei riformatorii (Spese fisse).	8,703,200 »
143	Indennità di disagiata residenza agli agenti di custodia - Indennità agli agenti di custodia addetti a stabilimenti penali situati in località isolate o malsane. (Decreto ministeriale 26 giugno 1908, n. 40659.5)	54,980 »
144	Personale di custodia - Indennità di alloggio	500,000 »
145	Personale di custodia - Premi annessi alla medaglia di servizio (articolo 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 649).	170,000 »
146	Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di seconda classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)	54,000 »
147	Spese d'ufficio, di posta ed altre per le direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori - Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica	76,400 »
148	Personale di custodia - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo (articoli 32, 33 e 34 del regolamento 24 marzo 1907, n. 580 e articolo 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 649).	900,000 »
149	Armamento ed indennità cavallo agli agenti carcerari.	10,000 »
150	Spese di viaggio agli agenti carcerari.	90,000 »
151	Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori, del fondo dei detenuti e di quello degli agenti di custodia	102,000 »
152	Indennità a computisti incaricati delle funzioni di contabile ed ai funzionari incaricati del servizio di vigilanza sulle carceri giudiziarie	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909 913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	12,684,267.50
	alle quali non sia preposta una direzione autonoma; retribuzioni e indennità a personale assunto in servizio temporaneo nonchè per incarichi di speciali funzioni, missioni, ispezioni e in genere per qualunque lavoro o servizio eseguito da estranei nell'interesse dell'amministrazione delle carceri e dei riformatorii	37,000 »
153	Sussidi al personale in servizio dipendente dall'amministrazione delle carceri e dei riformatorii	27,000 »
154	Sussidi a personale già appartenente all'amministrazione delle carceri e dei riformatorii e rispettive famiglie	13,000 »
155	Quota di concorso alla Commissione penitenziaria internazionale - Acquisto di opere	1,000 »
156	Mantenimento dei detenuti, dei corrigendi nei riformatori governativi e degli inservienti, pagamento delle diarie agli appaltatori del servizio generale di fornitura delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali; combustibile e stoviglie.	11,400,000 »
157	Provvista e riparazioni di mobili, di vestiario, di biancheria e libri per le carceri e per i riformatorii	1,200,000 »
158	Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri e per i riformatorii	185,000 »
159	Mantenimento nei riformatorii privati dei giovani ricoverati per correzione paterna, e per oziosità e vagabondaggio	1,800,000 »
160	Trasporto dei detenuti e corrigendi ed indennità di trasferte alle guardie	1,550,000 »
161	Provvista e manutenzione di vetture e vagoni cellulari per il trasporto dei detenuti	70,000 »
162	Servizio delle manifatture carcerarie - Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi e utensili	200,000 »
163	Servizio delle manifatture carcerarie - Provviste di materie prime ed accessorie (articoli 1 e 3 della legge 10 febbraio 1898, n. 31) . .	3,000,000 »
164	Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	700,000 »
165	Servizio delle manifatture carcerarie - Retribuzioni e compensi ai capi d'arte liberi, agli agenti carcerari funzionanti da capi d'arte, ai commissionari, agli inservienti ed agli agronomi, aiuti agronomi, assistenti tecnici e retribuzioni agli operai liberi per i lavori di rifinitura di manufatti, ed anche a persone estranee per servizi resi nell'interesse delle manifatture carcerarie	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	33,067,267.50

	<i>Riporto</i>	33,067,267.50
166	Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggi e trasporti, consumo del gas come luce e come forza motrice - Altre minute spese per le lavorazioni.	200,000 »
167	Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori di residenza	11,000 »
168	Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatorii (Spese fisse)	85,000 »
169	Spese di riduzione, di ampliamento e di costruzione dei fabbricati carcerari (articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1898, n. 31)	512,000 »
170	Manutenzione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatorii, lavori di riparazione e di adattamento; impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe e condotte d'acqua	726,000 »
171	Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatorii, indennità per trasferte e per servizi straordinari relativi ai fabbricati.	27,000 »
172	Fotografie dei malfattori più pericolosi (articolo 448 del regolamento generale degli stabilimenti carcerari, approvato con regio decreto 1º febbraio 1891, n. 260)	8,000 »
173	Sussidi alle Società di patronato pei liberati dal carcere	13,300 »
174	Contributo per i medici in servizio dell'Amministrazione carceraria, da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (leggi 14 luglio 1898, n. 335 e 2 dicembre 1909, n. 744)	47,000 »
		34,696,567.50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

175	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse)	1,627.50
176	Stipendio ai consiglieri aggiunti in soprannumero (art. 3 della legge 6 luglio 1911, n. 697) (Spese fisse)	250,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	251,627.50

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 MAGGIO 1913

	<i>Riporlo</i>	251,627.50
177	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	32,000 »
178	Assegnazioni vitalizie e sussidi alle famiglie dei morti per la causa nazionale e a danneggiati politici	220,000 »
179	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie napolitane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, e legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850)	525,000 »
180	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 1 e 7, legge 7 luglio 1901, n. 308, articolo 2 e legge 18 luglio 1911, n. 850)	175,000 »
181	Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (Legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8)	47,750 »
182	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero dell'interno (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
		1,251,377.50
	Spese per la pubblica beneficenza.	
183	Assegni a stabilimenti di pubblica beneficenza	8,910 »
184	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pubbliche di beneficenza e delle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria dei proventi dell'addizionale stabilita dall'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 ai sensi dell'articolo medesimo e dell'art. 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466	<i>per memoria</i>
185	Spesa per provvedere alla deficienza del bilancio ed esclusivamente per assicurare il normale funzionamento dei servizi nel comune di Castiglione di Sicilia, mediante sussidi da concedersi in proporzione ai danni subiti e alle entrate venute a mancare al detto comune a causa dell'eruzione dell'Etna del settembre 1911 (legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa ripartita - 3ª ed ultima annualità).	3,000 »
186	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	40,000 »
		51,910 »

Spese per la sanità pubblica.

187	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751 (Spesa obbligatoria)	280,000 »
188	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e spese varie per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile (Spesa obbligatoria)	123,000 »
189	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'art. 14, nn. 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	700,000 »
190	Concorso dello Stato nel pagamento totale o parziale degli interessi sui mutui contratti dai comuni o consorzi per l'esecuzione di opere, e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 2, 5 e 14 nn. 1 e 3 della legge 25 giugno 1911, n. 586.	760,000 »
191	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	75,000 »
192	Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per la esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	360,000 »
193	Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)	260,000 »
194	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1ª categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911, n. 774 (Spesa obbligatoria)	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,560,000 »

	<i>Riporto</i>	2,560,000 »
195	Spese a carico dello Stato per i mutui di favore da accordarsi ai comuni di Ottaiano, S. Giuseppe Vesuviano, Boscotrecase, Somma Vesuviana e S. Gennaro di Palma per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 5 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e l'art. 15 del regolamento 16 settembre 1906, n. 510).	18,630 »
196	Concorso dello Stato nel pagamento della rata annua dovuta alla Cassa depositi e prestiti per interessi ed ammortamento del mutuo concesso al comune di Grosseto, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5615	26,690 »
197	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Scansano (Legge 20 luglio 1897, n. 321)	3,040 »
198	Concorso dello Stato al pagamento degli interessi sul prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al comune di Comacchio (Legge 23 agosto 1900, n. 315)	7,170 »
		2,615,530 »
	Spese per l'amministrazione delle carceri e dei riformatori.	
199	Costruzione di due carceri giudiziarie a Venezia e Bari, di un sanatorio criminale a Montesarchio e di due riformatori a Cagliari ed Airola (Legge 6 luglio 1911, n. 696 (Spesa ripartita) (4 ^a delle sei rate annuali)	800,000 »
	CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO.	
200	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,717,099.32

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	4,516,520.32
Debito vitalizio	8,300,000 »
Archivi di Stato	1,075,482.63
Amministrazione provinciale	12,683,822.47
Pubblica beneficenza	1,643,970 »
Sanità pubblica	4,044,900 »
Sicurezza pubblica	64,312,467.28
Amministrazione delle carceri e dei riformatori	34,696,567.50
Totale della categoria prima della parte ordinaria	131,273,730.20

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA PRIMA. — Spese effettive.

Spese generali	1,251,377.50
Pubblica beneficenza	51,910 »
Sanità pubblica	2,615,530 »
Amministrazione delle carceri e dei riformatori	800,000 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	4,718,817.50
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	135,992,547.70

CATEGORIA QUARTA — Partite di giro 1,717,099.32

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . .	135,992,547.70
Categoria IV. — Partite di giro	1,717,099.32
Totale generale	137,709,647.02

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge, col quale si approvano gli stanziamenti testè discussi ed approvati.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dello « Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 »:

Senatori votanti	107
Favorevoli	97
Contrari	10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 987).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 (N. 975);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I. » di Nocera Inferiore ed « Andrea Torfiora » di Pagani (N. 606);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo (N. 193);

Proroga del termine indicato all'articolo 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma (N. 1003);

Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 (N. 990);

Riscossioni del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale (N. 978);

Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le

disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti della guerra d'Africa (N. 1018);

Costituzione in comune di Villa Celeria, frazione di Civitella Casanova (N. 1017);

Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune (N. 997);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione volontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa il 20 maggio 1913 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCCVI.

TORNATA DEL 15 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di relazioni (passim) — votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie » (N. 946) parlano i senatori Mazziotti (pag. 10654), Santini (pag. 10661), Astengo (pag. 10665), Bettoni, relatore (pag. 10666) e il Presidente del Consiglio (pag. 10662, 10666, 10668) — Senza osservazioni sono approvati i primi 17 articoli del disegno di legge — Sull'art. 18 fanno osservazioni il senatore Bettoni, relatore (pag. 10673) e il Presidente del Consiglio (pag. 10673) — È approvato — Si approvano gli articoli dal 19 al 23 — Parlano sull'art. 24 i senatori Rolandi-Ricci (pag. 10675) e De Blasio (pag. 10676), ai quali risponde il Presidente del Consiglio (pag. 10677) — È approvato. — Approvati i rimanenti articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione è rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 luglio 1911, numero 586 » (N. 975) — Avvertenza del Presidente — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, del tesoro, dell'istruzione pubblica, di agricoltura, industria e commercio, dei lavori pubblici.

BISCARETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Presentazione di relazioni.

ARCOLEO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Istituzione di una cattedra della filosofia della storia in Roma ».

TORRIGIANI FILIPPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORRIGIANI FILIPPO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale, tecnico ed amministrativo, degli stabilimenti, uffici e magazzini della azienda per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Arcoleo e Torrigiani Filippo della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Mi-

nistero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-914 ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Borgatta di procedere all'appello nominale.

BORGATTA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie ». (N. 946).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 946).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il senatore Mazziotti, primo iscritto.

MAZZIOTTI. Vorrei, signori senatori, invocare la vostra diligente attenzione non tanto sulle mie modeste parole, quanto su questo disegno di legge che è di notevole importanza per i molteplici interessi pubblici e privati che vi si collegano.

Molti di voi avranno detto, nel guardare il titolo di esso: questa è una legge tecnica e l'avranno messa da parte lasciandola all'esame solo dei colleghi competenti in materia sanitaria. Si tratta invece di un disegno di legge che può essere compreso da chiunque e che non richiede alcuna speciale conoscenza: se fosse altrimenti, nè il mio amico l'on. senatore Bettoni avrebbe potuto scrivere su di esso una pregevole relazione, nè io potrei intervenire in questo dibattito.

A quale concetto s'ispira la proposta del Governo?

Ad un concetto molto semplice. L'esercizio della farmacia, finora proclamato assolutamente libero, diventa una concessione di Stato che dura soltanto con la vita del concessionario o fino alla decadenza di esso. Non è più libero ad ogni cittadino, munito di diploma, di impiantare una farmacia; questa facoltà è subordinata non solo ad una concessione del Governo, ma anche a criteri ed a limiti di popolazione e di distanza.

Basta questo breve accenno, per riconoscere che si vengono a stabilire per l'avvenire principi contrari assolutamente a tutti gli insegnamenti, a tutte le tradizioni di oltre mezzo secolo.

Commissioni nominate dal Governo, indagini e studi dell'Amministrazione, risoluzioni solenni della Camera elettiva e del Senato, sono stati sempre concordi per il libero esercizio delle farmacie. La stessa relazione, che accompagna il disegno di legge, lo espone e lo confessa con la maggiore lealtà.

Naturalmente nella relazione ministeriale le tinte, i colori, con cui sono narrati questi precedenti, sono alquanto sbiaditi; nè me ne dolgo: è umano, che, pur con la maggiore buona fede del mondo, chi prenda a propugnare un assunto sia tratto a dar poco rilievo a circostanze di fatto e ad argomenti contrarii alla propria tesi.

Ogni volta che la rappresentanza nazionale ed il Senato hanno avuto a discutere il problema si sono pronunziati nettamente per il libero esercizio. Una Commissione nominata dal Governo nel 1866 per formare un codice sanitario, dopo largo studio del problema, nella sua relazione presentata al Senato conchiuse con queste parole: « La Commissione non ha esitato a proclamare la necessità di accordare piena ed intiera libertà all'esercizio della farmacia ». Il ministro Lanza accolse completamente la proposta e la presentò al Senato, che dopo larga discussione la votò. Allo stesso concetto si informarono il disegno di legge Nico-tera del 12 dicembre 1876 e quelli successivi del Depretis, del Crispi; la relazione Cannizzaro al Senato del 15 marzo 1888 e la legge del 22 dicembre 1888 e poi le successive proposte di legge dirette a sopprimere i vincoli ed i privilegi per l'esercizio delle farmacie, cioè la proposta Crispi del 2 aprile 1894, la relazione alla Camera, il voto di questa, la proposta Pelloux al Senato, la relazione dell'Ufficio centrale di questo e finalmente la relazione della Direzione generale della pubblica sanità dell'agosto 1907.

Quali argomenti si adducono per sostituire una direttiva assolutamente opposta a quella determinata dagli studi del Governo e dai voti del Parlamento? La relazione ministeriale adduce un disegno di legge Rattazzi presentato al Senato il 17 gennaio 1857, ma l'Ufficio cen-

trale del Senato lo modificò sostanzialmente proponendo, in luogo dell'articolo ministeriale, un art. 57, il quale escluse completamente il concetto di formare dell'esercizio della farmacia una concessione di Stato, confermò anzi la piena libertà dell'esercizio richiedendo, come è prescritto attualmente, per istituire una farmacia un semplice permesso del Governo. L'articolo terminava così. « Questa permissione non sarà data se non quando le farmacie esistenti non bastino ai bisogni della popolazione ». Ecco l'unico limite che veniva posto esclusivamente in quel disegno di legge, mentre tutti gli altri precedenti e posteriori sanzionarono il libero esercizio delle farmacie.

La relazione ministeriale cita alcune parole del conte di Cavour, il quale avrebbe detto in una discussione alla Camera che « l'abolizione delle piazze non significava nè importava libertà di esercizio ». Le parole del grande statista furono invece queste: « Distruggere le piazze per sostituire il monopolio sarebbe non solo non utile, ma dannoso ». Come si vede in queste parole non è indicata alcuna risoluzione del grave problema.

Ma il conte di Cavour ebbe anche in altra circostanza ad accennare alla questione. Si discuteva nel 1857 innanzi alla Camera un disegno di legge che, proponendo l'abolizione dei vincoli e privilegi per diverse professioni e mestieri, rimandava quella dei vincoli e dei privilegi per le farmacie.

Rappresentava il Governo in quella circostanza innanzi alla Camera, come regio commissario, Antonio Scialoja, uno degli illustri esuli napoletani, che il conte di Cavour con profondo sentimento di italianità chiamava ad alti uffici pubblici.

Lo Scialoja propose questo emendamento: « Quanto all'esercizio delle farmacie verrà provveduto con una legge speciale ». Su tale emendamento prese la parola il conte di Cavour il quale si limitò a questa brevissima dichiarazione: « Prego la Camera di accogliere l'emendamento del commissario regio, che toglie ogni difficoltà finanziaria e rimanda ad epoca più opportuna lo scioglimento della questione, sulla quale mi riservo intera la mia libertà ». Il conte di Cavour non credette in alcuna guisa di esprimere allora la sua opinione sul grave problema.

La relazione ministeriale afferma che il libero esercizio delle farmacie, proclamato dalla legge del 1888, ha fatto pessima prova, avendo prodotto una vera disorganizzazione del servizio, e non avendo realizzato i beneficii che i fautori di esso se ne attendevano.

È esatto tutto ciò? Abbiamo noi realmente sperimentato il libero esercizio delle farmacie? Noi questo esperimento non abbiamo fatto in nessuna guisa fino ad ora.

La legge del 1888 proclamò, è vero, il libero esercizio, con l'art. 26, però essa soggiungeva nell'art. 68: « Sarà presentato nel corso di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge apposito progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio delle farmacie, a fine di regolare le indennità, ecc. ».

Ebbene, che cosa si faceva con questa legge? Da una parte si proclamava il libero esercizio delle farmacie, dall'altra parte si mantenevano in vita vincoli e privilegi, che assolutamente ne impedivano l'attuazione fino ad una nuova legge che non è mai venuta. È ben naturale che l'aver mantenuti i vincoli ed i privilegi esistenti abbia impedito l'attuazione del libero esercizio e creato la confusione ed il disordine per questo servizio nell'Amministrazione e nella giurisprudenza.

Dopo le più varie ed opposte interpretazioni della legge, tutte le Corti di cassazioni del Regno, eccetto quella di Firenze, giudicarono, come è detto dalla stessa relazione ministeriale a pag. 7, che l'art. 68 aveva forza di sospendere l'applicazione del libero esercizio. E nella seduta del 12 maggio 1893, il nostro collega senatore Fortunato e il compianto onor. Gianturco interpellavano in proposito il ministro dell'interno, che era allora anche l'onor. Giolitti, intorno alla risoluzione di queste difficoltà. E l'onor. Gianturco esclamò in quella circostanza: « Questa questione della libertà delle farmacie costituisce ormai anziché un principio giuridico, un vero logogrifo! ».

L'on. Giolitti rispondeva: « Il momento di presentare una legge di spesa al solo scopo di raggiungere l'ideale della perfetta libertà dell'esercizio delle farmacie non è ancora giunto ». Quindi il disordine era inevitabile, ed è ingiusto assolutamente addebitare a colpa della libertà di esercizio conseguenze non di esso ma della

più strana contraddizione di due articoli di legge ancora esistente da venticinque anni.

Io sono uno studioso dei discorsi dell'onorevole Presidente del Consiglio nei quali io trovo pregevoli insegnamenti, soprattutto di tattica parlamentare. Naturalmente attendo a questo studio soltanto per amor platonico dell'arte, non per alcuna applicazione pratica che io possa farne. Ebbene l'onor. Giolitti confessò apertamente che il libero esercizio non aveva colpa di tutto questo disordine allorquando disse, nella seduta del 14 febbraio 1903: « Lo stato attuale delle cose non rappresenta certamente nè un sistema nè l'altro, rappresenta, come lo riconobbe la gran maggioranza dei deputati che hanno parlato, una completa anarchia ». E soggiungeva: « La legge generale sanitaria, cioè la legge del 1888, non ha proclamato in alcun modo la libertà dell'esercizio delle farmacie, ma ha lasciato tutto come era nella legislazione precedente ». Come dunque si viene a dire ora che siano imputabili alla libertà di esercizio i disordini, l'anarchia? In alcune regioni d'Italia, in Toscana, nell'Emilia, nel Modenese, non vi erano vincoli, nè privilegi; quindi l'art. 26 della legge del 1888, che proclama il libero esercizio, ha avuto tutta la sua applicazione e tutto è andato regolarmente senza alcun inconveniente.

Gli inconvenienti, come è naturale, si sono manifestati invece nelle provincie dove esistevano vincoli e privilegi perchè essi hanno impedito l'attuazione del libero esercizio e creato il disordine e la confusione non essendo mai intervenuta la legge promessa con l'art. 68.

Questa è la verità, la quale dimostrerebbe che se si fossero tolti, come si era promesso, o si togliessero i vincoli e i privilegi esistenti in alcune provincie d'Italia, la libertà dell'esercizio avrebbe proceduto perfettamente senza disordini ed inconvenienti, come è avvenuto in Toscana, nell'Emilia e nel Modenese.

La relazione ministeriale allega una inchiesta, che il Governo ha fatto relativamente all'esercizio delle farmacie, e che sarebbe quasi completa. Questa dichiarazione che l'inchiesta è quasi completa noi la troviamo anche nella relazione sul primo disegno di legge del Governo del 26 novembre 1908; era quindi a sperare che, dopo breve termine, l'avremmo avuta completa con i risultati di essa. Vana speranza!

Alla distanza di un anno il Governo ripresenta il disegno di legge in data del 18 maggio 1909, e nella nuova relazione si ripetono le stesse parole: l'inchiesta è quasi completa.

Sono passati, o signori senatori, dalla presentazione del primo disegno di legge del 1908 ben cinque anni, periodo abbastanza lungo per esaurire quell'inchiesta e presentarne la relazione. Invece non se ne fa più parola! Siamo adunque allo stesso stato del 1908. Io avrei desiderato, che l'Ufficio centrale del Senato, nei suoi studi su questa importante proposta di legge, ci avesse dato finalmente qualche notizia di questa inchiesta, e ci avesse detto se era stata condotta a termine e con quali risultati. Nulla di tutto ciò. L'Ufficio centrale, pur accennando a quell'inchiesta e traendone argomento, non si è presa la briga di indagare quali sorti avesse essa subite, e se fosse finalmente venuta in luce la relazione. È un peccato che, con parola indulgente, dirò soltanto un peccato veniale.

È stata fatta o no la relazione? Quali ne sono le conclusioni?

La relazione ministeriale non ci dà che due tabelle, le quali sono allegate al disegno di legge ministeriale dal 1908, riprodotte identicamente nel disegno di legge successivo e nella relazione alla Camera elettiva, senza alcuna aggiunta. La prima di queste tabelle ci dà notizia del numero delle farmacie esistenti nelle varie provincie nel 1901, cioè dodici anni fa. Conveniamo che trattasi di notizie alquanto remote e che ne sarebbero occorse delle più recenti per proporre un nuovo ordinamento rispondente alle necessità attuali del servizio farmaceutico. Ma, caso assai singolare, oltre l'inchiesta, di cui si parla nella relazione ministeriale, vi è uno studio fatto dalla Direzione generale di sanità nell'agosto del 1906 e che fu pubblicato in un volume. Di questo studio completo, più fresco, non si discorre nemmeno nella relazione ministeriale al disegno di legge che si è fermata alle notizie statistiche del 1901. Perchè ricorrere a dati e notizie remote del 1901, quando se ne hanno molto più recenti? Perchè allegare una inchiesta del 1901, quando vi sono studi ed indagini complete che arrivano fino al 1906?

La risposta a queste naturali e legittime domande si trova forse nelle conclusioni, cui giunse la Direzione generale della sanità pub-

blica, la quale dopo uno studio diligente, accurato sopra la situazione delle farmacie nel ventennio dal 1885 al 1905, conchiude recisamente per il libero esercizio.

La relazione del direttore generale Santoliquido, dopo avere constatato la necessità di provvedere di farmacia molti comuni, soggiunge a pag. 175: « Questa verità fu così intraveduta nelle epoche anteriori alla nostra da indurre i Governi dei singoli Stati a sottrarre i farmacisti dalle vicissitudini della libera concorrenza nel doppio scopo di allettarli ad aprire le loro officine anche in quei luoghi che altrimenti non avrebbero potuto offrire una sufficiente speranza di adeguato lucro e di assicurare il più diligente, scrupoloso ed onesto esercizio dell'arte loro ».

« Naturalmente ciò era e riuscì insufficiente a garantire una distribuzione di tali officine nel territorio corrispondente alle esigenze del servizio sanitario, e d'altra parte la concessione di simili monopoli contraddiceva a quei principi di libertà che la scienza e la coscienza nuova avevano proclamati ed accolti così nel campo della teoria che in quello della pratica in ogni ramo della pubblica attività ».

Non si tratta quindi di una pura e semplice affermazione di teoriche liberali. La Direzione generale è convinta di questo...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Era convinta allora, ma poi cambiò opinione.

BETTONI, *relatore*. La sua indagine risale al 1901. Badi che ella è indietro.

MAZZIOTTI. No, la relazione Santoliquido è del 1906 e si riferisce al ventennio dal 1885 al 1905, mentre l'inchiesta ministeriale si accosta al 1901.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma poi la stessa Direzione si persuase di avere torto.

MAZZIOTTI. Questa conversione non mi sorprende punto!

Con le due tabelle allegate alla relazione ministeriale il Governo vuol dimostrare che è avvenuto un notevole aumento nel numero delle farmacie nelle grandi città, e una diminuzione nei piccoli centri di popolazione.

Ora, la prima tabella, come ho accennato, si limita ai dati del 1901; per dimostrare il fenomeno che si voleva attestare bisognava te-

nere conto non dello stato di fatto del 1901 soltanto, ma di un lungo periodo, come ha praticato appunto la relazione Santoliquido, perchè solo in tal modo poteva vedersi se vi era il fenomeno che si notava.

La seconda tabella indica il numero delle farmacie aperte prima del 1888 e dopo il 1888 nelle grandi città, e da questa tabella l'onorevole Presidente del Consiglio desume che in esse le farmacie sono aumentate da 924 a 1317, cioè di 393. Benissimo. Vi fa meraviglia che le farmacie nelle grandi città siano aumentate di 393 quando sono cresciute, in modo veramente meraviglioso, la popolazione e la estensione di queste grandi città? Basta tener presente Napoli, Roma, Milano, in cui la popolazione ed il perimetro dell'abitato si sono accresciuti in misura così straordinaria!

La relazione ministeriale aggiunge che nel ventennio dal 1887 al 1907 sono aumentati di 195 i comuni sprovvisti di farmacia: anche qui il Governo è contraddetto dalla relazione Santoliquido, la quale a pagina 187 afferma invece che sono diminuiti di 257! Forse la differenza in questi computi dipende dall'istituzione degli armadi farmaceutici.

La relazione ministeriale suppone che le farmacie diminuiscano nei piccoli comuni perchè aumentano nei grandi. Non mi pare; aumentano nei grandi perchè cresce la popolazione, perchè cresce l'estensione dell'abitato; diminuiscono nei piccoli per la semplice ragione che nei piccoli comuni non vi è molto vantaggio ad istituire farmacie, poichè non rendono quello che certamente rendono nei grossi centri di popolazione. Questa è la verità.

Adunque il limite, che il disegno di legge ministeriale vuol mettere per i grossi comuni, cioè il limite dei 5000 abitanti, potrà far diminuire le farmacie delle grandi città; ma non varrà in alcuna guisa ad aumentare quelle dei minori centri di popolazione.

La relazione ministeriale invoca le legislazioni straniere. Abbiamo in alcuni Stati l'esercizio limitato delle farmacie, e la concessione di Stato; così in Austria, in Germania, in Russia. Invece si ha il libero esercizio delle farmacie in Francia, in Inghilterra, nel Belgio, nell'Olanda, nella Spagna. Quindi non si può addurre l'esempio delle legislazioni straniere perchè ve ne sono parecchie per il libero esercizio. Ma la rela-

zione ministeriale soggiunge: è vero che in Francia e in Inghilterra, nel Belgio, in Olanda e in Spagna vi è il libero esercizio, ma non mancano doglianze contro questo sistema. Dio mio! Se noi dovessimo giudicare della buona o cattiva prova di un sistema soltanto dalle doglianze che si muovono contro di esso e da qualche desiderio di riforma, quale istituzione al mondo potrebbe dirsi che va bene?

A me sembra che il disegno di legge sia per arrecare, ove venga approvato, come naturalmente ritengo che sarà approvato, gravissimi danni. Anzitutto sopprime la libera concorrenza, di cui la stessa relazione ministeriale non nega i benefici. Dice infatti a pag. 15: « nessuno vuole per fermo negare i benefici della concorrenza che, facendo abbassare i prezzi, aumenta il commercio e di conseguenza la produzione con vantaggio dei consumatori e della prosperità generale ». Ma la relazione soggiunge: qui non si tratta di un commercio qualsiasi, si tratta del commercio dei medicinali, si tratta dell'interesse della pubblica salute, ed è necessario quindi che esso non sia abbandonato alla libera legge della concorrenza e diventi anzi argomento di una concessione di Stato. E perchè? Perchè, dice la relazione ministeriale, per esercitare la farmacia occorrono garanzie, attitudini ed altre condizioni le quali tutelino il pubblico interesse. Siamo perfettamente d'accordo; ma tutto ciò occorre ed anche in più larga misura per tutte le professioni sanitarie. Eppure nessuno ha pensato di formare dell'esercizio, ad esempio, della medicina e della chirurgia una concessione di Stato! E poi, pure col libero esercizio, si possono ottenere quelle garanzie. Anche attualmente, per dare il permesso di esercitare una farmacia, si richiede un diploma; anche ora la legge sanitaria con una serie di disposizioni, dall'art. 56 al 65, determina le cautele e le garanzie, cui è subordinato tale esercizio.

Ed un altro grave danno arrecherebbe questo disegno di legge, per la decretata soppressione delle così dette farmaceutiche.

Tutti sanno che esse vendono al pubblico i medicinali ad un prezzo molto inferiore di quello che li vendono le farmacie, per lo meno con la differenza di un terzo. Ora, la soppressione di queste farmaceutiche toglie un grande beneficio al pubblico che, rivolgendosi esclusi-

vamente alle farmacie, dovrà pagare un prezzo più caro, il quale necessariamente aumenterà, perchè si sopprime la libera concorrenza e perchè i farmacisti dovranno pure rivalersi sul pubblico della grave tassa di concessione che arriva fino ad ottomila lire, e della tassa annuale per il servizio di vigilanza e di ispezione.

Si risponde che la legge provvede con lo stabilire la tariffa dei prezzi: ma anche adesso esiste la tariffa, unita alla farmacopea. Ma chi mai, andando a comprare un medicinale, va a riscontrare la farmacopea?

Ed il più delle volte sarebbe difficile il riscontro, massime con certe ricette mediche, nelle quali entrano tanti ingredienti diversi, a centigrammi, a milligrammi, oltre, bene inteso, la manipolazione delle pillole. Piuttosto che assoggettarsi ad un calcolo così faticoso, che, del resto, sarà impossibile per la povera gente, si preferirà di pagare di più. E ritengo che della stessa opinione sia anche l'onor. Giolitti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, no.

MAZZIOTTI. Non credo che l'onor. Giolitti sia un gran consumatore di medicinali...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No, no davvero!

MAZZIOTTI, ...e me ne compiaccio. Neanche io; ne ordino qualche volta, ma non ne prendo mai.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non do mai neppure cattivi consigli!

MAZZIOTTI. Queste farmaceutiche che voi sopprimete, e di cui non sapete neanche il numero, hanno certo, con cospicue somme, rilevato altri esercenti, anticipato capitali considerevoli, hanno provveduto a spese d'impianto, di affitto di locali, di assunzione di personale. Tutto ciò sarà inevitabilmente perduto. In nome di qual diritto venite a compiere un'opera che mi pare una vera spogliazione a danno dei più legittimi ed onesti interessi privati?

Il disegno di legge distingue le farmacie legittime e le illegittime e si studia di determinarne i criteri, ma è facile prevedere che l'applicazione di essi non potrà essere agevole, e darà luogo a gravi difficoltà. E quante sono poi le

farmacie legittime e quante le illegittime che dovrebbero chiudersi?

La tabella n. 2 annessa al disegno di legge ministeriale ci dice che dal 1888 al 1901 si sono istituite nelle dodici maggiori città del regno 593 farmacie. Ed in tutto il resto d'Italia? E quante sono le farmacie create dopo il 1901, cioè nei dodici anni trascorsi? Non si ha neanche la netta e chiara visione degli effetti di questa nuova legge.

Si tratta di una vera strage di farmacie; tanto più che stabilite il limite, per le grandi città, di una farmacia su 5000 abitanti; mentre secondo la statistica presentata dalla relazione ministeriale abbiamo attualmente una farmacia ogni 2000 o 3000 abitanti. Si dovranno quindi ridurre di oltre la metà queste farmacie.

BETTONI, *relatore*. No, no, si sbaglia, onorevole Mazzioti, non ha letto bene!

MAZZIOTTI. Ed anche le farmacie, che sopravvivono a questa strage, vengono duramente colpite con un'altra disposizione del disegno di legge.

Ogni esercente di una industria e di un commercio, massime di una farmacia, si studia con l'onestà, con lo zelo, servendo bene e con la maggiore economia di prezzo i propri clienti, di accreditare il suo esercizio perchè egli confida che un giorno potrà, dopo molti sacrifici, trasmettere ai suoi figli un esercizio fiorente ed una numerosa clientela. Quando tale fiducia è vana o problematica come diverrebbe approvando l'attuale disegno di legge, questo esercente sarà naturalmente tratto a sfruttare quell'esercizio, ingegnandosi di ottenerne i più lautissimi guadagni, anche con mezzi poco onesti. Non è questo un grande male! Mi si risponde, che la legge provvede perchè la vedova ed i figli del farmacista estinto possano presentarsi al concorso per la nuova concessione; hanno anzi, a parità di titolo, dritto alla preferenza.

Le farmacie adunque si daranno per concorso. Una Commissione, presieduta dal prefetto (non so veramente se il prefetto, specie in certe provincie, sia il più adatto a giudicare di cose così strettamente attinenti ad interessi privati), giudica dei titoli dei concorrenti. In base a quali criteri giudicherà? Ogni concorrente deve presentare un diploma di farmacista, il certificato di cittadinanza, la fedina penale e la prova della possidenza di mezzi sufficienti per la ge-

stione della farmacia. Come si farà a scegliere tra questi concorrenti? In base alla anzianità no, perchè il disegno di legge la esclude; quando tutti gli aspiranti avranno i requisiti richiesti, con quali norme si addiverrà alla scelta?

La proposta di legge addossa al Governo ed alle autorità locali una serie di gravi attribuzioni e di importanti uffici, come formare le piante organiche, indire concorsi, giudicare di questi concorsi, dirimere le delicate questioni sulle farmacie legittime o no: questioni che involgono i più rilevanti interessi privati, e dalle quali può dipendere la fortuna o la rovina di una famiglia: questioni delicate e difficili, intorno alle quali, a me sembra che la legge non sia completamente chiara. Nè mi pare chiaro, almeno io non sono riuscito a comprenderlo, se, durante questo periodo dell'attuazione della legge, in cui restano le antiche farmacie piazzate per 30 anni e le altre per 20, esse conservino ancora i privilegi e quella specie di monopolio, di cui godevano.

Io ho rivolta a me stesso questa domanda: perchè l'onor. Giolitti propone di formare dell'esercizio della farmacia una concessione di Stato? Forse per un concetto dottrinale sull'indole di questo esercizio? Io non credo che l'onorevole Presidente del Consiglio si ispiri a concetti meramente teorici. Forse perchè col libero esercizio non si possono avere tutte le garanzie necessarie nel pubblico interesse, o perchè non si possa assoggettare le farmacie alla più rigida sorveglianza, mediante visite continue, ispezioni? Tutta questa sorveglianza è prescritta già nella legge sanitaria vigente: se non viene attuata è unicamente perchè non si è provveduto al personale occorrente ed ai mezzi. Per conseguire i mezzi bisogna imporre una grave tassa agli esercenti, i quali pagano ora soltanto una lievissima somma per il permesso della prefettura. Bisogna per legittimare quella lievissima tassa, che credo di 50 lire, in una assai più alta che giunge fino a 8000 lire, trasformare il permesso del prefetto in una vera e propria concessione di Stato e dare ad essa qualche altro beneficio, cioè di porre un limite di popolazione e di distanza per istituire nuove farmacie, massime per le grandi città. A me sembra singolare questo limite di popolazione per infrenare l'aumento eccessivo di farmacie

nei grandi centri di popolazione. L'apertura di una farmacia implica spese di impianto, di esercizio non lievi, e nessuno certo vi si sobbarca senza una grande probabilità di una intrapresa vantaggiosa. Ma quando a tutte queste spese aggiungete quella di una tassa che arriva fino a 8000 lire oltre la tassa annuale di ispezione, vi pare che occorran altre misure per infrenare l'aumento delle farmacie nei grossi centri di popolazione? E se questo limite può rappresentare un beneficio per gli esercenti, a questo scarso e illusorio beneficio voi contrapponetene due danni certi e gravi, cioè il diniego della facoltà di trasmettere l'esercizio ai figli, ed il pagamento di una tassa elevata.

Le somme che otterrete con questa grave tassa debbono servire, giusta l'art. 21 del disegno di legge, a concorrere con larghi sussidi all'impianto di condotte farmaceutiche nei piccoli comuni. Questo scopo è altamente lodevole. Ma quando conseguirete queste somme? Occorre attendere che decorra per le farmacie piazzate il termine di trenta anni loro concesso, per molte altre quello di venti, e per tutte le altre che muoiano gli attuali esercenti, ai quali noi auguriamo di cuore lunga vita, non ostante che ci abbiano caricati (in questi giorni) di una massa ingente di memoriali! (*ilarità*). Dunque per provvedere al fine nobilissimo, che il legislatore si propone, cioè di concorrere all'istituzione delle farmacie nei piccoli comuni, sarà necessario attendere molti anni ancora durante i quali i piccoli comuni resteranno privi del cospicuo beneficio, che il legislatore si propone nobilmente di assicurare loro! Non si raggiungerà quindi lo scopo che dopo una lunga serie di anni!

Non si potrebbe, domando io, ottenere l'intento di avere prontamente dagli esercenti le farmacie le somme desiderate senza questa congerie di disposizioni dell'attuale disegno di legge ed attuando gradatamente il libero esercizio? Io sono molto esitante nell'esprimere i concetti che vagheggerei, perchè l'onorevole Giolitti, il quale è un meraviglioso schermitore, ha un sistema tutto suo nel rispondere alle obiezioni ed alle proposte che gli si fanno. Egli non si perde a confutare uno per uno gli argomenti avversi, massime quando sono fondati; col suo fine intuito egli scovre qualche punto debole nel discorso del suo contraddittore e là tira il suo colpo magistrale...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E qui sono certo di trovarne molti. (*ilarità vivissima*).

MAZZIOTTI. ...Potrebbe essere anche una illusione!

La Commissione parlamentare, con senso di equità, ha ripartito la tassa di 8000 lire in tre rate. Non sarebbe più pratico sostituire a questa imposizione una tassa annuale corrispondente a quel capitale, comprendervi in essa anche la tassa di ispezione e porla a carico fin da ora di tutti gli esercenti? Si avrebbero così subito i mezzi per provvedere alle spese necessarie per la vigilanza sulle farmacie e per facilitare l'impianto di esse nei piccoli comuni.

L'esercizio delle farmacie impone al Governo, nell'interesse della pubblica salute, un servizio di vigilanza e di ispezione che richiedono un personale competente ed una spesa non lieve. È perfettamente giusto che questa spesa, come altresì quella per agevolare l'istituzione di farmacie nei piccoli comuni, vada a carico specialmente degli esercenti la farmacia nelle grandi città, ove in massima conseguono non lievi lucri.

Con i proventi di questa tassa annuale si potrebbe fin da ora assicurare la completa vigilanza sulle farmacie ed iniziare utilmente l'istituzione delle condotte farmaceutiche nei piccoli comuni. Se a questi fini del legislatore può valere molto meglio il metodo di una tassa annuale ed esigibile quasi prontamente, viene meno ogni ragione di creare tutto l'artificioso meccanismo concretato nel disegno di legge, che fa della farmacia una concessione di Stato, e lede tanto l'interesse generale dei cittadini, quanto quello di molti privati esercenti.

L'onorevole Presidente del Consiglio usa con la sua potente dialettica restringere i più difficili ed intricati problemi in formule molto semplici. Egli poneva il quesito alla Camera con questo dilemma: si vuole libero, completo, assoluto l'esercizio delle farmacie, o si vogliono serie garanzie nell'interesse della sanità pubblica? Ma l'uno dei termini non esclude momentaneamente l'altro. Io desidero, e credo che molti colleghi lo desiderino con me, le più serie garanzie nel pubblico interesse per l'istituzione delle farmacie, per l'esercizio di esse, per la vigilanza sulle medesime; ma per conseguire ciò non è necessario di fare della farmacia una

concessione di Stato; lo potete ottenere anche colle disposizioni vigenti, le quali provvedono. Basta assegnare il personale ed i mezzi necessari, e questi si possono ottenere con una tassa annuale per la ispezione, la vigilanza e per i fini indicati dall'art. 21.

Dunque il dilemma, in cui ci si vorrebbe costringere, rappresenta soltanto uno degli abilissimi artifici cui, con la maggior lealtà naturalmente, l'onor. Presidente del Consiglio suole ricorrere per eludere le più gravi obiezioni che possono suscitare le sue proposte.

I miei modesti argomenti contro il disegno di legge sono ora esposti al fuoco incrociato delle critiche acute del relatore ed ai colpi magistrali dell'onor. Presidente del Consiglio.

L'onor. ministro e il relatore parlano ultimi, e, salvo essi non volessero con grande cortesia darmi argomento di un fatto personale, ciò che essi non faranno (*ilarità*), io dovrò assistere impassibile ai loro discorsi ai quali non potrò replicare perchè il regolamento lo vieta. Ma in me è saldo il convincimento che questo disegno di legge è contrario ai risultati degli studi ed ai voti del Parlamento di oltre cinquant'anni; non è sorretto da una indagine accurata e diligente sulle condizioni del servizio farmaceutico nel nostro paese; è contraddetto apertamente dalle ricerche compiute dalla Direzione generale di sanità; offende l'interesse generale del pubblico e specialmente delle classi più umili; danneggia e perturba legittimi interessi privati. Io auguro che dal senno del Parlamento, e specialmente del Senato italiano, venga una legge, la quale sistemi quest'importante servizio delle farmacie, e, ispirandosi alle tradizioni liberali prevalse da un mezzo secolo in Italia, e tutelando l'interesse generale, non offenda le ragioni dell'equità e della giustizia. (*Approvazioni*).

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. L'egregio collega ed amico Mazziotti ha sviscerato così intimamente la struttura di questa legge, portandovi tanto acume di competenza, e tanto fine dialettica, che io posso fare a meno di addentrarmi oltre nel suo esame. Mi limiterò a brevissime parole, tanto più che la mia opera in contraddittorio tornerrebbe inane.

L'onor. Mazziotti ha definito giustamente l'onor. Giolitti un formidabile schermatore, ed io, che di scherma sono un appassionato, non voglio espormi a puntate, che sarebbero forse mortali (*si ride*). D'altra parte, se la mia parola potesse valere a modificare questa legge, la spenderei senza risparmio; ma non bisogna farsi illusioni. La legge viene al Senato dopo che la Camera l'ha votata, non avendo contro che due dozzine di voti. A tanti egregi farmacisti, che mi hanno onorato della loro visita, mi permisi osservare che avrebbero dovuto spendere la loro opera quando la legge era davanti alla Camera.

Il Presidente del Consiglio sa come io nella passata Legislatura, essendomi toccato l'onore e l'onere di essere il presidente della Commissione, che esaminava questo disegno di legge: e sa come, attraverso molte fatiche, molte conferenze, molte discussioni, fossi quasi riuscito a mettere d'accordo le rappresentanze dei farmacisti col Presidente del Consiglio. Si era addivenuti ad una transazione, perchè l'on. Giolitti si era mostrato arrendevole fin là dove poteva esserlo. Oggi debbo limitarmi a pregare il Presidente del Consiglio, e sono certo che lo farà, di dare opera a che nell'applicazione della legge si cerchino temperamenti che valgano a smorzare, ad addolcire quelle disposizioni, che sembrano più ostiche, io glie ne rivolgo proprio fervida preghiera; come altra preghiera gli rivolgo: che nell'applicazione di questa legge si proceda, fin dove la legge stessa lo consente, gradualmente.

Su questo disegno di legge non ho portato novello studio, come l'avevo studiata quando ero presidente di quella Commissione, anche per non interrompere le dolcezze o le amarezze degli ozi parlamentari.

La legge in discussione certamente contiene disposizioni, che non possono piacere a tutti, ma ne presenta anche delle buone. Quindi, non volendo illudermi che possa subire profonde modificazioni, così da tornare alla Camera, l'unica preghiera, ripeto, che fervida rivolgo al Presidente del Consiglio, lusingandomi che egli voglia accoglierla, è che nella compilazione del regolamento gli piaccia escogitare provvidenze tali, che valgano ad attenuare, a mitigare quelle disposizioni, che appaiono rigorose, ma che pur sono ritenute legali. (*Bene*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Assicuro l'amico senatore Mazziotti che non ho intendimenti così guerreschi; mi metto in stato di difesa pura e semplice. E comincio da un punto nel quale vedo che siamo d'accordo, perchè anche l'on. Mazziotti ha riconosciuto che lo stato attuale delle cose, in materia di farmacie, non si può definire se non con la parola anarchia.

Dal 1888 in poi si aspetta una legge regolatrice di questa materia. Molti tentativi si sono fatti senza concluder nulla; e nel frattempo si è prodotto il più grave disordine in questo speciale servizio, che per la salute pubblica ha un'importanza capitale.

Nel preparare e sostenere il presente disegno di legge, ho soprattutto avuto di mira l'interesse della salute pubblica, prendendo in considerazione l'interesse dei farmacisti in quanto era conciliabile con quello superiore della sanità. Ora, il problema, che il disegno di legge si doveva proporre di risolvere prima di ogni altro, era realmente quello posto oggi innanzi dal senatore Mazziotti.

Si deve ammettere la libertà assoluta di esercizio della farmacia, o è necessario un sistema di vincolo? Il senatore Mazziotti ha parlato della nostra tradizione liberale nella legislazione ed in principio sono d'accordo con lui, in quanto però la libertà non offenda direttamente gli interessi più vitali dei cittadini. Egli ha ricordato la legislazione degli antichi Stati italiani in materia di farmacie.

La libertà d'esercizio era ammessa in Toscana e a Modena, mentre nel Regno di Sardegna, nella Lombardia, nel Veneto, nell'ex Stato Pontificio e in tutte le provincie Meridionali vigeva un sistema di restrizione, secondo cui si fissava il numero delle farmacie, delle quali si permetteva l'esercizio. Dunque la tradizione della grande maggioranza delle nostre provincie italiane è nel senso della limitazione; e questa in alcuni luoghi giungeva al punto da stabilire che una farmacia costituisse una vera proprietà privata; si arrivava così all'eccesso della restrizione. Ora, vediamo attentamente quale dei due sistemi si presenta logicamente come il più sicuro per la salute pub-

blica. Intanto faccio notare che non si tratta, secondo me, di un commercio come un altro; si tratta dell'esercizio di una professione, perchè noi non ammettiamo ad esercitare le funzioni di farmacista, se non colui che abbia compiuto un corso di studi e conseguito uno speciale diploma nelle nostre Università.

A chi esercita la farmacia la legge impone obblighi assolutamente eccezionali, che non esistono per nessun ramo di commercio.

La legge gli fissa le tariffe e gli impone di vendere a non più del prezzo ivi indicato; la legge stabilisce i rimedi che egli ha l'obbligo di tenere in farmacia, costringendolo così a fornirsi di medicinali, che per anni ed anni non venderà mai. Questo è un vincolo gravissimo per chi esercita l'arte farmaceutica. La legge infine lo obbliga a tenere aperta la farmacia nelle ore e nei giorni stabiliti, ed egli non si può ribellare. Dunque, ripeto, non siamo affatto di fronte ad un commercio, ma di fronte all'esercizio di una professione sanitaria, alla quale sono imposti vincoli gravissimi. Ora, a questi vincoli che noi imponiamo quale è il contrapposto più logico? Quando non permettiamo al farmacista di vendere a più del tal prezzo, quando lo obblighiamo a tenere una data merce, anche se la vendita di essa è ristrettissima o quasi inesistente, dobbiamo garantirgli la possibilità di avere uno smercio che renda possibile l'esercizio di questa professione: quindi la necessità di limitare il numero delle farmacie.

Ora, che cosa stabilisce la legge che stiamo discutendo? La legge dice che nelle grandi città, in quelle, cioè, che superano i 40,000 abitanti, vi deve essere una farmacia per non più di 5000 abitanti; che nei comuni da 5000 a 40,000, quando vi siano ragioni di interesse locale, si può tener conto, invece della popolazione, della distanza; che per i comuni fino a 5000 abitanti, il limite deve essere stabilito a seconda delle condizioni topografiche e di viabilità; e che infine nei comuni minori, quando vi siano delle domande, si possa estendere la concessione delle farmacie fino al numero di quelle che oggi esistono, potendosi così, in questi comuni minori, mantenere lo *statu quo*.

Dice il senatore Mazziotti che il principio di libertà non esclude la vigilanza. Ora, in primo luogo la vigilanza è assai più difficile ad eser-

citarsi quando il numero delle farmacie è illimitato; d'altra parte l'esperienza ci ha provato che il sistema della libertà (e qui, fra parentesi, dico che il ragionamento del senatore Mazziotti si fondava sopra statistiche che egli contestava, ma che sono esattissime) produce l'effetto che si ha un grandissimo numero di farmacie nelle grandi città, e se ne aprono pochissime nei comuni rurali. Difatti è avvenuto che, durante questo periodo di anarchia, in cui, contro la legge, si sono impiantate delle farmacie senza autorizzazione di sorta, esse sono aumentate di 500 e più nelle città grandissime, e sono diminuite nei comuni rurali. Ma, dice l'onorevole Mazziotti, col metodo delle restrizioni non riuscirete ad aumentare una farmacia nei comuni rurali. Io credo invece che si otterrà l'effetto desiderato, poichè, quando un farmacista non può aprire l'esercizio nei grandi centri, andrà ad esercitare la professione laddove gli è consentito di farlo.

Il senatore Mazziotti citava l'art. 56 della legge sanitaria come quello che aveva proclamato il libero esercizio delle farmacie. Ora ciò non è.

L'art. 56 della nostra legge sanitaria ha stabilito solamente un vincolo per tutte le parti d'Italia, comprese quelle in cui c'era libertà assoluta; ed ha stabilito che non è permesso aprire una farmacia senza averne dato avviso 15 giorni prima al prefetto, perchè questi possa verificare se in quel dato luogo può essere consentito, oppure no, di aprire una farmacia. Ma il principio della libertà non è stato mai proclamato.

In questo disegno di legge non vincoliamo così rigidamente, come nelle leggi antiche, la libertà; ma stabiliamo un limite di numero, tenuto conto della popolazione, delle condizioni locali e dei mezzi di comunicazione. Con ciò non veniamo a stabilire la immobilità, perchè se cresce la popolazione, crescerà il numero delle farmacie. Dunque non è la restrizione assoluta, quale si trovava in quasi tutte le precedenti legislazioni d'Italia, ma un sistema assai più liberale.

Il senatore Mazziotti lamenta che non abbiamo sperimentato ancora il libero esercizio. Quest'affermazione sarebbe veramente in contraddizione con l'interpretazione da lui data alla legge sanitaria; ma questa è la verità. Ad ogni

modo, quel poco di libero esercizio che c'è stato o, meglio, l'abuso che si è commesso con l'aprire delle farmacie contro le disposizioni di legge ha prodotto inconvenienti gravissimi, e certamente non c'incoraggia ad allargare la nostra legislazione in questo senso.

Dice il senatore Mazziotti: ma la legge del 1888 non è stata osservata. Essa richiedeva che intervenisse un'altra legge per liquidare tutti i vincoli e questi privilegi.

Tale argomento è stato dal Ministero dell'interno fatto oggetto di lunghissimi studi, ma si è venuti alla conclusione che bisognerebbe pagare molti e molti milioni di indennità per la soppressione dei vincoli e privilegi se si volesse acquistare la libertà assoluta. Ora, se l'acquisto della libertà assoluta fosse un bene, comprendo che Governo e Parlamento si sarebbero adattati a fare questa spesa; ma quando l'esame delle condizioni della sanità pubblica, quando l'esame degli interessi veri dei cittadini ci ha dimostrato che la libertà completa era un male, invece che un bene, non sarebbe stato ragionevole che presentassimo un disegno di legge per fare questa liquidazione con una grande spesa, e poi venissimo di nuovo a stabilire un sistema di restrizioni.

Questo disegno di legge ha seguito il sistema più logico, quello cioè di compensare in qualche modo coloro che avevano dei privilegi e gradatamente avviarci al sistema di libertà di esercizio della professione per tutti, ma col limite del numero per la garanzia di un buon servizio sanitario.

Gli inconvenienti più gravi del sistema attuale sono stati così riassunti dal senatore Mazziotti.

Innanzitutto questo sistema sopprime la libera concorrenza.

Ma che può significare in questa materia la libera concorrenza? Tutt'al più la concorrenza nel ribassare i prezzi; io non vedo infatti altro beneficio che questo. Ora, i prezzi sono determinati dalla farmacoepia in una misura che corrisponde ad un equo compenso del valore della merce e del lavoro del farmacista. Un ribasso di prezzo sensibilmente al disotto di quello fissato dalla farmacoepia si ottiene in un modo solo: dando rimedi cattivi. E creda il senatore Mazziotti che, in materia di rimedi cattivi, in Italia si ha da deplorare una lar-

ghezza fenomenale. Ricordo infatti (e c'è qui il senatore Paternò il quale certamente lo ricorda anche meglio di me) che, quando si venne a voler fondare il sistema del chinino dello Stato, si fece un concorso per avere dei campioni di chinino. Ebbene, non se ne trovò uno che fosse come doveva essere, e si fu costretti a far fabbricare il chinino per mezzo della farmacia militare.

La concorrenza dei prezzi significherebbe dunque che il farmacista, per vendere più a buon mercato, metterebbe in commercio la peggior specie di rimedi e credo che ciò non sarebbe assolutamente da favorirsi, e per una ragione molto semplice. Se un oste dà del cattivo vino o un fornaio del cattivo pane, il cliente se ne accorge immediatamente da se stesso; ma se il farmacista dà un rimedio cattivo il malato non se ne accorge e non se ne accorge neppure il medico. Il malato se ne accoggerà al massimo a spese sue alla fine della sua malattia!

Disse il senatore Mazziotti: ci sono rimedi così complessi, composti di cinque o sei medicamenti diversi, nei quali il cliente difficilmente può vedere se i prezzi della farmacopea sono stati esattamente osservati, e questo è vero. Ma io dico, d'altra parte: come farà in quel caso a riconoscere se il rimedio che gli hanno dato è buono o cattivo? Io credo che non bisogna mai mettere le persone in condizioni di non poter fare il loro interesse senza commettere una frode.

Se noi abbiamo un numero di farmacie limitato, sicchè l'esercente la farmacia abbia una clientela che gli permetta di guadagnare onestamente un giusto corrispettivo dell'opera sua e dei capitali impiegati, possiamo sperare di avere rimedi di buona qualità; se lo mettiamo invece in condizione di far la concorrenza di prezzo con molti altri farmacisti, lo poniamo nella quasi necessità di servire assai male l'interesse della sanità pubblica.

Sempre sull'argomento dei prezzi, il senatore Mazziotti si è lamentato che con questa legge si vengono a sopprimere quelle farmaceutiche, che vendono i rimedi con ribasso di prezzo. Ora, io credo che, se c'è una opera buona, è proprio quella di sopprimere queste vendite di rimedi senza prescrizioni del medico; di sopprimere quella vendita che è fatta sotto la

forma di vendita di una merce qualsiasi, senza nessuna delle garanzie che sono richieste per la spedizione dei medicinali. Noi dobbiamo fare in modo che il farmacista non possa mandare fuori dei rimedi, se non con tutte le garanzie che la legge prescrive; le farmaceutiche sono una vendita di veleni ed io credo che la migliore cosa sia di sopprimerle. Quindi ciò che il senatore Mazziotti considera come un male io lo considero come un bene.

Un'altra obiezione del senatore Mazziotti è che da questo disegno di legge vengano definite come illegittime molte farmacie che sono attualmente aperte. Ora, veda il Senato quali sono le farmacie che questa legge dichiara illegittime. Ve ne sono tre classi:

a) « le farmacie aperte dopo il 1° luglio 1909, e che per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano non potevano essere aperte ». Si chiudono cioè quelle farmacie che per legge non si potevano aprire;

b) « le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, che ne dichiara illegittimo l'esercizio o ne ordina la chiusura »;

c) « le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1° gennaio 1903 ». Vi sono giudizi pendenti di farmacisti che nel loro interesse hanno contestato ad altro farmacista il diritto di aprire una farmacia. La legge dichiara che se la sentenza dell'autorità giudiziaria riterrà che la farmacia sia illegittima e debba essere chiusa, sarà ordinata la chiusura della farmacia stessa. Abbiamo stabilito che il giudizio debba essere iniziato prima del 1° gennaio 1913, per evitare che tra la presentazione di questa legge al Senato e la promulgazione di essa si istituissero dei giudizi a scopo di ricatto.

Ora, io domando se queste disposizioni possano dar luogo a qualsiasi atto ingiusto. Saranno chiuse soltanto le farmacie che erano state aperte contro la legge e con violazione dei diritti altrui.

Finalmente, secondo il senatore Mazziotti, vi è l'inconveniente che, come attualmente avviene

in molti luoghi, il farmacista non possa più trasmettere l'esercizio ai suoi figli.

Noi siamo partiti in primo luogo dal principio che dobbiamo procurare l'interesse della salute pubblica; quindi le farmacie si danno per concorso a coloro che hanno maggiori titoli, a coloro che presentano maggiori garanzie nell'interesse della pubblica salute. Non possiamo anteporre l'interesse privato del farmacista per i suoi figli all'interesse della salute pubblica. Si è però stabilito all'art. 5: « A giudizio complessivo, da parte della Commissione, di parità nei titoli, esclusa da questi l'anzianità, dovranno essere preferiti, nella concessione dell'autorizzazione, in primo luogo il figlio, ed in secondo luogo la vedova del precedente farmacista titolare della farmacia, che siano iscritti nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti ».

Si conserva pertanto il privilegio per i figli del farmacista, quando vi sia uguaglianza di titoli.

La legge dice: « parità di titoli, esclusi da questi la anzianità ». Il senatore Mazziotti mi domanda il perchè di questa distinzione. Gli dirò che la ragione è semplicissima: se nel giudizio del concorso fra il figlio del farmacista e l'estraneo, non si escludesse l'anzianità, nove volte sopra dieci il risultato del concorso sarebbe a vantaggio del farmacista estraneo, perchè il figlio del farmacista comincia allora la sua carriera.

Io non ho certo la speranza di aver convertito il senatore Mazziotti; ma egli deve comprendere questo: che chi si trova ad avere la responsabilità della salute pubblica deve guardare in primo luogo a quest'interesse, che è interesse generale e non può, sotto nessuna forma, subordinarlo ad interessi speciali. (*Bene*).

Noto poi (ed il senatore Mazziotti che ha ricevuto, come disse, tanti telegrammi, lo avrà anche visto) che le proteste che si fanno (anch'io ne ho ricevuto un gran numero) non sono nell'interesse della libertà dell'esercizio, ma per i nove decimi sono proteste di farmacisti attuali che vorrebbero restrizioni maggiori, perchè questa legge aumenta di molto la libertà di esercizio, consentendo agli ospedali di impiantare nel loro interesse una farmacia; ed a ciascun comune d'istituire farmacie comunali. Sono queste le cose che danno maggior luogo a pro-

teste; e anche tali proteste, lo creda pure l'onorevole senatore Mazziotti, non sono nel senso della libertà.

La libertà viene invocata solo da coloro che sono colpiti dall'articolo che ho letto poco fa, da coloro cioè che in modo illegittimo, contro le disposizioni della legge, contro gl'interessi riconosciuti dall'autorità giudiziaria per gli altri farmacisti, hanno aperto una farmacia. Questi sono coloro che principalmente invocano la libertà; ma la libertà di violare la legge ritengo che non meriti nessuna tutela. Io credo che l'approvazione di un disegno di legge per l'ordinamento delle farmacie in Italia è una necessità assoluta. (*Approvazioni*).

Noi abbiamo organizzato il servizio della sanità pubblica con un gran numero di leggi: la legge generale sanitaria, la legge speciale sul chinino di Stato, la legge contro la pellagra e tante altre leggi contro altri mali, e non avevamo ancora provveduto ad organizzare il servizio delle farmacie.

Quando ci manca la sicurezza di avere i rimedi di buona qualità, anche il servizio medico meglio organizzato deve riuscire inefficace.

Raccomando quindi vivamente al Senato l'approvazione di questo disegno di legge.

E, venendo a rispondere alle osservazioni fatte dall'onor. Santini, lo rassicuro che nell'applicazione di questa legge e nel formulare il regolamento, il Governo terrà conto, il più che gli è consentito, dei legittimi interessi. Osservo però che l'attuale disegno di legge ha già temperato di molto la severità dei progetti di legge prima presentati; egli quindi, esaminata attentamente questa legge, troverà che molti dei fini da lui indicati sono già raggiunti. In ogni modo, nel formulare il regolamento per l'esecuzione della legge, il Governo intende adoperare la maggior larghezza, a condizione, ben inteso, che non si vada contro gli interessi della sanità pubblica, i quali debbono essere considerati al di sopra di qualunque interesse privato. (*Approvazioni vivissime*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Io mi associo alle raccomandazioni fatte dall'on. Santini, affinché nel regolamento si veda di temperare possibilmente le asprezze della legge. Per esempio, vorrei che l'on. Presidente del Consiglio tenesse presente, quanto

alle farmaceutiche, che hanno un vasto personale, che hanno grandi locali impegnati con gli affitti, che hanno una proprietà di mercanzie per somme cospicue, e non si possono chiudere su due piedi; desidererei, dico, che almeno nel regolamento si concedesse loro un congruo termine per chiuderle. Tengo intanto conto delle promesse fatte dall'on. Presidente del Consiglio, che nel regolamento si studierà il modo di mitigare, per quanto sarà possibile, il rigore della legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Le farmaceutiche hanno, è vero, acquistato grandi quantità di medicinali; ma il loro scopo vero, reale, legittimo, era quello di vendere ai farmacisti i rimedi che esse compravano dai fabbricanti. Certamente i farmacisti compreranno queste merci, ed io ritengo che quei medicinali che le farmaceutiche vendevano al pubblico rappresentino una minima parte del commercio di tali società, quindi una cosa assolutamente secondaria. Non potendo esse vendere sotto forma di rimedi, dovevano vendere in quantità piuttosto rilevanti, quali non sono in generale acquistate dai privati.

Ad ogni modo, siccome prima che questa legge entri in vigore si dovrà compilare un regolamento, passerà certamente un tempo più che sufficiente, perchè la farmaceutiche possano liquidare lo *stock* di mercanzie esistente nei loro magazzini.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Onorevoli colleghi, quanto ha detto il Presidente del Consiglio, con la sua grande autorità, facilita molto il compito del relatore dell'Ufficio centrale. Però giacchè l'amico Mazziotti ha voluto, con parole cortesi, dire della nostra relazione, encomiandola, comincio col ringraziarlo della sua benevolenza, tanto più che egli poi non ha attribuito che un solo peccato veniale ai cinque commissari, mentre il giusto pecca, da solo, sette volte al giorno; se noi in tanti giorni non abbiamo commesso che un unico peccato veniale, possiamo avere la coscienza tranquilla anche di fronte al giudizio del collega Mazziotti.

MAZZIOTTI. Io l'ho assolto.

BETTONI, *relatore*. Ma, entrando in argomento, debbo ripetere l'antico detto: *Amicus Plato, sed magis amica veritas*. E, per amore di verità, l'Ufficio centrale, non per compiacenza verso il Governo proponente, ma per convinzione sua propria, ha dichiarato nella sua relazione che questa legge difficilissima, la quale regolava una materia che da 50 anni si trascinava in maniera laboriosa innanzi al Parlamento, non poteva essere dettata in un modo più geniale e più consentaneo alla pubblica salute.

Difficile era affrontare un problema di questo genere, tanto difficile che lo stesso amico Mazziotti ha enumerato la quantità di progetti di legge, che hanno preceduto l'attuale, ed ha rilevato che quei progetti erano quasi tutti informati al principio di libertà, in contrasto a questo che è viceversa basato su quello di limitazione. E appunto perchè i precedenti erano informati a quell'altro concetto, non sono giunti in porto, perchè penso che, quando poi si trattava di dar loro vita definitiva, nascesse il dubbio se il concetto della libertà fosse il migliore per regolare questa materia, e al punto interrogativo seguisse una risposta negativa. E negativa doveva essere perchè, come ha benissimo detto il Presidente del Consiglio, questo non è un commercio come tutti gli altri, è un vero servizio pubblico, il quale deve aver di mira una cosa principalmente, e cioè che la farmacia deve servire di complemento all'opera del medico nel provvedere alla salute pubblica.

Se in un paese il medico è eccellente, ma il farmacista fornisce rimedi cattivi, può possedere la scienza di Esculapio, ma il cliente morirà; e tutti poi diranno che è morto per colpa del medico, mentre la colpa sarà stata del farmacista.

Quindi il concetto della limitazione, che fin dal 1863 (in una dotta discussione, fatta in Napoli in un congresso di quella città, vero centro di cultura) fu ritenuto come l'unico mezzo per poter ben regolare questa materia, è stato accolto favorevolmente dall'Ufficio centrale, che con vero piacere ha portato il suo contributo di assenso a questo progetto di legge; ed il vostro modestissimo relatore ha per un mese e mezzo ascoltato i giudizi pro e contro di decine e decine di persone, le quali tutte dovevano però concludere ammettendo, che la

limitazione fosse il solo mezzo per poter regolare questo servizio pubblico.

E dunque, se si doveva venire a questa limitazione, che cosa doveva fare il ministro proponente? Prima di tutto doveva risolvere la difficoltà grande di liquidare le posizioni esistenti, costituite da interessi, per non dire da diritti, a proposito dei quali non starò a dibattere la relativa questione giuridica, ciò che mi porterebbe in lungo, e non è il caso a questa ora inoltrata. Doveva gettare una quantità di milioni per liquidare posizioni così incerte e differenti a seconda dei luoghi, e proporre poi nuovi ordinamenti?

Il Governo ha investito tutta la materia ed ha risolto in modo geniale quello, che effettivamente rappresenta una difficoltà grandissima: perciò, me lo consenta il collega Mazziotti, le sue osservazioni, sempre argute del resto e sempre ispirate al bene, si spuntano di fronte ad una cosa importantissima quale è la pratica. La pratica era per questa soluzione.

È stata però necessaria la grande autorità dell'on. Giolitti per portare in porto un disegno di legge di questo genere, perchè effettivamente alcuni interessi sono toccati. Devesi notare però che di tali interessi i maggiori apparirebbero, dalle sollecitazioni avute, fossero quelli della provincia dell'on. Giolitti, ed egli, con equanimità grandissima, ha superato anche questo scoglio dando la preferenza all'interesse generale, in confronto di quelli particolari; e di ciò gli va data lode perchè non è cosa che accade tutti i giorni.

Veniamo ad altri argomenti che possono confortare la nostra tesi. Vi erano, come ho detto, da liquidare delle posizioni; vi erano degli interessi precisi; ebbene, la legge li ha giustamente considerati: ad alcuni ha concesso trent'anni di proseguimento nell'esercizio della farmacia posseduta e relativi privilegi ed anche oltre i trent'anni, e cioè vita natural durante del proprietario. Ad altri con minori diritti ha concesso vent'anni di prolungamento nel loro esercizio ed oltre finchè viva il titolare farmacista. Infine poi la chiusura è imposta a quelli soltanto ai quali sarebbe pienamente ingiusto non applicare tale provvedimento.

È bene osservare che, se si fosse dovuto tener conto di tutti i desideri esposti, specialmente dai farmacisti con antichi privilegi, un

maggior numero di farmacie si sarebbero chiuse, perchè il concetto che prevaleva era quello naturalmente di limitare il più possibile il numero degli esercenti. Non è giusto dunque dire che furono sacrificati molti interessi; furono soltanto colpiti quelli che non potevano essere ritenuti assolutamente legittimi.

Ma d'altra parte, ha detto il collega Mazziotti, gl'interessi legittimi, queste speciali prerogative di alcune farmacie, perdureranno durante tutto il tempo dai trenta ai venti anni? Vale a dire avranno la commerciabilità dei loro esercizi durante tale periodo di tempo? A questo proposito debbo rispondere di sì, perchè il concetto della legge è questo, che nei trenta o venti anni i privilegi di ciascuna di queste categorie di farmacisti abbiano ad essere conservati. Il tempo riuscirà ad ordinare poi definitivamente la materia. E di fatto non era possibile di punto in bianco passare alla limitazione dalla attuale libertà. Ed invero prima d'ora se non vi era libertà proclamata, vi era libertà di fatto, e sanno i prefetti quali difficoltà incontravano per far chiudere una farmacia illegittima, sicchè nella maggior parte dei casi restavano indisturbati gli abusi circa l'apertura delle stesse.

La diminuzione delle farmacie momentaneamente sarà molto minore di quella che l'onorevole Mazziotti creda, perchè subito non si chiuderanno che quelle farmacie di cui all'articolo 24: ma, gradatamente, dopo i 20 e 30 anni, le cose andranno a posto ed allora sarà raggiunto l'intento del legislatore, sicchè ciascun farmacista abbia un ambito congruo per poter vivere decorosamente ed evitare la possibilità di quella concorrenza, che io credo pericolosa, anche perchè ne ho fatto largamente l'esperienza.

In altri tempi fui presidente di una Amministrazione di un importantissimo ospedale, dove esisteva una farmacia di primissimo ordine, e potei constatare gli effetti appunto della concorrenza. Potrei citare fatti, ma me ne astengo perchè mi sembra ozioso farlo, ma garantisco però che la concorrenza esercitata dalle troppo numerose farmacie nelle città importanti può essere un vero, reale pericolo per i consumatori.

Così stando le cose, noi dell'Ufficio centrale aderiamo completamente ai concetti della legge,

ma dobbiamo però fare alcune raccomandazioni unicamente per delucidare meglio alcuni punti.

Intanto mi associo al pensiero espresso dagli onorevoli Astengo e Santini per quanto riguarda il regolamento, inquantochè sarà bene addivenire all'applicazione della legge con quella gradazione, con quella dolcezza, che possa temperare l'asperità di alcune sue disposizioni.

L'Ufficio centrale però desidererebbe che fosse ribadito il concetto che non si dia più luogo a concessioni di patentini, benchè la relazione dell'on. Presidente del Consiglio alla Camera dei deputati contenga già tale concetto. E ciò perchè i patentini sono ritenuti un vero guaio per lo sviluppo regolare degli studi farmaceutici.

Inoltre l'Ufficio centrale desidererebbe, se fosse possibile, che fosse stabilito un limite massimo e minimo nelle tariffe della farmacia, per evitare la concorrenza sleale; di tale tariffa vi è esempio in Austria.

L'Ufficio centrale desidererebbe ancora che fosse ribadito il concetto che le farmacie di cui agli articoli 25, 26 e 28 sono considerate come aventi diritto alla commerciabilità completa per tutto il periodo rispettivo di venti e trenta anni.

Infine l'Ufficio centrale desidererebbe ancora che gli ispettori, di cui alla tabella annessa alla legge, fossero nominati per mezzo di concorso.

Questi i nostri desideri che ci onoriamo di sottoporre alla benevola considerazione dell'on. ministro.

Dopo di che, io non credo di dover aggiungere altri ragionamenti, che possano persuadere l'amico senatore Mazziotti. In fondo la sua tesi è questa: egli ritiene che sia bene la libera concorrenza e la libertà d'esercizio. Noi, invece, riteniamo completamente il contrario, perchè opiniamo che il servizio pubblico delle farmacie debba essere nè più nè meno che il complemento di quello dei medici condotti, che il farmacista possa avere una clientela sufficiente per sopperire alla sua decorosa esistenza e d'altra parte i guadagni risultanti dalla vendita dei medicinali non siano così limitati da imporre al farmacista una concorrenza sleale, frodando nella qualità dei medicinali venduti.

E concludo, onorevoli colleghi, col raccomandare anch'io, come ha già raccomandato l'on. Presidente del Consiglio, l'approvazione

di questo disegno di legge, che ha di mira essenzialmente lo scopo di fare in modo che la farmacia concorra a quel grande progresso della sanità pubblica in Italia, che anche ieri venne esaltato in quest'Aula dall'on. Inghilleri, dall'on. Foà e dall'on. Maragliano, a quel grande progresso, dico, che in larga parte è merito dell'attuale ministro dell'interno. (*Approvazioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Mi credo in dovere di dare una risposta alle raccomandazioni rivoltemi dall'on. Bettoni a nome dell'Ufficio centrale.

Riguardo all'art. 28 che concerne le farmacie aventi attualmente dei diritti speciali, l'Ufficio centrale mi domanda che tali diritti, garantiti per 30 anni, comprendano anche la commerciabilità di queste farmacie. Credo che la questione sia risolta in modo non dubbio dal testo dell'articolo. Infatti esso dice: « Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate, giusta le disposizioni seguenti, è riconosciuto, in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge, per sé e i loro eredi ed aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge ».

Questo diritto viene quindi garantito agli eredi; non soltanto dunque ai figli, ma anche agli eredi testamentari; e viene garantito altresì agli aventi causa, fra i quali si trova necessariamente anche colui che ha acquistato la farmacia da chi aveva il diritto di esercitare.

Tali parole furono appunto scritte nel progetto per conseguire questo risultato giuridico.

Un'altra raccomandazione mi fa l'Ufficio centrale nel senso che non si rilascino più altri patentini. Sopra questo punto io sono assolutamente fermo a non voler più abusi di tal genere. L'art. 31 del presente disegno di legge rappresenta la liquidazione definitiva della questione dei patentini. Dice infatti tale articolo: « Il Governo del Re è autorizzato ad ammettere ad un nuovo esame pratico gli assistenti già muniti di *patentino*, all'effetto di conseguire un certificato di abilitazione a sostituire il titolare nell'esercizio della farmacia ».

Ora, questi patentini di cui parla l'art. 31 sono quelli che erano stati concessi nel 1895

o 96 a coloro che allora avevano già 10 anni di esercizio pratico; quindi si tratta di una categoria assai poco numerosa, perchè è gente che ha per lo meno 28 anni di esercizio pratico.

Ma questo articolo di legge non autorizzerebbe mai il Governo ad ammettere a questo esame se non coloro che avessero già il patentino, esclusa in modo assoluto la facoltà al Governo di rilasciare altri patentini. Da ora in poi non potranno esercitare le farmacie se non coloro che siano laureati in una Università del Regno.

BETTONI, *relatore*. Ringrazio.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Presentazione di relazioni.

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Dini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni su questi due disegni di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913 »;

« Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie ».

Procediamo all'esame degli articoli, che rileggo:

CAPO I.

DISPOSIZIONI

SULLA AUTORIZZAZIONE ALL' APERTURA E ALL' ESERCIZIO DELLE FARMACIE.

Art. 1.

L'esercizio della farmacia è subordinato alla osservanza delle disposizioni contenute nella presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è data con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, e sotto l'osservanza delle norme contenute nei seguenti articoli.

La concessione delle autorizzazioni deve essere fatta dovunque in ragione delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale.

Il numero delle concessioni, però, in ciascuna località, salvo quanto è detto nelle disposizioni transitorie, sarà stabilito come appresso:

1° Nei comuni di 40,000 abitanti ed oltre, il numero delle concessioni sarà fissato in modo che non vi sia più di una farmacia ogni 5000 abitanti;

2° Nei comuni aventi più di 5000 e meno di 40,000 abitanti, oltre a tenersi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale, potrà stabilirsi o un limite di popolazione in guisa che non vi sia più di una farmacia ogni 5000 abitanti, ovvero, ed in sostituzione di tale criterio, un limite di distanza nei casi in cui ciò sia richiesto dalle condizioni locali, per il quale ogni nuova farmacia sia lontana da quelle già esistenti almeno 500 metri.

3° Nei comuni fino a 5000 abitanti il numero delle concessioni sarà stabilito non solo con riguardo alle necessità dell'assistenza farmaceutica, ma anche in rapporto alle condizioni topografiche e di viabilità, e con l'osservanza del limite di distanza di cui al precedente n. 2.

Inoltre, nei comuni indicati sotto i nn. 2 e 3, il numero delle concessioni future, quando vi saranno domande, potrà estendersi al numero delle farmacie esistenti e non dichiarate illegittime, ai sensi della presente legge, ed al momento della sua pubblicazione.

Chiunque apra od eserciti una farmacia senza

l'autorizzazione anzidetta, è punito con ammenda non minore di lire 500, e con l'arresto fino ad un mese, oltre alla chiusura dell'esercizio, a' termini dell' art. 22 della presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia, fatta eccezione per quelle sole indicate negli art. 12 e 13, non può essere concessa che al vincitore di pubblico concorso per titoli, bandito dal prefetto, e giudicato da apposita Commissione permanente, presieduta dal viceprefetto e composta, oltre che del medico provinciale, di un legale, di un farmacista e di un chimico, nominati a principio di ogni anno dal Consiglio provinciale di sanità.

Il procedimento da osservarsi nel concorso sarà stabilito nel regolamento.

(Approvato).

Art. 4.

L'ammissione al concorso, di cui al precedente articolo, non può essere consentita se non a chi:

sia cittadino italiano, maggiore di età, e nel possesso dei diritti civili;

sia iscritto nell'albo di un ordine provinciale di farmacisti;

dimostri di possedere i mezzi sufficienti per il regolare e completo esercizio della farmacia; e ciò anche mediante fideiussione o versamento di corrispondenti somme da parte di terzi.

Saranno pure ammesse al concorso le Società cooperative italiane di consumo o di previdenza esercitanti il ramo cooperativo di consumo, a condizione che il loro statuto sia stato approvato dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

(Approvato).

Art. 5.

A giudizio complessivo, da parte della Commissione, di parità nei titoli, esclusa da questi l'anzianità, dovranno essere preferiti, nella concessione dell'autorizzazione, in primo luogo il figlio e in secondo luogo la vedova del farmacista precedente titolare della farmacia, che siano iscritti nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.

(Approvato).

Art. 6.

Il rilascio del decreto di autorizzazione alla apertura e all'esercizio di una farmacia è vincolato al pagamento della tassa speciale di concessione indicata nella tabella A annessa alla presente legge.

Il pagamento avviene in tre rate annuali, la prima delle quali deve essere corrisposta prima dell'apertura della farmacia. Il mancato pagamento delle altre rate importa la decadenza dalla concessione.

Sono esenti dalla tassa le farmacie indicate nell'art. 13, quelle municipalizzate, quelle esercitate da istituzioni pubbliche di beneficenza, e quelle concesse a Società cooperative.

In caso di morte del farmacista le rate non scadute non sono più dovute.

(Approvato).

Art. 7.

Nel decreto di autorizzazione, di cui all'articolo 2, sarà stabilita la località nella quale la farmacia dovrà avere la sua sede, tenendosi conto delle necessità dell'assistenza farmaceutica locale e delle altre disposizioni contenute nell'art. 2. L'autorizzazione sarà valevole solo per la detta sede.

Ogni trasferimento dell'esercizio, entro i limiti della sede stessa, è subordinato all'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

(Approvato).

Art. 8.

L'autorizzazione all'esercizio di una farmacia che non sia di nuova istituzione, implica l'obbligo nel concessionario di rilevare dal precedente titolare o dagli eredi di esso gli arredi, le provviste e le dotazioni attinenti all'esercizio farmaceutico contenuti nella farmacia o in locali annessi. Ove nasca contestazione sul prezzo, questo sarà determinato in base alla perizia che ne verrà fatta, tanto per la quantità e qualità del materiale, che deve essere rilevato, quanto per il valore venale di esso, a cura della Commissione permanente indicata nell'art. 3 della presente legge.

Tale perizia costituisce decisione definitiva e inappellabile: però i proprietari, ove non si accontentino del complessivo prezzo di stima, avranno facoltà di asportare arredi, provviste e dotazioni.

(Approvato).

Art. 9.

L'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio di una farmacia non potrà avere effetto, se non dopo che sarà stata eseguita con risultato soddisfacente una ispezione disposta dal prefetto al fine di accertare che i locali, gli arredi, le provviste, la qualità e la quantità dei medicinali sono regolari e tali da offrire piena garanzia di buon esercizio.

Autorizzato così l'esercizio, restano sciolte e svincolate le cauzioni eventualmente prestate.

Se il risultato dell'ispezione non sarà stato soddisfacente, il titolare autorizzato verrà diffidato a mettersi in regola entro un termine perentorio, decorso il quale infruttuosamente, il prefetto pronunzierà la decadenza dall'autorizzazione.

(Approvato).

Art. 10.

L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è strettamente personale e non può essere ceduta o trasferita ad altri.

È vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona od ente, salvo il disposto dell'art. 12, comma 2° e 4°, e quello dell'art. 4 relativo alle cooperative.

Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere per l'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, ove, ottenuta la seconda, non vi rinunci con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso.

Nel caso di rinuncia, la concessione sarà fatta ai concorrenti successivi in ordine di graduatoria: e, in mancanza, sarà bandito un nuovo concorso.

(Approvato).

Art. 11.

La decadenza dalla autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia si verifica, oltre che nei casi previsti dagli articoli 6 e 9:

a) per la morte dell'autorizzato;

b) per la dichiarazione di fallimento dell'autorizzato, non seguita, entro 15 mesi, da sentenza di omologazione di concordato divenuta esecutiva secondo l'art. 841 del Codice di commercio;

c) per rifiuto dell'autorizzato ad ottemperare al disposto dell'art. 8;

d) per volontaria rinuncia dell'autorizzato;

e) per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

f) per constatata recidiva di abituale negligenza ed irregolarità nell'esercizio della farmacia, o per altri fatti imputabili al titolare autorizzato, dai quali sia derivato grave danno alla incolumità individuale o alla salute pubblica;

g) per condanna penale, passata in giudicato, per effetto della quale l'autorizzato sia stato punito con la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo maggiore di un mese;

h) per la definitiva cancellazione dall'albo dell'ordine provinciale dei farmacisti pronunciata a norma dell'art. 5, lettere a e b, del regolamento approvato con Regio decreto 12 agosto 1911, n. 1022;

i) per la perdita della cittadinanza italiana.

La decadenza dall'autorizzazione, escluso il caso indicato sotto la lettera a, è pronunciata con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

(Approvato).

Art. 12.

Le istituzioni pubbliche di beneficenza ed altre istituzioni erette in ente morale, salvi i diritti acquisiti all'andata in vigore della presente legge, possono essere autorizzate, con le approvazioni per esse prescritte, ad aprire ed esercitare farmacie, nel caso in cui tale esercizio sia consentito dai fini della istituzione.

I comuni che intendono assumere l'esercizio di una o più farmacie a' termini della legge 29 marzo 1903, n. 103, sono tenuti ad osservare anche le disposizioni della presente legge.

I comuni di popolazione superiore ai 10,000 abitanti possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, all'apertura di una farmacia, in eccedenza al numero stabilito a norma dell'art. 2.

L'autorizzazione può essere accordata per un numero maggiore di farmacie, quando ciò sia richiesto dalle necessità del servizio di somministrazione dei medicinali ai poveri. --

La decadenza dalla relativa autorizzazione si verifica:

- a) per la fine dell'ente o della istituzione;
- b) per volontaria rinunzia;

c) per chiusura dell'esercizio durata oltre 15 giorni, che non sia stata previamente notificata al prefetto, o alla quale il prefetto non abbia consentito in seguito alla notificazione;

d) per abituale negligenza od irregolarità nell'esercizio della farmacia, accertate posteriormente a diffida del prefetto alla legale rappresentanza.

La decadenza è pronunziata nei modi e nelle forme stabilite dal precedente art. 11.

(Approvato).

Art. 13.

Salvo il disposto dell'art. 12, i comuni rurali, nei quali non esista farmacia e siano andati deserti i concorsi aperti per la istituzione e l'esercizio di una farmacia, possono essere autorizzati dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità ed osservate le disposizioni della legge comunale e provinciale, ad aprire ed esercitare, sia isolatamente, sia in consorzio con altri comuni finitimi, una farmacia municipale mediante un farmacista condotto.

La stessa autorizzazione possono ottenere i comuni, anche non rurali, per le frazioni staccate.

La istituzione della farmacia municipale, comunale o consorziale, può essere resa obbligatoria con decreto del prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di sanità e la giunta provinciale amministrativa, nei comuni nei quali, per le condizioni locali, per la speciale posizione topografica, per la difficoltà delle comunicazioni e per la lontananza dalle farmacie più vicine, sia altrimenti impossibile di provvedere all'assistenza farmaceutica locale.

Ai farmacisti condotti sono applicabili le disposizioni degli articoli 30, 31, 32, 33 e 34 del testa unico delle leggi sanitarie, eccezione fatta per quanto riguarda la Commissione giudicatrice del concorso di nomina, che è quella indicata nell'articolo 3 della presente legge.

(Approvato).

CAPO II.

DISPOSIZIONI SULL'ESERCIZIO DELLA FARMACIA.

Art. 14.

Il titolare autorizzato di ciascuna farmacia è personalmente responsabile del regolare esercizio della farmacia stessa, ed ha l'obbligo di mantenerlo ininterrottamente, secondo le norme e gli orari che, per ciascuna provincia, sono stabiliti dal prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con speciale riguardo alle esigenze dell'assistenza farmaceutica nelle varie località, e tenuto conto del riposo settimanale.

Egli può farsi sostituire temporaneamente nell'esercizio da un farmacista laureato o diplomato, dandone avviso al prefetto.

Il titolare di una farmacia, che intenda sospenderne o farne cessare l'esercizio, è tenuto a darne notificazione al prefetto almeno un mese prima.

La contravvenzione a queste disposizioni è punita con ammenda non inferiore a lire 200.

(Approvato).

Art. 15.

Le farmacie contemplate nell'art. 12 della presente legge, e quelle delle Società cooperative previste dall'art. 4, devono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'albo di un ordine provinciale, che vi risieda in permanenza, sotto l'osservanza delle norme e degli orari indicati nel primo e secondo comma del precedente art. 14.

Le deliberazioni o gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto.

La contravvenzione a questa disposizione è punita con ammenda non inferiore a lire 200.

Anche alle farmacie non destinate alla vendita al pubblico, e adibite invece ad esclusivo servizio interno di pubblici istituti civili e militari, deve essere preposto come direttore responsabile un farmacista legalmente approvato.

(Approvato).

Art. 16.

I titolari delle farmacie autorizzate e le istituzioni, gli enti e i comuni proprietari delle farmacie indicate negli articoli 4 e 12 sono tenuti al pagamento di una tassa annuale di

ispezione, nella misura risultante dalla tab. A annessa alla presente legge.

La riscossione della tassa avrà luogo con le forme ed i mezzi stabiliti dalle norme vigenti per la riscossione delle imposte dirette, in base agli elenchi compilati annualmente, entro il mese di novembre, dalle agenzie delle imposte dirette, e resi esecutori dal prefetto.

(Approvato).

Art. 17.

Ogni cinque anni sarà, a cura del Ministero dell'interno, riveduta e pubblicata la farmacopea ufficiale. Ad essa saranno allegati:

a) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizioni;

b) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea, che i non farmacisti sono autorizzati a vendere al pubblico sotto l'osservanza delle speciali condizioni e restrizioni da determinarsi nel regolamento, con l'indicazione delle quantità minime di vendita.

Le contravvenzioni alle indicazioni di tale elenco e alle norme che saranno in proposito stabilite dal regolamento verranno punite con ammenda fino a lire 100.

Ogni due anni, a cura del Ministero dell'interno, saranno pubblicate:

1° la tariffa dei medicinali per la vendita al pubblico;

2° la tariffa dei medicinali per la somministrazione ai poveri prevista dall'articolo 36 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

(Approvato).

Art. 18.

All'articolo 57 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti, e deve effettuarsi nella farmacia, sotto la responsabilità del titolare dell'esercizio.

« Sono considerati come medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicinali composti e le specialità medicinali messi in commercio, già preparati e condizionati secondo la formula

prestabilita dal produttore. Tali medicinali composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti colla indicazione delle dosi; e la denominazione dovrà essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

« Chiunque contravvenga alle disposizioni precedenti è punito con ammenda non inferiore a lire 500, oltre al sequestro del prodotto: e, in caso di recidiva, anche con la sospensione dall'esercizio professionale.

« Chiunque venda o distribuisca o faccia vendere o distribuire rimedi e medicinali composti o specialità medicinali, attribuendovi nelle etichette o negli annunci al pubblico composizione diversa da quella che hanno, o indicazioni terapeutiche speciali non corrispondenti alla loro reale composizione, è punito con ammenda non minore di lire 500, oltre al sequestro del prodotto, e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi. Il Ministero dell'interno può inoltre, indipendentemente dal procedimento penale, ed anche in pendenza di questo, sentito il Consiglio superiore di sanità, proibire la vendita al pubblico del prodotto, facendo procedere al temporaneo sequestro di esso ».

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. Questo articolo è venuto dalla Camera con la dicitura al 1° comma: « La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento, ecc. » e conseguentemente al comma successivo: « Sono considerati come medicinali a dose o forma di medicamento, ecc. », viceversa nella stampa che precede la relazione ministeriale la dicitura era: « a dose e forma », ecc. Noi crediamo che si debba dire: « a dose o forma », anche perchè così risulta l'articolo del coordinamento avvenuto alla Camera dei deputati.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il testo che conta è quello che arriva dalla Camera con la firma del Presidente della Camera; quindi non c'è dubbio. Aggiungo poi che anche il ragionamento porta

a questa conclusione, perchè deve essere proibita la vendita a chi non è farmacista tanto di medicinali che siano a dose, quanto di medicinali che siano a forma di medicamento. Quindi è logica questa dizione: che la vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa a chi non è farmacista.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 18.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 19.

All'art. 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« Le officine indicate nel presente articolo sono sottoposte a vigilanza sanitaria da esercitarsi nei modi e colle forme stabilite dal regolamento ».

Nel regolamento saranno contenute, oltre alle disposizioni per l'esecuzione degli articoli 17 e 18 della presente legge, anche quelle per l'applicazione dell'art. 14 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale approvata con Regio decreto 21 novembre 1895, n. 679 (testo unico).

(Approvato).

Art. 20.

Per la vigilanza sull'esercizio farmaceutico sono istituiti due posti di ispettore presso la Direzione generale della sanità pubblica ed una apposita sezione presso il laboratorio chimico della sanità pubblica, secondo le indicazioni contenute nella tabella B, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 21.

Il provento annuo complessivo delle tasse previste dagli articoli 6 e 16 della presente legge e delle pene pecuniarie previste dagli articoli 2, 14, 15, 17 e 18 della presente legge e dagli articoli 58, 59, 60, 61, 62 e 64 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è destinato:

a) a far fronte alle spese per la istituzione del servizio speciale di vigilanza sull'esercizio farmaceutico previsto dal precedente art. 20,

ed entro il limite risultante dalla tabella B, annessa alla presente legge;

b) alle spese per le ispezioni ordinarie delle farmacie a' termini dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

c) per tutta la rimanente parte, alla spesa dei sussidi alle condotte farmaceutiche indicate nell'art. 13, e con preferenza alle condotte delle quali sia stata dichiarata l'obbligatorietà, a sensi di detto articolo.

In corrispondenza a siffatte destinazioni saranno fatti appositi stanziamenti nel bilancio dell'entrata e nel bilancio della spesa del Ministero dell'interno.

(Approvato).

Art. 22.

In caso di sospensione o di interruzione di un esercizio farmaceutico, dipendenti da qualsiasi causa, e dalle quali sia derivato o stia per derivare nocimento all'assistenza farmaceutica locale, il prefetto adotta i provvedimenti di urgenza per assicurare tale assistenza.

Se, essendo il titolare stato dichiarato fallito, il curatore, durante i 15 mesi previsti per la eventuale decadenza dall'art. 11, lettera b, sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio secondo gli articoli 750, 794 e 796 del Codice di commercio, ed all'esercizio non sia preposto lo stesso fallito titolare, la nomina di un sostituto, che avrà la responsabilità del servizio, è soggetta all'approvazione del prefetto.

Spetta pure al prefetto di fare eseguire la chiusura delle farmacie aperte senza autorizzazione, o per le quali l'autorizzazione sia stata dichiarata decaduta, senza pregiudizio della competenza dell'autorità giudiziaria per l'applicazione delle pene portate da questa o da altre leggi.

(Approvato).

Art. 23.

Contro i provvedimenti del prefetto indicati nella presente legge è ammesso, nei trenta giorni dalla notificazione, ricorso al Ministero dell'interno, che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore di sanità ed il Consiglio di Stato.

(Approvato).

CAPO III.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 24.

Devono essere chiuse:

a) le farmacie aperte dopo il 1° luglio 1909, e che, per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte;

b) le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa, che ne dichiara illegittimo l'esercizio, o ne ordina la chiusura;

c) le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, che saranno dichiarate illegittime, in esito a giudizi pendenti alla data della pubblicazione della presente legge, e iniziati prima del 1° gennaio 1913.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. La finalità di quest'articolo è chiarissima, ma nella seconda parte del comma b) dell'articolo stesso si è usato un aggettivo che se non è ben chiarito nella sua vera portata può dar luogo ad una serie di contestazioni giudiziali. Questo aggettivo è la parola « esecutiva ».

Nell'articolo è detto: « le farmacie per le quali esiste, alla data della pubblicazione della presente legge, sentenza giudiziaria esecutiva o provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa che ne dichiara illegittimo l'esercizio o ne ordina la chiusura ».

Dunque, alla data della pubblicazione della presente legge, senza che si possa attendere nessuna mora ulteriore del regolamento, viene immediatamente, per effetto della pubblicazione stessa della legge, cristallizzata la posizione di questi diritti e viene stabilito che queste farmacie non possano essere mantenute aperte e debbano essere irrevocabilmente chiuse.

Ora, che cosa potrebbe accadere, se l'aggettivo « esecutiva » fosse interpretato come sinonimo di esecutoria, cioè interpretato alla stretta della disposizione letterale dell'articolo 554 del Codice di procedura civile, n. 1, così e come avrebbero diritto di interpretarlo i magistrati?

Se cioè la parola esecutiva fosse intesa come indicativa dell'efficacia del titolo che può essere eseguito? Potrebbe accadere che una sentenza di primo grado, dichiarata provvisoriamente esecutiva dal tribunale che l'ha emessa, ancorchè suscettibile di opposizione e suscettibile di appello, produrrebbe immediatamente l'obbligo della chiusura della farmacia.

E badate, mentre per le farmacie aperte anteriormente al 1° luglio 1909, di cui al comma c), si deve attendere, per ordinarne la chiusura, l'esito della sentenza definitiva, invece per queste farmacie che si troverebbero nella condizione di essere contemplate dal comma b), basterebbe la sentenza esecutiva, anche di primo grado.

In ogni modo poi sono esecutive agli effetti della legge tutte le sentenze di appello, poichè il ricorso in cassazione, salvo i casi tassativamente stabiliti dal Codice di procedura civile o dal Codice civile, non sospende l'eseguibilità delle sentenze.

Ora, da quanto si è venuto svolgendo qui nella discussione generale, è apparso chiarissimo il pensiero del legislatore, sia del Governo proponente, sia della Camera dei deputati che approvò questo progetto, sia dell'Ufficio centrale del Senato che lo fece oggetto di studio e di una relazione che non potrebbe essere più perspicua e più incisiva, e cioè che il concetto di questo comma sia quello di volere che debbano essere, tosto pubblicata la presente legge, ritenute illegittime, e quindi chiuse, le farmacie per le quali sia intervenuta una sentenza definitiva. Così e come si è ritenuto che debbano esser chiuse le farmacie, per le quali è intervenuto un provvedimento definitivo dell'autorità amministrativa.

Perciò non si tratta qui, a mio avviso, di dare una interpretazione della parola « esecutiva » contraria o diversa da quella che il legislatore ha in altri testi di legge attribuito a questa parola; si tratta di chiarire il pensiero del legislatore a riguardo speciale di questa legge e mi pare che a superare ogni possibile difficoltà di cavillosità forensi, che io conosco per pratica, o di eventuali fallaci interpretazioni eccessivamente letterali da parte dei magistrati, ed anche queste per pratica conosco, dovrebbe bastare che lo spirito di questa disposizione, che la portata di questa parola *esecutiva*, sia

nettamente dichiarato in questa discussione. Anche perchè mi pare che si possa fare un ragionevole contrapposto tra la esecutività e la esecutorietà e chiarire il valore tecnologico giuridico di questo aggettivo, nel senso che l'esecutività di questo articolo è quella dell'articolo 2036 del Codice civile, per la definitività cioè della sentenza, e non si deve confondere l'esecutività definitiva con l'esecutorietà provvisoria, quella derivando dalla sentenza passata in giudicato, e questa dalle sentenze dichiarate provvisoriamente eseguibili, o pronunziate in secondo grado ma suscettibili di Cassazione.

Con questo chiarimento si elimina ogni possibilità di dubbio circa l'interpretazione del comma *b*) di quest'art. 24. (*Approvazioni*).

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Avevo chiesto la parola, per fare gli stessi rilievi dell'on. Rolandi-Ricci.

L'articolo, così come è redatto, può dar luogo a dubbiezze, poichè, interpretandolo alla lettera, si può ben sostenere che esso dia diritto a far chiudere le farmacie, così in virtù di sentenza pronunciata in grado di appello, che di sentenza di prima istanza munita di clausola esecutiva; lo che non è certo nel pensiero del ministro e dell'Ufficio centrale. E che non sia questo il concetto informatore dell'articolo 24, risulta chiaro da ciò che nello stesso articolo è pure stabilito (per quanto ha tratto al provvedimento di chiusura dell'autorità amministrativa) che esso debba essere definitivo.

Dunque, bisognava dire: sentenza irretrattabile, o passata in giudicato.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma non vorrei riportare la legge alla Camera, per una questione di questo genere.

DE BLASIO. Non ce n'è bisogno, onorevole presidente del Consiglio. Basterebbe la sua dichiarazione che l'art. 24 si riferisce appunto (come il collega Rolandi-Ricci ed io riteniamo) a sentenze passate in giudicato. L'autorevole sua spiegazione, in questo senso, troncherebbe ogni dubbio d'interpretazione, e farebbe chiaramente intendere che se, dal punto di vista della procedura civile, si è usata una parola inesatta, col fatto, si è inteso di accennare a sentenze che non possono più essere revocate.

E giacchè ho la parola, mi si permetta di fare un altro rilievo, per togliere dall'animo di alcuni colleghi il dubbio che questa legge offenda diritti quesiti.

Essa, per contrario, è eccessivamente generosa verso coloro che non avrebbero nessun diritto da far valere, e che, anzi, in aperta violazione della legge del 1888, istituirono nuove farmacie, in località ove eranvi dei vincoli, o dei privilegi.

L'art. 23 dice così: « Devono essere chiuse: a) le farmacie aperte dopo il primo luglio 1909, e che per le disposizioni vigenti anteriormente alla legge 22 dicembre 1888, nei luoghi in cui si trovano, non potevano essere aperte ».

Ora, io non capisco perchè non debbano essere chiuse anche quelle che si aprirono, dopo la legge del 1888, e prima del 1° luglio 1909, dal momento che anch'esse furono istituite in flagrante violazione della legge.

Infatti, a ricordar bene l'art. 26 della legge Crispi, esso dava bensì piena facoltà di aprire farmacie, ma sotto la condizione che prima si liquidassero i diritti di coloro che vantassero privilegi, o per effetto di concessioni loro fatte, o per averli acquistati, in conformità delle vecchie leggi. Anzi l'art. 68 della legge Crispi stabiliva altresì che, nel corso di cinque anni, si sarebbe presentato apposito disegno di legge, al fine di regolare le indennità dovute per l'abolizione di quei privilegi e per provvedere i mezzi necessari allo scopo.

Or, poichè quel disegno di legge non fu mai presentato, la legge Crispi del 1888 non poté mai andare in vigore.

Ciò posto, è evidente che coloro i quali aprirono farmacie, senza aver prima liquidati i diritti dei farmacisti locali, aventi privilegi, offesero i diritti di costoro e violarono apertamente la legge.

La violarono, dunque, ugualmente, così quelli che aprirono farmacie dopo il 1° luglio 1909, che quelli che le avevano aperte precedentemente.

Epperò l'Ufficio centrale del Senato e il Governo, nel proporre l'art. 24, che limita la chiusura alle sole farmacie aperte dopo il 1° luglio 1909, usano una grande generosità a tutti i farmacisti che le istituirono prima di quella data, e non ostante che anch'essi avessero calpestato la legge Crispi e le altre preesistenti,

con manifesto pregiudizio dei dritti già acquistati dai loro colleghi.

E non sarà superfluo rilevare che intanto il progetto contiene una disposizione, per la chiusura delle farmacie aperte dopo il 1° luglio 1909, in quanto non se ne poteva fare assolutamente a meno, poichè fu appunto in quell'anno che il progetto venne presentato.

Si sarebbe, infatti, commessa una vera ingiustizia a danno dei farmacisti privilegiati, se si fossero legittimati gli abusi, anche di coloro, che, incuranti delle leggi, non trovarono un freno neppure nel progetto che si presentava, il quale, se non altro, avrebbe dovuto servir loro di monito.

È bene ripeterlo; questo progetto, lungi dal manomettere diritti di sorta, favorisce coloro che non ne hanno alcuno e che, anzi, hanno offeso i diritti degli altri; e li favorisce, per ciò solo, che avevano aperte le loro farmacie prima della presentazione del progetto stesso, il quale, fra gli altri scopi, ha pur quello di por fine agli abusi.

Un'altra preghiera vorrei rivolgere all'onorevole presidente del Consiglio, quella di darmi un chiarimento sulla intelligenza dell'art. 17, già approvato, e sul quale ho trascurato di prendere, a suo tempo, la parola.

Si è detto che, abolendosi le farmaceutiche, il pubblico ne avrà grandissimo pregiudizio, perchè dovrebbe comprare a prezzi assai più elevati le medicine, e specialmente quelle che non si spediscono sulla ricetta del medico, per la cura di malattie classiche, o più o meno gravi, ma che sono indispensabili ai bisogni terapeutici delle famiglie.

Riconosco anch'io che se le farmaceutiche si abolissero davvero, un danno ne verrebbe al pubblico, ma a me pare che esse non siano colpite dalla legge e che potranno continuare il loro esercizio e seguitare a smerciare i loro prodotti.

Me ne dà argomento l'art. 17. Esso dice così: «Ogni cinque anni sarà, a cura del Ministero dell'interno, riveduta e pubblicata la farmacopea ufficiale: ad essa saranno allegati:

«a) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea stessa, la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizione».

Dunque vi sono dei prodotti che non debbono vendere esclusivamente i farmacisti, e che

tutti, e, quindi, anche le farmaceutiche, hanno la facoltà di smerciare.

«b) l'elenco dei prodotti iscritti nella farmacopea, che i non farmacisti, sono autorizzati a vendere al pubblico, ecc.» Dunque vi sono altri prodotti che i non farmacisti possono vendere. Questa disposizione è certo assai provvida; tutto sta a vedere quali prodotti saranno indicati, come quelli che potranno liberamente vendersi dai non farmacisti.

Non saranno certo i farmaci, che debbono spedirsi, a dosi, per la cura delle malattie; saranno, dunque, quei medicinali, di uso comune, di cui si ha quotidianamente bisogno nelle famiglie e che si comprano a buon mercato. Questi medicinali è sperabile, pel bene del pubblico, che siano tutti segnati nella tariffa. Se vi saranno segnati, come mi auguro, potranno essere venduti da chiunque, e molto più dalle farmaceutiche, che hanno già un esercizio avviato, ed abbondanza di prodotti.

Sarò grato all'on. ministro dell'interno se vorrà darmi una spiegazione, che valga a confortare me e coloro che dalla chiusura delle farmaceutiche hanno ragionevole motivo di temere conseguenze dannose agli interessi del pubblico.

Una raccomandazione rivolgo altresì all'onorevole ministro: quando si farà il regolamento si provveda in guisa da stabilire che le specialità, quelle che attualmente si vendono dalle farmaceutiche, e che, quindi innanzi, non potranno vendersi che dai farmacisti, siano segnate in tariffa coi prezzi che hanno ora sul mercato, per i prezzi commerciali di oggi, aggiungendovi, ben s'intende, un lieve aumento che rappresenti un adeguato compenso al farmacista. Se non si farà così, queste specialità, tanto necessarie alle cure ordinarie nelle famiglie, saranno vendute dai farmacisti a prezzi molto più alti degli attuali.

Di questa mia raccomandazione voglia, ripeto, l'on. presidente del Consiglio tener conto, quando sarà compilato il regolamento, e farà, a mio avviso, cosa assai opportuna nell'interesse dei cittadini.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Circa la questione delle specialità,

la legge prescrive che possano venderle soltanto i farmacisti, e ne è evidente la ragione.

Si tratta di medicine come tutte le altre, e spesso di medicine pessime perchè fondate su pregiudizi. Esse però sono composte di sostanze contemplate dalla farmacopea; onde mi sembra che la tariffa resti implicitamente stabilita dalla farmacopea per le varie sostanze.

Quanto all'altra questione, è certo che, per effetto dell'art. 17, alla farmacopea si deve allegare l'elenco dei prodotti, la vendita dei quali è libera a tutti senza restrizioni, perchè si tratta di prodotti che usano i farmacisti senza che siano medicinali. Supponga, per esempio, il rimedio più comune, l'acqua fresca, quella che rende di più ai farmacisti (*ilarità*), il tamarindo, e tante altre sostanze le quali non possono recar danno; quelle si possono vendere da chiunque, e l'elenco sarà allegato alla farmacopea.

Riguardo all'altra questione, sollevata tanto dal senatore Rolando-Ricci, quanto dal senatore De Blasio, credo di poter affermare che non si darà mai il caso che si provveda, come provvedimento provvisoriamente esecutivo, alla chiusura delle farmacie. La farmacia o è aperta legittimamente o non lo è; essa non si può chiudere se non in seguito ad un giudizio di merito. Non credo che l'autorità giudiziaria manderà mai, durante il procedimento, a chiudere una farmacia, salvo poi a riaprirla nel caso che chi l'aveva aperta ne abbia diritto, e ritengo anzi che la questione praticamente non si potrà nemmeno presentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 24.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori segretari di voler procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arnaboldi, Astengo.

Bacelli, Balenzano, Balestra, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti,

Bava Bec aris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Calabria, Camerano, Canevaro, Carafa, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Ciamician, Cruciani Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Carretto, Del Zio, De Riseis, Di Brazza, Di Frasso, Dini, Di Terranova.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Faravelli, Filomusi Guelfi, Finali, Foà, Fortunato, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Guala, Gualterio, Gui.

Inghillari.

Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Orsini Baroni.

Pagano, Paladino, Parpaglia, Pasolini, Paternò Pedotti, Perla, Petrella, Pigorini, Pirelli, Ponza Cesare, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci, Rossi Teofilo.

Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, San Martino Guido, Santini, Schupfer, Scillamà, Serena, Somnino, Sormani, Spingardi.

Tajani, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Treves.

Vacca, Viganò, Vischi, Vittorelli.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si riprende ora la discussione degli articoli del disegno di legge: « Sull'esercizio delle farmacie ».

Art. 25.

Sono considerate legittime, nella loro sede alla data della pubblicazione della presente legge, le farmacie autorizzate secondo le norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849.

Sono parimenti considerate legittime le farmacie delle quali non sia stata dalla competente autorità amministrativa autorizzata l'apertura nelle località ove tale autorizzazione era richiesta dalle norme anteriori alla legge 22 dicembre 1888, n. 5849, ma che, secondo tali

norme, potevano essere autorizzate, a condizione che gli aventi diritto, nei tre mesi consecutivi alla data della pubblicazione della presente legge, facciano denuncia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia per gli effetti dei precedenti articoli 2, 7, 10, 12, 14, 15 e 16.

(Approvato).

Art. 26.

Sono del pari considerate legittime tutte le altre farmacie, le quali, anche aperte dopo la legge 22 dicembre 1883, n. 5849, e non autorizzabili secondo le disposizioni anteriori, non siano illegittime giusta l'art. 24, purchè gli aventi diritto facciano, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, la denuncia al prefetto della persona che deve essere considerata come titolare autorizzato ad esercitare la farmacia, di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'inadempimento delle condizioni prescritte importa, per le farmacie indicate tanto in questo articolo quanto nel secondo comma dell'articolo precedente, la decadenza dal diritto all'esercizio, che è pronunciata a termini dell'articolo 11.

(Approvato).

Art. 27.

Le farmacie di cui all'art. 24 e le altre per le quali sia stata pronunciata la decadenza giusta l'ultimo comma del precedente articolo sono fatte chiudere dal prefetto, entro il termine da stabilirsi col regolamento, a norma dell'art. 22.

(Approvato).

Art. 28.

Ai proprietari delle farmacie di antico diritto, considerate come privilegiate, giusta le disposizioni seguenti, è riconosciuto, in eccezione agli articoli 10 e 11 della presente legge, per sé e i loro eredi ed aventi causa, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive per la durata di anni 30 dalla pubblicazione della presente legge: scorso il quale termine, il privilegio dei detti proprietari s'intende definitivamente estinto. Rimane salvo ai proprietari che sieno farmacisti il diritto di continuare

nell'esercizio della farmacia fino al termine della loro vita.

Frattanto, durante il detto termine, la eventuale apertura di nuove farmacie, nei comuni nei quali si trovano quelle privilegiate come sopra, dovrà essere sempre disposta entro i limiti di popolazione indicati all'art. 2.

Sono considerate come privilegiate:

a) le antiche farmacie dell'ex regno di Sardegna, per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata a titolo di proprietà trasmissibile, sia mediante il pagamento di un corrispettivo allo Stato, sia in remunerazione di servizi resi.

b) le antiche farmacie del Lombardo-Veneto indicate nella notificazione governativa 1° agosto 1838, n. 28343-2535.

c) le antiche farmacie del Novarese fra la Sesia e il Ticino e quelle dell'oltre Po pavese (attuali circondari di Voghera e di Bobbio) anteriori alla notificazione governativa 10 ottobre 1835.

d) le antiche farmacie degli ex-Stati pontifici anteriori all'ordinamento 15 novembre 1836, n. 33.

e) tutte le altre farmacie di qualsiasi provincia per la istituzione di ciascuna delle quali fu data in origine una concessione privilegiata perpetua.

Il riconoscimento del diritto è subordinato alla presentazione al prefetto dei titoli comprovanti la concessione privilegiata, da seguire entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Il prefetto, riconosciuta regolare la esistenza del titolo, ne dà atto agli interessati.

Le contestazioni che possono nascere in proposito sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

L'esercizio del diritto riconosciuto nel presente articolo è subordinato alla presenza di un direttore responsabile della farmacia, nella persona di un farmacista iscritto nell'albo di uno degli ordini dei farmacisti.

(Approvato).

Art. 29.

Tutte le disposizioni degli antichi Stati, riguardanti vincoli e privilegi nell'esercizio della farmacia, di cui all'articolo 215 del testo unico

delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636 (articolo 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849), sono abrogate e cessano di aver vigore con la pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 30.

Ai proprietari delle farmacie aperte prima o dopo la legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e autorizzate secondo le norme anteriori alla legge stessa in vigore nelle diverse località, e delle altre farmacie, aperte dopo la legge 22 dicembre 1888, le quali debbono secondo l'art. 25 considerarsi legittime, è riconosciuto, per sé e per i loro eredi ed aventi causa, e per la durata di 20 anni dalla pubblicazione della presente legge, il diritto all'esercizio delle farmacie rispettive, sotto l'osservanza delle norme e delle condizioni indicate all'art. 28.

Rimane però sempre fermo nei detti proprietari, che siano farmacisti, il diritto di esercitare la farmacia per tutta la loro vita, e senza il pagamento di tassa di concessione.

(Approvato).

Art. 31.

Il Governo del Re è autorizzato ad ammettere a un nuovo esame pratico gli assistenti già muniti di « patentino », all'effetto di conseguire un certificato di abilitazione a sostituire il titolare nell'esercizio della farmacia.

Le norme per l'esame saranno stabilite con regolamento.

(Approvato).

Art. 32.

Nel termine di 18 mesi dalla pubblicazione della presente legge, il prefetto, sentiti i comuni interessati, la giunta provinciale amministrativa e il Consiglio provinciale di sanità, stabilisce con suo decreto la pianta organica delle farmacie della provincia, agli effetti dell'art. 2.

Nello stabilire tale pianta devono essere computati, per i periodi di tempo indicati nei precedenti articoli 28 e 30, le farmacie previste dagli articoli stessi.

A misura che le singole farmacie indicate dai precedenti articoli 25 e 26 e salvo quanto è

disposto negli articoli 28 e 30 verranno a chiudersi per alcuna delle cause indicate nell'art. 11, le farmacie stesse non potranno essere riaperte che entro i limiti della pianta organica indicata nel primo comma del presente articolo, e sotto la osservanza di tutte le altre condizioni e norme previste dalla presente legge.

Saranno però esonerate dal pagamento della tassa di concessione, di cui all'art. 6, con diritto a rimborso ove il pagamento sia già stato eseguito, i farmacisti esercenti nei centri superiori ai 40,000 abitanti, i quali chiudano spontaneamente la loro farmacia in detti centri, per trasferirla in alcuno dei comuni rurali ancora sforniti di esercizio farmaceutico alla pubblicazione della pianta organica anzidetta. Essi avranno anche il diritto alla preferenza nella nomina a titolari delle condotte farmaceutiche che verranno istituite nel primo quinquennio dalla pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Art. 33.

Sono abrogati gli articoli 27, 28, 29 e 56 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, nonché tutte le altre disposizioni contrarie alla presente legge. Nulla però è innovato alle disposizioni vigenti contro la malaria e sul chinino di Stato, di cui al titolo V del testo unico anzidetto.

Nel termine di cinque anni dalla pubblicazione della presente legge sarà provveduto alla soppressione degli armadi farmaceutici comunali ed alla sostituzione di essi con regolare servizio farmaceutico, ai termini dell'articolo 13 della presente legge. Il regolamento stabilirà le norme della relativa liquidazione.

(Approvato).

Art. 34.

Le disposizioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge saranno comprese nel regolamento generale sanitario.

È data facoltà al Governo del Re di riunire e coordinare le disposizioni della presente legge con quelle del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

(Approvato).

TABELLA A.

Tassa di concessione per l'autorizzazione all'apertura ed esercizio di una farmacia (art. 6 della legge e tassa d'ispezione delle farmacie (art. 16 della legge).

FARMACIE	Tassa di concessione	Tassa d'ispezione
I. — Nei comuni con 100,000 abitanti ed oltre:		
a) entro la cinta daziaria	8,000	50
b) fuori la cinta daziaria	4,000	25
II. — Nei comuni con più di 40,000 abitanti e meno di 100,000 abitanti:		
a) entro la cinta daziaria	4,000	20
b) fuori la cinta daziaria	2,000	10
III. — Nei comuni da 15,000 a 40,000 abitanti	1,500	10
IV. — Nei comuni da 10,000 a 15,000 id.	1,000	10
V. — Nei comuni da 5,000 a 10,000 id.	500	6
VI. — Nei comuni con meno di 5,000 id.	100	5

NB. — La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento.

TABELLA B.

Servizio di vigilanza sul servizio farmaceutico (art. 20 della legge).

GRADI	Classi	Num. dei posti	Stipendio annuo individuali	Ammontare degli stipendi	Spesa complessiva
Ispettore del servizio farmaceutico presso la Direzione generale della Sanità pubblica	1 ^a	1	6,000	6,000	
Id.	2 ^a	1	5,000	5,000	
		2		11,000	11,000
Sezione per il servizio di vigilanza presso il laboratorio chimico della Sanità pubblica:					
Coadiutore	1	5,000	5,000	
Assistente	2	3,000	6,000	
Applicato	1	2,500	2,500	
Inserviente	2	1,300	2,600	
		6		16,100	16,100
Spese pel funzionamento della Sezione	7,000
Totale	34,100

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella prossima tornata.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Estensione al comune di Alcamo di agevolzze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 » (N. 975).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al comune di Alcamo di agevolzze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'articolo unico.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Agli effetti della legge 25 giugno 1911, numero 586, portante agevolzze a favore dei comuni del Regno per la provvista di acque potabili ed altro, il comune di Alcamo in provincia di Trapani è considerato come appartenente alla seconda categoria di cui all'art. 2 della legge medesima.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella prossima seduta.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 »:

Senatori votanti	124
Favorevoli	110
Contrari	14

Il Senato approva.

Domani alle ore 15, riunione degli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di sabato alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Concessione di un assegno annuo alla vedova e alle orfane del vice-ammiraglio Augusto Aubry (N. 1010);

Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa (N. 1018).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Sull'esercizio delle farmacie (N. 946);

Estensione al comune di Alcamo di agevolzze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586 (N. 975).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine indicato all'art 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma (N. 1003).

Sistemazione degli uffici della ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica (N. 1015);

Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione (N. 809-B);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli della stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 1019);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1020);

Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 (N. 990);

Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale (N. 978);

Costituzione in comune di Villa Celiera, frazione di Civitella Casanova (N. 1017);

Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune (N. 997);

Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia (N. 1014);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d' Elsa (N. 472).

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani (N. 606);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo (N. 193).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 730);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 21 maggio 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCCVII.

TORNATA DEL 17 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFRÈDI

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Presentazione di un disegno di legge e di relazioni (passim) — Nella discussione del disegno di legge: « Concessione di un annuo assegno alla vedova ed alle orfane del vice-ammiraglio Augusto Aubry » (N. 1010) parlano il senatore Santini (pag. 10688) e il ministro della marina (pag. 10688) — L'articolo unico è rinviato allo scrutinio segreto — Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti della guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra di Africa » (N. 1018) (pag. 10688) — Votazione a scrutinio segreto — Nella discussione generale del disegno di legge: « Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma » (N. 1003) parlano i senatori Levi Ulderico (pag. 10689), Lanciani, relatore (pag. 10689) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 10690) — Senza osservazioni sono approvati gli articoli del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — I seguenti disegni di legge sono approvati senza discussione e rinviati allo scrutinio segreto: « Sistemazione degli uffici della Ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica » (N. 1015) (pag. 10691); « Trasformazione di istituti di istruzione e di educazione » (N. 809-B) (pag. 10692); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1019) (pag. 10697); « Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1020) (pag. 10705); « Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'articolo 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 » (N. 990) (pag. 10705); « Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale » (N. 978); (pag. 10705) « Costituzione in comune di Villa Celiera in frazione di Civitella Casanova » (N. 1017) (pag. 10707); « Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune » (N. 997) (pag. 10707); « Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia » (N. 1014) (pag. 10707) — Nella discussione del disegno di legge per « Tombola a favore degli ospedali riuniti di San Miniato e degli ospedali della Misericordia e Dolce di Prato » (N. 467) parlano i senatori Luciani (pag. 10712), Melodia (pag. 10712) Vischi (pag. 10712), Levi Ulderico ff. di relatore (pag. 10713) e il ministro delle finanze (pag. 10713) — L'articolo unico è rinviato alla votazione segreta — Approvazione, senza discussione, dei seguenti disegni*

di legge: « Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese » (N. 468) (pag. 10714); « Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta » (N. 469) (pag. 10714); « Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa » (N. 472) (pag. 10715); « Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani » (N. 606) (pag. 10716); « Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo » (N. 193) (pag. 10716) — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze e dell'istruzione pubblica.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Sunto di petizioni.

PRESIDENTE Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

N. 171. La Commissione esecutiva del Comitato lombardo *Pro suffragio femminile*, a nome di quel Comitato, cui si uniscono i Comitati di Torino, Napoli, Mantova, Genova e Roma, fa voti perchè il Senato approvi la proposta di legge d'iniziativa dell'onor. senatore Scialoja: « Per l'abolizione dell'autorizzazione matrimoniale ».

N. 172. Il signor Federico Bogni di Sarteano (Siena) ed altri 265 assistenti pratici di farmacia non legalizzati, fanno istanza al Senato per ottenere la concessione di una sessione straordinaria di esami, che loro permetta di legalizzare la posizione di collaboratori pratici dei farmacisti.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Le famiglie dei senatori Mazzolani e Taverna ringraziano il Senato per le condoglianze loro inviate colle seguenti lettere e telegrammi:

« Eccellenza,

« Le affettuose dimostrazioni che l'E. V. volle tributare alla carissima memoria del mio genitore, anche commemorandolo nella pubblica adunanza del Senato, riempiono l'animo mio della più viva riconoscenza e mi riescono di sommo conforto nel doloroso momento. Giun-

gano all'E. V. le mie più vive azioni di grazie per le nobili parole e anche per il pensiero squisitamente gentile che Vostra Eccellenza ebbe di farmi tenere il resoconto ufficiale ove furono riprodotte.

« Io conserverò, altamente grato, quella stampa che ricorda la benevolenza e l'affetto dei componenti l'Assemblea, alla quale mio padre ebbe l'onore di appartenere.

« Voglia credermi, con sommo ossequio della S. V.

« Roma, 15 maggio 1913.

« Dev.mo

« FRANCESCO MAZZOLANI ».

« Roma, 15 maggio 1913.

« Eccellenza,

« Ci furono un mesto conforto, nell'ora tristissima, la viva parte presa al nostro dolore dall'Ecc.mo Senato e le espressioni di rimpianto e di benevolenza con le quali è stato reso omaggio alla veneranda memoria del nostro estinto. Riconoscentissimi e commossi presentiamo alla E. V. e agli onorevoli Colleghi del nostro diletto genitore le più vive azioni di grazie e l'espressione del nostro ossequio più profondo.

« Dev.mi

« FRANCESCO MAZZOLANI.

« GIULIO MAZZOLANI ».

« S. E. Manfredi, presidente del Senato - Roma.

« Lesmo, 16 maggio 1913.

« Le sono profondamente grata suo gentile pensiero trasmettermi copia resoconto seduta Senato nella quale ella commemorò con sì nobili espressioni il mio Rinaldo. La ringrazio con tutto il cuore per le sue belle parole in omaggio alla sua cara memoria che mi sono di gran conforto nel mio immenso dolore.

« LAVINIA TAVERNA »;

Comunicazione.

PRESIDENTE. Dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Napoli ricevo la seguente comunicazione:

« Napoli, 12 maggio 1913.

« Domenica 18 corr. mese, alle ore 10, inaugurandosi in questa città il terzo Congresso nazionale forense, avrà luogo in Castel Capuano lo scoprimento dei busti eretti a cura delle legali rappresentanze di questo Foro in memoria degli illustri giureconsulti Pasquale Stanislao Mancini, Raffaele Conforti e Francesco Saverio Carrera.

« Onoreranno del loro intervento la solenne cerimonia S. A. R. il Duca d'Aosta e S. E. il ministro di grazia e giustizia. Oratore delegato da questo Consiglio dell'Ordine degli avvocati sarà l'onor. senatore Giorgio Arcoleo.

« A nome di queste legali rappresentanze forensi, rivolgo vivissima preghiera alla E. V. perchè voglia delegare una rappresentanza dell'assemblea vitalizia alla detta cerimonia concorrendo così, a rendere ancora più solenne l'omaggio alla memoria di quei gloriosi giuristi che rifulsero per ingegno e dottrina nelle scienze giuridiche e nell'arringo forense, due dei quali lasciarono orme incancellabili nella storia del Parlamento nazionale e nei consigli della Corona.

« Confido che l'E. V. vorrà accogliere la preghiera che ho avuto l'onore di rivolgerle ed in attesa di sue comunicazioni le rinnovo l'attestato del mio particolare ossequio.

« Il Presidente
del Consiglio degli avvocati di Napoli
« Prof. ENRICO PESSINA ».

Ho incaricato i signori senatori residenti in Napoli di rappresentare il Senato a questa cerimonia.

Presentazione di un disegno di legge e di relazioni.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di

legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione permanente di finanze ».

FARAVELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAVELLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia ».

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul seguente disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873 che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici dell'artiglieria e del genio, del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare ».

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia ».

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per la Regia guardia di finanza ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Faravelli, Bava Beccaris, Dallolio e Biscaretti della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di un annuo assegno alla vedova ed alle orfane del viceammiraglio Augusto Aubry » (N. 1010).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno annuo alla vedova ed alle orfane del viceammiraglio Augusto Aubry ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Dalla data della morte del viceammiraglio Augusto Aubry è concesso cumulativamente alla vedova, finchè tale, e alle orfane di lui, finchè minorenni e purchè nubili, un assegno annuo di lire 4000, oltre quello loro spettante a termine delle vigenti leggi sulle pensioni.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Non perchè io possa menomamente dubitare che il Senato, nel suo squisito sentimento di riconoscenza per coloro, che della patria hanno bene meritato, non voglia suffragare del suo ambito voto questo progetto di legge; ma l'onore di aver lungamente navigato col compianto ammiraglio Aubry, in un famoso viaggio intorno al mondo, ammirandone le virtù patriottiche e tecniche, m'impone il dovere di accogliere con entusiasmo questo disegno di legge, che viene in aiuto della desolata vedova e delle orfane del compianto ammiraglio. Così mi è dato inviare un affettuoso e mesto saluto alla memoria di Augusto Aubry, che, forte nella sua coscienza di marinaio e di soldato, volle morire a bordo di quella nave, ove, in un'ardua missione di guerra, aveva egregiamente per la patria operato. (*Vive approvazioni*).

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI-CATTOLICA, *ministro della marina*. In nome dell'armata, mi associo alle nobili parole pronunziate dall'onor. Santini e di cuore ricordo al Senato le virtù egregie dell'estinto, e di intelletto e di cuore; virtù che fanno e faranno durare sempre vivo e sentito il compianto per la morte di lui (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato è unanime nel rendere omaggio alla memoria del compianto ammiraglio Aubry. (*Benissimo*).

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione; e, trattandosi di disegno di legge di un articolo unico sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del R. decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti della guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra di Africa » (N. 1018).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le disposizioni degli art. 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa ».

Do lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge.

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, col quale le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, numero 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa, sono estese, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di

legge, testè approvati per alzata e seduta, e degli altri due approvati nella seduta precedente, cioè:

Sull'esercizio delle farmacie;

Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

BISCARETTI, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1912-13;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13;

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese imprevedute per l'esercizio finanziario 1912-13 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società Nazionale dei servizi marittimi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Rolandi-Ricci della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma » (N. 1003).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1003).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

LEVI UDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Sono ben lieto ogni qualvolta vedo presentare qualche provvedimento per il compimento della zona monumentale di Roma, la quale sarà un lustro per la città ed un vanto per l'Italia; ma non è ora il caso di diffondersi in poesia. Io non ho chiesto la facoltà di parlare che per avere dall'onor. ministro una spiegazione sugli articoli di questo disegno di legge.

Il primo tratta di proroga, e nulla c'è da osservare, ma il secondo, in rapporto al testo della relazione, mi pare che lasci intravedere che si possa arrivare a qualche sorpresa, oppure che esso articolo abbia forza tale da distruggere la legge precedente.

Ripeto che io non intendo se non che domandare qualche spiegazione su questo articolo, perchè so che ci sono due o tre cause incamminate, e, portandole come avvenne dell'altra, si potrebbe rimanere senza fondi.

LANCIANI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANCIANI, *relatore*. La legge la cui approvazione è sollecitata dall'onor. ministro della pubblica istruzione, ha due scopi. Esiste una Commissione Reale, alla quale è stato affidato l'incarico di tradurre in atto la misura votata dai due rami del Parlamento sino dal 1907, e confermata nel 1910, per ridurre a parco pubblico la zona, fino ad ora, la più negletta, e la più malsana della città, e quella che, all'istesso tempo, contiene il maggior numero di monumenti antichi, medievali e del Risorgimento.

Alla Commissione era stato accordato un fondo assai modesto, in confronto della grandiosità dell'opera, e affatto sproporzionato alla superficie che si doveva ridurre in parco archeologico, immune da futuri pericoli di intraspetto e di poco desiderabili contatti.

Questa immensità avvenire è stato il punto che il ministro dell'istruzione e la Commissione Reale hanno cercato di guadagnare a preferenza di ogni altro, perchè se il parco, anche perfetto in ogni sua parte, avesse potuto, in seguito, essere circondato da case a sei od otto piani, o da opifici e manifatture dagli eccelsi camini eruttanti nuvole di fumo, lo scopo della legge sarebbe frustrato e reso vano.

La Commissione, cui ho l'onore di appartenere come membro incaricato della condotta dei lavori, avrebbe certamente ottenuto questo doppio risultato della passeggiata completa, dentro i limiti dei fondi assegnati, e della passeggiata libera da futuri danni, se non ci fosse stata di mezzo una inverosimile diversità di opinioni nei giudici, nel vagliare le pretese degli espropriandi e una singolare deferenza verso tali pretese; perchè si può dire che quasi ogni giudice ha avuto il suo punto di vista, e ciò in forza di una certa tal quale nebulosità di espressione, nei termini della legge di Stato relativi alla procedura delle espropriazioni.

Il senatore De Cupis, nostro illustre collega, ha presentato a questo proposito una relazione al ministro dell'istruzione pubblica, per dimostrare quali e quanti danni, veramente gravissimi, abbia sostenuto lo Stato, appunto per questa incertezza della formula della legge.

Noi abbiamo avuto dei casi veramente deplorevoli, fra i quali quello cui è stato accennato nella relazione, di una proprietà malsana, bassa semipaludosa, e in parte non fabbricabile, perchè compresa dentro i limiti delle Terme di Caracalla, e perciò soggetta alla legge comune, a cui la Commissione ha assegnato il valore di circa 60 mila lire, dietro perizie redatte da autorevoli specialisti. Ebbene, portata davanti ai Tribunali, questa causa è finita con un giudizio della Corte di appello, che condanna lo Stato a pagare per quel meschino pezzo di terra 560 mila lire, vale a dire mezzo milione di più di quello che la Commissione aveva, dietro la scorta dei periti, considerato giusto compenso. Per fortuna la partita non è ancora definiti-

vamente perduta, attendendosi il responso della Cassazione.

La legge, per la quale il ministro sollecita l'approvazione del Senato, ha pertanto due scopi. In primo luogo quello di prorogare di un anno il vincolo di espropriazione, e naturalmente l'autorità della Commissione Reale, affine di poter definire tutte queste questioni pendenti, che per fortuna non hanno ricevuto ancora il responso del Supremo tribunale.

Se queste sentenze riusciranno, come è dato sperare, favorevoli allo Stato, la passeggiata archeologica potrà essere compiuta nei limiti del possibile, e resa immune da futuri pericoli senza alcun incremento dei fondi già votati. Ma, per ciò fare, è indispensabile che chi deve giudicare di queste cause importanti contro lo Stato, abbia una norma sicura e chiara, come è quella contenuta nel secondo articolo di questa legge, il cui carattere è unicamente e semplicemente interpretativo.

Egli è perciò che a nome dell'Ufficio centrale che ho l'onore di rappresentare, prego il Senato di voler approvare questo disegno di legge il quale non contiene nè aggravii di spese a carico dello Stato, nè aggravii di vincoli a carico di privati, i terreni necessari alla sistemazione della zona monumentale essendo già tutti espropriati, ad eccezione di tre per i quali pendono eque trattative di transazione.

LEVI ULDERICO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Ringrazio l'onor. relatore delle spiegazioni che mi ha date. Intorno al primo articolo, ripeto, non vi è niente da dire; a me fa sorgere qualche dubbio l'incertezza del secondo. Certamente le parole dell'onorevole relatore non hanno eliminato questo dubbio, e non vi è quindi che a far voti affinché le cose vadano bene per l'avvenire altrimenti si arriverà ad un momento in cui non vi saranno più fondi per proseguire l'opera.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Le dichiarazioni fatte dalla bocca autorevole del relatore mi sembrano esaurienti. Il secondo articolo di questo disegno di legge è assolutamente necessario per difendere lo Stato dall'ingordigia di alcuni speculatori. (*Bene*).

PRESIDENTE Se nessun altro domanda di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il termine indicato all'articolo 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578 è prorogato a tutto il 31 luglio 1914.

(Approvato).

Art. 2.

La disposizione dell'art. 8 della legge 14 luglio 1887, n. 4730 per la zona monumentale di Roma, deve intendersi nel senso che le indennità, relative alle espropriazioni occorrenti nella zona stessa, siano determinate in base alla media del valore venale che l'immobile espropriato ebbe nei tre anni anteriori alla pubblicazione della legge medesima, ricercandosi tale valore colle norme usate in applicazione della legge 25 giugno 1865, n. 2759.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Sistemazione degli uffici della ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione » (N. 1015).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli uffici della ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1015).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il ruolo organico del personale della carriera di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione è modificato in conformità della tabella unita alla presente legge, con decorrenza dal mese successivo alla sua pubblicazione.

(Approvato).

Art. 2.

Per la prima attuazione del ruolo organico stabilito dalla tabella, di cui al precedente articolo, potrà conseguirsi una sola promozione o di grado o di classe. La successiva promozione ai posti che, conseguentemente, resteranno scoperti, avrà effetto soltanto dal 1° luglio 1914.

(Approvato).

Art. 3.

Gli impiegati di classe transitoria del Ministero medesimo, di cui alla legge 10 luglio 1910, n. 417, i quali posseggano i titoli prescritti per l'ammissione nella carriera di ragioneria e abbiano servizio lodevole, potranno essere nominati ragionieri di quarta classe nello stesso Ministero, in seguito a parere favorevole del Consiglio di amministrazione; soltanto però dalla data di questa nomina decorrerà per essi il servizio utile agli effetti del secondo comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'ammissione agli esami per la promozione al grado di primo ragioniere, è riconosciuto, ai ragionieri assunti in servizio del Ministero della pubblica istruzione coi decreti Reali 23 giugno e 21 ottobre 1910, il periodo di servizio compiuto presso le altre Amministrazioni dello Stato, quale servizio effettivamente prestato nella Ragioneria del Ministero dell'istruzione pubblica.

Gli esami, che saranno indetti a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 84 della legge 4 giugno 1911, n. 487, potranno però aver luogo soltanto quando gli attuali ragionieri di prima classe del Ministero della pubblica istruzione, che facevano già parte del ruolo organico del Ministero stesso al 23 giugno 1910, abbiano compiuto gli anni di servizio richiesti dal citato ultimo capoverso della legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Tabella organica per il personale della carriera di ragioneria del Ministero della pubblica istruzione.

1 Direttore capo di ragioneria.	L. 8,000
2 Direttori capi di divisione di ragioneria di 2ª classe	» 7,000
1 Direttore capo di divisione di 2ª classe per la contabilità della Direzione generale per l'insegnamento primario e popolare (istituito con la legge 4 giugno 1911, n. 487)	» 7,000
5 Capi sezione di ragioneria di 1ª classe »	6,000
6 Capi sezione di ragioneria di 2ª classe »	5,000
10 Primi ragionieri di 1ª classe.	» 4,500
10 Primi ragionieri di 2ª classe.	» 4,000
10 Ragionieri di 1ª classe	» 3,500
10 Id. di 2ª id.	» 3,000
14 Id. di 3ª id.	» 2,500
29 Id. di 4ª id.	» 2,000

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge « Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione ».
(N. 809 C).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Trasformazione di istituti d'istruzione e di educazione ».

Prego il senatore segretario Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati ed accettato dall'Ufficio centrale del Senato.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 809-C).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

TITOLO I.

DELLA TRASFORMAZIONE DEGLI ISTITUTI INDICATI NELL'ARTICOLO 65 DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1911, N. 487.

Art. 1.

Per provvedere all'istruzione magistrale nei luoghi nei quali, per le speciali condizioni indicate nell'articolo 65, comma 1º, della legge

4 giugno 1911, n. 487, più ne sia sentito il bisogno, il Governo del Re può procedere, con le norme degli articoli seguenti, alla trasformazione totale o parziale in scuole complementari e normali con convitto o no, dei collegi, conservatori, educatori e di altri istituti d'istruzione e di educazione forniti di personalità giuridica, e che siano obbligatoriamente mantenuti da enti aventi personalità giuridica.

(Approvato).

Art. 2.

Le proposte di trasformazione degli istituti indicati nell'articolo precedente, che di regola spettano al ministro previo parere della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione, saranno pubblicate all'albo del Consiglio scolastico della provincia nella quale ha sede l'istituto da trasformare o delle provincie che siano eventualmente interessate.

Nei trenta giorni dalla pubblicazione, le provincie, i comuni e chiunque vi abbia interesse, possono fare opposizione alla progettata trasformazione.

Sulle proposte medesime e sulle opposizioni eventualmente presentate debbono essere sentiti per le loro osservazioni:

a) l'Amministrazione dell'istituto da trasformare;

b) il Consiglio del comune o dei comuni interessati, ovvero, se l'istituto da trasformare concerne l'intera provincia o più del terzo dei comuni di questa, il Consiglio provinciale:

c) il Consiglio scolastico;

d) la sezione della Giunta del Consiglio superiore dell'istruzione primaria e popolare istituita dall'art. 77 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La trasformazione può essere chiesta anche da ciascuno degli enti ora indicati, ma anche in questi casi dovranno osservarsi le prescrizioni precedenti.

(Approvata).

Art. 3.

La trasformazione degli istituti è ordinata con decreto Reale, sentito il parere della Giunta del Consiglio superiore d'istruzione, alla quale dovranno essere comunicati anche tutti gli atti di cui nell'articolo precedente.

La Giunta stessa, oltre che sull'opportunità della trasformazione, darà il suo parere anche sui limiti e sulle modalità di questa, come sugli statuti e regolamenti pei nuovi istituti o enti, che dovranno emanarsi tenendo conto anche delle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, sulle antichità e belle arti.

(Approvato).

Art. 4.

Contro il decreto che provvede alla trasformazione è ammesso il ricorso alla quinta sezione del Consiglio di Stato, a norma dell'art. 23 del testo unico approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 638.

(Approvato).

Art. 5.

In ciascuna sede, tenuto conto delle scuole esistenti, può sempre essere istituita anche la sola scuola complementare o la sola scuola normale maschile, femminile o mista, anche se la scuola è trasformata o istituita in applicazione di leggi anteriori alla presente.

(Approvato).

Art. 6.

Gli istituti considerati nell'art. 1 della presente legge, pei quali non fosse possibile o conveniente la trasformazione ai fini dell'articolo stesso potranno, con le norme degli articoli precedenti e tenuto conto delle condizioni speciali dei luoghi nei quali si trovano, e per quanto sia possibile anche delle tavole di fondazione, essere trasformati in scuole popolari o in istituti per l'infanzia, o in scuole elementari o in assegni a favore delle scuole comunali locali, o in posti di studio da godersi in scuole complementari e normali, e nel caso di istituti femminili anche in altri istituti speciali di istruzione e di educazione o professionali femminili con o senza convitto.

I corsi elementari che così venissero istituiti saranno a sgravio dell'obbligo imposto ai comuni dalla legge 15 luglio 1877, n. 3961, in quanto sia stato mantenuto dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

TITOLO II.

DELLA TRASFORMAZIONE DI ISTITUTI
GOVERNATIVI.

Art. 7.

Per decreto Reale, su proposta del ministro dell'istruzione pubblica, può essere riordinata l'istruzione media e normale nei comuni, nei quali l'assetto attuale degli Istituti più non corrisponda ai bisogni della popolazione scolastica e della cultura locale, secondo le norme stabilite negli articoli seguenti.

(Approvato).

Art. 8.

Nei comuni, dove esistono ginnasi isolati, questi, anche se istituiti a totale carico dello Stato, in applicazione del decreto prodittoriale di Sicilia 17 ottobre 1860, n. 263, possono essere trasformati in scuole normali o complementari, anche miste, comprendendo nella trasformazione i corsi magistrali, eventualmente istituiti nella stessa sede a norma della legge 21 luglio 1911, n. 861.

È pure compresa in questa disposizione la trasformazione in scuola normale, giusta l'articolo 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487, della scuola di lavoro manuale educativo di Ripatransone, nei limiti del fondo stanziato per detta scuola nel capitolo 71 dell'esercizio 1913-14.

Il Governo del Re è autorizzato ad istituire, con le norme che saranno stabilite dal regolamento, un corso speciale per il conferimento della abilitazione all'insegnamento del lavoro manuale nelle scuole normali.

Alla relativa spesa sarà provveduto coi fondi autorizzati dalla legge 4 giugno 1911, n. 487.

La trasformazione dovrà essere richiesta dai comuni nei quali i ginnasi si trovano o dagli enti che ne hanno il mantenimento.

(Approvato).

Art. 9.

Su domanda degli enti interessati i ginnasi possono essere trasformati in scuole tecniche, alle quali può aggiungersi un corso tecnico complementare, specializzato in rapporto alle esigenze dei commerci e delle industrie locali. Scuole tecniche con o senza questi corsi tec-

nicì complementari potranno, altresì, essere istituite, invece di ginnasi, nei comuni siciliani, la cui popolazione raggiunga il limite prescritto dall'art. 19 del decreto prodittoriale 17 ottobre 1860, n. 263, quando i comuni stessi lo richiedano.

I programmi e gli organici dei corsi tecnici complementari debbono essere sottoposti all'esame della Giunta provinciale delle scuole medie istituita dall'art. 97 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e col parere e osservazioni di questa dovranno essere trasmessi alla Giunta del Consiglio superiore pel suo parere e proposte. Le relative spese sono a carico dei comuni che li domandano, con un concorso dello Stato, pari all'ammontare dell'economia che si realizzerà all'atto della trasformazione del ginnasio in scuola tecnica o che risulterà dalla istituzione di queste invece di ginnasi nei detti comuni siciliani.

Colle stesse norme pei programmi e per gli organici, corsi tecnici complementari, quando vengano richiesti, potranno istituirsi anche presso le altre scuole tecniche Regie o pareggiate; ma in tal caso le spese saranno totalmente a carico dei comuni, o degli enti che mantengono le stesse scuole.

(Approvato).

Art. 10.

Le tasse per i corsi tecnici complementari, all'infuori di quelle di diploma che saranno fissate dal Ministero nel regolamento e spetteranno allo Stato, vanno a beneficio degli enti che li hanno istituiti ed ai quali spetta fissare la misura di esse, come per tutte le ordinarie scuole medie e normali pareggiate.

Per queste, tuttavia, le tasse non possono mai essere inferiori a quelle delle corrispondenti scuole governative. Qualora l'ente che mantiene una scuola pareggiata media o normale riconosca la necessità di elevarle a somme maggiori, le sue proposte debbono essere approvate con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, sentito il parere della Giunta provinciale delle scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

Per i detti corsi tecnici complementari e, in genere, per tutte le scuole medie e normali che non siano a totale carico dello Stato, la frequenza di alunni non comunisti può essere

subordinata ad un contributo da parte dei comuni, ai quali gli alunni appartengono, a favore del comune che sostiene il carico totale o parziale della scuola, oppure al pagamento di una sopratassa, sempre a favore del comune sede della scuola, da parte degli alunni le cui famiglie abitino fuori del comune medesimo.

La sopratassa non può essere mai superiore alla tassa scolastica normale.

(Approvato).

Art. 11.

Su domanda degli enti interessati, e col parere favorevole del capo dell'istituto e della Giunta provinciale delle scuole medie, possono essere istituite nelle scuole tecniche regie o pareggiate, a beneficio degli alunni di scuole professionali industriali, o simili, classi aggiunte serali, nelle quali i medesimi insegnamenti del corso ordinario siano svolti con effetti legali e fino al conseguimento della licenza tecnica in un numero di anni uguali o anche superiore al normale.

I programmi delle varie classi del corso serale saranno stabiliti, volta per volta, dal Ministero della pubblica istruzione, il quale fisserà altresì la tassa annua di iscrizione in somma tale da ragguagliare, in totale, quelle che si pagano dagli alunni del corso ordinario.

Per la competenza passiva delle spese attinenti ai corsi serali valgono le stesse norme vigenti per le classi aggiunte delle scuole tecniche, delle quali essi fanno parte.

(Approvato).

Art. 12.

I corsi tecnici complementari, di cui all'articolo 9, sono di regola biennali. In casi eccezionali tali corsi potranno avere un maggior numero di classi, sia che si tratti di nuova istituzione, sia in caso di trasformazione di altre scuole già esistenti, a qualunque amministrazione esse appartengono.

Ove si tratti di trasformare in corso complementare, annesso ad una scuola tecnica governativa, un'altra scuola regia, anche dipendente da altro dicastero, il relativo personale insegnante passerà alla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione, e sarà assunto nei ruoli organici delle scuole tecniche dello Stato,

in quanto lo consenta la tabella *H* annessa alla legge 8 aprile 1906, n. 142, col grado e lo stipendio rispondenti ai titoli ed ai diritti dei singoli insegnanti.

Gli insegnanti, che non potranno passare nei ruoli organici delle scuole tecniche, formeranno un organico speciale, conservando tutti i diritti acquisiti.

(Approvato).

Art. 13.

Nei comuni, nei quali esistono più scuole normali, qualora siano ritenuti soddisfatti i bisogni dell'istruzione magistrale con una soltanto od alcune di esse, a richiesta dei comuni medesimi le scuole superflue potranno essere trasformate in altre scuole medie o complementari più rispondenti ai bisogni locali, sentito il parere del Consiglio scolastico e della Giunta provinciale per le scuole medie e quello della Giunta del Consiglio superiore.

Parimenti nei comuni, ove esistono più scuole classiche e tecniche, nel caso previsto dal comma precedente, la scuola ritenuta superflua potrà essere trasformata in altra scuola, media o complementare o normale, più rispondente ai bisogni predetti, sentito il parere della Giunta provinciale per le scuole medie e della Giunta del Consiglio superiore.

(Approvato).

Art. 14.

Nei casi di trasformazione previsti agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13, i comuni o gli altri enti interessati oltre a impegnarsi nelle forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale di assumere gli obblighi derivanti dalla trasformazione stessa, debbono versare all'Erario, per il mantenimento delle nuove scuole, gli stessi contributi già da essi obbligatoriamente corrisposti per le scuole trasformate, compresi quelli che i comuni stessi si siano obbligati di versare allo Stato per il mantenimento dei corsi magistrali istituiti in applicazione della legge 21 luglio 1911, n. 861. Questi ultimi sono versati al Tesoro e reintegrati nel bilancio della spesa del Ministero della pubblica istruzione, in aumento allo stanziamento iscritto in applicazione dell'art. 65 della legge 4 giugno 1911, n. 487.

La facoltà data al ministro col primo comma dell'art. 10 della legge 21 luglio 1911, n. 861, di istituire fino a quindici corsi magistrali negli anni 1911-912 e 1912-913 è estesa all'anno 1913-914 e il numero dei corsi che si potranno istituire è portato fino a trenta.

Qualora si tratti di trasformare una scuola media o normale in altra scuola media o normale che importi una spesa maggiore, l'ente interessato dovrà, nel chiedere tale trasformazione, impegnarsi con le forme e garanzie stabilite dalla legge comunale e provinciale, al pagamento di un apposito contributo. Questo contributo sarà pari alla differenza fra quello fissato per la istituzione della scuola, di cui si tratta, con la tabella annessa al Regio decreto 28 aprile 1910, n. 307 e la media della spesa sostenuta dallo Stato per mantenimento della scuola già esistente, nel triennio precedente all'anno scolastico, in cui il decreto di trasformazione è emesso.

(Approvato).

Art. 15.

I provvedimenti di trasformazione autorizzati dalla presente legge qualora importino obbligo agli enti locali di corrispondere un contributo suppletivo devono essere preceduti dal parere della Commissione istituita coll'articolo 11 del Regio decreto 3 agosto 1909, numero 630.

I trasporti di fondi occorrenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in attuazione dei provvedimenti di trasformazione di scuole medie o normali sono effettuati con decreto del ministro del tesoro nella misura corrispondente alla spesa effettiva necessaria al mantenimento della scuola di nuova formazione, salvo la costituzione a parte del fondo per i concorsi dello Stato disposti dall'art. 9 della presente legge a vantaggio dei comuni che istituiscono corsi tecnici complementari. Ove però la nuova scuola importi una spesa maggiore, non sarà trasportata al capitolo di sua competenza se non la somma corrisposta alla spesa effettiva sostenuta nell'anno scolastico precedente per il mantenimento della scuola che si trasforma.

(Approvato).

Art. 16.

Gli insegnanti delle scuole trasformate sono conservati nei rispettivi ruoli a tutti gli effetti amministrativi ed i posti che eccedano quelli corrispondenti agli organici, saranno compensati con le prime vacanze che si verificheranno.

(Approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 17.

Nel caso di trasformazione degli Istituti di cui al titolo I della presente legge, per quanto riguarda la sistemazione del personale direttivo ed insegnante e delle istitutrici con o senza insegnamento, saranno seguite le norme da stabilirsi nel regolamento, purchè il personale medesimo sia stato assunto in servizio con nomina regolare od, in difetto di nomina regolare, preste da almeno un triennio lodevole servizio; e salve le prescrizioni che il regolamento stabilirà a riguardo di coloro che non avessero i titoli di abilitazione prescritti.

(Approvato).

Art. 18.

È data facoltà al Governo di concorrere alla istituzione di asili infantili modello con annessa *scuola pratica magistrale per educatrici della infanzia* nelle provincie contemplate dalla legge 15 luglio 1906, n. 383, ed al loro mantenimento, coi fondi stabiliti per effetto dell'art. 72 della citata legge e col fondo residuale proveniente dalla legge stessa.

È pure data facoltà al Governo di concorrere alla fondazione ed al mantenimento delle accennate istituzioni nelle altre provincie del Regno coi fondi stanziati nel capitolo 51 del bilancio passivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-913 e nei capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La misura del concorso dello Stato nelle spese per le dette istituzioni verrà stabilita in speciali convenzioni da stipularsi con gli enti locali e da approvarsi con decreti Reali.

Per l'istituzione degli asili modello nelle provincie contemplate nella citata legge 15 luglio 1906, n. 383, occorre sentire il parere della

Commissione centrale istituita dall'art. 73 di essa legge.

Colle norme stabilite nei commi precedenti potranno essere istituiti corsi estivi agli effetti di conferire il diploma di assistente o di maestra giardiniera alle insegnanti che abbiano i requisiti che saranno richiesti dal regolamento.

Il regolamento fisserà anche le condizioni per l'ammissione alle scuole pratiche magistrali di cui ai commi precedenti, e i limiti, la natura e la durata degli insegnamenti e tirocinio che dovranno farsi in queste scuole e nei corsi estivi pel conferimento dei diplomi relativi; e fisserà inoltre le tasse d'iscrizione e di diploma sì per le dette scuole che per i corsi estivi.

(Approvato).

Art. 19.

Le scuole elementari e gli asili d'infanzia mantenuti dagli enti morali, i cui Istituti siano trasformati a norma della presente legge, possono essere scelti, insieme con le altre pubbliche scuole ed asili esistenti nel comune, pel tirocinio degli alunni delle scuole normali del comune stesso.

(Approvato).

Art. 20.

Le disposizioni contenute nell'art. 67 della legge 4 giugno 1911, n. 487, sono estese agli enti morali di cui agli articoli 1 e 6 della presente legge, quando per la trasformazione che fosse già avvenuta o che avverrà dei loro Istituti occorra provvedere alla costruzione od acquisto di nuovi locali, o all'adattamento, ampliamento o restauro degli edifici esistenti.

La concessione dei mutui sarà garantita a norma del penultimo comma dell'art. 24 della predetta legge 4 giugno 1911, n. 487.

(Approvato).

Art. 21.

Il riordinamento di cui al titolo II oltre che su richiesta dei comuni interessati, i quali dovranno deliberare di assumere gli obblighi derivanti dal riordinamento stesso, può essere promosso dal ministro della pubblica istruzione, il quale, in questo caso, invita i comuni a deliberare sulla proposta di riordinamento e sull'assunzione degli oneri che ne dipendono.

Sulla proposta debbono essere sentiti:

a) il Consiglio scolastico;
b) gli enti locali che eventualmente concorrono al mantenimento degli Istituti da trasformare;

c) la sezione della giunta del Consiglio superiore per l'istruzione media; dopo di che tutti gli atti saranno trasmessi alla giunta del Consiglio superiore pel suo parere.

(Approvato).

Art. 22.

Il Governo del Re, sentito il parere del Consiglio di Stato, pubblicherà le norme relative alla sistemazione e concessione delle borse e dei posti di studio per gli alunni delle scuole magistrali, che siano comunque a carico dello Stato, nonchè dei posti di studio che attualmente si godono parimenti a carico dello Stato presso Istituti d'istruzione e di educazione femminile, con facoltà di abrogare o modificare le norme attualmente vigenti, anche se di origine legislativa, conservando però la destinazione dei posti e delle borse di privata fondazione e, per quanto sarà possibile, anche la destinazione degli altri posti di studio e borse.

Qualora tale sistemazione importi modificazioni di norme statutarie o di convenzioni nella riforma degli statuti o delle convenzioni, dovrà seguirsi il procedimento stabilito nell'articolo 2 e seguenti della presente legge.

(Approvato).

Art. 23.

La presente legge non si applica alle istituzioni pubbliche di beneficenza e a quelle ad esse equiparate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, le quali rimangono soggette a questa ultima legge e all'altra del 18 luglio 1904, n. 390.

Nei casi previsti dagli articoli 1, 6 e 22, le proposte di trasformazione degli enti e degli Istituti ai quali non sia stato, prima dell'andata in vigore della presente legge, irrevocabilmente disconosciuto il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, debbono essere comunicate al Ministero dell'interno, affinchè promuova l'accertamento della natura giuridica di essi secondo le norme in vigore.

Gli enti e gli istituti aventi fine di istruzione e di educazione pei quali rimanga escluso

il carattere di istituzioni pubbliche di beneficenza, saranno assoggettati alle disposizioni della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1019).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore segretario Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge.

(V. Stampato N. 1019).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 622,428.80 e le diminuzioni di stanziamenti per ugual somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvata, in rapporto all'articolo 34 della legge sulla contabilità generale dello Stato, la ulteriore iscrizione di lire 15,000 al capitolo n. 407 « Commissione per il riordinamento degli studi superiori, istituita con Regio decreto 30 gennaio 1910 n. 84. Spese per il funzionamento della Commissione e della segreteria », indicato nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

È approvata, in rapporto all'articolo 34 della legge sulla contabilità generale dello Stato, la ulteriore iscrizione di lire 25,000 al capitolo n. 454 « Compensi per l'opera straordinaria da compiersi nella Ragioneria centrale del Ministero della pubblica istruzione per la revisione dei rendiconti delle somme erogate dai prefetti delle provincie del Regno, mediante buoni su mandati a disposizione, per pagamento delle retribuzioni agli insegnanti nelle scuole medie governative, giusta la legge 8 aprile 1906, n. 142 ».

(Approvato).

Art. 4.

La denominazione del capitolo n. 173 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1912-13 è modificata secondo la tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

È approvata l'iscrizione nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per ciascuno degli esercizi dal 1912-13 al 1916-17 di uno speciale capitolo con la denominazione di cui appresso: « Paghe, compensi, indennità e spese diverse per il riordinamento, la revisione e l'approvazione, a cura della Ragioneria centrale, delle contabilità inventariali arretrate relative al patrimonio mobile esistente presso gli istituti ed uffici dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica » e con lo stanziamento di lire 15,000, diminuendo contemporaneamente di ugual somma lo stanziamento del capitolo: « Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*) » dello stato di previsione medesimo, per gli esercizi suddetti.

Le variazioni agli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14, in dipendenza di quanto è disposto nel presente articolo, saranno apportate con decreto del ministro del tesoro.

(Approvato).

Maggiori assegnazioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-913.

Cap. n.	3. Compensi per lavori straordinari di qualsiasi natura al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale anche dipendente da altri Ministeri - Retribuzioni al personale straordinario temporaneamente assunto presso l'Amministrazione centrale con le norme dell'art. 9 della legge 11 giugno 1897, n. 182 L.	130,500 »
»	6. Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725 ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie a norma dell'art. 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623 »	31,000 »
»	7. Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza. . . »	56,300 »
»	9. Ministero - Spese di manutenzione ed adattamento di locali dell'Amministrazione centrale. »	2,000 »
»	12. Sussidi ad impiegati ed insegnanti invalidi, già appartenenti all'Amministrazione dell'istruzione pubblica e loro famiglie »	5,000 »
»	13. Sussidi ad impiegati ed insegnanti in attività di servizio ed aiuti al personale di prima nomina. . »	10,000 »
»	17. Indennità ai membri delle Commissioni o Giunte permanenti e temporanee per le quali non esistono stanziamenti speciali nel bilancio - Indennità ai componenti le Commissioni per le nomine e promozioni del personale dipendente dal Ministero ed alle Commissioni per concorsi ad assegni, a posti gratuiti in Istituti d'educazione, a posti di studio e di perfezionamento - Indennità e compensi per incarichi diversi di qualsiasi natura »	65,500 »
»	18. Indennità di trasferimento a funzionari dipendenti dal Ministero e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute ai funzionari suddetti collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	73,500 »
»	22. Spese per gli stampati occorrenti all'Amministrazione centrale e da inviare agli uffici provinciali - Stampa	
	<i>Da riportarsi L.</i>	373,800 »

	<i>Riporto</i>	L. 373,800 »
	del <i>Bollettino Ufficiale</i> e di altre pubblicazioni del Ministero per le quali non esistono speciali stanziamenti in bilancio	» 14,225 »
Cap. n. 23.	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spese di legature di libri e di registri per l'Amministrazione centrale	» 33,000 »
» 25.	Spese casuali	» 2,000 »
» 86.	Fondazioni scolastiche a vantaggio dell'istruzione media classica - Assegni per posti di studio liceali »	70 »
» 96.	Sussidi ed assegni fissi ad Istituti di istruzione media tecnica ed alle scuole per agenti ferroviari di Napoli e Roma	» 1,304.80
» 117.	Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media	» 13,000 »
» 119.	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Personale di ruolo - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	1,220 »
» 123.	Istituti di magistero per l'educazione fisica in Roma, Napoli e Torino - Materiale, spese di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, passeggiate, materiale per giuochi ed altro, vestiario per il personale di servizio	» 6,000 »
» 135.	Convitti nazionali compresi quelli delle provincie napoletane, istituiti col decreto-legge 10 febbraio 1861 - Concorso dello Stato nel loro mantenimento	» 35,000 »
» 149.	Istituti dei sordo-muti - Spese di mantenimento di Istituti governativi - Posti gratuiti - Assegni fissi ad Istituti autonomi	» 2,000 »
» 150.	Istituti dei sordo-muti - sussidi eventuali ad Istituti autonomi e spese per il loro incremento	» 2,000 »
» 175.	Biblioteche governative - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione di mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza	» 5,000 »
» 180.	Indennità e spese per ispezioni e missioni in servizio delle biblioteche	» 3,000 »
» 184.	Spese del Comitato nazionale per la storia del Risorgimento italiano, per la formazione del Museo centrale della biblioteca e dell'archivio del risorgimento in Roma e per la raccolta di libri e documenti di tale periodo - Spese diverse ai fini del Comitato »	8,000 »
» 188.	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei lo-	
	<i>Da riportarsi</i>	L. 499,619.80

	<i>Riporto</i> . . . L.	499,619.80
	cali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . »	14,000 »
Cap. n. 189.	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione mu- sicale e drammatica - Acquisto e conservazione del materiale artistico e didattico - Spese varie inerenti ai fini dei singoli Istituti. »	12,000 »
» 192.	Aiuti ad Istituti artistici non governativi - Acquisto di azioni di Società promotrici di belle arti - Con- corso ad Esposizioni artistiche esteri e nazionali »	2,000 »
» 197.	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uf- fici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei lo- cali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza. . . »	10,000 »
» 200.	Musei e pinacoteche non governativi - Fondo per sus- sidi »	4,000 »
» 205.	Monumenti - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza »	10,000 »
» 213.	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Spese di fitto, manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei lo- cali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese di ufficio e spese di rappresentanza . . . »	3,000 »
» 222.	Catalogo dei monumenti e delle opere di antichità e d'arte - Materiale scientifico sussidiario pel cata- logo - Biblioteca artistica ed archeologica, ed ar- chivio fotografico della Direzione generale di anti- chità e belle arti. »	4,000 »
» 225.	Indennità per ispezioni e missioni in servizio delle antichità e belle arti - Compensi per indicazione e rinvenimento di oggetti d'arte - Indennità varie »	20,000 »
» 225-bis.	Somma dovuta al professore Italo Palmarini segre- tario nel Ministero della pubblica istruzione a se- guito della sentenza 22 marzo 1910 della Corte di appello di Roma per la causa da lui sostenuta con- tro il Ministero medesimo »	3,809 »
» 407.	Commissione per il riordinamento degli studi superiori, istituita con Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 84 - Spese pel funzionamento della Commissione e della segreteria »	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	597,428.80

	<i>Riporto</i> . . . L.	597,428.80
Cap. n. 454. Compensi per l'opera straordinaria da compiersi nella Ragioneria centrale del Ministero per la revisione dei rendiconti delle somme erogate dai prefetti delle provincie del Regno mediante buoni su mandati a disposizione, per il pagamento delle retribuzioni agli insegnanti nelle scuole medie governative, giusta la legge 8 aprile 1906, n. 142 »		25,000 »
	Totale . . . L.	<u>622,428.80</u>

Diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13.

Cap. n.	1. Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse) . . . L.	111,500 »
»	2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »	3,000 »
»	78. Regi Ginnasi e Licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei Licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali »	10,000 »
»	84. Sussidi ed assegni fissi ad istituti d'istruzione media classica »	1,304.80
»	89. Regie scuole tecniche, Regie istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali »	20,000 »
»	101. Regie scuole complementari e normali - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali . . . »	10,000 »
»	109. Ispettorato centrale tecnico per le scuole medie - Personale di ruolo - Stipendi ed indennità annue agli ispettori residenti presso il Ministero (Spese fisse) »	168,000 »
»	132. Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) »	35,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . L.	<u>358,804.80</u>

	<i>Riporto</i> . . . L.	358,854.80
Cap. n. 133. Convitti nazionali - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) »		1,500 »
» 139. Collegio-convitto femminile « Regina Margherita » in Anagni per le orfane dei maestri elementari - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) »		3,000 »
» 140. Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse). . . »		6,000 »
» 147. Istituti dei sordomuti - Personale di ruolo - stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse) . . . »		8,000 »
» 153. Regio Istituto di studi superiori, pratici e di perfezionamento in Firenze - Regio Politecnico di Torino - Scuola navale superiore di Genova - Personale - Aumenti di stipendio a carico dello Stato dipendenti dalle disposizioni della legge 9 luglio 1909, n. 496, ed aumenti quinquennali e sessennali al personale dell'Istituto di Firenze secondo le convenzioni approvate con leggi 30 giugno 1872, n. 885 (serie 2ª) e 9 luglio 1905, n. 366 »		4,000 »
» 155. Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse). »		10,000 »
» 156. Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali attinenti all'insegnamento. »		2,000 »
» 158. Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). »		8,000 »
» 172. Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »		5,000 »
» 173. Biblioteche governative - Personale - Assegni agli apprendisti distributori - Spese diverse e compensi attinenti all'insegnamento per le scuole tecnico-bibliografiche - Assegni e paghe al personale straordinario »		6,000 »
» 176. Biblioteche governative - Acquisto, conservazione e rilegatura dei libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche »		5,000 »
» 185. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenza (Spese fisse) »		55,000 »
» 186. Accademie ed istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale - Assegni e paghe		

Da riportarsi . . . L. 472,304.80

	<i>Riporto</i> L.	472,304.80
	al personale straordinario - Compensi e indennità a liberi docenti ed a maestri straordinari d' insegna- menti speciali (Spese fisse) »	25,000 »
Cap. n. 187.	Accademie ed istituti di belle arti e d' istruzione mu- sicale e drammatica - Personale - Indennità di re- sidenza in Roma (Spese fisse) »	2,000 »
» 190.	Pensionato artististico e musicale e spese relative - Concorso drammatico »	10,000 »
» 194.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uf- fici delle licenze per l' esportazione degli oggetti di antichità e d' arte - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) »	52,024 »
» 195.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uf- fici delle licenze per l' esportazione degli oggetti di antichità e d' arte - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse) »	8,600 »
» 196.	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uf- fici delle licenze per l' esportazione degli oggetti di antichità e d' arte - Personale - Indennità di resi- denza in Roma (Spese fisse) »	1,500 »
» 199.	Lavori di conservazione e di restauro ad oggetti d' arte »	10,000 »
» 202.	Scavi - Lavori di scavo, di sistemazione e di assicu- razione degli edifici scoperti e dei monumenti del Palatino e di Ostia - Trasporto, restauro e provvi- soria conservazione degli oggetti scavati - Spese per il ricupero degli oggetti di antichità prove- nienti dai lavori del Tevere - Spese per esplora- zioni archeologiche all' estero e per la pubblicazione delle « Notizie degli scavi » e per acquisto di opere scientifiche occorrenti agli uffici - Rilievi, piante, disegni ed altro »	10,000 »
» 209.	Spese di cancelleria, di stampe, di registri e diverse per gli uffici delle soprintendenze agli scavi ed ai musei archeologici, alle gallerie, ai musei medio- evali e moderni ed agli oggetti d' arte per le Com- missioni conservatrici dei monumenti e degli oggetti d' arte »	2,000 »
» 214.	Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Acquisto di materiale - Spese per le incisioni della Regia calcografia e per la loro riproduzione »	19,000 »
» 220.	Spese inerenti agli studi ed alla compilazione della carta archeologica d' Italia »	1,500 »
	<i>Da riportarsi</i> L.	613,920.80

	<i>Riporto</i> . . . L.	613,928 »
Cap. n. 224. Consiglio superiore di antichità e belle arti e Commissione permanente per l'arte musicale e drammatica - Indennità di viaggio, diarie e gettoni di presenza per l'intervento alle sedute e spese materiali accessorie »		4,500 »
» 231. Indennità ad impiegati in compenso delle pigioni che corrispondono all'erario per locali demaniali già da essi occupati gratuitamente ad uso di abitazione (Spese fisse). »		4,000 »
	Totale . . . L.	<u>622,428.80</u>

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13** » (N. 1020).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « **Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-1913** ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge, di cui dò lettura.

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,548,193,30 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-913, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311** » (N. 990).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Disposi-**

zioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 ».

Dichiaro aperta la discussione sull'articolo unico di questo disegno di legge, di cui dò lettura.

Articolo unico.

Ai magistrati che saranno collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311, entro tre anni dalla entrata in vigore della legge anzidetta, e cheentino meno di 25 anni di servizio, ma più di 22, in luogo della indennità che potesse loro spettare, sarà liquidata la pensione come se essi avessero prestato 25 anni di servizio.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale** ». (N. 978).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale** ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:
(V. Stampato N. 978).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Nei comuni chiusi il dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, di cui agli articoli 1, 9 e 12 della legge sui dazi di consumo (testo unico) 7 maggio 1908, n. 248, può essere riscosso mediante tassazione degli spiriti, indicati nella tariffa allegata all'anzidetto testo unico, alla introduzione nel recinto daziario od alla fabbricazione interna, in misura corrispondente alla quantità media di liquori e di bevande alcoliche che con gli spiriti stessi si può fabbricare.

(Approvato).

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo non sono applicabili a quegli esercenti di fabbriche di liquori e di bevande alcoliche di qualità unica e costante, od aventi notevole movimento giornaliero di entrata e di uscita, tanto per il consumo interno che per l'esterno, che presentino domanda all'Amministrazione daziaria di stabilire un ufficio permanente nell'interno della fabbrica.

Tali esercenti pagheranno il dazio sui liquori e sulle bevande alcoliche, destinati al consumo locale, all'uscita dalle fabbriche, in base alla tariffa ordinaria.

Sono a carico dei fabbricanti che presentino la domanda, di cui al primo comma del presente articolo, le spese di personale, arredamento, riscaldamento ed illuminazione degli uffici, da impiantarsi in locali convenienti messi a disposizione dai fabbricanti stessi.

(Approvato).

Art. 3.

Nei comuni chiusi che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1 sono esenti da dazio consumo gli spiriti destinati alla produzione interna di profumerie, vernici e di altri prodotti industriali diversi dai liquori e dalle be-

vande alcoliche, con le garanzie e le norme da determinarsi nel regolamento di cui all'articolo 4.

Resta del pari ferma l'esenzione spettante all'alcool denaturato, giusta l'articolo 19 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

(Approvato).

Art. 4.

I comuni che intendono valersi delle facoltà, di cui alla presente legge, debbono adottare apposite norme regolamentari, subordinatamente a quelle concernenti la riscossione della tassa governativa di fabbricazione sugli spiriti, per disciplinare più specialmente:

1° l'aliquota del dazio da riscuotersi, alla introduzione nella cinta, sugli spiriti destinati alla produzione dei liquori e delle bevande alcoliche, la quale non può eccedere il triplo del dazio imponibile ai termini della vigente legge 7 maggio 1908, n. 248;

2° la riscossione del dazio stesso sugli spiriti prodotti entro cinta e destinati ad essere trasformati in liquori e bevande alcoliche;

3° l'introduzione degli spiriti destinati alle fabbriche di liquori e di bevande alcoliche che abbiano richiesto l'impianto dell'ufficio daziario in luogo, anche se gli spiriti siano prodotti entro cinta; nonchè l'esercizio ed il controllo di tali fabbriche;

4° l'introduzione e l'impiego degli spiriti destinati alla fabbricazione di prodotti diversi dai liquori e dalle bevande alcoliche, anche se gli spiriti siano prodotti entro cinta;

5° la restituzione del dazio pagato sugli spiriti impiegati in liquori o bevande alcoliche esportati in altri comuni od all'estero.

I regolamenti comunali summentovati debbono essere sottoposti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, e quindi all'omologazione del Ministero delle finanze.

Per i comuni nei quali la gestione daziaria è tenuta dal Governo, potrà essere provveduto a quanto sopra nelle forme stabilite dall'articolo 32 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Costituzione in comune di Villa Celiera (frazione di Civitella Casanova) » (N. 1017).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Costituzione in comune di Villa Celiera (frazione di Civitella Casanova) ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1017).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Villa Celiera è distaccata per gli effetti amministrativi dal comune di Civitella Casanova (provincia di Teramo) e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'applicazione della presente legge a partire dal 1° gennaio 1914.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune » (N. 997).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 997).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

La frazione di Granze è separata dal comune di Vescovana e costituita in comune autonomo.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per la esecuzione della presente legge a partire dal 1° luglio 1913.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di porta Milano a Pavia » (N. 1014).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione del disegno di legge: « Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di porta Milano a Pavia ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1014).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere al comune di Pavia, in conformità delle condizioni contenute nello schema di convenzione in data 30 aprile-23 ottobre 1912, quella parte della piazza d'armi di Porta Milano in detta città che dopo la collocazione dei recenti impianti ferroviari è rimasta a disposizione dell'Amministrazione militare ricevendo in cambio i terreni già di proprietà Galbarini all'uopo acquistati dal comune medesimo unitamente all'importo della differenza in danaro fra i due prezzi nell'ammontare di lire 82,454.98.

L'importo in danaro sarà versato in tesoreria con imputazione al capitolo del bilancio dell'entrata intitolato: « Ricavo delle alienazioni di opere fertilizzanti, d'immobili, di terreni, ecc. », ed assegnato ai capitoli della parte straordinaria del bilancio della guerra a termini degli articoli 5 e 6 della legge 14 luglio 1907, n. 496 e 4 della legge 5 luglio 1908, n. 361.

(Approvato).

Art. 2.

È dichiarata opera di pubblica utilità, agli effetti delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, la costruzione, da eseguirsi dal comune di Pavia giusta l'art. 11 dello schema di convenzione suindicato, del tronco stradale, con ponticello in muratura sulla Roggia Carona, che partendo dalla strada comunale di Mirabello metterà ai terreni ex Galbarini nei quali sarà sistemata la nuova piazza d'armi del presidio ed alla restante parte dei terreni comunali.

(Approvato).

Schema di contratto concordato fra l'Amministrazione militare ed il Municipio di Pavia, per la permuta di terreni demaniali facenti parte della piazza d'armi di Porta Milano, con altri terreni di proprietà del predetto Municipio e già attinenti al tenimento Galbarini in detta città.

Art. 1.

Il Municipio di Pavia cede e trasferisce in piena ed assoluta proprietà al Demanio dello Stato, e per esso all'Amministrazione militare, i terreni indicati con tinta rosea nel disegno annesso al presente contratto, di cui si dichiara formare parte integrante, costituenti il già tenimento Galbarini dal municipio stesso acquistati al rogito del notaio Innocenzo Perna con atto del 20 gennaio 1907.

Il triangolo di terreno *A, B, C*, della superficie di metri quadrati 105 in angolo di levante con mezzodi dei terreni ceduti è escluso dalla cessione, e ciò per conservare il libero accesso ai terreni municipali dalla nuova costruenda strada derivata dalla comunale Mirabello.

Analogamente è esclusa dalla cessione la striscia di terreno *D, E, F, G, H, I* larga tre metri

ed avente la superficie di metri quadrati 732.67 parallela e adiacente alla linea di confine determinata dalla mediana della Roggia Grande e del canale adacquatore che ne deriva; e ciò per conservare al comune il libero accesso alla Roggia grande suddetta allo scopo di derivarne le acque ad uso irrigazione dei residui terreni.

Pertanto i terreni che il comune di Pavia cede all'Amministrazione militare hanno la superficie risultante di metri quadrati 215,739.70.

Art. 2.

I terreni di cui all'articolo precedente che il Municipio di Pavia cede in proprietà all'Amministrazione militare sono distinti in catasto nuovo al foglio XII Corpi Santi coi numeri 50, 51 (in parte), 56 (in parte), 57 (in parte), 58 (in parte), 59 (in parte), 60 (in parte), 61 (in parte), 62 (in parte), 66 (in parte), 67.

Essi confinano a nord per una parte colla striscia di terreno *D, E, F, G, H, I* di cui all'articolo precedente, la quale rimane di proprietà comunale, e per l'altra parte coi terreni di proprietà dei fratelli Albertario a mezzo di linea determinata dalla mediana della Roggia ivi corrente; ad ovest colla strada alzaia del Naviglio a mezzo di linea retta determinata da numero due termini lapidei, a sud ed a levante colla rimanente parte dei terreni costituenti l'ora detto tenimento Galbarini a mezzo di linee rette determinate da numero cinque termini lapidei.

Art. 3.

L'Amministrazione militare, e per essa il Demanio dello Stato, cede e trasferisce in piena ed assoluta proprietà al Municipio di Pavia i terreni segnati in tinta verde sull'annesso disegno, costituenti parte della piazza d'armi di Porta Milano.

Essi sono distinti in catasto nuovo col numero 87 (in parte) già lettera *A* (parte) e coi numeri 74, 75, 76, foglio XII Corpi Santi, e consistono in quattro distinti appezzamenti indicati nell'annesso disegno coi numeri 1, 2, 3 e 4.

L'appezzamento n. 1 comprende l'ex-opera fertilizzia San Siro con il piccolo fabbricato entrostante e confinà a nord-est coi terreni di proprietà del municipio di Pavia già facenti parte

dei tenimenti di compendio delle cascine San Siro e Gramegna, a mezzo di linea spezzata determinata da numero sette termini lapidei; a nord-ovest colla Roggia Carona in parte a mezzo di linea determinata dal filo esterno del muro di rivestimento della sponda sinistra della Roggia medesima, e per altra parte in angolo a ord coi terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato; a sud, col cavo di S. Spirito di proprietà della signora Elvira Germani a mezzo di linea determinata dal filo esterno del muro di rivestimento della sponda sinistra in parte e dal ciglio superiore della sponda medesima per l'altra parte; ad est colla banchina di compendio della strada provinciale Pavia-Milano a mezzo di linea curva equidistante metri 3,00 dagli alberi costeggianti la strada medesima.

L'appezzamento n. 2 comprende il tratto di terreno compreso tra i due derivatori del Cavo di S. Spirito suaccennato e la Roggia Carona a mezzo di linea determinata dal piede esterno del muro di rivestimento delle sponde.

L'appezzamento n. 3 comprende la zona di terreno estendentesi tra il Cavo di S. Spirito ed i terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato. Esso confina a nord col ripetuto Cavo di S. Spirito a mezzo di linea determinata in parte dal piede esterno del muro di rivestimento della sponda destra e per l'altra parte dal ciglio superiore della sponda medesima; a sud-est col viale costeggiante la strada provinciale Pavia-Milano a mezzo di linea determinata dal piede della scarpata del viale stesso; ad ovest coi terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, in parte mediante linea spezzata equidistante metri tre dal piede esterno del muro di cinta del nuovo scalo merci ferroviario, e per l'altra parte verso la strada provinciale mediante linea retta determinata dal prolungamento della suaccennata linea equidistante metri tre dal muro di cinta; a nord-ovest colla Roggia Carona a mezzo di linea determinata dal piede esterno del muro di rivestimento della sua sponda sinistra.

L'appezzamento n. 4 comprende i terreni estendentesi fra il fronte sud dello scalo merci suddetto e la strada comunale di circoscrizione esterna.

Essi confinano a nord-est coi terreni di proprietà dell'Amministrazione delle ferrovie dello

Stato in parte a mezzo di linea determinata dal prolungamento del piede esterno del muro di cinta del nuovo scalo merci ferroviario, e per l'altra coi terreni di proprietà della stessa Amministrazione delle ferrovie dello Stato a mezzo di linea spezzata determinata dal piede esterno dell'ora detto muro di cinta; ad ovest colla Roggia Carona a mezzo di linea determinata dal ciglio superiore della sua sponda sinistra; a sud colla Roggia Carona suddetta per una parte, e per l'altra parte col viale fiancheggiante la strada comunale di circoscrizione esterna, a mezzo di linea retta determinata dal piede esterno della scarpata; ad est col viale costeggiante la già accennata strada provinciale Pavia-Milano a mezzo di linea retta determinata dal piede della scarpata del viale medesimo.

La superficie complessiva dei terreni ora descritti che vengono ceduti al municipio di Pavia è di mq. 158,384.63.

Art. 4.

La permuta viene fatta da ambo le parti a corpo, rinunziandosi reciprocamente dalle parti a qualunque compenso qualora la superficie effettiva non corrispondesse a quella indicata.

Art. 5.

Gli immobili di proprietà del Demanio dello Stato vengono ceduti al Municipio di Pavia come sono dallo Stato posseduti con tutte le servitù attive e passive, apparenti o non, agli immobili stessi inerenti.

Quelli che il municipio di Pavia cede all'Amministrazione militare sono affatto liberi da qualsiasi canone o livello, vincoli ipotecari e d'enfiteusi, come pure da ogni pendenza verso terzi per affitti od altro, restando inteso che sugli immobili che cede il predetto municipio grava soltanto la servitù di passaggio d'acqua corrente nella Roggia Barzana che li attraversa. Di modo che saranno ad esclusivo carico del municipio di Pavia le rimozioni di eventuali vincoli e qualsiasi pagamento, indennizzo o compenso che fossero per tali titoli dovuti sui terreni permutati, dovendo i medesimi considerarsi come allodiali, ossia liberi di ogni altra servitù o vincolo di qualunque natura, oltre quello già menzionato per la Roggia.

Art. 6.

Il valore degli stabili permutandi venne d'accordo fra le parti determinato, per quelli di proprietà del municipio di Pavia descritti nell'art. 2 in lire 345,183.52 (lire trecentoquarantacinquemila centottantatré e centesimi cinquantadue) e per quelli di proprietà demaniale militare descritti nell'art. 3 in lire 427,638.50 (lire quattrocentoventisettemila seicentotrentotto e centesimi cinquanta).

A compenso della differenza di valore tra gli immobili demaniali militari e quelli di proprietà del municipio di Pavia sarà pagata dal municipio stesso allo Stato la somma di lire 82,454.98 (lire ottantaduemila quattrocentocinquattaquattro e centesimi novantotto).

Art. 7.

La detta somma di lire 82,454.98, stabilita quale conguaglio dei valori dei terreni permutandi nell'articolo precedente, sarà versata dal comune di Pavia prima della stipulazione del contratto definitivo nella cassa della Regia tesoreria con imputazione al capitolo bilancio entrata intitolato: « Ricavo delle alienazioni di opere fertilizzanti, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dalla guerra, ecc. » e la quietanza di Tesoreria, comprovante l'eseguito versamento sarà consegnata in originale alla Direzione del genio militare, che ne rilascerà ricevuta nel contratto medesimo.

Per patto espresso si conviene che nessun interesse spetterà al comune sulla somma che verserà ai termini sopraccennati, pel tempo che decorrerà dal versamento medesimo a quello della consegna degli immobili che gli vengono ceduti.

Art. 8.

La stipulazione del contratto dovrà essere effettuata entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge che approva il presente compromesso, in difetto di che il compromesso medesimo s'intenderà di diritto nullo e di niun effetto.

Art. 9.

I terreni di proprietà del municipio di Pavia dovranno essere consegnati all'Amministrazione

militare entro un mese dalla data di stipulazione del contratto definitivo di permuta.

Essi dovranno essere consegnati nello stato di consistenza in cui attualmente si trovano, con tutte le piantagioni esistenti quando furono acquistati.

I diritti e le ragioni nonché gli oneri d'acqua competenti ai terreni stessi, restano completamente riservati al municipio di Pavia.

Art. 10.

È fatta però facoltà all'Amministrazione militare, limitatamente ai diritti che su detta acqua può ora avere il municipio di Pavia, di poter, ogniquale volta lo crederà opportuno, fare prelievi di acqua dalla Roggia Barzana indicata all'art. 5 e dall'estremo G di Roggia Grande, per attivare abbeverate di cavalli od eseguire inaffiamenti ai terreni, in quanto l'acqua di spettanza del comune sia in corso nella Roggia Grande o nella Roggia Barzana.

Il comune di Pavia, per quanto gli spetta, permette all'Amministrazione militare di variare in qualsiasi modo, e trasportare anche in fregio della strada Alzaia del Naviglio il corso dell'accennata Roggia Barzana, purchè colle concessioni varianti o trasporto non venga diminuita la portata di detta Roggia.

Detto trasporto potrà essere eseguito colla sola costruzione di un fossato senza alcun speciale rivestimento.

Art. 11.

Il municipio di Pavia si assume l'obbligo di provvedere a tutte sue cure e spese entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di approvazione del presente contratto, alla costruzione del tronco di strada di accesso, con ponticello in muratura sulla Roggia Carona, che dalla strada comunale di Mirabello metterà alla nuova piazza d'armi ed alla rimanente parte dei terreni comunali.

Tale tronco di strada d'accesso, ed il relativo ponticello in muratura sulla Roggia Carona, dovranno avere una larghezza di carreggiata non minore di metri 5.50 e dovranno essere costruiti coll'osservanza di tutte le vigenti discipline sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali di pianura di cui al regolamento 11 settembre 1879 per l'esecuzione della

legge sulle strade comunali obbligatorie in data 30 agosto 1868, n. 4613.

Il municipio di Pavia si obbliga altresì id provvedere, a tutte sue cure e spese, e: tro il termine stabilito nel presente articolo, alla costruzione di un robusto reticolato dell'altezza di metri due e centimetri venti fuori del terreno, costituito da pali e da rete metallica, lungo la striscia di terreni *D, E, F, G, H, I* di cui all'articolo 1, che dovrà rimanere di proprietà del comune.

Art. 12.

La manutenzione sia del tronco di strada col relativo ponticello e sia del reticolato di cui all'articolo precedente, sarà a completo carico del municipio di Pavia.

Art. 13.

I terreni demaniali da permutarsi saranno dall'Amministrazione militare consegnati al municipio di Pavia entro sei mesi dalla data dell'atto di consegna dei terreni comunali all'Amministrazione militare, sempre quando il comune abbia a sue cure e spese dimostrato, con documenti da riconoscersi attendibili dalla Regia Avvocatura erariale, la proprietà e libertà degli immobili che esso comune cede, e sempre quando siano stati collaudati i lavori di cui all'articolo 11.

Compatibilmente colle esigenze dei servizi dell'Amministrazione militare, e delle quali è giudice insindacabile l'Amministrazione militare medesima, potranno però tra le parti aver luogo anticipate consegne parziali.

Art. 14.

Le consegne dei terreni permutandi dovranno essere fatte constare mediante compilazione di regolare processo verbale da sottoporsi a registrazione.

Art. 15.

Per il tempo che, a norma del precedente art. 13, intercederà tra la data della consegna all'Amministrazione militare dei terreni comunali e quella della consegna al municipio di Pavia dei terreni demaniali militari, non competerà al municipio medesimo alcun interesse di mora, nè indennizzo di sorta, inquantochè la sopra stabilita differenza di tempo risulta

giustificata dalla necessità per l'Amministrazione militare di dover eseguire i lavori occorrenti per la sistemazione dei terreni comunali a nuova piazza d'armi.

Art. 16.

La voltura catastale degli stabili permutandi dovrà essere eseguita a cura delle contraenti Amministrazioni, ognuna per la parte che la riguarda, entro un mese dalla data del processo verbale di consegna degli stabili stessi.

Art. 17.

Le spese relative all'atto di permuta, per ciò che si riferisce alla tassa di registrazione e trascrizione, di copia e di diritti di segreteria, saranno a carico comune delle contraenti Amministrazioni, esclusione fatta di quelle corrispondenti al compenso di *plus-valenza*, da pagarsi dal municipio di Pavia all'Amministrazione militare nella somma di lire 82,454.98 stabilito all'art. 6, le quali saranno ad esclusivo carico del municipio di Pavia.

Art. 18.

L'esecuzione della convenzione definitiva di permuta s'intenderà subordinata all'approvazione da parte del municipio di Pavia di quel Consiglio comunale e della competente autorità tutoria, e per parte dell'Amministrazione militare alla superiore legislativa approvazione.

Addi 23 ottobre 1912.

Per il Municipio di Pavia

Il Sindaco

FRANCHI MAGGI.

Per l'Amministrazione militare

Il Colonnello Direttore

GIUSTETTI.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato ».
(N. 467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola a

favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re, è autorizzato a concedere con esonero di ogni tassa, una tombola telegrafica nazionale, per l'ammontare di un milione e cinquecentomila lire a totale beneficio degli Spedali Misericordia e Dolce di Prato e di S. Miniato in provincia di Firenze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

LUCIANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANI. Ho chiesto di parlare per proporre la sospensione della votazione di tutti questi disegni di legge per tombole che sono all'ordine del giorno.

Ricordo che in una seduta dell'anno scorso furono messe da parte, e non votate, alcune tombole, anzi un gruppo numeroso di tombole, per la ragione che non erano presenti i relatori.

Io propongo che la stessa deliberazione, si prenda ora per le tombole che sono all'ordine del giorno, perchè sarebbe una solenne ingiustizia che quelle, sulle quali allora non fu votato, e che furono messe in disparte, non vengano più all'ordine del giorno, mentre ne vengono delle nuove.

Desidero che non si commetta questa ingiustizia...

PRESIDENTE. Quelle tombole sospese furono poi votate.

LUCIANI... Se ella lo afferma, onor. Presidente, non oso contraddirla. Ma ricordo che c'era una tombola a favore di Ascoli Piceno, per la quale dai miei concittadini mi erano state fatte raccomandazioni. Quella tombola fu messa in disparte e non ricordo fosse stata ripresentata alla votazione.

O scartiamole tutte, disapprovandole nel segreto dell'urna, oppure si sospendano anche queste.

MELODIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELODIA. Ho domandato la parola per rispondere al collega Luciani che è caduto in un equivoco. Quanto egli ha detto è vero, ma è pur vero che quelle tombole sospese furono poi rimesse all'ordine del giorno, e furono votate. Aggiungerò anzi che un giorno, forse nel quale il collega era assente, ne votammo dieci o dodici, delle quali sventuratamente tre sole caddero per un voto di maggioranza contrario e le altre furono approvate per un voto di maggioranza a favore. Non ne è rimasta nessuna in sospenso...

LUCIANI. Ma io alludo all'ultima volta che furono sospese.

MELODIA. ...E tutte quelle sospese furono messe in votazione.

LUCIANI. Non furono messe all'ordine del giorno tutte le sospese; di questo son sicuro, e poi ero presente nella seduta che ha ricordato il collega Melodia.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Credo che il senatore Luciani sia caduto in equivoco. Egli suppone che si possano seppellire le proposte di legge con quella che è una formula convenzionale parlamentare, cioè un rinvio indeterminato. In quanto ai disegni di legge, specialmente quelli che sono di iniziativa parlamentare dell'altro ramo del Parlamento, noi ciò non possiamo fare, perchè abbiamo certamente il diritto di accettarli, respingerli, o modificarli, ma non abbiamo il diritto di seppellirli, mettendoli in disparte indeterminatamente col sistema indicato dal senatore Luciani. Noi li rinvieremmo oggi ad un tempo qualsiasi, ma, passato tal termine, la discussione verrebbe un'altra volta all'ordine del giorno e bisognerà allora risolversi a farla.

Di ciò, sia accaduto di quelle proposte di legge, alle quali alludeva il senatore Luciani, io non mi occupo, nè m'interessa di sapere. Se allora si fece male, non sarà ciò una buona ragione per continuare a far male oggi, e, se si fece bene, come pare abbia dimostrato il senatore Melodia, non c'è ragione di far male adesso.

Noi ci troviamo di fronte a proposte di legge di iniziativa parlamentare allo stato di discussione, all'ordine del giorno; e non ci rimane che discuterle e deliberare.

Io non ho alcun interesse diretto, per ragioni locali o per altri motivi, in queste proposte di tombole. Non ne ho mai proposta nessuna, epperò non sono pregiudicato; ma mi consentano i signori senatori che dica francamente la mia opinione. Non capisco la prevenzione, o meglio il preconetto in contrario alle tombole, che sono un mezzo come ogni altro per procurare un po' di bene alle Opere pie, e un mezzo come un altro per eccitare una contribuzione da parte di tutte le classi sociali e di tutte le regioni del nostro paese, mercè l'acquisto dei biglietti, procurandosi la dolce lusinga di sperimentare la fortuna. Ora, noi che ci diamo la soddisfazione molto discutibile del giuoco del lotto a fine fiscale, non so perchè dobbiamo negarci quella di fare un po' di bene alle Opere di beneficenza col medesimo mezzo.

Concludo osservando che non è possibile accettare la pregiudiziale proposta dell'onorevole Luciani; ed in merito poi, non trovo perchè dobbiamo essere così prevenuti contro le proposte di tombole, che in fondo producono del bene a vari Enti pii del nostro paese, enti che dovrebbero meritare sempre le nostre maggiori simpatie.

LEVI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO, *relatore*. Io che sono colpevole di un ordine del giorno che ha fatto rimandare alle calende greche vari disegni di legge per tombole, non posso tacere in questa circostanza. Per non tediare il Senato dirò soltanto che essendovi un precedente di massima, mi sono permesso di rivolgermi all'onorevole ministro delle finanze per domandargli se continua nelle stesse idee manifestate l'ultima volta. Mi pare che quando l'onorevole ministro avrà fatto le sue dichiarazioni, i senatori terranno conto di ciò che ha detto l'onor. Vischi per commuoverli di fronte a queste tombole, e voteranno in favore o meno dei disegni di legge che le riguardano.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Rispondo subito, e molto volentieri, al cortese eccitamento fattomi dall'on. relatore: e rispondo, rifacendo al Renato le dichiarazioni che altra volta ho avuto l'onore di fare. Come opportunamente ha

osservato l'on. Vischi, si tratta di disegni di legge di iniziativa parlamentare; e quindi al Governo torna indifferente che pigliano una piega piuttosto che un'altra; e tanto più in relazione alla storia di queste tombole. Il Senato ricorda certamente che il Parlamento, e specialmente il Governo, poco persuasi della dignità di vedere all'ordine del giorno della Camera o del Senato una lunga filza di tombole, che si convertivano in una vera illusione, per non dire in un inganno della speranza di averne dei benefici, e impressionati dall'abbondanza di presentazioni di progetti simili, sono venuti nella determinazione — il Senato coi suoi eccitamenti, ed il Governo con la sua azione — di presentare un progetto di legge, che portasse alla eliminazione di questa parte, che era la meno elegante dell'ordine del giorno. Allora, fu presentato al Senato un progetto di legge col quale si diceva che per 10 anni sarebbe stata interdetta la presentazione di disegni di legge riguardanti tombole. Si discusse sulla validità di una simile disposizione; ma si convenne che fosse opportuno approvare quel disegno di legge, per mettere un freno a quello che era un vero sconcio parlamentare. Ed allora il Senato prima, e la Camera poi, votarono questo progetto, secondo il quale per 10 anni è interdetta la presentazione di ogni progetto di tombola. Durante la discussione, si propose il quesito: ma le tombole, che vennero presentate prima di questa legge, e che non sono state discusse ed approvate, nè dalla Camera, nè dal Senato, saranno pel fatto di questa legge interdette? Sembrò allora che ciò non fosse giusto, nella considerazione che le dette tombole sono tutte d'iniziativa parlamentare, e che non vi fosse ragione per consentire che quelle presentate prima avessero avuto il loro esito, mentre quelle che arrivavano in ritardo fossero intercluse da una legge, che veniva ad avere quasi un effetto retroattivo. Si stabilì così che tutte le tombole esistenti innanzi al Parlamento potessero venire in discussione, indipendentemente da quella legge.

Difatti, il Senato ebbe ad occuparsi di tombole che furono portate in discussione, perchè erano state presentate prima della legge. In quell'occasione, ebbi l'onore di dire al Senato: il Senato faccia come vuole: ma, come opinione mia personale, parmi che dopo che il Senato

e la Camera hanno ammesso che queste tombole possano venire in discussione, e che finito questo *stock* non se ne possano discutere altre, per lo stesso senso di equità pel quale sono state approvate le precedenti, possa il Senato accogliere favorevolmente quelle che sono oggi all'ordine del giorno.

D'altra parte, sapendosi che queste tombole erano le ultime, sembrava atto di giustizia che si volesse usare verso i proponenti la stessa cortesia che si usò con gli altri. Ripeto che la cosa non interessa affatto il Governo: vedrà il Senato nella sua saggezza che cosa dovrà fare. C'è questo punto di conforto: lo *stock* di tombole che sta dinanzi al Parlamento è l'ultimo; e non se ne parlerà più.

Con queste dichiarazioni, veda il Senato nella sua equità se sia il caso o meno di approvare i disegni di legge di questa natura, che oggi si trovano in discussione.

PRESIDENTE. Mi corre l'obbligo di avvertire il Senato che, oltre i disegni di legge riguardanti tombole e lotterie, iscritti all'ordine del giorno di oggi, ve ne sono dinanzi al Senato altri due dello stesso genere, pei quali non è stata presentata ancora la relazione.

Il primo riguarda, una « Tombola telegrafica a favore della Società Nazionale Margherita di patronato per i ciechi per l'istituzione del laboratorio romano », e l'altro riguarda una « Tombola telegrafica a favore degli ospedali di S. Giovanni in Persiceto, Castelfranco d'Emilia, Crevalcore e del Ricovero di S. Agata bolognese ».

Fatto questo avvertimento, nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sul disegno di legge n. 467.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese » (N. 468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 468).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere agli ospedali di Pistoia, Tizzana e S. Marcello Pistoiese con esonero di ogni tassa una tombola telegrafica di lire 2,000,000.

(Approvato).

Art. 2.

Il ricavato di detta tombola andrà diviso in ragione di tre quinti all'ospedale di Pistoia, di un quinto all'ospedale di Tizzana e di un quinto all'ospedale di S. Marcello Pistoiese.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta » (N. 469).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 469).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo quindi alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, con esonero di ogni tassa, una tombola telegrafica per l'ammontare di ottocentomila lire

a beneficio del Ricovero intercomunale, per la vecchiaia, in Rodigo, e per l'ospedale di Sabbioneta.

(Approvato).

Art. 2.

I proventi netti della tombola telegrafica saranno assegnati per tre quarti al Ricovero intercomunale, per la vecchiaia, in Rodigo, e per un quarto all'ospedale di Sabbioneta.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa » (N. 472).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere all'ospedale di San Lorenzo in Colle di Val d'Elsa, con esonero da ogni tassa, una tombola di 1,000,000 di lire.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani » (N. 606).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore degli Ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È autorizzata una tombola telegrafica di lire 1,000,000 a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tor-

tora » di Pagani, in parti eguali, con esonero di ogni tassa e diritto erariale. Con decreto del ministro delle finanze sarà fissata la data dell'estrazione.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto, ed invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Arnaboldi, Astengo.

Baccelli, Barinetti, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Calabria, Caldesi, Carafa, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cruciani-Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Amicis, De Blasio, Del Zio, De Risseis, Di Brazza, Di Broglio, Di Camporeale, Dini, Di Terranova.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Finali, Fortunato, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giorgi, Goiran, Guala, Gui.

Inghilleri.

Lanciani, Leonardi-Cattolica, Levi-Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mazzoni, Melodia.

Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Pigorini, Ponza Cesare, Ponza Coriolano, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci.

Saladini, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scillamà, Serena, Spingardi.

Tami, Tommasini, Treves.

Vacca, Vischi.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge
« Tombola telegrafica a favore dell'ospedale ci-
vile di Cuneo » (N. 193).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Cuneo ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È autorizzata una tombola telegrafica di lire 1,200,000 a favore dell'ospedale civile di Cuneo con esonero di ogni tassa e diritto erariale, autorizzando il ministro delle finanze a fissare la data dell'estrazione.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa e, trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà p-i votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Sull'esercizio delle farmacie:

Senatori votanti	95
Favorevoli	65
Contrari	30

Il Senato approva.

Estensione al comune di Alcamo di agevolanze consentite dalla legge 25 giugno 1911, n. 586:

Senatori votanti	95
Favorevoli	84
Contrari	11

Il Senato approva.

Concessione di un assegno annuo alla vedova e alle orfane del viceammiraglio Aubry:

Senatori votanti	95
Favorevoli	87
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 agosto 1912, n. 914, che estende, con gli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 667, sulle pensioni privilegiate di guerra, alle famiglie dei presunti morti nella guerra italo-turca, le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della legge 2 luglio 1896, n. 256, riguardante le pensioni per le famiglie dei presunti morti nella guerra d'Africa:

Senatori votanti	95
Favorevoli	92
Contrari	3

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

1. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine indicato all'articolo 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma (N. 1003);

Sistemazione degli uffici della Ragioneria centrale del Ministero dell'istruzione pubblica (N. 1015);

Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione (N. 809-B);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1019);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1020);

Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311 (N. 990);

Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale (N. 978);

Costituzione in comune di Villa Celiera, frazione di Civitella Casanova (N. 1017);

Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune (N. 997);

Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia (N. 1014);

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato (N. 467);

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e S. Marcello Pistoiese (N. 468);

Tombola telegrafica a beneficio del ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta (N. 469);

Tombola a beneficio dell'ospedale di San Lorenzo in Colle Val d'Elsa (N. 472);

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani (N. 606);

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo (N. 193).

II. Interpellanza del senatore D'Andrea ai ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia e dei culti sulla necessità di riforme legislative dirette a disciplinare gli studi giuridici, specialmente allo scopo di renderli più intensi per coloro che intendono dedicarsi alla professione di avvocato e di completarli con un periodo di effettiva pratica giudiziaria.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 (N. 949);

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1000);

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal

Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913 (N. 1001);

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza (N. 994);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle privative e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze (N. 993);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);


Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa il 23 maggio 1913 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CCCVIII.

TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Comunicazioni — Congedo — Il Presidente commemora il senatore De Mari (pag. 10722) — Si associano il senatore Rolandi-Ricci (pag. 10722) e il ministro guardasigilli (pag. 10722) — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (passim) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1000) parlano il senatore Bettoni (pag. 10723) e il ministro del tesoro (pag. 10723) — Chiusa la discussione generale, si approvano gli articoli del disegno di legge, il quale è rinviato allo scrutinio segreto — Approvazione, senza discussione, del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali con i quali furono autorizzati prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913 » (N. 1001) (pag. 10825) — Risultato di votazione — Seconda votazione a scrutinio segreto — Risultato della seconda votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti i ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Da S. E. il ministro degli esteri è pervenuta alla Presidenza del Senato la seguente lettera:

« Roma, 18 maggio 1913.

« Eccellenza,

« Il Governo greco, al quale non mancai di trasmettere la deliberazione presa dal Senato del Regno in occasione della morte di Re Giorgio di Grecia, mi fa pervenire adesso, a mezzo di questa sua Legazione, l'espressione della più viva e sincera riconoscenza per la parte presa dalla nostra Camera Alta alla sventura che ha colpito la Nazione ellenica.

« Mentre mi onoro di comunicare quanto precede a V. E., La prego di gradire gli atti della mia più alta considerazione.

« DI SAN GIULIANO ».

Comunicazione.

PRESIDENTE. Il presidente della Commissione d'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma, ha trasmesso alla Presidenza quanto segue:

« In conformità della dichiarazione fatta al Senato nella seduta del 12 corrente, trasmetto alla E. V. gli uniti elenchi di tutti i documenti riflettenti l'inchiesta sul Palazzo di Giustizia, consegnati alla Presidenza della Camera, in omaggio alla deliberazione presa dalla Camera stessa nella seduta del 10 maggio corrente.

« Il Presidente: »

« FROLA ».

Do atto al senatore Frola di questa comunicazione.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Fabrizio Colonna domanda un congedo di 15 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Commemorazione del senatore De Mari.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi.

Morì ieri in Genova il marchese Marcello De Mari, che vi era nato di famiglia savonese l'8 agosto 1835, ed era senatore dal 27 ottobre 1896. Del nobile uomo l'animo era liberale, la mente fornita di buoni studi. Raccolse i voti del 2° collegio di Genova a scrutinio di lista, e sedette alla Camera deputato nelle legislature 15ª e 16ª assiduamente. Funestata nel 1887 dal terremoto la Liguria occidentale, si adoperò al soccorso con abnegazione e filantropia. Sollecito del pubblico bene, massimamente amante della sua Savona, vi adempì uffici amministrativi in grande stima e rispetto; e molto vantaggiosamente vi costituì un Comizio agrario. Lascia un nome chiaro e meritevole di grata memoria. (*Bene*).

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ligure, mi associo, a nome della mia regione, alle nobili parole di commemorazione dirette dall'illustre nostro Presidente alla memoria del compianto senatore De Mari. (*Bene*).

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo, a nome del Governo, alle parole, con le quali l'illustre Presidente del Senato e l'onor. Rolandi-Ricci hanno commemorato il senatore marchese Marcello De Mari, ricordando le sue qualità e le sue virtù. (*Bene*).

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto di sedici disegni di legge; ora verranno votati i primi dieci, secondo l'ordine d'iscrizione; per gli altri si procederà ad una seconda votazione.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recerebbe per primo lo svolgimento dell'interpellanza del senatore D'Andrea ai ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia e dei culti « sulla necessità di riforme legislative dirette a disciplinare gli studi giuridici, specialmente allo scopo di renderli più intensi per coloro che intendono dedicarsi alla professione di avvocato e di completarli con un periodo di effettiva pratica giudiziaria »; ma, non essendo presente il ministro della pubblica istruzione, perchè assente da Roma, è forza rimandare lo svolgimento di questa interpellanza a domani, se non hanno nulla in contrario il signor ministro e l'interpellante.

D'ANDREA. Poichè manca il ministro della pubblica istruzione per ragioni di ufficio, mi associo alla proposta dell'on. Presidente di rinviare l'interpellanza a domani.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Essendo l'interpellanza del senatore D'Andrea rivolta specialmente al ministro della pubblica istruzione, aderisco volentieri, per necessità di cose, al rinvio della interpellanza.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Risultando poi anche l'assenza dell'on. Scialoja, relatore della Commissione di finanze per il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, converrà prendere la stessa determinazione anche per questo disegno di legge, e rinviarne la discussione a domani.

Così rimane stabilito.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11;

Approvazione di eccedenze d'impegni per lire 5912.32 verificatesi nell'assegnazione del capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge; che seguiranno il corso regolamentare.

Discussione del disegno di legge: « Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 » (N. 1000).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Discussione dell'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1000).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho chiesto la parola per fare una raccomandazione all'onorevole ministro del tesoro.

Già nella discussione dei consuntivi dal 1906 al 1910 qui in Senato, e poi ultimamente alla Camera dei deputati, discutendosi il bilancio del tesoro, dal relatore e deputato Alessio, venne fatta ripetutamente la raccomandazione, che si portino delle semplificazioni nella contabilità del bilancio dello Stato e si cominci dall'abolizione dell'assestamento.

Questa raccomandazione viene ora ribadita dalla Commissione di finanze, per bocca dell'autorevole relatore onor. Martuscelli.

Pregherei perciò il ministro del tesoro di voler dichiarare se non fosse possibile, per accelerare l'esaudimento di tutti questi voti, di stralciare la disposizione analoga dal progetto di legge, che sta innanzi all'altro ramo del Parlamento, e che coinvolge anche detto provvedimento.

Io penso che essendo oramai al termine dei lavori di questa Legislatura, forse sarebbe più

facile fare approvare solamente questa parte, e rimandare l'altra parte del progetto di legge, che avrebbe bisogno di un esame più lungo ed accurato, a tempo ulteriore.

Attenderò dalla cortesia dell'onorevole ministro la desiderata promessa di esaudimento alla mia preghiera.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Il voto per la soppressione del bilancio di assestamento è ormai comune ai due rami del Parlamento. Sia in questa Assemblea come nell'altra, tutti sono concordi sull'opportunità di sopprimerlo, perchè, come è stato autorevolmente osservato dalla Commissione di finanze, oramai col sistema, che è entrato nel nostro diritto finanziario, degli *storni* e delle maggiori assegnazioni, proposti durante l'esercizio con disegni di legge speciali, l'assestamento del bilancio riesce cosa inutile.

Questa abolizione poi porterebbe una grande diminuzione di lavoro; quindi io accetto molto volentieri l'invito che mi viene dall'onor. senatore Bettoni, e sarò lieto se l'andamento dei lavori parlamentari permetterà che ciò si possa fare al più presto.

BETTONI. Ringrazio l'onor. ministro dell'assicurazione datami.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Procederemo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1912-13 indicate per ogni Ministero e per ciascun capitolo nella tabella A, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Il bilancio di previsione per l'esercizio 1912-1913, rettificato in conformità al precedente art. 1, presenta i seguenti risultati:

Entrate e spese effettive:

Entrata.	L.	2,365,715,010.90
Spesa	»	2,272,329,058.31
Avanzo	L.	+ 93,385,952.59

Costruzione di strade ferrate:

Entrata.	L.	50,000,000. »
Spesa	»	50,000,000. »
		»

Movimento di capitali:

Entrata.	L.	282,905,110.26
Spesa	»	292,879,646.67
Eccedenza passiva	L.	— 9,974,536.41

Partite di giro:

Entrata.	L.	63,016,498.41
Spesa	»	63,016,498.41
		»

E approvata la tabella *B* che contiene i suddetti stanziamenti ed il riepilogo generale rimane così stabilito:

Entrata.	L.	2,761,636,619.57
Spesa	»	2,678,225,203.39
Avanzo	L.	+ 83,411,416.18

(Approvato).

Art. 3.

Sono convalidati i decreti Reali coi quali vennero autorizzate le prelevazioni dal fondo di riserva per le spese imprevedute indicate nell'annessa tabella *D*. Sono quindi approvate le prelevazioni medesime e quelle fatte sul fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine indicate nell'annessa tabella *C*, per gli effetti di cui agli articoli 29 e 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 (Serie 3ª).

(Approvato).

Art. 4.

All'elenco delle spese *obbligatorie e d'ordine* annesso alla legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero del te-

soro per l'esercizio 1912-13 sono portate le variazioni indicate nella tabella *E*, unita alla presente legge.

(Approvato).

Art. 5.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, descritte nella tabella *F* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 6.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 dell'Amministrazione del Fondo per il culto, descritte nella tabella *G*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata ad imputare ai fondi degli esercizi 1912-13 e 1913-14 tutti i pagamenti del capitolo n. 54 « Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti e assegnati agli economi spirituali durante le vacanze » senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.

(Approvato).

Art. 8.

Sono approvate le variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 dell'Amministrazione del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, descritte nella tabella *H*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 9.

Sono approvate le variazioni ai bilanci della entrata e della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1912-13 descritte nella tabella *I*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 10.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1912-13 descritte nella tabella *L*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 11.

Sono approvate le variazioni al bilancio dell'entrata e della spesa dell'Azienda del Demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1912-13 descritte nella tabella *M*, annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 12.

L'ammontare del fondo di dotazione di magazzino delle Ferrovie dello Stato, di cui all'art. 17 della legge 7 luglio 1907, n. 429, rimane stabilito per l'esercizio finanziario 1912-1913 in lire 117,463,641.71.

(Approvato).

Art. 13.

A cominciare dall'esercizio 1912-13 i fondi che eventualmente risulteranno disponibili alla fine dell'esercizio finanziario nei capitoli delle spese per stipendi al personale forestale e per

stipendi agli addetti all'istruzione forestale, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, saranno devoluti all'Azienda del Demanio forestale di Stato.

(Approvato).

Art. 14.

Con decreti Reali si possono inscrivere nella parte passiva del bilancio le somme occorrenti per restituire imposte o tasse indebitamente percepite, per restituire tasse percepite su prodotti che si esportano o per pagare vincite al lotto.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro deve essere allegato un elenco dei capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui sopra.

Per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14 tali capitoli sono indicati nella tabella *N* annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 15.

La facoltà concessa con l'articolo 4 della legge 5 luglio 1908, n. 367, è prorogata ed estesa all'alienazione di tutte le navi radiate, la vendita delle quali fu autorizzata dalle leggi 21 marzo 1907, n. 118 e 6 luglio 1912, n. 785.

(Approvato).

TABELLA A.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13.

ENTRATA

CATEGORIA I. — Entrate effettive.		
1	Redditi di terreni e fabbricati del Demanio (escluso l'Asse ecclesiastico)	— 250,000 »
3	Redditi del patrimonio mobiliare del Demanio	— 100,000 »
4	Proventi dei beni del Demanio pubblico	+ 130,000 »
5	Redditi patrimoniali di enti morali amministrati dal demanio . . .	— 173,500 »
6	Redditi patrimoniali dell'asse ecclesiastico	— 100,000 »
7	Prodotti degli stabilimenti di proprietà dello Stato	+ 23,000 »
8	Prodotto dei corsi e bacini d'acqua patrimoniali	— 150,000 »
12	Interessi dovuti sui crediti delle Amministrazioni dello Stato	+ 50,000 »
14	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi . . .	+ 16,000 »
15	Prodotto netto dell'esercizio diretto delle ferrovie non concesse ad imprese private (art. 6 della legge 22 aprile 1905, n. 137)	— 2,807,672.59
16	Partecipazione dello Stato ai prodotti netti dell'esercizio di ferrovie concesse all'industria privata (art. 285 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, e convenzioni speciali)	— 45,000 »
17	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di ferrovie concesse alla industria privata	— 20,646.40
18	Quote spettanti allo Stato sui prodotti lordi di tramvie sovvenzionate (art. 13 della legge 16 giugno 1907, n. 540, e art. 17 della legge 12 luglio 1908, n. 444)	+ 5,000 »
19	Imposta sui fondi rustici	+ 500,000 »
20	Imposta sui fabbricati	+ 3,000,000 »
	<i>Imposta sullo scambio della ricchezza in amministrazione del Ministero delle finanze (a)</i>	»
21	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	+ 13,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 13,577,181.01

(a) Modificata la denominazione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	+ 13,577,181.01
22	Tasse di successione		+ 500,000 »
24	Tasse di registro		+ 3,400,000 »
25	Tasse di bollo		+ 6,500,000 »
26	Tasse in surrogazione del registro e del bollo		+ 1,700,000 »
27	Tasse ipotecarie		+ 800,000 »
28	Tasse sulle concessioni governative		— 900,000 »
29	Tasse sui velocipedi, sui motocicli e sulle automobili		+ 1,400,000 »
30	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie dello Stato.		+ 1,000,000 »
31	Tasse sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie concesse all'industria privata.		+ 350,000 »
32	Quota spettante all'erario sui diritti riscossi dalle Regie legazioni e dai Regi consolati all'estero (a).		»
33	Imposta sulla fabbricazione degli spiriti		+ 5,000,000 »
34	Imposta sulla fabbricazione della birra		+ 1,500,000 »
35	Imposta sulla fabbricazione delle acque gassose		+ 30,000 »
36	Imposta sulla fabbricazione delle polveri ed altre materie esplodenti.		+ 600,000 »
37	Imposta sulla fabbricazione della cicoria preparata		+ 500,000 »
38	Imposta sulla fabbricazione dello zucchero indigeno.		+ 6,000,000 »
39	Imposta sulla fabbricazione del glucosio		+ 50,000 »
42	Imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi		+ 700,000 »
45	Imposta sul gaz-luce e sull'energia elettrica a scopo di illuminazione e riscaldamento		+ 1,150,000 »
46	Dogane e diritti marittimi (escluso il dazio sul grano).		+ 700,000 »
47	Dazio sull'importazione del grano		+ 32,000,000 »
48	Dazi interni di consumo, esclusi quelli delle città di Napoli e di Roma.		+ 85,000 »
49	Dazio di consumo della città di Roma.		— 1,076,500 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 75,065,681.01

(a) Variata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i>	+ 75,065,681.01
50	Tabacchi.		+ 17,000,000 »
52	Sali		+ 2,600,000 »
54	Lotto e tassa sulle tombole		+ 8,000,000 »
55	Poste		+ 6,500,000 »
56	Corrispondenza telegrafica		+ 3,000,000 »
57	Prodotto delle reti telefoniche urbane		+ 370,000 »
58	Prodotto delle linee telefoniche interurbane		+ 100,000 »
61	Tasse varie e proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali		+ 500,000 »
63	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative		+ 150,000 »
68	Proventi diversi di servizi pubblici amministrati dal Ministero della pubblica istruzione		— 20,000 »
72	Proventi della vendita degli atti del Governo in edizione ufficiale e degli abbonamenti alla Raccolta ufficiale degli atti stessi (art. 5 del regolamento approvato con Regio decreto 11 giugno 1908, n. 525)		+ 36,000 »
73	Proventi delle carceri		+ 100,000 »
75	Proventi eventuali delle zecche		+ 60,000 »
76	Utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento, di cui alla Convenzione monetaria internazionale, 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, da devolversi al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (legge 10 giugno 1909, n. 358, e articolo 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888)		— 500,000 »
78	Rimborso dai vari Ministeri della spesa per pensioni ordinarie inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (a)		— 87,850,000 »
79	Rimborso dai vari Ministeri della somma inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per indennità da corrispondersi per una sol volta in luogo di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70 e per altri assegni congeneri, legalmente dovuti (a)		— 921,000 »
80	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie iscritte nel bilancio del Ministero del tesoro		+ 54,122 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 24,244,803.01

(a) Capitolo che si sopprime agli effetti della legge 23 giugno 1912, n. 322.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	+ 24,244,803.01
81	Rimborso al Ministero del tesoro dagli altri Ministeri e da enti diversi per lavori eseguiti per loro conto dall' officina carta-valori di Torino. (Legge 11 maggio 1865, n. 2285 e Regio decreto 8 ottobre 1906, n. 551)		+ 75,145 »
82	Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per interessi dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie		— 1,418,602.41
85	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia e dei culti		— 14,032.06
86 <i>bis</i>	Concorso da parte della provincia e del comune di Sassari nelle spese inscritte nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica per l'assetto edilizio degli Istituti scientifici di quella Regia Università (art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 800) (a)		+ 17,333.33 — 17,333.33
87	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento dei Regi licei, ginnasi e convitti (legge 25 febbraio 1892, n. 71).		+ 49,220.67
88	Rimborsi e concorsi dovuti dai comuni per le spese di mantenimento delle scuole tecniche governative (legge 12 luglio 1900, n. 259) .		+ 163,376.98
89	Concorsi delle provincie nella spesa di mantenimento degli istituti tecnici e nautici (legge 12 luglio 1900, n. 259)		+ 12,699.11
91	Concorsi per le scuole normali (legge 12 luglio 1896, n. 293)		+ 35,639.82
91 <i>bis</i>	Concorso nelle spese per l'istituzione di corsi magistrali biennali ai termini della legge 21 luglio 1911, n. 861 (b)		<i>per memoria</i>
93	Rimborsi e concorsi diversi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici.		+ 28,909.26
94	Concorso delle provincie e dei comuni nelle spese delle opere marittime ordinarie (legge 20 marzo 1865, n. 2248, art. 188 e seguenti)		— 171,000 »
97	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi		+ 111,000 »
98	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero della guerra		+ 199,964 »
100	Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.		— 29,725 »
100 <i>bis</i>	Rimborso dell'azienda del demanio forestale delle somme inscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura,		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 23,287,398.38

(a) Questo capitolo si trasporta al n. 163-*bis*.

(b) Capitolo di nuova istituzione.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 23,287,398.38
	industria e commercio per stipendi e indennità al personale forestale ed alle guardie forestali demaniali in dipendenza della legge 3 marzo 1912, n. 134	+ 192,694.44
101	Ricuperi di spese di giustizia e di quelle anticipate pel servizio delle volture catastali, ecc.	+ 85,000 »
102	Ritenute sugli stipendi, sugli aggi e sulle pensioni	+ 800,000 »
103	Profitti netti annuali della Cassa depositi e prestiti devoluti al tesoro dello Stato	+ 1,000,000 »
104	Quota devoluta al tesoro dello Stato sugli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari	+ 40,000 »
106	Somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779, 17 luglio 1898, n. 350 e 3 luglio 1902, n. 280, da devolversi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai (a)	»
108	Ricuperi in seguito a frodi, perdite o danni d'altra natura, verificatisi nel servizio dei vaglia, dei pacchi, della posta-lettere o per cause diverse, esclusi quelli dipendenti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti (b)	»
109	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di Debito pubblico caduti in prescrizione ai termini di legge	— 56,750 »
110	Proventi e ricuperi di portafoglio.	+ 700,000 »
111	Interessi dovuti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle somme pagate dal Tesoro coi mezzi ordinari di tesoreria, per le liquidazioni ferroviarie ed altre spese straordinarie delle ferrovie dello Stato in attesa di emettere i corrispondenti certificati di credito giusta le leggi 25 giugno 1905, n. 261, 23 dicembre 1906, n. 638, 24 dicembre 1908, n. 731 e 15 maggio 1910, n. 228 e per l'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 e 3.50 per cento (b)	»
113	Interessi attivi sul conto corrente con la Banca d'Italia ai termini dell'articolo 12 della convenzione 30 ottobre 1894, approvata con la legge 8 agosto 1895, n. 486.	— 900,000 »
119	Somme prelevate dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti costituito dalle assegnazioni destinate all'acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28 della legge 20 giugno 1909, n. 364)	+ 200,000 »
122	Somme prelevate dal fondo di riserva costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti, per le epizootie, agli effetti dell'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272	+ 230,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 25,578,342.82

(a) Capitolo che si sopprime.

(b) Modificata la denominazione.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	+ 25,578,342.82
128	Entrate diverse dei Ministeri		+ 211,500 »
129	Entrate eventuali diverse dei Ministeri.		+ 200,000 »
130	Proventi derivanti dalla vendita di oggetti fuori uso		— 120,000 »
132	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione demaniale.		— 60,000 »
133	Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione delle tasse sugli affari		— 50,000 »
135	Anticipazioni da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare e da portarsi in aumento agli stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra (art. 19 della legge 17 luglio 1910, n. 511)		+ 193,918.52
141	Concorso di corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi iscritte nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici in virtù dell'art. 34 della legge di contabilità generale dello Stato 17 febbraio 1884, n. 2016		— 18,330 »
143	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 25 febbraio 1900, n. 56		+ 16,000 »
144	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 13 marzo 1904, n. 102		— 3,800 »
145	Concorso degli enti interessati nei lavori di ampliamento e di sistemazione del porto di Napoli (art. 29 della legge 8 luglio 1904, n. 351, e legge 22 marzo 1911, n. 258)		— 40,000 »
148	Concorso degli enti interessati nelle opere marittime in dipendenza della legge 14 luglio 1907, n. 542, modificata dalla legge 13 aprile 1911, n. 311		+ 47,438 »
149	Concorso degli enti interessati nelle spese portuali imprevidenti dipendenti dalle leggi emanate a tutto il 1910 (legge 13 aprile 1911, n. 311)		— 36,300 »
152	Rimborsi diversi di spese straordinarie.		+ 25,160.94
153	Ricupero di spese di bonificazione a mente delle leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, n. 333		— 72,892.09
155	Anticipazione di terzi per lavori da eseguirsi per loro conto dall'Amministrazione telefonica		+ 18,674.15
156	Concorso di comuni e di altri enti interessati nella spesa per impianti ed estensioni di reti telefoniche urbane e per costruzione di reti telefoniche interurbane (legge 9 luglio 1908, n. 420)		+ 111,139.70
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 26,000,852.04

		<i>Riporto</i> . . .	+ 26,000,852.04
156 <i>bis</i>	Concorso di comuni e di altri enti in ragione di metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione dei collegamenti telefonici (articolo 4 della legge 6 luglio 1911, n. 677).		+ 39,605 »
163 <i>bis</i>	Concorso da parte della provincia e del comune di Sassari nelle spese iscritte nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'assetto edilizio degli Istituti scientifici di quella Regia Università (art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 800).		+ 17,333.33
164 <i>bis</i>	Rimborso dell'azienda del demanio forestale delle somme iscritte nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per sussidi spettanti agli agenti forestali provinciali che, per disposto dell'art. 10 della legge 3 marzo 1912, n. 134, non sono ammessi a far parte del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste e che non possono liquidare la pensione di riposo		+ 40,000 »
167 <i>bis</i>	Proventi derivanti da prede belliche (a)		<i>per memoria</i>
172	Prodotto della vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze, da destinarsi a lavori e ad acquisti per la biblioteca medesima. (Legge 24 dicembre 1903, n. 490)		+ 160 »
174	Indennità assegnata all'Italia in dipendenza del protocollo firmato il 7 settembre 1901 fra i rappresentanti del Governo cinese e quelli delle potenze interessate.		+ 2,087,500 »
177	Trenta per cento dell'importo erariale sui fondi rustici a carico dei contribuenti con reddito imponibile superiore a lire 6000 nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Potenza, Napoli e della Calabria da destinarsi a termini dell'art. 7 della legge 14 luglio 1906, n. 383		+ 60,000 »
178	Addizionale sulle imposte dirette e sulle tasse sugli affari ai sensi dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, e all'articolo 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, destinata a sopperire a spese dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908		+ 3,309,712.26
183	Somma prelevata dal fondo di riserva delle Casse postali di risparmio per provvedere alla costruzione dell'edificio destinato a sede dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma (legge 2 febbraio 1911, n. 76).		+ 300,000 »
		Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+ 31,855,162.63

(a) Capitolo di nuova istituzione.

CATEGORIA II. — *Costruzione di strade ferrate.*

186	Somma da ricavarsi mediante accensione di debiti per far fronte alle spese di costruzione di strade ferrate secondo la tabella annessa alla legge 12 luglio 1908, n. 444.	+ 6,100,000 »
-----	---	---------------

CATEGORIA III. — *Movimento di capitali.*

192	Prodotto delle miniere dell' Elba e dello stabilimento siderurgico di Follonica	+ 95,000 »
198	Ricavo delle alienazioni di opere fertilizie, di immobili, di terreni, di armi, di materiali posseduti dall' Amministrazione della guerra, non più necessari alla difesa nazionale ed ai bisogni dell'esercito, destinato ad accrescere gli stanziamenti stabiliti dalla legge 5 maggio 1901, n. 151, per le spese straordinarie militari e dalla legge 14 luglio 1907, n. 496	+ 33,000 »
202	Somma da ricavarsi mediante emissione di titoli di debito speciali per far fronte all'ammortamento anticipato dei certificati di credito 3.65 per cento (art. 8 della legge 25 giugno 1905, n. 261; legge 24 dicembre 1908, n. 731 e legge 25 maggio 1910, n. 228	+ 918,437.42
203 <i>bis</i>	Somma da ricavarsi nei modi previsti dall'art. 4 della legge 11 luglio 1909, n. 488 e dalla legge 15 maggio 1910, n. 228, per far fronte al riscatto della ferrovia da Torreberretti al Gravellone (Regio decreto 31 dicembre 1911, n. 1483)	+ 19,637.42
203 <i>ter</i>	Somme occorrenti per il riscatto della ferrovia Livorno-Vada, in virtù della legge 23 maggio 1912, n. 513, da ricavarsi nei modi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638, 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228 e 1 della legge 21 marzo 1912, n. 191	+ 545,533.94
203 <i>quater</i>	Somme occorrenti per il riscatto delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano-Confini austriaco; Alessandria-Ovada; Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino, in virtù della legge 27 giugno 1912, n. 638, da ricavarsi nei modi indicati negli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, n. 638; 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731; 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228 e 1 della legge del 21 marzo 1912, n. 191	+ 156,872.76
203 <i>quinq- ues</i>	Somme occorrenti per il pagamento del corrispettivo di riscatto della ferrovie Mestre-Bassano-Primolano-Confini austriaco, Alessandria-Ovada, Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino e Fornovo-Borgo S. Donnino, in virtù della legge 27 giugno 1912, n. 638, da ricavarsi nei modi indicati dagli articoli 3 della legge 23 dicembre 1906, nu-	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	+ 1,768,481.54

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	+ 1,768,481.54
		mero 638, 3 della legge 24 dicembre 1908, n. 731, 1 e 3 della legge 15 maggio 1910, n. 228 e 1 della legge 21 marzo 1912, n. 191	+ 36,116,531.78
204		Ammontare dei mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Ministero degli affari esteri, in ordine alla legge 12 febbraio 1903, n. 42, per l'acquisto e la costruzione degli edifici occorrenti alle Regie scuole all'estero	+ 144,616.58
205		Anticipazione da farsi dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero di agricoltura, industria e commercio per far fronte alle spese occorrenti in conseguenza dei danni cagionati dalla frana di Campo maggiore (art. 58, lettera c, della legge 31 marzo 1904, n. 140) .	+ 90,000 »
210		Somme da mutuarsì dalla Cassa depositi e prestiti per completare la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 17 luglio 1910, n. 539)	+ 300,000 »
210 <i>bis</i>		Somma da mutuarsì dalla Cassa depositi e prestiti in aggiunta a quella autorizzata con l'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550, allo scopo di provvedere all'acquisto del campo sperimentale di Rieti ed alla sistemazione completa del medesimo, in servizio di quella Regia stazione di granicoltura (legge 6 luglio 1912, n. 803).	+ 30,000 »
212 <i>bis</i>		Anticipazioni da parte di comuni e di altri enti della metà della spesa necessaria per la sollecita esecuzione di collegamenti telefonici e da restituire nei modi stabiliti dall'art. 4 della legge 6 luglio 1911, n. 677	+ 39,605 »
214		Anticipazione dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze della somma occorrente per l'esecuzione delle opere e dei lavori d'un nuovo edificio ad uso della biblioteca centrale nazionale in Firenze	+ 88,000 »
216 <i>bis</i>		Anticipazione dalla Cassa depositi e prestiti per provvedere agli acquisti e ai lavori da eseguirsi dall'Amministrazione dei telefoni dello Stato pel collegamento degli abbonati a tutto il 30 giugno 1913, nonchè all'impianto di nuove centrali e alla costruzione di canalizzazioni nelle reti maggiori ai sensi dell'art. 1 della legge 30 giugno 1912, n. 729	+ 4,000,000 »
216 <i>ter</i>		Somme prelevate dal fondo istituito presso la Cassa depositi e prestiti con la legge 14 luglio 1907, n. 500, per l'acquisto di oggetti di antichità e d'arte allo scopo di provvedere alle spese per gli scavi di Ostia e pel restauro dei monumenti di Aosta, del palazzo ducale di Mantova e del duomo di Como e da reintegrare al fondo medesimo nei modi stabiliti dalla legge 23 giugno 1912, n. 738 .	+ 50,000 »
218		Rimborso di somme dovute da provincie, comuni e corpi morali per debiti al 30 giugno 1901, sistemati ai sensi della legge 8 dicembre 1901, n. 497.	+ 2,063.34
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 42,629,298.24

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporlo</i> . . .	+ 42,629,298.24
220		Annualità a carico delle provincie di Campobasso, di Chieti e di Salerno per contributi nelle spese delle opere stradali e portuali a termini della legge 13 luglio 1910, n. 465 e delle provincie di Aquila, Avelino, Benevento e Caserta a termini della legge 21 luglio 1911, n. 801	+ 21,489.84
223		Ricupero dai comuni del domicilio di soccorso delle quote di spedalità corrisposte dal Tesoro dello Stato all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma per degenti dei quali non fu possibile accertare il comune di origine (articolo 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286).	+ 123,020.35
224		Rimborso dall'Amministrazione delle ferrovie di Stato della spesa per l'ammortamento dei mutui contratti e dei titoli di debito emessi per far fronte alle spese straordinarie a carico del bilancio delle ferrovie	+ 674,909 »
225		Riscossione di anticipazioni varie.	— 20,000 »
233		Entrate proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (articoli 9 e 16 della legge 22 luglio 1906, n. 623)	+ 15,000 »
238		Ritenute sugli stipendi, da versarsi alla Cassa dei depositi e prestiti ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche	+ 300,000 »
242 <i>bis</i>		Prelevamenti dal fondo di cassa per anticipazioni al Ministero della guerra in conto degli stanziamenti di esercizi futuri per provvedere a spese straordinarie militari a sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404	+ 8,000,000 »
242 <i>ter</i>		Prelevamento dal fondo di cassa per anticipazioni da effettuare al Ministero della marina per spese straordinarie militari in conto degli stanziamenti degli esercizi dal 1915-16 al 1917-18 determinati dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1911, n. 630	+ 15,000,000 »
242 <i>quater</i>		Prelevamento dalle disponibilità di Cassa per anticipazione degli stanziamenti autorizzati dalla legge 8 luglio 1904, n. 381, per la costruzione e l'esercizio dell'acquedotto pugliese (art. 2 della legge 21 luglio 1911, n. 835)	+ 8,000,000 »
242 <i>quinq.</i>		Prelevamenti dal fondo di cassa per provvedere a maggiori pagamenti di spese effettive a carico del bilancio dei lavori pubblici in dipendenza dell'art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 297 e 3 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (a)	<i>per memoria</i>
242 <i>sexies</i>		Prelevamenti dal fondo di cassa per le spese di costruzione degli uffici dello Stato nella capitale (legge 18 luglio 1911, n. 836) (a)	<i>per memoria</i>
		* Totale delle variazioni alla Categoria III	+ 74,743,717.43

(a) Capitolo di nuova istituzione.

CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
249	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	+ 16,460 »
251	Interessi di titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro, liberi da ogni vincolo	+ 108.50
255	Prodotto lordo del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta dello Stato	— 500,000 »
256	Somma corrispondente al contributo dello Stato nella gestione diretta del dazio consumo di Napoli, occorrente per pareggiare le spese della gestione stessa	+ 500,000 »
257	Parte dei prodotti lordi del dazio consumo di Roma in amministrazione diretta dello Stato, occorrente per far fronte al canone da corrispondersi al comune ed alle spese di riscossione	+ 76,500 »
260	Somme da prelevarsi dal conto corrente con la Cassa dei depositi e prestiti, costituito dalle assegnazioni destinate alle opere straordinarie di bonificazione (articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)	+ 2,850,000 »
Totale delle variazioni alla Categoria IV . . .		+ 2,943,068.50
 SPESA 		
MINISTERO DEL TESORO 		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Rendita consolidata al 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria).	— 99,205.24
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria)	— 34.03
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria)	— 20,661.66
<i>Da riportarsi</i> . . .		— 119,900.93

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

	<i>Riparto</i> . . .	—	119,900.93
4	Rendita consolidata al 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483 (Spesa obbligatoria)	+	7,858.26
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	35,700 »
8	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori legali nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria)	+	22.21
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	—	4.34
10	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	+	855 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Interessi (Spesa obbligatoria)	+	1,125 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria).	+	300 »
18	Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	6,562,500 »
19	Interessi di capitali diversi dovuti dal tesoro dello Stato (Spese fisse).	—	300 »
21	Interessi dei buoni del tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria).	+	4,500,000 »
21 <i>bis</i>	Interessi dei buoni del tesoro quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191, e spese di allestimento di negoziazione ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	+	12,000,000 »
26	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati con la legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	16,761.13
27	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria)	—	1,397,510 »
32	Quote di prodotto spettanti ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena; Pinerolo-Torre Pellice) (Spesa d'ordine)	—	492,000 »
42	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	—	87,850,000 »
43	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili		
	<i>Da riportarsi</i> . . .	—	79,964,515.93

		<i>Riporto</i> . . .	— 79,964,515.39
		e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . .	— 921,000 »
44		Pensioni e indennità per una sola volta, invece di pensioni, agli operai di ambo i sessi dell'officina governativa carte-valori (a)	»
54		Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 40,700 »
55		Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	+ 4,800 .
61		Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 2,200 »
95		Spesa d'esercizio della Zecca (Spesa obbligatoria)	+ 145,140 »
96		Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (legge 10 giugno 1909, n. 358, e articolo 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888) .	— 500,000 »
101		Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	— 1,245.50
108		Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle Amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti dal Ministero (a)	»
110		Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	+ 386,800 »
111		Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (art. 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776 (Spesa d'ordine) (b) . . .	»
112		Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine) (b)	»
127		Quota del prodotto dell'a. tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine)	+ 15,461.80
130		Spese per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria)	+ 50,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	— 80,741,659.63

(a) Modificata la denominazione.

(b) Aggiunta la qualifica; « Spesa d'ordine ».

		<i>Riparto</i> . . .	— 80,741,659.63
134	Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine)		+ 20,000 »
135	Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle cartavali, e per le altre lavorazioni dell'officina (Spesa d'ordine) . .		+ 40,000 »
136	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		— 1,471,250.43
137	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)		— 262,060 »
139	Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie, fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria)		— 15,000 »
139 <i>bis</i>	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni indicati nei Regi decreti 23 settembre 1910, n. 716, e 4 dicembre 1910, n. 913, ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza delle somme corrispondenti alle sovrimposte 1910 delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'articolo 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467 (art. 14 legge 13 aprile 1911, n. 311) . .		+ 15,000 »
142	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo, escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7) e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1905, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)		+ 60,000 »
144	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e articolo 2 della convenzione 8 febbraio 1908, approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per 50 anni (Spesa obbligatoria)		+ 7,563.94
148	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle somme fornite in conto della anticipazione di lire 12,540,000, occorrenti per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	— 82,347,406.12

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	— 82,347,406.12
	per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763) (Spesa obbligatoria)	+ 80,000 »
155	Concorso dello Stato da corrispondersi al Pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma, in ragione di 3 lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906, ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286	+ 600,000 »
156	Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . .	+ 123,020.35
160	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755 e quota a carico dello Stato dell'annualità per i mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a norma della stessa legge (Spesa obbligatoria)	+ 6,500 »
164	Rimborsi e anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'articolo 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3°, 4°, 5° e 6° dell'articolo 28 della legge stessa	— 5,000 »
166	Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante (articolo 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)	— 10,000 »
171	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'articolo 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento	+ 1,450,000 »
172	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (articolo 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria)	+ 100,000 »
174	Somma da versare all'Unione Messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, ai sensi dell'articolo 22 della	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	— 80,002,884.77

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Ripor̄to</i> . . .	— 80,002,885.77
		legge 13 luglio 1910, n. 466, dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842, e dell'articolo 13 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479	+ 50,000 »
177		Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino e Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (articolo 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	+ 2,000 »
178 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento . . .	+ 36,000 »
181 <i>bis</i>		Costruzione in Messina di case economiche ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della legge 28 luglio 1911, n. 842 (art. 2, lettera c della legge stessa)	+ 1,000,000 »
181 <i>ter</i>		Somma residua dovuta agli eredi Plutino per pigione ed interessi in conseguenza di mancato deposito di rate di affitto ad essi spettanti per i locali ceduti in uso della tesoreria di Reggio Calabria . .	+ 1,200 »
181 <i>quater</i>		Spese di lavori occorrenti alla difesa dello Stato nella causa per i dissayanzi delle casse di previdenza del personale ferroviario . . .	+ 18,000 »
181 <i>quinq.</i>		Spese pel funzionamento della Commissione consultiva istituita con Regio decreto 18 gennaio 1912, n. 56, allo scopo di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti dell'amministrazione dello Stato	+ 10,000 »
181 <i>sexies</i>		Spese per le buste elettorali e relative spese accessorie (legge 30 giugno 1912, n. 665)	+ 1,050,000 »
181 <i>vii</i>		Contributo dello Stato in ragione del 15 per cento nel pagamento dell'annualità del mutuo che il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre con la cassa dei depositi e prestiti per l'esecuzione del piano regolatore (art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 746) (Spesa obbligatoria) (a).	<i>per memoria</i>
181 <i>viii</i>		Rimborso al comune di Castiglione di Sicilia, danneggiato dalla eruzione dell'Etna, della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossi nel 1910 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata nel periodo di 5 anni dal settembre 1911 (art. 10 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) (a)	<i>per memoria</i>
181 <i>ix</i>		Contributo dello Stato sulle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali	
		<i>Da riportarsi</i> . . .	— 77,835,685.77

(a) Capitolo di nuova istituzione.

		<i>Riporto</i> . . .	— 77,835,685.77
		e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria) (a)	<i>per memoria</i>
181 x		Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota di ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20,000 che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) (a)	<i>per memoria</i>
181 xi		Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni al comune di Castiglione di Sicilia delle somme corrispondenti alle sovrimeposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai sensi dell'art. 12 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria) (a)	<i>per memoria</i>
181 xii		Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti da privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1 lettere <i>b</i> e <i>d</i> , del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 nonchè pel ripristino dei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (articolo 6 Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) (a)	<i>per memoria</i>
181 xiii		Contributo dello Stato nella misura del 50 per cento ai privati ed agli Istituti pubblici di beneficenza che, avendo diritto al mutuo di favore di cui all'art. 6 del Regio decreto 31 dicembre 1911, n. 1471, abbiano provveduto direttamente a proprie spese alle opere ivi previste (art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) (a)	<i>per memoria</i>
181 xiv		Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (art. 1 legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria) (a)	<i>per memoria</i>
181 xv		Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto del 1908, quando l'importo di queste non superi le lire 2000 (art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 801) (Spesa obbligatoria) (a)	<i>per memoria</i>
181 xvi		Contributo diretto nella misura del 50 per cento e nei limiti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ai proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati (art. 15 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito con la legge 6 luglio 1912, n. 801) (Spesa obbligatoria) (a)	<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	— 77,835,685.77

(a) Capitolo di nuova istituzione.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riparto</i> . . .	— 77,835,685.77
181 xvii	Contributo diretto nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione Messinese per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito con la legge 6 luglio 1912, n. 801 (Spesa obbligatoria) (a)		<i>per memoria</i>
226	Retribuzione al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti	+	27,600 »
230	Retribuzioni e compensi per i lavori della Commissione istituita con Regio decreto 6 luglio 1911, e per altri lavori inerenti alla esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486	+	10,000 »
231	Corrispettivo per il riscatto della ferrovia Torreberretti al Gravellone (leggi 11 luglio 1909, n. 488, e 15 maggio 1910, n. 228, e Regio decreto 31 dicembre 1911, n. 1483)	+	19,637.42
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .	—	77,778,448.35
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>			
195	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi a termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 (ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1913) (Spesa obbligatoria)	—	7,104.52
196	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731) (Spesa obbligatoria)	+	918,437.42
197	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1913) (Spesa obbligatoria)	—	462,452.81
199 bis	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese di acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede delle Regie ambasciate di Pietroburgo e Costantinopoli (art. 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) 2 ^a della dieci annualità: scadenza 15 luglio di ogni anno)	+	468,505.59
201	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese di acquisto, di adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede delle Regie Ambasciate di Pietroburgo e Costantinopoli (art. 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (2 ^a delle dieci annualità: scadenza 15 luglio di ogni anno) (b).	—	468,505.59
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	448,880.09

(a) Capitolo di nuova istituzione.

(b) Capitolo che si sopprime.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 448,880.09
	<i>Riscatto di ferrovie.</i>		
200	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488 (a)		»
200 <i>bis</i>	Provvisionale di riscatto della ferrovia Livorno-Vada autorizzata con la legge 23 maggio 1912, n. 513.	+	545,533.94
200 <i>ter</i>	Provvisionali di riscatto delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano-Confini Austriaco, Alessandria-Ovada, Croce San Spirito-Borgo San Donnino, autorizzate dalla legge 27 giugno 1912, n. 638	+	156,872.76
200 <i>quater</i>	Corrispettivo di riscatto delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano-Confini Austriaco, Alessandria-Ovada, Croce San Spirito-Borgo San Donnino e Fornovo-Borgo San Donnino (legge 27 giugno 1912, n. 638)	+	36,116,531.78
	<i>Somministrazione di fondi</i>		
	<i>alla Colonia Eritrea per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren.</i>		
202	Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763) (a).		»
214	Versamenti alla Casa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari dell'Amministrazione pubbliche (Spesa d'ordine)	+	300,000 »
217	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine).	+	399,500 »
	Totale delle variazioni alla categoria III . . .	+	37,967,318.57
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
219	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . .	+	108.50

(a) Capitolo che si riproduce sotto la nuova rubrica: « Riscatto di ferrovie ».

(a) Capitolo che si riproduce sotto la nuova rubrica: « Somministrazione di fondi, ecc. ».

MINISTERO DELLE FINANZE

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	+	63,600 »
2	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	-	8,400 »
3	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari, spese per copiatura a cottimo e facchinaggio	-	42,720 »
4	Personale straordinario del Ministero - Indennità di residenza in Roma	-	8,200 »
5	Spese d'ufficio.	-	6,390 »
22	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine).	+	15,145 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)	+	190,000 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	6,506.43
31	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative	-	45,000 »
32	Pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)		»
33	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a) .		»
34	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	-	50,200 »
35	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse) .	-	67,118 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	47,223.43

(a) Variata la denominazione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		Riporto	+	47,223.43
38	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi per servizi di campagna e per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543.		—	59,160 »
47	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli Uffici tecnici di finanza		—	10,000 »
51	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (Spese fisse)		—	11,000 »
53	Aggio di esazione ai contabili, assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine)		+	300,000 »
55	Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria)		+	52,000 »
68	Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse		—	10,000 »
69	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria).		+	50,000 »
71	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine).		—	520,000 »
71 bis	Spese pel pagamento ai comuni e alle provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli automobili (legge 17 luglio 1910, n. 506, art. 20, e legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 11) (Spesa d'ordine)		+	820,000 »
72	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ordine)		+	50,000 »
73	Spese di materiale, ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria)		—	160,000 »
77	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse)		—	5,000 »
83	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)		—	30,000 »
89	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)		—	57,000 »
		Da riportarsi	+	457,063.43

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	+	457,063.43
98	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	—	9,800 »
99	Spese di amministrazione	—	5,000 »
101	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	—	20,000 »
102	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	—	20,000 »
103	Spese di coazione e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	—	5,000 »
105	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	—	50,000 »
118	Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie (Spesa obbligatoria)	+	10,000 »
119	Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	—	2,000 »
123	Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	+	3,000 »
127	Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1911-12 e da pagarsi al consorzio per l'industria zolfifera (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 338) (Spesa obbligatoria)	—	10,000 »
143	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle gabelle	—	5,000 »
152	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	+	58,000 »
153	Spese per giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'Erario (Spesa obbligatoria) (a)		»
159	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle		
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+	401,263.43

(a) Variata la denominazione.

		<i>Riporto</i> . . .	+	401,263.43
		polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	—	10,000 »
160		Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria)	—	700,000 »
161		Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	+	30,000 »
162		Quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14-giugno 1907 (Spesa d'ordine) . .	+	12,000 »
172		Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane ed altre spese minute	—	3,900 »
175		Spese pel collegio dei periti, competenze ed indennità di viaggio, lavori a cottimo per la composizione e tiratura degli ordini del giorno, per la copiatura dei verbali delle sedute, per la compilazione e copiatura delle decisioni e per la formazione e l'aggiornamento dei relativi schedari - Spese per studi su merci per l'istruttoria delle contravvenzioni, per la raccolta di disegni di macchine e di dati sulle industrie - Acquisto di libri, di materiali e mobili, di utensili e strumenti di precisione e spese per la loro conservazione e manutenzione - Spese di facchinaggio ed altre spese minute - Acquisto di oggetti per la formazione del campionario e spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali.	—	1,640 »
177		Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)	+	400,000 »
181		Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondenti all'art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 (Spesa obbligatoria).	—	11,000 »
182		Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti; articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, corrispondente all'art. 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 . .	—	540,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	—	419,276.57

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i>	— 419,276.57
183	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)		+ 500,000 »
184	Quota spettante al comune di Roma sull'utile netto della gestione del dazio consumo, giusta l'articolo 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e l'articolo 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755 (Spesa obbligatoria)		— 566,986 »
195	Spesa di giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti, e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati; ed altre inerenti a giudizi, comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'Erario (Spesa obbligatoria) (a)		»
201	Acquisto di macchinario, provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi (Spesa obbligatoria)		— 4,290 »
202	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)		+ 602,000 »
203	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)		+ 4,880,000 »
210	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)		+ 391,980 »
212	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, compensi di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)		+ 40,000 »
215	Assegni, soprassoldi e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato alla esportazione ed altre spese relative		— 20,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	+ 5,399,427.43

(a) Modificata la denominazione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	+ 5,399,427.43
216	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria). . .	+ 2,000,000 »
218	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria) . .	+ 200,000 »
226	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	+ 55,000 »
233	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati, nuove costruzioni per il servizio delle saline ed a uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria).	+ 57,000 »
234	Compra dei sali (Spesa obbligatoria).	+ 100,000 »
235	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa obbligatoria)	+ 630,000 »
237	Spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale e per l'esecuzione dei relativi servizi di polizia fiscale (Spesa obbligatoria) (a)	»
238	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754) (Spesa d'ordine).	+ 50,000 »
239	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine).	— 75,000 »
264	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	+ 1,730 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 8,418,157.43

(a) Modificata la denominazione.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	+ 8,418,157.43
264 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all' 80 per cento (Legge 6 luglio 1912, n. 741)	+ 109,500 »
266 <i>bis</i>	Spesa per l' impianto dei nuovi apparecchi di riscaldamento nel palazzo del Ministero delle finanze, del tesoro e della Corte dei conti (art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 268) (Spesa ripartita - Seconda delle tre annualità)	+ 100,000 »
266 <i>ter</i>	Somma residua dovuta agli eredi Plutino per pigione ed interesse in conseguenza di mancato deposito di rate di fitto ad essi spettanti pei locali ceduti in uso della Intendenza di finanza di Reggio Calabria	+ 13,800 »
282	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116; art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538; legge 30 dicembre 1910, n. 901; Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484 e legge 16 giugno 1912, n. 614) (Spesa obbligatoria)	+ 650,000 »
	Totale delle variazioni della Categoria I . . .	+ 9,291,457.43
	CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>	
296	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)	+ 15,000 »
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>	
316	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento di locali, di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	+ 20,000 »
318	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	+ 30,000 »
319	Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Spesa d'ordine)	+ 26,500 »
	Totale delle variazioni alla Categoria IV . . .	+ 76,500 »

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	+	15,600 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	2,000 »
3	Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio	-	5,600 »
10	Indennità di missione	-	10,000 »
12	Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreterie giudiziarie, della Commissione per la manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	+	30,000 »
16	Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	+	166,960 »
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)		»
26	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 79, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a).		»
29	Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici di Pubblico Ministero e preture, e spese per la loro iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza (Spese fisse)	-	9,328.14
30	Indennità di residenza agli uscieri in servizio negli uffici giudiziari in Roma (Spese fisse)	-	1,000 »
33	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	-	55,200 »
33 bis	Manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma	+	255,200 »
35	Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)	-	50,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	338,631.86

		<i>Riporto</i> . . .	+ 338,631.98
40 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili, che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento . . .	+	164,500 »
40 <i>ter</i>	Compensi ed indennità di missione per la compilazione dei certificati penali necessari alla formazione delle nuove liste elettorali politiche (legge 30 giugno 1912, n. 665)	+	200,000 »
	Totale delle variazioni . . .	+	703,131.86
 MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 			
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>			
1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	+	2,600 »
22	Pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)		»
23	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a).		»
36	Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, congressi e conferenze internazionali	+	30,000 »
37	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, coloniali di cultura e simili	+	10,000 »
66	Spese per l'acquisto e la costruzione di edifici occorrenti alle Regie Scuole all'estero	+	144,616.58
68 <i>bis</i>	Spese per la costruzione e l'arredamento dell'edificio ad uso di sede del Regio Consolato in Porto Said, nonchè per l'estinzione del residuo debito originato dalla costruzione dell'edificio della cancelleria del Consolato nella stessa città (legge 27 giugno 1912, n. 705)	+	90,000 »
68 <i>ter</i>	Spese per lavori urgenti ed indifferibili da eseguirsi, al palazzo della R. Ambasciata in Pietroburgo	+	20,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	+	297,216.58

(a) Modificata la denominazione.

CATEGORIA IV — *Partite di giro.*

69	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	+	16,460 »
----	--	---	----------

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	-	3,960 »
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	2,700 »
6	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Indennità di viaggio, diarie, gettoni di presenza per l'intervento alle sedute - Indennità al consulente legale di cui agli articoli 23 e 27 della legge Casati del 13 novembre 1859, n. 3725, ed ai delegati a sostenere l'accusa nei procedimenti disciplinari avanti alla Sezione della Giunta del Consiglio superiore per le scuole medie a norma dell'art. 148 del regolamento 3 agosto 1908, n. 623	-	8,000 »
7	Ministero - Spese di illuminazione e riscaldamento di locali - Acquisto e manutenzione di mobili - Altre spese di ufficio e di rappresentanza	-	10,800 »
16	Spese per missioni all'estero e congressi	-	2,000 »
24	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	21,016.62
26	Pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)		»
27	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a).		»
74	Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali stabilite dalla legge 4 giugno 1911, n. 487 - Sussidi a termini dell'art. 12 del regolamento approvato con Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1193 (Spese fisse) (a)	+	3,480 »
76	Regi ginnasi e licei - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906,		
	<i>Da riportarsi</i>	+	2,436.62

(a) Modificata la denominazione.

		<i>Riporto</i> . . .	+	2,436.62
		n. 142 - Retribuzioni per supplenze - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli Istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 (Spese fisse)	+	76,600 »
77		Regie ginnasi e licei - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	+	8,460 »
78		Regie ginnasi e licei - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali nei licei e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'Istituto a causa di eccezionali condizioni dei locali.	-	20,000 »
87		Regie scuole tecniche, Regie Istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non insegnante degli Istituti della Calabria e della Sardegna, ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Scuole tecniche serali di Genova e retribuzioni al personale insegnante e direttivo - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse) . . .	+	239,260 »
88		Regie scuole tecniche, Regie istituti tecnici e nautici - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	+	63,300 »
89		Regie scuole tecniche, Regie istituti tecnici e nautici - Personale - Rimunerazioni per servizi straordinari eventuali anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi d'istituto a causa di eccezionali condizioni locali	-	20,000 »
91 <i>bis</i>		Spese di ufficio e di acquisto, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, suppellettili di materiale scientifico e didattico, di retribuzione al personale di segreteria e di servizio delle Regie scuole tecniche « Vittorio Emanuele II » e « Michele Coppino » in Napoli, istituite con Regio decreto 28 settembre 1911, n. 1352.	+	8,900 »
91 <i>ter</i>		Regia scuola tecnica con corso complementare per l'insegnamento dell'agricoltura e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano - Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali e delle aree per gl'insegnamenti sperimentali - Spese per l'acquisto e la manutenzione della suppellettile scolastica e scientifica, per le esercitazioni pratiche e per la coltivazione degli orti agrari - Spese di ufficio e di rappresentanza - Rimunerazione al personale di segreteria e di basso servizio	+	9,150 »
94		Sussidi a provincie, a comuni, e ad altri corpi morali pel mantenimento di scuole tecniche	-	19,633.33
99		Regie scuole complementari e normali - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 8 aprile 1906, n. 142 - Stipendi ed assegni al personale non inse-		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	348,473.29

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	+	348,473.29
		gnante delle scuole della Calabria e della Sardegna ai sensi delle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 14 luglio 1907, n. 562 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+	248,410 »
100		Regie scuole complementari e normali - Personale - Retribuzioni per le classi aggiunte (Spese fisse)	+	28,500 »
101		Regie scuole complementari e normali - Personale - Rimunerazioni per insegnamenti speciali e per servizi straordinari eventuali, anche ad insegnanti chiamati a coadiuvare nella direzione i capi di Istituti a causa di eccezionali condizioni dei locali	-	21,000 »
106		Borse di studio ad alunni ed alunne delle scuole normali stabilite dalla legge 18 luglio 1896, n. 293 - Pensioni agli allievi ed alle allieve delle scuole normali già a carico delle provincie ed assunte dallo Stato per effetto della legge 24 marzo 1907, n. 116 (Spese fisse)	+	16,400 »
109		Ispettorato delle scuole medie e normali - Personale di ruolo - Stipendi (Spese fisse)	+	194,500 »
110		Indennità e spese d'ispezione per la vigilanza didattica e disciplinare sulle scuole medie e normali governative e pareggiate e sugli Istituti privati di istruzione e di educazione (legge 27 giugno 1912, n. 677)	-	216,000 »
110	<i>bis</i>	Concorso nella spesa per i locali ad uso degli uffici di Ispettorato delle scuole medie (art. 5 della legge 27 giugno 1912, n. 677)	+	7,500 »
110	<i>ter</i>	Spese di ufficio e di arredamento dei locali per gli uffici di Ispettorato delle scuole medie (art. 5 della legge 27 giugno 1912, n. 677)	+	20,000 »
113		Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari di ammissione e di licenza negli Istituti di istruzione media (Spesa d'ordine)	+	100,000 »
114		Spese varie per affitto di locali, trasporti, provviste di oggetti di cancelleria, mance al personale di servizio per le Commissioni centrali e le Commissioni di vigilanza negli esami scritti dei concorsi per il conferimento di cattedre vacanti pel personale delle scuole medie governative	-	1,200 »
117		Indennità per ispezioni e missioni varie in servizio dell'istruzione media	-	5,000 »
118		Indennità per ispezioni e missioni e fondazioni scolastiche	-	1,000 »
124		Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale di ruolo - Stipendi, assegni, indennità, retribuzioni e compensi indicati nella legge 26 dicembre 1909, n. 805 - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+	31,200 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	750,783.29

		<i>Riporto</i> . . .	+	750,783.29
125	Insegnamento della educazione fisica nelle scuole medie governative - Personale - Retribuzioni per classi aggiunte - Retribuzioni alle incaricate per le squadre femminili nelle scuole medie miste, ed agli incaricati per le squadre maschili delle scuole normali femminili dichiarate promiscue (Spese fisse)		+	6,641.60
132	Convitti nazionali e convitto « Principe di Napoli » in Assisi per i figli degli insegnanti - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)		+	6,700 »
134	Assegni fissi a convitti nazionali ed a convitti provinciali e comunali		+	50,503 »
140	Educatori femminili - Personale di ruolo - Stipendi - Rimunerazioni per supplenze (Spese fisse)		-	3,000 »
152	Regie Università ed altri istituti d'istruzione universitaria - Stabilimenti scientifici universitari - Segreterie universitarie - Personale di ruolo - Stipendi - Assegni, indennità, retribuzioni e compensi iscritti nei ruoli organici - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+	17,450 »
155	Regie Università ed altri Istituti di istruzione universitaria - Personale - Assegni e paghe al personale straordinario (Spese fisse).		-	15,950 »
156	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Indennità e retribuzioni per incarichi eventuali attinenti all'insegnamento		-	10,000 »
158	Regie Università ed altri Istituti d'istruzione universitaria - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		-	5,000 »
172	Biblioteche governative - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		-	1,985 »
174	Biblioteche governative - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		-	4,000 »
181	Istituti e Corpi scientifici e letterari - Personale di ruolo - Pensioni accademiche - Stipendi ed assegni - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		-	1,440 »
185	Accademie ed Istituti di belle arti e d'istruzione musicale e drammatica - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)		+	422,271.67
196	Musei, gallerie, scavi di antichità e monumenti - Uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		-	1,000 »
197	Musei di antichità, gallerie, musei medioevali ed uffici delle licenze per l'esportazione degli oggetti di antichità e d'arte - Spese di fitto,			
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	1,211,974.56

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	+	1,211,974.56
		manutenzione, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali - Acquisto e conservazione dei mobili - Altre spese d'ufficio e di rappresentanza.	-	3,950 »
210		Regio opificio delle pietre dure in Firenze - Regia calcografia in Roma - Personale di ruolo - Stipendi - Retribuzioni per supplenze (Spese fisse)	+	7,901.67
217		Spese da sostenersi con la tassa d'entrata - Spese di qualsiasi genere relative a monumenti, musei, scavi, gallerie, oggetti d'arte e di antichità con le limitazioni, quanto all'uso, risultanti dall'art. 5 della legge 27 maggio 1875, n. 2554, e 22 della legge 20 giugno 1909, n. 364 - Spese relative alla riscossione della tassa d'entrata (stampa, bollatura, numerazione e riscontro dei biglietti) - Spese di cui al Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1317	+	257,682.65
219		Acquisto di cose d'arte e di antichità (art. 28, legge 20 giugno 1909, n. 364)	+	200,000 »
229		Assegni di disponibilità (Spese fisse).	+	2,337.50
230		Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . .	+	13,859.17
231 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento	+	125,000 »
231 <i>ter</i>		Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero	+	38,600 »
241 <i>bis</i>		Spesa per provvedere all'acquisto e alla costruzione dell'edificio occorrente per la Regia scuola normale e complementare di San Pietro al Natisone (prima rata stabilita dalla legge 30 giugno 1912, n. 920)	+	40,000 »
269 <i>bis</i>		Università di Sassari - Assetto edilizio degli Istituti scientifici. Prima delle tre rate stabilite dall'art. 5 della legge 6 luglio 1912, n. 800	+	90,000 »
269 <i>ter</i>		Università di Sassari - Assetto edilizio degli Istituti scientifici - Stanziamento corrispondente ai contributi del comune e della provincia di Sassari in conformità della convenzione approvata con la legge 6 luglio 1912, n. 800 - Prima delle tre rate stabilite dall'art. 3 della legge predetta.	+	17,333.33
273		Costruzione di un nuovo edificio ad uso della Biblioteca centrale Nazionale in Firenze - Stanziamento corrispondente alle anticipazioni che, giusta la convenzione approvata con la legge 21 luglio 1902, n. 337, verranno somministrate allo Stato dalla Cassa centrale di risparmio e depositi in Firenze.	+	88,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	2,088,738.88

		<i>Riporto</i>	+	2,088,738.88
278	Lavori ed acquisti per la Biblioteca Mediceo-Laurenziana di Firenze da eseguirsi con le somme che si ricavano dalla vendita delle riproduzioni dei cimeli posseduti dalla biblioteca medesima (art. 3 della legge 24 dicembre 1903, n. 490)		+	160 »
279	Lavori di ricostruzione della basilica di San Paolo		+	66,000 »
283 <i>bis</i>	Lavori di restauro alla chiesa cattedrale di Conversano - Spesa ripartita (seconda delle tre annualità autorizzate con la legge 4 aprile 1912, n. 312)		+	46,666.66
285 <i>bis</i>	Contributo dello Stato da corrispondere al comune di Venezia per le spese di costruzione del campanile di San Marco (legge 27 marzo 1904, n. 142)		+	500,000 »
285 <i>ter</i>	Spese di affitto, di adattamento, di manutenzione ed altro dei locali concessi in uso della Regia Accademia di belle arti di Milano dalla Società per le belle arti ed esposizione permanente in quella città (prima delle tre annualità stabilite dalla legge 16 maggio 1912, n. 559)		+	10,000 »
285 <i>quater</i>	Contributo dello Stato nelle spese del X Congresso internazionale di storia dell'arte in Roma		+	15,000 »
285 <i>quinq.</i>	Spese per gli scavi di Ostia e il restauro dei monumenti romani di Aosta, del palazzo ducale di Mantova e del duomo di Como (legge 23 giugno 1912, n. 738)		+	50,000 »
407	Commissione per il riordinamento degli studi superiori, istituita con Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 84 - Spese pel funzionamento della Commissione e della segreteria		+	6,000 »
Totale delle variazioni			+	2,782,565.54

MINISTERO DELL'INTERNO

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+	67,200 »	
2	Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	12,950 »	
<i>Da riportarsi</i>			+	80,150 »

		<i>Riporto</i> . . .	+	80,150 »
3	Ministero - Retribuzione agli scrivani giusta il ruolo organico approvato con decreto ministeriale 17 marzo 1909, n. 5000 (Spese fisse)		-	34,160 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma dipendente dalla legge 3 luglio 1902, n. 248 (Spese fisse) . . .		-	6,450 »
7	Ministero - Spese d'ufficio		-	29,872.50
8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)		+	17,200 »
10	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)		+	2,400 »
11	Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		+	450 »
12	Consiglio di Stato (Spese d'ufficio)		-	1,440 »
25	Residui passivi eliminati a' sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		+	1,160.60
30	Spese di liti (Spesa obbligatoria)		+	4,000 »
34	Pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)			»
35	Indennità per una sola volta invece di pensione a' termini degli articoli 3, 83, 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a).			»
42	Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)		+	8,000 »
48	Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regio decreto 6 giugno 1912, n. 590) (Spese fisse)		-	5,880 »
83	Provvedimenti profilattici contro le epizootie - Sussidi, esperimenti e ricerche varie		+	230,000 »
174	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . .		+	877.50
181 bis	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento (legge 6 luglio 1912, n. 741)		+	116,500 »
183	Erogazione a favore delle provincie e dei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, delle rispettive istituzioni pub-			.
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	382,995.60

(a) Modificata la denominazione.

		Riporto	+	382,935.60
		bliche di beneficenza e delle Camere di commercio di Messina e di Reggio Calabria dei proventi dell'addizionale stabilita dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, a sensi dell'articolo medesimo e dell'articolo 75 della legge 15 luglio 1910, n. 466	+	739,712.26
183 bis		Spesa per provvedere, alle deficienze del bilancio ed esclusivamente per assicurare il normale funzionamento dei servizi del comune di Castiglione di Sicilia mediante sussidi da concedersi in proporzione ai danni subiti ed alle entrate venute a mancare al detto comune a causa dell'eruzione dell'Etna del settembre 1911 (Legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa ripartita - Seconda delle tre annualità) . . .	+	3,000 »
		Totale delle variazioni	+	1,125,647.86
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
1		Amministrazione centrale - Personale di ruolo (Spese fisse)	—	10,000 »
8		Amministrazione centrale - Fitto di locali per uso d'ufficio (Spese fisse).	—	2,200 »
29		Spese di liti e per arbitraggi (Spesa obbligatoria)	+	470,000 »
31		Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	7,444.36
32		Pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)		»
33		Indennità per una sola volta, invece di pensione, a termine degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70,* ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a).		»
64		Personale subalterno ordinario adibito al servizio di manutenzione e di escavazione dei porti - Indennità, competenze diverse e sussidi .	—	4,500 »
66		Personale subalterno ordinario pel servizio di manutenzione, riparazione ed illuminazione dei fari e fanali - Indennità, competenze diverse e sussidi - Assegni e competenze diverse ai fanalisti avventizi	—	4,500 »
		Da riportarsi	+	456,244.36

(a) Modificata la denominazione.

		<i>Riporto</i> . . .	+	456,244.36
69	Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova (Spesa obbligatoria)		+	320,000 »
74	Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse all'industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168; 4 dicembre 1902, n. 506; 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444) (Spesa obbligatoria). . .		—	310,406.70
97	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia dei porti nelle provincie Venete (Spesa d'ordine)		+	4,000
107 <i>b's</i>	Indennità ai funzionari civili, che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'ottanta per cento . .		+	119,500 »
108	Lavori di sistemazione e miglioramento dipendenti dalle leggi 27 giugno 1897, n. 246; 25 febbraio 1900, n. 56 (art. 1, lett. <i>c</i>); 27 dicembre 1903, n. 514 (art. 1); 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>f</i>); 14 maggio 1906, n. 198 (art. 1, lett. <i>c</i> e <i>d</i>); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. <i>d</i>); 3 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. <i>a</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 3); 13 aprile 1911, n. 311 (articoli 1 e 15, lett. <i>h</i>) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>a</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>)			
112	Opere stradali dipendenti dalle leggi 3 luglio 1902, n. 297; 30 giugno 1904, n. 293; 21 giugno 1906, n. 238 (art. 4); 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. <i>e</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. <i>b</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1 lett. <i>d</i>) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4 lettere <i>c</i> ed <i>e</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>)			
113	Concorso dello Stato per le strade provinciali di 1ª e 2ª serie di cui nelle leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, n. 2521, e per le strade di cui nell'elenco III della legge 23 luglio 1881, n. 333, e per il tratto del piazzale della stazione di Baschi all'incontro colla strada Cassia-Orvietana, a complemento della strada provinciale inscritta al n. 199 dell'elenco medesimo, che si costruiscono dalle provincie direttamente (Spesa ripartita) (<i>a</i>)			»
120	Opere di ristabilimento nei fiumi, laghi e canali navigabili compresi nelle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria (Legge 2 gennaio 1910, n. 9, art. 35)		—	2,500,000 »
122	Sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani dei corsi d'acqua (art. 6, comma <i>a</i> , della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e lett. <i>a</i> , n. 2, della tabella <i>C</i> , annessa alla legge medesima (Spesa ripartita)		—	800,000 »
124	Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 1ª e 2ª categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>k</i>); 21 giugno 1906, n. 238 (art. 2, lett. <i>a</i>); 29 dicembre 1907,			
		<i>Da riportarsi</i> . . .	—	2,710,662.34

(a) Modificata la denominazione.

		Riporto . . .	— 2,710,662.34
		n. 810 (art. 1, lett. <i>a</i>) e 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6 comma <i>b</i> e <i>d</i> e tabella <i>C</i> , lett. <i>b</i> , n. 4 - parte - e 5, e lett. <i>d</i> , n. 9) (Spesa ripartita).	— 975,000 »
127		Opere idrauliche di 3 ^a , 4 ^a e 5 ^a categoria. Concorsi e sussidi a termine degli articoli 98 e 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173; nn. 2, 15 e 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304; provvedimenti relativi al buon regime dei fiumi e torrenti e sussidi ad opere idrauliche in virtù dell'art. 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> (art. 6, comma <i>c</i> , e tabella <i>C</i> , lett. <i>c</i> , n. 7 della legge 22 dicembre 1910, n. 919 e art. 1 della legge 13 aprile 1911, n. 311) (Spesa ripartita).	— 2,550,000 »
129		Opere di bonificazione di 1 ^a categoria dipendenti dal testo unico di legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195, e dalle leggi 7 luglio 1902, n. 333; 6 giugno 1907, n. 300 (art. 1, lett. <i>g</i>); 5 aprile 1908, n. 126 (art. 1, lett. <i>c</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 2); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>f</i>); 13 luglio 1910, n. 466 (art. 51 tabella <i>A</i> , lett. <i>a</i> , n. 7); 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 1, comma 4) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1) (Spesa ripartita)	+ 2,850,000 »
131 <i>bis</i>		Concorso governativo nella spesa per i lavori d'incanalamento delle acque del nuovo Sbauzone (1° e 2° tronco) ed in quella per la riunione in unico collettore di tutti gli altri canali principali esistenti a monte della strada dello Sperone nella bonifica delle paludi di Napoli, di cui all'art. 66 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195 (legge 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. <i>f</i>) (Spesa ripartita).	+ 50,000 »
139		Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 17 giugno 1892, nn. 279 e 281; 2 agosto 1897, n. 349; 25 febbraio 1900, n. 56; 19 giugno 1902, n. 275; 27 dicembre 1903, n. 514; 13 marzo 1904, n. 102; 30 giugno 1904, n. 293; 8 luglio 1904, n. 351; 14 luglio 1907, n. 542; 12 giugno 1910, n. 297; 13 luglio 1910, n. 466 (articolo 49, lettera <i>a</i> e articolo 51, tabella <i>A</i> , lettera <i>a</i> , n. 4); 12 marzo 1911, n. 258 (articoli 1 e 2) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 1 e art. 15, lett. <i>m</i>) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4 lettere <i>g</i> , <i>h</i> , <i>i</i> , <i>k</i>) (Spesa ripartita)	— 3,051,000 »
146		Sussidi per opere ai porti di 4 ^a classe e per conservazione di spiagge (articolo 321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato <i>F</i> , e articolo 39 del testo unico delle leggi sui porti e fari approvato con Regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095)	— 49,000 »
		<i>Opere in Roma - Università - R. Scuola politecnica e Biblioteca nazionale in Napoli - Politecnico di Torino (a)</i>	
158 <i>bis</i>		Spesa per l'inchiesta parlamentare sulla spesa per la costruzione, funzionamento ed arredamento del Palazzo di Giustizia (legge 4 aprile 1912, n. 317, art. 5)	+ 30,000 »
159		Opere in Roma dipendenti dalle leggi 2 luglio 1890, n. 6936; 20 luglio 1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 299; 6 agosto 1893, n. 458;	
		<i>Da riportarsi</i>	— 6,405,662.34

(a) Modificata la denominazione.

		<i>Riporto</i>	— 6,405,662.34
		14 gennaio 1897, n. 12; 25 febbraio 1900, n. 56; 27 dicembre 1903, n. 514; 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>b, c, d</i>); 6 giugno 1907, n. 300; 11 luglio 1907, n. 502 (art. 1, lett. <i>b e c</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (art. 1, lett. <i>a e b</i>) e 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>a, b e c</i>) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>l ed m</i>) (Spesa ripartita) . .	+ 6,000,000 »
164 <i>bis</i>		Ampliamento, sistemazione ed arredamento dell'Università di Napoli e degli istituti dipendenti, compresi l'edificio universitario di S. Marcellino e la Regia scuola politecnica (leggi 30 luglio 1896, n. 339, 30 giugno 1904, n. 293 (art. 1, lett. <i>e</i>); 30 giugno 1909, n. 407 (articolo 14) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>n</i>) (Spesa ripartita).	+ 465,000 »
164 <i>ter</i>		Indennità fisse mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento e sistemazione dell'Università di Napoli e istituti dipendenti, compresi l'edificio universitario di S. Marcellino e la Regia scuola politecnica	+ 10,000 »
164 <i>quater</i>		Stipendi al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento e sistemazione dell'Università di Napoli e istituti dipendenti, compresi l'edificio universitario di S. Marcellino e la Regia scuola politecnica (Spese fisse)	+ 15,000 »
164 <i>quinq.</i>		Indennità fisse mensili, trasferte, sussidi, competenze diverse e indennità in base all'art. 11 della legge 3 marzo 1904, n. 66, al personale aggiunto del Genio civile in servizio dei lavori di ampliamento e sistemazione dell'Università di Napoli e istituti dipendenti compresi l'edificio universitario di S. Marcellino e la Regia scuola politecnica	+ 10,000 »
164 <i>sixies</i>		Sistemazione della Biblioteca Nazionale di Napoli (legge 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. <i>o</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>)	<i>per memoria</i>
164 <i>septies</i>		Contributo dello Stato nella spesa per la costruzione di nuovi edifici da erigersi a sede del Regio politecnico di Torino (legge 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. <i>p</i>), (Spesa ripartita) (<i>a</i>)	<i>per memoria</i>
169		Costruzione ed esercizio dell'acquedotto pugliese e rimboschimento del bacino idrologico del Sele, e spese varie inerenti alla tutela della silvicoltura del bacino medesimo (leggi 26 giugno 1902, n. 245 e 8 luglio 1904, n. 381) (Spesa ripartita)	+ 8,000,000 »
190		Strade comunali obbligatorie già iniziate da ultimare e sistemare nelle provincie calabresi (Spesa ripartita)	— 210,000 »
196		Opere marittime dipendenti dalle leggi 14 luglio 1889, n. 6280; 13 marzo 1904, n. 102; 25 giugno 1906, n. 255; 14 luglio 1907, n. 542; 13 luglio 1910, n. 466, (art. 49, lett. <i>b</i> , art. 51, e tabella <i>A</i> , lett. <i>a</i> , nn. 6 e 8) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>r</i>) (Spesa ripartita) (<i>b</i>)	»
		<i>Da riportarsi</i>	+ 7,884,337.66

(a) Capitolo di nuova istituzione.

(b) Modificata la denominazione.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 7,884,337.66
198	Indennità fisse, mensili, trasferte e competenze diverse al personale ordinario del Genio civile e a quello di custodia delle bonifiche in servizio nelle provincie calabresi		+ 250,000 »
201	Sussidi per la ricostruzione o riparazione degli edifici di uso pubblico non appartenenti allo Stato nei comuni danneggiati dal terremoto del 1905 e del 1907 ed in quelli di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12 - Lavori di costruzione del Palazzo di Giustizia di Catanzaro e di una caserma a Monteleone Calabro, e lavori di riparazione degli edifici carcerari, e delle scuole di proprietà comunale gravemente danneggiate per effetto del terremoto del 1905 nelle provincie calabresi, ai sensi dell'art. 52 della legge 13 luglio 1910, n. 466 (Spesa ripartita)		— 600,000 »
226	Lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (leggi 7 luglio 1901, n. 341; 3 luglio 1902, n. 298; 8 luglio 1903, n. 311; 7 luglio 1904, n. 313; 29 dicembre 1904, n. 674; 29 dicembre 1907 n. 810 (art. 1, lett. <i>d</i>); 24 dicembre 1908, n. 747 (art. 1); 13 aprile 1911, n. 311 (art. 15, lett. <i>g</i>); Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 1, lett. <i>a</i>) e legge 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>s</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>)		»
226 <i>bis</i>	Sussidi da concedersi a privati e ad Istituti di beneficenza nelle provincie di Sondrio, Como, Genova, Porto Maurizio (comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari, Sassari e Catania, in luogo di mutui di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 (art. 7 del decreto stesso e art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (<i>b</i>)		<i>per memoria</i>
227	Sussidi per opere di difesa degli abitati e delle opere stradali, provinciali e comunali contro le frane e la corrosione dei fiumi e torrenti e per ripristino delle opere stesse, e di quelle idrauliche distrutte o danneggiate dalle alluvioni, piene e frane. (Fondo riunito in dipendenza dell'art. 7 della legge 19 luglio 1909, n. 507. Leggi 22 dicembre 1910, n. 919 (art. 6, comma <i>e</i> , in parte, e tab. <i>C</i> , lett. <i>e</i> , n. 12) e 4 aprile 1912, n. 297 (art. 4, lett. <i>u</i>) (Spesa ripartita) (<i>a</i>).		»
228 <i>bis</i>	Concorso dello Stato nella spesa per la ricostruzione del ponte della Priula, lungo la strada da Treviso ad Udine, danneggiato dalle piene del Piave (legge 4 aprile 1912, n. 297, art. 4, lett. <i>t</i>) (Spesa ripartita) (<i>b</i>)		<i>per memoria</i>
230 <i>bis</i>	Sussidi alle opere di difesa degli abitati, a quelle stradali ed idrauliche provinciali, comunali e consortili, alle opere di ripristino degli edifici pubblici, rese necessarie in conseguenza dei nubifragi, delle alluvioni e delle mareggiate dell'estate-autunno 1911, nelle provincie di Sondrio, Como, Genova e Porto Maurizio (per il comune di Perinaldo), Napoli, Cagliari e Sassari (art. 1 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (<i>b</i>)		<i>per memoria</i>
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 7,534,337.66

(a) Modificata la denominazione.

(b) Capitolo di nuova istituzione.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	+ 7,534,337.66
234 <i>bis</i>	Sussidi alle opere stradali, provinciali, comunali e consortili, rese necessarie in conseguenza dell'eruzione dell'Etna del settembre e del terremoto dell'ottobre 1911, nella provincia di Catania (art. 1 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e art. 2 della legge 12 luglio 1912, n. 772		+ 100,000 »
234 <i>ter</i>	Spese per provvedere a bisogni e ad opere urgenti nei comuni colpiti dal terremoto del 7 giugno 1910; per riparare case danneggiate o ricostruire case abbattute o demolite appartenenti a persone di condizione povera; per eseguire lavori indilazionabili per consolidamento di frane aggravate o cagionate dall'ultimo terremoto per sussidiare i lavori di ricostruzione e riparazione delle scuole e degli edifici pubblici comunali o di enti morali aventi scopo di beneficenza, e di edifici di uso pubblico, danneggiati dal terremoto nei comuni stessi (art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 467; art. 2, lett. <i>h</i> della legge 13 aprile 1911, n. 311; art. 1, lett. <i>e</i> del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 e art. 4, lett. <i>v</i> della legge 4 aprile 1912, n. 297) (Spesa ripartita)		+ 730,000 »
236 <i>bis</i>	Spese di sorveglianza sulle riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per gli accertamenti ed i lavori dipendenti dalle disposizioni del titolo IV della legge 28 luglio 1911, n. 842 (Spesa ripartita)		+ 120,000 »
239	Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi a spese autorizzate da leggi precedenti o dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e per eventuali nuove opere da autorizzarsi con la legge di bilancio per somme non eccedenti lire 30,000 e con leggi speciali per somme superiori		+ 458,700 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .		+ 8,943,037.66
	CATEGORIA II. — <i>Spese di costruzione di strade ferrate.</i>		
240	Costruzione di strade ferrate dipendenti dalle leggi 21 luglio 1911, n. 846 e 848; 13 aprile 1911, n. 311; 12 marzo 1911, n. 258; 19 luglio 1909, n. 518; 12 luglio 1908, n. 444 e precedenti (tab. <i>C</i> annessa alla legge 4 aprile 1912, n. 297) (Spesa ripartita)		+ 6,100,000 »
	CATEGORIA IV. — <i>Partite di giro.</i>		
244	Somme corrispondenti ai pagamenti da disporre per le opere straordinarie di bonificazione da rimborsarsi al tesoro mediante prelevamento dal conto corrente con la Cassa depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 del testo unico della legge sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195)		+ 2,850,000 »

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

CATEGORIA I. — *Spese effettive.*

11	Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Allievi guardafili ed operai addetti alla sorveglianza dei tronchi di linee telegrafiche e telefoniche - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi.	—	20,000 »
30	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	375.03
33	Spese postali	—	2,000 »
35	Mantenimento, restauro ed adattamento di locali	—	5,000 »
41	Retribuzioni ordinarie e supplementari ad agenti provinciali adibiti a servizi rurali privi temporaneamente di titolari	—	4,000 »
48	Spese pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporto di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato (Spesa obbligatoria)	+	300,000 »
49	Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria).	+	28,110 »
55	Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta (Spesa obbligatoria)	+	80,000 »
59	Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura subiti da privati, dalla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi (Spesa obbligatoria)	—	5,000 »
62	Retribuzione di fattorini del telegrafo (Spesa obbligatoria)	+	150,000 »
67	Spesa per la manutenzione dei cordoni elettrici sottomarini	—	9,800 »
71	Retribuzioni al personale delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe (a).		»
	<i>Da riportarsi</i>	+	512,685.03

(a) Modificata la denominazione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		Riporto . . .	+	512,685.03
72	Concorso nelle spese eccezionali per locali ed altro per il migliore funzionamento delle Ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe (a)		»	
73	Sussidi ai titolari ed ex-titolari delle Ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe, ai loro genitori, alle loro vedove ed ai loro orfani (a)		»	
74	Spese di temporanea reggenza nelle ricevitorie e per indennità di missione ai supplenti nelle Ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe		—	15,000 »
76	Assegni fissi per spese d'ufficio ai direttori, ai titolari degli uffici principali, agli ispettori distrettuali ed ai direttori delle costruzioni telegrafiche e telefoniche (Spese fisse) (a)		»	
79	Indennità di cauzione ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed ai funzionari che hanno qualità di contabili di denaro o di materia, ed ai controllori presso le casse dell'Amministrazione postale e telegrafica. Indennità di carica al direttore capo di ragioneria, ai magazzinieri centrali dei telegrafi e delle poste; all'economista centrale delle poste e dei telegrafi ed ai controllori presso le casse delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e presso l'Ufficio principale « Roma, Ministero poste e telegrafi » (a)		»	
85	Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio (Spesa d'ordine)		+	875,000 »
88	Bonificazioni e rimborsi diversi (Spesa obbligatoria)		+	100,000 »
93	Versamenti alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai delle somme iscritte sui libretti postali di risparmio e prescritte ai sensi delle leggi 27 maggio 1875, n. 2779 e 3 luglio 1902, n. 280, devolute alla Cassa Nazionale di previdenza in virtù della legge 17 luglio 1898, n. 350 (b)		»	
118	Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2ª classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fonotelegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche (Spesa d'ordine)		+	50,000 »
122	Rimborso al Ministero del tesoro nella spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio, per vaglia di partecipazione di depositi e per dichiarazioni di conferma (Spesa obbligatoria)		+	60,000 »
		Da riportarsi . . .	+	1,582,685.03

(a) Modificata la denominazione.

(b) Capitolo che si sopprime.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 1,582,685.03
123	Pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)		»
124	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)		»
131	Lavori da eseguirsi a richiesta di comuni ed altri enti interessati, per metà a carico dello Stato e per metà a carico dei richiedenti: 1° costruzione di linee telefoniche interurbane ed impianti di relativi uffici; 2° impianto di reti telefoniche urbane con non meno di 25 abbonati, da collegare subito; estensione delle reti telefoniche urbane governative oltre i 10 chilometri, entro il raggio di 25 chilometri, mediante il collegamento diretto di abbonati o l'apertura di posti pubblici - Spese per la provvista di materiale ed apparecchi, per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse (legge 9 luglio 1908 n. 420)		+ 222,279.40
131 <i>bis</i>	Collegamenti telefonici previsti dall' art. 1 della legge 9 luglio 1908, n. 420, da eseguirsi a richiesta di comuni e di altri enti, i quali, per la sollecita esecuzione dei lavori, anticipano per intero la spesa relativa (art. 4 della legge 6 luglio 1911, n. 677)		+ 79,210 »
133	Spese dipendenti dal riscatto delle reti e linee telefoniche esercitate dall'industria privata e spese per l'azienda dei telefoni dello Stato di cui all'art. 17 della legge 15 luglio 1907, n. 506 - Costruzione ed esercizio di linee e di reti telefoniche ai sensi dell'art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 420. - Costruzione delle linee e reti telefoniche autorizzate dall'art. 7 della legge medesima - Spese per la provvista di materiali ed apparecchi per missioni, per indennità di viaggio, soggiorno, per compenso di lavori e servizi straordinari ed altre diverse		+ 4,000,000 »
134	Lavori da eseguirsi dall'Amministrazione telefonica per conto di terzi su anticipazioni da essi fatte		+ 18,674.15
136	Spesa per la costruzione dell'edificio destinato ad uso dell'Amministrazione centrale delle Casse postali di risparmio in Roma - Somma prelevata dal Fondo di riserva delle Casse postali di risparmio (art. 2 legge 2 febbraio 1911, n. 76)		+ 300,000 »
136 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili, non inferiore all'80 per cento		+ 362,000 »
		Totale delle variazioni alla categoria I	+ 6,564,848.58

(a) Modificata la denominazione.

MINISTERO DELLA GUERRA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale centrale (Spese fisse)	+	38,000 »
2	Ministero - Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	6,700 »
12	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	9,620 »
18	Pensioni ordinarie (Spese fisse)-(a)		»
19	Indennità per una sol volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)		»
21	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi).	+	130,000 »
22	Corpi di fanteria - Ufficiali (Assegni fissi)	+	1,183,000 »
24	Corpi di fanteria - Truppa (Assegni fissi).	+	219,700 »
25	Corpi di cavalleria - Ufficiali (Assegni fissi)	+	54,000 »
26	Corpi di cavalleria - Truppa (Assegni fissi)	+	12,877.20
27	Corpi e servizi d'artiglieria - Ufficiali (Assegni fissi)	+	260,000 »
28	Corpi e servizi d'artiglieria - Truppa (Assegni fissi)	+	73,704.80
29	Corpi e servizi del genio - Ufficiali (Assegni fissi)	+	57,000 »
30	Corpi e servizi del genio - Truppa (Assegni fissi).	+	12,487.60
31	Carabinieri Reali (Assegni fissi).	+	115,000 »
35	Corpo e servizio sanitario - Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi).	+	13,000 »
36	Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi)	—	128,670 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	2,056,419,60

(a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riparto</i> . . .	+	2,056,419.60
38		Compagnie di sussistenza - Truppa (Assegni fissi)	-	125,300 »
40		Chiamata di classi del congedo per istruzione - Uomini di truppa (Assegni fissi)	-	4,600 »
41		Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	-	11,401.80
42		Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi) .	-	54,750 »
43		Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio o in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei Carabinieri Reali)	-	490,000 »
49		Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i Carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 32)	+	150,000 »
50		Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i Carabinieri Reali bilanciate al capitolo n. 32)	+	367,952.20
55		Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali	+	193,918.52
64		Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito	+	916,000 »
67		Rimonta e spese dei depositi di allevamento cavalli	+	100,000 »
68		Materiali e stabilimenti d'artiglieria	-	38,000 »
69		Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del Genio militare	+	150,000 »
76		Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	+	327.91
82		Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito	-	327.91
85 <i>bis</i>		Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento.	+	54,000 »
85 <i>ter</i>		Spese straordinarie dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica (legge 28 marzo 1912, n. 232)	+	7,877,628.37
86		Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	-	4,000,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	+	7,141,866.89

	<i>Riporto</i> . . .	+ 7,141,866.89
87	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	+ 23,380 »
88	Fabbricazione di materiali d'artiglieria campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	— 7,500,000 »
91	Artiglieria a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	— 2,000,000 »
94	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	— 1,000,000 »
96	Armamento delle fortificazioni, materiale per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese per il tiro preparato (Spesa ripartita)	+ 2,500,000 »
97	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra: impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizio ed acquisto di immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita)	+ 5,000,000 »
98	Riparazione, ricostruzione e nuova costruzione degli edifici pubblici da servire per uso militare e per la costruzione di case per l'abitazione degli ufficiali, dei sottufficiali ed altri militari di truppa e degl'impiegati civili dell'Amministrazione militare in Messina, Reggio-Calabria e negli altri luoghi danneggiati del terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 2, lettera a, e 3 della legge 28 luglio 1911, n. 842) (a)	<i>per memoria</i>
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+ 1,165,246.89
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>		
100	Rimborso al tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari, ai sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, n. 404	+ 24,000,000 »

(a) Capitolo di nuova istituzione

MINISTERO DELLA MARINA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	+	26,400 »
2	Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	+	4,650 »
13	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	+	47,387.39
24	Pensioni ordinarie (Personali militari e civili) (Spese fisse)	+	16,153.99
25	Pensioni ordinarie (Personale lavorante) (Spese fisse)	+	186,323.64
26	Indennità per una sola volta invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a).		»
62	Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale (Spesa obbligatoria)	+	375,000 »
78	Corpo reale equipaggi - Paghe alla bassa forza	+	750,000 »
79	Corpo Reale equipaggi - Vestiario	+	350,000 »
84	Paghe, indennità e soprassoldi ai Carabinieri Reali di servizio nei Regi arsenali	+	159,600 »
90	Armamenti navali - Competenze di bordo al personale imbarcato e spese eventuali di campagna	+	700,000 »
91	Carbon fossile ed altri combustibili per la navigazione.	+	1,500,000 »
92	Materiali di consumo per le Regie navi	+	150,000 »
93	Viveri a bordo ed a terra	+	1,150,000 »
95	Istituti di marina (Regia scuola navale di guerra - Regia Accademia navale - Regia Scuola di sanità militare marittima - Regia Scuola meccanici) - Spese generali - Professori militari - Corso complementare - Spese varie.	+	131,846.01
96	Istituti di marina - Stipendi ai professori civili (Spese fisse)	+	14,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	5,561,361.03

a) Modificata la denominazione del capitolo.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	+	5,561,361.03
97	Servizio idrografico - Personale lavorante (impiegati civili aggiunti, artigiani e operai permanenti		-	5,400 »
99	Servizio idrografico - Materiale e spese varie		+	25,000 »
100	Servizio semaforico e radiotelegrafico - Materiale		+	50,000 »
102	Esercizio delle stazioni radiotelegrafiche del Benadir e della Colonia Eritrea		+	50,000 »
102 <i>bis</i>	Servizio aeronautico - Indennità al personale - Manutenzione del materiale ed altre		+	400,000 »
112	Costruzione, manutenzione e miglioramento di fabbricati, fortificazioni ed opere idrauliche della marina militare		-	8,577.50
113	Acquisti ed impianti di macchinari, attrezzi, ecc., occorrenti per gli stabilimenti militari marittimi - Trasformazione e manutenzione dei mezzi di lavoro		+	105,000 »
114	Energia elettrica, combustibili ed altri generi di consumo - Spese generali per gli stabilimenti militari marittimi e spese per collaudo di materiali		+	160,000 »
116	Mercedi al personale lavorante degli stabilimenti militari marittimi .		+	194,331.36
117	Spese varie per il personale lavorante		+	95,255 »
118	Acquisto di munizionamenti da guerra, conservazione dei munizionamenti esistenti - Materiali per costruzione di bersagli		+	610,000 »
121	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese della marina militare		-	148,000 »
122	Personale transitorio e in via di eliminazione (Spese fisse)		+	10,121.50
123 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiore all'80 per cento		+	29,000 »
123 <i>ter</i>	Contributo dello Stato nelle spese per l'Esposizione internazionale di marina e d'igiene in Genova (legge 6 luglio 1912, n. 756)		+	400,000 »
127	Fondo complementare per le costruzioni navali (leggi 27 giugno 1909, n. 384, 2 luglio 1911, n. 630 e 23 giugno 1912, n. 626)		+	17,567,440 »
128	Assegnazione concessa dalle leggi 27 giugno 1909, n. 384, 2 luglio 1911, n. 630 e 23 giugno 1912, n. 626, per spese non riferentisi alle costruzioni navali		-	2,000,000 »
		Totale delle variazioni . . .	+	23,095,531.39

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

CATEGORIA I. — *Spese effettive*

1	Personale di ruolo delle categorie transitorie, degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti per l'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	+	34,000 »
2	Indennità di residenza in Roma al personale di ruolo e delle categorie transitorie degli ufficiali d'ordine e di scrittura e degli inservienti (Spese fisse)	-	725 »
3	Personale straordinario ed avventizio dell'Amministrazione centrale - Stipendi ed assegni (Spese fisse)	-	45,360 »
11	Medaglie di presenza, rimborso di spese di viaggio e diarie ai membri ed ai segretari delle Commissioni, dei Consigli e dei Comitati di carattere permanente e temporaneo, verbali e resoconti stenografici	-	47,000 »
23	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	-	1,000 »
29	Pensioni ordinarie (Spese fisse) (a)		»
30	Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) (a)		»
33	Stipendi agl'ispettori dei vari servizi dell'agricoltura (Spese fisse)	-	5,000 »
36	Statistiche agrarie - Indennità e rimborso di spese di viaggio a funzionari dell'Amministrazione provinciale, a funzionari di altre Amministrazioni e ad estranei - Contributi e concorsi ad istituzioni agrarie per la rilevazione statistica annuale e pel catasto agrario - Comitati provinciali e circondariali - Carte geografiche, strumenti, oggetti diversi ed altre spese inerenti al servizio della statistica agraria: mercuriali dei prodotti agrari.	-	1,095 »
42 bis	Spese relative all'attuazione dei provvedimenti indicati nell'art. 4. della legge 6 luglio 1912, n. 869, ed al funzionamento del Consiglio per gl'interessi serici	+	250,000 »
54	Stipendi, paghe, assegni ed indennità al personale dei depositi dei cavalli stalloni (Spese fisse).	+	169,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+	352,820 »

(a) Modificata la denominazione,

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19. MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	+	352,820	»
55		Spese per il funzionamento dei depositi ed alimentazione dei cavalli	+	221,000	»
56		Acquisto di cavalli stalloni e spese per gl' incaricati dell' acquisto all' interno ed all' estero	+	250,000	»
57		Incoraggiamenti alla produzione cavallina (sovvenzioni ad associazioni di allevatori; visite agli stalloni privati; spese e contribuzioni per acquisti e per cessione di stalloni e cavalle, a prezzi di favore, a consorzi e privati; premi agli stalloni ed alle cavalle destinate alla riproduzione; esposizioni e concorsi ippici)	+	174,000	»
58		Incoraggiamenti alla produzione mulattiera	+	26,000	»
70		Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle scuole di agricoltura (Spese fisse)	+	21,000	»
71		Stipendi ed assegni al personale dirigente, insegnante ed assistente delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	+	24,500	»
73		Stipendi ed assegni al personale di segreteria delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni agrarie e speciali (Spese fisse)	+	4,000	»
75		Spese per il funzionamento delle scuole superiori di agricoltura, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	+	60,000	»
76		Spese per il funzionamento delle stazioni agrarie e speciali, compresi gli assegni al personale (insegnante, amministrativo, tecnico ed inferiore) non di ruolo	+	32,700	»
83		Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti a borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura	+	100,000	»
85 <i>bis</i>		Diffusione di pratiche razionali di gelsicoltura e di bachicoltura (articolo 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869)	+	100,000	»
86		Stipendi ed indennità al personale forestale (Spese fisse)	+	151,906.98	
89		Stipendi ed indennità alle guardie forestali demaniali (Spese fisse)	+	40,787.46	
90		Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'azienda del Demanio forestale (art. 15 della legge 2 giugno 1910, n. 277)	-	3,000,000	»
111		Stipendi ed indennità al personale del Regio Corpo delle miniere (Spese fisse)	-	8,700	»
119 <i>bis</i>		Istituzione e funzionamento del servizio d' informazioni e di statistica nazionale ed internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta (art. 3 della legge 6 luglio 1912, n. 869)	+	100,000	»
		<i>Da riportarsi</i>	-	1,349,985.56	

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	—	1,349,985. »
119 <i>ter</i>	Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e della industria serica.		+	100,000 »
136	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole industriali e commerciali e ad altre istituzioni affini intese a promuovere gli studi e le esercitazioni per il perfezionamento della produzione e l'incremento degli scambi; concorsi e sussidi per fondazioni di scuole industriali e commerciali, per impianto ed ampliamento di officine e laboratori, per acquisto di materiale ed altro; collezioni, modelli, materiale didattico e pubblicazioni; premi, medaglie, studi, traduzioni, viaggi d'istruzione; mostre didattiche e spese per eventuali riunioni d'insegnanti; compensi al personale delle scuole non governative e sussidi al personale stesso e relative famiglie, incoraggiamenti per la educazione fisica, concorsi ed incoraggiamenti per libri di testo		+	575,000 »
139	Regia Scuola industriale e museo di setificio in Como (leggi 29 dicembre 1904, n. 679, 14 luglio 1907, n. 563 e 6 luglio 1912, n. 869)		+	20,000 »
145	Stipendi al personale di vigilanza degl'Istituti di credito e di previdenza (Spese fisse)		—	5,000 »
149	Pubblicazioni del Bollettino delle società per azioni (regolamento del Codice di commercio, art. 52) (Spesa obbligatoria)		—	12,500 »
164	Stipendi ai controllori dell'Economato generale ed assegno al personale straordinario addetto ai magazzini compartimentali (Spese fisse)		—	8,340 »
170	Spese per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (legge 5 maggio 1907, n. 271 e 17 luglio 1910, n. 548)		+	298,722.50
171 <i>bis</i>	Indennità ai funzionari civili che prestano servizio nei comuni di Messina, Reggio Calabria e Palmi e negli altri comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o rese inabitabili non inferiori all'80 per cento.		+	24,000 »
181 <i>bis</i>	Sussidi agli agenti forestali provinciali non ammessi a far parte del personale di custodia del Corpo Reale delle foreste e che non possono liquidare la pensione di riposo (art. 10 della legge 3 marzo 1912, n. 134)		+	40,000 »
186	Premi di escavazione dei fori di trivellazione di pozzi di petrolio (art. 2, legge 19 marzo 1911, n. 250) (Spesa ripartita) (2ª rata)		—	50,000 »
190 <i>bis</i>	Impianto del Museo presso la Regia Scuola industriale di setificio in Como (art. 7 della legge 6 luglio 1912, n. 869) (Spesa ripartita - prima delle due rate)		+	30,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	—	338,103.06

	<i>Riporto</i> . . .	— 338,103.06
193 <i>bis</i>	Impianto e arredamento della stazione sperimentale di gelsicoltura e di bachicoltura in Ascoli Piceno (art. 8 della legge 6 luglio 1912, n. 869) (Spesa ripartita - prima delle due rate)	+ 35,000 »
193 <i>ter</i>	Ampliamento dei locali ed arredamento della Regia stazione di bachicoltura di Padova (art. 9 della legge 6 luglio 1912, n. 869)	+ 20,000 »
195 <i>bis</i>	Spese per la dotazione all'Istituto di credito agrario per la Liguria e per i sussidi dell'ultimo quadrimestre 1910 nelle provincie di Genova e Porto Maurizio (legge 6 luglio 1912, n. 802).	+ 1,000,000 »
204	Somme anticipate dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (art. 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554) (Spesa d'ordine)	+ 90,000 »
223	Acquisto del campo sperimentale di Rieti e sistemazione completa del medesimo in servizio di quella Regia stazione di granicoltura - Somma mutuata dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 3 della legge 8 giugno 1911, n. 550 (legge 6 luglio 1912, n. 803)	+ 30,000 »
	Totale delle variazioni	+ 836,896.94
 RIEPILOGO DELLA TABELLA A. 		
CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.		
	Entrata. - Totale delle variazioni	+ 31,855,162.63
Spesa:		
	Ministero del tesoro.	— 77,778,448.35
	Id. delle finanze.	+ 9,291,457.43
	Id. di grazia e giustizia.	+ 703,131.86
	Id. degli affari esteri.	+ 297,216.58
	Id. dell'istruzione pubblica.	+ 2,782,565.54
	<i>Da riportarsi</i>	— 64,704,076.94

	<i>Riporto</i>	— 64,704,076.94
Ministero dell' interno		+ 1,125,647.86
Id. dei lavori pubblici		+ 8,943,037.66
Id. delle poste e dei telegrafi		+ 6,564,848.58
Id. della guerra		+ 1,165,246.89
Id. della marina		+ 23,095,531.39
Id. di agricoltura, industria e commercio		+ 836,896.94
	Totale delle variazioni della spesa	— 22,972,867.62
	Differenza	+ 54,828,030.25
 <i>CATEGORIA II. — Costruzioni di strade ferrate.</i> 		
	Entrata. - Totale delle variazioni	+ 6,100,000 »
 Spesa: 		
Ministero dei lavori pubblici		+ 6,100,000 »
	Differenza	»
 <i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i> 		
	Entrata. - Totale delle variazioni	+ 74,743,717.43
 Spesa: 		
Ministero del tesoro.		+ 37,967,318.57
Id. delle finanze.		+ 15,000 »
Id. della guerra.		+ 24,000,000 »
	Totale delle variazioni della spesa	+ 61,982,318.57
	Differenza	+ 12,761,398.86

TOTALE DELLE VARIAZIONI NELLE ENTRATE E SPESE REALI

Entrata. — Totale delle variazioni	+ 112,698,880.06
Spesa :	
Ministero del tesoro	— 39,811,129.78
Id. delle finanze	+ 9,306,457.43
Id. di grazia e giustizia	+ 703,131.86
Id. degli affari esteri	+ 297,216.58
Id. dell'istruzione pubblica	+ 2,782,565.54
Id. dell'interno	+ 1,125,647.86
Id. dei lavori pubblici	+ 15,043,037.66
Id. delle poste e dei telegrafi	+ 6,564,848.58
Id. della guerra	+ 25,165,246.89
Id. della marina	+ 23,095,531.39
Id. di agricoltura, industria e commercio	+ 836,896.94
Totale delle variazioni alla spesa . . .	+ 45,109,450.95
Differenza . . .	+ 67,589,429.11
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>	
Entrata. — Totale delle variazioni	+ 2,943,068.50
Spesa :	
Ministero del tesoro	+ 108.50
Id. delle finanze	+ 76,500 »
Id. degli affari esteri	+ 16,460 »
Id. dei lavori pubblici	+ 2,850,000 »
Totale delle variazioni alla spesa . . .	+ 2,943,068.50
Differenza . . .	»

TABELLE *B, C, D, E, F, G, H, I, L, M.*

Riepilogo del bilancio di previsione rettificato per l'esercizio finanziario 1912-13.

	PARTE ORDINARIA			PARTE STRAORDINARIA	INSIEME							
	Entrate e spese effettive	Partite di giro	Totale		Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Totale	Entrate e spese effettive	Costruzione di strade ferrate	Movimento di capitali	Partite di giro
Entrata	2,349,182,364.91	63,016,498.41	2,412,198,863.32	16,532,645.99	50,000,000 »	282,905,110.26	349,437,756.25	2,365,715,010.90	50,000,000 »	282,905,110.26	63,016,498.41	2,761,636,619.57
Spesa:												
Ministero del tesoro	633,102,102.43	587,469.54	633,689,571.97	20,387,861.39	»	262,319,556.48	282,707,417.87	653,489,963.82	»	262,319,556.48	587,469.54	916,396,989.84
Id. delle finanze	291,654,029.43	33,948,277.81	325,602,307.24	2,775,768 »	»	1,316,000 »	4,091,768 »	294,429,797.43	»	1,316,000 »	33,948,277.81	329,694,075.24
Id. di grazia e giustizia e dei culti	55,448,610.75	292,239.15	55,740,849.90	575,163 »	»	»	575,163 »	56,023,773.75	»	»	292,239.15	56,316,012.90
Id. degli affari esteri	24,461,471.85	382,162 »	24,843,633.85	1,787,616.58	»	»	1,787,616.58	26,249,088.43	»	»	382,162 »	26,631,250.43
Id. dell'istruzione pubblica	133,411,324.25	1,747,257.83	135,158,582.08	8,092,441.66	»	»	8,092,441.66	141,503,765.91	»	»	1,747,257.83	143,251,023.74
Id. dell'interno	127,984,414.18	1,683,542.76	129,667,956.94	4,892,029.76	»	»	4,892,029.76	132,876,443.94	»	»	1,683,542.76	134,559,986.70
Id. dei lavori pubblici	42,917,807.66	13,347,210.48	56,265,018.14	99,269,500 »	50,000,000 »	10,000 »	149,279,500 »	142,187,307.66	50,000,000 »	10,000 »	13,347,210.48	205,544,518.14
Id. delle poste e dei telegrafi	126,990,431.03	776,102.97	127,766,534 »	9,518,245.55	»	582,090.19	10,100,335.74	136,508,676.58	»	582,090.19	776,102.97	137,866,869.74
Id. della guerra	347,022,034.77	7,360,776.30	354,382,811.07	76,705,008.37	»	25,600,000 »	102,305,008.37	423,727,043.14	»	25,600,000 »	7,360,776.30	456,687,819.44
Id. della marina	205,794,051.21	2,723,527.44	208,517,578.65	31,464,121.50	»	»	31,464,121.50	237,258,172.71	»	»	2,723,527.44	239,981,700.15
Id. di agricoltura, industria e commercio	23,124,234.44	167,932.13	23,292,166.57	4,950,790.50	»	3,052,000 »	8,002,790.50	28,075,024.94	»	3,052,000 »	167,932.13	31,294,957.07
	2,011,910,512 »	63,016,498.41	2,074,927,010.41	260,418,546.31	50,000,000 »	292,879,646.67	603,298,192.98	2,272,329,058.31	50,000,000 »	292,879,646.67	63,016,498.41	2,678,225,203.39
Avanzo	337,271,852.91	»	337,271,852.91	»	»	»	»	93,385,952.59	»	»	»	83,411,416.18
Disavanzo	»	»	»	243,885,900.32	»	9,974,536.41	253,860,436.73	»	»	9,974,536.41	»	»

TABELLA C.

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine », stanziato al capitolo n. 136 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1912-13 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
SPESA				

Ministero del tesoro.				
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>				
9 luglio 1912 . . .	8210	21	Interessi dei buoni del tesoro, ecc.	1,500,000 »
26 ottobre 1912 . . .	9718	95	Spese di esercizio della Zecca	150,000 »
31 agosto 1912 . . .	10108	110	Restituzione di somme indebitamente versate, ecc.	386,800 »
				2,036,800 »
Ministero delle finanze.				
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>				
3 ottobre 1912 . . .	11740	25	Residui passivi eliminati, ecc.	6,506.43
5 agosto 1912 . . .	9111	89	Annualità e prestazioni (Demanio)	13,000 »
28 agosto e 14 settembre 1912	10160 11089	152	Spese di giustizia per liti civili, ecc.	58,000 »
12 settembre 1912 . .	10953	234	Compra dei sali	100,000 »
				177,506.43
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro.</i>				
10 agosto 1912 . . .	9289	319	Fitto di locali per gli uffici e le caserme, ecc.	26,500 »

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1912-13 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
RIASSUNTO				
			Categoria I. Spese effettive	177,506.43
			Categoria IV. — Partite di giro	26,500 »
				204,006.43
Ministero di grazia e giustizia e dei culti.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
24 luglio 1912 . . .	8702	16	Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.	166,960 »
Ministero dell'istruzione pubblica.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
12, 17, 21 e 24 agosto, 7, 26 e 28 settembre e 3 ottobre 1912.	9470 9669 9782 10011 10676 11133 11510 11740 e 11814	24	Residui passivi eliminati, ecc.	21,016.62
12 settembre 1912 . .	10953	27	Indennità per una sola volta, ecc.	3,480 »
14 settembre 1912 . .	10803	113	Propine ai componenti le Commissioni per gli esami, ecc.	100,000 »
				124,496 62
Ministero dell'interno.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
7 agosto 1912 . . .	9239	25	Redditi passivi eliminati, ecc.	1,160.60
14 settembre 1912 . .	11089	30	Spese di liti	4,000 »
				5,160.60

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1912-13 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somme prelevate
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero dei Lavori pubblici.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
7 settembre 1912 . . .	10514	29	Spese di liti e per arbitraggi	470,000 »
9, 12 e 30 luglio 1912.	7922 8164 e 8858	31	Residui passivi eliminati, ecc.	7,444.36
12 agosto e 12 settembre 1912.	9496 e 10753	97	Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizza dei porti, ecc.	4,000 »
				481,444.36
Ministero delle poste e dei telegrafi.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
26 ottobre 1912 . . .	12519	30	Residui passivi eliminati, ecc.	375.03
17 settembre 1912 . .	11196	49	Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi locali, ecc.	20,000 »
				20,375.03
Ministero della guerra.				
CATEGORIA I — <i>Spese effettive.</i>				
15 ottobre 1912. . .	12175	12	Residui passivi eliminati, ecc.	9,620 »

Segue TABELLA C.

Decreto ministeriale di approvazione		Capitoli del bilancio 1912-13 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero della marina.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
22 luglio e 21 agosto 1912.	8491 e 9804	13	Residui passivi eliminati, ecc.	47,387.39
7 agosto e 17 settembre 1912.	9340 e 11196	62	Compensi a Società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale, ecc. . .	375,000 »
				422,387.39

RIASSUNTO

Ministero del tesoro	2,036,800 »
Id. delle finanze	201,006.43
Id. di grazia e giustizia e dei culti	166,960 »
Id. dell'istruzione pubblica	124,496.62
Id. dell'interno	5,160.60
Id. dei lavori pubblici	481,414.36
Id. delle poste e dei telegrafi	20,375.03
Id. della guerra	9,620 »
Id. della marina	422,387.39
TOTALE	3,471,250.43

TABELLA D.

Prelevazioni di somme eseguite dal « Fondo di riserva per le spese impreviste », stanziato al capitolo n. 137 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 durante il periodo di vacanze parlamentari luglio-novembre 1912.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1912-13 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
SPESA				
Ministero del tesoro.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
25 luglio 1912 . . .	847	181 <i>ter</i>	Somma residua dovuta agli eredi Plutino per pigioni ed interessi in conseguenza di mancato deposito di rate di affitto ad essi spettanti nei locali ceduti in uso della tesoreria di Reggio Calabria	1,200 »
5 agosto 1912 . . .	915	181 <i>quater</i>	Spese di lavori occorrenti alla difesa dello Stato nella causa per i disavanzi della Cassa di previdenza del personale ferroviario	18,000 »
2 settembre 1912 . . .	1009	181 <i>quinq.</i>	Spese pel funzionamento della Commissione consultiva istituita con Regio decreto del 18 gennaio 1912, n. 56 allo scopo di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti per l'Amministrazione dello Stato	10,000 »
25 luglio 1912 . . .	847	226 comp.	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti	27,600 »
17 ottobre 1912 . . .	1151	230 comp.	Retribuzioni e compensi per i lavori della Commissione istituita con Regio decreto 6 luglio 1911 e per altri lavori inerenti all'esecuzione della legge 4 giugno 1911, n. 486	10,000 »
				66,800 »
Ministero delle finanze.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
25 luglio 1912 . . .	847	266 <i>ter</i>	Somma residua dovuta agli eredi Plutino per pigioni ed interessi in conseguenza di mancato deposito di rate di fitto ad essi spettanti nei locali ceduti in uso della intendenza di finanza di Reggio Calabria	13,800 »

Segue TABELLA **D**

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1912-13 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
Ministero di grazia e giustizia.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
21 novembre 1912 . . .	1251	12	Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura, ecc.	30,000 »
Ministero degli affari esteri.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
2 settembre e 17 ottobre 1912	1009	36	Missioni politiche e commerciali	30,000 »
25 luglio 1912	847	37	Contributi ad istituzioni geografiche, commerciali, ecc.	10,000 »
3 ottobre 1912	1130	68 <i>ter</i>	Spese per lavori urgenti ed indifferibili da eseguirsi al palazzo dell'ambasciata italiana a Pietroburgo	20,000 »
				60,000 »
Ministero dell'istruzione pubblica.				
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>				
25 luglio 1912	847	87	Regie scuole tecniche, Regi Istituti tecnici e nautici - Personale di ruolo, ecc.	5,510 »
25 luglio 1912	847	91 <i>ter</i>	Regia scuola tecnica, con corso complementare per l'insegnamento dell'agricoltura e della silvicoltura in Pavullo nel Frignano - Spese per l'affitto e la manutenzione dei locali e delle aree per gli insegnamenti sperimentali - Spese per l'acquisto e la manutenzione della suppellettile scolastica e scientifica, per le esercitazioni pratiche e per la coltivazione degli orti agrari - Spese di ufficio e di rappresentanza - Rimunerazioni al personale di segreteria e di basso servizio.	9,150 »
25 luglio 1912	847	231 <i>ter</i>	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero.	38,600 »
<i>Da riportarsi</i>				53,260 »

Segue TABELLA D.

Decreto Reale di approvazione		Capitoli del bilancio 1912-13 ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
Data	Num.	Num.	Denominazione	
			<i>Riporto</i>	53,260 »
5 agosto 1912 . . .	915	285 <i>quater</i>	Contributo dello Stato nelle spese del X Congresso internazionale di Storia dell'arte in Roma	15,000 »
3 ottobre 1912 . . .	1130	407 comp.	Commissione per il riordinamento degli studi superiori istituita con Regio decreto 30 gennaio 1910, n. 84, ecc.	6,000 »
				74,260 »
			Ministero dell'interno.	
			CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>	
20 settembre 1912 . .	1090	8	Ministero - Fitto di locali per uffici dell'Amministrazione centrale	17,200 »

RIASSUNTO

Ministero del tesoro	66,800 »
Id. delle finanze	13,800 »
Id. di grazia e giustizia	30,000 »
Id. degli affari esteri	60,000 »
Id. dell'istruzione pubblica	74,260 »
Id. dell'interno	17,200 »
	262,060 »

TABELLA E.

Variazioni all'elenco A delle spese obbligatorie e d'ordine annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1912-13.

CAPITOLI DA AGGIUNGERE.

MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 21-*bis*. — Interessi dei buoni del Tesoro quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191 e spese di allestimento, di negoziazione ed altre accessorie (Spesa obbligatoria).
- » 111. — Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (art. 17 del testo unico per l'esecuzione delle decisioni di condanne pronunziate dalla Corte dei conti, approvato con regio decreto 5 settembre 1909, n. 776).
 - » 112. — Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in regie (art. 17 del regolamento approvato con regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
 - » 144. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi, al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351, art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400, e art. 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata con la legge 5 luglio 1908, n. 351 (scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50).
 - » 148. — Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Oheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763).
 - » 181-VII. — Contributo dello Stato in ragione del 15 per cento nel pagamento dell'annualità del mutuo che il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti per l'esecuzione del piano regolatore (art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 746).
 - » 181-VIII. — Rimborso al comune di Castiglione di Sicilia, danneggiato dalla eruzione dell'Etna, della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossi nel 1910 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata nel periodo di 5 anni dal settembre 1911 (articolo 10 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - » 181-IX. — Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.
 - » 181-X. — Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota di ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20,000 che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti (art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

Segue MINISTERO DEL TESORO.

- Capitolo n. 181-XI. — Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni, al comune di Castiglione di Sicilia delle somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.
- » 181-XII. — Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da Istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere *b*) e *d*) del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta (art. 6 del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
- » 181-XIII. — Contributo dello Stato nella misura del 50 per cento ai privati ed agli Istituti pubblici di beneficenza che, avendo diritto al mutuo di favore di cui all'art. 6 del regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, abbiano provvêduto direttamente a proprie spese alle opere ivi previste (art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
- » 181-XIV. — Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910 (art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841 e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
- » 181-XV. — Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto del 1908, quando l'importo di queste non superi le lire 2000 (art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 804).
- » 181-XVI. — Contributo diretto nella misura del 50 per cento e nei limiti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ai proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati (art. 15 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito con la legge 6 luglio 1912, n. 801).
- » 181-XVII. — Contributo diretto nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione Messinese per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito con la legge 6 luglio 1912, n. 801).
- » 196. — Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviario 3.65 per cento (art. 8, comma, ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261 ed articoli 4 e 5, legge 24 dicembre 1908, n. 731).

MINISTERO DELLE FINANZE.

Capitolo n. 33. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini, degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

Capitolo n. 26. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

Capitolo n. 23. — Indennità in una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

Capitolo n. 27. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Capitolo n. 35. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Capitolo n. 33. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

Capitolo n. 124. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA GUERRA.

Capitolo n. 19. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DELLA MARINA.

Capitolo n. 26. — Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Capitolo n. 30. — Indennità per una sola volta invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.

TABELLA F.

Variazioni al bilancio di previsione dell'Amministrazione del Fondo di massa
del Corpo della R. Guardia di finanza per l'esercizio finanziario 1912-13.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	Denominazione	
ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
2	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla Massa stessa perchè colpite da prescrizione.	— 20,000 »
3	Quote di soldo che perdono gli ufficiali e le guardie in conseguenza di punizioni, dovute alla massa del corpo	— 2,000 »
6	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti del Corpo	+ 330,000 »
10 bis	Quote di multe da versarsi alla massa per l'art. 5 della legge 12 luglio 1912, n. 812	+ 3,000 »
Totale delle variazioni alla categoria I		+ 311,000 »
CATEGORIA III. — <i>Movimento di capitali.</i>		
13	Ritenute ordinarie e straordinarie	+ 100,000 »
16	Premi di rafferma versati alla massa e da accreditare agli agenti .	+ 185,000 »
17	Quota d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	+ 32,087.50
22	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del contrabbando (art. 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	— 10,000 »
Totale delle variazioni alla categoria III		+ 307,087.50
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
4	Acquisto di effetti di vestiario pel personale di truppa (Spesa obbligatoria)	+ 315,000 »
Da riportarsi		+ 315,000 »

Segue TABELLA F.

CAPITOLI		Ammontare delle variazioni
Numero	Denominazione	
	<i>Riporto</i> . . .	+ 315,000 »
10	Spese pel mantenimento delle infermerie speciali del corpo (Spesa obbligatoria)	— 10,000 »
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	+ 6,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria I . . .	+ 311,000 »
	<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
24	Importo degli effetti di vestiario somministrati agli agenti (Spesa obbligatoria)	+ 330,000 »
25	Pagamenti di premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	+ 217,087.50
30	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	— 10,000 »
	Totale delle variazioni alla categoria III . . .	+ 537,087.50

TABELLA G.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione
dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario 1912-13.

ENTRATA		
CATEGORIA II. — <i>Trasformazione di capitali.</i>		
13	Esazione e ricupero di capitali	16,320 »
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Personale di ruolo (Spese fisse)	+ 6,000 » — 6,000 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	— 4,970 »
3	Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi, ge- renti, ecc. applicati (Spese fisse)	— 9,400 »
4	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	— 350 »
5	Indennità pel Consiglio di amministrazione	— 500 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	— 2,000 »
17	Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	— 4,000 »
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, tras- loco, trasferta d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi	— 2,000 »
22	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel ser- vizio del fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	— 5,000 »
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	— 15,000 »
25	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	— 10,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	— 1,600 »
	<i>Da riportarsi</i>	— 54,820 »

Segue TABELLA G.

	<i>Riporto</i> . . .	—	54,820 »
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc., spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria)	—	5,000 »
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spese d'ordine)	—	500 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati e manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria)	—	60,000 »
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi degli assegni ai partecipanti di chiese ex ricettizie per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	—	2,500 »
40	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	—	500 »
41	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiature di chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	+	125,000 »
46	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie) .	—	155,000 »
47	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	—	15,000 »
52	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifici monumentali (Spese fisse)	—	3,000 »
	Totale delle variazioni alla Categoria I . . .	—	171,320 »
CATEGORIA II. — <i>Trasformazioni di capitali.</i>			
62	Uscita di capitali per estinzione di debito o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica, ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	+	155,000 »

TABELLA H.

Variazioni al bilancio di previsione del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1912-13.

ENTRATA		
CATEGORIA I. — <i>Entrate effettive.</i>		
8	Ricuperi e proventi diversi	+ 5,000 »
9	Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato	+ 8,000 »
	Totale delle variazioni all'Entrata	+ 13,000 »
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
1	Pensioni agl'impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	+ 700 »
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	+ 2,300 »
14	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	+ 10,000 »
	Totale delle variazioni alla Spesa	+ 13,000 »

TABELLA I.

Variazioni ai bilanci di previsione degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1912-913.

Economato generale dei benefici vacanti di Bologna.

ENTRATA

PARTE I. — *Gestione economale.*

3	Reddito di beni stabili.	+	264 »	
8 <i>bis</i>	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spese effettive (a)		<i>per memoria</i>	
10 <i>bis</i>	Riscossioni di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economici, loro vedove e figli per conto di altri Economati.	+	3,000 »	
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	—	300 »	
Totale delle variazioni all' Entrata			+	2,964 »

SPESA

PARTE I. — *Gestione economale.*

2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	—	4,700 »	
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	+	964 »	
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.	—	3,500 »	
8 <i>bis</i>	Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	+	3,500 »	
8 <i>ter</i>	Sussidi agli impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli	+	1,200 »	
12	Spese di liti e contrattuali	+	2,000 »	
18 <i>bis</i>	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64	+	1,000 »	
23 <i>bis</i>	Anticipazioni per conto di altri Economati, salvo rivalsa di quote, di stipendi e di pensioni a funzionari economici, loro vedove e figli	+	3,000 »	
<i>Da riportarsi</i>			+	3,464 »

(a) Capitolo di nuova istituzione.

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+	3,464 »
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie		—	300 »
				3,164 »
		Totale delle variazioni della Spesa	+	3,164 »
				3,164 »
	Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.			
	ENTRATA			
	<i>PARTE I. — Gestione economale.</i>			
1	Rendita sul Debito pubblico		+	822 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità		—	719.56
7.	Ricuperi e proventi diversi		—	170 »
8	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degl'im- piegati		—	30 »
8 <i>bis</i>	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spese effettive (a)			<i>per memoria</i>
10 <i>bis</i>	Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati		+	20,000 »
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici ed anticipa- zioni varie		—	52,000 »
				52,000 »
		Totale delle variazioni all'Entrata	—	32,097.56
				32,097.56
	SPESA			
	<i>PARTE I. — Gestione economale.</i>			
1	Personale di ruolo		—	1,392 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli		+	930 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli		—	4,000 »
8 <i>bis</i>	Sussidi in casi speciali ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio		+	1,800 »
				1,800 »
		<i>Da riportarsi</i>	—	2,662 »

(a) Capitolo di nuova istituzione.

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	—	2,662 »
8 <i>ter</i>	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli		+	2,200 »
10	Imposte e tasse		+	165 »
15	Pensioni ed assegni continuativi		—	880 »
18 <i>bis</i>	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64 (a)			<i>per memoria</i>
23 <i>bis</i>	Anticipazioni per conto di altri Economati, salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli		+	20,000 »
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie		—	57,000 »
		Totale delle variazioni alla Spesa	—	38,177 »
Economato generale dei benefici vacanti di Milano.				
ENTRATA				
PARTE I. — <i>Gestione economale.</i>				
7	Ricuperi e proventi diversi		+	1,500 »
8 <i>bis</i>	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spese effettive (a)			<i>per memoria</i>
10 <i>bis</i>	Riscossione di quote di stipendi e di pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati		+	4,000 »
11	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie		—	4,000 »
		Totale della variazione all'entrata	+	1,500 »
SPESA				
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli		—	2,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale		+	1,450 »
		<i>Da riportarsi</i>	—	550 »

(a) Capitolo di nuova istituzione.

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i>	—	550 »
8		Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	—	3,500 »
8 <i>bis</i>		Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	+	2,000 »
8 <i>ter</i>		Sussidi agli impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli	+	1,500 »
10		Imposte e tasse	+	1,000 »
17 <i>bis</i>		Indennità ai subeconomi di cui all'art. 81 del regolamento approvato con-Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64	+	1,000 »
22 <i>bis</i>		Anticipazioni per conto di altri Economati, salvo rivalsa, di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economici, loro vedove e figli	+	4,000 »
23		Prestiti gratuiti a enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	—	4,000 »
		Totale delle variazioni alla spesa	+	1,450 »
Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.				
ENTRATA				
<i>PARTE I. — Gestione economica.</i>				
1		Rendita sul debito pubblico	+	1,582 »
2		Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	+	7,000 »
8 <i>bis</i>		Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spese effettive (a)		<i>per memoria</i>
10		Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	+	150,000 »
10 <i>bis</i>		Riscossioni di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economici, loro vedove e figli per conto di altri Economati	+	6,000 »
11		Riscossioni di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	—	2,500 »
		Totale delle variazioni all'entrata	+	162,082 »

(a) Capitolo di nuova istituzione.

Segue TABELLA I.

SPESA		
PARTE I. — <i>Gestione economale:</i>		
1	Personale di ruolo	— 3,800 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	+ 700 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	+ 10,900 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli	— 6,000 »
8 <i>bis</i>	Sussidi in casi speciali ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio	+ 2,000 »
8 <i>ter</i>	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli	+ 4,000 »
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche	+ 1,200 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	+ 3,000 »
18 <i>bis</i>	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64	+ 1,500 »
19	Spese casuali	— 1,500 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	— 3,000 »
23	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	+ 150,000 »
23 <i>bis</i>	Anticipazioni per conto di altri Economati, salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economici, loro vedove e figli	+ 6,000 »
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	— 3,000 »
Totale delle variazioni alla Spesa		+ 162,000 »

Segue TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Palermo.

ENTRATA

PARTE I. — *Gestione economica.*

2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito.	+	1,400 »	
9	Ricuperi e proventi diversi.	+	1,050 »	
10	Ritenute in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	+	155 »	
10 <i>bis</i>	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spese effettive (a)		<i>per memoria</i>	
12 <i>bis</i>	Riscossioni quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economici, loro vedove e figli per conto di altri-Economati	+	5,500 »	
13	Riscossioni di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	-	5,500 »	
Totale delle variazioni alla Parte I			+	2,605 »

PARTE II. — *Gestioni speciali.*

18	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	-	1,680 »
----	--	---	---------

SPESA.

PARTE I. — *Gestione economica.*

1	Personale di ruolo	+	133.34	
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	+	6,960 »	
5	Spese d'ufficio.	-	200 »	
<i>Da riportarsi</i>			+	6,893.34

(a) Capitolo di nuova istituzione.

Segue TABELLA 7.

		<i>Riporto</i>	+	6,893.34
8	Gratificazioni e sussidi agl' impiegati, loro vedove e figli		—	3,650 »
8 <i>bis</i>	Sussidi in casi speciali ad impiegati ed al basso personale in attività di servizio		+	1,000 »
8 <i>ter</i>	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli		+	2,650 »
10	Imposte e tasse		+	1,180 »
12	Spese di liti e contrattuali		—	4,970 »
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche		—	20 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri		—	2,000 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici		—	1,500 »
19 <i>bis</i>	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 81 del regolamento approvato col Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64		+	3,000 »
24 <i>bis</i>	Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa, di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economici, loro vedove e figli		+	5,500 »
25	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie		—	5,500 »
Totale delle variazioni alla Parte I			+	2,583.34
PARTE II. — <i>Gestioni speciali.</i>				
30	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato		—	1,680 »
Economato generale dei benefici vacanti di Torino.				
ENTRATA				
PARTE I. — <i>Gestione economica.</i>				
1	Rendita sul debito pubblico		+	3,419.50
<i>Da riportarsi</i>			+	3,419.50

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+	3,419.50
3	Reddito di beni stabili.		+	15,000 »
8	Ritenuta in conto pensioni sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati		+	152.20
8 <i>bis</i>	Ricupero di somme da reintegrarsi a capitoli di spese effettive (a)			<i>per memoria</i>
10 <i>bis</i>	Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate a funzionari economici, loro vedove e figli per conto di altri Economati.		+	12,000 »
11	Riscossioni di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie		—	12,000 »
		Totale delle variazioni all'Entrata	+	18,571.70
SPESA				
PARTE I. — <i>Gestione economica.</i>				
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.		+	5,020 »
8	Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli.		—	8,000 »
8 <i>bis</i>	Sussidi in casi speciali agli impiegati ed al basso personale in attività di servizio		+	7,000 »
8 <i>ter</i>	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli		+	1,000 »
13	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche		+	27,385 »
18 <i>bis</i>	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64		+	5,000 »
20	Spese casuali		—	5,000 »
24 <i>bis</i>	Anticipazioni per conto di altri Economati, salvo rivalsa, di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economici, loro vedove e figli		+	12,000 »
25	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie		—	12,000 »
		Totale delle variazioni alla Spesa	+	32,405 »

(a) Capitolo di nuova istituzione.

Segue TABELLA I.

Economato generale dei benefici vacanti di Venezia.		
ENTRATA		
PARTE I. — Gestione economale.		
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	+ 1,000 »
5	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici maggiori	+ 4,000 »
6	Avanzo netto dell'Amministrazione dei benefici minori	+ 1,000 »
7	Ricuperi e proventi diversi	+ 1,000 »
8	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spese effettive (a)	<i>per memoria</i>
10 <i>bis</i>	Riscossione di quote, di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli, per conto di altri Economati	+ 9,000 »
11	Riscossione di prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	— 9,000 »
Totale delle variazioni all'Entrata		+ 7,000 »
SPESA		
PARTE I. — Gestione economale.		
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli	+ 3,000 »
5	Spese d'ufficio	+ 1,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	+ 1,500 »
8	Gratificazione e sussidi ad impiegati, loro vedove e figli	— 3,000 »
8 <i>bis</i>	Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	+ 2,500 »
17	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli	+ 500 »
<i>Da riportarsi</i>		+ 5,500 »

(a) Capitolo di nuova istituzione.

Segue TABELLA I.

		<i>Riporto</i> . . .	+	5,500 »
10	Imposte e tasse		+	1,000 »
18 <i>bis</i>	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 81 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64.		+	1,500 »
19	Spese casuali		—	1,000 »
20	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'Amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).		+	2,000 »
23 <i>bis</i>	Anticipazioni per conto di altri Economati, salvo rivalsa, di quote di stipendio e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli		+	9,000 »
24	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie		—	9,000 »
		Totale delle variazioni alla Spesa	+	9,000 »

Riassunto delle variazioni proposte per l'assestamento dei bilanci degli

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
ENTRATA								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
<i>Entrate effettive.</i>								
Redditi patrimoniali.	+ 264 »	+ 102.44 »	»	+ 8,582 »	+ 1,400 »	+ 18,419.50	+ 1,000 »	+ 29,767.94
Proventi dei benefici vacanti	»	»	»	»	»	»	+ 5,000 »	+ 5,000 »
Entrate diverse	»	- 200 »	+ 1,500 »	»	+ 1,205 »	+ 152.20	+ 1,000 »	+ 3,657.20
Totale.	+ 264 »	- 97.56	+ 1,500 »	+ 8,582 »	+ 2,605 »	+ 18,571.70	+ 7,000 »	+ 38,425.84
<i>Movimento di capitali.</i>								
Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.	»	»	+ 4,000 »	+ 150,000 »	»	+ 12,000 »	+ 9,000 »	+ -175,000
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	+ 2,700 »	- 32,000 »	- 4,000 »	+ 3,500 »	»	- 12,000 »	- 9,000 »	- 50,800
Totale.	+ 2,700 »	- 32,000 »	»	+ 153,500 »	»	»	»	+ 124,200
Totale della parte prima	+ 2,964 »	- 32,097.56	+ 1,500 »	+ 162,082 »	+ 2,605 »	+ 18,571.70	+ 7,000 »	+ 162,625.84
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
Totale della parte seconda	»	»	»	»	- 1,680 »	»	»	- 1,680
Totale generale della parte prima e seconda	+ 2,964 »	- 32,097.56	+ 1,500 »	+ 162,082 »	+ 925 »	+ 18,571.70	+ 7,000 »	+ 160,945.84

dati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1912-13

	Bologna	Firenze	Milano	Napoli	Palermo	Torino	Venezia	Totale
SPESA								
—								
PARTE PRIMA.								
Gestione economica								
—								
<i>Spese effettive.</i>								
Spese d'amministrazione	— 2,536 »	— 462 »	— 550 »	+ 7,800 »	+ 6,893.34	+ 5,020 »	+ 5,500 »	+ 21,665.34
Spese di poste, tasse e contributi	»	+ 165 »	+ 1,000 »	»	+ 1,180 »	»	+ 1,000 »	+ 3,345 »
Spese di liti e contrattuali	+ 2,000 »	»	»	»	— 4,970 »	»	»	— 2,970 »
Spese patrimoniali	»	»	»	+ 1,200 »	— 20 »	+ 27,385 »	»	+ 28,565 »
Spese di pensioni, assegni e sussidi	»	— 880 »	»	+ 3,000 »	— 3,500 »	»	»	— 1,380 »
Spese diverse	+ 1,000 »	»	+ 1,000 »	— 3,000 »	+ 3,000 »	»	+ 2,500 »	+ 4,500 »
Fondo di riserva	»	»	»	»	»	»	»	»
Totale	+ 464 »	— 1,177 »	+ 1,450 »	+ 9,000 »	+ 2,583.34	+ 32,405 »	+ 9,000 »	+ 53,725.34
Movimento di capitali.								
Investimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme	+ 3,000 »	»	+ 4,000 »	+ 150,000 »	»	+ 12,000 »	+ 9,000 »	+ 178,000 »
Restituzioni gratuite e anticipazioni	— 300 »	— 37,000 »	— 4,000 »	+ 3,000 »	»	— 12,000 »	— 9,000 »	— 59,300 »
Totale	+ 2,700 »	— 37,000 »	»	+ 153,000 »	»	»	»	+ 118,700 »
Totale della parte prima	+ 3,164 »	— 38,177 »	+ 1,450 »	+ 162,000 »	+ 2,583.34	+ 32,405 »	+ 9,000 »	+ 172,425.34
PARTE SECONDA.								
Gestioni speciali								
—								
Totale della parte seconda	»	»	»	»	— 1,680 »	»	»	— 1,680 »
Totale generale della parte prima e seconda	+ 3,164 »	— 38,177 »	+ 1,450 »	+ 162,000 »	+ 903.34	+ 32,405 »	+ 9,000 »	+ 170,745.34

TABELLA L.

Variazioni al bilancio di previsione delle ferrovie dello Stato
per l'esercizio finanziario 1912-13.

ENTRATA		
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Viaggiatori	+ 12,000,000 »
3	Bagagli e cani	— 1,200,000 »
4	Merci a grande velocità	+ 2,800,000 »
5	Merci a piccola velocità accelerata	+ 1,700,000 »
6	Merci a piccola velocità ordinaria	+ 1,300,000 »
7	Prodotti secondari	— 1,200,000 »
8	Prodotti della navigazione dello stretto di Messina	+ 75,000 »
10	Redditi patrimoniali	+ 180,000 »
12	Noli attivi di materiale rotabile in servizio cumulativo	+ 180,000 »
14	Proventi per servizi accessori	+ 150,000 »
16	Introiti devoluti al bilancio in compenso dei nuovi oneri assunti per la gestione pensioni e sussidi (legge 9 luglio 1908, n. 418, art. 3, lettera <i>d</i> , ed art. 8, prima parte)	+ 720,000 »
17	Introiti per i servizi marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazione merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Genova molo vecchio (Manipolazione e servizi diversi per conto terzi)	— 330,000 »
19	Proventi eventuali	+ 500,000 »
22	Trasporti e prestazioni a rimborso di spesa	— 1,100,000 »
23	Ricuperi dei servizi della Direzione generale ed altre di carattere generale	— 390,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 15,385,000 »

Segue TABELLA L.

		<i>Riporto</i> . . .	+ 15,385,000 »
24	Ricupero del servizio movimento		+ 5,000 »
25	Ricuperi del servizio trazione		— 2,140,000 »
25 <i>bis</i>	Ricuperi del servizio veicoli		+ 2,000,000 »
26	Ricuperi del servizio lavori		+ 560,000 »
28	Versamento in conto esercizio al magazzino, da parte dei servizi, di materie fuori d' uso od esuberanti		+ 250,000 »
32	Somma prelevata sugli affitti delle case economiche per interessi dei capitali investiti nella costruzione delle case stesse (art. 4 della legge 14 luglio 1907, n. 553) capitolo 84, della spesa)		+ 300,000 »
		Totale del Titolo I . . .	+ 16,360,000 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.			
42	Introiti straordinari da assegnare alle spese di carattere patrimoniale a complemento delle sovvenzioni del Tesoro		+ 388,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.			
46	Forniture ai servizi (capitolo 71 della spesa)		— 23,572,530 »
50	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine locomotive ed alle officine dei depositi (capitolo 74 della spesa)		— 26,565,000 »
51	Materiali di scorta; materie impiegate o scaricate (capitolo 75 della spesa)		— 490,000 »
52	Corrispettivo dei lavori fatti dalle officine veicoli e dalle squadre di rialzo (capitolo 76 della spesa)		+ 17,452,000 »
53	Corrispettivo dei lavori fatti dalle Officine del mantenimento (capitolo 77 della spesa).		— 360,000 »
		Totale del Titolo III . . .	— 33,535,530 »

Segue TABELLA L.

TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.		
54	Ritenute al personale	+ 205,000 »
55	Contributo dell'Amministrazione in rapporto agli assegni del personale (lettera <i>c</i> dell'art. 3 e art. 4 ultimo capoverso della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 27- <i>A</i> e <i>B</i> della spesa)	+ 334,500 »
56	Quota del 2 per cento sul prodotto lordo del traffico (lettera <i>d</i> dell'art. 3 della legge 9 luglio 1908, n. 418) (capitolo 27- <i>C</i> e <i>D</i> della spesa)	+ 315,500 »
58 <i>bis</i>	Utili realizzati dalla Cassa depositi e prestiti nell'amministrazione di valori, in sua consegna, costituenti il fondo pensioni e sussidi . .	+ 500,000 »
59	Interessi di lasciti, donazioni ed oblazioni a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 82 della spesa)	— 3,800 »
	Totale del titolo IV	+ 1,351,200 »
TITOLO V. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.		
60	Somme mutate alle ferrovie dello Stato dal patrimonio del fondo pensioni e sussidi per acquisto e costruzione di case economiche per i ferrovieri (art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 533) (capitolo 83 della spesa)	»
61	Affitto delle case.	— 300,000 »
	Totale del titolo V	— 300,000 »
TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.		
70	Prodotti dei tronchi in esercizio speciale	+ 115,000 »
71	Somme introitate dalle ferrovie dello Stato per conto di amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 99 della spesa)	+ 10,000,000 »
72	Somme introitate per conto delle ferrovie dello Stato dalle Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 100 della spesa)	+ 5,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 15,115,000 »

Segue TABELLA L.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 15,115,000 »
73	Ricupero di crediti per trasporti in conto corrente da Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 101 della spesa)	+ 5,000,000 »
77	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (art. 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dall'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) (cap. n. 105 della spesa)	+ 100,000 »
78	Contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (art. 6 e 7 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (cap. n. 106 della spesa)	+ 100,000 »
81	Ministero dell'interno - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione dell'interno (cap. 109 della spesa)	+ 440,000 »
82	Ministero della guerra - Anticipazioni per lavori da eseguire per conto dell'Amministrazione militare (cap. 110 della spesa)	+ 5,250,000 »
85	Accrediti ad Amministrazioni diverse ed a privati per lavori, forniture e prestazioni (cap. 113 della spesa) (a)	»
	Totale del Titolo VI	+ 26,005,000 »
TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.		
87	Tasse erariali (cap. 115 della spesa)	+ 1,000,000 »
	Totale delle variazioni all'entrata	+ 11,268,670 »
S P E S A		
TITOLO I. — PARTE ORDINARIA.		
1	Personale	+ 57,000 »
2	Forniture, spese ed acquisti	+ 29,000 »
3	Personale	+ 68,000 »
4	Forniture, spese ed acquisti	+ 72,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	+ 226,000 »

Segue TABELLA L.

		<i>Riporto</i>	+	226,000	»
5	Personale		+	800,000	»
6	Forniture, spese ed acquisti		+	350,000	»
8	Personale		—	85,000	»
9	Forniture, spese ed acquisti		+	9,000	»
10	Personale		+	205,000	»
11	Forniture, spese ed acquisti		+	290,000	»
12	Riparazioni del materiale (a)		—	160,000	»
12	Manutenzione degli approdi		+	10,000	»
<i>bis</i>					
14	Ancoraggio e spese portuali		+	38,000	»
15	Noleggio di piroscafi (art. 5 della legge 5 aprile 1908, n. 111)		—	80,000	»
16	Personale		—	5,283,000	»
17	Forniture, spese ed acquisti		—	251,000	»
18	Manutenzione locomotive e automotrici		—	34,600,000	»
18	Personale		+	6,000,000	»
<i>bis</i>					
18	Forniture, spese ed acquisti		+	800,000	»
<i>ter</i>					
18	Manutenzione veicoli		+	38,000,000	»
<i>quater</i>					
19	Personale		+	1,556,000	»
20	Forniture, spese ed acquisti		—	440,000	»
21	Manutenzione della linea		+	1,320,000	»
22	Personale		—	5,000	»
23	Forniture spese ed acquisti		+	88,000	»
25	Forniture, spese ed acquisti		+	90,000	»
26	Imposte e tasse		+	7,000	»
27	Contributo al fondo pensioni e sussidi		+	650,000	»
		<i>Da riportarsi</i>	+	9,535,000	»

(a) Capitolo che si sopprime.

Segue TABELLA L.

	<i>Riporto</i> . . .	+	9,535,000 »
28	Spese per assegni e indennità diverse al personale	+	115,000 »
29	Assegni di esonero (art. 59 della legge 7 luglio 1907, n. 429)	—	150,000 »
30	Gratificazioni al personale (art. 4 della legge 13 aprile 1911, n. 310).	+	315,000 »
31	Gratificazioni al personale, escluso quello dirigente, in dipendenza delle economie conseguite sulle spese di personale (art. 3 della legge 13 aprile 1911, n. 310) (a)	+	4,262,489 »
35	Spese giudiziali e contenziose	—	200,000 »
36	Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'uffici e di magazzino	—	136,000 »
38	Provvigione alle agenzie italiane ed estere per la vendita di biglietti di viaggio	—	100,000 »
39	Spese per la sorveglianza dei trasporti	+	45,000 »
41	Compensi alle ferrovie estere per il servizio dei loro treni fra le stazioni internazionali ed il confine.	+	60,000 »
43	Servizi accessori ad impresa od in economia	+	108,000 »
44	Servizi speciali marittimi di Venezia (Traghetto - Magazzini generali - Tiraggio - Punto franco - Manipolazioni merci - Officina elettrica) e della gestione marittima di Molovecchio (Manipolazioni e servizi diversi per conto terzi)	—	60,000 »
45	Annualità per la ricostituzione in 50 anni dei capitali mutuati sul Fondo pensioni e sussidi, per acquisto e costruzioni di case economiche pei ferrovieri (art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 553).	+	160,000 »
46	Lavori per riparare o prevenire danni di forza maggiore (capitoli 33 e 34 dell'entrata)	+	1,168,000 »
47	Rinnovamento della parte metallica dell'armamento (capitoli 35 dell'entrata)	+	172,000 »
48	Rinnovamento del materiale rotabile (cap. 36 e 41 dell'entrata)	+	388,000 »
49	Rinnovamento dei galleggianti (art. 2 della legge 5 aprile 1908, n. 111 (cap. 37 dell'entrata)	+	60,000 »
50	Annualità dovuta al Tesoro per interessi ed ammortamento	—	743,693.41
	<i>Da riportarsi</i>	+	14,998,795.59

Segue TABELLA L.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 14,998,795.59
54	Reintegro al Fondo di riserva per le spese impreviste delle somme prelevate (art. 24, ultimo capoverso, della legge 7 luglio 1907, n. 429) .	+ 3,618,877 »
57	Restituzione di multe per ritardata consegna di materiali o per ritardata ultimazione di lavori (capitolo 19-C dell'entrata)	+ 500,000 »
59	Spese del terremoto del 28 dicembre 1908	+ 50,000 »
61	Versamento al Tesoro dell'avanzo della gestione (art. 6, secondo capoverso, della legge 22 aprile 1905, n. 137)	— 2,807,672.59
	Totale del Titolo I . . .	+ 16,360,000 »
TITOLO II. — PARTE STRAORDINARIA.		
64	Acquisto di materiale rotabile	+ 12,658,000 »
65	Acquisto di galleggianti (cap. 42 dell'entrata)	+ 1,900,000 »
66	Miglioramenti al materiale rotabile ed ai galleggianti	+ 2,530,000 »
67	Materiale d'esercizio in aumento di dotazione (capitolo 41-C dell'entrata)	— 8,800,000 »
68	Lavori in conto patrimoniale (capitolo 42-A; B e C dell'entrata) . .	— 8,000,000 »
70	Spese di primo impianto e per aumenti patrimoniali del servizio di navigazione (primo capoverso dell'art. 20 della legge 5 aprile 1908, n. 111)	+ 100,000 »
	Totale del Titolo II . . .	+ 388,000 »
TITOLO III. — MAGAZZINI ED OFFICINE.		
71	Spese per acquisto di scorte e per materiali restituiti al magazzino (capitoli 46 e 47 dell'entrata)	— 23,572,530 »
74	Spese per lavori delle officine locomotive e delle officine dei depositi (capitolo 50 dell'entrata)	— 26,565,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	— 50,137,530 »

Segue TABELLA L.

	<i>Riporto</i> . . .	— 50,137,530 »
75	Materiali di scorta; materie ricevute (capitoli 46- <i>E</i> e 51 dell'entrata)	— 490,000 »
76	Spese per lavori delle officine veicoli e delle squadre di rialzo (capitolo 52 dell'entrata)	+ 17,452,000 »
77	Spese per lavori delle officine del mantenimento (capitolo 53 dell'entrata)	— 360,000 »
	Totale del Titolo III . . .	— 33,535,530 »
	• TITOLO IV. — GESTIONE DEL FONDO PENSIONI E SUSSIDI.	
78	Pensioni	+ 500,000 »
81	Versamento alla Cassa depositi e prestiti dell'avanzo della gestione (art. 2 della legge 9 luglio 1908, n. 418)	+ 855,000 »
82	Erogazione dei proventi del fondo lasciti, donazioni ed oblazioni, a favore di determinate categorie di pensionati e sussidiati (cap. 59 dell'entrata)	— 3,800 »
	Totale del Titolo IV . . .	+ 1,351,200 »
	TITOLO V. — GESTIONE DELLE CASE ECONOMICHE PEI FERROVIERI.	
84	Interessi dei capitali investiti nella costruzione ed acquisto di case economiche (cap. 32 dell'entrata)	+ 300,000 »
85	Manutenzione ordinaria	+ 2,000 »
91	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti delle somme per la costituzione del fondo di riserva (secondo capoverso dell'articolo 1° del regolamento approvato col Regio decreto 10 maggio 1908, n. 233).	— 602,000 »
	Totale del Titolo V . . .	— 300,000 »
	TITOLO VI. — OPERAZIONI PER CONTO DI TERZI.	
98	Erogazione dei prodotti dei tronchi in esercizio speciale	+ 115,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 115,000 »

Segue TABELLA L.

	<i>Riporto</i> . . .	+ 115,000 »
99	Erogazione delle somme introitate per conto di Amministrazioni in servizio cumulativo (cap. 71 dell'entrata)	+ 10,000,000 »
100	Addebito alle Amministrazioni in servizio cumulativo delle somme da esse introitate per conto delle ferrovie dello Stato (cap. 72 dell'entrata)	+ 5,000,000 »
101	Trasporti fatti in conto corrente ad Amministrazioni pubbliche e Ditte diverse, in base a speciali convenzioni (cap. 73 dell'entrata) . .	+ 5,000,000 »
105	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di stipendi (art. 11 della legge 30 giugno 1908, n. 335, modificata dalla legge 25 giugno 1909, n. 372) cap. 77 dell'entrata)	+ 100,000 »
106	Erogazione dei contributi al fondo di garanzia per le cessioni di salari (art. 8 della legge 13 luglio 1910, n. 444) (cap. 78 dell'entrata) .	+ 100,000 »
109	Ministero dell' interno - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione dell' interno (cap. 81 dell'entrata)	+ 440,000 »
110	Ministero della guerra - Spese per lavori eseguiti per conto dell'Amministrazione militare (cap. 82 dell'entrata)	+ 5,250,000 »
113	Addebiti ad Amministrazioni diverse ed a privati per lavori, forniture e prestazioni (capitolo 85 dell'entrata) (a)	»
	Totale del Titolo VI	+ 26,005,000 »
TITOLO VII. — PARTITE DI GIRO.		
115	Versamento delle tasse erariali (cap. 87 dell'entrata)	+ 1,000,000 »
	Totale del Titolo VII	+ 1,000,000 »
	Totale delle variazioni alla Spesa	+ 11,268,570 »

(a) Variata la denominazione.

TABELLA M.

Variazioni per l'assestamento del bilancio di previsione dell'Azienda del demanio forestale di Stato per l'esercizio finanziario 1912-13.

ENTRATA		
CATEGORIA I. -- <i>Entrate effettive.</i>		
6	Concorso dello Stato iscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per il 1912-13 . . .	— 3,000,000 »
CATEGORIA II. — <i>Movimento di capitali.</i>		
15	Prelevamento dal conto corrente istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti nell'interesse dell'azienda del Demanio forestale . . .	+ 526,954.44
	Totale delle Variazioni all'Entrata . . .	— 2,473,045.56
SPESA		
CATEGORIA I. — <i>Spese Effettive.</i>		
5 <i>bis</i>	Rimborso allo Stato delle maggiori spese iscritte nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'applicazione del ruolo organico del Corpo Reale delle foreste, approvato con la legge 3 marzo 1912, n. 134	+ 192,694.44
5 <i>ter</i>	Indennità per spese di ufficio; indennità agli agenti di custodia comandati presso la Direzione generale delle foreste e presso gli uffici d'ispezione; indennità di foraggi; sussidi per l'acquisto di cavalli di servizio (legge 3 marzo 1912, n. 134 e regolamento approvato con Regio decreto 5 agosto 1912, n. 944)	+ 200,000 »
11	Mantenimento e adattamento dei locali degli uffici; acquisto e riparazione di mobili, strumenti, bardature, armi e munizioni; spese postali, telegrafiche, telefoniche e altre spese per gli uffici; servizio sanitario ed altre spese per il personale addetto alle foreste dell'azienda; sussidi per l'acquisto dei cavalli di servizio	+ 15,000 »
11 <i>bis</i>	Spese di liti	+ 6,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	+ 413.694.44

Segue TABELLA M.

		Riporto . . .	+	413,694.44
12 <i>bis</i>		Rimborso allo Stato delle spese iscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per sussidi agli agenti forestali provinciali non ammessi nel Corpo Reale delle foreste e che non possono liquidare la pensione di riposo articolo 10 della legge 3 marzo 1912, n. 134)	+	40,000 »
12 <i>ter</i>		Contributo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli agenti forestali provinciali che non abbiano raggiunto l'età di anni 50 e che per effetto della legge 3 marzo 1912, n. 134, entrano a far parte del Corpo Reale delle foreste, nonché per l'iscrizione di quelli di nuova nomina che sono ammessi nel Corpo predetto dal 1° luglio 1911 e non abbiano acquisito il diritto a pensione (art. 6 della legge 3 marzo 1912, n. 134)	+	73,260 »
15		Impianto ed ampliamento dei vivai forestali	—	100,000 »
16		Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato	—	2,400,000 »
18		Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	—	500,000 »
		Totale delle variazioni alla spesa . . .	—	2,473,045.56

TABELLA N.

Esercizio finanziario 1912-13.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 71. — Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse sugli affari).
- » 124. — Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette).
 - » 160. — Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria).
 - » 161. — Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine).
 - » 177. — Restituzione di diritti alla esportazione (Spesa obbligatoria) (Dogane).
 - » 178. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e la Convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine) (Dogane).
 - » 203. — Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).
 - » 238. — Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero — Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordine).
 - » 307. — Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine) (Dazio consumo Napoli).
 - » 318. — Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine) (Dazio consumo Roma).

Esercizio finanziario 1913-14.

MINISTERO DELLE FINANZE.

- Capitolo n. 71. — Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Tasse sugli affari).
- » 125. — Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) (Imposte dirette).
 - » 164. — Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie (Spesa obbligatoria).
 - » 165. — Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine).

Segue MINISTERO DELLE FINANZE.

- pitolo n. 182. — Restituzione di diritti alla esportazione (Spesa obbligatoria) (Dogane).
- » 183. — Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e la Convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine) (Dogane).
 - » 209. — Vincite al lotto (Spesa obbligatoria).
 - » 243. — Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445, e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spese d'ordine).
 - » 311. — Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine) (Dazio consumo Napoli).
 - » 323. — Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine) (Dazio consumo Roma).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla prima votazione i senatori:

Astengo.

Bacelli, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava-Becaris, Bettoni, Blaserna, Bodio, Bonasi, Botterini.

Calabria, Caldesi, Carafa, Carle Giuseppe, Cavalli, Cefalo, Cruciani-Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, Del Zio, De Martino, Di Brazza, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero, Di Terranova.

Fabrizi, Facheris, Falconi, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Finali, Fiocca, Fortunato.

Garavetti, Garofalo, Gatti Casazza, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvano, Manassei, Martinez, Martuscelli, Maurigi, Mazza, Mele, Morra.

Paladino, Parpaglia, Pedotti, Petrella, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci.

Saladini, Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scillamà, Serena.

Tajani, Tami, Tommasini.

Vacca, Veronese, Villari, Vischi.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913 » (N. 1001).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913 ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 137 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

Tabella dei decreti Reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal Fondo di riserva per le spese impreviste durante le vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913.

Data dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Numero	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
12 gennaio 1913 . . .	144	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza fra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ecc.	7,650
Id.	181 XXI	Indennizzo e spese per transazione del giudizio promosso dall'applicato Riccio Giovanni in seguito ad un infortunio occorsogli nei locali della Corte dei conti	29,500
Id.	181 XXII	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso le Delegazioni del tesoro	14,000
Id.	226 compe- tenza	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso gli uffici della Corte dei conti	27,500
		Ministero delle finanze.	
12 gennaio 1913 . . .	171	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	20,000
		Ministero degli affari esteri.	
30 gennaio 1913 . . .	13.	Spese segrete	50,000
12 Id.	36	Missioni politiche e commerciali ecc.	20,000
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
26 gennaio 1913 . . .	231 ter	Paghe e compensi al personale avventizio temporaneamente assunto per i servizi urgenti del Ministero	35,000
		Ministero dell'interno.	
30 gennaio 1913 . . .	14	Funzioni pubbliche e feste governative	5,830
26 Id.	62	Ispettori compartimentali, medici provinciali e medici provinciali aggiunti - Indennità di residenza in Roma.	2,000.
12 Id.	92	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica	10,000

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Proroga del termine indicato all'art. 4 della legge 17 luglio 1910, n. 578, per la zona monumentale di Roma:

Senatori votanti	90
Favorevoli	81
Contrari	9

Il Senato approva.

Sistemazione degli uffici della Ragioneria centrale del Ministero della istruzione pubblica:

Senatori votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

Il Senato approva.

Trasformazione di Istituti di istruzione e di educazione:

Senatori votanti	90
Favorevoli	74
Contrari	16

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	90
Favorevoli	77
Contrari	13

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	90
Favorevoli	76
Contrari	14

Il Senato approva.

Disposizioni a favore dei magistrati collocati a riposo per effetto dell'art. 14 della legge 19 dicembre 1912, n. 1311:

Senatori votanti	90
Favorevoli	80
Contrari	10

Il Senato approva.

Riscossione del dazio consumo sui liquori e sulle bevande alcoliche prodotti nei comuni chiusi per il consumo locale:

Senatori votanti	90
Favorevoli	80
Contrari	10

Il Senato approva.

Costituzione in comune di Villa Celiera, frazione di Civitella Casanova:

Senatori votanti	90
Favorevoli	66
Contrari	24

Il Senato approva.

Distacco della frazione di Granze dal comune di Vescovana e costituzione di essa in comune:

Senatori votanti	90
Favorevoli	65
Contrari	25

Il Senato approva.

Cessione in permuta al comune di parte dei terreni costituenti la piazza d'armi di Porta Milano a Pavia:

Senatori votanti	90
Favorevoli	75
Contrari	15

Il Senato approva.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Come ho già avvertito, si procederà ora ad una seconda votazione a scrutinio segreto per gli altri sei disegni di legge iscritti nell'ordine del giorno.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, segretario, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

MELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MELE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati i dazi differenziali e generali alle merci pravenienti dalla Turchia.

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Mele della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego gli on. senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla seconda votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Balestra, Barzellotti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Botterini.

Cadolini, Caldesi, Capaldo, Carafa, Carle Giuseppe, Cavalli, Cefalo, Cencelli, Cocuzza, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, Del Zio, De Martino, Di Brazzà, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero, Di Scalea, Di Terranova.

Ellero.

Falconi, Faravelli, Filomusi-Guelfi, Fortunato, Franchetti.

Garavetti, Garofalo, Gatti Casazza, Gherardini, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Levi Ulderico, Lucchini Luigi, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvano, Manassei, Martinelli, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mele, Melodia, Morra, Mortara.

Paladino, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Petrella, Polvere, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Rolandi-Ricci.

Salvarezza Cesare, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Scillamà, Serena.

Tami, Tommasini.

Veronese.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Tombola a favore degli ospedali riuniti di S. Miniato e dell'ospedale della Misericordia e Dolce di Prato:

Senatori votanti	91
Favorevoli	44
Contrari	47

Il Senato non approva.

Tombola a beneficio degli ospedali di Pistoia, Tizzano e San Marcello Pistoiese:

Senatori votanti	91
Favorevoli	42
Contrari	49

Il Senato non approva.

Tombola telegrafica a beneficio del Ricovero intercomunale per la vecchiaia in Rodigo e per l'ospedale di Sabbioneta:

Senatori votanti	91
Favorevoli	44
Contrari	47

Il Senato non approva.

Tombola a beneficio dell'ospedale di S. Lorenzo in Colle Val d'Elsa:

Senatori votanti	91
Favorevoli	51
Contrari	40

Il Senato approva.

Tombola telegrafica a favore degli ospedali « Umberto I » di Nocera Inferiore ed « Andrea Tortora » di Pagani:

Senatori votanti	91
Favorevoli	45
Contrari	46

Il Senato non approva.

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale civile di Cuneo:

Senatori votanti	91
Favorevoli	49
Contrari	42

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MAGGIO 1913

L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione di alcuni disegni di legge di competenza dell'onor. ministro delle finanze. Ma, non essendo lo stesso onor. ministro presente, la discussione di questi disegni di legge è rinviata alla seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 1000);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute nell'esercizio finanziario 1912-913 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913 (N. 1001).

II. Interpellanza del senatore D'Andrea ai ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia e dei culti sulla necessità di riforme legislative dirette a disciplinare gli studi giuridici, specialmente allo scopo di renderli più intensi per coloro che intendono dedicarsi alla professione di avvocato e di completarli con un periodo di effettiva pratica giudiziaria.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 949);

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia (N. 1011);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239 che approva modificazioni alla convenzione con la Società nazionale dei servizi marittimi (N. 1026);

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione

nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia (N. 1028);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze (N. 933);

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza (N. 944);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 16.45).

Licenziato per la stampa il 24 maggio 1913 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche

CCCIX.

TORNATA DEL 20 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni — Presentazione di disegni di legge e di relazioni (passim) —* *Votazione a scrutinio segreto — Il senatore D'Andrea svolge la sua interpellanza ai ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia e dei culti sulla necessità di riforme legislative dirette a disciplinare gli studi giuridici, specialmente allo scopo di renderli più intensi per coloro che intendono dedicarsi alla professione di avvocato, e di completarli con un periodo di effettiva pratica giudiziaria (pag. 10834) — Intervengono nella discussione i senatori Filomusi Guelfi (pag. 10838) e Scialoja (pag. 10841) — Rispondono il ministro della istruzione pubblica (pag. 10846) e il ministro di grazia e giustizia e dei culti (pagina 10848) — Dopo replica del senatore D'Andrea (pag. 10850), il Presidente dichiara esaurita l'interpellanza — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia, giustizia e dei culti e della istruzione pubblica.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Messaggio del presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Il presidente della Corte dei conti ha inviato al Senato il seguente messaggio:

« In osservanza della legge 15 agosto 1867, n. 3853, mi onoro di rimettere all'E. V. l'elenco delle registrazioni con riserva eseguite dalla Corte dei conti nella seconda quindicina del decorso mese di aprile.

« Il Presidente
« DI BROGLIO ».

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

PEDOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Disposizioni interpretative della legge 6 luglio 1911, n. 690, per il trattamento di pensione dei militari di truppa dei carabinieri Reali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore Pedotti della presentazione di questa relazione, la quale sarà stampata e distribuita.

Svolgimento della interpellanza del senatore D'Andrea ai ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia e dei culti sulla necessità di riforme legislative dirette a disciplinare gli studi giuridici, specialmente allo scopo di renderli più intensi per coloro che intendono dedicarsi alla professione di avvocato, e di completarli con un periodo di effettiva pratica giudiziaria.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'ordine del giorno il quale reca: « Interpellanza del senatore D'Andrea ai ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia e dei culti sulla necessità di riforme legislative dirette a disciplinare gli studi giuridici, specialmente allo scopo di renderli più intensi per coloro che intendono dedicarsi alla professione di avvocato, e di completarli con un periodo di effettiva pratica giudiziaria ».

Do facoltà di parlare all'onorevole senatore D'Andrea per svolgere la sua interpellanza.

D'ANDREA. Onorevoli colleghi, il recente dissidio sorto tra le classi degli avvocati e dei notai, manifestatosi anche con numerosi comizi di protesta in parecchi centri di vita giudiziaria, e che ha provocato perfino le dimissioni dei Consigli dell'Ordine di Napoli e di Roma, ebbe origine apparentemente dalla nuova legge sul notariato. Ma, in realtà, troppo modesti erano gli utili che una classe si proponeva di conseguire a discapito dell'altra, per dar motivo ad una così viva agitazione. Questa invece mette capo ad altre ragioni: al disagio economico e, fatalmente, anche morale, in cui versa la gloriosa, ma purtroppo numerosa classe degli avvocati.

Senza dubbio, in quest'ultimo cinquantennio abbiamo legiferato assai, e non parmi esagerato prevedere prossimo il giorno, in cui un novello Giustiniano sorga per coordinare tutte le numerose leggi votate dai due rami del Parlamento, non sempre in armonia tra loro e spesso volte dettate, più che da imprescindibili esigenze sociali, da ragioni d'indole politica, da opportunità parlamentari, nonchè da quella febbre innovatrice, comune a tutti i paesi retti a forma rappresentativa, specialmente al nostro, che, avendo ereditato le legislazioni di sette Stati, ha dovuto, poco a poco, unificarle ed adattarle alle mutate esigenze sociali di una grande nazione.

A questo pletorico aumento della legislazione non è seguito, per buona ventura, un aumento proporzionato della criminalità e della litigiosità; che anzi, il rifiorire della ricchezza nazionale, lo sviluppo delle industrie, dei commerci, e dell'agricoltura, il diffondersi della istruzione ed il miglioramento del proletariato hanno condotto gradualmente la coscienza individuale ad un maggiore rispetto dei diritti altrui, e da ciò la diminuzione delle liti ed anche dei delitti.

Nè questa è affermazione teorica destituita di base. Dalla cortesia del direttore generale di statistica presso il Ministero di grazia e giustizia (a cui sento il dovere di inviare i miei ringraziamenti) ho avuto i dati statistici circa il numero delle sentenze civili e penali proferite dai tribunali del Regno alla distanza di un ventennio. Tolgo da essi le seguenti cifre:

Nel 1890, sentenze civili e penali 162,431; nel 1910, 168,656. Una differenza in più di 5225 sentenze, che può essere piuttosto considerata come una diminuzione, ove si tenga conto dei nuovi istituti giuridici, sorti nel ventennio, quali la legge sul lavoro dei fanciulli e delle donne, quella per gli infortuni degli operai sul lavoro, e dove si tenga ragione delle controversie in tema di contratti di trasporto, assai più frequenti pel progredito sviluppo delle ferrovie e delle tramvie.

Nonostante questo arresto nella criminalità e nella litigiosità, il numero dei laureati in giurisprudenza è andato aumentando in proporzioni sbalorditive.

Fin dal 1895 l'on. Ferdinando Martini, in una sua pubblicazione intitolata « Ordinamento generale degli istituti superiori d'istruzione — Studii e proposte » così scriveva: « In Italia, secondo una diligente indagine fatta dalla Direzione generale di statistica, si trovò che i posti da coprire nelle carriere amministrative e giudiziarie aperte ai laureati in legge sono 246, e quelli vacanti per morte fra gli avvocati esercenti, sono 100 all'anno; in totale 346, mentre i laureati in legge sono all'anno circa 960. Questa soverchia produzione di laureati è destinata ad aumentare la schiera di una classe sociale in formazione, *i proletari dotti* ».

Questo rilevava l'insigne uomo nel 1895. Che diremo oggi noi di fronte all'aumento vertiginoso dell'ultimo ventennio? Gli studenti iscritti nelle diverse Università e negli Istituti

superiori del Regno alla Facoltà di giurisprudenza erano nel 1893-94, 5690; nel 1910, 9851, quasi il doppio, e nella stessa proporzione sono le lauree: nel 1894, 966; nel 1904, 1478, nel 1910-911, 1817.

Vero che molti si laureano in legge, per intraprendere la carriera degli impieghi amministrativi, ma pochi trovano posto, e gli altri, in maggior numero, sono costretti a contentarsi di più modeste funzioni, ovvero vanno a rovesciarsi nelle curie forensi.

Dalla stessa statistica risulta che nel 1890 gli avvocati e procuratori iscritti negli albi dei tribunali erano 19,779; nel 1910 sono saliti a 27,659: in un ventennio l'aumento quasi di un terzo!

È quasi mezzo secolo che un uomo illustre nella letteratura, Pierangelo Fiorentino, faceva la seguente amara riflessione: « Quante volte sull'entrare di novembre, vedendo venire a carra la legna di cui si fanno i dottori, io ho pensato ironicamente fra me: gli avvocati hanno d'ordinario lunga vita (di che si vuol rendere grazie al cielo); ora se i nuovi giungono ed i vecchi non se ne vanno, se le pupille e le vedove non vogliono più essere difese, che cosa faranno gli innumerevoli difensori delle vedove e dei pupilli? »

A fianco a questa pleora di laureati in giurisprudenza, non deve sfuggire la diminuzione notevole in talune altre Facoltà. Dalla Direzione generale di statistica mi sono state cortesemente fornite le seguenti cifre, di un'eloquenza per se stessa impressionante, che non hanno bisogno di commenti. La Facoltà di medicina ebbe, nel 1890, studenti iscritti 6521; nel 1910 solamente 4517. Lauree rilasciate nel 1890, 749; nel 1910, 657.

Questa diminuzione è ancora più sensibile nell'Università di Napoli, dove di fronte a 315 lauree in medicina rilasciate nel 1890 si è disceso a 136 nel 1910: due terzi in meno.

E l'inconveniente della deficienza del numero dei laureati in medicina ha portato già le sue conseguenze. Nella recente gloriosa campagna libica, mentre abbiamo richiamato sotto le armi due sole classi di militari, quelle del 1889 e 1890, abbiamo dovuto richiamare ben dieci classi di ufficiali medici. Non basta. Il Ministero della guerra, con saggio provvedimento, ha invitato gli ufficiali di truppa che hanno pre-

stato dieci mesi di servizio a chiedere di essere rimpatriati, ma, purtroppo, non si è potuto fare altrettanto per i medici, non essendovi modo di sostituirli; ed anche attualmente trovansi tuttora in Libia tenenti medici partiti nel novembre 1911. Che avverrebbe domani se, invece di una guerra coloniale, dovessimo affrontare una guerra più importante? Dove troveremmo i medici per le ambulanze, per i campi, per gli ospedali?

Sopra un'altra importante constatazione richiamo l'attenzione del ministro della pubblica istruzione: sullo scarso numero degli iscritti nella Facoltà di lettere e filosofia. Anche in questo ramo di studii si nota una deficienza considerevole: nel 1904-905 le lauree conferite furono 231, nel 1910-911 esse sono discese a 183. Deficienza che si ripercuote nel numero degli insegnanti di scuole medie. Secondo il ruolo organico dei diversi istituti, ginnasi e licei del Regno, se le mie notizie sono esatte, si dovrebbero avere 9360 insegnanti; ebbene nell'ottobre del 1912 ne mancavano più di tremila; e, per provvedere ai bisogni della scuola, si è dovuto supplire affidando diversi incarichi agli stessi professori, con danno evidentemente sensibile dei giovani.

Quale la causa della deficienza di studenti in queste due Facoltà?

Per conseguire la laurea in lettere e filosofia occorrono normalmente quattro anni di studi severi; poi bisogna vincere il concorso alla cattedra e percorrere una carriera lenta, poco remunerativa, e, più che tutto, amareggiata dallo spettro delle residenze disagiate!

Il corso di medicina, a sua volta, presenta difficoltà maggiori: sei anni di studi, durante i quali si è obbligati a frequentare assiduamente la scuola, a seguire i progressi continui della microscopia, della batteriologia, della radioscopia e di tutte le scienze biologiche affini, e, dopo, un lungo periodo di pratica nelle cliniche e negli ospedali.

La scienza del diritto invece presenta, a prima vista, difficoltà assai minori e sembra adattabile a qualunque comune intelligenza.

Vero è che vasto campo d'indagini per lo studioso è la ricerca delle fonti del diritto; che la storia della legislazione si confonde con la storia delle religioni; che Mosè come Cristo, Budda come Maometto furono, in fondo, grandi

legislatori. Veri i grandi progressi conseguiti negli ultimi anni dal diritto pubblico, dalla scienza delle finanze, dalla legislazione sociale, ma io credo che nessun'altra scienza, come quella del diritto, si presti ad una conoscenza frammentaria. E quindi s'intende facilmente come si possano mandare a memoria pochi articoli del Codice per preparare la prova degli esami, allo stesso modo come s'impara il catechismo da chi non ha mai aperto in vita sua il Vangelo!

Alla deficiente preparazione, me lo perdonino gli insigni professori, che seggono degnamente in quest'alto Consesso, contribuisce non poco il metodo dell'insegnamento e la durata di esso. Purtroppo il numero delle lezioni universitarie varia dalle 40 alle 60 all'anno, e mi sembrano poche. Riconosco che la scarsezza è il corollario di una serie di circostanze indipendenti dalla buona volontà degli insegnanti, quali le ferie prolungate, gli scioperi, i quali talvolta, più che rivendicazioni di diritti, costituiscono pretesto per far vacanza; le sessioni straordinarie di esami. Queste poi, onor. ministro, sono cosa veramente deplorevole. Come è possibile che vi debbano essere tre sessioni di esami: una a giugno, un'altra di riparazione a novembre ed infine una terza straordinaria a marzo?

Ma quali prove debbono fare i giovani, se il tempo utile per gli studi è così ridotto?

Il convincimento, ormai radicato nella mente di molti, che seguendo le lezioni poco s'impara ha fatto prevalere il sistema di presentarsi all'Università nel mese di novembre, iscriversi al corso, dare la propria firma ad un libero docente e poi tornare in provincia. Felici i giovani di studiare poco, più liete le famiglie di non spendere denaro per mantenerli nelle sedi delle Università. Intanto gli esaminandi si apparecchiavano sopra un manuale economico, per poi presentarsi alle prove nel mese di giugno.

Che cosa deve fare l'esaminatore quando deve pur riconoscere, che il numero delle lezioni impartite è poca cosa di fronte alla importanza e vastità delle materie?

Prendiamo ad esempio il corso di diritto civile. Ripeto che non intendo venir meno all'ossequio dovuto all'insigne classe dei professori; ma la constatazione di un fatto non deve incrementare ad alcuno. Il corso di diritto civile è biennale. Al principio dell'anno il professore annuncia che egli spiegherà, ad esempio, il

titolo *x* del Codice civile, che riguarda la trascrizione; gli altri 27 titoli del Codice come farà ad impararli lo studente, se non entrano nel programma? E come si potrà pretendere da lui l'esame per quello che non si è insegnato? Da ciò la necessità di rilasciare lauree di benevolenza. Il giovane intanto entra nel turbine della vita col diploma di dottore in legge, sperando di poter conseguire un impiego presso qualche pubblica Amministrazione. Si presenta al primo, al secondo, al terzo concorso; ma è respinto, meno per la propria incapacità, quanto perchè d'ordinario i candidati sono nella proporzione di cento su otto posti messi a concorso. Ed ecco un gran numero di spostati, a cui non rimane che rovesciarsi nelle curie forensi, quando non sono costretti rassegnarsi ad uffici anche più umili.

Nessuno più di me rispetta la classe nobilissima degli avvocati a cui mi onoro di appartenere, ma questo ossequio non toglie che io debba dire la verità, così cruda com'è, senza reticenze.

La diagnosi del male, come vede il Senato, è stata agevole; ma assai più difficile è additare i rimedi. Intravedo la risposta che mi daranno i due ministri, ai quali ho l'onore di rivolgere la mia interpellanza.

L'onor. ministro dell'istruzione pubblica potrà rispondermi: ma il mio predecessore, onorevole Daneo, fin dal 1910 nominò, con decreto Reale, una Commissione per la riforma universitaria, di cui chiamò a far parte autorevoli giuristi e professori; presieduta dall'illustre nostro collega il senatore Dini. Aspettiamo che questa Commissione abbia compiuto il suo compito e poi ne parleremo.

A sua volta, l'onor. Finocchiaro Aprile potrà ricordare che il tema della mia interpellanza, portata per la prima volta oggi al Senato, formò oggetto di discussione nell'altro ramo del Parlamento, dove l'onor. Cimorelli richiamò l'attenzione del ministro guardasigilli sulla opportunità di riformare la legge professionale del 1874 e la legge sulle tariffe dei procuratori del 1901. Potrà anche aggiungere di avere già nominata una Commissione, della quale sono componenti due autorevoli senatori, il presidente Gui e l'avv. Marinuzzi.

In attesa delle proposte, che saranno certamente importanti, delle due Commissioni, mi

consenta il Senato qualche rilievo; che se la mia parola non dovesse avere alcun valore, mi rimarrebbe il conforto di avere almeno eccitato, comunque non ve ne sia bisogno, lo zelo delle persone illustri che fanno parte delle Commissioni medesime.

Oltre a ciò, io credo utile la mia parola allo scopo di invitare gli onorevoli ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione, ai quali mi sono rivolto, ad accennare nelle loro linee generali almeno ai criterii, a cui essi credono si debbano ispirare le riforme, che debbono essere ad un tempo di indole scientifica e professionale.

Per elevare il prestigio e la dignità della toga e migliorare le condizioni degli avvocati, a molto poco varrebbe, ad esempio, elevare le tariffe. Io penso, invece, che la produzione dei professionisti debba essere in primo luogo migliorata, elevando il prestigio delle laurea in giurisprudenza. Come ho già avuto l'onore di dire, la maggior parte dei giovani prende la laurea per servirsene come un titolo di concorso agl'impieghi; di talchè essa va considerata quasi come documento di cultura generale, indispensabile per tutte le carriere. Leggendo il regolamento postale, troviamo che si può concorrere all'alunnato con la licenza liceale fino a 25 anni e con la laurea in legge fino a 28.

Si è bandito recentemente un concorso nell'Amministrazione della guerra a pochi posti di segretari di quarta classe: il titolo che si è richiesto è la laurea in giurisprudenza.

Nell'amministrazione carceraria, in quella provinciale, da per tutto si richiede la laurea in giurisprudenza. Perfino nell'Amministrazione della pubblica sicurezza occorre essere dottore in legge. Il dilemma è semplicissimo: o è una laurea che si consegue senza alcuna difficoltà, o essa ha un valore molto relativo; ovvero essa è l'una cosa e l'altra insieme. Di questo passo potremo trovarci di fronte ad un ferroviere col suo bravo titolo di dottore in legge.

On. Credaro, a lei che tante buone riforme ha portato nel pubblico insegnamento, pare conveniente che si debba imporre l'esame del diritto canonico, del diritto romano, della storia del diritto a chi debba poi concorrere al posto di impiegato nelle poste o di commissario di pubblica sicurezza?

Ma non le parrebbe più opportuno di isti-

tuire un titolo superiore di cultura dopo la licenza liceale, il quale possa pur comprendere il diritto pubblico, la scienza delle finanze, l'economia politica, ma che nello stesso tempo richieda nozioni ben più importanti nella pratica, che non sia la superficiale conoscenza del diritto romano e del diritto canonico? E non sarebbe forse più utile la conoscenza d'una lingua straniera parlata, magari di una lingua orientale, specialmente dopo tanti sacrifici di denari e di sangue per la conquista delle colonie? Come potremo metter questa in valore, se non educiamo a conoscere quali siano le condizioni del commercio, dell'industria e dell'agricoltura di quei paesi? Non le parrebbe ben fatto, onorevole Credaro, preferire una cultura seria di geografia politica, per gli aspiranti agl'impieghi nelle pubbliche Amministrazioni, al diritto canonico ed al diritto romano, molto problematicamente imparati ed ancor più presto dimenticati?

FILOMUSI GUELF. Domando di parlare.

D'ANDREA. È dovere civile sfatare le illusioni di tanti giovani, indirizzandoli allo studio di materie che nella carriera amministrativa possono riuscire assai più utili.

Quanto a coloro che intendono dedicarsi all'esercizio dell'avvoceria, occorre intensificare gli studi, richiedere, fin dove è possibile, la frequenza, resistere alla ressa per gli esami di riparazione, e confidare, se non in una maggiore severità, in una minore indulgenza negli esami.

Non basta però rialzare il prestigio degli studi scientifici, ma occorre altresì un congruo periodo di pratica giudiziaria effettiva. Non per vana erudizione, ma volgendo lo sguardo alla legislazione straniera e precisamente ai paesi in cui la cultura del diritto è pure in gran pregio, s'incontra la Germania, dove, dopo sei semestri di studi, si richiede un primo esame di Stato per divenire referendario; poi quattro anni di pratica giudiziaria, sei mesi presso una pretura, sei presso un tribunale, e così di seguito nella procura di Stato, nella Corte di appello, e perfino nelle cancellerie, dopo di che il referendario è obbligato ad un nuovo esame di Stato ed assume il titolo di assessore. Così in Austria, così in Francia, dove, compiuti gli studi universitari, si ottiene il grado di baccelliere, e si richiedono tre anni di pratica fo-

rense per essere poi proclamati dottori in legge. Ma, senza ricorrere alle leggi straniere, giova rammentare che nell'ex Regno di Napoli una Prammatica di Ferdinando IV, del 9 dicembre 1780, richiedeva tre anni di pratica giudiziaria, attestati con giuramento da un avvocato di riconosciuto valore e, dopo, ancora due anni di difesa gratuita dei poveri.

Oggi, invece, in ossequio alla legge del 1874, si dovrebbero fare due anni di pratica per essere abilitati all'esame di procuratore, ma è facile eludere la disposizione. Il giovane studente di secondo anno di legge si presenta ad un avvocato, dichiarando di volerne frequentare lo studio ed ottiene il certificato che deposita nella segreteria del Consiglio di disciplina, ma poi non si fa più vivo.

Ditalchè, riassumendo: pochi studi scientifici nelle scuole; nessuna o scarsa pratica giudiziaria in coloro che si presentano agli esami per essere iscritti nell'albo dei procuratori. Al grave inconveniente occorre metter riparo, col rendere effettiva ed efficace la pratica giudiziaria e col richiedere, dopo, un esame di Stato. Questo dovrà fornire la prova della maturità degli studi e della pratica professionale per coloro che intendono indossare la toga.

Debbo infine accennare ad un altro problema, trattato nei Congressi forensi di Firenze e di Roma, e che rilievo dai giornali stia formando oggetto di dibattito in quello testè inaugurato, coll'intervento dell'onor. ministro guardasigilli, in Napoli ed al quale mando un deferente saluto; al tema cioè della limitazione del numero degli avvocati, o del così detto albo chiuso.

Vi sono due tendenze: quella dei liberisti, teneri della concorrenza, e che tutto attendono dalle riforme organiche degli studi e dalla legge professionale; l'altra di coloro che ritengono doversi l'esercizio dell'avvocatura modellare su quello della magistratura, e propongono che, come limitato è il numero delle piazze notarili e delle farmacie, così debba limitarsi quello degli avvocati esercenti. Problema importantissimo, che segnalo fra quelli che richiedono una oculata soluzione.

Ed eccomi al termine del mio dire.

Occorre mettere un argine al torrente impetuoso dei giovani, che accorrono impreparati ai concorsi per impieghi, tanto inferiori di

numero agli aspiranti. Bisogna rialzare il prestigio della laurea in giurisprudenza conseguita oggi troppo agevolmente. È mestieri elevare la dignità dell'esercizio dell'avvoceria e richiamarla alle sue nobili gloriose tradizioni.

Così facendo, eleveremo anche il livello intellettuale della magistratura e scongiureremo l'inconveniente verificatosi anche nell'ultimo concorso a cui si sono presentati circa 300 candidati, e nelle prove scritte, di cui soltanto sono finora noti i risultati, appena 81 sono stati abilitati alle prove orali. Le professioni di avvocato e magistrato sonò come sorelle, e rialzare il prestigio della toga è non solo dovere civile e politico, ma costituisce per noi doveroso omaggio alla storia, perchè in questo Paese la scienza del diritto ebbe la sua culla e da questa Urbe sacra l'antico Senato dettò leggi tuttora vive nel mondo civile. È questo il mio voto, ed io son certo che il Senato e gli onorevoli ministri vorranno accoglierlo. (*Vive approvazioni*).

FILOMUSI GUELFÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FILOMUSI GUELFÌ. Intratterrò brevemente il Senato, poichè il collega D'Andrea ha trattato parecchi punti, sui quali a me preme prendere la parola per dare delle informazioni come vecchio insegnante ed avente una esperienza di quaranta anni e più. Innanzi tutto l'onorevole D'Andrea ha giustamente lamentato nella nostra Facoltà di giurisprudenza una studentesca troppo numerosa, e si è pure lagnato della assenza degli studenti alle lezioni. Ora io comincerò a fare osservare che le assenze, oltre alle ragioni indicate dall'onor. D'Andrea, hanno anche altre cause. Se, ad esempio, venissero sempre alle lezioni i quattrocento studenti miei e quelli dell'onor. Scialoja, essi non entrerebbero nelle aule, poichè, il ministro della pubblica istruzione lo sa, le nostre aule non sono sufficienti che a duecento o a duecentocinquanta studenti. In secondo luogo vi è una ragione economica, perchè tutti sanno che la vita nelle grandi città costa assai, e questa spinta economica, che pure ha il suo valore, s'impone alle famiglie ed agli studenti. Un'altra ragione è data dal mutato insegnamento, poichè (lasciando la questione della scuola professionale, alla quale accennerò in seguito) per le esigenze moderne della cultura, le nostre lezioni sono ac-

cademiche e scientifiche, si fondano perciò sopra libri: e noi non solo facciamo lezione, ma stampiamo dei libri, e se un giovane ha una certa intelligenza e cultura generale può anche trovar modo di mettersi in regola per fare un buon esame. Anche qui l'esperienza suggerisce di non esagerare l'importanza della frequenza, perchè io ho provato che giovani eccellenti si sono preparati a casa sui loro libri, meglio degli altri. (*Commenti, conversazioni*).

L'onorevole ministro sa che non si è perduta nelle nostre Università la lodevole abitudine di frequentare oltre i corsi di giurisprudenza quelli delle scienze filosofiche e di lettere: ora quando lo studente conosce bene il greco e il latino, può in parte sopperire alla nostra parola. Un'altra ragione, sempre riguardo alle assenze, è questa: molti studenti vengono all'Università non preparati, non tanto per la cultura, quanto per l'ambiente libero delle Università, dove l'intervento di classi sociali diverse, che è un bene da un lato, può dall'altro lato far sì che lo studente non si senta sempre a proprio agio.

L'onor. D'Andrea ha lamentato la mancanza di esami seri e lo scarso numero delle lezioni. Ciò riguarda noi esaminatori e professori, e bisogna considerare che per avere un maggior numero di lezioni bisognerebbe da noi diminuire il sovraccarico degli studenti per le materie obbligatorie.

Gli studenti sono sovraccarichi di lezioni: quando hanno assistito a quattro o cinque ore di lezione non possono venire a sentirne altre, ed a soffrire anche, se volete, la fatica di assistere ad un'altra ora, un'altra ora e mezza od anche due. Quindi, naturalmente, questa scarsità delle lezioni non potrebbe essere eliminata, se non togliendo il sovraccarico. Ed io sono un antico fautore della diminuzione del sovraccarico. Ma ne discuterà la Commissione che attende alla riforma integrale dell'insegnamento universitario.

Dirò qualche cosa dei corsi biennali. I corsi biennali non sono l'ideale dell'insegnamento. Tutti i corsi dovrebbero essere annuali e bisognerebbe allora ritornare al sistema degli antichi, quando il professore, supponiamo di diritto civile o di diritto romano, insegnava per tutti i giorni della settimana con due ore di lezione al giorno. Ora invece possiamo fare

un'ora soltanto e qualche volta anche meno; sia perchè ci stanchiamo noi, sia perchè si stancano gli studenti. Quest'ideale dunque non si può raggiungere. Aspettiamo dalla riforma integrale che si faccia anche questa novità, e ci sobbarcheremo a questa raddoppiata fatica.

Ma, a proposito dei corsi biennali, debbò rettificare un'asserzione dell'on. senatore D'Andrea, che pure è stato così gentile verso i professori delle nostre Università. I nostri corsi biennali, almeno per i professori che fanno il loro dovere, non sono dei corsi monografici. Io non ho mai fatto un corso sulla trascrizione, sulla dote, ecc., come qualcuno ha fatto. Questo è un sistema deplorabile; bisogna fare corsi generali, che comprendano almeno una grande parte del diritto, ad esempio proprietà, servitù, successioni, obbligazioni, ecc. Così dovrebbero essere fatti i corsi biennali, in modo che se in un anno si espongono le materie su indicate, almeno nella Parte generale, per supplire la mancanza dovrebbe intervenire la libera docenza, quale sussidio dell'opera dei professori ordinari, e per svolgere quelle parti, che i professori ordinari hanno dovuto omettere.

Rettificata quest'asserzione dell'on. senatore D'Andrea, veniamo alla non serietà degli esami. Una maggiore o minore severità negli esami non è cosa che si possa imporre, perchè dipende dal temperamento degli esaminatori; ci sono esaminatori rigidi e ci sono esaminatori benevoli. Con una circolare si potrà dire: badate che quest'anno dovrete essere rigorosi negli esami. Tutti risponderemo sì, ma chi può poi obbligarci? Non si può modificare la natura né dei professori né degli studenti; questa natura si modificherà col tempo e con l'educazione.

E veniamo alla laurea.

È verissimo che la laurea è diventata un mezzo necessario per i concorsi. È verissimo anche che serve perfino per i tramvieri. L'onorevole senatore D'Andrea ha citato a questo proposito un fatto che io posso confortare con un altro fatto, che è accaduto precisamente a me. Andando un giorno in tram, vidi salutarmi da un mio laureato!

Questo è un inconveniente grosso, ma è un inconveniente che non dipende da noi; dipende dalle leggi e dai regolamenti: bisogna che non

si richieda più la condizione della laurea per l'ammissione a tutti i concorsi.

Quanto poi al numero dei laureati in legge, il fatto che essi siano così numerosi dipende da due ragioni. Innanzi tutto si crede che questa scienza sia facile, mentre ciò non è assolutamente vero: non vi sono scienze facili e non è facile la scienza nostra; essa non è meno difficile delle altre. In secondo luogo la laurea in legge è un titolo per l'ammissione agli impieghi, ed è perciò naturale che i giovani preferiscano di prendere questa laurea, piuttosto che un'altra giacché essa apre la porta a molti impieghi, più o meno modesti; ed offre altresì la possibilità di fare l'avvocato più o meno libero, più o meno elevato e di fare anche il magistrato.

E qui mi consenta l'onor. D'Andrea di dire una cosa che è nel cuore di tutti. L'on. D'Andrea ha detto che anche quest'anno c'è stato uno scarso risultato negli esami per la magistratura. Ma si tratta di cosa naturale ed a questo proposito io posso parlare per esperienza personale.

Dei giovani che escono dalle nostre Università non sono i migliori quelli che vanno in magistratura. I migliori sono quelli che si danno all'insegnamento, ma essi sono pochissimi. Una gran parte si dà agli impieghi; perchè la carriera degli impieghi è, sotto certi riguardi, meglio retribuita di quella di un laureato che incomincia a fare il pretore. Se non altro c'è il vantaggio della residenza, tanto è vero che molte volte i pretori cercano di andare al Ministero, e per ragioni giustificate, perchè nel Ministero trovano la biblioteca, trovano un orario meno faticoso, in Roma trovano i vecchi professori, e trovano infine un consorzio sociale assai migliore che in una piccola pretura, dove, forse, non ci saranno che due o tre persone che posseggono il Codice civile. Ricordo che in una pretura vi era il notaio che aveva il Codice civile, ma il pretore no, perchè non era ancora arrivato il suo bagaglio, e la pretura non ne era fornita.

Inoltre è da osservare che questi giovani, che si danno alla carriera libera, la esercitano secondo la propria levatura; ci sono quelli, ma son pochi, che potranno arrivare ad essere grandi avvocati; ci sono gli altri, che si con-

tentano di fare le piccole cause nelle preture o nei tribunali. Quindi io non vedrei la soluzione da potersi prendere.

Circa quanto si riferisce alla scuola professionale, osservo che più di una volta si è detto di fondare queste scuole professionali, le quali, come il Senato sa, possono essere di diverse specie. La questione della scuola professionale è molto grave perchè essa dovrebbe avere il carattere di abituare i giovani allo scioglimento delle questioni giuridiche; si tratta di proporre un quesito, e di vederne la soluzione. In questo io credo che la scuola professionale sia giovevole, ma però non molto.

L'altro carattere che può avere la scuola professionale, come fu tentato dal Mancini, è quello di fare una specie di rappresentazione finta, nella quale si fingono gli imputati, il pubblico ministero e gli avvocati, se si tratta di giudizio penale, e si fingono i convenuti e gli attori, se si tratta di giudizio civile; così si fingono i giudici, le parti e gli avvocati. Ma così si falsa prima di tutto la trattazione a voce, si falsa la trattazione scritta e non si ottengono che delle prove di oratoria.

Io credo che questa questione delle scuole professionali sia molto grave. Non entrerei poi nella questione dell'ordinamento generale degli studi giuridici che sono di varia natura: teorici, storici, filosofici, esegetici; accennerò solo che si è fatto molte volte accenno alla metodologia giuridica, e l'onor. ministro della pubblica istruzione sa che vi è anche una metodologia giuridica su basi storiche, su basi filosofiche, su basi sociologiche, statistiche; ma si tratta di questioni, che non è possibile siano risolte qui da noi, e che non possono essere risolte con leggi o regolamenti.

Il collega D'Andrea ha fatto la proposta di un nuovo titolo, che non sia la laurea, ma qualche cosa di mezzo tra la licenza liceale e la laurea, per conseguire il qual titolo occorre anche lo studio delle lingue; ma io credo che questa classe di persone, che avrebbero preso questo titolo, si troverebbero poi in condizioni diverse da coloro che abbiano preso la laurea, tanto che potrebbe accadere, come accadde a Napoli, dove si fece la scissione tra la laurea in scienze politiche e la laurea in diritto, che tutti coloro che si laureavano in diritto si for-

nivano poi anche della laurea in scienze politiche e viceversa. Io credo quindi che questa questione vada meglio studiata.

Detto ciò, non mi resta che ringraziare il Senato per la benevolenza con la quale ha voluto ascoltarci. (*Approvazioni*).

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

« Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio, che nel consumo possono servire agli usi del glucosio ».

« Provvedimenti pel riordinamento degli stabilimenti salifero balneari di Salsomaggiore ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso regolamentare.

CAVALLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Cavalli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sull'interpellanza del senatore D'Andrea.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Il collega D'Andrea ha portato dinanzi al Senato questioni così complesse, che a me par quasi un dovere, poichè per le mie quotidiane funzioni ho un piede nell'insegnamento e l'altro nella pratica, di esporre alcune osservazioni in proposito.

Le gravi questioni messe innanzi dal senatore D'Andrea sono in parte d'ordine sociale e in parte d'ordine giuridico e legislativo.

Io non credo che con provvedimenti legali si possa convenientemente portar rimedio a ciò che è l'effetto di profonde cause sociali. Anche se queste cause talora producono conseguenze dannose, conviene che la società trovi in se stessa le compensazioni, come fa spesso l'organismo umano di fronte a malattie di per sé non curabili. Noi come legislatori dobbiamo preoccuparci ed occuparci di quella parte dei problemi, che può essere veramente materia di provvedimenti legislativi o anche amministrativi.

A me pare che le questioni messe innanzi dal senatore D'Andrea si possano distinguere in due gruppi: alcune sono relative all'insegnamento del diritto nelle Università italiane; altre riguardano la preparazione fuori delle Università alle singole professioni giudiziarie o amministrative.

Parliamo prima dell'insegnamento universitario.

Molti dei mali denunziati dal collega D'Andrea non possono negarsi; ma io credo che qualche esagerazione, in ciò ch'egli ha affermato, ci sia. Se noi rivolgiamo lo sguardo allo stato delle cose di cinquant'anni or sono, non possiamo dire che le condizioni attuali dell'insegnamento siano peggiorate. Molte volte io mi sono domandato se presentandomi oggi agli esami speciali della Facoltà, a cui ho l'onore di appartenere, sarei in grado di ottenerne l'approvazione; e la risposta non è stata sempre per me consolante.

Conviene distinguere Università da Università. Noi abbiamo in Italia alcune Università superflue, le quali vivono di espedienti per non morire d'inedia, e tra gli altri espedienti c'è quello di procurarsi gli studenti anche colla soverchia indulgenza, coll'assicurazione che si otterranno i titoli desiderati senza grandi sforzi nè intellettuali, nè pecuniari. Il rimedio a ciò tutti lo conoscono; bisognerebbe ordinare le nostre Università in modo da togliere di mezzo questi organismi troppo deboli e da rafforzare invece quelli che possono vivere più forti; bisognerebbe distribuir meglio gl'Istituti d'insegnamento superiore nel territorio, perchè se alcune delle troppo numerose Università dell'Italia centrale si potessero spostare e collocare nell'Italia meridionale, esse potrebbero vivere di vita più rigogliosa, e si porterebbe

anche rimedio alle Università troppo numerose, che soffrono di altri mali non meno gravi. Ma tutti noi sappiamo che da molte decine di anni questo problema si viene sempre proponendo e discutendo, ma non si giunge mai a risolverlo, perchè vi sono interessi così forti politicamente, che è quasi vano di voler combattere contro di essi.

Vediamo se qualche rimedio al male però si possa portare per altra via.

Il Senato non è tenuto a ricordare ciò che io più volte ho avuto l'onore di esporre, quando si è trattato dell'insegnamento universitario. E, perciò, lo ripeto. L'attuale nostro insegnamento universitario non è, per la capacità del personale, inferiore a quello che fosse anni sono, anzi è migliorato. Ma è anche vero che l'efficacia di questo insegnamento, dato da uomini egregi e valentissimi, non è pari a quel che si potrebbe desiderare. Perchè? Il collega D'Andrea crede che ciò dipenda dal fatto che si danno troppo poche lezioni; non è il metodo, egli dice, che si deve correggere, è il numero delle lezioni. Io penso che il collega D'Andrea non senta più in sé la fresca memoria dei tempi in cui era all'Università. Ciò che è profondamente vizioso nel nostro attuale ordinamento universitario, è proprio il metodo dell'insegnamento; e, se non si riformerà questo metodo, sarà vano di andar cercando altri rimedi possibili.

Noi insegniamo nelle nostre Università come si insegnava a Bologna al tempo di Irnerio. Il professore sale sopra una cattedra, e per un'ora parla; parla, non sapendo se i giovani abbiano bene inteso ciò che egli viene esponendo; e finita quest'ora, si ritira.

Ciò era perfettamente ragionevole, quando non esisteva altro modo efficace di comunicare le nozioni scientifiche, fuor che quello della viva parola, la quale doveva essere raccolta dalla penna degli studenti e conservata così per la loro memoria e per la divulgazione dei principi scientifici che i docenti nelle Università medioevali diffondevano nel mondo intero; ma dopo che la stampa non solo è stata inventata, ma è divenuta così economica che l'acquisto di un libro costa certamente meno che la frequenza a due o tre lezioni, l'insegnamento delle nostre materie deve mutar tenore.

Ciò che uno studente può fare da sé, leggendo, studiando un libro, non deve essere lo scopo della lezione universitaria. Ben si potrebbe costituire un Istituto puramente di esame, in cui lo studente che si sia preparato, secondo un determinato programma, sui libri che può acquistare, venga a dare prova del profitto tratto dai suoi studi.

Se noi dobbiamo mantenere degli insegnanti è perchè l'insegnamento deve avere uno scopo diverso da quello della semplice lettura; l'insegnamento deve essere un'esercitazione intellettuale; deve essere il vivo esempio del lavoro di una mente già progredita in presenza delle menti giovanili di coloro che devono imparare; è per mezzo di questo sublime contagio intellettuale che il maestro deve esercitare la sua influenza sopra i suoi alunni.

Noi dunque dobbiamo mutare profondamente la sostanza e la forma dei metodi d'insegnamento. Il corso che io tengo all'Università non deve essere la esposizione di un libro di *Pandette*, in cui ogni studente può leggere da sé ciò che ha pensato e scritto, come me o probabilmente meglio, un autore.

Io debbo addestrare i miei alunni a studiare, a ragionare, a criticare, a servirsi dei metodi di ricerca, insomma a fare tutto ciò che costituisce la positiva attività della mente. Questo noi non facciamo, nè possiamo fare cogli ordinamenti attuali. Se alcuno di voi mi movesse facile censura, dicendomi: se sei da 34 anni professore di Università, perchè non hai cambiato tenore? Io dovrei rispondere: Ho fatto il possibile, nei limiti dei mezzi di cui dispongo, per raggiungere quello che conosco essere lo scopo dell'insegnamento, ed a qualche cosa sono anche riuscito; ma ogni insegnante fa parte di un complesso ordinamento didattico e amministrativo, che è la Facoltà, e non può isolarsi; non può far da sé cose diverse da quelle che il sistema generale permette.

È necessario dunque cambiare assolutamente la parte più profonda del nostro insegnamento universitario: solo così otterremo veramente utili risultati. Ma intendiamoci: non è cosa facile, perchè richiede una diversa distribuzione degli insegnamenti nelle Facoltà, richiede numerosi locali, richiede più ricche biblioteche, richiede insomma una quantità di mezzi, non facili a procurarsi e costosi.

La riforma non potrà pertanto attuarsi se non gradatamente. Ma solo quando l'avremo eseguita, io son certo che noi non dovremo più lamentarci nè della indisciplina, nè delle assenze, le quali sono state giustamente notate come uno dei mali attuali dai colleghi D'Andrea e Filomusi.

Il prof. Filomusi ha destato, direi quasi, una mesta ilarità nel Senato, quando ha detto che, in fondo, a lui non importava molto che gli studenti frequentassero il suo corso, perchè aveva dovuto notare che molti degli studenti meno assidui, erano tra i migliori all'esame. Ebbene, questa è la verità; perchè gli studenti che vogliono studiare, secondo i metodi attuali, possono leggere i libri di diritto civile, e tra questi gli ottimi libri del prof. Filomusi, in casa propria, con molto maggior quiete, con molto maggiore riflessione, di quello che non possano fare sedendo sui banchi della scuola, in mezzo agli altri compagni. Ciò è verissimo; ma significa che il nostro insegnamento è superfluo; che noi potremmo non tenere le lezioni, che ci sono imposte dai regolamenti e dalle leggi in modo strano, con un minimo di 50, noi potremmo anche non farle e ottenere lo stesso risultato. Ma se ciascuno di noi insegnasse veramente, ossia servisse di guida luminosa all'opera che ciascuno degli studenti, con la forza della propria intelligenza, dovesse fare, allora vedreste tutti gli studenti venire per necessità alle lezioni, perchè non troverebbero altrove nulla da compensare ciò che perderebbero non frequentando i nostri corsi.

Ricordo di aver fatto per molti anni all'Università di Roma un corso di *Esegesi delle fonti*, che aveva lo scopo che ho indicato testè. Pochissimi erano gli iscritti, ma io avevo sempre presente un numero di studiosi molto superiore a quello degli iscritti, perchè i giovani allettati dall'insegnamento (non bisogna credere che a quell'età tutto ciò che è più elevato, e di cui si sente l'utilità ideale non attragga), i giovani più capaci vi accorrevano spontaneamente.

Per me qui sta il problema. Tutti gli altri rimedi sono momentanei, e perdono immediatamente la loro efficacia; sono espedienti, che non riescono a curare il male nella radice. È inutile di fare questi piccoli esperimenti, portando rimedi ai sintomi, anzichè al male effettivo.

Posto ciò, io sento di dovermi opporre risolutamente a quelle altre proposte del collega D'Andrea, le quali tenderebbero a dare all'insegnamento universitario uno scopo troppo pratico, troppo professionale, a danno della parte scientifica di esso. È gloria, è giusto vanto delle nostre Università di aver sempre mantenuto intatto il carattere scientifico dell'insegnamento del diritto, di fronte anche a molte Università straniere, le quali hanno abbassato il livello scientifico del loro insegnamento, per darsi alla preparazione delle professioni. Noi parliamo troppo spesso delle Università lontane, come di istituzioni molto migliori delle nostre! È un fenomeno assai comune, che ciò che è lontano da noi o nel tempo o nello spazio ci apparisce assai migliore di ciò che ci circonda immediatamente; ma io non posso dimenticare che uno dei più grandi romanisti nella Germania, il prof. Bekker di Eidelberg, una volta, essendo venuto ad una mia lezione, nell'uscirne mi disse: Ma voi in Italia fate veramente l'insegnamento universitario, non noi che siamo ridotti a fare la scoletta. Aveva torto o aveva ragione? Forse anche a lui le cose lontane apparivano migliori di quelle che lo circondavano.

Noi dobbiamo conservare l'altezza scientifica del nostro insegnamento anche per le professioni, perchè una delle peggiori illusioni è quella di credere che dagli istituti d'insegnamento debbano uscire i giovani pronti ad affrontare la vita pratica nelle singole professioni. Il giovane, che esce munito della sua valigetta di nozioni pratiche, rimane un povero intellettuale per tutta la sua vita: rimane privo dell'ideale cui dovrebbe aspirare, privo della coscienza di quanto egli, al di là delle sue cognizioni, dovrebbe sapere; e questa è la peggiore condizione dell'intelletto umano. Noi nelle Università dobbiamo ricordarci sempre che è nostro compito preparare la mente del giovane, non dargli il piccolo bagaglio delle nozioni pratiche, poichè queste egli se le procurerà da sè, volta per volta. Del resto è assurdo pensare che, in una serie di tre o di quattro anni, si possa dare ad un giovane la nozione completa di ciò che dovrebbe sapere, riguardo a tutta la vita giuridica. Ma qual'è l'avvocato che non si debba preparare volta per volta sulle questioni che deve trattare? Ciò che il gio-

vane deve conoscere è il modo di trovare la soluzione delle questioni; egli deve avere la capacità intellettuale per intenderle e per risolverle, non deve portare la soluzione bella e pronta nel suo cervello.

È assurdo lamentare che gli studenti non sieno pronti a fare i giudici, gli avvocati, ecc.; non debbono essere pronti a ciò, ma debbono portare in sé tali ideali (li verranno via via perdendo purtroppo nella loro vita), da sentir sempre che si deve sapere di più, che bisogna imparare, interessarsi a tutti i problemi, che la mente deve essere continuamente in attività. Questo noi dobbiamo insegnare, questo credo che si possa ottenere mantenendo intatto il carattere scientifico delle Università nostre. Ed è soprattutto per affermare questo, che io ho domandato la parola, perchè mi parrebbe pericoloso un indirizzo della legislazione che approvasse l'abbassamento dell'insegnamento universitario con questa, non dico idea (perchè, a parer mio, è meno di un'idea), ma con questo programma, di ridurre l'insegnamento ad una semplice preparazione alle professioni.

D'ANDREA. Domando di parlare.

SCIALOJA. Io ritengo anche che miglior professionista è colui che ha fatto gli studi scientifici. L'esperienza professionale mia, lunga quanto quella dell'insegnamento, me ne persuade ogni giorno più. Coloro che si sono presto ristretti in un determinato campo, proponendosi di essere padroni di tutta la giurisprudenza relativa ad una materia, rimangono spesso incapaci e nel resto e in quella parte medesima, mentre invece voi vedete, anche nelle Amministrazioni, che molte volte i migliori impiegati non sono quelli che hanno fatto la carriera sempre in quel dato Ministero, trattando sempre le stesse questioni, ma quelli che passando da un'Amministrazione all'altra vi portano tutta la capacità acquisita a comprendere i generali problemi amministrativi. Il ministro Credaro può nel suo Ministero trovare notevoli esempi di ciò che vengo dicendo.

Ciò posto, sono perfettamente d'accordo con l'onor. D'Andrea nel domandare al ministro che provveda per quanto si può a migliorare l'insegnamento universitario e specialmente il giuridico; ma tenendo conto, se l'approverà, di quest'indirizzo che a me sembra doversi preferire.

E passo alla questione della preparazione alle professioni. Certo una parte imperfettissima della nostra legislazione e più ancora della nostra pratica, è quella relativa al tirocinio professionale. Il tirocinio per le carriere di procuratore e di avvocato si può dire che in fatto non si compie in Italia. La legge è viziosa per quanto riguarda il tirocinio per la carriera di procuratore, ma sarà ben presto corretta: perchè non deve essere permesso allo studente di fare la pratica di procuratore durante il corso universitario.

Il tirocinio per la professione di avvocato non sarebbe troppo male ordinato dalla legge, la quale esige che il giovane uscito dall'Università faccia la pratica per due anni presso lo studio di un avvocato, e frequenti le aule dei tribunali, richiedendo anche un certo numero di firme di presenza, affinchè il tirocinante possa presentarsi poi validamente all'esame professionale.

Ma, in fatto, non si esegue nulla di tutto ciò; e voi avete udita la confessione del nostro egregio collega senatore D'Andrea, che egli stesso ha più volte certificato che giovani, i quali non avevano frequentato il suo studio, vi avevano fatto invece un'assidua pratica legale!

Nelle aule dei tribunali (e questa è tale una turpitudine che bisogna che l'on. ministro di grazia e giustizia prenda qualche energico provvedimento d'urgenza) si falsificano continuamente le firme di frequenza: si vedono spesso giovani apporre le firme nei registri per dieci giorni di seguito, quando non sono andati in tribunale che una sola volta per pochi minuti!

Oltre alla mancanza di rispetto per una disposizione di legge, qui abbiamo un vero reato continuato, che costituisce un'assai cattiva preparazione per la delicata professione dell'avvocatura.

Ma si dice: non bastano i due anni.

Io credo che per i giovani italiani, i quali hanno da madre natura il dono di fare le cose abbastanza presto (non dico che noi le facciamo meglio degli altri, ma bensì più presto degli altri), il richiedere termini più lunghi, seguendo l'esempio di nazioni, le quali sono più forti ma più lente, non sarebbe opportuna cosa. Possiamo anche aver brevi termini noi in Italia; ma bisogna provvedere alla certa e seria esecuzione

degli obblighi legali. E a me non dispiacerebbe che la pratica dei giovani, usciti dall'Università per darsi all'avvocatura, fosse per un certo tempo fatta presso uffici di Stato o presso gli stessi tribunali, se si potesse, o presso quella, che dovrà pur costituirsi, avvocatura dei poveri, la quale in alcuni degli Stati italiani precedenti serviva anche all'addestramento dei giovani usciti dall'Università.

Con l'avvocatura dei poveri si può fare una vera e seria pratica, giovando nel tempo stesso al patrocinio dei poveri. È utile che su questo punto sia richiamata l'attenzione del ministro di grazia e giustizia.

E vengo alla questione della carriera giudiziaria.

Questo è uno dei più importanti problemi che si affacciano alla legislazione attuale. È certo singolare il fenomeno, che mentre ai concorsi delle carriere amministrative si presenta sempre un grandissimo numero di candidati e fra questi sempre si trova un numero cospicuo di giovani eletissimi, nei concorsi per la carriera giudiziaria invece il più delle volte (ormai da parecchi anni il fatto si viene ripetendo) si ottiene che soltanto una piccola frazione del numero dei posti messi a concorso possa essere convenientemente ricoperta. Pochi si presentano ai concorsi, di questi pochi, parecchi restano eliminati negli esami scritti, e di quelli che superano gli esami scritti, parecchi cadono negli orali.

Le cause di questo male, credo siano molto complesse. Certo la causa più grave di tutte è questa: che, nonostante i miglioramenti che negli ultimi anni si sono introdotti nella carriera giudiziaria, essa resta sempre, nel complesso, per il maggior numero di coloro che vi si dedicano, una carriera inferiore, sotto parecchi riguardi, a quella delle altre Amministrazioni di Stato. Sotto parecchi riguardi, ho detto, perchè non va considerato soltanto lo stipendio, ma anche specialmente la disagiata condizione dei primi anni della carriera, per i sacrifici che le famiglie debbono ancora sostenere all'inizio di essa; e perchè è rimasto ancora nel pubblico, nonostante i miglioramenti introdotti, un certo discredito della carriera giudiziaria, sotto l'aspetto economico e sotto l'aspetto del disagio delle residenze.

Oggi con le ultime leggi abbiamo posto alla

pari la carriera giudiziaria con le altre amministrative, ma il pubblico non lo sa, non lo sente, sicchè non possiamo ancora vedere gli effetti di questi miglioramenti nei concorsi.

Ma c'è anche di più. Negli esami noi non dobbiamo guardare soltanto agli esaminandi; ma anche agli esaminatori. Ora il fare l'esaminatore è una delle cose più difficili.

Molti dei colleghi che hanno la bontà di ascoltarmi, avranno fatto gli esaminatori e avranno provata la grande difficoltà che vi è a compier bene quel delicato ufficio. Io, per parte mia, ho sempre fatto più facilmente gli esami come esaminato che come esaminatore. È assai difficile scegliere bene i temi, formulare le domande che si debbono proporre al giovane nell'esame orale. L'esaminatore, che abbia bisogno di prepararsi immediatamente per non far troppo cattiva figura di fronte all'esaminato, è sempre un pessimo esaminatore, perchè non sa valutare l'importanza dell'errore che eventualmente l'esaminato gli dirà. Molte volte un errore vi rivela la capacità intellettuale dell'esaminato più che la risposta pappagallesca che suol piacere agli esaminatori inesperti. Bisogna che l'esaminatore sia molto padrone della sua materia, e che abbia una grande esperienza, cosa questa che non si può ottenere che con un lungo esercizio. Ma le Commissioni straordinarie che volta per volta giudicano i concorsi per la magistratura, sono composte di persone dotte ed autorevoli, che però non hanno sufficiente l'esercizio della funzione dell'esaminatore. Io ho assistito più volte a simili Commissioni (non a quella per il concorso giudiziario perchè non ho voluto mai farne parte) ed ho visto sempre quanta difficoltà trovassero i miei colleghi, che non avevano la pratica degli esami, a giudicare convenientemente.

Ricordo che in un famoso concorso salvai la metà dei concorrenti, che in un esame scritto, secondo i miei colleghi, avevano tutti sbagliato, perchè non avevano risposto come colui, che aveva dato il tema, credeva bisognasse rispondere. Essi invece avevano tutti risposto bene: senza di me più di cinquanta giovani sarebbero naufragati.

Nel comporre queste Commissioni bisognerebbe pensare soprattutto ad avere uomini pratici. Molte volte si censura il ritorno delle stesse persone nelle stesse Commissioni; io credo però

che ciò non sia un male, perchè non si può e-igere da magistrati o da avvocati che vengano un bel giorno a fare gli esaminatori ed abbiano tutta la capacità di valutare esattamente i risultati di un concorso.

Questa è una delle cause dei non buoni risultati, pur non essendo la causa principale.

Un'altra causa grave deve ricercarsi nel fatto che a questo esame della magistratura si può accedere senza alcuna pratica precedente. Ora una delle due: o voi richiedete una pratica precedente o dovete mutare totalmente il tenore del concorso, convertendolo in un esame che dia adito ad alcuni anni di pratica, mutandone la natura e i requisiti, e imponendo poi ai riusciti un altro esame vero e proprio di ammissione alla carriera, al termine di un periodo di pratica giudiziaria. È certo che bisogna provvedere al tirocinio dei magistrati come si provvede al tirocinio per le altre professioni. È strano che si possa entrare in magistratura senza alcuna pratica precedente.

Ma soprattutto poi il rimedio radicale sarà quello tante volte da me predicato: bisogna che lo Stato si persuada che per la magistratura deve ancora accrescere gli stipendi, e che la magistratura tra tutte le carriere dello Stato deve essere quella meglio retribuita. Solo quando saremo giunti a questo risultato, potremo dire di essere una nazione veramente civile. Questa è la mia opinione.

Temo di avere tediato troppo a lungo il Senato e mi astengo dal dire molte altre cose. Ho toccato i punti principali, soprattutto per aderire a quanto ha detto il collega D'Andrea quando ha rilevato i mali attuali, e per discostarmi da lui quando ha voluto additare alcuni rimedi che non potrei accettare. (*Approvazioni vivissime*).

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il problema che è stato qui proposto dal senatore D'Andrea, è molto complesso, ed il senatore Scialoja, meglio di ogni altro, era in grado di sviscerarlo in tutti i suoi aspetti; egli, giurista insigne, professore di Università, presidente del Consiglio superiore della pubblica istruzione, avvocato noto in tutta Italia, egli ex ministro di grazia e giustizia, ha tutti i re-

quisiti per trattare questa grande questione, e sotto l'aspetto scientifico e sotto l'aspetto pratico e sotto l'aspetto sociale.

Al senatore D'Andrea io potrei rispondere, ricordando ciò che è stato detto in quest'Aula tre anni or sono, in occasione della discussione del bilancio della pubblica istruzione; molti dei mali che egli lamenta per l'ufficio di avvocato sono comuni ad altri uffici della nostra vita e dipendono dai nostri costumi, e non si possono facilmente estirpare con riforme legislative, *quid leges sine moribus?* Non si può creare lì per lì una situazione con una disposizione giuridica.

L'onor. D'Andrea lamenta la facilità con cui si diventa laureati in giurisprudenza e avvocati: questo si verifica per quasi tutte le lauree universitarie, ed io credo che per porre rimedio a questo grave inconveniente della nostra vita scolastica, sia necessario risalire alla sorgente: noi abbiamo le scuole medie frequentate da un numero straordinario di alunni; noi dobbiamo rendere rigida la funzione educativa ed esaminatrice nei primi anni delle scuole medie. I regolamenti tedeschi prescrivono in generale questo ai professori: siate rigidi nei primi tre anni del ginnasio, allontanate dagli studi classici coloro che non son nati per queste discipline severe. Se vogliamo riformare lo studio universitario, dobbiamo anzitutto riformare la scuola media. Anche la nostra licenza liceale, via via, è divenuta troppo facile a conseguirsi ed ogni tentativo di un maggior rigore incontra grandi resistenze.

Qualche rimedio a questo male della scuola media io credo che sia portato nel disegno di legge che ho avuto l'onore di presentare nell'aprile scorso all'altro ramo del Parlamento. La scuola media, specialmente la classica, deve essere riservata a chi ha qualità eccellenti intellettuali o a chi ha grandi mezzi finanziari in modo da poter superare le difficoltà che si oppongono con degli sforzi finanziari. Io presuppongo quindi questo, che si entri nelle Università ben preparati.

Come deve esser condotto l'insegnamento universitario? Io potrei ripetere le parole del senatore Scialoja: il Senato non è tenuto a ricordare ciò che ho detto altre volte: sono perfettamente d'accordo con lui che la riforma deve esser di metodo, poichè i metodi sono

assolutamente sbagliati, anche per una psicologia della gioventù che non vuole più rimanere inerte sui banchi ad ascoltare la parola che discende dall'alto col metodo autoritario; è avvenuto un cambiamento, per cui la gioventù vuole essere attiva. Bisogna che il giovane nella scuola sia guidato dal professore alla ricerca della verità: quando avviene questo il giovane non diserta le Università ed il giovane impara. Voi non trovate mai deserti i laboratori scientifici delle Università nostre, chiedete ai professori, ed avrete questa dichiarazione: il giovane non ascolta le lezioni per la legge del minimo mezzo, perchè può trovare a casa sopra un manuale, con maggiore agio, con minore spesa, e spesso con maggiore risultato, ciò che impara dalla parola del professore universitario.

Il senatore Scialoja sa che il professore universitario in Germania tiene un corso pubblico in cui espone la sua disciplina a grandi linee, sinteticamente, oppure fa un corso monografico dalla cattedra, ma ha poi il suo seminario privato, dove sono ammessi i migliori giovani, che pagano assai, e che sono guidati all'indagine personale. È una rivoluzione che deve essere introdotta nella nostra Università e per ottenere questi risultati noi dobbiamo deciderci ad abolire gli esami speciali. Questa scienza che si conquista frazionata, con piccoli sforzi, con piccoli passi, non rappresenta quell'educazione mentale e quella formazione scientifica della mente che è necessaria anche per la preparazione del buon professionista.

Noi abbiamo troppi esami nell'Università, e troppo facili e troppo divisi. Bisogna sostituire la laurea scientifica dove ci sia una prova seria di maturità intellettuale.

Il sen. D'Andrea ha preveduto egli stesso in parte la mia risposta: il ministro della pubblica istruzione se la caverà dicendo che c'è una Commissione Reale che prepara la riforma dell'Università. E questo è vero, noi non dobbiamo qui approfondire un problema sul quale una Commissione di 25 professori autorevolissimi sta per presentare al ministro della pubblica istruzione le conclusioni dei suoi studi di tre anni!

Io credo che la futura Legislatura, in materia di pubblica istruzione, dovrà porsi il problema della riforma dall'istruzione superiore. E l'indirizzo della riforma dovrà essere questo: al-

tezza scientifica, rigore negli studi, l'Università non esamini, ma istruisca, l'esame sia una funzione dello Stato; poichè anche oggidi i movimenti di indisciplina che si hanno nelle Università nascono dalla legge del minimo mezzo: quanto minore è il numero delle lezioni che fa il professore, tanto più facile riesce l'esame perchè è invalsa la consuetudine che lo studente è obbligato a rispondere per quel tanto che il professore ha detto dalla cattedra.

Alcuni professori cercano di resistere a questo sistema ed anch'io ho tentato di farlo, ma è pur vero quello che diceva il senatore Scialoja: l'organismo universitario, l'insieme della Facoltà è così, e uno o pochi professori non potrebbero d'un tratto cambiare l'andamento delle cose.

Io divido perfettamente l'opinione del senatore Scialoja, che la preparazione professionale sulla quale il senatore D'Andrea ha insistito troppo, abbasserebbe il livello scientifico delle nostre Università e renderebbe più misero l'esercizio delle professioni. Quando il giovane laureato ha vera educazione scientifica, trova sempre la via di esplicitarla e porterà anche nell'esercizio della sua professione un'alta idealità che vale molto più della preparazione professionale.

Il senatore D'Andrea ha lamentato che per alcuni uffici amministrativi i giovani debbano studiare il diritto romano, il diritto canonico, la storia del diritto; ma io credo che questi studi siano utilissimi anche per formare un buon delegato di pubblica sicurezza, perchè anche un buon delegato di pubblica sicurezza deve avere soprattutto l'amore della verità, che diventa amore della giustizia e del paese: uno studio ideale scientifico teoretico è una tal ginnastica mentale che è anche utile alla formazione della coscienza morale. Quindi in questo io non credo mai che la nostra Università debba allontanarsi dalle sue gloriose tradizioni, e vedo che anche i giovani mal volentieri seguono quei professori che tengono corsi che si assomigliano a catechismi scientifici, per la ragione detta poco innanzi, che queste cognizioni si trovano ovunque; con la stampa, con le riviste è facile procurarsi un insieme di cognizioni pratiche e quasi superficiali.

Il senatore D'Andrea ha dato dei consigli al ministro della pubblica istruzione anche intorno

al reclutamento delle carriere. Questa parte esula interamente dal dominio del mio Dicastero; il reclutamento delle carriere dipende da un insieme di leggi che non riguardano il Ministero della pubblica istruzione.

Il senatore Filomusi Guelfi è intervenuto molto autorevolmente in questa discussione; uomo di scienza, uomo devoto all'insegnamento, ha detto una grande verità, ed è che la severità nell'esaminare dipende dal temperamento del professore stesso. Ci sono professori valentissimi, scienziati di prim'ordine, che non sanno esercitare il rigore. La natura loro ripugna da esso, e, credo, come diceva poco prima, che non sia opportuno riunire questa funzione dell'insegnante con quella dell'esaminatore. Lo esaminare, già l'ha detto molto bene il senatore Scialoja, è un ufficio assai difficile e tormentoso; io preferisco fare lezione per nove mesi all'esaminare per un mese. Innanzi al giovane l'esaminatore si trova in una condizione psicologica molto ardua, molte volte si deve prendere una decisione, riassumendo uno stato di coscienza che ci tiene molto incerti, senza tener conto della difficoltà tecnica dell'esaminare. Chi esamina pone un'equazione; il quesito è una equazione che si propone al giovane, ed è difficilissimo porre bene le domande. Molte volte il giovane non risponde perchè non sa, ma perchè è interrogato male; e anche a me è capitato di essere in Commissione e dire tra me e me: se questo mio collega che sta interrogando fosse l'esaminando dovrei disapprovarlo assolutamente, perchè non ha il concetto chiaro dell'ufficio che esercita. Esaminare è funzione difficilissima, richiede cognizioni speciali, e richiede un tatto ed una delicatezza che pochi possiedono.

Dunque in gran parte la riforma dell'insegnamento è riforma di metodo, e quando diciamo riforma di metodo diciamo riforma di abiti mentali, perchè il metodo si compenetra con la nostra natura intellettuale, e non credo che si possa, anche con una riforma universitaria (che certo si dovrà fare poichè è voluta da tutti), non credo si possa rinnovare dalle fondamenta la nostra Università.

Molto noi dobbiamo attendere dall'elevazione della vita nazionale, molto noi dobbiamo attendere dal miglioramento dei nostri costumi. L'Italia ha dato in questi ultimi anni tali prove

di vigore intellettuale e morale, che può con sicurezza attendere un migliore avvenire anche per le sue Università.

Per le osservazioni fatte dal senatore D'Andrea, a riguardo della preparazione professionale, io debbo rimettermi a ciò che dirà il mio collega della grazia e giustizia. (*Bene*).

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. L'onorevole senatore D'Andrea, interpellando il ministro della pubblica istruzione e quello della giustizia sulla necessità di riforme legislative dirette a disciplinare gli studi giuridici, specialmente allo scopo di renderli più intensi per coloro che intendono dedicarsi alla professione di avvocato e di completarli con un periodo di effettiva pratica giudiziaria, ha richiamato l'attenzione del Senato sopra un argomento della maggiore importanza.

Il ministro della pubblica istruzione ha risposto già nella sua competenza per la parte riguardante gli studi universitari, che è il punto fondamentale della questione; e le mie dichiarazioni sono necessariamente coordinate a quelle da lui fatte.

Anch'io sono fermamente convinto che, nell'interesse della professione di avvocato e del reclutamento della magistratura, gli studi universitari, come hanno accennato il senatore Scialoja e l'onor. Credaro, debbono conservare il carattere e l'indirizzo scientifico che è loro proprio, perfezionando e trasformando il metodo dello insegnamento perchè meglio risponda all'alto fine che deve raggiungere. Ciò non vale soltanto per preparare giuristi degni di questo nome nel campo degli studi, ma per assicurare la cultura giuridica di quanti nelle professioni e nella magistratura debbono dedicarsi agli uffici attinenti all'amministrazione della giustizia; indirizzo scientifico coordinato alle esercitazioni che hanno così grande efficacia nella preparazione professionale. Quando la laurea sarà molto di più della semplice cognizione del diritto positivo, e degli elementi delle scienze complementari della cultura giuridica, e varrà a creare l'abito mentale nei giovani per la concezione dei problemi del diritto; quando ad essa si aggiungerà il contemporaneo esercizio

delle applicazioni e degli esperimenti, senza dubbio, si avrà un miglioramento sensibile nelle condizioni dell'esercizio professionale, e ne verrà un salutare effetto anche per il reclutamento della magistratura.

Nello studio dell'argomento accennato dall'on. senatore D'Andrea deve necessariamente tenersi conto della trasformazione che è avvenuta nel campo professionale per effetto delle mutate condizioni sociali. Oggi è grandissimo il numero dei giovani che attendono agli studi universitari per conquistare la laurea, e non solamente per dedicarsi alla libera professione e alla magistratura.

L'esercizio professionale fu per lungo tempo, specie in alcune regioni d'Italia, ristretto ad un numero non esteso di persone. E i migliori furono nel tempo stesso avvocati e professori, perchè pur lontani dall'insegnamento ufficiale, avevano attorno schiere di giovani, dei quali completavano contemporaneamente la cultura nello studio del diritto e nella pratica del foro.

Io torno dal Congresso forense di Napoli, dove furono ricordati alcuni fra i giureconsulti di quella nobile regione, che furono nel tempo stesso eminenti avvocati e celebrati maestri, creando una scuola di professionisti preparati nel campo teorico e in quello sperimentale. Oggi l'ingente numero di giovani che ottengono la laurea rende più difficile questa preparazione, e la maggior parte di essi entra nella vita professionale e si presenta ai concorsi per la magistratura con poco più delle cognizioni raccolte nelle aule universitarie, col metodo imperfetto che è stato opportunamente e autorevolmente criticato in quest'Aula.

E giova notare che pel reclutamento dei magistrati vi erano in alcune parti d'Italia norme che, se pure ristrette ad un numero limitato di giovani, contribuivano ad assicurare elementi forniti della necessaria preparazione. Per le provincie napoletane basta ricordare un istituto, che rese servigi notevoli alla magistratura, quello dell'alunnato di giurisprudenza.

È legittimo pertanto il voto di una più efficace preparazione negli Atenei; perchè essa, correggendo in parte gli effetti del fenomeno sociale, del quale è rivelazione il numero eccessivo dei giovani che si presentano alle Università, avrà effetti senza dubbio salutari.

L'onor. senatore D'Andrea ha già accennato

allo studio, che è in corso, per la riforma della legge sulle professioni di avvocato e procuratore, che potrà servire anch'essa a questo scopo. Io non posso naturalmente pronunziarmi fin da ora sui vari argomenti che si riferiscono all'ordinamento professionale, intorno ai quali attendo le proposte della speciale Commissione di giuristi ed avvocati, alla cui dottrina e competenza mi sono rivolto, e attendo anche il voto che intorno ad essi darà il Congresso forense raccolto in questi giorni a Napoli.

Ma credo di potere e dovere affermare che, indipendentemente dalle proposte organiche, che saranno effetto di questi studi, occorre in ogni caso intensificare la pratica giudiziaria necessaria per l'esercizio professionale, in modo da renderla, come l'onorevole D'Andrea ha detto, reale ed effettiva. Le disposizioni della legge vigente non sono infatti eseguite seriamente e rimangono scritte, senza essere osservate o attuate con vere simulazioni lontane dalla realtà. Il tirocinio che richiede la legge per l'esercizio di avvocato o di procuratore, si compie d'ordinario, o si finge di compierlo, contemporaneamente agli studi universitari. Bisogna invece che esso succeda al corso di studi che si compie nelle Università, se non deve continuare ad essere una cosa irrisoria.

E lo stesso è a dire per l'assistenza alle udienze nei tribunali e nelle Corti, che è spesso certificato nei verbali d'udienza più per condiscendenza che per attestazione di un fatto reale. E ciò deve cessare assolutamente. Io confido che i capi dei collegi giudiziari vorranno e sapranno provvedere onde questo inconveniente non abbia più a verificarsi. (*Benissimo*).

E occorre poi che l'esame di abilitazione presso la Corte di appello che in alcune di esse non è considerato come vero esperimento di capacità, ma ha un carattere di superficialità, sia un esame veramente serio, un vero esame di Stato, diretto non solamente a provare la conoscenza sommaria dei principi del diritto nelle materie civili, commerciali e penali, ma l'attitudine e la cultura necessaria per l'esercizio della professione di avvocato.

Ciò è più specialmente importante pel riflesso che ha per la magistratura. I concorsi per la magistratura risentono infatti le conseguenze della deficiente preparazione dei nostri giovani.

Nell'ultimo concorso testè chiuso il numero degli aspiranti fu maggiore di quello dei concorsi precedenti, per effetto delle migliorate condizioni degli stipendi e della carriera, ma il risultato non fu in sostanza migliore di quello ottenuto coi concorsi precedenti. Infatti, sopra oltre 200 concorrenti, sono stati ammessi agli esami orali solo 81. E la deficienza più sensibile nella grande maggioranza dei concorrenti riguarda alcune fra le materie più importanti, e fra esse specialmente il diritto civile. Tutto ciò non può non destare preoccupazioni legittime e non giustificare i rimedi che s'invocano nell'indirizzo dei nostri studi.

Questi risultati sono in verità poco confortanti, data la difficoltà che ne deriva per colmare i vuoti nel personale dei primi gradi della magistratura; e non è certo possibile, per evitare questo inconveniente, di aprire le porte della carriera a giovani sforniti della capacità indispensabile e delle attitudini necessarie.

Intanto di una cosa sola possiamo essere lieti, che, cioè, per quanto non sia numeroso il contingente nuovo di giovani che entrano nell'ordine giudiziario, esso dà almeno ragione di presumere che questi concorsi assicurano alla magistratura nei pochi riconosciuti meritevoli di approvazione elementi idonei all'alto ufficio, al quale debbono dedicare l'opera loro.

L'avvenire della magistratura italiana dipende da un buon reclutamento, e ad assicurarlo servirà certamente l'ordinamento migliore degli studi, il tirocinio efficace, il sistema dei concorsi. A siffatti scopi saranno costantemente rivolte le cure del Governo. E per la parte che mi riguarda, conscio dell'importanza dell'argomento e della mia responsabilità, non mancherò di consacrarvi tutta l'opera mia. (*Approvazioni*).

D'ANDREA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANDREA. Sono ben lieto di aver provocato una discussione così alta, alla quale hanno autorevolmente partecipato i due valorosi professori Scialoja e Filomusi Guelfi, e di aver ricevuto dagli onorevoli ministri risposte rassicuranti; nè dovrei aggiungere altro. Senonchè tengo a rilevare un equivoco in cui è incorso, senza dubbio involontariamente, l'onorevole Scialoja. Egli mi ha attribuito un concetto che non ho avuto, che intendessi cioè abbassare la

cultura scientifica e trasformare le Università in scuole pratiche. Questo, onor. Scialoja, non è stato il mio pensiero. Ho detto invece che, dopo gli esami universitari preceduti dal programma ora in vigore, opportunamente intensificato, occorre un periodo serio di preparazione e di pratica giudiziaria, e dopo di esso un esame di Stato. È stato questo il tema propostomi, e son lieto che i due onorevoli ministri dividano, in gran parte, le mie idee: quello della pubblica istruzione ha accettata la necessità dell'esame di Stato, e quello di grazia e giustizia ha aderito al criterio di una pratica giudiziaria seria ed effettiva. Ad entrambi i miei vivi ringraziamenti.

All'onor. Filomusi Guelfi, valente giurista, poche parole di deferente risposta.

Non è esatto che non sia possibile aggiungere le esercitazioni pratiche agli studi scientifici; basterà ricordare i lusinghieri risultati ottenuti dalla scuola di applicazione giuridico-criminale istituita presso questa Università e diretta dall'onor. Ferri, per vedere avvalorato il mio concetto.

Dopo di che, non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Balenzano, Balestra, Barracco Giovanni, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava Beccaris, Bertetti, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bòdio, Bonasi, Botterini.

Cadolini, Calabria, Caldesi, Carafa, Carle Giuseppe, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Ciamician, Cuzzi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cupis, Del Zio, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Frasso, Di Prampero, Di San Giuliano, Di Scialoja, Di Terranova.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fortunato, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Garofalo, Gatti Casazza, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Luciani, Lustig.

Malaspina, Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mele, Melodia, Morra.

Pagano, Parpaglia, Paternò, Pedotti, Pe la, Petrella, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Rignon, Riolo, Rolandi-Ricci, Roux.

Saladini, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Sormani.

Tami, Tommasini, Torlonia.

Vacca, Veronese, Vigoni Giuseppe, Villari, Vischi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1912-13:

Senatori votanti	108
Favorevoli	100
Contrari	8

Il Senato approva.

Convalidazione di decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 20 dicembre 1912 al 5 febbraio 1913:

Senatori votanti	108
Favorevoli	98
Contrari	10

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 949);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia (N. 1011);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi marittimi (N. 1026);

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia (N. 1028);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle privative e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze (N. 993);

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (N. 1024).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);


Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina mercantile (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 26 maggio 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCCX.

TORNATA DEL 21 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo* — Il Presidente commemora il senatore Gessi (pag. 10853) — Si associano il senatore Caldesi (pag. 10853) e il ministro di grazia e giustizia (pag. 10854) — È aperta la discussione generale sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 949) — Si dà lettura di un ordine del giorno presentato dal senatore Rolando-Ricci e da altri senatori (pag. 10854) — Parlano i senatori De Blasio (pag. 10854), Garofalo (pag. 10863), De Cesare (pag. 10866) — Presentazione di relazioni — Ripresa della discussione, parla il senatore Rolandi-Ricci (pagina 10867) — Il seguito della discussione è rimandato alla seduta successiva.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri delle finanze e di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede congedo di dieci giorni, per motivi di famiglia, il senatore Di Terranova.

Non facendosi osservazioni, il congedo s'intenderà accordato.

Commemorazione del senatore Gessi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi.

Nuovo lutto ci affligge. Poche ore fa mi è giunta la notizia della morte del conte Tommaso Gessi, avvenuta oggi stesso in Faenza.

Era nato in quella città il 23 settembre 1844. Fu nominato senatore il 3 giugno 1898; scelto dai censiti, ma segnalato dalle egregie doti dell'animo, dal bene operato, dalla devozione alle nazionali istituzioni. Era stato anche l'e-

letto di Faenza alla Camera dei deputati in due legislature la 13ª e la 14ª ed apprezzato. Cariche amministrative aveva tenuto con lode in provincia. Di sua ricchezza fece uso molto benefico; l'antica nobiltà del casato ornava di affabilità e cortesia. Come amò le glorie patrie nelle lettere e nelle scienze, dimostrò nel centenario di Evangelista Torricelli.

In Senato era assiduo; e ne piangiamo la scomparsa amaramente, mandando al trapassato spirito il nostro ultimo addio. (*Bene*).

CALDESI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CALDESI. Concittadino e amico fino dai più giovani anni del nostro compianto collega Tommaso Gessi, compio un ben doloroso dovere associandomi, come faccio, di tutto cuore alla commemorazione che di lui ha fatto il nostro illustre Presidente.

Tommaso Gessi che, come già ci ha accennato l'onorevolissimo Presidente, apparteneva ad una delle più antiche e benemerite famiglie di Faenza, se non fu un grande della politica, della scienza o dell'arte, fu certamente,

ciò che più conta, un grande del cuore, perchè egli non senti mai invidia, odio, astiosità, nessun basso sentimento; ma tutti soccorse liberalmente quanti a lui si rivolsero. Onde io sono certo di rendermi interprete del sentimento comune ai miei colleghi, mandando un affettuoso, reverente saluto alla sua memoria, e pregando il nostro Presidente di voler far pervenire le condoglianze del Senato, tanto alla sua desolata famiglia, quanto alla città di Faenza, che considerava il Gessi fra i suoi migliori e più benemeriti cittadini. (*Approvazioni*).

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia, e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io mi associo, in nome del Governo, alle parole, con le quali l'illustre Presidente di questa Assemblea, e l'onorevole senatore Caldesi hanno ricordato Tommaso Gessi, deputato, senatore e cittadino. Il rimpianto di questo alto Consesso è espressione del sentimento dei suoi concittadini, e di quanti lo conobbero e gli furono colleghi nella rappresentanza nazionale. Vada alla sua memoria un reverente saluto. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Il Senato ha udito la proposta del senatore Caldesi; non facendosi osservazioni, vi darò esecuzione.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 ». (N. 949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 949).

PRESIDENTE. Faccio noto al Senato che è pervenuto alla Presidenza il seguente ordine del giorno firmato dai senatori Rolandi-Ricci, Mele, Facheris, Parpaglia, Petrella, Vischi:

« Il Senato fa voto che nella riforma del Codice di procedura civile sia accolta una disposizione del seguente tenore:

« La forza esecutiva alle sentenze pronunciate dalle autorità giudiziarie straniere a favore di stranieri può essere consentita in Italia solo quando sia fatto uguale trattamento alle sentenze delle autorità giudiziarie italiane nello Stato estero ove furono pronunciate le sentenze delle quali è chiesta la esecutorietà in Italia ».

Prima di chiudere la discussione generale, darò facoltà di parlare al senatore Rolandi-Ricci, per svolgere quest'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

DE BLASIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Io credo che non vi sia maggiore difficoltà, che di parlare degnamente dell'amministrazione della giustizia, o anche di parlarne soltanto modestamente, come posso fare io. La quale difficoltà mi si appalesa anche più grave, al pensiero che, non ha guari, in quest'Aula, si esaminarono moltissimi problemi dell'amministrazione giudiziaria, in discussioni che resteranno memorabili e che parvero a me, che tanto le ammirai, veri torneamenti di eloquenza e di dottrina: discussioni che si svolsero sui vari progetti di legge, presentati, in questi ultimi mesi, dall'illustre ed infaticabile guardasigilli.

Accenno al disegno di legge sulle cancellerie e segreterie, molto importante, e che non poca fatica costò, nel prepararne la compilazione e nel darvi attuazione; al disegno di legge sul notariato, che fu accolto assai favorevolmente; a quello sull'ordinamento giudiziario, importantissimo anch'esso, e che, se non può dirsi perfetto, rappresenta certamente un progresso: e, finalmente, al grandioso disegno di procedura penale, che, per tanti anni, non si era portato a riva, e che fu felicemente condotto in porto dall'onor. Finocchiaro Aprile. I quali progetti son tutti, ora, divenuti leggi dello Stato, leggi che, nel loro complesso, possono formare titolo nobilissimo di legittimo orgoglio pel ministro, di decoro per questa Legislatura.

In quelle memorabili discussioni fu tratteggiato dal guardasigilli un intero organismo di riforme giudiziarie, mentre gli oratori che vi presero parte suggerivano, ed il ministro prometteva, quei nuovi provvedimenti legislativi, intesi a dare assetto migliore alla magistratura ed a sollevare la legislazione giudiziaria all'altezza del pensiero giuridico moderno.

Ed io non credo di dover eccitare il ministro a presentare quei progetti. Egli, che ha dato prova di tanta attività, li presenterà certamente, non appena potrà, ne sono persuaso, e noi ce ne occuperemo, col vivo sentimento che ci anima di rendere utile servizio all'amministrazione della giustizia. E presenterà, ne son certo, il disegno di legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, quello di rimaneggiamento della relativa tariffa, augurandomi che si abbia, nel compilarla, la carità cristiana, di giovare bensì agli avvocati, ma di non rovinare i clienti; presenterà il progetto di legge, da tanto tempo desiderato, sulla marina mercantile, l'altro sul gratuito patrocinio, e quelli ancora, della più alta importanza, di riforma della procedura civile e del Codice civile.

In riguardo a quest'ultimo progetto, mi sia consentito di fare un voto, che è pur rispondente al desiderio di molti, e cioè che esso non abbracci tutta intera la riforma del Codice. I progetti mastodontici, grandiosi, immani, son destinati a trascinarsi, per anni ed anni, nelle aule legislative; si tramandano da una legislatura all'altra, e, di consueto, non sono approvati che dalle generazioni venture.

Un altro ordine di considerazioni mi guida ad esprimere questo mio desiderio. Chiedendo, con un solo disegno, la riforma di tutto intero un Codice, quasi si annulla l'altissima autorità legislativa delle due Camere. Non potendo il Parlamento discutere, articolo per articolo, uno schema imponente di legge, il proponente finisce sempre per chiedere ed ottenere che la Camera ed il Senato si limitino a stabilire soltanto le norme generali ed i principi direttivi, ai quali si uniformerà poi una Commissione destinata a legiferare.

Tutto questo non è fatto per tenere alto il prestigio del Parlamento ed ispirare rispetto verso il Corpo legislativo!

Ora, io dico: se è tanto difficile discutere nei due rami del Parlamento, con serena ponderazione, progetti di così gran mole, meglio è che si segua il sistema tenuto finora, quello di provvedere con speciali ritocchi, e parziali modificazioni. Così si è fatto, ad esempio, col progetto di legge sulla cittadinanza, così con quello di iniziativa parlamentare, presentato dall'illustre nostro collega onor. senatore Scialoja, per l'abo-

lizione dell'autorizzazione maritale, così si fece per altri progetti (che caddero per la chiusura delle sessioni) sulla filiazione naturale, sulla ricerca della paternità ecc. Così si va facendo per il Codice di procedura, adottando provvedimenti e norme speciali, intorno al procedimento sommario. Così si dovrà fare, per coordinare il Codice stesso colla nuova legge d'ordinamento.

Seguendo siffatto sistema, sarebbe assai opportuno presentare apposito disegno, inteso a regolare meglio la separazione personale tra coniugi. Alla stessa guisa, senza affaticarsi nella soluzione di imponenti, ardui, scabrosi problemi, circa l'ordinamento della famiglia, si potrebbe, a sempre più tutelare l'armonia della società coniugale, studiare se non sia più conveniente di estendere le cause di nullità di matrimonio ai casi gravissimi di sevizie e mali trattamenti abituali, che rendono tormentosa, insopportabile la vita coniugale, al caso di adulterio, di concubinato, di condanna all'ergastolo, o ad altre pene di lunga durata, che travolgono, moralmente, l'altro coniuge, tutto che la legge penale proclami che nessuna pena è infamante.

Si potrebbe, con apposito disegno, provvedere altresì agli istituti dell'adozione, delle successioni, ed a quelli riguardanti il regime ipotecario, la trascrizione e la prescrizione.

Tutti questi progetti, separatamente portati all'esame del Parlamento, avrebbero l'onore di ampie, illuminate discussioni, e non vi sarebbe alcun pericolo, se preparati con pacata serenità, di dissonanze, più o meno stridenti, tra una parte e l'altra del Codice. Per tal modo, senatori e deputati, coll'adempiere scrupolosamente al loro nobilissimo mandato, avrebbero pur la grande soddisfazione, la legittima compiacenza di portare il loro contributo all'opera legislativa.

Se così si facesse (e non è lecito fare altrimenti), non vi sarebbe bisogno di delegare poteri a Commissioni di sorta, non verrebbero menomate le prerogative parlamentari, e non si sminuirebbero, innanzi agli occhi del Paese, l'alta dignità delle due Camere e la grande autorità che, intatta, debbono mantenere.

Fra i progetti, che da anni s'invocano, vi è quello che dovrà venire in aiuto della Direzione generale del Fondo per il culto, la quale è condannata a vivere una vita di stenti, stremando, di anno in anno, il suo patrimonio. Ciò

non dipende, lo so, da cattiva amministrazione; tutti dicono, anzi, che essa è eccellente; dipende esclusivamente da assoluta mancanza di fondi, che si concretizza in un *deficit*, sempre crescente, il quale, nel bilancio attuale, figura per circa due milioni e mezzo. Bisogna far presto, onde quella benemerita Amministrazione non muoia di consunzione. *Sero medicina paratur, quum mala per longas invaluere moras*. Perché non accorrere in tempo, ora che si può, a darle aiuto? Questo che io dico, è stato pur detto nell'altro ramo del Parlamento; è stato segnalato, con quella esattezza meravigliosa di linguaggio, che è tutta propria dell'onorevole Scialoja, nella sua relazione; questo è nei voti di tutti. Provveda il Governo; l'onorevole guardasigilli, d'accordo col suo collega del tesoro, trovi modo di togliere quell'Amministrazione dal grave disagio in cui versa. È semplicemente deplorabile che un'Amministrazione dello Stato sia costretta a vendere, anno per anno, parte considerevole del suo patrimonio, oltre due milioni di lire, per trarre innanzi, a frusto a frusto, una vita angosciosa, che dovrebbe essere, invece, rigogliosa e prospera.

Se si andrà innanzi così, come potrà il Fondo per il culto, fra breve volger di tempo, provvedere ai suoi bisogni ed alle sue alte finalità?

E, poichè mi trovo a parlare di quell'Amministrazione, vorrei rivolgere all'onorevole ministro la preghiera di accordare tutta la sua benevolenza alla domanda che presentano gl'impiegati che vi sono addetti. Essi non desiderano altro, e mi pare giusto il loro desiderio, che di essere equiparati ai loro colleghi del Ministero di grazia e giustizia.

Io non ho studiato la questione, ma credo che abbiano diritto a chiedere un trattamento uguale; nella sua saviezza illuminata, l'onorevole ministro veda se sia giusto, come a me pare, dare parità di trattamento a funzionari, del pari benemeriti, che sono alla dipendenza dello stesso Ministero.

E, poichè ho detto, nell'esordire, che non vi è difficoltà maggiore (anche ad essere eminente giurista, ed io non sono che un modesto cultore del diritto, anche ad essere esperti parlamentari, ed io non sono che un tirocinante), che di parlare degnamente dell'amministrazione della giustizia, io, piuttosto che trattare questioni importanti ed a larghe pieghe, mi

limiterò a rassegnare questa sola preghiera: che si presentino, al più presto, alcuni progetti, i quali, per l'urgenza da cui sono incalzati, non possono, a mio avviso, non avere la precedenza sugli altri.

Gli schemi, ai quali accenno, son due: uno riguarda i minorenni; l'altro la riforma del Codice di commercio, nella parte che riflette le Società, e più specialmente le Società anonime.

Dirò brevemente le ragioni, per le quali credo di suprema urgenza la presentazione di questi due disegni di legge.

Noi abbiamo già pronto un progetto studiato con amore, con grande sapienza, da una Commissione Reale, presieduta dall'on. Quarta, l'insigne giurista. Questo progetto è da tutti riconosciuto eccellente; tutti ne dicono bene. Ne dicono bene all'estero, e, pare impossibile, anche in Italia, ove si poco si apprezzano le cose nostre; ne han detto un gran bene nelle discussioni forensi; se n'è parlato, con grandissima lode, nei Congressi. È, insomma, un disegno di legge veramente prezioso.

Esso si occupa del minorene; lo segue in tutto il suo sviluppo, dalla più tenera infanzia alla sua maggiore età; contiene disposizioni circa la tutela dei minori; ne ha di non meno provvide, per la sua educazione, per la sua istruzione, provvede amorevolmente al suo avviamento ad un'arte, ad un mestiere; cerca di sottrarlo alle insidie della mala vita, di strappararlo alla delinquenza; lo conduce sulla via della rettitudine e della moralità, e studiandosi di farne un buon cittadino, cerca di evitare che diventi un criminale. Io credo che, pur provvedendo presto, sia già tardi a provvedere. Bisogna affrettarsi.

Ier l'altro, nella discussione del bilancio dell'interno, l'onor. Inghilleri, con quella sua parolina dolce, placida, misurata, raccomandò all'onorevole presidente del Consiglio la sollecita presentazione, in Parlamento, della legislazione dei minorenni, alla quale dava, così si espresse, tutto il suo plauso. L'onor. Giolitti rispose che, molto volentieri, avrebbe assecondato quel desiderio. Non sarebbe necessario neppure che rinnovassi la stessa preghiera, ed è solò per assecondare l'impulso del cuore, che ritorno sull'argomento ed esprimo all'onor. guardasigilli il medesimo voto, sicuro, come sono, che vorrà esaudirlo.

L'altro progetto che si dovrebbe pur presentare, colla maggiore sollecitudine, è quello sulle Società di commercio, specialmente sulle anonime.

Delle volte queste Società che si annunziano con mirabolanti promesse scompaiono, dopo aver fatto delle razzie, senza che neppure si sappia come siano andate a finire, e senza che gli stessi azionisti si curino di reclamare per tema di querele.

Quale esito ha avuto l'impresa per la ricerca dell'oro nell'Eritrea?

Quello che si sa è: che essa si annunziò con molte promesse; che espose anche (se è esatto ciò che mi è stato detto) alcuni pezzi d'oro, estratti da quelle miniere, lo che non poteva non destare lusinghiera speranza di buoni risultati; che raccolse capitali per circa 2 milioni; che le azioni ebbero un primo tracollo, e si perseverò, nonostante, nella impresa; che le dette azioni, svalutate da 25 lire a 12.50, si quotarono, subito dopo, per 10, 9, 8 lire, e finalmente, che non hanno più alcun valore in Borsa.

Io non intendo affermare che in tutto ciò vi sia stata malafede o dolo; non lo direi che quando ne fossi sicuro; e neppure dico, poichè non lo so, se vi sia stata imprevidenza, od azzardo, nel lanciare in quella impresa i risparmi del pubblico, o se vi fu sventura. So solamente che la nostra legge non dà mezzo veruno per vegliare efficacemente sulle aziende anonime, e che bisogna, a tal fine, provvedere al più presto.

E provvedere anche nell'interesse delle stesse Società, poi che quando non dai soli bilanci sociali (nei quali non sanno leggere che i tecnici), ma anche da relazioni spassionate di periodiche ispezioni, disposte dalla legge, si sapesse come sono andate le cose, cadrebbero quei sospetti, ai quali si è naturalmente inclinati, quando gli affari siano andati in rovina.

Ed ora mi si permetta di accennare a problemi di altra natura; di parlare di alcune disposizioni, che riguardano l'attuazione della legge di ordinamento giudiziario, per ciò che ha tratto alla Corte di cassazione, alla quale ho l'altissimo onore di appartenere.

L'onor. ministro sa tutto quello che avvenne, a proposito delle misure da adottarsi, per togliere le pendenze nelle Cassazioni, ed alleviare i magistrati da un lavoro eccessivamente gravoso. Si pensò, prima, ad istituire una nuova

sezione, in ognuna delle Corti stesse; poi si temette che ciò potesse offendere il sacro, inviolabile canone dogmatico dell'unicità della Cassazione di Roma, e mutando di avviso, si limitò il provvedimento alla temporanea destinazione, in quelle Corti, di presidenti di sezione, e di consiglieri d'appello.

Io capisco che, in questo momento di transizione, possano sorgere delle difficoltà, per ciò che riguarda l'applicazione dei consiglieri, e riconosco che si debbano usare, in riguardo a quei magistrati, le maggiori cautele, nell'applicazione dell'art 20 del nuovo ordinamento, ma ho ragione di credere che nessuna difficoltà sia sorta per la destinazione dei presidenti di sezione.

So, anzi, che l'onor. guardasigilli si va occupando della loro nomina, e mi pare di aver anche sentito che sia in corso un decreto, che autorizza la formazione di un ruolo speciale di presidenti a disposizione del ministro, il quale potrebbe, quindi, subito dare attuazione a questa parte della legge.

Or io, nel ringraziare il guardasigilli, per tutto quello che ha fatto e farà a tale scopo, vorrei pregarlo di non subordinare questo provvedimento al movimento che si dovrà fare, in occasione del collocamento a riposo di alcuni alti magistrati. Ciò non potrà avvenire che nel settembre; dovrebbero quindi trascorrere altri cinque mesi ancora, non compreso tutto il tempo che trascorrerebbe pure, per la nomina dei detti presidenti e la registrazione dei relativi decreti. Non vorrei che ciò avvenisse; poichè, lo dico schiettamente, il lungo ritardo arrecherebbe grave danno al servizio.

Mi permetta l'onorevole ministro, di dirgli che occorre provvedere con prestezza.

Tutti sanno (e possono attestarlo i capi di Cassazione qui presenti) che non è possibile reggere più a lungo al peso del grave lavoro. È addirittura enorme il sacrificio che si fa, per tenere in corso gli affari e togliere l'arretrato nelle Corti supreme.

Bisogna assolutamente destinarvi, ed il più sollecitamente che si può, altri magistrati, con temporanea applicazione, siano essi presidenti, siano consiglieri.

Si gioverebbe così al servizio, e si contenterebbero altresì quei consiglieri anziani, che si sobbarcano al gravosissimo compito di redi-

gere le sentenze e presiedere a parecchie udienze, in sostituzione del primo presidente, il quale, come è agevole comprendere, non può presiederle tutte e studiare una trentina e più di cause per settimana.

A quei consiglieri anziani (alcuni dei quali hanno pur rinunciato alla promozione, per non allontanarsi dalle attuali sedi) si darebbe un giusto compenso, un attestato dell'alta considerazione in cui sono tenuti dal Governo del Re.

Accennerò ora ad un altro problema, la cui soluzione, allo stato delle cose, mi sembra in verità assai ardua, e cioè all'aumento, nei tribunali importanti, dei giudici e sostituti, aumento assolutamente indispensabile, reclamato, ad alta voce, dagli avvocati, ed invocato, con ardore, dai capi di collegio, pel retto funzionamento della giustizia.

La soluzione di questo problema è molto difficile (lo dice anche il valoroso collega on. Scialoja, il quale, come sempre, ha visto giusto anche questa volta). È un problema, infatti, di assai difficile soluzione, in quanto che, mentre, da un lato, non possono togliersi magistrati dai piccoli tribunali, non si può, dall'altro, ottenere, come si sperava, dall'attuazione della legge del giudice unico, una riduzione del personale giudicante.

Ed è curioso che, mentre i grandi tribunali hanno bisogno di giudici, ed occorrerebbe, quindi, aumentarne la pianta organica, una disposizione tassativa della nuova legge costringe il ministro a diminuirne il numero di 130.

Io, che ho molta fiducia nel ministro, m'immagino che abbia trovato il modo di rimediare; ma non ostante tutta la gran fiducia che in lui ripongo, ritengo fermamente che se un mezzo ha egli escogitato, questo non sia attuabile, che gradatamente, e non darà, se mai, buoni risultati, che a lunga scadenza, in tempo ancora molto lontano da questo, mentre bisogna far presto e l'urgenza del provvedere s'impone.

Mancano giudici a Torino, a Milano, a Genova, ed il servizio ne soffre; l'on. ministro lo sa. Parlo di questi tre tribunali, perchè sono nell'ambito giurisdizionale della Corte di cassazione di Torino; ma lo stesso è a dirsi per i tribunali di Palermo, Catanzaro, Ancona, di tutti i tribunali delle Puglie, di Napoli, di Santa Maria Capua Vetere e di altri parecchi, ove gli affari non hanno un corso normale.

Si potrebbe osservare: ma se il problema è insolubile, perchè pretendere che, ad ogni costo, lo risolva e prontamente il ministro; perchè metterlo sul letto di Procuste? Rispondo che rilevo la grande difficoltà, non pel gusto di rilevarla e compiacermi dell'imbarazzo tormentoso in cui versa il guardasigilli, ma per manifestare il mio pensiero circa il modo di venire ad una sollecita, soddisfacente soluzione.

Se fossi nei panni dell'onor. ministro, di fronte alla enorme, angosciata difficoltà del problema, farei così: mi rivolgerei al collega del Tesoro e gli terrei, presso a poco, questo discorso: poichè, *temporibus illis*, in Italia non vi erano che ventitre o ventiquattro milioni di abitanti, ed ora ve ne sono trentacinque milioni e più; poichè è anche cresciuta, e di molto, la ricchezza nazionale e prosperose si svolgono le industrie, fiorenti le manifatture ed i commerci; poichè la popolazione tende sempre ad inurbarsi e gli affari, in conseguenza, non possono non essere aumentati anch'essi, specialmente nei grandi centri, si sarebbe dovuto, per tutte queste ragioni, accrescere, da un pezzo, anche il personale dei magistrati, in proporzione al numero degli affari. Ciò non si fece; si credette, anzi, che, colla istituzione del giudice unico, se ne potesse diminuire il numero, e si rinunciò a ben 130 posti di giudici, per poter, col risparmio, aumentare lo stipendio alla magistratura, senza gravare di molto il bilancio. Ci siamo ingannati; debbo rinunciare alla rinuncia che feci dei 130 posti di giudici; occorre slacciare i cordoni della borsa e far presto a snodarli, poichè si tratta dell'amministrazione della giustizia, che è il bene supremo dei cittadini e non consente ritardi.

Così direi io.

E noti, onor. guardasigilli, che, a proposito dell'angustioso problema, del quale mi sto occupando, il collega Scialoja, sempre esatto e preciso nelle sue sue osservazioni, aggiunge che occorrerà forse aumentare anche il numero dei cancellieri. Nella sua relazione dice, infatti: « Oltre a questa difficoltà di ordine tecnico, l'attuazione del giudice unico, qualora venisse fatta nella forma più schietta e completa, indurrebbe l'inconveniente di ordine pratico di non poco rilievo, la di cui ripercussione finanziaria non sarebbe affatto trascurabile; moltiplicandosi, infatti, il numero

dei giudicanti autonomi, renderebbersi anche necessario un corrispondente aumento del personale di cancelleria ».

Ed ha perfettamente ragione, poichè, se tutti i giudici dovessero funzionare separatamente, ognuno di essi dovrebbe essere assistito da un cancelliere e sedere in un'aula apposita.

Però la grave difficoltà di aver disponibili tante aule, quanti sono i giudici, ed altrettanti cancellieri, si potrebbe, io credo, superare con questo temperamento: il tribunale si costituirebbe e funzionerebbe, come ora; il presidente rinvierebbe le cause, che debbono essere rinviate; farebbe discutere, innanzi al Collegio, quelle che debbono passare in decisione, e poi le distribuirebbe fra i giudici, ognuno dei quali deciderebbe le sue, come giudice singolo.

Così non occorrerebbero che un sol cancelliere ed una sola aula.

Si dirà molto probabilmente: ma così non funziona il giudice unico, giacchè non è lui che provvede sui rinvii e non siede, da solo, in tribunale; così, insomma (dice l'onor. Scialoja), la istituzione del giudice unico non sarebbe attuata *nella forma più schietta e completa*.

Tutto ciò si potrebbe dire, lo so, ma tutto ciò attiene alla forma, non alla sostanza delle cose, ed è sola esteriorità; l'essenziale è che il giudice giudichi da solo, sia pure che assista alla discussione, insieme agli altri colleghi, e nella medesima aula.

È questo, che propongo, un provvedimento semplicissimo; non mi vanto di aver trovato la quadratura del circolo; ma non può negarsi neppure che ho additato un mezzo sicuro, per ovviare all'inconveniente che teme l'onorevole Scialoja, dell'aumento dei cancellieri

Un'ultima preghiera, sempre riguardante l'attuazione della legge organica, rivolgo al ministro: quella di voler riconoscere i diritti acquisiti da coloro che, nel concorso ai posti superiori, furono, ad unanimità di voti, assegnati al primo elenco, e non vinsero la prova, unicamente perchè altri più anziani, o più meritevoli, furono preferiti. Ad essi un trattamento speciale si dovrà indubbiamente usare; l'onor. ministro se ne ricordi nel dettare le disposizioni transitorie. Non sarebbe giusto costringere quei magistrati a sottoporsi ad un nuovo scrutinio; avendo essi riportata la unanimità dei voti, im-

plicitamente hanno conseguita la dichiarazione di promovibilità a scelta.

Vi sono però delle esagerazioni, da una parte e dall'altra, che bisogna evitare.

C'è chi dice (e questo si disse pure in Senato, quando si discusse la legge): costoro, in fondo, sono dei riprovati, e poichè non riuscirono al concorso, debbono assoggettarsi ad un nuovo scrutinio, per conseguire la promozione.

Che sia esagerata, e troppo rigorosa, questa proposizione, a me pare evidente, e l'evidenza non si dimostra.

Altri invece dicono: poichè costoro hanno ottenuta l'unanimità dei voti, non possono altrimenti considerarsi che quali promovibili, per merito eccezionale.

È questa un'altra esagerazione, poichè l'idoneità non vuol dire merito eccezionale, anche se riconosciuta a voti unanimi.

Nel mezzo sta dunque il giusto: *in medio tutissimus ibis*. Una considerazione speciale in loro vantaggio si; ma tanto speciale che possano scavalcare un gran numero di colleghi, no. Si provveda in guisa da riconoscere, in loro favore, un requisito, che gli altri non hanno, e che siano dispensati dall'obbligo di un nuovo esperimento.

Conseguentemente, sarà pur giusto stabilire che aspettino il turno di anzianità, in concorso dei loro colleghi, dichiarati, anch'essi, promovibili a scelta.

Ciò non impedirà loro, io penso, di esporsi ad un nuovo scrutinio, qualora intendessero di aspirare ad una maggiore classifica.

E passo ad un altro ordine di considerazioni.

Dal cuore mi prorompe viva la preghiera al ministro, di vigilare, con tutto lo slancio dell'animo suo, a che non si verifichino ritardi nella istruzione dei processi; dico, con la più profonda convinzione di dire cosa vera, che si può benissimo evitare il ritardo delle istruttorie, negli uffici di istruzione, e che abbiamo mezzi efficacissimi per impedirlo.

Ed io potrei, se l'onor. guardasigilli lo desiderasse, indicargli i tribunali e le Corti, nei quali, essendo stati adottati quei mezzi, non si ebbero più a lamentar ritardi e pendenze, salvo poi, a rinnovarsi pendenze e ritardi, quando, mutato indirizzo, di quei mezzi non si fece più uso.

I rimedi, di cui parlo, sono semplicissimi: vigilanza e controllo continui, ininterrotti, illuminati, sugli uffici di istruzione, da parte di coloro che hanno il sacro dovere d'invigilare; controllo e vigilanza, cioè, del procuratore del Re, del procuratore generale e del ministro di grazia e giustizia.

Io sono stanco, seccato, di sentire a parlare di questi maledetti ritardi, dai quali si prende sempre occasione ed argomento, per dir male della magistratura; ne sono tanto più annoiato e stanco, in quanto che so che è facile rimuovere l'inconveniente, e deplorabile, assai deplorabile, che non sia stato già eliminato.

Affermo nella maniera più recisa, che se lungaggini vi sono, è sempre per colpa di chi doveva sorvegliare e non ha tenuto aperti gli occhi.

Quando il procuratore del Re dicesse al giudice istruttore: questo processo è in ritardo; si compiaccia di esporne le ragioni; e non avendole soddisfacenti, una prima volta lo richiamasse amorevolmente, una seconda volta lo ammonisse ad essere più diligente, ed una terza informasse i superiori della neghittosità del giudice, questi si guarderebbe assai bene dal mandare in lungo l'istruttoria.

E, quando pure il procuratore del Re non facesse il dover suo, basterebbe che vi adempisse il procuratore generale, il quale ha modo di vedere, dagli elenchi dei processi, quali di essi hanno il loro svolgimento normale e quali no.

Se il procuratore generale chiedesse al procuratore del Re le informazioni che questi non gli ha fornite; se mostrasse di vegliare su di lui, con costanza, e col fermo proposito di non indulgere a negligenze, specialmente se abituali, oh, mi si creda, nè il procuratore del Re nè il giudice istruttore si esporrebbero a provvedimenti di rigore. Non fosse altro, che per non impegnarsi in una lunga corrispondenza epistolare, di appunti, da un lato, e di giustificazioni dall'altro, impiegherebbero, entrambi, meglio il tempo, ad occuparsi degli affari ed a tenere in corso le istruttorie.

E molto più se ne occuperebbero, se sapessero che sopra di tutti vigila il Ministero di grazia e giustizia, il quale è anch'esso informato, dagli elenchi semestrali, dello stato delle istruttorie ed è quindi in grado di richiamare (tutto

sta che lo faccia) all'adempimento del dovere quelli che se ne siano allontanati.

Che importa a me che, avvenuti i ritardi, si faccia una inchiesta e si puniscano gli accidiosi? Che importa a me che si accorra quando il male si è verificato? *principiis obsta*; trovo giusto che si punisca la colpa, ma trovo più giusto ed opportuno che colpa non vi sia. Meglio la profilassi che la terapia. E poichè vi è al Dicastero di grazia e giustizia un uomo energico, io ho ben il diritto di chiedergli e di attendermi da lui che faccia rispettare la legge.

Non vi devono essere ritardi: quando vi sono, vi è colpa, e bisogna punirla! Ci possono bensì essere delle remore, quando il processo è mastodontico, o s'incappa in periti, che meditatamente allungano le relazioni, per liquidare un maggior numero di vacanze, o quando occorran perizie psichiatriche, o contabili e le relative controrelazioni e revisioni. Ma queste sono le lungherie dipendenti da imprescindibile necessità e spesso dalla cupidigia dei periti, non da oscitanza dell'istruttore.

Io intendo parlare delle remore che non possono giustificarsi, cagionate da vera e propria pigrizia. Se si colpissero, una volta o due, i ritardatari, le cose andrebbero pel loro verso.

Quando un magistrato non dà plausibili spiegazioni, si telegrafi che mandi il processo; lo si legga, e se in esso si trovino inesplicabili soluzioni di continuità, si adottino provvedimenti di rigore, ed i ritardi cesseranno d'incanto. E quello che dico dei processi, intendo dire anche per le cause di gratuito patrocinio. Non è necessaria una nuova legge, perchè anche le cause dei poveri siano sollecitamente spedite.

Non si può pretendere, certo, che gli avvocati usino, per esse, la stessa diligenza, che per quelle dei loro clienti ricchi; questo si comprende agevolmente, ma da questa spiegabile diversità di trattamento, all'abbandono assoluto, ci corre.

Per ottenere il sollecito disbrigo di dette cause, non basta una circolare; non basta che i procuratori del Re preghino gli avvocati ad avere maggiore premura per i poveri, e che ne eccitino lo zelo e ne solletichino l'amor proprio; non basta che li stimolino con parole amichevolmente cortesi a compiere il loro dovere. Se tutto si riduce a questo, si otterrà, bensì, che

essi affrettino un po', per breve periodo di tempo, ma poi tutto ricadrà nella morta gora.

I procuratori del Re ed i procuratori generali non debbono limitarsi alle esortazioni ed agli eccitamenti; debbono invitare i neghittosi a presentare il fascicolo delle cause loro affidate, debbono esaminarli attentamente, ed assicurati che si siano della trascuratezza dei difensori, debbono adottare contro di loro le misure di legge, dalle più blande alle più gravi. E pertanto, anche a costo di crearsi noie e fastidi nel fòro, debbono avere il coraggio di deferire i negligenti ai Consigli professionali, per provvedimenti disciplinari; debbono farli sostituire, nella difesa del povero, da altri avvocati più operosi. Così soltanto le cose andrebbero meglio.

Se ne avrebbe un altro vantaggio ancora: si saprebbe che molte delle cause che sembrano abbandonate, sono invece transatte, e lo Stato esigerebbe le spese che ha anticipate. Avviene, invece, che i relativi articoli di credito, poichè nessuno se ne occupa, figurano eternamente sul campione civile e le spese anticipate non si riscuotono mai.

Io prego l'onorevole ministro di portare tutta la sua attenzione su queste due questioni.

Avrei finito, se non dovessi porgere un vivissimo ringraziamento al valentissimo collega Scialoja, per quello che ha detto nella sua relazione, a proposito dell'alta magistratura. Egli si è espresso così: « Con gli scarsi mezzi dei quali potevasi disporre, dal ministro di grazia e giustizia, si è cercato di provvedere ai più urgenti bisogni di coloro che erano peggio trattati, ma non conviene dimenticare che si deve provvedere anche alla più alta magistratura, per modo che sia posta, anche economicamente, in quella elevata condizione che le compete: solo così si potrà ottenere a che il magistrato senta veramente che è in uno Stato di progredita civiltà: nessuna funzione è superiore alla giustizia, e che chi è investito da essa, non deve desiderare nè altre ricompense al suo lavoro, nè altri onori ».

Lo ringrazio con tutta la effusione del cuore!

Finalmente uno vi è stato che s'è ricordato dell'alta magistratura. Nessuno, fino ad ora, aveva mai avuto un memore pensiero per lei, quasi che l'alta magistratura non fosse anch'essa stata travagliata dallo squilibrio economico che

affligge la società moderna; quasi che le ristrettezze finanziarie dei tempi nuovi non gravassero anche sull'alta magistratura e su tutti gli alti funzionari dello Stato.

So che l'onor. ministro ha sempre nutrito, in cuor suo, sentimenti di delicata considerazione, per noi della suprema gerarchia, ma egli sa pure che quei suoi sentimenti, per quanto suo malgrado, non han mai dato, a nostro riguardo, il frutto, che se ne attendeva, di veri e propri miglioramenti.

Non è una gretta quistione di borsa che mi fa parlare; mi anima invece un vivo sentimento di alta dignità. A noi che non abbiamo mosso mai ciglio, nè chiesto nulla, spiace che lo Stato non addimostri verso di noi le stesse premure che ha usato agli altri funzionari, quasi non s'avessero, nelle alte sfere, le medesime benemerienze che nelle minori. Ci piacerebbe quindi che lo Stato, dando prova, non a parole, della considerazione in cui tiene gli alti magistrati delle Corti di cassazione e di appello, ne elevasse maggiormente il prestigio al cospetto del paese.

E voglio principalmente notaré e porre in rilievo che non parlo per noi. Non ho voluto neppure sentire l'avviso dei miei colleghi; nella infinita loro delicatezza, m'avrebbero detto: è meglio seguitare a tacere, è meglio non sollevare una quistione che potrebbe parer quistione d'interessi. Non parlo per noi, lo dico serenamente, ma per quelli che verranno.

Tutti gli alti funzionari, anche i più giovani, sono in magistratura da non meno di 44 anni; alcuni hanno 50 anni di servizio. Ora, coi limiti di età che si abbassano di anno in anno, presto, fra mesi, o fra qualche anno, sgombreranno, per far posto a quelli che incalzano, e che hanno bene il diritto, anch'essi, di pervenire! Non è dunque per noi che parlo; non saremo noi che otterremo (se pur si concederanno) gli aumenti che reclamano; non siamo abituati a simiglianti delicatezze di trattamento. E pur nondimeno non diciamo e non diremo mai egoisticamente: « dopo di noi il diluvio! »

A noi, che, per la dignità dell'ufficio ed il decoro dell'Ordine, prepariamo il nido a quelli che verranno, potrebbe bene appropriarsi il verso: *Sic vos, non vobis, nidificatis aves.*

Non gli aumenti ci attendiamo.

Quando, pel limite di età, dovremo rientrare

nella vita privata, un'altra, ben diversa e non gradita sorpresa ci attende, quella della riduzione a metà dell'attuale stipendio, poichè c'imatteremo allora in un certo articolo della legge sulle pensioni, il quale stabilisce che gli stipendi, tuttochè falcidiati del quinto, non possono mai superare le 8000 lire nominali e le 7200 effettive. Questo è il trattamento che si farà a noi, non quello dell'aumento di stipendio.

Dico francamente che non ho mai compreso come, in tanti anni, da che vige la legge sulle pensioni, non vi sia stato un ministro del tesoro o delle finanze, che, in considerazione delle alte benemeritenze dei grandi funzionari dello Stato, non si sia sentito in dovere di proporre l'abolizione di quella disposizione così cruda. E non l'ho compreso, poichè è di evidente ingiustizia che, dopo 50 e più anni di servizio, si dia a quei funzionari sol quanto basta, o meglio, quanto non basta per una vita, modesta bensì, ma decorosa.

Sarebbe benemerito della giustizia e della equità quel ministro, che proponesse l'abolizione del detto articolo, che non so se stia nelle leggi degli altri paesi, ma che è, certamente, iniquo!

Ma, tornando al primo detto, e cioè al miglioramento economico degli alti magistrati in attività di servizio, io domando: se il senso della più elementare giustizia esige parità di trattamento per tutti, perchè non si provvede per loro come s'è già (e da tanto tempo) provveduto per gli altri?

Perchè questa ingiustizia? Perchè, si dice, quando si accordasse l'aumento agli alti magistrati, si dovrebbe egualmente accordarlo a tutti gli altri funzionari dello Stato.

E che male ci sarebbe?

Vuol dire che si renderebbe giustizia a tutti.

D'altronde, non si contano a milioni gli alti funzionari del Regno.

Con un bilancio di due miliardi e mezzo, che mantiene la sua elasticità, nonostante le spese della guerra Libica; con un bilancio, il quale dà, ogni anno, avanzi di molti milioni, che è prosperoso e florido, come tutti riconoscono, e come proclamano, e fanno benissimo, i ministri delle finanze e del tesoro, non dovrebbe esservi alcuna difficoltà a provvedere anche a questa spesa. No, non per così poco si correrà

il pericolo di fallire. Si provveda dunque per tutti.

Ma quando si temesse di arrischiare il fallimento, quando, per così poco, si temesse di giungere all'orlo del disavanzo, si dia almeno agli alti magistrati, sotto forma d'indennità, quello che loro è dovuto. Così avrebbero anch'essi quella medesima indennità che già ricevono molti e molti altri funzionari di grado uguale.

Sarebbe anche questo un atto di giustizia, quantunque a sezione ridotta.

Nè l'onorevole guardasigilli troverebbe, io credo, ostacolo alcuno nel Consiglio della Corona. Sono intimamente persuaso che tutti i ministri andrebbero ben volentieri d'accordo con lui e con me. Non troverebbe nulla ad osservare in contrario, suppongo, neppure il ministro del tesoro (poichè, appartenendo anche lui all'alta magistratura amministrativa), non può non conoscere i doveri inerenti agli uffici eccelsi, doveri di rappresentanza, di decorosità, di prestigio). E ritengo che mi darebbe ragione anche l'on. presidente del Consiglio; ne sono più che convinto, perchè egli si onora di essere stato magistrato, come ci onoriamo noi di averlo avuto nelle nostre file. Egli stesso disse, in quest'Aula, pochi giorni fa, e lo disse con sincera compiacenza, di avere, 51 anni or sono, iniziata, da volontario nel Ministero di grazia e giustizia, la sua carriera, or fatta così luminosa. Ed io aggiungo che fu poi sostituito procuratore del Re a Torino e, quindi, fra i miei predecessori, nella gloriosa magistratura subalpina.

Ora, io penso: se egli ha coperto un ufficio nella magistratura, non può non conservare nel suo cuore affetto grandissimo per l'Ordine giudiziario, il quale di pari affetto lo ricambia.

Come vede, on. guardasigilli, non ci dovrebbe essere nessuna, nessunissima difficoltà per provvedere, come io desidero, e son certo che ella provvederà, assecondando anche il desiderio intimo del suo cuore.

Dico bene, onorevole ministro?

Se sbaglio, me lo dica francamente, con la solita sua schiettezza. Tutti sbagliano; i più saggi errano, non so quante volte al giorno; un collega mi suggerisce che sbagliano sette volte, ed io che sbaglio ogni dì, chi sa quante decine di volte, non mi dorrò che uno dei tanti miei errori mi sia ufficialmente avvertito dal banco del Governo. Ma se reputasse giusto il prov-

vedimento che chiedo, me lo dica ugualmente, con sincerità, poichè, nel primo caso, potrebbe anche darsi che nell'interesse non nostro, ripeto, ma dei nostri successori, e per il maggior prestigio degli alti magistrati, qualcuno di noi prenda l'iniziativa di una legge parlamentare.

Io sarei ben lieto se si presentassero due progetti insieme: quello che abolisce l'articolo della legge sulle pensioni, al quale ho dianzi accennato, e l'altro, per un migliore trattamento agli alti magistrati ed a tutti gli alti funzionari dello Stato.

Anche per un altro scopo, vede onor. ministro, io vorrei ciò (me lo diceva, ieri l'altro, il collegà Garofalo, pur senza dirmi che era del mio stesso avviso circa gli aumenti), per lo scopo cioè di allettare i giovani valenti ad entrare in carriera; lo che va all'unisono con quello che diceva ieri l'onor. Scialoja.

La ragione più grave, per cui i giovani di valore preferiscono altra carriera, è che essi non sono persuasi dell'avvenire brillante della magistratura.

Quello, che più alletta i giovani e li stimola, è il miraggio dell'avvenire; è esso che li spinge e solletica; è quel miraggio che li spinge, guida e conduce sulla strada che sembra più promettente.

Se dico bene, onor. guardasigilli, nel dirmelo, colla sua fiera franchezza, aggiunga pure che presenterà subito il progetto che invoco da lei. Non dica che, animato, come è, dai migliori sentimenti verso di noi, presenterà quel disegno all'occasione propizia. Sarebbe una risposta vaga, una di quelle che lasciano il tempo che trovano, ed io invece vorrei aver provocato un affidamento sicuro. Il cuore mi dice che risponderà come desidero; me ne danno garanzia sicura il riguardo che ella sempre ha usato ai magistrati, qualunque ne fosse il grado, l'alta deferenza, la grande devozione che ella porta alla magistratura del suo paese. (*Vive approvazioni*).

GAROFALO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAROFALO. La considerazione ultima che ha fatto l'onor. De Blasio merita di fermare la nostra attenzione. Realmente, l'aumento degli stipendi dei gradi alti gioverebbe moralmente all'intero Ordine giudiziario. Nella età giovanile si è disposti spesso a sopportare fatiche e

privazioni anche per lungo tempo, con la speranza di un avvenire brillante, o almeno di una buona o discreta posizione economica nella tarda età. Ma nella magistratura, il sacrificio del primo lunghissimo stadio non è mai compensato, neppure quando si raggiungano i gradi più alti; non si ottiene mai una condizione economica vantaggiosa, proporzionata alla elevatezza della posizione, nell'ultimo stadio della carriera. E non si può dire che la stessa cosa accada nelle carriere di eguale livello o importanza. In queste carriere, oltre agli stipendi, ci sono indennità, le quali spesso superano di tre, quattro o cinque volte lo stipendio. Così negli alti gradi della marina e dell'esercito; così anche nelle prefetture, e anche più nella carriera consolare e diplomatica; tutti sanno che nell'alta diplomazia lo stipendio non rappresenta che la minima parte della remunerazione, mentre la maggior parte è rappresentata da assegni vari secondo il posto.

L'esempio delle carriere di livello eguale non può dunque esser citato, perchè la magistratura (e solo con essa il Consiglio di Stato e la Corte dei conti) non gode nei gradi alti compenso alcuno diverso dallo stipendio. Ora lo stipendio è ancora oggi quello meschino di 50 o 60 anni fa. Pertanto i giovani di maggiore ingegno e cultura non sono allettati ad intraprendere tale carriera; essi preferiscono le altre. Tutti gli aumenti che si portano agli stipendi iniziali non faranno raggiungere lo scopo di ottenere elementi migliori, fino a che le condizioni della carriera giudiziaria non siano elevate proporzionalmente in tutti i gradi. Ed io spero che l'onor. guardasigilli il quale, non solo con le parole, ma con fatti, ha dimostrato il proposito di rialzare il livello della magistratura, vorrà considerare anche da questo punto la questione.

Passo ora ad un diverso argomento. Nella relazione dell'Ufficio centrale, trovo parecchi voti di riforma della nostra legislazione, riguardanti il procedimento civile ed alcuni istituti di diritto privato che, secondo l'autorevole relatore, del quale tutti ammiriamo continuamente la dottrina, richiedono urgenti provvedimenti; a questi voti l'onor. De Blasio ne ha aggiunti altri, ai quali credo che possiamo, almeno in gran parte, associarci.

Io mi permetterò richiamare l'attenzione del-

l'Assemblea su alcuni progetti di legge già presentati, relativi alla criminalità.

L'onor. D'Andrea ieri voleva dissipare ogni allarme in Italia per il creduto aumento della criminalità: egli ci portava la consolante notizia che la criminalità invece è scemata; e questa sua idea la traeva dal fatto che il numero complessivo delle sentenze era diminuito da un ventennio o da un decennio a questa parte. Ma io credo che l'onor. D'Andrea, sebbene abbia citato dati molto esatti per quanto riguarda il numero delle sentenze, sia in errore in quanto al rapporto fra questo numero e la criminalità.

Prima di tutto, mi sembra che egli abbia parlato solamente delle sentenze dei tribunali, lasciando da parte quelle dei pretori; ed a tutti è noto che una gran parte di delitti sono giudicati dai pretori. Di più, egli non considerò che un grandissimo numero di delinquenti restano ignoti, e per conseguenza non vi è giudizio, quantunque vi siano stati i reati: egli non pensò forse alle amnistie così frequenti, che troncano il corso dei procedimenti. Non si può dunque, dal numero delle sentenze, trarre induzione intorno allo stato della criminalità. Nella litigiosità, non vi è alcun dubbio, vi è stata una diminuzione. Questo ci è attestato anche dalla relazione presentata in quest'ultimo anno alla Commissione di statistica, dal Baccarani, il quale attesta che la litigiosità è diminuita in tre dei maggiori distretti d'Italia, Napoli, Palermo e Venezia. Del resto, è accertato già da molto tempo, che la litigiosità va diminuendo di anno in anno; ed è questo, senza dubbio, un fenomeno consolante.

Viceversa, per quanto riguarda la criminalità, si è osservato, disgraziatamente, il fenomeno opposto. E poichè ho citato la relazione Baccarani, così mi permetto anche di citare la mia intorno alla criminalità. Da questa relazione, che riassume e coordina quelle di tutti i procuratori generali del Regno, risulta che la criminalità, complessivamente, continua ad essere in aumento da più di trent'anni. Vi è stato, è vero, una lievissima diminuzione solamente in alcune categorie di reati: fortunatamente, ad esempio, negli omicidi, ma ciò, più che al progresso morale della popolazione, si deve attribuire, secondo me, al fatto dell'emigrazione, per cui gli elementi più torbidi, gl'individui più energici vanno fuori del paese e tornano

in età avanzata, quando il loro temperamento si è spesso modificato.

Viceversa, le rapine e le estorsioni sono in aumento, e la cifra complessiva cresce sempre: per darne un esempio, da 236,000 delitti in tutt'Italia nel 1886, si è giunti circa ad un mezzo milione nel 1910. E qui parlo dei soli delitti, perchè se aggiungiamo le contravvenzioni, la cifra complessiva dei reati, che era di 550,000 nel 1886, è arrivata a 755,000 nel 1910; cifra che supera nientemeno che di 200,000 quella della Francia, la quale ha pure una popolazione di quattro milioni superiore alla nostra, e che si trova in condizioni speciali ed educative presso a poco simili alle nostre. Non parlo poi delle altre nazioni dell'Europa centrale o settentrionale, perchè con queste non è possibile fare confronti, tanto sono minori le cifre dei reati in genere.

Ora, una delle cause principali di questo aumento continuo di criminalità, è la debole repressione della recidiva. Non parlo della delinquenza abituale, perchè non abbiamo alcuna legge per combatterla, tranne quella del domicilio coatto, che ha gravissimi inconvenienti, e pure bisogna conservare il domicilio coatto, perchè non abbiamo di meglio: tale provvedimento ha ben poca efficacia, perchè, come tutti sanno, dopo i pochi anni, durante i quali i coatti rimangono nelle isole nelle quali sono destinati, ritornano nella società, più abili ed ammaestrati nel delitto.

Invece, si è proposto da molto tempo l'istituto della relegazione; se ne è parlato, son pochi giorni, anche qui. L'onor. presidente del Consiglio, in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'interno, assicurò che egli avrebbe portato innanzi, con tutte le sue forze, il disegno di legge già presentato da parecchi anni al Parlamento per istituire la relegazione.

Questo è veramente l'unico mezzo, con cui si possa sperare di mettere un freno alla delinquenza abituale. Fino a che i recidivi non siano segregati per lunghissimo tempo, o per tutta la vita, è vano sperare una diminuzione di criminalità. Infatti questi delinquenti, nell'uscire dal carcere, ricominciano a commettere delitti del medesimo genere di quelli, per i quali furono condannati; si tratta dell'esercizio del loro mestiere, della loro specialità professionale. Pertanto il bilancio della criminalità si man-

tiene sempre identico. Con le brevi pene carcerarie attuali, il numero dei delinquenti che escono dal carcere è precisamente lo stesso dei delinquenti che vi entrano: un numero compensa l'altro, e perciò quello dei delinquenti in circolazione rimane identico, e quello dei delitti aumenta per la maggiore esperienza acquistata da cotesti delinquenti di professione.

Raccomanderei perciò all'onor. guardasigilli di volersi associare all'onor. presidente del Consiglio nel sostenere questo progetto, onde esso ottenga l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

Alcuni negano l'efficacia della relegazione perpetua o di lunghissima durata. Anche in Francia, dove essa fu istituita nel 1885, non mancano oppositori.

Ma quali che sieno le opinioni, vi è un fatto che s'impone, attestato dalle statistiche. Istituita la relegazione per i recidivi in Francia, la criminalità è andata continuamente decrescendo. Contro questo fatto, tutti i possibili ragionamenti sono vani, ed io credo che noi dovremmo profittare di un esempio così eloquente.

Oltre a ciò, pregherei anche l'onor. guardasigilli di volersi occupare di un altro progetto di legge approvato dal Senato, e che da lungo tempo trovasi presso la Camera dei deputati; e che potrà avere indirettamente molta benefica influenza sulla criminalità.

Io intendo naturalmente parlare soltanto di quelle questioni alle quali è possibile portare rimedio per mezzo di leggi; molte cause di criminalità sono comuni a tutte le nazioni, e non si possono estirpare con provvedimenti legislativi; il miglioramento non può sperarsi che dalla educazione, dal progresso della morale, dalle migliorate condizioni economiche. Ma oltre a queste cause generiche, ve ne sono altre per le quali i provvedimenti legislativi possono riuscire, se non ad estirpare del tutto il male, per lo meno ad attenuarlo considerevolmente.

Uno di codesti fattori di criminalità è l'alcoolismo. Quasi tutti i procuratori generali, nelle loro relazioni sulla delinquenza del 1911, hanno riconosciuto che dall'alcoolismo dipende in gran parte la criminalità impulsiva; e quindi quei ferimenti ed omicidi non premeditati, così frequenti in Italia.

Non riferirò, per brevità, ciò che essi hanno

detto a questo proposito; posso assicurare il Senato che in ciò essi sono quasi tutti d'accordo. Non bisogna credere, del resto, che con la parola « alcoolismo » s'intenda riferirsi soltanto allo stato patologico, alla malattia cronica; noi intendiamo anche dell'abitudine, del vizio dell'ubriachezza; ed è certamente quest'abitudine, questo vizio, favorito immensamente dalla quasi completa libertà delle osterie che vi è in Italia, e che non vi è più in quasi tutti gli altri Stati di Europa, tranne la Francia ed il Belgio, che sono anche più gravemente di noi danneggiati dagli effetti dell'alcoolismo. Tutti gli altri Stati dell'Europa centrale e gli Stati Uniti d'America hanno adottato provvedimenti contro l'alcoolismo, e si è osservata colà una diminuzione della criminalità, con altri benefici effetti igienici ed economici nel popolo.

Io so che il senatore Inghilleri crede che non si giunga a nulla con provvedimenti legislativi, e che tutto dipenda dall'educazione morale, dalla propaganda, dalle conferenze che si possono fare nel popolo: io non sono di tale opinione, e con me moltissimi altri che hanno studiato la questione.

Più di tutto è importante osservare il fatto che nei paesi, che più erano afflitti dall'alcoolismo, in quei paesi, in seguito ad opportuni provvedimenti legislativi, rigorosamente osservati, si è ottenuta una graduale diminuzione dell'alcoolismo; e in alcuni esso è quasi scomparso, come in Finlandia, dove non esiste più che uno spaccio di liquori per 19,000 abitanti, mentre noi ne abbiamo uno per ogni 120 abitanti. Così anche la Norvegia ha veduto quasi scomparire l'alcoolismo; esso non è cessato in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, ma è molto diminuito; ciò è avvenuto dovunque si siano adottati provvedimenti rigorosi. Perché dunque non dovremmo seguire tali esempi in Italia?

Qualche azione in proposito si è iniziata. L'onorevole presidente del Consiglio presentò quel disegno di legge, a cui ho accennato, e che fu già approvato dal Senato. Se la Camera dei deputati approverà sollecitamente questo disegno di legge, farà un gran bene al paese.

La conclusione di tutte queste mie parole è che, se vi sono cause generiche della criminalità, per le quali è vano cercare riparo in provvedimenti legislativi, vi sono poi cause speciali,

che possono con tali provvedimenti essere rimosse; tra queste io ho additato principalmente la debole repressione della recidiva e della delinquenza abituale, e l'alcoolismo.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Essendo esaurita la discussione sulla parte propriamente detta del bilancio di giustizia, io avevo chiesto all'onor. Presidente se non sarebbe stato meglio che avessi parlato sulla parte del bilancio, che concerne il Fondo per il culto, ma egli mi ha detto che, non essendovi altri iscritti, era meglio che parlassi ora. Parlerò quindi brevemente, com'è mio costume. E faccio notare, innanzi tutto, al Senato il caso, che può parere strano, ma è reale, che cioè, dopo due anni, anzi dopo 23 mesi, si verifica, in occasione di questo bilancio, una circostanza interamente identica a quella di due anni or sono. Non è un ricorso storico, ma è una ripetizione storica. Due anni fa, nel giugno del 1911, discutemmo il bilancio del Fondo per il culto in tre: cioè il presente ministro, il presente relatore, onor. Scialoja, ed io. Facemmo una interessante discussione, denudando le condizioni reali di quell'Amministrazione, e constatando un disavanzo ordinario di due milioni e duecentomila lire; disavanzo che, non curato con mezzi energici, portava dritto al fallimento. L'onor. ministro, pieno di buone intenzioni, riconobbe la singolarità di quella situazione e i pericoli che ne derivavano. E poichè, egli disse, il mio predecessore ha nominato una Commissione d'inchiesta per vedere quali sono effettivamente le condizioni del Fondo per il culto, e quel che si possa fare per provvedervi, aspettiamo che questa Commissione, composta di alti funzionari dello Stato, metta fine al suo lavoro. La Commissione ha studiato per altri due anni, ed ha presentata da un pezzo la sua relazione: però questa rimane ancora un segreto.

Non so quale possa essere la ragione di tal segreto, custodito con tanta gelosia: il ministro potrebbe romperlo senza danno, credo io, e farci sapere ciò che sappiamo del resto, e ch'è stato detto più volte da me in quest'Aula, e ha riconosciuto egli stesso il ministro, e ha ripetuto il senatore Scialoja, che, cioè, se il Fondo per il culto non è rivestito di quelle penne, che gli furono strappate malamente negli anni passati,

non potrà più funzionare, ma dovrà avviarsi fatalmente, con grande malinconia e gravissime conseguenze, alla sua distruzione finale. Or dunque, poichè oggi le condizioni sono note, in seguito ad una inchiesta ufficialmente eseguita, io credo che non vi debba essere più difficoltà perchè il ministro ci faccia sapere quali sono le intenzioni sue. Due anni sono il disavanzo di quell'Amministrazione era di 2,300,000 lire; quest'anno invece è salito a 2,569,000 lire; in due anni c'è stato un maggior disavanzo di oltre 200,000 lire! È desolante.

E a tal proposito rileggerò le ultime parole della relazione dell'Ufficio centrale, parole tristamente eloquenti, anche perchè vengono da un relatore, che è persona di giudizi non avventati.

Egli dice: « Degli studi e delle proposte della Commissione occorre che il Governo si affretti a trarre profitto, per provvedere all'assetto stabile di quell'Amministrazione, sottraendola al disagio nel quale versa; un ulteriore ritardo costituirebbe una gravissima colpa, giacchè sarebbe vano pensare ai rimedi quando il patrimonio fosse ridotto in tali condizioni, da rendere impossibile il raggiungimento delle sue finalità ».

E su questo punto io non avrei altro da dire, tranne che riportarmi alla discussione di due anni or sono, la quale, ripeto, fu fatta da noi tre; e noi tre, grazie a Dio, ci troviamo in buona salute; ma di certo non ci auguriamo che, fra un anno o due, si debba ritornare da capo a discutere sullo stesso argomento così poco allegro. Io mi auguro, invece, che l'onor. ministro, il quale è compenetrato della gravità della situazione, vorrà legare all'invocata riforma il suo nome, come l'ha legato ad altri notevoli provvedimenti legislativi. Confido dunque che nella nuova Legislatura si possa metter fine ad una situazione veramente anormale e inverosimile. Nè soltanto rispetto al Fondo per il culto, ma per tutto ciò che concerne il patrimonio ecclesiastico. Ricorderete, egregi colleghi, che due anni or sono fu discusso anche circa l'opportunità di fondere le due Amministrazioni degli Economati e del Fondo per il culto, che hanno la stessa origine, e su per giù le stesse finalità; occorre alla fine riordinare questa grande Amministrazione ecclesiastica, mettendola su tali basi, da resistere ai possibili assalti, i quali è

da sperare che non saranno così rapaci e violenti, come furono quelli degli anni scorsi da parte dello Stato, per necessità diverse e non tutte encomiabili e giustificabili.

E, a proposito del riordinamento del patrimonio ecclesiastico, io farò una raccomandazione all'onor. ministro, la quale concerne i funzionari dell'Amministrazione del Fondo per il culto. Questi funzionari domandano con un memoriale, di cui io ho avuto copia, che onestamente alla fine venga regolata la loro situazione, perchè essi non hanno colpa delle condizioni in cui si trova oggi l'azienda del Fondo per il culto, che essi servono da tanti anni con zelo e decoro. Essi hanno un piccolo ruolo, che non fa parte del grande ruolo del Ministero di giustizia, e perciò si aggira in una cerchia molto ristretta, onde le promozioni sono lentissime e la carriera è più che mai stentata.

Il lavoro non manca; il personale lavora e lo ha riconosciuto lo stesso ministro più volte; ma è malcontento e sfiduciato e con ragione.

Io spero oggi di avere dall'onor. guardasigilli dichiarazioni rassicuranti, le quali possano, alla loro volta, rassicurare questo personale che quando sarà provveduto, e speriamo presto, al riordinamento definitivo del patrimonio ecclesiastico, potrà la sua posizione divenire diversa di quella di oggi; divenire cioè stabile e meglio remunerata. Me l'auguro nell'interesse dell'equità e del pubblico servizio.

Essendo malandato in salute, e non volendo abusare della bontà del Senato, metterò fine al breve discorso, ma non senza associarmi con vivissima compiacenza al voto manifestato dalla Commissione di finanze circa la migliore politica ecclesiastica del nostro Paese, nel presente periodo storico.

L'onor. Scialoja ha formulato il voto con queste parole, che voglio leggere:

« La Commissione di finanze conferma il voto che, in materia di politica ecclesiastica, il Governo continui ininterrottamente nel tradizionale indirizzo ispirato ai maggiori principii di libertà, non restando però estraneo all'attività sociale della Chiesa e difendendo, ove occorra, i diritti dello Stato da qualsiasi invadenza o sopraffazione ».

I mezzi, che la legislazione ha, sono sufficienti, aggiunge il relatore, e altri mezzi non occorrono. Sono pienamente d'accordo con lui:

una buona politica ecclesiastica oggi deve schivare ogni occasione di attriti, e più ancora di conflitti; deve mirare a non rendere aspri e pugnaci i rapporti fra lo Stato e la Chiesa. (*Benissimo*). Occorre una grande concezione della libertà, una mentalità molto alta per potersi rendere conto delle condizioni, in cui noi siamo e della necessità di seguire una politica sinceramente liberale rispetto alla Chiesa. (*Bene, bravo*). Ed io confido che tale mentalità non sarà per mancare all'onor. guardasigilli, nel quale ho, e come amico e come senatore, molta fiducia, e il cui temperamento rifugge da ogni spirito di avventura e da sentimenti, che possano celare insidiosi fini e assai meno provocazioni a freddo.

Ed è dopo tali dichiarazioni, che io mi auguro di avere dall'egregio ministro risposte condensate in una sola, cioè in questa: che fra un anno o due non ci troveremo nelle stesse condizioni di oggi: ministro lui, oratore io, relatore Scialoja, fra nuove promesse e nuovi voti, e nessuna conclusione! *Vivissime approvazioni - Molti senatori si rallegrano con l'oratore*.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14;

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. Presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste due relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Ha facoltà di parlare l'onor. Rolandi-Ricci.

ROLANDI-RICCI. Circa i punti che furono toccati nella lucida relazione dell'Ufficio cen-

trale, io non ho che da aderire a quanto l'onorevole relatore ha in essa esposto, ma desidero richiamare l'attenzione del Senato, e quella dell'onorevole guardasigilli sopra alcuni altri punti che, interessando materie attinenti al bilancio di grazia e giustizia, non sono stati nella relazione illustrati.

Ed anzitutto io richiamo l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sopra la condizione che è fatta oggi alle nostre industrie marinare, dalle disposizioni del nostro Codice di commercio, le quali, e per essere scritte 30 anni fa, e perchè, quando furono accolte nel nostro Codice di commercio, mal rispondevano già all'esigenza del traffico marittimo, oggi si presentano nella pratica assolutamente inadeguate a quelli che sono i bisogni della economia nazionale marinara. Se il nostro guardasigilli, che è pure un avvocato pratico, vuol ricordare le difficoltà che molte volte egli, nella sua pratica, avrà incontrato, e quelle che tutti i giorni incontriamo noi nell'esercizio della pratica forense, in ordine alle discipline del diritto marittimo, riconoscerà che è venuto oramai il tempo, che gli studi del Governo vengano portati sopra questa importantissima materia, per preparare un progetto di legge che modifichi il secondo libro del Codice di commercio.

Mi consenta il Senato che molto brevemente (giacchè io non dimenticherò mai il precetto di Cesare Cantù che dei dieci comandamenti l'undecimo è quello di non seccare), che molto brevemente io metta in rilievo quale è la situazione fatta alla nostra bandiera nazionale, ai nostri traffici marittimi, dal nostro Codice di commercio.

Il nostro Codice di commercio, nella parte marittima, che non ebbe nè babbo nè mamma, perchè nessuno la volle riconoscere per sua al momento in cui essa fu compilata, e al momento in cui subito sorsero le censure dei pratici di fronte alle non complete e non adatte disposizioni del Codice stesso, il nostro Codice di commercio, nella parte marittima, contempla degli istituti che non hanno quasi più una pratica attuazione.

Il nostro Codice di commercio nella parte marittima dedica larghe disposizioni al cambio marittimo; ora il cambio marittimo non esiste pressochè più, perchè il telegrafo lo ha ucciso. Il contratto di cambio marittimo era fatto

dal capitano quando non poteva avere comunicazioni col suo armatore; oggi il capitano, in qualunque parte del mondo si trovi, ha la possibilità di mettersi in comunicazione con l'armatore; viceversa il nostro Codice di commercio non contempla in nessuna guisa i *delivery orders* che sono usati tutti i giorni, non contempla i buoni di imbarco, e disciplina una polizza di carico che non è più quella che si applica. Le disposizioni del nostro Codice di commercio fanno della polizza di carico una ricevuta (art. 498) che il capitano dà al caricatore della merce che da questi gli è consegnata; e nella polizza di carico sono richiesti dall'art. 555 dei requisiti come essenziali, che oggi non si mettono più nelle polizze di carico (e badate che tutto il traffico marittimo nazionale e internazionale si esplica necessariamente attraverso la polizza di carico) perchè le esigenze della rapida caricazione e rapida scaricazione delle navi a vapore hanno portato di conseguenza che la merce non si consegna più direttamente alla nave, ma all'agenzia di imbarco, e che dalla nave non si scarica nelle mani del ricevitore, ma all'agenzia di sbarco; eppure il Codice di commercio esige che il capitano non firmi la polizza, se non quando la merce è a bordo, e tutti i giorni dobbiamo discutere e vedere negoziato, nel traffico internazionale, il trasporto delle merci, che oggi avviene con polizze che non sono e non possono essere firmate dal capitano, perchè sono firmate come buoni di imbarco dall'agenzia di imbarco, e per merci che non saranno dal capitano direttamente consegnate al destinatario, ma alle agenzie di sbarco.

Noi abbiamo nella polizza di carico, ormai internazionalizzata nella sua stilizzazione, la clausola costante del peso, quantità e qualità sconosciuti al capitano, dalla qual clausola la polizza di carico è così sostanzialmente denaturata, perchè, quando, prima della firma, il ricevitore dell'imbarco (o il capitano nei rari casi in cui il capitano mette questa firma) scrive la clausola che nè la quantità, nè la qualità, nè il peso sono conosciuti da chi riceve la merce, non si ha più un titolo che costituisca ricevuta della merce.

E perchè questo? Perchè il commercio ha chiesto il ribasso dei noli, e gli armatori, con-

seguentemente e correlativamente, hanno diminuito le responsabilità loro. Quando si aveva il trasporto a vela, nella caricazione c'era il tempo, per la lunga stalla, di vedere se la merce consegnata era quella indicata da colui che la consegnava, ma oggi quando la stalla si misura a parecchie decine di sterline per ora, cosicchè la stalla di un piroscalo di grande portata può rappresentare fino 30,000 lire al giorno, non si ha il tempo di fare questa verifica. Il caricatore si copre, coll'assicurazione, del rischio che corre in confronto del vettore, e noi ci troviamo tutti i giorni costretti, nelle dispute che sorgono frequenti, e più frequenti da noi, per il difetto, per la cattiva corrispondenza della nostra legge alle necessità di questa vita commerciale attualmente vissuta, a dover domandare ai magistrati che, o facciano quello che il Kohler chiama l'interpretazione modificativa della legge, il che non è possibile nel nostro sistema legislativo, perchè da noi il magistrato non può modificare la lettera esplicita della legge, non può dare alla portata della legge intenzionalità e efficienza diversa da quelle che sono nell'intenzione del legislatore e deve mantenere la figura tradizionale che gli attribuiva Pitagora, di non essere che l'eco della voce del legislatore; oppure riconoscano che le nostre disposizioni contraddicono completamente al fatto che si verifica, in modo che bisogna andar a cercare ricorsi analogici, stracciando disposizioni che sono in perfetta opposizione all'istituto, come è regolato dalla nostra legge vigente.

Di guisa che abbiamo una giurisprudenza contraddittoria e purtroppo, ma giustamente, poco valutata nei confronti dei mercanti stranieri, che finiscono con lo scrivere nella polizza di carico, anzi lo stampano: « le questioni nascenti da questi rapporti sono sottratte alla magistratura italiana e devolute al giudice di Londra o di Marsiglia o di Anversa ». Se prendete una polizza di carico inglese per il carbone, od una polizza internazionale per il Mar Nero per il grano, trovate non infrequentemente questa clausola. Ora, fra le tante modificazioni, alle quali vediamo intendere il Parlamento italiano, delle leggi vigenti, mi pare che sarebbe utile cosa che esso portasse la sua attenzione (e che a ciò fosse prontamente provocato dall'onor. guardasigilli), ad una riforma che è

evidentemente necessaria, che tocca degli interessi ingentissimi, che riguarda un commercio che noi abbiamo attivo e che abbiamo bisogno di svolgere e nel Mediterraneo ed oltre Atlantico; alla riforma cioè delle disposizioni della seconda parte del Codice di commercio, quelle che disciplinano il diritto marittimo, ed occorre che la riforma sia profonda, sostanziale, essenzialmente pratica. Bisogna che le leggi commerciali, come dice il nostro vecchio Casaregis, si adattino al costume: la legge commerciale non può creare un rapporto, lo deve seguire e regolare.

Il rapporto commerciale lo crea il commerciante, stimolato dal suo interesse: la legge interviene a disciplinarlo, ma non si può fare un abito fatto per un istituto commerciale diverso da quello che lo deve vestire, ed a cui questo abito legislativo si deve adattare.

Prendiamo ancora in esame il regolamento delle avarie comuni. Trovate forse voi in tutto il nostro Codice commerciale una disposizione che disciplini quale sia la legge da applicarsi nel regolamento di avarie comuni? Il Senato sa perfettamente di che cosa parlo. Avviene un sinistro: hanno danni o la nave o il carico o l'una e l'altro insieme. Giunti nel porto d'approdo, bisogna fare un giudizio di correlazione, per cui si determini quale porzione del danno ha risentito il carico o la nave, o l'uno e l'altro, e se e per qual parte dall'uno o dall'altro deve essere sopportato. Noi abbiamo una disposizione (art. 658 del Codice di commercio), che puramente e semplicemente tratta questa norma: il regolamento di avaria comune sarà fatto da un ripartitore nominato dal pretore o dal presidente del tribunale locale, e dovrà essere poi sottoposto al giudizio del tribunale. Ma quale è la legge che si applica quando voi avete un conflitto di legislazioni? E l'avete tutti i giorni, perchè non potete pensare che l'art. 658 debba applicarsi per le spedizioni da Genova a Livorno o da Genova a Venezia: il mercato marittimo è essenzialmente internazionale. Si è cercato un rimedio: l'applicazione consensuale delle famose regole di York e d'Anversa. Ebbene, anche per l'applicazione consensuale di queste regole, è spesso necessario sapere quale sia la legge generale che deve disciplinare l'insieme del regolamento. Noi non abbiamo nel Codice una norma, mentre le altre

legislazioni europee hanno dato opportunamente norme su tale materia. Coloro che si sono ispirati ad un concetto eminentemente realistico, che, lo confesso, io approvo, hanno detto che si applica la legge della nazione in cui il giudizio del regolamento è fatto, e così fanno i francesi ed i tedeschi: è un giusto protezionismo giuridico. Vi sono delle nazioni le quali, animate da uno spirito più largo, con delle visioni di diritto internazionale più ampio, hanno detto che bisogna applicare la legge della bandiera in certi casi, ed in certi altri la legge del porto di provenienza della merce. Ma noi non abbiamo nulla e la nostra giurisprudenza si trova anche lì come

Nave senza nocchiero in gran tempesta,

e chi fa il marittimista si trova davanti a sentenze di magistrati che decidono in tutti i modi, senza avere una norma positiva.

Perchè non tracciamo anche noi ai nostri magistrati una norma, una regola a questo proposito?

Veniamo al caso di urto di navi. Quale è la norma? Abbiamo soltanto le strette norme accolte negli articoli dal 660 al 665 del Codice di commercio; ma, dato il caso che una nave italiana urti o sia urtata dalla nave straniera, quale è la legge che impera? Tutte le altre nazioni hanno coperto questi casi con una disposizione legislativa; quasi tutte lo hanno coperto con una disposizione tutrice della bandiera della loro nazione: noi soltanto non abbiamo nulla, ed allora il nostro magistrato è costretto a speculare attraverso le teoretiche della filosofia del diritto marittimo e del diritto internazionale, per cercare una soluzione, che talora risponde ad un largo spirito di concezione giuridica, tal'altra ad un concetto di territorialità immediata, tal'altra ancora né all'uno né all'altra.

Ora, tutte queste materie sono abbastanza interessanti, perchè debbano trovar finalmente una disciplina.

Io so bene che domanderei una cosa difficile a conseguirsi, se chiedessi la riforma totale di un Codice, ma un testo di legge che governi almeno i rapporti che sorgono dal contratto di trasporto delle cose (così come si è andati man mano provvedendo a leggi per regolare i rapporti che sorgono dal contratto di

trasporto delle persone, principalmente degli emigranti), si potrebbe fare, e farlo in modo che rispondesse ad un bisogno sentito, ad un bisogno attuale, ad un bisogno abbastanza importante. (*Benissimo*).

Sopra un altro punto richiamo l'attenzione dell'onor. guardasigilli e la benévola considerazione del Senato: il modo con cui in Italia si svolge l'Istituto della curatela fallimentare.

Non w' è tribunale di commercio, da quello di Milano a quello di Genova, a quello di Torino, dove si agita fervida la vita commerciale, presso il quale non sentiate da tutti coloro che si debbono occupare di materie giudiziarie commerciali, elevarsi doglianze circa il modo con cui le amministrazioni fallimentari si svolgono.

Non si tratta qui di censurare i curatori preposti a quest'amministrazione, non si tratta qui di censurare i giudici che sorvegliano i curatori: è l'istituto che è male congegnato. Tanto è vero che se voi prendete ad esaminare i diversi casi pratici, trovate che ogni volta che una situazione finanziaria commerciale si sia fatta molto critica, se è di grande importanza, si fa dagli stessi creditori ogni maggior sforzo per evitare la dichiarazione di fallimento, perchè questa dichiarazione rappresenta una spesa ingente, non susseguita mai da un esito di utile realizzazione. Perchè questo avviene? Perchè prima di tutto non s'improvvisa l'amministratore di un'azienda, non s'improvvisa il liquidatore. Il curatore, in buona sostanza, ha la funzione di curare la realizzazione, con la minore perdita possibile di quello che è il patrimonio di un'azienda.

Ora, il liquidatore o curatore abitualmente è scelto dal presidente del tribunale, che ha lo scrupolo di mostrare che non fa preferenze per nessuno, e sceglie quindi il curatore seguendo l'ordine alfabetico della tabella di coloro che sono iscritti come curatori fallimentari, e l'ordine alfabetico non è la miglior guida per scegliere un amministratore che sia abile a liquidare una bottega, un'industria o una banca, cui venga preposto.

E poi, qual'è la funzione di quel povero giudice delegato? Si prende un magistrato da un tribunale, dove trattato ha per anni e anni questioni di diritto civile e, con maggiore o minore competenza, di diritto commerciale, e lo si manda

a sorvegliare un'amministrazione fallimentare, ad approvare o disapprovare la vendita al prezzo tale o tale altro, di un compendio, di una porzione di un'azienda industriale, commerciale o bancaria. Ora, questo magistrato cosa ci sta a fare? Per sorvegliare la legalità delle operazioni? Ebbene, signori miei, bisogna che ritorniamo a qualche cosa di più pratico, bisogna magari ricorrere a dei funzionari specializzati (e io non avrei difficoltà che fosse istituito un ruolo di funzionari, i quali, presentando tutte le garanzie di onestà che si desiderano, ma non sempre si trovano in altro personale, potessero assumere competentemente la liquidazione della massa fallimentare), oppure bisogna dare maggiori facoltà e diverse istruzioni ai presidenti di tribunale, perchè scelgano i curatori, anche all'infuori di coloro che sono iscritti nei ruoli formati dalle Camere di commercio.

Ed eccomi al terzo punto, sul quale richiamo l'attenzione del Senato e quella dell'onorevole guardasigilli. E qui proprio mi rivolgo con speciale preghiera all'onorevole guardasigilli, perchè ritengo che egli possa, volendolo, ovviare a quegli inconvenienti che talvolta i pratici (e l'onorevole ministro è stato un insigne pratico) riscontrano nell'amministrazione della giustizia.

Signori senatori, spesse volte ci troviamo di fronte a collegi, e soprattutto a collegi supremi, costituiti di magistrati degnissimi, di magistrati studiosi, di magistrati della cui onestà (mi è caro fare questa attestazione dopo trentadue anni di pratica efficace) noi non abbiamo mai avuto ragione di dubitare, e questo è il vero elogio che deve farsi alla magistratura italiana, non abbiamo mai avuto da dubitare dell'onestà di essa; da noi il magistrato è eroicamente onesto. (*Benissimo*). Ma noi sentiamo però che questi magistrati non hanno la competenza specifica per la risoluzione delle questioni che sono loro sottoposte. Questo avviene perchè troppe volte si prende un magistrato dal penale, dopo trenta anni che ha professato diritto penale, e lo si manda al civile, o viceversa.

È necessario che la funzione non serva al funzionario, e sol perchè il magistrato è piemontese, o napoletano, o romano e desidera andare in Piemonte, o a Napoli, o a Roma lo si deve contentare? Bisogna che il funzionario

serva alla funzione. Non si deve avere una Corte di cassazione civile, dove talora siedono assieme cinque magistrati che hanno fatto la loro carriera come procuratori del Re e procuratori generali, e che devono ora decidere in questioni di diritto commerciale o marittimo. Come volete che questi magistrati, che si sono specializzati nel diritto penale, possano mettersi, alla loro età, a studiare diritto commerciale o marittimo e possano risolvere in ultimo grado di giurisdizione le questioni più ardue che questi diritti specialissimi presentano?

Ora, se il guardasigilli vuol por mente alle nomine che egli ha da fare, parlo del guardasigilli in genere, potrà fare appropriatamente quello che ha fatto la Francia, dove vi è pure l'unificazione delle carriere come da noi, ma dove Arturo De Jardins, il primo marittimista di Europa, stette per venti anni alla Cassazione, prima come procuratore generale e come avvocato generale e poi come presidente, occupandosi sempre, esclusivamente di questioni di diritto marittimo. Naturalmente la giurisprudenza francese di tanto maestro ha fatto testo anche per altri paesi. È così avviene in altri Stati ove vi è la unificazione delle carriere giudiziarie, ma dove si sanno scegliere e mandare i magistrati, se sono specializzati in diritto civile o commerciale, a fare il giudice commerciale o civile, e quelli che hanno avuto una lunga carriera penale a fare i giudici penali.

Se noi avvocati sentiamo il bisogno di specializzarci, se chi fa il commercialista non pratica il diritto amministrativo, se chi fa il marittimista non fa il penalista; se questo facciamo in omaggio al principio della divisione del lavoro e per cercare di renderci meno indegni della missione che compiamo, perchè il magistrato, che ha tanta maggiore responsabilità, giacchè l'avvocato sostiene una tesi, ma il magistrato emette una sentenza, non dovrebbe essere specializzato?

Sopra un altro punto non ho che ad unirmi alle preghiere rivolte dall'onor. De Blasio, perchè finalmente quella legge sulle Società anonime, che tutti i Ministeri hanno promesso, per bocca di tutti i ministri che hanno composto i Gabinetti, e che non è stata ancora presentata al Parlamento, sia una buona volta compilata

e sottoposta all' esame dei due rami del Parlamento.

E, giacchè ho la fortuna di vedere al banco del Governo il ministro delle finanze, è proprio a lui che rivolgo più calda questa preghiera, perchè una buona legge sulle Società anonime non può in alcuna guisa ottenersi, se non si modifica il sistema tributario delle Società medesime. Dato il sistema attuale dell'applicazione della tassa, non potranno mai le Società anonime fare dei bilanci sinceri, perchè fintantochè il fisco, obbedendo alla legge, non sconta l'anno di perdita e colpisce il ricavo dell'anno successivo che va a risarcimento del capitale, sarà impossibile che vi sia una Società anonima, la quale, per ispirito di conservazione, non sia costretta a far passare negli ammortamenti quella parte degli utili che deve risarcire questa perdita. E mi spiego. Una Società chiude il suo bilancio con due milioni di perdita nell'esercizio 1911; il fisco non si preoccupa di questa perdita, va a vedere cespite per cespite, e se anche in quel bilancio che si chiude passivamente vi sia una attività industriale, la colpisce. Viene l'esercizio 1912 che chiude con due milioni e mezzo di attivo; due di questi milioni non sono che la ripristinazione del capitale perduto nell'anno precedente e dovrebbero essere sottratti alla tassa; il fisco invece applica la tassa interamente sui due milioni e mezzo.

Voi comprendete che quell'anno la Società, se può, passa all'ammortamento i due milioni che vanno a coprire la perdita del capitale. Quindi, onorevoli ministri di grazia e giustizia e delle finanze, vogliate portare il vostro studio su questa questione, e vedrete che l'erario dello Stato non perderà nulla in nessuna guisa, perchè basta colpire tutti i dividendi e la differenza in sede di liquidazione fra capitale versato ed attivo ricavato, e colpire severamente anche, occorrendo, con aumenti di aliquota che nessuno temerà, e così voi avrete lo stesso gettito d'imposta e avrete Società anonime che rappresentano la forma precipua dell'attività economica nazionale, finalmente, e soltanto così, definitivamente moralizzate. (*Bene*).

E, dopo questo, io mi permetto di dire brevissime parole a giustificazione dell'ordine del giorno, che ho avuto l'onore di presentare al Senato ed al quale hanno dato l'autorità della

loro firma parecchi onorandi colleghi, ordine del giorno che è una raccomandazione, che è preghiera in buona sostanza, al guardasigilli, perchè voglia far sì che quegli studi, che si stanno adesso facendo per il coordinamento del Codice di procedura civile colle disposizioni della legge sull'ordinamento giudiziario, si estendano a rimediare anche ad uno stato di cose veramente intollerabile, in cui i nostri commerci e le nostre industrie sono collocati, per un erroneo liberalismo giudiziario adottato (allora forse opportunamente) ben trentotto anni fa.

Noi ci troviamo in questa situazione: lo straniero viene in Italia, introduce le sue azioni in giudizio, ed è cautelato, come l'italiano, da tutte le nostre leggi defensionali, ottiene la sentenza, e, se è contraria all'italiano, la fa eseguire; se è sfavorevole a lui e favorevole al regnicolo, questi si trova completamente disarmato, e non può eseguire la sentenza nel territorio degli Stati esteri. Ogni avvocato commercialista deve avere a dozzine ogni anno di questi casi. Soprattutto in diritto marittimo noi siamo collocati in queste condizioni, e non c'è nazione che riconosca efficacia alle nostre sentenze, mentre noi riconosciamo efficacia alle sentenze di tutte le altre. Ma non basta: la nostra giurisprudenza ha applicato le disposizioni dell'art. 941 del Codice di procedura civile che disciplinano il procedimento del giudizio di delibazione con una così ammirabile larghezza d'idee, con una ispirazione così generosa verso i soli dell'avvenire di un diritto internazionale ancora da stabilirsi, che è necessario che questa disposizione, *propter utilitatem reipublicae*, venga immediatamente modificata. E la ragione della presentazione dell'ordine del giorno è appunto questa: che il guardasigilli voglia occuparsene subito, e portare la sua attenzione su questo punto che può essere anche immediatamente rimediato, giacchè si può fare una legge per modificare l'art. 941 del Codice di procedura civile.

Mi permetta il Senato che gli esponga la situazione vera, in cui noi oggi ci troviamo intorno a questa questione.

Il Senato sa, per esempio, che nel Codice francese, e parlo di una nazione con cui noi abbiamo quasi i due quinti dei nostri rapporti commerciali internazionali, nel Codice francese

è scritto un articolo 14, il quale stabilisce che un francese, solo perchè è francese, può citare davanti al magistrato francese lo straniero, *indipendentemente*, badate bene, da qualunque rapporto contrattuale che sia stato stretto in Francia; cosicchè un francese cita un italiano davanti ad un tribunale francese ed affermando che egli è creditore dell'italiano, per ciò solo che questo egli afferma, lo traduce davanti al tribunale francese; non importa che l'italiano non abbia contratto in Francia, non importa che non abbia contratto affatto, perchè il rapporto può non essere contrattuale, ed abbiamo anche adesso un caso curioso di un preteso rapporto aquiliano addotto in Francia, come titolo, per legittimare la giurisdizione francese ed accettato come tale dal magistrato francese.

L'italiano non riceve la citazione, perchè la forma di notificazione della citazione dello straniero in Francia è la consegna al procuratore della Repubblica, che la manda in Italia con tutto il suo comodo, ma non è essenziale, per la legittimità della chiamata dello straniero, che a questo sia effettivamente pervenuta la citazione, sicchè l'italiano si può trovare nella condizione di essere citato in Francia senza saperlo. In Francia vige l'altra regola procedurale per cui il contumace, perciò solo che non compare, è reo confesso e va condannato, a differenza di quanto stabilisce il savio precetto della legge italiana, per cui non è vero che *contra contumaces omnia jura clament*, ma bisogna che il contumace sia convinto debitore per affermarlo tale, in Francia no. Quindi l'italiano può essere citato da un francese in Francia, senza saperlo, e quindi può essere condannato in contumacia e per la sola contumacia.

Ed il francese, armato di questa sentenza, così procuratasi, se ne viene in Italia a chiedere l'esecuzione della sentenza francese, e io ho qui sott'occhio le decisioni delle Corti di cassazione e delle Corti d'appello del Regno, che dichiarano legittima questa sentenza e le danno esecutorietà.

Questa è la situazione che la giurisprudenza fa agli italiani in confronto degli stranieri, ed io non posso permettermi l'impertinenza di dire che le Corti d'appello e le Corti di cassazione interpretino male la legge; quindi è la legge che è difettosa e perciò io dico: riformate

la legge. Se il collegio interpretatore della legge interpreta la legge così, in altri termini, se applica l'art. 941 così, vuol dire che la legge è fatta male, quindi cambiamo la legge, perchè certo non vorrete mantenere le condizioni dell'italiano in questo stato d'inferiorità, per cui possa essere sottoposto a questo trattamento in confronto dei litiganti stranieri.

Viceversa, onorevoli senatori, quando noi, armati della vecchia convenzione del giugno 1760, rinnovata con la convenzione del settembre 1860 con la Francia (stipulata fra il Regno di Sardegna e quello francese, poi estesa a tutta l'Italia), andiamo a domandare in Francia la esecuzione delle sentenze italiane, quando abbiamo, per un contratto stipulato in Italia, chiamato davanti al magistrato italiano competente il cittadino francese, la Corte di cassazione di Francia (ho qui le sentenze sott'occhio) ci risponde che non si può trascinare il suddito francese, fuori dei limiti della giurisdizione francese, senza il suo consenso.

Questa è la situazione, in cui ci troviamo. Non basta; prendiamo tutte le legislazioni europee: l'Olanda, la Svezia e la Norvegia non riconoscono efficacia alcuna alle sentenze italiane; in Svizzera, nel Canton Ginevra si riconosce l'efficacia, sotto riserva del controllo che non si sa se sia semplicemente formale o anche sostanziale. L'Inghilterra, gli Stati Uniti dichiarano che, per semplice cortesia internazionale, equiparano le sentenze straniere, ma le ritengono suscettibili di riesame, quindi, non danno loro nessun effetto esecutivo. L'Austria Ungheria, la Spagna, il Brasile ed altre nazioni stabiliscono puramente e semplicemente la reciprocità legislativa.

La Russia non riconosce che la reciprocità contrattuale, e non fa trattati con noi, ed ha ragione di non farne, perchè, siccome noi regaliamo quello che non dovremmo dare se non a titolo di corrispettivo, poichè noi ad una permuta sostituiamo una donazione, un atto di liberalità, non han bisogno di far trattati con noi, per avere contrattualmente quello che noi già le elargiamo liberalmente.

La Grecia è la sola che si avvicini un po' a noi.

Essa dice: io riconosco la validità delle sentenze, però non contro i regnicoli greci. Per

riconoscerlo solo contro i non sudditi greci, non ci fa un gran regalo!!

Abbiamo un fratello nella nostra generosità, ed è il Portogallo; ma mi pare che sia troppo poca cosa.

Ora, io mi rendo conto, onorevoli senatori, non solo della idealità che animò coloro i quali scrissero nel nostro Codice del 1865 questa disposizione così larga; ma siccome io ho un concetto molto realistico della legislazione, siccome io ho sempre creduto che il diritto positivo non sia altro che la manifestazione autoritaria degli interessi che hanno trionfato, io mi sono sempre spiegate queste larghe disposizioni del 1865 con la nostra situazione economica di allora. Noi, allora, avevamo bisogno d'invitare il capitale e l'attività straniera a venire da noi, e dovevamo metterci in condizioni, sia pure anche di inferiorità, purchè questo capitale e questa attività, allora per noi ammaestratrice, entrasse nel nostro paese: ma oggi siamo noi che esportiamo danaro, in questo momento è il nostro capitale che va all'estero, e non è il capitale estero che viene in Italia.

In questo momento, della attività noi ne abbiamo abbastanza per noi, ed anche per esportare sotto forma di continua emigrazione temporanea o definitiva, ed allora, come possiamo mantenere ancora una legislazione che non risponde più ai nostri interessi, che non risponde agli utili fini che ci dobbiamo proporre di conseguire? È una formula, lo ripeto (e con questo tolgo l'incomodo al Senato e lo ringrazio della sua cortese attenzione), è una formula di liberismo economico che ormai è intieramente superata, e che deve essere sostituita da un patto bilaterale: noi dobbiamo esigere il trattamento di reciprocità. (*Vivissime e generali approvazioni; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla seduta di venerdì alle ore 15 col seguente ordine del giorno.

I. Discussione dei disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 949-*Seguito*);

Stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 996);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia (N. 1011);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi marittimi (N. 1026);

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del R. decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi della Turchia (N. 1028);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze (N. 993);

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza (N. 994);

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246; col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (N. 1024);

Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali (N. 1013);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 951);

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (N. 1029);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 MAGGIO 1913

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17.35).

Licenziato per la stampa il 28 maggio 1913 (ore 18).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCCXI.

TORNATA DEL 23 MAGGIO 1913

Pre-idenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Omaggi — Congedo — Comunicazioni — Presentazione di disegni di legge e di relazioni — Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 949) — Parlano i senatori Astengo (pag. 10879) e Scialoja, relatore (pag. 10879) e il ministro guardasigilli (pag. 10890). — Parla il senatore De Blasio per fatto personale (pag. 10899) — Il senatore Rolandi-Ricci ritira il suo ordine del giorno (pag. 10899) — Chiusa la discussione generale, si rinvia alla successiva seduta la discussione dei capitoli del bilancio — Avvertenza del Presidente.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Elenco di omaggi.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Fanno omaggio al Senato:

Il Comitato per il monumento nazionale a Castelfidardo in onore del generale Enrico Cialdini e dei liberatori delle Marche e dell'Umbria: *Iscrizione-Ricordo dell'avvenuta inaugurazione del monumento, con firme autografe dei membri del Comitato.*

Il Direttore generale della Banca d'Italia: *Resoconto della adunanza generale ordinaria degli azionisti tenuta in Roma il giorno 29 marzo 1913.*

La Cassa nazionale d'assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro: *Rendiconto amministrativo e finanziario e bilancio consuntivo del 1911* approvato nella seduta del Consiglio superiore del 1° ottobre 1912.

Il comandante il Corpo di occupazione di Rodi: *Contributo monografico per lo studio politico ed economico dell'isola di Rodi.*

La Cassa di risparmio di Milano: *La Fratellanza agricola di Cavenago d'Adda. Rendiconto dell'esercizio 1912.*

Yacht Club veneziano: *Statuto. Programma sportivo, anno 1913.*

La Direzione del gruppo di Zara della Lega Nazionale: *Resoconto del XXI Congresso del gruppo di Zara della Lega nazionale, 26 gennaio 1913.*

Il sig. Giorgio Bompiani: *La direttissima Firenze-Bologna.*

Il signor Gaetano Limo: *Per la marina d'Italia. Conferenza.*

La Regia Università di Torino: *Annuario di quella Regia Università per l'anno accademico 1912-13.*

S. E. il senatore conte Greppi: *La dichiarazione di guerra alla Turchia nel 1828.*

L'onor. deputato Rava: *Nota alla pubblicazione « I pionieri italiani in Libia ».*

Il signor G. Degli Azzi: *Gli Umbri nelle assemblee della patria (1831-1849).*

L'onor. senatore Scillamà: *Sistema generale del possesso nel diritto civile moderno*, esposto in rapporto alla dottrina, alla storia, alla legislazione patria e comparata ed alla giurisprudenza.

La Cassa centrale di risparmio « Vittorio Emanuele » per le provincie siciliane in Palermo: *Resoconto dell'anno 1912.*

La Compagnia di assicurazione di Milano contro i danni degli incendi, sulla vita dell'uomo e per le rendite vitalizie: *Rendiconto delle operazioni dell'esercizio 1912 nelle due sezioni incendi e vita*, approvato nell'assemblea generale degli azionisti nella seduta del 1° maggio 1913.

La Compagnia italiana di assicurazioni « La Fondiaria »: *Resoconto delle operazioni dell'esercizio 1912.*

Il municipio di Torino: *Annuario del municipio di Torino, 1911-12*, e *Statistica demografica sanitaria e servizi dell'ufficio d'igiene.*

Il prof. Onofrio Mastropasqua: *Assedi e battaglie memorabili dai tempi più remoti al 476. dopo Cristo*, con brevi cenni critici di storia civile, navale, militare.

L'Associazione « Cesare Beccaria »: *Studi penitenziari, 1909-10.*

L'onor. senatore Mazzoni: *Il Narratore italiano*, ossia raccolta di aneddoti, tratti storici e novelle scelte, tolte da autori moderni, cui si è aggiunto uno squarcio interessante di *Ettore Fieramosca* di d'Azeglio e la storia della *Monaca di Monza* di Manzoni e Rosini di L. Sforzosi.

La Regia Accademia di agricoltura di Torino: *Annali*, vol. LV, 1912.

La Regia Accademia delle scienze di Torino: *Atti di quella Regia Accademia*, vol. XLVIII, disp. 4 a 10.

L'onor. senatore Dallolio: *Angelo Mariani e le direzioni del Liceo musicale di Bologna.*

La Società per gli studi della malaria:

1° *Atti di quella Società*, vol. XIII;

2° *La malaria in Italia durante il 1911. Ricerche epidemiologiche e profilattiche. Relazione di A. Celli.*

La Banca popolare di Bologna: *Note sulle operazioni di credito agrario*, compiute a tutto il 31 dicembre 1912.

La Regia Università degli studi di Roma: *Annuario di quella Regia Università per l'anno scolastico 1912-13.*

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente telegramma pervenuto alla Presidenza del Senato da parte del sindaco di Faenza:

« Presidente Senato - Roma.

« Rappresentanza municipale e cittadini Faenza sentitamente ringraziano Senato del Regno per sue condoglianze perdita illustre benemerito compianto concittadino conte Tommaso Gessi senatore. Ossequi.

Sindaco: MACANGI ».

Congedo.

PRESIDENTE. L'on. senatore di Brazzà domanda un congedo di venti giorni, per ragioni di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di un disegno di legge.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti a favore della marina libera ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli uffici per il necessario esame.

Seguito della discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 ». (N. 949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio 1913-914 ».

Sempre nella discussione generale, ha facoltà di parlare l'on. senatore Astengo.

ASTENGO. Poche parole, come è mia abitudine. Ho sentito dire che al Ministero di grazia e giustizia si provvede, anche ora, alle cattedre vacanti di notaio e ai cambiamenti di residenza fra notai, mentre sta per entrare in esecuzione la nuova legge notarile, già pubblicata, la quale andrà in vigore, com'è noto, col 1° del prossimo luglio.

Come relatore di quella legge e come presidente della Commissione nominata dall'onorevole Guardasigilli per la compilazione del relativo regolamento, mi consenta l'onor. ministro che io lo preghi di esaminare se sia il caso, alla vigilia dell'entrata in vigore della nuova legge, di provvedere alle vacanze e specialmente ai cambiamenti di residenza fra i notai. Il Senato non ignora infatti che la nuova legge stabilisce delle disposizioni molto restrittive e severe per i cambiamenti di residenza fra notai, ad esempio lo stesso tempo di esercizio, la stessa anzianità e così via dicendo.

La legge attuale invece non contiene queste restrizioni, che noi abbiamo voluto imporre nella nuova legge, per impedire quella specie di mercimonio, a tutti noto, che prima si faceva per i cambi di residenza fra i notai.

Attese queste circostanze, a me pare che non sarebbe perfettamente corretto, mentre sta per entrare in esecuzione la nuova legge, provvedere, quasi in onta alle sue disposizioni, e che sarebbe invece opportuno sospendere ogni provvedimento per le vacanze e per ogni cambio di residenza, anche perchè, volendosi provvedere alla nuova tabella delle piazze notarili, che dovranno essere diminuite, potrebbe darsi il caso che si desse una piazza notarile ad un notaio che poi potrebbe anche essere soppressa.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. Guardasigilli sopra questa questione, perchè voglia esaminare se non sia opportuno, anche per rispetto alla nuova legge, di sospendere ogni movimento nel personale dei notari, sia per cambi di residenza, sia per concorsi, fino all'approvazione della nuova tabella, che determinerà il numero e la residenza dei notai per ciascun distretto notarile.

E, poichè ho la parola, mi permetta anche l'on. Guardasigilli di aggiungere un'altra considerazione.

Tre o quattro anni or sono, non rammento bene, ma son sicuro che ciò avvenne per ben due volte, nella discussione del bilancio di giustizia, richiamai l'attenzione dell'onor. Guardasigilli sull'istituto del fallimento che funziona malamente. Di questa questione si è anche occupato il mio amico Rolandi Ricci nel suo brillante discorso di ieri l'altro. Perfino alla Camera lo stesso attuale sottosegretario di Stato, onor. Gallini, disse parole acerbissime contro questo istituto.

Malgrado tutto questo, tale istituto continua a funzionare come prima e i curatori dei fallimenti continuano a mangiarsi quel poco che resta, a danno dei veri creditori. Se c'è cosa cui urge provvedere, è precisamente questa.

Siccome è generale il lamento contro il pessimo funzionamento di questo istituto, così mi permetto di pregare di nuovo l'onor. Guardasigilli di provvedere al più presto.

Aggiungo poi le mie preghiere a quelle fatte dall'amico senatore De Cesare, perchè il ruolo organico degli impiegati del Fondo per il culto sia parificato nella carriera a quello del Ministero di grazia e giustizia. Essendo reclutato quel personale con gli stessi criteri delle altre Amministrazioni centrali dello Stato, non vi è ragione per una diversità di trattamento.

È vero che il Fondo per il culto non ha sufficienti mezzi, ma di ciò non se ne può fare colpa agli impiegati. Mi parrebbe perciò equo e giusto che si provvedesse ad un miglior trattamento anche a favore di costoro.

E non ho altro a dire. (*Bene*).

SCIALOJA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA, *relatore* (*Segni di attenzione*). Debbo anzitutto adempiere al grato dovere di ringraziare i colleghi che hanno preso la parola nell'ultima seduta, i quali hanno dimostrato non solo di avere letta la relazione, (cosa che accade forse più di rado di quel che non si creda) (*ilarità*), ma di averla riguardata con tanta indulgenza da rivolgere ad essa molto benevole parole.

I vari oratori hanno portato dinanzi al Senato un numero grande di questioni di ordine diverso, e parecchi hanno trattato da vari punti di vista le medesime questioni, sicchè io nel rispondere, per amore di brevità, non seguirò l'ordine cronologico di ciò che fu detto ma

raggrupperò la materia, sulle quali credo di dover aggiungere qualche parola, secondo l'ordine sostanziale.

Incominciamo dai problemi legislativi, che sono stati qui deliberati.

Il senatore De Blasio ha richiamata l'attenzione del Senato sulla necessità di provvedere alla riforma del nostro diritto privato generale.

Io ho udito con sommo piacere la sua voce autorevole, perchè già da molti anni io stesso colgo tutte le occasioni, che mi si presentano, per e citare tutti i cultori del diritto, tra i quali io vivo, e specialmente questa assemblea legislativa ad entrare ormai francamente nell'ordine di idee propugnato anche dal senatore De Blasio.

Noi italiani non abbiamo ancora chiara e precisa coscienza dello stato delle cose relativamente alla nostra legislazione di diritto privato comune; ripetiamo ancora quei vanti, che potevano avere qualche fondamento quando fu pubblicata la grande legislazione del 1865. Ma da quel tempo in poi, benchè il numero di anni non sia grande, si è svolto un così fecondo periodo di storia, che si può dire che ogni diecina di anni da noi vissuti, vale forse pel movimento della civiltà quanto uno dei secoli dei tempi passati.

Nella storia universale non si trova forse un altro periodo di così accelerato movimento relativamente a tutti i fenomeni della Società, come questo in cui oggi viviamo, onde non è meraviglia se una legislazione che poteva parere ottima nel 1865, oggi si dimostra da tutti i lati invecchiata.

E noi che menavamo giustamente vanto di essere quasi alla testa delle nazioni nella legislazione privata, quando avevamo notevolmente perfezionato il Codice Napoleone, oggi dobbiamo confessare di essere rimasti gli ultimi nell'Europa civile; gli ultimi, poichè i grandi Stati hanno tutti ormai codificazioni di diritto civile assai più recenti e più avanzate della nostra. La stessa Francia, che aveva, più d'ogni altro Stato, ragione di mantenere il suo glorioso Codice napoleonico, lo ha bensì formalmente conservato, ma lo ha siffattamente mutato in tante parti, che oramai si può dire che non sia quasi più riconoscibile.

Io non parlo della grande codificazione germanica, di quella svizzera, che si presenta oggi

come modello agli Stati civili, di quella ungherese che è prossima, se non erro, alla maturità. Noi dobbiamo metterci per questa via sia per avere un Codice corrispondente ai bisogni nostri interni, sia per riprendere in Europa, anche in materia giuridica, quell'alta posizione, che abbiamo il diritto, e meglio anche il dovere, per gloriose nostre tradizioni, di occupare.

Non vorrei ricordare fatti miei personali, ma in questa materia devo quasi necessariamente, risalendo ai precedenti, menzionare la breve mia opera, che fu tutta diretta in questo senso poichè in tre mesi io ebbi l'onore di presentare al Senato tre grandi leggi di parziale riforma del Codice civile sulla cittadinanza, sui figli naturali, sulla trascrizione, e di presentarle alla Camera altri di minore importanza, come quello sui piccoli fallimenti; preparando nel tempo stesso un notevole numero di progetti che non potei presentare al Parlamento, ma che lasciai in eredità al mio successore. Questi, per verità, li accettò con tale beneficio d'inventario, che non ne ho veduto più comparire nessuno.

Come procedere a questa riforma? Ho molte volte già ripetuto al Senato, che io pure sono del parere che la riforma della codificazione del nostro diritto sostanziale, tanto civile quanto commerciale, non si possa fare se non mediante singole leggi parziali: noi non possiamo mettere mano alla nuova codificazione, se non quando avremo fatto un tal numero di singole leggi riformatrici, da poterle poi riunire e coordinare in un sol corpo.

Il collega De Blasio, con la competenza che tutti gli riconosciamo, ha accennato ad alcuno dei temi, sui quali l'attenzione del legislatore dovrebbe fermarsi; ma io posso assicurare che, se egli prendesse il nostro Codice civile, ed anche il nostro Codice di commercio, e si fermasse ad ogni titolo, vedrebbe che ogni titolo merita di essere riformato. Bisognerà incominciare, naturalmente, dalle parti più urgenti, ma presto si dovrà giungere ad una riforma totale, perchè vi sono alcuni problemi fondamentali, i quali importano una modificazione di un grandissimo numero di disposizioni sparse per tutto quanto il Codice: citerò ad esempio il principio del passaggio della proprietà per semplice consenso che non regge più alla critica ed ai bi-

sogni del commercio moderno, e pure invade talmente tutto il nostro diritto delle obbligazioni, e dei rapporti reali, che non è possibile riformarlo, se non modificando una grande e sostanziale parte del Codice intero.

Non bisogna troppo allarmarsi per le non lievi difficoltà che il legislatore dovrà incontrare nel riformare il diritto privato. Certo, è opera che non si può assumere con quella soverchia facilità, di che noi abusiamo nel compilare le leggi quotidiane, che in sì gran numero ci vengono messe innanzi. Certo noi dobbiamo portare in quest'opera un ideale di perfezione, che possa renderla utile all'interno, e modello possibilmente all'estero; giacchè noi dobbiamo aspirare (io lo ripeterò sempre ogni volta che dovrò parlare di questa materia) a dettare un Codice che possa servire di esempio alle altre nazioni, affinchè si costituisca possibilmente un diritto unico mediterraneo. Nell'opera s'incontrerà una difficoltà politica che io denunzio affinchè sia evitata la questione del divorzio.

Qualunque opinione si possa avere circa il divorzio, noi dobbiamo essere tutti unanimi nel lamentare che per non andare incontro alla risoluzione di questo problema, si sia fermata tutta la nostra attività legislativa di diritto civile. Forse l'intima ragione, per cui la lunga serie di Guardasigilli eccellenti che l'Italia ha avuto, non ha osato metter mano alla riforma del Codice civile è appunto questa, che il primo libro riguarda il diritto di famiglia e che nel diritto di famiglia si presenta il problema del divorzio. Si prenda una risoluzione: se politicamente si ritiene di non dover presentare un disegno di legge sul divorzio, non si presenti; ma ciò non impedisca la presentazione di quegli altri progetti, che occorrono per la riforma di tutto il diritto civile e dello stesso diritto familiare nostro.

Relativamente al Codice di commercio, da parte dei senatori De Blasio e Rolandi-Ricci si sono mosse censure agli ordinamenti attuali e si sono richieste riforme, le quali sono da tutti riconosciute necessarie.

Si è parlato, anzitutto, dell'urgente necessità di una legge sulle società per azioni, ed il collega Rolandi-Ricci ha rimproverato la neghittosità dei Guardasigilli che non hanno presentato su questa materia dei progetti di legge.

Credo che il rimprovero non sia veramente meritato sotto l'aspetto della neghittosità, poiché parecchi progetti di legge sono stati preparati; anzi è forse questa la materia in cui maggior attività han dimostrato i ministri di grazia e giustizia. Commissioni molto competenti sono state riunite più volte, ed hanno formulato vari disegni di legge, ed alcuni di questi sono stati anche presentati al Parlamento. Ricordo, per esempio, il progetto presentato dall'onor. Ronchetti al Senato. Dunque non è l'attività quella che è mancata, è forse un poco la capacità; perchè, per esempio, il progetto che fu presentato al Senato, fu ritenuto tale che il ministro dovette immediatamente ritirarlo. La materia è di somma difficoltà, nè conviene che il collega De Blasio si faccia grandi illusioni circa i vantaggi che si potranno ottenere da una riforma. Se si domanda ad una legge, che non esistano più società in perdita, che gli azionisti debbano tutti guadagnare, anche se si sono gettati a capo fitto in speculazioni che non si presentavano molto probabili, tanto varrebbe chiedere che il commercio si fermi piuttosto che si faccia una proposta di legge sulle società per azioni. Il commercio è speculazione per sua natura, e chi lo vuole deve prenderlo come è; normalmente vi si deve guadagnare, ma non si può togliere di mezzo anche il caso che si perda.

La legge sulle società anonime deve garantire contro le frodi, deve garantire contro i dolosi allettamenti coloro che danno i loro capitali al commercio, ma non deve andare oltre.

Il Guardasigilli sa che io pure mi sono occupato delle società per azioni, tanto che passai al mio successore un progetto di legge quasi completo, che poi fui chiamato io stesso a perfezionare. Credo che questo progetto sia stato rimesso anche all'attuale ministro Guardasigilli, che lo terrà in quel conto che crederà.

Ad ogni modo, studi preparatori ve ne sono stati in gran numero, e credo che con non grande difficoltà si potrà dal Guardasigilli adempiere alla promessa, che egli certamente ci farà, di presentare una legge sulle società.

Si è parlato, a proposito del Codice di commercio, anche dei fallimenti. Altra antica e grave questione, che deve destare tutta la nostra preoccupazione. Io cercai di provvedere a quel che era più facile sul momento, alla ri-

forma della legge sui piccoli fallimenti, veramente urgentissima; e poichè il mio progetto pende ancora dinanzi alla Camera, raccomando alla ben nota attività e autorità del nostro Guardasigilli, di non accettare troppo facilmente il progetto riformato dalla Commissione parlamentare, che (non so se mi faccia velo l'amore di padre) ha di molto peggiorato la proposta ministeriale. Si venga però una buona volta alla riforma della legge attuale, che è considerata dai nostri commercianti come una legge di protezione della frode.

La questione dei fallimenti in generale è certamente molto più ardua, ed anche qui un forte ostacolo ai progressi legislativi si è avuto nella tendenza ad allargare troppo la questione. Voci di dotti, più che di pratici, hanno sostenuto che si doveva estendere alla esecuzione anche contro i non commercianti il regime fallimentare, che si sancisse anche in Italia una legge generale consorziale, come hanno altri Stati, e come vi era nell'antico Diritto Romano.

Ma, se il problema si pone in così vasta estensione, tarderà troppo ad essere risoluto, perchè coloro che lo propongono dimenticano che la materia della esecuzione forzata è siffattamente connessa alla materia dei privilegi e delle ipoteche, che se non si riforma non solo l'ordinamento giuridico di questi diritti, ma l'ordinamento sociale circa le garanzie reali, non è possibile di accomunare le regole dell'esecuzione forzata ai commercianti e ai non commercianti. Si faccia dunque la riforma urgente quella del fallimento pei commercianti; ed anche in ciò sarà prudente di seguire la via indicata dai nostri colleghi, di portare pronto rimedio (vorrei aggiungere sicuro, ma ne dubito), ai mali più urgenti, che sono quelli delle curatele indicati dai colleghi De Blasio e Rolandi-Ricci.

Una revisione del capo del Codice di commercio sulle curatele potrebbe farsi prontamente, e con grandissima efficacia; dopo si dovranno studiare anche le altre riforme.

E, sempre a proposito del Codice di commercio, il collega Rolandi-Ricci vi ha parlato con tanta, direi quasi con l'unica, competenza che tutti gli riconosciamo; della necessità di riformare anche il diritto marittimo. Egli anche qui è stato troppo severo con coloro che sono chiamati a preparare le leggi, dicendo che

non si sono occupati di questa materia. Se ne sono occupati, forse troppo teoricamente.

Il primo problema, che ebbe a trattare la Commissione per la riforma del diritto privato, che fu costituita dal ministro Gallo, fu precisamente questo del diritto marittimo; ma la questione si presentò in un modo molto formale e scolastico. Si discusse allora se il diritto marittimo debba appartenere al Codice di commercio o al Codice della marina mercantile, cosa che può essere presa molto sul serio dagli amanti dei sistemi, ma che dal punto di vista legislativo non ha che scarso interesse.

Dovunque collocate una legge, purchè sia buona è sia equa, la legge sarà accettabile. Ma disgraziatamente questa questione sistematica ha prodotto tristi effetti nella preparazione della legge, perchè, rinviate le questioni di diritto marittimo alla grande Commissione che si occupava e si occupa ancora della riforma del Codice della marina mercantile, hanno avuto luogo molte dotte, interessantissime discussioni, ad alcuna delle quali ho assistito anche con sommo profitto; ma non si è maturato ancora alcun frutto, e forse non si maturerà presto, se si aspetterà la pubblicazione di tutto un vastissimo codice marittimo italiano.

Anche qui, se si deve fare qualche cosa, si faccia intanto con leggi parziali, sempre, ben s'intende, coordinate ad un tutto, perchè lo scopo più lontano che si deve avere in mira è quello di formare un nuovo Codice; ma per conseguire questo fine dobbiamo intanto elaborare le singole parti, e metterle immediatamente in pratica.

Relativamente alla riforma del diritto marittimo, debbo anche ricordare la operosa attività delle conferenze internazionali. Se vi è un diritto che debba diventare presto diritto unico comune per tutte le nazioni civili, è evidentemente il diritto marittimo.

Io ho dovuto anche altre volte ricordare al Senato che il diritto marittimo è stato l'ultimo a perdere, sostanzialmente, il carattere di diritto comune; naturalmente diritto comune non significa diritto perfettamente identico, ma significa diritto con principi fondamentali identici. E fu per contraccolpo di rivoluzioni politiche che si è spezzato il diritto marittimo

comune, che era una gloria europea. Bisogna ricostituirlo, e le conferenze internazionali, che periodicamente si riuniscono e decidono alcune delle questioni più interessanti, condurranno ben presto, io spero, ad una codificazione almeno parziale. Ma credo che intanto noi in Italia potremmo, precedendo l'opera legislativa universale che deve uscire da questi lavori, far nostre alcune di queste conclusioni e pubblicarle intanto come leggi in Italia. Dico questo non perchè si debba fare i precursori; ma certo, anche se saremmo precursori, non vi sarà in ciò nulla di male.

Mi unisco pertanto ai voti, che hanno proposto con tanta maggiore competenza i colleghi De Blasio e Rolandi-Ricci.

Diverso è il caso del Codice di procedura civile. Forse è questa la più urgente di tutte le riforme, perchè il pessimo dei Codici italiani è senza alcun dubbio il Codice di procedura civile.

Io credo che quando i nostri posteri, fra mille anni, leggeranno il Codice di procedura italiano e penseranno che una nazione civile ha usato un così strano strumento nei propri giudizi, rimarranno molto meravigliati della nostra insufficienza legislativa. Bisogna riformare il Codice, e questa volta non parzialmente.

Purtroppo, in questo momento si sta elaborando una parziale riforma del Codice di procedura per metterlo in consonanza con l'ordinamento giudiziario; cosa necessaria, perchè l'ordinamento giudiziario votato non può entrare in vigore. Ma ho detto *purtroppo*, perchè temo che quest'opera di parziale riforma impedisca, una volta compiuta, la riforma totale che è pure urgentissima. Qui bisogna mettere mano con franchezza a mutare dalle radici il sistema processuale italiano.

Mi permetta il Senato una breve interruzione al ragionamento per narrare un aneddoto, che ha fatto sopra di me tale impressione che credo non inutile comunicarlo ai colleghi. Non molto tempo fa, in viaggio, io assisteva ad un dialogo fra due miei compagni di compartimento. Erano due grandi industriali, di cui io non conoscevo e non conosco il nome.

Uno chiedeva all'altro: Donde vieni? — Da Vienna. — E che sei andato a fare a Vienna? — Sono andato per un processo - e narrò la causa di cui si trattava.

L'altro osservò: Tu hai la tua industria a Napoli, come mai non ti sei fatto citare a Napoli? (Perchè tale era la competenza) - avevi un giudice italiano e non ti davi questa noia di andare all'estero. L'altro rispose: sarei stato pazzo! andando a Vienna, in tre o quattro mesi ho la definitiva risoluzione di questa mia causa, rimanendo in Italia passerebbero 5, 6, 7 anni, con spese ingenti, lungaggini infinite e non sarei certo di avere ancora una sentenza definitiva.

Onorevoli colleghi, questa è la verità; ma è una verità di cui dobbiamo arrossire, perchè significa che conviene ad un italiano di farsi giudicare da un giudice austriaco piuttosto che dal proprio, tanto sono imperfetti i nostri ordinamenti.

MASSARUCCI. È questione di avvocati.

SCIALOJA, *relatore*. Non è questione di avvocati; è questione di ordinamento. Gli avvocati ci sono anche in Austria e forse peggiori dei nostri.

Questa riforma è dunque urgentissima, ma deve essere totale.

Di un altro argomento d'ordine generale non hanno parlato i colleghi, ma mi permetta il Guardasigilli che ne parli io, come appendice a queste considerazioni generali circa la nostra legislazione. Non vorrei che si dimenticasse la proposta che io feci, di leggi interpretative dei Codici attuali. Fino a che questi Codici non si saranno riformati, almeno si tolga di mezzo quel numero grande di controversie, le quali avendo il loro fondamento sopra l'imperfetta disposizione della legge, tornano a presentarsi dal 1865 in qua ininterrottamente, restando sempre incerte, perchè la legge permette egualmente varie interpretazioni.

Questo stato di cose a me parve scandaloso, soprattutto per quanto riguarda il Codice penale, perchè se ci deve essere in un paese civile una legge sicura e certa, una legge che non ammetta, per vizi propri riconosciuti, fluttuazioni di giurisprudenza, questa è senza dubbio la legge penale. E fu perciò che presentai alla Camera dei deputati un progetto di legge sull'interpretazione autentica di molte disposizioni del Codice penale.

Questo progetto non ha avuto nemmeno l'onore di essere portato agli uffici; ma non è stato ritirato. Io vorrei proprio che non si ab-

bandonasse; non parlo di quel mio progetto, ma dell'ordine di idee al quale esso si conformava, nel senso di provvedere con leggi di autentica interpretazione ai punti più controversi della nostra presente legislazione.

Si tratterà, come è naturale, di leggi temporanee, perchè è sperabile che vengano presto le nuove a surrogare le vecchie; ma intanto si provvederà al decoro della nostra legislazione togliendo di mezzo questi vizi ormai da tutti riconosciuti.

Il mio progetto riguardava il Codice penale, ma è naturale che altrettanto si dovrebbe fare per il Codice civile e per quello di commercio. I lavori preparatori dovrebbero anzi trovarsi al Ministero di grazia e giustizia, perchè io aveva posto mano ai lavori, oltre che per il Codice penale, anche per quello civile e di commercio.

Il senatore De Blasio, parlando di questa legislazione, ha raccomandato anche sollecita presentazione del Codice dei minorenni, il quale è oramai compiuto per parte della Commissione che appositamente fu costituita. Si tratta di una grande opera legislativa, che, come fu ben ricordato, è stata da tutti lodata. Forse, se si deve criticarla in qualche parte, potrà ritenersi troppo ampia e sotto certi aspetti anche troppo costosa per le nostre presenti condizioni. Ma se questo è vero per alcuni provvedimenti, e soprattutto per la parte amministrativa delle proposte, ciò non toglie che vi siano molte altre parti che possono essere immediatamente presentate al Parlamento.

Io credo che sarà onore della futura legislatura il poter dare il voto a questa Legislazione dei minorenni, che costituirà tanta parte del miglioramento delle nostre più basse classi sociali. (*Benissimo*).

A proposito della nostra attuale legislazione e delle riforme che essa più urgentemente richiede, parecchi dei nostri colleghi si sono riuniti per presentare un ordine del giorno da votarsi subito dopo la discussione del bilancio di grazia e giustizia.

Il primo firmatario dell'ordine del giorno è il collega Rolandi-Ricci. Egli ha svolto con la sua chiara e precisa eloquenza quest'ordine del giorno, in tal modo che io non tornerò a parlare. Credo di avere consenzienti tutti i membri della Commissione di finanze, nel di-

chiarare che aderiamo ai concetti contenuti in quest'ordine del giorno.

È evidente che noi non possiamo continuare a mantenerci nel presente stato d'inferiorità di fronte alle nazioni che ci circondano.

Nella nostra legislazione del 1865, noi abbiamo altamente proclamato i più sublimi principi del diritto internazionale e rimarrà perpetua gloria nostra questa proclamazione.

La forza di quegli ideali è stata tale, che si è venuta in gran parte imponendo anche a quegli Stati che più erano da essi lontani. Sicchè i frutti che ne vengono anno per anno dalle conferenze dell'Aja e delle convenzioni che si sono stipulate, hanno dimostrato che in gran parte ciò che era legge italiana nel 1865 è diventata oggi legge non solo europea ma comune a tutti gli Stati più civili del mondo. Però vi sono alcune parti in cui siamo andati troppo oltre, e credo che una di queste sia appunto quella relativa alla esecutorietà delle sentenze dei tribunali stranieri in Italia.

L'articolo 941 del Codice di procedura civile riconosce la esecutorietà delle sentenze straniere, imponendo pochissimi vincoli al nostro giudice chiamato a dare forza esecutiva alle decisioni del magistrato straniero. Ciò ha prodotto la conseguenza che mentre noi diamo in Italia esecuzione alle sentenze straniere, gli stranieri non danno nei loro territori ugualmente esecuzione alle sentenze dei tribunali italiani. Ond'è necessario, tanto per interesse, quanto anche per onore (perchè noi non possiamo tollerare tale inferiorità) il riformare la presente legge, ritornando a proclamare per questa parte il principio della reciprocità.

Io mi unisco dunque completamente, per quanto riguarda la sostanza, alla proposta dei colleghi; non però per quanto riguarda la forma, perchè nell'ordine del giorno proposto si dice: « Il Senato fa voti che nella riforma del Codice di procedura civile sia accolta una disposizione del seguente tenore ».

Per le ragioni che ho accennate, io credo che si debba mettere mano ad un'ampia riforma del Codice di procedura civile; ma ciò naturalmente non si può sperare assai presto; tanto più ampia sarà la riforma, tanto più essa sarà lontana. Ora la proposta dei nostri colleghi si può realizzare immediatamente con un progetto di legge indipendente, tanto più che

essa non è di mera procedura, ma si riconnette a principi di diritto internazionale, e può ben costituire il contenuto di una legge, che così sarà anche più facilmente nota fuori di Italia.

Io spero che i nostri colleghi aderiranno a questo piccolo emendamento formale, introducendo nell'ordine del giorno una lieve modificazione, domandando al ministro « la presentazione di un progetto di legge tendente » ecc.

Il collega Garofalo, il quale giustamente, imitando il nostro antico collega Catone, ripete ogni volta che a lui se ne porge l'occasione, alcuni suoi concetti fondamentali, ha parlato delle condizioni della criminalità in Italia e dell'alcoolismo.

Circa la criminalità egli ha voluto correggere le idee un po' troppo rosee, che molti oggi si sono fatte del miglioramento delle nostre condizioni, notando come non si può argomentare soltanto dal numero delle sentenze per dedurne la diminuzione della delinquenza. Egli ha perfettamente ragione; ma tuttavia qualche cosa di roseo vi è, e non conviene offuscarlo. Non il numero delle violazioni della legge penale è diminuito, ma consolantemente è diminuito il numero dei più gravi reati. Ora questo è un fatto di cui tutti dobbiamo rallegrarci, perchè il numero dei reati ben poco significa, soprattutto se in questo numero si comprende tutta l'immensa mole delle contravvenzioni, le quali crescono non tanto perchè il popolo diventi più facilmente colpevole, ma perchè la legislazione aumenta essa il numero delle contravvenzioni; sicchè si può dire che non vi sia alcuno di noi che non abbia sulla coscienza qualche contravvenzione; ed oggi l'automobilismo ha fatto diventare rei tutti quelli che hanno una certa rendita.

Ma l'osservazione del senatore Garofalo era quasi prefazione a ciò che egli poi ha detto circa alcune delle profonde cause sociali della nostra criminalità e soprattutto circa l'alcoolismo.

Purtroppo, mentre l'Italia poteva vantarsi un tempo di essere la più parca e frugale delle nazioni civili, oggi questo vanto non l'ha più. Per quanto riguarda l'alimentazione è un immenso vantaggio, ma per quanto riguarda l'abuso delle bevande alcoliche, evidentemente è uno dei più grandi mali, che dobbiamo de-

nunziare ed a cui dobbiamo portare quei rimedi che possiamo. L'emigrazione ha molti meriti e molte colpe; nel numero delle colpe dobbiamo mettere la grande diffusione dell'alcoolismo. Dobbiamo provvedere, questo è certo.

L'obiezione che molti fanno, che i rimedi legali non siano abbastanza efficaci, è vera, ma non è completamente vera.

Noi non possiamo sperare con rimedi legali di estirpare completamente l'alcoolismo, ma possiamo sperare di diminuirne il grado e la diffusione: qualunque progresso si ottenga per questa parte, sarà sempre tale da meritare tutta la nostra attenzione e tutta la nostra attività legislativa; onde io mi unisco all'autorevole voce del collega Garofalo per invocare provvedimenti in proposito. Solo osservo che forse si è commesso un errore di competenza in questa discussione, perchè non credo che il nostro ottimo Guardasigilli possa impedire ai cittadini italiani di bere soverchi liquori; è materia questa piuttosto pertinente al ministro dell'interno; si tratta di provvedimenti di polizia, qualunque ne sia la natura, che dovranno essere studiati anche dal collega Guardasigilli, perchè è vecchia mia opinione che tutte le leggi più importanti debbono passare attraverso la censura del Guardasigilli, ma la iniziativa, evidentemente, spetta al ministro dell'interno.

Il senatore Garofalo ha anche raccomandato al ministro di studiare il nostro sistema penale, in modo da istituire convenientemente una deportazione: egli ha notato la non lieve utilità che la Francia ha tratto dalla deportazione; ed io anche qui mi unisco a lui. Evidentemente noi dobbiamo sopprimere tutti quegli istituti, non solo antiquati, ma perversi, direi quasi, per cui abbiamo portato di qua e di là i centri di infezione col domicilio coatto e simili provvedimenti, ma dobbiamo pensare invece all'esportazione di questo genere, poco desiderabile in paese, e tale esportazione si chiama deportazione quando si applica ai delinquenti. Oggi mi pare che la cosa si possa studiare praticamente, anche perchè abbiamo territori in cui si potrebbe convenientemente costituire la sede della deportazione.

Passiamo all'argomento che ha di nuovo trattato con tanto amore e tanta competenza il collega De Cesare. Io son lieto di vedere qui

presente il ministro del tesoro, poichè questa materia riguarda tanto lui quanto il collega Guardasigilli; parlo delle condizioni disastrose del Fondo per il culto in Italia.

In tutte le relazioni sul bilancio di grazia e giustizia, i miei predecessori ed io, abbiamo dovuto alzare la voce invocando un pronto e pieno provvedimento, poichè in questa materia i provvedimenti parziali non servono che ad accrescere o dilazionare il male, un pronto, sicuro e pieno provvedimento per ristabilire l'equilibrio del bilancio del Fondo per il culto.

Si trovi il modo d'integrarne le attività, si studi, se non si possono diminuirne le passività; ma ciò che è intollerabile è che si vada innanzi ogni anno con una perdita di capitale di più di due milioni e mezzo, sicchè naturalmente, andando di questo passo si finirà col non poter più trovare alcun rimedio.

Lo Stato è in gran parte colpevole di questa condizione di cose, e ne ha tratto anche frutto, sia collo storno di fondi che erano prima destinati al Fondo per il culto e che furono destinati a più utili scopi, sia con le conversioni le quali hanno diminuito le rendite del Fondo per il culto.

Io credo ancora, ed è forse una ingenuità la mia, che noi abbiamo il dovere che ci impone la legge sulle guarentigie di fare una legge completa sulle proprietà ecclesiastiche; nella quale non solo si dovrà studiare e risolvere fondamentalmente la questione del Fondo per il culto; ma anche quella degli Economati, con molte altre questioni più complesse, che sono quelle appunto che trattengono il legislatore dal provvedere. Ma noi abusiamo del terrore della difficoltà: appena una cosa si presenta difficile, è una buona ragione per non farne nulla. Io invece penso altrimenti. È difficile? Vuol dire che è un problema degno dello studio del Guardasigilli, degno dello studio del Parlamento italiano; questa è la conclusione a cui vengo; e mi ripugna il pensiero che, perchè una cosa è difficile, non debba essere da noi studiata e risolta.

Per quanto riguarda la politica ecclesiastica, io ho già detto quanto dovevo nella relazione scritta, una parte della quale fu anche letta dal collega De Cesare nell'ultima seduta. Il Guardasigilli deve reggere il timone con mano sicura, mantenendo la nave in quella rotta in cui si è messa dal 1871 in qua.

Lo Stato e la Chiesa hanno in Italia leggi fondamentali; onde possono coesistere, checchè dica l'uno, checchè risponda l'altro; ed in prova di ciò sta il fatto della convivenza pacifica dal 1871 in qua, convivenza rotta talora da manifestazioni esteriori, ma non mai profondamente, come è avvenuto in altre nazioni d'Europa.

Continuiamo dunque per la sicura linea che abbiamo sinora tenuto. Però, direi quasi per esperienza, io debbo notare che vi è una parte della nostra politica ecclesiastica che è stata troppe volte difettosa; parte assai secondaria. Ma in questa materia anche ciò che è secondario è molto importante. Si dice, comunemente, che in Italia il sistema giurisdizionale è stato completamente abbandonato. Ciò è vero, se si guarda ai sommi principii, ma non è vero, se si considerano una serie di potestà che, o lo Stato, o la Corona, si sono ancora riservate.

Ora, io ho sempre ritenuto, ed ho cercato di attuare, per quanto ho potuto, nel breve tempo che ho retto quel dicastero, che lo Stato debba far uso di queste sue potestà seguendo un chiaro e preciso indirizzo politico; mentre troppe volte si fa uso di questo potere sprecandolo senza trarne alcun utile generale.

Si tratta di nominare un vescovo, si tratta di nominare canonici, si tratta di distribuire cariche e benefici il cui conferimento spetta ancora allo Stato o alla Corona (poichè la Corona ha delegato i suoi poteri al Governo dello Stato), noi dobbiamo, nell'usare di queste nostre facoltà, cercare di formarci nel seno stesso della Chiesa, una corrente favorevole. Questa non è simonia.

Noi dobbiamo, nell'interno della Chiesa, favorire un gruppo autorevole di persone, le quali ci siano francamente amiche. E con l'uso prudente di quella potestà, io credo che possiamo conseguire questo scopo. La Chiesa è una grande unità, una meravigliosa unità; ma appunto perciò è il risultato di un complesso di varietà interne.

Nell'interno della Chiesa sono rappresentate correnti che si appuntano tutte ad un unico indirizzo finale; ma che non sono tutte coincidenti, non tutte camminano per la medesima via, e se alcune di queste correnti sono ostilissime allo Stato in generale, e allo Stato italiano in particolare, ve ne sono altre che, per lunga tradizione, quasi direi per la stessa loro fondazione, non solo non sono ostili, ma

sono sentimentalmente favorevoli a noi. Noi dobbiamo, nell'usare tutte le nostre facoltà, favorire queste correnti. È questa una raccomandazione che io farci all'attuale Guardasigilli.

Ed ora, per non tediare più a lungo il Senato, passiamo ad un altro argomento di non lieve difficoltà, ma di massimo interesse. Molti sono i problemi dell'ordinamento giudiziario che ci rimangono ancora da risolvere.

Uno degli illustri capi della nostra Magistratura ha qui portato il frutto della sua esperienza, e ha incominciato a parlare di quello che più da vicino lo riguardava, ossia della necessità di provvedere al corpo giudicante, nelle Corti supreme.

Egli ha reclamato ciò che fu promesso anche dal Guardasigilli, e dalla legge che fu votata, l'aumento del numero dei Consiglieri di cassazione, e la nomina di alcuni Presidenti di sezione. Mi permetta il Senato, e mi permetta il proponente, di aggiungere qualche più generale considerazione a questo proposito. Io non parlo dell'unificazione delle Cassazioni, che è un voto che si può dire rettorico ormai; tutti lo invociamo, ma nessuno crede che si possa attuare. Parlo di qualche cosa che a me pare che non dovrebbe essere troppo difficilmente attuabile, cioè del reclutamento delle più alte magistrature.

Noi consideriamo le Corti di cassazione come una parte della gerarchia della magistratura italiana, per tal modo che un magistrato di una levatura di poco superiore alla mediocre può sperare, e spera effettivamente, di giungere alla Corte suprema. Questo avviene infatti, perchè, non potendo noi migliorare la condizione economica del magistrato, se non promovendolo, quando non si trovi che questo uomo mediocre abbia alcun peccato sulla coscienza, non ereditiamo di poter incedere contro di lui negandogli l'ascensione a quel grado, che porta anche il miglioramento economico della sua famiglia.

Ma, d'altra parte, dobbiamo riconoscere che questo è un sistema assurdo; perchè la Corte di cassazione, per suo istituto, è un corpo che si stacca completamente dalla normale gerarchia della magistratura; e non dovrebbe poter entrare in essa se non il magistrato eccellente, il quale possa, con le sue sentenze, veramente dar norma a tutta quanta la magistratura inferiore.

Come ottenere questa severa selezione, senza colpire ingiustamente gli interessi privati dei buoni, ma non eccellenti magistrati? Io torno a ripetere sempre le stesse cose; unico rimedio, a parer mio, è quello dei ruoli aperti. Bisogna che il miglioramento economico del magistrato sia, fino ad un certo punto, indipendente dalla mutazione delle sue funzioni, e soprattutto dalla promozione ai più alti gradi. Se voi avrete ammesso i ruoli aperti, allora non commetterete più nessuna ingiustizia contro il vecchio consigliere d'appello, a cui attribuirete lo stipendio pari a quello di consigliere di cassazione, quando l'abbia meritato per lunghi anni di buon servizio da lui prestato, e potrete promuovere invece di lui anche magistrati più giovani, magistrati che non sarebbero ancora giunti per anzianità al punto della promozione, ma che sono da tutti riconosciuti meritevoli di salire al grado supremo per la singolare loro capacità.

Il giorno che si sia accettato questo principio, noi potremo rinunciare all'aumento del numero dei magistrati di cassazione invocato giustamente, date le condizioni attuali, dal collega De Blasio. Noi potremo, anzi credo, diminuire il numero.

Prima di tutto potremmo abolire il Pubblico Ministero in materia civile; abolizione che oggi non si può fare, perchè importerebbe la diminuzione di un certo numero dei più alti posti, e per conseguenza della probabilità di promozioni dei magistrati inferiori, peggiorando così le condizioni di carriera. Ma quando voi potete migliorare le condizioni di alcuni consiglieri di appello, lasciandoli tuttavia presso le Corti d'appello, potrete diminuire il numero dei magistrati di cassazione, portando nella magistratura giudicante coloro che oggi prestano la loro opera nel Pubblico Ministero.

Non insisto; perchè molte sarebbero le conseguenze che ancora si potrebbero trarre da questo principio; ma torno a raccomandare all'onor. Guardasigilli di voler studiare la questione da questo punto di vista.

Si è parlato del personale dei tribunali. Voi avete sentito la competente denuncia che ha fatto al Senato il presidente della Corte di cassazione di Torino circa la condizione del personale dei tribunali.

Noi abbiamo votato una legge con la quale abbiamo diminuito pel futuro il personale dei

tribunali, e per conseguire questo fine abbiamo votato anche il tanto ostico giudice unico in primo grado.

Oggi, giorno in cui discutiamo, non solo vediamo che vi sono grandi difficoltà ad applicare la votata diminuzione, ma sentiamo voci autorevoli, come quella del senatore De Blasio, invocare l'aumento del numero dei giudici di tribunale.

La verità è questa: che i giudici dei nostri tribunali sono al tempo stesso troppo numerosi e troppo poco numerosi; il vizio sta nella distribuzione di essi. Abbiamo dei grandi tribunali che lavorano eccessivamente e per conseguenza alquanto male; ma proprio per necessità, poichè non vi è forza d'uomo che possa riuscire a correggere per questa parte il funzionamento della giustizia, se non diminuisce il lavoro dei singoli giudici; abbiamo tribunali, quello di Milano per esempio, in cui il numero degli affari è siffattamente sproporzionato al numero dei giudicanti, che non si arriva ad intendere come questi facciano a scrivere materialmente le numerose sentenze che devono ogni anno pubblicare.

Ma d'altra parte conosciamo tutti che vi sono tribunali, a petto dei quali qualunque canonicato può parere grave fatica, dove il numero delle sentenze è tenuissimo e la pace regna in tal modo che potrebbe chiamarsi ozio.

I provvedimenti relativi al giudice unico tendevano precisamente a portare rimedio a questo stato di cose, togliendo dai tribunali minori e meno oppressi di lavoro, un certo numero di giudici per trasportarli nei tribunali maggiori.

Ma che cosa è accaduto? Che le difficoltà nascenti dal nostro Codice di procedura sono tali e tante che non so se si riusciranno a vincere anche con la riforma del Codice, che è allo studio dinanzi ad una Commissione. Perchè è un'illusione il credere che sarà sufficiente richiamare l'unità del giudice laddove si parla nei singoli articoli della pluralità collegiale; ma bisognerà, se si vuol giungere veramente al conseguimento dello scopo, modificare tutto il sistema probatorio, il che significa tutta la parte più importante del Codice di procedura.

Il senatore De Blasio si è meravigliato che io nella relazione abbia parlato di una schietta applicazione della legge sul giudice unico. Egli

ha detto subito che alcuni dei mali da me preveduti non si realizzeranno, se la legge si applicherà in un certo modo. E qual'è questo modo? Mantenendo il giudice collegiale in tutto il funzionamento della procedura, fuorchè nel momento di emanare la sentenza, che sarà deliberata, scritta e firmata da un giudice solo. Ma, illustre collega, è questa un'applicazione che possa meritare quell'aggettivo di *schietta*, che io ho scritto appositamente nella mia relazione?

Ma questo è un girare la questione, è mantenere tutti i danni del sistema collegiale, con l'aggiunta di tutti i danni del giudice unico: e non credo che sia per questo che il Parlamento, non molto volentieri per verità, ha voluto quella riforma.

Sempre trattando della magistratura, il collega Rolandi-Ricci ha domandato che si tenga conto della speciale competenza dei magistrati, in tal modo che un magistrato, il quale per tutta la sua vita si è dedicato al ramo civile, non sia obbligato in tarda età a fare il penalista e viceversa, che il magistrato penalista insigne non sia chiamato a giudicare domani di problemi assai tecnici, come quelli dei quali ci ha fatto parola l'on. Rolandi-Ricci in materia di diritto marittimo.

L'osservazione è certamente giusta per quel che riguarda i gradi supremi; credo che la specializzazione non sia realizzabile nè utile nei gradi inferiori. È certo che via via che il magistrato avanza nei gradi, la sua specializzazione deve farsi maggiore, senza correre il rischio di cadere nei vizi degli specialisti, i quali ignorano il resto della scienza. Quando la specializzazione sia nei più alti gradi, il magistrato ha già quella larga cognizione, che è necessaria, di tutto il rimanente del diritto, ma conosce in modo particolare quella parte del diritto stesso che egli sia chiamato più specialmente ad applicare.

In parte, e in parte non lieve, si può conseguire questo fine anche con espedienti di pura amministrazione interna dei collegi. Se la distribuzione delle cause in Corte di cassazione fosse fatta a ragion veduta, come vorrebbe teoricamente il regolamento giudiziario. Infatti il regolamento impone al presidente di distribuire le cause fra i consiglieri, evidentemente perchè suppone che il presidente faccia una

deliberazione delle cause, ne conosca la natura, ne misuri la difficoltà e ne attribuisca la relazione a quello fra i consiglieri del collegio che ha le migliori nozioni e la maggiore altezza di mente per decidere quella speciale questione.

Questa in realtà è una illusione; perchè se il presidente facesse tutto questo, non gli resterebbe tempo per fare altro, dato il grandissimo numero di cause che oramai pervengono alle nostre Corti di cassazione. Ma ciò che non può fare direttamente il presidente, potrebbero utilmente farlo sotto la sua guida giovani addetti alla presidenza. Bisognerebbe ampliare ciò che già si fa parzialmente; bisognerebbe assegnare alle Corti di cassazione un gran numero di giovani tirocinanti della carriera giudiziaria; scegliendo i migliori e mandandoli a far da segretari ai magistrati supremi. È l'ordinamento che vigeva con ottimo frutto in parecchi dei nostri antichi Stati; in Roma, ad esempio, dove tutti sanno quali gloriose tradizioni avessero i tribunali rotali, in Roma appunto i giovani entravano come segretari degli uditori di Rota, aiutando il vecchio magistrato nelle ricerche e discutendo con lui e nello stesso tempo venendo addestrati dal magistrato provetto nell'esercizio delle loro delicate mansioni. Se noi usiamo di questo accorgimento, il presidente di cassazione, mediante questi suoi intelligenti strumenti, potrà adempiere anche a questa funzione, e ne verrà grandissimo vantaggio anche alla giurisprudenza, giacchè potrà ottenersi che i magistrati competenti in determinate materie giudichino sempre di esse, sicchè si conserverà meglio l'uniformità della giurisprudenza.

Tutto questo, come ho già detto, può ottenersi senza bisogno di leggi: si tratta di picciole cose che producono talora grandi ed ottimi risultati.

E finalmente parliamo dei bisogni dell'alta magistratura.

Io, nella relazione, ho ricordato che, mentre il legislatore ha provveduto alle più immediate necessità degli ordini inferiori della magistratura, ha invece rinviato il problema del miglioramento delle condizioni dell'alta magistratura. Non bisogna che questo rinvio sia troppo lungo. Anche l'alta magistratura è in condizioni economiche assolutamente insufficienti.

Io ripeto (e questo potrebbe essere anche un

ritornello noioso, ma vorrei che fosse altrettanto efficace) che è necessario che la magistratura italiana sia fra gli ordini dello Stato considerata come l'ordine supremo.

Può parere rettorica quella celebre frase di Gladstone, che in Inghilterra l'esercito, la flotta e tutta l'amministrazione servono soprattutto per assicurare l'indipendenza dell'autorità giudiziaria. Dire così è dir cosa troppo esclusiva, ma è anche dire cosa che deve essere profondamente vera in uno Stato civile quale noi pretendiamo di essere.

Bisogna che il capo della magistratura non abbia superiori in Italia in nulla, neppure nella condizione economica; e similmente coloro che lo seguono nell'ordine giudiziario.

Bisogna per conseguenza che anche gli stipendi siano adeguati; il magistrato deve poter vivere dignitosamente del suo solo stipendio, non deve cercare assegni straordinari; nè io vorrei si seguisse l'esempio, che è stato citato di altre carriere, in cui allo stipendio il funzionario può aggiungere altri proventi; il compenso deve essere assegnato al magistrato con tutte quelle garanzie, che si sono sempre desiderate affinché non solo non si abbia nella sostanza, ma neppure nell'apparenza una mancanza di indipendenza del magistrato da tutti. Il magistrato deve poter dignitosamente vivere in modo conforme alle sue altissime funzioni unicamente col suo stipendio; il che ora, è inutile farci illusioni, non è assolutamente possibile.

Se oggi i magistrati hanno bisogno di integrare il loro stipendio, dando la loro attività a materie anche non strettamente giudiziarie, è cosa di cui non si può muovere rimprovero nelle condizioni attuali; che anzi occorre dar loro lode, perchè danno la loro attività sempre a materie dignitose; ma bisogna pur confessare che lo Stato manca al suo dovere, quando costringe il magistrato a sperperare la sua attività fuori delle aule giudiziarie, per ottenere il modo di mantenere dignitosamente la propria famiglia.

Io chiudo queste mie troppo lunghe osservazioni con questo voto supremo: che in Italia sotto la guida sapiente del nostro Guardasigilli tutte le funzioni del dritto e della giustizia progrediscono con eguale attività; che la legislazione generale sia diligentemente curata, e che

la parte di politica che è affidata a lui, continui per il suo indirizzo a condurci alla pace sicura delle coscienze; e che la giustizia sia al disopra di tutti gli altri ordinamenti amministrativi d'Italia, perchè nulla colpisce di più la coscienza di un popolo che l'ingiustizia fatta in nome della giustizia. (*Vive e generali approvazioni. Molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore.*)

Presentazione di relazioni.

VOLTERRA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modifiche alla legge sul R. Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gli studi talassografici ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Volterra della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

MALASPINA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALASPINA. Ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dell'Ufficio centrale sui seguenti disegni di legge: « Linea di navigazione tra l'Italia e Londra »; « Linea di navigazione tra l'Italia e il Centro America »; « Linea di navigazione fra l'Italia e Calcutta ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Malaspina della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione sul disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti.* Onorevoli senatori. Io debbo, nel prendere la parola, ringraziare anzitutto l'autorevole relatore della Commissione di finanza per le parole, con le quali ha chiuso il suo discorso, e per l'augurio che mi ha rivolto, di poter condurre in porto il complesso programma di riforme legislative, al quale ha accennato.

Fino dal primo momento in cui assunsi l'ufficio di Guardasigilli, la mia ambizione più viva e profonda, fu di portare il mio contributo alla risoluzione di alcuni fra i problemi più importanti della giustizia e della legislazione; e a questa idealità ho consacrato e consacrerò, finchè avrò l'onore di sedere su questo banco, le mie cure più assidue.

Il Senato del Regno, anche in questa discussione, ha dimostrato l'importanza che pone a tutto ciò che riguarda la giustizia. I notevoli discorsi pronunziati dagli on. senatori De Blasio, Garofalo, De Cesare, Rolandi-Ricci e Astengo e dall'on. relatore, hanno riassunto i principali argomenti che vi si riferiscono. A me incombe l'obbligo di rispondere alle osservazioni fatte con tanta autorità in questa Assemblea, e lo farò nella forma più breve e precisa esprimendo il pensiero del Governo sull'azione esercitata finora e che si propone di svolgere sui vari servizi del Ministero della giustizia.

Seguirò l'ordine stesso della discussione e mi occuperò prima di quanto si riferisce all'ordinamento giudiziario e alla magistratura. Verrò poi alle riforme legislative, alle quali si è particolarmente accennato.

Il disegno di legge sull'ordinamento giudiziario diede luogo in quest'Aula ad una ampia discussione; ed ora che quel disegno è divenuto legge, darò al Senato notizie ed informazioni sulla sua graduale attuazione. Della nuova legge sull'ordinamento giudiziario si sono occupati l'onor. senatore De Blasio e il relatore, che ha confermato nel suo importante discorso odierno le considerazioni, già accennate nella sua pregevole relazione.

Il Governo ha provveduto con vari decreti Reali alle disposizioni più urgenti per l'attuazione della legge del 19 dicembre 1912, specialmente nella parte riguardante l'assetto del personale della magistratura, regolando opportunamente il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento. Hanno già avuto attuazione le disposizioni che si riferiscono al limite di età col conseguente collocamento a riposo dei magistrati che ne erano colpiti; furono stabilite le nuove norme pei concorsi di ammissione alla magistratura; è stata posta in esecuzione dal 1° marzo la riduzione del numero di votanti nelle Corti di Appello e di Cassazione; furono revocati i concorsi banditi per le promozioni

in Corte di appello e in cassazione, e revocato altresì il concorso per i posti di giudice avendo la nuova legge soppresso il grado di giudice aggiunto e disposto che tutti gli attuali giudici aggiunti formino senz'altro parte del ruolo dei giudici; fu ricostituito il Consiglio superiore della magistratura, regolandone il funzionamento.

Con un ultimo decreto, registrato già alla Corte dei conti, che sarà pubblicato oggi stesso nella *Gazzetta ufficiale*, si è provveduto al ruolo transitorio dei giudici e sostituti procuratori del Re, alla decorrenza dei nuovi stipendi, fissata dal primo gennaio di quest'anno, alla conservazione dell'indennità di alloggio pei pretori, come assegno *ad personam*, fino a che essi continueranno ad esercitare le funzioni di pretore e non saranno promossi di categoria; al nuovo sistema per l'assegnazione delle sedi e pei tramutamenti, al regolamento degli scrutini per le classifiche e le promozioni, riconoscendo il diritto dei vincitori dei concorsi, e demandando al Consiglio superiore di tenere debito conto, come elemento di giudizio, degli scrutini fatti dall'abolita Commissione consultiva e dal Consiglio superiore, tanto nei concorsi di merito, quanto in applicazione dell'articolo 11 del Reale decreto 10 ottobre 1907. Così una parte notevole della legge ha già avuto la sua attuazione.

La questione della riduzione di personale, preveduta nella legge, è coordinata alla disposizione dell'articolo 1º, per la quale il Governo dovrà provvedere alla nuova ripartizione dei magistrati tra i vari uffici giudiziari. Essa è stata oggetto di particolari osservazioni, nella relazione della Commissione di finanze e nel discorso dell'onorevole relatore, che in sostanza riproducono quelle, ch'egli stesso ed altri membri di questa assemblea, manifestarono nella discussione del disegno di legge.

La piccola riduzione di personale, contenuta nella nuova tabella, è coordinata alla istituzione del giudice singolo nella prima istanza in materia civile, alla riduzione del numero dei decidenti nelle Corti di appello e in Cassazione, ed alla revisione delle tabelle di ripartizioni dei magistrati nelle varie sedi giudiziarie.

L'onor. senatore De Blasio nel suo discorso ha messo in rilievo il bisogno, che si rivela

ogni giorno più, di aumentare il numero dei magistrati in alcune sedi giudiziarie, e specialmente nei tribunali delle maggiori città. Sono anch'io convinto di questo bisogno, che anche l'onorevole relatore ha segnalato. Il grande movimento economico e industriale, che si è verificato in questi ultimi anni, ha dimostrato la necessità di provvedere più largamente in alcune sedi giudiziarie al personale della magistratura. L'applicazione della nuova legge consente al Governo di ridurre il numero dei giudici nei piccoli tribunali, dove, pel numero limitato di cause, non è necessario di mantenerlo nelle proporzioni attuali. Vi è, pur troppo, un certo numero di tribunali, il cui mantenimento risponde a criteri di opportunità politica più che a vero bisogno; essi non saranno soppressi, ma avranno soltanto il personale assolutamente indispensabile nei termini della nuova legge. La revisione delle piante organiche quindi, e la nuova ripartizione dei magistrati nei vari uffici giudiziari, risponderanno allo scopo di togliere la sperequazione che in atto esiste; e il Governo si propone di compierla con ogni cura e diligenza, sulla base della rigorosa constatazione delle vere necessità del servizio, prescindendo da ogni considerazione estrinseca. Onde l'onor. senatore De Blasio può rassicurarsi che i voti, che egli ha fatto, rispondono al pensiero e ai propositi del Governo, perchè le sedi maggiori, nelle quali è così notevole l'incremento degli affari e dei giudizi, abbiano il personale occorrente pel regolare funzionamento della giustizia.

Una delle principali riforme della nuova legge riguarda la sostituzione del giudice singolo al collegio, nella prima istanza in materia civile. Io ricordo la importante discussione che fu fatta nei due rami del Parlamento su questa riforma; e i dubbi che furono sollevati su di essa, sembrando ad alcuni una innovazione ardita e di non facile attuazione. Dissi allora, e ripeto ora, col più sereno convincimento, che, se le obiezioni sollevate mettevano in rilievo la necessità di provvedere colla maggiore attenzione e diligenza all'attuazione della riforma, non erano tali da giustificare queste eccessive preoccupazioni. La gravità della riforma derivava, come è stato opportunamente notato anche in questa discussione, dalla necessità di coordinare il Codice di procedura civile

col nuovo sistema; e a questo compito importantissimo ho rivolta tutta l'attenzione, per esplicare in modo soddisfacente il compito che il Parlamento affidò al Governo con l'art. 23 della legge sull'ordinamento giudiziario. Nell'intento di preparare le nuove norme procedurali colla necessaria ponderazione chiesi il concorso e l'ausilio di una Commissione autorevole di giuristi e di avvocati, affidandole l'incarico di studiare e di preparare le relative proposte dirette ad ordinare razionalmente il nuovo istituto.

Lo studio delle Commissioni è già in buon punto. Ho qui dinanzi il primo schema di questo regolamento, sul quale saranno formulate le sue definitive proposte. Onde io confido che la legge sull'ordinamento giudiziario potrà in questa parte importantissima avere la sua attuazione con l'inizio del nuovo anno giudiziario o solare. Il lavoro è del più alto interesse, come ha riconosciuto l'on. relatore, perchè dovrà essere diretto a modificare molte disposizioni del Codice processuale; e varrà effettivamente ad iniziare quella riforma del Codice di procedura civile, che è nei voti di tutti.

Il lavoro di coordinamento non costituirà pertanto, come mi è parso di sentire, un pericolo per questa riforma; ne sarà invece l'inizio e l'avviamento più sicuro. Io non esito a riconoscere ed affermare l'urgenza del rinnovamento del nostro Codice processuale, che è nei voti dei giuristi e risponde anche a quello del paese, e sarebbe un grave danno, per le ragioni esposte in questa discussione, il ritardarne la risoluzione. *(Benissimo)*.

La legge del 19 dicembre scorso, che si va gradatamente attuando nelle varie sue parti, evidentemente non risolve tutte le questioni riguardanti l'ordine giudiziario. Ha ragione il relatore della Commissione di finanza quando accenna ad altre successive riforme. Ciò io io stesso riconobbi nella discussione di quella legge; ma notai che non poteva esser posto in dubbio che essa costituiva un passo notevole verso una riforma completa. Provvedendo ad un miglioramento sensibile nelle condizioni economiche della maggior parte dei magistrati, che era divenuto assolutamente indispensabile ed urgente, essa pone le basi di altre proposte, che il Governo studia e presenterà a tempo opportuno all'esame del Parlamento. *(Benissimo)*.

L'on. senatore De Blasio ha accennato anche, con la competenza e con l'autorità che gli viene dall'alto ufficio che occupa degnamente, alle Corti di cassazione. L'art. 20 della legge offre al Governo il modo di provvedere. Infatti quell'articolo, autorizzando il Governo a destinare temporaneamente alle Corti di cassazione, in conformità dei bisogni del servizio, un maggior numero di consiglieri ed eventualmente di consiglieri di appello, ed applicarvi anche un presidente di sezione di Corte di cassazione, faciliterà l'esaurimento dei ricorsi arretrati, e assicurerà il regolare funzionamento di quelle alte magistrature. Onde la raccomandazione dell'on. De Blasio ha avuto già nella legge le provvidenze opportune.

L'on. De Blasio, al quale si è associato anche il senatore Garofalo, ha poi messo in rilievo l'accento contenuto nella relazione dell'onorevole Scialoja, che l'on. relatore ha ripetuto e confermato nel suo discorso odierno, sulla convenienza di provvedere al miglioramento economico dell'alta magistratura.

È argomento certamente grave, che è connesso all'ordinamento degli alti uffici dello Stato. Al concetto che ha ispirato le considerazioni che sono state fatte in proposito non può certamente mancare la mia adesione. Ma io non posso prendere impegno di presentare speciali proposte. A momento opportuno, la questione sarà opportunamente esaminata dal Governo e dal Parlamento; e nessuno certamente potrà contestare alla magistratura la considerazione dovuta per l'alta funzione che le è affidata.

Intanto coll'attuazione dell'ultima legge sull'ordinamento giudiziario si è già fatto un passo di non lieve importanza nel riordinamento e nel miglioramento economico della magistratura, e son lieto che anche oggi ha ciò riconosciuto l'on. senatore De Blasio. Per effetto delle norme segnate nella legge stessa, potrà in modo più razionale curarsi il reclutamento dei magistrati per gli uffici più elevati della gerarchia, onde ciascuno di essi offra per dottrina, per elevata capacità, per integrità indiscutibile le maggiori guarentigie. A ciò provvederà senza dubbio coll'autorità conferitagli dalla legge il Consiglio superiore, e l'opera del ministro sarà costantemente diretta e coordinata a questo scopo.

L'on. relatore ha accennato al sistema dei ruoli aperti, dal quale si attende utili risultati. Non mi rifiuto di esaminare questo argomento; ma credo che il metodo proposto, se può essere utile nei suoi effetti per l'interesse delle persone, non risponda egualmente a quello di assicurare la selezione necessaria per l'alta magistratura. Ma, ripeto, è argomento da studiare per valutarne tutti gli effetti probabili nell'interesse dei magistrati e della giustizia.

E non vado oltre su quanto riguarda la magistratura e l'attuazione della legge del 19 dicembre 1912, la quale ha il suo normale e graduale svolgimento coi provvedimenti adottati e con quelli che sono in corso. Mi preme, per non trattenere il Senato troppo lungamente, di occuparmi di altri importanti argomenti, che sono stati trattati con tanta competenza in questa discussione da tutti gli oratori che vi hanno partecipato, intorno alle riforme sollecitate su varie parti della nostra legislazione, e che toccano da vicino rilevanti interessi del paese.

Le raccomandazioni e le proposte fatte sono varie e molteplici, e meritano certamente tutta la considerazione del Governo; su alcune di esse studi e proposte sono state già preparate. Il Senato vorrà usarmi venia se non mi sono affrettato a presentarle al suo esame. Sarebbe mancato il tempo per esaminarle e discuterle colla larghezza che è necessaria.

Il Senato ha già approvato negli ultimi mesi alcuni importanti disegni di legge, portando al miglioramento di essi un altissimo contributo. Io ricorderò sempre, con viva gratitudine, la sapiente discussione che fece il Senato del nuovo Codice di procedura penale; e di essa fecero tesoro la Commissione reale e il ministro nella redazione definitiva del testo. È già preparato lo schema delle disposizioni colle quali si provvede all'attuazione del nuovo codice e alle disposizioni transitorie, per le quali col sorgere del nuovo anno il Codice di procedura penale potrà avere la sua attuazione.

Il Senato ha pure lungamente discusso e modificato il progetto di legge sul notariato, soddisfacendo un antico voto della classe notarile; e il regolamento per l'esecuzione della legge sarà sollecitamente compiuto. E non parlo di altre leggi anch'esse importanti, come quelle sull'ordinamento giudiziario e sulla cittadinanza.

Altri problemi però sono altrettanto urgenti e richiedono di essere avviati alla soluzione.

Il senatore De Blasio e l'onor. relatore hanno parlato della riforma del Codice di procedura civile. Come dissi già sono in corso di preparazione le norme per l'attuazione dell'art. 18 della legge 19 dicembre 1912 riguardante il giudice unico, che investono una parte notevole del Codice processuale pel coordinamento necessario col nuovo istituto. Questo coordinamento non sarà certamente una ragione per ritardare la riforma della procedura civile. A proposito della quale non posso, e me ne duole, consentire nelle opinioni espresse dal senatore De Blasio. Un codice processuale non può utilmente essere rinnovato con provvedimenti staccati e isolati. Ciò risponde in me ad un antico convincimento; e ne ho dato prova, quando, per lunghi anni, resistendo contro tutti i tentativi fatti, specie nell'altro ramo del Parlamento, per parziali riforme del Codice di procedura penale, ho sostenuto il concetto di una riforma organica e completa. Invero gli istituti processuali sono fra loro talmente connessi, che difficilmente può riuscire in pratica utile e conveniente, e senza pericoli nella loro applicazione, il sistema delle innovazioni parziali. Le disposizioni fondamentali devono necessariamente rispondere ad un concetto organico, e ad un indirizzo che nelle singole parti deve trovare la sua armonica applicazione. Semplicizzare le forme, abbreviare i termini, impedire le lungaggini, che sono caratteristica del nostro vecchio codice, è cosa oramai urgente, anche per porre la nostra legislazione a livello di quella di altri paesi che hanno potuto e saputo prima di noi raggiungere questi scopi; è per noi oramai un dovere al quale il nostro paese non può sottrarsi senza pregiudizio del suo nome e del suo prestigio.

A questa riforma, per la quale ho già raccolto elementi preziosi, rivolgerò pertanto tutte le mie cure per presentare le opportune proposte.

Si è anche parlato della riforma del nostro diritto privato generale e vi accennai nella sua relazione l'onor. senatore Scialoja.

Sono d'accordo con lui, che il metodo deve essere in questa parte diverso, perchè una riforma che investa tutta la complessa e varia materia non è possibile, e potrebbe condurre

al rinvio a tempo indeterminato dell'opera innovatrice.

L'attività legislativa degli altri paesi civili ha già fatto procedere innanzi la riforma del diritto privato. A noi incombe il dovere di non restare inoperosi. E in questa parte il metodo della revisione e riforma dei singoli istituti si presenta sotto vari aspetti utile e opportuna.

L'onor. relatore, come ministro e come senatore, ha già dimostrato di riconoscere l'efficacia di questo metodo con le proposte riguardanti la cittadinanza, la trascrizione, l'abolizione dell'autorizzazione maritale ed altre analoghe. Io fui lieto di cooperare perchè una delle sue proposte, quella sulla cittadinanza, divenisse legge dello Stato. E questo sistema adottato per vari istituti del nostro diritto privato, potrà valere a preparare quella del Codice, che sarà effetto del coordinamento delle singole leggi.

Il Codice del 1865 costituì, nel tempo in cui fu promulgato, un sensibile progresso; ora non risponde in molte sue parti alle necessità della vita sociale. Bisogna quindi fare opera perchè sia armonizzato coi bisogni nuovi e risponda ai progressi del diritto e alle nostre tradizioni.

L'onor. senatore De Blasio ha richiamato la mia attenzione anche sulla legge professionale per gli avvocati e procuratori.

Su questo argomento debbo ripetere al Senato le dichiarazioni, che feci già nell'altro ramo del Parlamento. È mio fermo proposito di presentare al più presto possibile un disegno di legge, che provveda alla revisione della legge professionale, la quale risponde imperfettamente al suo scopo. Lo stesso è a dire per la legge del 1901 sugli onorari e tariffe dei procuratori. Una Commissione speciale si occupa già di quest'argomento.

L'onor. relatore e il senatore De Blasio hanno anche parlato del Codice dei minorenni. Come è noto al Senato, questa delicata e importante materia fu affidata da uno dei miei predecessori ad una Commissione autorevolissima, la quale studiò con grande amore e sapienza il ponderoso problema, e presentò già il risultato dei suoi studi. Essa fu presieduta con alto intelletto e competenza dal senatore Oronzo Quarta, che ne ha riassunto le conclusioni in una relazione pregevolissima.

Colla più viva attenzione e colla maggiore

simpatia ho esaminato il progetto. Sono fermamente convinto della necessità pel nostro Paese di preparare la soluzione di questo importante problema, che ha carattere sociale evidentissimo. Il progetto è vasto e complesso e, naturalmente, la riforma deve essere considerata non solo dal suo aspetto giuridico e sociale, ma anche dal lato finanziario.

Ho conferito già coll'illustre relatore della Commissione, per studiare le proposte dirette a fare un esperimento del sistema proposto, e presentare al Parlamento opportune proposte.

Mi augurò che la nuova Legislatura potrà avviare ad una soluzione anche questa riforma, diretta ad assicurare ai minorenni quell'alta funzione di previdenza, di correzione e di tutela, che è dovere supremo di un paese civile.

L'onor. Scialoja ha accennato ad un suo disegno di legge, riguardante l'interpretazione autentica legislativa di alcune disposizioni dei nostri codici, e specialmente del Codice penale, diretta a risolvere dubbi e incertezze, che si sono verificate nell'applicazione di esse. È argomento degno di tutta la considerazione. Esso però può essere applicato solo in via eccezionale. Ad ogni modo, non mancherò di tenere presente il concetto, che ha ispirato la sua proposta.

L'onor. senatore Garofalo si è occupato più specialmente delle questioni riguardanti la delinquenza, e in particolar modo si è riferito ai delinquenti recidivi.

La criminalità non è fortunatamente in Italia in grande aumento, per lo meno non sono in aumento i reati più gravi e di maggiore importanza. Ciò non pertanto il numero dei recidivi non diminuisce e non diminuisce nemmeno il grave fenomeno dell'alcoolismo, che ha così notevoli riflessi colla delinquenza.

Io stesso, come guardasigilli nel Ministero presieduto dall'onorevole Pelloux, presentai un disegno di legge per la repressione dei reati di recidiva, proponendo temperamenti simili a quelli ai quali si è accennato in questa discussione.

Ho ricordato questo precedente personale per dimostrare che consento coll'onorevole senatore Garofalo sulle considerazioni che ha fatto in proposito. Come egli sa, vi è un progetto di legge del Presidente del Consiglio, che si riferisce appunto ai recidivi, ed io mi auguro

che il Senato e la Camera vorranno approvarlo.

Anche per l'alcoolismo vi è un disegno di legge innanzi alla Camera, che fu già discusso da questo ramo del Parlamento.

Sui due argomenti pertanto, intorno ai quali l'onor. Garofalo ha richiamato l'attenzione del ministro, non solamente sono d'accordo con lui, ma pei progetti, che sono innanzi al Parlamento, ho ragione di augurarmi che i suoi voti, che sono anche i miei, potranno essere soddisfatti.

Di altre riforme non meno importanti, riguardanti la materia commerciale e marittima, si è occupato con grandissima competenza e dottrina, e col calore che risponde a profonde convinzioni, l'onor. senatore Rolandi-Ricci.

Io riconosco che il Codice di commercio, nella parte riguardante il diritto marittimo, debba essere riformato in molte delle sue disposizioni, che non rispondono alla necessaria difesa delle industrie e degli interessi dei nostri concittadini. È perfettamente esatto quello che ha detto l'onorevole relatore che in attesa dei frutti delle conferenze internazionali, che verranno a creare in questa materia un diritto comune di tutte le nazioni marittime, che risponde a vere necessità giuridiche, economiche e politiche, converrà provvedere alle modificazioni che l'esperienza quotidiana dimostra indispensabili e urgenti.

Il secondo libro del Codice di commercio non può più continuare ad essere quale è, essendo in antinomia coi bisogni della vita marittima del nostro paese. Bisognerà quindi affrontare e risolvere la questione del regime delle avarie, degli abordaggi, dei trasporti ecc. onde sia convenientemente assicurata la tutela, che è dovuta agli interessi dei nostri concittadini.

Ed altre riforme occorrono sul regime fallimentare, materia estremamente difficile, ma che non deve essere certamente dimenticata. Non posso naturalmente prendere impegno di presentare con sollecitudine proposte complete in questi argomenti. Certo, tra le più urgenti questioni attinenti all'istituto del fallimento è quella riguardante le curatele, per la quale sono diuturni e giustificati i lamenti dei giuristi e degli uomini di affari, pel modo irregolare e imperfetto con cui funziona, per il metodo adoperato nella designazione dei curatori,

per gli effetti deplorevoli che ne derivano. Spesso il rimedio è peggiore del male, e il danno degli onesti creditori non è evitato, se non è accresciuto. E ciò giustifica le osservazioni fatte, colla esperienza che gli è propria, dall'onor. Rolandi-Ricci, e quelle che sullo stesso argomento ha fatto l'onor. Astengo nel suo breve ed efficace discorso.

Quanto ai piccoli fallimenti, come è noto al Senato, vi è un disegno di legge innanzi alla Camera dei deputati diretto a riformare la vecchia legge riconosciuta da tutti imperfetta.

Riferendomi ad alcuni accenni fatti dall'onorevole relatore, debbo dichiarare, come ho anche fatto ad una Commissione di commercianti ed industriali, che conferi con me su questo argomento insieme al relatore del disegno di legge, che io non consento nella estensione della somma stabilita per i piccoli fallimenti, ritenendo già abbastanza larga quella delle lire cinquemila. Elevare questo limite, come si proponeva, fino a 10 mila lire, sarebbe un pericolo, e renderebbe più gravi gli inconvenienti che si sono giustamente deplorati. La legge, come ho detto, è innanzi alla Camera, ed io confido che, con opportuni emendamenti, essa potrà rispondere allo scopo che si propone, evitando i pericoli, ai quali ha dato luogo la vecchia legge, con pregiudizio di tanti legittimi interessi.

Quanto alla legge sulle società anonime, invocata con calda parola dai senatori De Blasio e Rolandi-Ricci e dal relatore della Commissione di finanze, debbo confermare quanto ha detto l'on. Scialoja intorno agli studi fatti già sull'argomento e sui progetti che sono stati preparati.

Ho richiamato tutti questi studi e questi progetti, e l'ultimo di essi, con alcuni emendamenti, risponde allo scopo, perchè tiene conto dei voti anche recentemente fatti da giuristi e industriali, nell'intento che la nuova legge provveda al bisogno, evitando che questo strumento potente di lavoro e di credito subisca le influenze perniciose e perturbatrici, che ne pregiudicano il regolare funzionamento, con danno dei creditori e del decoro stesso del Paese.

Di fronte al notevole incremento della vita industriale e commerciale, la legge deve con cura previdente tener conto di queste necessità

e soddisfarle. Spetterà alla nuova Legislatura questo importante argomento, non essendo possibile affrontarlo ora. Del resto ogni periodo della vita parlamentare deve avere la sua parte di lavoro e di operosità; e la nuova avrà il compito di attuare le riforme che sono reclamate nel campo economico e sociale, fra esse quelle sulla legislazione commerciale, nella quale è tanta parte della vita del Paese.

L'onorevole senatore Rolandi-Ricci ha accennato ad altri due argomenti; il primo dei quali si riferisce alla opportunità cioè che l'esame di pendenze che richiedono una specifica competenza sia affidata a magistrati specialmente idonei. Il suo desiderio è certamente legittimo.

Ciò non è facile nei primi gradi della magistratura; ma certamente per le Corti può questa competenza essere assicurata dalla selezione che spetta al Governo e dall'opera illuminata dei capi; ed io non dubito che questi avranno sempre cura di preoccuparsi dell'importanza, che ha la designazione di relatori, specialmente competenti in determinati rami del diritto e della legislazione.

DE BLASIO. Questo si fa già.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. So bene che già si fa, ma è bene ricordare l'importanza che ha la illuminata designazione dei relatori nella risoluzione di questioni importanti per la specialità degli argomenti ai quali si riferiscono. All'onorevole De Blasio, che mostra colla sua interruzione di dubitare dell'utilità della raccomandazione che è stata fatta, dirò che, se a ciò si provvede già nelle Corti di cassazione, talvolta non è ricordato convenientemente in altre magistrature superiori; onde il rilievo che è stato fatto non cessa di essere opportuno.

L'altro argomento, segnalato dall'onorevole Rolandi-Ricci, si riferisce all'ordine del giorno, che egli ha presentato, e al quale altri onorevoli senatori si sono associati. Esso tocca una questione, sotto ogni rapporto importantissima, la necessità cioè che la forza esecutiva delle sentenze pronunziate dalle autorità giudiziarie straniere sia solo consentita in Italia, quando sia fatto eguale trattamento alle sentenze delle autorità giudiziarie italiane nello stato estero, ove furono pronunziate le sentenze, delle quali è chiesta la esecutorietà in Italia. Concordo con l'onor. senatore Rolandi-Ricci nelle considera-

zioni che hanno ispirato la sua proposta, e sulla necessità di provvedere nel senso che egli ha accennato. Anche recentemente si è verificato l'inconveniente di sentenze di tribunali stranieri con le quali cittadini italiani sono stati condannati in contumacia, e quelle sentenze hanno avuto la loro esecutorietà, mentre ciò non avviene nell'interesse degli italiani per le sentenze contro gli stranieri. Concedendo agli stranieri il godimento dei diritti civili, a parità di condizioni coi cittadini del regno, l'Italia col suo Codice civile segnò un grande progresso, rendendo omaggio ad un'alta idealità; ma i casi dolorosi che si verificano frequentemente all'estero a danno degli italiani richiedono la necessaria difesa e tutela. Onde io credo coll'onorevole Rolandi-Ricci che convenga affermare il concetto della reciprocità nella esecuzione delle sentenze dei tribunali stranieri perchè sia evitata una diversità di trattamento a danno degli italiani. Nè ciò è in contraddizione coi principi sanciti nel Codice del 1865. Accogliendo pertanto il concetto contenuto nell'ordine del giorno, prego l'onor. senatore Rolandi-Ricci di mutarlo in una raccomandazione o di proporre uno speciale disegno di legge.

L'on. Astengo ha fatto un'osservazione speciale a proposito della legge notarile. Io debbo dichiarargli che se alcune piazze notarili sono state provvedute ciò è avvenuto in seguito a concorsi che erano stati banditi prima della promulgazione della legge; e, se anche dei trasferimenti sono stati disposti, ciò si è fatto dopo che il Ministero ha potuto constatare in modo assoluto la esclusione del più lontano dubbio di mercimonio. Ad ogni modo, debbo dichiarargli che ho già dato opportune istruzioni agli uffici competenti nel senso dall'on. senatore accennato.

Ed ora debbo intrattenermi del Fondo per il culto, del quale anche nella discussione di questo bilancio si è occupato colla nota sua competenza l'on. senatore De Cesare, rinnovando l'invito al Governo di provvedere senza ritardo ai bisogni di questa importante amministrazione. Anche il senatore De Blasio segnalò lo stesso argomento alla considerazione del Governo.

L'on. De Cesare ha ricordato le dichiarazioni, che io ebbi l'onore di fare in altre occasioni, riferendomi agli studi che erano stati

affidati ad una Commissione autorevole di alti funzionari dei Ministeri della giustizia e del tesoro, onde accertare la condizione finanziaria del Fondo per il culto e suggerire gli opportuni provvedimenti.

La Commissione, alla quale va data ogni lode per lo studio diligente e coscienzioso che ha fatto del ponderoso problema, ha esaurito il suo compito e ha presentato la sua relazione che è stata già sottoposta allo studio dei due Ministeri.

Per secondare la richiesta dell'on. De Cesare, farò un accenno sommario delle conclusioni della Commissione. Essa portò il suo esame su tutte le questioni riguardanti la gestione del Fondo per il culto dal 1866 al 1909-910, vale a dire su 45 esercizi, riconoscendo e dimostrando la regolarità di quella gestione. Ha inoltre esaminato tutte le disposizioni di legge, che, diminuendo le entrate e aumentando gli oneri, hanno sconvolto il principio fondamentale della legge 7 luglio 1866, che stabiliva di subordinare i fini dell'istituto ai mezzi disponibili, dimostrando con esame analitico che se nuove disposizioni non fossero intervenute ad alterare il principio fondamentale, non solo sarebbero state raggiunte tutte le finalità volute dal legislatore, ma vi sarebbe stato anche un cospicuo avanzo, al quale, ove lo Stato avesse rinunciato in tutto o in parte alla cointeresenza dei tre quarti sul patrimonio regolare, si sarebbero potute aumentare anche le congrue ai parroci fino a lire 1000 ed esonerare i comuni dai pesi di culto che ancor gravano i loro bilanci.

Tra le disposizioni d'ordine legislativo, che hanno più recentemente influito sulle attuali condizioni economiche del Fondo per il culto, sono da annoverarsi, in principal modo, la conversione della rendita pubblica, che ha prodotto una diminuzione annua di entrata di oltre lire 2,500,000 e l'aumento delle congrue parrocchiali, che ha elevato di oltre sei milioni il relativo onere annuo. A questi due fatti è da attribuire l'annua diminuzione di oltre otto milioni e mezzo. Il sorgere e l'accrescere dei disavanzi, prodotti più specialmente dalle accennate cause, nonchè da molte altre più remote o di minore entità, ha condotto alla necessità di sopperire ai disavanzi stessi mediante distrazione di capitale da reimpiego; e il pa-

trimonio, in tal guisa diminuito e da doversi ricostituire, per tacitare i diritti patrimoniali che vi sono annessi, era asceso al 30 giugno 1912 a più di lire 44,500,000 oltre le somme pagate in anticipazioni dallo Stato, e che la Commissione ha riconosciuto doversi reintegrare per altri motivi; in complesso, ben 91 milioni di patrimonio, la cui mancata fruttificazione, di oltre tre milioni all'anno, concorre a rendere ancora più sensibile la gravità della situazione, tanto che, per far fronte al disavanzo del bilancio, il Fondo per il culto ha dovuto anche contrarre un debito di circa 12 milioni verso il Tesoro per anticipazioni di Cassa da questo fatte, ciò che eleva il complessivo debito finanziario dell'Amministrazione all'ingente ammontare di lire 103,000,000.

La Commissione, fatta questa constatazione, ha esaminato la posizione del Fondo per il culto nei rapporti collo Stato, sia sotto il punto di vista giuridico, sia nei riguardi politici, ed ha considerato che devesi attribuire all'azione delle leggi l'attuale sua difficile condizione e quindi la necessità di speciali provvedimenti legislativi per risolvere la complessa questione dell'assetto finanziario di quell'Amministrazione.

Dopo ciò, con la scorta dei bilanci degli ultimi esercizi, durante i quali si sono verificate più sentitamente le cause di disavanzo, la Commissione ha determinato in lire 3,300,000 il *deficit* annuo del bilancio, che, aggiungendo il contributo di un milione posto a carico del tesoro dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903 sulla conversione della rendita 4.50 in 3.50 per cento, si eleva a lire 4,300,000. Vero è che nel bilancio ora in esame il *deficit* apparisce limitato a lire 2,569,005, ma questo devesi attribuire all'esistenza di molti residui attivi di molto dubbia esazione, che l'Amministrazione del Fondo per il culto ha considerato come attività finanziarie e perciò come materiale del bilancio stesso, mentre la Commissione ha basato i suoi studi e le sue proposte sul gettito reale delle entrate e sulla effettiva erogazione delle spese e degli oneri.

E qui giova avvertire, ad ogni buon fine, che l'annuo disavanzo accertato dalla Commissione è già aumentato, come risulta dal conto consuntivo dell'esercizio 1911-12; onde deve riconoscersi l'urgenza di speciali misure per

correggere il disavanzo sempre crescente, e che in breve periodo di anni condurrebbe evidentemente a gravi conseguenze compromettendo la vita dell'Istituto, con irrimediabile danno e pregiudizio di tutti gli interessi e diritti che sono collegati alla fruttificazione e alla finale destinazione del patrimonio.

Per sopperire al *deficit* accertato la Commissione ha fatto alcune proposte, intorno alle quali è già iniziato lo studio fra il Ministero di grazia e giustizia e il Ministero del tesoro; studio indispensabile, perchè alcune di queste proposte non possono agevolmente essere accettate, come l'esonero del Fondo per il culto da un complesso di tasse e d'imposte e la sospensione dell'acconto ai comuni di terraferma e Sardegna, che viene loro corrisposto per la legge 4 giugno 1899.

DE CESARE. E questo per effetto di una legge che noi tutti abbiamo approvato.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Contro queste proposte, specialmente contro la seconda, sorgono naturalmente gravi difficoltà di vario genere, delle quali il Senato intende tutta la gravità. Ma è evidente che se queste proposte non saranno accolte, dovranno essere sostituite da altre, dirette a trovare i mezzi necessari per colmare il *deficit*, visto che la Commissione, coll'accurato esame fatto, ha riconosciuto la impossibilità di sopperire, sia pure parzialmente, alla deficienza colle risorse che può offrire l'Amministrazione, avendo essa già ristretto lo stanziamento dei capitali di spesa a ciò che è assolutamente indispensabile e dopo anche valutata la insufficienza dell'ulteriore diminuzione che ancora può offrire il debito vitalizio delle pensioni monastiche e di altri assegni.

Ora, io debbo dichiarare che tra i Ministeri interessati ferve il lavoro per lo studio dell'importante argomento, al quale col mio eminente collega il ministro del tesoro attendiamo col più vivo interessamento, riconoscendo la necessità che la grave questione sia risolta in modo che il Fondo per il culto possa essere posto in grado di rispondere alle sue finalità, trattandosi di alto interesse dello Stato. (*Bene! Bravo! Approvazioni!*).

A proposito del Fondo per il culto, alcuni senatori si sono occupati del personale che vi è addetto invocando la sua equiparazione a quello

del Ministero di grazia e giustizia e il miglioramento delle condizioni economiche e di carriera. Su questo argomento volgerò con animo benevolo la mia attenzione; e anche su di esso prenderò gli accordi che saranno possibili col mio collega ministro del tesoro.

L'on. De Cesare ha toccato altri argomenti di alto interesse politico, e ha ricordato l'impegno assunto dallo Stato con l'art. 18 della legge delle guarentigie per riordinamento del patrimonio ecclesiastico. L'argomento è di una difficoltà estrema; perchè si tratta di un grande patrimonio del quale non è ancora nota tutta la entità; perchè deve essere accompagnato da una riforma sostanziale delle varie amministrazioni in atto esistenti; pei notevoli e delicati riflessi che ha nei rapporti fra lo Stato e la Chiesa. Il lungo ritardo è conseguenza delle difficoltà esistenti per una soluzione che risponda in modo soddisfacente a tutte le esigenze.

Io non posso prendere impegno di presentare sollecitamente proposte concrete per risolvere la grossa questione. Sarei certamente lieto di poter legare il mio nome ad una riforma di tanta mole, che ha affaticato uomini insigni. Mi basta di considerarlo come un obiettivo al quale deve essere costantemente rivolta l'attenzione e l'opera del Governo e del Ministero di grazia e giustizia in particolare, preparando intanto tutti gli elementi per una soluzione che risponda ai fini che si propone la legge. Con questo intendimento è stata disposta la censuazione del patrimonio ecclesiastico, onde metterci in grado di assicurarne la reale consistenza, mancando, per alcune regioni specialmente, notizie precise e sicure. Quando tutti gli elementi saranno raccolti, il Parlamento sarà, con piena conoscenza di causa, in grado di risolvere una questione che ha così grande importanza pel nostro Paese.

DE CESARE. Le ho augurato che possa farlo lei.

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sulla politica ecclesiastica, non ho bisogno di fare nuove dichiarazioni. Ho avuto già l'onore di esprimere, in varie occasioni, il pensiero mio e del Gabinetto. Fedele ai principii di libertà che sono la base della nostra esistenza nazionale, il Governo regola la sua azione in questa delicata materia in armonia ad essi, curando nel tempo istesso il

rispetto delle leggi e la tutela dei diritti della potestà civile contro qualsiasi invadenza o sopraffazione, rimanendo nel campo che allo Stato è assegnato. Questo indirizzo, del resto, risponde alle tradizioni della scuola politica liberale italiana, alla missione di ordine, di civiltà e di libertà, che è condizione di vita pel nostro paese, e provvede nel tempo stesso alla difesa delle supreme ragioni dello Stato. (*Bene*).

A tale norma fondamentale il Ministero ha ispirato tutti i suoi atti, con equanimità e con fermezza; e sarà la mia guida sicura finchè avrò l'onore di rimanere nell'ufficio che mi è affidato.

In questo, come in ogni altro campo dell'azione riservata al Ministero di grazia e giustizia, io confido nell'alto ausilio dell'autorità del Senato; e, nel rendergli grazie della costante sua benevolenza, ne trarrò argomento per intendere con lena sempre maggiore ai doveri, che mi incombono a servizio dei pubblici interessi e specialmente della giustizia e della libertà, dalle quali dipendono la vita e la prosperità del nostro paese. (*Approvazioni vivissime - Applausi - Congratulazioni*).

DE BLASIO. Domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE BLASIO. Mi preme di chiarire un equivoco. Io non ho inteso di interrompere, e molto meno di contraddire l'onor. Guardasigilli, ma soltanto di confermare i suoi detti. Egli aveva espresso il voto che i capi di Corte adempissero al loro dovere e distribuissero le cause ai consiglieri, tenendo conto della speciale loro competenza nelle materie da esaminare; ed io non interrompendo, aggiunsi: così si fa dai capi di Corte, confermando, da un lato, l'asserzione del Guardasigilli, e dall'altro dando assicurazioni agli onorevoli Rolandi-Ricci e Scialoja, che ciò che desiderano si faceva già da un pezzo.

Sono stato sfortunato; l'onor. De Cesare ha interrotto due volte ed il ministro gli ha sorriso (*si ride*), io non ho interrotto, ho soltanto aperta una parentesi, ed il ministro se n'è dispiaciuto...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Sorrido ora e la ringrazio.

DE BLASIO... Se avessi contraddetto sarei stato ingrato, poichè ella, onor. ministro, nel suo brillante discorso è stato assai cortese e benevolo con me; avrei commesso una grande sconvenienza...

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ella non ne è capace; le sorrido ora e lungamente.

DE BLASIO... Ne la ringrazio di cuore.

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro se accetta l'ordine del giorno presentato dal senatore Rolandi-Ricci?

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Come dichiarai già, consento pienamente nel concetto contenuto nell'ordine del giorno proposto dal senatore Rolandi-Ricci; ma credo convenga risolvere la questione con uno speciale disegno di legge. Non posso, per considerazioni speciali, prendere impegno di presentare, per iniziativa del Governo, questo disegno di legge. Però, se esso sarà presentato dal senatore Rolandi-Ricci, sarò ben lieto di aderirvi.

Prego pertanto l'onorevole senatore di non insistere nel suo ordine del giorno.

ROLANDI-RICCI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ritiro il mio ordine del giorno e mi riservo di presentare un disegno di legge d'iniziativa parlamentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvieremo a domani l'esame dei capitoli.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento: -

Maggiori assegnazioni sul capitolo n. 62 « pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 44,185.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 55 dello stato di pre-

visione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 3721.37 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spese facoltative;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefizi vacanti di Bologna, Firenze, Palermo, Torino e Venezia per l'esercizio finanziario 1911-12;

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1912-13 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 21 marzo al 21 aprile 1913.

A nome del ministro delle finanze, presento il disegno di legge: « Costruzione di una caserma per la Regia guardia di finanza in Roma ».

A nome del ministro della pubblica istruzione, presento i disegni di legge:

Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal Regio decreto 9 giugno 1910, n. 819 che crea due nuovi posti di professore ordinario negli istituti stessi;

Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912, 1913, 1914, 1915, degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.

Alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 949 - *seguito*);

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-1914 (N. 996);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze (N. 993);

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza (N. 994);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999);

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia (N. 1011);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi mirittimi (N. 1026);

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia e nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia (N. 1028);

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246; col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (N. 1024);

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (N. 1029);

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 MAGGIO 1913

Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali (N. 1013);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 951);

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);


Ammissione ed avanzamento nella marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 30 maggio 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCCXII.

TORNATA DEL 24 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Presentazione di un disegno di legge e di una relazione — Senza discussione si approvano i capitoli del bilancio di grazia e giustizia e dei culti — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Nella discussione generale sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1913-14 » (N. 996) parlano i senatori Del Zio (pagina 10978), Beltoni, relatore (pag. 10979), e il ministro del tesoro (pag. 10985) — La discussione generale è chiusa; quella dei capitoli è rinviata alla seduta successiva.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti il ministro della marina, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti e dell'istruzione pubblica.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Presentazione di un disegno di legge.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati: « Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912 13 in conseguenza delle spese per i servizi del contingente militare marittimo e delle regie navi distaccati in Estremo Oriente ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della marina della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze per il necessario esame.

Presentazione di relazione.

DALLA VEDOVA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLA VEDOVA, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale, ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio stesso sul seguente disegno di legge: « Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. senatore Dalla Vedova della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 949).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione dello stato di previsione della spesa del ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Come il Senato ricorda, nella tornata di ieri fu chiusa la discussione generale. Passeremo perciò alla discussione dei capitoli che rileggo:

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale di ruolo (Spese fisse)	1,369,080 »
2	Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	111,000. »
3	Ministero - Personale straordinario - Retribuzioni (Spese fisse) . . .	1,157 »
4	Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	200 »
5	Ministero - Spese d'ufficio	80,000 »
6	Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero . .	40,000 »
7	Ministero - Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale. (Spese fisse)	29,600 »
8	Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	170,000 »
9	Indennità di supplenza	170,000 »
10	Indennità di missione	390,000 »
11	Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario	55,000 »
12	Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale per la revisione delle deliberazioni delle Commissioni distrettuali per lo scrutinio dei funzionari di cancelleria e segreteria giudiziarie, a quelli della Commissione di statistica e legislazione ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero	97,300 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,513,337 »

	<i>Riporto</i>	2,513,337 »
13	Spese postali	11,700 »
14	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)	1,500 »
15	Spese di stampa	79,040 »
16	Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (Spesa obbligatoria)	80,000 »
17	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Rilegatura di libri e di registri	33,000 »
18	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
19	Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	25,000 »
20	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie	170,000 »
21	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	26,000 »
22	Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari (Spesa d'ordine)	1,000 »
23	Spese casuali	20,000 »
24	Compensi per lavori e servizi straordinari	63,000 »
		3,023,577 »
	Debito vitalizio.	
25	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	7,600,000 »
26	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	120,000 »
		7,720,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria.	
27	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse)	19,916,555 »
28	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale (Spese fisse).	13,765,440 »
	<i>Da riportarsi</i>	33,681,995 »

	<i>Riporto</i> . . .	33,681,995 »
29	Spese per l'ufficio di pubblica clientela in Alessandria; per indennità a presidenti di sezione e consiglieri di Corti di appello in funzione di presidenti di Corti d'assise; ai magistrati incaricati dell'istruzione dei procedimenti penali ed a quelli applicati ai relativi uffici, e per indennità di applicazione ad impiegati in disponibilità, giusta la legge 11 ottobre 1863, n. 1500, e stipendi conservati ad uscieri di Corte (Spese fisse)	216,740 »
30	Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,300 »
31	Cancellerie e segreterie giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	106,200 »
32	Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e preture, e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Spese fisse)	1,017,600 »
33	Indennità di residenza agli uscieri in servizio negli uffici giudiziari di Roma (Spese fisse)	17,000 »
34	Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (Spese fisse)	476,741.54
35	Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari	200,635 »
36	Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari	244,800 »
37	Manutenzione e conservazione del Palazzo di Giustizia in Roma . .	255,200 »
38	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria)	5,938,000 »
39	Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)	2,267,800 »
40	Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (Spesa obbligatoria)	10,000 »
		44,445,011.54
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese generali.		
41	Assegni di disponibilità (Spese fisse)	2,196 »
42	Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro assistenti (Spese fisse)	432 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	2,628 »

	<i>Riporto</i>	2,628 »
43	Sussidi ai già bassi agenti dell'Amministrazione della giustizia e loro famiglie	1,000 »
44	Completamento dei lavori di costruzione e per la sistemazione degli uffici giudiziari nel Palazzo di giustizia (Castel Capuano in Napoli) (Spesa ripartita) 3ª rata	200,000 »
45	Costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita).	<i>per memoria</i>
		203,628 »
	CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
46	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	288,191.15
	RIASSUNTO PER TITOLI	
	TITOLO I.	
	SPESA ORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali	3,023,577 »
	Debito vitalizio	7,720,000 »
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	44,445,011.54
	Totale della categoria prima della parte ordinaria	55,188,588.54
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA.	
	<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali	203,628 »
	Totale della categoria prima della parte straordinaria	203,628 »
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	55,392,216.54
	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	288,191.15

RIASSUNTO PER CATEGORIE

Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . .	55,392,216.54
Categoria IV. — Partite di giro	288,191.15
	<hr/>
Totale generale	55,680,407.69
	<hr/>

APPENDICE N. 1

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914

(Art. 1° della legge 14 agosto 1879, n. 5035)

STATO DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.




TABELLA B.

Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.

1	Consolidato 3.50 per cento (Legge 29 giugno 1906, n. 262)	110,000 »
2	Consolidato 3 per cento	1,500 »
3	Consolidato 3.50 per cento (Legge 21 dicembre 1903, n. 483)	8,710,000 »
4	Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori	11,350 »
5	Certificati della Cassa depositi e prestiti	99,750 »
		8,932,600 »

Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli.

6	Antico consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli	<i>per memoria</i>
---	--	--------------------

Altre rendite patrimoniali.

7	Prodotto di beni stabili	140,000 »
8	Annualità diverse e frutti di capitali	4,650,000 »
		4,790,000 »

Proventi diversi.

9	Quota di concorso (art. 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036)	1,300,000 »
10	Ricuperi, rimborsi e proventi diversi	1,673,000 »
11	Rendite e crediti di dubbia riscossione	10,000 »
		2,983,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Contributi.

12	Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'art 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483	1,000,000 »
----	---	-------------

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali.

13	Esazione e ricupero di capitali	2,749,180 »
----	---	-------------

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi	8,932,600 »
Antica rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli	<i>per memoria</i>
Altre rendite patrimoniali	4,790,000 »
Proventi diversi	2,983,000 »

Totale del titolo I — Entrata ordinaria	16,705,600 »
---	--------------

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Contributi	1,000,000 »
----------------------	-------------

<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Esazione di capitali	2,749,180 »
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria	3,749,180 »
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	20,454,780 »

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese per l'Amministrazione centrale.

1	Personale di ruolo (Spese fisse)	651,750 »
2	Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	62,000 »
3	Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, ecc., applicati (Spese fisse)	44,000 »
4	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,250 »
5	Indennità pel Consiglio d'amministrazione	3,000 »
6	Sussidi al personale in attività di servizio	8,000 »
7	Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie	8,000 »
8	Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali	22,000 »
9	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spesa per rilegatura di registri e di volumi	12,500 »
10	Spese d'ufficio	22,780 »
11	Spese postali e telegrafiche	1,000 »
12	Affitto pel locale di residenza dell'Amministrazione (Spese fisse) . .	16,975 »
13	Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione	8,000 »
14	Spese casuali	5,000 »
15	Compensi per lavori straordinari	38,700 »
		904,955 »

Spese pel servizio in provincia.		
16	Aggio per le riscossioni (Spesa d'ordine)	280,000 »
17	Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia per servizi nell'interesse dell'Amministrazione	10,000 »
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta, d'applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi	18,000 »
		308,000 »
Debito vitalizio.		
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	150,000 »
Contributi allo Stato.		
20	Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti (Legge 22 giugno 1874, n. 1962)	76,000 »
21	Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale	80,000 »
22	Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo per il culto negli uffici finanziari provinciali (Spesa obbligatoria)	110,000 »
23	Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti	16,500 »
		282,500 »
Imposte e tasse.		
24	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	160,000 »
25	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria)	260,000 »
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (Spesa d'ordine)	920,000 »
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (Spesa obbligatoria)	163,400 »
28	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	3,500 »
		1,506,900 »

Spese di liti e contrattuali.		
29	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria)	400,000 »
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (Spesa obbligatoria).	20,000 »
		420,000 »
Spese patrimoniali.		
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi (Spesa d'ordine)	350 »
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (Spesa obbligatoria) . .	253,000 »
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edifici chiesastici (Spesa obbligatoria)	7,500 »
34	Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese	10,000 »
35	Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella colonia Eritrea (Spese fisse)	6,000 »
36	Assegno per la manutenzione ed ufficiatura di chiese aperte al culto cattolico nella Colonia della Somalia italiana (Spese fisse) . . .	3,000 »
37	Assegno per la manutenzione ed ufficiatura della chiesa nazionale italiana di S. Antonio in Pera di Costantinopoli (Spesa fissa) . . .	10,000 »
38	Concorso del Fondo per il culto a beneficio delle Missioni italiane all'estero che dedicano l'opera loro a scopi d'istruzione e beneficenza	50,000 »
39	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (Spese fisse ed obbligatorie)	880,000 »
40	Doti dipendenti da pie fondazioni (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	7,500 »
41	Adempimento di pie fondazioni, spese di culto ed ufficiatura di chiese (Spese fisse ed obbligatorie).	570,000 »
42	Spese per eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese	20,000 »
43	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (Spesa obbligatoria)	13,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		1,830,350 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,830,350 »
44	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866 (Spese fisse ed obbligatorie)	15,000 »
		1,845,350 »
	Spese disposte da leggi e decreti legislativi.	
45	Spesa per concentramento di monache (Spesa obbligatoria) . . .	2,050 »
46	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (Spese fisse ed obbligatorie) .	1,000,000 »
47	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse (Spese fisse ed obbligatorie)	222,000 »
48	Assegni al clero di Sardegna (Spese fisse)	751,500 »
49	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (Spese fisse ed obbligatorie)	400,000 »
50	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727 (Spese fisse ed obbligatorie)	180,000 »
51	Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (Spese fisse) . .	379,000 »
52	Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (Spese fisse)	100,000 »
53	Rendita dovuta ai comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (Spesa obbligatoria)	1,740,000 »
54	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze (Spese fisse ed obbligatorie)	9,056,350 »
		13,830,900 »
	Spese diverse.	
55	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (Spesa d'ordine)	383,000 »
56	Spesa per riparazioni ad edifizii ex-demaniali e di enti ecclesiastici di Regio patronato	80,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	463,000 »

	<i>Riporto</i>	463,000 »
57	Sussidi a missionari all'estero, nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia	10,000 »
58	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
59	Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa obbligatoria)	3,000 »
		476,000 »
	Fondi di riserva.	
60	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	500,000 »
61	Fondo di riserva per le spese impreviste	30,000 »
		530,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
62	Spesa per rinvenimento, custodia e trasporto degli oggetti di pertinenza del Fondo per il culto andati sepolti nel terremoto del 28 dicembre 1908.	20,000 »
	CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.	
	Capitali.	
63	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio) (Spesa obbligatoria)	180,175 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese per l'Amministrazione centrale	904,955 »
Spese pel servizio in provincia	308,000 »
Debito vitalizio	150,000 »
Contributi allo Stato	282,500 »
Imposte e tasse	1,506,900 »
Spese di liti e contrattuali	420,000 »
Spese patrimoniali	1,845,350 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	13,830,900 »
Spese diverse	476,000 »
Fondi di riserva	530,000 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria	20,254,605 »

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese straordinarie	20,000 »
-------------------------------	----------

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Capitali	180,175 »
--------------------	-----------

Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	200,175 »
---	-----------

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria)	20,454,780 »
---	--------------

TABELLE B E C.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1913-14
TITOLO I.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		16,705,600 »
Spesa		20,254,605 »
	Differenza . . .	— 3,549,005 »
TITOLO II.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate e spese effettive.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		1,000,000 »
Spesa		20,000 »
	Differenza . . .	+ 980,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA (insieme)		
Entrata		17,705,600 »
Spesa		20,274,605 »
	Differenza . . .	— 2,569,005 »

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1913-914
TITOLO II.		
<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		2,749,180 »
Spesa		180,175 »
	Differenza	+ 2,569,005 »
Riassunto generale delle differenze.		
Differenza della categoria prima — Entrate e spese effettive		— 2,569,005 »
Differenza della categoria seconda — Trasformazione di capitali.		+ 2,569,005 »
	Differenze totali . .	»

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1913-914	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
	SPESA ORDINARIA.
16	Aggio per le riscossioni.
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
22	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.
24	Tassa di manomorta
25	Imposta di ricchezza mobile.
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
28	Tassa di bollo sui mandati.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia, vendita e trasporto dei medesimi.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e per le riparazioni agli edificî chiesastici.
39	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
40	Doti dipendenti da pie fondazioni.
41	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
43	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
44.	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'art. 19 della legge 7 luglio 1866.
45	Spesa per concentramento di monache.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1913-914	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
46	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
47	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse.
49	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
50	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727.
53	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'art. 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
54	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'art. 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficianti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
55	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
58	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
59	Somme da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
SPESA STRAORDINARIA	
62	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

ELENCO N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1913-914	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali, nonchè di missione, trasloco, trasferta e di applicazione e per prese di possesso di patrimoni di enti soppressi.
24	Tassa di manomorta.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

APPENDICE N. 2

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

(Art. 4° della legge 14 luglio 1887, n. 4728)

STATO DI PREVISIONE
DELL' ENTRATA E DELLA SPESA DEL FONDO DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE
NELLA CITTÀ DI ROMA
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.




TABELLA D.

Stato di previsione dell'Entrata del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA		
CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.		
Rendite patrimoniali.		
1	Consolidato 3 per cento lordo	183 »
2	Consolidato 3.50 per cento netto (Legge 29 giugno 1906, n. 262) . .	27,000 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza	693,027 »
4	Consolidato 3.50 per cento netto (Legge 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483)	345,500 »
5	Prodotto di beni stabili	20,000 »
6	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc.	262,000 »
7	Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma.	1,500 »
		1,349,210 »
Proventi diversi.		
8	Ricuperi e proventi diversi.	35,000 »
9	Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	41,000 »
		76,000 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione.

10	Prezzo vendita beni di enti soppressi	70,000 »
11	Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità	130,000 »
		200,000 »

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati.

12	Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie.	2,000 »
13	Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi	8,000 »
14	Prezzo vendita beni di enti conservati.	86,500 »
15	Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento	500 »
6	Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi	3,000 »
		100,000 »

RIASSUNTO

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Entrate effettive.

Rendite patrimoniali		1,349,210 »
Proventi diversi		76,000 »
Totale del titolo I. — Entrata ordinaria . . .		1,425,210 »

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA.

CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.

Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione .	200,000 »
Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati	100,000 »
<hr/>	
Totale del titolo II. — Entrata straordinaria . . .	300,000 »
<hr/>	
Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria)	1,725,210 »
<hr/>	

TABELLA E.

Stato di previsione della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

PARTE PRIMA		
SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE		
TITOLO I.		
Spesa ordinaria		
CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese di amministrazione.		
1	Pensioni agli impiegati a riposo (Spese fisse ed obbligatorie)	18,500 »
2	Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie	3,000 »
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (Spesa d'ordine)	9,000 »
4	Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della Regia avvocatura erariale	12,000 »
5	Spese d'ufficio; economia e stampe. - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere (Spesa obbligatoria)	6,700 »
6	Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (Spese fisse)	2,000 »
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		51,200 »
Spese di liti e contrattuali.		
8	Spese di liti e di coazione (Spesa obbligatoria).	3,000 »
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni - Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (Spesa obbligatoria)	2,200 »
		5,200 »

Imposte e tasse.		
10	Tassa di manomorta (Spesa obbligatoria)	14,500 »
11	Imposta di ricchezza mobile (Spesa obbligatoria e d'ordine)	55,000 »
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acqua (Spesa obbligatoria)	52,000 »
13	Tassa di bollo sui mandati (Spesa obbligatoria)	800 »
		122,300 »
Spese patrimoniali.		
14	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso di culto (Spesa obbligatoria)	100,000 »
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (Spese fisse ed obbligatorie)	7,800 »
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (Spese fisse ed obbligatorie)	214,000 »
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (Spese fisse ed obbligatorie)	4,800 »
		326,600 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi.		
18	Pensioni monastiche e assegni vitalizi - Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (Spese fisse)	500,000 »
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma (Spese fisse ed obbligatorie)	1,700 »
20	Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873)	200,000 »
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e corrisposte per uso d'acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose (Spese fisse ed obbligatorie)	31,000 »
		732,700 »
Casuali.		
22	Spese casuali	2,200 »

Fondi di riserva.		
23	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	40,000 »
24	Fondo di riserva per le spese impreviste.	500 »
		40,500 »
TITOLO II.		
Spesa straordinaria		
CATEGORIA. I. — SPESE EFFETTIVE.		
Spese straordinarie diverse.		
25	Compensi per lavori straordinari.	3,800 »
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc. (Spese d'ordine ed obbligatorie)	5,000 »
		8,800 »
CATEGORIA II. — TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Capitali di spettanza dell'amministrazione.		
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (Spesa obbligatoria)	200,000 »
Capitali di spettanza degli enti conservati.		
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (Spesa obbligatoria)	87,000 »
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento (Spesa d'ordine).	11,000 »
30	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (Spesa obbligatoria)	2,000 »
		100,000 »

PARTE SECONDA

SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE
PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

31	Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato.	2,670 »
32	Assegno alla Congregazione di carità di Roma.	75,000 »
33	Assegno al Comune di Roma per la Società dei giardini educativi d'infanzia	5,000 »
34	Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonato all'Istituto dei ciechi .	1,070 »
		83,740 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

35	Fondo a disposizione (Spesa obbligatoria).	51,970 »
36	Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del 1° comma dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343	<i>per memoria</i>
37	Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1°, legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 R. decreto 5 marzo 1905, n. 186)	<i>per memoria</i>
		51,970 »

RIASSUNTO

PARTE PRIMA

SPESE PROPRIE DELL'AMMINISTRAZIONE

TITOLO I.

Spesa ordinaria

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese di amministrazione.	51,200 »
Spese di liti e contrattuali	5,200 »
Imposte e tasse	122,300 »
Spese patrimoniali	326,600 »
Spese disposte da leggi e decreti legislativi	732,700 »
Casuali	2,200 »
Fondi di riserva	40,500 »
Totale del titolo I. — Spesa ordinaria : . . .	1,280,700 »

TITOLO II.

Spesa straordinaria

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese straordinarie diverse	8,800 »
---------------------------------------	---------

<i>CATEGORIA II. — Trasformazione di capitali.</i>	
Di spettanza dell'amministrazione	200,000 »
Di spettanza degli enti conservati	100,000 »
	300,000 »
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . .	308,800 »
Totale della parte prima (Spesa ordinaria e straordinaria)	1,589,500 »
PARTE SECONDA	
SPESE PROPRIE DEL FONDO SPECIALE PER GLI USI DI BENEFICENZA E DI RELIGIONE NELLA CITTÀ DI ROMA	
Titolo primo (Spesa ordinaria)	83,740 »
Titolo secondo (Spesa straordinaria)	51,970 »
Totale della parte seconda (Spesa ordinaria e straordinaria)	135,710 »
Insieme (Parte prima e seconda)	1,725,210 »

TABELLE D E E.

Riassunto degli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa del Fondo di beneficenza e di religione
nella città di Roma

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1913-914
CATEGORIA I.		
ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
Spese: Parte prima - Titolo I - Spesa ordinaria		1,280,700 »
Titolo II - Spesa straordinaria		8,800 »
Parte seconda - Titolo I - Spesa ordinaria.		83,740 »
Titolo II - Spesa straordinaria		51,970 »
		1,425,210 »
Entrate. Titolo I - Entrata ordinaria.		1,425,210 »
	Differenza . . .	»
CATEGORIA II.		
TRASFORMAZIONE DI CAPITALI.		
Spese: Parte prima - Titolo II - Spesa straordinaria		300,000 »
Entrata. Titolo II - Entrata straordinaria		300,000 »
	Differenza . . .	»
Riepilogo delle differenze.		
Categoria prima - Entrate e spese effettive		»
Categoria seconda - Trasformazione di capitali		»
	Differenze totali . . .	»

ELENCO N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1913-914	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni - Tasse di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso di acque.
13	Tassa di bollo sui mandati.
14	Restauro, manutenzione e custodia di fabbricati e di edifici ecclesiastici - Rinnovazione e manutenzione di mobili ed arredi ad uso del culto
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto, e corrisposte per uso di acqua in servizio dei locali stessi - Spese per concentramento di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse - Interessi sui capitali e su altre somme dovute per sentenze, transazioni, convenzioni, ecc.
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
30	Dismissione a favore dei comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
35	Fondo a disposizione.

ELENCO N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli del- l'esercizio 1913-914	DENOMINAZIONE DEI CAPITOLI
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni. - Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e corrisposte per uso d'acqua.

APPENDICE N. 3

allo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914

(Art. 9 della legge 25 maggio 1905, n. 206)

STATI DI PREVISIONE

dell'Entrata e della Spesa

DEGLI

ECONOMATI GENERALI DEI BENEFICI VACANTI

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.




TABELLA F.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	162,406 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	3,700 »
3	Reddito di beni stabili.	4,226.66
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	422.56
		170,755.22
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	6,700 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	59,200 »
		65,900 »
Entrate diverse.		
7	Ricupero e proventi diversi.	10,766 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	2,090 »
9	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa.	<i>per memoria</i>
		12,856 »
Totale delle entrate effettive		249,511.22

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

10	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato.	<i>per memoria</i>
11	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	300,000 »
		<hr/> 300,000 »
	Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
12	Riscossioni di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economici loro vedove e figli per conto di altri Economati	5,700 »
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	2,000 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		<hr/> 32,700 »
	Totale del Movimento di capitali	332,700 »
	Totale della parte I	582,211.22

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

15	Esazione di rendite per conto di terzi	14,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	12,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
		<hr/> 126,000 »
	Totale della parte II	126,000 »
	Totale generale (Parte I e II)	708,211.22

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Bologna
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

S P E S A		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
SPESE EFFETTIVE		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	69,200 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	17,800 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	1,600 »
4	Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale	4,000 »
5	Spese d'ufficio.	5,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	2,200 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,500 »
8	Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	2,300 »
9	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli	1,200 »
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		105,800 »
Imposte, tasse e contributi.		
11	Imposte e tasse	9,900 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	15,600 »
		25,500 »

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	3,000 »
Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	750 »
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	951.26
		1,701.26
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	<i>per memoria</i>
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	28,100 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed agli arredi sacri	67,000 »
19	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici	3,000 »
		98,100 »
Spese diverse.		
20	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64	1,900 »
21	Spese casuali	4,000 »
22	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	3,000 »
		8,900 »
Fondo di riserva.		
23	Fondo di riserva.	6,000 »
	Totale delle spese effettive	249,001.26

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

24	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	<i>per memoria</i>
25	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	300,000 »
		300,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
26	Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli	5,700 »
27	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	2,000 »
28	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	25,000 »
		32,700 »
	Totale del movimento di capitali	332,700 »
	Totale della parte I	581,701.26

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

29	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	14,000 »
30	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	12,000 »
31	Restituzione di depositi	100,000 »
	Totale della parte II	126,000 »
	Totale generale della spesa (Parte I e II)	707,701.26

TABELLA G.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	194,207.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	25,150 »
3	Reddito dei beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	8,066.73
		227,424.23
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	17,500 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	213,000 »
		230,500 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	27,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	3,140 »
9	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa	<i>per memoria</i>
		30,140 »
Totale delle Entrate effettive		488,064.23

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazioni di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

10	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato.	1,000 »
11	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi.	100,000 »
		101,000 »
	Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
12	Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali loro vedove e figli per conto di altri Economati.	20,000 »
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie.	30,000 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		100,000 »
	Totale del Movimento di capitali	201,000 »
	Totale della Parte I	689,064.23

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

15	Esazioni di rendite per conto dei terzi.	53,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	30,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi.	150,000 »
	Totale della Parte II	233,000 »
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	922,064.23

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Firenze
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

S P E S A		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
S P E S E E F F E T T I V E		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	116,900 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	23,100 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale. .	4,100 »
5	Spese d'ufficio.	11,300 »
6	Spese postali e di telegrammi	3,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	3,600 »
8	Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	1,800 »
9	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli	2,200 »
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 32 della legge sulla conta- bilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		169,000 »
Imposte, tasse e contributi.		
11	Imposte e tasse	30,180 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del per- sonale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	24,900 »
		55,080 »

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	4,800 »
Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	32.34
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	45,526.28
		45,558.62
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	1,283 »
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	34,500 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	146,800 »
19	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	6,000 »
		188,583 »
Spese diverse.		
20	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64	<i>per memoria</i>
21	Spese casuali	4,000 »
22	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	6,000 »
		10,000 »
Fondo di riserva.		
23	Fondo di riserva.	15,000 »
	Totale delle spese effettive	488,021.62

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

24	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	1,000 »
25	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		101,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
26	Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli	20,000 »
27	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	30,000 »
28	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		100,000 »
	Totale del movimento di capitali	201,000 »
	Totale della parte I	689,021.62

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

29	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	53,000 »
30	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
31	Restituzione di depositi	150,000 »
	Totale della parte II	233,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II)	922,021.62

TABELLA H.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

ENTRATA		
—		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
—		
ENTRATE EFFETTIVE		
—		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	131,868.70
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito	2,500 »
3	Reddito di beni stabili.	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	<i>per memoria</i>
		134,368.70
Proventi dei benefizi vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi maggiori	1,500 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefizi minori	77,000 »
		78,500 »
Entrate diverse.		
7	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa	8,500 »
8	Ricuperi e proventi diversi	2,500 »
9	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degl'impiegati	<i>per memoria</i>
		11,000 »
Totale delle entrate effettive		223,868.70

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazioni di capitali,
di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.

10	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
11	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	140,000 »
		140,000 »
Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.		
12	Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate a funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati . . .	4,000 »
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	1,000 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
	Totale del movimento di capitali . . .	175,000 »
	Totale della parte I . . .	398,868.70

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

15	Esazione di rendite per conto dei terzi	10,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	10,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
	Totale della Parte II . . .	80,000 »
	Totale generale dell'Entrata (Parte I e II) . . .	478,868.70

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Milano
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

S P E S A

PARTE PRIMA

G E S T I O N E E C O N O M A L E

S P E S E E F F E T T I V E

Spese d'amministrazione.

1	Personale di ruolo	71,080 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	14,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	1,500 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale .	5,250 »
5	Spese d'ufficio	7,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	2,320 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	1,100 »
8	Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	2,000 »
9	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli	1,500 »
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 32 della legge sulla conta- bilità generale dello Stato e reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		105,750 »
Imposte, tasse e contributi.		
11	Imposte e tasse	9,500 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del per- sonale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti	10,600 »
		20,100 »

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	1,300 »
Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali	<i>per memoria</i>
Pensioni, assegni e sussidi.		
15	Pensioni ed assegni continuativi	2,500 »
16	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	37,000 »
17	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	43,200 »
18	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	5,000 »
		87,700 »
Spese diverse.		
19	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64	1,000 »
20	Spese casuali	2,000 »
21	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	1,000 »
		4,000 »
Fondo di riserva.		
22	Fondo di riserva.	5,000 »
		223,850 »
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi e di altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
23	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	<i>per memoria</i>
24	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	140,000 »
		140,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
25	Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli	4,000 »
26	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	1,000 »
27	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		35,000 »
	Totale del movimento di capitali	175,000 »
	Totale della Parte I	398,850 »
 PARTE SECONDA 		
GESTIONI SPECIALI		
28	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	10,000 »
29	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	10,000 »
30	Restituzione di depositi	60,000 »
	Totale della Parte II	80,000 »
	Totale generale della spesa - (Parte I e II)	478,850 »

TABELLA I.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul debito pubblico	112,044 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	9,000 »
3	Reddito di beni stabili.	40,000 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità.	28,000 »
		189,044 »
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	60,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	150,000 »
		210,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	34,000 »
8	Ritenuta in contó pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	4,380 »
9	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa	<i>per memoria</i>
		38,380 »
Totale delle Entrate effettive		437,424 »

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

10	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	6,000 »
11	Esazione di somme impiegate temporaneamente in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	500,000 »

506,000 »

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.

12	Riscossione di quote di stipendi e di pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati	6,000 »
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	3,500 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	200,000 »

209,500 »

Totale del movimento di capitali 715,500 »

Totale della Parte I 1,152,924 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

15	Esazione di rendite per conto dei terzi	80,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi	50,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »

Totale della Parte II 230,000 »

Totale generale dell'Entrata - (Parte I e II) 1,382,924 »

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Napoli
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

S P E S A

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

S P E S E E F F E T T I V E

Spese d'amministrazione

1	Personale di ruolo	169,500 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli . .	32,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica .	9,164 »
5	Spese d'ufficio.	11,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	4,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	5,000 »
8	Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	2,000 »
9	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione loro vedove e figli	4,000 »
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 32 della legge sulla conta- bilità generale dello Stato, reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		239,664 »
Imposte, tasse e contributi.		
11	Imposte e tasse	31,300 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del per- sonale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti	11,800 »
		43,100 »

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	10,200 »
Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	8,400 »
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	10,050 »
		18,450 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	7,420 »
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	25,000 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	55,000 »
19	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	9,000 »
		96,420 »
Spese diverse.		
20	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64.	1,500 »
21	Spese casuali	2,500 »
22	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	4,000 »
		8,000 »
Fondo di riserva.		
23	Fondo di riserva.	15,000 »
Totale delle spese effettive		430,834 »

TABELLA K.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
24	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	6,000 »
25	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	500,000 »
		506,000 »
Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
26	Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economici, loro vedove e figli . .	6,000 »
27	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	4,000 »
28	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori .	200,000 »
		210,000 »
Totale del movimento di capitali		716,000 »
Totale della Parte I		1,146,834 »
PARTE SECONDA		
GESTIONI SPECIALI		
29	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	80,000 »
30	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	50,000 »
31	Restituzione di depositi	100,000 »
		230,000 »
Totale della Parte II		230,000 »
Totale generale della spesa - (Parte I e II)		1,376,834 »

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

ENTRATE EFFETTIVE

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul Debito pubblico.	43,557.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in Buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	7,000 »
3	Reddito di beni stabili.	114.75
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità.	<i>per memoria</i>
5	Fondo delle Onze 2000.	23,405.84
6	Fondo delle Onze 1600.	17,646 »
		91,724.09
Proventi dei benefici vacanti.		
7	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	15,000 »
8	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	33,000 »
		48,000 »
Entrate diverse.		
9	Ricuperi e proventi diversi	129,150 »
10	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	2,310 »
11	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa.	<i>per memoria</i>
		131,460 »
Totale delle Entrate effettive		271,184.09

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

12	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato	<i>per memoria</i>
13	Esazioni di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro e in depositi fruttiferi	100,000 »
		100,000 »
	Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
14	Riscossione di quote di stipendi e di pensioni anticipate ai funzionari economali, loro vedove e figli per conto di altri Economati	5,500 »
15	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	2,000 »
16	Riscossione di fondi somministrati a subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		57,500 »
	Totale del Movimento di capitali	157,500 »
	Totale della Parte I	428,684.09

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

17	Esazione di rendite per conto dei terzi	100,000 »
18	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	6,000 »
19	Depositi vari per conto dei terzi	100,000 »
20	Fondo sul terzo pensionabile inassegnato	93,720 »
21	Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751.83
22	Fondo per le pensioni di Asturias	58,436.13
	Totale della Parte II	371,907.96
	Totale generale dell'Entrata — (Parte I e II)	800,592.05

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Palermo
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

S P E S A		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
SPESE EFFETTIVE		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	78,680 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	15,900 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	3,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale	3,500 »
5	Spese d'ufficio	5,500 »
6	Spese postali e di telegrammi	1,300 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	4,700 »
8	Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	1,000 »
9	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli	2,650 »
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato, reclamati dei creditori.	<i>per memoria</i>
		116,230 »
Imposte, tasse e contributi.		
11	Imposte e tasse	22,310 »
12	Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	10,600 »
		32,910 »
Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	7,100 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 MAGGIO 1913

Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche.	<i>per memoria</i>
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità	503.60
		503.60
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	4,320 »
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	8,000 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	5,000 »
19	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	3,000 »
20	Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti	75,105.56
		95,425.56
Spese diverse.		
21	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 82 del Regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64	1,000 »
22	Spese casuali	1,000 »
23	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori)	5,000 »
		7,000 »
Fondo di riserva.		
24	Fondo di riserva	10,000 »
	Totale delle Spese effettive	269,169.16
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzioni di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
25	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economo ed estinzione di passività patrimoniali	2,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	2,000 »

	<i>Riporto</i>	2,000 »
26	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	100,000 »
		102,000 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
27	Anticipazioni per conto di altri. Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli	5,500 »
28	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	2,000 »
29	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	50,000 »
		57,500 »
	Totale del Movimento di capitali	159,500 »
	Totale della Parte I	428,669.16
	PARTE SECONDA	
	GESTIONI SPECIALI	
30	Restituzione di rendite esatte per conto di terzi	100,000 »
31	Rinvestimento di capitali per conto di terzi	6,000 »
32	Restituzione di depositi	100,000 »
33	Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato	93,720 »
34	Spese sul fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue	13,751.83
35	Spese sul fondo delle pensioni di Asturias	58,436.13
	Totale della Parte II	371,907.96
	Totale generale della Spesa (Parte I e II).	800,577.12

TABELLA L.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914

ENTRATA

PARTE PRIMA

GESTIONE ECONOMALE

ENTRATE EFFETTIVE

Redditi patrimoniali.

1	Rendita sul Debito pubblico	638,679.50
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	13,500 »
3	Reddito di beni stabili	312,278 »
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	1,000 »
		965,457.50
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	7,500 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	39,500 »
		47,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi	25,400 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	4,571.20
9	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spese	<i>per memoria</i>
		29,971.20
Totale delle Entrate effettive		1,042,428.70

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

10	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell' Economato	500 »
11	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi	1,200,000 »

1,200,500 »

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.

12	Riscossione di quote di stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economali loro vedove e figli per conto di altri Economati	12,200 »
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di antici- pazioni varie	8,450 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »

291,650 »

Totale del Movimento di capitali 1,492,150 »

Totale della Parte I 2,534,578.70

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

15	Esazione di rendite per conto di terzi	40,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	25,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	350,000 »

Totale della Parte II 415,000 »

Totale generale dell'Entrata - (Parte I e II) 2,949,578.70

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Torino
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

S P E S A		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
SPESE EFFETTIVE		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	157,120 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli. .	54,920 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	1,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale. .	12,000 »
5	Spese d'ufficio	10,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	3,000 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,300 »
8	Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	3,000 »
9	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli	5,000 »
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 32 della legge sulla conta- bilità generale dello Stato, reclamati dai creditori.	<i>per memoria</i>
		248,340 »
Imposte, tasse e contributi.		
11	Imposte e tasse'	131,860 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del per- sonale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	56,200 »
		188,060 »

Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	2,000 »
Spese patrimoniali.		
14	Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	83,190 »
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	61,650 »
		144,840 »
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	42,700 »
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	80,000 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri	102,500 »
19	Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici	10,000 »
20	Sussidi ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche provincie del Regno (Regio decreto 8 luglio 1860)	200,000 »
		435,200 »
Spese diverse.		
21	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 marzo 1899, n. 64	5,000 »
22	Spese casuali	3,730 »
23	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	5,000 »
		13,730 »
Fondo di riserva.		
24	Fondo di riserva	10,000 »
	Totale delle spese effettive	1,042,170 »

MOVIMENTO DI CAPITALI

Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.

25	Rinvestimento di capitali, e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali	500 »
26	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa	1,200,000 »
		<hr/> 1,200,500 »
	Prestiti gratuiti ed anticipazioni.	
27	Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali, loro vedove e figli	12,200 »
28	Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	8,450 »
29	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	271,000 »
		<hr/> 291,650 »
	Totale del movimento di capitali	1,492,150 »
	Totale della Parte I	<hr/> 2,534,320 »

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

30	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	40,000 »
31	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	25,000 »
32	Restituzione dei depositi	350,000 »
		<hr/> 415,000 »
	Totale della Parte II	415,000 »
	Totale generale della spesa (Parte I e II)	<hr/> 2,949,320 »

TABELLA M.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

ENTRATA		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
ENTRATE EFFETTIVE		
Redditi patrimoniali.		
1	Rendita sul Debito pubblico.	17,080 »
2	Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito	5,000 »
3	Rendite di beni stabili	<i>per memoria</i>
4	Censi, canoni, livelli ed altre annualità	54.91
		22,134.91
Proventi dei benefici vacanti.		
5	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori	9,000 »
6	Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori	76,000 »
		85,000 »
Entrate diverse.		
7	Ricuperi e proventi diversi.	26,000 »
8	Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati	1,800 »
9	Ricupero di somme da reintegrarsi ai capitoli di spesa	<i>per memoria</i>
		27,800 »
Totale delle entrate effettive		134,934.91

MOVIMENTO DI CAPITALI

Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi
e di somme impiegate temporaneamente.

10	Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell' Economato.	<i>per memoria</i>
11	Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi	200,000 »
		200,000 »
	Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni.	
12	Riscossione di quote, stipendi e pensioni anticipate ai funzionari economici, loro vedove e figli per conto di altri Economati	9,000 »
13	Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie	3,000 »
14	Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		42,000 »
	Totale del movimento dei capitali	242,000 »
	Totale della Parte I	376,934.91

PARTE SECONDA

GESTIONI SPECIALI

15	Esazione di rendite per conto dei terzi	20,000 »
16	Esazione di capitali da reinvestire per conto dei terzi	30,000 »
17	Depositi vari per conto dei terzi	60,000 »
18	Esazioni per conto del fondo Clero veneto	260,000 »
	Totale della Parte II	370,000 »
	Totale generale dell' Entrata — (Parte I e II)	746,934.91

Stato di previsione della Spesa dell'Economato generale dei Benefizi Vacanti di Venezia
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

S P E S A		
PARTE PRIMA		
GESTIONE ECONOMALE		
SPESE EFFETTIVE		
Spese d'amministrazione.		
1	Personale di ruolo	61,900 »
2	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli.	12,000 »
3	Indennità di tramutamento e di missione.	1,000 »
4	Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione Economale	2,000 »
5	Spese d'ufficio.	6,000 »
6	Spese postali e di telegrammi	2,200 »
7	Compensi per lavori e servizi straordinari	2,000 »
8	Sussidi in casi speciali ad impiegati e al basso personale in attività di servizio	1,100 »
9	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione, loro vedove e figli.	1,200 »
10	Residui passivi eliminati ai sensi dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato, reclamati dai creditori	<i>per memoria</i>
		89,400 »
Imposte, tasse e contributi.		
11	Imposte e tasse	8,600 »
12	Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali e per il controllo della Corte dei conti.	4,300 »
		12,900 »
Spese di liti e contrattuali.		
13	Spese di liti e contrattuali	500 »

Spese patrimoniali.		
14	Spese d'Amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali	<i>per memoria</i>
15	Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità.	432 »
		432. »
Pensioni, assegni e sussidi.		
16	Pensioni ed assegni continuativi	1,572.76
17	Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità	7,000 »
18	Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri.	15,000 »
19	Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici.	1,000 »
		24,572.76
Spese diverse.		
20	Indennità ai subeconomi di cui all'art. 82 del regolamento approvato con Regio decreto 2 mazo 1899, n. 64	1,500 »
21	Spese casuali	1,500 »
22	Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori).	1,000 »
		4,000 »
Fondo di riserva.		
23	Fondo di riserva.	3,000 »
	Totale delle Spese effettive	134,804.76
MOVIMENTO DI CAPITALI		
Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.		
24	Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali.	<i>per memoria</i>
25	Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa.	200,000 »
		200,000 »

Prestiti gratuiti ed anticipazioni.		
26	Anticipazioni per conto di altri Economati salvo rivalsa di quote di stipendi e di pensioni a funzionari economali loro vedove e figli	9,000 »
27	Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie	3,000 »
28	Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori	30,000 »
		42,000 »
	Totale del Movimento di capitali	242,000 »
	Totale della Parte I	376,804.76
 PARTE SECONDA 		
GESTIONI SPECIALI		
29	Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi	20,000 »
30	Rinvestimento di capitali per conto dei terzi	30,000 »
31	Restituzione di depositi.	60,000 »
32	Pagamenti per conto del Fondo Clero Veneto	260,000 »
		370,000 »
	Totale generale della spesa — (Parte I e II)	746,804.76

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli del disegno di legge, col quale si approvano i singoli stanziamenti.

Ne do lettura:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizioni dei funzionari incaricati.

(Approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie nel Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4, annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

(Approvata).

Art. 4.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1913-914 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 ». (N. 996).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego di darné lettura.

BISCARETTI, segretario, legge:

(V. Stampato, N. 996).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

DEL ZIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL ZIO. Signori! La nostra Commissione di finanze, che si adorna d'intelligenze e di cuori superiori ad ogni elogio, ha trovato nel conte dottor Bettoni, un interprete, un organo degno di sé.

N'è venuta una relazione sullo stato preventivo della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14, la quale, dalle prime alle ultime righe, è meritevole di studio e di ammirazione.

Pur tuttavia la mole delle stampe ufficiali distribuite al Senato è sì grande e lo spazio di tempo concesso a studiarla è sì breve, che non deve recar meraviglia, se lasciando a più liberi colleghi l'esame de' problemi generali impliciti al progetto di legge io mi sia circoscritto e fermato sopra un testo del lavoro dell'on. Bettoni, che involge una specie di contraddizione. Apparente, o reale, essa mi autorizza a chiedere un chiarimento e forse a fare qualche riserva.

L'on. Bettoni, a pag. 9 della sua relazione ha scritto così :

« A questo punto sia poi concesso alla vostra Commissione di finanze di richiamare l'attenzione del Governo sopra l'opera estremamente accresciuta per il personale delle delegazioni del tesoro, al quale sono demandate mansioni di una delicatezza speciale che meritano per ciò, considerazioni particolari, onde giustamente valutare se, anche nell'interesse del miglior svolgimento del servizio, non convenga addvenire a quelle provvidenze, che fossero reputate eque, in favore dell'accrescimento di detto personale ».

In questo tratto della relazione si ha fede nell'ulteriore migliore svolgimento del servizio delle delegazioni del tesoro; si costata che l'opera del personale, cioè il suo lavoro sia cresciuto, e quindi, perchè meritevole d'essere meglio remunerato, occorra una valutazione più equa de' servizi e delle retribuzioni.

Ma come è possibile di dare a questa giusta raccomandazione un senso di verità e di attuazione, se nel testo del bilancio è dichiarato che le somme del servizio del tesoro, formulate in lire 1,654,050 costituiscono spese fisse, vale a dire che non possono essere nè aumentate nè diminuite? Lo zelo per la giustizia a che serve?

Io quindi pregherei l'on. Bettoni, non già a pentirsi di aver fatto la raccomandazione, ma a dire come possa essere riformato il capitolo 83 del bilancio che appunto riguarda spese per il servizio del tesoro, affinchè le sue, e le generali raccomandazioni, giuste e corrette possano trionfare.

La contraddizione, da me rilevata merita d'essere tolta.

I bisogni nuovi del servizio, l'accrescimento dei lavori e le altre ragioni di una riforma e procedimento sono state addotte anche in un *Memorandum* che ognuno può leggere, e che ha per titolo: « Federazione nazionale delle delegazioni del tesoro » stampato nel decorso anno 1912.

Se non eccedo insomma, desidererei dal ministro e dal relatore l'accoglimento di preghiera volta a soddisfare un pubblico bisogno, e rendere più forte e cara l'autorità che presiede al tesoro.

BETTONI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI, *relatore*. (*Segni di attenzione*). Prima di tutto ringrazio il collega Del Zio delle parole cortesi rivolte al relatore, e mi sento in obbligo di rispondergli intorno a quanto egli ha voluto chiedermi.

Ho fatto al ministro, per incarico della Commissione di finanze, la raccomandazione che riflette il personale delle delegazioni del tesoro, sperando che egli, quando e come possa, riveda tutto quello che concerne l'opera di questi speciali funzionari. È una questione complessa quella agitata, giacchè non riflette soltanto la possibilità di un ritocco degli stipendi, ma anche l'eventualità dell'aumento dell'organico di dette delegazioni del tesoro.

Ed invero in questi ultimi anni a questi funzionari vennero accresciute enormemente tutte le loro attribuzioni, di maniera che il personale attualmente è sovraccarico di lavoro; quindi il ministro, quando creda sia opportuno accogliere la nostra raccomandazione, dovrà, prima di tutto, vedere se questo accrescimento di opera richieda un aumento di personale, e in seguito se questa opera e questo personale meritino una maggiore retribuzione. Tal'è il concetto sintetico della raccomandazione fatta dalla Commissione di finanze, giacchè non poteva essa proporre variazione di quel capitolo, che, come ha bene osservato il senatore Del Zio, riflette una spesa fissa e non variabile.

A questo mondo nulla vi è di immutabile; tutto si può mutare quando si creda che il farlo non solo sia conveniente, ma necessario e giusto come ci sembra in questa circostanza. E

con questo credo di aver risposto alle obiezioni fatte dall'egregio collega Del Zio.

E, poichè ho la parola, reputo mio dovere, dopo che alla Camera fu fatta una discussione così larga sul bilancio del tesoro (che dà occasione e obbligo al Parlamento di esaminare le questioni più importanti che riflettono la finanza non solo, ma l'economia del paese), reputo mio obbligo di aggiungere le ragioni, che hanno dettato alla Commissione di finanze le osservazioni che ha fatto intorno al bilancio.

Non sono ancora trascorsi due mesi da che ho avuto l'onore, sempre per incarico della stessa Commissione di finanze, di riferire intorno a quattro consuntivi degli esercizi dal 1906 al 1910: in quella occasione i colleghi, con grande benevolenza, hanno voluto ascoltarmi e convenire, se debbo ritenere che accordo vi fosse tra la parola modesta mia e lo assenso del Senato, sopra l'affermazione di fede profonda, nella solidità delle condizioni nostre finanziarie, fede che, mi piace ripeterlo, non è stata affatto toccata in questi due mesi. Ma specialmente in questo momento, è necessario non solo di ripetere un'affermazione, ma di dare le riprove di questa fede, perchè non sembri semplicemente che sia un concetto nascente più che dalla convinzione, dalla speranza, o più ancora dalla fantasia, o dall'amore che ognuno ha di veder sempre nelle cose del paese del roseo anzichè del nero. Ebbene, io conservo ancora oggi tutta la stessa fede che avevo due mesi fa, perchè le condizioni del paese, come dicevo allora, non hanno affatto dato prova di indietreggiare; sono ancora buone quali erano in principio dell'esercizio; talchè vedete che le rendite sono sempre cresciute nonostante le condizioni di guerra, nonostante le condizioni speciali in cui si trova l'intera Europa. Ma badate, io non credo che si debba peccare di ottimismo come non si deve peccare di pessimismo: quando si osservano le condizioni finanziarie di uno Stato è assolutamente necessario essere profondamente sinceri, perchè il non esserlo vuol dire ingannare il proprio paese, ciò che certamente non vuol fare, nè ha mai fatto la Commissione di finanze del Senato. Ebbene, le condizioni finanziarie del paese debbono essere bene esaminate e divise: noi dobbiamo esaminare, diremo così, uno stato normale ed uno stato speciale. Lo stato normale, quello

che riflette da una parte le entrate ordinarie e dall'altra le spese ordinarie, è in condizioni veramente eccellenti; ed invero se oggi non avessimo una condizione speciale di cose come quella portata dalla guerra e quella delle condizioni dell'Europa e del mondo intero, troveremmo, fra le entrate e le spese non solo il pareggio, ma un sensibile avanzo. È sotto questo punto di vista che va considerato, secondo il mio modo di vedere la potenzialità del paese per farci un'idea esatta di quello che valiamo, di quello che possiamo e che dobbiamo fare.

Invero, ripeto, le cifre di rendite dei nostri introiti in quest'anno, ci danno a tutt'oggi 130 milioni di nuove entrate. Io voglio essere sincero nel modo più assoluto possibile: detti 130 milioni in certa parte dipendono da entrate del grano; è un'evenienza particolare, che ci può far piacere fino ad un certo punto, ma in tutti i modi si tratta di entrate. Un'altra parte proviene da qualche chiusura di vite data dalle entrate... (*Cenni di diniego del ministro del tesoro*).

Il ministro del tesoro fa cenno di no; ma io mi permetto di obiettare che effettivamente abbiamo veduto alcuni introiti, come quelli della ricchezza mobile, ritoccati in maniera più che diligente.

Non ha fatto male il Governo a voler far pagare chi doveva; soltanto bisogna aver presente però che *est modus in rebus*, perchè sforzare eccessivamente il migliore acciaio, sia pure al nichelio, sia pure temprato quanto si vuole, sia pure acciaio da molla, un bel giorno la grana fa cecca e l'acciaio si rompe; quindi anche nel premere sopra le tassazioni, ci vuole una certa regola e una certa moderazione.

Ma con tutto questo, ripeto, se non avessimo avuto la guerra e non ci fossimo trovati in condizioni speciali, avremmo potuto permetterci il lusso di passare in economia una parte dei nostri introiti. Questo deve riuscire di tranquillità all'animo nostro per ciò che riflette la potenzialità del Paese.

Ma se questo stato di favore, migliorato dal fatto ancora che, per diversi anni, [saggezza di governo, alla quale anche l'attuale ministro del tesoro non è estraneo, ha saputo economizzare e tesaurizzare le nostre risorse, al punto d'aver quasi tolto di mezzo tutto quello che era il debito fluttuante, che si era agglomerato in tanti anni, se questo stato di favore faceva ec-

cellere la nostra situazione finanziaria, venuta la guerra, le cose dovevano mutare ed in conseguenza anche le condizioni del Tesoro.

Sarebbe stata una pretesa eccessiva che di fronte ad una spesa così ingente, potesse la nazione contrapporre un'entrata che la pareggiasse in modo completo. Ed allora il ministro del tesoro ha dovuto, di punto in bianco, cambiar tattica e l'ha fatto con molta abilità: dallo spegnere i debiti è dovuto passare a qualche cosa di perfettamente contrario, ad accenderne cioè di nuovi, per far fronte a spese gravi, impellenti ed improrogabili.

E così il Tesoro ha creato nuovi debiti in condizioni difficilissime, perchè, quasi non bastasse la nostra guerra, esisteva una complessa condizione di cose in Europa, che stava contro di noi, e fra queste l'invidia degli altri paesi, che certamente non vedevano di buon occhio l'accrescimento della potenza italiana, l'agitarsi delle altre nazioni, che avevano urgenza di capitali, onde sopperire a spese speciali, e infine il timore stesso dei capitalisti pei quali l'agitazione guerresca nel mondo giustificava l'aver fatto rientrare nelle casseforti i loro risparmi, che in tempo di bonaccia largamente erano usati concedere al commercio e all'industria.

Tutto questo ha fatto sì che il ministro del tesoro, dovendo provvedere ad una considerevole quantità di fondi, abbia dovuto destreggiarsi largamente ed abilmente. E che cosa ha fatto allora il ministro del tesoro? Ha ricorso alle anticipazioni. Alcune forme di queste anticipazioni furono criticate, ma a torto. L'onorevole ministro del tesoro poi è ricorso anche all'emissione di buoni del Tesoro straordinario e questa operazione fu bene ideata.

A questo punto però il Senato mi consenta di precisare le cose, perchè il peggio di tutto è il farsi delle grosse illusioni: esse conducono sempre a conseguenze perniciose.

Non dobbiamo credere di aver trovato il denaro così a buon mercato, come si potrebbe pensare, perchè quando si parla di buoni del tesoro quinquennali al quattro per cento, tutti intendono che per ogni 100 lire lo Stato paghi quattro lire. Questo denaro invece costa molto di più allo Stato. Ed è giusto perciò che il ministro del tesoro non abbia fatto un'operazione a più lunga scadenza perchè questa operazione costa, se non isbaglio, il frutto di circa il 4.65 per cento.

L'operazione infatti è al 96 e tre quarti e perciò in cinque anni porta un interesse appunto del 4.65 per cento.

Questo ho voluto dire, perchè alle volte può esservi chi si sia fatto delle soverchie illusioni e potrebbe dire: giacchè abbiamo trovato il denaro al quattro per cento, perchè non dovremmo eventualmente creare un debito che ci costi appunto soltanto il quattro per cento? Teniamo ben conto perciò che non si tratta di buoni al quattro, ma al 4.65.

Ma che cosa ha fatto ancora il Governo per sistemare le finanze? Ha istituito dei conti correnti con l'amministrazione della guerra e con quella della marina.

Alla Camera (mi spiace di dover richiamare qui una discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento, ma si tratta di cose ormai acquisite al pubblico) alla Camera anche quest'operazione fu criticata. Ebbene secondo me, fu criticata ingiustamente.

Quando si fa una politica finanziaria di guerra, i criteri soliti devono essere messi assolutamente da parte; bisogna avere ben presente quello, che è il momento agitato di una conflagrazione, quali sono i bisogni, che succedono di momento in momento, come sia impossibile fare preventivi, come occorra attenersi, man mano che si presentano le necessità, ai mezzi che più facilmente sono adottabili. Quindi non per fare delle lodi eccessive al ministro del tesoro, il quale non ne ha bisogno, e che del resto sono aliene dalla mia natura, ma perchè credo che sia giusto di affermare la verità onde poi trarne le conseguenze necessarie, osservo ch'egli agì in modo provvido, poichè questa politica finanziaria di guerra deve considerarsi unicamente come uno stato transitorio. Ciascuno può immaginare invero che non si può continuare a mantenere dei debiti, che si sono fatti in forma tale, appunto perchè, contratti in modo provvisorio, che costano eccessivamente, ed hanno delle scadenze, delle forme che non possono essere consentite in via ordinaria quindi; la mente di chiunque voglia ordinata la cosa finanziaria del paese, deve desiderare una prossima sistemazione della finanza stessa, in modo definitivo.

Ora, probabilmente mi si potrà osservare che i corpi legislativi non sono incaricati dell'ordinamento del Tesoro, che spetta al potere esecutivo unicamente.

Io dissento alquanto da questa veduta, perchè penso che tutti noi, non fosse altro che per l'amore che dobbiamo avere per il nostro paese, per il rispetto che dobbiamo avere al mandato che qui ci conduce, dobbiamo portare tutta quella parte di nostra competenza, che possa giovare al potere esecutivo per sistemare la cosa pubblica nel miglior modo possibile.

I consigli gratuiti generalmente non valgono niente, ma in questa circostanza io credo che qualche cosa possano giovare per questo: che l'opinione pubblica si fa un po' alla volta, e l'opinione pubblica non può farla il Governo soltanto, ma si costituisce anche attraverso alle discussioni parlamentari; e per il potere esecutivo deve essere per lo meno di conforto il fatto di sapere che il Parlamento lo segue piuttosto in un senso che in un altro.

Finora il ministro del tesoro si è destreggiato e si va destreggiando per far fronte alle condizioni speciali, in cui ci siamo trovati con la finanza per effetto specialmente della guerra, ma credo che non sia assolutamente prudente rimandare all'infinito il tempo in cui queste spese speciali, questi debiti particolari debbano essere in una forma o nell'altra saldati.

Il ripetere quello che faceva le *Roy Soleil* è cosa che può alle volte essere comoda ma non assolutamente lodevole; io penso anzi sia assolutamente criticabile.

Quindi io credo che dal momento che si fa una discussione intorno al bilancio del Tesoro, che rappresenta tutta l'essenza finanziaria del paese, convenga affrontare lucidamente la posizione per vedere come meglio risolverla. E non mi pare vi sia questione in proposito. Questo debito che noi abbiamo fatto, che chiamerò debito santo perchè io credo che nessuna cosa più utile per il paese poteva farsi della conquista del nuovo territorio, questo debito deve essere saldato in una forma speciale e con un debito speciale.

Questo il mio modesto modo di vedere, che spero sarà condiviso anche dal ministro del tesoro. Quanto a farlo prima o poi, in una maniera o nell'altra, è diversa questione. Oggi può essere conveniente farlo in paese, domani farlo fuori di paese, dopo domani può esservi la ragione di farlo e dentro e fuori. Sono le circostanze, i mercati, le condizioni speciali del-

l'economia generale, che possono suggerire un indirizzo piuttosto che un altro. Però io credo che bisogna tener presente che lo Stato provvedendo ai suoi bisogni non deve assolutamente dimenticare quelli dell'economia nazionale. Non è possibile che lo Stato si sottragga completamente a tutto quel che è movimento generale economico del paese, e non si preoccupi delle necessità dell'agricoltura, del commercio e dell'industria, altrimenti farebbe ciò che fa quell'avaro, che mette nel cassetto tutto il suo denaro, non pensa a farlo fruttare, e se il denaro è sufficiente fin che vive, le cose vanno bene per lui, ma se il denaro termina prima della sua vita, allora egli finisce per morire sulla paglia.

Il Governo deve assolutamente preoccuparsi, non solo di provvedere ai suoi bisogni, ma di animare tutto quello che è la fortuna economica del paese, poichè viceversa detta fortuna è anche quella dello Stato, perchè se non sono animate le industrie, se è negletta l'agricoltura e se la nostra gente è costretta a portare l'opera sua in lontani paesi, se tutto questo avviene, anche le risorse dello Stato finiscono per intirschire.

Io ricordo un magnifico discorso pronunziato in quest'Aula, qualche anno fa, dal nostro collega il senatore Villari, il quale parlava della emigrazione, e ne diceva con quel cuore e con quella competenza e con quel sentimento che è tutto suo. Io allora era forse alle prime armi in questa materia, era nei primi tempi in cui mi occupavo di questi problemi, e rammento come egli in fondo si dolesse di tanta gente nostra che doveva portare la sua attività fuori del Paese, senza con ciò non riconoscere anche il lato buono che questo fatto rappresenta, concludendo però nella necessità assoluta di far sì che questo fenomeno andasse man mano diminuendo anzichè accrescendo. Ma questa mia ammirazione per quelle parole, questo mio fermo proposito nel pensiero che la madre patria debba più che mai cercare che l'emigrazione diminuisca mi è venuto quando, portai la mia attenzione nei luoghi: che purtroppo i nostri uomini di Governo, e non lo dico per un rimprovero, non conoscono perchè viaggiano poco...

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Io viaggio poco anche in Italia.

BETTONI. *relatore.* ...Io invece vorrei che il ministro del tesoro potesse vedere cosa sono i nostri connazionali, o nel Brasile, dove il tracoma fa addirittura strage, o negli Stati Uniti dove compiono uffici al di sotto della razza nera, od anche nell'Argentina, dove si danno a lavori molto più bassi di quelli, ai quali sono adibiti altri, che pur sono di razza come la nostra; se potesse vedere che cosa succede in alcuni bacini minerari di Europa, quali sono i sacrifici che si fanno dai nostri, probabilmente sarebbe anche egli penetrato dal desiderio profondo che questa piaga nostra sia diminuita.

Ora, per diminuirla non vi sono che due mezzi: primo, quello di favorire una politica coloniale, e questo si è fatto, ed è merito grandissimo del Governo attuale di averla facilitata; il secondo, di non lasciar mancare il capitale sufficiente al paese perchè possano essere sviluppate le industrie, il commercio e l'agricoltura. Perchè, è inutile nascondercelo, quando il commercio, l'industria, l'agricoltura debbono penare a trovare i capitali sufficienti per svilupparsi, evidentemente si deve anche fare a meno di iniziative che sarebbero utili e saggie. Per questo io desidero che il Governo, dovendo saldare il debito speciale della guerra e tutto quelle spese che potrà richiedere in avvenire il miglioramento della Libia, debba tener conto anche del capitale estero, tanto più che non siamo stretti dal bisogno e possiamo attendere il momento opportuno in cui questo capitale ci venga a prezzo conveniente: certo non è il caso di farci prendere per il collo, perchè subire condizioni onerose, specialmente dall'estero sarebbe cosa veramente fuor di luogo.

Dopo di che, io dovrei toccare alcuni altri problemi, i quali hanno attinenza con questo bilancio, e principalmente quello che riguarda la circolazione. Come ho avuto l'onore di dire nella relazione, che ho estesa per conto della Commissione di finanza, la circolazione ha avuto in quest'anno qualche aumento, ma io non me ne lagno, nè credo affatto che questa sia una delle ragioni dell'aumento del cambio. E poi, anche se fosse, non è ciò che rovina la nostra economia.

Si affaticano intorno a ciò i teorici, e gli studiosi, che non si preoccupano affatto della parte pratica, e si occupano invece delle elu-

cubrazioni speculative ed asseriscono che la circolazione maggiore acuisce l'aggio, ed il cambio.

Per conto mio (sarò eccessivamente pratico, ma guardo ai risultati e non mai alle apparenze) e per ciò non mi debbo lagnare affatto col ministro del tesoro se ha concesso che la circolazione sia stata alquanto aumentata; anzi con la dovuta prudenza, e senza esagerare, è sapienza del ministro del tesoro, il sapere giorno per giorno se e quanto convenga che la circolazione sia ristretta od allargata.

Sotto questo punto di vista l'accordo coll'onorevole ministro del tesoro, per parte mia, è completo. E passiamo oltre.

Riguardo allo sconto, come ho avuto l'onore di dire nella mia relazione, non ci troviamo in condizioni relativamente peggiori degli altri paesi. Però io credo che sia arrivato il momento in cui una qualche concessione sarebbe necessario di usare.

Non distiamo molto da due grandi fattori della nostra ricchezza nazionale, cioè la campagna serica e la campagna vinicola, e tener molto tirate le briglie dello sconto può essere di grave nocimento al paese. Non posso naturalmente dare suggerimenti all'onorevole ministro del tesoro, che sa assai più di me quali siano le convenienze in materia, però io porto la voce di tutta una pleiade di uomini e di cose che reclamano mezzi per poter svolgere le loro attività.

Tenga presente l'on. ministro del tesoro che comincia ad esservi in paese qualche disagio.

Purtroppo, i pagamenti sono diventati alquanto lenti e difficili; lo stesso Stato paga con una certa remora, ciò che vuol dire che finisce per pagare più caro, e parimenti avviene per i privati ed è tutto un'accrescersi di disagi che potrebbe portare a delle cattive conseguenze.

Quindi io mi permetto di raccomandare all'onor. ministro del tesoro, che guardi con molta attenzione alle providenze necessarie per regolare lo sconto.

E il cambio? Abbiamo il cambio al disopra del due per cento; non è una grande cosa, però il voler dire che detto due per cento sia conseguenza di una ragione piuttosto che di un'altra, è assolutamente voler fare dell'alchimia, la quale non trova la riprova precisa. Per una

parte si sa, abbiamo la bilancia economica in disavanzo, i pagamenti più numerosi che non le riscossioni, ecco una ragione del cambio quasi automatica; ma per tutto il resto le ragioni sono indipendenti dalla volontà di chicchessia.

Per le condizioni, in cui si trova l'Europa, per lo stato di diffidenza che attraversa lo stesso nostro paese, risulta la conseguenza che questo cambio sia alquanto più elevato di quello che non fosse alcuni mesi fa. Ma è pur vero che il giorno in cui ritorneremo in quiete, quasi automaticamente il cambio scemerà, e ritornando al mio pensiero primitivo, credo che se lo Stato avrà la possibilità e l'abilità, diciamo pure anche la convenienza, di ricorrere a capitali esteri, il cambio, anche per questa ragione, diminuirà in modo sensibilissimo.

Dopo di che, mi sia concesso di toccare una operazione che mi sono permesso di proporre nella relazione. Vi è fra i molti debiti dello Stato (alcuni dei quali sarebbe stato forse meglio affrontare in una maniera diversa, ma è inutile che ritorniamo a farne la critica perchè li ha già criticati con la sua autorità anche il ministro del tesoro quando abbiamo discusso ultimamente i consuntivi) vi è, dico, il debito delle Opere pie al 4.50 per cento che fu mantenuto tal quale quando si fece la conversione della rendita, e che ammonta a circa 700 milioni, tale debito potrebbe gradualmente, con molta prudenza, con tutta la calma possibile, essere liquidato con grande vantaggio dello Stato, e ciò naturalmente con una conversione.

Io mi sono permesso di proporre che il ministro del tesoro voglia portare su questo punto il suo esame, perchè far perdere alle Opere pie una parte del loro reddito, sarebbe non solo male, ma, come dice bene il nostro presidente della Commissione di finanze, sarebbe impossibile. Quindi bisogna cercare un succedaneo a questo debito, ed il succedaneo credo che non sia difficile trovare, dal momento che vi sono operazioni identiche a quelle della Cassa depositi e prestiti, che potrebbe convenire con sollievo anche per detta Cassa, alla quale da una operazione di trasformazione di detto debito, avrebbe un ausiliare pei suoi fini. Il modo e le forme sono da lasciarsi alla prudenza del ministro del tesoro.

E finalmente un'altra questione mi sono per-

messo di toccare nella relazione, e riguarda i sussidii che si danno alle ferrovie, alle bonifiche, e ad altre opere pubbliche. Non so se tutti i colleghi sappiano quale sia il meccanismo di questi sussidii. Generalmente il concessionario di una ferrovia è pagato dal Governo con tante annualità. Il Governo naturalmente così si regola per diluire in molti anni i pagamenti. Il concessionario deve poi scontare queste annualità, o, con parola un poco barbara, ma oramai entrata nell'uso comune, deve finanziare l'operazione.

Il finanziamento dell'operazione diventa tanto più difficile quanto è più lungo il tempo dei pagamenti e diventa tanto più malagevole quanto è meno importante la regione in cui si costruisce la ferrovia, in quanto che essa non può rappresentare un grande movimento economico, e quindi offre speranza minore di introiti; insomma la facilità o meno di trovar denaro contro i sussidi governativi dipende da molte cause, ma soprattutto dal fatto che questi sconti abbiano o no mercato facile.

Ma che cosa vuol dire avere o non avere mercato? Un oggetto, un titolo, qualsiasi cosa di cui si faccia commercio, è più o meno valutato in quanto possa trovare scambi più facili. Ora noi vediamo, per esempio, che la rendita, la quale dà il 3.50 per cento, è molto più facilmente collocabile dei buoni del tesoro quinquennali, che danno il 4.10 o il 4.15 per cento, a seconda di chi li negozia (perchè non tutti possono averli al prezzo di emissione). Però v'è sempre un mezzo per cento, e tre quarti per cento di differenza; e ciò nonostante è più difficile, ripeto, collocare i buoni del Tesoro che rendono di più che non la rendita. E perchè? Perchè la rendita è maggiormente commerciabile. Così avviene per quanto rappresenta gli sconti delle anticipazioni dei sussidi chilometrici ferroviari, ed altro; essi non hanno mercato, e quindi bisogna trovare una forma per darglielo in modo così largo, che costituisce una maggiore facilitazione per l'intraprenditore di poterli commerciare, e quindi maggiore facilità di offrire pei lavori buone condizioni allo Stato. Quindi l'idea che mi sono permesso di proporre è di vedere di unificare tutta questa materia di sussidi per concessioni, e, unificandola, di creare un unico titolo (che verrebbe naturalmente garantito dallo Stato

perchè si tratta di anticipazioni fatte per opere di Stato) che troverebbe nel mercato un facile collocamento, perchè meglio conosciuto.

Per ciò fare, come ho avuto l'onore di dire anche nella relazione, basta prendere per modello quello che è avvenuto per il Credito fondiario. Il Credito fondiario ha stabilito delle cartelle contro garanzie ipotecarie, qui invece la garanzia necessaria sarebbe costituita dalle annualità concesse dal Governo.

Dopo di che, non avrei niente altro da aggiungere, se non, compiacendomi dell'opera del ministro, rivolgergli la raccomandazione che egli non si voglia fermare soltanto alle vedute dell'oggi ma che allunghi la propria vista al di là del domani, per provvedere a tutto ciò che meglio suggerisce l'interesse del paese. E questo perchè io vorrei scostare da lui una speranza e quasi un augurio che fa a sè stesso. Egli ha qualche volta l'aria di chiedere riposo: io non vorrei concederglielo, perchè egli ha dato prova veramente squisita di saper compiere l'opera sua. Onestà fuori di ogni questione, abilità, tatto ed anche una fermezza che qualche volta è opportuna. Io non so se di dover mantenere questa fermezza egli non si senta qualche volta stanco, perchè comprendo che, soprattutto in regime parlamentare, le pressioni continue sono quelle che affaticano l'uomo pubblico e la seduzione del respirare più liberamente può invitare un ministro a cercare riposo. Questo riposo, ripeto, non vorrei concedergli e perciò vorrei che fin da oggi egli guardasse al lontano domani al quale egli stesso dovesse provvedere.

Ho finito di tediare il Senato...

Voci. No, no.

BETTONI. ... con l'augurio che le mie parole, che sono improntate al desiderio di bene, non vadano sperdute per il nostro paese, che molti di quelli che qui siedono hanno formato ad unità, che noi dobbiamo con l'opera nostra cercare di fare non solo rispettato, ma grande. (*Virissime approvazioni. L'onorevole ministro del tesoro e molti senatori si recano a congratularsi con l'oratore.*)

TEDESCO, ministro del tesoro. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, ministro del tesoro. Signori senatori! La mia prima parola è di schietta e

profonda gratitudine alla Commissione di finanze e al suo degno relatore. Ascriverò a mia somma fortuna di poter ricordare che in un documento della Commissione di finanze il mio nome fu citato con parole che lusingherebbero ogni uomo politico. Il senatore Bettoni, così largo di gentili sentimenti a mio riguardo, non vuol concedermi un po' di riposo; e pure, dopo tre anni di gravi responsabilità, creda il senatore Bettoni che il desiderio del riposo più che ad un bisogno fisico risponde ad una tendenza dello spirito.

È nota la mia melanconia pel divino poeta, e ricordo che nell'altro ramo del Parlamento l'esordio del mio primo discorso fu ispirato ad un pensiero dantesco: rammentai allora una terzina, che mi permetto di ripetere anche oggi innanzi al Senato:

Ma chi pensasse il ponderoso tema
E l'omero mortal che se ne carica,
Nol biasmerebbe, se sott'esso trema.

Il senatore Del Zio ha rilevato un punto della chiara ed importante relazione della Commissione di finanze, laddove si accenna al bisogno di provvedere all'accrescimento del personale delle delegazioni del Tesoro.

Per esperienza ormai triennale, io posso attestare che l'invito della Commissione di finanze è accolto dal ministro con l'animo più largo, perchè riconosco il lavoro che questo benemerito personale compie, personale che è rimasto pressochè immutato, sebbene i pagamenti e le riscossioni siano in pochi anni notevolmente cresciuti.

Nello scorso dicembre, la Commissione di finanze, interprete il senatore Martuscelli, nel riferire sul disegno di legge per la ripartizione delle spese libiche in diversi esercizi finanziari, usava delle parole che se non di colore oscuro, erano certo di un colore alquanto grigio. Da quelle parole il senatore Levi traeva argomento per fare una breve ma succosa dichiarazione. Egli ricordava le parole di colore grigio della relazione del senatore Martuscelli e concludeva: non chieggo risposta, non chieggo spiegazioni, ma confermo le mie osservazioni sull'ipoteca dell'avvenire, nella speranza che il tacito *mentamento* della Commissione di finanze possa servire di freno alle spese.

Naturalmente il ministro non poteva tacere, malgrado la cortese discrezione del senatore

Levi, e, come era suo dovere, rispose e spiegò; e le modeste, ma precise e genuine spiegazioni del ministro, furono dal senatore Levi riconosciute rassicuranti e al Senato piacque di accoglierle con l'usata benevolenza e con manifesti segni di fiducia nel confortevole stato della nostra finanza.

Benchè di breve durata, il tempo successivo ci ha offerto una maggiore esperienza, che permette di riconoscere fondati i favorevoli giudizi e ben calcolati i presagi che si facevano nel dicembre.

In documenti notevoli, cioè nelle relazioni sui bilanci delle diverse amministrazioni, in cui la sicura nozione dei molteplici problemi mirabilmente si congiunge ad una sintetica limpidezza di forma, la Commissione di finanze ha dimostrato con molta efficacia la larghezza dei mezzi che si assegnano al continuo miglioramento dei pubblici servizi e ha altresì riconosciuto come proceda non interrotto il moto ascensionale delle entrate.

Le brevi ed alte parole del senatore Blaserna suonarono il miglior elogio alle felici prove compiute dalla finanza italiana in momenti eccezionali.

Il senatore Inghilleri lusingò con rapidi tocchi il progresso di importanti servizi civili e rammentò che in dieci anni l'assegno per la tutela dell'ordinato vivere dei cittadini crebbe da 23 a 63 milioni. Mi piace di aggiungere, perchè fu argomento trattato con la nota dottrina e competenza dal Senato, che i fondi per i servizi igienici sono nello stesso decennio triplicati.

E l'opera alacre delle riforme compiute in breve periodo nei servizi delle poste, dei telegrafi, e dei telefoni fu messa in chiara luce dal senatore Borgatta.

Il senatore Lucca, che ringrazio per avere esumato alcuni pensieri espressi dal ministro del tesoro nel dicembre 1910, pensieri che non sono abbandonati, ha ricordato come siano accresciuti gli stanziamenti del bilancio delle finanze.

E il senatore Pedotti, nella sua magnifica relazione, ha rilevato come in breve tempo la forza bilanciata sia aumentata da 205 a 250,000 uomini. Dirà poi il mio collega della guerra se e quando potrà realizzarsi il voto, al quale come

italiano mi associo, per un ulteriore aumento della forza bilanciata.

Il senatore Pedotti ha anche avvertito che durante la guerra libica non si arrestò l'esecuzione del programma per la difesa nazionale. Ed ha notato infine che in questi giorni fu approvato un altro disegno di legge per 25 milioni da destinare all'assetto dei fabbricati militari.

Ma ciò che maggiormente conforta il ministro del tesoro, è che lo stesso relatore che nello scorso dicembre esprimeva qualche dubbio in forma di astensione, il senatore Martuscelli, dopo pochi mesi, scriveva nella relazione sull'assestamento, presentata giorni fa al Senato: « Dall'esame dell'assestamento del bilancio del corrente esercizio, la Commissione ha tratto il lieto convincimento che la saldezza delle nostre finanze continua a mantenersi vivida e rigogliosa tanto che, malgrado crescano ognora più le spese richieste dallo sviluppo e dal miglioramento dei pubblici servizi, ci è stato dimostrato che al termine dell'esercizio si possa fare assegnamento su di un notevole avanzo, il quale concorrerà, come nel precedente anno, a rendere attuabile il divisamento del Governo di coprire cogli avanzi di bilancio le spese della guerra libica sostenute con anticipazioni di cassa del Tesoro ».

E che quelle parole rispondano alla realtà, posso dimostrarlo con poche cifre.

Nella tornata del 28 dicembre, nella quale appunto ebbi l'onore di fare le dichiarazioni che testè ho ricordato, annunziavo al Senato, con le dovute riserve, la probabilità che la gestione dell'esercizio in corso 1912-13 potesse chiudersi con un avanzo di circa 40 milioni. Dopo il dicembre, cioè in cinque mesi, le spese sono fatalmente cresciute di una trentina di milioni e più, tra i quali oltre venti milioni di maggiori assegnazioni per l'assetto del bilancio e quattro milioni per i fabbricati militari. Ebbene, nonostante questo notevole aumento di spese nel breve spazio di cinque mesi, mi è gradito significare al Senato che l'avanzo, che nello scorso dicembre presagivo in circa quaranta milioni, potrà aggirarsi intorno ai sessantacinque milioni.

E questo avanzo sarà impiegato prima per dare al Demanio forestale i quattro milioni che gli sono dalla legge assegnati; poi per conti-

nuare la politica finanziaria di saldare fin dove è possibile le spese di guerra con i mezzi normali di bilancio, al quale scopo saranno destinati quarantadue milioni; e il resto andrà ad accrescere i fondi per le costruzioni navali.

Io non ho mai dimenticato che un maestro venerato della contabilità di Stato quale è il senatore Finali, illustre presidente della Commissione di finanze, non ha guardato mai di buon occhio quei provvedimenti che permettono di fare dei pagamenti in conto di assegni degli esercizi futuri. Ebbene, il presente ministro del tesoro ha procurato, per quanto dipendeva dalla condizione del bilancio, di temperare questa eccezione ai rigidi principi della contabilità di Stato, e ogni anno che ha potuto, ben volentieri, ha chiesto di trasportare notevoli somme da esercizi successivi ad esercizi in corso; e difatti, allo scopo di sollecitare le costruzioni navali, che nel programma del Governo, come nelle esigenze della marina italiana, rappresentano un bisogno di prim'ordine, a cui il Governo attende coi migliori propositi, ricordo che oltre all'aver proposto il trasporto di circa 30 milioni dall'esercizio 1913-14 all'esercizio in corso ed il trasporto di altri 30 milioni dall'esercizio 1914-15 al 1913-14, con una disposizione che ho rassegnato in questi giorni alla Presidenza della Camera, perchè fosse comunicata alla Giunta del bilancio, si stabilisce appunto che l'ulteriore avanzo, dopo aver provveduto ai 42 milioni per le spese della Libia ed ai 4 milioni del demanio dello Stato, sia destinato alle costruzioni navali. E così con quei due provvedimenti, cioè quello del trasporto dal 1914-1915 al 1913-14 e con la destinazione del residuo avanzo al fondo per le costruzioni navali, il prossimo esercizio avrà quasi 50 milioni in più di quel che è stanziato in bilancio per le costruzioni navali.

È stato possibile poter recare al Senato la lieta novella di un avanzo così importante, in quanto, come accennavo, il moto ascensionale delle entrate procede senza interruzione, indipendentemente dalla notevole importazione del grano. Onor. senatore Bettoni, creda che il ministro del tesoro è più lieto quando riscuote minor dazio sul grano (*approvazioni*), e questo non soltanto nell'interesse della pubblica economia, perchè la minore importazione di grano presuppone un buon raccolto nazionale, ma

anche nell'interesse dell'Erario, perchè ciò che al bilancio non giunge col dazio, giunge per altre vie che sono quelle della ricchezza del Paese.

Ma, a parte il dazio sul grano, le nostre entrate principali, cioè le tasse sugli affari, le imposte di consumo, le privative, le imposte dirette e i redditi delle poste dei telegrafi e dei telefoni, a tutto il mese di aprile, hanno fruttato 78 milioni in più del periodo corrispondente dell'esercizio scorso; e, ciò che è notevole, questi 78 milioni segnano una differenza in più di 12 milioni su quello che nello stesso periodo del quinquennio precedente si è ottenuto in media, perchè nei primi dieci mesi dell'esercizio dell'ultimo quinquennio si ebbe un incremento di entrata di 66 milioni. Quest'anno, come ho detto, sono 78 milioni, e si calcola che nell'infero esercizio potranno essere 85 milioni e forse più, ma se saranno anche soli 85 milioni, avremmo avuto dieci milioni in più dell'incremento medio del passato quinquennio. E questo si deve allo sviluppo dell'economia nazionale e al miglioramento del tenore di vita in tutte le classi sociali.

L'onor. senatore Bettoni, che ha consuetudini d'amicizia col ministro delle finanze, può domandargli e saprà che gli agenti, non del fisco, perchè oramai si può dire che il fisco non esista in Italia, ma gli agenti dell'Amministrazione tributaria procedono oggi come hanno proceduto da parecchi anni, anzi al giorno d'oggi si può dire che è lo stesso ambiente sociale che ispira un senso di maggiore equità. E non sono soltanto cresciute le entrate principali, ma fortunatamente sono di molto aumentate tutte le riscossioni in genere, perchè a tutto aprile gl'incassi delle entrate ordinarie segnavano un aumento di oltre 101 milioni rispetto al periodo corrispondente dell'anno scorso. E poichè il senatore Bettoni ha accennato ad una remora di pagamenti da parte dello Stato, posso assicurare che, siccome il ministro del tesoro tiene l'occhio alla Cassa, vede i denari che escono tutti i giorni e vede che le uscite sono molto più larghe di quello che fossero una volta.

Difatti, il conto del tesoro al 30 aprile, oltre a registrare una somma più che ragguardevole, pagata in 10 mesi, per spese militari, pur cal-

colato il passaggio di una parte delle spese di guerra dal conto corrente straordinario ai capitoli di bilancio, segna anche altri pagamenti in cifre cospicue. Per esempio, per riferirmi ad un periodo anteriore alla guerra Libica, posso dire che a tutto aprile scorso, cioè in 10 mesi di esercizio, si sono pagati in più rispetto all'eguale periodo di due anni or sono, 31 milioni e mezzo per i lavori pubblici e circa 20 milioni per l'istruzione pubblica.

Ed ora vengo alla parte più delicata della relazione e del discorso del senatore Bettoni. È una parte molto delicata nella quale al ministro del tesoro non può essere consentita quella manifestazione piena ed esplicita che ha l'onorevole relatore della Commissione di finanze.

Ma, innanzi tutto, mi preme di chiarire un punto, ed è questo. Certo durante l'impresa libica il ministro del tesoro ha dovuto ricorrere a provvedimenti di necessità, e tra questi provvedimenti io novero quello del prelievo di 125 milioni dalla Cassa dei depositi e prestiti per passarli alla tesoreria, ed averne una corrispondente controvaluta in biglietti di banca; però i debiti contratti in questi ultimi tempi si riferiscono per la parte minore all'impresa libica; la parte maggiore di quei debiti il ministro del tesoro avrebbe dovuto fare egualmente, anche senza l'impresa libica, e con lo stesso titolo, cioè il buono quinquennale del tesoro, che fu scelto per le momentanee condizioni del mercato e che ha avuto fortuna. Infatti di 700 milioni di buoni quinquennali del tesoro, solo 250 sono stati ricavati per fronteggiare l'onore dell'impresa libica, e cioè 50 milioni per pagarli alla cassa del Debito Pubblico Ottomano e 200 milioni per le spese militari che ancora continuano in Tripolitania e in Cirenaica. Ma gli altri 450 milioni rappresentano somme che il ministro del tesoro in qualunque tempo, anche in tempo di pace assoluta, avrebbe dovuto ricavare con emissione di titoli per far fronte alle spese degli aumenti patrimoniali delle ferrovie dello Stato. Quindi allorché si parla di escogitare provvedimenti definitivi da sostituire ai provvedimenti provvisori determinati dall'impresa libica, il discorso va limitato ad una somma cospicua, se vuoi, ma notevolmente inferiore a quella dei debiti contratti nel 1912 e nell'anno corrente. Ed è da aggiungere altresì che i buoni quinquennali

del Tesoro, emessi l'anno scorso per 300 milioni riguardano esclusivamente le ferrovie e verranno a scadenza fra quattro anni. Ora, non so se il senatore Bettoni insistè nel volere negare la giubilazione al presente ministro del tesoro, ma converrà, io spero, che si può bene aspettare del tempo per escogitare quello che potrà essere il provvedimento definitivo.

Certo il tempo parlamentare non può permettere di avvisare oggi a provvedimenti di questa natura, e in ogni caso, come il senatore Bettoni ha riconosciuto, sono provvedimenti che vanno maturati con molta tranquillità d'animo, e che soprattutto debbono trovare il momento propizio perchè possano essere tradotti nel campo della realtà.

Non so se la mia vita ministeriale sarà lunga o breve; certo, se anche fosse breve, posso assicurare il Senato che questi pensieri non mi abbandonano mai, e che per quanto dipenderà da me e dal presente Ministero, se l'ora opportuna suonerà per qualche provvedimento, noi non la lasceremo scoccare invano.

Il senatore Bettoni poi ha accennato anche alla convenienza di raddolcire il saggio dello sconto, e sono in questo perfettamente d'accordo col suo pensiero, e mi è grato assicurare il Senato che in tempo, che io spero molto prossimo, vista la condizione del mercato, il ministro del tesoro è certo di poter consentire ad una diminuzione del saggio dello sconto.

Infine il senatore Bettoni ha toccato due altri argomenti, anch'essi di somma delicatezza, perchè in genere tutti gli argomenti che toccano al credito sono per loro natura delicatissimi; quindi vorrà contentarsi per ora che io mi limiti a dire che le parole consegnate in un documento della Commissione di finanze non potranno che attrarre la migliore attenzione di qualunque ministro del tesoro, e che quelle parole saranno tenute presenti e potranno servire di incoraggiamento a studi nel momento che parrà opportuno.

E poichè in questi giorni si è commemorato il cinquantenario della istituzione della nostra Banca di Stato che è la Cassa dei depositi e prestiti, mi consenta il Senato che io rivolga un pensiero di alto compiacimento a quell'Amministrazione ed al suo degno amministratore generale, il comm. Venosta. È un'amministrazione condotta con metodi che possono servire

di esempio alle altre amministrazioni dello Stato; è un'amministrazione che dispone di copiosi mezzi e costituisce argomento di fierezza per lo Stato italiano.

Dirò soltanto poche cifre inedite, oltre quelle che il Senato già conosce: nel primo quadrimestre del 1913 i prestiti concessi dalla nostra Cassa ascendono a 52 milioni in confronto di 23 milioni accordati nello stesso periodo dell'anno scorso. Come si vede anche più del doppio. E dopo aver soddisfatto così largamente alle esigenze di vario ordine, e più specialmente di ordine igienico e scolastico, delle amministrazioni locali, la nostra Cassa ha potuto anche aiutare il Tesoro ed il credito pubblico, acquistando nello stesso quadrimestre per circa 71 milioni di lire in titoli di Stato, cioè 43 milioni più che non abbia acquistato nel periodo corrispondente dell'anno scorso.

E così credo di aver assolto modestamente il mio compito di oggi. Il ministro del tesoro personalmente non può che essere riconoscente dal vivo dell'animo verso questa alta Assemblea che lo ha sempre onorato di una grande benevolenza ed ha avuto per l'opera sua molta indulgenza. Il Senato ha riconosciuto gli immani sforzi che la finanza italiana ha compiuto in un periodo, nel quale alle crescenti spese della nuova vita nazionale si è aggiunto un grave onere per una storica impresa.

I giudizi sereni, autorevoli e rispettati del Senato del Regno non possono che rafforzare nel Paese la coscienza della sua vigoria e confortare il Governo nel proposito di compiere i suoi doveri, tra i quali primeggia la difesa della finanza e la tutela del credito e dell'economia nazionale (*Vivissimi e generali applausi. Molti senatori vanno a congratularsi con l'oratore*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Il seguito della discussione è rimandato a lunedì.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 949);

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 996-*Seguito*);

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle privative e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze (N. 993);

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza (N. 994);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999).

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia (N. 1011);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239 che approva modificazioni alla convenzione con la Società nazionale dei servizi marittimi (N. 1026);

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia (N. 1028);

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246; col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (N. 1024);

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (Numero 1029);

Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali (N. 1013);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 951);

Modifiche alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano per gli studi talassografici (N. 1025);

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra (N. 1007);

Linea di navigazione fra l'Italia e il Centro America (N. 1008);

Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta (N. 1009);

Istituzione di una Cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma (N. 879);

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).


La seduta è sciolta (ore 17.50).

Licenziato per la stampa il 31 maggio 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.





CCCXIII.

TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni — Congedo — Presentazione di disegni di legge e di una relazione — Senza discussione si approvano i capitoli del bilancio del tesoro per il 1913-14 — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze » (N. 993) (pag. 11045); « Provvedimenti per la Regia guardia di finanza » (N. 994) (pag. 11063) — Votazione a scrutinio segreto — È aperta la discussione generale sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 999) — Parlano i senatori Levi Ulderico (pag. 11065), Vischi (pag. 11066, 11080), Astengo (pag. 11068), Lucca, relatore (pag. 11069) e il ministro delle finanze (pag. 11075) — È approvato un ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze e accettato dal Governo (pag. 11081) — La discussione generale è chiusa, e quella dei capitoli è rimandata alla seduta successiva — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, e dei lavori pubblici.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato la seguente lettera pervenuta alla Presidenza da parte dell'onor. ministro alla pubblica istruzione.

« Roma, 5 aprile 1913.

« A S. E. il Presidente del Senato del
« Regno.

« Mi reco a onore informare la E. V. che, giusta l'art. 25 del regolamento per il Consiglio superiore della pubblica istruzione, approvato con decreto Reale 4 maggio 1911, n. 424, dei sei consiglieri superiori eletti da codesto Eccellentissimo Consesso, il 30 giugno prossimo cesseranno dal detto ufficio gli onorevoli senatori Pullè Leopoldo, Malvezzi, De-Medici Nereo, Mazziotti Matteo.

« Prego pertanto l'E. V. compiacersi di provvedere affinché essi siano sostituiti, avvertendo che a norma dell'art. 1 del testo unico della

legge sulla istruzione superiore, approvato con decreto Reale 9 agosto 1910, n. 795, i consiglieri scaduti non sono rieleggibili, se non dopo trascorsi due anni almeno dal giorno della loro cessazione dall'ufficio medesimo.

« Il Ministro
« CREDARO ».

Do atto al ministro della pubblica istruzione di questa comunicazione, ed avverto che all'ordine del giorno di una delle prossime sedute sarà posta la votazione per la nomina di questi commissari.

Congedo.

PRESIDENTE. Il senatore Cavasola domanda un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Presentazione di disegni di legge e di una relazione.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altra ramo del Parlamento. « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso alla Commissione di finanze per il necessario esame.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Autorizzazione al Governo del Re ad affittare sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto i diritti di pesca spettanti allo Stato nelle zone del Mar Piccolo;

Annullamento del canone daziario consolidato governativo assegnato alle isole Tremiti;

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono di soprattasse per le successioni apertesì nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

Ho poi l'onore di presentare al Senato, di concerto col ministro del tesoro, il disegno di legge:

Autorizzazione della spesa di lire 345,898 per l'acquisto del fondo denominato Arcà di Stilo (Reggio Calabria) giusta l'atto 27 luglio 1905 stipulato nella Intendenza di finanza di Napoli.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro delle finanze della presentazione di questi disegni di legge che seguiranno il corso regolamentare.

GUI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Gui della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Inversione all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dello Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1913-14. Credo però opportuno di far precedere questa votazione dalla discussione dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e dalla discussione di due disegni di legge di competenza del ministro delle finanze. Si farà poi la votazione di questi quattro disegni di legge.

Se non si fanno opposizioni, così rimane stabilito.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14 ». (N. 996).

PRESIDENTE. Procederemo ora all'esame dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-14, la cui discussione generale venne chiusa nell'ultima seduta.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui.

1	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262 (Spesa obbligatoria)	283,426,233.18
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria).	4,802,548.97
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria).	32,453,593.99
4	Rendita consolidata 3.50 per cento netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166, e 21 dicembre 1903, n. 483, (Spesa obbligatoria)	33,012,100.69
5	Rendita per la Santa Sede	3,225,000
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,044,847.83
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria)	987,193.15
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria).	94,252.21
9	Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3 ^a (Spesa obbligatoria)	593,259.25
		359,639,029.27
<i>Debiti redimibili.</i>		
10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria).	6,874,532.12
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria)	9,176,954.73
<i>Da riportarsi . . .</i>		16,051,486.85

	<i>Riporto</i> . . .	16,051,486.85
12	Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria)	209,400 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi	23,738,965 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria)	26,772,060 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria)	1,477,475 »
17	Obbligazioni 3.50 per cento netto create colla legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,126,100 »
18	Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228, - Interessi (Spesa obbligatoria)	10,262,400 »
		89,359,461.85
	<i>Debiti variabili.</i>	
19	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	316,500 »
20	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria)	400,000 »
21	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria)	7,000,000 »
22	Interessi di buoni del Tesoro quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191 e spese di allestimento di negoziazione ed altre accessorie (Spesa obbligatoria)	13,236,000 »
23	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria)	898,275 »
24	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria)	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	21,860,775 »

	<i>Ripor to . . .</i>	21,860,775 »
25	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	1,500,000 »
26	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
27	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati con la legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria)	11,695,462 »
28	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria)	19,150.000 »
29	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria)	2,670,050.02
30	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530	<i>per memoria</i>
31	Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168 (Spesa obbligatoria)	13,862,164.35
32	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2.	2,700,000 »
33	Quote di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie comprese nella rete principale in esercizio dello Stato (Mantova-Modena, Pinerolo-Torre Pellice)	1,750,000 »
34	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2ª (Spesa obbligatoria).	25,306.29
35	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1913 alla Società subconcessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undecima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1913) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo.	2,342,500 »
36	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore	
	<i>Da riportarsi . . .</i>	77,556,257.66

	<i>Riporto</i> . . .	77,556,257.66
	al 1888 (art. 2, lettera A, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	30,000,000 »
37	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera B della Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324)	9,053,689.90
38	Annualità fissa dovuta alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 14 marzo 1954 ad estinzione del credito della Società stessa per il sovrappassaggio del ponte sul Po a Mezzanacorti (art. 2, ultimo capoverso, della convenzione approvata con la legge 15 luglio 1906, n. 324).	162,838.26
39	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle ferrovie complementari Velletri-Terracina; Sparanise-Gaeta; Genova-Asti; Avellino-Rocchetta S. Antonio; Cornia-Piombino e Cuneo-Saluzzo giusta la convenzione 21 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550	8,261,386.53
40	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee Scordia-Caltagirone; Noto-Licata e del tronco di diramazione dalla stazione al porto di Siracusa di cui alla convenzione 20 giugno 1888, approvata con la legge 20 luglio 1888, n. 5550	4,911,013 »
41	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1946-47 a forma dell'art. 3 dell'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi (17 ^a annualità)	3,659,786.40
42	Annualità fissa e perpetua alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2)	105,000 »
		<hr/> 133,709,971.75 <hr/>
	<i>Debito vitalizio.</i>	
	<i>Pensioni ordinarie, indennità ed assegni.</i>	
43	Pensioni ordinarie (Spese fisse).	2,900,000 »
44	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	45,000 »
45	Pensioni e indennità per una sola volta in luogo di pensione agli operai di ambo i sessi della officina governativa carte valori	52,000 »
46	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma	2,460 »
		<hr/> 2,999,460 » <hr/>

<i>Pensioni straordinarie.</i>		
47	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537 e 4 giugno 1911, n. 486	6,000,000 »
<i>Contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.</i>		
48	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa cartevalori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa (Spesa obbligatoria)	8,000 »
49	Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso (Spesa obbligatoria)	6,000 »
		14,000 »
Totale del debito vitalizio		9,013,460 »
<i>Dotazioni.</i>		
50	Dotazioni della Casa Reale	15,050,000 »
51	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393)	1,000,000 »
		16,050,000 »
<i>Spese per le Camere Legislative.</i>		
52	Spese pel Senato del Regno	580,000 »
53	Spese per la Camera dei deputati	3,145,000 »
54	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	883,500 »
		4,608,500 »

Spese generali di Amministrazione.		
<i>Ministero.</i>		
55	Personale di ruolo (Spese fisse)	3,511,900 »
56	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	313,668 »
57	Spese d'ufficio del Ministero.	95,240 »
		3,920,808 »
<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>		
58	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse)	10,800 »
59	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	770 »
60	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	25,000 »
61	Spese per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	10,000 »
		46,570 »
<i>Corte dei conti.</i>		
62	Personale di ruolo (Spese fisse)	2,285,800 »
63	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	208,730 »
64	Spese d'ufficio	40,000 »
65	Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali	14,000 »
66	Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria	30,000 »
67	Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonché compensi alle Commissioni di esami	15,000 »
68	Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie	25,000 »
69	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse	43,000 »
		2,661,530 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

<i>Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli.</i>	
70	Personale della Direzione generale (Spese fisse) 99,000 »
71	Personale di ruolo della Direzione generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 4,817.50
72	Spese diverse incrementi al servizio di vigilanza 1,450 »
105,267.50	
<i>Avvocature erariali.</i>	
73	Personale di ruolo (Spese fisse) 1,053,000 »
74	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 20,205 »
75	Personale straordinario 12,440 »
76	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 500 »
77	Spese d'ufficio (Spese fisse) 43,500 »
78	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) 43,750 »
1,173,395 »	
<i>Intendenze di finanza.</i>	
79	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) 2,500,000 »
80	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di ragioneria e magazzinieri economi. delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) 9,605 »
81	Personale straordinario 3,360 »
82	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). 350 »
2,513,315 »	
<i>Servizio del Tesoro.</i>	
83	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e con- trollo (Spese fisse) 1,654,050 »
Da riportarsi 1,654,050 »	

	<i>Riporto</i> . . .	1,654,050 »
84	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	31,180 »
85	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni. . . . :	19,320 »
86	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'Officina carte-valori	10,655 »
87	Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse)	1,500 »
88	Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse).	19,500 »
89	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	35,500 »
90	Spese pei servizi del Tesoro.	24,500 »
91	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di Debito pubblico	1,500 »
92	Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria)	16,000 »
		1,813,705 »
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
93	Personale di ruolo (Spese fisse).	85,900 »
94	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	8,413 »
95	Spese d'ufficio (Spese fisse)	4,000 »
96	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria)	550,000 »
97	Accantonamento degli utili derivanti dalle coniazioni di spezzati d'argento di cui alla convenzione monetaria internazionale 4 novembre 1908, tra gli Stati dell'Unione latina, devoluti al mantenimento ed al miglioramento della circolazione monetaria (Legge 10 giugno 1909, n. 358, e art. 4 della legge 29 dicembre 1910, n. 888)	1,000,000 »
98	Assegni di valetudinarictà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monctaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per	
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,648,313 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,648,313 »
	concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari . . .	30,000 »
99	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo (Spese fisse) . . .	4,000 »
100	Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	200 »
101	Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola e per lavori straordinari.	17,000 »
		1,699,513 »
	<i>Servizi diversi.</i>	
102	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	13,319.50
103	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508. - Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e per compenso al segretario della Commissione stessa	200,000 »
104	Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria).	450,000 »
105	Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria)	10,000 »
106	Spese per i servizi del tesoro all'estero, per le delegazioni all'estero, per l'applicazione dell' <i>affidavit</i> e per telegrammi di borsa . . .	40,000 »
107	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria)	80,000 »
108	Paghe ai diurnisti avventizi presso la Ragioneria generale dello Stato	3,600 »
109	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione e rimborso delle spese di viaggio ai funzionari delle amministrazioni provinciali che prendono parte ad esami indetti dal Ministero . . .	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	916,919.50

	<i>Riporto</i>	916,919.50
110	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio	26,500 »
111	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	120,000 »
112	Indennità ai funzionari degli Archivi di Stato facenti parti di Commissioni per lo scarto degli atti degli uffici provinciali del Tesoro (Regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163)	2,000 »
113	Spese pel funzionamento della Commissione consultiva istituita con Regio decreto del 18 gennaio 1912, n. 56, allo scopo di disciplinare il servizio degli approvvigionamenti per le amministrazioni dello Stato	20,000 »
114	Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunciate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (Art. 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunciate dalla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776) (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
115	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Province od Enti Morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) (Spesa d'ordine)	40,000 »
116	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
117	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	65,000 »
118	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine)	5,000 »
119	Spese postali	6,000 »
120	Spese di stampa	113,000 »
121	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria legatura di libri e registri	26,550 »
122	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine)	600 »
123	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
124	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,383,569.50

	<i>Riporto</i>	1,383,569.50
125	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti	27,000 »
126	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	175,000 »
127	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente le lire 600,000 (articolo 15, comma <i>a</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
128	Versamento alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del reddito delle foreste demaniali già amministrare dal Ministero delle finanze eccedente il provento medio accertato nel biennio 1908-909 (articolo 15, comma <i>b</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277.	<i>per memoria</i>
129	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti con imputazione al conto corrente fruttifero dell'azienda del demanio forestale del provento netto delle oblazioni e pene pecuniarie per contravvenzioni forestali (art. 15, comma <i>c</i>) legge 2 giugno 1910, n. 277	<i>per memoria</i>
130	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine)	83,132 »
131	Prodotto della tassa supplementare di bollo applicata agli stipendi degli insegnanti elementari ai termini dell'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 391, e da versarsi a fondo unico per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari presso la Cassa depositi e prestiti giusta il disposto degli articoli 27 e 31 del regolamento approvato con Regio decreto 10 giugno 1909, n. 612.	<i>per memoria</i>
132	Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato	7,700 »
133	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato	4,000 »
134	Spese casuali	16,000 »
		1,696,401.50
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>	
135	Personale (Spese fisse)	41,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	41,000 »

	<i>Riporto</i>	41,000 »
136	Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie ed altre diverse (Spesa d'ordine)	900,000 »
137	Spese generali, macchine e materie prime per la stampa dei biglietti di Stato, per le altre carte-valori, e per le diverse lavorazioni affidate all'officina governativa (Spesa d'ordine)	2,100,000 »
		<hr/> 3,041,000 »
	<i>Fondi di riserva.</i>	
138	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	6,000,000 »
139	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »
		<hr/> 7,000,000 »
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Oneri dello Stato.	
	<i>Debiti variabili.</i>	
140	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria)	500 »
141	Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria)	15,000 »
142	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni ai Comuni indicati nei Regi decreti 23 settembre 4 dicembre 1910, numeri 316 e 913 ed alle provincie di Avellino, Salerno e Potenza delle somme corrispondenti alle sovrimposte 1910 delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467 (art. 14, legge 13 aprile 1911, n. 311)	15,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	30,500 »

	<i>Riporto</i>	30,500 »
143	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255)	22,400 »
144	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine)	240,000 »
145	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47), sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine)	1,600,000 »
146	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria)	226,295.64
147	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 e art. 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50) (Spesa obbligatoria)	115,127.88
148	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito concesso al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Quinta delle cinquanta annualità)	10,560 »
149	Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Sesta delle cinquanta annualità) (Scadenza 1° luglio di ciascun anno)	220,281.59
	<i>Da riportarsi</i>	2,465,165.11

	<i>Riporto</i> . . .	2,465,165.11
150	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 e 12 luglio 1912, n. 783.	<i>per memoria</i>
151	Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,540,000 occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763) (Spesa obbligatoria).	120,000 »
		<hr/> 2,585,165.11 <hr/>
	<i>Spese per la beneficenza romana.</i>	
152	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343)	230,000 »
153	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 8 luglio 1903, n. 321)	970,000 »
154	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria)	300,000 »
155	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211)	300,000 »
156	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286)	1,500,000 »
157	Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Quinta delle cinquanta annualità)	530,672.28
158	Concorso dello Stato da corrispondersi al pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 3,830,672.28 <hr/>

	<i>Riporto</i> . . .	3,830,672.28
159	Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) .	<i>per memoria</i>
		3,830,672.28
	<i>Spese diverse.</i>	
160	Restituzione di quote presuntivamente indebite o inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860	2,780 »
161	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine)	1 000 »
162	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .	36,170 »
163	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150,000,000 di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755 e quote a carico dello Stato dell'annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge (Spesa obbligatoria)	5,677,726.80
164	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria) . . .	<i>per memoria</i>
165	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Trentaduesima delle quaranta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858, 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374	300,000 »
166	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1 comma 2º della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483)	1,000,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	7,017,676.80

	<i>Ripporto</i> . . .	7,017,676.80
167	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai commi 3°, 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa	5,000 »
168	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538) . .	200,000 »
169	Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con imponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355)	50,000 »
170	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali istituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385).	70,000 »
171	Costruzione dell'edificio destinato a sede della Corte dei conti (legge 18 luglio 1911, n. 836) (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
172	Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12).	100,000 »
173	Assegnazione in conto dei proventi dell'addizionale di cui all'art. 2 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, per provvedere al rimborso delle sovrimposte comunali e provinciali abbuonate a sensi dell'art. 74 della legge 13 luglio 1910, n. 466, nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 con una percentuale di case distrutte o inabitabili non minore del 50 per cento.	<i>per memoria</i>
174	Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da istituti di beneficenza, di istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria) . .	<i>per memoria</i>
175	Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (art. 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466) (Spesa obbligatoria).	900,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	8,342,676.80

	<i>Riporto</i>	8,342,676.80
176	Somma da versare all'Unione messinese dei proprietari danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ai sensi dell'art. 22 della legge 13 luglio 1910, n. 466 e dell'art. 26 della legge 28 luglio 1911, n. 842. e dell'art. 13 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479	100,000 »
177	Contributo dello Stato nella spesa di ammortamento dei mutui contratti dai danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei Comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati danneggiati o distrutti (articoli 2 e 8, comma 2 ^o , della legge 13 luglio 1910, n. 467)	90,000 »
178	Rimborso di sovrimposta a favore delle provincie di Avellino, Potenza, e Salerno e dei comuni delle provincie medesime di cui all'elenco approvato con R. decreto 23 settembre 1910, n. 716, danneggiati dal terremoto del 7 giugno 1910 (art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	12,000 »
179	Somme da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrispondente alla metà degli interessi sui mutui contratti dai comuni danneggiati dai terremoti del 25 agosto 1909 nelle provincie di Siena e Grosseto e 7 giugno 1910 nelle provincie di Avellino, Potenza e nei comuni di Baronissi, Calvanico e Laviano in provincia di Salerno per riparare i danni cagionati dai terremoti medesimi (art. 6 della legge 13 luglio 1910, n. 467)	2,000 »
180	Sussidio alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari (art. 15 della legge 11 dicembre 1910, n. 855) (Spesa ripartita - 4 ^a delle dieci annualità)	250,000 »
181	Somma da pagarsi per la cessione al Tesoro dello Stato di quote di indennità dovute dalla Cina a missioni ed a privati a termini dell'art. 9 della legge 18 giugno 1911, n. 543	<i>per memoria</i>
182	Somma da pagarsi alle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza, Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova e Sondrio per la definitiva sistemazione della vertenza relativa al « Fondo sociale » delle provincie lombardo-venete, in conformità al riparto stabilito dalla Convenzione 24 novembre 1910 approvata con la legge 23 aprile 1911, n. 372 (Spesa ripartita) quarta delle sette rate	700,000 »
183	Costruzione in Messina di due case economiche ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della legge 28 luglio 1911, n. 842 (art. 2 lettera c della legge stessa) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
184	Contributo dello Stato in ragione del 15 per cento nel pagamento dell'annualità del mutuo che il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti per l'esecuzione del piano regolatore. (Art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 746) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
185	Rimborso al comune di Castiglione di Sicilia danneggiato dalla eruzione dell'Etna della differenza fra l'ammontare della sovrimposta	
	<i>Da riportarsi</i>	9,496,676.80

	<i>Riporto</i>	9,496,676.80
	sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1910 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata nel periodo di 5 anni dal settembre 1911. (Art. 10 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
186	Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli art. 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
187	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. - Art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
188	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni al comune di Castiglione di Sicilia delle somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai sensi dell'art. 12 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
189	Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, ricostruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere b e c del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta. (Art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471 e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
190	Contributo dello Stato nella misura del 50 per cento ai privati ed agli istituti pubblici di beneficenza che, avendo diritto al mutuo di favore di cui all'art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, abbiano provveduto direttamente a proprie spese alle opere ivi previste. (Art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
191	Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dall'eruzione dell'Etna del 1910. (Art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772) (Spesa obbligatoria).	<i>per memoria</i>
192	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento per le riparazioni eseguite dai proprietari o loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto del 1908, quando l'importo di queste non superi le lire 2,000. (Art. 4 della legge 6 luglio 1912, n. 801) (Spesa obbligatoria)	200,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	9,696,676.80

	<i>Riporto</i>	9,696,676.80
193	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento e nei limiti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ai proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati. (Art. 15 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479 convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
194	Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione messinese per il pagamento degli interessi e dello ammortamento dei mutui per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli art. 1, 2, 3, 4 e 5 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801 (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
195	Somma da corrispondersi alla Camera agrumaria di Messina per gli scopi di cui alla legge 17 luglio 1910, n. 492 (Spesa ripartita - prima delle dieci rate)	200,000 »
		9,896,676.80
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
Estinzione di debiti.		
196	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 ^o dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	9,421,246.12
197	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,665,918.75
198	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	1,280,000 »
199	Obbligazioni 3 per cento emesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	3,280,000 »
200	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	3,025,500 »
201	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	2,300,000 »
202	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento	4,650,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	26,622,664.87

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	26,622,664.87
203	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	208,500 »
204	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 23 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria)	67,000 »
205	Rimborsi di capitali dovuti dal tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria)	40,000 »
206	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Diciassettesima delle 50 annualità)	1,340,213.60
207	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323)	1,590,000 »
208	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, modificata con la legge 6 giugno 1907, n. 300 per la esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato	686,000 »
209	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1913 (Spesa obbligatoria)	5,153,955 »
210	Rimborso del capitale vigente dei certificati di credito ferroviari 3.65 per cento (art. 8, comma ultimo, legge 25 giugno 1905, n. 261, ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
211	Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913) (Spesa obbligatoria)	7,591,760.32
212	Rimborso del capitale vigente dei certificati ferroviari di credito 3.50 per cento (Legge 23 dicembre 1903, n. 638 ed articoli 4 e 5 legge 24 dicembre 1908, n. 731)	<i>per memoria</i>
213	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1913 (Spesa obbligatoria)	1,205,530.73
214	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti per il mutuo di lire 3,800,000 concesso al Ministero degli esteri per spese d'acquisto, adattamento e arredamento dei due palazzi ad uso di sede della R. Ambasciata di Pietroburgo e Costantinopoli (art. 4 della legge 7 luglio 1910, n. 402) (3ª delle dieci annualità; scadenza 15 luglio di ogni anno)	468,505.59
		44,974,110.11

Riscatti di ferrovie.

215	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all' art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488	3,877,425.19
216	Provvisionale di riscatto della ferrovia Livorno-Vada, autorizzata con la legge 23 maggio 1912, n. 513	545,533.94
217	Provvisionali di riscatto delle ferrovie Mestre-Bassano-Primolano-Confini austriaco; Alessandria-Ovada e Croce S. Spirito-Borgo S. Donnino, autorizzate dalla legge 27 giugno 1912, n. 638	896,002.12
		5,318,961.25

Somministrazione di fondi alla Colonia eritrea per la costruzione della ferrovia Asmara-Cheren.

218	Somma occorrente per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del relativo materiale rotabile (Legge 6 luglio 1911, n. 763)	<i>per memoria</i>
-----	--	--------------------

Accensione di crediti.

219	Somma da versare al Consorzio obbligatorio per l'industria zolfifera siciliana ai sensi dell' art. 26 della legge 30 giugno 1910, n. 361 (Spesa ripartita) (Quarta ed ultima annualità)	500,000 >
		500,000 >

Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.

220	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico (Leggi 23 dicembre 1906, n. 638, e 7 luglio 1907, n. 429, art. 22 con l'aggiunta di cui all'art. 1 della legge 25 giugno 1909, n. 372) . . .	150,000,000 »
221	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048)	<i>per memoria</i>
		150,000,000 »
Anticipazioni a provincie, comuni ed Opere pie.		
222	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351	<i>per memoria</i>
223	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . .	1,000,000 »
224	Anticipazione da parte del Tesoro dello Stato alla Cassa depositi e prestiti delle annualità dovute dal comune di Napoli, giusta l'art. 11 della legge 12 marzo 1911, n. 258 (quarta delle 10 annualità) . .	<i>per memoria</i>
		1,000,000 »
Partite che si compensano coll'entrata.		
225	Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine)	170,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	170,000 »

	<i>Riparto</i> . . .	170,000 »
226	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine)	4,976,899 »
227	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
228	Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 (Settima delle 50 annualità).	9,310.04
229	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine) .	1,200,000 »
230	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444 che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (Spesa d'ordine)	360,000 »
231	Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dell'articolo 3, lettera h della legge 9 luglio 1908, n. 418	3,700,000 »
		10,416,209.04
	Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie.	
232	Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543 (Spesa d'ordine) . . .	799,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

Servizi diversi.

233	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso	4,867 »
234	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo	18,018 »
235	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori	50,000 »
236	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	500,135.60
		573,020.60

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Oneri dello Stato.

Debiti perpetui	359,639,029.27
Debiti redimibili	89,359,461.85
Debiti variabili	133,709,971.75
Debito vitalizio	9,013,460 »
Dotazioni	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative	4,608,500 »
612,380,422.87	
Spese generali di amministrazione.	
Ministero.	3,920,808 »
Presidenza del Consiglio dei ministri	46,570 »
Da riportarsi	
	3.967.378 »

	<i>Riporto</i>	3,967,378 »
Corte dei conti		2,661,530 »
Vigilanza sugl'Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli		105,267.50
Avvocature erariali		1,173,395 »
Intendenze di finanza		2,513,315 »
Servizio del tesoro		1,813,705 »
Regia zecca e monetazione		1,699,513 »
Servizi diversi		1,696,401.50
		15,630,505 »
	Spese per servizi speciali.	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori		3,041,000 »
Fondi di riserva		7,000,000 »
		638,051,927.87
TITOLO II.		
\ SPESA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Oneri dello Stato.		
Debiti variabili		2,585,165.11
Spese per la beneficenza romana		3,830,672.28
Spese diverse		9,896,676.80
		16,312,514.19
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti		44,974,110.11
Riscatti di ferrovie		5,318,961.25
		50,293,071.36
	<i>Da riportarsi</i>	

	<i>Riporto</i>	50,293,071.36
Somministrazione di fondi alla Colonia Eritrea per costruzione della ferrovia Asmara-Cheren		<i>per memoria</i>
Accensione di crediti		500,000 »
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato		150,000,000 »
Anticipazione a provincie, comuni ed opere pie		1,000,000 »
Partite che si compensano coll'entrata		10,416,209.04
Reintegrazioni alla Cassa in dipendenza di anticipazioni varie		799,000 »
	Totale della categoria terza della parte straordinaria	213,008,280.40
	Totale del titolo II. — Spesa straordinaria	229,320,794.59
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	867,372,722.46
	<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	573,020.60
RIASSUNTO PER CATEGORIE		
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	654,364,442.06
	Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria)	213,008,280.40
	Totale spese reali	867,372,722.46
	Categoria IV. — Partite di giro	573,020.60
	Totale generale	867,945,743.06

ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.50 per cento, netto creata in virtù della legge 29 giugno 1906, n. 262.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
 - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
 - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto creata in virtù delle leggi 12 giugno 1902, n. 166 e 21 dicembre 1903, n. 483.
 - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
 - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
 - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
 - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3^a.
 - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
 - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
 - » n. 12. Obbligazioni pei lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
 - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
 - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
 - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
 - » n. 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto create con la legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.
 - » n. 18. Obbligazioni 3 per cento netto create con la legge 15 maggio 1910, n. 228 - Interessi.
 - » n. 20. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).
 - » n. 21. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
 - » n. 22. Interessi di buoni del tesoro quinquennali creati con la legge 21 marzo 1912, n. 191, e spese di allestimento di negoziazione ed altre accessorie.
 - » n. 23. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
 - » n. 24. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
 - » n. 25. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 26. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
- » n. 27. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto creati dalla legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
 - » n. 28. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.
 - » n. 29. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato, giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
 - » n. 31. Garanzie e sussidi a Società per concessioni di strade ferrate anteriori alla legge 30 aprile 1899, n. 168.
 - » n. 34. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2^a.
 - » n. 44. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3. 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 48. Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa carte-valori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa.
 - » n. 49. Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso.
 - » n. 54. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento.
 - » n. 92. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
 - » n. 96. Spese d'esercizio della zecca.
 - » n. 104. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
 - » n. 105. Spese di commissione ed altre inerenti alla riscossione ed al versamento dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
 - » n. 107. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
 - » n. 111. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
 - » n. 114. Rimborso ad amministrazioni diverse delle somme versate in conto crediti per condanne pronunziate dalla Corte dei conti e non di pertinenza del bilancio (art. 17 del testo per l'esecuzione delle decisioni di condanna pronunziate dalla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 5 settembre 1909, n. 776).
 - » n. 115. Rimborso di somme rimosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di Regia istituzione o convertite in Regie (art. 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652).
 - » n. 116. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.

Segue Elenco A.

CAPITOLO n. 118. Telegrammi da spedire all'estero.

- » n. 122. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
- » n. 123. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 126. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizoozie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
- » n. 130. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni degli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
- » n. 136. Mercedi, premi e sussidi agli operai ed assistenti controllori, incisori, scrivani e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.
- » n. 137. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa dei biglietti di Stato, per le altre carte valori e per le diverse lavorazioni affidate alla officina governativa.
- » n. 140. Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.
- » n. 141. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
- » n. 144. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
- » n. 145. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 255, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.
- » n. 146. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888 n. 5600.
- » n. 147. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della

Segue Elenco **A.**

legge 27 giugno 1907, n. 400, e art. 2 della convenzione 8 febbraio 198, approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50).

- CAPITOLO n. 151. Interessi 4 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle somme fornite in conto dell'anticipazione di lire 12,540,000 occorrenti per la costruzione del tronco di ferrovia dall'Asmara a Cheren e per l'acquisto del materiale rotabile (legge 6 luglio 1911, n. 763).
- » n. 154. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
 - » n. 161. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata con legge 23 marzo 1871, n. 137.
 - » n. 162. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
 - » n. 163. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per la parziale estinzione del prestito di 150 milioni di lire contratto dal comune di Roma per la esecuzione del piano regolatore, e assunta a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 2 della legge 15 luglio 1911, n. 755, e quote a carico dello Stato della annualità per mutui successivi e per spese accessorie ai detti mutui contratti dal comune di Roma con la Cassa depositi e prestiti a forma della stessa legge.
 - » n. 164. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
 - » n. 174. Contributo dello Stato nel pagamento delle semestralità dei mutui contratti da privati e da Istituti di beneficenza, d'istruzione e di educazione per nuove costruzioni, ricostruzioni e riparazioni di fabbricati nelle località danneggiate dal terremoto del 28 dicembre 1908 (art. 9 della legge 13 luglio 1910, n. 466).
 - » n. 175. Metà a carico dello Stato nelle spese di ammortizzazione di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ai comuni di cui all'art. 1 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, portante provvedimenti in dipendenza del terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908, per l'esecuzione di piani regolatori e di ampliamenti dei centri urbani e rispettive frazioni (articoli 39 e 41 della legge 13 luglio 1910, n. 466).
 - » n. 183. Costruzione in Messina di case economiche ai sensi degli articoli dal 29 al 33 della legge 28 luglio 1911, n. 842 (art. 2, lettera c della legge stessa).
 - » n. 184. Contributo dello Stato in ragione del 15 per cento nel pagamento dell'annualità del mutuo che il comune di Cosenza è autorizzato a contrarre con la Cassa dei depositi e prestiti per l'esecuzione del piano regolatore. (Art. 4 della legge 30 giugno 1912, n. 746).
 - » n. 185. Rimborso al comune di Castiglione di Sicilia danneggiato dalla eruzione dell'Etna della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1910 e l'ammontare della sovrimposta che sarà ap-

Segue Elenco **A.**

plicata nel periodo di 5 anni dal settembre 1911. (Art. 10 della legge 12 luglio 1912, n. 772).

- CAPITOLO n. 186. Contributo dello Stato nelle spese di ammortamento dei mutui contratti con la Cassa dei depositi e prestiti dalle Amministrazioni provinciali e comunali per le opere di cui agli articoli 1 e 5 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.
- » n. 187. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi e della quota d'ammortamento di un mutuo fino al massimo di lire 20 mila che il comune di Castiglione di Sicilia è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti. (Art. 9 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - » n. 188. Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni al comune di Castiglione di Sicilia delle somme corrispondenti alle sovrimposte delle quali rimane sospesa la riscossione ai sensi dell'art. 12 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, convertito nella legge 12 luglio 1912, n. 772.
 - » n. 189. Contributo dello Stato nella spesa d'ammortamento di mutui contratti dai privati e da istituti pubblici di beneficenza per le riparazioni, costruzioni e nuova costruzione dei fabbricati urbani e rustici e degli opifici danneggiati o distrutti dalle alluvioni, dalle mareggiate, dal terremoto o dall'eruzione di cui all'art. 1, lettere *b*) e *d*) del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, nonchè pel ripristino della coltura nei fondi danneggiati o per la ricostruzione in altre terre della proprietà distrutta. (Art. 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471, e 13 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - » n. 190. Contributo dello Stato nella misura del 50 per cento ai privati ed agli istituti pubblici di beneficenza, che avendo diritto al mutuo di favore di cui all'articolo 6 del Regio decreto 21 dicembre 1911, n. 1471; abbiano provveduto direttamente a proprie spese alle opere ivi previste. (Art. 12 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - » n. 191. Concorso dello Stato sui mutui ipotecari a favore dei danneggiati dell'eruzione dell'Etna del 1910. (Art. 1 della legge 21 luglio 1911, n. 841, e 15 della legge 12 luglio 1912, n. 772).
 - » n. 192. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento per le riparazioni eseguite dai proprietari e loro aventi causa agli edifici danneggiati dal terremoto del 1908, quando l'importo di queste non superi le lire 2000. (Articolo 4 della legge 6 luglio 1912, n. 801).
 - » n. 193. Contributo diretto nella misura del 50 per cento e nei limiti dell'art. 1 della legge 13 luglio 1910, n. 466, ai proprietari che abbiano costruito, ricostruito e riparato a proprie spese gli edifici distrutti o danneggiati. (Art. 15 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801).
 - » n. 194. Contributo diretto nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione messinese per il pagamento degli interessi e dell'ammortamento dei mutui per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici passati in sua proprietà ai sensi degli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, convertito nella legge 6 luglio 1912, n. 801.
 - » n. 197. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
 - » n. 198. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.
 - » n. 199. Obbligazioni 3 per cento omesse ai termini della legge 15 maggio 1910, n. 228 - Ammortamento.
 - » n. 200. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 201. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.
- » n. 203. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
 - » n. 204. Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
 - » n. 205. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
 - » n. 209. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento 1° gennaio e 1° luglio 1913.
 - » n. 211. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1913.
 - » n. 213. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1913.
 - » n. 225. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
 - » n. 226. Spesa occorrente per il servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
 - » n. 227. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.
 - » n. 229. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
 - » n. 230. Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sulle mercedi degli operai dello Stato di cui alla legge 13 luglio 1910, n. 444, che estende agli operai stessi talune delle disposizioni della legge 30 giugno 1908, n. 335, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
 - » n. 232. Somme da versarsi in tesoreria a reintegrazione dei prelevamenti eseguiti per provvedere al riscatto delle indennità cinesi e corrispondenti alle annualità riscosse in conto delle indennità riscattate ai sensi della legge 18 giugno 1911, n. 543.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 19. Telegrammi da spedirsi all'estero.

- » n. 22. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni do-

Segue Elenco **A.**

ganali, dei bolli e piazioni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.

- CAPITOLO n. 23. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
- » n. 24. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
 - » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed alti assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 40. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
 - » n. 41. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
 - » n. 42. Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
 - » n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (tasse sugli affari).
 - » n. 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G. legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
 - » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (tasse sugli affari).
 - » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
 - » n. 70. Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche. (Idem).
 - » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 72. Spesa per il pagamento ai comuni ed alle provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli automobili (legge 17 luglio 1910, n. 569, art. 20 e legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 11):
 - » n. 73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638. (Idem).
 - » n. 74. Spese varie per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Idem).
 - » n. 84. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
 - » n. 86. Restituzioni e rimborsi (Idem).
 - » n. 87. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
 - » n. 90. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
 - » n. 93. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 95. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
- » n. 96. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
 - » n. 97. Spese di coazioni e di liti (Idem).
 - » n. 98. Aggió agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
 - » n. 101. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
 - » n. 102. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 103. Contribuzioni fondiarié - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
 - » n. 104. Spese di coazioni e di liti risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
 - » n. 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
 - » n. 115. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti. (Imposte dirette).
 - » n. 117. Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
 - » n. 119. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
 - » n. 120. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
 - » n. 121. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
 - » n. 122. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
 - » n. 123. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile).
 - » n. 124. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
 - » n. 125. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).
 - » n. 126. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.
 - » n. 127. Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
 - » n. 128. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1911-12 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
 - » n. 139. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 142. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.
- » n. 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 157. Spese di giustizia penale - indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi compresi fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario.
 - » n. 162. Competenze ai membri delle Commissioni (Tasse di fabbricazione).
 - » n. 163. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione.
 - » n. 164. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 165. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 166. Quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'articolo 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
 - » n. 179. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 182. Restituzione di diritti all'esportazione.
 - » n. 183. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 186. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 corrispondenti all'art. 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248).
 - » n. 188. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.
 - » n. 189. Quota spettante al comune di Roma sull'utilità netta del dazio consumo di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 e l'art. 6 della legge 25 luglio 1911, n. 755.
 - » n. 199. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).

Segue Elenco **A**.

CAPITOLO n. 200. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).

- » n. 207. Acquisto di macchinario; provvista di carta; spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi.
- » n. 208. Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie.
- » n. 209. Vincite al lotto.
- n. 216. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
- » n. 217. Pensione e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 10 giugno 1904, n. 259.
- » n. 218. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità.
- » n. 222. Compra di tabacchi, lavori di bottato e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
- » n. 224. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi.
- » n. 232. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
- » n. 235. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzi di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 236. Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397.
- » n. 237. Indennità ai rivenditori di generi di privativa per trasporto dei sali.
 - » n. 240. Compra dei sali.
 - » n. 241. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti.
 - » n. 243. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
 - » n. 244. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 247. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 253. Paghe agli amanuensi ed agli operai in servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle private per lavori di scritturazione, di distribuzione di generi e di facchinaggi interni, soprassoldi per prolungamento di orario agli impiegati, agenti ed operai dei depositi stessi e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
 - » n. 256. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
 - » n. 257. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.
 - » n. 258. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali)
 - » n. 261. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
 - » 262. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai, soprassoldi per prolungamento di orario, compensi e sussidi al personale adibito ai servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
 - » n. 263. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 264. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (art. 4, lettera d, della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 265. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
 - » n. 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 278. Spese di coazioni e di liti, dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
 - » n. 280. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 282. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indennati in esegimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
- » n. 283. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.
 - » n. 284. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 285. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
 - » n. 286. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 287. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e legge 30 dicembre 1910, n. 901, Regio decreto 14 dicembre 1911, n. 1484 e legge 16 giugno 1912, n. 614).
 - » n. 294. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
 - » n. 295. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
 - » n. 296. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
 - » n. 297. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
 - » n. 298. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
 - » n. 299. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 300. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
 - » n. 303. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198; dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298; e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
 - » n. 304. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).
 - » n. 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disgiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 306. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 307. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 308. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
- » n. 309. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 310. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
 - » n. 311. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 312. Fitto di locali per gli uffici (Idem).
 - » n. 313. Fitto di locali per le caserme (Idem).
 - » n. 314. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3^a) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
 - » n. 315. Personale civile per la riscossione del dazio (comune di Roma).
 - » n. 316. Personale civile per la riscossione del dazio consumo (Idem) - Indennità di residenza in Roma.
 - » n. 317. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disabitata residenza, di servizio notturno ed altre (comune di Roma).
 - » n. 318. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
 - » n. 319. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
 - » n. 320. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Idem).
 - » n. 321. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
 - » n. 322. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
 - » n. 323. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 324. Fitto di locali per gli uffici (Idem).
 - » n. 325. Fitto di locali per le caserme (Idem).

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

- » n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
- » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 38. Spese di giustizia.
- » n. 40. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedire all'estero.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 24. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 50. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno;aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 11. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 21. Spese di liti.
 - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 85. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
 - » n. 122. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione media.

MINISTERO DELL'INTERNO

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
 - » n. 30. Spese di liti.
 - » n. 35. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 52. *Gazzetta Ufficiale* del Regno e foglio degli annunci nelle provincie — Spese di stampa, distribuzione e spedizione.
 - » n. 58. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3^a, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
 - » n. 109. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
 - » n. 186. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione o sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 187. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751.
- » n. 188. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene; giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 e spese varie per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile.
- » n. 189. Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge 5 settembre 1907, n. 751, e l'art. 14, nn. 1, 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 191. Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella E della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 192. Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- n. 193. Quota di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per l'esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili, giusta l'art. 81 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 10 novembre 1907, n. 844, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586.
- » n. 194. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi ai comuni e consorzi per le opere necessarie per la provvista di acqua potabile nei territori compresi nelle bonifiche di 1^a categoria, giusta gli articoli 31 e 32 della legge 13 luglio 1911 n. 774.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 29. Spese di liti e per arbitraggi.
- » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 33. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
- » n. 68. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti.
- » n. 69. Contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio autonomo per l'esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 70. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 383.
- » n. 72. Quota a carico dello Stato italiano della spesa riguardante la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (Legge 21 gennaio 1904, n. 15).
- » n. 74. Sovvenzioni chilometriche per ferrovie concesse alla industria privata (Leggi 30 aprile 1899, n. 168, 4 dicembre 1902, n. 506, 16 giugno 1907, n. 540 e 12 luglio 1908, n. 444) e 21 luglio 1911, n. 848.
- » n. 75. Sovvenzioni per concessioni di sola costruzione di ferrovie (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 76. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Umbertide-Todi Terni con diramazione Ponte S. Giovanni-Perugia (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 77. Sovvenzione per la costruzione e l'esercizio della linea Adriatico-Sangritana (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 78. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della linea Roma-Anticoli-Frosinone e diramazioni (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 79. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio delle linee di Basilicata e Calabria (Leggi 12 luglio 1908, n. 444, e 21 luglio 1910, n. 580).
- » n. 80. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Siracusa-Ragusa e diramazione Bivio-Giarratana-Vizzini (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 81. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Villacidro-Isili e diramazione Villamar-Ales (Legge 12 luglio 1908, n. 444).
- » n. 82. Sovvenzione per la costruzione e per l'esercizio della ferrovia Spoleto-Norcia-Piediripa (Leggi 12 luglio 1908, n. 444, e 21 luglio 1911, n. 848).
- » n. 83. Sovvenzioni per la costruzione e per l'esercizio di gruppi di ferrovie a sezione ridotta in Sicilia (articoli 2 e 3, legge 21 luglio 1911, n. 848).
- » n. 84. Sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale (Leggi 5 marzo 1893, n. 125, 21 luglio 1911, n. 852, e 23 giugno 1912, n. 659).
- » n. 103. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzione alla polizia dei porti nelle provincie venete.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

- CAPITOLO n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716. Indennizzi e spese diverse per infortuni e danni.
- » n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 23. Spese di lifi.
- » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
- » n. 48. Spese per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni

Segue Elenco A.

- per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
- CAPITOLO n. 49. Compensi alle Società di navigazione esercenti servizi lacuali e fluviali per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
- » n. 50. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
 - » n. 51. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
 - » n. 55. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.
 - » n. 56. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
 - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.
 - » n. 58. Indennità rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
 - » n. 59. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati, dalla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai o dalla stessa amministrazione per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito postali e delle riscossioni per conto di terzi.
 - » n. 60. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
 - » n. 61. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
 - » n. 62. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
 - » n. 68. Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici: eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori, impianto di linee elettriche a richiesta di diversi, ed esecuzioni di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese, o a totale rimborso di esse.
 - » n. 84. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.
 - » n. 85. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
 - » n. 86. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
 - » n. 88. Bonificazioni e rimborsi diversi.
 - » n. 90. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
 - » n. 93. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, inerenti al servizio delle Casse di risparmio postali e gestioni annesse.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 94. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.
- » n. 107. Spese legali e pel ricupero di crediti dell'Amministrazione telefonica.
 - » n. 118. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2^a classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.
 - » n. 119. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
 - » n. 120. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
 - » n. 122. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.
 - » n. 124. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 134. Corresponsione alla Cassa depositi e prestiti degli interessi al 4 per cento sulle somme somministrate durante il primo semestre dell'esercizio 1913-1914 all'Amministrazione dei telefoni, in applicazione dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1912, n. 729.
 - » n. 136. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1^o luglio 1906, n. 302).
 - » n. 142. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).
 - » n. 143. Rimborso del valore dei francobolli adoperati per rappresentare le tasse di conversazioni telefoniche liquidate negli uffici telefonici collegati alla rete telegrafica.

MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stes i.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 17. Spese di liti e di arbitramenti.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 19. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
- » n. 72. Spese di giustizia penale militare.
 - » n. 75. Spese per risarcimento di danni.
 - » n. 77. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 7. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 12. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 14. Spese di liti e di arbitramenti.
 - » n. 26. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 46. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, e di marinai esteri indigenti (legge 24 maggio 1877, n. 3919 e accordo internazionale 8 giugno 1880).
 - » n. 47. Compensi per le costruzioni navali stabiliti dalla legge 13 luglio 1911, n. 745, e premi di navigazione stabiliti dalla legge 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176 - Spese di visita e perizie per la esecuzione di dette leggi.
 - » n. 60. Compensi a società di navigazione per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
 - » n. 79. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.
 - » n. 109. Spese di giustizia.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

- CAPITOLO n. 21. Spese per la vendita delle pubblicazioni del Ministero.
- » n. 23. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
 - » n. 25. Telegrammi per l'estero.
 - » n. 26. Spese di liti.
 - » n. 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
 - » n. 30. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
 - » n. 31. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.

Segue Elenco A.

- CAPITOLO n. 49. Entomologia e crittogamia. Studi ed esperienze per impedire la diffusione di parassiti delle piante coltivate - Spese per i trattamenti anticrittogamici e per la distruzione delle cavallette, della *diaspis pentagona* ed altri insetti o delle arvicole che danneggiano i prodotti agrari.
- > n. 50. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla distruzione della *phylloxera vastatrix*, nonché ai divieti di esportazione ed importazione delle piante comprese le spese di trasporto.
 - > n. 64. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3^a) - Spese per l'azienda.
 - > n. 97. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).
 - > n. 98. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.
 - > n. 110. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro delle denunce di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.
 - > n. 147. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.
 - > n. 158. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.
 - > n. 163. Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.
 - > n. 175. Provvisi di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.
 - > n. 177. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271).
 - > n. 181. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
 - > n. 183. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonifica-mento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
 - > n. 200. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140 e art. 1 della legge 14 luglio 1907, n. 554).
 - > n. 216. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491.

ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

MINISTERO DEL TESORO

CAPITOLO n. 90. Spese pei servizi del tesoro.

- » n. 92. Spese di liti nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

- » n. 54. Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744). (Idem).
- » n. 66. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 71. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 73. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 84. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
- » n. 86. Restituzione e rimborsi (Idem).
- » n. 97. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 98. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 102. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 104. Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 105. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 119. Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali.
- » n. 120. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- » n. 121. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 122. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.

Segue Elenco **B**.

- CAPITOLO n. 123. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
- » n. 125. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
 - » n. 156. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
 - » n. 157. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali. - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Gabelle).
 - » n. 163. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
 - » n. 164. Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della imposta sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
 - » n. 165. Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite.
 - » n. 179. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
 - » n. 182. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
 - » n. 183. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bolletta di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
 - » n. 197. Premi e spese diverse per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli: spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza negli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Privative).
 - » n. 199. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
 - » n. 200. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
 - » n. 216. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per

Segue Elenco **B.**

prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani degli operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.

- CAPITOLO n. 218. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa nazionale di maternità.
- » n. 222. Compra di tabacchi, lavoro di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
 - » n. 225. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.
 - » n. 226. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione, e spese di illuminazione e riscaldamento degli opifici.
 - » n. 232. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei generi alle rivendite.
 - » n. 237. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.
 - » n. 243. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
 - » n. 244. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite.
 - » n. 247. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
 - » n. 258. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
 - » n. 263. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
 - » n. 272. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
 - » n. 278. Spese di coazioni e di liti, risarcimenti di danni ed altri accessori dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.

Segue Elenco **B**.

- CAPITOLO n. 280 Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni — Asse ecclesiastico.
- » n. 284. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
 - » n. 286. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
 - » n. 288. Spese diverse per il riappalto delle esattorie pel decennio 1913-1922 (articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, sulla riscossione delle imposte dirette).
 - » n. 297. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, fasse ecc. eseguiti negli uffici-esecutivi demaniali.
 - » n. 305. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
 - » n. 311. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
 - » n. 317. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Comune di Roma).
 - » n. 323. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Do lettura degli articoli, coi quali si approvano gli stanziamenti di questo bilancio.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Per gli effetti di che all'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini

dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo dell'annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1913-14 pei collocamenti a ripeso sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U, alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 730,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro	L.	40,000
Id. delle finanze	»	40,000
Id. di grazia giustizia e dei culti	»	30,000
Id. degli affari esteri	»	30,000
Id. dell'istruzione pubblica	»	20,000
Id. dell'interno	»	75,000
Id. dei lavori pubblici	»	50,000
Id. delle poste e dei telegrafi	»	30,000
Id. della guerra	»	325,000
Id. della marina	»	60,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio	»	30,000
	L.	<u>730,000</u>

Al conto consuntivo 1913-14 sarà unito l'elenco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze » (N. 993).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze ».

Prego l'onor. senatore, segretario, Di Prampero di darne lettura.

DI PRAMPERO, segretario, legge:
(V. Stampato N. 993).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate con effetto dal 1° luglio 1913 le annesse tabelle A, B, C, D, E, F, con le quali sono modificati i ruoli organici del personale dell'Amministrazione delle gabelle e di quella del catasto e dei servizi tecnici.

(Approvato).

Art. 2.

Con decreto Reale saranno stabilite le norme che, nella prima attuazione delle tabelle organiche, di cui all'art. 1°, saranno da osservare

per l'assegnazione del personale attuale nei nuovi ruoli.

Con le dette norme potrà essere provveduto nell'interesse dei servizi:

a) a coprire i posti dei gradi superiori nei diversi ruoli con promozioni a scelta fra i funzionari dello stesso ruolo senza riguardo al grado ed alla classe o col passaggio dall'una all'altra categoria con stipendio non inferiore a quello di cui l'impiegato è fornito;

b) al passaggio dall'uno all'altro dei gradi o dei ruoli delle dogane, degli ispettori superiori, dei verificatori in servizio delle tasse di fabbricazione, dei commessi e del meccanico dei laboratori chimici delle gabelle, purchè i funzionari passati ad altro grado o altro ruolo conseguano nel nuovo uno stipendio uguale a quello di cui sono forniti o immediatamente superiore. Ove nel nuovo grado o nel nuovo ruolo non siano posti vacanti, gl'impiegati che fanno il passaggio potranno esservi assegnati in soprannumero, lasciando vacanti nel grado o nel ruolo dal quale provengono, altrettanti posti con stipendio eguale a quello ad essi attribuito nel nuovo grado o nuovo ruolo;

c) a stabilire le condizioni a cui dovranno subordinarsi le promozioni ai gradi superiori di nuova istituzione, le promozioni dipendenti dall'aumento di posti nelle classi superiori, ed il conseguimento di aumenti di stipendio superiori alle lire 1000.

(Approvato).

Art. 3.

Con regolamenti da approvarsi con decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per le ammissioni, per le nomine e per le promozioni di grado e di classe del personale compreso nelle tabelle A, B, D, E e per l'assegnazione del personale stesso ai vari rami di servizio delle gabelle.

Al conferimento degli impieghi di aiutante nelle dogane e di verificatore in servizio delle tasse di fabbricazione non sono applicabili le disposizioni dell'art. 20 della legge 6 luglio 1911, n. 683.

Ai sottufficiali del corpo della guardia di finanza è riservato un quarto dei posti che si rendano vacanti nell'ultima classe degli aiutanti di dogana. Col regolamento verranno sta-

bilite le condizioni e le norme per il conferimento dei posti compresi nel detto limite.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'art. 37, lettera *d*) della legge 14 luglio 1906, n. 167.

È prorogata di un biennio la facoltà accordata al Governo dalla legge 13 luglio 1911, n. 731, di assumere senza esame gli ingegneri occorrenti per l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza, purchè gli aspiranti non abbiano superato i ventinove anni di età, e siano stati classificati in ordine di merito nella prima metà dei laureati in ingegneria civile o industriale.

Agli effetti del primo comma dell'art. 4 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato col Regio decreto del 22 novembre 1908, n. 693, la promozione da ufficiale aggiunto a ufficiale nelle dogane è considerata come promozione di classe.

(Approvato).

Art. 4.

È approvata, con effetto dal 1° luglio 1913; la annessa tabella *G*, facente parte integrale della presente legge, e riguardante gli organici del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali ed il personale degli ispettori amministrativi delle private.

In sostituzione della tabella *F*, unita alla legge 14 luglio 1907, n. 514, è pure approvata, con effetto dal 1° luglio 1913, l'annessa tabella *H*, anch' essa facente parte integrale della presente legge, riguardante l'ordinamento del personale ausiliario (di sorveglianza, di scrittura e di custodia) delle sopraccitate aziende.

Al personale della suddetta tabella *H*, anche appartenente a gradi diversi da quelli compresi nella sostituita tabella *F*, sono applicabili le disposizioni contenute nel secondo e terzo

capoverso dell'art. 4 della già ricordata legge 14 luglio 1907, n. 514.

L'ordinamento degli uffici centrali, tecnici o speciali, ai quali è riservata la trattazione degli affari di carattere industriale e tecnico e d'indole speciale, concernente i servizi delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali è stabilito dal ministro delle finanze e al funzionamento di tali uffici tecnici e speciali si provvede con personale appartenente agli uffici esecutivi delle predette aziende, mediante decreto del ministro delle finanze.

(Approvato).

Art. 5.

È approvato, con effetto dal 1° luglio 1913, il ruolo organico del personale della carriera di ragioneria dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze risultante dall'unita tabella *I*.

Per l'attuazione di detto ruolo potrà conseguirsi, con effetto dal 1° luglio 1913, una sola promozione o di grado o di classe. La successiva promozione di posti che conseguentemente resteranno scoperti avrà effetto solo a decorrere dal 1° luglio 1914.

I ragionieri di nuova nomina saranno tutti collocati nell'ultima classe del ruolo e dovranno permanervi due anni prima che possano conseguire la promozione alla classe immediatamente superiore. Ad eguale permanenza in ciascuna classe saranno ancora subordinate per essi le ulteriori promozioni di classe fino alla completa attuazione del nuovo ruolo.

(Approvato).

Art. 6.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad inscrivere in bilancio le assegnazioni necessarie per l'attuazione dei ruoli organici approvati con la presente legge, e a variare di conformità la denominazione dei relativi capitoli.

(Approvato).

TABELLA A.

Ruolo organico del personale delle dogane.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
I. CATEGORIA					
Direttori	unica	18	18	7,000	126,000
Vice direttori	id.	12	12	6,000	72,000
Ispettori	I	70	140	5,000	665,000
	II	70		4,500	
Commissari	I	16	56	5,000	260,000
	II	40		4,500	
Capi contabili (Ricevitori capi, Magazzinieri capi, Cassieri capi)	I	10	30	5,000	140,000
	II	20		4,500	
Contabili (Ricevitori, Magazzinieri, Cassieri)	I	80	210	4,000	745,000
	II	70		3,500	
	III	60		3,000	
Ufficiali	I	270	720	4,000	2,545,000
	II	230		3,500	
	III	220		3,000	
Ufficiali aggiunti	I	200	390	2,500	880,000
	II	190		2,000	
Volontari	—	—	—	—	—
II. CATEGORIA					
Aiutanti principali	unica	65	65	3,500	227,500
Aiutanti	I	160	495	3,000	1,177,500
	II	145		2,500	
	III	100		2,000	
	IV	90		1,500	
Volontari aiutanti	—	—	—	—	—
III. CATEGORIA					
Agenti subalterni	I	270	540	1,600	810,000
	II	270		1,400	
Visitatrici	unica	90	90	400	36,000
					7,684,000
Indennità ai Direttori di Genova e Napoli					3,500
Indennità ai Vice direttori di Genova e Napoli e agli Ispettori preposti ai servizi di statistica					4,750
					7,692,250

TABELLA B.

Ruolo organico del personale tecnico per il servizio delle tasse di fabbricazione.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Elettrotecnici capi	unica	5	5	4,000	20,000
Elettrotecnici	I	12	45	3,500	126,000
	II	13		3,000	
	III	10		2,500	
	IV	10		2,000	
Verificatori capi	I	10	65	4,000	232,500
	II	55		3,500	
Verificatori	I	160	425	3,000	1,045,000
	II	120		2,500	
	III	95		2,000	
	IV	50		1,500	
Volontari	—	—	—	—	—
					1,423,500

TABELLA C.

Modificazioni alla tabella A. annessa alla legge del 29 dicembre 1910, n. 898 sui ruoli organici del personale del Catasto e dei servizi tecnici di finanza.

POSTI AGGIUNTI ALL'ORGANICO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	Totale	individuale	Maggiore stipendio complessivo
Ispettori e ingegneri capi	I	4	4	7,000	28,000
	I	5	17	5,000	25,000
Ingegneri	II	5		4,500	22,500
	III	4		4,000	16,000
	IV	3		3,500	10,500
Geometri	III	5	5	3,000	15,000
					117,000

I posti di ispettore nel personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza potranno essere conferiti tanto agli ingegneri capi di prima quanto di seconda classe.

Agli ingegneri capi di prima e seconda classe potranno essere affidate anche le funzioni di ispettore.

TABELLA D.

Ruolo organico del personale superiore delle gabelle.

GRADO	Numero		Stipendio	
	per classe	Totale	individuale	complessivo
Ispettori superiori delle Gabelle di 1 ^a classe e direttore dell'ufficio tecnico delle dogane	4	8	8,000	60,000
Ispettori superiori delle Gabelle di 2 ^a classe	4		7,000	
				60,000

Tre ispettori superiori delle Gabelle sono nominati a scelta fra gli ispettori e ingegneri capi di 1^a o di 2^a classe degli uffici tecnici di finanza.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

TABELLA E.

Esodo organico del personale dei Laboratori chimici delle Gabelle.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Direttore	unica	1	1	8,000	8,000
Vice-direttore	id.	1	1	7,000	7,000
Chimici principali	I	4	18	6,000	91,000
	II	8		5,000	
	III	6		4,500	
Chimici	I	15	45	4,000	157,500
	II	15		3,500	
	III	15		3,000	
Allievi chimici	»	»	»	»	»
Operai	I	6	22	1,800	34,800
	II	8		1,600	
	III	8		1,400	
					298,300

TABELLA F.

Modificazioni alla tabella A annessa alla legge del 9 luglio 1911, n. 675
nella parte relativa agli agenti subalterni e alle visitatrici.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Agenti subalterni	I	22	32	1,600	49,200
	II	10		1,400	
Visitatrici	unica	14	14	400	5,600
					54,800

Modificazioni alla tabella B annessa alla legge del 9 luglio 1911, n. 675
nella parte relativa agli agenti subalterni e alle visitatrici.

GRADO	Classe	Numero		Stipendio	
		per classe	totale	individuale	complessivo
Agenti subalterni	I	15	22	1,600	33,800
	II	7		1,400	
Visitatrici	unica	20	20	400	8,000
					41,800

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

TABELLA G.

Ruoli organici del personale tecnico e amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle Aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali e del personale degli Ispettori amministrativi delle private.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- duale Lire	com- plessivo Lire		
I. — Ruolo organico del personale delle Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi.							
PERSONALE DI NOMINA REGIA.							
<i>Personale tecnico direttivo:</i>							
Direttore capo del servizio tecnico centrale	unica	1	(a) 1	8,000	8,000	8,000	(a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale è nominato, per merito e a scelta, fra gli ispettori superiori tecnici e i direttori compartimentali. (b) Gli attuali ispettori tecnici assumono il titolo di ispettori superiori tecnici e le ulteriori nomine a tale grado sono fatte per merito e a scelta, fra i direttori compartimentali. Al grado di direttori compartimentali fanno passaggio gli attuali direttori delle agenzie per le coltivazioni, essendo il grado stesso a questo equipollente a tutti gli effetti. (c) Le promozioni ai gradi di direttore compartimentale e di capo tecnico sono fatte, per merito e a scelta, fra i funzionari del grado immediatamente inferiore senza riguardo alla classe. (d) Nel grado di capo riparto devono rimanere, in ogni tempo, tanti posti vacanti per quanti ne risultino occupati nella classe transitoria degli aiutanti tecnici. (e) Gli attuali aiutanti-tecnici potranno essere promossi a capi riparto in seguito ad esami di idoneità che saranno tenuti, entro un anno decorrente dalla promulgazione della presente legge, con programma e norme da stabilirsi dal ministro delle finanze.
Ispettori superiori tecnici	1ª	2		8,000	16,000		
Id. id.	2ª	3	5	7,000	21,000	37,000	
Direttori compartimentali delle coltivazioni	unica	10	(b) 10	7,000	70,000	70,000	
Capi tecnici	1ª	4		6,000	24,000		
Id. id.	2ª	4		5,000	20,000		
Id. id.	3ª	4	(c) 12	4,500	18,000	62,000	
Ufficiali tecnici	1ª	2		4,000	8,000		
Id. id.	2ª	2		3,500	7,000		
Id. id.	3ª	2	6	3,000	6,000	21,000	
Volontari tecnici	unica	»	»	»	»	»	
<i>Personale tecnico esecutivo:</i>							
Capi riparto	1ª	22		4,000	88,000		
Id. id.	2ª	17		3,500	59,500		
Id. id.	3ª	13	(d) 52	3,000	39,000	186,500	
Aiutanti tecnici (classe transitoria)	unica	»	(e) »	3,000	»	»	
<i>Da riportarsi</i>	86	384,500	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- duale Lire	com- plessivo Lire		
<i>Riporto</i>	86	384,500	
Capi verificatori	1 ^a	80		3,000	240,000		(f) La nomina a commissario superiore amministrativo è fatta per merito e a scelta, fra i commissari amministrativi, a qualunque classe appartengano.
Id. id.	2 ^a	55		2,600	143,000		
Id. id.	3 ^a	25	160	2,200	55,000	438,000	
<i>Personale amministrativo direttivo:</i>							
Commissari superiori amministrativi.	1 ^a	3		6,000	18,000		
Id. id.	2 ^a	2		5,000	10,000		
Id. id.	3 ^a	2	(f) 7	4,500	9,000	37,000	
Commissari amministrativi	1 ^a	4		4,500	18,000		
Id. id.	2 ^a	4	8	4,000	16,000	34,000	
<i>Personale amministrativo esecutivo:</i>							
Ufficiali amministrativi	1 ^a	9		3,500	31,500		
Id. id.	2 ^a	8		3,000	24,000		
Id. id.	3 ^a	8		2,500	20,000		
Id. id.	4 ^a	3	28	2,000	6,000	81,500	
Volontari amministrativi	unica	»	»	»	»	»	
Totale	289	975,000	
II. — Ruolo organico del personale delle Manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.							
PERSONALE DI NOMINA REGIA.							
<i>Personale tecnico direttivo:</i>							
Direttore capo del servizio tecnico centrale	unica	1	(a) 1	8,000	8,000	8,000	Al ruolo organico del personale delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri: (a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale è nominato, per merito e a scelta, fra gli ispettori superiori tecnici e i direttori di manifattura.
<i>Da riportarsi</i>	1	8,000	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	individuale Lire	complessivo Lire		
<i>Riporto.</i>	1	8,000	
Ispettori superiori tecnici.	1ª	4		8,000	32,000		(b) Gli attuali ispettori tecnici assumono il titolo di ispettori superiori tecnici e le ulteriori nomine a tale grado sono fatte, per merito o a scelta, fra i direttori delle manifatture ad eccezione di un posto da conferirsi, mediante pubblico concorso per titoli, ad un professore di chimica abilitato all'insegnamento superiore.
Id. id.	2ª	5	(b) 9	7,000	35,000	67,000	
Direttori delle Manifatture	unica	17	(c) 17	7,000	119,000	119,000	(c) Le promozioni ai gradi di direttore di manifattura e di capo tecnico sono fatte, per merito e a scelta, fra i funzionari del grado immediatamente inferiore senza riguardo alla classe.
Capi tecnici	1ª	7		6,000	42,000		
Id. id.	2ª	7		5,000	35,000		(d) Al grado di macchinista sono riservati dodici posti e a quello di economo-cassiere non più di diciassette posti sui sessantaquattro compresi nel presente organico. I macchinisti, gli economo-cassieri e gli aiutanti-tecnici in servizio all'attuazione del nuovo ruolo organico formano un'unica graduatoria in ordine allo stipendio che percepiscono e, a parità di stipendio, secondo l'anzianità di godimento dello stipendio medesimo. In base a tale graduatoria sono loro assegnati i posti del nuovo ruolo incominciando da quelli della prima classe. La nomina ad economo-cassiere è fatta a scelta fra gli aiutanti-tecnici senza riguardo alla classe.
Id. id.	3ª	7	(c) 21	4,500	31,500	108,500	
Ufficiali tecnici.	1ª	3		4,000	12,000		(e) Al grado di capo officina meccanica sono riservati sette posti sui centottantasette compresi nel presente organico. I capi di officina meccanica e i capi laboratorio in servizio all'attuazione del nuovo ruolo organico formano un'unica graduatoria in ordine allo stipendio che percepiscono e, a parità di stipendio, secondo l'anzianità di godimento dello stipendio medesimo. In base a tale graduatoria sono loro assegnati i posti del nuovo organico incominciando da quelli della prima classe.
Id. id.	2ª	3		3,500	10,500		
Id. id.	3ª	3	9	3,000	9,000	31,500	
Volontari tecnici	unica	»	»	»	»	»	
<i>Personale tecnico esecutivo:</i>							
Macchinisti, economi-cassieri e aiutanti tecnici	1ª	27		4,000	108,000		(e) Al grado di capo officina meccanica sono riservati sette posti sui centottantasette compresi nel presente organico. I capi di officina meccanica e i capi laboratorio in servizio all'attuazione del nuovo ruolo organico formano un'unica graduatoria in ordine allo stipendio che percepiscono e, a parità di stipendio, secondo l'anzianità di godimento dello stipendio medesimo. In base a tale graduatoria sono loro assegnati i posti del nuovo organico incominciando da quelli della prima classe.
Macchinisti, economi-cassieri e aiutanti tecnici.	2ª	22		3,500	77,000		
Macchinisti, economi-cassieri e aiutanti tecnici.	3ª	15	(d) 64	3,000	45,000	230,000	
Capi di officina meccanica e capi laboratorio	1ª	94		3,000	282,000		(e) Al grado di capo officina meccanica sono riservati sette posti sui centottantasette compresi nel presente organico. I capi di officina meccanica e i capi laboratorio in servizio all'attuazione del nuovo ruolo organico formano un'unica graduatoria in ordine allo stipendio che percepiscono e, a parità di stipendio, secondo l'anzianità di godimento dello stipendio medesimo. In base a tale graduatoria sono loro assegnati i posti del nuovo organico incominciando da quelli della prima classe.
Capi di officina meccanica e capi laboratorio	2ª	63		2,600	163,800		
Capi di officina meccanica e capi laboratorio	3ª	30	(e) 187	2,200	66,000	511,800	
<i>Personale amministrativo direttivo:</i>							
Direttori dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri	unica	2	2	6,000	12,000	12,000	
<i>Da riportarsi</i>	310	1166,800	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- duale Lire	com- plessivo Lire		
<i>Riporto</i>	310	1166,800	(f) La nomina a commissario ai riscontri è fatta, per merito e a scelta, fra i commissari amministrativi a qualunque classe appartengano.
Commissari ai riscontri	1ª	7		6,000	42,000		
Id. id.	2ª	7		5,000	35,000		
Id. id.	3ª	6	(f) 20	4,500	27,000	104,000	(g) I posti di commissario amministrativo sono riservati esclusivamente agli ufficiali amministrativi.
Commissari amministrativi	1ª	9		4,500	40,500		
Id. id.	2ª	8	(g) 17	4,000	32,000	72,500	
<i>Personale amministrativo esecutivo:</i>							
Ufficiali amministrativi	1ª	12		3,500	42,000		
Id. id.	2ª	12		3,000	36,000		
Id. id.	3ª	12		2,500	30,000		
Id. id.	4ª	4	40	2,000	8,000	116,000	
Volontari amministrativi	unica	»	»	»	»	»	
Totali	387	1,380,300	
III. — Ruolo organico del personale delle saline.							
PERSONALE DI NOMINA REGIA.							
<i>Personale tecnico direttivo: -</i>							
Direttore capo del servizio tecnico centrale	unica	1	(a) 1	8,000	8,000	8,000	(a) Il direttore capo del servizio tecnico centrale è nominato, per merito e a scelta, fra gli ispettori superiori tecnici e i direttori di salina.
Ispettori superiori tecnici	1ª	1		8,000	8,000		(b) Gli attuali ispettori tecnici assumono il titolo di ispettori superiori tecnici e le ulteriori nomine a tale grado sono fatte, per merito e a scelta, tra i direttori delle saline.
Id. id.	2ª	2	(b) 3	7,000	14,000	22,000	
Direttori delle saline	unica	6	(c) 6	7,000	42,000	42,000	
Capi tecnici	1ª	3		6,000	18,000		(c) Le promozioni ai gradi di direttore di salina e di capo tecnico sono fatte, per merito e a scelta, fra i funzionari del grado immediatamente inferiore senza riguardo alla classe.
Id.	2ª	3		5,000	15,000		
Id.	3ª	2	(c) 8	4,500	9,000	42,000	
<i>Da riportarsi</i>	18	114,000	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- viduale Lire	com- plessivo Lire		
<i>Riporto</i>	18	114,000	(d) Al grado di capo meccanico sono riservati sette posti sui sedici compresi nel presente ruolo. Nel grado suddetto e in quello degli aiutanti-tecnici devono rimanere, in ogni tempo, tanti posti vacanti per quanti ne risultino occupati rispettivamente nei gradi di classe transitoria dei macchinisti e dei capi salinari.
Ufficiali tecnici	1 ^a	1		4,000	4,000		
Id.	2 ^a	1		3,500	3,500		
Id.	3 ^a	1	3	3,000	3,000	10,500	
Volontari tecnici	unica	»	»	»	»	»	
<i>Personale tecnico esecutivo:</i>							
Capi meccanici e aiutanti tecnici	1 ^a	7		4,000	28,000		(e) Gli attuali macchinisti e capi salinari potranno essere promossi rispettivamente ai gradi di capo-meccanico e di aiutante-tecnico in seguito ad esami di idoneità che saranno tenuti, entro un anno decorrente dalla promulgazione della presente legge, con programma e norme da stabilirsi dal ministro delle finanze.
Id. id.	2 ^a	5		3,500	17,500		
Id. id.	3 ^a	4	(d) 16	3,000	12,000	57,500	
Macchinisti (classe transitoria)	unica	»	(e) »	3,000	»	»	
Capi salinari (classe transitoria)	unica	»	(e) »	3,000	»	»	(f) La nomina a commissario superiore amministrativo è fatta, per merito e a scelta, fra i commissari amministrativi a qualunque classe appartengano.
Capi operai	1 ^a	20		3,000	60,000		
Id.	2 ^a	12		2,600	31,200		
Id.	3 ^a	6	38	2,200	13,200	104,400	
<i>Personale amministrativo direttivo:</i>							
Commissari superiori amministrativi	1 ^a	2		6,000	12,000		
Id. id.	2 ^a	1		5,000	5,000		
Id. id.	3 ^a	1	(f) 4	4,500	4,500	21,500	
Commissari amministrativi	1 ^a	3		4,500	13,500		
Id. id.	2 ^a	2	5	4,000	8,000	21,500	
<i>Personale amministrativo esecutivo:</i>							
Ufficiali amministrativi	1 ^a	2		3,500	7,000		
Id. id.	2 ^a	2		3,000	6,000		
<i>Da riportarsi</i>	84	329,400	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- duale Lire	com- plessivo Lire		
<i>Riporto</i>	84	329,400	
Ufficiali amministrativi	3ª	2		2,500	5,000		
Id. id.	4ª	1	7	2,000	2,000	20,000	
Volontari amministrativi	unica	»	»	»	»	»	
Totali	91	349,400	
IV. — Ruolo organico del personale dei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi lavorati.							Al ruolo organico del personale dei magazzini di deposito dei sali e dei tabacchi lavorati:
PERSONALE DI NOMINA REGIA.							
<i>Personale amministrativo direttivo:</i>							
Direttori dei magazzini di deposito	1ª	13		6,000	78,000		(a) La nomina a direttore dei magazzini di deposito è fatta, per merito e a scelta, tra i commissari amministrativi a qualunque classe appartengano.
Id. id.	2ª	13		5,000	65,000		
Id. id.	3ª	11	(a) 37	4,500	49,500	192,500	(b) La nomina a commissario amministrativo è fatta per merito di esame di concorso. I concorsi sono tenuti: per un terzo dei posti disponibili esclusivamente fra gli ufficiali amministrativi del presente organico; per gli altri due terzi, accresciuti dei posti che non sieno stati conferiti per mancanza di vincitori nei concorsi di cui sopra, fra il personale esecutivo amministrativo e tecnico, in servizio delle Aziende dei tabacchi e dei sali con stipendio non minore di lire tremila.
Commissari amministrativi	1ª	20		4,500	90,000		
Id. id.	2ª	20	(b) 40	4,000	80,000	170,000	
<i>Personale amministrativo esecutivo:</i>							
Ufficiali amministrativi	1ª	9		3,500	31,500		
Id. id.	2ª	9		3,000	27,000		
Id. id.	3ª	9		2,500	22,500		
Id. id.	4ª	3	30	2,000	6,000	87,000	
Volontari amministrativi	unica	»	»	»	»	»	
Totali	107	449,500	

Segue Tabella G.

RUOLI ORGANICI e gradi del rispettivo personale	Classi	Numero dei posti		Stipendio annuo		Ammontare della spesa annua Lire	Disposizioni speciali
		per classe	per grado e in totale	indi- duale Lire	com- plessivo Lire		
V. — Ruolo organico del personale degli ispettori amministrativi delle private.							
PERSONALE DI NOMINA REGIA.							
Ispettori superiori delle private.	1ª	3		8,000	24,000		<p>Al ruolo organico del personale degli ispettori amministrativi delle private:</p> <p>(a) Alla prima applicazione del presente ruolo organico i funzionari con nomina di ispettori delle private fanno passaggio al grado di ispettori compartimentali.</p> <p>Durante un anno, decorrente dalla promulgazione della presente legge, le nomine a questo grado possono farsi, per merito e a scelta, fra i funzionari in servizio dell'Amministrazione centrale delle private e degli uffici esecutivi delle private con stipendio non minore di lire quattromilacinquecento per quattro posti di prima classe e con graduatoria assieme agli attuali ispettori delle private in ordine di stipendio e dell'anzianità di godimento di esso; non minore di lire tremilacinquecento per i rimanenti posti disponibili, con graduatoria in ordine di stipendio e dell'anzianità di godimento dello stipendio medesimo.</p> <p>Successivamente la nomina ad ispettore compartimentale avverrà, per merito e a scelta, fra i funzionari di carriera amministrativa in servizio dell'Amministrazione centrale delle private e degli uffici esecutivi delle private che abbiano stipendio non minore di lire quattromila.</p> <p>(b) Il numero degli ispettori centrali è limitato a dieci, e le funzioni sono conferite, per decreto ministeriale, a ispettori compartimentali.</p>
Id. id.	2ª	3	6	7,000	21,000	45,000	
Ispettori centrali e compartimentali delle private.	1ª	17		6,000	102,000		
Ispettori centrali e compartimentali delle private.	2ª	17	(a)-(b) 34	5,000	85,000	187,000	
Totale	40	232,000	

TABELLA H

Ordinamento del personale ausiliario (di sorveglianza, di scrittura e di custodia) degli

Stabilimenti, uffici e magazzini in servizio dei quali è assegnato il personale dei gradi controdistinti	GRADI	Stipendio annuo soggetto a ritenuta per tassa tesoro e imposta di ricchezza mobile									Limite massimo dello stipendio conseguibile alla prima attuazione del presente ordinamento cui si riferisce il comma a) dell'art. 1° delle qui inserite disposizioni
		Iniziale per i primi due anni di servizio effettivo	Intermedio conseguibile al principio								
			del terzo anno di servizio effettivo	del sesto anno di servizio effettivo	del decimo anno di servizio effettivo	del quattordicesimo anno di servizio effettivo	del diciottesimo anno di servizio effettivo	del ventitreesimo anno di servizio effettivo	Massimo conseguibile al principio del ventottesimo anno di servizio effettivo		
		Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	Lire	
Personale di nomina ministeriale.											
PERSONALE MASCHILE.											
Direzioni compartimentali per le coltivazioni dei tabacchi.	Aiutanti capi-verificatori . . .	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
	Aiutanti alle scritture	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
	Portinai, visitatori e sorveglianti	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
	Uscieri	1,300	1,450	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,200	
Manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.	Aiut.-capi di officina meccanica	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	»	
	Aiutanti-capo laboratorio . . .	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
	Portinai visitatori	1,600	1,750	1,900	2,100	2,300	2,500	2,700	2,900	2,500	
	Uscieri	1,300	1,450	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,200	
Saline	Aiutanti-capi operai	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	»	
	Aiutanti alle scritture	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
	Uscieri	1,300	1,450	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,200	
Magazzini di deposito di sali e dei tabacchi lavorati	Aiutanti alle scritture	1,500	1,650	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	2,800	2,400	
PERSONALE FEMMINILE.											
Manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.	Scrivane	1,200	1,325	1,450	1,620	1,790	1,960	2,130	2,300	1,960	
	Maestre	1,100	1,175	1,250	1,350	1,450	1,550	1,650	1,750	1,550	

Stabilimenti, Uffici e Magazzini delle Aziende per i Monopoli dei tabacchi e dei sali.

DISPOSIZIONI SPECIALI

ART. 1. — Alla prima applicazione dell'ordinamento che è oggetto della tabella H si osservano le seguenti disposizioni:

a) gli stipendi indicati nell'ultima colonna della presente tabella, segnano, per gli appartenenti ai relativi gradi, il limite massimo della retribuzione conseguibile alla prima applicazione del nuovo ordinamento, anche quando il periodo del servizio effettivamente prestato ecceda quello stabilito per ottenere lo stipendio costituente il limite suddetto.

Per chi raggiunga il detto limite massimo di stipendio l'intervallo di tempo richiesto per il successivo aumento di retribuzione decorre dalla prima applicazione del presente ordinamento.

Per coloro il cui periodo complessivo di servizio sorpassi di almeno tre anni quello stabilito per raggiungere il suddetto limite massimo di stipendio, l'intervallo di tempo occorrente a conseguire l'aumento di retribuzione immediatamente successivo è ridotto alla metà.

b) all'attuazione del presente ordinamento i portinai visitatori, gli aiutanti capo laboratorio, le scrivane e le maestre, di cui le tabelle C ed F approvate con la legge 14 luglio 1907, n. 514, passano, salvo la limitazione espressa nel comma a, allo stipendio annuo corrispondente, nella presente tabella, al periodo di servizio effettivo prestato nel grado al quale ciascuno appartiene, e, quando non raggiungano il limite massimo di stipendio conseguibile alla prima applicazione del presente ordinamento, conservano l'eccedenza di servizio che ne risultasse per computarla nel tempo occorrente a conseguire il successivo aumento di retribuzione. A tali effetti nel periodo complessivo di servizio è considerato anche quello prestato in qualità di sorvegliante e in qualsiasi altra qualità che corrisponda ai gradi stabiliti nel presente ordinamento.

c) all'attuazione suddetta gli inservienti, che appartengono ai ruoli organici delle tabelle B, C e D approvate con la legge 14 luglio 1907, n. 514, assumono il titolo di uscieri e passano allo stipendio annuo corrispondente, nella presente tabella, al periodo di effettivo servizio prestato nel grado di inserviente osservate anche per essi le norme contenute nei precedenti commi a e b, e considerato in detto periodo di servizio anche quello prestato in qualità di sorvegliante e in qualsiasi altra qualità che corrisponda ai gradi stabiliti nel presente ordinamento.

d) gli attuali portinai, visitatori e sorveglianti nelle agenzie per le coltivazioni di tabacco e gli attuali aiutanti alle scritture nelle saline dello Stato, assunti in servizio in conformità ai regolamenti del personale a mercede giornaliera, approvati coi Regi decreti 22 marzo 1906, n. 163 e 21 giugno 1906, n. 387, conseguono la nomina ministeriale ai rispettivi gradi e passano allo stipendio annuo corrispondente, nella presente tabella, al periodo di effettivo servizio prestato con le attribuzioni suddette, osservate anche per questo personale le norme contenute nei già citati commi a e b.

e) gli operai avventizi, assunti con attribuzioni di amanuensi negli uffici delle coltivazioni di tabacco in base all'articolo 18 del regolamento approvato con Regio decreto 22 marzo 1906, n. 163, e gli amanuensi dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi lavorati, che si trovino in servizio negli uffici e magazzini suddetti alla promulgazione della presente legge possono essere nominati « aiutanti alle scritture » nella categoria di uffici cui attualmente appartengono con lo stipendio corrispondente, nella presente tabella, al periodo di effettivo servizio prestato in dette qualifiche d'impiego, osservando pure per essi le norme stabilite ai commi a e b, e semprechè soddisfino alle seguenti condizioni: siano cittadini italiani ed abbiano sempre tenuto condotta regolare; siano riconosciuti di sana ed idonea costituzione fisica, mediante visita medica in uno stabilimento dell'Amministrazione delle private; posseggano la licenza di ginnasio o di scuola tecnica od il certificato di ammissione all'istituto tecnico od alla scuola di commercio.

Quelli, fra gli amanuensi suddetti, che non posseggano i titoli di studio richiesti, pur soddisfacendo alle altre condizioni sopra enumerate, possono essere ammessi ad esami di idoneità che saranno tenuti entro un anno, decorrente dalla promulgazione della presente legge, con programma e norme da stabilirsi dal ministro delle finanze, e, ottenuta l'approvazione in tali esami, essere nominati al grado di aiutanti alle scritture.

ART. 2. — Le nuove nomine al grado di uscieri negli uffici delle coltivazioni di tabacco, delle manifatture dei tabacchi e magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri, e delle saline possono farsi a scelta fra gli operai che abbiano non meno di cinque anni di effettivo servizio negli uffici e stabilimenti precitati.

ART. 3. — Tanto per la prima applicazione del presente ordinamento, quanto per gli ulteriori aumenti di stipendio i relativi periodi di tempo devono essere formati di effettivo servizio, escluso il tirocinio ove sia prescritto dai regolamenti, e dedotte le interruzioni che, secondo le norme vigenti, influiscono nella durata di servizio utile per la pensione.

ART. 4. — Gli aumenti di stipendio decorrono dal primo del mese successivo a quello in cui si compie il voluto periodo di servizio effettivo a norma dell'articolo precedente.

ART. 5. — Gli stipendi massimi stabiliti nella presente tabella, per ciascun grado, non sono suscettibili degli aumenti sessennali di cui al Regio decreto 31 dicembre 1876, n. 3614.

ART. 6. — Coloro che facciano passaggio al personale della tabella G annessa alla presente legge, se provvisti di stipendio eccedente quello iniziale del nuovo grado, ne conservano l'eccedenza come assegno alla persona valevole agli effetti della pensione e compensabile nelle successive promozioni.

TABELLA I.

Ruolo organico del personale di ragioneria del Ministero delle finanze.

Grado	Classe	Numero dei posti		Stipendio	
		per classe	per grado	individuale	complessivo
Carriera di ragioneria.					
Direttore capo della ragioneria.	»	»	1	8,000	8,000
Direttori capi divisione.	»	6	6	7,000	42,000
Capi sezione.	1 ^a	10	20	6,000	60,000
	2 ^a	10		5,000	50,000
Primi ragionieri.	1 ^a	18	35	4,500	81,000
	2 ^a	17		4,000	68,000
Ragionieri.	1 ^a	15	47	3,500	52,500
	2 ^a	15		3,000	45,000
	3 ^a	13		2,500	32,500
	4 ^a	4		2,000	8,000
			109	447,000	

I posti di primo ragioniere di 2ª classe, che si renderanno vacanti in conseguenza dell'attuazione del nuovo organico, saranno tutti conferiti ai ragionieri i quali alla data della presente legge si trovano di avere conseguita con esame l'idoneità al grado.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Provvedimenti per la Regia guardia di finanza » (N. 994).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la Regia guardia di finanza ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 994).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il ruolo organico della Regia Guardia di finanza stabilito dalla legge 12 luglio 1908, n. 427, (tabella C), pel servizio generale del Corpo, è aumentato di:

300 guardie di prima ferma; 450 guardie rafferimate; 400 appuntati di prima classe; 200 marescialli ordinari; 300 marescialli capi; 180 marescialli maggiori; 16 sottotenenti; 26 tenenti e 12 capitani;

ed è diminuito di:

400 appuntati di seconda classe; 310 sottobrigadieri e 100 brigadieri.

(Approvato).

Art. 2.

Alle disposizioni della legge di ordinamento della Regia guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367, modificata a' termini delle leggi 12 luglio 1908, n. 427, e 29 dicembre 1910, n. 894, sono apportate le modificazioni ed integrazioni risultanti dall'annesso testo allegato A.

(Approvato).

Art. 3.

L'applicazione della presente legge avrà luogo a partire dal 1° luglio 1913. L'aumento e la sistemazione del contingente si effettueranno però gradatamente in tre anni, di maniera che la maggiore spesa gravi per un terzo sull'eser-

cizio finanziario 1913-14, per due terzi sul 1914-15 e per la totalità sul 1915-16.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto ad introdurre in bilancio le variazioni necessarie per l'esecuzione della presente legge. (Approvato).

ALLEGATO A.

Testo delle modificazioni ed integrazioni da apportarsi alla legge sull'ordinamento della Regia guardia di finanza.

Art. 2.

Alla indicazione dei gradi di maresciallo, è sostituita la seguente:

Maresciallo maggiore

» capo

» ordinario.

Art. 6.

I commi 2°, 3°, 4°, 5° e 6° sono sostituiti come appresso:

Le promozioni nei vari gradi di ufficiale, a scelta o per anzianità, sono disciplinate dal regolamento in vigore per gli ufficiali del Regio esercito colle modificazioni necessarie per lo speciale ordinamento della Regia guardia di finanza, prescritte con Regio decreto, sentito il Consiglio di Stato.

I maggiori sono però nominati esclusivamente per esame di concorso fra i capitani.

I modi di accertare l'idoneità all'avanzamento saranno stabiliti con regolamento.

Art. 7.

I commi 1° e 2° sono sostituiti dai seguenti:

I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi e questi dai marescialli ordinari; per due terzi in ordine d'anzianità e per un terzo a scelta.

I marescialli ordinari sono tratti mediante esame d'idoneità dai brigadieri che si distinguono per condotta e per lodevole servizio.

I brigadieri sono nominati fra i sottobrigadieri, per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta.

Al grado di sottobrigadiere sono nominati gli appuntati e le guardie che abbiano compiuto

con buon esito un apposito corso d'istruzione, al quale potranno essere ammessi dopo un anno almeno di servizio effettivo prestato in seguito al compimento della istruzione nella legione allievi.

Art. 19.

È sostituito come segue:

Gli individui appartenenti al Corpo della Regia guardia di finanza sono sottoposti, anche in tempo di pace, alla giurisdizione militare per qualunque reato preveduto dal Codice penale militare.

La disposizione dell'art. 122 del Codice anzidetto è estesa anche alla Regia guardia di finanza.

Sono applicabili al Corpo stesso il regolamento di disciplina militare, le leggi sugli ufficiali in congedo, quelle sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito con le altre leggi in esse richiamate, nonché i regolamenti relativi, con le modificazioni che lo speciale ordinamento del Corpo rende necessarie e che saranno approvate con Regio decreto, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 33.

Nel primo comma, alle parole: Nel caso di cui all'articolo precedente, sono sostituite le seguenti:

Allorquando debbano essere giudicate guardie di finanza di qualsiasi grado.

Articoli 8, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 36-bis e 36-ter:

Sono soppressi.

TABELLA A.

La indicazione dei soldi per il personale di truppa è modificata come appresso:

	Soldo giornaliero
Maresciallo maggiore	L. 6 >
Maresciallo capo	> 5 >
Maresciallo ordinario	> 4 >
Brigadiere	> 3.60
Sottobrigadiere	> 3.15
Appuntato di 1ª classe	> 3.10
Appuntato di 2ª classe	> 2.85
Guardia rafferzata	> 2.65
Guardia di prima ferma	> 2.35
Allievo	> 1.85

Il comma seguente alla tabella dei soldi è sostituito come appresso:

Il soldo giornaliero del personale di truppa, dopo compiuto il 14° anno di servizio, è aumentato di lire 0.30 per ogni quadriennio, fino ad un massimo di tre quadrienni.

Le disposizioni concernenti i soprassoldi sono abrogate.

Alle disposizioni che stabiliscono gli assegni da corrisondersi ai sottufficiali, appuntati e guardie ricoverati negli stabilimenti di cura, militari o del Corpo, sono sostituite le seguenti:

Il soldo dei sottufficiali, appuntati e guardie che non prestano servizio perchè ammalati o puniti, vien versato alla massa del Corpo, a carico della quale stanno le spese di cura e di mantenimento, dedotte le seguenti quote giornaliere da corrisondersi agli individui:

Per gli allievi	L. 0.40
Per le guardie	> 0.60
Per gli appuntati	> 0.80
Pei sottobrigadieri	> 1. >
Pei brigadieri	> 1.20
Pei marescialli	> 1.50

Le disposizioni relative alla concessione della indennità di alloggio per gli ufficiali sono sostituite come appresso:

Agli ufficiali sarà dato l'alloggio nella caserma di loro residenza od in località vicina secondo le norme che, anche al riguardo dei canoni di fitto, verranno stabilite dal regolamento. Sul loro stipendio saranno però fatte, a rate mensili, le seguenti ritenute annue a favore dello Stato:

Pei colonnelli	L. 360
Pei tenenti colonnelli	> 300
Pei maggiori	> 240
Pei capitani	> 180
Pei tenenti	> 120
Pei sottotenenti	> 75

La spesa complessiva per gli alloggi degli ufficiali non potrà eccedere le lire centosessantamila e sarà ripartita dal regolamento.

TABELLA C.

È aggiunta, in fondo, la seguente nota:

Non sono compresi in questa tabella gli ufficiali e il personale di truppa collocati a disposizione di Amministrazioni diverse da quella finanziaria dello Stato, e pei quali gli assegni non fanno carico al bilancio del Corpo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella seduta di oggi e in quella precedente.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un disegno di legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Provvedimenti sulla circoscrizione dei comuni di Diano Marina, di Diano Calderina e Diano Castello in provincia di Porto Maurizio ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno, della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso regolamentare.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di dar lettura del disegno di legge.

DI PRAMPERO, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 999).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

LEVI ULDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEVI ULDERICO. Sarò brevissimo, ne stiano sicuri gli egregi colleghi.

Credo che assai difficilmente avremmo potuto, con ugual numero di parole, senza spreco di vane perifrasi, esporre tanti concetti, tante acute osservazioni, quante ne ha sintetizzate l'amico senatore Pietro Lucca, relatore della nostra Commissione di finanze, nel riferire sullo stato di previsione della spesa per l'esercizio del Ministero delle finanze per l'anno 1913-1914.

Questo Dicastero, del quale costantemente venne, come ora, rilevato il lodevole andamento; questo Dicastero, che può dirsi la macchina aspirante-premente che dà sangue e vita agli organismi dello Stato, offrirebbe materia per entrare nel *mare magnum* della discussione finanziaria, la quale, specialmente dopo la seduta di sabato scorso, neppure mi sembra conveniente d'iniziare.

Intorno alle nostre condizioni abbiamo ripetutamente udite confortanti parole dall'onorevole ministro del tesoro, il quale, però, malgrado il soddisfacente gettito delle entrate, non ha mai risparmiati i suoi paterni ammonimenti e in una non remota circostanza accennò allo stato patologico della situazione che renderebbe indispensabile uno studio per assicurarne il completo risanamento.

Accogliamo adunque lietamente, ma senza soverchie illusioni, gli estremi che riassumono la legge di assestamento del bilancio 1912-13, votato or son pochi giorni recante un beneficio di circa 83 milioni, ma non dimentichiamo le ipoteche iscritte sugli avanzi fino al 1918, le delicate, ma significanti riserve fatte dal senatore Pedotti nel suo referto sul bilancio della guerra e, oltre a molte altre cose, la chiara esposizione fattaci dal ministro di grazia e giustizia in risposta all'onor. De Cesare, sulle condizioni del Fondo del culto e la necessità di relativi provvedimenti.

Occorrerebbe un non breve periodo di raccoglimento; ma i fatti storici, la politica internazionale, i movimenti economico-sociali, le esi-

genze della vita moderna assai di frequente si impongono; talchè l'ascensione delle spese non può essere sempre contenuta nei limiti desiderati.

D'altronde bisogna confessare lealmente che, se dell'esagerata ascensione delle spese si volesse far carico al Governo, non cesserebbe la responsabilità di chi esamina, discute, approva i disegni di legge dal Governo stesso presentati, bene spesso dietro ispirazione, o pressione dei membri del Parlamento.

Fatte queste brevi osservazioni, in coerenza ad esse e ad alcuni miei precedenti, fedele alla promessa fatta di non abusare della pazienza dei colleghi, mi limiterò a richiamare l'attenzione del Senato su tre dei principali punti contemplati nella relazione in esame.

Si riferisce il primo all'amministrazione dei canali Cavour; il secondo ai tributi locali; il terzo ad una importante invocazione dell'onorevole ministro del tesoro, citata ed illustrata dal solerte relatore.

Tali gravi questioni si connettono colla situazione generale, e meritano di essere prese in seria considerazione dal Governo.

L'importantissima amministrazione dei canali vercellesi, alla quale presiedette per lunga serie d'anni, con efficacia e competenza, l'onorevole Lucca, dimostra come la gestione del canale Cavour non renda ciò che sarebbe da attendersi. È da rallegrarsi che dalle scrupolose indagini, fatte in proposito, nulla di meno che corretto sia apparso, ma è desiderabile che il Governo tenga conto delle lacune, delle deficienze dei congegni amministrativi, che dalle indagini stesse emersero, per iniziare una benefica riforma. Spero che l'onorevole ministro, il quale già si è occupato della cosa, mi accorderà qualche assicurazione.

Farei opera vana, abuserei della pazienza dei colleghi se a lungo volessi trattenerli sul secondo punto e cioè dei tributi locali.

È una grave questione che si connette colla situazione tutt'altro che brillante dei comuni e delle provincie, i quali attendono una benefica riforma che dal 1894 si attende e che diede luogo a tante richieste e promesse vane, a importanti ordini del giorno dei Congressi delle provincie e dei comuni. Ho fiducia che il Governo non lascerà insoluto più a lungo il grande problema.

E pongo fine al breve mio dire, toccando di volo il terzo punto riguardante un'importante invocazione dell'onorevole ministro del tesoro, intorno alla necessità d'introdurre nei congegni amministrativi riforme e semplificazioni tali da apportare grandi vantaggi all'economia e alla finanza nazionale. Faccio voti perchè l'onorevole ministro del tesoro possa personalmente dar un principio d'esecuzione al suo nobile concetto. Di gran cuore mi associo, quindi, all'ordine del giorno col quale si chiude la elaborata relazione che ci sta dinanzi. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. Io sarò ancora più breve del senatore Levi, in quanto che non mi occuperò che del terzo argomento del suo discorso, e precisamente di quello che è riassunto nell'ordine del giorno, che la Commissione di finanze ha proposto ai nostri voti.

La Commissione di finanze si esprime così:

« Il Senato,

riconosciuta la convenienza di procedere alla riforma degli ordinamenti e alla semplificazione dei congegni amministrativi, che regolano l'azione dello Stato nei suoi rapporti con gli enti locali ed i cittadini,

invita il ministro delle finanze a proporre le disposizioni legislative e ad adottare i provvedimenti regolamentari che occorrono per semplificare a tal fine gli ordinamenti e i congegni della amministrazione finanziaria ».

L'argomento, oltre ad essere importante per se stesso, è divenuto più attraente per la parola vivace del valoroso relatore, oltre che per l'autorità della Commissione, a nome della quale egli parla, ma anche per la leale, franca citazione che il relatore fa dell'origine del pensiero consacrato nell'ordine del giorno.

L'onorevole relatore ricorda nella sua relazione le parole che l'onorevole ministro del tesoro, tre anni or sono, pronunciò in un atto, che è il più solenne che esso possa fare, cioè l'esposizione finanziaria; atto che a mio giudizio non è soltanto rendiconto del passato, ma è programma dell'avvenire; atto, che non potendo essere limitato ad una manifestazione di voto personale del ministro del tesoro, deve essere la manifestazione di tutto il pensiero del Gabinetto, a nome del quale egli parla.

Ebbene il ministro del tesoro nel 3 dicembre 1910 disse: « Quel Parlamento e quel Governo che dopo vari tentativi di mezzo secolo riuscissero a condurre in porto una riforma audace del nostro complicato ordinamento amministrativo, semplificando i congegni, recidendo meccanismi superflui, rendendo insomma più agile e meno costosa l'azione dello Stato, nel regolare le multiformi manifestazioni della vita moderna, quel Parlamento e quel Governo renderebbero un altissimo servizio, non pure alla finanza, ma alla economia nazionale ».

Domanderei, perchè sono passati tre anni da quando furono pronunciate queste parole senza un tentativo qualsiasi di applicazione dello splendido e promettente programma?

Ora, la Commissione di finanze vorrebbe che tuttociò venisse fatto dal ministro delle finanze ed io ne sarei felice, perchè sono anch'io dell'opinione del senatore Levi che il ministro delle finanze è quegli che per le sue incombenze più abbraccia e più ramifica la sua attività in riguardo a tutta l'economia del paese, e più potrebbe far risentire il beneficio di una semplificazione nella sua amministrazione: ma credo che eguale programma debba essere di ogni Dicastero. Più che dal ministro delle finanze, sarei molto lieto se potessi udire una parola dal Presidente del Consiglio, che per buona sorte è qui presente.

Egli, per l'altissima sua autorità, per quella più vasta responsabilità che ha di tutto l'indirizzo della sua politica, egli potrebbe dire quale concetto impegnativo possa essere assunto non solo pel Ministero delle finanze, ma anche per gli altri Ministeri, a questo riguardo.

Ma, ad ogni modo, mi rivolgo alla Commissione di finanze e le faccio appello, perchè, a forma di risveglio, in ogni bilancio ripeta questo ordine del giorno, insista fino a determinare i ministri interessati ad uniformarsi a questo, che oggi dobbiamo chiamare programma dell'intero Gabinetto.

In questo modo, ci salveremmo dal pericolo tanto frequente, ogni volta che il Parlamento accenna ad una sua idea, ad un suo desiderio di ordine generale, di non potersi fare intendere da tutto il Governo.

Io non so se, come e in qual modo le opinioni espresse qui dentro, i voti manifestati in quest'Aula, siano notati per regola della pub-

blica amministrazione; ma so, peraltro, che sovente, quando noi accenniamo ad un provvedimento da prendersi, il ministro, col quale discutiamo, ci risponde facilmente: ma di questo argomento non mi posso occupare io; vi dovrete rivolgere al mio collega competente. E quando si tratta di un argomento di ordine generale, non essendo possibile di convocare tutti i ministri, non si trova mai a chi rivolgerlo, quantunque nella comune coscienza sia ritenuto utile e degno di accoglimento.

Egli è per ciò che credo di fare cosa molto più pratica, confidando che la Commissione di finanze, coerentemente a quanto ha fatto a proposito del bilancio delle finanze per il prossimo esercizio, voglia sempre ripetere la stessa esortazione e lo stesso invito, fino a quando non vedremo mettere in attuazione il nobilissimo ed assai utile programma.

S'intende che, chiedendo quello cui accenna l'ordine del giorno, noi faremmo quanto si può contenere in un programma minimo, cioè di semplificazione dei servizi pubblici, giacchè non c'è da abbandonare certamente la speranza di vedere una volta discusso e possibilmente accettato il programma massimo, che potrebbe essere quello di sfollare davvero la selva selvaggia ed aspra e forte dell'Amministrazione dello Stato italiano, per cui non sappiamo ancora se sia l'Amministrazione fatta per il paese, o se non sia l'Italia fatta per l'Amministrazione.

Ma credo e spero che non tarderemo troppo ad entrare in quest'ordine di idee; anzi penso che, a proposito della relazione che il Senato vorrà pure discutere dell'inchiesta sul Palazzo di Giustizia, dovrebbe prevalere lo studio della necessità di tagliare certi rami superflui, e, appunto perchè tali e perchè capaci di gettar ombra, offrono il destro di far cose che diversamente non si farebbero.

Per esempio (accenno ad un'idea), si potrà allora da qualcuno dimostrare che l'Avvocatura erariale è la quinta ruota del carro, ed è meritevole perciò di essere abolita addirittura.

Ma questa è un'idea da discutersi a suo tempo; quindi, ora in conclusione dico che voterò con grande soddisfazione l'ordine del giorno proposto dalla Commissione di finanze; spero che il Governo vorrà, accogliendolo, fare onore all'invito che gli vien rivolto; ma mi auguro

che la Commissione di finanze, sin da ora, mi dia affidamento che sempre e per tutti gli altri Dicasteri, per tutti gli altri rami dell'Amministrazione, vorrà fare il medesimo invito.

Perchè, se è vero che il Ministero delle finanze abbraccia la maggiore somma della burocrazia, non è poi vero che sia il maggiore accentratore e che abbia il maggior numero di rami inutili da recidere.

Il rimedio indicato è salutare, ma, appunto perchè tale, dev'essere largamente applicato. (*Approvazioni*).

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Pochissime parole. Faccio plauso alla Commissione di finanze per l'ordine del giorno che ha presentato e mi associo alle parole dette dai colleghi Levi e Vischi. Il collega Vischi disse che sarebbe bene che il Presidente del Consiglio prendesse l'iniziativa, affinché tutti i Ministeri provvedessero ad un decentramento. Ma io debbo far presente che il Presidente del Consiglio vi ha già pensato da molto tempo ed ha diramato una circolare ai prefetti invitandoli a far presenti quali affari potessero esser decentrati e semplificati. Se quindi un elogio vi è da fare, lo dobbiamo fare a lei, onor. Giolitti, che questo ha già fatto; è agli altri ministri che dobbiamo rivolgere la raccomandazione. Mi associo quindi all'ordine del giorno dell'Ufficio centrale. (*Approvazioni*).

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. Ringrazio gli onorevoli senatori che hanno avuto parole di benevolenza per la relazione. Ma, di fronte alla grande autorità della Commissione, che in questo momento ho l'onore di rappresentare, svanisce l'opera personale del relatore, e quindi io raccolgo quelle parole di benevolenza, così largamente prodigate, ed a nome della Commissione ringrazio.

Sento tanto meno di dover attribuire a me anche le briciole di quella benevolenza, perchè la parte sostanziale di questa relazione, quella parte che sarà argomento di voto per il Senato, anche essa si deve ad una ispirazione venutami dall'opera del venerando presidente della Commissione, senatore Finali, e quindi alla mia modestissima persona preferisco por-

tare avanti quella autorevolissima di chi mi ha ispirato.

Io non sono tra quelli che credono che i documenti parlamentari si stampino, ma non si leggano; io quindi ritengo che tutti gli onorevoli senatori avranno letto la relazione della Commissione di finanze; posso invece presumere che qualcuno possa averne dimenticato qualche parte: in considerazione di questo dirò qualche parola relativamente ai vari punti della relazione stessa. Lasciando per ultima quella che ho detto questione sostanziale, lo stesso senatore Levi mi fornisce la traccia per dare qualche maggiore spiegazione in ordine ai vari argomenti che furono trattati nella relazione.

E comincio dai contributi locali. La Commissione di finanze ha creduto suo dovere richiamare su questa antica, ma sempre grave e sempre più urgente questione, l'attenzione del Governo; ha perciò riprodotto gli ordini del giorno recentissimi del Congresso tenuto dall'Associazione dei comuni, quelli non meno efficaci presentati nel Congresso delle provincie, ed ha concluso facendo voti perchè il Governo si preoccupi di questa gravissima situazione e provveda al modo di ripararvi.

Non è, naturalmente, compito, e non deve esserlo, della Commissione di finanze, andare più in là della enunciazione del male, ma, naturalmente, confida che il Governo, a suo tempo (ed è da augurarsi che il tempo sia il più prossimo possibile) pensi a questo male; poichè, se è vero, come fu detto, che noi dobbiamo essere solleciti per il bilancio dello Stato, perchè il bilancio dello Stato è il cuore, è il capo della nazione, naturalmente noi non dobbiamo, anche nella vigile cura del cuore e del capo, non dobbiamo dimenticare che nell'organismo statale vi sono altre membra, vi sono le vene, e bisogna pensare che queste vene e queste altre membra siano sempre (come lo saranno sempre, giova sperarlo) di utile sussidio al capo e al cuore.

La questione seconda, trattata dal senatore Levi, è una questione non di carattere generale, ma è una questione piuttosto locale.

Il senatore Levi ha voluto ricordare quella qualunque opera che, chi ha l'onore di parlare al Senato, ha avuto (mi si perdoni la rettifica) non nell'amministrazione dei Canali Cavour, ma nelle amministrazioni del più grande utente.

dei Canali Cavour, la Società Vercellese d'irrigazione, che è una delle fortune del Piemonte, ed è una delle glorie del conte di Cavour.

L'amministrazione dei Canali Cavour, lo dico nella relazione e giova ripeterlo, perchè non è conosciuta abbastanza l'entità di questa amministrazione, è un'amministrazione che, da una spesa di un milione, trae circa tre milioni e mezzo di entrata; è un'amministrazione che ha sempre preoccupato il Governo, e, precisamente di questi giorni, io trovava un forte aiuto nella riforma che si è chiesta dalla Commissione di finanze, nelle parole di Quintino Sella. Parole che giova ricordare, perchè la figura e l'opera di Quintino Sella si possono davvero paragonare alle cime delle Alpi che egli ha illustrate, le quali, quanto più da esse ci si allontana, tanto più signoreggiano sulle catene contigue, perchè l'opera del Sella tanto più s'ammira quanto più il suo tempo si è allontanato da noi.

Il Sella disse in una discussione, quasi preistorica, fatta in Parlamento (parlo del 25 febbraio 1874), allorchè si discuteva appunto dei Canali Cavour: « Il ministro delle finanze avrà cura di escogitare un sistema di amministrazione fondato sul decentramento ».

Qui non è il caso di chiedere il decentramento perchè, come si accenna nella relazione, si è già quasi fin troppo decentrato, ma è un decentramento speciale, che non corrisponde a quel decentramento d'indole generale che la Commissione di finanze ha proposto, e che era nell'animo anche di Quintino Sella.

Mi perdoni il Senato se leggo. È meglio ascoltare le parole del Sella che le mie: « Sarebbe cosa molto tediosa, continua il Sella, per le popolazioni e sarebbe anche nociva all'interesse dello Stato se coloro che presiedono sul luogo (noti, onor. ministro, *coloro*, non colui) dell'amministrazione non potessero decidere la maggior parte delle questioni, mentre credo che l'Amministrazione centrale possa meglio adempiere al suo compito quando si limiti alle disposizioni generali.

« Stimo sia preferibile dare agli amministratori locali molte responsabilità e nello stesso tempo una certa latitudine, entro i limiti severamente fissati dall'Amministrazione centrale, anzichè volere dal centro decidere su ogni cosa ».

L'onor. Levi ha chiesto se da questa rete complessa di canali, che fecondano tanta parte del territorio di tre provincie, non si potrebbero ottenere entrate maggiori, ed il senatore Levi, che con le sue parole accresce autorità a quanto fu detto prima, ha l'istesse idee che ha avuto la Giunta generale del bilancio della Camera elettiva.

La Giunta generale del bilancio alla Camera dei deputati, nella relazione sull'entrata 1911-1912 rivolse precisamente all'onorevole ministro delle finanze un quesito, che risponde alle parole dette or ora dal senatore Levi, e chiese precisamente se, data l'importanza di questa azienda patrimoniale, non era possibile sperare un'entrata maggiore di quella che era stata impostata. In massima, nella questione dei Canali Cavour come in tutte le questioni che si riferiscono all'irrigazione, io, personalmente, non farei mai la domanda se dai canali di irrigazione si possa ottenere un cespite maggiore. I canali di irrigazione non devono essere considerati come strumenti fiscali, perchè, al di sopra della finalità fiscale, i canali di irrigazione hanno la finalità della prosperità economica, che devono portare nelle regioni solcate da questi canali, e ne viene di conseguenza naturale che quanto meno si può ricavare come profitto fiscale dal prezzo delle acque, altrettanto di più ne introita lo Stato dai mille rivoli che vengono da questo fortunato aumento di produzione.

In ogni modo, è tanto opportuna la domanda fatta dal senatore Levi, come era stata opportuna quella fatta dalla Giunta del bilancio, che allora l'onor. ministro delle finanze rispose, come probabilmente risponderà ora, che la questione, sollevata allora ed al presente, merita tutta l'attenzione del Governo.

Allora fu accennato ad un particolare, e cioè ad una più severa custodia, non nel senso della direzione suprema, ma ad una più severa vigilanza dei custodi che avrebbe potuto dare una maggiore entrata, e che, forse, questa maggiore entrata sarebbe stata assorbita dalla maggiore spesa per effetto dell'aumento dei custodi; ma la questione che ha creduto di dover fare la Commissione di finanze non è questa. A parte ogni conoscenza personale, che chi ha l'onore di parlarne, può avere di quell'amministrazione, perchè cerco sempre d'isclaro me

stesso quando parlo per conto altrui, ma, a parte quella conoscenza specifica, la Commissione di finanze, nel fare le osservazioni che ha fatto, fu notevolmente impressionata dalla considerazione che su questo argomento espone nell'altro ramo del Parlamento il relatore del bilancio.

Il relatore del bilancio del Ministero delle finanze alla Camera dei deputati, ritornando per la terza volta in tre anni successivi sulla gestione dei Canali Cavour, dopo, e convien subito dirlo, la constatazione fatta che nulla si può eccepire contro lo zelo e la rettitudine di chi dirige questo servizio, concludeva però le sue considerazioni con una osservazione assai importante.

Diceva cioè: è necessario (non ricordo esattamente le parole, ma il senso certamente ne è esatto), è necessario che la Direzione generale del Demanio sia in condizione di poter esercitare la suprema direzione di quell'azienda, perchè, senza ispezioni frequenti, il Ministero non può trovarsi in condizioni di provvedere ai bisogni locali.

Queste considerazioni indassero la Commissione di finanze a trarne le conseguenze che se la Direzione generale ha bisogno di essere messa in condizione di poter dirigere, val quanto attestare che attualmente non può dirigere; e l'affermare la necessità delle ispezioni per conoscere le condizioni locali val quanto dire che senza ispezioni non le conosce. Ora, queste considerazioni, di per sé importanti, lo furono tanto più, data (per quanto non si debba far mai questione di persona, ma nell'apprezzare i fatti le persone c'entrano) data la conoscenza personale di chi, come relatore del bilancio delle finanze, riferiva alla Camera dei deputati. Onde è che, per potere, indipendentemente dalla questione fiscale, trarre speranza per un migliore ordinamento di questa gestione, non per iniziativa propria, ma secondando le osservazioni fatte dalla Giunta generale del bilancio e (ripeto, per quanto riguarda me, personalmente), più specificatamente dall'autorità speciale e dalla conoscenza speciale che ne ha il relatore, la Commissione di finanze ha richiamato l'onor. ministro ad una vecchia proposta che gli era stata fatta a proposito di questa gestione, la quale corrisponde esattamente a quell'osservazione del Sella, che io ho

letto, e nella quale si accenna sempre ad amministratori locali, a dirigenti locali, mai ad un amministratore singolare.

Per quanto zelante, per quanto competente, sia quell'unico che dirige, non è bene, non solamente per gli utenti, ma neanche per lo stesso amministratore, non è bene che questioni tanto complesse dipendano dalla volontà di un solo, perchè chi conosce l'andamento di questa gestione sa che si tratta di migliaia e migliaia d'interessi, che si rannodano intorno ad essa; sono interessi che, si contrastano talvolta fra individui, e tal'altra fra provincie e provincie.

Io, ripeto, non solamente prendo atto di quello che l'onor. ministro ha detto nell'altro ramo del Parlamento, a proposito della direzione, non solamente ne prendo atto ma lo confermo; è esattamente vero tutto quanto egli disse a proposito della competenza, dello zelo, della rettitudine di chi lo dirige, ma la questione diventa grave nel rapporto cogli utenti, ai quali pure si deve pensare, per il fatto che non è possibile agli utenti dei Canali Cavour poter avere una decisione d'appello, che possa essere diversa da quella che non sia l'eventuale decisione di primo grado; perchè appunto, dato l'organismo così com'è, chi ricorre al Ministero delle finanze, alla Direzione generale del Demanio per avere, non dico giustizia, perchè la parola sarebbe troppo grossa, ma per avere ragione delle proprie lagnanze, trova che ricorre precisamente a chi ha avuto l'informazione dal giudice di primo grado, perchè i rapporti sono così fatti che la Direzione generale del Demanio non può assolutamente essere in condizione di conoscere tutti questi elementi, e d'altra parte è indispensabile che le decisioni siano pronte.

Quindi la Commissione di finanze si limita a richiamare l'onor. ministro alla antica proposta, di dare, cioè, all'amministrazione dei Canali Cavour il carattere di un'amministrazione collegiale, senza togliere nulla alla parte direttiva, che deve essere autonoma, ma per modo che nella stessa sede dell'amministrazione ci sia qualcuno che possa eventualmente accogliere, quando si riconoscano giuste, le ragioni dei contribuenti contro il dirigente. Il ministro delle finanze, guardando negli archivi del suo Ministero, troverà che più di una volta delle proposte in questo senso si sono fatte, ed io ritengo che farà opera savia, egli che studia con

sollecita cura tutti i problemi che si riferiscono alla sua Amministrazione, farà opera savia e certamente utile se troverà modo di dar vita ad uno stato di cose, per cui mai più avvenga che nè dalla Giunta del bilancio all'altro ramo del Parlamento, nè altrove, si possano chiedere spiegazioni a proposito di questa questione.

Un'altra delle questioni, che ha trattato la Commissione di finanze, e sulla quale interpreta il silenzio come l'universale consenso, è la questione del catasto. La legge del 1886 - io che son vecchio mi ricordo che fu votata alla Camera anche da parecchi colleghi che ho l'onore di ritrovare qui - è stata salutata come una grande speranza, ma purtroppo è stata anche causa di grandi delusioni; delusioni che, assolutamente, non dipendono in nessuna maniera dai Governi che si sono succeduti da allora ad oggi. La legge del 1886 fu votata col presupposto che avrebbe dovuto essere eseguita in determinate condizioni di bilancio. Nel 1886, e per molti anni successivi, il bilancio dello Stato si è sempre trovato in ristrettezze, e quindi, benchè sia vero l'assioma che se vi sono delle spese lucrative vi sono anche delle economie, che purtroppo sono disastrose, le economie che si son fatte nell'applicazione della legge del 1886 sono state, conviene dirlo, economie disastrose. Quindi la Commissione di finanze, anche perchè l'esumazione di progetti di legge che ricordano il passato, per debito di riconoscenza, si fa sempre con piacere, ha ricordato che non è esatto asserire che, legislativamente, non si sarebbe potuto migliorare la legge del 1886, considerata come legge fondamentale e come tale immutabile.

Vedo di fronte a me il senatore Bonasi il quale - glielo ricorderò io, se la sua modestia glielo ha fatto dimenticare - essendo Guardasigilli, mentre era ministro delle finanze l'onorevole Carmine, ha presentato con lui un disegno di legge, il quale aveva precisamente lo scopo di modificare la legge del 1886 in tutti quei punti che l'esperienza aveva dimostrato essere manchevoli. Disgraziatamente - e quanti hanno a cuore la sollecita esecuzione di questa legge che fu accolta, salutata ed acclamata come legge di civiltà, di progresso e di giustizia tributaria, converranno con me - malauguratamente la legge, che chiamerò Carmine-

Bonasi, (poichè credo sarà lieto il Senato di poter tributare a questo eminente suo membro l'elogio che gli è dovuto), quella legge, per una crisi parlamentare, è rimasta allo stato di relazione: ebbe però il suffragio della Commissione parlamentare, che, avendola esaminata, l'aveva approvata in tutti i suoi particolari. Questo ho ricordato solo per stabilire che l'affermazione assoluta dell'intangibilità della legge del 1886, ha potuto essere contraddetta, ed autorevolmente contraddetta, da un documento parlamentare di prima importanza.

La Commissione di finanze naturalmente non eccede, e non poteva eccedere al suo compito, e non ha voluto, e non vuole, perchè non lo deve, suggerire mezzi. La Commissione di finanze chiede soltanto all'onorevole ministro se, o con qualcuno di quei provvedimenti che si potrebbero con tanto fortuna esumare, o con qualunque altro crederà opportuno, non intenda provvedere a sollecitare l'esecuzione di questa legge. Poichè se vi ha una legge dove tutto quello che non si finisce sollecitamente corrisponde ad una spesa perduta è precisamente la catastazione; incominciare una catastazione e sospenderla prima di finirla, tanto fa non cominciarla, perchè quando vi si rimettono le mani, dopo un certo lasso di tempo, bisogna ritornare daccapo.

E questo dico se si vuole evitare che avvenga quello che è accaduto (per dire di una provincia a me più vicina e che quindi posso conoscere meglio) quello che è avvenuto a Torino (ed abbiamo qui eminenti colleghi che possono su questo illuminarci), ove le mappe furono finite dieci anni fa, ma soltanto dieci anni dopo si è cominciato l'attivazione del catasto. So benissimo che la Commissione centrale con cospedienti, che dico legalissimi ed abilissimi, trova modo, per conto proprio, di riparare alle manchevolezze della legge, ma sarebbe anche meglio se questo lo potesse fare in base ad una disposizione, la quale stabilisse che, quindi innanzi, le modalità non saranno tali da far ritardare quei lavori. A ogni modo, confido nell'autorità grande di chi presiede quell'ufficio, per poter arrivare a questo risultato, vale a dire di sollecitare la risoluzione della questione.

E veniamo alla questione sostanziale, a spiegare cioè il richiamo che io ho fatto all'autorità del nostro presidente della Commissione

di finanze, per rendere in qualche modo più autorevole, non solo, ma per spiegare altresì la proposta che ho avuto l'onore di presentare alla Commissione di finanze e che la Commissione stessa ha fatto sua.

Ormai ho trentun anno di vita parlamentare e posso dire di essere uno degli antichi decentratori del Parlamento. Non è a dire che quella che fu la mia antica speranza abbia avuto in tanti anni qualche principio di attuazione; ma il tempo che passa non affievolisce le fedi che rimangono, anzi sono le fedi che si ringagliardiscono, quanto più il tempo che passa par voglia contrastarle.

Non è certo questo il momento, in cui la mia antica fede dovrebbe intiepidirsi, mentre, per fortuna nostra e per orgoglio nostro, la proposta di decentramento che la Commissione ha presentato, ha trovato nei tre senatori che hanno parlato e vogliamo sperare nel consentimento del Senato, il maggiore degli onori, la massima delle fortune che noi possiamo desiderare.

E dico subito all'onor. Vischi: per carità, se egli, come non ne dubito, è un convinto decentratore, non insista perchè il Presidente del Consiglio dica che farà la prova del decentramento per tutti i Ministeri. Per carità, non esiga che il Presidente del Consiglio faccia questa dichiarazione, perchè, per quanto grandi siano la deferenza e l'ossequio che io ho per il Presidente del Consiglio, pur tuttavia se egli dicesse che accetta la raccomandazione dell'on. Vischi, io dispererei della fortuna del nostro ordine del giorno. Se un merito ha il nostro ordine del giorno, è precisamente quello di non avere affrontato la questione nel suo complesso. Lo abbiamo detto nella nostra relazione: le grandi questioni non si risolvono nel loro complesso, val meglio, per arrivare al risultato finale, incominciare e procedere per gradi. Ringraziando quindi l'onor. Vischi e l'onor. Astengo dell'appoggio che, insieme all'onor. Levi, hanno dato alla nostra proposta, noi nell'interesse della proposta stessa, chiediamo che non si domandi di più di quanto la Commissione di finanze ha creduto di domandare, pur riservandosi quando il primo passo sarà fatto, di insistere perchè si prosegua nella stessa via.

Perchè la Commissione di finanze ha voluto cominciare quest'opera di vera riforma e di riforma pratica col Ministero delle finanze?

Mi si permetta una parentesi, che potrebbe sembrare una divagazione, ma che non lo è. Se è vero che il Senato ha la grande fortuna di non essere nelle sue discussioni agitato dalle passioni, non dico della politica, perchè qui si vive e si respira politica e si vive e si respira politica qui quanto in ogni altra Assemblea politica, perchè anche in quest'Aula vibra il cuore del paese, perchè anche noi sentiamo i suoi bisogni, indaghiamo le sue esigenze e sappiamo a tempo provvedere, (*Benissimo*) se è vero che il Senato ha la fortuna di non essere obbligato a fare della politica di partito, io penso, da quando ho l'onore di appartenere a questa Assemblea, che la miglior politica che il Senato potrebbe fare è quella d'intervenire, quante più volte sia possibile, nel migliorare le amministrazioni locali. Sarà questa la migliore delle politiche, della quale il paese ci sarà riconoscente, se adopereremo la nostra opera ad eccitare il Governo a migliorare le condizioni delle Amministrazioni locali. (*Bene*).

E perchè, ripeto, si è scelto il Ministero delle finanze, onor. Vischi? Non è certo per caso. È perfettamente esatto quanto disse l'onorevole senatore Astengo: il Presidente del Consiglio per quanto riguarda il Ministero dell'interno ha dato disposizioni per conoscere quali sono gli uffici che dovrebbero essere decentrati.

Io ho sempre dubitato che, chiedendo alle direzioni delle amministrazioni centrali quali uffici si possano decentrare, cioè portare alla periferia, ho sempre dubitato che non si riesca ad ottenere nulla, perchè credo che queste Direzioni centrali siano necessariamente contrarie a quello che noi vogliamo ottenere.

È, quindi, cosa migliore, lasciare che il Governo provveda di autorità.

L'attuale Governo è rappresentato da uomini che possono fare questo decentramento ed è presieduto da chi, volendo, può farlo; pochi, volendolo, potrebbero farlo; come lo può l'onorevole Giolitti, non soltanto perchè egli ha l'autorità di poterlo ottenere, ma perchè nessuno come lui conosce tutti gli ingranaggi della pubblica amministrazione; sicchè, se può essere facile discutere e contraddire l'onor. Presidente del Consiglio in questioni politiche, diventa enormemente arduo poter discutere con lui in questioni amministrative.

Onde si è scelto il Ministero delle finanze anche per questo perchè ci sono dei precedenti. Io non

sono un amico dei precedenti, ma quando questi tornano a sostegno della mia tesi, volentieri ad essi mi appiglio. Ed il precedente è autorevolissimo, ed è qui dove mi trincero, dietro la grandissima autorità del senatore Finali.

Un decreto del 26 settembre 1869, al quale ha collaborato l'onore Finali, ha istituito le Intendenze di finanza e le Intendenze di finanza, furono appunto istituite allo scopo di decentrare. Non è però assolutamente esatto dire che lo scopo di allora fosse di decentrare; lo scopo era di cambiare l'ordinamento compartimentale in ordinamento provinciale. Nella relazione che accompagna il decreto sono accennate le finalità della istituzione delle Intendenze di finanza. La relazione spiega che il nuovo ordinamento provinciale è ispirato al concetto di portare la maggior sollecitudine nell'esaminare e risolvere i reclami dei cittadini, sollecitudine desiderabile per il buon andamento della cosa pubblica, e per la legittima soddisfazione degli interessi dei cittadini, evitando gli intralci, la rilassatezza, le confusioni nell'amministrazione e i disagi dei cittadini.

L'istituzione delle Intendenze è espediente per ordinare l'amministrazione finanziaria. Così il lavoro più ripartito, l'indirizzo più pronto, la vigilanza più efficace, daranno ai proventi l'incremento che la finanza ha ragione di ripromettersi.

L'onorevole ministro sa se io posso avere nonchè un pensiero, una parola meno che riguarda per lui e per l'opera sua, ma dichiaro subito che, dei vari appunti, fatti nella mia relazione a quella pompa aspirante di accentramento che è il Ministero delle finanze, nessuno alludeva a disposizioni emanate durante la sua amministrazione. Ma è certo che è una tendenza che non è limitata al Ministero delle finanze, ma è una tendenza di tutte le Amministrazioni centrali, quella di attrarre a sé quante più funzioni è possibile. E voglio ricordare che, a proposito di un provvedimento accentratore, che non era stato voluto in una disposizione di un disegno di legge, che era stato presentato alla Camera dei deputati, e che un'altra crisi parlamentare non ha permesso diventasse legge dello Stato, fu detto con una frase cruda ma vera, ed essendo vera non offende le persone che sono al Governo, che l'avvicinare quanto più è possibile la periferia al

centro può dar luogo all'esercizio, naturalmente sempre legittimo, delle influenze parlamentari e politiche. Certamente non è vero e non può esser vero, ma chiunque abbia la pratica della vita locale sa, che se anche non vi è quel pericolo insidiatore che si attribuisce all'accentramento, c'è nel decentramento un altro grandissimo vantaggio.

Quanto più voi avvicinate le vittime, non dico ai carnefici, ma agli esecutori delle disposizioni per cui le vittime strillano (*si ride*), tanto più coloro che stringono i freni sentono i lagni delle vittime; ma quando i lagni avvengono alla periferia e devono essere ascoltati al centro, quei lagni non si ascoltano più; e di qui le lungaggini che sono le conseguenze del moltiplicarsi di uffici; per modo che (lo abbiamo detto nella relazione e giova ripeterlo) nella nostra legislazione si agisce a rovescio di quanto non faccia la natura: la quale crea gli organi per le funzioni mentre noi moltiplichiamo le funzioni per gli organi; e mentre gli organi ordinari della natura sono pronti, rapidi, sbrigativi, tanto più gli organi dello Stato sono, per fatalità di cose, sempre più pigri, sempre più tardi.

L'Intendenza di finanza è l'organo decentratore per eccellenza; ed è stato creato a questo scopo, mentre invece il tempo ha molto tolto alle Intendenze di finanze di quello che una volta avevamo.

Moltiplicare gli esempi è inutile, e potrebbe essere tedioso per il Senato; ma, oltre a ciò che ho accennato nella relazione che è il tipico, ve ne sono altri parecchi.

Io sono un indagatore di piccole questioni (lascio agli intelletti privilegiati, invidiandoli, la fortuna di potere affrontare le grosse) non solamente perchè sono quelle che più stanno in rapporto a quello che io posso fare, ma perchè ho sempre pensato che è la somma delle piccole questioni che forma le questioni grandi. E per dimostrare questa forza di accentramento, che, ripeto, non è da attribuirsi alle persone, basterebbe considerare che nei rapporti delle dogane (mi perdoni il Senato se mi ripeto, ma è utile ripetere, per arrivare alla conclusione) vi è una disposizione nel regolamento di servizio del personale delle dogane, la quale riconosce l'autorità e la compe-

tenza delle Intendenze di finanze. Difatti l'articolo 1° di questo regolamento dice:

« Il servizio delle dogane è posto alla dipendenza dell'Intendenza di finanza, salvo in ciò che, secondo le disposizioni del presente regolamento, provvede direttamente il Ministero ». E l'art. 16 soggiunge: « Il direttore della dogana carteggia direttamente col Ministero per tutto ciò che riguarda le questioni di tariffe e di classificazione delle merci, l'applicazione delle leggi, dei regolamenti, delle istruzioni doganali, la sistemazione del servizio interno della dogana, ed in tutti i casi di particolari incarichi ricevuti dal Ministero ».

Io potrei spiegarvi le ragioni che hanno consigliato quest'articolo, ma vi domando, quando scrivete in un primo articolo di un regolamento che il servizio delle dogane è posto sotto la dipendenza delle Intendenze...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Senza di questo non ci sarebbe unificazione nell'interpretazione delle tariffe doganali.

LUCCA... Non è facile discutere coll'onorevole Presidente del Consiglio, specialmente quando interrompe, ma non sono uso a darmi vinto alle prime ragioni. (*ilarità*).

Ormai, siccome c'è una giurisprudenza (caspisco che dopo tanti anni la si può anche mutare), sulle tariffe, sulla classificazione delle merci, giurisprudenza, almeno in parte associata, sarebbe bene, in tutta quella parte dove non vi sono contrasti, lasciare alle Intendenze di finanza la possibilità di fare. E qui ritorna la solita questione di voler cercare in una grossa questione quello che può essere eventualmente il punto debole; ciò però non basta per distruggere una questione grossa; quindi noi, onor. Presidente del Consiglio, e vede come ho servito anche lei pregando il senatore Vischi di non insistere...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. E la ringrazio.

LUCCA... (ed io la ringrazio del suo ringraziamento) ...quindi noi della Commissione speriamo che di questa questione non se ne faccia una questione d'ordinamento generale, ma semplicemente si tenga conto di quello che abbiamo accennato. E qui entra in scena il ministro del tesoro, il quale è stato il vero ispiratore della proposta della Commissione di finanze, poichè

la Commissione non poteva trovare argomento a favore della propria tesi più efficace, più autorevole della parola del ministro del tesoro. Il senatore Vischi ha letto quelle autorevolissime parole che accennano in pari tempo ad una gloria del Governo e ad una gloria uguale riservata al Parlamento, e cioè che quel Parlamento e quel Governo che attuassero il principio del decentramento renderebbero un grande servizio alla economia nazionale.

Ha sollevato il nostro spirito il sentire il ministro del tesoro preludere tutta una magnifica discussione di cifre ricordando dei versi di Dante: e, poichè i senatori, che hanno parlato in questa discussione, hanno detto che il Ministero delle finanze è quello che più abbrevia e più ramifica la sua attività burocratica in rapporto a tutta l'economia del paese, per ricordare anch'io Dante, si potrebbe dire di questo Ministero che è come la bontà infinita

... che ha sì gran braccia

che prende ciò che si rivolge a lei.

Ed è per questa considerazione che abbiamo scelto il Ministero delle finanze. E noi speriamo che la proposta della Commissione di finanze sarà, per lo meno, studiata, ed al più presto possibile se ne sentiranno gli effetti, perchè, ripeto, (e non c'è niente di peggio di far perdere financo il valore alle parole), la parola decentramento ormai si considera come vuota di contenuto, nessuno sa più che cosa voglia dire, nè quel che dovrebbe essere.

Per concludere (chiedendo scusa di aver tediato il Senato con tanti particolari) noi desideriamo che il ministro delle finanze (il quale è quello che, a nostro modo di vedere, potrebbe più facilmente iniziarla) inizi presto questa opera; ma affermiamo anche il proposito di seguire il monito del senatore Vischi, e cioè, per quanto si riferisce al Ministero delle finanze, insisteremo finchè essa possa essere esaudita. E noi abbiamo maggior fede del senatore Vischi, poichè siamo certi che non avremo bisogno di ripetere tante volte il nostro invito, che corrispondendo ad una esigenza del Paese deve essere accolto.

E qui lasciate che io finisca, ricordando quello che è detto nella relazione; ma poichè abbiamo la fortuna di vedere qui presente il Presidente del Consiglio, ricordiamoci tutti, e non solamente per noi ma per chi anche è

contro di noi, ricordiamo quel che l'onor. Presidente del Consiglio disse in una memoranda seduta, quando, accennando ad un fatto nuovissimo, cioè all'unanimità dei voti del Senato che ha consacrato le aspirazioni del paese, il Presidente del Consiglio disse: Mi compiaccio di dichiarare che il Senato fu il vero interprete del paese. Dire che fu il vero interprete del Paese mostra, ripeto, che qui nel Senato vibra sempre vigorosa e forte l'anima della Nazione, che ha sempre ispirato e ispirerà il Senato del Regno. (*Approvazioni vivissime e generali; congratulazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego gli onorevoli senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo, Avarna Nicolò.

Bacelli, Balestra, Barracco Roberto, Bava-Beccaris, Blaserna, Bonasi:

Calabria, Caneva, Carle Giuseppe, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colonna Prospero.

D'Alì, Dalla Vedova, D'Ayala Valva, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Broglio, Di Carpegna, Di Prampero.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fiore, Fortunato.

Gatti-Casazza, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi-Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani, Lustig.

Malaspina, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mele, Morra.

Pagano, Pastro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Pigorini, Polacco, Ponzà Cesare, Ponzio-Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Ruffò.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Sonnino, Spingardi.

Tajani, Tami, Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Vischi, Volterra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continuiamo la discussione del bilancio delle finanze.

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro delle finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Onorevoli senatori. Il senatore Levi ha, con giuste ed elevate parole, sintetizzato l'opera del relatore, quando egli ha affermato che nella relazione dettata dall'on. Lucca si erano indicati e svolti i maggiori problemi della politica italiana; ha detto cosa che risponde perfettamente non soltanto all'opera egregia del relatore, ma altresì alla presentazione dei concetti della Commissione di finanze, la quale si compone degli uomini più autorevoli, di coloro i cui consigli io non posso che seguire reverentemente.

Tutta la relazione dell'on. Lucca, illustrata ancora dalla parola sua sapiente, e che raccoglie i voti dei maggiori uomini della finanza italiana, si ispira certamente ad un altissimo concetto, al concetto di dare all'organismo finanziario quella maggiore perfezione, quella maggiore forza, quella maggiore autorità le quali facciano sì che gli sforzi fatti dal paese abbiano la loro completa efficienza.

Quindi lo studiare l'organismo, e tentare di renderlo più che sia perfetto, fare in modo che se non si può venire ad un meccanismo di precisione, ci si avvicini per quanto sia possibile, non è soltanto opera di savia politica, non è soltanto rispondere all'ufficio altissimo che compete a chi è a capo dell'Amministrazione delle finanze, ma rende altresì omaggio al paese, imperocchè, come bene ricordava nelle ultime sue parole l'on. Lucca, quando un paese attraverso ai movimenti più grandi, attraverso alle imprese più audaci, dà la dimostrazione della sua forza finanziaria, e nel modo che l'ha data l'Italia, è ben giusto che il Governo, per omaggio a questo paese, per omaggio ai sacrifici da esso compiuti, tragga dalla finanza tutto il maggior utile necessario al bene dell'intera nazione.

Quindi l'opera del ministro delle finanze, in questo caso, non è soltanto opera di raccogli-tore dei tributi, ma deve essere opera di colui il quale risponde a questi, che sono i concetti altissimi della politica italiana. Temo che l'attuale ministro delle finanze non ne abbia la

forza sufficiente, certamente non gli manca la volontà. E se le questioni maggiori che quest'oggi sono state poste innanzi al Senato, toccano veramente i punti sostanziali della nostra politica finanziaria, di esse dirò brevemente facendo una dichiarazione generale, che io ho assistito con vera letizia e con vera riconoscenza a questa discussione, perchè dalla parola del relatore, e dalla parola degli onorevoli senatori ho avute indicate norme e consigli che sarà mia cura di seguire scrupolosamente.

Le questioni ardue sarebbero molte. Come bene ha accennato l'on. Lucca, ma in una discussione come questa, che segue una discussione finanziaria avvenuta da pochi giorni nella stessa aula, è forza restringerci ai punti maggiori. Io ricordo, signori senatori, che il concetto di venire man mano a rinforzare l'organismo della finanza, è stato, per quanto possibile, attuato negli ultimi anni dell'Amministrazione finanziaria. E per corrispondere allo sviluppo veramente enorme, veramente colossale che il paese ha dato, si è tentato man mano, con provvedimenti legislativi, e con provvedimenti di indole interna, di far sì che la finanza italiana rispondesse al suo scopo.

Non ho bisogno di ricordare al Senato, perchè il Senato li ha muniti della sua autorevole approvazione, che parecchi provvedimenti, e parecchie leggi sono state fatte onde rinforzare gli organi della finanza italiana; così ricorderò i miglioramenti del personale del catasto, del personale degli uffici del registro, del personale delle agenzie delle imposte, di quello delle dogane, di quello delle tasse di fabbricazione, testè discusso dal Senato, del Corpo delle guardie di finanza, del monopolio dei tabacchi e sali, l'ordinamento del lotto, e miglioramenti ad una parte del personale centrale, provvedimenti che toccano appunto i maggiori organi che servono alla esazione dei tributi.

Comprendo perfettamente che questi non devono essere gli unici provvedimenti; la finanza italiana, anche per il suo movimento veramente notevole e grandioso, esige man mano dei ritocchi, esige man mano dei rinforzi nella sua Amministrazione, esige che ogni parte del suo complesso organismo, — poichè si tratta onorevoli senatori, e lo sapete benissimo, di una amministrazione vastissima, — possa poco a

poco venire a spiegare una forza pressochè uguale in tutte le sue parti, perchè partendo dal concetto che i tributi debbono essere essenzialmente equi, è necessario che tutti gli organi che si riferiscono all'uno o all'altro di questi tributi abbiano eguale energia, eguale forza, per non creare sperequazioni che sarebbero certamente dannose. Così nei rapporti interni poco a poco si è tentato di rinforzare questi organismi poichè, come dicevo, non si finisce mai di studiare l'argomento, e poichè la stessa vita esige nuove forme; ed io credo di poter affermare al Senato che cura vigile e costante sarà quella di rafforzare tutti gli organi dell'Amministrazione.

Occupiamoci ora delle più gravi questioni toccate dal relatore e dagli onorevoli senatori. Una delle questioni più gravi che certamente ha occupato altre volte il Senato ed ha preoccupato sempre il Parlamento, è quella che si riferisce al catasto, al catasto del quale si disse molto male e si censurò il funzionamento, senza ricordare che forse la quantità di censure che ad esso vengono, derivano da un fatto speciale, cioè dalle soverchie illusioni che si erano concepite quando la legge fondamentale fu votata. Io mi domando, onorevoli senatori, come era possibile supporre che mentre la formazione del nuovo censo lombardo-veneto, per la decima parte della superficie del Regno d'Italia, è durata 47 anni ed è costata 52 milioni; che mentre il catasto in Piemonte, in esecuzione della legge del 1865, richiese un decennio e fece spendere 13 milioni, trattandosi soltanto di tre milioni di ettari: mi domando, onorevoli senatori, come era possibile supporre che il catasto formato con questa legge dell'86, potesse in sì breve spazio di tempo e con sì piccola somma provvedere ai 30 milioni circa di ettari che coprono tutta l'Italia. Era certamente una generosa illusione, ma per poco che si fosse tenuto conto di questi precedenti, si sarebbe dovuto convenire che era impossibile ottenere i risultati che dalla legge si ripromettevano. Noi del resto siamo in condizioni migliori, perchè in un tempo minore e con un sesto di meno della spesa, ragguagliato ai precedenti catasti, abbiamo coperto una parte importante del nostro catasto, tanto che 17 o 18 provincie l'hanno compiuto ed altre stanno approssimandosi al termine del loro

lavoro. Ora ci troviamo di fronte a questo stato di cose: è giusto che si debba provvedere, è giusto che si tenti porre riparo a quello che può essere uno dei vizi fondamentali, ma che può averne per compagno anche altri vizi. In quanto a ritoccare la legge fondamentale, non è il caso di parlare.

Cambiare proprio una legge che deve essere di perequazione per tutto il Regno, la quale stabilisce dei criteri fondamentali uniformi, vuol dire sollevare un cumulo di questioni, cosa che andrebbe contro l'autorità della legge stessa, poichè non si potrebbe concepire che si facesse un catasto con norme diverse da quelle stabilite allora: un ritocco di questa legge sarebbe un urto fra diversi interessi, urto che assolutamente non è possibile suscitare. E quindi, non potendo toccare la legge, bisogna ricorrere a quei mezzi più o meno blandi ed idonei che in base alla legge medesima si possono conciliare cogli interessi del servizio. Io mi sono preoccupato di questa questione, tanto che ho presentato provvedimenti i quali erano in parte diretti ad ottenere un maggior movimento in questo servizio. Il Senato ricorderà che venne approvato un progetto di legge il quale aveva per scopo di migliorare le condizioni degli agenti catastali, poichè una delle piaghe maggiori del nostro servizio, conviene notarlo, è appunto la deficienza del personale; in essa consiste il maggior guaio della nostra amministrazione catastale. Sarebbe lungo ricercarne le cause: mi permetto soltanto di correggere una inesattezza in cui è incorso il relatore, dicendo che in detta amministrazione vi sono moltissimi funzionari pagati in base a tre o quattro lire al giorno. Questi sono pochissimi ed hanno i lavori di minore importanza; ma la legge che ha avuto l'onore di essere dal Parlamento approvata, ha portato da 3000 a 5000 lo stipendio dei geometri. È un passo notevole che poteva lasciar supporre che le ragioni per cui questi individui non accedevano ai concorsi, non si sarebbero aumentate. Il Senato ricorda che circa 1,700,000 lire (e sono grato all'onorevole ministro del tesoro) si sono portate a favore di questo servizio. Si è fatto di più: poichè si vedeva che i concorsi non portavano quel nucleo di persone che era possibile sperare, si è venuti all'altra legge che ha permesso di assumere personale senza con-

corso, cioè di trarlo dalla prima metà di coloro che erano stati laureati. La legge ha apportato qualche frutto, poichè lo spauracchio del concorso era quello che allontanava i laureati dalla carriera catastale, almeno in parte. I provvedimenti adottati dunque sono da un lato miglioramenti alla carriera, dall'altro la facilità di assunzione del personale; provvedimenti che si presentavano i più ovvii, che davano la maggiore possibilità di vantaggi immediati.

Convengo perfettamente che questo non basta, questo potrà servire ad aumentare di qualche poco i nostri servizi, ma io posso d'altra parte assicurare il Senato che, preoccupato di questa condizione di cose e seguendo gli incitamenti che mi vennero dal Senato, sto appunto preparando un progetto il quale abbia per essenziale virtù, quella di portare del personale, perchè ritengo che questa sia la base fondamentale del problema, la questione che occorre risolvere per poter accelerare i lavori: vedremo, onorevoli senatori, che quando i lavori potranno essere accelerati la legge funzionerà benissimo. Per arrivare a questo risultato, occorre il sussidio delle menti e delle braccia, perchè per quanto una legge sia buona ed una organizzazione sia ben condotta, non si potrà arrivare a quei risultati che sono nei desideri di tutti quando manchino questi essenziali sussidi.

Per questo dovrò ricorrere anche allora alla condiscendenza del mio collega del Tesoro, ma sapendo quanto egli si renda conto della gravità di questa questione, io spero di poter fare assegnamento su questa condiscendenza e posso assicurare il Senato che se avrò il conforto del ministro del tesoro, mi farò premura di presentare i provvedimenti necessari per assicurare il regolare andamento di questi servizi.

Un altro punto fu oggetto di maggior discussione, tanto da parte dell'onorevole relatore, quanto da parte dell'onorevole Levi ed è quello che riguarda i Canali Cavour. Grandissimo argomento che fa parte di una compagine del patrimonio dello Stato e che è degno del maggior rilievo e della maggiore attenzione.

Non è gran tempo che, appunto in considerazione della grandissima importanza di questo servizio, il Parlamento ha approvato delle maggiori somme per provvedere alla conservazione

di questo patrimonio. Ma qui occorre arrestarci un momento.

Convengo perfettamente con quanto l'onorevole Lucca ha riferito, affermando un pensiero veramente sociale e politico. Egli ha detto che questo patrimonio dello Stato ha una duplice funzione, non soltanto quella di dare allo Stato il maggior rendimento possibile, ma di ispirarsi, di seguire l'alto concetto economico che esso rappresenta, di far sì che tutta la economia, che è connessa a questo servizio, abbia rispetto ed ossequio.

Ciò è perfettamente esatto ed io credo che l'onor. Lucca giungerebbe anche ad ammettere che questo concetto ha sempre dominato nell'Amministrazione. Ringrazio anzi l'onor. relatore dell'Ufficio centrale per le parole molto benevoli che ha avuto per l'Amministrazione, imperocchè dicendo che chi è a capo dell'Amministrazione è persona ineccepibile da tutti i lati dell'onestà e dello zelo, ha pronunciato a favore di quel funzionario il miglior e più giusto elogio che gli si potesse fare.

Ma la questione dall'on. Lucca è stata anche posta diversamente. Egli disse: È possibile che quest'Amministrazione debba così funzionare e non è forse più conveniente che essa abbia un'altra forma, che seguendo i dettami degli illustri uomini che hanno pensato a questo patrimonio con tanta sapienza e con tanto amore, non venga questa forma di amministrazione conglobata in una forma collegiale, invece di lasciarla all'arbitrio di un solo funzionario, che per quanto egregio sotto tutti i punti di vista, rappresenta pur sempre una unità alla quale non vi è possibilità di contrasto?

Io credo, onorevoli senatori, che la questione va molto studiata e mi impegno di studiarla profondamente.

Rispondendo così di primo acchito e vedendo la questione come è stata posta, a me sembra di poter dire che essa presenta il suo pro ed il suo contro.

Un'amministrazione come questa che tocca una quantità enorme di interessi, che possono trovarsi in contrasto tra loro e venire in urto, porta come conseguenza naturale una grande responsabilità permanente, quotidiana e traziionata in mille accidentalità della vita economica e agricola di quei paesi.

L'avere una persona sola che risponda di-

nanzi all'Amministrazione con una completa responsabilità, con una responsabilità che non va frantumandosi in altre persone, poteva e può rappresentare un concetto più assoluto, più matematico, per cui prima di pensare a toccarlo, bisognerebbe andare, come suol dirsi, coi piedi di piombo.

Ma qui bisogna distinguere dall'alta Amministrazione e dall'alta Direzione, quell'andamento normale, il quale presenta giorno per giorno delle piccole questioni, dei piccoli indirizzi, dei piccoli criteri che rappresentano tutto l'andamento dell'Amministrazione e sotto questo punto di vista è bene studiare qualche meccanismo.

L'on. Lucca diceva che può pensarsi a questa soluzione anche perchè vi sia qualche organismo al quale ricorrere in caso di immediati provvedimenti che non siano bene accetti; che paiono meno felici, senza che sia necessario di arrivare fino all'Amministrazione centrale.

La questione, ripeto, è alta e grave ed io la farò certamente oggetto di studio, cercando una soluzione che non tocchi questa alta responsabilità che deve avere chi risponde dell'andamento generale del servizio, ma valga nello stesso tempo a dare una maggiore elasticità a questa Amministrazione la quale non rappresenta soltanto una parte notevole del patrimonio dello Stato ma funzioni economiche e sociali di grandissima importanza.

Vengo ora brevemente a parlare delle ultime questioni sollevate in Senato. Quella dei tributi locali, accennata dall'onor. senatore Levi e da altri senatori, questione colossale che appena accennata venne subito smorzata giustamente, per la considerazione che si tratta di tutto il riordinamento tributario, cioè di una grande questione che è venuta innanzi.

Sarebbe follia dire che è una questione che possa essere trascurata, che non si debba pensare ad essa. La vita politica e parlamentare del nostro paese sta per rinnovarsi e porterà innanzi poderosi problemi; tra questi certamente uno dei primi sarà quello dei tributi locali che il Governo cercherà di risolvere ispirandosi a quegli alti concetti e a quei principi che ne sono la base e l'essenza stessa. Precisare ora i dettagli sarebbe cosa impossibile.

Vengo ora al punto più importante, alla questione del decentramento e della semplifica-

zione dei servizi, questioni che si corrispondono; una cosa è connessa intimamente con l'altra.

E diceva benissimo l'onor. senatore Lucca che non bisogna lasciare che le parole perdano del loro significato, ma bisogna che si venga a qualche cosa che dimostri il significato che esse hanno.

Starei per fare una domanda: ma è proprio il Ministero delle finanze quello che accentra di più, proprio il Ministero delle finanze quello che ha maggiori complicazioni di servizi? Bisogna distinguere, onorevole Lucca; noi abbiamo un'amministrazione che è in uno stato di colossale sviluppo; è inutile ricordare che lo stesso aumento delle spese del bilancio indica quale espansione enorme abbia quest'amministrazione. Si è accennato che vi sono 115 milioni di maggiore spesa, ma molti di questi milioni sono il prodotto, la conseguenza dello sviluppo maggiore preso da tutti i servizi della Amministrazione che hanno una ripercussione attiva sul bilancio dello Stato. Se pensiamo solo al consumo dei tabacchi che ci costringe a nuovi acquisti, allo sviluppo delle dogane, delle tasse di fabbricazione, a tutto questo movimento più vivo che esige ogni giorno una accurata tutela e che se non tutelato immediatamente porterebbe gravissimi pericoli e conseguenze enormemente gravi, non possiamo dire che la spesa sia sproporzionata al vantaggio che ricaviamo. E certo questi 115 milioni rappresentano da una parte il movimento di tutto il Paese e dall'altra una maggiore entrata nelle casse dello Stato.

Sono spese che hanno una loro forma speciale, ma io credo che per quanto riguarda la semplificazione dei servizi e il decentramento bisogna distinguere due parti fondamentali, la parte della direzione e quella della esecuzione.

La parte di direzione esige questo accentramento delle questioni al Ministero. Potrei citare una quantità di casi come quello indicato dall'onorevole senatore Lucca, che dimostrano come sia impossibile che al Ministero delle finanze non vi sia un'alta norma direttiva su tutto quello che riguarda i tributi, le interpretazioni di leggi e di tariffe. Molte volte una questione che ha un valore minimo racchiude nelle sue pieghe un principio di grandissima importanza e tutto questo deve per forza venire al potere centrale il quale solo può dare

le norme, le interpretazioni, altrimenti avverrebbe una confusione ed una sperequazione straordinaria.

Se lasciassimo molte questioni alle intendenze di finanza queste le risolverebbero con criteri diversi e ne nascerebbe una confusione intollerabile. Noi abbiamo visto quanto sia stato provvido il provvedimento di portare con la maggiore rapidità alla periferia tutte le decisioni delle Commissioni centrali. Noi abbiamo visto quante volte manifestando una direttiva in un senso o nell'altro si sono colmati dei voti, si sono impediti degli abusi. E una quantità di servizi si sono avvantaggiati per questi criteri di giorno in giorno.

Noi abbiamo materie antiche che hanno preso uno sviluppo straordinario per le nuove manifestazioni, per le applicazioni, per le determinazioni che ne derivano; abbiamo forze nuove che sorgono di giorno in giorno e che nell'economia del Paese rappresentano una delle parti sostanziali.

Tutto questo deve passare sotto il crogiolo dell'Amministrazione centrale perchè tutto deve essere coordinato. Allora è impossibile che si possa lasciare tutto questo alle Amministrazioni che si trovano alla periferia perchè ciò potrebbe portare null'altro che a confusioni, che allo Stato preme di evitare. Si può fare qualche cosa nella parte esecutiva: nella determinazione dei fatti, dei casi, che con criteri certi, determinati, possono essere lasciati alle autorità locali. Ma questo si fa già, ed è quanto tento continuamente di fare, ogni giorno.

Appunto per ridurre, per rendere più rapida l'azione, si stimolano le decisioni delle autorità locali, si lascia ad esse la responsabilità dei provvedimenti che toccano quelle cose che devono essere risolte nelle nostre Intendenze, ed ogni giorno con normali e circolari si fanno manifesti i punti sostanziali del sistema tributario, per evitare tutte le questioni che poi vengono ad ingombrare l'Amministrazione centrale, e devono essere invece risolte dagli uffici sparsi nel Paese.

Dichiaro quindi che con questa distinzione e con questi intendimenti accetto molto volentieri l'ordine del giorno dell'on. Lucca e della Commissione di finanze; esso esprime il concetto che risponde al concetto del Governo, al pensiero di lasciare che le amministrazioni lo-

cali, nella parte esecutiva, abbiano la maggiore ampiezza di azione appunto perchè non ingombrino con questa parte l'amministrazione dello Stato. Ma credo pure (e ritengo che la Commissione di finanze converrà con me) che questo non potrà mai significare un abbandono delle norme sostanziali direttive da parte dell'Amministrazione centrale, ma che piuttosto si tratti di un coordinamento di queste funzioni locali.

Io credo che si potrebbe aggiungere all'ordine del giorno una parola per dire che questo debba avvenire gradatamente, perchè io riterei pericolosissimo, in materia finanziaria, (e sarebbe conseguenza di gravi perturbamenti nell'andamento finanziario dello Stato), un'improvvisa e non meditata modificazione.

Sotto questo punto di vista, accolgo favorevolmente l'ordine del giorno e credo che questo servirà di inizio alla attuazione del concetto esposto dall'on. Vischi; vale a dire, sgombrare poco a poco tutte le amministrazioni da quanto vi è di eccessivo, di inutile, che non corrisponde alla vita fervida del nostro paese, e arrivare così a ciò che possa costituire un agile e razionale sistema di amministrazione.

Accettando quindi l'ordine del giorno della Commissione, ringrazio vivamente l'Ufficio centrale che lo ha proposto e gli onor. senatori dei suggerimenti che si sono compiuti di darmi.

Io so, onorevoli senatori, che l'Amministrazione centrale non è indegna delle lodi che quest'oggi il Senato le ha tributate. La nostra Amministrazione finanziaria posa su concetti saldi e fondamentali; essa è stata instaurata dai nostri maggiori uomini politici, è una delle glorie del nostro paese, ed ha nei momenti più difficili sostenuto l'Italia. (*Approvazioni*). So, onorevoli senatori, che l'Amministrazione si compone di uomini la cui probità e onestà è superiore a ogni elogio. Io, che assisto diuturnamente all'azione di questi bravi funzionari, che hanno per sé stessi una funzione non grata, una funzione la quale non è fatta per cattivare loro tutte le simpatie, posso dire che essi questa missione compiono con abnegazione, con serietà (*bene*). Essi sanno che lo Stato pensa a loro, sanno che a poco a poco le loro condizioni saranno migliorate man mano che la cosa sarà possibile, man mano che le esigenze del bilancio lo permetteranno: ma sanno altresì che

base di ogni amministrazione è una severa disciplina, è la dignità di sé stessi. (*Benissimo*). A questi concetti si è sempre ispirata e si ispira l'Amministrazione finanziaria; ed io non ho altro orgoglio, onorevoli senatori, che di conservare queste nobilissime tradizioni. (*Approvazioni generali e vivissime - Applausi - Molti senatori si recano a congratularsi coll'oratore*).

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Il senatore Lucca mi ha attribuito un pensiero che non era il mio, perchè io, sostenendo il suo ordine del giorno, non ho voluto fare delle teorie e molto meno una teoria pericolosa, quella cioè di invocare il decentramento. Lo stesso senatore Lucca ha detto che questa parola, cammin facendo, ha perduto un po' del suo contenuto, anzi del suo significato, ed era per questo che egli consigliava il Presidente del Consiglio a non aderire alle mie premure di voler accettare l'ordine del giorno della Commissione di finanze, nell'interesse di tutti i Dicasteri, e si limitava di piccoli passi.

Colui che ha perfettamente compreso il mio pensiero è l'onor. ministro delle finanze. Il desiderio mio è che, così per il Ministero delle finanze, come in seguito e sempre per tutti i Ministeri, più che fare una grossa questione di decentramento, si faccia una questione di semplificazione di servizio: si semplifichino quei congegni amministrativi, che mi sembrano formati più a base di mancanza di fiducia, e più poggiati sul desiderio di controllare i controllori, creando un ginepraio di controlli in mezzo al quale si perde la responsabilità del funzionario e rimane nascosta la stessa responsabilità del ministro.

Io dico dunque: semplificate questi controlli e avrete conseguito due beneficii: un'amministrazione più sollecita e più pronta, e una amministrazione meno costosa.

In quanto al decentramento ho già detto, quando ho avuto l'onore di parlare sostenendo l'ordine del giorno, che la questione bisognerà porla completa, e mi auguro che venga posta a proposito della discussione della relazione dell'inchiesta sul Palazzo di Giustizia. Allora potrà apparire più chiaramente l'inconveniente di certi congegni attuali, ed allora si potrà vedere se non sia il caso di recidere in quella burocrazia, che novellamente chiamerò « selva

selvaggia, ed aspra e forte » alcuni rami, ed allora ho detto, e ripeto adesso, potremo anche abolire alcune quinte ruote del carro dello Stato, come l'Avvocatura erariale; così la questione potrà presentarsi più vasta. Per ora limitiamoci alla parte utile, ed io son lieto delle parole del ministro delle finanze e della promessa che egli fa di volere, in questo senso, intendere l'ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze e da lui accettato, cioè di semplificazione dei servizi.

Volentieri prendo atto della promessa che il relatore, a nome della Commissione di finanze, mi ha fatto che eguale ordine del giorno sarà proposto in avvenire per tutti i Dicasteri.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno presentato dalla Commissione di finanze ed accettato dall'on. ministro:

« Il Senato:

riconosciuta la convenienza di procedere alla riforma degli ordinamenti e alla semplificazione dei congegni amministrativi, che regolano l'azione dello Stato nei suoi rapporti con gli Enti locali e i cittadini;

invita il Ministro delle finanze a proporre le disposizioni legislative e ad adottare i provvedimenti regolamentari che occorran per semplificare a tal fine gli ordinamenti e i congegni dell'amministrazione finanziaria ».

Lo pongo ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Dichiaro chiusa la discussione generale. La discussione dei capitoli è rinviata a domani.

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. A nome del ministro dell'interno e Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Disposizioni sul personale tecnico dell'Amministrazione della sanità pubblica ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge che avrà il suo corso a norma del regolamento.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	96
Favorevoli	86
Contrari	10

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1913-1914:

Senatori votanti	96
Favorevoli	89
Contrari	7

Il Senato approva.

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle, degli uffici tecnici di finanza, del personale tecnico ed amministrativo degli stabilimenti, uffici e magazzini delle aziende per i monopoli dei tabacchi e dei sali, del personale degli ispettori amministrativi delle private e del personale di ragioneria del Ministero delle finanze:

Senatori votanti	96
Favorevoli	83
Contrari	13

Il Senato approva.

Provvedimenti per la Regia guardia di finanza:

Senatori votanti	96
Favorevoli	84
Contrari	12

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione per la nomina di tre membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999 - *Seguito*);

Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali (N. 1013);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 951);

Conversione in legge del R. decreto 26 settembre 1912, n. 1222 che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia (n. 1011);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione con la Società nazionale dei servizi marittimi (n. 1026);

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dell'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia (N. 1028);

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (N. 1024);

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (N. 1029);

Modifiche alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano per gli studi talassografici (N. 1025);

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra (n. 1007);

Linea di navigazione fra l'Italia e il centro America (n. 1008);

Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta (N. 1009).

Istituzione di una Cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma (N. 879);

Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università (N. 991).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370).

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634);

La seduta è sciolta (ore 17.50).

Licenziato per la stampa il 2 giugno 1913 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCCXIV.

TORNATA DEL 27 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Sunto di petizioni — Comunicazioni — Presentazione di relazioni — votazione a scrutinio segreto — Si procede all'esame dei capitoli del bilancio delle finanze — Sono approvati senza osservazioni i primi 74 capitoli — Il cap. 75 è approvato dopo osservazioni del senatore Lucca, relatore (pag. 11093) al quale risponde il ministro delle finanze (pag. 11093) — Senza discussione sono approvati i rimanenti capitoli del bilancio — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione è approvato e rinviato allo scrutinio segreto il disegno di legge: « Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali » (N. 1013) (pag. 11131) — È aperta la discussione generale sullo « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 951) — Parlano i senatori Mazza (pag. 11132), De Sonnaz (pag. 11136), Pedotti, relatore (pag. 11137) e il ministro della guerra (pag. 11142) — La discussione generale è chiusa; e quella dei capitoli è rinviata alla successiva seduta — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri della guerra e delle finanze.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del sunto di una petizione presentata al Senato.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Sunto di una petizione.

N. 173. Il presidente del Consiglio provinciale di Napoli fa istanza al Senato perchè sia sollecitata l'approvazione del disegno di legge: « Distacco della frazione di Tersigno dal comune di Ottaiano e costituzione di essa in comune autonomo » (N. 976).

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato il seguente telegramma pervenuto alla Presidenza da parte della famiglia del compianto senatore Gessi:

« La famiglia Gessi commossa ringrazia per la dimostrazione di stima e di benevolenza data da codesto alto Consesso alla memoria del suo caro estinto, che è conforto al suo cuore ».

Presentazione di relazione.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onore senatore Frascara della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre membri del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Prego il senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale per questa votazione.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

MARTINEZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINEZ. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del relatore senatore Grenet, la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Martinez della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederò al sorteggio dei nomi dei senatori che saranno incaricati dello spoglio delle schede della votazione. Sorteggiati i senatori Guala, Gualterio e De Sonnaz.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa per il Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 999).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-1914 ».

Essendosi ieri chiusa la discussione generale, passeremo ora all'esame dei capitoli.

TABELLA A.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di amministrazione.

Ministero.

1	Personale di ruolo del Ministero (Spese fisse)	2,600,000 »
2	Personale di ruolo del Ministero - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	256,600 »
3	Paghe ai diurnisti avventizi e spese per copiatura a cottimo e facchinaggio	21,800 »
4	Personale straordinario del Ministero - Indennità di residenza in Roma	1,400 »
5	Spese d'ufficio	106,700 »
6	Spese di manutenzione ordinaria e di servizio del palazzo delle finanze e sue dipendenze, e paghe agli operai che vi sono addetti . . .	55,000 »
7	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'Amministrazione centrale.	45,000 »
8	Fitto di locali privati per la Divisione Lotto della Direzione generale delle private	6,600 »
		3,093,100 »
<i>Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour.</i>		
9	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour (Spese fisse)	5,497,560 »
10	Personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del catasto e dei Canali Cavour - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	25,000 »
<i>Da riportarsi . . .</i>		5,522,560 »

		<i>Riporto</i> . . .	5,522,560 »
11	Paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari; compensi per licenziamento in seguito ad accertata inabilità fisica al servizio.		111,000 »
12	Personale straordinario delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma.		1,600 »
13	Spese d'ufficio (Spese fisse e variabili).		344,000 »
14	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse)		140,000 »
			6,119,160 »
	<i>Servizi diversi.</i>		
15	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale dell'Amministrazione centrale e al personale amministrativo, d'ordine e di servizio delle Intendenze per missioni relative ai servizi dipendenti dal Segretariato generale.		20,000 »
16	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio dipendenti dal segretariato generale (Uffici direttivi) ed indennità per recarsi al domicilio eletto agli impiegati ed agenti di basso servizio, collocati a riposo ed alle famiglie degli impiegati ed agenti morti in servizio.		40,000 »
17	Sussidi ad impiegati già appartenenti all'Amministrazione delle finanze e loro famiglie		120,000 »
18	Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'Amministrazione finanziaria		28,000 »
19	Telegrammi da spedirsi all'estero (Spesa obbligatoria)		4,000 »
20	Spese postali		18,000 »
21	Stampe di testo, registri e stampati per gli Uffici centrali e stampati d'uso promiscuo		232,000 »
22	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori (Spesa d'ordine)		1,062,820 »
23	Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari da farsi dalla zecca di Roma (Spesa d'ordine)		200,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	1,724,820 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,724,820 »
24	Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale delle finanze (Spesa d'ordine) .	2,000 »
25	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
26	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale.	86,000 »
27	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	30,000 »
28	Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione centrale per lavori straordinari eseguiti nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esame per l'Amministrazione centrale.	104,260 »
29	Compensi al personale di ruolo e straordinario dell'Amministrazione provinciale compresi i segretari delle Giunte tecniche e delle Commissioni censuarie provinciali e ad altri per lavori straordinari, studi e prestazione d'opera nell'interesse dei servizi centrali e provinciali e compensi ai membri delle Commissioni di esami per l'Amministrazione provinciale.	205,050 »
30	Spese casuali	25,000 »
31	Indennità ai volontari delle Intendenze di finanza e delle Amministrazioni esterne delle gabelle, delle imposte dirette e delle privative.	150,000 »
		2,327,130 »
	<i>Debito vitalizio.</i>	
32	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	12,300,000 »
33	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, a termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria).	150,000 »
		12,450,000 »
	Spese per servizi speciali.	
	<i>Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici.</i>	
34	Personale tecnico, d'ordine e di servizio di ruolo, dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici (Spese fisse)	3,121,567 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,121,567 »

	<i>Riporto</i> . . .	3,121,567 »
35	Personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto e per i servizi tecnici - Stipendi ed assegni al personale (Spese fisse)	2,927,292 »
36	Personale tecnico e d'ordine, di ruolo dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	16,430 »
37	Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici.	500 »
38	Retribuzioni, mercedi, soprassoldi, per servizi di campagna e per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto ed al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 e sussidi alle famiglie del detto personale nei casi di morte in servizio . . .	2,140,000 »
39	Indennità di missione, soprassoldi per eccedenza sulla media di lavoro prestabilita, spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto	1,400,000 »
40	Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici (Spesa obbligatoria).	115,000 »
41	Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli (Spesa obbligatoria)	40,000 »
42	Indennità e spese per la Commissione censuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali (Spesa obbligatoria).	100,000 »
43	Acquisto di strumenti, mobili, carta da disegno ed oggetti diversi occorrenti pei lavori di formazione e conservazione del nuovo catasto e spese per la riproduzione zincografica delle mappe . .	89,320 »
44	Spese d'ufficio, manutenzione e riparazione di mobili, istrumenti e materiale diverso, legature dei registri, adattamento, illuminazione e riscaldamento dei locali d'ufficio, trasporti e spese diverse per la formazione e conservazione del nuovo catasto	160,000 »
45	Provvista di registri e stampati per l'Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici finanziari.	62,000 »
46	Personale aggiunto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici di finanza e personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto a sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543 - Indennità di residenza in Roma.	14,000 »
47	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale di ruolo e aggiunto e retribuzioni e spese per gli avventizi degli Uffici tecnici di finanza	505,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	10,691,109 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	10,691,109 »
48	Indennità di tramutamento al personale di ruolo ed aggiunto della Amministrazione esterna del catasto e dei servizi tecnici.	40,000 »
49	Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti degli Uffici tecnici di finanza	40,000 »
50	Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici catastali e degli uffici tecnici di finanza (Spese fisse)	70,000 »
		<hr/> 10,841,109 »
	<i>Amministrazione delle tasse sugli affari.</i>	
51	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) (Spese fisse).	2,139,700 »
52	Personale di ruolo (ispettori, conservatori delle ipoteche, aiuti ricevitori, bollatori e indicatori demaniali) - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	10,385 »
53	Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio, ed indennità al personale avventizio (Spesa d'ordine).	6,600,000 »
54	Somma da assegnarsi ai ricevitori sotto forma di supplemento di aggio in concorso delle spese per le mercedi ai commessi privati (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744).	370,000 »
55	Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Art. 6, allegato G legge 8 agosto 1895, n. 486 (Spesa obbligatoria).	950,000 »
56	Somma da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (art. 5 della legge 24 dicembre 1908, n. 744)	160,000 »
57	Concorso dello Stato per la iscrizione dei commessi degli uffici del registro e di quelli delle ipoteche alla Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invalidità degli operai e per la costituzione di un fondo di invalidità e di vedovanza a favore del personale medesimo. (Legge 17 luglio 1910, n. 518).	150,000 »
58	Sussidi ai commessi e già commessi degli uffici del registro e delle ipoteche ed alle loro famiglie	5,000 »
59	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari	120,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	<hr/> 10,505,085 »

	<i>Riporto</i> . . .	10,505,085 »
60	Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari	24,000 »
61	Indennità agli ispettori (Spese fisse).	262,900 »
62	Indennità ai volontari demaniali	55,000 »
63	Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e la repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno della Amministrazione delle tasse; nonchè per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi per le tasse sugli affari e spese relative - Premi per utili proposte e studi diretti a prevenire contraffazioni, furti e contravvenzioni o diretti ad estendere il campo della materia imponibile, a perequare le aliquote ed a frenare i mezzi di evasione alle tasse - Spese per straordinaria vigilanza notturna agli uffici.	4,000 »
64	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione centrale	2,000 »
65	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'Amministrazione provinciale.	6,300 »
66	Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	200,000 »
67	Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi.	110,000 »
68	Provista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse	120,000 »
69	Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Spesa obbligatoria).	170,000 »
70	Spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche (Spesa obbligatoria)	20,000 »
71	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	1,480,000 »
72	Spesa per il pagamento ai comuni ed alle provincie della quota loro spettante sul provento della tassa sugli automobili (legge 17 luglio 1910, n. 569, art. 20, e legge 6 luglio 1912, n. 767, art. 11) (Spesa d'ordine)	1,120,000 »
73	Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638 (Spesa d'ordine)	850,000 »
74	Spese varie per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili (Spesa obbligatoria).	10,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	14,939,285 »

		<i>Riporto</i> . . .	14,939,285 >
75	Fitto di locali (Spese fisse)		400,000 >
			15,339,285 >
	<i>Amministrazione del demanio.</i>		
	SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO.		
76	Personale di ruolo dei canali demaniali d'irrigazione (Canali Cavour) e dei canali patrimoniali dell'antico demanio (Spese fisse)		169,710 >

LUCCA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCA, *relatore*. Benchè non sia specificamente rispondente al capitolo l'argomento cui voglio accennare, tuttavia credo opportuno rileggere un brano della relazione della Giunta generale del bilancio alla Camera elettiva, e che si riferisce ai lavori del Senato, per rettificare un errore.

In detta relazione è scritto: « Giace avanti al Senato il disegno di legge presentato dal compianto Lacava sugli usi delle acque pubbliche, e sarebbe tempo di concretare una riforma, la cui necessità è riconosciuta da tutti e l'urgenza è ogni giorno più sentita ».

È bene si sappia che non giace affatto avanti al Senato questo progetto; quindi non è il Senato la causa del ritardo. Ricordo anzi che, nella seduta del 14 giugno 1911, il senatore Veronese, che con grande competenza si è dedicato allo studio di questo argomento, si rammaricava per il rinvio del disegno di legge, che non era giunto alla discussione, non per volontà del Senato, ma per desiderio del Governo, che ne aveva chiesto il rinvio per poterlo emendare; anzi in quella circostanza l'onor. ministro delle finanze, persuaso egli pure della grande urgenza di questo progetto, aveva

lasciato sperare che, durante le vacanze, il progetto di legge sarebbe stato emendato e nella prossima ripresa di allora, al giugno 1911, sarebbe stato ripresentato cogli emendamenti.

Quindi, non per rimproverare in nessun modo alcuno, per il ritardo della legge, ma soltanto per scagionare il Senato di questa attribuzione indebita di un ritardo che ad esso assolutamente non va data, io ho fatto questo rilievo.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ha perfettamente ragione il senatore Lucca. Il disegno in discussione era al Senato, e venne ritirato per introdurre alcuni emendamenti. Poi, questo argomento formò oggetto di qualche discussione in Consiglio dei ministri e parve che non fosse completo: il mio collega dei Lavori pubblici venne incaricato di ulteriori studi, e quindi è perfettamente vero che il progetto non si trova al Senato; ma è altresì vero che trattasi di provvedimenti urgenti, che mi auguro vengano presto in discussione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo capitolo n. 76.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

77	Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del Demanio (Spese fisse)	40,000 »
78	Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (Spese fisse) . .	55,000 »
79	Personale di custodia dei RR. Tratturi del Tavoliere di Puglia (Spese fisse)	59,470 »
80	Spese di materiale, personale avventizio, indennità, mercedi e sussidi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico Demanio	80,000 »
81	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dall'Amministrazione del Demanio	10,000 »
82	Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali	1,500 »
83	Spese d'ufficio, variabili e materiali per l'Amministrazione centrale .	2,000 »
84	Spese di coazione e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	120,000 »
85	Provvista di registri e stampati per gli uffici provinciali del demanio.	<i>per memoria</i>
86	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	200,000 »
87	Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico demanio — Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	4,600,000 »
88	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	930,000 »
89	Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	310,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	6,577,680 »

	<i>Riporto</i> . . .	6,577,680 »
90	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie)	3,055,000 »
91	Fitto di locali (Spese fisse)	3,000 »
		9,635,680 »
	AMMINISTRAZIONE DEI CANALI RISCATTATI (CANALI CAVOUR).	
92	Spese d'ufficio, di rappresentanza e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori	22,000 »
93	Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Spesa d'ordine)	10,000 »
94	Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro	565,000 »
95	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	27,600 »
96	Spese per imposte e sovrimposte (Spesa obbligatoria).	250,000 »
97	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	9,000 »
98	Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Spesa d'ordine)	12,000 »
		895,600 »
	ASSE ECCLESIASTICO.	
99	Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni (Spese fisse)	4,200 »
100	Spese di amministrazione.	20,000 »
101	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie)	170,000 »
102	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	35,000 »
103	Contribuzioni fondiarie - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria)	280,000 »
104	Spese di coazioni e di liti, risarcimento di danni ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	60,000 »
		569,200 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI OPERAI.		
105	Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta l'art. 4 della legge 17 luglio 1898, n. 350 (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . .	47,500 »
<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto</i>		
106	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	7,050,000 »
107	Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . .	18,410 »
108	Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto	365,000 »
109	Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna delle imposte dirette	40,000 »
110	Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate alle agenzie delle imposte dirette e supplementi d'indennità per eventuali maggiori spese di ufficio (Spese fisse)	154,000 »
111	Retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo	130,000 »
112	Inservienti delle agenzie delle imposte - Indennità di residenza in Roma	400 »
113	Acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, acquisto di libri e periodici, ed altre spese minute diverse occorrenti per il servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette	50,000 »
114	Provvista di stampati e registri diversi e rilegatura di libri e registri in servizio dell'amministrazione provinciale delle imposte dirette .	130,000 »
115	Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto, approvato con Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, articoli 21, 80 e 98 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per il nuovo catasto, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237, per gli antichi catasti (Spesa d'ordine)	10,000 »
116	Diritto di scritturazione stabilito in aggiunta ai diritti catastali dall'articolo 2 della legge 22 giugno 1911, n. 590, e devoluto al personale delle agenzie delle imposte	220,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . .		8,167,810 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	8,167,810 >
117	Spese pel servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per lavori di statistica e per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (Spesa obbligatoria)	180,000 >
118	Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette	60,000 >
119	Spese diverse per la gestione e le verifiche delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali (Spesa obbligatoria)	20,000 >
120	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debiti morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281 (Spesa obbligatoria)	8,000 >
121	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	60,000 >
122	Spese per le commissioni di prima istanza delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	555,000 >
123	Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Art. 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sulla imposta di ricchezza mobile (Spesa d'ordine)	279,700 >
124	Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette (Spesa obbligatoria)	35,000 >
125	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine)	13,000,000 >
126	Rimborso alla provincia ad ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati, in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa coll'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140 (Spesa obbligatoria)	240,000 >
127	Imposta sui terreni corrispondente alla riduzione non accordata ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140) (Spesa obbligatoria)	100,000 >
128	Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1912-1913 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17 della legge 15 luglio 1906, n. 333) (Spesa obbligatoria)	130,000 >
129	Fitto di locali per le agenzie dell'imposte dirette (Spese fisse) . . .	285,000 >
	<i>Corpo della guardia di finanza.</i>	23,120,510 >
130	Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza	17,921,400 >
	<i>Da riportarsi</i> . . .	17,921,400 >

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	17,921,400 »
131	Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367	1,100,000 »
132	Indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza	2,163,100 »
133	Assegni di primo corredo per la guardia di finanza	317,800 »
134	Indennità di tramutamento e di missione per la guardia di finanza .	547,700 »
135	Compensi alla guardia di finanza	12,000 »
136	Sussidi alla guardia di finanza	3,000 »
137	Spese diverse per la preparazione della Regia guardia di finanza alla mobilitazione - Materiali di equipaggiamento ed armamento - Indennità di tramutamento e di servizio per l'istruzione militare del personale presente al Corpo e richiamato (legge 27 giugno 1912, n. 660) - Fitto di locali per magazzini di mobilitazione	250,000 »
138	Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza e spese per la scuola allievi ufficiali di Caserta	920,000 »
139	Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460 (Spesa obbligatoria)	25,000 »
140	Costruzione di casotti, lavori di manutenzione e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza	250,000 »
141	Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; acquisto e noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali; fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni al personale operaio stabile, mercedi agli operai avventizi e compensi fissi agli equipaggi; misure di previdenza per il personale operaio; indennità agli economi responsabili dei materiali, al personale tecnico dirigente ed a quello distaccato per l'amministrazione, per le ispezioni e verifiche; indennità di trasferimento, gratificazioni al personale operaio; sussidi agli operai ed ai loro superstiti e spese varie.	600,000 »
142	Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o tenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare (Spesa obbligatoria)	75,000 »
143	Provvista di stampati e registri pei servizi della guardia di finanza .	25,000 »
144	Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (Spese fisse) . . .	810,000 »
		25,020,000 »

Amministrazione delle gabelle

SPESE GENERALI.

145	Sussidi agli operai ed agenti dell'amministrazione delle gabelle . . .	4,500 »
146	Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza	22,000 »
147	Indennità di tramutamento al personale civile dell'Amministrazione esterna delle gabelle	35,000 »
148	Provvista di stampati e registri per i servizi delle gabelle, dell'ufficio trattati	95,000 »
149	Personale degli ispettori superiori delle gabelle (Spese fisse)	26,000 »
150	Personale degli ispettori superiori delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	570 »
151	Personale di ruolo dei laboratori chimici delle gabelle (Spese fisse) . .	216,000 »
152	Personale dei laboratori chimici delle gabelle - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	8,710 »
153	Indennità agli allievi chimici delle gabelle secondo l'art. 9 del regolamento 27 novembre 1910, n. 896	54,750 »
154	Indennità di viaggio e di soggiorno agli ispettori superiori delle gabelle in missione nell'interesse dei diversi rami del servizio gabellario	10,000 »
155	Spese di materiale, assegni ed indennità al personale, acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese per i laboratori chimici delle gabelle - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale dei laboratori chimici delle gabelle	70,000 »
156	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	25,000 »
157	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento di indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria).	30,000 »
158	Prelevamento di campioni, indennità di trasferta, premi per la scoperta delle contravvenzioni, trasporto dei corpi di reato ed altre spese per l'esercizio della vigilanza diretta a reprimere la fabbricazione ed il commercio dei vini artificiali, ai sensi della legge 11 luglio 1904, n. 388	40,000 »
		637,530 »

IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.		
159	Personale di ruolo delle imposte di fabbricazione (Spese fisse) . . .	886,080 >
160	Personale di ruolo delle imposte di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	6,700 >
161	Indennità di viaggio e di soggiorno al personale in servizio per le imposte di fabbricazione; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio medesimo	610,000 >
162	Competenze ai membri delle Commissioni (Spesa obbligatoria) . . .	5,000 >
163	Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle imposte di fabbricazione (Spesa d'ordine)	70,000 >
164	Restituzione di imposte di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione dell'imposta sull'acido acetico adoperato nell'industrie (Spesa obbligatoria)	1,760,000 >
165	Restituzione di imposte di fabbricazione indebitamente percepite (Spesa d'ordine)	60,000 >
166	Quota da corrisondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907 (Spesa d'ordine) .	52,000 >
167	Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle imposte di fabbricazione - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio per il personale delle imposte di fabbricazione	450,000 >
168	Personale straordinario delle imposte di fabbricazione incaricato dell'applicazione dei congegni meccanici e loro riparazione - Mercedi .	20,000 >
169	Personale straordinario delle imposte di fabbricazione - Indennità di residenza in Roma	350 >
170	Fitto di locali (Spese fisse)	8,000 >
		3,928,130 >
DOGANE.		
171	Personale di ruolo delle dogane (Spese fisse)	5,447,067 >
<i>Da riportarsi</i> . . .		5,447,067 >

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i>	5,447,067 »
172	Personale di ruolo delle dogane - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	44,852 »
173	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse)	130,000 »
174	Indennità agli agenti doganali per servizi notturni e per trasferte, agli impiegati doganali destinati a servizi disagiati od in disagiata residenza o presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed indennità agli impiegati doganali per protrazione di orario ordinato nell'interesse del servizio	400,000 »
175	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione nell'interesse del servizio doganale	60,000 »
176	Acquisto, riparazione e manutenzione del materiale ad uso delle dogane, spese per condotture d'acqua, illuminazione di edifici doganali e di barriere ed altre spese minute	86,100 »
177	Acquisto delle materie prime per la fabbricazione ed applicazione dei contrassegni doganali e loro trasporto - Noleggio di barche ed altri mezzi di trasporto per uso dei direttori di dogana, mercedi al personale straordinario addetto all'applicazione dei contrassegni doganali e provvista dell'uniforme per gli agenti subalterni - Spese per visite mediche ordinate d'ufficio pel personale delle dogane ed altre spese minute	85,000 »
178	Costruzione di caselli doganali, manutenzione e sistemazione dei fabbricati delle dogane	140,000 »
179	Tasse postali per versamenti spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (Spesa obbligatoria)	23,000 »
180	Spese pel collegio dei periti, competenze ed indennità di viaggio, lavori a cottimo per la composizione e tiratura degli ordini del giorno, per la copiatura dei verbali delle sedute, per la compilazione e copiatura delle decisioni e per la formazione e l'aggiornamento dei relativi schedari - Spese per studi su merci per l'istruttoria delle controversie, per la raccolta di disegni di macchine e di dati sulle industrie - Acquisto di libri, di materiale e mobili, di utensili e strumenti di precisione e spese per la loro conservazione e manutenzione - Spese d'imballaggio e spedizione di campioni relativi alle controversie - Spese di facchinaggio ed altre spese minute - Acquisto di oggetti per la formazione del campionario di vestiario di fatica per il basso personale addetto al servizio del campionario medesimo e spese pel mantenimento del corso annuale d'istruzione tecnica degli impiegati doganali	48,360 »
181	Assegno alle visitatrici provvisorie doganali ed agli uffici non doganali incaricati dell'emissione delle bollette di legittimazione, spese di facchinaggio	7,000 »
182	Restituzione di diritti all'esportazione (Spesa obbligatoria)	1,600,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	8,071,379 »

	<i>Riporto</i>	8,071,379 »
183	Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della Convenzione 28 giugno 1897 e la Convenzione addizionale 14 giugno 1907, e pagamento al Consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova (Spesa d'ordine)	1,500,000 »
184	Fitto di locali (Spese fisse)	130,000 »
		9,701,379. »
	DAZIO DI CONSUMO.	
185	Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni nell'interesse del servizio daziario e competenze delle Commissioni; lavori e pubblicazioni statistiche (Leggi 14 luglio 1898, n. 302, 23 gennaio 1902, n. 25, 6 luglio 1905, n. 323 e 24 marzo 1907, n. 116)	35,000 »
186	Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli - Articoli 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 corrispondenti all'articolo 94 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248 (Spesa obbligatoria)	18,964,000 »
187	Sussidio annuo ai comuni di seconda, terza e quarta classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Articolo 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25 corrispondente all'articolo 95 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248	1,000,000 »
188	Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente all'eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa (Spesa obbligatoria)	3,981,830 »
189	Quota spettante al comune di Roma su l'utile netto del dazio consumo di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502, e l'art. 6 della legge 15 luglio 1911, n. 755 (Spesa obbligatoria)	2,655,093 »
		26,635,923 »
	<i>Ufficio trattati e legislazione doganale</i>	
190	Assegni ai traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Spese e lavori a cottimo e ad ore per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione; per la raccolta dei dati per i valori delle dogane, per studi di legislazione comparata e per traduzioni straordinarie e per indennità di missione ai Commissari incaricati di soprintendere al servizio della statistica nelle dogane	40,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	40,000 »

	<i>Ripporto</i>	40,000 »
191	Traduttori addetti all'ufficio trattati e legislazione doganale - Indennità di residenza in Roma	350 »
192	Spese d'ufficio variabili e materiale per l'ufficio trattati e legislazione doganale	16,000 »
		56,350 »
<i>Amministrazione delle private.</i>		
SPESE GENERALI.		
193	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private (Spese fisse)	104,150 »
194	Personale di ruolo degli ispettori amministrativi delle private - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	2,310 »
195	Indennità di trasferimento e di missione, spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di affitto locali e diverse, inerenti al servizio compartimentale degli ispettori amministrativi delle private	35,000 »
196	Sussidi al personale di sorveglianza ed a quello a mercede giornaliera in servizio dell'Amministrazione esterna delle private, a coloro che hanno appartenuto ai personali medesimi e ai superstiti di questi	15,000 »
197	Premi e spese diverse per i servizi inerenti alla scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino ed alla esecuzione della polizia fiscale nell'interesse dei monopoli; spese per otturazione delle sorgenti salse e di vigilanza sugli stabilimenti che producono sale o lo impiegano a prezzo di costo ed altre per impedire la produzione naturale o clandestina del sale	40,000 »
198	Provvista di registri e stampati per i servizi delle private	100,000 »
199	Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Spesa obbligatoria)	12,000 »
200	Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni, a periti e per la rappresentanza dell'Amministrazione nei procedimenti penali - Complemento d'indennità ai funzionari chiamati a testimoniare in cause contravvenzionali - Spese di trasporto dei generi ed oggetti confiscati ed altre inerenti ai giudizi comprese fra quelle processuali da anticiparsi dall'erario (Spesa obbligatoria)	23,000 »
		331,460 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1913

SERVIZIO DEL LOTTO.

201	Personale di ruolo del lotto (Spese fisse)	627,760 »
202	Retribuzioni alle scrivane giornaliere del lotto.	41,900 »
203	Personale di ruolo del lotto - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	12,750 »
204	Spese d'ufficio, di acquisto di mobili e materiali d'ufficio ed altri per comunicazioni telefoniche e telegrafiche, nolo di vetture, illuminazione, riscaldamento, trasporto di materiali vari, vestiario agli inservienti, visite medico-fiscali e diverse; concorso obbligatorio per costituzioni di doti ad alcuni Istituti di beneficenza in Napoli.	27,360 »
205	Mercedi al personale ed altre spese per le estrazioni, per gli archivi segreti ed i magazzini del lotto, indennità per il funzionamento di tali archivi ed altre speciali per l'esercizio delle funzioni di controllo nei magazzini predetti e per le verificazioni e le liquidazioni di bollette in occasione di vincite popolari - Medaglie di presenza ai componenti la Commissione centrale per il conferimento dei banchi	80,000 »
206	Indennità di tramutamento al personale del lotto; indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti ed operai; indennità ai magazzinieri contabili.	15,000 »
207	Acquisto di macchinario; provvista di carta, spese per la stampa, il trasporto e l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e il collaudo dei bollettari stessi. (Spesa obbligatoria)	200,000 »
208	Aggio d'esazione e complemento di aggio per la gestione delle collettorie (Spesa d'ordine)	7,102,000 »
209	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria)	50,880,000 »
210	Fitto di locali (Spese fisse)	16,000 »
		59,002,770 »

TABACCHI.

211	Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (Spese fisse)	760,000 »
212	Personale delle coltivazioni dei tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	4,050 »
213	Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (Spese fisse)	1,170,000 »
214	Personale delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	37,700 »
<i>Da riportarsi</i>		1,971,750 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,971,750 »
215	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai, pel servizio dei tabacchi e supplemento di indennità ai volontari dell'amministrazione suddetta	190,000 »
216	Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Gratificazioni alle vedove ed agli orfani di operai decessi in attività di servizio. Mercedi agli operai ammalati, ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria)	14,000,000 »
217	Pensioni e indennità agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza, giusta la legge 10 giugno 1904, n. 259 (Spesa obbligatoria)	1,600,000 »
218	Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione, assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; compenso di definitivo licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa Nazionale di maternità (Spesa obbligatoria)	1,020,000 »
219	Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi	40,000 »
220	Spese inerenti alle coltivazioni e ai campi sperimentali, al servizio didattico e sperimentale del Regio Istituto di Scafati, ed a studi per nuovi centri di coltura, per mercede ad operai, contributo ai proprietari dei campi sperimentali, premi e sovvenzioni ai coloni dei campi suddetti ed a collettività di piccoli coltivatori in nuovi centri di produzione, affitto di terreni e di locali e costruzioni di capannoni per la cura dei tabacchi: acquisto e trasporto di macchine, mobili, utensili ed attrezzi, concimi e semi; indennità di missione, spese di libri, pubblicazioni, carte topografiche ed altre diverse e minute	155,000 »
221	Assegni, soprassoldi e indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative	100,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	19,076,750 »

	<i>Riporto</i> . . .	19,076,750 »
222	Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; indennità, compensi ed altre spese per informazioni e missioni all'estero e prestazioni speciali nell'interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi (Spesa obbligatoria).	40,000,000 »
223	Spese dell'agenzia governativa e delle sue succursali negli Stati Uniti dell'America del Nord per l'acquisto dei tabacchi	40,000 »
224	Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (Spesa obbligatoria) . .	1,800,000 »
225	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi	125,000 »
226	Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture, provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati, fornitura di energia elettrica e di acqua per la lavorazione e spese d'illuminazione e riscaldamento degli opifici .	4,300,000 »
227	Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi	470,000 »
228	Spese d'ufficio e di materiali d'ufficio, di assistenza medica e medicinali, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il licenziamento del personale a mercede giornaliera ed altre per le agenzie ed uffici delle coltivazioni; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle agenzie ed uffici suddetti, indennità d'ufficio al personale direttivo delle zone di vigilanza delle coltivazioni	50,000 »
229	Spese d'ufficio, di materiali di ufficio, di assistenza medica e medicinali; di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera; di mantenimento delle sale di allattamento e di custodia dei bambini delle operaie ed asili infantili ed altre, nei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'Amministrazione centrale ed alle manifatture e magazzini suddetti	175,000 »
230	Spese per la pubblicazione e diffusione di notizie nell'interesse del monopolio, concernenti la coltivazione e la vendita dei tabacchi.	12,000 »
231	Fitto dei locali di proprietà privata per uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (Spese fisse).	150,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	66,198,750 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i>	66,198,750 »
232	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei tabacchi ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei tabacchi stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	1,500,000 »
		67,698,750 »
	SALI.	
233	Personale di ruolo delle saline (Spese fisse)	250,000 »
234	Personale di ruolo delle saline - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	1,250
235	Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, soprassoldo agl'impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infortuni sul lavoro, e contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della Salina di Lungro (Spesa obbligatoria)	1,600,000 »
236	Pensioni e indennità agli operai delle saline e complemento delle pensioni e indennità suddette per quelli iscritti alla Cassa Nazionale di previdenza, giusta la legge 9 luglio 1905, n. 397 (Spese obbligatorie)	80,000 »
237	Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali (Spesa d'ordine)	1,950,000 »
238	Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'Amministrazione esterna dei sali - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni ed operai pel servizio dei sali, e supplemento di indennità ai volontari dell'Amministrazione suddetta .	40,000 »
239	Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; nuove costruzioni per i servizi delle saline e ad uso di abitazione del personale addettovi; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali, compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative (Spesa obbligatoria)	1,000,000 »
240	Compra dei sali (Spesa obbligatoria).	600,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	5,521,250 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	5,521,250 »
241	Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti (Spesa-obbligatoria)	3,850,000 »
242	Spese d'ufficio, di visite medico-collegiali per l'ammissione ed il collocamento a riposo del personale a mercede giornaliera, di assistenza medica e medicinali e spese diverse occorrenti al servizio delle saline per canoni d'acqua e di manutenzioni stradali, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; illuminazione, riscaldamento, sorveglianza, custodia e nettezza dei locali; assicurazioni incendi, sovrimposte; acquisto di libri e stampati speciali, abbonamento a pubblicazioni periodiche, spese per traduzioni ed altre minute	43,000 »
243	Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (Spesa d'ordinē)	300,000 »
244	Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei sali ed altre spese per operazioni speciali inerenti alla vendita dei sali stessi nei magazzini di deposito incaricati dello smercio diretto dei detti generi alle rivendite (Spesa d'ordine)	2,435,000 »
		12,149,250 »
	TABACCHI E SALI	
	<i>(Spese promiscue).</i>	
245	Personale di ruolo dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (Spese fisse)	325,000 »
246	Personale dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,270 »
247	Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (Spesa d'ordine)	530,000 »
248	Spese d'ufficio e diverse inerenti alla gestione dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per assegni speciali ai funzionari incaricati della gerenza delle sezioni di deposito; per illuminazione, riscaldamento, canoni d'acqua, verificaione e manutenzione degli strumenti da pesare, comunicazioni telefoniche e telegrafiche, distruzione del sale avariato ed altre spese minute dipendenti dalla gestione suddetta	45,000 »
249	Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza per i servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento di indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti	22,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	925,270 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1913

	<i>Riparto</i> . . .	925,270 »
250	Indennità di trasferimento e di missione pel servizio dei magazzini di vendita degli spacci all'ingrosso e delle rivendite dei sali e tabacchi	36,500 »
251	Spese inerenti al servizio dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per acquisto, trasporto e riparazione degli strumenti da pesare, mobili, attrezzi ed altri oggetti, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali	37,000 »
252	Spese inerenti al servizio degli uffici di vendita per acquisto, trasporto e riparazione degli istrumenti da pesare, di mobili, attrezzi ed altri oggetti; imposta sui fabbricati, manutenzione e riparazione dei locali, canoni d'acqua, comunicazioni telefoniche e telegrafiche; spese comuni agli uffici di vendita ed alle rivendite per pasatura dei generi ed altre operazioni di verifica, per stampati speciali e diverse	35,000 »
253	Paghe agli amanuensi ed agli operai in servizio dei sali e dei tabacchi nei magazzini di deposito delle private per lavori di scritturazione, di distribuzione di generi e di facchinaggi interni; soprassoldi per prolungamento d'orario degli impiegati, agenti ed operai dei depositi stessi e contributo dello Stato per il personale avventizio dei detti magazzini iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie (Spesa obbligatoria).	275,000 »
254	Rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei rivenditori di generi di privata	220,000 »
255	Competenze ed indennità di viaggio ai membri dei Consigli tecnici dei tabacchi e dei sali e della Commissione centrale per le controversie relative alle coltivazioni di tabacco, istituita dal regolamento 8 novembre 1900, n. 375	11,000 »
256	Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privata che hanno eseguito la suddetta somministrazione (Spesa obbligatoria)	80,000 »
257	Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso (Spesa d'ordine)	30,000 »
258	Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Spesa d'ordine)	3,000 »
259	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini dei depositi dei sali e tabacchi (Spese fisse)	115,000 »
260	Fitto di locali di proprietà privata pel servizio dei magazzini di vendita dei sali e tabacchi (Spese fisse).	70,000 »
		1,837,770 »

CHININO.

261	Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali (Spesa obbligatoria)	1,700,000 »
262	Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai; soprassoldi per prolungamento di orario; compensi e sussidi al personale adibito a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita (Spesa obbligatoria).	90,000 »
263	Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori (Spesa d'ordine)	160,000 »
264	Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (articolo 4, lettera <i>d</i> , della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria).	750,000 »
265	Sussidi per diminuire le cause della malaria (articolo 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209) (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 2,700,000 » <hr/>

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali di Amministrazione.

Servizi diversi.

266	Stipendio agli impiegati fuori ruolo (Spese fisse)	11,208 »
267	Impiegati fuori ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	700 »
268	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse)	10,733 »
269	Spese per la manutenzione straordinaria del palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro	22,600 »
270	Spesa per l'impianto dei nuovi apparecchi di riscaldamento nel palazzo del Ministero delle finanze, del tesoro e della Corte dei conti (art. 3 della legge 4 aprile 1912, n. 268 (Spesa ripartita) (Terza ed ultima rata)	100,000 »
		<hr/> 145,241 » <hr/>

Spese per servizi speciali.		
<i>Amministrazione del Demanio.</i>		
SERVIZI DIVERSI DEL DEMANIO.		
271	Acquisti eventuali di stabili	30,000 »
272	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria)	1,000 »
273	Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al Regio Teatro San Carlo di Napoli	28,800 »
274	Contributo del Demanio al comune di Bagni di Montecatini per il pagamento della differenza fra l'interesse normale dovuto alla Cassa depositi e prestiti e quelli 3 per cento a carico del comune stesso per i due prestiti contratti per la fognatura, a quota di ammortamento del mutuo di lire 225,000 da pagarsi alla cassa stessa, parte non coperta dalla quota di utili spettante al Demanio per l'esercizio delle terme	<i>per memoria</i>
275	Somma corrispondente al canone di affitto ed al prezzo di vendita del corpo di fabbricati costituenti la Locanda Maggiore delle Regie Terme di Montecatini da destinarsi alla costruzione di un Istituto di cura per i poveri e di locali per la sezione di bibite e di bagni gratuiti e per altri servizi	<i>per memoria</i>
276	Somma dovuta al comune di Torino, giusta l'art. 6 della convenzione 23 aprile 1912, per la costruzione dell'edificio ad uso degli uffici finanziari di quella città (art. 3 legge 30 giugno 1912, n. 747 (Spesa ripartita, prima delle dieci annualità)	66,120 »
		125,920 »
ASSE ECCLESIASTICO.		
277	Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Assē ecclesiastico	1,000 »
278	Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	25,000 »
279	Assegni agli investiti di benefizi di Regio patronato - Asse ecclesiastico (Spese fisse)	16,000 »
280	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine)	40,000 »
		82,000 »
BENI DELLE CONFRATERNITE ROMANE.		
281	Spesa di indemanamento e di amministrazione dei beni delle confraternite romane, di cui all'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980	500 »
	<i>Da riportarsi</i>	500 »

	<i>Riporto</i>	500 »
282	Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (Spesa obbligatoria)	200 »
283	Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (Spesa obbligatoria e d'ordine)	300 »
		1,000 »
	<i>Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto.</i>	
284	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	500 »
285	Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (Spesa obbligatoria)	2,000 »
286	Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (articolo 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23) (Spesa obbligatoria)	1,200,000 »
287	Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale, della Sicilia e della Sardegna in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383; (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116, art. 6 della legge 14 luglio 1907, n. 538 e legge 30 dicembre 1910, n. 901, regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1484 e legge 16 giugno 1912, n. 614) (Spesa obbligatoria)	525,000 »
288	Spese diverse per il riappalto delle esattorie comunali e delle ricevitorie provinciali pel decennio 1913-1922 (articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 181, sulla riscossione delle imposte dirette)	30,000 »
		1,757,500 »
	<i>Amministrazione delle privilegiate.</i>	
289	Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi	79,500 »
290	Prorata al Municipio di Pontecorvo per prezzo convenuto per la costruzione e la vendita all'Amministrazione finanziaria di locali ad uso della agenzia delle coltivazioni dei tabacchi - Legge 17 luglio 1898, n. 310 (Spesa ripartita) (Quindicesima delle trenta annualità)	12,000 »
291	Spese di funzionamento delle due fattorie per la coltivazione dei tabacchi nella provincia di Salerno in esercizio diretto del Ministero delle finanze, giusta la legge 14 luglio 1907, n. 524, art. 2 (Sesta delle nove annualità)	170,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	261,500 »

		<i>Riporto</i> . . .	261,500 »
292	Premi ai coltivatori della Sardegna che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione del tabacco. Articolo 38 della legge 14 luglio 1907, n. 562 (Sesta delle venti annualità).		15,000 »
293	Premi ai coltivatori della Basilicata che introdurranno nelle loro aziende la coltivazione del tabacco, secondo le norme e le condizioni stabilite dagli articoli 100 a 110 del regolamento 8 novembre 1900 sulla coltivazione indigena del tabacco (art. 6 della legge 9 luglio 1908, n. 445) (Sesta delle venti annualità).		15,000 »
			291,500 »
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.			
<i>Estinzione di debiti.</i>			
294	Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)		10,000 »
295	Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria)		70,000 »
			80,000 »
<i>Partite che si compensano nell'entrata.</i>			
296	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine)		60,000 »
297	Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (Spesa d'ordine)		680,000 »
298	Prodotto netto dell'Amministrazione provvisoria dei beni ex-adempri- vili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa adempri- vile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (Spesa d'ordine)		<i>per memoria</i>
299	Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)		285,000 »
300	Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (legge 22 luglio 1906, n. 623) (Spesa d'ordine)		320,000 »
		<i>Da riportarsi</i> . . .	1,345,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	1,345,000 »
301	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia da sostenersi coi proventi dell'azienda stessa (art. 7 della legge 20 dicembre 1908, n. 746)	<i>per memoria</i>
		1,345,000 »
CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.		
<i>Servizi diversi.</i>		
302	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	1,942,986.62
DAZIO DI CONSUMO.		
Comune di Napoli.		
303	Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'art. 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298, e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351 (Spesa d'ordine è fissa)	13,215,000 »
304	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)	639,100 »
305	Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Spesa d'ordine)	80,030 »
306	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine).	738,800 »
307	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Spesa d'ordine)	40,900 »
308	Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)	30,000 »
309	Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)	120,000 »
310	Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Spesa d'ordine).	10,000 »
311	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	37,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	14,910,830 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 MAGGIO 1913

		<i>Riporto</i> . . .	14,910,830 »
312	Fitto di locali per gli uffici (Spesa d'ordine).		15,000 »
313	Fitto di locali per le caserme (Spesa d'ordine).		56,000 »
			14,981,830 »
	Comune di Roma.		
314	Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3 ^a), dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502 (Spesa d'ordine e fissa)		15,000,000 »
315	Personale civile per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)		739,340 »
316	Personale civile per la riscossione del dazio consumo - Indennità di residenza in Roma (Spesa d'ordine)		110,000 »
317	Assegni e indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Spesa d'ordine)		96,470 »
318	Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Spesa d'ordine)		743,800 »
319	Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre (Spesa d'ordine)		88,400 »
320	Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Spesa d'ordine)		60,000 »
321	Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, di riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Spesa d'ordine)		100,000 »
322	Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Spesa d'ordine)		5,000 »
323	Restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)		140,000 »
324	Fitto di locali per gli uffici (Spesa d'ordine)		12,000 »
		<i>Da riportarsi</i>	17,095,010 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,095,010 »
325	Fitto di locali per le caserme (Spesa d'ordine).	112,000 »
		17,207,010 »
	Totale delle partite di giro . . .	34,131,826.62

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Spese generali di amministrazioni.

Ministero	3,093,100 »
Intendenze di finanza, uffici esterni del catasto e dei Canali Cavour.	6,119,160 »
Servizi diversi	2,327,130 »
Debito vitalizio	12,450,000 »
	23,989,390 »

Spese per servizi speciali.

Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici	10,841,109 »
Amministrazione delle tasse sugli affari	15,339,285 »
Amministrazione del Demanio:	
<i>Servizi diversi del Demanio</i>	9,635,680 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour)</i>	895,600 »
<i>Asse ecclesiastico</i>	569,200 »
<i>Cassa nazionale di previdenza per gli operai</i>	47,500 »
<i>Da riportarsi</i> . . .	37,328,374 »

	<i>Riparto</i>	37,328,374 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto		23,120,510 »
Corno della Guardia di finanza		25,020,000 »
Amministrazione delle gabelle:		
<i>Spese generali</i>		637,530 »
<i>Imposte di fabbricazione</i>		3,928,130 »
<i>Dogane</i>		9,701,379 »
<i>Dazio di consumo</i>		26,635,923 »
Ufficio trattati e legislazione doganale		56,350 »
Amministrazione delle private:		
<i>Spese generali</i>		331,460 »
<i>Servizio del lotto</i>		59,002,770 »
<i>Tabacchi</i>		67,698,750 »
<i>Sali</i>		12,149,250 »
<i>Tabacchi e Sali (Spese promiscue)</i>		1,837,770 »
<i>Chinino</i>		2,700,000 »
		270,148,196 »
		294,137,586 »
TITOLO II.		
SPESA STRAORDINARIA		
—		
CATEGORIA I. — <i>Spese effettive.</i>		
Spese generali di amministrazione.		
Servizi diversi		145,241 »

Spese per servizi speciali.	
Amministrazione del Demanio:	
<i>Servizi diversi del Demanio</i>	125,920 »
<i>Asse ecclesiastico</i>	82,000 »
<i>Beni delle confraternite romane</i>	1,000 »
Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto	1,757,500 »
Amministrazione delle privative	291,500 »
	2,257,920 »
Totale della categoria prima della parte straordinaria	2,403,161 »
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>	
Estinzione di debiti	80,000 »
Partite che si compensano nell'Entrata	1,345,000 »
Totale della categoria terza della parte straordinaria	1,425,000 »
Totale del titolo II. — (Spesa straordinaria)	3,828,161 »
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	297,965,747 »
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	34,131,826.62
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	296,540,747 »
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria).	1,425,000 »
Totale spese reali	297,965,747 »
Categoria VI. — Partite di giro	34,131,826.62
Totale generale	332,097,573.62

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14

(Art. 2 della legge 24 maggio 1908, n. 205)

STATI DI PREVISIONE

DELL'ENTRATA E DELLA SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA
DEL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914

TABELLA B.

Stato di previsione dell'Entrata dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di Finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

TITOLO I.

ENTRATA ORDINARIA

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Redditi patrimoniali.

1	Interessi sulla rendita intestata al fondo di Massa, esclusa quella rappresentante investimenti dei premi di rafferma	261,295.51
<i>Entrate diverse.</i>		
2	Quote di multe dovute alla Massa sul prodotto delle contravvenzioni, e quote contravvenzionali versate interinalmente e devolute alla Massa stessa perchè colpite da prescrizione	115,000 »
3	Quote di soldo trattenute agli agenti ricoverati nelle infermerie presidiarie del Corpo	45,000 »
4	Quota d'interessi sui premi di rafferma investiti in rendita, devoluta a favore della Massa	9,000 »
5	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti del Corpo	1,530,000 »
6	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
7	Importo degli effetti di vestiario e campioni pagati dai consegnatari a trasportatori o altrimenti venduti	1,000 »
8	Versamenti e ritenute per militari in congedo della Regia guardia di finanza richiamati alle armi	<i>per memoria</i>
9	Vendita di mobili e proventi eventuali diversi	1,200 »
10	Ricupero di somme da reintegrare ai capitoli di spesa iscritti in bilancio nella parte ordinaria (categoria I - Spese effettive) . . .	3,000 »
		1,704,200 »

TITOLO II.

ENTRATE STRAORDINARIE

CATEGORIA I. — ENTRATE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

11	Quote di multe da versarsi alla massa per l'art. 5 della legge 12 luglio 1912, n. 812	3,000 »
----	---	---------

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

12	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

Massa individuale.

13	Assegni di primo corredo	500,000 »
14	Ritenute ordinarie e straordinarie	1,250,000 »
15	Depositi volontari e ritenute d'ospitalità	250,000 »
16	Versamenti in conto o a saldo debiti di Massa degli agenti usciti dal Corpo	1,000 »

2,001,000 »

Premi di rafferma.

17	Premi di rafferma versati alla Massa e da accreditare agli agenti	1,000,000 »
18	Quota d'interessi sui premi investiti in rendita dello Stato da accreditarsi agli agenti	80,000 »

1,080,000 »

Partite che si compensano nella spesa.

19	Ricupero di somme pagate dalla Massa per conto di ufficiali	5,000 »
20	Ricupero di assegni di corredo per agenti incorporati nella Compagnia di disciplina e di assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari	35,000 »

Da riportarsi 40,000 »

	<i>Riparto</i>	40,900 »
21	Quote di contravvenzione non riscosse dagli scopritori e depositati in- terinalmente alla Massa ,	5,000 »
22	Quote contravvenzionali spettanti al fondo per la repressione del con- trabbando (articolo 27 della legge 2 aprile 1886, n. 3754)	<i>per memoria</i>
		45,000 »
RIASSUNTO PER TITOLI		
TITOLO I.		
ENTRATA ORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
Massa del Corpo:		
	Redditi patrimoniali	261,295.51
	Entrate diverse	1,704,200 »
	Totale della Categoria I.	1,965,495.51
TITOLO II.		
ENTRATA STRAORDINARIA.		
<i>CATEGORIA I. — Entrate effettive.</i>		
	Massa del Corpo	3,000 »
<i>CATEGORIA III. — Movimenti di capitali.</i>		
	Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
	Massa individuale	2,001,000 »
	Premi di rafferma	1,080,000 »
	Partite che si compensano nella spesa	45,000 »
	Totale della Categoria III.	3,126,000 »
	Totale della entrata straordinaria	3,129,000 »
	Totale generale	5,094,495.51

TABELLA C.

Stato di previsione della Spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Massa del Corpo.

Spese d'amministrazione e diverse.

1	Rimborso al Tesoro dello stipendio assegnato al personale addetto ai lavori della Massa nelle ragionerie delle Intendenze di finanza (Spese fisse)	38,700 »
2	Stipendio al personale del Magazzino centrale del vestiario - Indennità al magazziniere e al controllore, ed ai comandanti di Circolo, ecc., per la gestione dei magazzini vestiario (Spese fisse) .	24,154 »
3	Spese d'ufficio e diverse pel Consiglio d'amministrazione e pel magazzino centrale del vestiario e medaglie di presenza ai componenti il Consiglio d'amministrazione ed alla Commissione di collaudo .	9,250 »
4	Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa (Spesa obbligatoria)	1,445,000 »
5	Somma corrispondente alla diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
6	Acquisto e riparazioni di mobili e attrezzi	3,400 »
7	Spese per stampe, registri e legatura	4,000 »
8	Spese d'imballaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa (Spesa obbligatoria).	18,000 »
9	Fitto di locali privati pel magazzino centrale del vestiario (Spese fisse)	11,000 »
10	Spese pel mantenimento delle infermerie presidiate del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale (Spesa obbligatoria)	38,000 »
11	Compensi per lavori straordinari nell'interesse dell'Amministrazione della Massa	6,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	1,597,504 »

	<i>Ripporto</i>	1,597,504 »
12	Restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla massa generale (Spesa d'ordine)	1,000 »
13	Residui passivi eliminati a' sensi dell'articolo 32 della legge per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	<i>per memoria</i>
14	Spese casuali	8,500 »
		1,607,004 »
	<i>Spese d'istituto.</i>	
15	Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica	180,000 »
16	Spese d'ospitalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri a' termini dell'articolo 88 del regolamento di Amministrazione (Spesa obbligatoria)	40,000 »
17	Indennità e compensi straordinari agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane e infette da epidemie e indennità e compensi nei casi di infortuni o di danni per cause di servizio - Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi - Acquisto di pubblicazioni educative ed istruttive sul personale di truppa.	85,000 »
		305,000 »
	Fondi di riserva.	
18	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	30,491.51
19	Fondo di riserva per le spese impreviste	8,000 »
		38,491.51
	TITOLO II.	
	SPESA STRAORDINARIA	
	CATEGORIA I. — Spese effettive.	
	Massa del Corpo.	
20	Spese per l'impianto di infermerie presidiarie	18,000 »

CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.

Massa del Corpo.

21	Somma corrispondente all'aumento delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario	<i>per memoria</i>
----	---	--------------------

Massa individuale.

22	Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospitalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e delle guardie	500,000 »
23	Pagamento dei crediti di Massa	300,000 »
24	Importo degli effetti di vestiario e di equipaggiamento somministrati agli agenti	1,530,000 »
		2,330,000 »

Premi di rafferma.

25	Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi (Spesa obbligatoria)	1,080,000 »
----	---	-------------

Partite che si compensano nell'entrata.

26	Pagamenti per conto di ufficiali (Spesa obbligatoria)	5,000 »
27	Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina, ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari (Spesa obbligatoria)	35,000 »
28	Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa (Spesa d'ordine)	5,000 »
29	Spesa a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando (Spesa d'ordine)	<i>per memoria</i>
		45,000 »

RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo :

Spese d'amministrazione e diverse	1,607,004 »
Spese d'istituto	305,000 »
Fondi di riserva	38,491.51

Totale della categoria I	1,950,495.51
------------------------------------	--------------

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

CATEGORIA I. — Spese effettive.

Massa del Corpo	18,000 »
---------------------------	----------

CATEGORIA III. — Movimento di capitali.

Massa del Corpo	<i>per memoria</i>
Massa individuale	2,330,000 »
Premi di rafferma	1,080,000 »
Partite che si compensano nell'entrata	45,000 »

Totale della categoria III.	3,455,000 »
-------------------------------------	-------------

Totale della spesa straordinaria	3,473,000 »
--	-------------

Totale generale	5,423,495.51
---------------------------	--------------

TABELLE **B. E C.**

Riassunto degli Stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo di Massa
del Corpo della R. Guardia di finanza
per l'esercizio finanziario del 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1913-914
TITOLO I.		
CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
PARTE ORDINARIA.		
Entrata		1,965,495.51
Spesa		1,950,495.51
	Differenza	+ 15,000 »
TITOLO II.		
CATEGORIA I. — ENTRATE E SPESE EFFETTIVE.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		3,000 »
Spesa		18,000 »
	Differenza	— 15,000 »
Riepilogo della categoria prima.		
(PARTE ORDINARIA E STRAORDINARIA).		
Entrata		1,968,495.51
Spesa		1,968,495.51
	Differenza	»

		COMPETENZA per l'esercizio finanziario 1913-914
CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.		
PARTE STRAORDINARIA.		
Entrata		3,126,000 »
Spesa		3,455,000 »
	Differenza	— 329,000 »
Riassunto generale delle differenze.		
Differenza della Categoria I		»
Differenza della Categoria III.		— 329,000 »
	Differenze totali	— 329,000 »

ELENCO N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

- CAPITOLO n. 4. Acquisto di effetti di vestiario e di equipaggiamento pel personale di truppa.
- » n. 8. Spese d'imballaggio e trasporto di effetti di proprietà della Massa.
 - » n. 10. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.
 - » n. 12. Restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.
 - » n. 13. Residui passivi eliminati ai sensi dell'articolo 32 della legge per la contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori.
 - » n. 16. Spese d'ospitalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche, a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di Amministrazione.
 - » n. 25. Pagamenti dei premi di rafferma e relativi interessi.
 - » n. 26. Pagamenti per conto di ufficiali.
 - » n. 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
 - » n. 28. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.
 - » n. 29. Spese a carico del fondo per la scoperta e repressione del contrabbando.

ELENCO N. 2.

Spese per indennità ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

CAPITOLO n. 6. Acquisti e riparazioni di mobili ed attrezzi.

- » n. 8. Spese d'imbalsaggio e trasporti di effetti di proprietà della Massa.
- » n. 10. Spese pel mantenimento delle infermerie presidiarie del Corpo ed altre per manutenzione e rinnovazione del materiale.
- » n. 12. Restituzione di quote contravvenzionali indebitamente versate alla Massa generale.
- » n. 15. Concessioni ad agenti del Corpo ed alle loro vedove ed orfani a' termini dell'articolo 40 della legge organica.
- » n. 16. Spese d'ospedalità ed altre per misure profilattiche ed igieniche a carico della Massa del Corpo; rimborso delle spese di cura per lesioni e ferite riportate dagli agenti in causa diretta del servizio; provvista di arti artificiali, cinti erniari ed altri oggetti di cura; acquisto di chinino; spese funebri ai termini dell'articolo 88 del regolamento di Amministrazione.
- » n. 17. Indennità e compensi straordinari agli ufficiali; ai sottufficiali ed alle guardie che prestano servizio in località disagiate, malsane ed infette da epidemie e indennità e compensi nei casi d'infortuni o di danni per cause di servizio. — Compensi agli ufficiali ed agenti per deterioramento straordinario di effetti di uniforme derivante dalla esecuzione di speciali servizi.
- » n. 22. Pagamento di acconti di Massa, spese d'ospedalità e di riparazioni delle armi a carico dei sottufficiali e guardie.
- » n. 23. Pagamento dei crediti di Massa.
- » n. 27. Pagamenti al Ministero della guerra per assegni di corredo per gli incorporati nella compagnia di disciplina ed assegni per acquisto viveri per reparti del Corpo posti in località disagiate o montuose e per titoli vari.
- » n. 28. Restituzione di quote contravvenzionali versate interinalmente alla Massa.

PRESIDENTE. Do ora lettura degli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano gli stanziamenti testè letti.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(Approvato).

Art. 2.

L'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine dell'Amministrazione del fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del fondo di massa aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Le reintegrazioni di somme nella spesa ed i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine saranno disposti con decreti del ministro delle finanze; i prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste con decreti Reali proposti dal ministro delle finanze.

Gli stanziamenti dei capitoli dell'entrata e della spesa, iscritti *per memoria* negli anzidetti stati di previsione e riguardanti l'aumento

o la diminuzione delle rimanenze del magazzino degli effetti di vestiario, saranno determinati in fine di esercizio con decreto del ministro delle finanze, in corrispondenza coi risultati effettivi del conto del magazzino stesso.

È fatta facoltà al ministro delle finanze di aumentare coi suoi decreti, in corrispondenza al bisogno, gli stanziamenti dei capitoli della spesa riguardanti la massa individuale.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione di disegno di legge: « Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 1690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali ». (Numero 1013).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 1690, riguardante l'arma dei carabinieri Reali ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 1013).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo perciò alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

I sottoindicati articoli della legge 6 luglio 1911, n. 690, sono sostituiti o modificati come segue:

Art. 1. — Il numero dei brigadieri a cavallo è aumentato da 268 a 320 ed è diminuito di 27 il numero dei vicebrigadieri e di 25 il numero dei carabinieri a cavallo.

Art. 2, comma e). — Il termine di quattro anni di permanenza nel grado per i marescialli d'alloggio capi idonei alla promozione è ridotto a due.

Art. 11. — Aggiungere le seguenti parole: « e per i sottufficiali e militari di truppa che liquideranno la pensione in base alla presente legge è abolito anche l'aumento del quinto di cui all'art. 63 dello stesso testo unico ».

Art. 12. — Dopo le parole: « La pensione dei sottufficiali », aggiungere: « e dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali ».

Dopo la parola: « ragguagliando », aggiungere: « eccezione fatta per gli allievi carabinieri ».

Aggiungere il seguente comma: « Per gli allievi carabinieri il massimo e il minimo sono quelli stabiliti pel soldato dalla tabella II annessa al testo unico su riferito ».

Art. 14. — Alle parole: « il precedente articolo », sostituire: « la presente legge ».

Art. 16. — Sostituire il seguente: « I sottufficiali e i militari di truppa dell'arma dei carabinieri Reali non acquistano diritto ad alcun aumento di pensione dopo il venticinquesimo anno compiuto di servizio ».

Art. 20. — Alle parole: « saranno promossi », sostituire: « assumeranno la denominazione di... ».

Art. 22. — I marescialli d'alloggio capi, promossi a tale grado in base alle disposizioni dell'articolo precedente dopo un anno di permanenza nel grado di maresciallo d'alloggio capo, potranno se idonei, e secondo le vacanze, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori.

Art. 23. — I brigadieri già iscritti sul quadro di avanzamento a scelta all'atto della promulgazione della presente legge, potranno, se idonei, essere promossi marescialli d'alloggio maggiori dopo un anno di permanenza rispettivamente nei gradi di maresciallo d'alloggio e di maresciallo d'alloggio capo.

Art. 26. — Dopo il primo comma aggiungere i seguenti:

« Agli effetti del precedente comma, l'antico grado di maresciallo d'alloggio ordinario, corrisponde all'attuale grado di maresciallo d'alloggio maggiore ».

« I marescialli maggiori nominati per effetto dell'art. 20 della legge n. 690 del 6 luglio 1911, che al 20° anno di servizio contavano 4 o più anni di grado da brigadiere, liquideranno la pensione come se dal 19° al 20° anno, fossero stati marescialli d'alloggio, e quelli che contavano 8 o più anni di anzianità da brigadiere, cose se, dal 19° al 20° anno, fossero stati marescialli capi.

(Approvato).

Art. 2.

Le suddette disposizioni avranno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 6 luglio 1911, n. 690.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 951).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 951).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Do facoltà di parlare al primo oratore iscritto senatore Mazza.

MAZZA. La discussione del bilancio della guerra ha assunto quest'anno un'importanza tutta particolare, stante la gravità della situazione politica creata dagli ultimi avvenimenti.

Di fronte a questa situazione è dovere di ogni patriota di domandarsi se un esercito costituito nel modo che è consentito dal bilancio che ci sta davanti ci permette di guardare con fiducia all'avvenire.

Dal lato morale le belle prove di valore, di disciplina e di resistenza alle fatiche fornite dall'esercito nella recente guerra contro la Turchia ci consentono di rispondere con sicurezza affermativamente.

Forse più di ogni altro in quest'Aula io posso dare questa risposta con vera conoscenza di causa. Poichè, per oltre un anno, come presidente di una Commissione a ciò delegata, io dovetti esaminare a fondo i rapporti riflettenti tutti indistintamente i fatti d'armi, e grandi e piccoli, che avvennero durante la guerra, allo scopo di vagliare i titoli giustificativi delle numerose proposte di ricompense al valore, che ci vennero sottoposte.

Ebbene, io ho la patriottica soddisfazione di poter assicurare il Senato, che, pur sfrondando

il tutto dalle inevitabili esagerazioni, che furono la naturale ripercussione dell'entusiasmo con cui il paese seguì le gesta dei suoi soldati e dei suoi marinai, rimane pur sempre un tale complesso di atti di valore e spesso anche di vero eroismo, che qualsiasi esercito al mondo potrebbe esserne orgoglioso.

L'Italia può dunque esser fiera delle qualità militari dei suoi figli, i quali si mostrarono degni delle gloriose tradizioni lasciateci dai nostri maggiori.

Un'altra ragione di compiacimento possiamo trarla dalla constatazione dei progressi compiuti in questi ultimi anni nei vari rami dell'amministrazione militare, mercè l'opera solerte ed intelligente dell'attuale ministro della guerra. Al quale — mi sia lecito dirlo per la verità e senza volergli fare dei complimenti da cui rifuggirebbe la sua modestia — il paese deve anche esser grato per la larghezza di vedute e di mezzi con cui provvide durante la guerra italo-turca a tutti i bisogni delle truppe combattenti nel vasto scacchiere delle nostre operazioni militari.

Ma, detto ciò, per quanto si abbia ragione di rimanere confortati guardando le cose sotto questi punti di vista, rimane pure sempre da rispondere al quesito: possiamo noi col presente bilancio della guerra riprometterci di avere un esercito capace di far fronte a tutte le eventualità che può riservarci l'avvenire?

Pur confidando nei fattori morali a cui ho accennato e nell'uomo eminente che regge il Ministero della guerra, io non esito a rispondere negativamente.

La risposta è grave e bisogna giustificarla.

Per non allargare di troppo la discussione, tralascio di parlare di tutto ciò che si riferisce alla preparazione materiale, e cioè delle fortificazioni, del loro armamento, dei parchi d'assedio, dei rifornimenti ecc., e mi limito a parlare del personale, uomini, vale a dire della forza bilanciata e del suo inquadramento.

La forza bilanciata per l'esercizio 1913-914 è prevista di 250,000 uomini. Questa era la forza che ancora quattro o cinque anni fa era vagheggiata dalla Commissione d'inchiesta come rispondente ad una composizione abbastanza soddisfacente dell'esercito sul piede di pace. Dico abbastanza soddisfacente coi criteri molto modesti di allora.

Ma, nel breve tempo trascorso dopo che la Commissione d'inchiesta ebbe formulato quel voto, anche prescindendo dalle variazioni introdotte nell'ordinamento, sopravvennero avvenimenti, che mutarono radicalmente la situazione. Essi sono niente meno che la guerra italo-turca e la guerra turco-balcanica, le quali hanno lasciato uno strascico di cui non possiamo ancora misurare tutte le conseguenze.

Arrestiamoci un momento su quelle immediate della guerra libica, limitandoci a considerarle dal punto di vista delle forze terrestri. La pace con la Turchia è fatta, ma la guerra di conquista della Tripolitania e della Cirenaica, benchè bene avviata non è ancora finita. Per farvi fronte non bastano le unità create col R. decreto del 7 dicembre 1911, sanzionato con la legge del 27 giugno 1912, ma occorrono truppe molto più numerose.

Per ora, il così detto distaccamento libico, ammonta a circa 80,000 uomini, che in parte sono assegnati ad unità organiche tratte dall'esercito metropolitano, ed in parte sono incorporati nelle nuove unità costituite in forza del già citato R. decreto del 7 dicembre 1911. A queste forze sono da aggiungersi quelle dei reparti indigeni, che vanno formandosi gradatamente, e che costituiranno col tempo il nucleo del futuro esercito coloniale.

Speriamo che, col crescere di questi reparti indigeni e col diminuire delle difficoltà da vincere, la forza delle truppe bianche, che converrà tenere in colonia, possa venire sensibilmente ridotta.

Ma è presumibile che, anche a conquista finita, per assicurarci il pacifico possesso di una colonia così vasta, sarà necessario mantenervi ancora per molti anni un nucleo di truppe assai superiore a quello creato col R. decreto del 1911. E queste truppe, naturalmente, dovranno calcolarsi in più di quelle che occorrono per mantenere al completo gli organici dell'esercito metropolitano, e dovranno ricavarli dalle nostre riserve di reclutamento.

Veniamo ora alle conseguenze della guerra turco-balcanica. Non le esaminerò sotto il punto di vista della ripercussione che esse avranno sull'equilibrio europeo perchè non ho affatto l'intenzione di fare un discorso politico. E d'altronde tale disanima sarebbe qui intempestiva e fuori di luogo. Mi limiterò quindi a conside-

rare gli effetti che la guerra ha prodotto sugli ordinamenti militari delle maggiori potenze europee.

Tutti sanno quali sono codesti effetti. Essi si riassumono in un rafforzamento generale degli armamenti presso la Francia, la Germania e l'Austria Ungheria in seguito alle apprensioni destate da quella guerra. Ognuna di queste nazioni protesta di voler la pace, ma intanto, anche a costo dei maggiori sacrifici, tutte applicano a più non posso la vecchia massima: *si vis pacem, para bellum*.

Lungi da me l'idea che noi dobbiamo correre il pallio in questa gara d'armamenti che pervade l'Europa. L'Italia è animata da intendimenti eminentemente pacifici e non pensa ad altro che a sviluppare la sua potenzialità economica. Ma ciò essa vuol fare con sicurezza e con dignità.

A questo scopo è necessario che si adottino provvedimenti atti a togliere l'esercito dallo stato di debolezza in cui si trova.

Per persuadercene, basta confrontare i nostri organici con quelli delle principali potenze europee. Limito il confronto alla fanteria perchè questa è l'arma che costituisce il nerbo degli eserciti.

Per facilitare il confronto e fissare le idee, ho fatto distribuire agli onorevoli colleghi uno specchio, nel quale sono segnati i dati di fatto riferentisi agli organici di pace dei principali eserciti. Questi dati, raccolti pazientemente da me, che mi sono ricordato per l'occasione di essere un vecchio ufficiale di stato maggiore, sulla base di documenti sicuri, non lasciano dubbio sulla debolezza assoluta e relativa dei nostri organici. È una dimostrazione a base di cifre accertate, che non si presta a discussioni perchè, come ben disse un compianto uomo politico che vive tuttora nella nostra memoria, l'aritmetica non è un'opinione.

Risulta da questo confronto che gli organici più poveri in tempo di pace sono i nostri. E lo sarebbero anche se fossero al completo, ciò che effettivamente non è.

Gli effetti di questa povertà sono maggiori da noi di quello che sarebbero altrove per le seguenti ragioni:

1° perchè in Italia assai più che all'estero le truppe sono spesso distolte dalle istruzioni

pei numerosi servizi territoriali a cui vengono adibite;

2° perchè in Italia si attinge largamente nei reparti dell'esercito metropolitano per tenere a numero quelli impiegati in Africa.

Ne consegue che, tenendo conto dei comandi di varia specie, dei piantoni, dei malati, dei convalescenti e degli assenti per licenza, si hanno presenti alle istruzioni ben pochi uomini per compagnia. In tali condizioni certe istruzioni non si possono fare o se si fanno si fanno male, con grave danno dell'ammaestramento tattico delle truppe ed anche della disciplina.

Ma v'ha di più. Con organici così poveri, anche prescindendo dagli effetti della guerra libica, quando si trattasse di entrare in campagna, il numero dei partenti, fatte le inevitabili deduzioni, sarebbe di una settantina di uomini al più per compagnia.

Ora, la nostra compagnia sul piede di guerra è di 250 uomini. Sono dunque 180 all'incirca i richiamati dal congedo che vengono ad aggiungersi alla settantina; che sono sotto le armi chi da un anno e qualche mese e chi da pochi mesi soltanto, qualora la mobilitazione avvenga in primavera.

Ma vi ha ancora per noi, rispetto agli altri eserciti forniti di organici di pace più abbondanti, una circostanza aggravante. Ed è che noi abbiamo il reclutamento nazionale in tempo di pace, ed il completamento regionale in caso di mobilitazione. Ciò vuol dire che i 180 richiamati che vengono ad aggregarsi ai 70 circa della compagnia che potrebbero partire per la guerra, non hanno mai servito anteriormente non solo nella compagnia ma neppure nel reggimento, e quindi non possono avere spirito di corpo nè conoscenza reciproca coi compagni e coi superiori della compagnia. Di qui la necessità di un più forte inquadramento.

Questo inconveniente non esiste negli eserciti che hanno il reclutamento ed il completamento regionale. Ma noi abbiamo dovuto rassegnarvici per ragioni ben note.

L'esercito che meno si distacca dal nostro per gli organici del tempo di pace, pur essendo prossimo a diventare coi nuovi provvedimenti sensibilmente superiore al nostro, è quello così detto *comune* dell'Austria-Ungheria.

Ma l'Austria-Ungheria, parallelamente al-

l'esercito *comune* possiede un secondo esercito, che è costituito dalla così detta *Landwehr*, i cui reparti sono effettivamente costituiti sul piede di pace con classi di leva ed hanno forza non molto inferiore a quelli dell'esercito comune (60 uomini per compagnia).

Anche noi abbiamo i così detti nuclei di milizia mobile, ma questi sono sprovvisti di qualsiasi consistenza. Ed oltre ad essere deficienti di forza sono anche deficienti di numero.

Possiamo noi continuare in queste condizioni di fronte alla nuova situazione che si è creata in Europa dopo la guerra turco balcanica?

Io ritengo che ciò sarebbe imprudente ed antipatriottico perchè l'Italia rappresenterebbe nel concerto delle grandi potenze il vaso di terra della favola, che viaggia coi vasi di bronzo.

Bisogna dunque, se non aumentare anche il numero delle unità dell'esercito permanente come si è fatto altrove, almeno rafforzare gli organici di pace delle unità esistenti.

Io ritengo che un organico di pace di 100 a 105 uomini per compagnia sia un minimo al di sotto del quale non si può star oggidì senza metterci in una deplorabile condizione di inferiorità rispetto agli altri. Per portare a questa forza effettiva e non soltanto nominale tutte le nostre compagnie occorrono, secondo un calcolo all'ingrosso, dai 30 ai 35 mila uomini.

Veniamo ora alla milizia mobile: Ho già detto che i nuclei di tale milizia sono deficienti di numero e mancanti di consistenza. La legge d'ordinamento del 17 luglio 1910 tace sul numero e sulla formazione di questi nuclei. Né io credo opportuno di sollevare il velo che copre questa nostra grande debolezza.

Ma non posso tacere che, come del resto è accennato nella relazione dell'Ufficio centrale, che la nostra milizia mobile non è truppa di seconda linea, ma buona parte di essa è chiamata a combattere fino dal principio delle operazioni insieme coi grossi reparti dell'esercito permanente.

Credo di stare al disotto del vero affermando per dare alla milizia mobile una consistenza tale da poter fare serio assegnamento sopra di essa in caso di guerra, occorrono dai 20 ai 25 mila uomini.

Riassumendo, e lasciando da parte il distaccamento libico, occorrono dunque, per l'esercito

metropolitano, oltre i 250,000 uomini di forza bilanciata che non bastano nemmeno per tenere a numero i reparti con gli organici attuali:

1° dai 30 ai 35 mila uomini per rafforzare gli organici nel modo e agli scopi che ho già detto;

2° dai 20 ai 25 mila uomini per dare una certa consistenza ai reparti di milizia mobile di cui è prevista la mobilitazione.

In tutto quindi dai 300 ai 310 mila uomini di forza bilanciata, cioè un po' di più di quello che è detto nella relazione dell'Ufficio centrale.

Ma ciò non basta. Per dare la voluta consistenza ai nostri reparti organici occorre un inquadramento più solido di quello che hanno attualmente.

Malgrado i lodevoli sforzi che ha fatti e sta facendo il ministro per rimediare all'inconveniente, mancano tuttora non pochi ufficiali, massime d'artiglieria, per inquadrare convenientemente i reparti che sono in Italia. Ed anche i sottufficiali sono deficienti non tanto di numero come di qualità. Parlo ben s'intende di una parte di essi. Ciò si comprende, data la grande quantità dei sottufficiali che dovettero venir promossi ufficiali per colmare le deficienze e date le difficoltà che presenta il loro buon reclutamento con la ferma di due anni e con le mediocri attrattive che offre il premio di lire 1000 ora fissato pel reingaggio della durata di tre anni. A ciò bisogna rimediare al più presto perchè con le ferme brevi è più necessario che mai un solido inquadramento.

Ho fatto questa sommaria esposizione dei bisogni del nostro esercito non per dir cose nuove e tanto meno per muovere critiche all'onorevole ministro, il quale fa quello che può nelle strettezze in cui si dibatte e merita la nostra più completa fiducia, ma per informare i colleghi estranei alla milizia del vero stato delle cose.

Il ministro ha già dimostrato di sentire la necessità di aumentare la forza bilanciata col presentare all'altro ramo del Parlamento una leggina portante modificazioni alla legge di reclutamento in vigore. Ne vedremo gli effetti, ma io non posso nascondere l'impressione che questi possano riuscire inadeguati ai bisogni. Se la mia impressione fosse confermata dai fatti non bisognerà esitare a diminuire le esenzioni. La nostra è la legge di reclutamento più blanda

che esista in Europa. Basti il dire che mentre noi incorporiamo il 25 per cento degli iscritti, in Germania ed in Austria-Ungheria se ne incorporano il 40 per cento ed in Francia oltre il 70 per cento.

Ma non voglio abusare della pazienza del Senato e termino il mio dire col rivolgere all'onorevole ministro due raccomandazioni.

La prima è di far cessare, appena possibile, lo stato anormale che deriva dall'istituzione, forse prematura, del Ministero delle colonie. Bisogna assolutamente, per il regolare funzionamento dei servizi nell'esercito, che avvenga al più presto fra i due Ministeri una separazione ben netta fra il mio ed il tuo; bisogna che cessi il sistema vigente di far servire l'esercito metropolitano da deposito del distaccamento, stavo quasi per dire dell'esercito, libico.

Comprendo come questo sistema sia comodo per il Ministero delle colonie, che pesca come vuole e quando vuole nell'esercito metropolitano. Ma nel mentre sono pronto a riconoscere che, allo stato delle cose, il Ministero delle colonie, che per fortuna non potrebbe essere in mani più abili, non potrebbe fare altrimenti, dal momento che ha il compito di far eseguire operazioni militari per le quali non ha mezzi propri, non potrò mai abbastanza insistere sul fatto che questo sistema nuoce alla stabilità ed all'efficienza delle forze nazionali, e sarebbe addirittura disastroso qualora si dovesse addivenire ad una mobilitazione.

Il pericolo di questa situazione deve essere stato ben duramente sentito dal ministro della guerra in occasione degli ultimi avvenimenti balcanici, quando pareva inevitabile la formazione di un grosso corpo di spedizione per l'Albania e si dovette anche considerare il caso di una mobilitazione generale, in vista di una possibile conflagrazione europea:

La seconda raccomandazione è questa.

Chieda l'onorevole ministro della guerra, finchè è viva in tutti l'impressione degli ultimi avvenimenti, ciò che nella sua saggezza reputerà necessario per portare l'esercito nazionale all'altezza delle cresciute esigenze. Lo chieda senza lasciarsi trattenere da considerazioni transitorie, per quanto rispettabili, di politica interna, pensando che, dopo tutto, la responsabilità delle cose militari davanti al paese e davanti alla storia appartiene a lui. Ricor-

dando quanto ho inteso dire dal ministro del tesoro in occasione della recente discussione del suo bilancio, spero che egli non incontrerà opposizioni da parte dei suoi colleghi del Governo; ed ho pure la speranza che troverà l'appoggio del Presidente del Consiglio, nella cui alta mente e nel cui elevato patriottismo ho piena fiducia. Quanto al Parlamento stia pur sicuro che gli accorderà quanto sarà per chiedere. Poichè il Parlamento italiano, fedele interprete dei sentimenti del paese, non si è mai rifiutato di votare le spese necessarie per tutelare gli interessi, la dignità e l'avvenire della patria. (*Vivissime approvazioni - Congratulazioni*).

Presentazione di una relazione

DE CUPIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CUPIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge:

Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. — Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore De Cupis della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Ha facoltà di parlare il senatore De Sonnaz.

DE SONNAZ. La nazione italiana ha dato un bell'esempio di collettività negli ultimi due anni, cioè dimostrò fermezza e serenità ammirevole.

Il suo esercito e la sua marina furono impareggiabili per valore e per disciplina e simpatica fraternità fra tutti ufficiali e soldati, ufficiali e marinai.

Ma una cosa non si osservò abbastanza, ed è il fatto così lodevole che i nostri prodi soldati furono quasi sempre largamente provvisti di tutto il necessario, cioè di viveri, di uniformi e di cure sanitarie specialmente. Quanto progresso si verificò in paragone delle altre campagne d'Africa!

Merita speciale encomio per questi provvedimenti l'onor. ministro della guerra, il mio illustre amico ed anche il mio illustre collega il capo di stato maggiore.

Certo non ha bisogno, l'onor. ministro della guerra, che io gli raccomandi la sorte delle famiglie dei caduti e dei feriti la sua umanità il suo patriottismo hanno fatto quanto gli era permesso dai regolamenti in vigore e più ancora.

Scusino, onorevoli colleghi, se ho presa la parola in questa occorrenza. Io non sono affatto competente, ma ho tenuto a dire queste quattro parole per avere la favorevole occasione di inviare da questo Senato, memore delle gloriose tradizioni delle aquile romane, un saluto ai prodi ufficiali e soldati, che combattono da diciotto mesi come veri eroi e con sempre nuovo ardore per la grandezza del Re e dell'Italia. (*Bene*).

PEDOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI, *relatore*. È questa la prima volta, signori senatori, che ho l'onore di riferire sul bilancio della guerra. Per lunghi anni, prima di me, a discutere dell'importante tema delle spese militari, sedette a questo posto il tanto compianto senatore Taverna: da lui per il seguito di molti e molti anni voi avete sentito, propugnare, con quella sua parola semplice, ma convinta e convincente, ogni migliore argomento nell'interesse dell'esercito.

Consentite che in questo momento alla di lui cara memoria io mandi un riverente mesto saluto. Ma consentite altresì che io dica come il caro e compianto collega, con quell'alto spirito che l'animava e con la vera passione che egli poneva nell'adempimento dei suoi doveri, ancora poche settimane prima che la malattia ond'era afflitto a noi lo rapisse, certo sperando poter adempiere ancora una volta il consueto ufficio di relatore di questo bilancio già si era accinto a studiarlo, e già aveva dettate alcune sue idee, delle quali però come che perfetta-

mente consonanti con le mie, io ho creduto dover mio, e mi è stato caro, tenerne conto nella relazione che a voi, approvata dalla Commissione di finanze, è stata distribuita.

Questa dichiarazione era per me strettamente doverosa.

Il bilancio di quest'anno, come ben disse l'onor. senatore Mazza, si presenta in condizioni specialmente importanti. La guerra nostra sulle coste africane, per lo strascico che sogliono avere tutte le guerre coloniali, non è ancora del tutto finita. È fatta la pace con la Turchia, ma le operazioni in Tripolitania e in Cirenaica parzialmente continuano; in Tripolitania con esito molto felice la penetrazione nostra seguita e si svolge nel modo il più soddisfacente. Le operazioni in Cirenaica parimenti hanno proceduto fin qui assai convenientemente ed in molto soddisfacente maniera; senonchè, recentissimamente; quando questa relazione al bilancio, in cui si contiene la frase « pur volendo rapidamente a lieto fine » già era stampata, e precisamente il giorno 16 del corrente mese, sulle alture di Ettangi, presso Derna, si è svolto un fatto d'arme che a noi è riuscito contrario. Solite vicende della guerra, dalle quali però non dobbiamo lasciarci impressionare. Ed io ho amato ricordare questo fatto soltanto per mettere in rilievo, come anche in questo nostro insuccesso abbia emerso nel modo più brillante il valore delle nostre truppe; nè questo solo, ma anche come sia ragione di conforto la serena calma con cui il Paese ha accolto la dolorosa notizia delle non poche vittime che quel combattimento ci è costato.

Nell'esame di questo bilancio si potrebbe anzitutto volgerci all'indietro per vedere quali frutti hanno fin qui dato le spese militari dei decorsi anni; ma poichè questi frutti sono manifestamente tali, così nell'ordine morale, come in quello materiale e nell'ordine economico, da esserne ormai e per fortuna del tutto sfatata nella coscienza del Paese ogni erronea credenza intorno alla improduttività delle spese militari, così, meglio che all'indietro, giova guardarcene innanzi e vedere quale ulteriore strada convenga e necessiti seguire.

L'onor. ministro della guerra, il quale ha spiegato in questi anni opera così alacre e così giustamente ammirata che va al disopra di ogni encomio, discutendosi sugli ultimi di febbraio,

alla Camera dei deputati, questo stesso bilancio, dopo aver ricordato il programma che egli aveva presentato al Parlamento quattro anni prima, quando assunse il portafoglio, ebbe ad esporre come un resoconto dello svolgimento che questo suo programma ha avuto.

Io non so se oggi l'on. ministro vorrà ripetere qui, almeno in riassunto, le parecchie confortantissime cose da lui significate all'altro ramo del Parlamento. Se egli lo farà, il compito del relatore resterà infinitamente facile e molto breve.

L'on. mio amico e collega Mazza ha toccato già alcune delle questioni che, nella relazione che a voi sta dinanzi, sono state svolte, o per lo meno accennate. Io non ritornerò sulle cose da lui dette.

Egli vi ha presentato un quadro invero non roseo delle condizioni nostre, specie in riguardo al gravissimo argomento della forza nostra numerica militare; il suo è un quadro a fosche tinte, ma purtroppo non si può dire che non sia nel vero. Indubbiamente è necessario dunque pensare all'aumento della forza bilanciata; e questa raccomandazione la relazione della vostra Commissione di finanze non manca di vivamente fare.

Però, se di questo gravissimo argomento della forza bilanciata, dopo quanto avete testè udito, io ometterò di occuparmi, consentite che, tra i moltissimi altri che nell'esame di questo bilancio vi sarebbero da toccare; di altri pochi io tenga brevemente parola.

E così lasciate io dica della necessità che quanto più presto sarà possibile si cerchi di togliere al nostro esercito quell'elemento di debolezza che gli deriva dalle non poche truppe che oggi ancora è necessario conservare in Libia.

A questo proposito farei bensì una raccomandazione all'on. ministro della guerra, e più che a lui al Governo in genere; quella cioè che, pur procurando di provvedere in parte con mezzi locali, col reclutamento cioè di forze indigene; ai bisogni militari della Colonia, vi si proceda con lentezza e con tutte le cautele necessarie ad assicurarci, anche sull'esempio delle altre potenze colonizzatrici, che un giorno non ci si debba trovare di fronte a qualche grave e sgradita sorpresa. È una meta alla quale dobbiamo sentire il desiderio ed il

bisogno di avvicinarci quanto più presto possibile, ma che nello stesso tempo dobbiamo avvicinare con tutta la necessaria cura di mai mettere il piede in fallo.

Sarà bene, sarà indispensabile che organizziamo truppe indigene, ma non potremo trascurare di mantenervi anche dei reparti di truppe nostre; e poichè questi reparti graveranno sempre a carico dell'esercito metropolitano, alle cui forze sono sottratti, converrà e sarà pure indispensabile fare i sacrifici necessari alla loro sostituzione. Noi quei reparti li chiamiamo un distaccamento, ma è un ben grande distaccamento, quasi corrispondente ad un'armata, che somma all'incirca ad 80 mila uomini ancora oggi; e, se dico male, l'on. ministro mi corregga.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Perfettamente esatto.

PEDOTTI. Altro argomento fra quelli che sono toccati nella relazione, che lo fa rallegrandosi con l'on. ministro per avervi in parte provveduto, è quello che si riferisce ad uno stanziamento, fra le spese ordinarie, per il normale sviluppo del servizio aereonautico. Prima d'ora non era stanziata a questo scopo alcuna somma nel bilancio ordinario, ed ora sono impostate 1,800,000 lire; non sono certamente molto per i bisogni di questo servizio, e si dovranno più tardi accrescere, così come sarà presto necessario stanziare altre somme straordinarie abbastanza considerevoli giacchè quella di 10,000,000 che il Parlamento ha votato tre anni or sono con legge, della quale io ebbi l'onore di essere relatore, è ormai pressochè tutta esaurita.

Muovi materiali e nuovi impianti sono indispensabili, data l'importanza che sta per assumere l'aereonautica applicata alla guerra. Noi, che per i primi abbiamo fatta una felice prova di questi nuovi mezzi là sulle coste libiche, noi dovremmo esserne più che tutti convinti; tuttavia non è male ricordare, per persuadercene ancora di più, e per predisporci ai sacrifici che anche per questo lato ci verranno imposti, non è male ricordare quello che si fa altrove.

Nella relazione è detto della Francia che fa ogni sforzo per sviluppare al massimo grado il suo servizio aereonautico. La Germania ha testè stanziato per la sua flotta aerea niente meno che 170 milioni di franchi, più 10 mi-

lioni di bilancio ordinario. Ma permettetemi che io aggiunga qualche cosa ancora.

L'Inghilterra, la quale ancora manca quasi per intero di questo servizio, (fino ad ora non ha fatto che dei tentativi mal riusciti) di fronte a quello che fanno la Germania e la Francia, ma specialmente la Germania, e di fronte allo stanziamento di 170 milioni cui ho accennato, si è adesso commossa, seriamente commossa. Consentitemi di leggere poche parole:

« L'approvazione degli stanziamenti nel bilancio dell'Impero tedesco, per la cospicua somma di 170 milioni di franchi, per una potente flotta aerea ha scosso l'opinione pubblica inglese, che, per nulla rassicurata dalle tranquillizzanti dichiarazioni dei ministri responsabili, senza distinzione di partito, pretende che il Governo corra rapidamente ai ripari, per fronteggiare la grave minaccia che incombe sul Regno Unito.

« È stato ripetuto in tutti i modi in Inghilterra che finora la forza navale e il conseguente dominio del mare era la base della difesa del paese, ma le prove date dai mezzi aerei hanno spostato i termini del problema difensivo non solo, ma, quello che più importa, hanno *rubato* all'Inghilterra la sua insularità ».

L'Inghilterra non si sente più sicura, nè ha più fede nella protezione delle sue flotte. Se ne allarma altamente e tanto se ne allarma che il giorno 5 di questo mese è stato tenuto alla *Mansion House* sotto la presidenza del Lord Mayor di Londra una grande riunione per fondare le basi dell'Associazione nazionale aeronautica per la difesa del paese.

E vi hanno preso parte più di sessanta membri della Camera dei deputati e dei lords, ammiragli, generali, grandi funzionari, rappresentanti delle più importanti corporazioni inglesi, ecc.

In quella riunione è stato deliberato sopra un ordine del giorno, ch'io non starò a leggere al Senato per non troppo dilungarmi; ma aggiungo che mi è parso utile il rappresentare questo stato dell'opinione pubblica inglese per dimostrare come questa questione alla quale noi diamo sì importanza, ma non forse tanto quanto sarebbe necessario, sia invece anche in Inghilterra considerata e metta sull'avviso quella nazione circa la seria minaccia che non provvedendo le potrebbe sovrastare.

Un distinto ufficiale di alto grado che molto si interessa in queste questioni, e molto le studia, mi soggiungeva, a questo riguardo, che a suo avviso l'avere anche per l'Italia una grande flotta aerea nel bacino del Mediterraneo potrebbe essere questione di vita o di morte, e conchiudeva occorrere il dominio dell'aria all'Italia, per non essere soffocata nel senso vero della parola. Or questo ufficiale è uomo molto ragguardevole per alta intelligenza e per amore al paese.

Sono nuove e assai gravi esigenze che sorgono, ma non è possibile ribellarsi e sottrarsi; il progresso non si arresta, ci incalza: dobbiamo avere il coraggio di camminare alla pari.

Da qui torno brevemente alla questione della forza bilanciata, quantunque abbia detto che questo argomento l'avrei lasciato da parte; troppo è importante perchè del tutto io vi sorvoli. Il senatore Mazza ha fatto un breve conto per vedere di quanto dovrebbe quella forza essere aumentata. Attualmente abbiamo in bilancio 250,000 uomini, ed è gran merito del ministro della guerra di essere gradualmente arrivato a questa cifra, coi ristretti mezzi e le scarse risorse degli annuali contingenti di leva di cui disponeva. Secondo il computo che faceva l'onorevole Mazza risulterebbe che egli vorrebbe oltrepassare di alquanto la forza di 300,000 uomini. Ora, è questa precisamente la cifra, che nella relazione io ebbi ad indicare, bensì però avvertendo, signori senatori, essere questo un argomento intorno al quale la Commissione di finanze deve lasciare assoluta libertà d'azione e d'iniziativa al Governo, cui spetta in materia tutta la responsabilità. Senonchè, della cura che a questa grave bisogna suol dare il ministro della guerra, noi abbiamo già sicura prova nel fatto che con molta preveggenza sollecitudine egli ha già presentato alla Camera un disegno di legge per modificare in alcune parti la legge di reclutamento. Di questo fece pur cenno l'onor. senatore Mazza ed è invero la questione essenziale per ottenere convenienti aumenti della forza. Imperocchè, per avere un di più di forza bilanciata non basta stanziare maggiori fondi in bilancio ma è da trovar modo che le leve annuali diano un più largo contingente di uomini che ora non danno. Il ministro della guerra vi ha dunque

già pensato con l'accennato breve disegno di legge, mediante il quale, oltre ad estenderlo a due anni la ferma degli iscritti di leva rivedibili, vengono accresciuti i limiti di servizio per la seconda categoria, che ora sono al massimo di sei mesi, e da qui innanzi sarebbero di un anno intero, per non dire del provvedimento della riduzione della statura di un centimetro...

CADOLINI. Si potrebbe ridurre anche di due.

PEDOTTI, *relatore*. ... E forse, accetto l'osservazione del collega Cadolini, si potrebbe ridurre anche di due, perchè noi abbiamo, specialmente nel mezzogiorno d'Italia, dei giovani di bassa statura che pur sono nerboruti e vigorosi e forti. Del resto, i piccoli giapponesi non provano forse come si può essere ottimi soldati anche senza alta statura? Una volta erano necessari uomini di data altezza, quando i fucili richiedevano lunghe braccia pel maneggio della bacchetta di caricamento; ora il fucile si carica dalla culatta e la statura poco monta. Quanto alla velocità di marcia e alla lunghezza del passo, anche uomini di metri 1.54 sanno essere buoni camminatori. Onde io ritengo che, in fondo in fondo, se si andasse di un centimetro ancora al di sotto, non sarebbe gran male. Solo da questa diminuzione della statura si calcola un aumento di 20,000 uomini...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. È un errore: al massimo 2000 uomini.

PEDOTTI, *relatore*. Domando perdono; sarà un errore di stampa quello che io lessi, ed allora rettifico.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. È questa la ragione, per la quale non sono disceso di un altro centimetro, al disotto dei 54: non valeva la pena per 1500 o 1800 uomini di più di fare questa ulteriore riduzione.

PEDOTTI, *relatore*. Ad ogni modo, io mi associo a quanto ha detto il collega, senatore Mazza, perchè, nel caso in cui questi provvedimenti risultassero insufficienti a produrre tutto il necessario aumento della forza bilanciata, si addivenga senza più ad una più radicale revisione della nostra legge di reclutamento, per toglier via tante ingiustificate cause di esenzione e di dispense, che noi accordiamo ora in così larga misura come in nessun altro esercito del mondo.

Ed ora consentitemi, onorevoli colleghi, di

avviarmi alla fine e di dire solo poche parole a proposito delle spese straordinarie.

Le spese straordinarie, quali sono esposte in questo bilancio, sommano a 74 milioni; ma non rappresentano già nuove richieste di fondi, per erogazioni straordinarie, sibbene non sono che riporti delle somme già stanziare per quest'anno finanziario 1913-14 secondo le leggi speciali che il Parlamento ha a suo tempo votate, per determinati bisogni straordinari e per la esplicazione del programma che l'on. ministro della guerra si era proposto di svolgere. A questo riguardo perciò nulla da dire.

Bensi è d'uopo aver presente allorchè questo programma sarà stato svolto completamente, che altri bisogni ancora permangono; e però la vostra Commissione di finanze deve qui pregare l'on. ministro della guerra che voglia tenere a cuore (veramente parlare di tenere a cuore all'on. ministro Spingardi è del tutto fuori di luogo, dappoichè nulla sta a lui più a cuore dello studio e della cura di questi problemi) o cioè, dunque che voglia tenerli sempre presenti, per poterli al più presto soddisfare, pur questi altri bisogni.

E innanzi tutto la sistemazione difensiva, completa delle nostre frontiere. L'on. ministro della guerra, discutendosi questo bilancio alla Camera dei deputati, ebbe ad assicurare che i lavori verso buona parte delle frontiere erano ormai compiuti, tanto che usò la felice frase, giustamente applaudita: « Le porte di casa son chiuse ».

Le nostre frontiere terrestri sono, come voi tutti, onorevoli colleghi, ben sapete, assai estese, e di tal guisa che, mentre si provvede ad una parte, l'altra, cui prima già si era provveduto, invecchia, così che ogni tanto bisogna ritornare da capo. Il rapido ininterrotto progresso dell'artiglieria, fa sì che le fortificazioni diminiscano presto del loro valore difensivo e fannosi disadatte di fronte ai nuovi potenti mezzi dell'attaccante. Così è quindi che noi abbiamo una parte delle nostre frontiere che vuole essere oggi rimodernata nei suoi fortilizi, specialmente dal punto di vista dell'armamento.

Quello che si dice delle frontiere terrestri è da ripetersi per le frontiere marittime. Anche qui io raccomando all'on. ministro di curare la messa in efficienza delle nostre piazze forti marittime.

A proposito della difesa delle coste, io ebbi

a prendere la parola, non molti giorni indietro, discutendosi il bilancio della marina. Feci allora accenno a qualche punto delle nostre coste che, secondo il mio convincimento, non avrebbe da essere trascurato, dal punto di vista delle difese, di cui si dovrebbe munire. Forse in questo io non ho però la fortuna di trovare tutti consenzienti, e potrebbe darsi che io m'inganni: ad ogni modo, il mio convincimento frutto è di non brevi studi, ed amo e desidero confermarlo.

Tuttavia non insisto ora qui, sopra una simile questione, anche perchè si tratta di argomento così tecnico e speciale che non potrebbe far luogo ad esame da parte di un'assemblea politica.

Quello però, su cui non posso passar oltre, è di ricordare che, perchè l'Italia nostra possa dirsi militarmente davvero ben preparata, non poco sarà ancora da fare nei riguardi delle fortificazioni.

Ma a questo proposito mi si permetta una breve parentesi.

C'è stato un periodo di tempo abbastanza recente, in cui le fortificazioni, in genere, sembravano cadute in grande discredito, e non mancarono v'enti ufficiali, i quali negavano fede alla loro efficacia, e dicevano denari sprecati quelli ad esse dedicati.

In verità, l'ultima guerra russo giapponese nell'estremissimo oriente, non meno che la guerra balcanica, che ancora non è del tutto chiusa, hanno invece ben dimostrato che le fortificazioni il loro alto valore ancora lo conservano.

Dal canto mio, io appartengo a coloro che sono convinti di questo, e non giudicherò mai male spese le somme che nel fortificare il paese saranno impiegate.

Però è che amo ricordare come, dopo la difesa delle porte di casa, degli sbarramenti alpini alle frontiere terrestri, dopo le convenienti difese delle piazze marittime e delle coste in genere, rimane ancor sempre necessario di pensare alla creazione di una gran piazza forte nell'interno della valle del Po.

Gli eventi della guerra non si possono prevedere in modo sicuro da nessuno, nè di lunga mano. Le porte di casa potrebbero essere sfondate; disgraziatamente, dato l'andamento delle nostre frontiere, sfondata una delle porte non

si può essere ben sicuri che le altre terranno, o che terranno in maniera da permetterci di rigettare fuori chi entrar non deve. Quindi necessità di ulteriori punti di appoggio o di almeno una gran ridotta centrale, di una ben solida e vasta piazza forte nell'interno della valle del Po.

Ma, oltre alle fortificazioni, abbiamo gran bisogno che sia provveduto alle artiglierie. E per le artiglierie dobbiamo tener gran conto che i perfezionamenti degli attuali cannoni rendono il consumo delle munizioni, considerevolissimo; onde la necessità di grandi, di ingenti dotazioni. Nè solo per i cannoni ma anche per i fucili, tuttochè non si sia ancora arrivati ad avere quel fucile automatico, che potrà far consumare le cartucce con rapidità vertiginosa, così come già fanno le mitragliatrici che in tutti gli eserciti ormai si vanno con larghezza adottando. Quindi è che anche alla questione dei copiosi, dei larghi munizionamenti conviene che il ministro della guerra tenga l'occhio ben fisso.

E, dopo questo, chiedendo venia al Senato se troppo a lungo l'ho trattenuto, chiudo il mio dire; e mi sia permesso di chiuderlo semplicemente, senza aggiunger frasi o pistolotti di qualsiasi genere, se pur sembrano di circostanza. Non ho altro a dire. (*Approvazioni*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori Guala, Gualterio e De Sonnaz, estratti a sorte, di procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Avarna Nicolò.

Bacelli, Barracco Roberto, Bava Beccaris, Bensa, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi.

Cadolini, Caneva, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Colonna Prospero, Croce, Cruciani-Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Carpegna, Di Frasso, Di Prampero, Di San Giuliano.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Gatti Casazza, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Guala, Qualterio, Gui.

Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Manassei, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mele, Melodia, Morra.

Pasolini, Pastro, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Polacco, Ponza Cesare.

Reynaudi, Ridolfi, Righi, Riolo, Ruffo.

Salvarezza Cesare, Santini, Schupfer, Scilama, Sonnino, Spingardi.

Todaro, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Veronese, Vischi, Volterra.

Ripresa della discussione.

PEESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Ha facoltà di parlare l'onor. ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra. (Segni di attenzione)*. Mi consenta il Senato che, prima di accingermi a sostenere per la quinta volta il bilancio della guerra, associandomi alle nobili parole dette dall'onorevole senatore Pedotti, rivolga anch'io il mio pensiero al compianto collega senatore Taverna. La sua chiara, autorevole, franca parola risuonò per lunga serie di anni in quest'Aula ogni qualvolta si discussero i bilanci della guerra e si agitarono le più gravi questioni attinenti all'ordinamento dell'esercito e alla difesa del paese. Onde si rinnova più vivo che mai in questo momento il mio dolore per la sua dipartita.

Poche settimane prima di morire, come bene ha ricordato l'onorevole senatore Pedotti, egli dettò sul suo letto di morte l'ultima relazione al bilancio che oggi si discute, e il senatore Pedotti con squisito senso di solidarietà e di alto rispetto verso l'estinto raccolse quella relazione come una eredità cara a noi tutti e ne riprodusse i motivi nella sua propria relazione.

Cosicchè lo spirito onesto e vigile del senatore Taverna aleggia ancor vivo fra mezzo a noi e reca l'ultimo contributo all'odierno lavoro del Senato. (*Vive approvazioni*).

Il senatore Pedotti, il senatore Mazza e il senatore De Sonnaz ebbero per me assai lusinghiere parole. Io non ho altro titolo a questa lode, a questa fiducia, che il Senato mi dimostra, all'infuori della coscienza che ho intera di aver costantemente dato tutta l'opera mia all'interesse dell'esercito, che è interesse supremo della nazione; e chi dà tutto quello che ha non è tenuto a più. (*Bene*).

Quale sia la nostra situazione militare presente a voi tutti è ben nota, onorevoli senatori, che, dopo di avere, quattro anni or sono, con patriottico slancio votato i fondi necessari per l'attuazione di quel vasto programma che ebbi l'onore di sottoporvi, ne seguiste dipoi tutte le fasi con vigile e amorevole cura. Noi ci troviamo ora nella fase risolutiva di un intenso periodo di lavoro, senza precedenti nella nostra storia; lavoro tendente a dare al nostro esercito, agli armamenti ed ai servizi vari, alla difesa territoriale ed agli approvvigionamenti di mobilitazione, un'adeguata sistemazione, quale fu a lungo studiata e profondamente meditata dagli organi competenti, sotto la guida illuminata del capo di stato maggiore dell'esercito, discussa dalla Commissione di inchiesta e approvata dai due rami del Parlamento.

Il programma militare della Legislatura che sta per chiudersi, programma laborioso quanto altro mai, è dunque prossimo ad avere la sua piena attuazione.

Discutendosi or non è molto, come bene ha ricordato l'onorevole senatore Pedotti, dinanzi all'altro ramo del Parlamento questo bilancio, io ebbi a trarne occasione per riassumere in un quadro sintetico lo stato di fatto della nostra preparazione, della nostra situazione militare. Mi consenta il Senato che, per quel doveroso riguardo che io debbo a quest'alto Consesso, quel quadro, a costo di ripetermi, io riassuma anche dinanzi a voi.

La sistemazione territoriale difensiva della nostra frontiera orientale è ormai così progredita da potersi ritenere ultimata in breve volger di tempo. È un lavoro veramente colossale di opere di fortificazione, opportunamente postate, formidabilmente armate, costruite con tutta la tecnica della fortificazione moderna, onde va data ampia lode al nostro genio militare che ha presieduto a quelle costruzioni,

alla nostra artiglieria che ne ha curato l'armamento.

Il nostro vecchio materiale d'artiglieria da campagna da 75, acciaio, rigido che tanto rumore di discussione ha sollevato in questa e nell'altra Aula parlamentare, sta per essere completamente sostituito, se ritardi non interverranno, ai quali purtroppo ci hanno abituato l'industria nazionale ed estera.

Il nuovo materiale da 75, che così avremo, io spero, non oltre la primavera dell'anno venturo, è non solo non inferiore, ma forse superiore a buona parte dei consimili armamenti da campo delle altre potenze di Europa. Al ludo specialmente al materiale tipo Déport, la cui caratteristica dei grandi settori di tiro orizzontali e verticali costituisce un pregio che ormai le altre potenze ci invidiano e si pongono nella via di imitare.

Tra poco i nostri reggimenti d'artiglieria da montagna avranno pure essi un materiale affatto nuovo, tipo italiano, da 65, acciaio, ad affusto a deformazione. E nuovo materiale, tipo 912, sta per avere altresì il reggimento di artiglieria a cavallo.

Contemporaneamente alla distribuzione di questo materiale, si intensifica la distribuzione di artiglieria da campo pesante, costituita, per ora, da obici da 149 di acciaio, i quali hanno risposto alle prove di tiro e di traino in modo superiore ad ogni aspettazione, e rappresentano la perfetta armonia della mobilità e della potenza.

Ed ancora: prima che l'anno volga al suo termine, o in principio dell'anno venturo, tutti i reggimenti di fanteria e bersaglieri, i reggimenti di cavalleria divisionali, e gli alpini, avranno le sezioni di mitragliatrici di tipo leggero.

Non minore sviluppo ebbero gli approvvigionamenti di mobilitazione, i quali tutti furono rinnovati completamente e modernizzati (perdonatemi la parola).

E qui, consentite che io ripeta testualmente quanto a questo riguardo ebbi a dire nell'altro ramo del Parlamento. È una dichiarazione la quale risponde, fra l'altro, ad un sentimento di giustizia verso tutti coloro che non hanno potuto raggiungere il posto d'onore, ambito da ogni soldato, sul teatro della guerra.

Voglio dire che gli avvenimenti della nostra

lunga guerra contro la Turchia, i quali furono causa di tanta legittima soddisfazione per noi, hanno portato la meritata sanzione del successo, della vittoria, al magnifico patriottismo delle nostre popolazioni, al fulgido valore dei nostri bravi ufficiali ed ai nostri ottimi soldati; ma si deve riconoscere che questi risultati furono anche il frutto della faticosa, perseverante, oscura opera di preparazione alla quale l'esercito attese in silenzio nel periodo di pace. Giacché la grande mole di armati che caratterizza gli eserciti moderni e quella infinita varietà di materiali di tutti i generi, destinati a renderne possibile la vita e facili i movimenti, non possono essere il frutto di un'improvvisazione, ma sono il risultato di lunghi studi e di una rigorosa organizzazione, la quale richiede soprattutto due cose: tempo e denaro.

Cosicché, se noi abbiamo potuto fare la guerra senza risparmiare sui mezzi logistici, che rappresentarono parte del successo; se gli Stati esteri, che videro o seppero il funzionamento dei nostri servizi logistici in Libia, ebbero parole altamente lusinghiere, le quali valsero forse a cancellare dolorosi ricordi, ciò è dovuto, on. senatori, al fatto che Governo e Parlamento videro a tempo la necessità di accingersi a questa poderosa opera di restaurazione e di preparazione militare, e con unanime consenso e patriottica fede decisero di affrontare i sacrifici necessari per provvedervi.

E, oggi che la nazione e l'esercito hanno superato brillantemente la prova del fuoco, noi possiamo guardare con maggiore fiducia all'avvenire! (*Approvazioni*).

Fattovi così, o meglio, riassuntivi, in brevi tratti, il quadro sintetico della nostra situazione militare - quadro che servirà a facilitare la visione dei nuovi bisogni dell'esercito, quasi punto di partenza di un nuovo programma complementare per la nuova Legislatura, al quale auguro sin d'ora eguale fortuna che al precedente, chiunque sia il ministro della guerra destinato ad attuarlo - io darò brevissime risposte agli onorevoli senatori i quali hanno preso la parola in questa discussione. E innanzi tutto all'on. senatore Pedotti.

Egli ha magistralmente toccato, nella sua dotta relazione, alcuni punti essenziali i quali si possono così riassumere: completamento della sistemazione difensiva della frontiera occiden-

tale; sistemazione difensiva di alcune piazze marittime; aumento delle dotazioni di mobilitazione; sviluppo della nostra flotta aerea; parco d'assedio.

Riguardo al completamento della sistemazione difensiva della frontiera occidentale, sono in pieno accordo con lui. Per ora noi abbiamo concentrato tutti i mezzi e tutti i nostri sforzi a dare assetto pieno e intero alla sistemazione difensiva della frontiera orientale.

È ovvio che non sarebbe stato possibile accingersi contemporaneamente a tutti questi immani lavori su tutta la frontiera terrestre e marittima. Astrazione fatta dalla immensità dei mezzi materiali e finanziari che sarebbero occorsi, avrebbero indubbiamente fatto difetto gli organi direttivi, cioè gli ufficiali del genio e di artiglieria per completare ad un tempo tutti questi lavori. È naturale quindi che, compiuta la sistemazione, o quasi, della frontiera orientale, si provveda nel più breve termine possibile alla frontiera occidentale.

Noto però che non trattasi qui di creare *ex novo* una sistemazione difensiva, ma di adattare e rimodernare quanto già possediamo, giacché le opere esistenti nella frontiera occidentale, come ha ricordato il senatore Pedotti, col tempo hanno invecchiato e non rispondono più alle esigenze create dell'offesa. È questione dunque di pochi e non considerevoli complementi, che io spero potranno essere condotti a termine senza grave spesa ed in un non lungo volgere di tempo.

Lo stesso dico per quanto riguarda la sistemazione dei nostri arsenali, delle nostre piazze marittime. È ovvio che trattasi anche qui di opere di fortificazione, le quali, se rispondevano un tempo ai mezzi dell'offesa, oggi che questi mezzi sono cresciuti a dismisura (si parla di cannoni da 381 a bordo delle nuove *dreadnaughts*) armate come sono di cannoni di ghisa, e prive di installazioni in cupola, evidentemente non rispondono più.

Quindi s'impone la necessità di provvedere anche alla sistemazione delle piazze marittime e dei rispettivi arsenali.

Come vede il senatore Pedotti, siamo in pieno accordo.

Un terzo argomento, toccato dal senatore Pedotti, è l'aumento delle dotazioni di munizioni;

argomento scabroso questo, che merita una breve illustrazione.

Premetto che, nel propormi l'aumento delle dotazioni di munizionamento, io non intendo punto di prendere norma dall'esempio del consumo delle munizioni, che si è verificato nella recente guerra di Libia, dove, a motivo di condizioni specialissime, abbiamo avuto un consumo che ha sorpassato ogni previsione. Furono oltre 150,000,000 di cartucce, che salparono dal porto di Napoli per la Libia!

Tuttavia è fuori dubbio che un congruo aumento dovrà pure essere apportato alle nostre dotazioni, non solo nelle munizioni di fucileria, ma anche, e forse più, nelle munizioni dell'artiglieria.

Ma non sarebbe prudente accumulare nelle nostre polveriere e nei nostri depositi una eccessiva quantità di tali dotazioni, poiché trattasi di materie soggette a facile deterioramento.

Quindi la necessità di avere solo quel tanto che è strettamente necessario per provvedere ai primi bisogni della mobilitazione, al primo periodo della guerra. Ciò posto, si impone soprattutto un altro provvedimento, ed è che i nostri polverifici, i nostri laboratori pirotecnici acquistino una potenzialità di produzione tale da soddisfare ad ogni più urgente bisogno, durante la guerra.

E, a questo riguardo, mi piace di dichiarare al Senato che io ho provveduto in così larga misura, che già fin d'ora i nostri stabilimenti militari sono in grado di raddoppiare, occorrendo, la normale produzione del tempo di pace, anch'essa molto aumentata in confronto del passato.

Un altro argomento, toccato dal senatore Pedotti, si riferisce alla flotta aerea. Il Senato sa con quanta amorevole cura (mi sia permesso di dichiararlo) io abbia seguito i progressi della navigazione aerea, e sa come io abbia dedicato tutti i mezzi di bilancio che mi furono consentiti a questa nuova arma, destinata a grande sviluppo. E consentite che io lo affermi francamente: i denari spesi non furono spesi indarno! Noi abbiamo compiuto effettivamente, nella conquista dell'aria, un passo che le altre potenze ci possono invidiare. Ma i fondi che furono stanziati in bilancio (il Senato lo ricorda: furono dieci milioni nel 1910) stanno per essere esauriti nel corrente anno solare; onde si im-

parrà la richiesta di nuovi fondi per dare alla flotta aerea un conveniente sviluppo, commisurato non soltanto ai bisogni intrinseci della nostra organizzazione, ma anche, per quanto è possibile, al sempre maggiore incremento che la navigazione aerea sta prendendo negli altri paesi di Europa. Non seguirò l'onor. Pedotti nel quadro che egli ne ha fatto. Egli ha citato la spesa che affronta la Germaia (170 milioni di lire) ha citato l'Austria e l'Inghilterra, preoccupata della sua sicurezza per l'affermarsi di questo nuovo mezzo di offesa. L'Italia non potrà certo seguire queste potenze nell'enorme sviluppo che intendono di dare alla navigazione aerea, ma assicuro il Senato che anche su questo argomento ho portato la mia speciale attenzione, e che, a suo tempo, saranno presentate le richieste necessarie per un adeguato sviluppo della nostra flotta aerea.

Infine l'onor. Pedotti, ed anche l'onor. Mazza, hanno accennato di volo al parco d'assedio. Evidentemente è un'altra necessità a cui bisogna pur provvedere, inquantochè il parco di assedio — tutta quella complessa organizzazione, cioè di artiglieria di medio e di grosso calibro, destinato all'espugnazione delle piazze forti — si impone nell'arte della guerra come una necessità di primo ordine. Basta citare la resistenza di Adrianopoli e di Scutari, che, pur non avendo una sistemazione modernissima, valsero ad arrestare, e per non breve tempo, gli eserciti assediati e ad infliggere loro perdite considerevoli. Quindi anche a questo sarà provveduto.

Il mio assenso dunque, onor. Pedotti, a tutte le raccomandazioni che ella ha fatto, perciò che riguarda la parte straordinaria del bilancio della guerra, le dica il mio fermo proposito di chiedere, a momento opportuno, al Governo ed al Parlamento i mezzi necessari per provvedere. (*Benissimo*).

Il senatore Mazza, oltre ad alcuni argomenti comuni col senatore Pedotti, ai quali ho già risposto, ha in special modo trattato da par suo, con quella competenza che gli è universalmente riconosciuta, la questione capitale della forza bilanciata. A questo riguardo io ebbi già occasione di fare ampie dichiarazioni nell'altro ramo del Parlamento. Noi ci troviamo di fronte a questa situazione: l'aumento della forza bilanciata si impone in modo assoluto per esi-

genze del piede di pace e per esigenze di mobilitazione. Del resto non è una dichiarazione nuova che io faccio. Il Senato, che mi ha seguito con tanta fiducia in questi quattro anni, ben sa quale importanza e quale sviluppo io abbia dato alla forza bilanciata. Assunto al potere trovai una forza bilanciata di 205,000 uomini, che nel volgere di quattro anni ho portata successivamente a 225,000, 230,000, 240,000 ed oggi a 250,000 uomini. Pur troppo essa non basta, assolutamente non basta, per esigenze del piede di pace, ripeto, e per esigenze di mobilitazione.

Essa è un elemento essenziale della compagnia dell'esercito, sia per provvedere all'istruzione, sia per provvedere alla costituzione di nuovi reparti e di nuovi servizi recentemente creati o da creare (sezioni di mitragliatrici, compagnie di artiglieria a presidio delle opere di fortificazione che si sono venute man mano costruendo; servizi aereonautici, radiotelegrafici e degli specialisti del genio; servizi d'ordine pubblico, a cui ha pure accennato l'on. Mazza).

L'on. Mazza, nello studio che egli ha fatto, con tanta coscienza e competenza, su la forza bilanciata degli altri paesi l'ha considerata nell'unità organica elementare, cioè nella compagnia. Egli ci ha detto come in Germania si tenda a salire da 150 a 200 uomini; in Francia da 120 a 150; in Austria da 105 a 120. Noi, sulla carta, siamo rimasti ai 90 uomini proposti dalla maggioranza della Commissione parlamentare d'inchiesta. Ho detto *sulla carta*, perchè disgraziatamente come forza effettiva siamo al di sotto, molto al di sotto dei 90 uomini per compagnia. Quindi la necessità assoluta di avviarci magari d'un tratto, se possibile, o gradatamente e con tutti i mezzi disponibili ad una forza che io mi acconcio a fissare a 100 uomini per compagnia, come l'ha indicata press'a poco l'on. Mazza.

Ma altre, e non meno gravi, esigenze impongono l'aumento della forza bilanciata, e sono le esigenze di mobilitazione. Non seguirò l'onorevole Mazza nelle sue illustrazioni convincenti, che rendono schiacciante il confronto con gli altri paesi. Lo so bene, i nostri nuclei di milizia mobile sono semplicemente in embrione; intorno a questi nuclei si debbono raggruppare tutte le forze di milizia mobile richiamate dal congedo e destinate (e questo è il grave) ad

entrare in prima linea con l'esercito permanente. È necessario pertanto che la forza bilanciata ci metta in grado di portare questi nuclei di milizia mobile, che oggi oscillano dai 60 ai 90 uomini, alla forza effettiva di un battaglione, il quale sdoppiandosi all'atto della mobilitazione potrà dar vita a quei reggimenti di milizia mobile, che, assieme riuniti in brigate e divisioni, costituiranno le grandi unità della milizia mobile, destinate ad entrare in campagna con l'esercito di prima linea. Anche su questo sono pienamente d'accordo con l'onorevole Mazza e dichiaro nel modo più formale che non mancherò, compatibilmente coi mezzi finanziari, di adoprarmi a tutt'uomo perché questo risultato sia raggiunto (*benissimo*). Naturalmente le intenzioni sono buone, ma per i mezzi bisogna fare i conti con la finanza e con le esigenze di Governo.

Convengo pure col senatore Mazza nel riconoscere lo stato di crisi, nel quale si trova il nostro esercito; crisi veramente grave in questo momento, a causa del nostro distaccamento libico. Ma trattasi di una necessità, che non è assolutamente possibile di risolvere improvvisamente. Di concerto col mio collega delle colonie, col quale, onorevole senatore Mazza, io sono in pieno accordo, e col quale assumo la piena responsabilità di tutti gli atti militari in Libia (*benissimo*), stiamo da tempo studiando la migliore organizzazione da darsi al corpo coloniale libico. Ma non è facile lavoro, mentre la guerra dura e durerà forse qualche tempo ancora in Cirenaica; onde non è in nostro potere di impedire questo stato di cose.

Assicuro però il senatore Mazza che ad una soluzione conveniente ci avvieremo il più rapidamente possibile, per modo che ci sia concesso di richiamare gradatamente in Italia i comandi di divisione, di brigata e di reggimenti destinati ad inquadrare le truppe nella madre patria.

Lo stesso senatore Mazza ha ricordato come di questo problema io mi sia preoccupato, e non da oggi, inquantochè fin dal 1911, con Regio decreto convertito poi in legge, provvidi precisamente alla costituzione di nuove unità organiche (27 battaglioni di fanteria, 6 compagnie da fortezza, 12 batterie da montagna, 5 squadroni), destinate a costituire il probabile presidio permanente della nostra occupazione in Libia.

Il senatore Mazza ha accennato al disegno di legge da me presentato all'altro ramo del Parlamento, che mira appunto a dare il mezzo al Governo, di aumentare, quando sia necessario la forza bilanciata.

Mi sia consentito di non anticipare la discussione di questo disegno di legge, tanto più che il Senato avrà modo di esprimere il proprio pensiero al riguardo, in occasione della discussione che presto ne sarà fatta.

Il senatore Mazza ha parlato anche dell'inquadramento della forza, cioè degli ufficiali e dei sottufficiali.

Quanto agli ufficiali, e in parte anche quanto ai sottufficiali, mi consenta il senatore Mazza, mi consenta il Senato che io presenti il quadro sotto una tinta meno oscura.

Mi piace dichiarare al Senato che, per i fortunati eventi della guerra, dai quali ho tratto il massimo partito possibile, la situazione oggi è questa, che noi siamo ormai pressochè al completo dell'organico degli ufficiali di fanteria. Dirò di più: comincio ad essere preoccupato di non avere i posti in organico per la nomina dei futuri sottotenenti, che usciranno dalle nostre scuole militari. È un risultato che era follia sperare soltanto due anni fa. Allora la mancanza dei subalterni saliva ad una cifra di 1400; oggi ce ne mancano poco più di 500, e, prima che l'anno volga al suo termine, avremo completato i nostri quadri.

Ed è titolo di grande soddisfazione il poter dire che in conseguenza della guerra (non ultimo dei beneficii, questo, che essa ha portato al paese) l'affluenza della gioventù alle scuole militari si è triplicata in confronto di pochi anni addietro, di guisa che adesso il reclutamento degli ufficiali comincia a farsi con criteri di massima severità.

Questo per quanto riguarda la fanteria. Per quanto riguarda la cavalleria non abbiamo mai avuto deficienza; al genio non mancano che una quarantina di ufficiali, e in breve volger di tempo saranno anch'essi portati al completo.

La deficienza esiste ancora per l'artiglieria. In conseguenza dell'ampliamento avvenuto negli organici di quest'arma, in seguito alla legge del 1910 che aumentò di un terzo il numero dei reggimenti di artiglieria, si è verificata una grande penuria di ufficiali. Ma, se il reclutamento non fallisce, io spero che in non molto tempo i quadri degli ufficiali di artiglieria sa-

ranno al completo. Non così rapidamente, però, come per le altre armi. Presumo che ciò non potrà conseguirsi in meno di due o tre anni, perchè in fatto di reclutamento di ufficiali tecnici, di ufficiali di artiglieria, non conviene allargare troppo le maglie della rete. Meglio pochi ma buoni.

Quanto ai sottufficiali, il senatore Mazza sa che da un anno e mezzo soltanto è in vigore la nuova legge, che ebbi l'onore di presentare al Parlamento, sullo stato e sul reclutamento dei sottufficiali. Mi piace di dichiarare che quella legge, benchè abbia cominciato ad avere attuazione in un periodo non facile, come quello della guerra libica, tuttavia ha dato fin qui ottimi risultati.

Mancavano, all'atto della sua promulgazione, più di 3000 sottufficiali, sopra circa 12 mila in organico; oggi la deficienza è ridotta a 1300. Vuol dire che 1700 sottufficiali sono aumentati in poco più di 18 mesi. E badate, on. colleghi, sono aumentati 1700 sottufficiali ad onta di una perdita forte in congruenza delle promozioni che si sono fatte in Libia da sottufficiale a sottotenente.

Abbiamo nella sola fanteria non meno di 400 ufficiali (cito a memoria) provenienti da sottufficiali promossi per merito di guerra o in seguito a dichiarazioni di idoneità delle commissioni di avanzamento in Libia. Se ciò non fosse stato, ci saremmo avviati oramai alla completa soluzione del problema dei sottufficiali.

E quanto alla qualità, on. Mazza, ella disse giustamente che ve ne sono dei buoni e dei meno buoni; ma la botte dà del vino che ha. Noi vecchi, purtroppo, ricordiamo i tempi dei vecchi sottufficiali di una volta; ma francamente pensando a quei *vieux troupiers*, non so se essi risponderebbero egualmente bene nelle condizioni attuali della società e dell'esercito moderno. In ogni modo il problema dei sottufficiali è avviato ad una buona soluzione.

Il senatore De Sonnaz, oltre ad essersi associato alle lodi che mi furono rivolte dagli onorevoli Mazza e Pedotti, ha richiamato la mia attenzione sugli approvvigionamenti di guerra, anche qui per encomiare l'opera dei servizi logistici nella campagna di Libia; e mi ha rivolto una raccomandazione circa le famiglie dei caduti e dei feriti in guerra.

A questo riguardo, io non ho che a richiamarmi ai benevoli provvedimenti, agli umani provvedimenti adottati dal Governo per le pensioni alle famiglie dei morti in guerra, ed a richiamarmi all'opera benefica che sta compiendo la Commissione per la distribuzione dei sussidi, i quali furono così largamente e con tanta spontaneità dati dalla sottoscrizione nazionale, da superare i sei milioni di lire. Di più io credo che il nostro paese non si attendesse! (*Approvazioni*).

Onorevoli colleghi, io credo di avere così risposto brevemente, e spero esaurientemente, alle varie osservazioni e raccomandazioni che mi furono fatte nella presente discussione del bilancio per l'esercizio del 1913-14 del mio Ministero. Vero è che, in ciò fare, più che del bilancio 1913-14, per sè stante, io ho parlato di bisogni, di esigenze varie, sulla traccia degli onorevoli colleghi che hanno preso la parola; esigenze che sono destinate a formare oggetto di provvedimenti speciali, che integreranno e completeranno in avvenire lo stato di previsione quale oggi è sottoposto al vostro suffragio.

E, così dopo più che quattro anni, dacchè, assunto all'ufficio di ministro, ebbi l'onore di esporvi da questo banco, a guisa di programma sintetico, il mio pensiero intorno ai principali problemi, che a quell'ora interessavano l'ordinamento dell'esercito e la difesa del paese, dopo quattro anni, dico, durante i quali un immenso cammino abbiamo percorso, io sono venuto, senza volerlo, abbozzandovi nuovamente un programma, che ho chiamato *complementare*, meno vasto, dunque, di quello precedente e certamente meno dispendioso, tuttavia non meno importante e non meno promettente per il sempre maggiore incremento delle nostre forze.

E chiudo facendo l'augurio che il Parlamento gli sia, a suo tempo, largo del suo suffragio come lo fu al programma precedente, certo che ciò risponde ai massimi interessi del paese. (*Vive e generali approvazioni; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Rinvieremo a domani la discussione dei capitoli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina di tre membri nel Consiglio superiore di pubblica istruzione:

Senatori votanti	92
Maggioranza	47
Il senatore Bonasi ebbe voti	76
» Torrigiani Filippo »	72
» Mariotti »	60
Voti nulli o dispersi	34
Schede bianche	5

Eletti i senatori: Bonasi, Torrigiani Filippo e Mariotti.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Modifiche alla legge sul R. Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gli studi talassografici (N. 1025).

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 999);

Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali (N. 1013).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 951 - *Seguito*);

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia (N. 1011);

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi marittimi (N. 1026);

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra (N. 1007);

Linea di navigazione fra l'Italia e il centro America (N. 1008);

Linea di navigazione fra l'Italia e Calcutta (N. 1009);

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1913, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia (N. 1028);

Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (N. 1024);

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (N. 1029);

Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio (N. 1036);

Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università (N. 991);

Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma (N. 879).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18).

Licenziato per la stampa il 2 giugno 1913 (ore 18)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCCXV.

TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* — *Congedo* — Il Presidente commemora il senatore De Siervo (pag. 11150) — Si associa, a nome del Governo, il ministro della guerra (pag. 11150) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano per gli studi talassografici » (N. 1025) — All'art. 1 fa osservazioni il senatore Veronese (pag. 11151) — Gli rispondono il relatore, senatore Volterra (pag. 11151) e il ministro della marina (pag. 11151) — L'art. 1 è approvato, e senza discussione sono approvati gli altri articoli del disegno di legge — Presentazione di un disegno di legge — Si procede alla discussione dei capitoli del bilancio della guerra — Si approvano i primi venti capitoli — Il cap. 21 è approvato dopo osservazioni dei senatori Santini (pag. 11154) e Maurigi (pag. 11155), cui risponde il ministro della guerra (pagina 11156) — Senza discussione sono approvati i restanti capitoli del bilancio, eccetto il cap. 26, che è approvato dopo osservazioni del senatore Santini e del ministro della guerra (pag. 11156, 11157) — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Sono approvati senza discussione e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222 che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia » (N. 1011) (pag. 11168); « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione con la Società nazionale dei servizi marittimi » (N. 1026) (pag. 11169); « Linea di navigazione fra l'Italia e Londra » (N. 1007) (pag. 11171); « Linea di navigazione fra l'Italia e il centro America » (N. 1008) (pag. 11176); « Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta » (N. 1009) (pag. 11182); « Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1913, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militari » (N. 1012) (pag. 11188); « Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia » (N. 1028) (pag. 11189); « Conversione in legge del Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia » (N. 1024) (pag. 11190); « Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio » (N. 1036) (pag. 11191); « Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università (N. 991) (pag. 11191) — *Votazione a scrutinio segreto* — Nella discussione del disegno di legge: « Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova » (N. 1029) fa osservazioni il relatore, senatore Cavalli (pag. 11190), al quale risponde il ministro dell'istruzione pubblica (pag. 11191) — L'articolo unico del disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Risultato della votazione — Avvertenza del Presidente.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri della guerra, della marina, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. È pervenuta alla Presidenza la seguente lettera, della quale do lettura:

« Genova, 23 maggio 1913.

« A S. E. O.ma il Presidente del Senato - Roma.

« Dall' illustrissimo signor prefetto di Genova ricevo copia della commemorazione fatta in Senato dall' E. V. del fu padre mio marchese Marcello De Mari, elogiandone i meriti e le virtù.

« Con animo commosso, mi è grato attestare all' E. V. O.ma ed a tutti quanti vi si associarono, i sensi della più sentita ed imperitura riconoscenza mia e di tutta la famiglia, portando in pari tempo vivissimi ringraziamenti per le condoglianze inviate dall'onorevole Senato.

« Ancora ringraziandola, ho il bene di segnarmi con tutta osservanza ed ossequio

« Dell' E. V. O.ma

« Dev.mo

« GEROLAMO DE MARI ».

Domanda di congedo.

PRESIDENTE. Il senatore D' Ayala Valva domanda un congedo di 12 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Commemorazione del senatore De Siervo.

PRESIDENTE. Onorevoli Senatori!

Molto è stato in breve il lutto fra noi; onde sento maggiormente doloroso, doverne nuova cagione annunciare. È giunto al termine della lunga ed onorata vita ieri in Napoli il nostro collega Fedele De Siervo, che in quella città era

nato il 16 marzo 1825, ed al Senato apparteneva dal 6 novembre 1873, per il censo congiunto ai pregi della persona ed alla fede liberale. Questa in lui precedette gli eventi, che unirono il Mezzogiorno all'altra parte d'Italia nell'indipendenza nazionale. Nelle aspirazioni del risorgimento innanzi al 1860, fu poi sotto il nuovo Regno, il primo sindaco di Napoli, benemerito e circondato del pubblico favore. Ebbe anche i voti del Collegio di Afragola, che lo mandò suo deputato a Torino in quella ottava legislatura, in cui il Regno d'Italia fu proclamato. L'età e la inferma salute gli impedirono negli ultimi anni di recare a noi il profitto della sua opera. Non lo dimenticammo però; e vada ora al suo feretro il nostro affettuoso e riverente ricordo. (*Bene*).

Soggiunge che il Prefetto di Napoli ha telegrafato che il defunto ha espresso la volontà, che i suoi funerali abbiano luogo in forma assolutamente privata.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. A nome del Governo, mi associo alle nobili parole pronunciate dall' illustre presidente in memoria del compianto senatore De Siervo.

PRESIDENTE. Leggo il seguente telegramma: « Famiglia defunto senatore De Siervo fa conoscere che estinto aveva manifestato desiderio che funerali seguissero in forma privata senza onori militari, nè fiori. Non sarà quindi organizzato corteo e le autorità non saranno invitate intervenire funerali pur riuscendo grata loro presenza se vorranno rendere estremi onori salma. Sottoscritto intervorrà.

« Prefetto: SORGE ».

Discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge sul R. Comitato Talassografico italiano per gli studi talassografici » (N. 1025).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alla legge sul Regio Comitato talassografico italiano per gli studi talassografici ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato n. 1025).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Ai membri di diritto del Regio Comitato talassografico italiano, di cui all'art. 3 della legge 13 luglio 1910, n. 442, è aggiunto il direttore generale della marina mercantile; ed al comandante della brigata specialisti del Genio è sostituito l'ispettore dei servizi aeronautici del Ministero della guerra.

VERONESE. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. All'art. 3 della legge è detto che fanno parte di diritto del Comitato talassografico i presidenti di quelle Regie Accademie e di quelle Società scientifiche, che contribuiscono con almeno mille lire annue. Ora, si è verificato l'inconveniente che qualche Accademia ha interpretato troppo restrittivamente il senso della parola « presidente », dimodochè, cambiandosi il presidente, cambia anche il membro appartenente al Comitato talassografico.

È chiaro che, se può esserci un presidente di Accademia che di questi studi del Comitato si intenda, può succedergli un altro che non se ne intenda assolutamente.

Io non faccio proposta di modificare la legge, perchè interpreto la parola « presidente » nel senso largo, vale a dire che il presidente possa anche farsi rappresentare da un delegato.

Pregherei pertanto il ministro affinchè nel regolamento, di cui si parla all'art. 4, si chiarisca questo punto nel senso da me indicato, e cioè che il presidente può delegare a rappresentarlo nel Comitato anche una persona che abbia cognizione degli studi talassografici.

VOLTERRA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VOLTERRA, *relatore*. Le osservazioni del senatore Veronese mi sembrano molto giuste e tali che debbano essere prese in considerazione.

Siccome questa legge deve essere messa in

rapporto con la legge precedente, e dovrà essere fatto un regolamento, relativo ad ambedue, così ritengo che la raccomandazione del senatore Veronese potrà essere tenuta in conto dalla Commissione che studierà il regolamento stesso.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Accolgo le osservazioni fatte dal senatore Veronese, e mi associo alla risposta che a lui ha dato il senatore Volterra.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Ai membri della presidenza del Regio Comitato talassografico, di cui all'art. 4 della legge 13 luglio 1910, n. 442, è aggiunto il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina.

L'ultimo capoverso dell'articolo stesso è soppresso.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a formare un testo unico della legge 13 luglio 1910, n. 442, e della presente legge, sentito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 4.

Con speciale regolamento, da approvarsi per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate le norme per l'applicazione del testo unico di cui all'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 5.

Nella parte straordinaria del bilancio della marina sarà stanziata per cinque anni, a partire dall'esercizio finanziario 1912-13, la somma di lire 20,000 per ciascun esercizio, quale contributo alla costruzione e arredamento dell'Istituto centrale di biologia marina da fondarsi a Messina.

(Approvato).

Art. 6.

È autorizzata la maggiore assegnazione ordinaria di lire 4000 in aggiunta alle spese effettive consolidate per l'esercizio finanziario 1912-13 e seguenti, per provvedere alle spese della Commissione permanente per gli studi talassografici nell'Adriatico.

Con decreto del ministro del tesoro sarà provveduto all'iscrizione di tale somma nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per gli esercizi finanziari 1912-13 e 1913-14.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario » (Numero 951).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del bilancio della guerra. Rammenterò il Senato che ieri la discussione generale fu chiusa. Si procederà quindi all'esame dei capitoli.

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

1	Ministero - Personale centrale (Spese fisse)	2,193,000	>
2	Ministero - Personale centrale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	189,000	>
3	Ministero - Personale comandato (Spese fisse)	793,500	>
4	Assegni e spese diverse di qualsiasi natura agli addetti ai Gabinetti.	14,400	>
5	Ministero - Indennità di missione	30,000	>
6	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che presta servizio nell'Amministrazione centrale	77,400	>
7	Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza	98,000	>
8	Spese postali	4,000	>
9	Spese di stampa per l'Amministrazione centrale e di stampa riservata	50,000	>
10	Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi (Spesa d'ordine)	10,000	>
11	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale	30,000	>
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)		<i>per memoria</i>
13	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio.	25,500	>
14	Sussidi ad ex-militari (con preferenza a coloro che abbiano preso parte a campagne di guerra e non ricevano assegno vitalizio), ad ex impiegati civili e ad ex operai dell'Amministrazione della guerra, in condizioni bisognose e loro famiglie - Sovvenzioni straordinarie		
	<i>Da riportarsi</i>	3,514,800	>

	<i>Riporto</i>	3,514,800 »
	ad istituti di beneficenza di carattere militare - Sussidi a sottufficiali riformati con meno di sei anni di servizio - Sussidi a militari di truppa in congedo assoluto ammessi a cure balneo-termali od a visite sanitarie	198,000 »
15	Spese casuali	48,000 »
16	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra, e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica	43,000 »
17	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria)	39,900 »
		3,843,700 »
	Debito vitalizio.	
18	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	39,000,000 »
19	Indennità per una sola volta, invece di pensioni ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	49,000 »
		39,049,000 »
	Spese per l'esercito.	
20	Stati maggiori (Assegni fissi)	3,268,100 »
21	Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi)	245,200 »
22	Corpi di fanteria: Ufficiali (Assegni fissi)	25,479,900 »

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Debbo presentare brevi osservazioni, alle quali mi incoraggia e mi conforta il sorriso dell'onor. ministro della guerra, che debbo trarne affidamento vorrà egli accogliere con la sua consueta benevolenza. La è questione quella, che impendo a trattare, la quale, sotto modesta parvenza, ha pure la sua importanza riconosciuta dall'alta autorità del compianto generale Marselli che ne' suoi aurei libri afferma che spesso la forma trascende lo stesso

valore della sostanza, in fatto di argomenti militari. Debbo richiamare cioè l'attenzione del ministro della guerra sulle uniformi. L'uniforme grigia ha fatto ottima prova in campagna. La questione delle uniformi è così importante da aver sempre richiamato l'interesse, anche nei tempi trascorsi, dei nostri più illustri generali quali il Lamarmora, il Cialdini, il Cugia ed altri. Io neppure pretendo che l'onor. ministro dia immediata risposta alle mie domande, certo che egli studierà la questione, che mi onoro presentargli, con il suo consueto acume. Egli,

in tante faccende affaccendato, nella sua multiforme attività, non potrà prendere immediate disposizioni, consone alle mie parole. Ora vi è una specie di mania distruggitrice, così che, dopo aver spogliato gli uomini, si sono spogliati anche gli animali, togliendo la gualdrappa ai cavalli anche dei generali, anche in alta uniforme.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Era un controsenso.

SANTINI. Allora leviamo il contro e ristabiliamo le cose allo stato primitivo, reintegrando tutta la grande uniforme.

Come dicevo, si è abolita la gualdrappa, e noi vediamo i nostri generali, fra i quali anche il nostro amatissimo Sovrano, nella grande uniforme, montati su cavalli, che mostrano la cinghia bianca o sottopancia, come usualmente si dice, così come molto borghesemente al mattino cavalchiamo l'onor. Spingardi, l'onor. Mazza ed io.

Io vorrei che si risolvesse questa questione e si ristabilisse, per i generali e per gli altri ufficiali, una copertura qualunque più dignitosa e meno antiestetica. La cosa assume una importanza ancora maggiore quando i nostri generali sono mandati in missione all'estero; tanto che ricordo come qualcuno fra essi, trovandosi all'estero, fu anche interpellato perché non vestisse la grande uniforme, ed obbligato a rispondere che la grande uniforme era appunto quella meschina tenuta, che indossava.

È la cosa è più importante ancora per quello che si riferisce al nostro amatissimo Sovrano, anche per il prestigio delle apparenze che, secondo il mio pensiero, deve essere, anche per l'uniforme, tenuto nel massimo onore, eziandio in omaggio alla nobile tradizione della sua stirpe guerriera.

Io spero però che l'onor. ministro, per l'amore immenso che porta all'esercito, vorrà studiare questo argomento, che, come ho detto, sotto modesta parvenza acquista un'importanza specialmente all'estero.

Che si reintegri un'uniforme degna dei nostri fasti militari, per guisa che i generali italiani, specie per l'ossequio al nostro amatissimo Sovrano, che la gloriosa storia del prode esercito nostro integra, non sieno neppure nell'uniforme inferiori agli stranieri. (*Bene*).

MAURIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURIGI. Ho domandato la parola sopra un soggetto molto più limitato di quello vastissimo, a cui ha accennato sommariamente, ma con larghe vedute, il collega on. Santini.

Ieri l'on. ministro nel suo notevolissimo discorso osservò giustamente che vi sono delle armi che richiedono non pochi sacrifici pecuniari, che sono di due specie: quelli che riguardano il prestigio del grado, e quelli richiesti dagli insegnamenti lunghi e anche costosi; ed accennò precisamente alle armi a cavallo, vale a dire all'artiglieria, al genio e alla cavalleria, che non specificò dettagliatamente, ma che evidentemente era nel suo concetto.

Ricorderanno tutti, ed io non ho bisogno di ripeterlo, come abbia risposto al suo compito e superato ogni aspettativa l'arma di cavalleria, e quanti prodi siano stati onore e decoro dell'arma e dell'esercito. Io qui non farò dei nomi, perchè sono nel cuore di tutti coloro che s'interessano dell'esercito.

Ebbene, la cavalleria ha un semplice desiderio che è noto anche per una manifestazione scritta fatta all'Ispettorato generale, il desiderio, cioè, di poter conservare l'uso della mantellina, come è stato concesso ai bersaglieri, nei casi in cui non è necessario che la cavalleria indossi la nuova tenuta unica adottata.

Questa concessione ha anche una finalità pratica ed economica, perchè era già stata fatta fin dal 1905. Se l'on. ministro della guerra, senza ricorrere né a leggi, né a regolamenti, ma, con una semplice disposizione ministeriale, assicurasse che questo speciale uso della mantellina del colore tradizionale dell'arma possa essere conservato, darebbe alla cavalleria una soddisfazione; tanto più che si tratta di un indumento che costa non poco e che rappresenta una lunga durata. Agli interessati ne verrebbe perciò indirettamente, un vantaggio finanziario, che si ripercuoterebbe anche nello Stato, e gli ufficiali potrebbero così evitare una spesa superflua. È questa la preghiera che rivolgo all'onorevole ministro della guerra e che mi auguro vorrà accogliere benevolmente.

Presentazione di un disegno di legge.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia, giustizia e dei culti*. Di concerto col ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, e col ministro di agricoltura, industria e commercio, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Riduzione delle feste civili ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro guardasigilli della presentazione di questo disegno di legge, che sarà inviato agli uffici.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo ora la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. L'onorevole Santini ha richiamato l'attenzione del

ministro della guerra sulla questione delle uniformi. Pur dichiarando all'on. Santini che la severità e la semplicità si addicono ai nostri costumi e in specie alla milizia, poichè egli si accontenta di una mia promessa che gli dia affidamento che farò oggetto di studi la sua proposta, nulla ho in contrario a dargli assicurazione che studierò.

Quanto al senatore Maurigi che, facendosi eco del desiderio da taluni ufficiali d'arma a cavallo espresso circa l'uso facoltativo della attuale mantellina, argomento che si ricollega a quello toccato dall'on. Santini, mentre non saprei dargli affidamento che quel desiderio possa essere senz'altro accolto, assicuro tuttavia che ne farò oggetto di benevolo esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti questo capitolo 22.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

23	Distretti di reclutamento: Ufficiali (Assegni fissi)	1,120,500 »
24	Corpi di fanteria: Truppa (Assegni fissi)	13,139,300 »
25	Corpi di cavalleria: Ufficiali (Assegni fissi)	3,935,400 »
26	Corpi di cavalleria: Truppa (Assegni fissi)	2,397,300 »
27	Corpi e servizi di artiglieria: Ufficiali (Assegni fissi)	8,543,600 »
28	Corpi e servizi di artiglieria: Truppa (Assegni fissi)	4,104,905 »
29	Corpi e servizi del genio: Ufficiali (Assegni fissi)	2,597,400 »

SANTINI. Domandò di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Poichè non vi è un capitolo apposito per l'aviazione, ho dimandato la parola su questo, che riguarda l'arma del Genio, nelle cui attribuzioni credo rientrano i servizi aviatori. Il Senato ha seguito sempre con assidua simpatia le vicende dell'esercito ed è edotto degli immensi servizi, che i nostri aviatori hanno reso al Paese e conosce quanti problemi scientifici questi nostri aviatori abbiano risolto. Quindi le lodi, che il Senato invia all'esercito

ed all'arma del Genio, sono più che meritate. Io vorrei però osservare che le benemerienze del Corpo aviatorio in genere, che presta servizio assai apprezzato, non sono abbastanza soddisfacentemente conosciute dal Paese il quale non è in grado di poter giudicare quante benemerienze abbia questo Corpo degli aviatori.

Ho piena fede che si miglioreranno le non liete condizioni dei nostri bravissimi ufficiali aviatori, di questi ufficiali aviatori veramente benemeriti, dotti, pronti al sacrificio, entusiasti di ogni più perigliosa impresa.

Io credo si debba provvedere in guisa che, se un aviatore muoia o riporti delle lesioni, che lo rendano inabile al servizio, il Governo provveda a lenire le conseguenze della sventura.

Raccomando, come meglio so e posso, alla benevola attenzione e all'amor paterno del ministro questi aviatori, affinché vengano loro fatte migliori condizioni. Questi aviatori sono stati un po' dimenticati nella campagna di Libia, anche per quanto riguarda le onorificenze. Noi abbiamo veduto degli aviatori onorari, dei pseudo aviatori, aviatori dilettanti, e giovanissimi insigniti d'alte onorificenze, mentre ai militari non si è provveduto, e commendatori della Corona d'Italia sottotenenti della territoriale, che richiamati in servizio, si presentano davanti al loro colonnello, decorato soltanto dal grado di cavaliere...

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ma non abbassiamo la dignità di queste ricompense!

SANTINI... Io dico solo che mi dispiace vedere che nell'elemento militare anche nelle onorificenze gli aviatori non sono tenuti abbastanza in conto. Io non abbasso, conosco il mio dovere di elevare le questioni, specie quando si tratta del prestigio dell'esercito. Credevo anzi di fare cosa gradita all'onor. ministro della guerra, richiamando su questo argomento la sua attenzione. Ad ogni modo, sono sicuro che l'onorevole ministro della guerra vorrà provvedere affinché il servizio di aviazione sia migliorato nel senso che gli ufficiali aviatori siano tenuti nella dovuta considerazione. (*Bene*).

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Dando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Mi associo al plauso che l'onor. senatore Santini ha tributato ai nostri aviatori militari e civili, che nella campagna di Libia hanno dato così splendide prove di coraggio e reso così segnalati servizi.

Detto ciò, assicuro l'onor. Santini che già prima d'ora il ministro della guerra si è interessato alla sorte degli aviatori e un disegno di legge sull'ordinamento dell'aeronautica che sarebbe già stato presentato al Parlamento, se le condizioni nelle quali oggi ci troviamo l'avessero consentito, ha tenuto conto anche dei casi di infortuni da lui ricordati.

Ma io debbo rilevare una frase che l'onorevole Santini ha pronunciato, a riguardo delle ricompense agli aviatori, che, secondo lui, sarebbero stati trascurati. Ora contro questa frase io protesto altamente, nessuno essendo stato trascurato. Non croci da cavaliere o commende ebbero gli aviatori, ma promozioni per merito di guerra, onorificenze nell'ordine militare di Savoia e medaglie al valore. Senza sminuire affatto l'importanza delle altre ricompense, credo che gli aviatori saranno fieri di quelle che il Governo ha loro concesse. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti il capitolo 29.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

30	Corpi e servizi del genio: Truppa (Assegni fissi)	1,008,745 »
31	Carabinieri reali - (Assegni fissi)	27,924,000 »
32	Carabinieri reali - Indennità eventuali.	1,580,830 »
33	Carabinieri reali - Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario (Spese fisse)	52,480 »
34	Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi)	308,800 »
35	Corpo e servizio sanitario: Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi)	5,002,500 »
36	Corpo e servizio sanitario: Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi)	317,400 »
37	Corpo di commissariato e d'amministrazione: Ufficiali (Assegni fissi) .	3,690,800 »
38	Compagnie di sussistenza: Truppa (Assegni fissi)	333,600 »
39	Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti	644,800 »
40	Chiamate di classi dal congedo per istruzione: Uomini di truppa (Assegni fissi)	268,600 »
41	Scuole militari: Spese per il personale (Assegni fissi)	2,348,400 »
42	Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi)	216,800 »
43	Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio od in posizione di servizio ausiliario (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse)	1,442,500 »
44	Personale della giustizia militare (Assegni fissi)	396,200 »
45	Personale dell'Istituto geografico militare (Assegni fissi).	361,600 »
46	Personali civili tecnici di artiglieria e del genio. (Assegni fissi). . .	2,260,000 »
47	Applicati delle Amministrazioni dipendenti ed ufficiali d'ordine dei magazzini militari (Assegni fissi)	5,332,650 »
48	Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	130,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	118,452,310 »

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i>	118,452,310 »
49	Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32)	12,814,375 »
50	Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 32)	2,735,400 »
51	Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali, conteggiata al capitolo n. 31)	315,400 »
52	Premi, soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali, bilanciate al capitolo n. 31)	1,723,100 »
53	Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari	1,576,200 »
54	Materiale sanitario	2,115,100 »
55	Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali	1,108,500 »
56	Spese d'esercizio dell'istituto geografico militare	210,000 »
57	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari	7,047,300 »
58	Allestimento degli stampati pei corpi del regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare	380,000 »
59	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali	140,000 »
60	Spese per biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre	78,600 »
61	Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune - Spese dei magazzini centrali - Rinnovazione e manutenzione di bandiere	25,087,500 »
62	Pane alle truppe,	16,941,200 »
63	Viveri alle truppe	37,654,200 »
64	Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito	31,562,400 »
65	Casermaggio e combustibile per le truppe	6,547,900 »
66	Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese e indennità diverse pel Corpo di stato maggiore	721,000 »
67	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli	8,986,900 »
68	Materiali e stabilimenti d'artiglieria.	13,672,700 »
	<i>Da riportarsi</i>	289,870,085 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 MAGGIO 1913

	<i>Riporto</i> . . .	289,870,085 »
69	Lavori di mantenimento, restauro e piccoli miglioramenti degli immobili militari e materiale mobile del genio militare	11,705,000 »
70	Spese di ogni genere inerenti al trasporto dei materiali e dei generi di proprietà dello Stato in servizio delle Amministrazioni militari e per l'acquisto di mezzi di trasporto e di oggetti ed attrezzi occorrenti per la preparazione dei trasporti	2,690,000 »
71	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua - Assegno in contanti in sostituzione dell'alloggio ai sottufficiali ed altri militari di truppa	1,895,000 »
72	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	22,000 »
73	Spese per l'ordine militare di Savoia e per altri ordini cavallereschi (Spese fisse)	39,500 »
74	Spese per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito	35,000 »
75	Spese per risarcimento di danni (Spesa obbligatoria)	794,000 »
76	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, numero 511)	<i>per memoria</i>
77	Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry (Spesa d'ordine)	1,102.50
78	Tiro a segno nazionale (Legge 2 luglio 1882, n. 883)	925,000 »
79	Spese per il funzionamento del corpo nazionale dei volontari ciclisti ed automobilisti	155,000 »
80	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi.	870,000 »
81	Assegno fisso a favore della Casa Umberto I in Turate per i veterani ed invalidi delle guerre nazionali	50,000 »
82	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi alle spese per l'esercito	3,616,500 »
		312,668,187.50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

Spese generali.

83	Assegni ad impiegati civili in disponibilità e in soprannumero (Spese fisse)	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i>	»

	<i>Riporto</i>	»
84	Personale civile tecnico di artiglieria e genio fuori ruolo (Assegni fissi)	157,000 »
85	Personale civile-tecnico dell'Istituto geografico militare in soprannumero (legge 25 giugno 1911, n. 611)	19,500. »
		176,500 »
	Spese per la spedizione in Tripolitania e in Cirenaica.	
86	Spese straordinarie dipendenti dalla spedizione in Tripolitania e Cirenaica (legge 28 marzo 1912, n. 232)	22,877,628.37
	Spese per l'esercito.	
87	Armi portatili, relative munizioni, accessori e buffetterie e trasporti relativi (Spesa ripartita)	1,400,000 »
88	Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	950,000 »
89	Fabbricazione di materiali d'artiglierie campali, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	14,950,000 »
90	Materiale pel reggimento ferrovieri e relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	3,600,000 »
91	Acquisto di quadrupedi per le artiglierie, per la cavalleria e per le mitragliatrici e relative spese di trasporto (Spesa ripartita)	600,000 »
		21,500,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato.	
92	Artiglierie a difesa delle coste, studi, provviste e trasporti relativi (Spesa ripartita)	4,950,000 »
93	Lavori, strade, ferrovie ed opere militari (Spesa ripartita)	70,000 »
94	Lavori a difesa delle coste e spese di trasporto per materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
95	Forti di sbarramento e lavori a difesa dello Stato e spese di trasporto per i materiali all'uopo occorrenti (Spesa ripartita)	12,050,000 »
	<i>Da riportarsi</i>	17,070,000 »

	<i>Riporto</i> . . .	17,070,000 »
96	Fortificazioni di Roma e spesa di trasporto per i materiali all' uopo occorrenti (Spesa ripartita)	<i>per memoria</i>
97	Armamento delle fortificazioni - Materiali per artiglieria da fortezza e d'assedio - Studi, provviste e trasporti relativi - Spese pel tiro preparato (Spesa ripartita)	12,073,500 »
		29,143,500 »
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
98	Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni, ampliamento e miglioramento di quelli esistenti, compreso il palazzo del Ministero della guerra; impianto e riordinamento di poligoni, piazze d'armi e campi di ostacoli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo occorrenti - Spese di trasporto per i materiali accessori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita)	180,000 »
99	Contributo dell'uno per cento sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città.	<i>per memoria</i>
100	Rimborso al municipio di Torino dell'anticipazione di due milioni per la costruzione di edifici militari da sostituirsi a quelli cedutigli con la convenzione approvata con la legge 15 agosto 1904, n. 521 (Spesa ripartita - 1ª rata)	200,000 »
		380,000 »
	CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	Accensione di crediti.	
101	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	1,600,000 »
	Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro.	
102	Rimborso al Tesoro delle somme avute in anticipazione per spese straordinarie militari ai sensi dell'art. 4 della legge 30 giugno 1909, numero 404	<i>per memoria</i>
		1,600,000 »

CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.	
103	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative 8,091,542.38
RIASSUNTO PER TITOLI	
—	
TITOLO I.	
SPESA ORDINARIA	
—	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali. 3,843,700 »
	Debito vitalizio 39,049,000 »
	Spese per l'esercito 312,668,187.50
	Totale della categoria I della parte ordinaria . . . 355,560,887.50
TITOLO II.	
SPESA STRAORDINARIA	
—	
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>	
	Spese generali. 176,500 »
	Spese per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica 22,877,628.37
	Spese per l'esercito 21,500,000 »
	Spese per fortificazioni ed opere a difesa dello Stato. 29,143,500 »
	Spese per costruzioni varie per usi militari 380,000 »
	Totale della categoria I della parte straordinaria . . . 74,077,628.37

<i>CATEGORIA III — Movimento di capitali.</i>	
Accensione di crediti	1,600,000 »
Rimborso di somme avute in anticipazione dal Tesoro	»
Totale della categoria III (Movimento di capitali)	1,600,000 »
Totale del titolo II (Parte straordinaria)	75,677,628.37
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	431,238,515.87
<i>CATEGORIA IV. — Partite di giro</i>	8,091,542.38
RIASSUNTO PER CATEGORIE	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	429,638,515.87
Categoria III — Movimento di capitali	1,600,000 »
Totale spese reali	431,238,515.87
Categoria IV. — Partite di giro	8,091,542.38
Totale generale	439,330,058.25

TABELLA A.

Elenco degli immobili che l'Amministrazione militare ha facoltà di alienare durante l'esercizio 1913-14.

Piazza o luogo	Indicazione dell'immobile da alienarsi
Cosenza	Fabbricati Riforma e S. Maria delle Grazie.
Napoli	Caserma Granili.
Capua	Padiglione S. Girolamo.
Salerno	Ex Polveriera.
Peschiera	Parco militare.
Venezia	Piazza d'armi di S. Elena.
Ancona	Poligono zappatori.
Forlì	Tettoia di Rocca Ravaldino.
Cagliari	Ex poligono di tiro.
Maddalena	Terreni adiacenti all'opera Guardia Vecchia.
Messina	Caserma S. Elia.
Id.	Ex collegio militare.

TABELLA B.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1913-14 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione.

Cap. n. 20. Stati maggiori (Assegni fissi).

- » 21. Ufficiali di vario grado e di varie armi e corpi a disposizione del Ministero della guerra per il servizio di addetti militari all'estero e per altri servizi in genere (Assegni fissi).
- » 22. Corpi di fanteria - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 23. Distretti di reclutamento - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 24. Corpi di fanteria - Truppa (Assegni fissi).
- » 25. Corpi di cavalleria - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 26. Corpi di cavalleria - Truppa (Assegni fissi).
- » 27. Corpi e servizi di artiglieria - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 28. Corpi e servizi di artiglieria - Truppa (Assegni fissi).
- » 29. Corpi e servizi del genio - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 30. Corpi e servizi del genio - Truppa (Assegni fissi).
- » 34. Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi).
- » 35. Corpo e servizio sanitario - Ufficiali medici, veterinari e farmacisti militari (Assegni fissi).
- » 36. Corpo e servizio sanitario - Uomini di truppa delle compagnie di sanità (Assegni fissi).
- » 37. Corpo di Commissariato e d'amministrazione - Ufficiali (Assegni fissi).
- » 38. Compagnie di sussistenza - Truppa (Assegni fissi).
- » 39. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad altri militari di truppa temporaneamente presso i distretti.
- » 40. Chiamate di classi dal congedo per istruzione - Uomini di truppa (Assegni fissi).
- » 41. Scuole militari - Spese per il personale (Assegni fissi).
- » 42. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena (Assegni fissi).
- » 43. Assegni ad ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in posizione ausiliaria (esclusi quelli dei carabinieri reali) (Spese fisse).
- » 49. Indennità e spese per viaggi e servizi collettivi ed isolati (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 32).
- » 50. Indennità per servizi e posizioni speciali (escluse quelle per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 32).
- » 51. Indennità per spese d'alloggio agli ufficiali generali (esclusa quella pel comandante generale dell'arma dei carabinieri reali conteggiata al capitolo n. 31).
- » 52. Premi e soprassoldi di rafferma ai militari di truppa (esclusi quelli per i carabinieri reali bilanciate al capitolo n. 31).
- » 53. Spese per i ricoverati negli stabilimenti sanitari.
- » 54. Materiale sanitario.
- » 55. Spese pel funzionamento delle scuole militari e per istruzioni varie degli ufficiali.

Cap. n. 57. Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

- » 61. Corredo alle truppe - Materiale pel servizio generale comune. Spese dei magazzini centrali. Rinnovazione e manutenzione di bandiere.
- » 62. Pane alle truppe.
- » 63. Viveri alle truppe.
- » 64. Foraggi e spese diverse per i quadrupedi dell'esercito.
- » 65. Casermaggio e combustibile per le truppe.
- » 66. Spese per i servizi di mobilitazione, spese varie per le manovre e spese d'indennità diverse pel Corpo di stato maggiore.
- » 67. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli.
- » 76. Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (Legge 17 luglio 1910, n. 511).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli che approvano gli stanziamenti dei singoli capitoli testè letti:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli immobili che l'Amministrazione militare ha facoltà di alienare durante l'esercizio 1913-14 giusta l'art. 6 della legge 5 marzo 1901, n. 151, sono indicati nella tabella A annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 3.

I capitoli a favore dei quali nell'esercizio finanziario 1913-14 possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella B annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 4.

La somma da anticiparsi, in conto corrente, dal Ministero del tesoro a quello della guerra,

a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio 1913-14, in lire 10,000,000.

(Approvato).

Art. 5.

Sono autorizzate le sottoindicate modificazioni, dal 1° luglio 1913, agli organici degli ufficiali e sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali:

In aumento: due capitani e due tenenti; un maresciallo d'alloggio maggiore, quattro marescialli d'alloggio, nove brigadieri e dieci vice brigadieri a piedi.

In diminuzione: un sottotenente.

La relativa spesa sarà sostenuta con le somme stanziare nel capitolo n. 31 « Carabinieri Reali - Assegni fissi ».

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Presentazione di una relazione

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi nell'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa

del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa ».

PRESIDENTE. Do atto al senatore Finali della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia » (N. 1011).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1011).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la di chiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che estende ai funzionari civili ed ai personali subalterni della marina le disposizioni di cui all'art. 1 del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873.

(Approvato).

Art. 2.

Quei funzionari che, dopo essere stati collocati fuori ruolo per effetto dell'articolo precedente, risultassero eccedenti ai posti stabiliti nella sistemazione definitiva del servizio marittimo coloniale, rientreranno nei rispettivi ruoli organici, rimanendo, ove occorra, in soprannumero.

In quest'ultimo caso l'ammontare dei loro stipendi sarà iscritto con decreto del Ministero del tesoro nella parte straordinaria del bilancio del Ministero della marina, fino a quando i funzionari medesimi non troveranno posto nel proprio ruolo.

(Approvato).

R. decreto n. 873, in data 25 luglio 1912, che sostituisce gli impiegati civili dell'Amministrazione militare destinati in Libia e per l'aumento dei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e Genio in dipendenza dei nuovi servizi relativi alla aeronautica militare.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Riconosciuta la necessità e l'urgenza di sostituire nei corrispondenti ruoli organici gli impiegati dell'Amministrazione militare destinati nella Libia ed in altri luoghi militarmente occupati dall'Italia, e di aumentare le tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e del Genio del numero d'impiegati occorrenti pei servizi di nuova formazione relativi all'aeronautica militare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della guerra e delle Amministrazioni dipendenti che siano inviati in Libia o nell'Egeo, possono essere collocati temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli organici.

I loro posti sono in tal caso dichiarati vacanti e le competenze ad essi spettanti saranno a carico dei fondi destinati alle spese per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

I detti impiegati mantengono in ogni caso il grado che avevano nel loro ruolo e conserveranno tutti i loro diritti di carriera.

I posti che per le suesposte disposizioni risulteranno vacanti nei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del Genio verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni di cui all'art. 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Dato a S. Rossore, il 25 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI.

SPINGARDI.

TEDESCO.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi marittimi » (N. 1026).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912 n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi marittimi ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva la convenzione aggiuntiva stipulata il 9 novembre 1912 con i rappresentanti della Società nazionale di servizi marittimi.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Vista la convenzione in data 27 aprile 1910, stipulata con i rappresentanti della Società Nazionale di servizi marittimi per l'esecuzione dei servizi della Sardegna, della Sicilia, della Tunisia, Tripolitania, Cirenaica, Egitto, Levante, Mar Rosso, Zanzibar, India e Cina, ed approvata con legge del 13 giugno 1910, n. 306;

Ritenuta la necessità di provvedere al coordinamento delle comunicazioni marittime in relazione alle nuove esigenze militari, postali e commerciali nei rapporti con la Libia e con l'Egeo;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la marina, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, coi ministri delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio e delle poste e dei telegrafi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione in data 9 novembre 1912 che modifica, per il periodo dal 1° novembre 1912 al 30 giugno 1913, quella stipulata il 27 aprile 1910 con i rappresentanti della Società Nazionale di servizi marittimi e di cui all'art. 2, lettera a), della legge 13 giugno 1910, n. 306.

Art. 2.

Per provvedere alla maggiore spesa risultante dalla convenzione di cui al precedente articolo, il fondo iscritto sul capitolo 51 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 è accresciuto della somma di lire 828,000.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 14 novembre 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

LEONARDI CATTOLICA

FACTA

TEDESCO

SACCHI

NITTI

CALISSANO.

ALLEGATO I.

Convenzione addizionale a quella stipulata con la Società nazionale di servizi marittimi il 27 aprile 1912 ed approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306.

Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina e quelli delle finanze, del tesoro, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, e delle poste e dei telegrafi a nome dello Stato;

I signori cav. uff. Umberto Brocca e cavaliere uff. Arturo D'Amico a nome della Società nazionale di servizi marittimi in virtù di regolare mandato;

Hanno concordato e stipulato quanto segue:

Art. 1.

Alle linee contemplate nella tabella annessa alla convenzione stipulata con la Società nazionale di servizi marittimi il 27 aprile 1910 ed approvata con la legge del 13 giugno 1910, n. 306, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Sono soppresse le seguenti linee:

XIV - ogni due settimane fra Costantinopoli e Batum;

XVII - ogni due settimane fra Catania e Costantinopoli.

b) Sono modificate nel modo qui appresso indicate le linee:

X-XI - settimanale, restando invariato l'itinerario fra Genova e Odessa - nel ritorno da Odessa toccherà a settimane alternate gli scali di Batum, Trebisonda, Kerassunda, Samsun e Ineboli.

XX - settimanale - vi sono inseriti gli approdi facoltativi a Spezia ed a Livorno in andata e ritorno; a Riposto nel ritorno ed è prolungata da Tripoli a Tobruk, toccando in andata e ritorno Homs, Misurata, Bengasi e Derna.

c) Sono istituite le seguenti linee:

Napoli - Messina - Catania - Siracusa - Tripoli (Zuara facoltativo) e ritorno settimanale.

Siracusa - Tripoli e ritorno - bisettimanale.

Napoli - Messina - Catania - Siracusa - Bengasi - Derna con prolungamento facoltativo a Tobruk e ritorno settimanale.

Siracusa - Bengasi e ritorno - settimanale.

L'itinerario, la velocità, il numero dei piroscafi, il loro tonnellaggio, la sovvenzione da attribuirsi a queste linee risultano dalla tabella qui annessa.

Art. 2.

Le condizioni contenute nella convenzione del 27 aprile 1910 e nelle leggi, nelle convenzioni e nei quaderni d'onori indicati nella convenzione stessa sono estese alle linee di cui alle lettere *b* e *c* del precedente articolo 1, salvo per quanto riguarda la sovvenzione da corrisponderci alla Società concessionaria che, per i maggiori servizi dipendenti dalle modificazioni indicate nell'articolo precedente, viene aumentata di lire 980,000 per i mesi dal 1° novembre 1912 al 30 giugno 1913.

Art. 3.

La presente convenzione ha effetto a decorrere dal 1° novembre 1912 e durerà come quella del 27 aprile 1910 fino al 30 giugno 1913.

Art. 4.

La presente convenzione addizionale sarà soggetta al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro come quella principale.

Art. 5.

Le spese di bollo, di registro ed altre occorrenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico della Società concessionaria.

Fatta a Roma in tre originali, addì 9 novembre 1912.

*Il Presidente del Consiglio dei ministri,
ministro dell'interno*

GIOLITTI.

Il ministro della marina
LEONARDI CATTOLICA.

Il ministro delle finanze
FACTA.

Il ministro del tesoro
TEDESCO.

Il ministro dei lavori pubblici
SACCHI.

Il ministro di agricoltura, industria e commercio
NITTI.

Il ministro delle poste e dei telegrafi
CALISSANO.

La Società nazionale dei servizi marittimi

I direttori generali:

ARTURO D'AMICO

UMBERTO BROCCA.

GIOVANNI BERNARDI, *teste*
ALFREDO CAVI, *teste*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro della marina
LEONARDI CATTOLICA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra l'Italia e Londra ». (N. 1007).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra l'Italia e Londra ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 1007).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affidare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7, della legge sulla contabilità generale dello Stato, ad una Società italiana l'esercizio di una linea di navigazione fra l'Italia e Londra, alle condizioni del capitolato qui unito.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato nell'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina, per l'esercizio finanziario 1913-14 e per ogni esercizio successivo fino all'esercizio 1922-23, la somma di lire cinquecentomila.

(Approvato).

Capitolato per un servizio di navigazione fra l'Italia e Londra.

Art. 1.

Il concessionario eseguirà un viaggio ogni quindici giorni fra l'Italia e Londra e viceversa, col seguente itinerario: Napoli, Palermo, Londra con obbligo di toccare almeno un porto della Sicilia orientale e dopo Londra Anversa e con facoltà di toccare altri porti italiani del continente e delle isole, un porto della Manica.

Art. 2.

Il servizio stabilito nel precedente articolo sarà eseguito con almeno tre piroscafi di stazza

lorda non inferiore a 3000 tonnellate ed aventi una velocità non inferiore a 12 miglia all'ora in navigazione. Essi saranno di assoluta proprietà del concessionario e dovranno inalberare la bandiera nazionale e quella postale.

I detti piroscafi devono essere classificati alla prima classe del « Registro nazionale italiano » o di altro registro di classificazione nazionale le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto, e dovranno avere, all'inizio del servizio, un'età non superiore ai cinque anni.

I piroscafi stessi dovranno avere speciali adattamenti frigoriferi in due spazi sufficienti a giudizio del Comitato per i servizi marittimi, uno dei quali a temperatura fra 4 e 7 centigradi pel trasporto di merci deperibili e l'altro a temperatura fra 4 e 7 gradi sotto zero pel trasporto di derrate speciali che richiedano bassa temperatura.

Art. 3.

I piroscafi che i concessionari dovessero costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° Quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° Quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnello occorrente per i servizi.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolte inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 4.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, ed in qualunque circostanza,

il Ministero della marina nominerà apposita Commissione la quale nella visita dei piroscafi dovrà riconoscere se corrispondano alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento e se soddisfino alle necessità del commercio ed ai patti contenuti nel presente capitolato.

Art. 5.

Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario, nel congruo limite di tempo che verrà assegnato dal Ministero della marina, dovrà surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 6.

Il concessionario dovrà facilitare con ogni mezzo alla Commissione di visita il compimento del mandato affidatole, soddisfacendo a tutte le richieste che gli fossero rivolte in ordine alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del concessionario, comprese quelle relative all'indennità di missione ai componenti la Commissione di visita.

Art. 8.

Se durante la concessione si perdesse qual che piroscafo, il concessionario dovrà provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti per modo che non avvengano interruzioni. Tale piroscafo dovrà essere accettato dalla Commissione di visita.

Art. 9.

Il Ministero della marina, nello stabilire l'orario della linea, fisserà un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa, tenendo conto della velocità indicata nell'articolo 2 e del tempo di fermata nei singoli porti.

Il concessionario almeno cinque giorni prima della partenza per ogni viaggio da Napoli do-

vrà informare il Ministero della marina circa l'itinerario che seguirà il piroscafo. Eguale notizia dovrà essere data prima della partenza da Londra.

Art. 10.

Il Ministero della marina avrà facoltà, per ragioni politiche o di interesse postale e commerciale, di fare anticipare o ritardare le partenze e di autorizzare il concessionario ad eseguire approdi eccezionali senza che esso abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La composizione degli equipaggi dei piroscafi è determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le Capitanerie e gli uffici di porto, con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

Il concessionario si obbliga di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina.

Il concessionario avrà facoltà di assumere il personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, su proposta del concessionario, sarà approvata dal Ministero della marina.

Il concessionario si obbliga di comprendere, in complesso, negli equipaggi dei piroscafi adibiti alla linea contemplata dal presente capitolato almeno un allievo ufficiale e un allievo macchinista.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiale, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire due al giorno.

Art. 12.

Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti

postali descritti sui fogli di via, senza limitazione di peso, consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero, per qualunque destinazione.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha il diritto di trasportare, compresi i pacchi postali.

Il concessionario è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle Amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere a terzi.

A bordo dei piroscafi dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avrà l'obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

Gli effetti postali saranno, a cura e a spese del concessionario, ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.

Art. 13.

Il servizio, di cui all'art. 1, sarà fatto per passeggeri e merci, con speciale riguardo per prodotti agricoli di esportazione.

Il trasporto dei passeggeri e delle merci sarà effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato per i servizi marittimi con l'intervento del rappresentante del concessionario.

Le tariffe predette dovranno essere fissate ogni anno dal Comitato per i servizi marittimi, dopo sentito il parere delle Camere di commercio italiane all'estero interessate e dei Regi consoli nei porti di scalo.

Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

Le merci di esportazione dai porti di Genova, Livorno, Napoli, Cagliari, Palermo, Messina, Catania e Siracusa dovranno essere tassate in base allo stesso nolo, ed inversamente in base allo stesso nolo dovranno tassarsi le merci di importazione destinate ai porti suddetti.

Quando il piroscafo non approdasse direttamente ai porti di Genova, Livorno, Cagliari, Messina, Catania e Siracusa, ed occorresse per-

ciò il trasbordo della merce, oltre le spese di sosta e di trasbordo, saranno a carico del concessionario quelle pel trasporto della merce da detti porti a quelli di trasbordo e viceversa.

Il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 14.

Tanto per i passeggeri, quanto per le merci da trasportarsi sulla linea e conforme alle clausole del presente capitolato, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previ necessari accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo con le medesime, e di attuarlo pure con le altre Società italiane di navigazione marittima e fluviale.

Questi servizi cumulativi dovranno esercitarsi, possibilmente, mediante unico contratto di trasporto e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni partecipanti, formando prezzi globali determinati sulle basi di tariffe proprie a ciascuna delle Amministrazioni stesse.

Sarà pure possibilmente attuato servizio cumulativo con le ferrovie estere e con Società di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da piroscafi italiani.

Art. 15.

Il concessionario dovrà accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto:

1° ai membri del Parlamento italiano e nel limite massimo di cinque per viaggio;

2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi preposti alla sorveglianza della linea.

Il concessionario ha l'obbligo di trasportare gratuitamente fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio i campioni che le Camere di commercio e musei industriali inviassero a Camere di commercio e musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gli indigenti che vengono in Italia per prestare servizio militare o che ritornano all'estero dopo averlo compiuto.

Il concessionario si obbliga infine di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

Art. 16.

Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi. Le decisioni del Comitato non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 31 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Al Comitato predetto sarà devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potranno sorgere col concessionario circa le penalità, rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

Art. 17.

In caso di guerra, blocco o quarantena, il Ministero della marina avrà facoltà di modificare i viaggi nel limite della percorrenza normale, o di sospenderli.

In caso di modificazione di viaggio sarà corrisposto al concessionario l'intero compenso di cui all'articolo 26.

In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate la sovvenzione sarà ridotta del 50 per cento.

Art. 18.

Premesso che la mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, il concessionario per ogni viaggio omesso incorrerà nella multa di lire 10,000 oltre la perdita della relativa sovvenzione.

In caso di ritardo nell'arrivo a Londra od a Napoli non giustificato da circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di lire 500 per ogni 24 ore dopo le prime 24 di ritardo.

In caso di omissione degli approdi prescritti senza il concorso di circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di lire 500 per ogni approdo omesso.

Pel ritardo a rimpiazzare un piroscavo perduto o disadatto alla navigazione il concessionario sarà passibile della multa di lire 100 per ogni giorno.

Nel caso di irregolare applicazione di tariffe non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà

in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che doveva essere applicato.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione.

Le penalità sono applicate dal Ministero della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 19.

Nel caso d'interruzione del servizio il Governo potrà, con semplice lettera, o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'onori; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sarà in facoltà del Governo di chiedere la risoluzione del contratto che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avrà facoltà di prendere possesso dei piroscavi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nelle convenzioni, a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario.

Art. 20.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà prestare una cauzione di lire 50,000.

La cauzione dovrà essere prestata per metà in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato e l'altra metà può essere data mediante pegno sopra uno o più piroscavi del concessionario, che dovranno essere a tal uopo assicurati presso una società italiana di assicurazione accettata dal Ministero della marina, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dal personale per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte che non fossero pagate

dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà mediante decreto del ministro della marina a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò il contratto s'intenderà risolto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario stesso per parte dei terzi, qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

Art. 21.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.

Art. 22.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali, con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

Art. 23.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia ogni due viaggi all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario, alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese.

Art. 24.

Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 23 o se ostacolasse le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 21 e dell'art. 23 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato per i servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

Art. 25.

Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato senza il consenso del Governo.

Il concessionario non potrà inoltre vendere i piroscafi assegnati al servizio predetto senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Esso non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

È vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta del concessionario a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risolto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 26.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrisponderà al concessionario il compenso annuo di lire cinquecentomila (lire 500,000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potrà però essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.

In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio dovrà essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.

Art. 27.

Pei piroscafi adibiti al servizio della linea contemplata dal presente capitolato non spettano al concessionario i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318 e 16 maggio 1901, n. 176.

Art. 28.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di 10 anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del presente contratto quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 29.

I direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, compreso il presidente, dovranno essere cittadini italiani.

La Società avrà la sua sede in Palermo ed una rappresentanza legale in Roma per tutti gli effetti del presente contratto.

I piroscafi assegnati alla linea contemplata nel presente capitolato avranno la sede di armamento in Palermo.

Art. 30.

Nei lavori di carico e scarico nei porti italiani il concessionario dovrà, a parità di condizioni, preferire le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 31.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina e di uno del concessionario.

La vertenza non potrà essere sottoposta al collegio se prima sovra essa non avrà deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 32.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra l'Italia e il centro America » (N. 1008).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra l'Italia e il Centro America ».

Prego l'onor. segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 1008).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4, n. 7 della legge sulla contabilità generale dello Stato, una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione fra l'Italia ed il Centro America alle condizioni del capitolato qui unito.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato nell'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina, per l'esercizio 1913-914 e per ogni esercizio successivo fino all'esercizio 1917-918, la somma di lire quattrocentocinquanta mila.

(Approvato).

Capitolato per un servizio di navigazione fra l'Italia ed il Centro America.

Art. 1.

Il concessionario eseguirà un viaggio sile dall'Italia all'America Centrale, ossi

Genova a Porto Limon e viceversa, approdando nell'andata a Marsiglia, Barcellona, Teneriffa, Trinidad, La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Columbia, e nel ritorno a Colon, Curaçao, La Guayra e Teneriffa.

Il concessionario avrà facoltà di approdare ad altri porti italiani ed esteri nei limiti del tempo assegnato per la esecuzione dell'intero viaggio.

Art. 2.

Il servizio stabilito nel precedente articolo sarà eseguito con piroscafi di stazza lorda non inferiore a 3500 4000 tonnellate ed aventi una velocità non inferiore a 12 miglia all'ora in navigazione.

Il loro numero sarà tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.

I detti piroscafi devono essere classificati alla prima classe del « Registro nazionale italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto e dovranno avere, all'inizio del servizio, un'età non superiore ai quindici anni.

I piroscafi stessi dovranno essere di assoluta proprietà del concessionario; e dovranno inalberare la bandiera italiana e quella postale.

Art. 3.

I piroscafi che i concessionari dovessero costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolte inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 4.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, ed in qualunque circostanza, il Ministero della marina nominerà apposita Commissione, la quale nella visita dei piroscafi dovrà riconoscere se corrispondano alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento e se soddisfino alle necessità del commercio ed ai patti contenuti nel presente capitolato.

Art. 5.

Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario nel congruo limite di tempo che verrà assegnato dal Ministero della marina dovrà surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 6.

Il concessionario dovrà facilitare con ogni mezzo alla Commissione di visita il compimento del mandato affidatole, soddisfacendo a tutte le richieste che gli fossero rivolte in ordine alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del concessionario, comprese quelle relative all'indennità di missione ai componenti la Commissione di visita.

Art. 8.

Se durante la concessione si perdesse qualche piroscafo, il concessionario dovrà provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti per modo che non avvengano interruzioni. Tale piroscafo dovrà essere accettato dalla Commissione di visita.

In caso di necessità, per riparazioni o per ordinaria manutenzione e per non più di tre viaggi all'anno, potrà essere consentito di adibire eccezionalmente alla linea anche un piroscifo noleggiato purchè corrisponda alle condizioni prescritte di velocità e tonnello e di classificazione richiesta dall'articolo 2.

Questa straordinaria sostituzione dovrà essere dal concessionario richiesta caso per caso al Ministero della marina.

Art. 9.

Il Ministero della marina, nello stabilire l'orario della linea, fisserà un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa tenendo conto della velocità indicata nell'art. 2 e del tempo di fermata nei singoli porti.

Il concessionario, almeno otto giorni prima della partenza per ogni viaggio da Genova, dovrà informare il Ministero della marina circa l'itinerario che seguirà il piroscifo. Eguale notizia dovrà essere data prima della partenza da Porto Limon.

Art. 10.

Il Ministero della marina avrà facoltà, per ragioni politiche o di interesse postale e commerciale, di far anticipare o ritardare le partenze e di autorizzare il concessionario ad eseguire approdi eccezionali senza che esso abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La composizione degli equipaggi dei piroscifi è determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscifi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le Capitanerie e gli uffici di porto con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

I concessionari si obbligano di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina.

I concessionari avranno facoltà di assumere il personale di bassa forza indipendentemente

dagli uffici di collocamento, quando questi non non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, su proposta del concessionario, sarà approvata dal ministro della marina.

Il concessionario si obbliga di comprendere, in complesso, negli equipaggi dei piroscifi adibiti alla linea contemplata dal presente capitolato almeno un allievo ufficiale ed un allievo macchinista.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Ministero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiale, ma potranno usufruire del vitto ufficiali, pagando una retta di lire due al giorno.

Art. 12.

Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero, per qualunque destinazione.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali.

Il concessionario è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere a terzi.

A bordo di ciascun piroscifo dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avrà obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

Gli effetti postali saranno a cura e spese del concessionario ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.

Art. 13.

Il servizio di cui all'articolo 1 sarà fatto per passeggeri e merci.

Il trasporto dei passeggeri e delle merci sarà effettuato per tutti gli scali toccati dai piroscifi sotto l'osservanza delle tariffe e delle

condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante dei concessionari.

Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

Le merci da e per gli scali dell'America Centrale (La Guayra, Puerto Cabello, Curaçao, Puerto Columbia (Sabanilla), Puerto Limon, Colon) a destinazione o provenienti da Livorno, Napoli, Messina, Catania e Palermo saranno trasportate da questi porti a Genova e viceversa senza alcuna spesa di nolo e di trasbordo.

Il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 14.

Tanto per i passeggeri, quanto per le merci, da trasportarsi sulla linea e conforme alle clausole del presente capitolato, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previi necessari accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo con le medesime, e di attuarlo pure con le altre Società di navigazione sovvenzionate, e, nulla ostandovi, con le altre Società italiane di navigazione marittima e fluviale.

Questi servizi cumulativi dovranno esercitarsi, possibilmente, mediante unico contratto di trasporto; e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni partecipanti, formando prezzi globali determinati sulle basi di tariffe proprie a ciascuna delle Amministrazioni stesse.

Sarà pure possibilmente attuato servizio cumulativo con le ferrovie estere e con Società di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da piroscafi italiani.

Art. 15.

Il concessionario dovrà accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto:

1° ai membri del Parlamento italiano e nel limite massimo di cinque per viaggio;

2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi preposti alla sorveglianza della linea.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente, fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio, i campioni che le Camere di com-

mercio e Musei industriali inviassero a Camere di commercio e Musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa.

Il concessionario si obbliga inoltre di trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gl'indigenti che vengono in Italia per prestare servizio militare o che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.

Il concessionario si obbliga infine di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

Art. 16.

Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi. Le decisioni del Comitato non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 31 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Al Comitato predetto sarà devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potranno sorgere col concessionario circa le penalità, rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

Art. 17.

In caso di guerra, blocco o quarantena, il Ministero della marina avrà facoltà di modificare i viaggi nel limite della percorrenza normale, o di sospenderli.

In caso di modificazione di viaggi sarà corrisposto al concessionario l'intero compenso di cui all'art. 26.

In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate, la sovvenzione sarà ridotta del 50 per cento.

Art. 18.

Premesso che la mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, il concessionario, per ogni viaggio o messo, incorrerà nella multa di lire 10,000, oltre la perdita della relativa sovvenzione.

In caso di ritardo nell'arrivo a Porto Limon od a Genova, non giustificato da circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di lire 500 per ogni 24 ore dopo le prime 24 ore di ritardo.

In caso di omissione degli approdi prescritti senza il concorso di circostanze di forza maggiore, delle quali sarà giudice il Ministero della marina, il concessionario sarà passibile della multa di lire 500 per ogni approdo omesso.

Pel ritardo a rimpiazzare un piroscafo perduto o disadatto alla navigazione, la Società sarà passibile della multa di lire 100 per ogni giorno.

Nel caso di irregolare applicazione di tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che doveva essere applicato.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevata dalla cauzione.

Le penalità sono applicate dal Ministero della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 19.

Nel caso d'interruzione del servizio, il Ministero della marina potrà, con semplice lettera o nota stragiudiziale, diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'onori; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sarà in facoltà del Ministero della marina di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avrà facoltà di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nel presente capitolato a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario.

Art. 20.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà prestare una cauzione di lire quarantacinquemila (lire 45,000).

La cauzione dovrà essere prestata in titoli

di rendita o in valori garantiti dallo Stato, ovvero costituendo il pegno sopra uno o più piroscafi del concessionario che dovranno essere a tal uopo assicurati presso una Società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà mediante decreto del ministro della marina a prelevare le somme della cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò il contratto s'intenderà risoluto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario stesso per parte dei terzi, qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

Art. 21.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.

Art. 22.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali, con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

Art. 23.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con l'indicazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia

per ogni viaggio all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese.

Art. 24.

Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 23, o se ostacolasse le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 21 e dell'art. 23 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato e il Comitato pei servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

Art. 25.

Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato senza il consenso del Governo.

Il concessionario non potrà inoltre vendere i piroscafi assegnati al servizio predetto senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Esso non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale sulla stessa linea.

È vietata qualunque partecipazione diretta del concessionario a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risoluto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 26.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrisponderà al

concessionario il compenso annuo di lire quattrocentocinquantamila (lire 450,000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potrà però essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.

In caso di naufragio di qualche piroscafo in viaggio dovrà essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.

Art. 27.

Pei piroscafi adibiti al servizio della linea non spettano al concessionario i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176.

Art. 28.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di cinque anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del presente contratto quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 29.

I direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, compreso il presidente, dovranno essere cittadini italiani.

La Società avrà la sua sede a Genova ed una rappresentanza legale in Roma per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 30.

Nei lavori di carico e scarico nei porti italiani il concessionario dovrà, a parità di condizioni, preferire le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 31.

Tutte le controversie che potessero sorgere per la interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i con-

siglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina e di un rappresentante del concessionario.

La vertenza non potrà essere sottoposta al Collegio se prima sovra essa non avrà deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 32.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta » (N. 1009).

PRESIDENTE. Procederemo ora alla discussione del disegno di legge: « Linea di navigazione fra Venezia e Calcutta ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N 1009).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli che rilegge.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 4 n. 7 della legge sulla contabilità generale dello Stato, una convenzione per l'esercizio della linea di navigazione fra Venezia e Calcutta alle condizioni del capitolato qui unito.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'esecuzione del servizio indicato nell'articolo precedente il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel bilancio passivo del Ministero della marina, per l'esercizio 1913-14 e per ogni esercizio successivo fino all'esercizio 1917-18, la somma di lire novecentomila.

(Approvato).

Capitolato per un servizio di navigazione fra Venezia e Calcutta.

Art. 1.

Il concessionario eseguirà dodici viaggi all'anno di navigazione commerciale fra Venezia e Calcutta, toccando Ancona, Bari, Brindisi, un porto della Sicilia e Massaua.

Il concessionario avrà facoltà di approdare ad altri porti italiani ed esteri nei limiti del tempo assegnato per la esecuzione dell'intero viaggio.

Art. 2.

Il servizio stabilito nel precedente articolo sarà eseguito con piroscafi di stazza lorda non inferiore a 4000 tonnellate ed aventi una velocità non inferiore a 10 miglia all'ora in navigazione.

Il loro numero sarà tale da garantire la regolare esecuzione del servizio.

I detti piroscafi devono essere classificati alla prima classe del « Registro Nazionale Italiano » o di altro registro di classificazione nazionale, le cui visite e perizie siano riconosciute dal ministro della marina equivalenti alle visite e perizie ufficiali, con obbligo di mantenere tale classificazione per tutta la durata del contratto, e dovranno avere all'inizio del servizio un'età non superiore ai dieci anni.

I piroscafi stessi dovranno essere di assoluta proprietà dei concessionari, e dovranno inalberare la bandiera italiana e quella postale.

Art. 3.

I piroscafi che i concessionari dovessero costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati devono essere costruiti nei cantieri italiani.

I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri nei due casi seguenti:

1° Quando i cantieri nazionali di prim'ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri esteri di prim'ordine, esclusi il prezzo massimo ed il minimo.

2° Quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un congruo limite di tempo.

I concessionari avranno però diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta

per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.

Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sorgessero divergenze, queste saranno risolte inappellabilmente dal ministro della marina.

Art. 4.

Per l'accettazione del materiale navale di primo impianto, ed in qualunque circostanza, il Ministero della marina nominerà apposita Commissione la quale nella visita dei piroscafi dovrà riconoscere se corrispondano alle condizioni stabilite dal Codice per la marina mercantile e dal relativo regolamento e se soddisfino alle necessità del commercio ed ai patti contenuti nel presente capitolato.

Art. 5.

Ove dalle visite risultasse che alcuno dei piroscafi non soddisfacesse alle condizioni richieste, il concessionario nel congruo limite di tempo che verrà assegnato dal Ministero della marina dovrà surrogarlo ed uniformarsi a quelle altre prescrizioni che saranno emanate, ferma la responsabilità che il concessionario possa avere incontrato per ritardi od inconvenienti seguiti.

Art. 6.

Il concessionario dovrà facilitare con ogni mezzo alla Commissione di visita il compimento del mandato affidatole, soddisfacendo a tutte le richieste che gli fossero rivolte in ordine alle leggi e regolamenti vigenti.

Art. 7.

Le spese occorrenti per l'esecuzione delle visite dei piroscafi saranno a carico del concessionario, comprese quelle relative all'indennità di missione ai componenti la Commissione di visita.

Art. 8.

Se durante la concessione si perdesse qualche piroscafo, il concessionario dovrà provvedere al servizio con altro piroscafo, anche noleggiato, che abbia i requisiti voluti per modo che non avvengano interruzioni. Tale piroscafo dovrà essere accettato dalla Commissione di visita.

Art. 9.

Il Ministero della marina, nello stabilire l'orario della linea, fisserà un limite massimo di tempo per l'esecuzione di essa, tenendo conto della velocità indicata nell'art. 2 e del tempo di fermata nei singoli porti.

Il concessionario almeno otto giorni prima della partenza per ogni viaggio da Venezia dovrà informare il Ministero della marina circa l'itinerario che seguirà il piroscafo. Eguale notizia dovrà essere data prima della partenza da Calcutta.

Art. 10.

Il Ministero della marina avrà facoltà, per ragioni politiche o di interesse postale e commerciale, di far anticipare o ritardare le partenze e di autorizzare il concessionario ad eseguire approdi eccezionali senza che esso abbia diritto ad alcun compenso.

Art. 11.

La composizione degli equipaggi dei piroscafi è determinata da apposite tabelle stabilite dal Ministero della marina.

Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sarà designato dagli uffici di collocamento istituiti presso le Capitanerie e gli uffici di porto, con uguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti è riconosciuto il diritto a rifiuto.

Il concessionario si obbliga di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi stabilito dal Ministero della marina.

Il concessionario avrà facoltà di assumere il personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile alle condizioni del contratto tipo suddetto.

Il personale di bordo dovrà indossare la divisa che, sulla proposta del concessionario, sarà approvata dal Ministero della marina.

Il concessionario si obbliga di comprendere, in complesso, negli equipaggi dei piroscafi adibiti alla linea contemplata dal presente Capitolato almeno due allievi ufficiali e due allievi macchinisti.

L'imbarco sarà fatto su richiesta del Mini-

stero della marina. Gli allievi capitani e gli allievi macchinisti avranno gratuitamente alloggio e trattamento di sottufficiale, ma potranno usufruire del vitto ufficiali pagando una retta di lire due al giorno.

Art. 12.

Il concessionario ha obbligo del trasporto gratuito, regolare e compiuto di tutti gli effetti postali descritti sui fogli di via senza limitazione di peso consegnati da qualunque ufficio postale, sia nazionale che estero, per qualunque destinazione.

Sotto la denominazione di effetto s'intende tutto ciò che per legge la posta ha diritto di trasportare, compresi i pacchi postali.

Il concessionario è responsabile, salvo il caso di forza maggiore, di tutti i danni risultanti alle Amministrazioni postali per perdite, manomissioni o avarie degli effetti e dovrà tenere queste rilevate dalle indennità che dovessero rifondere a terzi.

A bordo dei piroscafi dovranno, a richiesta del Ministero della marina, essere collocate cassette mobili per l'impostazione delle corrispondenze ed il concessionario avrà l'obbligo di farne la consegna agli uffici postali che saranno designati.

Gli effetti postali saranno a cura e spese del concessionario ritirati negli uffici di origine e consegnati in quelli designati.

Art. 13.

Il concessionario sarà obbligato al trasporto delle merci per tutti gli scali toccati dai piroscafi sotto l'osservanza delle tariffe e delle condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del rappresentante del concessionario.

Pel trasporto dei passeggeri, ove questo si effettui, il concessionario dovrà pure osservare le tariffe e condizioni approvate dal Comitato pei servizi marittimi con l'intervento del concessionario medesimo.

Ad ogni modo le tariffe non dovranno mai essere superiori a quelle praticate dai servizi concorrenti.

Il concessionario ha l'obbligo, per lo spazio che rimarrà disponibile nei suoi piroscafi dopo aver provveduto ai bisogni dei porti di toccata

diretta, di stabilire un servizio cumulativo speciale col concessionario della linea Genova-Bombay per modo che rimanendo a suo carico le spese di trasbordo, le merci scambiate fra Bombay ed i porti italiani dell'Adriatico (Venezia, Ancona, Bari, Brindisi) paghino lo stesso nolo di quelle provenienti o a destinazione dei porti italiani del Tirreno (Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli).

Il concessionario dovrà stabilire apposite agenzie in tutti i luoghi di approdo. Gli agenti all'estero dovranno essere preferibilmente di nazionalità italiana.

Art. 14.

Per le merci da trasportarsi sulla linea e conforme alle clausole del presente capitolato, è fatto obbligo al concessionario di attuare, previ necessari accordi con le ferrovie, il servizio cumulativo con le medesime, e di attuarlo pure con le altre Società di navigazione sovvenzionate, e, nulla ostandovi, con le altre Società italiane di navigazione marittima e fluviale.

Questi servizi cumulativi dovranno esercitarsi, possibilmente, mediante unico contratto di trasporto, e, ove ne sia riconosciuta la convenienza dalle Amministrazioni partecipanti, formando prezzi globali determinati sulle basi di tariffe proprie a ciascuna delle Amministrazioni stesse.

Sarà pure possibilmente attuato servizio cumulativo con le ferrovie estere e con Società di navigazione estere che esercitino linee per località non toccate da piroscafi italiani.

Art. 15.

Il concessionario dovrà accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto:

1° ai membri del Parlamento italiano e nel limite massimo di cinque per viaggio, ove effettui il trasporto dei passeggeri;

2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi preposti alla sorveglianza della linea.

Il concessionario ha l'obbligo di trasportare gratuitamente, fino alla concorrenza di tre metri cubi per viaggio, i campioni che le Camere di commercio e Musei industriali inviassero a Camere di commercio e Musei industriali dei paesi serviti dalla linea e viceversa. Si obbliga inoltre di concedere il viaggio gratuito di an-

data e ritorno, escluso il vitto (compreso il trasporto in franchigia del bagaglio campionario), tra i porti italiani e quelli esteri al di là del canale di Suez toccati dalla linea, a commessi viaggiatori di case nazionali, nel limite di due a viaggio.

Il concessionario dovrà trasportare gratuitamente, escluso il vitto, gl' indigeni che vengono in Italia per prestare servizio militare o che ritornano all'estero dopo averlo adempiuto.

Il concessionario si obbliga infine di eseguire trasporti per conto dello Stato con le riduzioni del 50 per cento sui noli di tariffa.

Art. 16.

Tutte le divergenze che sorgessero circa i trasporti saranno deferite al Comitato pei servizi marittimi. Le decisioni del Comitato non sono appellabili dinanzi al Collegio degli arbitri di cui all'art. 32 e non pregiudicano l'azione giudiziaria delle parti.

Al Comitato predetto sarà devoluto inappellabilmente il giudizio delle vertenze che potranno sorgere col concessionario circa le penalità, rimborsi o ritenute che fossero applicate per effetto delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 18.

Art. 17.

In caso di guerra, blocco o quarantena, il Ministero della marina avrà facoltà di modificare i viaggi nei limiti della percorrenza normale, o di sospenderli.

In caso di modificazione di viaggi sarà corrisposto al concessionario l'intero compenso di cui all'art. 27.

In caso di sospensione di viaggi per le cause suaccennate la sovvenzione sarà ridotta del 50 per cento.

Art. 18.

Premesso che la mancanza di piroscafi non costituisce caso di forza maggiore, il concessionario per ogni viaggio omesso incorrerà nella multa di lire 10,000 oltre la perdita della relativa sovvenzione.

In caso di ritardo nel viaggio complessivo di andata e ritorno non giustificato da circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà pas-

sibile della multa di lire 500 per ogni 24 ore dopo le prime 24 ore di ritardo.

In caso di omissione degli approdi prescritti senza il concorso di circostanze di forza maggiore, il concessionario sarà passibile della multa di lire 500 per ogni approdo omesso.

Pel ritardo a rimpiazzare un piroscato per duto o disadatto alla navigazione il concessionario sarà passibile della multa di lire 100 per ogni giorno.

Nel caso di irregolare applicazione di tariffe, non dipendente da errore materiale, il concessionario, oltre alla restituzione all'interessato di quanto è stato percepito in più, incorrerà in una multa pari al quintuplo della differenza fra il nolo riscosso e quello che doveva essere applicato.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto sulle quote della sovvenzione e sussidiariamente sarà prelevato dalla cauzione.

Le penalità sono applicate dal Ministero della marina su proposta dell'Ispettorato dei servizi marittimi.

Art. 19.

Nel caso d'interruzione del servizio il Ministero della marina potrà con semplice lettera o nota stragiudiziale diffidare il concessionario ad eseguirlo secondo le norme prescritte dal presente quaderno d'oneri; tale invito avrà efficacia di formale e legale costituzione in mora.

Quando, nonostante tale invito, si verificasse nuova interruzione, sarà in facoltà del Ministero della marina di chiedere la risoluzione del contratto, che potrà senz'altro essere pronunciata dal tribunale competente.

Quando si constati la sospensione od abbandono della navigazione per qualunque causa che non sia relativa ai casi di guerra o di contumacia, il Governo del Re avrà facoltà di prendere possesso dei piroscafi destinati alla navigazione sovvenzionata e di adempiere agli obblighi tutti stabiliti nel presente capitolato a rischio, pericolo e responsabilità del concessionario.

Art. 20.

A garanzia degli obblighi assunti il concessionario dovrà prestare una cauzione di lire novantamila,

La cauzione dovrà essere prestata in titoli di rendita o in valori garantiti dallo Stato ovvero costituendo il pegno sopra uno o più piroscafi del concessionario, che dovranno essere a tal uopo assicurati presso una Società italiana di assicurazioni accettata dal Ministero della marina, per una somma che garantisca l'ammontare della cauzione.

La cauzione è vincolata a garanzia degli obblighi assunti e delle responsabilità incorse così dal concessionario come dalle persone per cui egli deve rispondere civilmente. La cauzione serve eziandio per garantire il pagamento delle multe definitive inflitte che non fossero pagate dal concessionario o non si potessero prelevare dalle sovvenzioni. In questo caso si provvederà mediante decreto del ministro della marina a prelevare le somme dalla cauzione, la quale dovrà essere immediatamente reintegrata. Non avvenendo ciò il contratto s'intenderà risolto per colpa del concessionario.

I crediti del Governo verso il concessionario godranno di privilegio sulla cauzione in confronto di ogni altro credito contro il concessionario stesso per parte dei terzi, qualunque sia la precedenza degli atti giudiziari.

Art. 21.

La sorveglianza del servizio spetta al ministro della marina che la esercita per mezzo dell'Ispettorato dei servizi marittimi e dei commissari del Governo. I funzionari dell'Ispettorato hanno diritto di eseguire a bordo dei piroscafi sovvenzionati e presso le singole amministrazioni dei concessionari tutte le indagini che occorresse di fare per accertare l'applicazione del presente capitolato.

Art. 22.

Perchè si possa controllare la regolarità dei viaggi, i comandanti dei piroscafi sono obbligati di consegnare al commissario del Governo negli scali, con le modalità stabilite dal regolamento, un estratto del giornale di bordo, indicante le circostanze occorse nel viaggio.

Art. 23.

Il concessionario ha l'obbligo di compilare la statistica del movimento dei viaggiatori e delle merci per la linea esercitata con l'indi-

cazione dei diversi introiti e di trasmetterne copia per ogni viaggio all'Ispettorato dei servizi marittimi che ha diritto di controllarne la compilazione, al quale scopo il concessionario dovrà mettere a disposizione del funzionario incaricato tutti i documenti necessari per siffatto controllo.

Il concessionario, alla fine di ogni anno e non oltre i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario annuale, trasmetterà al ministro della marina, insieme coi propri bilanci, una relazione tecnica ed economica dell'azienda della linea contenente la ripartizione così dei prodotti, come delle spese.

Art. 24.

Se il concessionario non adempisse agli obblighi di cui all'art. 23 o se ostacolasse le indagini che l'Ispettorato dei servizi marittimi praticasse ai termini dell'art. 21 e dell'art. 23 del presente capitolato, uditi il Consiglio di Stato ed il Comitato per i servizi marittimi, sarà sospeso il pagamento della sovvenzione.

Art. 25.

Il concessionario non potrà cedere ad altri il servizio contemplato nel presente capitolato senza il consenso del Governo.

Il concessionario non potrà inoltre vendere i piroscafi assegnati al servizio predetto senza l'autorizzazione del ministro della marina. Questi avrà facoltà di opporsi al noleggio dei piroscafi stessi e d'imporre determinate condizioni.

Esso non potrà del pari, senza l'autorizzazione del ministro predetto, assumere per conto di altro Governo l'esercizio di un servizio postale.

È vietata qualunque partecipazione diretta o indiretta del concessionario a *trusts*, coalizioni o cartelli o ad accordi di qualsiasi genere tendenti a modificare artificialmente i prezzi o a deviare artificialmente correnti di esportazione o di traffico.

Contravvenendosi a questi patti, il Governo, sentito il Consiglio di Stato, è in facoltà di dichiarare risolto il contratto a danno del concessionario senza obbligo di giudiziale diffidamento.

Art. 26.

Ove nel periodo di durata della presente concessione il Governo stabilisse di sovvenzionare altre linee dall'Italia per Calcutta, il concessionario prima di tali concessioni dovrà essere interpellato per conoscere se accetti tali servizi alle stesse condizioni, nel qual caso esso avrà la preferenza.

Art. 27.

In corrispettivo degli obblighi risultanti dal presente capitolato il Governo corrisponderà al concessionario il compenso annuo di lire novecentomila (lire 900,000) da pagarsi in tanti dodicesimi maturati. Potrà però essere accordata, a richiesta del concessionario, un'anticipazione di 19 ventesimi sull'ammontare dell'intero compenso mensile.

In caso di naufragio di qualche piroscifo in viaggio dovrà essere corrisposto al concessionario l'intero compenso come se il viaggio cominciato fosse stato compiuto.

Art. 28.

Pei piroscafi adibiti al servizio della linea non spettano al concessionario i premi di navigazione contemplati dalle leggi 23 luglio 1896, n. 318, e 16 maggio 1901, n. 176.

Art. 29.

Il servizio avrà principio il 1° luglio 1913 ed avrà la durata di cinque anni.

S'intenderanno compresi nei viaggi di obbligo quelli incominciati prima della scadenza del presente contratto quantunque il ritorno segua posteriormente.

Art. 30.

I direttori ed i componenti il Consiglio di amministrazione della Società concessionaria, compreso il presidente, dovranno essere cittadini italiani.

La Società avrà la sua sede a Venezia ed una rappresentanza legale in Roma per tutti gli effetti del presente contratto.

Art. 31.

Nei lavori di carico e scarico nei porti italiani il concessionario dovrà, a parità di condizioni, preferire le Società di lavoratori legalmente costituite.

Art. 32.

Tutte le controversie che potessero sorgere per l'interpretazione e la esecuzione del presente capitolato e delle convenzioni stipulate in base ad esso, e per le quali non fosse specialmente provveduto, saranno decise inappellabilmente da un Collegio arbitrale, composto di un presidente da nominarsi fra i consiglieri della Corte di cassazione di Roma, o fra i consiglieri di Stato, di un rappresentante del Ministero della marina e di un rappresentante del concessionario.

La vertenza non potrà essere sottoposta al Collegio se prima sopra essa non avrà deliberato il Comitato pei servizi marittimi e non sarà stata tentata la conciliazione innanzi al medesimo.

Art. 33.

Il presente capitolato e le convenzioni stipulate in base ad esso saranno soggetti al diritto fisso di una lira e centesimi venti, decimi compresi, per tassa di registro.

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio-segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè approvati per alzata e seduta e degli altri già approvati nella seduta di ieri.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di una relazione.

MARIOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per il riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Mariotti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Approvazione di disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare » (N. 1012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, numero 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare:

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1012).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero di impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare.

(Approvato).

Art. 2.

Alla tabella XX approvata col decreto anzidetto è sostituita la seguente:

TABELLA XX. — *Dei ragionieri geometri del genio:*

Ragionieri geometri capi: 1 di prima e 2 di 2ª classe; primi ragionieri geometri: 1 di 1ª, 2

di 2ª classe; ragionieri geometri: 2 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª, ed 1 di 4ª classe.

(Approvato).

Art. 3.

Al termine dell'articolo 2 del decreto aggiungesi;

Il posto di primo capotecnico di prima classe, che viene aumentato alla predetta tabella XXII per la specialità fotogrammetrica sarà conferito, giusta norme speciali da stabilirsi con decreto Reale, in seguito a concorso, al quale potranno prendere parte gli estranei all'amministrazione militare ed i capitecnici di artiglieria e genio in servizio.

(Approvato).

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della nazione

RE D'ITALIA.

Ritenuta la necessità e l'urgenza di sostituire nei corrispondenti ruoli organici gl'impiegati dell'Amministrazione militare destinati nella Libia ed in altri luoghi militarmente occupati dall'Italia, e di aumentare le tabelle organiche dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti nei servizi di nuova formazione relativi all'aeronautica militare;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli impiegati civili dell'Amministrazione centrale della guerra e delle Amministrazioni militari dipendenti che siano inviati nella Libia o nell'Egeo, possono essere collocati temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli organici. I loro posti sono in tal caso dichiarati vacanti e le competenze ad essi spettanti saranno a carico dei fondi destinati alle spese per la spedizione in Tripolitania e Cirenaica.

I detti impiegati mantengono in ogni caso il grado che avevano nel loro ruolo e conservano tutti i loro diritti di carriera.

I posti che per le susespese disposizioni risulteranno vacanti nei ruoli dei personali civili tecnici d'artiglieria e del genio, verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Art. 2.

Alle vigenti tabelle XX, XXI, XXII e XXIII della legge di ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra, sono apportati i seguenti aumenti nel numero degl'impiegati dei vari gradi e classi, in dipendenza dei servizi di nuova formazione relativi all'aeronautica militare:

TABELLA XX. — *Dei ragionieri geometri del genio.*

Primi ragionieri geometri: 1 di 1ª classe, 1 di 2ª classe.

Ragionieri geometri: 2 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª, 1 di 4ª classe.

TABELLA XXI. — *Dei ragionieri d'artiglieria.*

Primi ragionieri: 1 di 1ª, 1 di 2ª classe.

Ragionieri: 1 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª, 1 di 4ª classe.

TABELLA XXII. — *Dei capitecnici d'artiglieria e genio.*

Primi capitecnici: 1 di 1ª classe.

Capitecnici: 1 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª classe.

TABELLA XXIII. — *Dei disegnatori tecnici.*

Disegnatori tecnici capi: 1 di 1ª, 1 di 2ª, 1 di 3ª classe.

Disegnatori tecnici: 1 di 1ª classe.

I posti che, per effetto degli aumenti contemplati dal presente articolo, risulteranno vacanti nei rispettivi ruoli organici, verranno ricoperti senza che siano applicabili le disposizioni dell'articolo 6 della legge 17 luglio 1910, n. 549.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 25 luglio 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI
SPINGARDI
TEDESCO.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia » (N. 1028).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, col quale venne concesso ai cittadini italiani espulsi dalla Turchia in occasione ed in conseguenza della guerra allora esistente tra l'Italia e l'Impero Ottomano, muniti di diplomi esteri per l'esercizio della professione di medico-chirurgo, di veterinario, di odontoiatra, di farmacista, di levatrice, di esercitare nel Regno, fino al 25 gennaio 1913, la professione cui sono abilitati dai rispettivi diplomi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, N. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia » (N. 1024).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica).

ALLEGATO.

N. 1121.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D' ITALIA.

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Nostri ministri segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, per il tesoro e per l'agricoltura, industria e commercio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A partire da oggi è abrogato il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (europea e asiatica).

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 ottobre 1912.

VITTORIO EMANUELE

GIOLITTI

DI SAN GIULIANO

FACTA

TEDESCO

NITTI.

Visto: *Il Guardasigilli*

FINOCCHIARO APRILE.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova » (N. 1029).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova ».

Ne do lettura.

Articolo unico.

È approvato il contratto 30 settembre 1911 ricevuto in Mantova in forma pubblica amministrativa dal primo segretario nella Intendenza di finanza dottor Clinio Cottafavi, col quale è prorogato per un triennio, dal 14 maggio 1911, l'uso gratuito concesso al comune di Mantova, col contratto 16 gennaio 1880 pel notar Giovanni Niccolini di Mantova, dei locali inserienti alla Biblioteka ed al Museo archeologico in quella città.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

CAVALLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *relatore*. Siccome la proroga di questa concessione viene subordinata agli impegni presi dal Ministero dell'istruzione pubblica, di completare i lavori di restauro del

Palazzo ducale di Mantova, già dei Gonzaga, essendo presente il ministro dell'istruzione pubblica desidererei, anche a nome dell'Ufficio centrale, che avesse a fare una dichiarazione sullo stato attuale dei lavori e se proprio quando cesserà questo contratto, che colle proroghe dura da circa trent'anni, si potrà essere sicuri che in quel Palazzo andranno i Musei e la Biblioteca per cui furono concessi i locali.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRE DARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Io posso assicurare l'on. senatore Cavalli che i lavori per i restauri diretti alla conservazione del Palazzo ducale di Mantova promettono assai bene. Anzi pochi giorni or sono fu sul luogo il Consiglio superiore delle Belle arti, il quale prese speciali accordi con gli architetti e con gli ingegneri.

Sarebbe grave disonore per il nostro Paese se non si curasse con la massima diligenza il restauro di uno dei monumenti più importanti della nostra storia e della nostra arte. (*Benissimo*).

CAVALLI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAVALLI, *relatore*. A nome anche dell'Ufficio centrale, prendo atto con compiacenza delle dichiarazioni dell'onor. ministro, ritenendo appunto che i restauri di quel magnifico monumento sarebbero stati ben fatti anche se non ci fosse di mezzo il collocamento dei Musei e della Biblioteca di Mantova. Tanto più quindi mi compiaccio delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di un disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« **Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio** » (N. 1036).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio** ».

Do lettura di questo disegno di legge.

Articolo unico.

La tassa sulla fabbricazione interna del glucosio è estesa al maltosio e agli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio e che contengono più di 20 per cento in peso di sostanze zuccherine calcolate come glucosio.

Le disposizioni per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sul glucosio e per le contravvenzioni in tale materia sono applicabili alla fabbricazione dei detti prodotti.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « **Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università** » (N. 991).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « **Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università** ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. stampato N. 991).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo ora alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Al ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie fondamentali assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università, di cui alla tabella A del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795, sono aggiunti i dieci

posti di professore ordinario e i quattro posti di professore straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano, di cui alla tabella *B* dello stesso testo unico.

I professori ordinari e straordinari dell'Accademia stessa, ora in ufficio, entreranno nel rispettivo ruolo con l'anzianità della propria nomina all'uno o all'altro grado.

Rimangono impregiudicati i diritti alla promozione ad ordinario dei professori straordinari stabili, in favore dei quali, all'attuazione della presente legge, il Consiglio superiore di pubblica istruzione avesse già espresso il voto per l'inizio degli atti relativi.

(Approvato).

Art. 2.

L'articolo 164 della legge 13 novembre 1859, n. 3725 (articolo 84, comma 2', del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore 9 agosto 1910, n. 795) è abrogato.

(Approvato).

Art. 3.

Alle tabelle *A* e *B* del cennato testo unico sono sostituite le tabelle allegate alla presente legge.

(Approvato).

TABELLA **A.**

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università e alla Regia Accademia scientifico-letteraria di Milano (a).

Professore ordinario	posti n. 751 (b)
Professore straordinario	» n. 158

(a) Nel ruolo sono compresi anche gli otto professori ordinari e i quattro straordinari della Università di Macerata, stabiliti dall'allegato *A* alla legge 22 dicembre 1901, n. 541.

(b) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella Scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (articolo 12) ed al regolamento approvato col regio decreto 21 giugno 1908, n. 580.

Vi sono anche compresi i due posti di professore ordinario di cui all'allegato *F'* della legge 9 aprile 1911, n. 335, che approva la convenzione 28 ottobre 1910 per l'incremento della Regia Università di Bologna.

TABELLA B.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario
e di professore straordinario negli Istituti superiori.

	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari
Firenze — Regio Istituto di studi superiori	41	5
Milano — Regio Istituto tecnico superiore (comprese le scuole di elettrotecnica e di elettro- chimica)	14	11
Torino — Regio Politecnico	16	8
Napoli — Regia scuola superiore politecnica	10	11
Bologna — Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri	8	4
Roma — Id. id.	8	4
Milano — Regia scuola super. ^{re} di medicina veterinaria	4	2
Napoli — Id. id. id.	4	3
Torino — Id. id. id.	3	2
Genova — Regia scuola superiore navale	4	7
Milano)	1	—
Napoli) — Osservatori astronomici (direttori)	1	—
Roma)	1	—
Napoli — Osservatorio vesuviano (direttore)	1	—
Milano — Istituti clinici di perfezionamento	2	—

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno recherebbe ora la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso la Università di Roma ». Non essendo però presente l'on. relatore dell'Ufficio centrale, la discussione di questo disegno di legge è rinviata alla tornata di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo, Avarna Nicolò.

Baccelli, Balestra, Barracco Roberto, Bava Beccaris, Biscaretti, Bonasi.

Cadolini, Caetani, Caneva, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Cocuzza, Colonna Prospero, Comparetti, Cruciani Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Prampero.

Faina Eugenio, Faravelli, Finali, Fiocca, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Gatti Casazza, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gualterio, Gui Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massarucci, Maurigi, Mazza, Mazziotti, Mele, Melodia, Morra.

Pagano, Pasolini, Pastro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Polacco, Pollio, Ponza Cesare, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Righi, Riolo.

Saladini, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Scillamà, Spingardi.

Tajani, Tami, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Veronese, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	96
Favorevoli	90
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 26 settembre 1912, n. 1222, che sostituisce nei rispettivi ruoli organici i funzionari civili della Regia marina destinati in Libia:

Senatori votanti	96
Favorevoli	86
Contrari	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 14 novembre 1912, n. 1239, che approva modifiche alla convenzione colla Società nazionale dei servizi marittimi:

Senatori votanti	96
Favorevoli	88
Contrari	8

Il Senato approva.

Linea di navigazione fra l'Italia e Londra:

Senatori votanti	96
Favorevoli	91
Contrari	5

Il Senato approva.

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	96
Favorevoli	87
Contrari	9

Il Senato approva.

Disposizioni relative alla legge 6 luglio 1911, n. 690, riguardanti l'arma dei carabinieri Reali:

Senatori votanti	96
Favorevoli	92
Contrari	4

Il Senato approva.

Modifiche alla legge sul R. Comitato talassografico italiano e altri provvedimenti per gli studi talassografici:

Senatori votanti	96
Favorevoli	91
Contrari	5

Il Senato approva.

Linea di navigazione fra l'Italia e il centro d'America:

Senatori votanti	96
Favorevoli	86
Contrari	10

Il Senato approva.

Linea di navigazione fra l'Italia e Calcutta:

Senatori votanti	96
Favorevoli	84
Contrari	12

Il Senato approva.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Invito i senatori che sono stati incaricati di riferire sui disegni di legge che sono presso la Commissione di finanze e gli Uffici centrali, di presentare al più presto le loro relazioni, onde evitare una interruzione nel presente periodo di lavoro del Senato.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. votazione a scrutinio segreto de seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aeronautica militare (N. 1012);

Conversione in legge del R. decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi della Turchia (N. 1028);

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246; col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia (N. 1024);

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova (N. 1029);

Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio (N. 1036);

Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università (N. 991).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma (N. 879);

Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti (N. 1023);

Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724. 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. — Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1032).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);


Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 4 giugno 1913 (ore 16).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCCXVI.

TORNATA DEL 29 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Il senatore De Cesare si associa alla commemorazione, fatta nella precedente seduta, del senatore De Siervo (pag. 11197) — Presentazione di disegni di legge — Votazione a scrutinio segreto — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma » (N. 879) — Parlano i senatori Croce (pag. 11198), Garofalo (pag. 11200), Carle Giuseppe (pag. 11204) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del tesoro e della pubblica istruzione.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Per la morte del senatore De Siervo.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Se mi fossi trovato presente quando, nella prima ora della seduta di ieri, fu commemorato il nostro compianto collega Fedele De Siervo, io mi sarei tanto volentieri associato alle nobili parole pronunciate in sua memoria dal nostro illustre Presidente.

Dolente con me stesso della involontaria assenza, io voglio ripararvi oggi, ricordando al Senato una notevole circostanza, che concerne la vita del compianto collega e carissimo amico mio, il quale fu non solo deputato della provincia di Napoli, ma sindaco della città per parecchi anni e in tempi difficili, e altamente benemerito dell'agricoltura meridionale. A questa dedico, negli ultimi trent'anni, tutta l'attività della

sua operosa vita, dopo essere stato uno degli antichi liberali. Egli fu coi suoi fratelli uno dei fondatori del Comitato dell'Ordine in Napoli: uomo ammirevole per la saldezza e la sincerità delle sue opinioni politiche.

A nome mio e a nome anche dei miei nobili colleghi ed amici, il duca di Avarna e il barone Roberto Barracco, amici ed estimatori di Fedele De Siervo, propongo che la Presidenza mandi un telegramma di condoglianza al sindaco di Napoli, patria dell'illustre estinto, per onorare la memoria del cittadino virtuoso e del sagace amministratore, che lascia, nei migliori ricordi della vita meridionale, incancellabile e onorata memoria di sé. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni in contrario alla proposta del senatore De Cesare, mi darò premura di mandarla ad effetto.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1913-14;

Stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1913-14:

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questi due disegni di legge, che avranno il loro corso a norma del regolamento.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri.

Prègo il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso la Università di Roma » N. (879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:
(V. Stampato N. 879).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale e do facoltà di parlare all'onorevole senatore Croce, primo iscritto.

CROCE. (*Segni di attenzione*). Signori senatori. Consentite che io, senza entrare in una discussione troppo particolare, che recherebbe fastidio alla maggior parte di voi, circa i problemi teorici e didascalici che suscita la proposta di legge per istituire nell'Università di Roma una cattedra di filosofia della storia, esprima soltanto, in questa occasione, un mio sentimento di stupore, e ne spieghi nel modo più breve le ragioni.

Tutti i cultori di studi storici e filosofici sanno che la filosofia della storia è una costruzione teologica, nata dall'impotenza a intendere lo svolgimento intrinseco ed oggettivo della

storia. Gli antichi ne ebbero appena qualche barlume, intenti com'erano a narrare le vicende delle loro imprese militari e delle loro lotte politiche; e solamente, poichè non seppero elevarsi all'idea dell'umanità e del progresso, lasciarono all'orlo del loro pensiero giocare i fantasmi del Prodigio, del Caso, dell'Invidia degli dèi, del Fato, della Fortuna, e, negli ultimi loro tempi, della Provvidenza che regge le cose umane. Ma questi sparsi e contraddittorii accenni divennero veramente un corpo di dottrine, una filosofia della storia, col cristianesimo; e colui che dette una forma ben determinata, rimasta poi intatta per circa un millennio, alla cristiana filosofia della storia, fu sant'Agostino: un grand'uomo, cui bisogna far di cappello, ma al quale di certo non si reca torto se si dice che fu l'uomo di un'epoca, e non di tutti i tempi.

Quella « filosofia della storia » venne primamente corrosa dalla nuova vita italiana del Comune, e poi spazzata via dal nostro Rinascimento; ed è un grave errore ripetere che l'italiano Vico creasse tale scienza, giacchè anzi il Vico, nonostante le molte vecchie scorie che si trascinava dietro, fu il primo filosofo moderno che umanizzasse profondamente la storia, facendo scendere di cielo in terra la Provvidenza cristiana e trattandola come una legge dello spirito umano. Ma, mentre la civiltà italiana si andava distaccando dalla trascendente « filosofia della storia », in Germania, per effetto della Riforma, che in tanti dei suoi aspetti prolungò il medio evo, e per le arretrate condizioni di civiltà di quelle genti (« eravam grandi, e là non eran nati »), continuava nei manuali scolastici la concezione teologica, che fu trasmessa per tal modo alla nuova filosofia tedesca, allo Herder, allo Schelling e allo Hegel. E costoro procurarono di laicizzare quella concezione teologica, e v'immisero tesori di pensiero vivo, ma non riuscirono mai (perchè non potevano) a rompere l'involucro della trascendenza.

Caduti i tentativi di quei sommi pensatori, la concezione teologica venne rivestendo ancora altre forme; e l'ultima che assunse, e che ha vissuto la sua vita ai giorni nostri, è stata la « concezione materialistica della storia », la filosofia della storia propria del socialismo, che proclamava un nuovo Dio, l'Economia, e concepiva la storia del genere umano come una

cacciata dall'Eden del comunismo primitivo, nel quale esso sarebbe rientrato, attraverso una secolare lotta di classi, col restaurare un più elevato e riflesso comunismo.

Io non debbo esporvi come questa filosofia socialistica della storia sia stata via via criticata e disfatta negli ultimi decenni, e per opera non solo di stranieri, ma anche d'italiani. Che essa altresì appartenga ormai al passato, è nella coscienza di voi tutti; e io ho la fortuna di potermi richiamare, su questo punto, nientemeno che all'autorità dell'onor. presidente del Consiglio, il quale ebbe a dichiarare in piena Camera che i socialisti avevano « relegato Marx in soffitta »! (*Ilarità e commenti*). Frase di scherzo o di scherno, che conteneva appunto questa verità, pervenuta in modo forse inconsapevole alla mente pratica dell'uomo di Stato: che l'ultima trascendente filosofia della storia era anch'essa finita. Le questioni scientifiche sono veramente risolte quando le loro soluzioni escono dai libri e si cangiano in detti del buon senso.

E che cosa è stato surrogato, nel mondo moderno, alla Filosofia della storia? Signori senatori, la Storia, la Storia senz'altro, la Storia senz'aggettivo: quella Storia che i greci Tucidide e Polibio iniziarono; che promossero gli italiani Machiavelli e Vico; che si maturò in Germania, a dispetto dell'involucro teologico; ch'è oggetto dell'assiduo lavoro del pensiero moderno; e che, da storia politica e nazionale, si è fatta storia dell'umanità e della civiltà, e non sente più il bisogno di ricorrere a nessuna trascendenza, e non chiede nessuna Filosofia della storia, perchè sente di avere in sé medesima la sua filosofia, coincidente con la propria natura. (*Bene*).

Ed ecco di che cosa io mi stupisco: che a questo alto punto, a cui è pervenuta la coscienza moderna, ci si faccia la proposta d'istituire in Roma, in Roma italiana, una cattedra di filosofia della storia! Se l'Università di Roma fosse un'Università cattolica, e il Papa vi ordinasse l'insegnamento della filosofia della storia (della *Civitas Dei*, che lotta contro la *Civitas terrena* o *Civitas diaboli*), io sentirei l'istituzione come affatto coerente. (*Bene*). Ma la proposta ci viene dal Governo italiano; ed io stupisco.

Nè questo stupore si può dire che sia un sen-

timento mio singolare, e che non abbia trovato rispondenza nelle tante difficoltà, obiezioni, censure e proposte di correzioni, attraverso cui il disegno di legge per una cattedra di filosofia della storia è passato, giungendo ora innanzi al Senato con le vesti assai lacere. Ha trovato rispondenza anche nel nostro Ufficio centrale, nè solo nei commissari dissidenti, ma, direi, perfino, in qualche modo, nel relatore della maggioranza favorevole. Ed egli infatti si adopera a difendere la poco difendibile istituzione proposta, con questo argomento principale, che non è poi un argomento, ma piuttosto un desiderio personale: cioè che l'insegnamento, che ora s'intende istituire, di filosofia della storia, debba essere condotto non, come una volta, con metodo teologico o metafisico, ma con metodo scientifico e positivo.

Ora, per non dir altro, l'onorevole relatore mi permetta di dubitare della possibilità di questa applicazione del metodo positivo o scientifico a un problema, i cui presupposti non sono nè positivi nè scientifici. « Positivo » o « scientifico » è una parola, con la quale si può, senza alcun dubbio, giustificare tutto; ma solo in apparenza. Per questa via, si potrà proporci, un giorno o l'altro, di fondare una cattedra di astrologia giudiziaria, con la postilla che quella disciplina sarà da svolgere, non come facevano i vecchi astrologi, ma con metodo « positivo »; proporci di reintrodurre, nelle nostre Università, la teologia dommatica, con la promessa che il dogma, per esempio, della transustanziazione o dell'immacolata concezione della Vergine sarà dimostrato, non più con argomenti teologici, ma con argomenti « positivi »!

Il metodo (ricordo all'onor. relatore un principio, che egli ben conosce, perchè l'abbiamo appreso entrambi alla stessa scuola), il metodo non è qualcosa che si possa sovrapporre a un contenuto scientifico, ma è intrinseco al contenuto stesso. (*Bene*). Ciò che è di natura sua fantastico, avrà sempre un metodo fantastico, e non mai scientifico.

Ma c'è un altro aspetto della odierna proposta, sul quale mi par che convenga richiamare l'attenzione del Senato. — Chi ha invocato l'istituzione di una cattedra di filosofia della storia? La Facoltà di lettere e filosofia di Roma? No. Il Consiglio superiore di pubblica istruzione? No. La voce, più o meno corale, degli

studiosi di filosofia e di storia e di letteratura, che sono in Italia? No. O la proposta è stata, per avventura, suggerita dall'essersi ora, in Italia, formati parecchi cultori ragguardevoli, o uno almeno, di quella disciplina, vera o falsa che sia? Ch'io sappia, nessuno della nostra generazione, o di quella che ora sorge, ha scritto trattati di filosofia della storia. E perchè dunque andare a tirar fuori dalla sua tomba questa povera morta, e, da tre anni ormai, trascinarla per gli uffici della Camera dei deputati e del Senato, e farne discutere la legittimità e l'onore da Commissioni di uomini politici, e farne decidere le sorti dal voto di assemblee politiche, non preceduto da voti di consessi e Commissioni e corporazioni scientifiche e competenti? Ecco, per me, un'altra fonte di stupore. Io, che da venti e più anni ho studiato i problemi che si legano alla concepibilità o meno di una filosofia della storia, non mi sarei mai aspettato di dover aggiungere alla ricca collezione di libri ed opuscoli sull'argomento, che serbo nella mia biblioteca, una miscellanea di relazioni parlamentari, col titolo: *La filosofia della storia nel Parlamento italiano. (Clarità)*. Ciò mi ha rallegrato come bibliofilo, ma, ripeto, mi ha anche meravigliato.

Dirò, in ultimo, che tutto ciò che io conosco circa le vicende delle cattedre di filosofia della storia che erano un tempo in alcune delle nostre Università, mi conferma nella persuasione della inopportunità della istituzione o rinnovazione che ora si propone. La cattedra di Napoli servì unicamente per trasferire a Napoli un valente insegnante, che stava male a Bologna, e che, appena poté, si affrettò ad abbandonare la filosofia della storia e passare ad altro insegnamento; poi, per qualche anno, fu affidata per incarico a un professore di storia, ed io, che allora frequentavo da libero uditore l'Università napoletana, ricordo che quell'insegnamento era prolifico soltanto di aneddoti allegri, perchè gli studenti si erano accorti che il professore non sapeva come dovesse cavarsela. Poi ancora rimase vuota per anni e anni; e quando, nel 1902, il ministro on. Nasi la mise a concorso, il concorso (notate bene) andò deserto. Nella Università di Roma, la cattedra fu affidata per molti anni, per incarico, ad Antonio Labriola, del quale anche fui scolaro, e anzi sono stato editore di parte di quei suoi

corsi; ma il Labriola, com'è noto, qualche rara volta fece poche lezioni di metodologia storica e si occupò soprattutto nel narrare, assai drammaticamente e rivoluzionariamente, la storia della Rivoluzione francese e le origini del Socialismo moderno: ossia professò semplici corsi di storia moderna.

Quanto agli esempi stranieri, che l'on. relatore ricorda, non m'indugero nel dimostrare che la *Kulturgeschichte*, la sociografia maomettana, la storia comparata delle religioni e simili, non hanno nulla che vedere nella presente questione.

Signori senatori, secondo il mio modesto avviso, mancano dunque, per l'istituzione di questa cattedra (con la quale si verrebbe ad accrescere ancora le già troppe cattedre filosofiche delle Università italiane) tutte le possibili ragioni: da quelle di logica scientifica e di sapienza didascalica fino a quelle opportunistiche, che si desumono dalla tradizione e consuetudine, o dalle urgenti richieste della pubblica opinione, ragionevole o irragionevole che sia. E perciò io mi auguro che l'on. ministro della pubblica istruzione non vorrà insistere in una proposta, che già ebbe contrario l'Ufficio centrale della Camera, e ora ha contrari due dei nostri cinque commissari, e, per quel che mi sembra, titubanti, o almeno pieni di riserve e di cautele, gli altri tre. I bisogni delle nostre scuole sono tanti, che non è lecito mettersi a soddisfare quelli di capriccio o di lusso; specialmente quando, come in questo caso, siano di un lusso antiquato e (mi si passi l'espressione) di cattivo gusto. E di cattivo gusto a me sembrano anche, a dir vero, le disquisizioni d'indole scientifica, che sono stato costretto a sottomettere ai miei onorevoli colleghi, col rischio d'infastidirli: ma la colpa non è mia. La colpa è della proposta della cattedra di filosofia della storia e del modo in cui ci è venuta innanzi, da nessuno domandata o desiderata. (*Approvazioni vivissime; congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Garofalo.

GAROFALO. Dopo il discorso di un uomo così competente in questo argomento quale è il nostro collega Benedetto Croce, io forse non dovrei parlare; se ciò faccio, la mia giustificazione è questa, che, essendo stata la questione

medesima trattata nell'Accademia Reale di Napoli pochi mesi fa, in quella occasione io volli rileggere, o leggere per la prima volta, le opere principali dei creatori di cotesta scienza che si chiama « Filosofia della storia », e fui tratto così a farne la critica. Ed allora si andò formando in me la convinzione che avrò l'onore di esporre oggi al Senato.

Io sarei ben lieto di dare il mio voto alla istituzione di un nuovo ramo d'insegnamento, se credessi che qualche vantaggio potesse venirne agli studi; ma io penso che a nulla possa giovare l'insegnamento di una disciplina così imprecisa ed indefinita come è quella che porta il nome di « Filosofia della storia ».

A me sembra veramente, che nelle Università si debbano insegnare, nella loro specialità, materie ben determinate, quelle che sono la base della cultura, non già le generalizzazioni o sintesi, il cui valore scientifico è contrastato, o dubbio, o è già dimostrato inesistente. Questo è precisamente il caso della « Filosofia della storia », e basta, per convincersene, leggere la relazione stessa dettata dal nostro illustre collega, e mio amico, l'onor. Arcoleo; leggerla non già nelle conclusioni soltanto, ma in tutta quella parte in cui egli espone le diverse teorie e le discute. Dice l'onor. Arcoleo: « Vi ha un punto sostanziale in cui si può convenire da fautori e oppositori, e riguarda la filosofia della storia quale sistema dogmatico che vuole sottoporre i fatti alle idee; attribuisce agli Stati una missione, e crea leggi d'ordine generale, dentro la cui sfera debbano svolgersi l'attività degli individui e la vita dei popoli. Non occorre dimostrare l'anacronismo di un tale metodo, oggi che lo spirito di osservazione, la ricerca dei fatti, alla stregua dei documenti, ha eliminato dalla storia questa specie di teologia e di scolastica, che ricorda la *Civitas Dei* di sant'Agostino, e il discorso sulla « Storia universale di Bossuet ».

E, proseguendo, egli osserva che neppure si possono determinare nella storia corsi e ricorsi, né leggi di progresso o di sosta.

Poco dopo egli afferma però che la storia, oltrepassando i confini degli annali, come erudizione, e quelli dell'arte, come esposizione, acquistava il carattere di vera scienza. Ma questo sarebbe precisamente il punto da dimostrare.

Perchè acquistava tale carattere la scienza?

« Perchè - prosegue il nostro relatore - la storia, con metodo rigoroso, accertava la verità dei fatti, senza trascurare i rapporti tra essi, per derivarne risultati che assurgano a valore relativo, e non possono elevarsi a leggi di previsione ».

A me, invece, pare facile intendere che l'accertare i fatti storici, e l'esaminarne i rapporti vicendevoli, non sia altro che il compito della storia. Lo storico, che non faccia questo, non merita tale nome; egli farà, altrimenti, la biografia, farà la cronaca, la cronologia, ma non la storia. La storia si è sempre intesa così dai grandi scrittori, da Polibio a Machiavelli, e poi a Macaulay, a Renan e a Taine, nei tempi quasi contemporanei.

Quale è la scienza, diversa dalla storia, la scienza autonoma che va col nome di filosofia della storia, e che dovrebbe insegnarsi dalla nuova cattedra? Giambattista Vico credè di avere scoperto, benchè non le desse tal nome, la filosofia della storia; egli credè di aver trovato una *scienza nuova*, e, fiero della sua scoperta, intitolò con questo nome il suo libro; ma il male fu che, ristretto in un quadro assai limitato, quale era quello del mondo greco-romano, egli ebbe l'illusione che questo rappresentasse tutta la storia umana, la storia universale, e credè quindi di potere trarre da questo quadro così ristretto « le leggi eterne (sono le sue parole) sopra le quali corrono i fatti di tutte le nazioni nei loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze e fine ».

Ma cotesti fatti di tutte le nazioni, in fondo, non sono altro che quelli dei popoli che egli conosceva, la cui storia era unicamente a lui nota, Greci, Romani, nazioni del medio evo. Ed egli credè di potere dividere la storia universale, che non era poi altro che questa storia di pochi popoli, in tre diverse epoche: l'epoca divina, quella eroica e quella umana; distinzione del tutto fantastica, o fatta a base di mitologia o di antiche leggende. E poichè intravvide una certa rassomiglianza tra il mondo che precedè l'epoca greca ed il medio evo, egli credè che gli avvenimenti umani si ripetessero, si rinnovassero con una certa regolarità, e stabilì la sua famosa legge dei ricorsi, della quale, però, manca qualsiasi altra prova.

Venne poscia Hegel, il quale è stimato il vero creatore della filosofia della storia. Questi

disse però che la filosofia della storia non è che la storia universale; sono queste le sue precise parole. Ma egli s'immaginò di essere in possesso della storia universale, della quale non abbiamo che pochi frammenti; e questa storia universale egli distinse in quattro periodi, corrispondenti alle quattro età della vita umana: l'infanzia, che secondo lui sarebbe rappresentata dall'Oriente (non si sa perchè, se l'Egitto antico aveva già una civiltà di migliaia e migliaia di anni); la Grecia poi rappresenterebbe l'adolescenza; e la ragione sarebbe questa, che la storia greca comincia con un adolescente, Achille, e finisce con un altro adolescente, Alessandro il Grande... Non so se questa si possa chiamare scienza; a me sembra niente altro che poesia. Segue Roma, che rappresenta l'età virile, ed a questo proposito Nordau osserva che, con tale criterio, anche l'età romana potrebbe dirsi quella dell'adolescenza, perchè comincia con Romolo e finisce con Romolo Augustolo!... Infine, abbiamo l'Impero germanico che rappresenta la senilità... Perchè poi l'Impero germanico rappresenti la senilità non si capisce da principio, e ciò sembra strano, particolarmente se detto da un tedesco; ma egli spiega la cosa osservando che la senilità del corpo si accompagna alla maturità dello spirito e al senno. Viene, da ultimo, e questa sarebbe l'epoca contemporanea, il regno della libertà, il regno del pensiero. Ci sarebbero da fare qui molte riserve... Si potrebbe dubitare se proprio noi ci incamminiamo verso la libertà e verso la ragione... Ma fermiamoci qui.

Ho voluto fare questi brevi cenni della filosofia del Vico e dell'Hegel per dimostrare che in fondo queste cose non hanno assolutamente nulla di scientifico. E per dimostrare che è impossibile una filosofia della storia, basterebbe la definizione data dallo stesso Hegel, e che poco fa ho ricordato, - cioè che la filosofia della storia altro non è che la storia universale. Ora, della storia universale a noi mancano i materiali.

Noi conosciamo soltanto, in parte, la storia dei popoli del bacino del Mediterraneo, e non la conosciamo che da un'epoca relativamente vicina, perchè la storia greca non comincia che otto secoli prima dell'era volgare, e per i primi tre o quattro secoli è leggendaria; ciò che veramente può meritare tal nome, non comincia

che dal quinto secolo avanti Cristo. Quanto alla storia romana, mettendo da parte tutto quello che è leggendario, essa non si può far cominciare che dal quarto secolo avanti Cristo. Seguono secoli, nei quali la storia acquista un determinato grado di certezza; ma nel medio evo s'incontrano di nuovo enormi lacune. Quanto ai popoli orientali, per esempio, l'Egitto e l'Assiria, non abbiamo che lunghe cronologie, liste di nomi di sovrani, indicazioni di diverse dinastie che risalgono forse a quaranta secoli avanti Cristo; con tutto ciò non si può certamente dire che abbiamo la storia di quei popoli. Essa ci è ignota quasi del tutto, per lunghissimi periodi. Della Cina può dirsi, a un dipresso, la stessa cosa.

Sicchè tutto ciò che conosciamo del mondo antico è ristretto in un'epoca di 24 o 25 secoli soltanto; ci mancano dunque, in gran parte, i materiali della storia universale, e non abbiamo alcun diritto di generalizzare quei fatti, che sono relativi ad alcuni popoli ed in un periodo molto limitato.

Bisogna intenderci sul significato delle parole. Quella di « filosofia della storia » avrebbe un significato in due soli casi.

Il primo è questo: se si credesse che nei fatti umani vi sia un disegno prestabilito dalla divina Provvidenza, idea dei teologi, sant'Agostino, Bossuet ed anche Vico; ovvero se si credesse che la ragione governi il mondo, e che pertanto debba governare anche i fatti umani; e questa è l'idea di altri filosofi, fra i quali l'Hegel e lo Schlegel. Quest'ultimo ha detto che « l'oggetto della filosofia della storia è il ristabilimento nell'umanità dell'immagine divina che essa ha perduto; quella deve segnare storicamente il cammino con i gradi di grazia... dalla rivelazione primitiva fino al punto intermedio della salvezza, e da questo fino alla consumazione dei tempi ». Potrei citarvi anche altri celebri filosofi della storia, Herder per esempio; vedreste che il loro linguaggio è religioso o poetico, ma che di scientifico non ha proprio nulla.

Tutti devono convenire, e ne conviene anche l'onor. relatore, che negli avvenimenti umani non esiste un piano, o schema, o disegno razionale; se esista poi un disegno provvidenziale, non sappiamo, nè potremo mai saperne nulla.

Esclusa dunque ogni finalità, resta a vedere se vi siano leggi storiche. Questo sarebbe il secondo caso, in cui la storia potrebbe assumere carattere filosofico o scientifico, perchè una disciplina, che non abbia le sue leggi, non può pretendere di essere annoverata fra le scienze.

Ora, tutti convengono in ciò, che non esistono leggi storiche: se esistessero, sarebbe possibile prevedere gli avvenimenti futuri. Ma il filosofo della storia è stato chiamato il « profeta del passato », espressione paradossale, perchè non può significare altro che la investigazione o la rivelazione della cause ascose degli avvenimenti passati. Ma io credo che per intendere il passato non sia necessaria la filosofia, e che basti la storia.

Leggi storiche non esistono, non possono esistere, perchè i fatti storici sono determinati presso ciascun popolo da un insieme di circostanze speciali a quel determinato popolo.

Se pure noi avessimo piena conoscenza della storia universale, ciò non gioverebbe a nulla, perchè vedremmo che cause simili avrebbero prodotto effetti diversi, per le particolari condizioni di ciascun popolo, per una infinità di circostanze, la cui determinazione è impossibile, e perchè identici fatti provocano reazioni diverse nei diversi ambienti, secondo l'indole dei popoli ed il loro grado di civiltà.

Ciò rende infruttuoso ogni tentativo di porre, accanto alla storia, una scienza fondata su di essa, ma che pur sia da essa distinta.

Di più, gli avvenimenti storici non possono essere classificati in categorie determinate, perchè sono infinitamente diversi, e le rassomiglianze che fra essi talvolta si osservano, sono puramente esteriori.

Dunque la storia non ha classificazioni, non ha categorie, non ha leggi. Ma questi sono i caratteri essenziali di una scienza: come può dunque dirsi che essa sia tale?

Per sfuggire alla conclusione che logicamente seguirebbe da ciò, si sono messe in campo le così dette leggi di tendenze, espressione molto vaga... Ma che cosa sarebbero queste leggi di tendenze? Sarebbero alcune previsioni che si potrebbero fare, non già di avvenimenti storici, ma di certi speciali atteggiamenti, di certe correnti d'idee popolari.

Ad esempio, allorchè una opinione si va sempre più propagando nel popolo, si può prevedere

che essa diventerà dominante. Si può prevedere l'ascensione progressiva delle classi operaie, del proletariato. Ma quali saranno gli effetti storici che verranno da questa ascensione progressiva? Non ne sappiamo nulla, non è assolutamente possibile dirne cosa alcuna.

Ad ogni modo, queste non sono leggi storiche: esse appartengono ad un'altra scienza, ben diversa, la sociologia, la scienza, cioè, che studia l'evoluzione degli aggregati umani fin dalle epoche primitive, e che fa qualche previsione, molto generica e vaga, dell'avvenire. Ma, ripeto, non v'è mai un solo avvenimento storico che si possa prevedere. Io domanderei se al tempo della Convenzione ci sia stato in Francia qualcuno che abbia preveduto l'Impero napoleonico con le sue conquiste! La stessa cosa possiamo dire oggi: noi non possiamo antivedere lo stato dell'Europa neppure fra un secolo, neppure fra cinquant'anni!

Vi fu poi la teoria del *materialismo storico*, della quale si possono rintracciare le origini nel Montesquieu e nel Buckle, ma questa teoria non può servire che alla sociologia, dato che le sue basi non fossero, come io credo, erronee. Nè si può chiamare filosofia lo studio della influenza che possono avere il clima e le condizioni economiche sulle istituzioni dei popoli. Queste sono ricerche puramente sociologiche.

Io mi permetterò, a proposito del significato delle parole, di citare una frase molto arguta del nostro collega Benedetto Croce. Con le parole « filosofia della storia » si potrebbe chiamare, se così piace, qualunque ragionamento che si faccia intorno alla storia. Ma si può fare questo solamente con quel diritto che si arrogava il famoso avventuriero Casanova, il quale pensò un giorno di cambiar nome, aggiunse, cioè, al suo, quello di Saingalt. Fu citato dinanzi al magistrato e rimproverato per questa attribuzione di un falso nome. Ed il Casanova rispose: Ho tutto il diritto di darmi il nome che mi piaccia, perchè le lettere dell'alfabeto non appartengono ad alcuno in particolare, ed appartengono a me come ad ogni altro!

Tale potrebbe essere l'unica giustificazione di questo titolo, che si dà ad una scienza inesistente, quale è la filosofia della storia.

Che cosa può fare lo storico? Ricercare le cause principali o prevalenti degli avvenimenti storici, comparare questi fatti e queste cause

fra loro. Ma tutto questo non è filosofia della storia, è la Storia come va fatta, e come fu sempre fatta dai grandi pensatori. Non si tratta dunque di una scienza distinta, ma di una parte integrante della storia: altre speculazioni non sono possibili in questa materia.

Si dovrà dunque creare una cattedra per una scienza inesistente? Allora, o il professore evocherà le assurde teorie delle quali ho fatto cenno, e che, come diceva Max Nordau, meriterebbero d'andare a finire in un museo speciale, il museo degli errori dello spirito umano, in compagnia della divinazione del futuro, della interpretazione dei sogni e dell'astrologia; ovvero questo professore si darà a creare una nuova teoria sua, originale. E questo sarà ancora peggio, perchè c'è da scommettere che le sue invenzioni non avranno neppure la genialità delle precedenti, non avranno il soffio di poesia che queste animava; ma ingombreranno le menti giovanili di vuote e vane formole, di ipotesi campate in aria, con danno degli studi storici severi ed accrescendo così l'invadente ciarlatanismo, non già il patrimonio scientifico della nazione. (*Vivissime approvazioni*).

CARLE GIUSEPPE, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE GIUSEPPE, *dell'Ufficio centrale*. Onorevoli colleghi. Pur troppo, posso presentire dal modo in cui hanno parlato i fieri avversari del disegno di legge, che dovrò contro il mio solito parlare lungamente e sentirei il bisogno e anche il dovere di propiziarmi con un breve esordio l'elemento imparziale del Senato, ma, quando facessi così, sarei ancor più lungo. Quindi amo meglio entrare senz'altro in argomento. Farò come colui che vuole e deve prendere un bagno e teme l'acqua sia troppo fredda e per vincere l'indecisione senz'altro si butta a mare senza pensarci di più, fidando nella mia antica qualità di nuotatore e di canottiere. Non parlerò di questa filosofia della storia di cui si è parlato finora, perchè questa è una filosofia campata in aria, in cui non credono quegli stessi che ne parlarono e in cui non credo io stesso, ma cercherò davanti a voi di dimostrare quale sia stata veramente qui in questo paese la funzione della filosofia della storia. Anche la filosofia della storia, non s'inventa, non si crea a capriccio: essa deve essere studiata come è

nei fatti e in base alla funzione che veramente esercita, e che è chiamata ad esercitare nell'indirizzo scientifico ed educativo delle nostre Università.

Non prenderò le mosse così da lontano, come ha fatto il collega Croce; non metterò a fascio i filosofi della storia delle varie età, come ha fatto il senatore Garofalo. Esporrò la mia opinione, quale risulta da un'antica convinzione, che rimonta ai miei giovani anni anteriormente anche al mio stesso insegnamento, che è ormai tutto una vita.

Ho avuto l'onore di essere studente all'Università di Torino, quando questa Università non era unicamente una Università piemontese, ma una Università italiana; allorchè in quella Università insegnavano uomini, come il Mancini, il Ferrara, lo Scialoja, padre al nostro amatissimo collega Vittorio, il Mamiani, il Berti, Giovanni Battista Bertini, Matteo Pescatore, Amedeo Melegari, Domenico Capellina, Michele Coppino, provenienti da regioni diverse, ma degni tutti di stare gli uni accanto agli altri, per guidare la vita intellettuale del nostro paese maturantesi a più alti destini. In quell'epoca si era persino dimenticato il luogo di nascita dei grandi, a cui noi ci ispiravamo, essi non erano più di questo o di quel paese, ma erano italiani. Ed erano anzi esuli dalla propria terra per propagare a tutti il culto di una patria più grande, la Patria italiana, i principali ispiratori di questa corrente comune — Dante, Gioberti e Vico. — Era un esule Dante, che come tale aveva percorso ramingo tutta l'italica terra ricordando ancora l'impero universale di Roma, ma scoprendo già in esso il seme della nuova nazione italiana, era un esule Gioberti per il quale la cameretta, che teneva a Parigi, era come un osservatorio da cui teneva dietro alle condizioni politiche di tutta Europa tenendo soprattutto l'occhio fisso sui diversi Stati in cui era divisa l'Italia per vedere se poteva esservi luce, che potesse condurre al risorgimento italiano; era un esule dalla patria terra, ma quasi straniero nella sua patria, lo stesso Vico, quel Vico di cui ha parlato, non dico bene, ma con qualche disprezzo il senatore Garofalo.

GAROFALO. Io non ho parlato con disprezzo.

CARLE GIUSEPPE *dell'Ufficio centrale*. La scio giudicare al Senato se lei abbia parlato

del Vico assai diversamente da quel che merita, chiamando fantastica o quasi fantastica la sua *Scienza nuova*.

Dico adunque, ripigliando, che il Vico era professore a Napoli, ma non professore della cattedra cui agognava, e a cui aveva concorso, ed era anche regio storiografo, ma intanto nella sua autobiografia (in quella autobiografia, che è un capolavoro di sincerità non dissimile da quella del Cellini ancorchè di genere del tutto diverso) diceva che egli era straniero nella patria sua e pressochè sconosciuto (*Autobiografia*, pag. 22), e che i maestri di lui autodidatta non erano gli antecessori suoi, ma piuttosto erano i grandi maestri del genere umano Platone, Tacito, Grozio, Bacone. Da questi soltanto aveva potuto ricavare l'idea di quella scienza nuova, che è veramente tale, dal momento che consisteva in un modo nuovo di studiare le cose sociali ed umane. Certo, onorevoli colleghi, le anime semplicette, ma pur ardenti d'entusiasmo, degli studiosi, dovevano sentirsi percorse da alti ideali in quest'ambiente elevatissimo e riceverne una impronta incancellabile, che doveva durare la vita.

Orbene, io credo di non esagerare, e sono lieto che alcuni tra voi abbiano tale età da poter riconoscere ancora la verità delle mie parole, credo, dico, di non esagerare dicendo che tra le scienze, che si insegnavano all'Università di Torino, quella che veramente produsse un grandissimo effetto, fu certamente la filosofia della storia. Essa fu istituita come cattedra fondamentale da Gabrio Casati, un antico Presidente di questo Alto consesso, circondato dal consiglio di sapienti, che, quando davano un nome ad una scienza, sapevano quale significato esso potesse avere. Essa fu professata nella Facoltà di lettere, era direi la cattedra dell'*Alma parens*, della stessa Università, a cui concorrevano gli studenti di tutte le Facoltà, e certe volte le lezioni di essa si facevano nella stessa Aula Magna e fra le altre nell'Aula Magna furono fatte le lezioni di Giuseppe Ferrari sugli « scrittori politici italiani », editore dell'opere del Vico, che tentò anche di ricostruire la mente di lui.

DEL ZIO. Domando la parola.

CARLE GIUSEPPE, *dell' Ufficio centrale*. Furono tutti questi uomini, che professavano una filosofia, che usciva dalle viscere stesse dei fatti,

i primi maestri di filosofia della storia a Torino. Tali il Mamiani, il Domenico Berti e lo stesso Bertini, ancorchè professore di storia della filosofia, autore anche di una filosofia della vita. Si può dire senza dubbio che questa scienza, la filosofia della storia, ha insegnato a noi a passare dalla piccola regione in cui eravamo nati, al concetto della nazione a cui dovevamo allora sollevarci ed anche ad innalzare il nostro sguardo dalla nazione nostra alla umanità, alla *civitas omnium maxima*; perchè è un errore il ritenere che la filosofia della storia sia puramente ed esclusivamente nazionalista.

È essa che ci ha allargato e quasi orientato l'intelletto e che ci ha svegliato nell'animo e ci ha posto questa fede, non temo di chiamarla così, che abbiano mantenuto per tutta la vita, ricavando da questo insegnamento conseguenze che forse non erano ancora nella mente di quelli che lo facevano. Oltre a ciò la filosofia della storia era allora circondata da una quantità di altre cattedre, che pure avevano lo stesso intento e che erano insegnate tutte con metodo storico filosofico. Non si faceva unicamente una filosofia dello spirito, come ella vorrebbe, onorevole Croce, ma si faceva una filosofia desunta dalla realtà e dai fatti, e secondo questo metodo storico-filosofico insegnavano il Melegari e il povero Carlo Boggio il diritto costituzionale e il Mancini il diritto internazionale; in quegli anni il Conforti pubblicava la traduzione della storia della filosofia del diritto di Stahl, e il Mamiani pubblicava il *Nuovo diritto europeo*, che aveva una base storica e filosofica ad un tempo, il rinnovamento della filosofia civile italiana e gli annali perfino della medesima.

Per tal modo tutti i nostri studi avevano quest'essenziale carattere storico e filosofico, che non era un frutto della concezione del trascendente, di cui ci venite parlando per portarci fuori argomento, ma erano studi e concetti, che uscivano dalla realtà dei fatti e della stessa positività, per usare il vocabolo del Croce, e, mentre avevano la loro base nei fatti storici, cercavano di trarre da essi ammaestramenti ed insegnamenti ad uso della vita civile da questi fatti.

E questo studio durò lungamente o, per lo meno, durò fin quando io fui alla Università di Torino. Mi raccontò iersera l'onorevole De Cesare

che anche a Napoli la filosofia della storia non scomparve così presto, inquantochè egli, mio coetaneo, ha assistito alle lezioni di Augusto Vera, hegeliano, mentre a Torino io seguiva ancora nel 1865 le lezioni di Francesco Bertinaria, seguace invece di Federico Krause.

Vuol dire dunque che questa filosofia della storia non vuol proprio essere considerata come qualche cosa di disadatto al tempo, di antiquato. Essa ha educato noi che siamo poca cosa, ma ha educato anche altri e fra gli altri il presidente del Consiglio, del quale, quantunque non sia presente, posso affermare che nella politica di equilibrio e di ordine che ha seguito sempre con tanta fermezza, e anche quando ha decisa un'impresa grande e fortunata, certamente sentiva la eco di certi insegnamenti, che avevano contribuito a formare la sua mente, il suo cuore, il suo carattere.

Quanto a me, io dirò una cosa sola: gli effetti di questi studi furono tali, che, dopo la dissertazione di laurea, il primo lavoro, che sottoposi al giudizio del pubblico, fu quello dell'« Importanza della filosofia della storia negli studi del diritto razionale e positivo ». Non ero ancora professore e non sognavo neppure di divenirlo, ero un modesto bibliotecario della Corte d'appello di Torino che aveva lo stipendio di 50 lire mensili!

E, come tale, ho poi pubblicato e dedicato alla Corte d'appello stessa nel 1868 un libro di tutt'altra natura, che è quello « Dell'appellazione secondo il Codice di procedura italiano », che meritò lusinghiere espressioni dell'onor. Mortara, di cui lo ringrazio.

MORTARA. Ebbi a scrivere che era un libro che meritava considerazione.

CARLE GIUSEPPE, *dell'Ufficio centrale*. ...Non dico questo per parlare di me: dico questo per convincere il Senato che la mia non è convinzione di ieri, ma che espongo cose da me sentite e vissute.

Del resto, la filosofia della storia da allora in poi tacque, come insegnamento speciale, ma non può dirsi che sia morta, perchè le vere scienze sono immortali, ma la medesima si compenetrò in altre materie, si scansò il vocabolo a taluni poco gradito, ma essa si compenetrò nell'insegnamento, ed io stesso, nella mia posizione modesta, l'ho fatta penetrare in tutti gli insegnamenti; nella filosofia del diritto, che è nutrita

tutta di fatti organizzati in base alla filosofia della storia; nella storia del diritto romano, perchè col sussidio di essa ho cercato di ricostruire le basi del diritto pubblico e privato di Roma, in un libro col titolo: *Le origini del diritto romano*, che fu ricordato con onore nel Parlamento italiano dal ministro Boselli e di ciò gli professo qui la mia gratitudine profonda. Andai anzi più oltre e sulle basi somministrate dalla filosofia della storia, ho anche tentato per venticinque anni di intessere e di svolgere un corso di scienza o filosofia sociale, da me proposto con una lettera aperta ad un uomo di alto intelletto, il ministro Bonghi, e ciò perchè ho creduto sempre che la genesi e lo sviluppo della società umana deve essere cercata non esclusivamente nelle società animali o presso i popoli selvaggi, come ha fatto di preferenza lo Spencer, ma debba essere studiata soprattutto presso i popoli storici.

Era pubblicata allora l'opera suggestiva dello Spencer: *Sociology*; ma, invece di nutrir la scienza sociale unicamente di studi biologici o tratti da popoli selvaggi, ho cercato di compenetrarla di studi storici, essendo convinto che, se le prime origini dell'organismo sociale si possono anche studiare presso i popoli preistorici e selvaggi, i loro sviluppi ed i loro progressi si debbono soprattutto investigare presso i popoli storici.

PRESIDENTE. La prego, onor. Carle, di non rivolgersi soltanto ad una sola parte del Senato; anche gli altri suoi colleghi dell'altro settore e noi stessi desideriamo sentire le sue parole. (*Approvazioni*).

CARLE GIUSEPPE, *dell'Ufficio centrale*. Chiedo scusa al Presidente e ai colleghi se, lasciandomi forse trasportare dalla foga del discorso, ho rivolto per inavvertenza la parola più ad uno che all'altro settore; ciò non era certo nell'animo mio e ringrazio il Presidente di avere richiamato la mia attenzione.

Ripigliando il discorso, non so e non posso dire al Senato quale possa essere stato il motivo, per cui un insegnamento così fruttuoso come quello della filosofia della storia sia stato poscia non dico abolito, nè soppresso, ma non abbia più trovato insegnanti che fossero chiamati a professarlo.

La ragione potrà esserci e forse potrà esser questa; che si era un po' stanchi di camminare

sempre sulle vette; e si sentiva il bisogno di scendere da queste altezze e di occuparci anche di studi più praticamente utili, e non soltanto del Risorgimento e dello svolgimento storico dell'aggregazione nazionale, ma anche dei bisogni dell'amministrazione.

Tutto questo avrà prodotto non un vento ostile, ma un vento di fronda verso la filosofia della storia, la quale, a poco a poco, apparve quasi una scienza più grande degli uomini che dovevano insegnarla e si ritenne che non ci fosse più l'uomo adatto, da cercarsi con la lanterna di Diogene, per insegnare questa materia, o anche che non fosse il caso di preoccuparsi troppo per trovarlo.

Il fatto è (racconterò qui sinceramente come andarono le cose), che nel 1888, mentre si lasciò sempre che continuasse a tacere la filosofia della storia, si aggiunse anche la proposta, se non di abolire la filosofia del diritto, di ridurre almeno questa scienza, eminentemente italiana, ad una pura esposizione dei sistemi filosofici, sopprimendo anche la storia del diritto romano, che era stata istituita solo nel 1885 da Michele Coppino, che era certamente una mente larga ed italiana, e che pur aveva destato un risveglio potentissimo in tutta la gioventù studentesca, sottraendoci alla vergogna che la storia nostra e del nostro diritto fosse tutta o quasi tutta opera di stranieri.

Ho creduto sempre che la filosofia della storia, la filosofia del diritto, e anche la storia del diritto romano, intesa come va intesa, rappresentino in certo modo scienze strettamente attinenti fra di loro, scienze che, direi, sono nate ad un parto trigeminò, di cui l'ostetrico è stato Giambattista Vico, il quale studiando prima l'*antiquissima italorum sapientia*, divinò e intuì la formazione tipica del diritto romano, poi giunse al diritto universale, che lo condusse poi lentamente e faticosamente al capitolo *Nova scientia tentatur*.

Comprenderete che era uno strazio per me veder proposto l'esilio dagli studi legali, di tutti quegli studi veramente nostri, che potevano concorrere alla formazione ed all'afforzamento di una comune coscienza nazionale. Anche a me pervenne la notizia di questo provvedimento che si trattava di prendere; era ministro un uomo in cui potevo avere la piena fiducia, il Boselli, ma ad ogni modo era pur bene far sentire ciò

che si credeva, e io che pur sono un ingenuo, mi sono appigliato ad un accorgimento: *Vexatio dat intellectum*. Avendo l'onore di essere socio dell'Accademia dei Lincei, mi offrii al presidente Brioschi di fare la commemorazione di Pasquale Stanislao Mancini, non già per esporre minutamente la vita e le opere di lui, ma piuttosto per studiare in lui e proseguire cogli studi che si fecero dopo, « la teoria psicologica del sentimento nazionale » (Seduta 18 maggio 1890 - Classe di scienze sociali, ecc.). E quando esposi questa teoria psicologica, alla presenza del presente ministro dell'istruzione pubblica, io potei logicamente parlare anche della necessità di mantenere uno studio essenzialmente italico, uscito in certo modo dalle viscere della filosofia italiana, che giovasse, come disse il ministro Credaro nel concludere il discorso sul suo bilancio alla Camera dei deputati, alla educazione nazionale. E quindi, un po' vivamente, dissi come mi sembrasse un delitto quasi di lesa nazione, sopprimere, o per lo meno mutilare quei due insegnamenti.

Il Boselli, che forse era già convinto, si confermò nella sua convinzione, e non prese più il provvedimento, che gli era consigliato. Voi mi direte: fu un accorgimento, ed io lo ammetto, ma non ne sono pentito. Feci un po' alla guisa di quel predicatore, che doveva fare il panegirico di san Giuseppe e che di san Giuseppe solo sapeva di lui che era stato falegname, e, come tale, credeva che avesse fatto dei confessionali, e quindi parlò della confessione.

Similmente feci io, però dovete riconoscere che l'attinenza era maggiore fra l'argomento che io avevo scelto, e il tema che svolsi, poichè il Mancini fu sempre vigoroso assertore di tutti gli studi, che avessero indirizzo veramente italico e nazionale.

Ad ogni modo, non me ne pento, e non me ne lagno, come dice « er filosofo » di Pasquarella, anche per questo, che ho dovuto constatare che questo astio almeno, se non odio, contro queste scienze che hanno carattere filosofico, perdura anche oggigiorno, e che anche nella Commissione per la riforma universitaria vi fu tra gli altri un uomo eminente, che io stimo, e che ebbi anche l'onore di avere a collega, il quale credette, non filosofo egli, di poter proporre l'abolizione della filosofia del diritto. Non voglio scrutare i motivi che l'abbiano con-

dotto a questo risultato, ma i suoi colleghi della Commissione, che nomino a titolo di ringraziamento, gli onorevoli Polacco, Chironi e Del Giudice, si opposero a questa proposta, la quale quindi non sarà presentata. a S. E. il ministro, ed io non avrò così più occasione di ricorrere anche con lui al rimedio eroico di un discorso commemorativo di un uomo illustre. Del resto, io era ben certo che il professore Credaro non sarebbe stato contrario alla filosofia del diritto, e me lo assicuravano le opere sue, fra l'altre l'opera sullo *Scelticismo degli accademici*. Non era quindi il caso di parlarne più, e così ho fatto io.

Ho detto tutto questo per fare la storia della filosofia della storia qui da noi, per descriverne gli effetti, per dimostrare che non è vero che sia stata abolita, ma che essa fu invece mantenuta sempre, ed in certo modo, se non ebbe più quel plauso che aveva avuto prima, ciò fu unicamente perchè non si riteneva che vi fosse l'uomo adatto a professarla.

È inutile ormai che io dica di esser favorevole alla proposta di legge stata fatta dall'onorevole Credaro. Io lo ringrazio e plaudo che egli abbia voluto far risorgere e celebrare nell'Università uno studio veramente degno di essa, la filosofia della storia; lo ringrazio che egli abbia voluto, non dico richiamarla in vita, ma in certo modo ravvivarla in quest'epoca di rinnovamento nazionale; lo ringrazio che egli abbia saputo metterla a quel posto che le conviene e lo ringrazio perfino del battesimo speciale che egli volle richiedere a coloro che debbono professare questa scienza, i quali naturalmente per professarla debbono avere una mente adeguata: e da ultimo consento anche in quel paragone che egli si è compiaciuto di fare tra la cattedra dantesca e quella di filosofia della storia; inquantochè — esprimo una mia convinzione — io sono convinto che Dante e Vico sono i custodi, i conservatori della tradizione di una filosofia veramente italiana.

Però, mentre fui soddisfatto della cosa in sé, devo anche riconoscere che sono stato un poco sorpreso, ingenuamente sorpreso, di quella opposizione che ha trovato la filosofia della storia. Sono però contento, lo dico sinceramente, che questa discussione sia sorta qui, in Senato e, mi sono anche illuso che già in altri tempi vi sia stata, non qui, ma nel Foro e nel

Comizio, una discussione precisamente analoga a questa.

Lo narrerò brevemente. Eravamo nel 599 di Roma, che corrisponde al 155 prima di Cristo; eravamo in quell'epoca, in cui la Repubblica romana era giunta alla sua gloria maggiore, ma non minacciava ancora di avviarsi decisamente all'Impero: eravamo ancora nell'epoca, in cui Cicerone poteva scrivere il suo dialogo *De Republica*, sperando che questa potesse mantenersi: ma intanto eravamo già in quell'epoca, in cui *Graecia capta* incominciava a *capere il ferum victorem*; in cui la filosofia della Grecia, come tutte le altre manifestazioni della vita greca, incominciavano a penetrare in Roma e ad esercitare una influenza, che i grandi pensatori dell'epoca non credevano essere sempre completamente opportuna. Era insomma l'epoca, che più tardi fu detta dell'Ellenismo in Roma.

Or bene, in quell'epoca sorse una controversia che ha qualche analogia con una questione che accadde anche a noi in questi ultimi tempi. Atene aveva saccheggiato la città di Oropo, e Roma aveva nominato arbitri i Sicionii per determinare l'ammenda che doveva essere pagata da Atene, ed i Sicionii avevano condannato Atene a pagare la somma di 500 talenti, somma ben elevata, quando si pensi che il talento attico corrispondeva pressochè a 5000 lire italiane. Questa condanna era grave per gli Ateniesi, e perciò essi sentirono il bisogno di mandare chi rappresentasse le loro ragioni dinanzi ai Romani. E chi scelsero gli Ateniesi nel 155 a. C.? Scelsero appunto i capi delle loro scuole filosofiche. Infatti mandarono come ambasciatori tre capi scuola e tre scolarchi di Atene, come narra nella sua opera *Lo scelticismo degli accademici*, il nostro ministro onor. Credaro. E questi scolarchi erano: Critolao di Faselide, capo del Liceo, Dionigi di Babilonia, capo del Portico o dello Stoa, e Carneade di Cirene, che sarebbe ora nostro concittadino, se fosse ancor vivo; quel Carneade che era sconosciuto a Don Abbondio del Manzoni ma che pure era il più conosciuto e il più eloquente dei tre scolastici, dei quali abbiamo parlato. Questi ambasciatori dinanzi al Senato chiesero la diminuzione dell'ammenda e l'ottennero, e in forte dose, in quantochè l'ammenda, che prima era di 500 talenti, fu ridotta

a soli 100; qualcosa, che può avere qualche remota analogia colla decisione del tribunale dell'Aja per gli incidenti del *Manouba* e del *Carthage*.

Gli storici però diedero poca importanza a questa questione, tanto che quasi non se ne parlò. Il fatto più grave, che colpì veramente i Romani, fu un altro: furono le conferenze di carattere filosofico che questi ambasciatori filosofi tennero nel Comizio e nel Foro. Critolao ne fece una, Dionigi ne fece un'altra e Carneade ne fece ben due, una in un giorno ed un'altra nel susseguente. Il tema delle conferenze stesse fu un tema fondamentale, che interessava gli antichi Romani e interessa anche noi, inquantochè si trattava nientemeno che di decidere se dovesse ammettersi una giustizia naturale, fondata nella stessa natura delle cose o soltanto una giustizia convenzionale e legale, frutto di transazioni, patti, accordi e simili.

Carneade, come ho detto, tenne due conferenze. Nella prima dimostrò in modo splendido che una giustizia naturale vi era e quindi si attenne alla filosofia del Portico e dello Stoa, la quale parla appunto di una giustizia dettata dalla natura stessa, impressa nella coscienza degli uomini, comune a tutti i popoli, la quale fa sentire i suoi effetti presso tutti. Nella seconda conferenza invece, Carneade cambiò registro e sostenne che questa giustizia assoluta non esisteva e che vi era soltanto la giustizia convenzionale, frutto di patti e di accordi di cui troviamo tracce anche oggi.

È probabile, e lo affermano gli storici della filosofia, fra cui il Credaro, che Carneade non volesse veramente dar prova di questa singolare disinvoltura di passare da una tesi ad un'altra, ma che egli volesse esporre davanti al giudice romano l'uno e l'altro aspetto della questione secondo il detto del poeta:

Posto t'ho innante: omai per te ti ciba.

Naturalmente i Romani rimasero meravigliati. E l'uditorio di queste conferenze era costituito di persone autorevoli.

Ricorderò (sulle tracce dell'onor. Credaro e sulle tracce del Besançon, *l'Hellénisme pendant la période républicaine*, Paris, 1910) che dell'uditorio facevano parte: Scipione Emiliano, quello che fa da protagonista nel dialogo *De Republica*, insieme con gli amici Caio Lelio

e Lucio Furio, e anche Polibio. Siamo dunque nel momento appunto in cui sorge la filosofia della storia, perchè appartengono ad essa tanto il *De Republica* di Cicerone, quanto le *Istorie* di Polibio, il quale ebbe a dire che Roma alla storia particolare dei popoli aveva fatto sottrarre la storia universale del genere umano. Facevano anche parte dell'uditorio Scevola l'augure, quello che riuscì a far penetrare un alito di filosofia nella giurisprudenza, il pontefice massimo, il giureconsulto, che divenne poi scolaro dello storico Panezio; Galba, il più grande oratore dell'epoca, e Catone il censore, il vecchio messo del *Delenda Carthago*.

Quale fu il risultato, la conclusione di tutte queste conferenze?

I risultati furono questi: la gioventù applaudì furiosamente, applaudì soprattutto a Carneade, che aveva una grande facondia ed una voce alta e sonora. Gli uomini gravi si tennero sulle riserve, e non si lasciarono trascinare tanto dall'entusiasmo. Notate che essi erano capi di due partiti diversi: Scipione Emiliano era quasi un modernista, Catone era quasi un intransigente.

Orbene, tutti e due quest'insigni uomini finirono per essere concordi nel dire che questo sistema greco non li contentava. Questi sostenevano il pro e il contro, ma parve ai Romani che ciò non fosse esporre la filosofia vera, ma che soltanto fosse esporre i due lati di una filosofia simulata; e fu forse perciò che più tardi il giureconsulto Ulpiano ebbe a dire che *veram, nisi fallor, philosophiam, non simulatam affectantes* (Dig. l. I, tit. 1º, *De iustitia et iure*).

La nostra filosofia, conchiusero essi, non ammette che si possa sulla stessa questione sostenere il pro e il contro, che si possano toccare gli estremi, che si possa giungere agli eccessi e alle esagerazioni, ma essa deve interpersi come giudice tra i contendenti, e non può approvare e non consente quest'esercizio puramente retorico di discutere il pro e il contro. Noi sappiamo perfino le risposte che diedero questi gravi Romani. Catone combattè tanto la giustizia assoluta dello stoico quanto la giustizia convenzionale dell'accademico e disse: Noi non abbiamo bisogno di questa giustizia spinta all'assoluto, ed ora abbandonata all'arbitrio, ora al caso. Noi non ci siamo sempre regolati che in base ai fatti

ed al nostro *mos maiorum*: nè dobbiamo rinunciare alla nostra filosofia per prenderne un'altra. Forse più tardi accettarono qualche cosa della filosofia greca, ma ciò fu quando questa filosofia aveva cercato essa di prendere l'impronta della cittadinanza romana. Quale la espressione che Cicerone adopera a questo riguardo? Quella di *civitalen dare* alla filosofia; finchè non avesse l'impronta loro i Romani non potevano accettarla. Quindi i Romani l'appresero dai Greci, ma solo quando non esagerava, in modo che tutta la filosofia accolta dai Greci nella realtà si riduce a pochissimi detti che però sono sempre sintetici e comprensivi, come *neminem ledere, honeste vivere*, ecc. Scipione Emiliano, per nulla ostile ad accogliere la filosofia greca, disse testualmente così: Se Carneade pensa tutto ciò che egli dice, è un uomo depravato, e se non lo pensa è anche più condannevole e pericoloso. Ad ogni modo, così Scipione, come Catone furono contrari alla introduzione di questa nuova filosofia, che non corrispondeva al temperamento mentale romano.

Senonchè mi pare che qualcuno mormori a bassa voce; ma dove si caccia questo benedetto prof. Carle, dove ci trascina; cosa ci ha che fare tutto questo con la questione che noi trattiamo?

Ebbene, io sono convinto che trovomi nel cuore vero del tema e che tratto la questione e la colpisco nella sua genesi storica ed ideale. Quando nasce la questione della filosofia nella storia in Roma? Nacque nel momento in cui Roma, travagliata già dal pensiero della sua stessa grandezza, cominciava già con Cicerone, con Polibio, con Scipione Emiliano e più tardi con Cesare, con Orazio nel suo stesso *Carmen saeculare*, e da ultimo con Tacito nella sua *Germania* a figgere il suo sguardo nell'avvenire della Repubblica e dell'Impero.

Quindi io credo di essere nel nodo stesso territorio della questione di cui si tratta.

Bisogna poi notare che noi siamo in tema di filosofia della storia e che questa è una scienza che può, anzi deve accostare cose remotissime, strette fra loro dal comune vincolo della natura umana, ed ha quello proprio che il Vico diceva essere la caratteristica del vero ingegno, di trovare ciò che possa esservi di

comune fra le cose remote e disparate per scoprire la comune natura delle nozioni, e quindi naturalmente può permettersi di comparare fatti accaduti in Roma in un periodo non meno critico di quello in cui noi ora ci troviamo.

Di più io credo che noi non ci perdiamo certamente a conferire di quando in quando col Senato antico di Roma. Entrando qui, ho visto con piacere nella sala Maccari, la più bella sala del nostro Senato, dipinte e raffigurate da mano maestra le più grandi assemblee del Senato romano, e riportate perfino le massime fondamentali della loro politica.

Di più io devo aggiungere che a questa convinzione sono anche condotto da una certa tendenza particolare che vi spiegherò narrandovi un aneddoto, che potrà servire di svago a me che parlo e a voi che mi seguite con tanta attenzione. (*Bene*).

Io sono nativo di Chiusa Pesio, un paese che, secondo la tradizione, sarebbe stato un'antica colonia romana che avrebbe avuto il nome di Villa Flammulasca; non so se gli archeologi lo vorranno ammettere, ma la leggenda è questa. Mio concittadino e vostro collega fu Tommaso Vallauri, latinista illustre, che ebbe anche la bontà di lasciare un patrimonio di 400,000 lire per fondare due grossi premi di 30,000 lire ciascuno, uno per la migliore opera sulla critica della letteratura latina, e l'altra sulla migliore opera sulle scienze fisiche e naturali. Orbene, nell'Accademia vi fu una discussione sulla violenza, si chiedeva cioè se la violenza si potesse respingere con la violenza e come e quando, un tema analogo a quello trattato da Giorgio Sorel, il sindacalista, nel suo libro « Considerazioni sulla violenza ». Il Vallauri, che era alquanto afflitto di sordità, stette attento come poteva ed intervenne anche nella discussione e disse: Un mio amico, un uomo di grande autorità, un uomo, con cui mi trovo in conversazione pressochè quotidiana, ha manifestato l'opinione che la violenza si possa respingere con la violenza.

Noi non sapevamo chi potesse essere quest'uomo; il Vallauri di solito passeggiava con la sua signora sotto i portici di Po, parlando poco anche con essa, e questa era pressochè la sola compagnia con cui egli si trovasse. Io, che era suo compaesano, gli chiesi chi era quest'uomo, con cui conversava tutti i giorni. È

Marco Tullio Cicerone, mi rispose il Vallauri, il quale dice: *vim vi repellere licet*. Per lui, immedesimato negli studi della latinità, il leggere Cicerone era un conversare con lui, con un *familiaris suus*.

Nel mio paesello furono molti i latinisti, fra gli altri il Lanteri, il Vallauri, ed Anastasio Germonio, che scrisse nel 500 con una lingua, che può dirsi veramente degna di Cicerone, i suoi *Commentarii*, in cui descrive la valle del Pesio, la Certosa, il bel paese nativo in modo meraviglioso. Se sia questione di atavismo, lo giudichino i fisiologi.

Per me, dico soltanto che in sostanza lè due questioni, che si trattavano nel 155 avanti Cristo a Roma nel Comizio e nel Foro e in prossimità alla Curia e quella stessa, che si tratta ora nell'Aula del Senato al principio del secolo ventesimo dell'era volgare, dopo il cinquantenario di Roma capitale d'Italia, sono identiche. Di che cosa si trattava? Si trattava di vedere se doveva essere accolta in Roma, che cominciava ad essere travagliata dalla stessa grandezza del suo impero, una filosofia straniera, se si dovesse adottare la filosofia greca. Scipione e Catone risposero no e credettero più opportuno attenersi alla filosofia italica e al *mos maiorum*.

Qui invece si tratta, direi, la questione opposta; si tratta di vedere se noi, che dobbiamo rinsaldare e rinforzare la nazione e il sentimento nazionale, se Roma, che ci unifica tutti, possa o debba rinunciare a questa filosofia veramente italica, che si è formata per Roma e con Roma, e se a questa filosofia della storia, che non vi sarebbe se Roma non fosse stata, debba essere intimato l'esilio dall'Università di Roma. Io credo che non vi sia dubbio che tanto Catone quanto Scipione, tanto l'intransigente quanto il modernista d'allora avrebbero escluso ogni dubbio; in quanto che era certo che per essi questa filosofia doveva essere certamente riconosciuta ed accettata, perchè è in certo modo un *haeredium* trasmessoci dai nostri maggiori. Credo per fermo, onorevoli colleghi, che anche il Senato, che ha occhio per tener dietro alle cause che producono effetti remotissimi, non potrà voler venire a questa conclusione: che la filosofia, eminentemente italica, che si chiama filosofia della storia, fondata da Vico, svolta da tutti i filosofi del nostro Risorgimento, debba essere cacciata in esilio dall'Università di Roma.

Vico, purtroppo, fu maltrattato una volta: egli fu respinto dalla cattedra mattutina primaria di legge della Università di Napoli, a cui aspirava. Volete, onorevoli colleghi, che aggiungiamo insulto a insulto, che si respinga anche qui dalla cattedra dell'Università di Roma quella filosofia della storia, che egli chiamava scienza nuova? Questa filosofia della storia non sarà ancora per ora tutto quello che noi desidereremmo che fosse, ma il Vico non avrebbe parlato di scienza nuova, se avesse creduto di dire qualche cosa di antiquato, come abbiamo sentito dire in quest'Aula. Una scienza nuova di questo genere non invecchia in meno di duecento anni. Il Vico non deve essere una mummia da conservarsi con tutte le sue bende, ma egli deve essere l'alito e lo spirito vivificatore di tutta la filosofia italica. Ogni sua *degnità* può essere il principio, l'esordio di una nuova scienza, ma quel che soprattutto importa è che egli sia veramente inteso come deve esserlo e che non gli sia sovrapposta una testa, che non è la sua, come facevano i Re egizi, che sovrapponevano la propria immagine alle statue del loro antecessore.

Quindi, ritengo che non possa esservi dubbio che questa scienza debba essere adottata.

Questo io certamente dico ed affermo; ma altri, purtroppo, non dicono così ed il dissenso è accentuato anche in persone che grandemente stimo e delle cui rette intenzioni non posso certamente dubitare. Certo noi comprendiamo le cose diversamente, ma certamente nè di loro nè di me si può dubitare che le intenzioni possano essere men che rette. È ciò che rende rude ed incresciosa questa battaglia. Fu bene che gli oppositori abbiano espone testualmente le loro obiezioni, perchè trattando di questi temi, se non si abbia in certo modo l'espressione letterale, manca il terreno sicuro, su cui possa impegnarsi il conflitto. Per mia parte, accetto la discussione nei termini e sul terreno stesso, in cui i fieri avversari la pongono. E comincerò secondo l'ordine stesso della relazione, vedendo di essere breve il più che sia possibile.

L'onorevole Lanciani, per la condanna molto grave che egli pronuncia contro la filosofia della storia, espone ben sette ragioni.

Io però, leggendo quelle ragioni, ho creduto che si potessero ridurre ad una sola e quest'una sola è questa: che egli vorrebbe un'altra cattedra, ma non vuole a qualunque costo la filo-

sofia della storia. Egli non conosce di persona la filosofia della storia, ma la condanna ugualmente sul giudizio di altri due competentissimi, che sarebbero il Comparetti e il Croce.

LANCIANI. Non è vero, domando di parlare.

CARLE GIUSEPPE, *dell' Ufficio centrale*. Ma, scusi, ha portato nell' Ufficio centrale perfino il testo, tanto dell' uno, quanto dell' altro.

LANCIANI. Nella relazione vedrà che non c'è niente di questo.

CARLE GIUSEPPE, *dell' Ufficio centrale*, Io facevo parte dell' Ufficio centrale, ho sentito ciò che lei ha detto nell' Ufficio. Io non debbo limitare la mia opposizione alla parte ufficiale: anche la discussione che abbiamo fatta nell' Ufficio centrale ha ragione di essere, e quindi sono stato contento che lei esprimesse queste ragioni, le quali, d'altronde, lo riconosco volentieri, vengono da uomini veramente competenti ed autorevoli, coi quali il dissenso proviene solo dalle significazioni di verse che danno alla filosofia della storia.

Il Lanciani dice che si tratta di fare entrare questa filosofia della storia in una Facoltà già pletorica: ciò però non gli impedirebbe di fare entrare in essa un'altra scienza; c'è la pletera per la filosofia della storia, ma questa non c'è più quando si tratti dell'altra cattedra che egli avrebbe *in pectore*.

Teme di vederla occupata da persona mediocre. Forse che non vi sono altre cattedre occupate da persone mediocri? E non può anche essere occupata da persona mediocre quella stessa cattedra che egli tiene *in pectore*? Qui quanto meno il ministro ha stabilito il battesimo speciale, che deve avere colui che salirà la cattedra.

Teme che questo insegnamento riesca di vaga e scarsa efficacia; dice poi che esso fu abolito, che fu messo da banda, che le Facoltà si sono sbarazzate di esso, come di un cadavere, si capisce.

Mi permetta che io dica che la cattedra di filosofia della storia non fu mai abolita, e, se ne ho fatto la lunga storia, ciò fu per dimostrare che non fu mai messa da banda; se fosse stata messa in bando, vi sarebbe stata messa come fu Aristide da Atene, con l'ostracismo perchè si riteneva che fosse superiore alla mediocrità di chi avrebbe dovuto professarla.

Vi è un'ultima eccezione; si dice: decidiamo questo problema quando si tratterà di discutere la legge universitaria. Questa è una eccezione dilatoria, quella eccezione a cui si ricorre quando si vuole rimandare una questione. Noi l'abbiamo già respinta per un altro argomento, per la libera docenza; ed io credo che il Senato non vorrà accettare una eccezione di questo genere.

Di più, io dico schiettamente che preferisco, in una questione di questo genere, di alta educazione nazionale, che il giudizio sia fatto dal Parlamento intiero e non da un parlamentino, perchè un parlamentino può sempre rappresentare una piccola tendenza, mentre invece il Parlamento (poichè le opinioni esagerate si vengono in esso correggendo a vicenda) emette più facilmente l'opinione, che è veramente conforme alla realtà delle cose, o che, quanto meno, corrisponde all'opinione media comune.

Conchiudo per quanto ho detto relativamente al Lanciani: mi rincresce che egli mi abbia interrotto, mentre forse non me lo meritavo, mi rincresce perchè io amo il Lanciani, lo venero, lo rispetto; forse non vi è in quest'Aula chi abbia seguito con tanto amore i suoi studi. Io l'ho seguito, quantunque male in gambe, nelle sue gite per la campagna romana; l'ho seguito nella ricerca delle rovine di Roma, l'ho seguito soprattutto nella ricostruzione che egli ha fatto, e ha fatto così bene, della *Forma urbis Romae* e tanto ho stimato e apprezzato questo suo lavoro (non lo dico per ricordarglielo) che, presidente dell'Accademia di Torino, ho proposto e ho sostenuto che a lui fosse assegnato il maggior premio di cui potessimo disporre prima del premio Vallauri, il premio Bressa. È sempre un fatto che poteva non ricordarsi, ma che per lo meno dimostra la stima e la riverenza che noi abbiamo verso di lui.

Quindi non è dubbio che mi rincresca che ella pronunzi, onorevole Lanciani, un giudizio così severo sopra una scienza che lei dice non conoscere di persona, e in ciò è sincerissimo. Ella, che ha cercato di ricostruire la *Forma urbis Romae*, non ha pensato che con la *Forma urbis Romae* non si compie la storia di Roma, che non basta ricomporre la *Forma* o *Pianta* di Roma, ma conviene ricomporre soprattutto la psiche, la mente di Roma: *tantae molis erat*, con quel che segue.

E, finchè non conosceremo le modificazioni di questa mente romana od italica noi non riusciremo mai a capire Roma, la sua storia, il suo diritto. Quindi noi vi aiutiamo, vi incoraggiamo, vi spingiamo continuamente a queste ricerche minute tanto notevoli ed interessanti di rovine, di monumenti, di cocci e di rottami; ma lasciate un po' di posto anche a questa filosofia della storia che cerca appunto di ricostruire questa mente romana, queste modificazioni di essa, senza le quali voi non spiegherete mai la storia di Roma. E ciò lo dimostra il fatto che s'incomincia solo a capire la storia di Roma dopo che Vico, vero filosofo della storia, incominciò a penetrare in questo gran mistero di Roma antica, divinandolo dalla mente di coloro che l'hanno costruita.

Vi fu un tempo, in cui il Vico era quasi messo da banda, era respinto, e gli storici del diritto romano lo guardavano con disdegno: non c'era che Niebhur, non c'era che Mommsen. Ora tutti riconoscono che Niebhur non lo ha citato, ma ha preso dal Vico, perchè il Vico aveva capito la mente romana, poichè per comprendere un uomo bisogna capire il carattere mentale di lui. E ciò già si è cercato di fare nella stessa Università di Roma, per opera di Emanuele Duni, grande scolaro del Vico, che non dovrebbe essere così dimenticato.

Quindi mi permetta il collega Lanciani che gli rivolga una preghiera: continui i suoi studi ed abbia sempre la perseveranza che noi abbiamo ammirata, ma permetta anche che altri studi si compiano; il mondo è così grande, Roma è così grande, e in essa anche due cattedre di indirizzi completamente diversi non potranno nuocere. Roma ha conciliato ben altri dualismi. E questo che dico a lei, lo dico anche al collega Pigorini. Egli non ha parlato, ma mi ha detto tante volte che è contrario a questa cattedra...

PIGORINI. Chè c'entro io? Io vivo nella preistoria, dove mai nessuno ha parlato di filosofia.

CARLE GIUSEPPE, *dell' Ufficio centrale*. Non parlo per convincerla, dico soltanto che io ho seguito continuamente il professor Pigorini dal 1867 in cui fu concorrente alla cattedra di diritto e procedura penale a Parma, quando aveva 22 anni, l'ho conosciuto allora, quando con immensi sacrifici cominciava a

ricercare e a preparare già quei musei splendidi di cui egli ha dotato Roma, quale il Museo Etnografico, Preistorico e Kircheriano...

PRESIDENTE. Basta delle persone, parli delle cose.

CARLE. Trarrò una conclusione, che anche l'onorevole Presidente capirà. Io dico anche che per gli studi del Pigorini non conviene studiare unicamente i viaggi che hanno fatto i terramaricoli, ma conviene studiare la loro mente, le loro manifestazioni, poichè altrimenti accade che quando io, studioso in archeologia, ho voluto sapere qualche cosa di studi archeologici, ho dovuto ricorrere ad un russo, il Basilew Modestow, di cui ho compianto la morte immatura, il quale ha finito egli stesso per fare una introduzione alla storia romana, valendosi di studi archeologici compiuti da archeologi italiani, ed ha così dimostrato che la storia romana ha i suoi principii nella preistoria e che i primordi e le origini di essa debbono cercarsi nel periodo gentilizio anteriore alla città. Ora, pare a me che sarebbe stato bene che tutto ciò si fosse fatto anche in Italia e da Italiani, e vorrei sperare che si facesse, ma solo potrebbe farsi qui con l'aiuto della filosofia della storia. Come vede, illustre Presidente, non era per dir male del Pigorini che io parlava, poichè di lui ho venerazione e rispetto, ma per spiegare i motivi per cui non posso essere concorde con la sua opinione a questo riguardo. Del resto anche il Pigorini per quanto preistorico certe volte ricorre alla filosofia della storia e fu anch'esso un filosofo della storia, quando discorse davanti alla maestà del Re, ai *Lincci* sui *Primitivi Italici*.

Devo ora parlare delle obiezioni, che ha fatto al progetto un mio egregio collega, a cui mi avvinco una lunga amicizia e, direi anche, una comunanza di vita, inquantochè siamo da anni uniti insieme nella Commissione del Mezzogiorno, io solo settentrionale, cooperando con lui e altri colleghi alla diffusione della istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole.

Io credo che questo dissidio certamente non guasterà la vecchia nostra amicizia.

DEL GIUDICE. Tutt'altro!

CARLE GIUSEPPE, *dell' Ufficio centrale*. Ne sono anch'io convinto.

Il collega Del Giudice non usa il linguaggio forse un po' rude del collega Lanciani; pro-

cede più cauto, dice che si tratta di un insegnamento contrastato e discusso. Nè io lo nego, credo però che la discussione e la contestazione si debbano desiderare; guai se gl' insegnamenti non fossero discussi e contestati.

Dice ancora il collega Del Giudice che teme che quest' insegnamento abbia una scarsa efficacia. Ora, mi permetto di fargli osservare che, se si arriva in una scienza, come quella della filosofia della storia, a mettere in rilievo una sola legge, una di quelle leggi, di cui si può dire che *volentes ducunt, nolentes trahunt*, l'efficacia di questa scienza è così grande e tant' è il fascino che essa esercita, e la larghezza di orizzonti, che apre nelle menti della gioventù studiosa, che l' insegnamento viene ad essere largamente compensato dai benefici effetti che ne risultano.

L'onor. Del Giudice è soprattutto impressionato dal fatto che questa scienza, fondamentale un tempo fra noi, sia stata messa quasi a tacere e come soppressa in quanto che la legge del 1909 abbia messo sopra questa soppressione il suggello; ed aggiunge che siccome la cattedra non è più nella legge, non possiamo più ammetterla nel concetto delle altre scienze riconosciute e indiscusse.

Qui la logica, che pure è tanto notevole nella mente del nostro illustre collega, pecca ed esagera.

Dal fatto solo che questa cattedra tacque per qualche tempo, dal fatto stesso che essa non fu più coperta da un insegnante ufficiale, ne viene forse la conseguenza che essa debba ritenersi morta? Ricorderò al senatore Del Giudice il verso del suo Venosino: *Multa renascuntur, quae iam cecidere, cadentque*. Come si può dire che questa scienza, perchè ha taciuto per qualche tempo, non merita di stare più con le altre?

Questo è veramente troppo, ed io non posso in nessun modo ammetterlo.

Ma il fatto, che esercita preoccupazione anche maggiore, sull'animo così retto del collega Del Giudice è questo, che questa cattedra non solo tacerebbe, dove ha parlato un tempo e parlato bene, ma tacerebbe anche nelle altre Università del Regno e fuori del Regno, all'estero, in cui ebbe tanto svolgimento la cultura e l'operosità scientifica.

Niente di più giusto che esaminare anche

l'accoglienza che questa scienza ricevette negli atenei di altri paesi, giacchè noi non siamo esclusivi, e non vogliamo pretendere che essa sia una scienza esclusivamente nazionale, sebbene anche come tale essa meriterebbe sempre di essere studiata.

La filosofia della storia nacque e si svolse soprattutto presso il popolo, che ha fatto la storia, come ha detto di Roma il Vico, ma siccome su quella storia e sul suo diritto meditarono tutti i popoli, e quasi l'assunsero a modello da imitare e ad argomento dei loro studi, così la filosofia della storia diventò scienza universale ed internazionale e diventò quasi la biografia dell'umanità e il modello sovra cui corre la vita di tutti gli Stati e di tutte le nazioni civili.

Prendiamo ad esempio lo svolgimento del pensiero germanico. Si dice che in Germania non vi è e non si insegna filosofia della storia! Ebbene, anche in Germania noi troviamo un precursore del nostro Vico, troviamo il Leibnitz, il quale scrisse quel libro che per me è molto prezioso: *Nova methodus discendae docendaeque iurisprudentiae*. In quest'opera il Leibnitz dà prova eminente di senso storico. Nella stessa denominazione della *Nova methodus* del Leibnitz, e in quella di *Scienza nuova* del Vico, corre un'analogia che non può essere negata, anche perchè le due opere uscirono entrambe dalle viscere della giurisprudenza romana. Da questo senso storico, che nasce sempre studiando Roma, anche il Leibnitz è giunto alla filosofia della storia ed ha stabilito certe leggi, per le quali può a buon diritto considerarsi come un precursore del Vico e come un fondatore di questa scienza. Egli infatti ha cominciato a parlare della legge dell'*eterogeneità dei fini*, per la quale gli uomini fanno delle cose in un intento e dalle cose fatte nascono delle conseguenze diverse da quelle che gli uomini volevano. Egli ha parlato della legge della *ragione sufficiente* e ha fermato anche la sua attenzione sulla legge della *continuità* e della *connessione* e della reciproca *interdipendenza* dei fatti storici fra di loro, e ha detto che il presente era figlio del passato e che questo era gravido dell'avvenire. E questa non è filosofia della storia?

E il Deville, morto poco tempo fa, nella *Revue synthétique* ci dice che il Leibnitz era

dispiacente nei suoi vecchi anni di non aver potuto coltivare abbastanza questo senso ed indirizzo storico, che per lui sarebbe stato coltivato più volentieri che non la pura e semplice filosofia.

Non è in Germania che noi troviamo Kant padre della filosofia germanica, al pari di Socrate per la filosofia greca? Certamente egli è il filosofo critico e razionalista per eccellenza; ma egli è stato anche filosofo della storia, ed io trovo che le poche pagine, che egli ha scritto sulla filosofia della storia, possono sostenere il confronto colle molte che ha scritto sulla filosofia critica. Queste hanno servito soprattutto a criticare, quelle possono servire a ricostruire.

Egli gettò certi concetti, che aprono larghissimi orizzonti, di cui vediamo perfino l'applicazione nel momento attuale tra le rovine e le battaglie, e parla persino di una pace e concordia universale, che non può essere puramente un'utopia; perchè, secondo il Kant, essa sarebbe il frutto degli interessi economici delle varie potenze, convergenti gli uni cogli altri. È il Kant che ci parla di un tribunale arbitrale fra gli Stati, il quale sarà un ideale remoto ma non impossibile, di cui vediamo di quando in quando ed ora più che mai iniziarsi l'attuazione.

E non dubito dire che queste grandi vedute storiche del Kant sono anche esse dovute alla compenetrazione in lui dello spirito del diritto romano, di cui appariscono le tracce soprattutto nella sua metafisica del diritto e della morale.

Procediamo più oltre e troveremo tutta la grande corrente filosofica storica, che parte dal Lessing e dall'Herder e passa attraverso allo Schelling, al Fichte, all'Hegel, Schopenhauer e d'Artmann e giunge fino alla *psicologia dei popoli* del Losain, dell'Herbart, del Lotze, che col suo *Microcosmus* comprovò il gran detto di Vico, che il mondo delle nazioni è veramente fatto dagli uomini, e che nelle modificazioni della mente umana conviene ricercarne il segreto e la chiave.

Non è una filosofia della storia, come notava anche il Bonghi, quella così grandiosa e monumentale dell'Hegel? Non si potranno accettare le sue conclusioni, perchè esse conducono all'imperialismo germanico e vi conducono di proposito, perchè i quattro grandi periodi della

storia si fermano alla Germania. E per quale ragione il cammino radioso della civiltà si dovrebbe arrestare in Germania? Sempre perchè si ritiene, o si vuol ritenere, che l'Impero germanico sia erede del romano Impero.

E noi possiamo ammettere questo?

No, noi dobbiamo contrapporvi un'altra filosofia della storia, che esca dalla nostra vera e non simulata storia, la quale dimostri che il periodo dell'impero universale è già stato oltrepassato da Roma coll'*Urbs* cambiato nell'*Orbis* e che esso per ciò essendo stato sorpassato non può più ritornare. Il nostro paese provvederà sempre ad una politica di pace e l'ideale della filosofia della storia in Italia sarà sempre quello che traluce in certo modo dal *Sogno di Scipione*, quello cioè del mondo delle civili nazioni concorrenti e cooperanti tutte ad un'unica civiltà.

Venendo ora all'Inghilterra, non avrei mai creduto che si potesse ritenere l'Inghilterra una nazione, che non coltivasse e non apprendesse sempre e costantemente dalla filosofia della storia. Ricordo solo che, quando ferveva la grande rivoluzione francese, è stato Edmondo Burke che ha introdotto e contrapposto il metodo storico a quello della rivoluzione e perciò fu chiamato il Mirabeau della controrivoluzione. L'Inghilterra, a parer mio, è la nazione che in certo modo si è sviluppata più storicamente di tutte nel suo diritto, nella sua costituzione, e si può dire che tutti gli studi, che si sono fatti intorno all'origine del popolo inglese, alla sua costituzione ed alla sua legislazione, sono tutti in discreto confine studi filosofico-storici. Insegnavano a Torino il Melegari e il povero Carlo Boggio, che la costituzione inglese era la costituzione storica per eccellenza, e mi sono confermato più tardi nel credere, che non vi sia popolo moderno che abbia seguito più da vicino il processo formativo dei Romani nella sua costituzione politica e nel suo diritto privato.

Vi è poi un recente autore, che tutti conoscono e che ha avuto l'onore di un recente giubileo, il James Bryce, l'autore del *The Holy Roman Empire*, quello che ha scritto *La costituzione inglese e la costituzione americana*, quello che ha scritto i *Saggi di giurisprudenza e di storia*. Quei saggi sono tutta una filosofia della storia, ispirata soprattutto all'idea dell'imperialismo inglese. L'Impero inglese si commisura continuamente dal Bryce all'Impero ro-

mano, ed anche questo è un concetto che la nostra filosofia della storia non può ammettere.

E poi chi ha fatto la storia della filosofia della storia? Un inglese, Roberto Flint, ha fatto questa storia per la Germania, per l'Inghilterra, per la Francia, ma non per l'Italia. Perché? Perché gli stranieri non dovevano essi cercare la nostra filosofia della storia dal momento che noi stessi non ci curavamo abbastanza di essa o solo a sprazzi e non colla perseveranza e colla costanza, che richiedeva la gravità dell'argomento. Egli ha fatto come il Fouillée morto poco fa fra l'universale rimpianto che ha scritto un libro col titolo: *L'idée moderne du droit en France, en Allemagne, en Angleterre*, quasi che l'Italia nostra non ci avesse mai avuto che fare coll'idea del diritto, ed io stesso mi permisi di rilevare, come ciò fosse poco equo ed immeritato. (*La vita del diritto*, 2^a ediz. 1890, pag. 666, § 2°, L'ingresso italiano).

Devo aggiungere però che Roberto Flint ha cercato di supplire alla lacuna: uomo coscienzioso, come era, ha capito che il pensiero filosofico storico d'Italia era concentrato soprattutto nel Vico ed ha scritto un'opera apposita: *Vico, la sua vita e le sue opere*, in cui si è sforzato, quantunque inglese, a comprendere questo autore, del quale dice egli stesso, che, per essere eminentemente italico, può essere compreso soltanto da menti italiane; paragonandolo al Burlett, al Burns e ad altri autori, che per essere prettamente inglesi, esercitarono soprattutto grande influenza in Inghilterra. Egli ha così scritto un piccolo libro sul Vico, che non sarà certamente perfetto, ma che fa onore alla sua coscienza, e che dimostra l'importanza che egli ha dato a questo creatore della scienza, di cui egli scriveva la storia. Da parte mia riterrò sempre qual prezioso ricordo il dono che il Flint volle farmi della sua grande opera filosofico-storica.

Al momento attuale poi sono certo seguaci pressochè contemporanei della filosofia della storia, l'Henry Sumner Maine, l'autore del grande libro *Ancient Law*, il Freeman, l'Erkine May e altri molti, ai quali voglio anche aggiungere il Muizhead, compianto professore di Edimburgo, da me commemorato a suo tempo, per la sua introduzione allo studio del diritto romano, e da ultimo il Bolton King, che ha scritto una storia dell'unità italiana, storia che incresce non sia

fatta da un italiano, inquantochè è strano che i pensieri, che hanno mosso noi nel formare la nostra unità, siano capiti più da questo inglese, che da noi italiani.

Quanto alla Francia poi, io non mi dilungo: in Francia, oltre il gran « Discorso sulla Storia universale » del Bossuet, vi fu una filosofia della storia e questa punto legata alla concezione del trascendente. È forse una filosofia del trascendente *L'esprit des mœurs* del Voltaire? È una filosofia del trascendente *L'esprit des lois* del Montesquieu, maestro a tanti filosofi della storia in Francia?

È inutile cercare qui una filosofia del trascendente: le scienza cammina, da principio partirà dal trascendente e poi verrà alla positività. Tutte le scienze hanno cominciato da un periodo teologico quasi divino, come direbbe il Comte, anche egli filosofo della storia, e in ciò concorda col Vico, per passare ad un periodo metafisico od eroico, per venire da ultimo ad un periodo positivo ed umano, in quanto che, come già aveva insegnato il grande Bacone, tutte le speculazioni filosofiche possono richiamarsi a questi tre temi: *De Numine, de natura, de homine*.

Intanto nel momento attuale la filosofia della storia penetra in tutti i grandi pensatori della Francia.

Io ho letto in questi giorni l'Albert Sorel, l'autore del gran libro col titolo: *L'Europe et la Révolution française*; quello è tutto un lavoro di filosofia che compie e critica ad un tempo la grande opera di Ippolito Taine, suo antecessore nell'Accademia. Del resto lo stesso Sorel, interpretato dal suo stesso figlio (in un ultimo articolo della *Revue des deux Mondes*, 15 marzo 1913), dice che egli ha inteso fare una filosofia della storia, non *a priori*, *ad demonstrandum*, ma *a posteriori*, *ad intelligendum*, e *ad explicandum*.

Mi rimarrebbe qui un arduo compito, quello di prendere in esame le teorie del Croce intorno a Giambattista Vico, che egli non riconosce come filosofo della storia, e intorno alla filosofia della storia, che ora egli dice morta nella sua positività e a causa della sua trascendenza (Croce, *Genesi e dissoluzione ideale della filosofia della storia*) e talvolta ritiene persino impossibile (nella *Nuova Cultura*, gennaio 1913 — *Una vecchia critica italiana alla filosofia della*

storia, pag. 29), talora vorrebbe quasi confondere con la storiografia, comprendendo fra gli storiografi anche Vico, il quale, come regio storiografo, non pretese mai di aver scritto i principii di scienza nuova (*La Critica*, fascicolo del maggio 1913, pagine 161 a 252).

Antico cultore del Vico, non posso che essere grato al Croce per l'immenso lavoro che egli fece intorno a lui, alla sua vita, alla sua bibliografia, con la quale ha reso un grande servizio al nostro paese ed alla filosofia italiana. Non posso ammettere con lui, che Vico non sia un filosofo della storia, e ciò perchè Croce considera la scienza nuova « come una filosofia dello spirito e iniziale metafisica della mente » (Croce, *Filosofia di Giambattista Vico*, pag. 146), mentre Vico è il grande avversario della filosofia pura dello spirito ed ha speso tutta la sua vita nel confutare il: *Cogito, ergo sum* del Cartesio, da cui essa discende.

Tanto meno posso ammettere che la filosofia della storia, non che nata, disciolta o morta, sia neppure possibile. Ciò accadrebbe secondo lui (*Nuova Cultura*, loco citato) perchè la storia è già per sè stessa una filosofia e quindi non si può fare di essa una filosofia.

Mi permetta, onor. Croce, che io risponda con un ragionamento che capirà senz'altro: crede lei che l'atto umano sia tutto spirito o tutta materia? In parte è spirito e in parte è materia; c'è il fatto esteriore, ma c'è anche lo spirito che lo anima, al modo stesso che nella legge vi è la lettera e la ragione della legge; in modo che può esservi una storia della legislazione, ed anche una filosofia della legislazione; e così è anche del fatto storico ed umano. Il fatto umano riflette la nostra stessa natura, e quindi ne esce una parte storica che sarebbe quella che egli chiama la storiografia, ma ne esce anche una parte filosofica che dà le spiegazioni dei fatti e cerca le leggi che li governano

La mia è una spiegazione semplice, ma, cosa volete? appunto perchè semplice, mi convince e credo che convincerà anche i meno filosofi di me.

Spero, ancorchè spero poco, di esser riuscito, almeno nel foro della coscienza, a convincere il Del Giudice e il Croce, che esiste una filosofia della storia, di cui è pieno tuttora il nostro paese, e che questa non è del tutto indegna di rientrare

nell'Università di Roma. Essa è nata da Roma e per Roma e con Roma fin dai tempi antichi, al tempo di Scipione e di Catone, col *De Republica* di Cicerone e con le *Storie* di Polibio: ricompare nella stessa monarchia di Dante circondata ancora dell'aureola del santo romano Impero, ma contenente già il germe della Nazione italiana; pensò ad essa Machiavelli allorchè per meditarne qualche legge vestiva i suoi panni migliori e riteneva di cibarsi di un cibo esclusivamente suo proprio; percorse la penisola col Gioberti nel *Primato*, nel *Risorgimento* e nel *Rinnovamento civile*; travagliò per tutta la vita il pensiero di G. D. Romagnosi, l'ombra che pensava, come qualcuno ebbe a chiamarlo. Egli la cercò sotto tutte le forme, e le diede tutte le denominazioni, filosofia civile, dottrina dell'inciviltamento, scienza sociale, filosofia sociale, giurisprudenza teorica, la vita degli Stati: la fece entrare nella *Condotta* e nella *Ragione delle acque* e ne inviò un saggio all'Istituto di Francia allorchè fu chiamato a farne parte. Era il meglio che egli possedeva. Non ostante ciò, conchiuse con queste parole: « Tempo verrà che alcuni più amati dal cielo ci riveleranno ciò che ora appena possiamo sospettare. Essi rammenteranno con gratitudine gli sforzi di quelle anime generose, che prime ardirono di scoprire questa grande economia del mondo sociale ed umano. In capo di lista risplenderanno i nomi del Vico, del Sanelli, dello Stellini », a cui possiamo ora aggiungere quello del Romagnosi. Nè l'opera può dirsi compiuta perchè tutta la serie dei fatti nuovi anche contemporanei costringe la filosofia della storia a progredire sempre e a non arrestarsi mai.

Non tema l'on. Del Giudice che col riammettere la filosofia della storia si venga ad accrescere ancora la soverchia specializzazione delle cattedre e delle scienze.

Appunto perchè la specializzazione è soverchia, ed io lo riconosco volentieri con lui, non si deve respingere una scienza comprensiva, sintetica, coordinatrice ed orientatrice della mente, come la filosofia della storia. Perchè dobbiamo sempre studiar disgiuntamente l'uomo *oeconomicus*, l'uomo *juridicus* e l'uomo *ethicus* e non studiamo più l'uomo *sapiens* di Linneo, che è l'uomo storico e sociale, con cui dobbiamo trovarci a contatto nella vita sociale, e che deve essere sempre il *socius* e *familiaris noster*?

Non dimentichiamoci del detto del Vico: *Integram sapientiam excolite: scientiam universam partite.*

Non facciamo solo degli studi particolari e minuti, che innalzano chi li professa al grado di specialisti, ma che intanto quasi impediscono alla gioventù studiosa di scorgere l'integralità dell'uomo, e non l'aiutano ad orientarsi fra le molteplici correnti della vita. Usiamo anche della scienza ad uso della vita civile. È questo il compito che sempre le assegnarono i *maiores nostri*.

Non aggiungo altro, e mi permetto di concludere per questa volta alla romana, imitando l'illustre Guido Baccelli, non per ostentazione, ma per maggior concisione ed esattezza: *Censeo nunc, hisce temporibus, hac tempestate, esse restituendam historiam philosophiae in Atheneo Romano.*

Dico anzitutto *esse restituendam*, avendo dimostrato che non fu nè abolita, nè messa in bando e che deve essere reintegrata; dico *nunc, hisce temporibus, hac tempestate*, perchè è questo il momento più adatto a tale restituzione e reintegrazione. Abbiamo avuto l'epoca del risorgimento, e c'era la filosofia della storia, che ci orientava nel cammino eroico della nostra unità ed indipendenza, abbiamo ora l'epoca del rinnovamento civile, e deve esservi di nuovo la filosofia della storia che ci guidi ed indirizzi nel tradurre in atto il programma di esso, che Gioberti riassume nei tre grandi concetti: attuazione del concetto nazionale, riconoscimento dell'ingegno veramente civile, riabilitazione della plebe. (Cfr. Carle, *Pensiero politico e civile di Vincenzo Gioberti*, Torino 1901; *Vincenzo Gioberti e il Secolo ventesimo*).

E dico *philosophiam historiae*, pur sapendo bene che il vocabolo è discusso, ed avendo sentito le obiezioni che gli furono mosse: ma sono sempre convinto che una scienza che vive e si muove con noi, come questa, di cui ho tentato di additare i lineamenti, non può essere indicata che col nome che foggiano i Greci per indicare i più alti pensamenti dell'uomo, che è quello di filosofia, che fu da essi detta e anche definita la scienza delle cose divine ed umane. Non però filosofia soltanto, ma filosofia della storia; nè storia soltanto, ma storia rischiara dalla filosofia.

Essa è la filosofia, che sta di mezzo alla filo-

sofia dello spirito e alla filosofia della natura; è la filosofia del mondo sociale, del mondo umano, del mondo storico, e non può essere altro che quella, e quindi il vocabolo di filosofia della storia, foggiato da quelli che crearono questa scienza, è il più adatto a significarla. Mi parlerete di filosofia civile, di filosofia sociale, di giurisprudenza teorica, di dottrina dell'incivilimento, di materialismo storico, di sociologia, di fisiologia dello Stato, di psicologia dei popoli, di etnologia, ma non riuscirete ad esprimere gli atteggiamenti diversi di questa scienza vasta e comprensiva, che essendo ancora nei suoi esordi, e veramente nuova, non può ancora vedere tutto il cammino che sarà chiamata a percorrere, che è in sostanza il cammino stesso dell'umanità, acquistando sempre forza maggiore, a misura che si accelera il moto, si estende lo spazio e si accumula il tempo, a cui possono estendersi le sue indagini e i suoi studi. Essa rappresenta una corrente di pensiero che non potrà arrestarsi mai, perchè vive coll'umanità stessa.

E dico finalmente *in Atheneo Romano*, perchè la sede vera di questo insegnamento deve per ora essere in Roma, che lo ha reso possibile e che sola può conciliare tutti i dissidii e coordinare tutti i dualismi e tranquillare tutte le coscienze. E ciò anche per un altro motivo, che Roma, a parer mio, Roma come tale, Roma come città eterna, come conciliatrice di tutti i dissidii e coordinatrice di tutti i dualismi, informata sempre nella immortale sua vita da una filosofia dialettica, aliena da tutte le esagerazioni e da tutti gli eccessi, non potrà non essere col suo stesso ambiente come un correttivo per qualunque alto intelletto che sia chiamato a professarla.

Si dice che *Bononia docet*, ma io dico anche che *Roma imperat*, e dà necessariamente una impronta di moderazione e di prudenza ai suoi insegnanti, quale che sia la direzione che essi prendano, o che credono di dover seguire. Chiamate anche alla cattedra di filosofia della storia in Roma un socialista od un materialista della storia; per qualche tempo egli potrà trovarsi a disagio; ma l'ambiente stesso lo porterà a poco a poco sulla via giusta e vera e a conclusioni, che condurranno anche esse a prudenza civile e politica, o almeno non saranno contrarie alla medesima. (*Bene*).

La sede quindi di quest' insegnamento deve essere Roma. Con ciò ho detto e vi ringrazio della vostra benevolenza. (*Approvazioni generali, applausi, congratulazioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rimandato alla seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i senatori, segretari, di procedere allo spoglio dei voti.

(I senatori segretari fanno lo spoglio dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albertoni, Annaratone, Astengo, Avarna Nicolò, Baccelli, Badini Confalonieri, Barracco Roberto, Bava Beccaris, Biscaretti, Bonasi.

Calabria, Capaldo, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cefaly, Chironi, Ciamician, Comparetti, Cruciani Alibrandi.

D'Alife, Dalla Vedova, De Blasio, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, Del Giudice, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di Frasso, Dini, Di Prampero.

Fabrizi, Falconi, Fano, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fortunato, Franchetti, Frascara.

Garofalo, Gatti Casazza, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Guala, Gualterio Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malvano, Manassei, Martuscelli, Massarucci, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mele, Melodia, Monteverde, Morra, Mortara.

Orsini Baroni.

Pagano, Paladino, Pasolini, Pastro, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Polacco, Ponza Cesare, Ponzio Vaglia.

Quarta.

Reynaudi, Ridolfi, Righi, Riolo.

Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scillamà, Sonnino.

Tajani, Tami, Todaro, Tommasini, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'Amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonché l'aumento alle tabellè organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi della aeronautica militare:

Senatori votanti	114
Favorevoli	107
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 25 luglio 1912, n. 1132, relativo all'esercizio delle professioni sanitarie per parte degli espulsi dalla Turchia:

Senatori votanti	114
Favorevoli	109
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 20 ottobre 1912, n. 1121, che abroga il Regio decreto 26 novembre 1911, n. 1246, col quale furono applicati dazi differenziali e generali alle merci provenienti dalla Turchia:

Senatori votanti	114
Favorevoli	107
Contrari	7

Il Senato approva.

Proroga di concessione di locali demaniali in uso gratuito al comune di Mantova:

Senatori votanti	114
Favorevoli	108
Contrari	6

Il Senato approva.

Trattamento fiscale del maltosio e degli sciroppi di maltosio che nel consumo possono servire agli usi del glucosio:

Senatori votanti	114
Favorevoli	106
Contrari	8

Il Senato approva.

Aggiunta di posti di professori ordinario e di straordinario della Regia Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali dell'è Regie Università:

Senatori votanti	114
Favorevoli	105
Contrari	9

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma (N. 879 - *Seguito*);

Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti (N. 1023);

Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912,

n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. — Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1032);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 5,912,32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-1912, concernente spesa facoltativa (N. 1034).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17.45).

Licenziato per la stampa l'8 giugno 1913 (ore 11)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocouti delle sedute pubbliche

CCCXVII.

TORNATA DEL 30 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma (N. 879) — Parlano i senatori Lanciani (pag. 11221), Comparetti (pag. 11225), Del Giudice (pag. 11228), Del Zio (pag. 11231) e Arcoleo, relatore (pag. 11234) — Il seguito è rinviato alla seduta successiva — Presentazione di disegni di legge e di relazioni.*

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri del tesoro e dell'istruzione pubblica.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Messaggio**del Presidente della Camera dei deputati.**

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente messaggio pervenuto dalla Presidenza della Camera dei deputati:

« Roma, addì 29 maggio 1913.

« A S. E. il Presidente del Senato del Regno - Roma.

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno la proposta di legge, d'iniziativa della Camera dei deputati e concernente « Pensione agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri », approvata nella seduta del 29 maggio 1913, con preghiera di volerla sottoporre all'esame di cotesto illustre Consesso.

« Il Presidente della Camera
« MARCORA ».

Do atto al Presidente della Camera della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso regolamentare.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso la Università di Roma » (N. 879).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra della filosofia della storia presso l'Università di Roma ».

Do facoltà di parlare al senatore Lanciani.

LANCIANI. Onorevoli colleghi. Io devo, prima di ogni altra cosa, indirizzare calde parole di ringraziamento al senatore Carle per quello che egli volle dire di me' nella seduta di ieri. E lo assicuro che, se le nostre opinioni si manifestano discordi sul negozio del quale si discute in Senato, ciò nulla ha da vedere coi sentimenti di leale e franca amicizia, che ci legano da tanti anni: ed aggiungo, per mia parte, coi sentimenti di gratitudine personale che io nutro per l'illustre scienziato. Io credo anche che questi passeggeri attriti fra colleghi di studio, nel campo sereno e affascinante della scienza, sono destinati, non a turbare, ma a rafforzare i vincoli di mutuo rispettoso affetto.

Ed entro subito in materia.

Nella relazione dell'Ufficio centrale, dettata con l'abituale eleganza ed efficacia dall'illustre collega senatore Arcoleo, sono esposte compendiosamente le ragioni che mossero e muovono la minoranza dell'Ufficio stesso a combattere il presente progetto di legge, non tanto per quel che riguarda l'istituzione di una nuova cattedra ordinaria nella Regia Università di Roma, quanto per la tassativa sua destinazione all'insegnamento della filosofia della storia.

Il progetto, credo opportuno rammentarlo, non ebbe troppo lieta accoglienza negli uffici del Senato, quando fu proposto al loro esame nel giugno dello scorso anno.

Dal giugno dell'anno scorso ad oggi, non credo che tale sentimento abbia cambiato. Ed è giusto e ragionevole che ciò sia, per i motivi che vi chieggo venia di esporre con la massima possibile brevità. Io dovrò discendere dal settimo cielo a questa umile terra; dovrò abbandonare le speculazioni astratte e trascendentali per occuparmi dei soli elementi concreti di fatto connessi con la presente legge, dal punto di vista del senso pratico e materiale.

Nè potrò seguire il mio illustre predecessore nelle sue affascinanti peregrinazioni pel foro, pel comizio, per l'agora, per la Cirenaica, per l'Aja, e in casa di Carneade e di Polibio, bastandomi di considerare soltanto la proposta di legge come membro di un consesso legislativo, cui essa è sottoposta. Ciò è tanto più necessario in quanto che, attraverso i gentili encomi che il senatore Carle ha ieri voluto indirizzare al collega Pigorini e a me stesso, mi è parso che balenasse questo sentimento: che il Pigorini si occupi di preistoria, e che il Lanciani si occupi della *Forma urbis*, ma che lascino in pace la filosofia della storia, dei cui meriti non sono e non possono essere giudici competenti. Si rassicuri l'onorevole Carle, io non mi occuperò del caso presente dal punto di vista teoretico, ma solo dal punto di vista pratico: non come cultore di studi storici e archeologici: non come professore universitario, ma semplicemente come senatore del Regno, conscio dei diritti e dei doveri che questa altissima carica porta con sé.

Tra le molte critiche cui va soggetto il presente stato universitario del Regno, e tra i molti problemi sottoposti allo studio della Commis-

sione Reale per la sua riforma, primeggiano quella e quello relativi alla pletera dei professori in taluni Atenei, e a una più equa distribuzione delle cattedre.

L'Università di Roma ne conta 82 ordinari, 6 straordinari, 3 ordinari comandati. Di questo totale di 91 professori, ben 23 appartengono alla sola Facoltà di lettere. È egli opportuno di accrescerne il numero alla vigilia del responso che anche su ciò deve dare la Commissione Reale? E accrescerlo unicamente e semplicemente per ripristinare il corso di filosofia della storia, escluso dalla legge universitaria vigente? Poichè egli è appunto nel campo filosofico che l'Università romana è già più che generosamente munita di illustri insegnanti, avendosene per la filosofia morale *quattro*, per la teoretica *quattro*, per la pedagogia *quattro*, e uno per la storia della filosofia. In tutto tredici professori.

E ora il Senato è invitato a compiere ciò che suona quasi un giuoco di parole, aggiungendo alla storia della filosofia, la filosofia della storia! E questo quando da anni la Facoltà di lettere domanda come giusto riconoscimento di meriti singolarissimi il consolidamento delle cattedre di storia e istituzioni del Basso impero, di archeologia cristiana, di paleografia e di altri rami dello scibile fin qui negletti. E quando la vita nuova della nazione e i suoi nuovi contatti con altre gloriose civiltà affaticano il nostro pensiero, e rendono opportuni, anzi urgenti, nuovi insegnamenti per aprire agli studiosi campi di studi e di ricerche fin qui chiusi? e quando Roma è stata finalmente riconosciuta come capo e centro mondiale degli studi di arte, di storia e di archeologia in favore dei quali tutte le nazioni civili si affrettano ad erigere fra le nostre mura Istituti largamente dotati e a stabilire insegnamenti non professati ancora negli istituti italiani?

Voi avete testè udite, onorevoli colleghi, le argomentazioni di due giudici competenti, il senatore Croce e il senatore Garofalo. Piacemi ricordare la sentenza di un terzo insigne maestro, il senatore Domenico Comparetti, il quale ha scritto queste testuali parole:

« La cosiddetta filosofia della storia non è scienza ben distinta come tale - non è affatto teorematologica - non ha metodo proprio - non è ordinata a indagine o speculazione scientifica e quindi non è insegnabile ».

A queste critiche, a queste severe condanne si vogliono contrapporre, e si sono contrapposti, giudizi di approvazione per parte di altri cultori degli studi filosofici e storici. E che cosa prova ciò? Prova una cosa sola, onorevoli colleghi, che la cattedra, diremo così, nazionale di cui si richiede al Senato, al Parlamento, al Paese l'istituzione, non ha per fine l'insegnamento di una scienza vera, chiara, indiscutibile e indiscussa, ma di una intorno alla quale le opinioni dei competenti sono assolutamente discordi. In ogni caso le opinioni di quelli che credono in questa filosofia sono così discordi circa l'indirizzo e i suoi limiti, che l'insegnamento dovrà, per forza, riuscirne vago e di scarsa efficacia.

Perchè dunque scegliere una scienza di cui gravi e prudenti giudici negano la esistenza, mentre ve ne sono tante indiscutibili e indiscusse, per la istituzione delle quali le Facoltà universitarie hanno fatto vivissime e replicate istanze?

Egli è appunto in forza di queste considerazioni che l'insegnamento della filosofia della storia, ammesso nelle leggi universitarie di mezzo secolo fa, è stato bandito dalla legge vigente, la quale ammette tra le quattordici scienze fondamentali la storia della filosofia, ma non la filosofia della storia. Me ne appello al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore del 9 agosto 1910.

E queste nostre leggi e questo testo unico non è dissimile da quelli vigenti in tutte le Università del mondo, le quali si sono sbarazzate di questo insegnamento, sostituendolo con specializzazioni, delle quali l'illustre relatore dell'Ufficio centrale ha citato molti esempi. Queste specializzazioni, giustificate nella maggior parte dei casi da tradizioni locali, dall'ambiente locale universitario, e da meriti personali di primo ordine, provano luminosamente che nessuno più crede alla filosofia della storia nel senso vago e indeterminato della parola: ma che dalla *magna farrago* che ne costituiva l'armamentario, sono stati stralciati alcuni singolari argomenti degni di studio e di considerazione.

Oggi, onorevoli colleghi, una cattedra di filosofia della storia, alla maniera antica, rappresenta nel ceto scientifico quello che nel ceto commerciale è rappresentato dalle « agenzie di affari », parole e titoli vuoti di senso.

Ma v'è un altro grave fatto da ricordare.

Esiste o no una Commissione Reale alla quale Governo e paese hanno affidato l'incarico di studiare il problema universitario nello insieme e nei particolari?

È vero o no che questa Commissione Reale, di cui fanno parte tanti nostri illustri colleghi, sta per divulgare fra poche settimane il suo autorevole verdetto, frutto di lunghi e diligenti ricerche?

E allora, perchè, alla distanza di pochi giorni, si domanda al Senato (non come corpo scientifico ma politico-legislativo) di sciogliere uno dei problemi, dei quali la Commissione si è dovuta occupare, ma indipendentemente da essa?

Sembra a voi opportuno, onorevoli colleghi, di prevenirne il giudizio, alla distanza come ripeto, di pochi giorni?

Ma, si potrebbe obiettare: c'è il recente esempio della legge sulla libera docenza, che pure entrava strettamente nel campo di studio della Commissione predetta. Il caso è ben diverso! Lo ha dichiarato l'istesso ministro della istruzione, lo ha dichiarato il relatore dell'Ufficio centrale. Si è stralciato dal complesso della riforma il paragrafo della libera docenza, in primo luogo, di previa intesa e di pieno accordo con la Commissione Reale, in secondo luogo perchè v'era urgenza di provvedere fino al punto di dover dare alla legge un carattere di catenaccio.

Nel caso presente non sono corsi accordi e non può aversi la più lontana suspicione di urgenza.

Io temo che l'onor. ministro dell'istruzione voglia rispondere a queste mie parole, osservando che la Facoltà di filosofia e lettere della Università ha fatto essa stessa richiesta dell'insegnamento discusso.

Io ho qui alla mano gli estratti dei verbali della Facoltà, che vanno dal 13 giugno 1885 al 1° luglio 1912.

Non intendo tediare il Senato con lunghe citazioni. Si tratta di due periodi: il primo dal 1885 al 1904 nel quale, e sotto l'impero di leggi universitarie oggi antiquate, si affidò a due ordinari il semplice incarico della filosofia della storia, incarico mantenuo sino alla morte del Labriola e soppresso con voto unanime della Facoltà il 20 febbraio del 1904.

Da quel tempo ad oggi vi è un solo incidente del 28 marzo 1907: quando trasferito da Padova a Roma un illustre professore con gravissimo danno dei suoi interessi, la Facoltà, mancandole ogni altro mezzo di migliorarne le condizioni, sollecitò per lui l'incarico della filosofia della storia. Questa domanda fu tenacemente respinta dal ministro dell'istruzione per ben tre volte!

Nella relazione dell'Ufficio centrale, che avete dinanzi agli occhi, è detto che la cattedra non si trasmetterà per continuità da una persona all'altra, ma che dovrà rappresentare invece la speciale competenza di una persona: e che potrà avere brevi o lunghe parentesi.

A me sembra che la istituzione per legge della cattedra della filosofia della storia, avendo carattere permanente, fa invece correre il rischio di vederla occupata da insegnanti mediocri, mentre a tale insegnamento, qualora se ne sentisse il bisogno, si potrebbe provvedere, come si è sempre provveduto, con incarichi volta per volta.

Fin qui, onorevoli colleghi, io mi sono strettamente mantenuto nel campo della più serena obiettività. E avrei potuto serbare tale misura sino alla fine, se l'onor. ministro dell'istruzione non avesse precisato quale sistema egli intenda seguire per provvedere al titolare della nuova cattedra.

Egli aveva tre vie da scegliere: quella del concorso, quella del trasferimento da altre Università all'Ateneo romano e quella della nomina per meriti singolarissimi, in base all'art. 69 della legge Casati e 24 della legge vigente.

Il ministro ha dunque dichiarato che intende valersi dell'art. 24, ciò che, nei casi ordinari, non darebbe luogo ad alcuna osservazione contraria. Ma qui, signori senatori, non si tratta di un caso ordinario, si tratta della istituzione di una vera e propria cattedra nazionale, in favore della quale si sollecitano Camera e Senato, e si richiede ai contribuenti la rispettiva dotazione. Caso che non ha precedenti nella storia del Parlamento italiano, ad eccezione di quello relativo alla cattedra Dantesca. Ma allora l'uomo era pronto: non uomo, ma colosso, ma gigante, cui la nazione tutta era giubilante di rendere onore.

Il ministro della istruzione, insistendo così tenacemente sul suo incontrastato diritto di valersi dell'art. 24, è egli certo che, una volta approvata la legge nei termini da lui proposti,

gli torni facile trovare il colossale, il gigantesco destinatario della nuova cattedra nazionale? poichè non è egli possibile immaginare che il ministro voglia correre il pericolo di aver bensì la cattedra, ma di non averne potuto trovare il titolare sulla base dell'art. 24.

Del resto io credo che questo appunto sarà per avvenire, perchè non credo che esista in Italia un uomo di scienza il quale voglia entrare in paradiso a dispetto dei santi, entrare cioè in un ambiente universitario decisamente ostile, nel quale la grandissima maggioranza considera la filosofia della storia come cosa vuota di senso.

Per le cose dette sin qui, e per le considerazioni sin qui svolte, la minoranza dell'Ufficio centrale, mentre non può non riconoscere il pieno ed assoluto diritto dell'onor. ministro di elevare con la presente legge il numero delle cattedre ordinarie della Regia Università di Roma, da novantuna a novantadue, non potrebbe altrimenti consentire che la *novantaduesima* sia tassativamente destinata all'insegnamento di una sedicente filosofia della storia. E fa appello alla sperimentata cortesia dell'onor. ministro perchè voglia:

o consultare i suoi colleghi della Facoltà di filosofia e lettere sulla designazione del titolo, essendo egli i consulenti naturali e legittimi dell'onor. ministro in contingenze di questa specie;

o consentire che il presente negozio sia differito di poche settimane, a quando la Commissione Reale per la riforma universitaria avrà compiuto e reso di pubblica ragione il proprio lavoro;

o finalmente consentire che la novella cattedra sia messa a concorso, il quale terzo partito sembra a me il più accettabile fra tutti.

Che se l'onor. ministro invaghito, affascinato, sedotto da questa, a noi antipatica, sirena della filosofia della storia, volesse ad ogni modo trarla fuori dall'avello nel quale noi l'abbiamo creduta *deposita in pace* per sempre, non ho bisogno di dichiarare di qual funereo colore saran per essere i globuli che noi della minoranza avremo il dolore di deporre nell'urna. E creda l'onor. ministro che non si troveranno a disagio da soli. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Comparetti.

TOMMASINI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Se è per una dichiarazione, e se il senatore Comparetti non si oppone, ha facoltà di parlare il senatore Tommasini.

TOMASSINI, *dell'Ufficio centrale*. Sarò brevissimo. Sento di dovere questo rispetto al Senato, e anche alla causa che trattiamo. Ho chiesto la parola, non per parlare in merito, ma per chiedere al collega onorevole Lanciani di farmi intender meglio una cosa che egli avrebbe detto, e che spero di avere mal compreso: cioè che, secondo lui, nella nomina dei commissari, tre Uffici si sarebbero pronunciati contro la proposta di legge, e due in favore.

Questa affermazione, se egli l'avesse fatta a questo modo, ma, lo ripeto, credo di aver mal compreso, sarebbe strana e inusitata in questa Assemblea, e non credo che sarebbe punto esatta, perchè ciascuno di noi ha dichiarato, e consta dai verbali, di essere stato nominato commissario dell'Ufficio centrale con mandato di fiducia.

Questo è quanto desidererei che il senatore Lanciani chiarisse; del resto, tale stato di cose risulta da tutti gli atti dell'Ufficio centrale, di cui egli ha avuto la bontà ed il merito di essere il segretario.

Lascio gli altri argomenti, perchè non voglio invadere la parte del relatore e quella dell'onor. ministro; nè intendo di prolungare la discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Comparetti.

COMPARETTI. (*Segni di attenzione*). L'onorevole Lanciani ha ricordato una definizione che io ho dato della filosofia della storia. Quella definizione io mantengo, e dichiaro che, per quanto concerne la filosofia della storia, la sua definizione come non scienza e non capace quindi di essere insegnata nelle Università, io sono completamente d'accordo coi due onorevoli senatori che parlarono primi su questo tema, l'onorevole senatore Croce e l'onorevole senatore Garofalo; mi duole infinitamente di non potere essere d'accordo su di ciò con l'onorevole senatore Carle, alla cui mente, alle cui opinioni ho sempre professato tutto il più alto rispetto e la più alta stima.

Io credo, signori, che sia ormai tempo di uscire dal lato che potrei chiamare dottrinario

di questa questione. Se ne è parlato abbastanza, anche troppo, e non bisogna dimenticare che il Senato non è un'Accademia, non è un Corpo scientifico, e che se, per certe circostanze, conviene che si facciano pur discussioni in materia scientifica su di cui il Senato può volentieri sentire l'opinione dei competenti, bisogna pure essere parchi e badare bene a non stancare l'attenzione del Senato mandando troppo in lungo le discussioni senza un pratico risultato. Sono discussioni queste che possono andare avanti all'infinito; perciò io credo che sarebbe bene far punto su questo soggetto e portare la questione su un altro campo.

La definizione che io con altri diedi della filosofia della storia è una enunciazione affatto assiomatica che non ammette discussione. Chi voglia sostenere la tesi contraria non può farlo che in un solo modo, vale a dire cambiando i termini della questione, cambiando le definizioni: ed è precisamente questo che ha fatto col suo consueto acume meraviglioso l'onorevole relatore della Commissione. Nella relazione da lui redatta brillano tutte le elettre doti del suo finissimo, acuto, invidiabile ingegno. Che cosa ha detto però l'onorevole relatore? Ha dovuto convenire che questa espressione « filosofia della storia » in fondo è vieta ormai, è logora. Ed è veramente così: bisogna cambiare la definizione, spiegarla, perchè questa espressione non corrisponde più a ciò che è realmente il pensiero filosofico e storico che con essa si vuole rappresentare. È perfettamente vero ciò che ha detto l'onor. relatore, ed io mi domando: noi siamo chiamati a discutere un progetto di legge nel quale, secco secco, in poche parole, si propone la cattedra di che cosa? di filosofia della storia, senz'altro. Non si dice niente, assolutamente niente; quale limitazione essa debba avere, quale definizione speciale, in che modo si debba intendere questa filosofia; niente, proprio niente. Allora vien fatto di domandare: ma come l'intende l'onorevole ministro? Perchè l'onorevole relatore, col suo finissimo ingegno, ha ben detto come l'intenderebbe, ma l'intende pure così l'onorevole ministro? Egli non ha definito assolutamente nulla. Ora, signori miei, io porto la discussione in campo piuttosto scabroso ed anche delicato; vedrò di cavarmela.

È tempo che noi, invece di domandarci che

cosa s'intende per filosofia della storia, assurgiamo alle origini di questo progetto di legge, alla sua genesi e direi quasi alla filosofia della storia di questo progetto di legge (*ilarità*). Solamente così noi potremo sapere che cosa era nella mente del ministro quando ha pensato di istituire o meglio di riistituire questa cattedra di filosofia della storia e precisamente nella Università di Roma. E con tale intento io mi son domandato: qual genere di filosofia della storia potrà avere avuto in mente l'on. ministro? Ricordando gli antecedenti ben noti di questo progetto di legge mi venne in mente che egli avesse pensato alla filosofia della storia romana, tanto vero che nell'altro ramo del Parlamento nel discutere un tal progetto venne fuori una proposta per la istituzione in Roma di una cattedra di storia romana piuttosto che di filosofia della storia.

Non potendo non esservi connessione fra le due idee io ne deduceva che realmente l'on. ministro avesse pensato ad una filosofia della storia romana. E veramente ciò mi sembrava pur spiegabile e apparentemente giustificabile ripensando a quel che già dicevano gli uomini del medioevo: *Roma caput mundi regit orbis frena rotundi*. Poteva a quei tempi colla semplice parola « storia » intendersi la storia di Roma, perchè Roma era stata da lungo a capo di tutta l'azione storica dei secoli antecedenti. Oggi però da molti secoli disgraziatamente la nostra povera e vecchia Roma non è più *caput mundi*! Se mai, è *caput mundi christiani*, od anche meno, è *caput mundi catholici apostolici romani*! Il baricentro della storia del mondo civile da assai secoli non solo non è più Roma, ma neppure l'Italia. Perciò quando si dice cattedra di filosofia della storia non si può più sottintendere filosofia della storia romana; ma si deve intendere della storia universale, della storia di tutti i popoli civili.

Quando udii che in Parlamento e nelle sfere ministeriali si discuteva circa la proposta di istituire a Roma nella Facoltà di lettere di questo Ateneo una cattedra speciale di storia romana, io andai riflettendo su di ciò nel raccoglimento del mio studio e, pensando che l'idea in sé poteva esser plausibile, come potè esserlo quella a cui già un tempo efficacemente mi associai, di istituire in questa Facoltà romana una cattedra speciale di topografia ro-

mana, dissi fra me: per la topografia romana l'insigne specialista per quella cattedra c'era e c'è ancora, quella cattedra tenendo degnamente; ed ora son pur lieto di poter dire: eccolo qui a lato a me, in Senato (*accenna all'on. Lanciani, che gli siede accanto*); ma l'insigne specialista per la storia romana, pel quale in via straordinaria dovrebbe crearsi questa nuova cattedra nell'Università di Roma, chi mai potrebbe essere?

E così nell'intimità del mio studiolo io andavo pensando tra me e, conoscendo la genesi notoria di questa idea venuta nelle menti ministeriali, io andavo dicendo: ma guarda un po' che bella cosa, vedere che dall'America ci vengano suggerimenti e consigli per ciò che si deve fare per l'insegnamento della nostra storia nazionale!

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono invenzioni quelle cui lei allude, ma è più difficile eliminare una voce infondata, che una notizia sicura.

COMPARETTI. Onor. ministro, quello che io dico non lo dico mica io solo. E seguitando io diceva sempre fra me: io non me ne meraviglio, ed anzi di tal fatto mi allieto, perchè so che cosa vuol dire e quanto sono ammirabili questi stranieri nell'amore che dimostrano in molte circostanze per le nostre antichità, per la nostra storia.

Non ci deve far piacere che essi, così lontani, mostrino sempre di sentire che questa nostra vecchia Roma è la madre-patria di quella civiltà di cui essi pur godono e nel cui nome essi con noi si affratellano? Ah sì, seguitavo dicendo fra me: è pur cosa meravigliosa e da fare impressione anche sul nostro Governo il vedere un insigne uomo di Stato americano, un vero colosso di energia, capace negli ozii suoi di far stupire i due mondi, andandosene a caccia di rinoceronti e d'ippopotami, interessarsi tanto della nostra storia, degli studi e dell'insegnamento di essa presso di noi.

Questo pensiero mi entusiasmava; poi, sempre borbottone, come siamo noi vecchi dotti, va bene, dicevo, è un caro uomo; ma ha egli poi tanta autorità in questa materia che gli si possa riconoscere il diritto di consigliarci in proposito? E mi sembrava strano che avessero a considerarsi quasi come imperativi i suggerimenti, le raccomandazioni dell'uomo egregio

sia riferentisi a cose, sia a persone, tanto che il Governo si sentisse o dovesse sentirsi come obbligato a dare loro corso ed attuazione.

A questi miei pensieri io non diedi alcuna pubblicità nè a voce nè scrivendo; me li tenni per me; in questa circostanza però non mi è parso inutile rammentarli ed esporli.

Ma torniamo alla discussione. Dunque non storia romana, ma filosofia della storia.

Era pur strano che dall'idea della storia romana si saltasse di punto in bianco all'idea della filosofia della storia! È un bel salto nel vuoto, perchè la filosofia della storia, come la conosciamo, è un campo vastissimo, attraverso il quale potrebbe passare la mente non solo di tutto il Parlamento ma di tutta l'umanità civile.

Ma perchè mai limitare l'istituzione di questa cattedra a Roma? Ecco il grande problema. Se nel concetto del ministro, esimio professore di pedagogia nell'Ateneo romano, ci fosse, per esempio, l'idea che la filosofia della storia possa essere considerata come quasi un anello di congiungimento fra l'insegnamento delle scienze storiche e delle scienze filosofiche, allora perchè questa privativa per l'Università di Roma? Se è un elemento così essenziale, così vitale per la coerenza degli insegnamenti della Facoltà, perchè non dotarne tutte le Facoltà di lettere del Regno?

La difficoltà sta in questo: dove sono gli uomini? Appunto per questa ragione io pensai: l'onorevole ministro ha *in pectore* qualche nome? Veramente, noi uomini di scienza non se ne sa nulla di un uomo in Italia, il quale abbia credito nel mondo scientifico, che abbia fatto tali opere da poter essere preso in considerazione per una cattedra di tal natura. Noi non lo conosciamo: se lo conosce il ministro, ma perchè non ce lo dice? Qui sta la questione.

Il Governo trascina questo suo progetto di legge da molto tempo attraverso a fasi e difficoltà considerevolissime, di fronte ad opposizioni forti, eppure si ostina a portarlo avanti; ma perchè o piuttosto per chi? Ci può essere invero qualcuno che abbia scritto delle opere sulla storia romana con delle considerazioni filosofiche, e l'abbia anche fatto con assai ingegno ma da dilettante, non da uomo di scienza e quindi non da potersi inoltrare col suo nome nelle alte sfere del sapere e dell'insegnamento.

Ma è mai possibile che ad un uomo tale abbia pensato il Governo nell'istituire questa cattedra a Roma?

Guardiamo a quel che si fa quando si tratta di istituire cattedre speciali. Se, per esempio, domani, all'onor. ministro venisse l'idea di istituire nella Facoltà di scienze una cattedra specialissima per un uomo che si chiama Marconi e lo dicesse chiaramente, sono sicurissimo che tutti in Parlamento si caverebbero il cappello davanti a quel nome. E la leggina, come dovrebbe essere anche questa una leggina, passerebbe a spron battuto.

Se il Governo ha in mente un nome tanto grande da poterlo sicuramente designare per questa nuova cattedra, ce lo dica. No, egli aspetta che lo dica il Consiglio superiore. Ma il Consiglio superiore è costituito da uomini di scienza come noi siamo. Esso non ne sa più di quello che ne sappiamo noi; ci sono stato anch'io nel Consiglio superiore, ci sono anche attualmente dei miei scolari.

E così, come si spiega questa ostinazione del Governo a voler assolutamente malgrado tutto e a dispetto di tutti, anche della Facoltà di lettere dell'Università di Roma, che non ne vuol sapere, istituire questa cattedra nell'Università di Roma?

È un fatto, mi dispiace doverlo dire, perchè non voglio offendere nessuno, che l'operato del Governo in questo caso non mi pare corretto. C'è qualche cosa nella sua condotta, che sa di violenza. Assolutamente egli si vuole imporre, per partito preso, contro l'opinione di tutti i competenti, contro il volere e il desiderio della Facoltà di Roma. Si signori, si vuole così, deve essere così, e non può essere che così!

Veramente, dinanzi a questa insistenza, dinanzi a questa ostinatezza, che ritengo assolutamente ingiustificata, mi pare che il Governo si tradisca un po' troppo, che scopra un poco troppo le sue batterie.

In verità, nell'insieme, mi pare che con questo provvedimento il Governo non si ispirò al vero interesse dell'alto insegnamento, dell'incremento della Facoltà di lettere della Università di Roma. No, non si tratta di questo, o non unicamente di questo, perchè altrimenti tanta insistenza non si potrebbe spiegare. Subisce il Governo qualche potente influenza, qualche pressione che l'obblighi a procedere

così? V' ha luogo a sospettarlo, molti lo pensano e non senza ragione. Quale, di qual natura o provenienza questa sia o possa essere, non è da cercarlo qui, nè il Governo può ritenersi obbligato a dichiararlo. Certo è che (e il Governo non lo ignora) molto se ne bisbiglia nel paese e fra gli insegnanti che reclamano maggior rispetto per la dignità della loro classe e degli alti Istituti universitari.

Conchiudendo il mio discorso, io dico che disapprovo, più che per le questioni circa la filosofia della storia, per questo modo di procedere del Governo, che credo riprovevole, il progetto di legge, e darò il mio voto contrario. Il Senato farà quello che crederà di fare, tenendo conto, come spero, di queste osservazioni di non piccola gravità, che io sono venuto facendo.

Così l'on. ministro, come il Senato mi permettano di sperare che tutti credano che io abbia parlato non ispirato da nessun cattivo sentimento personale, e neppure per alcuno spirito di opposizione contro il Governo. Io non fui mai uomo politico, nè di partito; fui e sono uomo di scienza e niente altro, ed unicamente come tale ho parlato. Quanti mi conoscono sanno bene che io, particolarmente in materia così grave e delicata, non sono uomo da parlar leggermente e inconsideratamente, ma sempre parlo *ex informata conscientia*, con piena cognizione di causa, *sine ira et studio*, sempre « per ver dire, non per odio d'altrui, nè per disprezzo ». (*Approvazioni vivissime; congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto 20 novembre 1912 riguardante provvedimenti sulla riserva metallica dei biglietti di Stato ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro del tesoro della presentazione di questo disegno di legge, che avrà il suo corso, a norma del regolamento.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sul disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia nella R. Università di Roma ».

Ha facoltà di parlare il senatore Del Giudice.

DEL GIUDICE. Signori senatori. Sin dal primo giorno in cui l'Ufficio centrale si adunò per l'esame di questo progetto di legge, io obiettai contro la opportunità della cattedra di filosofia della storia nelle condizioni presenti della scienza, perchè essa era molto contestata nel suo contenuto, nel suo indirizzo, nel suo metodo, nei suoi limiti.

Tutto quello che dopo si è venuto scrivendo e dicendo intorno a questa disciplina mi ha confermato nel dubbio. L'on. Arcoleo, certo con nobile intento, volle provocare dall'Accademia delle scienze morali e politiche di Napoli una discussione intorno a quest'argomento, la quale porse occasione ad una piccola fioritura letteraria circa la filosofia della storia. Gli opuscoli dei professori Masci e Persico e poi il dibattito di ieri e oggi sostenuto da valenti cultori di scienze filosofiche, storiche, giuridiche, hanno messo in luce tutta la disparità profonda delle opinioni, tanto che il mio dubbio si è convertito ormai in convincimento.

L'on. amico Carle diceva: « ma la scienza vive di contestazioni e di lotte ». D'accordo: la scienza vive bene di lotte e di contrasti, ma si richiede pur sempre un punto fermo, un terreno comune perchè la disputa sia possibile, e perchè una materia qualsiasi possa essere oggetto d'insegnamento. Ora questo terreno comune, questo punto fermo mi par che manchi addirittura per la filosofia della storia.

Il senatore Carle ricordava il verso del mio Venosino:

multa renascentur quae iam cecidere, cadentque.

ma osservo che il poeta vi aggiunse qualche altra cosa, a cui forse meglio si attaglia la filosofia della storia nella crisi attuale. Ad ogni modo la rinascita presuppone i succhi vitali, la primavera vivificatrice, ma questa primavera non pare sia ancora venuta per tale scienza.

Questo punto, peraltro, circa la condizione scientifica è stato così ampiamente svolto, che

in verità non credo necessario, per me incompetente, d'insistervi. Piuttosto credo che giovi insistere sopra un altro ordine di argomenti, sulla ragione didattica e sulla ragione amministrativa, terreno più appropriato ad un'assemblea legislativa.

Le vicende di questa disciplina nelle Università italiane sono molto istruttive. La legge del 1859 considerava la filosofia della storia come una materia fondamentale, ma, dappertutto, Università e ministri si comportarono in maniera da conferirla sempre per incarico...

CARLE. No signore.

DEL GIUDICE. ...salvo una sola eccezione, di cui fece cenno l'on. Croce. La sola eccezione riguardò Francesco Fiorentino, il quale dall'Università di Bologna, ove insegnava filosofia teoretica, passò all'Università di Napoli come ordinario di filosofia della storia, non potendo per altro titolo.

Ed io, che in quel tempo mi trovava a Napoli, rammento di aver assistito con grandissimo piacere alla prolusione letta da quell'esimio professore. Ma, non appena per la morte di Bertrando Spaventa si rese vacante la cattedra di filosofia teoretica, il Fiorentino non esitò a farvisi trasferire; onde la filosofia della storia a Napoli rimase scoperta, e solo per qualche anno fu tenuta per incarico dal professore di storia antica. A Roma, dove pure si pensa ora di istituire una cattedra ordinaria di filosofia della storia, quali precedenti abbiam noi di cotesto insegnamento? Uomini che certo fecero onore alla scienza e all'Ateneo romano v'insegnarono, ma sempre per incarico. Terenzio Mamiani, investito di alti uffici, non disdegnò nè credette diminuita la sua dignità di scienziato e di scrittore col salire la cattedra di filosofia della storia quale semplice incaricato. E così la sali anche Antonio Labriola ch'era titolare di altra disciplina.

Dopo alcuni anni, prima o poi, gl'incarichi andarono cessando nelle Università nostre per concorde volere delle Facoltà, sino a che la legge ultima del luglio 1909 cancellò la filosofia della storia dal novero degl'insegnamenti fondamentali e obbligatori. Così essa disparve senza rimpianto e senza protesta di nessuna Facoltà.

Ecco perchè, on. senatore Carle, nelle mie brevi osservazioni riportate nella relazione del-

l'on. Arcoleo, io dissi che la legge del 1909 pose il suggello a questo stato di cose; intendendo dire un suggello funebre, una pietra sepolcrale.

CARLE. No, fu un suggello fiscale! La legge del 1909 fu una legge fiscale!

DEL GIUDICE. Sia pure, ma sta il fatto che la legge del 1909 non diede occasione a nessuna protesta; nessuna voce discorde sorse fra i competenti sia delle Università, sia di fuori.

Ora, in contraddizione a questa condizione di cose, venne fuori come un bolide, non aspettata la proposta dell'onorevole ministro della pubblica istruzione nel maggio 1910, per la istituzione di una cattedra ad ordinario di filosofia della storia nella Università di Roma.

E qui mi permetto domandare all'onorevole ministro, al quale professo tanta stima, quale movimento d'idee, quale fremito di dottrine e d'insegnamenti lo ha determinato a rompere il silenzio concorde universale circa una cattedra già dimenticata?

Non lo sappiamo: la presentazione di questo progetto fu una sorpresa per tutti, come lo prova anche il fatto ch'esso si è trascinato per tre lunghi anni prima di venire innanzi al Senato.

Le condizioni didattiche adunque, di cui ho fatto breve cenno, non consigliano punto l'adozione di questo disegno di legge.

Ma vi è di più. Anche una ragione d'ordine amministrativo, specialmente nei riguardi dell'Università di Roma, non induce a conclusione diversa.

È cosa per me evidente che uno dei mali che affliggono l'ordinamento dell'istruzione superiore, è la soverchia, esorbitante specializzazione, non già degl'insegnamenti, ma dei titoli di cattedre universitarie.

Pochi giorni addietro lo stesso onorevole ministro, a proposito della discussione che si fece intorno al progetto di legge sulla libera docenza, notava come l'insegnamento superiore fosse rappresentato in Italia da un personale che supera di molto quello di ogni altra nazione d'Europa.

Difatti, dalle statistiche ufficiali risulta come il numero dei professori italiani sia superiore a quello di Germania, che ha una popolazione doppia della popolazione italiana, dell'Austria Ungheria con una popolazione di oltre un

terzo in più, e persino della Francia i cui ordinamenti sono pure affini a quelli italiani.

Ebbene, con questa pletora di cattedre così specializzate, che talora un semplice frammento o capitolo di scienza è divenuto un titolo per cattedra di ordinario, possiamo noi acconsentire ad accrescerne il numero, sia pure di una sola unità, specialmente poi se si tratta, come nel caso nostro, di una materia così contestata? La specializzazione soverchia delle cattedre non eccita l'attività didattica dell'insegnante, non lo spinge a nuove ricerche, ad allargare il suo orizzonte scientifico; ma finisce con stancare l'intelletto, quando per 20 o 30 anni si è tenuti ad aggirarsi sempre nello stesso spazio ristretto. Questo è un guaio del nostro insegnamento universitario, e la Commissione Reale per la riforma degli studi superiori, alla quale ho l'onore di appartenere, lo ha rilevato, ed ha pensato al modo di render possibile una riduzione del personale insegnante e delle cattedre insieme, in maniera che i titoli di queste corrispondano meglio con la natura e con le distinzioni vere delle singole scienze.

Siffatte condizioni si riscontrano in grado maggiore per l'Università di Roma.

Avete sentito dal senatore Lanciani quanto sia numeroso il corpo degli insegnanti in questa Università al confronto delle altre. La sola Facoltà filosofica-letteraria conta non meno di 25 ordinari (il collega Lanciani disse 23, perchè non vi comprese le due cattedre rimaste scoperte per la morte recente dei rispettivi titolari, alle quali già si è sulla via di provvedere); numero enorme non solo rispetto alle Facoltà congeneri italiane, quanto anche rispetto alla maggiore straniera.

Difatti nella Università di Berlino, la più popolosa di tutte per numero di studenti, contando dieci mila iscritti, la Facoltà filosofica nella sezione delle scienze filosofiche, filologiche, letterarie e storiche, è rappresentata da un personale insegnante ufficiale ben inferiore a quello della Facoltà romana.

Ciò non ostante, si vorrebbe aggiungere un ventiseiesimo alla serie così copiosa dei professori ordinari.

Ma vi è poi una ragione speciale che giustifichi la istituzione in Roma, e solo in Roma, di una cattedra di filosofia della storia?

Il collega Carle disse che Roma pel suo am-

biente, per le sue memorie storiche, per i suoi monumenti appare la sede più appropriata per un insegnamento di questo genere. M'incresce dover dissentire da lui; ma a me sembra che le condizioni peculiari di Roma non diano una vera ragione di preferenza, quando si consideri che in qualunque modo la filosofia della storia non sarebbe limitata, come avvertiva il senatore Comparetti, alla filosofia della storia romana, ma dovrebbe spaziare in un orizzonte assai più vasto. Non intendo il perchè si scelga Roma capitale e non piuttosto Torino, per esempio, ch'ebbe il vanto di filosofi illustri nel secolo XIX, o Napoli, la cui Università serba ancora le tracce d'una scuola filosofica fiorita tra il 1860 e l'80.

Comunque sia, prescindiamo pure da ogni disputa sulla essenza di cotesta disciplina, sulla sua possibilità didattica; ammettiamone la utilità e la convenienza. E che perciò? È necessario forse provvedere con una legge apposita, aumentando il già ponderoso carico dei professori ordinari? Vi è la via aperta dall'incarico che si seguì sempre sotto l'impero della legge Casati, ed a più forte ragione si può seguirla ora dopo la legge del 1909. L'incarico lascia maggior libertà: esso può durare sino a che se ne sente il bisogno e vi è la persona degna e capace; può cessare nel caso opposto.

D'altra parte, si pensi che in passato l'incarico di filosofia della storia fu tenuto da uomini illustri, dal Mamiani, dal Labriola a Roma, dal Vera a Napoli, dal Bonatelli a Padova.

Aggiungerò un'altra osservazione.

Il progetto originario del ministro conteneva una cautela che allontanava il pericolo di favoritismo o di nomina di persona mediocre, e questa cautela consisteva nel voto favorevole del Consiglio superiore. Nella modificazione apportata al progetto ministeriale dalla Commissione dell'altro ramo del Parlamento, la cautela disparve, perchè si volle sostituire alla filosofia della storia la storia romana.

Ma, poichè il Ministero e la Camera non accettarono siffatta modificazione, sarebbe stato bene ripristinare anche la garanzia del Consiglio superiore. L'onor. Credaro in verità ha dichiarato ch'egli si atterrà al voto di quell'alto Consesso, e si può credergli sulla parola accettando, com'egli fa, l'ordine del giorno proposto in questo senso dalla maggioranza del

nostro Ufficio centrale. Ma chi ignora che gli ordini del giorno non legano il Governo, soprattutto i ministri? Essi non sono al più che un freno subiettivo, e nel caso nostro converrebbe convertirlo in freno obiettivo.

Ad ogni modo, non tocca a me entrare in questo argomento: oppositore schietto del disegno di legge non è mio compito di gettare un ponte, perchè non voglio passarvi nè sopra nè sotto. Credo la proposta inopportuna sia per ragioni scientifiche, sia per ragioni didattiche e amministrative; e dichiaro al mio amico relatore che nessuna preoccupazione di persone (alla quale egli pur credette fare allusione in un luogo della sua relazione), ma unicamente la considerazione obiettiva della cosa mi muove a dar voto contrario. (*Approvazioni - Congratulazioni*).

Presentazione di relazioni.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti due disegni di legge:

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo delle vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Bettoni della presentazione di queste due relazioni, le quali saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato due disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento, aventi per titolo:

Proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio

1898, n. 21, portante provvedimenti per il Credito fondiario per l'isola di Sardegna;

Conversione in legge del R. decreto 19 novembre 1912, n. 1238, portante provvedimenti relativi alla Camera agrumaria.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questi due disegni di legge, che seguiranno il loro corso secondo le disposizioni del regolamento.

Ripresa della discussione del disegno di legge:
« Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma » (N. 879).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma ».

Ha facoltà di parlare l'onor. Del Zio.

DEL ZIO. Quando ieri l'illustre nostro collega e mio caro amico senatore Carle, con la sua lucida, eloquente ed ispirata parola difendeva il disegno di legge ora sottoposto alla nostra approvazione, citò i nomi di diversi uomini illustri che furono vanto e decoro dell'Ateneo torinese, allorchè fino dai primi albori del nostro risorgimento si può dire funzionasse da Università nazionale.

E tra questi nomi, oltre a quelli del Berti, del Bertinaria, del Boncompagni, del Carutti e d'altri, citava il nome del mio illustre amico e maestro Giuseppe Ferrari. A questo ricordo io non potei trattenermi di interrompere l'oratore e di domandare la parola, perchè in quel momento l'onor. Carle accennava a cosa che meritava tutta l'attenzione del Senato.

Egli disse che tutte quelle somme illustrazioni del nostro paese pensavano, nel loro entusiasmo, ad una cosa sola: ad estendere e propagare in tutta la penisola il culto del più puro patriottismo.

Ecco, o signori, la frase grandiosa che avrebbe meritato l'attenzione degli oratori posteriori, onde avere un concetto più giusto e più profondo delle intenzioni vere, e della portata della legge.

Il culto della patria, la religione della patria! Mancava forse alla tradizione italiana questo sentimento? Non mancava, ma fu Giuseppe Ferrari, il primo, il solo che avendo narrato

le settemila rivoluzioni italiane nella sua grande opera storica sulle rivoluzioni Guelfe e Ghibeline in Italia, ne inferì un corollario supremo. Onde a tutti quelli che con troppo di sicurezza dicono, fra noi, che essi soli sono competentissimi a giudicare di questo argomento, si deve rispondere che è necessaria una maggiore e migliore liberalità d'animo. E per quanto io mi inchini rispettosamente al loro ingegno, protesterò sempre, in favore della importanza del corollario che fu espresso nella grande discussione sul battesimo del Regno.

Di chi — ecco la formula — di chi fu secondo Vittorio Emanuele II?

Se dunque tanti secoli di storia hanno dovuto lavorare al culto della patria, come diceva l'onor. Carle, quale la causa di sì lungo silenzio ed intervallo? Innumerevoli sono i documenti storici che la spiegano, ma colla sua giustificazione in prosa, e colla sua luce in poesia, basta l'*Adelchi* del Manzoni, che è nelle mani, nella mente, nel cuore di tutti, per farci comprendere il perchè del ritardo; e che si riduce alla catastrofe dell'antica monarchia longobarda. Furono religiosi i motivi che la produssero per cui (alla distanza di circa 1000 anni, attraverso le tre rivoluzioni dell'Europa moderna) divenne necessario il contraccolpo della nazione italiana; imperocchè se noi non avessimo fatto una certa risposta di principi saremmo stati prima germanizzati, poi anglicizzati, e finalmente gallicizzati, e mai avremmo potuto seguire i nostri geni, e arrivare al Campidoglio con una bandiera che ha fatto suoi non solo i colori, ma tutti i principi e diritti delle tre grandi rivoluzioni europee.

Quindi la prima necessità è l'analisi del contraccolpo. Mi permetta l'on. Arcoleo, valorosissimo interprete degli argomenti della legge, mi permetta che torni un poco sulla relazione con la quale nella seduta del 17 maggio 1910 il ministro Credaro ed il ministro Tedesco presentarono alla Camera, e poi al Senato, il loro progetto di legge.

Essa è mirabilissima, è di una lucidezza straordinaria, ed io resto meravigliato come in poche righe abbiano i due ministri potuto penetrare così profondamente nella situazione e nello spirito del tempo.

Dice la relazione: « Due sono i procedimenti con cui la storia compie il suo ufficio intellet-

tuale e sociale: uno scientifico ed analitico che serve soprattutto a preparare, depurare, illustrare, coordinare la materia della storia, i documenti confusamente tramandatici dal passato: l'altro, filosofico e sintetico, che da questi materiali, acconciamente preparati, si sforza di trarre le grandi concezioni storiche, di cui ogni generazione ha bisogno come di guida, per compiere l'opera sua. Ambedue i procedimenti sono necessari, poichè, senza un metodo rigorosamente scientifico di analisi, la storia perderebbe ogni valore di conoscenza positiva; priva di spirito sintetico e filosofico, essa rinunciarebbe a conoscere il nesso e la congiuntura dei fatti, e cioè l'essenza medesima dei fenomeni studiati, nella cui conoscenza sta precisamente la virtù educatrice delle discipline storiche ».

Questo paragrafo equivale ad un'opera; i ministri dicono 1° che ogni generazione (e nessuno crederebbe che precisamente questo era il problema dell'ultima opera fatta dal Ferrari) ha bisogno di una guida; 2° che questa guida si deduce da due procedimenti, uno analitico ed un altro sintetico. Analitico che raccoglie i fatti e i documenti del passato, e sintetico il quale serve 3° a dar le prospettazioni che sono le concezioni generali le quali animano ogni nuova generazione.

A ragione, dunque, ho detto: è una meraviglia questo paragrafo così breve, conciso e giusto!

Nella presente oratoria apologetica è inoltre necessaria un'altra osservazione; io sono assistito da un più antico maestro di quello citato ed ammirato, da un maestro anche di fama europea, e vorrei vedere come, dove, perchè sorgessero uomini che oseranno combatterlo. Si tratta del famoso Ulrici, tedesco, il quale ha scritto un'opera prodigiosa, che merita ammirazione eterna, e ch'è degna di essere tradotta in tutte le lingue e trovarsi nelle mani di tutti gli uomini colti, e specialmente di tutti gli italiani. L'Ulrici scrisse la *Storiografia universale* cominciando dall'antichissimo Egitto e venendo fino agli storici di Roma. Nella mente di quel grande uomo la Storiografia implicava una seconda cosa, poichè egli diceva: se esiste la storiografia vi sarà la storiologia e se esistono la storiografia e la storiologia vi sarà la storiosofia, poichè vi è un principio logico che tutto governa.

Ogni metodo riguardante la storiografia non è di monismo fantastico ma di monismo logico, senza cui non si potrebbe in nessun modo intendere l'argomento.

Immaginate poi il mio stupore, quando conobbi che l'Ulrici fece altre opere, nelle quali trattò de' cronachisti fiorentini e de' grandi lavori di Machiavelli; e poi una terza sulla interpretazione di tutto il teatro di Shakespeare. Oh fosse qui presente il rimpianto Garlanda, o il vivente Domenico Oliva per dire qual valore immenso abbia questa terza opera di studi filosofici intorno all'ordinamento, e allo spirito della drammatica di Shakespeare! E bene intendendosi Shakespeare si penetra in tutta la storia dell'arte e del teatro inglese, sino a lord Byron, al Shelley ed anche ad Oscar Wilde.

Da queste considerazioni nasce un corollario di grande importanza.

I fatti della storia non sono solamente raccolti analiticamente e sinteticamente. Questi due metodi si sa quale origine filosofica e storica abbiano, sorsero con Socrate, e con Platone, ed ebbero soprattutto in Aristotele la loro costituzione eterna. Ma i metodi, analitici e sintetici, presuppongono sempre un altro metodo, e mi meraviglio che vi sia stato chi abbia detto e dica che tutto ciò è fantastico. Certo così non la pensava il Sella e voi che ogni giorno passate avanti al Ministero delle finanze potreste ricordare che alle spalle del monumento sta scritto: *Signifer, statue signum. Hic manebimus optime.*

Dunque prima del metodo analitico e prima del metodo sintetico, e della loro riunione, che è il metodo dialettico, ha esistito il metodo significativo, e nessuno potrà meravigliarsi perciò che il filosofo cinese Confucio abbia dato per primo una dottrina sulla filosofia della storia. Il suo pensiero centrale meritò l'ammirazione e il commento di Schiller, e la versione di Andrea Maffei. Ma il nostro Ferrari ha fatto molto di più. Egli ha confrontato la storia del vecchio mondo coi periodi corrispondenti della Cina di Fuki, Mengio, Laotjé, Confucio, e con quelli dell'America come era prima che Cristoforo Colombo l'avesse scoperta.

Dunque non bisogna parlare della filosofia della storia come di cosa inesistente. Abbiamo anzi di già una storia delle Scuole Vichiane, e di essa basterà ricordare il cominciamento

e il fine. Il Filangieri infatti, interrogato dal sommo Wolfango Goethe su che cosa di prezioso ci fosse in Napoli, prese dalla sua biblioteca il libro della *Scienza Nova* e rispose: « Ecco il libro dai sette suggelli, ecco la nuova apocalisse della scienza »! Niente di antiquato dunque, niente di caduto in quest'opera, tutto è vivo, tutto è nuovo, tutto è palpitante della originalità di Vico. E dopo di lui, v'è una lunga serie di scrittori che ne seguono le idee.

Io ho in alto pregio ciò che hanno detto l'onor. Lanciani e l'onor. Comparetti. Innumerevoli infatti sono gli scrittori che in degno modo si sono occupati di Roma con metodo positivo e documentario.

Ma la legge dell'onor. Credaro e dell'onorevole Tedesco non intende invadere questo campo, che ha dato modo a tanti uomini dotti di acquistar gloria e influenza. Qua si tratta di un'altra cosa: non si tratta della tradizione complessa della storia romana, si tratta della periodica del tempo nella storia romana. Onde il primo articolo di questo progetto di legge non ha bisogno che di una semplicissima modificazione per andar bene.

Esso dovrebbe dire: « È istituita nell'Ateneo romano una cattedra di filosofia della storia ed è applicata alla periodica del tempo nella storia stessa ».

N'è vivente conferma l'egregio collega qui presente, onor. Pier Desiderio Pasolini, colle splendide sue opere sugli *Anni secolari* e su *Ravenna*.

Ma si oppone che, se questa cattedra si istituisse presso l'Università di Roma, le altre Università a lor volta ne domanderebbero una simile.

Ebbene: se gli altri centri universitari vorranno fare un controllo su questo insegnamento, meglio ancora. Si avrà una gara per la perfettibilità sublime del sapere e dell'agire.

Per conseguenza, io do il mio voto favorevole al progetto di legge con serena coscienza e con grande piacere di avere potuto da una frase del Carle dedurre buoni ricordi e meritare la benevola attenzione del Senato.

Un'ultima cosa dovrei aggiungere, ma sono incerto e temo che possa sollevare tempesta.

Giuseppe Ferrari, negli ultimi giorni di sua vita, si dolse amaramente che un distinto politico e democratico patriota italiano gli avesse

contestata la priorità e verità della sua più grande scoperta. Si dolse cioè dell'onore deputato Giovanni Bovio.

La protesta era giusta, perchè il Ferrari a Torino espose già il suo *Corso* di lezioni sugli scrittori politici italiani, dal quale risulta evidente la priorità della sua dottrina in questione. Aveva anzi di già pubblicato a Parigi la sua *Histoire de la raison d'Etat*, libro bellissimo ed ancor più meraviglioso, che destò l'ammirazione generale. In esso egli ha confrontato settecento scrittori di politica, dei quali quattrocento italiani; onde si sta davanti ad una vera consultazione dell'intelligenza umanitaria. Per questo suo malcontento, il Ferrari allora scrisse a me una lettera di protesta contro l'onorevole Bovio.

Io lasciai di pubblicarla, e la tenni segreta per trentatré anni per numerosi riguardi di prudenza civile. Oggi è mio dovere sia nota a tutti, onde concorra al trionfo definitivo della istituzione nell'Ateneo romano della filosofia della storia ed applicazione di essa ai periodi o ritmi di tempo della storia romana.

Consegnerò l'autografa lettera all'onorevole Presidente del Senato o all'onorevole Presidente del Consiglio dei ministri, affinchè pervenga ai sommi capi, e ne risalti un giudizio di verità, indispensabile alla storia dell'incivilimento universale.

PRESIDENTE. Nessun altro oratore essendo iscritto, do facoltà di parlare all'onorevole relatore senatore Arcoleo.

ARCOLEO, *relatore*. Mi limito a brevi osservazioni, nella qualità di relatore, e aggiungo che lo sono per voto unanime dell'Ufficio centrale. Tutti e quattro, fautori e dissenzienti, ebbero in me fiducia e forse non la ebbi io che non votai per me stesso.

Il relatore, sa bene l'Assemblea, è una sottospecie, perchè deve esporre come cronista le varie correnti, ed io mi appello alla benevolenza del Senato affinchè veda se ho adempito strettamente a tale dovere. È in questa lealtà che consiste la qualità di relatore, che deve rispondere anche alle diverse opinioni che si determinano preliminarmente negli Uffici, che in maggioranza furono favorevoli al disegno di legge. Ciò valga come rettifica a quanto ha detto l'onorevole senatore Lanciani. Io

mi opposi ad assumere questa qualità; ed accettai solo come auspicio di possibile accordo.

Sono lieto che un argomento di cultura abbia potuto provocare in questa Assemblea una larga discussione generale che non valse a suscitare la riforma elettorale amministrativa; ne sono lieto, perchè, se fu conteso qualche volta alla Camera Alta la funzione di Corpo politico, non si può certamente discutere se abbia l'autorità e il prestigio di un Corpo accademico. Le conclusioni sono molto difficili, per eccesso d'ingegno e di dottrina, perchè l'uno e l'altra allargano gli argomenti e salgono troppo alle vette. Io mi manterrò alpinista di pianura. (*Sì ride*).

Comprendo e mi spiego le preoccupazioni degli insigni maestri, che hanno tanto cooperato ad applicare il rigido metodo scientifico delle scienze sperimentali all'arte, alla letteratura, alla critica, emancipandole dalle antiche malattie, da quel bacillo dogmatico che aveva intristito per secoli tutta la nostra attività intellettuale e morale. Mi spiego come animi buoni e miti abbiano persistenti odii intellettuali, che rappresentano la vera onestà scientifica. Mi spiego le trepidazioni, i dubbi o le resistenze di illustri insegnanti, che temono nell'Ateneo quelle discipline a margini e profili indecisi, che, invece di fecondare come acque irrigue, devastano, quali torrenti senza argini, intelletti e studi, specialmente nella nostra gioventù, così corriva alle facili e arrischiate sintesi. (*Bene - Bravo*).

Quindi comprendo l'opposizione, e fa onore ad un'assemblea anche se erompe con vivacità passionale, chè nel rivendicare i diritti della cultura e nel mantenere la dignità dell'Ateneo consiste gran parte del rinnovamento civile, specialmente oggi che il fumo delle officine e dei laboratori offusca la visione di quei grandi ideali, che, sia comunque, costituirono sempre la forza e il progresso della nostra Nazione. (*Approvazioni*).

Io non posso che delibare, per l'ora tarda, gli argomenti di opposizione, discriminando la loro natura, e mi perdoni l'Assemblea se amo tanto la vita e rifugio dalle frasi funeree, colle quali si usa ripetere che è morta e sepolta ora la riforma del Senato, ora l'indennità ai senatori, ora, da ultimo, la filosofia della storia! (*ilarità*).

E non mi piace vedere l'Assemblea, raccolta di uomini insigni, mutarsi in Alta Corte di giustizia dinanzi a questa filosofia della storia, condannata o appena meritevole di attenuanti.

Facile è il creare un nemico fittizio, per via di tesi, di presupposti e di archetipi, e così si è foggiate una scienza a base teologica: anzi si è detto che proprio questo è il suo fondamento, che essa non è che l'applicazione di leggi di ordine generale, che vuol prevedere tutto e segna l'orbita dentro la quale deve muoversi l'iniziativa degli individui e la vita dei popoli.

Da Sant'Agostino si fa procedere fino a noi questa teologia trasformata, fino al punto da affermare, ma io credo che sia stato detto con una fine ironia, che la filosofia della storia dovrebbe essere insegnata per investitura del Papa qui in Roma, come espressione delle credenze cattoliche, proprio quella filosofia della storia che è servita come espressione di rivendica o di rivoluzione, e alla Germania servi come sviluppo della Riforma, che creò scuole democratiche, positive, socialiste, che sommossero e demolirono le vecchie impalcature; che a mezzo degli enciclopedisti aprì la strada alla rivoluzione francese; proprio quella filosofia della storia, la quale agitò le menti più acute, gl'intelletti supremi per via di quei tentativi, e qui convengo sono tentativi, per cercare i vari fattori, che più o meno si possono considerare come le forze impulsive e l'energie, che scuotono ed avviano i popoli ai grandi loro destini. (*Bene, bravo*).

Non guardiamola nella sua denominazione, questa questione del titolo lasciamola da parte, ma vediamo quali furono i suoi intendimenti. La storia è divenuta scientifica, ma ciò non toglie che si possano, anche in base ai fatti accertati, scrutare nessi, e rapporti, avendone come premessa non leggi aprioristiche, dogmatiche, perentorie, assolute, ma quelle energie, che sono l'anima stessa dei documenti.

Nè si dica che i fatti parlano da sé: vi sono delle forze inedite, delle tendenze, di cui non sempre vi ha documenti, ma che possono scrutarsi da acuti intelletti nel raffronto dei fatti stessi per comprendere fino a qual punto prevalga ora il fattore religioso, ora quello economico, ora il politico, che sono cause immediate dei grandi avvenimenti.

Mi diceva stamane stesso uno dei più valenti nostri generali, che il Marselli, discepolo prediletto del nostro De Sanctis, spiegava nelle sue lezioni sull'arte militare quei vari elementi che erano serviti come impulso a determinare i grandi fatti militari; egli insegnava a guardare non solo la parte tecnica, ma quella virtù intima, che vale più del numero e delle armi e che costituisce, per le vittorie, l'impulso e il valore, e, per le sconfitte, la speranza della rivincita, onde, malgrado la deficienza della parte tecnica sopravvive l'animo della nazione. (*Approvazioni*).

Potrei ricordare quegli illustri maestri, che dopo il 1872, insegnavano nell'Ateneo di Napoli, dando a viete denominazioni contenuto nuovo: il Tari, l'estetica; il Vera, la storia della filosofia; il Fiorentino, la filosofia della storia; il De Sanctis la letteratura comparata. Abbiamo ricevuto nel nostro organismo intellettuale come una specie di globuli rossi che ancora ci agitano e che pure nei nostri anni cadenti traducono le idee in sentimenti e questi in azione, per costituire il vero uomo moderno, l'italiano emancipato dal dogma e dalle pastoie, pronto ad affrontare con audacia e con prudenza, le sconfitte come le vittorie. (*Approvazioni*).

Sono forze impulsive, che coesistono sotto forma più libera accanto a quel gruppo d'insegnamenti, che scrutano e compongono i vari elementi per via di indagini pazienti, che ora hanno elevato la critica, la filosofia e la letteratura italiana al livello degli altri Stati.

Accanto alle discipline, che analizzano e classificano, può trovar posto anche qualcuna, che stimola e rinnova e che, al di là dell'Aula e della Cattedra, cerca un pubblico nella generazione stessa per trasmettere le forze che, unendo la scuola alla vita, possono concorrere al progresso civile e morale in modo che la storia che si ricorda diventa la storia che si fa. (*Bene, bravo*).

Or dunque non è da isterilirsi in una questione di denominazione. Non credo di essermi contraddetto quando ho potuto accennare alla possibilità di una storia, la quale venga esposta e analizzata con metodi scientifici, filosofici. Diceva l'onor. Croce: « Tanto vale applicare il metodo scientifico ad una materia fantastica; c'è contraddizione nei termini ». No, onor. amico,

perchè il metodo e la materia non sono qui incompatibili: la storia non ammette presupposti, ma non dovrebbe neanche ammetterli quella filosofia della storia come l'intendo io.

Sono di accordo che la filosofia della storia (come fu intesa o abusata) è altrettanto contraddittoria, quanto la concezione deterministica da cui sorge e a cui si oppone.

Ma non deve negarsi che tale scienza possa, malgrado la sua vecchia denominazione, dar luogo ad un insegnamento che metta in rilievo quei fattori o nessi o rapporti, che spiegano questo o quell'altro avvenimento. Non si tratta di finalità prestabilite, di leggi universali o di presupposti, quali vollero stabilirli le diverse scuole di filosofia della storia.

Questa servi come strumento alla Germania, e produsse costruzioni che alle tendenze vollero dare aspetto di scienza.

E non occorre citare (mi limito a pochi) tutta una schiera da Leibnitz in poi fino a Herder, Hegel, Kant, Bunsen, Lotze, Hermann.

In senso opposto, la filosofia della storia servi dapprima in Francia quale ratifica della teocrazia e dell'assolutismo, per dar luogo poi alla scuola socialista di Buchez, Leroux, Comte e alla democratica di Michelet, Quinet, De Tocqueville, De Ferron, Laurent.

In diversi periodi queste così dette leggi di tendenze produssero insegnamenti ed opere di eminenti scrittori che furono stimolo e occasione a programmi, azioni ed avvenimenti che oltrepassarono i confini degli atenei, e si confusero con la storia nazionale.

Ciò spiega il rigoglio della filosofia della storia lungo il periodo preliminare della nuova Italia, e che ebbe splendidi tramonti in maestri insigni, come il Fiorentino e il Labriola.

Si trova oggi l'Italia in uno di quei periodi, in cui occorra creare un insegnamento, che, applicando il metodo scientifico alla storia, eserciti virtù educatrici nella gioventù, specialmente per integrare le faticose ed aride ricerche, nelle quali prevale lo studio esclusivo del documento?

L'onor. Comparetti domandava se il ministro intende la filosofia della storia in questo senso. Certo così la intendo io, perchè, dovendo essere svolta con metodi scientifici, non può riconoscere presupposte leggi fisse o previsioni. Vedano dunque che su questo terreno non vi ha

fra noi disaccordo nella cosa: e la disputa si restringe ad una questione di nome.

Potrei citare anche fra noi il Filangieri, il Romagnosi, l'Emérico Amari, come il Montesquieu e il Guizot in Francia, il Buckle in Inghilterra, che scrutarono lo spirito e i fattori dell'incivilimento. Ma oggi il metodo progredito adotta mezzi più idonei e concreti, eliminando ogni premessa teorica.

Dunque è una questione di punto di vista, di obbiettivo; non che si vogliano ammettere delle finalità prestabilite, ma si vuol trarre quelle conseguenze che possono essere approssimativamente stimolo a nuove energie, senza previsioni nè leggi perentorie o fisse. Mi dicano, onorevoli colleghi, se tutte le scienze hanno premesse assolute; se talora non l'hanno neanche le scienze sperimentali? Forse che a poca distanza di tempo non vediamo sostituire, come causa di certe malattie, come ragione di alcuni fenomeni morbosi, fisiologici o igienici, elementi, che spostano la dottrina anteriore? Esagerando, si viene a risultati, che oltrepassano il pensiero di qualche oppositore: si finisce con prestabilire una regola dogmatica per gli insegnamenti, ed una Congregazione che mette all'indice questa o quella disciplina. Sono materie complesse e difficili, che, per il loro sviluppo, hanno bisogno di uomini eminenti, che anzi queste discipline a margini indeterminati, per non creare un pericolo, piuttostochè un profitto, debbono essere esercitate da uomini, i quali essi stessi diano l'impronta ad una scuola non soltanto, ma ad una generazione; e qui possiamo intenderci. Io ho soppresso le mie opinioni personali in omaggio ad un'idea dominante: che un'Assemblea politica non si presti con mezzi idonei a decidere sui caratteri costitutivi di una scienza; cosa ben diversa dall'opportunità d'un insegnamento. Dunque non comprendo il dissidio fra noi, la questione si concentra tutta in un punto solo: quali garanzie abbiamo? Come si provvederà a questo insegnamento?

Non mi fermo sulle questioni di ordine amministrativo; quella famosa frase « Consolidiamo le spese » non vale per nessuno dei bilanci; specialmente consolidare le spese, dove c'è l'espansione di forze vive ed organiche, è una frase che non ha nessuna ragione di serietà e di contenuto.

Non mi occupo di ruoli, neppure di quantità e di dividendo tra le varie Facoltà, e quando si viene a parlare della pletora, del numero dei professori, ma, onor. Del Giudice, guardi bene se in Germania, o in Francia, o in Austria, o in America, si siano pareggiati tutti gli istituti superiori, e se vi sia questo lusso di 17 Università ufficiali e quattro libere, alle quali altre si agguingeranno, senza tener conto delle scuole superiori equipollenti, che tendono a crescere. Il numero eccessivo degl'insegnanti dipende da questo sistema, che ormai è un fatto compiuto e non lo deploro, perchè tali questioni quantitative sono assai piccole; guardiamo alle cose. L'Ufficio centrale ha avuto dinanzi a sé un disegno di legge che fu prima presentato alla Camera dei deputati per chiedere l'istituzione di una cattedra di filosofia della storia nella Facoltà di Roma. L'idea doveva essere quella di allargare la cultura. Qui, se dovessi esprimere una convinzione mia personale, avrei provveduto prima ad una cattedra di storia romana. È molto strano che nell'elenco degli insegnamenti di Roma vi sia quello di storia antica (che può in modo incidentale parlare della romana), l'epigrafia italica, l'epigrafia latina, topografia romana, scavi ed altro, e non esista una cattedra di storia romana. E passo oltre.

Pur ringraziando delle benevoli parole l'illustre maestro, onor. Comparetti, che sa quanta stima e gratitudine gli dobbiamo per il metodo, che egli ha saputo con tanta autorità applicare ai suoi studi, debbo dichiarare che mi sorprende come si parli di cosa che non si vede nei documenti che abbiamo esaminati. Io ho la fortuna di poter dire meglio di tutti che queste cose non le vedo, nè suppongo. Il decoro del Parlamento è superiore a tutto quel pulviscolo che può offuscarle: al di fuori di qui possono esservi diffidenze, sospetti o dubbi, qui vi è libertà e aperta discussione.

Dunque guardiamo la cosa nelle sue garanzie, quale si presenta. Questo disegno di legge riguarda la filosofia della storia. Lasciamo il titolo e la denominazione, perchè se dobbiamo fare qui ciò che fece Benedetto XIV esaminando il « Martirologio », quante scienze andrebbero via! Mi sanno dire gli austeri anacoreti della Tebaide scientifica, perchè in Roma vi sia un diritto costituzionale ed un diritto pubblico interno? Vorrei sapere la differenza che vi ha

fra le due materie. E quale è l'altra che esiste tra il diritto costituzionale che io a Napoli professo nelle ore antimeridiane e il diritto pubblico comparato che insegno nelle pomeridiane? (*Si ride*). È l'uomo e il metodo che giustifica la distinzione.

E perchè, mentre il diritto amministrativo è celibe o, meglio, celibatario in tutte le Università del Regno, appare coniugato con la scienza dell'amministrazione solo in Roma, Bologna e Genova? Ed è ben definito l'insegnamento di istituzioni civili, che sostitui quello di enciclopedia giuridica, e spesso appare un riassunto del Codice civile?

Come va che l'Assemblea avrebbe lasciato passare nel dicembre scorso una cattedra dal titolo « Scienza dell'ordinamento dello Stato » che avrebbe compreso metà dello scibile, insieme ad una processione di altre discipline, istituite per semplice decreto firmato da sei ministri per una scuola amministrativa, i cui insegnamenti erano affidati a direttori generali, capi di gabinetti, e nessun Corpo accademico osò protestare? E perchè si mantiene ancora il titolo di diritto canonico per una materia oggi trasformata e che non si occupa più di bolle, liturgia, voti monastici e via via, ma dei rapporti fra Stato e Chiesa? Mi saprebbero dire di altre nomenclature nelle scienze mediche, che io non voglio profanare?

Non guardiamo all'epigrafe, onor. Croce. Lei è benemerito della filosofia, perchè ha voluto opporsi a quella specie di positivismo volgare, che costituiva l'atrofia delle forze intellettuali: ha avuto il coraggio di allargare la cultura filosofica, proprio in tempi, in cui chiamarsi filosofi era quasi diffamarsi, come dirsi conservatori. (*Si ride*).

Ma se, per esempio, qualcuno, volendo giudicare qualche suo scritto, come si guarda la filosofia della storia, nell'epigrafe, nell'etichetta trovasse: « Breviario di estetica », potrebbe pensare che si tratti di un metodo teologico, giacchè il breviario è dei preti; mentre il suo libro è invece una esposizione critica su basi di osservazioni sottili, profonde, ed emancipate da ogni presupposto dogmatico.

Ad ogni modo, non era compito dell'Ufficio centrale cambiare il titolo. Gli atteggiamenti della scienza dipendono dall'impulso che si dà:

è l'uomo che giustifica la cosa, ed in ciò conviene l'onor. Comparetti.

Dunque questione della scelta.

Certo molte difficoltà sarebbero scomparse senza la controversia che desta per sé il titolo della nuova cattedra.

La qualifica riesce indifferente, quando vi è l'uomo: perchè egli può e sa dare anche ad una materia pericolosa e vaga per altri, degno contenuto e profili.

Ma non intendo ripetere quanto è detto nella relazione, che ha meritato, per la schietta esposizione, anche il plauso dei contraddittori.

Poca importanza hanno le dispute di ordine generale sul ruolo delle Facoltà e sul criterio di riduzione, propugnato da qualche dissidente. È la sorte degli argomenti di pubblica istruzione, nei quali avviene subito il richiamo più o meno opportuno, soprattutto dei vari problemi della cultura, il che rende ardua ogni riforma e spiega i tentativi falliti in quella dell'istruzione superiore.

L'Ufficio centrale aveva il dovere di assicurare la scelta dell'insegnante contro ogni pericolo di arbitrio, e ciò pel decoro dell'Ateneo e dello stesso ministro.

Ecco in breve i motivi dell'accordo, che ebbe la maggioranza dell'Ufficio centrale su questo terreno.

Non si poteva guardare al numero degli insegnanti nelle Facoltà di lettere; non sono privilegi, sono maggiori doveri che incombono qui alla scienza, all'Ateneo, che deve essere, come disse il Sella, il vero segnacolo dell'emancipato spirito moderno, di fronte al secolare dominio teocratico. (*Bene*).

Parve rispettato il decoro della Facoltà per la stessa persona del ministro proponente, che ne è parte e lustro.

L'Ufficio centrale avrebbe voluto riprodotto il testo dell'articolo che stabiliva il parere favorevole del Consiglio superiore, ma si oppose l'ostacolo dell'attuale scorcio dei lavori parlamentari, e quello di coerenza da parte del ministro, restio a fare in Senato dichiarazioni opposte a quelle enunciate nella Camera.

Malgrado tali difficoltà, l'Ufficio centrale ha creduto collegare, quale motivo del suo assenso ed accordo, l'ordine del giorno, che costituisce una premessa indispensabile per il passaggio

alla discussione degli articoli, ed ha creduto rispettare la tendenza favorevole, che si manifestò, in maggioranza, negli Uffici alla istituzione della cattedra.

Per parte sua, ha poi stimato circondare delle più rigide cautele la scelta dell'insegnante, sia per il metodo comune, sia per quello eccezionale.

Propone la Facoltà stessa di Roma, in caso di trasferimento; intervengono tutte le analoghe Facoltà del regno nella scelta della Commissione, in caso di concorso.

Ove poi voglia adottarsi il criterio singolare, stabilito dall'art. 24, testo unico, della legge Casati, è suprema garanzia il parere favorevole del Consiglio superiore, che riassume le più riconosciute competenze nell'alta cultura.

Mi permetto esprimere ora un sentimento mio personale: credo che l'Ateneo possa e debba avvicinarsi alla società per difendere l'uomo dal dominio assoluto della macchina, svegliare le energie intellettuali, per tradurre le idee in moto e azione. Vi ha il gruppo organico d'insegnamenti che raccoglie, scruta e classifica, e si svolge nell'ordinario ambiente didattico, ma vi ha margine per qualche insegnamento che stimola, rinnova, affina le attitudini e trova, oltre che nella scuola, il suo pubblico nella società, esercitando una larga virtù educatrice. (*Bene*).

Accanto ad una storia romana può trovar posto una storia della romanità, cioè di quello spirito, che sopravvisse alla caduta dell'Impero, e, attraversando il Medioevo, divenne italianità, espressione di quella unità morale e di quella emancipazione, che liberò scienza e coscienza. (*Approvazioni vivissime*).

Ed ora al Senato l'ultima parola, che sarà certo informata agli intendimenti consueti a questa Assemblea, che propugnò sempre e difese gli interessi della cultura come precipuo fattore del progresso e della grandezza del Paese. (*Applausi - Molti senatori si congratulano con l'oratore*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, con riserva della parola all'on. ministro della pubblica istruzione.

Stante l'ora tarda, rinvieremo a domani il seguito della discussione.

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-1913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 MAGGIO 1913

Presentazione di una relazione.

DE CESARE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica, concessi all'industria privata ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore De Cesare della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Domani alle ore 15 riunione degli Uffici.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma (N. 874 - *Seguito*);

Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi (N. 1006);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 5912.32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa facoltativa (N. 1034);

Conversione in legge dei R. decreti 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059 e 6 settembre

1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1032);

Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti (N. 1023);

Provvedimenti pel riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore (1037).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17.50).

Licenziato per la stampa il 7 giugno 1913 (ore 10).

Avv. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCCXVIII.

TORNATA DEL 31 MAGGIO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedi* — *Seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma »* (N. 879) — *Parlano il senatore Carle, dell' Ufficio centrale (pag. 11241) e il ministro dell' istruzione pubblica (pag. 11243) — Il senatore Tommasini propone un articolo aggiuntivo, a nome dell' Ufficio centrale (pag. 11252) — Parlano i senatori Filomusi Guelfi (pag. 11254), Arcoleo, relatore (pag. 11253) e il ministro (pag. 11253) — Si approva l' art. 1 del disegno di legge — Il senatore Senise propone un emendamento all' articolo aggiuntivo (pag. 11254) — Interloquiscono i senatori Todaro (pag. 11254) e Arcoleo, relatore (pag. 11255) — Respinto l' emendamento del senatore Senise (pag. 11255), si approva l' art. 2 proposto dall' Ufficio centrale (pag. 11255) — Senza discussione è approvato l' art. 3 del disegno di legge che è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di un disegno di legge e di una relazione — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri della marina, di grazia, giustizia e dei culti, della istruzione pubblica, dei lavori pubblici.

BISCARETTI, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo il senatore Fily Astolfone di 15 giorni per motivi di salute; il senatore Tecchio pure di 15 giorni per lo stesso motivo, ed il senatore Malvezzi di 10 giorni per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questi congedi s' intenderanno accordati.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l' Università di Roma » (N. 879).

PRESIDENTE. Passiamo ora all' ordine del giorno, il quale reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Istituzione di una cat-

tedra di filosofia della storia presso l' Università di Roma ».

Come il Senato ricorda, ieri fu chiusa la discussione generale su questo disegno di legge, riservando la parola all' onor. ministro.

CARLE GIUSEPPE, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLE GIUSEPPE, *dell' Ufficio centrale*. Ho domandato la parola per una dichiarazione, e anche, in certi limiti, per un semifatto personale, che certamente non darà luogo ad ulteriori svolgimenti.

La dichiarazione, che io faccio è questa: io ho applaudito con tutta l' anima, con tutta la convinzione, alla splendida concione che ha pronunciato il nostro illustre relatore, affascinante nelle stesse antitesi da esse presentate, con la quale ha compiuta e conclusa, dirò così, l' opera dell' Ufficio centrale.

Io credo che non si poteva meglio esporre lo stato della questione, e perfino i dubbi per

cui l'animo suo era passato, ed io sono perfettamente d'accordo con lui. Devo però fare una dichiarazione; ed è che, a parer mio, non si può aderire alla lettera a ciò che il nostro relatore avrebbe lasciato capire, che cioè potesse anche sostituirsi una cattedra di storia romana a quella di filosofia della storia, di cui fino ad ora ci siamo sempre occupati. Certo egli ha espresso l'opinione sua particolare e l'ha fatto come sa far lui, strappando anche gli applausi a me, che ero dissenziente. Sembrerebbe così il nostro relatore quasi accostarsi all'opinione di due fieri nostri avversari, il Comparetti ed il Lanciani, che hanno pur essi alluso a questa cattedra, indicando anzi il primo anche colui che avrebbe degnamente coperto tale cattedra di storia romana.

Certamente il nostro relatore non ha inteso di proporre una simile sostituzione; ad ogni modo mi pare che allo stato delle cose sia lecito dichiarare che quella discussione noi non abbiamo fatta, e non abbiamo voluto fare, in quanto che la questione che a noi si presentava era questa soltanto.

L'on. ministro propone la filosofia della storia e non un corso di storia romana a Roma per due essenziali motivi: 1° come scienza sintetica, coordinatrice di moltissimi corsi storici speciali; 2° come indirizzo scientifico educativo da introdursi anche nella prima Università del Regno. Ora, questo può dirsi della filosofia della storia, ma non potrebbe ugualmente dirsi della storia romana; la filosofia della storia, e la storia romana non sono due equipollenti, ma esercitano una funzione assolutamente diversa e rappresentano anzi due correnti completamente diverse, e son chiamate ad esercitare nell'insegnamento un ufficio diverso, pressochè opposto. Per spiegarmi con un esempio, corre fra esse la diversità che corre fra l'opere critiche del Pais e del Gaetano De Sanctis sulla storia di Roma e il libro o almeno l'indirizzo che prevale nella scienza nuova del Vico.

Per la storia romana conviene entrare nei particolari minutissimi, criticare le fonti, sfrondare le leggende; conviene fare lo studio più analiticamente perfetto che ci sia possibile, trattandosi di storia nostra; per la filosofia della storia invece non si tratta di rifare nei minuti particolari la storia di Roma, si tratta invece di ricavare dal grande quadro della medesima, ed anche da un quadro più vasto di cose umane,

che sia la sola storia romana, le leggi che governano la storia; cercandone il fondamento nelle modificazioni stesse della mente umana. Sono quindi cose diverse, il metodo da applicare è diverso; nella storia si ricerca il fatto minuto, preciso, particolareggiato; nella filosofia della storia il complesso dei fatti, e delle leggi che li governano e quindi essa è opera filosofica e speculativa benchè fondata su base storica.

Perciò la confusione, che è stata fatta di queste due scienze nella discussione di questo disegno di legge, fu più d'impiccio e di danno, e non servi certo a chiarire il vero scopo ed intento dell'insegnamento, che l'onor. ministro si proponeva di istituire.

Così fu in parte alla Camera, la quale però affrontò e risolse direttamente il problema, e si farebbe in parte ora al Senato sul conchiudersi della discussione, intorbidando alquanto le acque, perchè non vi si possa veder chiaro.

Nè gioverebbe di dire, come ha detto così bene il nostro relatore, che anche da un breve tratto di storia romana possa erompere quell'alto senso della romanità, che è l'anima di tutti gli studi che si attengono a Roma, perchè nella storia di Roma deve primeggiare la critica, l'analisi, spinta fino agli ultimi scrupoli, non arrestarsi alle leggende, ed è solo dall'esame del gran quadro di tutta la storia romana, e di tutto il processo formativo del suo diritto, avvicinando, per quanto si può, anche la preistoria, unendo e comparando il periodo stesso gentilizio a quello della città antica e quello della città antica, sopra cui si modella poi anche lo stato moderno, che può irrompere irrefrenabile questo senso vero della romanità, e quest'ammirazione per questo popolo costruttore, modellatore sempre, della sua città, del suo diritto, del suo impero, che, dopo essersi ispirato ai concetti stessi del periodo gentilizio, porge e somministra i modelli ed esemplari suoi anche allo stato moderno; onde la città antica, Roma, sembra quasi essere il tratto di unione fra il periodo preistorico e gentilizio e il periodo delle nazioni e dello stato moderno.

PRESIDENTE. Prego l'oratore di mantenersi nei limiti di una dichiarazione.

CARLE GIUSEPPE, *dell'Ufficio centrale.* La dichiarazione è finita: ma mi resta ancora il fatto personale, nel quale però sarò brevissimo, per quanto abbia moltissime cose da dire.

L'onor. Comparetti, indirizzandosi alla mia piccola persona, senza nominarla, con sale attico, con astuzia, ch'io stesso ho ammirato, mi ha detto pressochè paternamente, che io, in certo modo, avrei trasformato un po' il Senato in accademia.

Certo un' accademia vi fu, ma fu un po' di tutti, e anche dell'onor. Comparetti; e non poteva essere altrimenti, perchè il tema era per sè essenzialmente accademico, prendendo anche questa denominazione in senso scientifico. (*Commenti*).

Certo, e lo riconosco volentieri, il mio discorso fu lungo, lungo, lungo, come osservò il Comparetti, ma la lunghezza del discorso deve anche misurarsi dal contenuto del medesimo.

Poteva esser breve nella sua grande autorità l'onor. Comparetti, al quale bastava sentenziare che era *assiomatico*, che non poteva esservi una filosofia della storia, e che essa in ogni caso non era insegnabile.

Ma non poteva essere ugualmente breve il prof. Carle (sebbene anche a esso singolarmente piaccia la brevità e la concisione) dal momento che egli doveva provare a molti increduli che quella scienza non solo non era inesistente nè impossibile, ma era nata con Roma e per Roma, aveva avuto a padrini al suo nascere un Scipione, un Catone, un Polibio, un Cicerone, e si era poi rinnovata sempre in ogni momento grave della nostra vita politica e civile.

Solo non ho potuto ancora provare come questa scienza sia anche ora nel travaglio del parto e che essa varrà a spiegare non solo, ma a giustificare le nostre ultime grandi imprese, malgrado il vocio, che se ne fece dappertutto, anche nel Congresso internazionale per la pace.

Sì, onorevoli colleghi, non si può negare che l'impresa libica sia stata ispirata, non solo, ma imposta a noi da un concetto storico, filosofico, tradizionale, al pari di tutti gli altri che ispirarono il nostro risorgimento.

D'una necessità storica parlò il presidente del Consiglio, parlò anche sovente l'onorevole Di San Giuliano, e di essa parlarono anche tutta la stampa e tutti quelli che cercarono di analizzare e spiegare questo gran fatto.

Or bene il paese ne allargò ancora il concetto. Sembrava in origine si trattasse di una

impresa puramente coloniale, ma il paese stesso la considerò come il compimento del programma del nostro Risorgimento, e collocò i combattenti e i caduti nell'impresa di Libia accanto e in seguito ai caduti nelle guerre per l'unità e l'indipendenza della patria.

Come ciò possa essere accaduto, solo può spiegarlo la filosofia della storia.

La causa vera del fatto sta in ciò, che il concetto storico della Nazione, che un tempo si restringeva « al bel Paese, che Apennin parte e il mar circonda e l'alpe », maturò col tempo, e venne trasformando quel Paese in una nazione civile e in una grande potenza, che consapevolmente intende anch'essa ad esercitare quella missione di civiltà, che le è stata tramandata coll'*haeredium*, che essa ha raccolto dal proprio passato, e che, anzichè consumare, deve svolgere e propagare. Non la muove sete di conquiste, nè desiderio di lotta, ma impresa e missione di civiltà.

Di qui provenne (ed è questa l'ultima idea che intendo esprimere al Senato) questo carattere peculiare della storia nostra politica, per cui ogni grande impresa nostra ricava dalla storia il suo programma, e, quando questo è formulato, passa alla sua attuazione con quella energia, che viene dal sapere ciò che si vuole e si ha diritto di volere. Così si fece con Cavour nel 1861 colla dichiarazione di Roma capitale d'Italia, e così si fece con Giolitti colla dichiarazione del diritto nostro alla piena ed assoluta sovranità della Libia.

Non temete, onorevoli colleghi, che io voglia con ciò scrutare i segreti di Stato, voglio soltanto spiegare che la filosofia della storia non può essere messa in bando da Roma, perchè è essa sola che spiega e giustifica la grande impresa compiuta quando si rivendicò Roma, quale Capitale del Regno d'Italia e quando si acquistò ed aggregò all'Italia un territorio, che già portava la traccia della sua civiltà antichissima.

Ed ora ho finito. (*Approvazioni vivissime*).

CREDÀRO, ministro dell'istruzione pubblica. (*Segni di attenzione*). Signori senatori! Sono pochi giorni che, discutendosi il disegno di legge sulla libera docenza, io osservavo che, in quest'Aula, i problemi dell'alta cultura suscitano sempre un grande interesse e sono trattati con grande competenza ed amore.

L'attuale dibattito intorno alla legittimità di un insegnamento di filosofia della storia e intorno all'opportunità di restaurare nell'Università della capitale questa cattedra, ha dimostrato ancora una volta il grande interesse che il Senato volge ai problemi dell'istruzione superiore; e l'onor. Croce, aggiungendo alla sua ricca biblioteca una miscellanea intitolata « Atti parlamentari per una cattedra della filosofia della storia », è sicuro di aggiungere una pagina non inonorata per il Parlamento italiano.

Io debbo rispondere a molti oratori, ad atleti del pensiero giuridico-storico-filosofico; e lo farò con molta serenità ed obiettività, eliminando qualsiasi elemento personale e chiedendo al Senato che giudichi il Governo per gli atti compiuti non per quelli che compirà.

Dividerò il mio discorso in tre parti: primieramente parlerò della procedura parlamentare seguita con questo disegno di legge, rispondendo alle osservazioni degli onorevoli Croce e Comparetti; poi dirò brevemente del merito della questione, trattato dagli onorevoli Croce, Garofalo e Del Giudice; in ultimo esaminerò la ragione amministrativa e didattica, sulla quale si fermarono con molta vivacità gli onorevoli Lanciani e Del Giudice. E chiedo scusa al senatore Del Zio se io non potrò seguirlo nel vortice della sua patriottica e calda erudizione e ringrazio lui, come ringrazio l'onorevole relatore Arcoleo e il senatore Carle, per la forte e bella difesa che hanno fatto di questo disegno di legge.

Dichiaro senz'altro che io mi confesserò innanzi alla maestà del Senato e dirò lealmente come nacque questo disegno di legge, e come sia venuto innanzi a voi.

Nelle prime settimane che io ero ministro d'istruzione - presidente del Consiglio l'onorevole Luigi Luzzatti - nell'aprile del 1910, ebbi vive preghiere da persone molto autorevoli nella scienza, nell'insegnamento superiore, nella politica, perchè presentassi un disegno di legge al fine di istituire presso l'Università di Roma una cattedra di storia romana. Riflettei, mi consigliai, e dichiarai, dopo alcuni giorni, che non potevo accettare il consiglio per queste ragioni: nell'Università di Roma, Facoltà di filosofia e lettere, alla quale io ho l'onore di appartenere, si impartiscono sette corsi ufficiali che si riferiscono alla vita dei Romani;

ed io, onor. Lanciani, non tengo conto dei corsi liberi, perchè dopo la discussione avvenuta in quest'Aula intorno all'efficacia del maggior numero dei corsi liberi, mi ritengo autorizzato, per il mio ragionamento, a limitarmi ai corsi ufficiali, tenuti o da professori ordinari o da straordinari o da incaricati. Or bene, nella Facoltà di filosofia e lettere di Roma, intorno alla vita dei Romani, si danno questi insegnamenti ufficiali: Antichità greche e romane - storia antica - topografia romana - letteratura latina - archeologia e storia dell'arte (e c'è nella stessa Facoltà una storia dell'arte medioevale e moderna e quindi il titolare di quella cattedra si occupa in modo speciale dell'antichità classica) - epigrafia romana - storia e istituzioni politiche del basso Impero.

A me non parve opportuno un ottavo corso intorno alla vita dei Romani. Mi parve anche che non dovesse esser gradito all'illustre uomo che tiene la cattedra di storia antica a Roma e la tiene con grande efficacia scientifica e didattica. E infatti egli me ne ringraziò.

Reputai tuttavia che fosse utile il restaurare la cattedra di filosofia della storia e questo pensiero fu mio, interamente mio, e l'ho difeso sempre e ovunque, e son qui a difenderlo innanzi al Senato.

Compilai il disegno di legge, copiando alla lettera la legge di Coppino sulla istituzione di una cattedra dantesca a Roma. È istituita la cattedra, ma il ministro s'impegna a conferirla sol quando si trovi persona che, a giudizio del più alto Corpo tecnico della pubblica istruzione, ne sia degna.

Quando, onor. Croce, un ministro vuole operare per capriccio, non si pone questi legami e questo, onor. Comparetti, non è violenza di Governo. Il Governo esercita il suo diritto presentando al Parlamento i disegni di legge, il Parlamento esercita il suo diritto, approvandoli o respingendoli.

Presentato al Parlamento il disegno di legge il 17 maggio, scrissi, due giorni dopo, il 19 maggio (fatto questo che mi pare sia ignorato anche dal mio collega onor. Lanciani), scrissi alla Facoltà di filosofia e lettere, questa lettera:

« Ho presentato alla Camera dei deputati un disegno di legge per ottenere dal Tesoro i mezzi finanziari per un posto di ordinario di filosofia della storia nell'Università di Roma, essendó

occupati tutti i posti del ruolo delle materie complementari annesso alla legge 19 luglio 1909.

« Non si tratta, a vero dire, di un nuovo insegnamento, ma di un insegnamento che, secondo la legge Casati, dovrebbe essere impartito nella Facoltà di filosofia e lettere.

« Se il Parlamento concederà i fondi, prima di procedere alla nomina del titolare, *naturalmente, sarà sentito il parere della Facoltà* ».

Questo il 19 maggio.

Venuto il disegno di legge innanzi agli Uffici della Camera dei deputati, se ne parlò molto e in vario senso. Il Governo non si diede premura di farlo discutere. Dopo lunghi mesi fu approvato a grandissima maggioranza: non ho verificato il numero dei voti, ma mi pare che poco meno di quattro quinti dei deputati presenti abbiano approvato la proposta del Governo. E notino, onorevoli senatori, che nella Camera dei deputati sono più decine di profesori universitari ordinari e moltissimi liberi docenti.

La Camera mosse da questo concetto: che la responsabilità del Governo deve sempre essere viva e non giudicò opportuno che nella legge lo si obbligasse ad attenersi al parere del Consiglio superiore.

Il Governo risponderà al Parlamento dell'opera sua, si atterrà o non si atterrà al parere del Consiglio superiore; i Corpi consultivi non devono essere trasformati in Corpi deliberativi. E volle la Commissione stessa, che pur non era favorevole al titolo della cattedra, perchè preferiva il titolo di Storia Romana, volle che fosse tolto il comma che impegnava il Governo ad uniformarsi al parere del Consiglio superiore.

Il ministro consentì, ma dichiarò che in materia così delicata sentire il Consiglio superiore di pubblica istruzione vuol dire accettarne il parere. Si può seguire o no il parere di questo alto Corpo in questioni amministrative di poco momento, ma intorno alla istituzione di una cattedra che ha suscitato tanto interesse, nessun ministro, io credo, che abbia dignità di uomo politico, si allontanerebbe mai dal parere dell'altissimo Corpo tecnico.

Questa è la procedura seguita nel disegno di legge.

A me pare che sia corretta, nonostante le osservazioni autorevolissime che contro di essa furono qui esposte. Io ho seguito un mio intimo

convincimento; sarà giusto, sarà errato, io non lo so. Ma questo so: che l'intransigenza del giudicare è, certo, più antiquata della filosofia della storia; so che la tolleranza deve essere norma costante del nostro vivere civile.

Ripeto che, presentando questo disegno di legge, ho ubbidito ad un mio convincimento intimo di studioso, di professore e di uomo di Governo. Io opino che la filosofia della storia sia perenne; che essa viva anche quando non si insegna; che non morirà mai. Può sorgere questione intorno ai nomi, ma il contenuto della materia rimarrà sempre. Finchè ci sarà storia, vi sarà filosofia della storia; la filosofia si applicherà sempre anche ai fatti umani del passato. Tutti i sistemi filosofici moderni volgono il pensiero speculativo alla storia.

Io credo poi che nella terra di Giov. Battista Vico, di Gian Domenico Romagnosi, di Vincenzo Gioberti, di Terenzio Mamiani, questo insegnamento possa essere esercitato fruttuosamente e con decoro. Io credo che se esso ora è assopito, è dovere del Governo il risvegliarlo.

E questa convinzione io trassi dai miei studi. Vorrei che fosse qui presente Carlo Cantoni, già vostro collega, mio maestro di filosofia. Io so quale alto concetto egli aveva di questa disciplina, egli che nella sua gioventù scrisse un bellissimo volume sopra il Vico. Dall'insegnamento suo e poi dagli studi intorno ad Emanuele Kant ed ai sistemi idealistici che ne rampollarono, si formò in me profonda la convinzione che questo insegnamento è legittimo, ed a questo principio io informai sempre l'opera mia, anche come preside della Facoltà di filosofia e lettere nell'Università di Roma.

Consenta il Senato che brevemente ricordi qualche seduta di quella Facoltà da me presieduta.

Il 12 aprile 1904, dopo la morte di Antonio Labriola, il quale dal 1887 in poi aveva tenuto questa cattedra, suscitando un vivace movimento di idee nella gioventù romana, io portai la questione nel Consiglio di Facoltà.

Il professore di storia moderna, dichiarata la morte della filosofia della storia, propose che non si parlasse più di quest'insegnamento: la Facoltà respinse la proposta e, riconoscendo l'utilità della cattedra, passò all'esame delle domande di due professori ordinari che chiedevano di essere trasferiti a Roma per questa

materia, e di due liberi docenti: nessuno di questi colleghi parve riunisse in sé tutti i requisiti necessari per tenere una cattedra così difficile.

Nella seduta del 14 novembre 1905 ripresentai la proposta: la Facoltà deliberò che non si dovesse ripristinare l'insegnamento di filosofia della storia, finché non fossero costituite le cattedre di filologia moderna. Ed io ricordo con molto piacere di aver dato tutta la modesta opera mia, affinché in Roma la sezione di filologia moderna sorgesse, e infatti la nostra Università, in pochi anni, ebbe il professore di letteratura inglese, di letteratura tedesca, di letteratura francese e spagnuola moderna. Costituita la sezione di filologia moderna, di cui io stesso riconobbi il prevalente valore didattico di fronte alla filosofia della storia, il 28 marzo 1908, io, tenace latino, ripresentai al Consiglio di Facoltà la proposta di restaurare l'insegnamento della filosofia della storia.

Dice il verbale: « Il preside fa notare che l'insegnamento della filosofia della storia ha lunga e buona tradizione nella Facoltà, propone che lo si affidi per incarico al professore di filosofia teoretica. Votanti 20, favorevoli 20 ».

Il senatore Lanciani ha spiegato, ed è vero, e non poteva essere diversamente, che al professore di filosofia teoretica si dette l'incarico per ritondare lo stipendio, avendo egli, come professore straordinario di filosofia teoretica nell'Università di Roma, uno stipendio inferiore a quello che godeva come professore ordinario di matematica nell'Istituto tecnico di Pavia; ma è pure esatto che io ho riportato la questione nella Facoltà, sempre mosso dall'amore per questa disciplina, ed ora, ricordando l'opera mia di preside, non mi propongo altro, onorevoli senatori, che di dimostrare la mia piena coerenza.

Nella seduta del 26 marzo 1909 la Facoltà ripete la stessa deliberazione, « richiamando le considerazioni esposte nella seduta del 28 marzo 1908 e cioè che l'insegnamento di tale materia ha lunga e buona tradizione nell'Università di Roma; propone che si conferisca l'incarico al professore di filosofia teoretica ».

Dunque, finché io fui preside, tenni sempre viva la questione, tenacemente, persuaso che per l'educazione della gioventù, più ancora che per alti fini scientifici, quest'insegnamento,

affidato ad un uomo che abbia senso e valore educativo, alto intelletto e buona coltura storico-filosofica, possa esercitare un'azione benefica. Ministro, continuai quest'opera: mi consigliano la storia romana ed io rispondo che non ritengo necessaria una nuova cattedra intorno all'antica vita romana: ritengo invece opportuno, se non necessaria, una cattedra della filosofia della storia.

E passo alla seconda parte del mio discorso. È legittima la esistenza di questa disciplina per il suo metodo e per il suo contenuto? Ha essa diritto alla cittadinanza accademica? Oppure rappresenta un pensiero ormai invecchiato? Mi perdoni il Senato, poichè qui è stata discussa prima di tutto dal senatore Croce la questione tecnica, io pure la debbo trattare, e perdoni all'antico professore di storia della filosofia se per un momento s'indugia sopra alcuni concetti di solito estranei alle aule politiche. Ma io debbo rispondere all'on. Croce: egli ha troppo valore, troppa autorità; egli, che ha dedicato, si può dire, tutta la sua vita a rinverdire, secondochè gli pare bene, il pensiero filosofico italiano, ha diritto che io gli dia una risposta.

Il Thiers, nel 1855, nella prefazione a uno dei volumi della *Storia del Consolato e dell'Impero*, scrisse questo: Lo storico deve fedelmente riprodurre il passato senza nulla aggiungere di suo; deve fare come uno di quegli specchi che si vedono nell'esposizione universale (l'esposizione universale di Parigi del 1855), i quali sono di un'acqua così pura che riproducono gli oggetti in modo che noi crediamo di guardare l'esposizione attraverso la cornice, che circonda lo specchio non veduto.

Un altro grande storico francese, il Michelet, il traduttore del Vico, l'autore della storia di Francia, rispose al Thiers: Lo storico non deve avere un'anima? deve rimanere indifferente alla lotta tra il vizio e la virtù, tra il dispotismo e la libertà? No, lo storico deve educare, la storia ci dà una lezione perenne che la virtù e la libertà sono destinate a trionfare.

Nelle parole di questi due illustri storici francesi, a mio modo di vedere, è già posta la questione. La storia è soltanto scienza? È soltanto arte? È soltanto filosofia? oppure può essere nello stesso tempo una produzione scientifica, artistica, filosofica?

Deve solo lo storico narrare, descrivere, fotografare i fatti umani del passato o deve intervenire col giudizio suo; che valuta moralmente gli avvenimenti, che sintetizza, che ricerca in fondo al fiume della storia umana quelle che il Taine chiamò le idee madri della civiltà? Ecco la grande questione.

Gli antichi, lo ha ricordato mi pare il senatore Croce; scrivevano quasi sempre di storia contemporanea e del proprio paese. Lo spirito dello storico era identico allo spirito dei fatti che narrava. Gli antichi non cercavano nella storia un disegno generale, perchè ad essi mancava il concetto dell'unità del genere umano. Col Cristianesimo, invece, nasce il concetto dell'eguaglianza di tutti gli uomini innanzi a Dio, il quale crea e guida il mondo e gli uomini. La storia è volontà di Dio, è opera della provvidenza che vuole il trionfo del Cristianesimo. Le leggi della storia debbono essere ricercate nella volontà di Dio. La scuola teologica incomincia con sant' Agostino, e viene giù fino all'eloquente abate Bossuet.

Contro la scuola teologica sorse la reazione, prima col rinascimento italiano, poi all'estero, principalmente per opera della filosofia francese; ma questa reazione rappresenta lo spegnimento della filosofia della storia?

Quando gli scrittori italiani del Rinascimento cercano la spiegazione dei fatti storici nell'individuo, nel *superuomo*, quando il Machiavelli scrive *Il Principe*, quando spremere vigorosamente dalla placida narrazione di Tito Livio considerazioni e leggi storiche, perchè non è più teologica ha finito di essere la filosofia della storia? Io non lo credo, onor. Croce; la filosofia della storia non è più teologica, si tramuta, ma vive.

Ed il Vico, grande gloria italiana, che primo divina il concetto della evoluzione storica, che insegna che l'uomo è continuamente mutabile, il Vico che trova nei grandi scrittori tedeschi, il Wolf, il Niebuhr, il Savigny, dei continuatori, non è egli un filosofo della storia? Non è più la filosofia della storia di sant' Agostino, ma è sempre filosofia della storia.

E i filosofi francesi del secolo decimottavo, che crearono il concetto dell'unità ideale del genere umano, e indagarono le leggi del progresso, e concepirono la storia come una scienza naturale, non distinguendo fatto umano da fatto

naturale, non sono essi filosofi della storia? E, per venire ai filosofi appartenenti ad un tempo più vicino a noi, a quei colossi del pensiero che si chiamano Herder, Kant, Hegel, La Marck, Comte, Darwin, Spencer, non ebbero essi una propria filosofia della storia?

Essi insegnano una teoria che ha tutte le mie simpatie, ed alle quali io cerco di ispirarmi, principalmente per quello che riguarda Emanuele Kant, nel mio insegnamento: l'uomo dell'oggi è migliore dell'uomo di ieri, più indipendente, più abile, più altruista, più uomo.

Di qui si vede, e potrei continuare, di qui si vede che la filosofia della storia è perenne, anche se si espelle dall'Università. Noi non possiamo spogliarci della tendenza a filosofare, e questa attività noi non possiamo applicare solo ai fatti della natura. Come esiste una storia, così esiste una filosofia dei fatti umani del passato. È una tendenza dello spirito innata in noi.

Si potrà teoricamente sopprimere, ma nel fatto rimarrà sempre. Quelli che dicono di non filosofare, e di fare niente altro che storia, sono più filosofi di tutti gli altri.

Ma — e qui vengo al senatore Garofalo; io sono ammiratore dell'anima sua mite, del suo amore per gli studi, un amore disinteressato, — ma mi si consenta che discuta cinque minuti con lui. Se io ho afferrato bene il suo pensiero, egli ha detto: i fatti umani non si ripetono mai e non si classificano; ora ha scritto Aristotele, ed è sempre vero, che è scienza solo dell'universale; la cognizione del fatto individuo non costituisce sapere, ma curiosità: *scire est scire per causas*. Insegnatemi le classi entro le quali possiamo ridurre i fatti umani del passato e potrete parlare di una filosofia della storia come di scienza: indicatemi le leggi che sempre si attuano nei fatti dell'umanità e voi potrete parlare di filosofia della storia: i fatti umani non sono soggetti a previsioni come quelli della natura, quindi non sono riducibili a sistema scientifico: perciò la filosofia della storia è un vaniloquio.

Intanto, onor. Garofalo, questo ostracismo che si dà a tutto ciò che è incerto ed indeterminato, che non può essere ridotto a formula algebrica o a legge precisa, non entra nella mente mia. Molte idee indeterminate costituiscono la forza dell'anima umana: il sentimento è lo stato psichico meno suscettibile di definizione e il meno riducibile a leggi, eppure chi ose-

rebbe affermare che nella vita dell'individuo, come in quella dell'umanità, il sentimento non sia una grande forza, forse più efficace dell'intelligenza e della ragione? Onor. Garofalo, se si dovesse ridurre tutta la scienza a ciò che si può vedere attraverso il microscopio o che si rappresenta sulla lavagna con formule matematiche, io credo che toglieremmo dal nostro spirito alcune delle doti più belle e più vigorose. (*Bene*).

I fatti storici, a loro modo, possono essere classificati secondo le grandi epoche o fasi ideali della storia. Il Vico fissa tre età: la divina, l'eroica, l'umana. Se ben ricordo, ella affermò che è puerile questa classificazione, ma si deve pur riconoscere che per quei tempi fu grande progresso scientifico: guardiamoci bene dall'apprezzare sistemi e concezioni intellettuali e morali di tempi lontani dai nostri col nostro modo di vedere e di sentire; noi non facciamo più storia, ma noi proiettiamo noi stessi nel passato.

Il Kant — me l'insegna lei, che è maestro in queste cose — ha pure fissati tre stati: quello della natura, del conflitto tra la felicità e la moralità, e dell'incremento continuo della coscienza della libertà. Il Comte, tutti lo sanno, ha diviso la vita dell'umanità nei tre famosi stati: mitologico, metafisico, positivo. Il materialismo storico ha dimostrata la successione di varie fasi dell'economia collettiva primitiva, servile, industriale, socialista. Non è dunque vero che i fatti umani si ribellino alla legge suprema della classificazione.

E poi non è neppure esatto il dire che la natura si ripete sempre, necessariamente, universalmente, perchè i filosofi della natura ammettono una progressività continua: non è la progressività dell'anima umana, ma tuttavia anche la natura non è mai soltanto ripetitiva. Pertanto la filosofia o la scienza della storia ritrova l'unità essenziale e concreta delle idee umane, in quanto sono come gli esponenti delle epoche storiche.

Ma ha leggi la storia? L'astronomia passò dallo stato descrittivo a quello delle leggi con Keplero, Galilei e Newton; ma ciò non può avvenire dei fatti umani. Così mi si obietta.

Ora, mi consenta il Senato di ricordare una importante parte del *Mikrokosmos* del Lotze. Il Lotze, principalmente nella parte che tratta

del progresso, che viene rintracciando sotto tutte le sue forme: intellettuale, industriale, estetico, religioso, politico, offre una delle prove più splendide della possibilità di una filosofia della storia.

Qui si è ripetuto che questa disciplina omai è stata solennemente composta nella bara; io posso contrapporre l'opinione di un illustre senatore, mio maestro e collega, il professore Giacomo Barzellotti. Egli era con me pienamente consenziente, sia nei Consigli di Facoltà, sia dopo, intorno alla opportunità di restaurare l'insegnamento della filosofia della storia, e Giacomo Barzellotti per i suoi studi, pel suo ingegno, per la grande serenità, colla quale esamina tutti i problemi dello spirito, deve meritare piena fiducia da tutti noi.

E ricordo ancora un altro filosofo, di alto valore, dalle cui opere ho molto imparato, e pel quale io sento grande stima e rispetto: Filippo Masci. Questi in una comunicazione che di recente fece all'Accademia di Napoli sulla legittimità della filosofia della storia, concluse con queste parole:

« La filosofia della storia è una scienza, il cui problema è stato oggetto del pensiero umano fino dagli inizi, e che ha continuato e continuerà sempre ad affaticarlo ».

Essa è un problema reale; ma è anche un problema solubile?

Corre il pensiero al detto famoso del Goethe: l'uomo è nato non per risolvere il problema, ma per agitarlo. La natura umana si esplica principalmente in questo desiderio di ricerca, in questo amore della verità. La parte più bella della nostra attività è nel ricercare la verità, non nel possederla. E se la filosofia della storia non portasse ad un possesso sicuro della verità, ma tenesse vivo ed alacre lo spirito della gioventù italiana intorno ad alcuni grandi problemi ideali, io direi che per questo solo essa ha diritto di cittadinanza nelle nostre Università. (*Benissimo*).

Alcuni vogliono sostituire alla filosofia della storia la sociologia, altri la psicologia dei popoli o l'etnografia. Queste sono provincie che si sono distaccate dal grande regno della filosofia della storia. Come dalla filosofia generale (e lo espone assai bene Emanuele Kant nella sua grande opera: *La Critica della Ragion pura*), come dalla filosofia si vennero nel corso

dei secoli separando molte scienze speciali che acquistarono autonomia, e pure la filosofia non rimase uccisa, così dalla filosofia della storia si staccarono alcune discipline particolari senza che essa si spegnesse, e cessasse di cercare le idee madri che hanno caratterizzato le grandi epoche della storia.

L'idea religiosa in Oriente, la coltura e la libertà civile in Grecia, l'idea imperiale in Roma, l'idea cristiana, la lotta tra il Papato e l'Impero, il feudalismo e le monarchie assolute, il rinascimento e l'umanesimo, la Riforma, il principio di nazionalità, il movimento proletario, il concetto della libertà; sono tutte idee madri generatrici che possono essere oggetto di una scienza.

È nota la definizione di Renan: « la storia è un modo con cui i fatti hanno potuto essere »; altri definisce la storia: « la menzogna che si avvicina di più alla verità », altri: « una proiezione subiettiva dell'uomo sul passato ». Io non accetto queste definizioni, credo alla storia scientifica dei nostri tempi, ai suoi grandi frutti come indagine e spiegazione dei fatti del passato in cui noi, rispecchiandoci, impariamo a conoscere meglio noi stessi. La filosofia oltrepassa i fatti singoli, ricerca induttivamente le grandi idee direttive, le sintetizza, le coordina, ne forma un sistema sia pure ideale, sia pure anche menstorico della storia scientifica, ma che ha sempre grande valore per l'educazione della gioventù. Tutti i diversi modi di concepire la storia hanno una parte di vero, come tutte le filosofie. Nessun sistema ha diritto di dichiararsi solo dominatore della verità, tutti si completano, e a coloro che vogliono pronunciare condanne affrettate, che forse possono essere smentite dai fatti (chè noi non conosciamo quale sarà la scienza del domani, nè quale organismo didattico avranno le nostre Università fra venti o trenta anni), ricordo ciò che avvenne molti anni or sono all'Accademia di Francia. Si discuteva la proposta di cancellare la metafisica dal novero delle materie, che hanno diritto di essere rappresentate nell'Accademia stessa. Alcuni dichiaravano la metafisica scienza antiquata, anzi morta e sepolta, e volevano celebrare solenni funerali ed asportarla dalle aule magnifiche dell'Accademia e collocarla, con tutti gli onori dovuti al suo grande passato, nel Pantheon degli Immortali.

Chi sorse nell'Accademia di Francia a difendere la metafisica? Un grande scienziato, un chirurgo, il Broca, che richiamò i suoi colleghi ad una considerazione più alta, più serena, più obbiettiva del valore umano della metafisica. Ed io penso che anche noi italiani, quando sopprimemmo nelle nostre Università le scienze delle religioni, abbiamo commesso un grave errore. Noi abbiamo pensato che essere liberali volesse dire non occuparsi di scienza e di storia delle religioni e fu errore scientifico e politico. Sarebbe stato meglio che queste discipline, che hanno sempre un grande valore umano, fossero rimaste nei recinti degli atenei dipendenti dal Governo italiano. Non rinnoviamo ora l'errore di voler espellere definitivamente un'altra scienza ideale.

E poi, povera e nuda vai filosofia! Perché tanto ardore contro di essa? Che male può fare una modesta cattedra di filosofia della storia conferita con tutte le garanzie tecniche che il Senato vuole?

E così ho finito la seconda parte del mio discorso, quella tecnica.

Ora, voglia il Senato ascoltarmi ancora brevemente, poichè io intendo rispondere al mio stimatissimo collega senatore Lanciani, sia al discorso che egli tenne ieri, sia ai punti così lucidamente riassunti nella relazione di minoranza.

Dice il senatore Lanciani: io voglio sbarazzare l'Università della filosofia della storia per molte ragioni. « In primo luogo: perchè una scienza della filosofia della storia non esiste per molti giudici competentissimi di questa materia ».

A questa obiezione mi pare di avere già abbondantemente risposto. È vero che per molti giudici competentissimi non esiste la filosofia della storia; ma è anche vero che non tutti i giudici hanno considerato in questa circostanza la filosofia della storia in sé e per sé, come istituto; non tutti si sono elevati a quel grado filosofico che Platone mette al disopra degli uomini; prima ci sono gli individui, poi gli istituti, e poi le leggi, le idee universali, l'idea eterna del bene. Pur troppo nella presente discussione, mentre si parlava di un istituto, il pensiero correva sempre al grado inferiore e si acciuffava l'uomo. Ora, è vero, molti non ammettono il valore scientifico della filosofia della

storia, ma molti l'ammettono. E tra questi sono pure uomini illustri nella filosofia, nella storia e nell'insegnamento superiore.

Ne cito, e valgono per tutti, due soli in Italia: Giacomo Barzellotti e Filippo Masci. Ho portato qui un volume tedesco assai apprezzato, che contiene un lunghissimo capitolo sulla filosofia della storia, di cui si espongono i principii fondamentali, lo svolgimento storico e i compiti. In questo volume si parla di coloro che se ne sono occupati e che se ne occupano e sono molti e valorosi scrittori e pensatori di primo ordine, molto noti anche ai nemici della filosofia della storia, ossia agli storici. È una lotta eterna, onor. Lanciani, i filosofi non capiscono abbastanza la storia, gli storici non capiscono abbastanza la filosofia. Abbiamo un po' di tolleranza e viviamo pacificamente insieme!

Ebbene, il volume, che ho qui, appartiene a Ernst Bernheim e s'intitola: *Lehrbuch der historischen Methode*: esso è sufficiente a dimostrare nel modo più sicuro la legittimità della filosofia della storia. E non cito il recentissimo libro di Henri Berr, *La Synthèse en histoire*, e altri.

Secondo capo d'accusa del senatore Lanciani contro la filosofia della storia: «Perché nella Università di Roma, in favore della quale la nuova cattedra è istituita, gli studi filosofici sono già degnamente e amplissimamente rappresentati da una schiera di tredici professori tra ordinari e pareggiati, e sarebbe superfluo accrescerne il numero, cioè accrescere la sproporzione tra la sezione filosofica e le altre della medesima Facoltà numericamente assai inferiori, e che difettano di insegnamenti fondamentali in ogni caso più utili e pratici».

Più pratici, direi di sì; ma prima di riconoscere che sono anche più utili, incominciamo dal definire l'utile e poi vedremo; ma in ogni modo io mi limito al fatto che è questo: nella Facoltà di filosofia e lettere di Roma vi sono quattro corsi filosofici ufficiali, uno di filosofia teoretica, che, secondo i principii enunciati da qualche oratore, dovrebbe esser espulsa frettolosamente dall'Università; un secondo di filosofia morale, che forse potrebbe subire la stessa sorte; un terzo di storia della filosofia e un quarto di pedagogia; quattro corsi ufficiali; e non teniamo conto dei tre corsi dei liberi docenti di pedagogia, di un corso di libero do-

cente di storia della filosofia, di uno di estetica, i soli corsi di liberi docenti che quest'anno siano annunciati nell'annuario dell'Università, poichè lei mi insegna che in generale - non parlo di nessuno in particolare - i corsi liberi non sono un ramo vigoroso dell'albero universitario.

Sono quindi quattro corsi ufficiali, mentre la sua sezione (perchè probabilmente ella nel suo pensiero ha fatto questo confronto), la sezione storica, onor. Lanciani, ha quindici corsi ufficiali, tenuti o da professori ordinari di altissimo valore, o da professori straordinari; o da incaricati, quanti, forse, nessun'altra sezione del mondo. È proprio il caso di dire: ma questa filosofia anche di fronte ai numeri ha torto? Il quattro qui diventa più del quindici?

Continua il prof. Lanciani: «È opportuno inoltre osservare che una Facoltà, la quale conta ancora ventitre professori ordinari, nonostante recenti luttuose perdite, è già una Facoltà pletorica».

Di questa osservazione si valse nel suo abilissimo discorso il professore Del Giudice.

Ma, onor. Del Giudice, onor. Lanciani, la Facoltà di lettere e filosofia di Roma si distingue da tutte le altre del Regno, perchè è un insieme di scuole. La Facoltà di lettere di Roma contiene la scuola di archeologia con materie proprie; la scuola orientale; il corso di perfezionamento negli studi di storia dell'arte medioevole e moderna; è in via di costituzione, o è costituita, la scuola di filologia moderna; e non tengo conto della scuola di magistero e del corso di perfezionamento dei licenziati dalle scuole normali, perchè sono comuni alle altre Facoltà letterarie del Regno.

Quando parliamo di Facoltà pletorica dobbiamo tener conto che siamo nella capitale, e che appunto qui si volle costituire, nel seno della Facoltà di filosofia e di lettere, un insieme di istituti che non hanno le altre Università; istituti che sono frequentati anche dagli stranieri. Vi sono molti corsi, principalmente nell'inverno, che sono affollati di stranieri e di straniere, ed è questa una funzione che pur deve esercitare il primo Ateneo d'Italia (dico primo perchè è nella capitale, e con tutto il rispetto dovuto ai colleghi delle altre Università).

Terza obbiezione dell'onor. Lanciani: «per-

chè, dato anche il caso che la condanna pronunciata da illustri cultori degli studi filosofici trovi chi non voglia con essa consentire in tutto o in parte, sta il fatto che le opinioni anche di quelli che credono in questa filosofia (nella filosofia della storia) sono così discordi circa il suo indirizzo e i suoi limiti, che l'insegnamento non può non riuscire vago e di scarsa efficacia »:

Iliacos intra muros peccatur et extra.

Le scienze progrediscono con la discordia, che è fattrice della storia umana, forse più della concordia. Per la filosofia il giorno in cui i cultori saranno d'accordo, le cattedre potranno tacere; non c'è più necessità di insegnamento.

E credo che anche nelle altre scienze (io dacchè ho la fortuna o la sfortuna di essere ministro, tutto occupato nel combattere l'analfabetismo, mi sento diventare ogni giorno analfabeta, non ho più il tempo di leggere un libro, quindi mi sento come avulso dal movimento scientifico che era la mia letizia in altri tempi), non si nuoti nell'abbondanza della concordia, e che neppure gli scienziati non si abbraccino sempre come buoni amici e fratelli. (*Si ride*).

Dunque non domandiamo alla filosofia della storia quello che non abbiamo il diritto di chiedere alle altre discipline, la perfetta concordia.

Quarta obiezione dell'onorevole Lanciani: « la legge ammette tra le quattordici scienze fondamentali la storia della filosofia, ma non la filosofia della storia ». Io credo che qui sia equivoco, perchè mettere a fianco della filosofia della storia la storia della filosofia non comprendo. Quale affinità mai hanno le due materie? La storia della filosofia espone il pensiero filosofico del passato, e deve essere trattata collo stesso metodo con cui si tratta la storia della letteratura, la storia dell'arte, e non è possibile alcun confronto nè alcun avvicinamento fra i due insegnamenti, perchè nello stesso modo si potrebbe avvicinare la filosofia della storia alla storia letteraria.

In ultimo afferma l'onorevole Lanciani che di questo insegnamento si sono sbarazzate tutte le Università. Sarà, ma in Italia questo insegnamento è vissuto molto, ha gloriosa tradizione a Roma (basti ricordare Mamiani e Labriola) e forse (io, nella fretta non ho avuto il tempo

di verificare) in qualche Università è vivo ancora: a Pavia l'anno scorso o due anni fa s'insegnava; il prof. Bonatelli a Padova la ha insegnata finchè visse, onorevolmente; così il Bertolini a Bologna.

Se poi si vuol parlare dell'estero, osserverò che ogni nazione ha una sua fisionomia speciale anche nell'organizzazione scientifica e didattica delle Università. E poi, se non vi è il nome « filosofia della storia », in alcune Università estere vi sono insegnamenti che hanno lo stesso contenuto o contenuto affine. Quando si parla di metodologia storica, in parte almeno, ci si avvicina alla filosofia della storia, e tale insegnamento è dato alla Sorbona di Parigi. La storia e filosofia politica, che s'insegna a New York, non è altro che la filosofia della storia. E la storia economica insegnata in altre Università è molto affine alla filosofia della storia, e così la storia universale, che s'insegna all'estero, a Madrid, per esempio.

L'ultima obiezione dell'onorevole Lanciani è che esiste una Commissione Reale per la riforma dell'istruzione superiore.

Questa non è senza valore: così obiettai più volte pur io, quando mi si domandavano riforme nell'insegnamento superiore. Ma qui siamo di fronte ad un fatto speciale ed unico; non si tratta di istituire un insegnamento in tutte le Università del Regno; ciò sarebbe grave errore. Si tratta di restaurare una cattedra, che troverà o non troverà il suo titolare, a seconda che i giudici tecnici diranno: essa è destinata a mantenere viva la memoria di questa disciplina, e a stimolare i giovani a dedicarsi a questi studi, che hanno in Italia onorata tradizione.

Non convengo col senatore Del Giudice, eccettuati casi eccezionali, che si debba conferire per incarico questa cattedra; si possono dare per incarico materie che siano necessarie per i fini professionali e specifici che si propone una Facoltà; l'insegnamento per incarico non deve essere dato per discipline così speciali come questa. Qui ci vuole l'uomo che sappia iniziare un movimento di idee, e abbia il prestigio e la forza del professore ordinario; non deve essere un modesto incaricato. Non si trova l'uomo? Avverrà come per la cattedra dantesca dell'Università di Roma, che fu istituita nel 1882, e non si è mai trovato la

persona altissima che accettasse (benchè in Italia questi studi siano tanto coltivati); è sempre vacante; e non è gran danno che rimanga vacante.

E con questo io sono alla fine, onorevoli senatori, e vi domando venia se mi sono troppo indugiato.

Gli storici scientifici ci hanno offerto documenti, fatti, dotte monografie, che hanno contribuito meravigliosamente al progresso della storia. Tutto il sapere storico, da cotale lavoro accurato metodico indefesso, ha ricevuto un grande impulso ed anche l'Italia ha fra tutte le nazioni un posto altamente onorato. Ed io mi inchino a questi valorosi storici, ed a nome del Governo mando a loro un ringraziamento per l'opera utilissima che danno all'insegnamento ed alla ricerca storica. Ma la storia scientifica ha minor contatto con la vita, perchè è quasi esclusivamente analitica. La gioventù nostra, meno coloro che si danno in modo speciale a questi studi, non si compiace troppo della storia scientifica. Io sono di opinione che la funzione educativa deve essere viva anche nell'Università, non soltanto nelle scuole popolari e medie: l'Università deve esercitare anche una azione educatrice sulla gioventù.

La gioventù non ha cessato di passionarsi dei grandi problemi dello spirito: religione e morale, storia e lettere, arte e filosofia, socialismo ed individualismo, solidarietà nazionale ed umanità, progresso e incivilimento. Ecco i grandi problemi che agitano la gioventù, che sollevano nel suo petto un'onda di affetto e costituiscono il fondo della sua esistenza spirituale, il suo ardente desiderio di azione, la sua fede vivace in un migliore avvenire. Ecco i grandi problemi che si possono e si devono trattare dal punto di vista storico-filosofico.

Possiamo noi dire che le Università appaghino tutti questi intimi bisogni, con i loro sistemi e con i loro metodi? Può l'Università vantarsi di avere la direzione morale della gioventù italiana, come ha la direzione scientifica del paese? Non chiudiamo i cancelli degli Atenei ad una scienza che tende ad elevarsi al di sopra dei fatti singoli per ricercare le grandi idee generatrici del progresso e dell'incivilimento nazionale ed umano, ad una cattedra che si propone di discutere grandi problemi ideali qui in Roma, dove lo Stato ha una grande missione di

sapere e di italianità. (*Generali approvazioni; vivi applausi.*)

PRESIDENTE. Il ministro accetta l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale?

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica.* Accetto l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale:

« Il Senato, udite le dichiarazioni del ministro che, nel caso di applicazione dell'art. 24 del testo unico legge Casati ed art. 18 del regolamento generale universitario per provvedere alla cattedra di filosofia della storia nella Facoltà di filosofia e lettere di Roma, si uniformerà al voto del Consiglio superiore, passa alla discussione degli articoli ».

TOMMASINI, *presidente dell'Ufficio centrale.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI, *presidente dell'Ufficio centrale.* L'Ufficio centrale aveva proposto all'on. ministro l'ordine del giorno che testè è stato letto, ed era sua mente e sua fiducia che le guarentigie contenute in quell'ordine del giorno, accettate dall'on. ministro, fossero impulso bastevole a bandire preconcetti che forse hanno dato ansa a qualche tendenza nell'opposizione che da diverse parti, e per diversi aspetti si è determinata contro la legge. Peraltro, nel fervore della discussione e nelle conversazioni stesse avute tra colleghi, si manifestò qualche dubbio che l'ordine del giorno fosse sufficiente a ristabilire innanzi al Senato quella mallevaria che veniva a questo disegno di legge nel testo presentato alla Camera dall'on. ministro.

Da qualcuno si diceva: noi abbiamo la massima fiducia nell'on. ministro; ma l'ordine del giorno resta sempre un ordine del giorno; esso non fa parte della legge. Ora l'ordine del giorno accettato dall'on. ministro, vive con lui; e noi siamo disposti ad augurare all'egregio ministro una vita lunga, perenne, fattiva, utile; ma non possiamo disconoscere che i dubbi che si accampano dagli oppositori non sono del tutto destituiti di fondamento, perchè non si sa mai quali sorprese la vita politica riserba.

Il ministro, col suo consueto acume, colla sua naturale sincerità, ha voluto quest'oggi rappresentarci la genesi del suo disegno di legge, riandare tutte le fasi per cui passò, tutte le trasformazioni che se ne tentarono, fermo sempre

restandone il suo spirito informativo, adattandosi a dimostrare ch'esso non nasconde nessuna seconda intenzione, è per sé sinceramente quello che vuole essere, mira esclusivamente ad istituire una cattedra di filosofia della storia che nell'Università di Roma il ministro riconosce come opportuna, come educativa, come necessaria. Se non che, io credo che i dubbi che si potessero ancora accampare da una parte degli avversari, i quali han dato tutto l'aspetto dottrinale che si poteva alla loro opposizione, potrebbero dilguarsi affatto, se desistendo dal porre ai voti l'ordine del giorno, che è stato proposto dall'Ufficio centrale, il ministro annuisse ad accettare, in sostituzione del secondo articolo della legge, un altro articolo, che credo basterebbe a rimuovere ogni incertezza e ogni dubbio dall'animo di tutti i colleghi.

Ora, la maggioranza dell'Ufficio centrale, tenendo ragione dei voti della minoranza e delle idee espresse o sottintese dell'Assemblea, pregherebbe l'onor. ministro di sostituire al secondo articolo accennato, un altro articolo così concepito:

« Alla detta cattedra sarà provveduto per concorso a norma di legge ».

Voci. Bene! Bravo!

TOMMASINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. Queste interruzioni mi persuadono che la modificazione proposta dall'Ufficio centrale risponda ai voti di quella parte dell'Assemblea che è concorde con noi nel riconoscere tutto ciò che v'ha di giusto e di ragionevole nella legge; ma nutre qualche esitazione ancora per riguardi di forma.

La maggioranza dell'Ufficio centrale prega caldamente l'on. r. ministro di accettare questa sua proposta. Quand'egli consentisse, s'intende che l'attuale articolo secondo della legge diverrebbe il terzo.

Presentazione di un disegno di legge.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento; « Provvedimenti relativi alla costruzione di serbatoi e laghi sul Tirso e sui fiumi Silani ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici per il necessario esame.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sul disegno di legge per l'« Istituzione di una cattedra di filosofia della storia nell'Università di Roma ».

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. (*Segni di vivissima attenzione*). Il Senato comprenderà come la questione di cui ci stiamo occupando sia essenzialmente tecnica.

Il Senato vuole avere garanzie assolute intorno al conferimento di questa cattedra. Io credo che il Consiglio superiore della pubblica istruzione, nel quale sono rappresentati i due rami del Parlamento e le Università italiane, sia sufficiente garanzia di competenza e imparzialità. Nullameno, se il Senato non vuole aderire a questo mio giudizio, che è in me profonda convinzione, intorno al Consiglio superiore, io mi rimetto alla sua sapienza. (*Impressione, commenti*).

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Chiedo la parola come relatore.

Non avrei mai accettato tale compito per un disegno di legge che non fosse pienamente, assolutamente obiettivo; non avrei mai assunto dinanzi all'Assemblea, con la quale sono solidale in tutto quello che rappresenta decoro politico, legislativo, personale, la difesa di un disegno di legge se non prestasse tutte le possibili garanzie.

E chiarisco. Ieri ho sfidato chiunque degli oppositori a trovare il modo che un ministro possa esercitare un arbitrio dentro i limiti da noi fissati. Questa nomina non potrebbe essere fatta che nei modi di legge: o trasferimento, e l'iniziativa spetta intera alla Facoltà di Roma; o concorso, e vi è l'intervento di tutte le Facoltà analoghe del Regno; o scelta speciale, subordinata al Consiglio superiore con parere conforme, come si esprime il nostro ordine del giorno in cui si stabilisce quale motivo e causa

di passaggio alla discussione degli articoli, questo vincolo coattivo.

Dunque l'Ufficio centrale era pienamente convinto di aver fatto quanto era possibile per eliminare ogni diffidenza. Per altro attendeva che venisse qualche proposta, sia pure per modificare il testo.

Questo dico per difendere l'opera nostra. Ma, poi, h e bisogna rispettare non soltanto ci  che si discute nell'Aula, ma anche quello che pu  circolare al di fuori, e il senso di dignit  lo vogliamo custodire dentro e fuori del Senato, non posso che essere lieto di qualsiasi emendamento che risponda ai fini stessi dell'Ufficio centrale.

Non occorre rilevare che il ministro, quale professore di Universit , deve sentirsi solidalmente legato con la Facolt  di Roma, della quale   decoro.

Quando si leva qualche pulviscolo intorno a noi, la posizione deve essere chiarita: al di sopra delle dispute deve mantenersi il prestigio di fronte al Paese. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Non mantenendo l'Ufficio centrale il suo ordine del giorno, passeremo ora alla votazione del 1^o articolo.

FILOMUSI GUELFI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

FILOMUSI GUELFI. Ho chiesto la parola per una dichiarazione di voto.

Prima di tutto, debbo ringraziare il ministro, l'Ufficio centrale ed il senatore Tommasini per avere accettata la mia idea, che voleva svolgere, ma che ora autorevolmente accettata, non ha bisogno di altro chiarimento, cio  che per provvedere alla cattedra si ricorra al concorso.

Non posso dare voto contrario a questo disegno di legge, perch , educato alla scuola napoletana e all'indirizzo filosofico napoletano, non posso essere contrario alla filosofia della storia. (*Rumori*).

In ultimo debbo aggiungere che, giacch  il ministro ha detto che vi   stata una specie di scissione in famiglia tra la storia del diritto e la filosofia della storia, dichiaro che scissione in famiglia non pu  esservi tra questa e la filosofia del diritto, che mi onoro di professare. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'art. 1, che rileggo:

Art. 1.

  istituita una cattedra di filosofia della storia presso l'Universit  di Roma.

Chi l'approva   pregato di alzarsi. . . .
(Approvato).

Passeremo ora alla votazione dell'articolo aggiuntivo che   stato proposto dall'Ufficio centrale e che prender  il numero 2.

Ne do lettura:

Art. 2.

Alla cattedra sar  provveduto per concorso a norma di legge.

SENISE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

SENISE. A me sembra che questo articolo non sia necessario.

Voci. Siamo in votazione.

SENISE. Perch  dire: sar  provveduto per concorso? Ma noi abbiamo la legge la quale provvede alle cattedre, o per concorso o in altro modo (*rumori e conversazioni*), salvo che non si voglia fare una menomazione alla legge vigente. Proporrei pertanto che si dicesse: « A questa cattedra sar  provveduto nei modi di legge ».

PRESIDENTE. Domando all'onor. ministro se accetta questa proposta di emendamento del senatore Senise.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho dichiarato che mi rimetto alla sapienza del Senato. (*Bene*).

PRESIDENTE. Che dice l'Ufficio centrale al riguardo?

TOMMASINI, *presidente dell'Ufficio centrale*. L'Ufficio centrale mantiene la sua proposta.

TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facolt .

TODARO. Non credo opportuno che la nomina dell'insegnante sia limitata al solo concorso. (*Rumori*).

Nello stato attuale della nostra legislazione scolastica pel conferimento di una cattedra si provvede in tre modi, come   gi  stato ricordato. (*Commenti*).

Perch  si deve restringere la facolt  del ministro soltanto al verdetto di una Commissione di concorso, che sar  difficile comporre, quando

si hanno opinioni così disparate, come quelle che si sono espresse dai vari oratori in Senato?

Bisogna quindi lasciare al ministro tutta la responsabilità e tutta la libertà sulla scelta del modo per provvedervi, trattandosi di un insegnamento così speciale.

Il ministro potrebbe invitare la Facoltà a proporre una terna per sottometerla al parere delle persone più autorevoli in materia che si trovano in Europa; come del resto si usa fare in Germania e nel Nord d'Europa, quando si tratta di occupare una cattedra di Università. (*Commenti*). A mio modo di vedere questo sarebbe il procedimento da adottarsi nel caso in esame.

PRESIDENTE. Il senatore Senise propone che questo articolo sia così emendato:

« A questa cattedra sarà provveduto nei modi di legge ».

ARCOLEO, *relatore*. Domando di parlare per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARCOLEO, *relatore*. Mi permetto pregare l'on. Senise a non insistere nella sua proposta, la quale sarebbe conforme al metodo consueto prescritto dalla legge, ma deve comprendere che il ministro, rinunciando ad una facoltà discrezionale ed accettando l'emendamento del nostro Ufficio centrale, ha creduto agevolare la concordia fra i diversi pareri.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Senise, non accettata dall'Ufficio centrale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Allora metterò ai voti l'art. 2 come è proposto dall'Ufficio centrale, ossia:

« Alla detta cattedra sarà provveduto per concorso a norma di legge ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato). (*Commenti animatissimi*).

Rileggo l'articolo 2, ora 3, del disegno di legge, e lo pongo ai voti.

Art. 3.

Ai posti assegnati alla tabella C annessa alla legge 9 agosto 1910, n. 795 (testo unico), è aggiunto un posto di professore ordinario.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia presso l'Università di Roma », testè approvato per alzata e seduta.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re ad affittare, sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti esclusivi di pesca nelle zone del mar Piccolo ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. Santini della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Arcoleo, Astengo, Avarna Niccolò.

Baccelli, Badini Confalonieri, Barracco Roberto, Bava Beccaris, Bensa, Bertetti, Bettini, Biscaretti, Bodio, Bonasi.

Calabria, Capaldo, Carle Giuseppe, Castiglioni, Cavalli, Cefalo, Cencelli, Chiesa, Cocuzza, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Croce, Cruciani Alibrandi.

Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Amicis, De Blasio, De Cupis, De Giovanni, Del Giudice, Del Lungo, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Prampero, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Foà, Fortunato, Frascara.

Gatti Casazza, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grassi, Grenet, Guala, Gualterio, Gui.

Lamberti, Lanciani, Leonardi Cattolica, Levi Ulderico, Lucca, Luciani, Lustig.

Malvano, Manassei, Mangiagalli, Maragliano, Mariotti, Martinez, Martuselli, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mele, Monteverde, Morra, Morra.

Pagano, Pasolini, Pastro, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pigorini, Polacco, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Riolo, Roux.

Saladini, Salvarezza Cesare, Sandrelli, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scillamà, Senise Tommaso, Severi, Solinas Apostoli, Sonnino.

Tami, Tommasini, Torlonia, Torrigiani Luigi, Vacca, Veronese, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. (*Segni di vivissima attenzione*). Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Istituzione di una cattedra di filosofia della storia nella Università di Roma »:

Senatori votanti	122
Favorevoli	67
Contrari	55

Il Senato approva. (*Commenti*).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di lunedì alle ore 15.

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i militari del Corpo Reali equipaggi (N. 1006);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro

per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa (N. 1034);

Convalidazione dei decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13 durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913 (N. 1047);

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 1048);

Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080 e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. — Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina, e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1032).

Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti (N. 1023);

Provvedimenti pel riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore (N. 1037).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortunati degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 18.10).

Licenziato per la stampa il 10 maggio 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCCXIX.

TORNATA DEL 2 GIUGNO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo* — Per la morte di Arturo Graf parlano il senatore Foà (pag. 11258) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11258) — Per l'anniversario della morte di Garibaldi parlano il senatore Cadolini (pag. 11258), il Presidente (pag. 11259) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11259) — *Presentazione di relazioni e di disegni di legge* — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « *Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi* » (N. 1006-A) — All'art. 1 fanno osservazioni il relatore, senatore Grenet (pag. 11261) e il ministro della marina (pag. 11260) — È approvato; e si approva l'articolo 2 — L'art. 3 è approvato con un emendamento proposto dal ministro della marina (pag. 11261) — Approvati i rimanenti articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Senza discussione sono approvati e rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « *Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 5912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 14 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12* » (N. 1034) (pag. 11262); « *Convalidazione dei decreti Reali, coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913* » (N. 1047) (pag. 11264); « *Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13* » (N. 1048) (pag. 11265); « *Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080 e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e luglio 1912, n. 801. Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina, e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908* » (N. 1032) (pag. 11266) — Nella discussione generale del disegno di legge: « *Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti* » (N. 1023) parlano i senatori Foà (pag. 11269), Ciamician, dell'Ufficio centrale (pag. 11269), Frascara, relatore (pag. 11270) e il ministro delle finanze (pag. 11269, 11270) — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: « *Provvedimenti per il riordinamento degli stabilimenti salifero balneari di Salsomaggiore* » (N. 1037) — Il Presidente dà lettura di un ordine del giorno dell'Ufficio centrale (pag. 11276), il quale dopo osservazioni del relatore, senatore Mariotti (pag. 11276) e del ministro delle finanze (pagina 11276), è convertito in raccomandazione — Approvati gli articoli, il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto.

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti e dei lavori pubblici.

BORGATTA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedo.

PRESIDENTE. Chiede un congedo di sei giorni, per motivi di salute, il senatore Cuzzi.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Per la morte di Arturo Graf.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Prego il Senato di volermi consentire, quale insegnante dell'Ateneo torinese, alcune parole di condoglianza vivissima per la perdita grande che ha fatto la cultura nazionale, e in particolar modo l'Ateneo e la città di Torino, nella persona di Arturo Graf.

Io ebbi la ventura di conoscerlo fin dai principî della sua carriera d'insegnante di letteratura nell'Università, ho seguito tutte le fasi che ha percorso il suo spirito dall'epoca, in cui prevalevano le scuole materialiste fino ai tempi nostri, in cui tende a risollevarsi la tendenza neo-idealistica.

Io ho seguito la sua opera veramente eccelsa. Noi tutti sappiamo come, vivendo nelle Università, soprattutto da parte dei giovani, si senta la necessità di un apostolo della cultura generale che ci sottragga alle occupazioni specifiche della nostra carriera. Il Graf ha compiuto questa grande missione in modo veramente alto, in modo che da tutte le Facoltà e dal di fuori della Università si accorreva ad udire la sua parola e le manifestazioni del suo nobile spirito.

Credo che il Senato possa esprimere le sue condoglianze al rettore dell'Università di Torino, alla città ed alla vedova di Arturo Graf, per quanto il sindaco stesso abbia ai funerali del Graf dichiarato che avrebbe disposto perchè la salma sia racchiusa nel Famedio della città accanto agli uomini illustri. (*Approvazioni*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. A nome del Governo, mi associo alle nobili espressioni del senatore Foà per la perdita che la nazione ha fatto.

PRESIDENTE. Sicuro di interpretare la volontà del Senato, mi farò premura di inviare le condoglianze dell'Assemblea al rettore dell'Ateneo torinese, alla città di Torino, ed alla famiglia di Arturo Graf. (*Benissimo*).

Per l'anniversario della morte di Garibaldi.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ricorre oggi un anniversario doloroso, che noi non possiamo lasciar trascorrere senza rivolgere un pensiero alla memoria di Giuseppe Garibaldi, che cessava di vivere appunto in questo giorno.

Il generale Garibaldi deve essere sempre ricordato con calorosa riconoscenza dagli Italiani, non solo per le battaglie combattute e per le gloriose vittorie riportate, ma altresì per il principio sacrosanto che egli seppe diffondere in Italia: il principio della unione di tutte le forze. Poichè, quando nel 1859 egli si compiacque e si tenne onorato di indossare la divisa di generale piemontese; e quando nel 1860 partì coi Mille alzando la bandiera « Italia e Vittorio Emanuele », egli stringendo i legami della concordia, fortificatrice degli eserciti, assicurava la unità d'Italia. Fu allora che le dissidenze animate da federalisti, repubblicani ed altre fazioni, rimasero soffocate da quel grido nobile e veramente italiano. Sicchè ben pochi e impotenti rimasero i dissidenti.

Egli, non solo seppe unire le forze morali e politiche, ma, come comandante della campagna del 1860, dimostrò anche di essere un sublime generale. Egli fu seguace dei principii di strategia dettati dal grande Napoleone; egli non lasciò mai quei principii; e dopo la trionfale liberazione di Palermo egli aspettò 50 giorni prima di attaccare il nemico a Milazzo perchè volle ordinare i volontari siciliani ed attendere nuove spedizioni; e invece fu veramente fulmineo nell'avanzamento dopochè ebbe adunate tutte le forze in Calabria.

Dunque la riunione delle forze politiche e delle forze militari fu quella che valse a preparare la unità d'Italia, che noi oggi siamo orgogliosi di celebrare.

Certo è che occorre anche altre forze, e non mancò il conte di Cavour ad aiutare l'ardua impresa, specialmente quando non esitò ad ordinare la spedizione delle Marche, che portò l'ultimo aiuto di cui Garibaldi aveva bisogno per condurre a termine l'opera meravigliosa, che fu il sogno di molte generazioni e cioè la redenzione unitaria della nazione italiana.

Mandiamo dunque alla memoria di Garibaldi un caloroso saluto, e rinviviamo fra gli Italiani il sentimento di profonda gratitudine che dobbiamo a quell'uomo immortale. (*Vive approvazioni; applausi*).

PRESIDENTE. Il culto alla memoria dei grandi attori del nazionale risorgimento è perenne nel cuore degli Italiani, e qui in Senato sono cuori ardentissimi per questi ricordi.

Alle parole del senatore Cadolini, il quale fu il prode seguace delle armi del generale Garibaldi, sia consentito di unire quella di chi ebbe la fortuna di stringere al generale più volte la mano. (*Vive approvazioni. Applausi*).

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. In nome del Governo, mi associo alle nobili parole pronunciate dall'onor. senatore Cadolini, il colonnello garibaldino, che ebbe tanta parte negli eroismi che diedero il risorgimento alla patria nostra. Mi associo pure alle nobili parole pronunciate dall'illustre patriota, dal maestro nostro venerato, il Presidente del Senato, cui noi dobbiamo profonda gratitudine. Sì, essi hanno interpretato il sentimento del Senato come hanno interpretato il sentimento della nazione. Garibaldi è il nume tutelare della patria, poichè quand'egli ebbe l'ispirazione divina di proclamare che tutti i partiti dovevano unirsi sotto il nome del Gran Re Vittorio Emanuele II, determinò la sicurezza del trionfo alla risurrezione d'Italia. Egli ha dominato, e questa è la più grande gesta nella storia umana, egli ha dominato le forze rivoluzionarie per portarle all'ordine, nel fine supremo della unità italiana, che doveva essere insieme espressione di forza nuova e di risorgimento, non solo nel-

l'interesse proprio, ma nell'interesse della civiltà universale.

A questi grandi nomi, dunque, noi dobbiamo eterna gratitudine e devozione: essi sono le divinità del nostro paese, della risurrezione nazionale. (*Vive approvazioni; applausi*).

Presentazione di relazioni.

BORGATTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGATTA. A nome della Commissione permanente di finanze, ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 44,185.20 verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Borgatta di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

VISCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VISCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Riduzione delle feste civili ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Vischi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi » (N. 1006-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi ».

Domando all'onor. ministro della marina se consente che la discussione si apra sul disegno di legge proposto dall'Ufficio centrale.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Non ho difficoltà che la discussione si faccia sul testo dell'Ufficio centrale; solamente, quando si tratterà di discutere gli articoli, dirò quali sono le ragioni, per cui nel disegno di legge si trova qualche cosa, che l'Ufficio centrale vuole sia modificato.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura del disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1006-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

La seguente tabella stabilisce, per ciascun grado dei militari del Corpo Reale Equipaggi, il periodo di permanenza massima, trascorso il quale i militari anzidetti, purchè idonei, sono promossi al grado superiore.

La tabella medesima determina altresì, per ciascun grado, il criterio in base al quale ha luogo l'avanzamento al grado superiore, allorchè sia possibile farvi luogo prima della scadenza del periodo di permanenza massima:

GRADI	Permanenza massima — Anni	Criteri per l'avanzamento al grado superiore prima del periodo massimo
Capo di 2ª classe . . .	4	Auzianità
Secondo capo	10	Scelta
Sottocapo	6	Id.

Nella categoria «musicanti» l'avanzamento da 2º capo a capo di 2ª classe ha luogo esclusivamente per concorso, al quale possono essere chiamati anche musicanti di altri gradi o borghesi.

I secondi macchinisti conseguono il grado di primo macchinista, tre quarti per concorso e un quarto per anzianità, dopo quattro anni di permanenza e due di imbarco nel proprio grado, purchè siano stati riconosciuti idonei all'avanzamento in seguito a prova d'esame per concorso o per anzianità.

Restano immutate le disposizioni sancite dall'articolo 13 della legge 6 luglio 1911, n. 647.

È abrogato l'articolo 7 della legge 2 luglio 1911, n. 621.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Credo mio dovere dare all'Ufficio centrale ed al Senato qualche spiegazione circa questo comma, del quale io non ho alcuna difficoltà di accettare la soppressione, potendo esso trovar posto in qualche altra legge.

Gli assistenti del Genio navale per le disposizioni vigenti sono militari, quantunque non abbiano un trattamento strettamente militare. Costoro, anzichè essere compresi nella bassa forza del Corpo Reale equipaggi, sono compresi nel Corpo del Genio navale, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri sottufficiali, anche per gl'infermieri e gli operai che pure non hanno funzioni strettamente militari.

Ora, questi assistenti, che, ripeto, sono sottufficiali, hanno ripetutamente domandato che fosse loro esteso uno dei benefici che si sono accordati alle altre categorie dei sottufficiali, quale è quello del limite di età di 52 anni, che per essi non esisteva ancora; e l'altro limite del tempo di permanenza nel grado. È questa la ragione per cui gli assistenti del Genio navale sono stati compresi in questo disegno di legge riguardante i sottufficiali.

Io — come ho già detto — sono pronto a dichiarare che per togliere ogni dubbio sono disposto ad accettare la soppressione di questo comma.

Tengo però a manifestare che non ho affatto avuto in animo di dare ad essi un ordinamento diverso da quello che hanno attualmente; e se nella legge riguardante il riordinamento di corpi militari si parla di aggregazione, la parola non vuol dire incorporazione: vuol dire che essi rimangono quel che sono e che solo in quella legge si distingue il corpo degli ufficiali del genio navale da quello degli assistenti, che sono capi di seconda classe, e quindi militari di bassa forza, come gli altri.

Con questa legge si intendeva di estendere agli assistenti del genio navale il beneficio della permanenza limitata a quattro anni nel grado come si concede a tutti i sottufficiali.

Io pregherei perciò l'Ufficio centrale di non

volèrli escludere da questo temperamento benefico.

In ogni modo, vuol dire, che se tale soluzione non è accettata all'Ufficio centrale, si potranno gli assistenti includere in qualche altra legge agli effetti de' miglioramenti che la proposta modifica fa loro perdere.

Non essendo stato messo in grado di darli prima all'Ufficio centrale questi schiarimenti, ho voluto fornirli oggi al Senato.

GRENET, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRENET, *relatore*. Ho chiesto di parlare per ripetere all'onorevole ministro della marina che la ragione che indusse l'Ufficio centrale a proporre la soppressione del comma riguardante gli assistenti del Genio navale non aveva per scopo di escluderli dal beneficio che loro si concede, ma solo che continuassero ad essere nello stesso numero in cui ora sono, e non perdessero, nei rari giorni festivi, quel giusto riposo che loro compete.

Passando sotto una duplice dipendenza, potrebbero avvenire conflitti di attribuzione, e potrebbero essere adibiti a servizi, come la ronda, o le riviste, che torrebbero loro il riposo.

Un'altra ragione vi è, che faceva osservare uno dei membri dell'Ufficio centrale, e cioè che questo beneficio della limitazione della permanenza nel grado di seconda classe, per passare alla prima, poteva essere accordato anche agli assistenti del Genio navale, ed allora avrebbe potuto portare perturbazioni in altre amministrazioni.

Del resto, il ministro può sempre, con una disposizione qualsiasi, trattandosi di una ventina di persone, può sempre trovare il modo di estendere anche ad essi tale beneficio.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Il mio pensiero è conforme a quello dell'Ufficio centrale, e cioè che l'ordinamento di questi assistenti non debba subire modifiche.

Dopo questa dichiarazione e dopo le parole pronunciate dal relatore, non ho altro da aggiungere, ed accetto la soppressione del comma.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 1°.
Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

I sottufficiali di tutte le categorie del Corpo Reale Equipaggi che cessano dal servizio per effetto dei limiti d'età stabiliti dall'art. 2 della legge 15 luglio 1906, n. 345, ovvero che lasciano il servizio militare con diritto al massimo della pensione di riposo prevista dall'articolo 8 della legge 2 luglio 1911, num. 621, ricevono, all'atto del loro congedamento, una gratificazione di lire duemila.

Questa disposizione non è applicabile a quei sottufficiali che abbiano maturato il diritto a conseguire il massimo della pensione antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

A quei sottufficiali che matureranno tale diritto entro l'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge saranno corrisposti tanti dodicesimi della gratificazione di lire due mila per quanti mesi saranno trascorsi tra l'anzidetta data e quella del loro collocamento a riposo, computando per mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

(Approvato).

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 2 luglio 1911, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Ai graduati riformati che lasciano il servizio senza aver diritto a pensione sarà concessa una indennità di lire 600 se abbiano compiuto sei anni di servizio militare effettivo, e per ogni anno di servizio in più di sei, lire 100.

« Tale indennità non è cumulabile con quella stabilita dagli articoli 6 e 7 della legge 27 giugno 1901, n. 276; però il graduato potrà optare per il trattamento più favorevole.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI CATTOLICA, *ministro della marina*. Una sola osservazione vorrei sottoporre all'attenzione dell'Ufficio centrale.

Per la prima parte dell'articolo non ho nulla da osservare, e sta benissimo che invece di dire « Ai sottufficiali riformati », si dica, come

propone l'Ufficio centrale: « Ai graduati riformati ».

Questa stessa correzione è anche proposta per l'ultimo comma; ma io faccio osservare che le disposizioni dell'art. 7 della legge citata non sono applicabili a tutti i graduati, perchè, a mo' d'esempio, i caporali non possono optare per l'uno o per l'altro trattamento; quindi, lasciando la correzione introdotta dall'Ufficio centrale, non nascerebbero inconvenienti, ma essa in pratica non troverebbe applicazione.

GRENET, *relatore*. L'Ufficio centrale accetta che pel secondo comma si torni al testo ministeriale.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 3 modificato d'accordo tra il ministro e l'Ufficio centrale, e lo rileggo.

Art. 3.

L'art. 3 della legge 2 luglio 1911, n. 621, è sostituito dal seguente:

« Ai graduati riformati che lasciano il servizio senza aver diritto a pensione sarà concessa una indennità di lire 600 se abbiano compiuto sei anni di servizio militare effettivo, e per ogni anno di servizio in più di sei, lire 100.

« Tale indennità non è cumulabile con quella stabilita dagli articoli 6 e 7 della legge 27 giugno 1901, n. 276; però il sottufficiale potrà optare per il trattamento più favorevole ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 4.

Il totale dei sottufficiali di tutte le categorie, rispetto a quello della forza bilanciata del Corpo Reale Equipaggi, non dovrà oltrepassare la proporzione risultante sulla forza bilanciata al 1° luglio 1912, escluso dal calcolo il personale della categoria furieri, e cioè quella del 15.4 per cento.

(Approvato).

Art. 5.

Le eccedenze numeriche dei sottufficiali che, per effetto della prima applicazione della presente legge, si verificassero in uno degli esercizi finanziari del quinquennio dal 1912-13 al 1917-18 dovranno essere compensate in esercizi successivi del quinquennio medesimo, de-

corso il quale la forza numerica dei sottufficiali dovrà rimanere contenuta nei limiti indicati nell'articolo precedente.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, un testo unico delle leggi riguardanti il personale del Corpo Reale Equipaggi, coordinando le disposizioni della presente legge con le altre che rimangono in vigore.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative » (N. 1034).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione sul disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spese facoltative.

Ne do lettura:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza d'impegni per lire 5912.32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 « Personale di ruolo della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma » dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913 » (N. 1047).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di darne lettura.

FABRIZI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convalidati i Regi decreti coi quali furono autorizzate le prelevazioni, descritte nell'annessa tabella, dal *fondo di riserva per le spese impreviste*, iscritto al capitolo n. 137 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13.

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1913

Tabella dei decreti Reali coi quali vennero approvate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, durante le vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913.

Data dei Regi decreti	Capitoli del bilancio ai quali vennero iscritte le somme prelevate		Somma prelevata
	Num.	Denominazione	
		Ministero del tesoro.	
6 aprile 1913	112	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da comuni, provincie od enti morali	19,000 »
20 marzo 1913	144	Interessi dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza fra il saggio normale e quello di favore, ecc.	17,000 »
Id.	181 XXII	Retribuzioni al personale straordinario in servizio temporaneo presso le delegazioni del tesoro	2,000 »
		Ministero degli affari esteri	
17 aprile 1913	13	Spese segrete	60,000 »
6 aprile 1913	36	Missioni politiche e commerciali	115,000 »
Id.	43	Rimpatri e sussidi a nazionali indigenti	25,000 »
		Ministero dell'istruzione pubblica.	
6 aprile 1913	28	Spese per l'assicurazione del personale operaio ecc.	3,200 »
20 marzo 1913	286 bis	Spese per la partecipazione ufficiale del Governo al Congresso internazionale di educazione fisica in Parigi	12,000 »
		Ministero dei lavori pubblici.	
20 marzo 1913	222 ter	Provvedimenti urgenti per ricoveri ed opere indilazionabili in seguito a movimenti franosi in Calabria	95,000 »
		Ministero delle poste e dei telegrafi.	
20 marzo 1913	75	Spese di pigioni per i servizi della posta e del telegrafo	20,000 »
		Ministero di agricoltura, industria e commercio	
17 aprile 1913	206 bis	Spese di qualsiasi genere relative al ricevimento e all'assistenza in Italia della Commissione degli Stati Uniti d'America, incaricata di studiare i sistemi cooperativi di credito rurale in Europa	25,000 »

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 GIUGNO 1913

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« **Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913** » (N. 1048).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione sul disegno di legge: « **Maggiori**

assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-913 ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per l'importo di lire 1,094,450, a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella di maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-13.

Cap. n.	60. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	L.	6,000
»	63. Spese di ufficio (Corte dei conti)	»	2,000
»	87. Spese di ufficio delle delegazioni del tesoro (Spese fisse).	»	3,000
»	88. Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori	»	1,500
»	94. Spese d'ufficio della Zecca (Spese fisse)	»	900
»	97. Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di Zecca - Sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistico-tecnico-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento, approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765 e per lavori straordinari	»	2,000
»	99. Scuola dell'arte della medaglia - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	»	50
»	102. Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'art. 20 del regolamento 30 ottobre 1896, n. 508 - Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 110 del testo unico della		

	legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca approvato con Regio decreto 28 aprile 1910, n. 204 e per compenso al segretario della Commissione stessa »	38,000
»	109. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio. »	2,000
»	117. Spese di stampa »	8,000
»	118. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, legatura di libri e registri »	2,000
»	121. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale »	2,000
Cap. n. 136.	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (articolo 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) »	1,000,000
»	164. Rimborsi o anticipazioni disposte a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'articolo 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390, e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui ai comma 3° e 4°, 5° e 6° dell'art. 28 della legge stessa. . . »	10,000
»	225. Compensi per indagini sui rendiconti consuntivi dello Stato eseguite d'incarico della Giunta generale del bilancio »	2,000
»	229. Spese per la Commissione d'esame della situazione degli Istituti di emissione a termine dell'articolo 1 del testo unico di legge 28 aprile 1910, n. 204 . . . »	15,000
	Totale L.	<u>1,094,450</u>

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. — Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, n. 331, contenente norme per

l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 » (N. 1032).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724; 30 agosto 1912, n. 1059; 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. — Conversione in legge del Regio decreto 27 febbraio 1913, num. 331, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

Prego l'on. senatore, segretario, Borgatta di darne lettura.

BORGATTA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 1032).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono convertiti in legge, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti:

a) il Regio decreto 6 giugno 1912, n. 724, che stabilisce le indennità chilometriche dovute agli ufficiali del Genio civile che compiono gite pel servizio dipendente dal terremoto del 28 dicembre 1908, usufruendo di vetture automobili fornite gratuitamente;

b) il Regio decreto 30 agosto 1912, n. 1059, relativo alla proroga dei termini assegnati ai proprietari di aree e di edifici in Messina per le dichiarazioni alla Prefettura ed all'Unione messinese e alla concessione di speciali agevolanze fiscali pel compimento di esse;

c) il Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1080, relativo all'approvazione delle norme tecniche ed igieniche obbligatorie per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni degli edifici pubblici e privati nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e di altri precedenti, in sostituzione di quelle approvate col Regio decreto 18 aprile 1909, n. 193;

d) il Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1104, col quale viene istituito, nel Consiglio superiore dei lavori pubblici, uno speciale Comitato per l'esame dei progetti di opere pubbliche da costruirsi nei comuni colpiti dal terremoto del 28 dicembre 1908 e per l'esame delle questioni relative alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nei comuni medesimi.

(Approvato).

Art. 2.

L'art. 1 del Regio decreto 30 agosto 1912, n. 1059, è così modificato:

I termini di cui all'art. 10, primo, secondo e terzo comma, ed all'art. 13 nel caso contem-

plato dalla lettera a della legge 28 luglio 1911, n. 842, sono prorogati fino a tutto il 30 novembre 1912.

(Approvato).

Art. 3.

All'art. 2 del Regio decreto 30 agosto 1912, n. 1059, è aggiunto il seguente comma:

Tutti gli atti relativi a regolamento di condominio che, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra citate, siano stati notificati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, sono depositati a cura delle parti interessate non più tardi di tre mesi dalla data in cui entrerà in vigore la legge che approva il decreto stesso. In mancanza di tale deposito, qualunque atto interceduto fra condomini resterà, nei riguardi del consorzio o di altro Istituto mutuante, improduttivo di effetto.

(Approvato).

Art. 4.

L'art. 3 del Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1104, è così modificato:

Il Comitato è parificato ad una sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Esso è presieduto da un presidente di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ed è composto di quattro ispettori superiori del Genio civile in servizio attivo, del direttore generale dell'Amministrazione civile presso il Ministero dell'interno, e di quello dei servizi speciali presso il Ministero dei lavori pubblici.

Il resto identico.

(Approvato).

Art. 5.

È convertito in legge, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, il decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'attuazione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie pei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908.

(Approvato).

Art. 6.

All'art. 8 del suddetto Regio decreto 27 febbraio 1913 è sostituito il seguente:

Quando la seconda gara sia andata deserta o sia decaduto l'acquirente, il comune bandisce

una terza gara, aperta a tutti, sulla base dello stesso prezzo e con la medesima procedura.

Trascorsi i tre mesi dalla eventuale diserzione o decadenza anche di quest'ultima, ove nel frattempo il comune, sempre in base al prezzo minimo iniziale, non abbia concluso trattative private o non siasi reso diretto acquirente del comparto, i beni tutti in esso compresi passano all'Unione Messinese.

Il passaggio non ha luogo qualora i proprietari abbiano nel frattempo fatto constare il loro accordo nelle forme di cui all'art. 4.

(Approvato).

Art. 7.

All'art. 11 del suddetto decreto Reale 27 febbraio 1913 è sostituito il seguente:

I proprietari i di cui beni sono stati espropriati o passarono all'Unione Messinese a norma dei precedenti articoli, conservano il diritto al mutuo e la facoltà di costruire su di un'altra area nell'ambito del piano regolatore, tenuto presente il disposto dell'art. 22 Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1479, modificato dall'articolo 3 della legge 6 luglio 1912, n. 801.

Dalla data della notifica del decreto di espropriazione o di passaggio all'Unione Messinese, decorrono tanto per gli espropriati o passati all'Unione di cui sopra, quanto per lo acquirente o i proprietari che si siano messi d'accordo, i termini di cui agli articoli 10 e 16 della legge 28 luglio 1911, n. 842.

(Approvato).

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 16 del suddetto Regio decreto 27 febbraio 1913 è così modificato:

All'art. 51 della legge 28 luglio 1911, n. 842, è sostituito il seguente:

Sui proventi dell'addizionale, di cui all'articolo 1 della legge 28 luglio 1911, n. 842, è autorizzata la spesa di lire un milione per la costruzione di case economiche nell'ambito del piano regolatore del centro urbano di Reggio Calabria.

(Approvato).

Art. 9.

L'art. 24 del suddetto Regio decreto è così modificato:

Sono abrogati gli articoli 5 e 6 delle norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina approvate col Regio decreto 31 dicembre 1911.

(Approvato).

Art. 10.

Nelle località della provincia di Messina indicate nella tabella annessa all'art. 3 del Regio decreto 15 luglio 1909, n. 542, convalidato con la legge 21 luglio 1910, n. 579, e modificato con la legge 21 luglio 1911, n. 840, è consentito di utilizzare gli avanzi degli edifici esistenti per ricovero di animali, per depositi, per piccole operazioni agricole o di pesca, purchè tali usi, in caso di rovina del fabbricato, non importino se non danni materiali.

Il prefetto, su conforme parere del competente ufficio del Genio civile, può, in seguito a domanda degli interessati, concedere a coloro i quali dimostrino di non potersi altrimenti provvedere di abitazione, sia di eseguire riparazioni provvisorie in legname alle case esistenti, che di erigere ricoveri di carattere provvisorio per una temporanea dimora che non può eccedere la durata di tre anni. Tali concessioni si intendono subordinate alla condizione che siano osservate le prescrizioni delle norme tecniche obbligatorie nei comuni colpiti dal terremoto, approvate con Regio decreto 6 settembre 1912, n. 1080.

(Approvato).

Art. 11.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nel testo unico di legge di cui all'articolo 19 della legge 6 luglio 1912, n. 801, le modificazioni ed aggiunte per coordinare e mettere in armonia le disposizioni vigenti con le attuali esigenze dei paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1898.

Tale testo unico sarà approvato con decreto Reale da presentarsi al Parlamento per la conversione in legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti » (N. 1023).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti ».

Prego il senatore, segretario, Borgatta di dar lettura di questo disegno di legge.

BORGATTA, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1023).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FOÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOÀ. Nell'occasione, in cui si è discusso della conversione in legge di un decreto che riguardava la tassa degli spiriti, io ebbi a raccomandare all'onor. ministro delle finanze di aver riguardo allo stato dei gabinetti scientifici che, in seguito soprattutto alla legge vantaggiosa per le finanze dello Stato, venivano a soffrire dell'elevamento notevole del prezzo dell'alcool, al punto che oggi noi siamo obbligati a pagare sei franchi al litro l'alcool assoluto di cui abbiamo necessità per le nostre ricerche; così anche negli ospedali e nelle Opere pie.

L'onor. ministro ha promesso che avrebbe preso in considerazione la mia raccomandazione, ed io lo ringrazio per avere introdotto in questo disegno di legge l'art. 8 con cui si mira ad avvantaggiare gli istituti scientifici e le opere di sanità. Mi permetto solo di rilevare la forma di quest'art. 8, in cui è detto che, con decreto del ministro delle finanze, potrà essere accordata l'esenzione dalla tassa, previa denaturazione nei modi stabiliti nello stesso decreto ecc. Io prendo in parola l'onor. ministro, ma spero che questo « potrà », che è una forma dilazionaria, diverrà una forma attuale e precisa.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Debbo ringraziare l'on. senatore Foà, perchè è stato veramente lui che mi ha posto sotto gli occhi gli inconvenienti che nascevano per il prezzo troppo alto dello spirito. Posso completamente tranquillizzarlo sulla parola « potrà »: questo è

un articolo di esenzione; ora trattandosi di un articolo di esenzione, bisogna che il Governo abbia la facoltà di applicarlo, quando riscontri esistere tutte le circostanze per le quali questa esenzione è stabilita. Non è possibile lasciare indisciplinata una esenzione che potrebbe domani portare ad inconvenienti gravissimi. Questa parola quindi si riferisce a quell'esame che dovrà fare il Governo per vedere se concorrono veramente le condizioni necessarie per accordare l'esenzione. Riscontrato che queste condizioni esistono, il Governo avrà l'obbligo di concedere l'esenzione.

FOÀ. Prendo atto e ringrazio l'on. ministro.

CIAMICIAN, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIAMICIAN, *dell'Ufficio centrale*. A proposito dell'articolo 8 di questo disegno di legge, vorrei pregare l'onorevole ministro di dire come intende che avvenga la denaturazione per l'alcool destinato ai laboratori di chimica. Per la conservazione di preparati anatomici la questione è di secondaria importanza, perchè questi preparati si possono conservare nel formolo. Ma in chimica noi adoperiamo lo spirito, specialmente come solvente; ora, qualunque aggiunta a scopo di denaturazione renderebbe l'alcool inservibile per i nostri usi.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Lo scopo dell'articolo 8 è quello di favorire in tutti i modi gli studi scientifici. Siccome si tratta di una materia che può avere diverse applicazioni, e così diverse forme di esecuzione, è lasciato al prudente arbitrio del Governo di stabilirne la forma.

Quando si tratta di un gabinetto scientifico che domanda l'esenzione della tassa avendo necessità di spirito puro, noi deferiamo all'altissima competenza degli scienziati che appartengono a questi gabinetti di stabilire in quale forma loro occorra lo spirito. Abbiamo in essi la più illimitata fiducia: e ad essi ci rimetteremo completamente. Esamineremo quindi le domande con la più larga benevolenza.

CIAMICIAN, *dell'Ufficio centrale*. Ringrazio l'on. ministro.

FRASCARA, *relatore*. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA, *relatore*. L'Ufficio centrale ha approvato integralmente il progetto di legge, riconoscendo che l'on. ministro con le proposte disposizioni ha il lodevole scopo di migliorare l'esazione di una tassa fra le più giuste e razionali. L'imposta sulla fabbricazione degli spiriti ha una storia parlamentare lunghissima e s'avvia ora con le ultime leggi emanate e con questa al suo assetto normale.

Dopo l'aumento dell'aliquota di lire 200 a 270 per ettolitro anidro, l'imposta avrebbe dovuto rendere oltre 100 milioni all'anno, invece rende meno della metà a causa specialmente delle numerose e artificiosissime frodi. Noi non possiamo quindi che elogiare il progetto dell'on. ministro che tende a combatterle e speriamo che egli vorrà continuare a vigilare energicamente affinché il prodotto della tassa sia il più alto possibile nell'interesse del bilancio dello Stato.

A ottenere il maggior gettito gioveranno certamente le disposizioni proposte circa la vigilanza delle fabbriche, la circolazione degli spiriti, la loro denaturazione, e la riduzione degli abbuoni e cali. L'imposta è tuttavia di difficile e complicata esazione anche perchè essa non viene pagata direttamente dai consumatori, ma sibbene pel tramite dei distillatori e rivenditori.

La Giunta generale del bilancio alla Camera dei deputati propose un ordine del giorno che invitava il Governo a presentare al più presto un progetto per l'assetto definitivo di quest'imposta. L'Ufficio centrale ha pensato se non fosse il caso di associarsi a quell'ordine del giorno, ma, visto che questo progetto di legge modifica già in molti punti le norme attuali, ha opinato che sia meglio soprassedere alquanto e sperimentare quali saranno i frutti delle nuove disposizioni. Senza presentare un ordine del giorno, l'Ufficio centrale raccomanda all'onorevole ministro di seguire con vigile attenzione l'andamento dell'imposta, che colpisce un genere di consumo voluttuario, in gran parte antighienico, ed è conforme ai dettami della pubblica economia.

Vedrà il Governo quando sarà opportuno di provvedere a nuove riforme legislative. (*Approvazioni*).

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ringrazio vivamente l'onorevole relatore, non soltanto per la sua perspicua relazione, ma anche per le parole benevole, con le quali raccomanda il progetto di legge all'approvazione del Senato.

Si tratta di un disegno di legge che è destinato ad impedire le frodi che si verificavano in larga misura.

Quando ebbi l'onore di assumere il Ministero delle finanze, rimasi impressionato come questo cespite d'entrata, che doveva avere una grande importanza per l'erario dello Stato, fruttasse pochi milioni, mentre ne doveva dare molti di più.

In quel tempo accadde delle frodi, tanto che ebbi l'onore di dichiarare alla Camera che io mi proposi tutto quel che occorreva per ovviare a questi inconvenienti. Anzitutto occorre perseguire, senza riguardo, coloro che si erano resi rei di frode, ed i processi avvenuti a Roma ed a Napoli possono assicurare il Senato che questa azione energica è stata esercitata, perchè ritengo che quando si scoprono delle frodi si debbano colpire i frodatori non solo per la colpa commessa, ma anche perchè con questo mezzo si dà un monito a coloro che esercitano questa turpe industria e si dimostra che lo Stato sarà inesorabile nel colpire i malversatori del pubblico danaro.

Le frodi dunque furono perseguitate; ma questo non bastava, ed allora presi impegno innanzi al Parlamento di presentare dei disegni di legge che avessero specialmente per scopo di ridurre la possibilità delle frodi alla minor quantità possibile, e questi provvedimenti si componevano di due parti, una delle quali era di rinforzare il personale, perchè non era più possibile andare avanti con un personale che per le tasse di fabbricazione noi avevamo fin da venti anni fa, quando queste rendevano il terzo di quello che rendono ora, e non si poteva pretendere da questa gente omai invecchiata che la sorveglianza fosse perspicua e sufficiente.

Quindi io ho presentato un progetto di legge che fu approvato dalla Camera e dal Senato per riorganizzare tutto il servizio della sorveglianza, che era impari allo scopo che si do-

veva proporre. Oltre a questo ho presentato il disegno di legge che adesso sta dinanzi al Senato, e che tende a riparare i punti più deboli: nelle mura di questo sistema di tassazione si erano formate delle falle per cui passavano i frodatori.

Naturalmente, non pretendo di avere con questo disegno di legge chiuso tutte le porte ai frodatori, ma io mi lusingo, ed ho piacere di vedere che il relatore è d'accordo con me, mi lusingo - ripeto - che questi nuovi provvedimenti valgano a frenare i frodatori ed impedir loro di venire a prendere i denari dalle casse dello Stato.

Convengo poi perfettamente con l'onor. relatore che in questa materia occorre andare adagio nel ritoccare le leggi.

Come dicevo avanti alla Camera, quando accettai l'ordine del giorno che in quel Consesso era proposto, il sogno del Governo era quello di avere leggi organiche che siano chiarissime nel loro testo, e siano in grado di provvedere a tutte le contingenze che le leggi si prefiggono; ma il Governo comprende d'altra parte come sia pericoloso di ritoccare troppo di frequente queste leggi e prima che un esperimento di esse non sia stato fatto. Quindi anche alla Camera, nell'accettare in massima il concetto fondamentale di provvedere alla regolarizzazione delle imposte sugli spiriti, tuttavia dichiarai che bisognava lasciare che le leggi avessero un periodo di applicazione tale da poterne trarre un ammaestramento che valga a darci provvedimenti sicuri; e in questo senso, ripeto al Senato che l'ordine del giorno della Camera è collegato a questa doppia dichiarazione che ho fatto, e cioè che s'intende rendere ragione al principio di volere una legge organica generale la quale riassume tutte le legghine che si sono fatte in questa materia, ma occorre altresì che questa legge organica si faccia a ragion veduta, e bisogna attendere che le leggi che si son fatte per provvedere a questi servizi abbiano potuto dare il loro frutto.

In sostanza, lo scopo che si propone la legge è quello di impedire il più possibile la frode. Ora, io ho constatato (e lo constatò pure il relatore della Giunta del bilancio) che il prodotto di questo cespite è notevolmente aumentato; in parte questo maggior prodotto proviene dall'aumento fatto all'antica tassa, ma

in gran parte anche è prodotto dalla maggiore vigilanza che in questo campo si fa.

Io vivo nella fermissima fiducia che la legge, che ora è sottoposta all'esame del Senato, otterrà il risultato che il Governo si propone, e, più ancora che la legge, otterrà questo effetto la oculata, pertinace e continua vigilanza di coloro che a questa vigilanza sono delegati, cosicchè la tassa renderà non soltanto quello che realmente deve dare, ma si avrà l'effetto di vederne il reddito grandemente aumentato. (*Approvazioni*).

Io ho poi il fermo convincimento che lo Stato deve ciò fare, perchè, così facendo, non solo farà rendere alla tassa quello che giustamente deve rendere, ma eviterà il pericolo che, per colmare le lacune di questa tassa, si debba gravare la mano su altre classi di contribuenti.

La persecuzione di queste frodi non è soltanto un male materiale, ma anche un male morale e sociale, che si deve in ogni modo combattere, ed io confido che il Senato, per le ragioni che ho esposto, vorrà dare il suo voto favorevole a questo disegno di legge. (*Approvazioni generali e vivissime*).

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

Nel testo unico delle leggi sugli spiriti, approvato con Regio decreto del 16 settembre 1909, n. 704, sono introdotte le modificazioni contenute nell'annessa tabella A, che forma parte integrante della presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Gli abbuoni di cui attualmente fruiscono le fabbriche di seconda categoria, fornite di misuratore meccanico ed esercitate da Società cooperative di proprietari e coltivatori di fondi legalmente costituite, sono concessi fino al limite di una produzione di 500 ettanidri per ciascun esercizio finanziario, oltre il qual limite è accordato l'abbuono normale.

Per godere di questo beneficio e delle altre agevolzze accordate alle Società cooperative

dalla legge sulla tassa di fabbricazione degli spiriti, le Società medesime devono essere costituite di non meno di dieci soci residenti nella stessa provincia, e la fabbrica deve essere direttamente esercitata dalla Cooperativa e posseduta da essa in base a regolare atto di acquisto, debitamente registrato in data anteriore all'attivazione della fabbrica stessa.

Qualora una persona sia iscritta contemporaneamente a due o più Cooperative, queste saranno ritenute, agli effetti di cui sopra, come unica cooperativa.

(Approvato).

Art. 3.

L'abbuono per cali di affinazione e di giacenza concesso dal secondo comma dell'art. 9 del testo unico di leggi, nel caso di immissioni in consumo nell'interno del Regno, allo spirito destinato alla preparazione del cognac, è stabilito nella misura del 12 per cento della tassa di cui il detto spirito è gravato, dopo quattro anni di giacenza in deposito, e viene aumentato del 3 per cento della tassa medesima per ogni anno successivo fino al dodicesimo.

(Approvato).

Art. 4.

Resta ferma la concessione di cui al penultimo comma dell'art. 13 del citato testo unico di leggi, relativa all'istituzione di speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, per gli zuccheri gravati della tassa di fabbricazione e destinati alla preparazione del vermut e dei liquori.

(Approvato).

Art. 5.

La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 14 del testo unico di leggi è applicabile anche agli spiriti esteri, aggiunti, in presenza degli agenti della finanza, alle frutta esportate.

(Approvato).

Art. 6.

La disposizione dell'art. III della tabella A, annessa al R. decreto 27 novembre 1910, n. 824, convalidato con la legge 23 giugno 1912, n. 643, circa la misura della imposta per lo spirito

impiegato nell'industria dell'aceto, è applicabile allo spirito impiegato in detta industria dal 25 settembre 1910.

(Approvato).

Art. 7.

Saranno ritenuti di contrabbando i prodotti, che, assoggettati ai vincoli della circolazione e del deposito, in virtù della presente legge, non siano posti nelle condizioni da essa stabilite nel termine di due mesi dalla sua attuazione.

(Approvato).

Art. 8.

Con decreto del ministro delle finanze potrà essere accordata l'esenzione da tassa, previa denaturazione nei modi da stabilirsi con lo stesso decreto, per lo spirito adoperato negli Istituti scientifici di istruzione, nei pubblici musei e negli ospedali, esclusivamente a scopo scientifico e sanitario.

(Approvato).

Art. 9.

È data facoltà al Governo del Re di rivedere e coordinare in nuovo testo unico le disposizioni della presente legge con quelle delle leggi precedenti in materia di tassa sugli spiriti nelle parti tuttora in vigore.

(Approvato).

TABELLA A.

N. 1. — *Ai due ultimi ainea dell'art. 2 sono sostituiti i seguenti:*

È fatto obbligo alle fabbriche e agli opifici di rettificazione di sottoporre a denaturazione, col denaturante generale o con altri mezzi che venissero stabiliti dal Ministero delle finanze allo scopo di impedirne l'uso come sostanze alimentari, i residui della distillazione e della rettificazione degli spiriti, qualunque sia la materia dalla quale questi provengano.

Col regolamento sarà stabilita la quantità minima di residui che deve essere presentata alla denaturazione rispetto alla quantità di spirito rettificato.

Sui residui denaturati non è dovuta la tassa. Sulle quantità, per le quali la denaturazione sia resa obbligatoria, non sono corrisposti gli abbuoni di cui all'art. 18.

N. 2. — *Al secondo comma dell'art. 3 è aggiunto il seguente inciso:*

È sempre in facoltà del ministro delle finanze di prescrivere che, in diretta e stabile comunicazione con gli apparecchi di distillazione, muniti o no di misuratore, sia collocato un recipiente collettore chiuso a cura della finanza, nel quale venga a raccogliersi tutto lo spirito prodotto. Col regolamento saranno stabilite le norme da seguire in questo caso nella determinazione della quantità del prodotto da sottoporre a tassa.

N. 3. *Ai tre ultimi alinea dell'art. 3 sono sostituiti i commi seguenti:*

La quantità di spirito prodotta e soggetta a tassa può essere eccezionalmente determinata in base alla produttività dei lambicchi per ogni giornata di lavorazione per le fabbriche di seconda categoria che soddisfacciano alle seguenti condizioni:

a) siano provvedute di un solo apparecchio a fuoco diretto, costituito da un lambicco semplice, murato o altrimenti fissato stabilmente nel fornello e di capacità non superiore a due ettolitri;

b) non producano più di tre ettolitri di alcool anidro in un anno.

È in facoltà del ministro delle finanze di disporre che le fabbriche le quali si trovino nelle dette condizioni siano tassate in base alla produttività per ogni cotta, applicando all'apparecchio di distillazione uno speciale strumento contatore del numero delle cotte fatte. Alle fabbriche così tassate sono applicabili tutte le disposizioni a cui sono sottoposte quelle tassate in base alla produttività giornaliera dei lambicchi.

La quantità di tre ettolitri, stabilita come massimo della produzione annua, non può essere superata con lo stesso apparecchio neppure nel caso che questo passi, nel corso dell'anno, in proprietà di altri, o che dal proprietario ne sia, in qualsiasi forma, ceduto l'uso ad altri.

Alle fabbriche non munite di misuratore meccanico, alle quali sia applicato il recipiente collettore di cui al secondo comma del presente articolo e che si sottopongano al pagamento della tassa in base alla quantità di prodotto effettivamente ottenuta, sono concessi gli abbuoni nelle stesse misure stabilite per quelle munite di misuratore.

N. 4. — *L'ultimo comma dell'articolo 4 è abrogato.*

N. 5. — *All'articolo 5 sono aggiunti i seguenti commi:*

In ogni fabbrica o opificio di rettificazione deve essere tenuto dal fabbricante o rettificatore un registro delle lavorazioni, fornito dall'amministrazione, nel quale, di mano in mano che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, affinché dal registro risulti in ogni momento la quantità e la specie delle materie prime esistenti nella fabbrica o nell'opificio e di quelle messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute e lo stato di quelle in corso.

Possono essere esonerate dalla tenuta del registro le fabbriche ammesse al pagamento della tassa in base alla produttività dei lambicchi per giornata o per cotta.

La mancanza o la negata presentazione del registro o la tenuta irregolare di esso sono punite con multa non minore di lire 100, né maggiore di lire 1000.

N. 6. — *Il quarto comma dell'articolo 6 è modificato come segue:*

Per essere ammessi al pagamento della tassa a rate quindicinali posticipate i fabbricanti, che ne abbiano fatta richiesta, devono prestare una cauzione corrispondente al presunto ammontare della tassa per la lavorazione di un bimestre.

N. 7. — *L'articolo 12 è modificato come segue:*

Il trasporto di spiriti non denaturati, in quantità superiore a cinque litri, è soggetto in tutto il Regno a bolletta di legittimazione.

Il deposito di spiriti non denaturati in quantità superiore a 20 litri è soggetto a denuncia ed alla vigilanza degli agenti di finanza, nonché alla tenuta del registro di carico e scarico, in base al quale potranno essere rilasciate bollette di legittimazione.

Sono esenti da ogni vincolo, tanto nella circolazione quanto nel deposito, i liquori e le bevande alcooliche contenuti in bottiglie di capacità non superiore a due litri, chiuse a macchina con tappo e con capsula metallica portante impressa l'indicazione della ditta fabbricante e del comune ove esiste la fabbrica.

N. 8. — *Ai comma 2° e 3° dell'articolo 13 è sostituito il seguente:*

La ricchezza alcoolica del vino naturale impiegato per la fabbricazione dei vini tipici è ritenuta di gradi 11.

Al comma penultimo dello stesso articolo 13 è sostituito il seguente:

Ai fabbricanti di vermut e di liquori o altre bevande alcooliche, che ne facciano domanda, è concesso d'istituire speciali depositi, assimilati ai doganali di proprietà privata, di spiriti gravati della tassa di fabbricazione, prestando cauzione nella misura di un decimo della tassa stessa, e di preparare il vermut, i liquori o le bevande alcooliche sotto la sorveglianza dell'Amministrazione finanziaria, allo scopo di conseguire, pei prodotti esportati all'estero, l'abbuono dell'intera tassa sullo spirito effettivamente adoperato nella preparazione.

N. 9. — *Nell'articolo 14, primo comma, alle parole:* è concesso l'abbuono o l'accreditamento corrispondente al 90 % della intera tassa, ecc. *sono sostituite le parole:* è concesso l'abbuono o l'accreditamento dell'intera tassa, ecc.

Il secondo comma dello stesso articolo 14 è modificato come segue:

Sugli spiriti prodotti all'interno ed esportati all'estero in natura, è concesso l'abbuono o l'accreditamento della tassa di cui sono effettivamente gravati.

È concesso tuttavia l'abbuono dell'intera tassa fino al limite complessivo di 100,000 ettanidri agli spiriti di vino e di vinaccia esportati all'estero in natura, compreso il cognac estratto dai depositi di cui all'articolo 9 anche prima della scadenza del termine minimo di giacenza.

N. 10. — *L'articolo 15 è modificato come segue:*

Nel caso d'incendio o comunque di perdita, per forza maggiore, di spirito o di cognac esistente in magazzino vincolato alla finanza, è accordato lo sgravio della tassa che effettivamente grava sul prodotto di cui sia debitamente giustificata la distruzione senza colpa dell'esercente.

N. 11. — *L'articolo 20 è modificato come segue:*

La denaturazione può effettuarsi soltanto presso le distillerie di spiriti e gli opifici di rettificazione, soggetti alla vigilanza permanente della finanza.

È fatta eccezione a questa regola per la denaturazione con denaturanti speciali ammessi per determinate industrie, la quale può essere effettuata, sotto vigilanza, presso lo stabilimento industriale interessato, osservate le norme di cui all'articolo 7 per il passaggio degli spiriti da denaturare dalle distillerie, dagli opifici di rettificazione o dai depositi vincolati a tassa, allo stesso stabilimento.

Gli spiriti denaturati con denaturanti speciali presso le distillerie o gli opifici di rettificazione non possono essere ceduti se non agli stabilimenti che esercitano l'industria a favore della quale sia stato ammesso l'uso degli stessi denaturanti.

Non è ammessa la denaturazione di spiriti in quantità minore di dieci ettolitri per volta. Il ministro delle finanze può fare eccezioni a questa disposizione per la denaturazione con denaturanti speciali.

Lo spirito da denaturare per servire a scopo d'illuminazione, di riscaldamento, o di forza motrice deve essere di ricchezza alcoolica non inferiore a 90 gradi.

Per lo spirito destinato ad usi industriali che consentano un grado alcoolico inferiore, ne sarà stabilito il limite con decreto ministeriale, secondo le esigenze delle diverse industrie.

Le operazioni di denaturazione devono essere sempre eseguite in presenza di almeno due agenti della finanza di differente grado e categoria e in locali distinti e separati da quelli destinati alla fabbricazione, alla rettificazione o al deposito di spiriti puri. Il ministro delle finanze può, inoltre, ordinare che la denaturazione sia fatta mediante speciale apparecchio denaturatore, restando in questo caso a carico dell'interessato la spesa per la provvista dei recipienti e di quant'altro sia necessario per la installazione e il funzionamento del detto apparecchio.

Gli spiriti denaturati, quando non siano immediatamente adoperati, alla presenza degli agenti di vigilanza, per l'uso al quale sono destinati, devono essere immessi, appena compiuta l'operazione di denaturazione, in apposito locale, dal quale non possono estrarsi che per essere direttamente messi in commercio o impiegati nella rispettiva industria.

Le spese per le operazioni di denaturazione sono a carico degli interessati.

N. 12. — *L'art. 21 è modificato come segue:*

Le controversie sulla qualificazione dei liquidi alcoolici e delle materie prime agli effetti della presente legge saranno definite seguendo la procedura stabilita dal testo unico delle leggi per la risoluzione delle controversie doganali, approvato con Regio decreto del 9 aprile 1911, n. 330.

N. 13. — *All'ultimo comma dell'art. 23 è aggiunto il seguente inciso:*

Nel caso che nei detti locali esista il solo apparecchio o parte di esso non denunciato e verificato dall'ufficio, senza la contemporanea presenza di materie prime o di prodotti, si applicherà una multa non minore di lire 100 nè maggiore di lire 1000.

N. 14. — *All'art. 25 è aggiunto il seguente comma:*

Nei casi di lavorazione eseguita in tempi o modi diversi da quelli specificati nella dichiarazione di lavoro delle fabbriche tassate in base alla produttività dei lambicchi per giornata o per cotta, oltre alla multa proporzionale stabilita dal precedente alinea, è dovuta una multa fissa non minore di lire 20, nè maggiore di lire 200.

N. 15. — *L'art. 29 è modificato come segue:*

Se vengono presentati per la reimportazione, dichiarandoli come esteri, vini conciatati con spirito nel Regno ed esportati con abbuono della tassa o della sopratassa, il dichiarante, oltre al pagamento del dazio proprio del vino e al rimborso della somma abbonata, è tenuto alla corresponsione di una multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo di detta somma.

Se l'abbuono non è stato ancora effettuato, viene rifiutato e si riscuote, oltre il dazio, la multa dal doppio al decuplo della somma che si sarebbe dovuta abbonare.

Nel caso di reimportazione come sopra, senza falsa dichiarazione di origine, deve essere recuperato l'ammontare della tassa o della sopratassa abbonata, se l'abbuono è stato già effettuato; nel caso contrario, l'abbuono è rifiutato. Sugli stessi vini si riscuote inoltre il dazio doganale loro proprio, quando non ne sia concessa la reimportazione in franchigia in virtù

delle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 4 della legge 7 aprile 1898, n. 110.

N. 16. — *Al 1° comma dell'articolo 30 sono sostituiti i seguenti:*

Il deposito, non denunciato, di spiriti non denaturati, in quantità maggiore di 20 litri, è punito con le pene stabilite dalla legge doganale per il contrabbando.

Le stesse pene sono applicabili alla circolazione di spiriti non denaturati o di liquori o bevande alcooliche, senza bolletta di legittimazione o con bolletta di legittimazione non più valida o insufficiente, nei casi in cui la bolletta è prescritta dall'articolo 12 della presente legge.

Se nella verifica di depositi di spiriti liberi di tassa e non denaturati si trovano eccedenze in confronto del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari bollette di legittimazione intestate all'esercente del deposito, le quantità eccedenti o non legittimate sono considerate di contrabbando.

Indipendentemente dalla applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di spiriti nel deposito, la mancanza o la negata presentazione del registro di carico e scarico è punita con multa non minore di lire 50 nè maggiore di lire 500.

N. 17. — *All'articolo 32 è sostituito il seguente:*

Le trasgressioni alle prescrizioni dei commi 2° e 3° dell'art. 5 sono punite con multa da lire 100 a lire 300.

Le contravvenzioni non previste dagli articoli precedenti e le infrazioni alle discipline stabilite per regolamento sono punite con multa da lire 10 a lire 100.

Entro questi limiti potrà col regolamento essere determinata la misura della multa per alcune fra le contravvenzioni e infrazioni di cui sopra.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore ». (N. 1037).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedi-

menti pel riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura del disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato N. 1023*).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale, ed avverto che l'Ufficio centrale propone il seguente ordine del giorno:

« Il Senato invita il Governo a voler completare le disposizioni per il riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore colla concessione del massimo sussidio governativo per la immediata costruzione, già deliberata dalla provincia di Parma, di una tramvia elettrica a trazione aerea da quegli stabilimenti sino alle stazioni ferroviarie di Borgo San Donnino e di Parma ».

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'ordine del giorno formulato dall'Ufficio centrale è il naturale complemento del grandissimo amore col quale la Commissione stessa, e specialmente l'onor. Mariotti (che ha scritto una magnifica relazione), hanno studiato l'argomento che forma il tema del disegno di legge in discussione.

L'Ufficio centrale è partito dal concetto che tutto quello che può rendere più grandiose queste nostre terme di Salsomaggiore (che hanno fama mondiale, e che attendono un avvenire di prosperità, ora circoscritto per tante circostanze, fra le quali la mancanza per i passeggeri di mezzi di comunicazione rapidi e convenienti dalla stazione di Borgo S. Donnino a Salsomaggiore) debba essere fatto.

Il concetto contenuto nell'ordine del giorno è consono allo scopo che la legge si propone. Però, io farei una osservazione più di forma che di sostanza: quest'ordine del giorno invoca la concessione del massimo sussidio governativo per la immediata costruzione di una tramvia deliberata dalla provincia di Parma; quindi, è argomento non di mia competenza, ma di competenza del collega dei lavori pubblici.

Prego pertanto l'Ufficio centrale, anche per un riguardo verso il mio collega assente, di voler convertire quest'ordine del giorno in raccomandazione, dietro impegno assoluto da parte mia, impegno che prendo con piacere, di fare

ogni sforzo presso il collega dei lavori pubblici, onde il sussidio, che deve accordare a questa ferrovia, sia in misura tale da permetterle di procedere regolarmente; perchè è anche interesse del Governo che Salsomaggiore prenda il massimo sviluppo possibile, e che l'affluenza dei viaggiatori sia sempre favorita. Non dubito perciò che il collega dei lavori pubblici consentirà al contenuto di quest'ordine del giorno. (*Approvazioni*).

MARIOTTI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIOTTI, *relatore*. Anche a nome dei colleghi dell'Ufficio centrale, dichiaro che accetto di buon grado di convertire l'ordine del giorno in raccomandazione, certo che l'on. ministro delle finanze otterrà dal collega dei lavori pubblici questo concorso, che è necessario per dare alla stazione termale di Salsomaggiore il massimo sviluppo. (*Bene*).

PRESIDENTE. Essendo stato convertito in raccomandazione l'ordine del giorno, non occorre metterlo in votazione.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo ora alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Al Governo del Re è data facoltà di riscattare nel termine di un anno l'esercizio dei Regi stabilimenti salifero-balneari nel comune di Salsomaggiore e dell'annessa miniera « Salsomaggiore I » ora in gestione della Società G. Dalla Rosa, G. Corazza e C., giusta l'atto 23 marzo 1875, e gli addizionali successivi.

Alla Società esercente sarà corrisposta, a titolo d'indennità pel riscatto, una somma uguale a tante annualità quanti saranno gli anni di concessione ancora da decorrere alla data in cui il riscatto si effettuerà.

Tale somma sarà calcolata valutando ogni annualità nella cifra risultante dalla media dei redditi annuali netti accertati, al nome della Società stessa, agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile, nel decennio 1904-913, riportandone il complessivo ammontare al valore attuale, alla decorrenza del riscatto, sotto deduzione in ragione composta degli interessi legali commerciali.

Nella somma d'indennità così calcolata e liquidata s'intende compresa e soddisfatta qualsiasi ragione di risarcimento o di compenso; e non si terrà conto di alcuna domanda di maggiore indennizzo, che a qualsiasi titolo presentasse la Società esercente.

L'indennità sarà nella somma risultante dal detto calcolo dichiarata con decreto del ministro delle finanze, che ne eseguirà il deposito presso la Cassa depositi e prestiti a favore della Società esercente.

Eseguito il deposito, con decreto Reale promosso dal ministro delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri, e da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà resa esecutoria la facoltà del riscatto autorizzata col presente articolo e sarà determinata la decorrenza del riscatto medesimo.

Trascorsi sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni da parte di terzi che vantino diritti o ragioni esperibili sul prezzo del riscatto, e previo nulla osta da parte dell'Amministrazione del demanio, che attesti dell'avvenuta regolare consegna dell'azienda riscattata, come ai successivi articoli 2 e 3, la indennità depositata sarà esigibile dagli aventi diritto, che comprovino tale loro qualità con decreto da emettersi dal tribunale civile di Parma in Camera di consiglio.

L'Amministrazione del demanio cessa da qualsiasi responsabilità, se nei sessanta giorni susseguenti alla pubblicazione del Reale decreto anzidetto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, non siano state notificate opposizioni.

(Approvato).

Art. 2.

Immediatamente dopo la pubblicazione del decreto Reale, che ordina il riscatto, nella *Gazzetta Ufficiale* e nel *Bollettino degli annunci ufficiali* della provincia di Parma, il prefetto di Parma, a mezzo di un suo delegato, prende possesso dell'Azienda salifero-balneare riscattata e procede, in concorso della Società cessante, alla consegna all'Amministrazione del demanio, rappresentata da un delegato dell'intendente di finanza di Parma, di tutti i beni immobili che la costituiscono, in piena disponibilità e perfetto stato di funzionamento, redigendosi all'uopo regolare verbale.

Ove la Società non si presti o si rifiuti a tale consegna o non si faccia rappresentare, il prefetto procede, senza indugio, in concorso del rappresentante dell'Amministrazione del demanio, alle operazioni relative.

La consegna dovrà essere compiuta nel termine di trenta giorni dalle pubblicazioni suddette.

Agli effetti del riscatto e della consegna, senza diritto ad alcun altro rimborso o risarcimento per qualsiasi ragione, si intendono costitutivi della consistenza immobiliare balneare, e quindi inscindibilmente pertinenti all'Azienda, indipendentemente da qualsivoglia eccezione, anche se tragga origine dal contratto 23 marzo 1875 e relativi atti complementari:

gli edifici degli stabilimenti di cura, dei laboratori, degli uffici, della salina e tutti i relativi annessi ed accessori di natura immobiliare;

gli impianti industriali e meccanici;

i pozzi di acqua salsa esistenti, compresi anche i pozzi « 3-bis », « Dalla Rosa » e « n. 6 Redenti », coi rispettivi manufatti e macchinari, e con le circostanti zone di terreno adibite al loro esercizio, rappresentate in catasto, per i pozzi « 3 bis » e « Dalla Rosa », dalla parcella n. 1700, Sezione V e per il pozzo « n. 6 Redenti » dalla porzione della parcella n. 8 Sezione V, compresa fra il torrente Ghiara, la strada di Pozzolo, la stradella che conduce al molino delle Braide, ed una linea che partendo da un punto di quest'ultima, sia tracciata in modo che la porzione della parcella predetta risulti dell'estensione non superiore a metri quadrati 2,800;

i diritti di acqua dolce, costituiti dalla derivazione dell'acquedotto « Re dei ruscelli » e dalle acque del « Rio Sordoni » e del « Rio Avana », conforme allo stato di massima dotazione degli stabilimenti;

le opere tutte, impianti, manufatti, terreni, inservienti alla raccolta, alla conduzione, alla conservazione, alla distribuzione di dette acque dolci;

le vasche da bagno, le condotte e tubature per le acque salse e dolci e pel gas, i serbatoi, i due gassometri, l'officina del gas artificiale, e, in complesso, ogni opera, costruzione, impianto, con le rispettive adiacenze, e ogni ragione di servitù attiva, inerenti all'esercizio

dell'azienda e che, comunque, direttamente o indirettamente, si connettano con l'esplicazione attuale dell'industria salifero-balneare in tutti i suoi aspetti principali e secondari.

Sono privi di effetto e come inesistenti nei riguardi dell'Amministrazione del demanio, in qualunque tempo avvenga il riscatto, tutti i contratti stipulati dalla Società G. Dalla Rosa, G. Corazza e C. relativi all'azienda termale, non registrati anteriormente alla presentazione del presente disegno di legge.

Inoltre, per effetto del riscatto, tutto quanto è di pertinenza dell'azienda termale, come sopra è descritto, diviene di assoluta ed esclusiva proprietà del demanio; e qualsiasi diritto non che ipoteche o privilegi che eventualmente potessero spettare ai terzi, anche se dipendenti da contratti registrati anteriormente alla presentazione del presente disegno di legge, si intendono trasferiti e potranno farsi valere da chi di ragione unicamente sul prezzo del riscatto.

(Approvato).

Art. 3.

Per quanto concerne la dotazione mobiliare esistente negli stabilimenti demaniali e dipendenze, e inerente o necessaria all'esercizio della azienda riscattata, come pure per i resti di magazzino, si intendono applicabili le norme stabilite al riguardo con gli articoli 40 e 41 del capitolato annesso al contratto 23 marzo 1875.

Alla Società cessante, peraltro, è fatto obbligo di darne consegna all'Amministrazione del demanio nei modi e nei termini indicati al precedente articolo 2, salvo le stime di cui in appresso.

Agli effetti del presente articolo, dalla dotazione mobiliare si intendono esclusi inderogabilmente macchine, caldaie, vasche da bagno, impianti di riscaldamento, tubi e condutture, e quanto altro, avendo carattere essenzialmente immobiliare, già trovati considerato nell'articolo precedente, indipendentemente da qualsiasi diversa interpretazione del contratto di appalto 23 marzo 1875 e del relativo capitolato.

La stima della dotazione mobiliare, ed ove occorra la reistima, sarà deferita inappellabilmente ad un collegio di tre periti, nominati l'uno dall'Amministrazione del demanio, l'altro dalla Società cessante e il terzo dal presidente

della Corte d'appello di Parma, il quale provvederà anche alla nomina degli altri periti, in difetto di designazione da parte di cui spetta.

Il collegio peritale dovrà escludere dalla stima i mobili, che ritenesse inservibili.

I mobili esclusi dalla stima saranno lasciati a libera disposizione della Società cessante.

(Approvato).

Art. 4.

Nell'interesse del Demanio dello Stato, sono dichiarate di pubblica utilità tutte le opere necessarie all'ampliamento ed alla sistemazione degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore, giusta il piano che sarà approvato per decreto Reale promosso dal ministro delle finanze, di concerto coi ministri dell'interno e dei lavori pubblici, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. In detto piano saranno determinate le zone di terreno da espropriarsi per l'ampliamento e la sistemazione di cui sopra: l'indennità correlativa sarà calcolata secondo i criteri stabiliti con gli art. 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, pel risanamento della città di Napoli.

Indipendentemente dal piano suddetto, il demanio ha facoltà di procedere subito alla espropriazione dell'appezzamento di terreno posto nell'abitato di Salsomaggiore, rappresentato in catasto dalle parcelle Sez. V, numeri 23 h, 23 g, 28 c, 27 a, 26 a, 23 bis c, 23 ter, 25 a, 25 bis, 25 ter, 227 b, 228 b, 229 b, nonchè dalla cella 1763.

Anche a tale espropriazione sono applicabili le dianzi ricordate disposizioni della legge pel risanamento della città di Napoli; agli effetti delle quali, il valore venale del mentovato appezzamento deve calcolarsi in base al prezzo unitario più elevato, risultante dai contratti di compra-vendita di terreni urbani in Salsomaggiore, dell'estensione non inferiore ai 500 metri quadrati, registrati presso l'ufficio del registro di Borgo S. Donnino nel triennio 1910-1912.

A partire dalla data di presentazione di questa legge al Parlamento, sullo stesso appezzamento di terreno è vietato di iniziare o di proseguire costruzioni di qualsiasi natura; e tali costruzioni si considerano fatte, senza d'uopo di prova, allo scopo di conseguire una maggiore indennità.

I decreti di espropriazione e di occupazione saranno emessi dal prefetto della provincia di Parma.

(Approvato).

Art. 5.

Qualora non intervengano all'uopo speciali accordi, il Governo del Re ha facoltà di riscattare, nel termine previsto dal primo comma dell'art. 1, applicando le norme dettate con l'articolo 25 della legge 29 marzo 1903, n. 103, sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni, lo stabilimento balneare della Società Terme Magnaghi, con gli impianti inerenti al suo completo esercizio, i pozzi e i relativi macchinari, le condotte, i terreni addetti all'Azienda, il materiale complementare e gli accessori tutti, in uno con la concessione mineraria accordata in origine all'ingegnere Giuseppe Magnaghi, giusta i Regi decreti 8 giugno 1893, 29 luglio 1898 e 4 ottobre 1901 e con la facoltà di esportazione delle acque salsoiodiche naturali di cui nelle convenzioni 8 agosto 1905 e 19 maggio 1907.

Circa la costituzione del collegio arbitrale previsto dal succitato articolo di legge per la determinazione in primo grado dell'indennità di riscatto, ferma la nomina di due degli arbitri deferita, rispettivamente, all'Amministrazione del demanio e alla Società esercente, spetta al presidente del tribunale di nominare il terzo arbitro.

(Approvato).

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere, mediante privata licitazione, per una durata non superiore ad anni quaranta ed ai patti e alle condizioni da stabilire, sentiti i corpi consultivi tecnici, sanitari ed amministrativi, l'esercizio delle miniere e delle aziende salifero-balneari riscattate.

Per tutto quanto riguarda l'esercizio della facoltà di riscatto, il pagamento delle indennità relative e di quelle di espropriazione, dei prezzi d'acquisto o dei corrispettivi d'uso, e in genere per l'osservanza dei diritti e degli obblighi che gli derivano dalla presente legge, il Governo del Re ha facoltà di farsi surrogare dalla persona o dall'ente che assumerà l'esercizio di cui sopra.

Le disposizioni di cui nella presente legge, riguardanti tanto la Società G. Dalla Rosa, G. Corazza e C. quanto la Società Terme Magnaghi, sono applicabili anche nel caso che non verificandosi il riscatto dell'azienda salifero-balneare demaniale - l'esercizio del contratto 23 marzo 1875 cessi per normale scadenza, o per altre cause previste dal contratto stesso.

(Approvato).

Art. 7.

Con Regio decreto promosso dal ministro delle finanze, sentito il Consiglio delle miniere, il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato, saranno determinati i territori costituenti la zona di protezione del bacino idrologico di Salsomaggiore. Nei limiti di tale zona non saranno date nuove concessioni, nè rinnovate quelle esistenti, che abbiano per fine o anche per conseguenza indiretta estrazione di acque minerali dal sottosuolo, se non col consenso e con le cautele da stabilirsi dall'Amministrazione del demanio dello Stato che si pronunzierà sentiti i corpi consultivi anzi indicati.

Alle stesse norme saranno soggette le nuove perforazioni per ricerca o estrazione di acque minerali entro i confini delle concessioni minerarie già esistenti nei territori anzidetti.

La facoltà di dare o negare il consenso di cui sopra è insindacabile. L'Amministrazione del demanio è ammessa ad esercitare diritto di prelazione sulle concessioni chieste *ex novo* o in rinnovazione.

(Approvato).

Art. 8.

Contro i decreti e i provvedimenti dati in esecuzione della presente legge non sono ammessi reclami od opposizioni di parte o di terzi nè in sede amministrativa o giudiziaria nè in via gerarchica neppure sotto forma di ricorso straordinario.

I decreti e i provvedimenti saranno, senz'altro, esecutivi.

È però ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria per la eventuale correzione di errori nel computo della indennità accennata nel comma terzo dell'art. 1.

(Approvato).

Art. 9.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa pel Ministero delle finanze le variazioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato poi a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**Presentazione di una relazione
e di un disegno di legge.**

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Annullamento del canone daziario governativo assegnato alle isole Tremiti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Dallolio della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPINGARDI, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, rinviato dalla Camera dei deputati al Senato per una leggera variante: « Requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. esercito ».

Pregherei che questo disegno di legge fosse rinviato all'esame della stessa Commissione, che già altra volta ebbe ad esaminarlo.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che, non sorgendo obiezioni, sarà inviato allo stesso Ufficio che già ebbe a riferirne altra volta.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 16:

I. Votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sul servizio del chinino.

II. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi (N. 1006);

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 5,912.32, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per

l'esercizio finanziario 1911-1912, concernente spesa facoltativa (N. 1034);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913 (N. 1047);

Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913 (N. 1048);

Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, n. 724, 30 agosto 1912, n. 1059, 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12 e 6 luglio 1912, n. 801. — Conversione in legge del decreto Reale 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1032);

Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti (N. 1023);

Provvedimenti pel riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore (N. 1037).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Autorizzazione al Governo del Re ad affittare, sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti esclusivi di pesca nelle zone del mar Piccolo;

Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata (N. 1030).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 16.30).

Licenziato per la stampa l'11 giugno 1913 (ore 10).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

CCCXX.

TORNATA DEL 3 GIUGNO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Congedo — Comunicazioni — Presentazione di disegni di legge e di relazioni — votazione a scrutinio segreto — È approvato senza discussione, e rinviato allo scrutinio segreto, il disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re ad affittare, sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti esclusivi di pesca nelle zone del mar Piccolo » (N. 1053) (pag. 11282) — Rinvio della discussione di un disegno di legge — Avvertenza del Presidente — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, della guerra, della marina, delle finanze, della istruzione pubblica.

BORGATTA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il senatore Bruno domanda un congedo di giorni trenta per motivi di famiglia.

Se non vi sono opposizioni, questo congedo s'intenderà accordato.

Comunicazioni.

PRESIDENTE. Do lettura del seguente telegramma pervenuto alla Presidenza:

« A nome Città ringrazio vivamente V. E. ed il Senato per condoglianze espresse perdita illustre senatore Fedele De Siervo che fu benemerito sindaco di Napoli e lascia indimenticabili ricordi per le alte virtù civili e patriottiche.

« Ossequi

« Sindaco: DEL CARRETTO ».

Presentazione di relazioni.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Opere di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato ».

DE GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GIOVANNI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Attribuzione agli Istituti clinici di perfezionamento di Milano della spesa portata dal Regio decreto 9 giugno 1910, n. 819, che crea due nuovi posti di professore ordinario negli Istituti stessi ».

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912-913-14-15 degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1098 ».

Ho pure l'onore di presentare al Senato un'altra relazione « Conversione in legge del

R. decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono di soprattasse per le successioni apertesi nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 ».

BAVA BECCARIS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA BECCARIS. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Pensioni agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri ».

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione permanente di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni dei seguenti disegni di legge:

Rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-1911;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Dallolio, De Giovanni, Tami, Bava Beccaris e Finali della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Presentazione di disegni di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Approvazione della convenzione italo-francese per la delimitazione delle zone di pesca tra la Sardegna e la Corsica;

Approvazione della Convenzione internazionale sull'oppio firmata all'Aja il 23 gennaio 1912;

Approvazione di sette Convenzioni firmate all'Aja fra l'Italia e vari Stati in seguito alla seconda Conferenza per la pace.

Pregò il Senato di voler trasmettere questi tre disegni di legge alla Commissione dei Trattati.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, i quali, se non si fanno opposizioni, saranno trasmessi alla Commissione dei Trattati, secondo la richiesta dell'onorevole ministro.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto:

1° Per la nomina di un Commissario di vigilanza sul servizio del chinino;

2° Per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge ieri approvati per alzata e seduta e rinviati allo scrutinio segreto.

Pregò il senatore, segretario, Biscaretti di procedere all'appello nominale per queste votazioni.

BISCARETTI, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori scrutatori per la votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sul servizio del chinino.

Sono estratti a sorte i nomi dei signori senatori Morra, Ponzio Vaglia e Cefalo.

Approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re ad affittare sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti esclusivi di pesca nelle zone del mar Piccolo » (N. 1053).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione al Governo del Re ad affittare sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti esclusivi di pesca nelle zone del mar Piccolo ».

Pregò il senatore, segretario, Biscaretti, di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge.

(V. Stampato N. 1053).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad affittare a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti patrimoniali di pesca spettanti allo Stato nelle zone del mar Piccolo, alle seguenti condizioni:

a) che la durata dell'affitto non superi gli anni 30;

b) che il canone annuo sia ai prezzi unitari di lire 3 per ara, per i primi cinque anni, e di lire 4.50, pure per ara, per i successivi anni venticinque; e che sia corrisposto a semestri anticipati;

c) che a garanzia del pagamento del canone e di tutti gli altri obblighi, il comune presti, nei consueti modi, una cauzione uguale ad un'annata del canone stesso;

d) che il comune si provvegga immediatamente di una pirodraga atta a ripulire accuratamente il fondo delle zone affittate, e ad escavare, e mantenere escavate, le zone attualmente inutilizzate, perchè interrate.

Entro i primi cinque anni della locazione quelle zone che, a giudizio insindacabile dell'ispettore tecnico, di cui all'art. 2, hanno bisogno di escavazione o di ripulitura in modo da permetterne la razionale coltivazione, dovranno essere gradatamente espurgate con la pirodraga del comune, a cura ed a spese del locatario.

e) che le zone affittate siano esclusivamente adibite all'esercizio della mitilicoltura e della ostricoltura;

f) che il comune debba subaffittare, o cedere in compartecipazione, i diritti patrimoniali predetti a cooperative di ostricoltori e mitilicoltori od a società di pescatori formate com'è indicato nell'art. 1, ultimo capoverso, della legge 11 luglio 1904, n. 378, le quali si propongano l'esercizio della ostricoltura o della mitilicoltura ed il cui statuto sia approvato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, su parere della Commissione consultiva per la pesca, o del suo Comitato permanente; fermo in ogni caso l'obbligo, nel comune, di pagare integralmente il canone convenuto, e di soddisfare tutti gli altri oneri assunti.

L'Amministrazione potrà agire direttamente

verso le cooperative o società subaffittuarie, per la riscossione degli eventuali suoi crediti verso il comune.

È vietato alle suddette cooperative o società di cedere, in tutto od in parte, ad altri le zone del mar Piccolo, ottenute in subaffitto dal comune di Taranto.

Esperimentate infruttuosamente la pubblica gara e la trattativa privata, il comune potrà utilizzare direttamente le zone non subaffittate;

g) che gli utili derivanti al comune dalla presente legge siano destinati ad opere di miglioramento igienico ed edilizio della città, limitatamente ai primi quindici anni.

(Approvato).

Art. 2.

In apposito capitolato, da sottoporsi al voto preventivo della Commissione consultiva della pesca o del suo Comitato permanente e del Consiglio di Stato, e che farà parte integrante del contratto di affitto, saranno determinati gli altri patti e le modalità tecniche per l'esercizio dell'ostricoltura e mitilicoltura; ed in ispecie quanto concerne la nomina e le attribuzioni di un ispettore tecnico, la cui spesa sarà a carico del comune.

(Approvato).

Art. 3.

Finchè durerà l'affitto dei diritti patrimoniali di pesca al comune di Taranto, le eventuali concessioni di zone libere di Demanio pubblico marittimo del mar Piccolo, per la coltivazione delle ostriche e dei mitili, da effettuarsi in base alle norme del vigente Codice per la marina mercantile, saranno consentite di preferenza a favore del comune.

In tal caso le concessioni stesse saranno soggette al pagamento del canone ed alla osservanza di tutte le altre condizioni pattuite per le zone patrimoniali, di cui all'art. 1.

(Approvato).

Art. 4.

È vietato agli stabilimenti industriali di versare nel mar Piccolo le loro acque di rifiuto se queste non siano state prima convenientemente depurate e rese innocue per la vita degli ani-

mali acquatici. Sui procedimenti impiegati da tali stabilimenti per depurare le menzionate acque di rifiuto, e sulla innocuità di queste, il Ministero delle finanze promuoverà il giudizio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, il quale si pronunzierà, in modo definitivo ed insindacabile, previo parere del Comitato permanente della pesca.

È del pari inibito di versare acque di scarico delle fogne nelle zone patrimoniali date in affitto ed in quelle litoranee ad esse interposte, appartenenti al Demanio pubblico marittimo.

È vietato anche gettare in mar. Piccolo materiale di sterro.

Le trasgressioni a tale divieto saranno punite con multa da lire 500 a lire 2000, salvo il risarcimento dei danni.

L'azione penale dovrà essere esercitata entro cinque anni.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione del disegno di legge:
« **Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata** » (N. 1030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « **Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata** ».

Il ministro dei lavori pubblici però mi ha comunicato che, essendo impegnato nell'altro ramo del Parlamento, non potrà intervenire alla seduta di oggi.

Questo disegno di legge sarà quindi discusso nella seduta di domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, segretari, di procedere allo spoglio delle urne ed i senatori scrutatori allo spoglio delle schede.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti ed i senatori scrutatori allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Bacelli, Balestra, Barinetti, Barracco, Roberto, Bava Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Caldesi, Carle Antonio, Carle Giuseppe, Caruso, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Chiesa, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Comparrètti, Cruciani Alibrandi.

D'Alì, Dalla Vedova, Dallolio, De Cesare, De Cupis, De Giovanni, De Riseis, De Sonnaz, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Di San Giuliano, Di Terranova, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco.

Fabrizi, Falconi, Faravelli, Figoli, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fortunato, Fracassi, Franchetti, Frola.

Garofalo, Gatti Casazza, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Gorio, Grocco, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Leonardi Cattolica, Lucca, Lucchini Luigi.

Malvano, Manassei, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Massabò, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Medici, Mele, Melodia, Morra.

Orsini Baroni.

Panizzardi, Pasolini, Pastro, Paternò, Pedotti, Perla, Petrella, Polacco, Polvere, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Riolo, Rolandi Ricci, Roux.

Sacchetti, Saladini, Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, Sandrelli, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scillamà, Sonnino, Spingardi.

Tajani, Tamassia, Tami, Tommasini, Torlonia.

.Vacca, Viganò, Vischi, Volterra.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per i militari del Corpo Reale equipaggi:

Senatori votanti	117
Favorevoli	90
Contrari	27

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 5,912.32 verificatasi sull'assegnazione del cap. n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa:

Senatori votanti	117
Favorevoli	111
Contrari	6

Il Senato approva.

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1912-13, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 18 marzo al 21 aprile 1913:

Senatori votanti	117
Favorevoli	109
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1912-1913:

Senatori votanti	117
Favorevoli	110
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge dei decreti Reali 6 giugno 1912, numero 724; 30 agosto 1912, n. 1059; 6 settembre 1912, n. 1080, e 6 settembre 1912, n. 1104, emanati in virtù della facoltà attribuita al Governo del Re dalle leggi 12 gennaio 1909, n. 12, e 6 luglio 1912, n. 801. — Conversione in legge del Regio decreto 27 febbraio 1913, contenente norme per l'esecuzione del piano regolatore di Messina e disposizioni varie per i paesi danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908:

Senatori votanti	117
Favorevoli	106
Contrari	11

Il Senato approva.

Modificazioni alla legge per l'applicazione della tassa sugli spiriti:

Senatori votanti	117
Favorevoli	111
Contrari	6

Il Senato approva.

Provvedimenti pel riordinamento degli stabilimenti salifero-balneari di Salsomaggiore:

Senatori votanti	117
Favorevoli	99
Contrari	18

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per la nomina di un commissario di vigilanza sul servizio del chinino sarà proclamato nella seduta di domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Riduzione delle feste civili (N. 1057);

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 44,185.20, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa facoltativa (N. 1044);

Annullamento del canone daziario governativo consolidato assegnato alle isole Tremiti (N. 1051).

II. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Autorizzazione al Governo del Re ad affittare, sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti esclusivi di pesca nelle zone del mar Piccolo (Numero 1053):

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata (N. 1030);

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);


Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 16.45).

Licenziato per la stampa l'11 giugno 1913 (ore 18).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.



CCCXXI.

TORNATA DEL 4 GIUGNO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — Risultato di votazione — Il Presidente commemora il senatore Bordonaro (pagina 11290) — Si associano il senatore Dallolio (pag. 11290) e, a nome del Governo, il Guardasigilli (pag. 11290) — Senza discussione sono rinviati allo scrutinio segreto i seguenti disegni di legge: « Riduzione delle feste civili » (N. 1057) (pag. 11290); « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 44,185.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1911-12 concernente spesa facoltativa » (N. 1044) (pag. 11290) — Nella discussione del disegno di legge: « Annullamento del canone daziario governativo consolidato assegnato alle isole Tremiti » (N. 1051) parlano il senatore Dallolio, relatore (pag. 11291) e il ministro delle finanze (pag. 11291) — Il progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di relazioni — Nella discussione generale del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata » (N. 1030) parlano i senatori Torlonia (pag. 11292), Filomusi Guelfi (pag. 11292), Santini (pag. 11293, 11299), Frascara (pag. 11294), De Cesare, relatore (pag. 11297) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11294) — Sull'art. 1 fa osservazioni il senatore Tami (pag. 11300), al quale risponde il ministro dei lavori pubblici (pag. 11300) — È approvato — Si approvano gli articoli 2, 3 e 4 — Parlano sull'art. 5 il senatore Tamassia (pag. 11301) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11302) — Senza discussione sono approvati gli altri articoli del disegno di legge — Avvertenza del Presidente — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri del tesoro, della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.

BORGATTA, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione, fatta ieri, per la nomina di un commissario di vigilanza sul servizio del chinino:

Senatori votanti . . . 112

Maggioranza . . . 57

Il senatore Torlonia ebbe voti . . . 60

Il senatore Ciamician » . . . 33

Il senatore Foà » . . . 1

Il senatore Santini » . . . 1

Schede bianche . . . 17

Eletto il senatore Torlonia,

Commemorazione del senatore Bordonaro.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi!

Anch'oggi ho il dolore di annunziare una perdita nostra, la morte del senatore Gabriele Bordonaro, barone di Chiaramonte, avvenuta ieri in Palermo. Era nato in Licata il 10 marzo 1834 e senatore fu nominato il 7 giugno 1886. La ricchezza e nobiltà di famiglia nobiltà anche maggiormente, fin dai giovani suoi anni, con le aspirazioni patrie e la cooperazione al nazionale risorgimento. Fu adorno d'ingegno e pregevole di carattere. Rappresentò alla Camera il collegio di Terranova di Sicilia dalla legislatura dodicesima alla quattordicesima, e nel corso della quindicesima fu de' deputati del collegio unico di Caltanissetta a scrutinio di lista; fra i colleghi in istima ed affetto; non inoperoso; assennato ed ascoltato nei suoi discorsi. In Palermo fu alacre e proficuo alle principali amministrazioni. Noi ricordiamo la sua sapiente parola sui bilanci dell'interno e dei lavori pubblici, sull'istituzione d'un commissario civile in Sicilia, sulla conservazione dei monumenti e su d'altri soggetti. Onore alla sua memoria. (*Bene*).

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO APRILE, *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Mi associo, a nome del Governo, al rammarico del Senato per la perdita di Gabriele Chiaramonte Bordonaro.

Come disse l'illustre Presidente, il senatore Bordonaro, nato da cospicua famiglia siciliana, partecipò all'opera del risorgimento nazionale; fu rappresentante politico per tre legislature della natia Terranova, poi membro di quest'Alta Assemblea, e diede, nella vita pubblica locale e nella rappresentanza nazionale, cospicua prova delle alte sue doti di mente e di cuore.

Vada alla memoria del senatore Bordonaro il saluto riverente del Senato e del Governo, interpreti del sentimento unanime dei suoi concittadini e del Paese. (*Approvazioni*).

DALLOLIO. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Credo di interpretare il sentimento dei colleghi, pregando l'onor. Presidente

di voler rivolgere le condoglianze del Senato alla famiglia del compianto senatore Bordonaro. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Credo che il Senato consenta, ed io adempirò al dovere che mi viene da questa proposta.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Riduzione delle feste civili » (N. 1057).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Riduzione delle feste civili ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Fermo restando il disposto delle leggi del 5 maggio 1861, n. 7, e del 19 luglio 1895, n. 401, il Governo del Re è autorizzato a introdurre le opportune modificazioni nella tabella dei giorni festivi, quale risulta dalla legge del 23 giugno 1874, n. 1968.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa; e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 44,185.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa » (N. 1044).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno il disegno di legge: « Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di lire 44,185.20 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 concernente spesa facoltativa ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È approvata l'eccedenza di impegni di lire 44,185.20 verificatasi sulla assegnazione del capitolo n. 53 « Spese di costruzione e di manu-

tenzione delle vetture postali, dei furgoncini ed altri veicoli pel trasporto delle corrispondenze e dei pacchi » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Annullamento del canone daziario governativo consolidato assegnato alle isole Tremiti » (N. 1051).

PRESIDENTE. Viene ora in discussione il disegno di legge: « Annullamento del canone daziario governativo consolidato assegnato alle isole Tremiti ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

Il canone daziario assegnato alle isole Tremiti in dipendenza della legge 6 luglio 1905, n. 323, è annullato.

È del pari annullato il debito arretrato delle dette isole per il titolo medesimo.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

DALLOLIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DALLOLIO. Io chieggo all'on. ministro delle finanze se accoglie l'invito dell'Ufficio centrale, perchè il Governo voglia provvedere, nel più breve tempo possibile, a togliere un inconveniente che è davvero intollerabile, quale è quello che vi sia un territorio italiano il quale non appartenga a nessun comune del Regno d'Italia. Le isole Tremiti sono considerate alla stregua di una colonia, non come territorio della patria: è un inconveniente che deve assolutamente cessare. Spero che il Governo accoglierà il nostro invito.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. L'invito rivoltomi dall'onorevole relatore dell'Ufficio cen-

trale riguardava veramente il mio collega degli interni; tuttavia posso dichiarare che è nelle intenzioni del Governo di rendere chiara la situazione di questo territorio. Anzi, se ben ricordo, mi pare che recentemente sia stato presentato alla Camera dei deputati un progetto di iniziativa parlamentare che riguarda questa questione; progetto che il Governo ha dichiarato, con le debite riserve, di prendere in considerazione.

È perciò da ritenersi che, o per iniziativa parlamentare, o per l'iniziativa del Governo, sarà preso un provvedimento relativamente a questa questione. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione su questo disegno di legge.

Trattandosi di disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge, approvati per alzata e seduta nella tornata di ieri ed in quella odierna.

Prego l'onor. senatore, segretario, Biscaretti di fare l'appello nominale.

BISCARETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di relazione.

BISCARETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISCARETTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Vendita di un immobile demaniale a Susa di Tunisia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Biscaretti della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata » (N. 1030).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedi-

menti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici a trazione meccanica concessi all'industria privata ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 1030).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

TORLONIA LEOPOLDO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TORLONIA LEOPOLDO. Nella bella ed elaborata relazione del collega De Cesare leggo queste parole: « Un particolare voto si fa per la Roma-Ostia, da più tempo invocata dalle esigenze particolari della capitale del Regno », ed io mi associo completamente e di gran cuore a questo voto della Commissione; ma con questo però non si deve credere ciò che non è, e cioè che si risolva il congiungimento di Roma al mare. Questa linea Roma-Ostia è un'opera altamente vantaggiosa per la città, molto geniale, che porterà a visitare le bellissime rovine di Ostia; ma il problema del congiungimento di Roma al mare resterà irrisolto. Ora, siccome è opportuno cogliere ogni occasione per patrocinare una causa importante come questa, così io, rallegrandomi di questa proposta, ne traggio occasione per pregare l'on. ministro che egli ne faccia oggetto continuo di studi e cerchi di risolvere con un prossimo disegno di legge la questione, che promuoverebbe i traffici e trasformerebbe la vita economica della capitale del Regno, e questo naturalmente di accordo col Genio civile, senza che nella cosa vi entri l'industria privata. Quello che io dico ora, è in via incidentale, perchè qui si parla di ferrovie in generale e non propriamente del congiungimento di Roma al mare.

Però, siccome del fatto tutta la città si rallegra, e forse se ne rallegra un po' esageratamente, è bene dire le cose come realmente sono. Da molti si crede che con questa ferrovia si possa avere realmente Roma congiunta al mare col relativo porto, il che non può essere, quantunque anticamente Ostia fosse il porto naturale di Roma come il nome stesso lo dice.

Attualmente dopo tutto l'interramento portato dal Tevere, non è più possibile che qui vi

sorga un porto di importanza, anche perchè la spiaggia è molto brulla e sabbiosa; per conseguenza non se ne potrebbe mai fare un porto di approdo per il carico e lo scarico delle merci.

Però io mi compiaccio assai del voto della Commissione e spero che l'onorevole ministro lo avrà a cuore, quantunque esso non risolva il grande problema, che ancora io raccomando alla cortesia dell'onorevole ministro dei lavori pubblici di studiare e di risolvere con l'aiuto del Genio civile. (*Approvazioni*).

FILOMUSI GUELFI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Filomusi Guelfi.

FILOMUSI GUELFI. Onorevoli senatori, non vi ha dubbio che il disegno di legge, che sta davanti al Senato, si ispira a criteri giuridici eminentemente moderni, criteri stabiliti nell'interesse pubblico, che in questa materia deve avere assoluta prevalenza.

Mi corre l'obbligo, innanzitutto, di rendere il meritato elogio all'onor. ministro dei lavori pubblici, che ha presentato questo disegno di legge, all'Ufficio centrale, che l'ha fatto oggetto di accurato studio ed all'onor. relatore, senatore De Cesare, che ne ha messo in chiara luce l'importanza e l'opportunità.

L'onor. De Cesare, nella sua bella e lucida relazione, distingue tre regimi nella navigazione e questa distinzione è eminentemente logica:

1° regime di libertà per la navigazione;

2° regime di autorizzazione per la navigazione a trazione meccanica;

3° regime di vera e propria concessione pei servizi pubblici.

A questo proposito, io mi permetto di richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che in questo progetto di legge è sancita autorevolmente, in forma legislativa, una distinzione, che da tempo si fa nel diritto civile e nel diritto amministrativo, tra *autorizzazione* e *concessione*. Questa distinzione nella legge del 1865 appare chiara; lo stesso invece non avviene in alcune delle leggi posteriori, dove tale distinzione pare si sia offuscata.

L'attuale progetto di legge, così bene dilucidato nella relazione dell'onor. De Cesare, nell'art. 4 fissa il carattere fondamentale della distinzione; e questo, ripeto, è bene.

Nella scienza l'*autorizzazione* in questo dif-

ferisce dalla *concessione*, che l'autorizzazione è una limitazione di un diritto, limitazione però la quale presuppone un diritto preesistente; nella concessione invece il diritto si crea, si dà origine ad un nuovo diritto.

È evidente che con questo secondo sistema la materia sottoposta a concessione è materia di pubblica utilità, quindi è più necessario che sia regolata; ed allorquando interviene il conflitto tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, è antico principio che l'interesse pubblico debba prevalere a quello privato.

Non leggo l'art. 4, che voi tutti conoscete, ma noto solo che in tale articolo si è stabilito che, quando si tratti di esercitare con trazioni meccaniche qualsiasi servizio pubblico, è necessaria la concessione, con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato.

Termino ringraziando ancora una volta il ministro per l'eccellente disegno di legge.

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Io mi ero proposto di parlare brevemente intorno alla progettata linea Roma-Ostia, compresa fra quelle portate dal presente disegno di legge, in sede del bilancio dei lavori pubblici: senonchè l'intervento del mio carissimo amico onor. Torlonia m'invita a dire ora quanto mi ripromettevo dire in quella discussione.

È bene che il Senato, ove non giungono pressioni elettorali, ove gl'interessi privati trovano un ostacolo insormontabile, venga, pur sommariamente, edotto della tanto strombazzata linea ferroviaria Roma-Ostia.

Neppure l'onorevole Torlonia parmi ottimista in proposito, se ha espresso non pochi dubbi; opportunamente osservando che le comunicazioni di Roma col mare non si risolvono con questa progettata linea Roma-Ostia.

Noi abbiamo a 50 chilometri da Roma paesaggi deliziosi, favoriti dalla natura, abbelliti dall'arte; Porto d'Anzio e Nettuno, centri abitati, popolati di ricchi villini, che comandano panorami splendidi, su di una ridente spiaggia di mare e che si può dire non comunicano con Roma; chè per percorrere 50 chilometri si impiegano tre ore e mezzo nelle più favorevoli congiunzioni. V'è un progetto di ferrovia elet-

trica, approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, e del Consiglio di Stato, col quale s'invita da tempo il Governo a risolvere una buona volta il non arduo problema delle comunicazioni della capitale col mare. La progettata ferrovia elettrica condurrebbe in 40 o 45 minuti da Roma a Porto d'Anzio, luogo, torno a ripetere, veramente delizioso.

Io raccomando al ministro che voglia risolvere questo problema. So ch'egli se n'è occupato, e sono sicuro che se ne occuperà fino a risolverlo.

Affare ben diverso è la agitata questione della Roma-Ostia. Intanto io, quale medico, e poichè ho l'onore di far parte del Consiglio superiore di sanità, posso attestare che quella zona è compresa ufficialmente fra le zone malariche, siccome risulta dalla mappa colorata. E poi basta averla percorsa per vedere il mesto squallore di quelle lande, rappresentanti tutt'altro che panorama paradisiaco. Si costeggia il Tevere, chiuso in un letto di fango, a sponde frastagliate, con una tistica vegetazione di roveti. E, toccata la spiaggia, il mare vi si para innanzi torbido e giallo per i rifiuti del Tevere, per la cosiddetta risacca, e senza approdi.

Io non mi nascondo che la mia tesi possa apparire impopolare, impopolare però per quelli che, per i loro particolari interessi, tentano arrogarsi il monopolio di rappresentare la volontà del popolo, unicamente perchè il popolo vi è assolutamente estraneo. C'è, è vero, un'agitazione, non lo nascondo, a favore della proposta: ma è agitazione artificiosa, in massima parte per opera di speculatori. E parlo con modesta competenza inquantochè io ebbi l'onore d'essere stato relatore della penultima legge sui provvedimenti per Roma. Non posso dimenticare le pressioni, che, non solamente io, ma il nostro lacrimatissimo amico generale Dal Verme, il quale come italiano, che dell'italianità squisitamente sentiva, si occupava con tanto amore delle cose di Roma, continuamente ed insistentemente ricevevamo sulla Commissione, perchè si arrendesse ad accogliere proposte, che nei riguardi della Roma-Ostia ci venivano da coloro, i quali a vilissimo prezzo avevano acquistato terreni, e che sono appunto coloro, che montano l'attuale agitazione.

Io vorrei che l'onor. ministro aprisse i suoi

vigili occhi su questa questione. Mi pare che si sia accordato il sussidio chilometrico massimo, ed io, che sono fra quelli che della Roma-Ostia non vogliono farsi piattaforma elettorale, come avviene in Consessi comunali, avverto di non imbarcarci in ingenti spese, poichè, iniziata la ferrovia, lo Stato dovrà finire col riscattarla.

Affrontare una tesi impopolare, pur fittizia essendo codesta agitazione, ritengo mio dovere di cittadino e di antico relatore della legge per Roma. E che il Governo non cada nelle reti degli interessati e non si faccia allettare dai novelli apostoli, che bandiscono il verbo divino nei comizi, nei *meetings*, nelle associazioni.

Studiamo pure con amore la questione. Chè, se l'onor. ministro mi proverà che la Roma-Ostia sia vantaggiosa a Roma, io tutta vi darò la modesta opera mia: ma è mio dovere mettere sull'avviso l'onor. ministro riguardo ad un'agitazione artificiosa. E niuno può saperne più e meglio di me che le accennate pressioni ebbi e sdegnosamente, come era mio dovere, a respingere. Tutti, che recansi ad Ostia, sono assediati di ciceroni, reclutati anche nel sesso femminile (*si ride*), i quali vogliono persuaderli ad ammirare bellezze panoramiche, che non esistono.

La preghiera quindi, che rivolgo all'onorevole ministro, è che non si lasci trascinare da agitazioni artificiali. Voglia egli studiare con occhio vigile ed intensa attenzione questo problema, che non risolve la questione delle comunicazioni di Roma col mare. Io sostengo la tesi, che piuttosto che buttare milioni nella voragine della Roma-Ostia, si cerchi di migliorare le comunicazioni con Porto d'Anzio; tale fatto importerà una spesa minore e renderà dei vantaggi igienici alla capitale, nel senso che la spiaggia di Porto d'Anzio è un luogo sano, pieno di attrattive, che invitano a farvi soggiorno.

E così chiudo queste modeste e improvvise osservazioni.

FRASCARA, *dell' Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA, *dell' Ufficio centrale*. In questo progetto si parla della Roma-Ostia e si dice: «...della lunghezza di trentadue chilometri».

A me consta che sono venti o ventidue chilometri, e non so quali giri si faccia fare a questa ferrovia per arrivare ai trentadue chilometri.

Chiedo quindi un chiarimento in proposito. SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Ringrazio l'Ufficio centrale della lucidissima e bella relazione con la quale ha messo in evidenza i vantaggi e dirò anche l'importanza di questo disegno di legge, che pur si presentava sotto modeste apparenze; e ringrazio gli onorevoli senatori che ne hanno segnalato alcuni punti di speciale rilievo.

L'Ufficio centrale nella sua relazione ha fatto sostanzialmente due raccomandazioni: la prima riguarda la vigilanza ed il sindacato sopra le ferrovie concesse all'industria privata, ed io riconosco, e già ebbi l'onore di dichiararlo in seno all'Ufficio centrale, pienamente giustificate le preoccupazioni circa i mezzi con cui provvedere e soddisfare le esigenze di servizi che, per lo sviluppo della legislazione e della attività dell'Amministrazione in questa materia delle concessioni di trasporti a trazione meccanica, hanno assunto importanza eccezionale; sicchè si può proprio affermare che l'ufficio speciale del Ministero dei lavori pubblici ha compiuto veramente dei miracoli, con lo scarso personale che vi è adibito ma che ha bisogno assolutamente di essere aumentato. Questo l'ho già riconosciuto, tanto che ebbi a fare concrete e meditate proposte su questo argomento al Ministero del tesoro, il quale pure se ne è preoccupato, e sono in corso studi di riforma e provvedimenti legislativi che se non si potranno presentare in questo scorcio di sessione certamente lo saranno alla ripresa dei lavori parlamentari. Quindi pieno assentimento da parte mia, perchè, se veramente mirabile è l'opera compiuta in questi ultimi tempi dall'ufficio speciale in particolar modo per l'impulso datogli dal comm. Vietri, funzionario di grande intelligenza e di raro zelo, che mi piace qui citare a titolo di meritato elogio, non sarebbe possibile assicurare il regolare ulteriore funzionamento di così importanti servizi, se non si provvedesse in modo definitivo all'assetto loro. Consento pertanto pienamente nelle osserva-

zioni dell'Ufficio centrale e ne accolgo la raccomandazione.

La seconda raccomandazione è quella di sollecitare la concessione delle linee a cui può riferirsi questo disegno di legge. Questo progetto porta un notevole aumento agli oneri finanziari che si è assunto lo Stato per secondare lo sviluppo delle comunicazioni ferroviarie, le quali sono aumentate grandemente in special modo negli ultimi anni; di maniera che ai fondi disponibili per nuove concessioni, che nell'esercizio corrente non superano le lire 600,000, si vengono ad aggiungere questi sette milioni, per cui potremo provvedere tranquillamente al notevole numero di linee, per le quali l'istruttoria è già matura. A questo proposito, poichè l'Ufficio centrale ha accennato che per alcune linee l'istruttoria non sarebbe ancora completa, posso assicurare che ciò non è esatto. Per tutte le linee, delle quali si è tenuto calcolo per la determinazione del fabbisogno finanziario preso a base del presente disegno di legge, l'istruttoria amministrativa e tecnica è completa, essendo intervenuti i pareri dei corpi consultivi, ed essendo altresì regolarizzate le offerte degli enti locali, elemento questo essenziale perchè si possa far luogo alla concessione. Per una parte delle linee, poi, c'è anche la deliberazione del Consiglio dei ministri, la quale manca soltanto per poche domande di concessione, ma potrà essere in breve tempo promossa.

Perciò, per tutte queste linee, si potranno quanto prima comunicare gli schemi di convenzione alle ditte richiedenti, invitandole a dare, ciò che è più essenziale, la dimostrazione dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dai piani finanziari quali furono determinati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e dal Consiglio di Stato.

Ora, a questo proposito sono state mosse osservazioni da alcuni onorevoli senatori, cioè dagli onorevoli Torlonia e Santini, i quali si sono particolarmente occupati della Roma-Ostia. L'onor. senatore Torlonia ha affermato non doversi ritenere che la eventuale concessione della Roma-Ostia risolva il problema generale delle comunicazioni di Roma col mare. Io non posso che essere d'accordo con lui: non può essere questa la risoluzione definitiva del problema, ma soltanto un passo verso la solu-

zione del problema ch'è molto più complesso, anche per altri riguardi, come ebbe opportunamente ad accennare l'on. Santini. Ma non si può d'altra parte negare, in attesa della definitiva soluzione, l'opportunità di questo primo provvedimento nell'interesse delle comunicazioni di Roma col mare, le quali rappresentano un'antica aspirazione, sorta, si può dire, al momento stesso in cui Roma fu rivendicata all'Italia.

L'on. Santini mi pare abbia negato l'opportunità della concessione per la costruzione della ferrovia da Roma ad Ostia. Ora io debbo richiamare l'attenzione del Senato sullo stato attuale della legislazione in materia di concessioni di linee ferroviarie all'industria privata. In questa parte, l'opera dello Stato non può essere attiva, non è opera di impulso, di iniziativa, ma bensì soltanto di integrazione. La nostra legislazione in materia si è svolta essenzialmente in due momenti. Il primo è quello dell'attività diretta dello Stato, e, per quanto saltuariamente, a causa delle sopravvenienti necessità e della urgenza delle cose, ebbe larga attuazione man mano che il nuovo Stato ravvisò la necessità di ricongiungere le varie sparse reti prima costruite dai vecchi Stati, frammentariamente, senza unicità di criteri.

Ma venne il momento, in cui per ragioni finanziarie si credette necessario porre un limite, anzi un fermo alle costruzioni di Stato; e una legge del 1897 stabilì non doversi più costruire ferrovie da parte dello Stato se non per autorizzazione di legge speciale, e doversi invece cercare di favorirne la concessione all'industria privata e con adeguato contributo da parte dello Stato nelle spese per la costruzione e l'esercizio.

Da allora infatti non furono costruite ferrovie direttamente dallo Stato se non per espressa e speciale autorizzazione legislativa: ed è divenuta pratica ordinaria l'assunzione da parte di enti o privati della costruzione e dell'esercizio di quelle linee, per le quali si ritiene possa esservi la convenienza economica. La procedura è semplice: quando si ritiene dagli enti locali o da Società o anche da privati che vi possa essere convenienza nella costruzione di una ferrovia se ne prepara il progetto, tecnico-finanziario, e si presenta la domanda di concessione.

Gli atti vengono sottoposti al Consiglio superiore dei lavori pubblici e al Consiglio di Stato che devono esaminare se vi sia la pubblica utilità e se vi sia la possibilità finanziaria di costruire la ferrovia con i sussidi dello Stato di cui è fissato il limite massimo per legge; e tale limite è stato di mano in mano aumentato, dalle originarie 1000 lire di sovvenzione alle 10 mila lire della legge dell'anno scorso.

Esaminata la domanda, e riconosciuta anche da parte del Ministero del tesoro l'utilità della linea e la possibilità finanziaria della intrapresa, non rimane che la stipulazione della convenzione, nella quale sono determinati gli oneri e i diritti del concessionario.

Allo Stato quindi non compete altro che l'esame tecnico finanziario del progetto: riconosciuto questo ammissibile, è la ditta richiedente che deve provvedere alla costruzione, ed in seguito, all'esercizio della linea.

Ed in fatti tanto per la Roma-Ostia, quanto per le altre linee, cui si riferisce il presente disegno di legge, sono state presentate e regolarmente istruite le domande di concessione: ed ora non manca, per l'atto formale della concessione, che la preventiva dimostrazione dei mezzi finanziari.

Quindi, onor. Santiui, comunque voglia risolversi il merito della cosa, ed io voglio anche ammettere, pur non avendone la competenza, che la sua tesi sia giusta, noi ci troviamo di fronte ad una posizione giuridica che non possiamo risolvere diversamente dal modo determinato dalla legge.

Poichè sulla relativa domanda di concessione è già compiuta la prescritta istruttoria, il Governo non potrebbe legittimamente rifiutarsi di addivenire alla concessione, se da cui spetta sarà data la dimostrazione dei mezzi finanziari.

Il disegno di legge in esame riguarda anche la navigazione e costituisce un primo tentativo di regolare con concetti organici e di massima quest'importante materia. Non mancarono leggi fin qui; ma erano leggi speciali di sovvenzione a determinate imprese. Ora invece si introduce il concetto organico che l'esercizio della navigazione debba essere subordinato ad una concessione; ed io son ben lieto che un maestro del diritto, quale l'onor. Filomusi Guelfi, abbia data la sua autorevole approvazione a questo concetto. Egli ha colto il significato del tenta-

tivo che fa il Governo col presente disegno di legge di iniziare una legislazione organica in questa materia, la quale fin qui è stata per così dire regolata solamente da principi generali e da formule generiche.

Ed occorre avvertire che, pure introducendosi il concetto della concessione per la navigazione, non si viene per questo ad infirmare il principio fondamentale della legislazione italiana, cioè la libera navigazione.

La libertà della navigazione riguarda il fatto del navigare, mentre la concessione riguarda il servizio pubblico. Ora, come sulla libera strada, sulla strada di tutti, se si vuole esercitare un servizio di trasporto, sia ferroviario o tramviario o di automobili, è ammessa e riconosciuta la necessità della concessione, perchè si tratta di un servizio pubblico; così è evidente che è parimenti necessario, e non contraddice al concetto della libertà della navigazione, che s'introduca il principio della concessione per i pubblici servizi di navigazione che si esercitano sui laghi.

Tanto più, in quanto già altri paesi hanno sancito nelle loro leggi questo concetto. Noi ci troviamo, onorevoli senatori, ad avere dei laghi, i quali sono in parte soggetti alle leggi della nostra patria ed in parte a quelle straniere: onde è evidente la grande importanza per noi di avere il modo di regolare i servizi pubblici di navigazione per difendere a parità di condizioni di fronte agli altri Stati quest'importante servizio pubblico.

Ecco perchè si è ritenuto necessario di chiarire in certo modo che quella che si chiamava prima *autorizzazione*, ed era un semplice permesso nei riguardi della sicurezza della navigazione, debba invece tradursi in *concessione* data dallo Stato per esercitare un servizio pubblico.

E perciò questo disegno di legge, pur nelle modeste sue proporzioni, è un altro passo che si compie per il coordinamento di tutta la frammentaria legislazione dei trasporti interni: coordinamento già intrapreso con la pubblicazione del testo unico sulle ferrovie concesse e sui servizi a trazione meccanica.

Al quale coordinamento tende anche la opportuna menzione fatta dall'Ufficio centrale e il richiamo ad una determinazione più esatta e precisa delle differenze che passano tra i

raccordi fra stabilimenti privati e ferrovie ed i così detti raccordi portuali, a cui si riferisce anche il disegno di legge.

Anche qui abbiamo introdotto il principio di facilitare questi allacciamenti dei porti alla rete ferroviaria. Il porto infatti è una stazione mista, anzi, ormai deve essere considerato come una stazione ferroviaria. È quindi opportuno facilitare la concessione di sussidi agli enti locali che si obbligano di anticipare le spese per gli allacciamenti.

Ha ragione l'Ufficio centrale di distinguere fra raccordi ed allacciamenti industriali, ma questo non pare a me il momento opportuno di fissare tale distinzione, mentre, essendo ancora allo studio il regolamento per l'applicazione del testo unico, credo che questa sarà la sede opportuna per poter ciò determinare con precisione, in modo che non debba avvenire confusione tra il raccordo industriale, fatto a servizio degli interessi privati, e l'allacciamento destinato a rendere più vitale il traffico fra il porto e la stazione ferroviaria.

Questo disegno di legge, come vedono, onorevoli senatori, risponde a diverse esigenze. Esso migliorerà effettivamente in varie parti la nostra legislazione ferroviaria, e consentirà all'Amministrazione la sollecita concessione delle linee cui si riferisce, le quali, a riprova del crescente ed ininterrotto sviluppo del nostro paese, arricchiranno di nuovi potenti mezzi di civile progresso tante regioni d'Italia, dalle Alpi all'estrema Sicilia, dalla Val Pellice e dal Monferrato alla Toscana, al Lazio, alle Puglie, del cui ridente Gargano ha tanto splendidamente e poeticamente parlato l'on. senatore De Cesare, auspicando il giorno in cui il nostro ferroviario ne forerà i monti verdeggianti di boschi e di vigneti.

Cosicchè anche mediante questo modesto disegno di legge si palesa ed afferma quel grande sentimento di unità e di eguaglianza fra tutte le regioni, che è nell'animo di tutti gli italiani. (*Approvazioni vivissime*).

DE CESARE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CESARE, *relatore*. Dopo la luminosa e calda perorazione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, rimane molto limitato il campo al relatore, il quale, sia per conto degli egregi colleghi dell'Ufficio centrale, sia per conto suo,

non poteva illustrare con maggior simpatia e favore questo disegno di legge, modesto in apparenza, ma così sostanzioso anche per i principii che mira a introdurre nella legislazione ferroviaria.

Io non ripeterò quanto è scritto nella relazione, nè aggiungerò nulla a quanto ha detto il ministro dei lavori pubblici; solo prenderò atto a nome mio, e a nome dei colleghi dell'Ufficio centrale, delle esaurienti assicurazioni che egli ha dato, circa la nuova ed efficace azione, che dovrà, d'ora innanzi, essere impressa dal suo Ministero a tutto l'andamento delle ferrovie concesse all'industria privata, delle tramvie e linee automobilistiche.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Si associa anche il ministro del tesoro.

DE CESARE. Si associa anche il ministro del tesoro, sta bene; ma forse sarebbe stato meglio che si fosse associato fin da ora; egli sa a che voglio alludere (*si ride*). L'onorevole Tedesco ama senza dubbio il Ministero dei lavori pubblici, e guarda con simpatia tutto ciò che concerne la vita di esso.

Io prendo atto con molto piacere delle sue dichiarazioni; e son certo che al principio del nuovo anno sarà radicalmente riordinato tutto quel complesso di servizi, che fanno capo all'ufficio speciale delle strade ferrate in quel Ministero, per quanto concerne le concessioni delle ferrovie e degli altri mezzi di trasporto a trazione meccanica, la vigilanza e il sindacato sul loro esercizio: sindacato e vigilanza che oggi, per ragioni diverse, lasciano molto a desiderare.

Ora ci troviamo, senza volerlo, impigliati nella questione della nuova linea Roma-Ostia. Noi troviamo segnata in primo luogo questa linea negli elenchi del Ministero dei lavori pubblici, che ho qui dinanzi a me. Sono ventuna linee contemplate dal presente disegno di legge; e la Roma-Ostia, ripeto, figura per prima, non solo, ma già approvata dal Consiglio dei ministri. Alla Roma-Ostia si dà una percorrenza di 32 chilometri. L'amico Frascara, che conosce bene la linea, giustamente osserva che non gli pare possibile che tale sia la distanza, e chi sa quali giri la ferrovia intende fare fra gli scavi, la costa e l'abitato, per spiegare uno sviluppo di 32 chilometri, anzichè di 21! Ma sono dettagli, sui quali il nostro Ufficio centrale si dichiarava incompetente.

Io confesso una mia ignoranza; non sono mai andato ad Ostia...

Voci: Male! Male! (*Si ride*).

DE CESARE. ...Anzi, volendovi andare il mese scorso, non mi fu possibile per il gran numero di forestieri, che in primavera si recano alla storica spiaggia. È però indubitato che c'è un movimento a Roma a favore di questa linea: riunioni e agitazioni frequenti: tutte cose che hanno di certo indotto il Governo ad affrettare l'istruttoria ed a segnare in primo luogo nelle sue liste la Roma-Ostia.

Tale linea non risolve il problema delle comunicazioni fra Roma e il mare; e sono di accordo con l'amico Torlonia. Noi non abbiamo che manifestato un voto, voto che non compromette nulla, perchè voi, onorevoli colleghi, sapete che la concessione di una ferrovia non può essere data che dal potere esecutivo; è in facoltà sua tener conto di tutte le circostanze di fatto, nonchè della solidità della parte finanziaria, benchè i sussidi dello Stato non sono pagati che a lavori compiuti e a linea aperta. E perciò io non faccio apprezzamenti sulle cose gravi, che sono state affermate dal senatore Santini. Noi dell'Ufficio centrale abbiamo espresso un voto, il più innocuo dei voti, ripeto, ma che pur risponde ad una parte notevole della cittadinanza romana.

Quanto alle osservazioni fatte dall'egregio amico il senatore Filomusi, io non posso che vivamente compiacermene, perchè conformi ai concetti svolti nella relazione della Commissione. Il Ministero in questo disegno di legge ha lodevolmente introdotto disposizioni, che si apprestano a dare ancor più valido fondamento alle recenti dottrine svolte sui concetti di autorizzazione e concessione.

All'onor. Filomusi, erede del pensiero giuridico di Silvio Spaventa, non poteva sfuggire questo punto, come non è sfuggito all'Ufficio centrale, e nella mia relazione l'ho voluto ben determinare e accentuare con una precisione, che l'onor. Sacchi ha anche lodato, e di che lo ringrazio. Siamo interamente di accordo. Egli ha parlato con molta lucidità sui nuovi doveri dello Stato moderno circa i servizi ferroviari, e tutti i pubblici servizi di trasporto per terra e per acqua.

Ed ora, considerando che difficoltà questo disegno di legge non offre in alcun modo; visto

che c'è l'unanime consenso di tanta parte delle popolazioni italiane, perchè i 1000 nuovi chilometri sono distribuiti in ogni parte d'Italia, dalle Alpi al Gargano da me particolarmente e amorosamente descritto nella mia relazione, e ad altre provincie del Mezzogiorno, e rappresentano diritti e sentimenti di giustizia distributiva, non avrei altro da dire. Ma voglio solo aggiungere, che dell'unanime e caldo consenso io ho avuto molte prove e anche eloquenti per affrettare lo studio e la presentazione della relazione, tanto vero che l'ho scritta con una certa fretta, onde sono incorsi piccoli errori tipografici, che mi auguro vi saranno sfuggiti, onorevoli colleghi. Fatte queste dichiarazioni; e visto, ripeto, l'unanime consenso, onde non si è levata una sol voce discorde, voglio, prima di finire, rivolgere un appello all'onorevole Sacchi, perchè, nell'esecuzione e concessione di queste venti linee proceda con rapidità e prudenza insieme, nè creda che il problema ferroviario sia esaurito per lungo tempo. Occorre ben altro, e si vedrà fra non molti anni. Io voglio ricordare a lui un suo studio di alcuni anni fa, che io ho trovato stamane nelle mie carte.

È un notevole cenno storico sulla legislazione delle costruzioni ferroviarie che rimonta al 1906. Sono corsi parecchi anni da allora; allora si era ancora nel periodo dell'ingenuità ferroviaria, quando si credeva che, ottenendo le sei o sette mila lire di sussidio al chilometro, si risolvesse tutto il problema delle costruzioni. Ora siamo arrivati alle diecimila lire; e per le ferrovie di montagna non bastano, onde per non compromettere il limite massimo del sussidio, si viene a introdurre l'altro criterio di aumentare le tariffe: altra novità degna di encomio contenuta in questo disegno di legge. Sono funicolari, ferrovie a dentiera e funivie, parola nuova quest'ultima, che si avvantaggeranno del presente disegno di legge: funivie, le quali rappresentano l'ultimo ardimento tecnico: ultimo fino ad ora.

L'on. Sacchi, dunque, nel suo studio del 1906, diceva così: « Con le complementari non è certo esaurito il compito dello Stato nelle costruzioni ferroviarie: sonvi altre ferrovie pubbliche, che le popolazioni invocano e che implicano notevoli interessi particolari, e sempre anche un interesse generale. Per esse si è aumentata sensibilmente

la sovvenzione chilometrica che fu portata dalla legge del 1905 a lire 7500 (e pareva di aver proprio toccate le colonne d'Ercole!) ma si dovranno fare le nuove cernite di ferrovie, per le quali lo Stato abbia a prendere speciali provvedimenti, pur non lasciando di eccitare le provincie ed i comuni a giovarsi (ecco il punto su cui richiamo la sua attenzione, onorevole ministro) di tramvie e di automobili, nei luoghi, e son molti, dove si può sopperire sufficientemente alla necessità di trasporti con cotesti altri mezzi di più rapida e meno costosa attuazione ».

Considerate, onorevoli colleghi, quale rapido movimento ha preso il servizio automobilistico in Italia! Ed è bene. Anche quando i quattro milioni, che si spendono oggi per sussidi, saranno insufficienti, non abbiate paura di aumentarli, perchè i tenui sussidi alle linee automobilistiche fanno risparmiare somme molto maggiori per i sussidi ferroviari.

E, dopo ciò, ringrazio l'onor. ministro delle parole assai cortesi, che ha avuto per l'Ufficio centrale e per la mia relazione; e ritengo, di accordo con lui, che questa sarà una legge destinata a segnare un punto molto interessante nella storia ferroviaria del nostro Paese, e di quanto concerne i servizi pubblici di trasporti, concessi all'industria privata. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazioni.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Modificazioni all'articolo 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 ».

ROLANDI-RICCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROLANDI-RICCI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione al disegno di legge: « Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti ».

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli senatori Cadolini e Rolandi-Ricci della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Torneremo ora al disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata ».

SANTINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANTINI. Mi torna, anzitutto, gradita premura esprimere le mie vivissime azioni di grazie all'onor. Sacchi per la cortese risposta, in parte esauriente, che si è compiaciuto dare alle mie dimande. In essa ho constatato con piacere come anche egli non appaia entusiasta della Roma-Ostia, intorno alla quale si leva tanto rumore artificioso. Egli ha detto che in questa questione, la parte dello Stato è quella di rispondere, ossia di accusare ricevuta delle istanze, io prendo atto di questa sua dichiarazione e mi rivolgo a proposito della incognita, alla quale si andrebbe incontro, al mio esimio e carissimo amico l'onor. Tedesco, cui l'amore di Dante non distrae dalla severa custodia dell'Erario dello Stato.

Anche l'egregio relatore, onor. De Cesare, che ringrazio della cortese risposta, ha parlato di queste agitazioni; agitazioni che, in massima, sono scarsamente spontanee; l'agitazione trae, quasi sempre, motivo dall'insuccesso per le vie legali, cercandosi raggiungere lo scopo per le extra legali.

Roma io la conosco un po' da vicino, giacchè ho consuetudine con le varie classi sociali sue: posso, pertanto, affidare il Senato che l'agitazione in parola è quasi intieramente artificiosa. Ed i verbali della Commissione dei provvedimenti di Roma, onde io ebbi l'onore di essere relatore, attestano di tentate pressioni, che non ridondano certo a maggior gloria degli apostoli agitatori di questa Roma-Ostia.

L'onorevole ministro Sacchi farà cosa molto opportuna se vorrà far studiare la questione sotto tutti i punti di vista, anche nei riguardi sanitari, dai quali, evidentemente, non possiamo disinteressarci.

So che questa impresa è in mano di stranieri; francamente io non vedo con molta simpatia questa infiltrazione di stranieri negli affari nostri, tanto più perchè pare che poi dalla

Roma-Ostia si vorrebbe passare ad una metropolitana.

Io devo mettere sull'avviso l'on. ministro, specialmente perchè pare che questa agitazione per la Roma-Ostia debba costituire una piattaforma elettorale ed il Governo, in tante faccende affaccendato per le elezioni politiche, non potrà curarsi di favorire manovre elettorali, che non lo riguardano direttamente.

Mi sia permesso anzi di citare un caso tipico. Di recente onorava Roma di sua presenza il giovane principe Carlo di Rumania. Ebbene, sappia l'on. ministro che intorno a questo Principe e al suo seguito fu stabilito un vero stato di assedio, perchè egli accettasse un tè ad Ostia. Si voleva fare la *réclame* sfruttando anche la persona di un Principe rumeno ospite del nostro Sovrano. (*Si ride*).

L'on. De Cesare, del resto, che ha con la sua abituale diligenza studiato questa questione, ha fatto dichiarazioni di neutralità, ha detto cioè che s'interessa della cosa fino ad un certo punto, come direbbe il deputato ecclesiastico. (*Si ride*).

La preghiera, che io mi permetto di rinnovare all'on. ministro, è questa: che l'on. Sacchi faccia valere la sua autorità di ministro dei lavori pubblici, perchè prima di provvedere alla costruzione di linee in campagna, si curino le vie urbane, perchè, la circolazione nelle strade di Roma, in automobile, in carrozza o a piedi, è ancor più disagiata che non nei paraggi della Tripolitania e della Cirenaica. Favoriamo le iniziative, che ridondano a reale vantaggio della cittadinanza, ma non quelle, che risultano a vantaggio di speculazioni private, che con agitazioni inconsulte e artificiose, cercano di ottenere dal Governo per vie extra legali ciò che per vie legali forse non si potrebbe ottenere. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata è stabilito uno speciale limite d'impegno

che dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio 1914-15 viene fissato in lire 7,000,000.

TAMI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMI. Mi rivolgo alla cortesia dell'onor. ministro dei lavori pubblici perchè voglia dirmi se i benefici di questa legge potranno estendersi alla ferrovia Udine-Mortegliano per la quale credo che la istruttoria sia già compiuta.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Per la linea Udine-Mortegliano non è stata ancora compiuta l'istruttoria; e questo disegno di legge riguarda principalmente quei progetti di linee per i quali l'istruttoria sia finita.

Siccome peraltro è da prevedere che non per tutte le linee contemplate in questo disegno di legge sia per esser data la dimostrazione dei mezzi finanziari e debba quindi verificarsi la concessione, così non è da escludere che con i mezzi di cui si chiede l'autorizzazione sia possibile la concessione di altre linee all'infuori di quelle per le quali l'istruttoria è già ultimata.

Potrebbe allora, ed io lo auguro, anche la linea Udine-Mortegliano beneficiare di questo disegno di legge.

TAMI. Ringrazio l'onor. ministro e lo prego di tener conto di questa raccomandazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 1.

Chi l'approva favorisca di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a cedere all'industria privata l'esercizio delle linee di Stato Foggia-Manfredonia e Foggia-Lucera.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato a concedere sussidi alle provincie, comuni ed enti morali che intendano costruire raccordi tra la stazione ferroviaria e lo scalo marittimo, lacuale o fluviale in base a progetti tecnico-finanziari da approvarsi dal ministro dei lavori pubblici,

sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Detti sussidi, da proporzionarsi al progetto tecnico finanziario di cui sopra, non potranno superare il 50 per cento dell'importo complessivo della spesa e saranno corrisposti in annualità da determinarsi nel decreto di concessione secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Per la manutenzione e l'esercizio di tali binari potranno essere presi accordi fra gli enti concessionari e l'Amministrazione delle ferrovie di Stato, che potrà assumere l'esercizio stesso in base ad appositi capitoli d'oneri.

Le disposizioni del comma precedenti sono applicabili anche alle opere che alla pubblicazione della presente legge risultino iniziate, ed i cui progetti siano riconosciuti regolari.

L'ammontare complessivo dei sussidi che verranno concessi non potrà eccedere in ogni esercizio la somma di 300,000 lire. Agli stanziamenti relativi sarà provveduto entro i limiti fissati per la spesa straordinaria del Ministero dei lavori pubblici.

(Approvato).

Art. 4.

Per impiantare ed esercitare con natanti a trazione meccanica servizi pubblici di navigazione lacuale, ad itinerario fisso, permanentemente o in determinati periodi dell'anno, è necessaria la concessione con decreto Reale, su proposta del ministro dei lavori pubblici, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.

Quando risulti indispensabile per assicurare l'impianto ed esercizio nonché la continuazione o miglioramento di servizi pubblici di cui al precedente comma, si può accordare con Reale decreto, sentiti gli stessi corpi consultivi:

a) il diritto di esclusività in via temporanea, ed in ogni caso per un termine non superiore a 15 anni;

b) un sussidio dello Stato sino a lire una per autoscafo-chilometro per un termine non maggiore di anni 15.

Il Reale decreto di concessione sarà proposto, previo accordo col ministro del tesoro, quando si faccia luogo ad un sussidio dello Stato.

Nella parte ordinaria del bilancio della spesa del Ministero dei lavori pubblici verrà stanziata di anno in anno, in aumento della dotazione del capitolo relativo alle sovvenzioni per pubblici servizi di navigazione lacuale, la spesa occorrente a far fronte ai detti sussidi, rimanendo a tale scopo autorizzata, per l'esercizio 1913-14, la maggiore spesa di lire 150 mila.

(Approvato).

Art. 5.

Sulle ferrovie da concedere all'industria privata le tariffe non potranno essere superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato, tranne nei casi di ferrovie a sistema speciale, diverso da quello ad aderenza, oppure nel caso di ferrovie che attraversando regioni montuose o richiedendo notevoli spese di esercizio, non potrebbero essere in altro modo eseguite.

Tale applicazione può essere consentita anche per le ferrovie con o senza sovvenzione governativa, aventi carattere turistico, per le quali non si presentino gli estremi del precedente comma, purchè gli abitanti dei luoghi serviti godano di tariffe non superiori a quelle vigenti per le ferrovie dello Stato.

Le ferrovie metropolitane sono equiparate, nei riguardi tutti dell'esercizio, alle tramvie extraurbane a trazione meccanica.

Sono soppressi l'art. 123 ed il secondo periodo dell'ultimo comma dell'art. 138 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, nonché le parole: « e ai trasporti sulle ferrovie in esercizio economico », di cui al secondo comma dell'art. 15 della legge 14 luglio 1912, n. 435.

TAMASSIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMASSIA. Ho domandato la parola per provocare dall'onor. ministro un semplice chiarimento. Desidererei cioè sapere se su queste linee i membri del Parlamento avranno o no diritto al viaggio gratuito. Sulle ferrovie questo diritto esiste, non so se esisterà anche su questi trasporti automobilistici.

Prego l'onor. ministro di considerare che non si tratta di un privilegio che noi abbiamo, ma del modo di adempiere con più facilità e comodità ad un nostro dovere.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, *ministro dei lavori pubblici*. Convegno con l'on. senatore Tamassia che la concessione pel trasporto gratuito non è un privilegio, ma semplicemente un modo per permettere loro di adempiere più facilmente al loro dovere. Assicuro l'on. senatore Tamassia che terrò conto della sua osservazione, per il momento in cui dovranno farsi le concessioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti quest'articolo 5.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Art. 6.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare il testo unico approvato con Regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, con le disposizioni degli articoli 2, 4, 8, 360, 361, 378 e 379 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, degli articoli 1, 2, 3 della legge 27 giugno 1912, n. 638, e delle leggi 30 giugno 1912, n. 739, 14 luglio 1912, n. 835 e 29 dicembre 1912, numero 1365, nonché della presente legge.

(Approvato).

Art. 7.

Per le linee di navigazione lacuale in servizio pubblico sarà provveduto entro un anno dalla data di promulgazione della presente legge alla regolarizzazione dei rispettivi atti di concessione.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Avvertenza del Presidente.

PRESIDENTE. Avverto i signori senatori che domani vi sarà riunione degli Uffici alle ore 16, e poichè non vi è ragione di protrarre la discussione sulla relazione della Commissione d'inchiesta per il palazzo di Giustizia, la pongo all'ordine del giorno per la seduta di venerdì, 6 corrente.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Astengo, Avarna Nicolò.

Bacelli, Balestra, Barinetti, Barracco Roberto, Bettoni, Biscaretti, Bodio, Bonasi, Borgatta, Botterini.

Cadolini, Caldesi, Camerano, Caruso, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Chiesa, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Broglio, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di Terranova, D'Ovidio Enrico.

Fabrizi, Falconi, Fano, Figoli, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Fortunato, Franchetti, Frascara, Frola.

Garofalo, Gatti Casazza, Gherardini, Giordano Apostoli, Giorgi, Goiran, Golgi, Gorio, Guala, Gui.

Inghilleri.

Levi Civita, Lucca, Luciani.

Malvano, Manassei, Massabò, Massarucci, Mazzella, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Morra.

Orsini Baroni.

Panizzardi, Pastro, Pedotti, Petrella, Polacco.

Ridolfi, Riolo, Rolandi-Ricci.

Sacchetti, Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scillamà, Sonnino.

Tajani, Tamassia, Tami, Torlonia.

Vacca, Vidari, Viganò, Vischi.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Riduzione delle feste civili:

Senatori votanti	100
Favorevoli	91
Contrari	9

Il Senato approva.

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 44,185.20, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 53 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa facoltativa:

Senatori votanti	100
Favorevoli	92
Contrari	8

Il Senato approva.

Annullamento del canone daziario governativo consolidato assegnato alle isole Tremiti:

Senatori votanti	100
Favorevoli	92
Contrari	8

Il Senato approva.

Autorizzazione al Governo del Re ad affittare, sotto determinate condizioni, a trattativa privata, al comune di Taranto, i diritti esclusivi di pesca nelle zone del mar Piccolo:

Senatori votanti	100
Favorevoli	94
Contrari	6

Il Senato approva.

Leggo ora l'ordine del giorno per la seduta di venerdì alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto del seguente disegno di legge:

Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata (N. 1030).

II. Discussione intorno all'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 (Numero 1050);

Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912-13-14-15 degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1041);

Conversione in legge del R. decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono di soprattasse per le successioni apertesesi nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1052);

Pensioni agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri (N. 1060).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);


Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 12 giugno 1913 (ore 16)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche



CCCXXII.

TORNATA DEL 6 GIUGNO 1913

Presidenza del Presidente MANFREDI

Sommario. — *Comunicazioni — Presentazione di relazioni — Per l'anniversario della morte di Camillo Cavour: parlano il senatore Cadolini (pag. 11306), il Presidente (pag. 11306) e il ministro dei lavori pubblici (pag. 11306) — Votazione a scrutinio segreto — Presentazione di disegni di legge — È aperta la discussione intorno all'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma — Discorsi dei senatori De Cupis (pag. 11307) e Frola (pag. 11336) — Il seguito della discussione è rinviato alla successiva seduta — Presentazione di disegni di legge — Risultato di votazione.*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il ministro degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, dell'istruzione pubblica.

BORGATTA, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Presentazione di relazioni.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, *presidente della Commissione di finanze*. A nome della Commissione di finanze, ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di eccedenza di impegni per la somma di lire 3721.37, verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 12 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1911-12, concernente spesa facoltativa;

Approvazione di eccedenze di impegni per la somma di lire 838.72 sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Palermo e Torino per l'esercizio finanziario 1911-12;

Maggiore assegnazione sul capitolo n. 62 « Pane alle truppe » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 allo stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13, in conseguenza delle spese per i servizi del contingente militare marittimo e delle Regie navi, distaccati in Estremo Oriente.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente della Commissione di finanze della presentazione di queste relazioni, che saranno stampate e distribuite.

FRACASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRACASSI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto del 28 marzo 1912, n. 283, che ha recato modificazioni e aggiunte al repertorio per l'applicazione della tariffa generale dei dazi doganali ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Fracassi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la famiglia De Siervo invia sentite grazie per le condoglianze inviatele.

Per l'anniversario della morte di Camillo Cavour.

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Prego il Senato di volermi perdonare se, dopo di aver fatto di recente la commemorazione di Giuseppe Garibaldi, mi permetto di ricordare che oggi è il mesto anniversario del giorno, nel quale si spegneva la preziosa esistenza del Conte di Cavour.

Il Conte di Cavour vinse le battaglie stando nel suo gabinetto; il Conte di Cavour, con la Convenzione del 1854, per la guerra di Crimea, preparò tutti gli avvenimenti che di poi ci condussero sino a Roma.

Egli al Congresso di Parigi si trovò dinanzi a tutte le Potenze d'Europa, fra le quali raccolse manifestazioni di simpatia per l'Italia, mentre negli anni precedenti le simpatie delle Potenze ci erano sempre mancate.

Dopo quel Congresso l'opera del Cavour fu quella di conciliare tutti gli animi; fu quella di promuovere attivamente legami di concordia fra i patrioti del nord e quelli del sud; di unire gli uni cogli altri, e di preparare quell'unanimità di sentimenti che più tardi ci condusse al trionfo finale.

Con l'alleanza del 1859, soffocò tutti i dissensi, e ci condusse rapidamente alla liberazione della Lombardia, dell'Emilia e della Toscana.

Egli nel 1860 preparò e cooperò all'impresa garibaldina, e con la spedizione delle Marche, che poteva essere una sfida all'Europa, giunse a condurre a termine la meravigliosa impresa Garibaldina, e procedette fino a Gaeta dove

giunse nel febbraio - quando si adunava per la prima volta in Torino il Parlamento italiano.

Nella sintesi dell'opera del Conte di Cavour, risplende la grandezza di quell'uomo che aveva acquistato prestigio e ascendente nella diplomazia europea.

Ricordiamo sempre con gratitudine immensa e incancellabile la gloria ed i meriti insuperati di quell'uomo immortale, che resterà sempre come l'esempio e l'ammaestramento della politica italiana. (*Applausi vivissimi e generali. Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. Ripeterò anche oggi, che la memoria dei sommi attori del nostro risorgimento ha culto perenne nel cuore di tutti gl'Italiani.

Pochi giorni fa rivolgemmo il pensiero a Caprera; oggi lo portiamo a Santena. Non sono tombe; ma are consacrate all'adorazione nazionale. (*Approvazioni generali.*) La storia ha eternato il nome del Conte di Cavour; il grande ministro del Padre della Patria, la cui politica ci diede traccia e guida al riscatto; rapitoci dalla morte prematuramente, ma augurante Roma capitale del regno d'Italia. (*Benissimo.*) Ci assista il suo genio a conservare i grandi acquisti; e non solo anniversario, ma quotidiano sia il ricorso ai suoi insegnamenti. Il Senato renderà sempre onore e gloria a Camillo di Cavour. (*Applausi prolungati.*)

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SACCHI, ministro dei lavori pubblici. A nome del Governo, mi associo alle nobili parole pronunciate dall'onorevole senatore Cadolini, e dall'illustre nostro Presidente, che rammemorano, in questo giorno, la perdita che fece la patria in Camillo di Cavour.

Bene disse l'onorevolissimo Presidente: egli è stato veramente il genio della politica italiana che presiedette alla formazione della sua unità, e ne previde poi anche lo svolgimento nella legislazione e nella libertà come paese tra i più civili.

Egli ha presentito, quando altri non vi pensava, i più grandi problemi sociali e ne ha preconizzato la soluzione liberale. A questo grande nome, a questa tomba che è ara della patria, come ben disse il nostro Presidente, vada dunque perenne l'omaggio degli Italiani. (*Vive approvazioni - Applausi.*)

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi all'industria privata », approvato ieri l'altro per alzata e seduta.

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di procedere all'appello nominale.

BISCARETTI, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913;

Approvazione di eccedenze di pagamenti verificatesi sul conto consuntivo 1910-911, per lire 0.32 nel conto della competenza dell'esercizio 1910-11 e per lire 11,767.62 in conto dei residui passivi degli esercizi finanziari 1909-10 e retro;

A nome del collega, ministro della guerra, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Modificazioni al reclutamento del Regio esercito ».

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREVARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga del termine fissato dall'art. 24 della legge del 1909, n. 496, recante provvedimenti per l'istruzione superiore;

Assegnazione straordinaria in aumento ai fondi stanziati per le spese degli Istituti scientifici della R. Università di Napoli.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Convalidazione del R. decreto 22 dicembre 1910, n. 873, che stabilisce le tare per gli olii minerali di resina e di catrame ammessi al dazio convenzionale di lire 16 il quintale;

Trattamento doganale dei surrogati del fosforo, destinati alla fabbricazione dei fiammiferi.

PRESIDENTE. Do atto agli onorevoli ministri del tesoro, della pubblica istruzione e delle finanze, della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il loro corso a norma del regolamento.

Discussione intorno all'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione intorno all'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia.

Ha facoltà di parlare il primo oratore iscritto senatore De Cupis.

DE CUPIS. Onorevoli Senatori.

L'aspetto dell'Aula quest'oggi straordinariamente solenne turba non poco la timidezza dell'animo mio; e voi che mi conoscete per

quotidiana consuetudine, voi sapete che dico il vero. Ma necessità mi sforza a parlare; e io sento di dover dire a me stesso:

Ogni viltà convien che qui sia morta.

Onorevoli colleghi, quando il 2 maggio io chiesi che fosse messa in discussione nel Senato la relazione della Commissione d'inchiesta mi parve di essere accompagnato dal vostro desiderio, dalla vostra aspettazione; poichè è troppo naturale che chi ha speso tanta parte di sua vita in un nobile istituto, e tanto vi ha messo di opera e di amore, abbia l'animo aperto e sensibile a tutto ciò che può concorrere a sua esaltazione o a suo biasimo. Il tacere innanzi ad una relazione che tanto biasimo getta sulla Avvocatura erariale sarebbe stata in me una colpa; ed io ne sentiva il rimprovero nella voce degli Uffici, che, come mi furono amorosamente devoti, così ora avevan diritto di reclamare da me una parola di rivendicazione. Si aggiungeva a questo, è pur giusto che il dica, un sentimento di personale difesa, non potendo, a mio povero giudizio, non apparir chiara la connessione fra alcuna delle conclusioni dell'onor. Commissione, e la mia questione personale. Voi sapete, onorevoli colleghi, che io ho lasciato la carica di avvocato erariale generale prima che la Parca ufficiale recidesse lo stame della mia vita ufficiale.

Ed entro in argomento dicendo che, quando dalla Commissione d'inchiesta sulle spese pel Palazzo di Giustizia fu chiesta all'Avvocatura la consegna degli atti tutti relativi a quella vertenza, io era tanto sicuro che nulla poteva apporsi all'ufficio, che immediatamente ordinai fossero quegli atti, senza intermezzo di tempo, inviati; e al protocollista e al segretario che avrebber voluto prima riordinarli, io, perchè tempo non si perdesse, onde avesse a nascere malizioso sospetto, non permisi che si facesse; permisi solo che le copertine troppo guaste venissero sostituite. Dalla richiesta della Commissione alla consegna che ad essa si fece degli atti della vertenza non corse che il tempo necessario perchè con una vettura da nolo venissero quegli atti trasportati. Io veniva con ciò a spogliarmi della possibilità di qualunque riesame di quei numerosi procedimenti e della annosa trattazione, riesame che avrebbe potuto tornare

opportuno a ravvivare la memoria delle cose per decorso di tanti anni illanguidita; ma tutto mi parve di dover sacrificare alla prova che io intendeva dare della più completa sicurezza dell'operato dell'Avvocatura.

Voi potete quindi ben comprendere di quanto dolore sia a me stato cagione l'apprendere un giorno dai giornali che la Commissione conchiudeva con un voto di censura per tutti indistintamente i funzionari degli uffici legali, amministrativi e tecnici, per non aver saputo sufficientemente difendere gli interessi dello Stato.

A pochi giorni di distanza un'altra notizia, sempre dai giornali, mi empi di meraviglia: la Commissione nei riguardi dell'Avvocatura erariale proponeva un riordinamento generale, e ne poneva i capisaldi della costruzione. Come, io dissi, questa Commissione, la quale del funzionamento delle Avvocature erariali non può sapere se non quel tanto che le può essere stato appreso dagli atti di un unico affare, crede di poter giudicare di tutto l'ordinamento delle Avvocature erariali, e di potere perfino dettar le basi di una nuova ricostruzione? Così grandi errori, così grandi difetti, così grandi manchevolezze poterono essere rivelate da quelle carte che io con tanta fiducia consegnai?

E in me vivissimo si accese il desiderio di conoscere questa misteriosa relazione, misteriosa per tutti, tranne che per coloro che fanno mercato della maldicenza e dello scandalo.

Ma la relazione si faceva attendere; ed ecco invece apparire sui giornali la parte riassuntiva della subinchiesta, che la Commissione, composta pure di tanti valentuomini, aveva commesso al senatore Ludovico Mortara, illustre procuratore generale presso la nostra Corte di cassazione di Roma; colla quale l'illustre uomo, pur facendo grazia all'Avvocatura erariale di sue buone intenzioni, accumula tante e così varie censure da far dubitare se perfino quella grazia di buone intenzioni sia in lui sincera.

Qui fermiamoci per qualche considerazione.

E innanzi tutto domando: fu retto ed onesto cotesto metodo di frammentaria e diffamatoria propalazione, con la quale si gettava il discredito sopra persone e sopra istituzioni senza dar loro possibilità di difesa, perchè intanto copriva il segreto la ragione di loro colpe? Di

LEGISLATURA XXIII — 1^a SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1913

questo metodo di insidioso attacco alla riputazione di uomini e di istituti, io certo non farò colpa alla Commissione, ma nella Commissione è pur forza cercare il veicolo di tali propalazioni; e a chiunque tocchi la mia rampogna io dico che egli fece opera disonesta, iniqua.

In secondo luogo domando: poteva la Commissione delegare ad altra persona una parte, e non la minore certamente, del compito suo? Noi qui assistiamo ad un fatto che non è certo normale. Una Commissione parlamentare che in ciascuno dei suoi membri rappresenta un voto di fiducia dell'una e dell'altra Camera, e nella quale diverse competenze sono state raccolte affinché direttamente prendesse cognizione della delicata e complicata vertenza, e dei risultati delle sue indagini desse propria fede al Parlamento, delega una parte del suo compito ad un membro del Senato; e facendo proprio tal quale il lavoro da lui compiuto, lo presenta ai due rami del Parlamento dicendo: *Noi a lui abbiamo creduto; ora credetegli voi!* Abbiamo così che nella Commissione è introdotto un membro di più, non per fatto delle due Camere, ma per fatto della Commissione stessa, la quale perciò non è più quella che dalle due Camere fu votata. E questo nuovo membro è tale che formando parte di una delle due Camere, e non essendo stato dalla Camera di cui egli fa parte eletto, evidentemente non fu voluto. Fu così voluto dalla Commissione quegli che non era stato voluto dal Senato!

Il fatto è nuovo e grave, perchè se tal sistema entrasse negli usi, inutile sarebbe nominare una Commissione parlamentare, perchè la particolare fiducia delle due Camere potrebbe essere sempre e con la maggiore facilità delusa.

So che l'onorevole presidente della Commissione si difende dicendo che l'onor. procuratore generale della Corte di cassazione non fu aggregato alla Commissione, ma che a lui si chiese soltanto un parere. Ma è ben questa facoltà che io vi contesto, onor. presidente, perchè la legge del 4 aprile 1912 ha conferito a voi e non ad altri il mandato di determinare le cause delle differenze tra le somme preventivate e quelle spese nella costruzione del Palazzo di Giustizia, e di ricercare e mettere in evidenza le responsabilità di qualsiasi or-

dine, anche politico. A voi fu dato bensì di aiutarvi di altre persone per indagini, per constatazioni, per esequimento di atti di carattere giudiziale, che la Commissione per sé non avrebbe potuto compiere; ma non vi fu dato di commettere ad altri ciò che doveva per voi costituire oggetto di diretto esame.

E poi, mi parlate voi di parere? Io, guardate bene, non già il fatto, ma questa vostra intenzione fino ad un certo punto potrei ammettere se a lato alla relazione del procuratore generale della Corte di cassazione vedessi un lavoro proprio della Commissione, ancorchè esso per malo accidente riuscisse alle stesse conclusioni a cui giunge l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione. Ma di vostro, onorevoli componenti la Commissione, per quanto riguarda l'esame dei lodi, io non trovo nulla; imperocchè ciò che da voi si dice su tale riguardo nel primo volume della relazione, e lo si vedrà meglio poi nell'esame che farò delle censure che alla difesa dello Stato si appongono, non è che una riproduzione alquanto ridotta ed impallidita della relazione dell'illustre procuratore generale della Corte di cassazione. Voi del resto avete esplicitamente dichiarato di aver fatto vostro tutto quel suo elaborato; e il vostro fatto dimostra che solo avete voluto (e ve ne do merito), avete voluto, dico, rimuovere da voi il veleno di che la sua relazione è aspersa. Però questo cosiddetto parere voi lo avete allegato nella sua integrità e nella sua bruttezza alla vostra relazione; e ce lo presentate pur come cosa vostra. Come si fa, o signori, a negare che in tal modo il procuratore generale della Corte di cassazione ha diviso con voi il lavoro che a voi era stato commesso; come si fa a non vedere nel cenacolo della Commissione la figura del procuratore generale della Corte di cassazione?

Ma c'è di più, o signori, imperocchè questo signor senatore, procuratore generale della Corte di cassazione, introdotto nella Commissione per volontà e grazia della Commissione stessa, ci fa sapere che il lavoro, o almeno una gran parte di quel lavoro non è opera sua. Infatti, non volendo egli nella sua delicata coscienza, e nella sua nota modestia, vestirsi delle penne del pavone, rende tributo di pubbliche grazie al suo coadiutore cav. uff. Antonio De Feo; che viene quindi anch'esso accreditato

alla pubblica fede. E così dalla Commissione parlamentare si scende all'illustre procuratore generale della Corte di cassazione; da questo si scende al suo sostituto; e... dobbiamo tenerci fortunati se di qualche altro gradino non si è scesi ancora.

Ma dal punto di vista costituzionale non è questo ancora il peggio; imperocché quel che sono venuto accennando tiene semplicemente ai buoni usi parlamentari; ma la scelta fatta dalla Commissione di questo suo illustre delegato, del procuratore generale della Corte di cassazione, ci fa sapere che d'ora innanzi le sentenze dei magistrati potranno essere *ad trutinam revocatae*, non già allo scopo di scientifica discussione, ma all'effetto di scrutare in esse l'animo del magistrato, se per avventura in causa della pubblica Amministrazione le abbia dato torto. Qui, o signori, è in compromesso qualche cosa di più che non siano gli usi parlamentari, c'è di mezzo, o signori, la integrità dei pubblici poteri, l'indipendenza della Magistratura!

Ma c'è di più ancora, o signori; imperocché questo altissimo magistrato, questo illustre procuratore generale della Corte di cassazione, non si contenta di adoperare il succhiello della sua critica feroce contro le sentenze dei magistrati; ma ferisce, uccide con patenti di asinità ed iniquo sospetto persone ed istituzioni senza discrezione e misura: ed ecco abbattuto là con parole di spregio un ottimo consigliere di Corte di appello; là ancora colpito nella pace del sepolcro con maligna insinuazione un altro che fu poi consigliere di cassazione, a tutti caro quanti il conobbero, per eletta tempra di spirito, che al nome rispondeva, e per illibatezza di coscienza; là ancora oltraggiato di insolente compassione un consigliere di Stato, che oggi è presidente di Sezione, e sarà domani forse senatore del Regno; ed atterrati a gruppo il Genio civile, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, l'Amministrazione centrale, l'Avvocatura erariale; e... dell'Avvocatura erariale, o signori, quale scempio miserando!

Qui, o signori, non è più questione di usi parlamentari; non è questione di ferita fatta alla indipendenza dei magistrati; è questione di offesa a quel sacro tesoro, a difesa del quale sono dettati gli articoli 393 e 401 del Codice penale.

Io vi dico il vero, egregi colleghi, ho dovuto superare una grande riluttanza a leggere tutta intiera la relazione dell'illustre procuratore generale della Corte di cassazione; tanto era il disgusto che io sentiva del veleno di cui è tutta intinta. Giunto alla perfine al termine, e raccolto il pensiero su quello che io aveva letto, non vidi in quella relazione che una grande opera di distruzione: io mi trovavo in mezzo ad un cimitero, in un campo di morti! In mezzo a questa desolazione una figura sta ritta, la figura spettrale del procuratore generale della Corte di cassazione! Di lui, o egregi colleghi, può ben dirsi quel che dell'Aretino fu già scritto:

Di tutti disse mal, fuorchè di Cristo;
ma a lui, meglio che all'Aretino, può servir di
scusa quel che segue:

Scusandosi col dir: non lo conosco!

Ma la memoria dell'Aretino non giace onorata; e a me non pare, illustre procuratore generale della Corte di cassazione, che la vostra fronte s'illumini di una bella aureola per l'opera compiuta. Sì, la vostra relazione non è servita a mettere in luce la vostra dottrina, che verrà ora discussa; ma bene ha servito a mettere in luce chiarissima il fondo dell'anima vostra; la vostra relazione dal principio alla fine non è che un libello diffamatorio...

PRESIDENTE. La prego di moderare i termini.

DE CUPIS. ...che se non fosse difeso dal carattere ufficiale, che ad esso ha impresso la Commissione d'inchiesta, potrebbe a ragione essere oggetto d'incriminazione!

Un'altra considerazione d'ordine generale; e verremo poi all'esame delle accuse specifiche. Poteva la Commissione venire a giudizio di colpeabilità senza le necessarie contestazioni? Quale specie di procedimento è egli questo? Nessuno può essere condannato in base ad un semplice processo inquisitorio. Oh! no, non può bastare a far condannare persone ed istituzioni il giudizio unilaterale che su fatti determinati può essere portato da una sola persona, per quanto sia questa un *praeclarissimus vir et perillustis!!!*

Onorevoli colleghi della Commissione, ai quali io mi rivolgo con tutto il riguardo e il rispetto che graziose ed oneste persone meri-

ritano anche quando abbiano per errore fatto cosa non gradita: ma non vi par egli che sarebbe stato non che onesto, ma doveroso, trattandosi di un nobile istituto, che tanti onorati servizi ha reso e rende tuttodi allo Stato, di comunicare ad esso la relazione del procuratore generale della Corte di cassazione di Roma, onde l'Ufficio avesse avuto agio di fare le sue difese? Solo quando aveste così fatto potreste dare alla relazione del procuratore generale della Corte di cassazione il carattere di un semplice parere; non quando *inaudita parte* voi lo accettate per vostro, mettendo lui al posto vostro. Io qui chieggo all'onorevole Commissione quello che nell'altra Camera l'onorevole Bertolini ha giustamente chiesto per il benemerito Corpo del genio civile; e lo chieggo con tanto maggior ragione in quanto nelle controversie giudiziali l'apprezzamento spazia in assai più largo campo che non nelle questioni tecniche.

Ah! signori, tutti possiamo errare. Chi è di noi che possa dire di non aver mai commesso errore; chi di noi può promettere di non commetterne giammai? *Errare humanum est*. E così, in questa grande opera del Palazzo di Giustizia errori si saranno commessi da tutti gli uffici che ebbero la disgrazia di dovervi consacrare l'opera propria; ma il rappresentare al pubblico quest'opera molteplice e varia come un avviluppato complesso di errori o incoscienti per incapacità o voluti per disonestà è somma ingiustizia, e, permettetemi dirlo, è anche mancanza di saviezza.

Sì, o signori, il senso della giustizia si ribella a credere che tutti i funzionari che hanno avuto parte in quest'opera siano stati o *somari* o *disonesti*; perchè gli errori che possono essere stati commessi non hanno potuto distruggere ed invalidare tutta l'opera che da questi uffici fu compiuta non senza utilità per lo Stato; ma è mancanza altresì di saviezza, perchè certo non può giovare alla cosa pubblica il gettare lo scredito su tutti gli organi dello Stato. Quale fiducia volete voi che abbia il Paese nelle sue istituzioni se ad un tratto gli si rivelino inette al loro scopo; e, quel che è peggio, come appresso si vedrà, inette per vizio intrinseco di loro organismo?

Ma affrettiamoci ai particolari.

L'illustre procuratore generale della Corte di cassazione fa grazia all'Avvocatura erariale di sue buone intenzioni; men male. Veramente c'è un *se*, particella dubitativa, ma appresso viene subito un *certamente*, che tranquillizza. E prendiamola adunque in bene — all'Avvocatura non sono mancate le buone intenzioni; — ma sentite poi, e ditemi se per queste buone intenzioni qualche dubbio non vi assalga il cuore. « Mancò spesso accorto e retto giudizio, talvolta la diligenza »... furono « sbagliati alcuni metodi di difesa; non sufficientemente sviluppate alcune validissime ragioni di patrocinio, altre valutate a rovescio o con cautele ingiustificabili; trascurato il valore di documenti o di circostanze di fatto assai influenti; erroneamente concepiti alcuni suggerimenti o consigli; omessa la produzione di documenti importanti; negata la possibilità e utilità di impugnazioni delle più dannose sentenze arbitrali, che pure sarebbe stato doveroso impugnare con probabilità di successo »!!!

E dopo ciò, egregi colleghi, sareste voi disposti a credere che non si sia mancato di buone intenzioni? Volete che vi faccia una confidenza? La frase che ora si legge nella relazione non è la frase originaria dell'illustre relatore: la frase originaria era questa: — *L'Avvocatura erariale non peccò dunque di buone intenzioni?* — e questa, che è molta diversa da quella che ora si legge, è molto più conforme all'animo dell'illustre relatore.

Ma vediamo quanto c'è di vero in questo cumulo enorme di censure, e gravissime censure!

Non posso seguire ad una ad una tutte le sue cavillose sofisticazioni; a ciò fare due ragioni si oppongono: innanzi tutto la mancanza degli atti di quei numerosi giudizi, onde la impossibilità di controllare una quantità di affermazioni della cui esattezza mi è buona ragione di dubitare; in secondo luogo la impossibilità di qui trattenermi per un paio di sedute almeno in questioni che malamente possono trovar luogo in un'Aula parlamentare, dove non può lungo tempo incatenarsi l'attenzione di chi ascolta con minute questioni di diritto e di procedura civile. Ed io sono costretto di chiedere fin d'ora a voi benevola tolleranza per la ingrata discussione che assumo, pur proponen-

domi di prendere a gruppi le numerose censure e di parlarne con la maggior brevità e in modo da poter essere da tutti facilmente inteso.

Ma, prima di far ciò, mi preme farvi osservare che quando io fui assunto alla direzione degli uffici della R. Avvocatura (fu nell'aprile del 1904) era già compiuto il terzo arbitrato, e l'Avvocatura erasi pronunziata già sulla accettazione di quel lodo; ed a giudizio dell'illustre procuratore generale della Corte di cassazione, e l'onor. Commissione d'inchiesta gli fa eco, era già aperta la serie dei guai che per la difesa erariale si son verificati in questo disgraziato affare del Palazzo di Giustizia.

Ma via entriamo coraggiosamente nel pelago amaro.

*Difetto di retto ed accorto indirizzo
e dei metodi di difesa.*

E dico innanzi tutto che parlar di retto, accorto indirizzo e di metodo di difesa in questo genere di controversie è tal cosa che può *a priori* giudicarsi priva di fondamento. Chiunque abbia una cognizione qualsiasi di questo genere di cause sa benissimo che non è davvero in queste cause che si possa fare sfoggio di profonda dottrina e di alta intelligenza; non sono cause coteste che permettano ai difensori una grandiosa costruzione giuridica; si svolgono esse principalmente in questioni tecniche; all'opera del giurista non rimangono che poche e misere questioni: qualche eccezione di inammissibilità o di decadenza, qualche interpretazione di clausole contrattuali, e non più; e nel caso concreto se non vi fossero state quelle due o tre dichiarazioni di rinunzia, che han fatto le spese, su per giù, di tutti gli arbitrati, per determinarne la latitudine, l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione con tutta la miglior voglia di graffiare l'Avvocatura erariale sarebbe stato costretto a rinunziarvi per mancanza di materia.

Questa colpa di difetto di indirizzo, di sistema di difesa, di metodo è stato dall'illustre procuratore generale della Corte di cassazione rilevato fin dal primo lodo; e con questo difetto d'indirizzo e di metodo egli pone capo a tutte le sue censure; e dice che la colpa in ciò commessa dalla difesa dell'Amministrazione in questo primo arbitrato è stata esiziale, perchè essa ha spiegato il suo effetto in tutti gli

arbitrati successivi mentre con diverso metodo di difesa (e or ora lo dirò) avrebbe potuto tutta intiera la controversia spegnersi sul nascere.

Ora guardate, onorevoli colleghi, quel primo arbitrato ebbe luogo nel 1901; e l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione non ha forse avvertito che in quel tempo la direzione della Regia Avvocatura era nelle mani di due valentuomini, ai quali egli stesso, due pagine innanzi, fa dovuto e giusto encomio di avvedutezza e di fermezza per certe proposte di accomodamento che dal Ministero venivano per cause che vertevano con la ditta Belluni e Basevi; il fu ministro Giacomo Costa, il fu comm. Domenico Martemucci.

E a quel tempo queste cause dei lavori pubblici erano nelle mani di altri due valentuomini, che meritano pur essi di essere qui nominati a titolo di onore, il comm. Cuniali, che è sempre fra le più belle figure del passato, e il comm. Baccarani, che prima di essere in Roma sostituto avvocato generale, era stato capo benemerito di più di un ufficio distrettuale, e a cui nessuno può negare come una soda dottrina giuridica così un intemerato e rigido zelo per gl'interessi dell'Amministrazione. Da costoro il governò di queste cause passò nelle mani del comm. Silvestre; e qui vi prego, onorevoli colleghi, di rimuovere dalla vostra fronte, come l'Angelo che a Virgilio e a Dante aprì la porta della città di Dite, « quell'aer grasso » del sospetto che raccoglie ora intorno a lui il suo malfatto. Queste cause furono a lui affidate dal comm. Cuniali, e fu in esso assistito dal comm. Baccarani, che era a lui particolarmente amico; il che io dico all'effetto che voi crediate com'egli fosse di piena stima circondato, ed era degno di averla per la sua non comune intelligenza, e per non avere giammai dato argomento di dubbio di sua perfetta onestà. Del malfatto lo compiango, e sinceramente gli auguro che dal giudizio penale possa uscire senza ferita. E qui rimanga assodato che coloro nelle cui mani erano queste cause, eran tutte persone ben pratiche del mestiere, per le quali non è possibile ammettere che sbagliassero nell'uso dei ferri di bottega.

Ed infatti si rimprovera all'Avvocatura erariale di avere in questo primo arbitrato fatto valere una semplice eccezione dilatoria, che rimandava tutta intera la controversia ad altro

tempo invece di valersi e di far valere la eccezione che si poteva proporre di *carezza di azione*, che avrebbe spento ogni controversia sul nascere. Ma sapete, onorevoli colleghi, quale fu la eccezione dilatoria opposta dalla difesa dell'Amministrazione e quale sarebbe questa eccezione di *carezza di azione* che avrebbe dovuto fare il miracolo di togliere all'Impresa Borrelli perfino la voglia di altre controversie? La eccezione dilatoria fu doversi la domanda ritenere improbabile fino a dopo l'approvazione del collaudo. La pretesa eccezione di *carezza di azione* consisterebbe in una rinunzia emessa dalla Impresa a danni causati da eventuali proroghe nella convenzione 19 agosto 1899, con la quale furono ad essa concessi a trattativa privata i lavori complementari.

Ora quella opposta dalla difesa erariale era veramente una eccezione dilatoria; ma una eccezione dilatoria imposta dagli ordinamenti relativi ai lavori pubblici: regolamento e capitolato generale; eccezione alla quale non avrebbe potuto rinunziare la difesa senza contravvenire a particolari ed esplicite disposizioni; una eccezione la quale è sempre parsa tanto importante all'Amministrazione, che per essa è stata sostenuta, e dalla Corte di cassazione ammessa, la improponibilità della domanda, e quindi secondo la giurisprudenza della Cassazione romana, la incompetenza della autorità giudiziaria: e dunque una eccezione nientemeno che di incompetenza dell'autorità giudiziaria!

E non senza buona ragione; imperocchè chiunque abbia una tal quale notizia di questo genere di affari sa benissimo che talvolta i collaudi si fanno attendere lungo tempo, anche degli anni; e permettendosi la discussione delle pretese della Impresa avanti il collaudo, potrebbe facilmente avvenire che in qualche punto si stabilisse a favore dell'Impresa un giudicato, che al collaudo apparisse non avere alcun fondamento. E non basta, imperocchè il trascurare questa eccezione può portare un'alterazione gravissima nel debito degli interessi, imperocchè per l'art. 40 del capitolato generale sulle somme non comprese nei certificati dei lavori non decorrono interessi se non dopo sei mesi dal certificato di collaudo, e non potrebbero invece negarsi su quelle per le quali si fosse costituito il giudicato.

La eccezione di *carezza di azione* avete inteso qual'era. E qui non posso omettere alla prima una osservazione. Eccezione di *carezza di azione*! Ella, illustre procuratore generale della Corte di cassazione, ella che è esimio procedurista, onde trae la sua gloria *più vera e maggiore*, ella non dovrebbe chiamarla così; perchè è invece una vera e propria eccezione di merito; il cui merito sta poi nell'interpretazione della clausola di rinunzia; interpretazione non piana, non agevole, come la discussione che nei susseguenti arbitrati se ne è fatta ha dimostrato.

Del resto, dato che nella difesa opposta dall'Amministrazione si fosse errato, ciò che, come avete veduto, non è vero; siccome a quel lodo seguì un giudizio di nullità, che rimase interrotto dalla convenzione che indi seguì del 1° ottobre 1901, sarebbe stato un errore senza conseguenza di danno, perchè quella pretesa di eccezione di *carezza di azione* rimaneva per i futuri giudizi. Oh! che una eccezione di carezza di azione è come una fialetta di essenza volatile che, lasciata qualche tempo all'aperto, se ne va?

Ed allora, poichè scopo della inchiesta era quello di stabilire il danno derivante allo Stato dalla eccedenza della spesa sul preventivo di questo tribolato Palazzo di Giustizia, chiunque non avesse avuto l'animo naturalmente fatto a mal giudicare, non avrebbe proprio di questo preteso errore fatto punto di partenza alle sue censure.

Altra grave colpa di metodo di difesa, rimproverato ripetutamente ed acerbamente, è quella di aver troppo tenuto fiducia ai giudizi arbitrati; il che è stato pur causa di troppo facili acquiescenze alle loro sentenze e di non buoni suggerimenti all'Amministrazione. Ora quel che sia da ritenere quanto alla bontà dei giudizi arbitrati si vedrà appresso, se ne discuterà nell'esame che verrà fatto delle conclusioni della Commissione; io qui devo tenerne parola soltanto in riguardo alla censura che per troppo rispetto ai medesimi si muove alla difesa erariale.

E per questo rapporto io faccio solo osservare che questo sistema degli arbitramenti non data da oggi, esso esisteva già prima col collegio dei sette ispettori superiori anziani del

Consiglio superiore dei lavori pubblici; e poi perchè per la composizione di questo collegio poteva parere che solo le questioni di ordine prettamente tecnico potessero al medesimo essere deferite, fu il collegio modificato nel modo in cui oggi è: due consiglieri di Stato, dei quali il più anziano è presidente, due ispettori superiori dei lavori pubblici, un consigliere di Corte d'appello. Si volle con ciò che tutte le questioni che possono cadere nella esecuzione di un'opera pubblica, questioni nelle quali è difficile dividere con un taglio netto la parte giuridica e la parte tecnica, fossero affidate ad un collegio in cui fossero debitamente rappresentati i tre ordini di competenza: tecnico, amministrativo, giuridico. Questo giudizio arbitrato, dicasi quel che si voglia dagli audaci novatori, è, non può negarsi, un istituto che fa parte del nostro ordinamento amministrativo; ed io domando se sia giusto far censura alla difesa erariale, che dagli ordinamenti esistenti deve prendere sua norma, di essersi ad essi conformata; se può giustamente richiedersi che non dovessè di essi tener conto, e che dovesse indirizzare il corso delle cause in modo da essi difforme. Il fare diversamente da quanto gli ordinamenti vigenti richiedono sarebbe atto di grande ardimento, che esporrebbe la difesa erariale a conseguenze di grande responsabilità; e ai grandi ardimenti un uomo cauto non può arrischiarsi se non quando l'assisti una certezza assoluta di poter superare la responsabilità dell'atto illegittimo.

Or bene, sentite come se ne ragiona nella relazione dell'illustre procuratore generale della Corte di cassazione, nell'esame che egli fa del terzo arbitrato. Dopo aver detto che per l'articolo 33 del Codice di procedura civile la sentenza che annulla il lodo arbitrato deferisce la cognizione della controversia all'autorità giudiziaria, o che vi sia o che non vi sia la clausola compromissoria, fa rimprovero all'Avvocatura erariale di avere rimesso in onore la teoria che fra i detti due casi di esistenza o non esistenza della clausola compromissoria aveva posto distinzione; e le fa colpa perfino di avere ottenuto su questa tesi due sentenze favorevoli dalla Corte di appello di Roma. Rileva in fatto che nel 1907 l'Avvocatura erariale avvertì il Ministero che la giurisprudenza era cambiata; e, anche di ciò la rim-

provera; imperocchè dice che nessun cambiamento era avvenuto, e solo (notate) erasi avuta « qualche giusta sentenza contraria » di altre Corti di appello, però in liti fra privati: quasi che la giurisprudenza non sia formata che dalle Corti di appello e di cassazione di Roma; e che in questione che prende radice da una disposizione espressa del Codice di procedura civile possa farsi distinzione di cause che vertano solo fra privati e di cause che vertano fra privati e pubblica Amministrazione.

Eppoi dice: « Non è facile comprendere quali criteri abbiano dominato l'Avvocatura erariale che si ostinò a vedere l'unica salvezza degli interessi dello Stato nella giurisdizione degli arbitri, perfino dopo la dolorosa esperienza del lodo del 1907!... Sotto ogni aspetto vi era quasi la certezza che la sentenza sarebbe stata cassata dal Supremo collegio. Ciò nonostante l'Avvocatura erariale con nota riservata del 20 gennaio 1904, pur riconoscendo che la sentenza presentava punti deboli specialmente per difetto di motivazione, fu di avviso che la si dovesse accettare, indotta a tale parere dalla considerazione che l'annullamento per difetto di motivazione avrebbe avuto per effetto la cassazione di tutta la sentenza anche nella parte con cui era stata esclusa la competenza dell'autorità giudiziaria a pronunciare sul merito della controversia. Di questa parte l'Avvocatura menava vanto come di una segnalata vittoria dell'Amministrazione, e non stimava conveniente metterne in pericolo il frutto. A mia volta osservo che la prolissa e minuziosissima sentenza della Corte d'appello a ogni critica poteva offrire il fianco fuorchè a quella del difetto di motivazione ».

Con poche parole apparirà la giustezza del parere dell'Avvocatura erariale, e la infondatezza di questa critica. A quest'ultima considerazione sulla possibilità di denunciare in cassazione la sentenza per difetto di motivazione osservo che di quella « prolissa - minuziosissima » sentenza lo stesso illustre procuratore generale della Corte di cassazione, due pagine prima, dice: « In questa parte il ragionamento appare a prima vista difettoso, contraddittorio ed anche capzioso », e nella pagina appresso: « Il vizio logico della motivazione appare adunque evidente. Ma non basta: ugualmente monco, assiomatico e difettoso fu il ra-

gionamento della Corte sull'altra tesi propugnata dall'Amministrazione... ». Non c'è abbastanza, domando, per denunciare una sentenza per difetto di motivazione? Dunque questa parte del parere dell'Avvocatura erariale era giustissima; e voi, procuratore generale della Corte di cassazione, pur di censurare passo passo tutto l'operato dell'Avvocatura erariale vi mettete in contraddizione con voi stesso. Ed è poi verissimo che l'Avvocatura erariale temeva grandemente che quella sentenza sarebbe stata dalla Corte suprema cassata, perchè l'Avvocatura erariale studiosa, come è suo dovere, delle vostre pubblicazioni, non ignorava ciò che voi pensate della competenza in caso di annullamento del lodo; e stando innanzi agli occhi della sua mente quegli spaventosi sei milioni della domanda della Impresa non poteva non temere che messa la causa nelle mani di periti giudiziali, di quei sei milioni non venisse da questi attribuita all'Impresa troppo più parte di quella che le ne avevano attribuita i tanti detestati arbitri.

E non aveva dunque l'Avvocatura erariale buona ragione di compiacersi di segnalata vittoria in ciò che dalla sentenza della Corte la causa fosse stata rimandata a giudizio arbitrale?

Questo terzo giudizio finì, come oramai a tutti è noto, con la tanto discussa transazione delle lire 900 mila in aggiunta alle 728 mila che dagli arbitri erano state attribuite.

Come siasi addivenuto a quella transazione risulta ora chiaramente dai documenti pubblicati dalla Commissione dei vice presidenti della Camera dei deputati, e non capisco perchè non fossero stati quei documenti pubblicati dalla onor. Commissione d'inchiesta. Io che fra me stesso mi dolsi del rinvio che dovette necessariamente subire questa discussione per quel supplemento d'inchiesta che fu deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio, ora me ne compiaccio; avendo per essa avuto agio di rileggere le note dell'Avvocatura erariale 20 gennaio 1904 firmata Cuniali e 16 gennaio 1905 firmata da me, della quale io non conservavo che una memoria dal tempo grandemente illanguidita. Ora di legger quelle note mi sono compiaciuto per l'ufficio e mi sono compiaciuto per me, e mi faccio merito di aver firmato la nota del 16 gennaio 1905; il che significa che se fossi

ora nuovamente interpellato sulla vertenza non avrei nessuna difficoltà di confermarla in ogni sua parte. Agli onorevoli colleghi avvocati, che siedono in quest'Aula, io faccio preghiera di leggere quella nota, che non può qui leggersi perchè occupa quattordici fitte colonne di quel documento, perchè veggano se sia vero o no che quelle due note fanno onore all'ufficio da cui son partite.

Ma è pur necessario dare compendiosamente al Senato notizia di questa tanto discussa transazione. È da premettersi che dal lodo arbitrale l'Impresa promosse giudizio di nullità per più ragioni, ma principalmente perchè uno degli arbitri, il comm. De Cornè, aveva preso parte, diceva, alla compilazione del capitolato. Il tribunale di Roma ritenne che se i fatti indotti dall'Impresa fossero veri il lodo avrebbe dovuto essere annullato: ed ammise l'Impresa a farne la prova. Da quella sentenza appellarono tanto l'Impresa quanto l'Amministrazione. Appellò l'Impresa sostenendo che di quei fatti avevasi già la prova nelle ammissioni della difesa dell'Amministrazione; appellò l'Amministrazione sostenendo che l'incapacità di cui all'art. 32 del Codice di procedura civile è strettamente quella di cui all'art. 10; e che ad ogni modo la incapacità dedotta del Cornè avrebbe dovuto farsi valere per via di ricusazione innanzi alla pronunzia del collegio, dovendo ritenersi che di essa l'Impresa avesse avuto notizia prima del giudizio. La Corte di appello ritenne che la dedotta incapacità del Cornè era incapacità dettata da ragione di ordine pubblico, e tale da non potere essere sanata per qualunque fatto di acquiescenza, e pronunziò l'annullamento del lodo, rimandando però le parti innanzi ad altri arbitri.

Da questa sentenza erano stati interposti due ricorsi, uno dall'Amministrazione dello Stato contro quella parte della sentenza colla quale, estesi i casi di incapacità all'ufficio di arbitri oltre quelli contenuti nell'art. 10 del Codice di procedura civile e negata la sanabilità di tale incapacità, era stata negata all'Amministrazione la richiesta alla prova testimoniale sul fatto che l'Impresa prima del giudizio conoscesse che uno dei membri del collegio arbitrale, il comm. De Cornè, aveva avuto partecipazione nella compilazione del capitolato; l'altro dall'Impresa per essere stata dalla sen-

tenza stessa rinviare le parti ad altro giudizio innanzi ad arbitri piuttostochè innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. Come vedete, onorevoli colleghi, era l'Impresa che di ciò si doleva; il che mostra come da essa si ponessero assai maggiori speranze nel rinvio alla magistratura ordinaria che nel rinvio ad un nuovo giudizio arbitrale.

Fu nelle more di questo giudizio che dal Ministero furono accolte pratiche per un bonario componimento che fu quello del 10 giugno 1905. L'Avvocatura, si noti bene, non propose la transazione, ma interpellata dopo che le trattative condotte dal Ministero erano già inoltrate, espresse verbalmente e per iscritto il suo parere. Essa affermò di aver piena fiducia nell'accoglimento del ricorso prodotto dall'Amministrazione; ma disse che prevedeva anche l'accoglimento del gravame dell'Impresa. Tali presunzioni dell'Avvocatura erano fondate non soltanto sulle ragioni che confortavano i due ricorsi, ma anche sulla conosciuta opinione dell'illustre procuratore generale della Corte di cassazione, allora consigliere e consigliere relatore in causa.

Le previsioni dell'Avvocatura erano adunque per l'annullamento della sentenza come effetto dell'accoglimento di entrambi i ricorsi.

L'Avvocatura doveva preoccuparsi e si preoccupò di quanto sarebbe avvenuto dopo il giudizio di rinvio, qualora la nuova Corte d'appello, uniformandosi alla sentenza della Cassazione, avesse accordato all'Amministrazione la facoltà di provare che l'Impresa conosceva prima del giudizio la incompatibilità del commendatore De Cornè, ed invitò il Ministero a dichiarare se avesse modo di fare questa prova. E fu per l'assoluta impossibilità di fare questa prova che il Ministero ritenne miglior partito transigere la lite; giacchè in difetto della prova il lodo sarebbe stato annullato, e la causa in merito, anzichè ad un nuovo collegio arbitrale, sarebbe andata, secondo la teoria che poteva ritenersi sarebbe stata seguita dalla Corte di cassazione, alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, che non avrebbe potuto fare a meno di rimetterla al giudizio dei periti. Ed in causa di tal genere nella quale il collegio arbitrale, costituito da funzionari dello Stato, aveva ritenuto per una gran parte dei quesiti il buon diritto dell'Impresa, era da prevedersi

che il giudizio dei periti non sarebbe stato più favorevole all'Amministrazione di quel che fu il collegio arbitrale.

(Il senatore Mortara, dopo di essere salito al banco della Presidenza, esce dall'Aula, passando dall'andito a destra del Presidente).

DE CUPIS. Osservo che l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione abbandona il campo; ed io non posso che rallegrarmene, perchè questo mi dispensa dal proseguire nelle indagini nelle quali mi era accinto; indagini, naturalmente, molto fastidiose.

PRESIDENTE. Ogni senatore è libero di uscire dall'Aula; non si può obbligare un senatore a rimanere.

Ella parli al Senato e alla Commissione d'inchiesta.

Voci. Continui, continui.

DE CUPIS. Ed io non dico che Ella dovesse trattenerlo; mi compiaceva anzi di vederlo uscire per abbreviare il mio compito, temendo di stancar troppo il Senato (*voci*: No, no); ma se il Senato mi incoraggia, molto volentieri tengo ancora il mio posto, e sarò lietissimo di mostrare come effettivamente tutto ciò che è stato apposto alla difesa dell'Amministrazione non abbia consistenza.

Proseguo dunque dicendo che non mancavano infatti ragioni di temer ciò anche considerando in merito le questioni risolte e quelle da risolversi, e queste ragioni furono anche esposte all'Amministrazione con un esame diligente che ora è sotto gli occhi del Senato, che può ben giudicarne. Ma è appunto questa parte che acuisce la critica dell'illustre procuratore generale della Corte di cassazione.

Egli distingue in cinque capi, con le lettere *a, b, c, d, e*, i punti d'incriminazione.

Sotto le lettere *a, b, c*, prende in esame tre questioni: *a) Pietra da taglio; b) Decorazioni architettoniche; c) Ordinazioni del ferro.* Su queste tre questioni egli crede di potere abbastanza screditare le osservazioni fatte dall'Avvocatura erariale, riferendosi unicamente a ciò che in punto di fatto e di possibile interpretazione contrattuale era stato ritenuto dagli arbitri esplicitamente ed implicitamente. *Implicitamente* anche, dico, perchè egli oppose anche ciò che, secondo suo giudizio, gli arbitri non avevano detto; quasi il non averlo detto significasse la stessa cosa che averlo negato. Ma

quanto questo suo giudizio fosse errato risulta dai documenti che ora ci sono stati forniti. Sulla prima questione della pietra egli contesta essere stato detto dagli arbitri che la pietra fornita fosse di miglior qualità di quella prevista in contratto; contesta altresì che l'Impresa avesse per richieste estracontrattuali fornito nello stesso termine previsto dal contratto una quantità di pietra ben maggiore di quella alla quale sarebbe stata tenuta. Ma questi due ritenuti di fatto concordano perfettamente con ciò che in proposito viene affermato nella relazione 28 settembre 1904 degli ingegneri Giordano e Bruno. « Ritenuto che dalla risoluzione data dagli arbitri al primo quesito derivi che l'Impresa è stata costretta a fornire pietra di travertino e di Rezzato di qualità superiore a quella contrattuale » - « Ritenuto che dalla risoluzione data dagli arbitri a diversi quesiti risulta che l'Impresa ha dovuto fornire nello stesso tempo una quantità di pietra maggiore di quella contrattuale... ».

E chiaro quindi risulta che l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione non ha saputo ben leggere nella sentenza arbitrale.

Ma, o signori, anche meglio a proposito qui si presenta ovvia e spontanea una osservazione di carattere generale, ed è che trattandosi di discutere e deliberare se convenisse transigere o proseguire nei giudizi, la considerazione dovesse volgersi più che al lodo arbitrale già emesso, a ciò che più probabilmente in un nuovo giudizio avrebbe potuto essere giudicato o da nuovi arbitri, se in definitiva a nuovi arbitri fosse stata la causa rimandata, o peggio ancora da magistrati ordinari con gli inevitabili periti. E credo che qui ognuno consentirà che il consulente chiamato a dir suo avviso sulla convenienza di una transazione debba tutta intiera esporre a chi poi spetta il provvedere e la responsabilità che l'accompagna tutta intiera l'alea della controversia senza che perciò possa supporre che, messo da parte il partito della transazione, manchi all'avvocato che fu consulente l'energia e il volere dell'avvocato difensore in causa.

La insinuazione e il sospetto che su ciò si sparge è cosa ingiusta, maligna. Nel parere del 20 gennaio 1904 nel consigliare l'Amministrazione all'accettazione della sentenza della Corte

d'appello sinceramente esponevansi i dubbi che sulla questione di competenza dietro l'annullamento del lodo potevansi avere; e dicevasi: « Ragioni di difesa contro il malvolere degli appaltatori hanno potuto e potrebbero consigliare le distinzioni tra caso e caso; ma l'avvocato erariale che deve all'Amministrazione dire la verità per la verità, non può nascondere l'intero suo convincimento ». Sono parole d'oro. E appresso però dicevasi: « Espresso il mio parere, prego il Ministero di farmi conoscere le sue determinazioni; giacchè se ragioni di opportunità e di convenienza, pur esse apprezzabili, consigliassero l'Amministrazione a produrre il ricorso, l'Avvocatura porrà ogni cura ed opera nel sostenere il gravame, facendo anche a fidanza sull'indole della causa e sull'alea delle liti ».

Sul quarto capo delle sue osservazioni (lettera *d*), che tre questioni comprendeva, avendo l'Avvocatura erariale mostrato intiera fiducia nella solidità della sentenza arbitrale, l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione avrebbe dovuto trarne argomento di obbiettiva serenità e di giusto giudizio sulle diverse questioni che erano poste in esame; e voi, onorevoli colleghi, dovrete ritenere che per questa parte almeno ogni materia di censura dovrebbe venir meno al terribile aristarco. Ma non è così; imperocchè a lui pare non immeritevole di rilievo il consiglio dato all'Amministrazione di richiedere ai tecnici se il prezzo delle murature non potesse in un nuovo giudizio subire aumenti per le ragioni addotte dalla Impresa.

Ma quello che empie di meraviglia l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione è la dubbiezza manifestata dall'Avvocato generale su ciò che costituisce il quinto capo delle sue osservazioni (lett. *e*), la questione degli interessi, i quali erano stati dagli arbitri esclusi, perchè, dic'egli, d'interessi compensativi non era il caso di parlare, nè ugualmente di interessi moratori, perchè nella specie era incerto non solo il *quantum* ma anche l'*an debeatur*. « Sembra impossibile! » egli esclama, che anche questa parte così limpida del lodo preoccupò l'Avvocato generale, ricordando una nuova tendenza della scuola e della giurisprudenza a respingere l'applicazione del principio *in liquidandis non fit mora*. La tendenza di cui fu fatto

cenno non ha nessun rapporto col caso in cui sia controversa ed incerta la sussistenza di un debito ».

Dal tenore di questa critica voi dovrete supporre due cose: 1° che la ragione del dubbio dell'Avvocato generale fosse unicamente sulla possibile o non applicazione del rammentato adagio forense, *in liquidandis non fit mora*; 2° che tale questione si facesse rispetto ad un credito di cui fosse ancor dubbia la sussistenza. Ma non è vera nè l'una cosa, nè l'altra. La questione si faceva rispetto alla differenza che avrebbe potuto ancora essere liquidata alla Impresa in aumento di una somma di lire 600,000 accreditate all'Impresa nella contabilità, presuntivamente quanto alla vera liquidazione, e sulla quale l'Impresa chiedeva gl'interessi fino al pagamento, apponendo a colpa dell'Amministrazione il ritardo. Si trattava dunque appunto di somma dovuta per questioni rispetto alle quali in altra parte dello stesso parere si diceva non poter essere contestazione possibile che dell'ammontare del compenso; e l'Avvocato generale, dopo avere esclusa la colpa per parte dell'Amministrazione, diceva: « Non devo peraltro tacere che è da un altro punto di vista che la questione degli interessi mi preoccupa; ed è che (*notate bene*) a prescindere dalla nuova tendenza della scuola e della giurisprudenza, che o respingono l'applicazione del principio *in liquidandis non fit mora*, o riconoscono anche nel danaro la qualifica di cosa fruttifera; e senza indagare, se, come a me sembra, nella specie esista un patto efficace a far ritenere inapplicabili le accennate teorie, temo che sull'Amministrazione possano ricadere le conseguenze del ritardo cui dà luogo il giudizio di nullità. Si potrà, e con qualche fondamento, sostenere che è l'Amministrazione che deve subire gli effetti della nullità del lodo e della resistenza alla azione di nullità; e che perciò nel caso ove in nuovo giudizio venisse riconosciuto all'Impresa un credito maggiore delle lire 600,000, sulla differenza siano dovuti interessi per il tempo decorso dalla emissione del lodo annullato ». Questa la ragione vera per la quale l'Avvocato generale si preoccupava anche di questa questione degli interessi!

Ecco come si scrive la storia! ecco come si fanno le critiche che hanno pure l'onore di trovar posto nei documenti ufficiali! *Sembra dunque impossibile?* Eh! lasciate ora pronun-

ziarle a me queste parole, illustre procuratore generale della Corte di cassazione; e sarà una volta di più che queste parole saranno state pronunziate a vostro riguardo!

Ma quello che mette il colmo alla critica di questo illustre ragionatore è la conclusione della critica stessa. Sentite:

« La stessa preoccupazione che ispirò la nota riservata del 20 gennaio 1904, e per cui si espresse l'avviso di doversi senz'altro accettare la sentenza della Corte d'appello dominò la nota del 16 gennaio 1905, che consigliava la transazione. Era cioè la preoccupazione che il giudizio, annullandosi il lodo, dovesse rifarsi innanzi al tribunale. Ma non si capisce e non si giustifica tanta preoccupazione; e ancora meno si giustifica che per evitare quel creduto inconveniente l'Avvocatura erariale avesse potuto lusingarsi di far sopprimere una disposizione di legge così chiara, precisa e di sicura interpretazione, come l'art. 33 del Codice di procedura civile, traendo se non in inganno certo in errore l'Amministrazione sulla serietà della vittoria che su questo punto erasi fortuitamente riportata avanti la Corte d'appello, mentre l'Impresa era così sicura della gravità dell'errore da essersi appunto affrettata a giovarsene, come motivo di ricorso in cassazione ». E si capisce dunque benissimo che l'Avvocatura dovesse consigliare l'Amministrazione a tenersi forte la vittoria, *non fortuitamente*, ma con energica difesa, conseguita nella Corte d'appello; e non si capisce invece come l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione, così fiero sostenitore degli interessi dello Stato, si ponga qui a braccetto della difesa dell'Impresa. *Sembra impossibile!*

Ma facciamo ancora un altro passo.

Il procuratore generale della Corte di cassazione osserva che l'accoglimento del ricorso dell'Amministrazione avrebbe assorbito il ricorso dell'Impresa; e che la Corte di cassazione avrebbe con ciò deciso dovere star fermo il lodo; e lo Stato, dice egli, avrebbe di netto risparmiato lire novecentomila!

No, illustre procuratore generale della Corte di cassazione, no, la Corte di cassazione non avrebbe potuto decidere che dovesse star fermo il lodo; la Corte di cassazione, annullando la sentenza della Corte d'appello ci avrebbe posto innanzi alla sentenza del tribunale, per la quale

l'Amministrazione avrebbe dovuto far la prova che l'Impresa conosceva la incompatibilità del De Cornè prima del giudizio; senza di che il lodo sarebbe stato irremissibilmente annullato.

Questa era la portata normale e necessaria della decisione della Corte di cassazione!

Onorevoli colleghi, rammentate quella eccezione di *carenza di azione* (seguito per comodità ad adoperare la nomenclatura giuridica dell'illustre procuratore generale della Corte di cassazione), rammentate dunque quella eccezione di carenza di azione, che trascurata dalla difesa erariale nel primo arbitrato, avrebbe potuto, se fosse stata efficacemente usata, spegnere ogni futura controversia? La rinunzia che l'Impresa aveva fatto ai danni causati dalla necessità di eventuali proroghe nella convenzione 19 agosto 1898? Di questa famosa eccezione di carenza di azione fu lungamente discusso nel quarto arbitrato; quel quarto arbitrato, al quale per la enorme condanna di 3 milioni e mezzo si appuntano con giusta meraviglia i pensieri di quanti hanno a cuore gli interessi dello Stato.

Quella discussione servi purtroppo a mostrare che questa eccezione di carenza di azione non era così chiara come poté apparire all'illustre procuratore generale della Corte di cassazione. Quella rinunzia inveronella convenzione 19 agosto 1899 tiene il n. 2 della specificazione della rinunzia che con generica disposizione precedeva, e, come risulta dalla traduzione che ne fa la stessa relazione del procuratore generale della Corte di cassazione (pagg. 10 e 11), era rinunzia a danni per i quali fin d'allora eransi fatte riserve e proteste.

Dicesi infatti: « Contestualmente a tale nuova importante concessione l'impresa Borrelli dichiarò formalmente di rinunziare e ritenere come nulle e non avvenute le riserve e proteste fino allora verificatesi nella consegna degli ordinativi; ed in specie per quanto si riferivano: 1° ... 2° a danni causati dalla necessità di eventuali proroghe; 3° ... ».

Era poi da considerarsi che con la convenzione del 19 agosto 1899 non fu cambiato il termine per la ultimazione dei lavori; che questo termine (10 aprile 1901) era già da sei mesi scaduto, quando con la convenzione del 1° ottobre 1901 fu per i lavori dell'appalto princi-

pale prorogato il termine fino al 30 settembre 1903 e per l'appalto dei lavori supplementari al 30 settembre 1904. Or dunque quella rinunzia cadeva sugli effetti di un contratto che quanto al termine era rimasto ineseguito non per colpa dell'Impresa.

È perciò che la difesa dello Stato respingendo questa colpa dell'Amministrazione si dette a sostenere che il ritardo fu determinato dalla *vis maior*, dalla necessità; cioè dalla mole immensa del lavoro, e dalle continue imperiose esigenze di un'opera monumentale.

L'illustre procuratore della Corte di cassazione censura questa difesa dell'Amministrazione, e dice che ad ogni modo non si fece valere come si poteva. « Bisognava, egli dice, mettere in discussione se fosse verosimile che l'Impresa nell'agosto predetto, mancando ancora buona parte degli ordinativi, e non avendo curato di esigere per contratto che si stabilisse un termine perentorio breve per consegnarli, in buona fede credesse possibile ultimare i lavori nel termine contrattuale... Ponendo tale questione si sarebbe dedotta in controversia la prevedibilità del danno a norma dell'art. 1228 Codice civile, e si sarebbe altresì dato colore giuridico alla tesi della forza maggiore, che impedì all'Amministrazione nel brevissimo tempo che poterono consentirle quei venti mesi che erano disponibili per la esecuzione dei lavori tutti gli ordinativi che ancora non erano pronti nell'agosto del 1899 ».

Ora, è proprio questo quello che è stato fatto dalla difesa erariale, la quale non si limitò a dedurre la impossibilità dell'Amministrazione a consegnare gli ordinativi in tempo da potersi i lavori eseguire nel termine contrattuale, ma dedusse altresì la impossibilità dell'Impresa ad eseguire i lavori, visto il tempo che era già decorso e quello che al termine del contratto mancava, all'effetto per lo meno di ridurre lo importare dell'indennizzo di tanto di quanto poteva presumibilmente attribuirsi al ritardo già verificatosi al 19 agosto 1899. La difesa erariale diceva: per il danno verificatosi fino al 19 agosto 1899 nulla, perchè con quella convenzione voi avete rinunziato, e il danno verificatosi di poi deve esser ridotto di un terzo perchè di tanto si può ritenere che quel ritardo abbia influito a rendere impossibile la ultimazione del lavoro nel termine contrattuale.

Perchè di un terzo? qui domanda l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione.

Ma di questa domanda la ragione sta, ed egli non se ne accorge, in ciò che dopo poche linee egli nota: « Nè si doveva trascurare quanto il Genio civile aveva segnalato con nota 24 luglio 1906 su analoga richiesta del Ministero, essere cioè tecnicamente difficile distinguere gli effetti anteriori e posteriori al 1899 del ritardo negli ordinativi, troppo complessa essendo la costruzione del monumentale edificio, e specialmente perchè molti degli ordinativi posteriori erano legati o di complemento a molti di quelli anteriori ». Quel terzo adunque dovette essere concordato col Genio civile in blocco, o, come dicono i Siciliani, a strasatto.

Ma la impossibilità della esecuzione del contratto nel termine che ancora rimaneva fu esclusa dagli arbitri: fu esclusa per un argomento induttivo, tratto dal fatto che l'Amministrazione « aveva voluto », dicono, mantenere nel contratto dell'agosto 1899 il primitivo termine contrattuale, e per il fatto che insistenti furono le richieste dell'Impresa per gli ordinativi, e perchè quando gli ordinativi non le mancarono, mostrò di potere eseguire un lavoro superiore alla quantità media da raggiungere per potere ultimare l'opera nei venti mesi che rimanevano.

Di questi venti mesi in verità gli arbitri fanno una forte riduzione, dando tempo alla Amministrazione di approntare gli ordinativi in un anno o poco più; e da questo largo tempo dato dagli arbitri all'Amministrazione per approntare gli ordinativi l'illustre procuratore generale ne trae argomento per indurre che nell'atto della convenzione 19 agosto 1899 doveva essere nella coscienza di ambedue le parti la impossibilità della esecuzione dei lavori nel termine contrattuale, non potendo l'Amministrazione umanamente pretendere, né l'Impresa umanamente obbligarsi che i lavori fossero compiuti nella esigua frazione che di quel termine rimaneva. Questa impossibilità, dice egli, doveva aversi per guida principale nella indagine della colpa.

Non può negarsi che con quel termine di un anno o poco più, il collegio arbitrale abbia prestato il fianco ad una facile critica; ma il facile critico avrebbe dovuto considerare che quel termine non è nel contratto; e che in sostanza col suo ragionamento si sarebbe do-

vuto prendere come guida nella indagine della colpa il concetto che Amministrazione ed Impresa non sapessero quel che si facevano quando addivennero alla convenzione del 1899. Or se sia questo un serio criterio di interpretazione io lascio ad altri di giudicare. A mio debole giudizio è invece assai più ragionevole il ritenere che quando dall'Amministrazione si addivenne alla convenzione del 1899, essa si lusingasse di potere in tempo brevissimo consegnare gli ordinativi che mancavano, al che poi non potè, per la *vis maior* di cui si è parlato, soddisfare.

Assolutamente poi infondata è la censura che si muove alla difesa erariale e al collegio arbitrale di avere trasandato le disposizioni dell'art. 34 del capitolato generale e 18 del capitolato speciale, rinunciando così all'aiuto che da queste disposizioni poteva venire a temperare i rigori del diritto comune. Imperocchè di queste disposizioni fu invece discusso; ed il vero si è che il detto art. 34 del capitolato generale riguarda il caso di inadempimento del contratto per parte dell'appaltatore, non il caso contrario dell'inadempimento per parte dell'Amministrazione. Se l'illustre procuratore generale ecc. avesse riferita quella disposizione per intero, e le disposizioni di legge o di contratto devono essere sempre per intero riferite, il suo errore sarebbe apparso manifesto. La disposizione alla quale il procuratore generale ecc. si riferisce appartiene al sesto comma del detto articolo 34; e questo stesso sesto comma non è riferito per intero. Esso dispone: « L'appaltatore non potrà mai chiedere lo scioglimento del contratto o una indennità se nonostante la sua diligenza, e qualunque ne sia la causa, i lavori non abbiano potuto compirsi nel termine stabilito nel contratto, per quanto sia maggiore il tempo occorso al compimento loro ». E più evidente ancora sarebbe la ipotesi della disposizione, e quindi la sua inapplicabilità, se tutta intero qui fosse riportato tale articolo.

L'art. 18 poi del capitolato speciale contempla ipotesi di danni nel corso del termine contrattuale, non quelli dipendenti dal prolungamento dei lavori oltre il termine stabilito.

Questo quarto lodo deve, a giudizio della Commissione d'inchiesta, pesare come una grave mola sulla coscienza della Avvocatura

erariale. A pagina 340 della relazione una rubrica marginale in carattere egiziano vi avverte: « *Non esiste responsabilità politica; ma è gravissima la responsabilità dell'Avvocatura erariale* ». E il commento dice: « Certamente appare ora a chi legge la relazione Mortara peggio che doloroso che l'Amministrazione non sperimentasse contro il quarto lodo 18 aprile 1907, che condannò lo Stato al pagamento di circa lire 3,600,000, quel tentativo di impugnazione in cassazione, del quale i motivi appaiono così gravi ed evidenti ». Or qui i nostri commissari mostrano d'ignorare in primo luogo che per disposizione espressa del capitolato non è ammesso nè gravame di appello nè gravame di cassazione. Mostrano in secondo luogo anche di ignorare che qualora pur fosse stata aperta la via della cassazione, non sarebbe stato possibile ricorrervi per erronea interpretazione di contratto; e quale sia il merito giuridico di questo quarto lodo è stato ben fatto chiaro nell'altra Camera dall'on. Mosca, e con più diretto riferimento alle pretese deficienze dell'Avvocatura erariale è stato pur chiarito da me nelle precedenti osservazioni, le quali mostrano che tutt'altro che evidenti sono gli appunti, i rilievi che l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione muove al lodo e al patrocinio dell'Amministrazione.

L'illustre procuratore generale della Corte di cassazione non parla di impugnativa di cassazione, ma fa anch'esso rimprovero all'Avvocatura di non avere sperimentato il tentativo di impugnazione che ritualmente poteva essere aperto, l'impugnazione di nullità: ma fa tale rimprovero non perchè egli ne veda e ne additi una seria ragione, ma perchè comunque si sarebbe dovuto tentare: *vincere o perdere*, quasi l'esperimento giudiziale fosse un giuoco d'azzardo. « È indubitabile per me che nessun privato litigante avrebbe ommesso in analoga gravità di circostanze un tentativo d'impugnazione che un professionista o consulente libero, il più cauto e coscienzioso, certamente avrebbe consigliato ». E i signori commissari della Commissione d'inchiesta vi aggiungono che l'Avvocatura fu a ciò *invano sollecitata*.

Il vero sì è, onorevoli senatori, che l'Avvocatura non ebbe bisogno di essere dal Ministero sollecitata a dar suo parere sul lodo di questo quarto arbitrato. Essa fu richiesta di

parere su questo lodo con nota del 26 aprile, e con nota del 10 maggio dette il suo parere, esaminando appunto se fosse per qualche modo possibile la impugnativa di nullità. Questa nota, di cui ho per avventura la copia, la farò stampare in allegato a questo discorso, affinché tutti coloro che possono ancora dopo questo dibattito aver vaghezza di rendersi conto preciso delle cose possano giudicare se con maggiore studio la scabrosa questione della nullità poteva esser vagliata. E quella nota terminava in questa forma: « Queste sono le considerazioni che io sento il dovere di fare all'Amministrazione; ed ora resto in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero, avvertendo che nel giorno 24 maggio corrente scadrà il termine per sperimentare l'azione di nullità » (1). Mostrava dunque l'Avvocatura generale la infondatezza di qualsiasi appiglio per una impugnativa di nullità; ed il ministro del tempo, onor. Gianturco, quella mente acutissima di giurista che egli era, si attenne al parere dell'Avvocatura; ma dice la Commissione — *senza prendervi parte alcuna*. — Quale parte doveva prendervi? Che vogliono significare queste parole? Che forse non lesse nemmeno quel parere? No, è questo un torto che ad un giurista veramente illustre, quale era il ministro Gianturco, e zelantissimo del pubblico interesse, io non ho il coraggio di fare. E rimane allora come per l'Avvocatura, così per il ministro Gianturco il torto di non aver giuocato, *alla roulette dei tribunali, come un professionista o consulente il più cauto e coscienzioso non avrebbe mancato di fare*. O certamente, illustre procuratore generale della Corte di cassazione, perchè il libero professionista avrebbe giocato mettendo la posta per l'Amministrazione, non per sé che avrebbe giocato a sicuro guadagno! (*Approvazioni*).

Questo quarto arbitrato, egregi colleghi, aprì la via al quinto. E qui la critica raggiunge il colmo della malignità, della diffamazione; qui tutto si disvela il veleno di questo postumo Aristarco. Questo arbitrato volse favorevole alla Amministrazione, e vale la pena di sentire come egli ne parla.

« Questo, egli dice, fu l'unico arbitrato nel quale l'Amministrazione riportò piena vit-

(1) V. Allegato A.

toria; ma essa non fu dovuta alle ragioni svolte dalla sua difesa legale, bensì alla diligente coscienza degli arbitri; tanto è che nella controversia immediatamente successiva (sesto giudizio) l'Impresa ripropose identica questione, e l'Avvocatura erariale non seppe evitare la iattura della pubblica finanza, malgrado il favorevole precedente ormai costituito! »

Contro questa critica maligna basterebbe una sola osservazione. Quanti voi siete avvocati che siedete in quest'Aula, voi sapete con quanta delizia quando si abbia in una questione un precedente di giurisprudenza se ne approfitti.

Vi pare egli che l'Avvocatura erariale felicissima della vittoria ottenuta innanzi agli arbitri del quinto giudizio non se ne avvalesse nella identica questione che si proponeva nel sesto? E la difesa erariale infatti se ne avvalse: di tal che innanzi agli arbitri del sesto giudizio la difesa erariale non si presentò sola, ma con l'autorità, ossia con le buone ragioni degli arbitri del quinto. Ma poichè questo quinto lodo, allorchè proponevasi la questione innanzi a quelli del sesto, non era passato in cosa giudicata per un doppio giudizio di nullità e di revocazione promosso dalla Impresa, gli arbitri del sesto si stimarono, siccome erano, liberi nel loro giudizio, e dissero: *Amicus Plato, amicus Cicero, sed magis amica veritas*. Voi vedete adunque quanta ingiustizia si raccoglie nella diffamazione dell'illustre procuratore generale della Corte di cassazione.

Ma quale era in fondo la questione? L'impresa Borrelli, con istanza 4 febbraio 1908, chiese che *con le stesse norme ammesse dal lodo* (dal lodo del 1907) *e come parte delle somme controverse* fossero liquidati gl'interessi su tutte le somme ammesse a suo favore dal lodo stesso pel periodo ulteriore dal 22 agosto 1905, giorno in cui furono ultimati i lavori del palazzo ed a cui si arrestò la liquidazione fatta dagli arbitri, al 24 agosto 1907, giorno del pagamento della rispettabile somma in quel lodo assegnata.

Ora, narra il procuratore generale ecc., che l'Avvocatura erariale, interpellata dal Ministero per una istanza che l'impresa Borrelli aveva fatto di una decisione in via amministrativa, osservò che la questione era pregiudicata dal lodo del 18 aprile 1907, perchè le medesime ragioni per le quali furono attribuiti

gl'interessi sulle somme anticipate e su quelle non riscosse confortavano la nuova domanda per gl'interessi posteriori alla data di ultimazione dei lavori. (E mi pare che l'Avvocato erariale dicesse bene). Rilevò peraltro che alla detta domanda poteva opporsi la inammissibilità per ragione di rito, in quanto l'Impresa, durante il giudizio arbitrale, nello specificare le singole domande, liquidò e chiese gl'interessi sino alla data di ultimazione dei lavori, senza aggiungere alcuna riserva per quelli posteriori fino al pagamento. « Consumata così l'azione, e formatosi il quasi contratto giudiziale, non dovrebbe esser lecito presentare una domanda per un danno che era implicitamente escluso dalla domanda presentata in giudizio ».

L'Avvocatura erariale, adunque, non fu, come si vorrebbe far credere, incurante della difesa dell'Amministrazione; essa portò il suo studio fino alla sottigliezza; ma onestamente non poteva dissimulare all'Amministrazione il pericolo della causa, e non si mostrò aliena dal favorire un componimento. Questo andò fallito; ed ai concetti che furono espressi andò informata la difesa dell'Amministrazione.

« Però, dice il fero Aristarco, la sconfitta temuta dall'Avvocato generale erariale non si ebbe, perchè, malgrado la insufficiente difesa dell'Amministrazione e la difesa energica del Borrelli, gli arbitri seppero supplire col loro esatto criterio giuridico, e respinsero la domanda con una ragione decisiva, che, dice egli, non trovasi neanche accennata nelle memorie dell'Avvocatura ».

Qual'è questa ragione decisiva? La difesa della impresa Borrelli disse di volere questi interessi come parte del danno indennizzabile ai termini del lodo arbitrale, danno che diceva continuato anche dopo la cessazione del lavoro e fino al pagamento. E quegli arbitri solertissimi dissero all'Impresa: io vi prendo in parola. Voi chiedete danni per il ritardo dei lavori, ritardo che ebbe termine col 22 agosto 1905. Ora questi danni che si risolvono negli interessi, non possono avere un periodo continuativo sia perchè con l'esaurimento dei lavori si chiuse il periodo dell'indempimento contrattuale, sia perchè così fu espressamente dichiarato nella sentenza arbitrale, *la quale esaurì la controversia liquidando ogni specie di danno, senza riserva di danni posteriori per lo stesso titolo*.

E qui io dico, come mai il fero Aristarco non si accorge che queste parole da lui riferite, e che costituiscono quello che egli chiama argomento decisivo, rispecchiano appunto il concetto della difesa erariale, che l'azione doveva ritenersi consumata? « Consumata così l'azione e formatosi il quasi contratto giudiziale, non dovrebbe esser lecito presentare una domanda per un danno che sia implicitamente escluso dalla domanda presentata in giudizio ». Senonchè la via per la quale si andava a questa conclusione dalla difesa dell'Avvocatura erariale era molto più giuridica di quella tenuta dai solertissimi arbitri; imperocchè la prima era fondata sul concetto della virtualità dell'azione e sugli effetti del contratto giudiziale, l'altra unicamente sul fatto della cessazione dei lavori. E all'illustre procuratore generale, che mi rincresce non si trovi qui presente...

Voci. C'è, c'è.

DE CUPIS. E allora tanto meglio.

PRESIDENTE. Non si occupi delle persone.

DE CUPIS. Tranne che di lui. Io dunque dirò, cosa che può far piacere al suo animo gentile, (*si ride*), che quest'argomento decisivo, quello però addotto dall'Avvocatura erariale, fu suggerito proprio da me sulla base della legge: *Peremptorias exceptiones*. Ai veramente insigni cultori del diritto che seggono in quest'Aula io mi affretto a dire, che veggo ciò che all'applicazione diretta di quella legge può opporsi, che non è da fare lo stesso giudizio delle domande e delle eccezioni; ma in via di difesa, e aiutandosi poi col concetto del quasi contratto giudiziale, mi parve che del concetto racchiuso in quella legge potesse pur trarsene costruito. E quel concetto approdò! Eppure la difesa erariale fu insufficiente e cieca!

In allegato a questo discorso stamperò, per chi ne abbia curiosità, il brano della comparsa a questo punto relativo (1).

Ma andiamo avanti, perchè quella sentenza non termina a questo punto. Essa, con la parola dell'illustre procuratore generale ecc., dice: « L'azione che sopravvive alla cessazione del contratto ed all'accertamento e liquidazione dei danni sorge da un nuovo titolo, il quale deriva dal ritardo nel conseguire *l'equivalente* del danno liquidato, e si risolve negli interessi

moratori. E poichè l'Impresa nella sua domanda (dice sempre la sentenza, secondo che è riferita dall'illustre procuratore generale) escludeva il carattere d'interessi moratori, ed i poteri degli arbitri erano limitati al quesito proposto, senza che la domanda potesse ampliarsi o modificarsi nel corso del giudizio, il collegio concluse col respingere la domanda in ogni sua parte ».

Era come dire alla Impresa: caro mio, non avete saputo domandare: se mi aveste domandato interessi moratori, io ve li avrei dati; mi avete domandato invece interessi, come *danno indennizzabile* a termini del lodo 18 aprile 1907, e questi no, perchè col termine del lavoro è cessato ogni ritardo del lavoro stesso. Ma, onorevoli colleghi, non era questo un aprir gli occhi alla Impresa perchè fosse più accorta nelle posteriori domande?

E allora, ditemi, aveva torto l'Avvocato generale di mostrarsi timoroso di questo giudizio? Ed ebbero poi tanto torto gli arbitri del sesto lodo nel volere riesaminare la questione per conto proprio?

A proposito di questo quinto lodo, si fa dall'illustre procuratore generale, si fa, dico, censura alla difesa erariale, anzi secondo la sua espressione costante, all'Avvocato generale, di non avere spinto innanzi i due giudizi di nullità e di revocazione promossi dalla Impresa, per fare che questo lodo acquistasse forza di giudicato, con che sarebbesi con essa opposta una diga infrangibile ad ulteriori domande della stessa specie. Ma si tratta, o signori, di due giudizi passivi per l'Amministrazione per i quali poteva esser messa in pericolo la conquistata vittoria, senza sicurezza, come voi avete udito, di avere in quel giudicato una diga insuperabile per domande nuove della stessa specie, perchè quegli arbitri solertissimi avevano essi stessi indicata alla Impresa la via da battere nei giudizi futuri. Così essendo, non era di tutta prudenza seguire lo stile di curia, che prende sua base nel buon senso volgare « chi sta bene non si muove », che il linguaggio legale traduce nel *Beati possidentes*?

Onorevoli colleghi. Sono stanco dell'ingrato cammino, e non voglio più oltre abusare della vostra pazienza: dirò solo dei due documenti

(1) V. allegato B.

che diconsi trascurati dalla difesa erariale, che l'uno, quello del 22 dicembre 1901, è stato invece prodotto, come rilevasi dalla seconda memoria pel VII arbitrato, dove a pag. 74 si legge: « Con la dichiarazione in data 22 dicembre 1901 l'Impresa ha rinunciato al danno per il prolungato termine per effetto della convenzione 1° ottobre 1901 »; e per effetto di questa deduzione l'Impresa ridusse la sua domanda. Infatti a pag. 112 della sua terza memoria dichiara: « È giusta la osservazione che ci fa la difesa avversaria, riguardo alla rinuncia fatta dall'Impresa con la convenzione 1° ottobre 1901; e quindi si rettifica il calcolo fatto a pag. 66 della prima memoria ». E da ciò risulta che l'equivoco in cui caddero gli arbitri quanto alla data della rinuncia fu indotto dall'errore materiale commesso non dal patrocinio dell'Amministrazione ma dal patrocinio dell'Impresa. Non si doveva andare in revocazione? A qual pro se la stessa Impresa aveva corrispondentemente ridotta la domanda?

L'altro documento del 20 febbraio 1906 che si *supponeva* trascurato nella difesa del quarto arbitrato, fu invece prodotto nella difesa del settimo; e la osservazione che a carico del patrocinio dell'Amministrazione si fa, che rimase in tal modo pregiudicata col lodo del quarto arbitrato la questione dell'*an debeat*ur è tanto poco consistente che nell'esame del VII arbitrato egli stesso, l'illustre procuratore generale della Corte di Cassazione, dimostra che la questione dell'*an debeat*ur non era punto preclusa.

Ad ogni modo, è da notare che mentre nelle considerazioni della produzione dell'uno e dell'altro documento si parla in senso dubitativo, « *pare* », nelle conclusioni lo si dà come un fatto positivo e costante; e questo non è onesto.

Di tutt'altre censure: ragioni che diconsi validissime non sufficientemente sviluppate, o valutate a rovescio o con cautele ingiustificabili, non è il caso di occuparsi: ognuno può giudicare da sé quel che possono valere queste censure di mero apprezzamento.

Ad essere alquanto più ritenuto nelle sue critiche questo postumo Aristarco avrebbe dovuto rammentare che assai più facile cosa è criticare che il fare: — « *facile è la critica, difficile è l'arte* » —; dice il proverbio, e dice bene.

E, dopo ciò, dite: non vi par egli che sarebbe stato degno di uomo onesto considerare, ma qui l'illustre procuratore generale non c'entra, che tuttavia questo lungo battagliaire di oltre un decennio non fu poi senza qualche costrutto? Imperocchè, onorevoli colleghi, convien pure sapere che le varie pretese di compensi e e danni affacciate dall'Impresa ammontarono a non meno di lire 15,409,418.49! e che dai giudizi con-egui lire 5,737,929.15 (1).

V'è dunque una differenza di lire 9,671,488.94. È una bella somma che è stata strappata alle avide fauci dell'Impresa! E di questo risultato nulla, propriamente nulla sarà dovuto alla solerzia, allo zelo della difesa erariale? Solo le sconfitte saran dovute a questi soldati dell'Amministrazione? nulla delle vittorie? E non è ragionevole anche credere che delle intemperanti domande una parte almeno fosse veramente dovuta? E nella condanna che l'Amministrazione ha riportato questa parte quanto propriamente rappresenta? Supera essa di molto l'alea naturalmente propria di questo genere di giudizio?

Questa è la indagine che la Commissione avrebbe dovuto fare e non ha fatto. E si sarebbe allora potuto fare più equo giudizio di tutta l'opera degli uffici; e la critica malevola ed iraconda avrebbe forse trovato un freno.

E voglio che si sappia, o signori, che questa Avvocatura, così bistrattata dalla relazione dall'illustre procuratore generale, scossa dalla impressione di quella condanna di tre milioni e mezzo del lodo 18 aprile 1907, volle far pagar cara all'Impresa la vittoria, strappando da quella somma oltre ad 80,000 lire con un giudizio di tassa di registro; su quei tre milioni e mezzo dovette l'Impresa bene adattarsi a pagare la tassa di appalto. Da chi fu spinta l'Avvocatura a quella causa? Da chi fu eccitata? Da nessuno: la causa fu fatta di sua iniziativa contro il parere della Intendenza di finanza e del Ministero, che non giudicavano la causa sostenibile: ma la causa fu fatta; fu portata fino all'estremo grado, e fu vinta! Eh! via un po' più di giustizia! un po' più di giustizia!

Ed ora veniamo alle conclusioni della Commissione.

(1) V. allegato C.

Dunque le Avvocature erariali hanno bisogno di essere riformate; e i giudizi arbitrali devono essere aboliti!

Orbene, io voglio innanzitutto che sappiate che di queste conclusioni io ebbi sentore assai prima che la notizia apparisse sui giornali; e seppi di più che si attendevano appunto queste conclusioni per indi venire alla nomina di colui che per pubblica fama dovrebbe succedermi al posto che io ho lasciato. Sarebbe forse del tutto infondato, sarebbe proprio impertinente il supporre che queste conclusioni fossero appunto a ciò preordinate; che potessero cioè servire al Governo a superare le difficoltà dell'agognata nomina?

Io non lo so, e non lo affermo; esprimo un dubbio che per varie circostanze può parere non infondato.

Può essere del resto che l'idea del riordinamento delle Avvocature erariali sia sorta nella Commissione dalla relazione dell'illustre procuratore generale Ludovico Mortara; il quale dopo aver fatto grazia all'Avvocatura erariale, come già rilevai, di sue buone intenzioni, dice che mancò di retto indirizzo e talvolta di diligenza, e che si scorge anche in ciò manifesta la inferiorità della organizzazione del patrocinio dello Stato; il che però, ci fa pur grazia di un'attenuante, può essere in parte spiegabile, quasi per necessità inerente all'indole e al modo della istituzione. E allora, o signori, se si resiste al pensiero della loro soppressione, che sarebbe il più logico, si va quasi naturalmente a quello di una *reinstauratio ab imis*.

Ma qui, o signori, bisogna bene intenderci; perchè quando si parla di riforma di un istituto bisogna cominciare dal rendersi conto di ciò che dalla riforma si può ottenere. Ora, qualunque sia la riforma che voglia introdursi nella istituzione della difesa dello Stato, una condizione d' inferiorità rispetto proprio al patrocinio ma piuttosto all' opera delle parti che ad esso si aggiunge vi sarà sempre, se vuol mantenersi come principio la norma con la quale, *ab origine*, furono le Regie Avvocature educate, doversi cioè l'Amministrazione astenere da quelle oblique e coperte vie per le quali col pretesto di cercar giustizia si cerca il favore del magistrato o la soggezione. Le Regie Avvocature erariali entrarono finora *erecta cervice* nel tempio della giustizia per la porta maggiore, non per le posterule per le quali non

si entra se non piegando il dorso. Di questa sincerità di difesa, di questa purezza di mezzi il foro e la magistratura resero sempre onore alla Regia Avvocatura erariale, e se in ciò è una condizione d' inferiorità, non se ne lagni l'Amministrazione; imperocchè sta appunto in questo la sua nobiltà.

Ciò premesso, io sono ben lieto di potere almeno in qualche cosa trovarmi d'accordo con la onorevole Commissione d'inchiesta; imperocchè io non sono punto contrario a riforme degli uffici che tornino a vero loro miglioramento. Ed io plaudo di gran cuore, io batto le mani a ciò che dice l'onorevole Commissione d'inchiesta a pagine 357 e 358 della sua relazione. Vi si legge: « L'Ufficio centrale del Senato, esaminando dette disposizioni (le disposizioni dell'ordinamento del 1907) e pur riconoscendone l'importanza, esprimeva l'avviso che fosse doveroso provvedimento di rialzarne il prestigio e l'autorità, conservando il titolo molto più lusinghiero e rispondente al vero di *Avvocati di Stato* anzichè quello più modesto di *Avvocati erariali*; e che ben si apponessero coloro che in considerazione delle svariate attribuzioni di questi uffici, posti in continuo contatto e rapporto con tutti i Ministeri, suggerivano di porli alla dipendenza della Presidenza del Consiglio anzichè di quella del Ministero del tesoro ». Senonchè è bene che si sappia che io qui battendo le mani alla Commissione d'inchiesta batto le mani a me stesso; imperocchè l'una e l'altra proposta è partita da me; sì, dell'una e dell'altra sono stato io il primo autore, e mi piace rivendicarne la paternità. Del cambiamento di nome, io favevo formale proposta in un progetto di nuovo organico presentato nel 1905 al ministro del tesoro del tempo onor. Luzzatti, progetto che è stampato, nel quale, dopo avere spiegato la ragione della proposta nuova denominazione, io diceva: « E questa denominazione io propongo, perchè con essa a me pare che salga più alto il concetto di questi uffici; i quali debbono in tutto che ad essi si appartiene, e la prima appartenenza di qualunque soggetto è il nome, sentire la nobiltà delle loro funzioni. Non più dunque *Avvocatura erariale*, ma *Avvocatura di Stato* » (1).

(1) Proposta di nuovo ruolo organico per le Regie Avvocature erariali. Roma, tip. Nazionale Bertero, 1905, pag. 8 e 9.

Mia è altresì la proposta di porre le Avvocature erariali sotto la diretta dipendenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, proposta che fu fatta propria dal relatore della Giunta del bilancio allorchè riferì sul nuovo ordinamento del 1907, tanto che, dolendomi io in una nota circolare agli uffici di ciò che con quell'ordinamento erasi compiuto, mi dolsi altresì che altri avesse preteso darsi il merito di quella idea. Nè delle sole Avvocature erariali io proponeva questo passaggio alla dipendenza della Presidenza del Consiglio; ma del Consiglio di Stato altresì e della Corte dei conti. Di questa idea io tenni parola con l'on. Sonnino, allorchè fu presidente del Consiglio, in un colloquio che io ebbi con lui; e quell'eminente uomo di Stato non l'ebbe in dispregio; e mi consigliò vedere se di essa fosse già esempio di attuazione presso altre legislazioni. Questa idea io ho pur fatta valere in un articolo inserito nella *Rivista di diritto pubblico* col titolo: « Della esecuzione del giudicato sulla legittimità dell'atto amministrativo » (1).

Io rievocavo la idea di un Ministero della Presidenza del Consiglio e dicevo: « Partendo dal concetto che debba esso rappresentare la virtù del potere esecutivo nella sua intierezza, nulla di più naturale che raccogliere in esso precisamente quegli organi, nei quali, per effetti diversi, effetti però sempre di desiderata legalità, si riversa tutta intiera l'azione dei singoli Ministeri: Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocature erariali... Questi tre organismi, non partecipando alla vita attiva di alcuna delle diverse Amministrazioni, ed essendo costituiti a garanzia della legalità di tutte, non possono avere dipendenza, e meglio si direbbe colleganza, con alcun Ministero in particolare, ma unicamente con quella autorità, che, come si è detto, deve rappresentare la virtù operativa di tutte le Amministrazioni, la Presidenza del Consiglio ». Questa idea aveva già avuto un primo accenno indiretto nella rammentata proposta di nuovo ruolo organico del 1905 nel suggerimento che io allora detti di riunire il personale d'ordine di questi tre organismi: Consiglio di Stato, Corte dei conti, Avvocature erariali in unico ruolo: era un primo passo ad una riforma che poteva parere alquanto ardita.

(1) Fascicoli 11 e 12, anno III, 1911.

E dunque *manibus date lilia plenis* a tutti quanti aiuteranno a spingere ad attuazione queste nobili idee; ma prima d'ogni altro a me che ne sono stato il primo autore.

Quello che però veramente urge è la loro interna ricostituzione, la quale da due cose deve risultare: dalle forze che vi si raccolgono per coloro che vi sono ammessi, e da un rafforzamento nella compagine, che fu pur troppo indebolita per effetto dell'ordinamento che ora le regge. Convieni per questo riguardo tornare all'antico. E se per la voce dell'onor. Commissione potrà il mio voto ottenere quel compimento pel quale tanto opera inutilmente io spesi, io ne sarò grato all'onorevole Commissione per l'affetto che a quegli uffici io porto; e del loro riordinamento io mi compiacerò grandemente.

Ma per far questo non fa bisogno di gettare il discredito sulle Regie Avvocature per quel che sono state e per quello che sono. Non bisogna dimenticarsi che da questo valoroso istituto sono usciti di tali che nella Magistratura e nel Consiglio di Stato hanno occupato altissimi gradi. *In actu* tre presidenti di cassazione si hanno, uno in attività di servizio, due a riposo che sono usciti dalle Avvocature; due procuratori generali di Corte di cassazione; l'attuale presidente della Corte di appello, e non pochi altri che in gradi minori, ma pur sempre in alti gradi, han fatto onore alla Magistratura; e dalle Avvocature è pure uscito uno degli attuali presidenti del Consiglio di Stato e non pochi altri che danno di sé assai bel saggio in quell'alto Consesso; ed a tutti questi valorosi, presenti e non presenti, io qui mando un cordiale e rispettoso saluto.

E non si dica che questo è vanto di tempi passati e che ora le cose son cambiate; imperocchè recentissime nomine si hanno tanto nella Magistratura che nel Consiglio di Stato di tali che sono stati sotto la mia dipendenza, durante la direzione che io ebbi delle Avvocature erariali. No, non è vero quello che pur troppo da alcuno si va dicendo: che il personale della Regia Avvocatura non è più quello che un tempo fu. No, non è vero. Io, signori, sono entrato nella Regia Avvocatura nei primordi della loro istituzione; e se non le ho vedute nascere, le ho vedute però quando

erano bambine ancora; quando le irradiava la luce del loro primo istitutore; e le ho vedute crescere e grandeggiare; ebbene io posso coraggiosamente affermare che non pochi di coloro che divennero forti e grandi nella difficile palestra, e che portarono poi negli alti gradi che raggiunsero il valore che avevano in essa acquistato erano allora piccini; e... quanto piccini alcuni altri che senza essersi come quelli elevati tennero pure onorato posto nei propri uffici. Io posso coraggiosamente e veramente affermare che giovani di alto valore si hanno tuttora negli uffici delle Regie Avvocature, e che i piccini di ora valgono assai più che non i piccini di quel tempo antico.

È per questa ragione, egregi colleghi, è per la conoscenza che io ho degli elementi delle Regie Avvocature che io non ho potuto tollerare la offesa che alla dignità degli uffici si faceva dal Governo con lo stile introdotto di nominare avvocati di libero foro nelle cause maggiori dello Stato; è per questo, onorevoli colleghi, che io ho dimesso la carica che rivestivo.

E qui è necessario che io faccia due dichiarazioni: una per coloro che a questo sistema di nominare avvocati del libero foro per le cause dello Stato mostransi disposti a facile adesione, ravvisando in esso una facoltà del Governo a tutela dei maggiori interessi dello Stato; un'altra per coloro che meglio avvistando la questione mi han censurato di non aver proseguito a combattere, a resistere e di aver lasciato il posto a discrezione del Governo.

Dirò ai primi che io non posso non riconoscere al Governo una facoltà che trova base in una espressa disposizione di legge; ma tale facoltà è data dalla legge come facoltà di assoluta e straordinaria eccezione; e l'uso di tale facoltà io non ebbi difficoltà di riconoscere nella ormai troppo famosa causa dei disavanzi degli istituti di previdenza ferroviari. Ma tale facoltà non è più conforme a legge quando di essa si fa una norma di Governo per tutte le cause maggiori dello Stato. La disposizione della legge è letteralmente questa: « Salvo il caso previsto dall'art. 3 della legge 29 agosto 1903 (le cause degli Economati dei benefici vacanti) non potrà (si noti che la disposizione della legge è proibitiva) da alcuna Amministrazione richiedersi l'assistenza di avvocati del libero foro se non per

ragioni assolutamente eccezionali ». E dunque non la entità della causa può sola dare ragione al Governo di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, ma devono esservi particolari ragioni che a tale provvedimento inducano. In tal senso fu intesa ed usata tale facoltà della istituzione della Regia Avvocatura fino a quest'ultimo periodo; imperocché in tutto il primo trentennio dalla istituzione, rarissime volte si ricorse al patrocinio di avvocati di libero foro; e taluna volta ciò avvenne per fatto dello stesso Avvocato generale che declinò la difesa della causa. La stura si è data in questi ultimi anni con la indicata causa degli istituti di previdenza ferroviari, nella quale però come ho detto io stesso riconobbi legittimo l'uso che di tale facoltà si fece; e dopo quella causa si ebbe pure per qualche tempo un sufficiente ritegno; ma, come avviene del moto sui piani inclinati, il corso di tali provvedimenti si è reso via via più frequente; e quando ho dimessa la carica ho lasciato in corso di trattazione non meno di diciassette cause affidate ad avvocati di libero foro, alle quali so che appresso qualche altra se ne è aggiunta.

Ora, non è alla facoltà di eccezione, di assoluta eccezione secondo la legge, che io mi sono opposto, ma alla facoltà fatta arbitrio di Governo, la quale non può non andare a grande scapito degli interessi dello Stato, con l'avvilimento degli uffici che per lo Stato furono creati. Come volete infatti che alto e vivo si mantenga lo spirito di questi vostri avvocati, quando pur lasciando loro l'onore della difesa ne togliete loro il merito e il nobile orgoglio della vittoria? Imperocché questo è poi singolare che mentre si mette a fianco dell'avvocato erariale un avvocato qualsiasi del libero foro non si tollera che l'avvocato erariale si metta in disparte; esso deve lavorare per il consocio, al quale poi, se la causa sarà vinta, sarà riservato il merito del successo. Tutti coloro che si son trovati a contatto con gli avvocati erariali han dovuto ammirarne lo zelo e la elevazione dello spirito; ora io non temo che sia mai per venir meno in essi il sentimento del dovere; ma in difesa di cause val poco il dovere senza l'amore.

Altri vi sono, come dissi, che non hanno approvato la mia deliberazione perchè avrebbero voluto che io non avessi lasciato il posto di combattimento. Ve ne ha fra colleghi del Se-

nato, ve ne ha fra persone autorevoli dell'altro ramo del Parlamento. A costoro io dico: non crediate che io abbia ceduto senza combattere; ho resistito e combattuto per lungo tempo, e non lieti per questa cagione sono stati gli ultimi anni in cui ho tenuto la direzione degli uffici: ho passato amari giorni ed amare notti: oh! sì, quante volte ho passata intiera la notte senza poter chiuder gli occhi al sonno! A questo malo indirizzo ho resistito fino dai primi inizi, ed ho resistito ed ho combattuto, fino a che col resistere e col combattere mi sorresse la speranza di poter indurre il Governo a lasciare la mala via in cui si era messo. E devo pur dire che a resistere e a combattere era confortato da persone politiche di alto grado: abbia coraggio e pazienza, è un ciclone che passa, mi si diceva, resista e vincerà. Purtroppo il ciclone non passava; qualche caso veramente tipico si dette che ogni speranza mi tolse; e mi fu del resto fatto esplicitamente sapere che oramai era cosa deliberata, era un vero indirizzo di Governo al quale inutile sarebbe stata ogni mia opposizione.

Ma, o signori, bene o male che io abbia fatto, e se male io feci l'ho fatto pure a mio danno, la deliberazione che io presi v'è prova dell'affetto che io porto alla istituzione nella quale tanti anni io vissi, e dell'alta estimazione che ne ho.

E dunque riformiamola, sì, ma riformiamola in ciò in cui può essere riformata in meglio. La onorevole Commissione ha volto il suo pensiero al reclutamento; e il reclutamento è certo parte importantissima di ogni istituzione, ma specie di una istituzione avente carattere professionale, quale l'Avvocatura erariale. E la questione del reclutamento, onorevole Commissione, attrasse anche la mia considerazione non appena io assunsi la direzione degli uffici; e nei diversi progetti di riordinamento di organico e di regolamento, che io ho fatto, poichè per l'avarizia dei mezzi sui quali poteva io sperare ho dovuto procedere per gradi, si ha la prova di quanto studio io ponessi alla questione del reclutamento.

Questi studi e progetti sono negli atti di ufficio, e la maggior parte sono anche stampati; e se la onorevole Commissione volesse procurarsi qualche ora di utile lettura, potrebbe facilmente averli a sua disposizione. Ma dopo

vari studi, dopo vari concepimenti, la questione del reclutamento pare a me che sia già risolta, salvo qualche lieve ritocco, con l'ordinamento che è ora in vigore; il quale difettosissimo nell'organico, è in questa parte abbastanza buono; e di sua qualità attestano i suoi buoni frutti. Imperocchè è bene che si sappia che la scarsa messe che per il fornimento di organico le Avvocature han potuto ricavare dal nuovo metodo di reclutamento è una messe eccellente. E non può essere diversamente per la difficoltà della prova che si richiede per l'ammissione. Attualmente nelle Avvocature non si entra che per concorso di esami: la Commissione esaminatrice è composta dell'avvocato generale, e in sua mancanza del vice avvocato generale, presidente; di due più anziani sostituti avvocati generali; di un consigliere di Corte di cassazione; di un avvocato del libero Foro; designati questi due ultimi membri dai capi dei rispettivi collegi. L'esame si compie in tre esperimenti scritti e in un esame orale, un numero di esperimenti minore di quello con cui si compie il concorso per i referendari del Consiglio di Stato; ma la materia sulla quale deve provarsi il valore del candidato è quasi uguale; lo scrutinio poi ha condizioni anche più rigorose. Viene appunto da ciò la difficoltà che si è incontrata a rifornire l'organico delle Regie Avvocature, il quale, non ostante i molti concorsi banditi l'un dietro l'altro, ha sempre mantenuto molti posti scoperti; e per il ristretto numero di candidati che si è sempre presentato, e per il più ristretto numero di coloro che sono riusciti a vincere la prova.

I candidati si prendono ora dalla giovane Magistratura e dal libero Foro. La onor. Commissione d'inchiesta pare che meglio confidi nella concorrenza del libero Foro che in quella della Magistratura, che a me non parrebbe sano consiglio di metter da parte; ma dal libero Foro chiederebbe candidati i quali non abbiano meno di cinque anni di esercizio! È in ciò, onorevoli signori della Commissione, che si manifesta in voi un gran difetto di esperienza; il che io con tanta maggior franchezza posso affermare in quanto devo confessare che in questo vostro errore un tempo anch'io giacqui. L'esperienza me ne ha rimosso. Attualmente non si richiede che un anno di servizio professionale; e se con un anno di esercizio non

si riesce ad avere concorrenti, immaginate se sarà possibile averne quando si richiedano cinque anni di esercizio! Ossia, sì, si potrebbero avere concorrenti a tale condizione rinunciando al concorso per esami. Ma ognuno vede, o signori, il pericolo di un semplice concorso per titoli, che rimetterebbe in fondo l'ammissione ad un apprezzamento senza controllo praticamente possibile, riportando sostanzialmente le cose al sistema che prima vigeva, e che per maggiore garanzia del buon reclutamento si volle abolire. No, o signori, non v'illudete, mantenendo il concorso per esami voi candidati con cinque anni di esercizio professionale non ne avrete di certo; o ne avrete di tali da non potervi rallegrare di loro scelta. No, un giovane che da cinque anni sia già pronto all'agone forense non affronta un concorso per esami, pel quale occorrono due cose: innanzi tutto l'abitudine degli esami, che dopo cinque anni di uso forense non si ha; in secondo luogo una persistente preparazione alla quale non si dura con un esercizio professionale di cinque anni.

Tale difficoltà è questa, o signori, che io non so se potrebbe vincersi anche con la promessa di un altissimo premio.

Certo non è possibile in un nuovo ordinamento mantenere nel primo gradino il troppo modesto stipendio che attualmente si promette, ma a troppo alta misura dovrebbe a mio giudizio portarsi per vincere la difficoltà che con la proposta dell'onorevole Commissione d'inchiesta s'incontrerebbe. Io non so quali promesse, quali affidamenti abbia ottenuto dal Governo a questo riguardo la onorevole Commissione d'inchiesta, e se è vero, come dalla voce generale vien fatto credere, che al fortunato mio successore voglia concedersi una retribuzione lire 30,000, anzi secondo le ultime voci di lire 50,000, si potrebbe anche credere che non si fosse alieni di aprire la carriera nelle Avvocature erariali con uno stipendio di dieci o otto mila lire. Di che io non avrei che a compiacermi per la fortuna dei colleghi che ho lasciato negli uffici; per il radioso avvenire degli stessi, che certo s'illuminerebbero dei maggiori splendori; non potrei non compiacermi della speranza di ugual fortuna che ragionevolmente si aprirebbe alla Magistratura innanzitutto per la equiparazione, in cui si trova con le Avvo-

cature erariali; e di necessità poi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti, che sono anch'essi collegi giudiziari. Con ciò si apre qui un miraggio dal quale io allontano la vista come convien sempre chiuder gli occhi alle troppo deliziose tentazioni.

Ma io consiglio tutti coloro agli occhi dei quali tanta luce di liete speranze si aprirebbe, a voler piuttosto considerare che la fortuna non sarebbe più tale se fosse di tutti; che la fortuna non può esser che di pochi; e che la fortuna di cui si parla non sarà forse che di uno solo.

Un'altra proposta dell'onorevole Commissione d'inchiesta è quella di separare in Roma l'Avvocatura generale dalla Avvocatura distrettuale. È idea, lo credano a me, gli onorevoli commissari, è idea, dico, di persone non pratiche. Altre volte questa idea è sorta, e una migliore considerazione delle cose l'ha fatta abbandonare. Una delineazione di Avvocatura generale, pur senza una separazione di ufficio dalla Avvocatura distrettuale, si avrebbe con la ripristinazione, che sarebbe veramente necessaria, del grado di sostituto avvocato generale, di cui ora non esiste che il nome.

Quanto ai rapporti poi dell'ufficio generale cogli uffici distrettuali, non credo vi siano modificazioni da fare.

Gli avvocati distrettuali sono già, e sono sempre stati indipendenti affatto dall'avvocato generale così nella trattazione delle cause come nella trattazione degli affari consultivi. È in loro facoltà di richiedere a maggiore garanzia il parere dell'Avvocato generale, e questo parmi che sia un bene e non un male; ed è parimenti una facoltà dell'Amministrazione di richiedere il parere dell'Avvocato generale quando non sia tranquilla sul parere dato dall'avvocato distrettuale, è questo parmi che sia non solo un bene, ma una necessità. Ma per quanto attiene alla trattazione degli affari l'Avvocatura generale non può non avere una preminenza e per il contatto più diretto che ha con le Amministrazioni centrali, e per le speciali giurisdizioni della Cassazione di Roma, del Consiglio di Stato e mettete anche della Corte dei conti. Che poi in un istituto composto di diversi uffici non debba esservi una

autorità centrale per la condotta amministrativa degli uffici stessi è cosa che, confesso la mia incapacità, non saprei per verità comprendere.

Ora poche parole, onorevoli colleghi, sopra una proposta che è pure la più radicale nella questione chi vi sta dinanzi secondo le proposte almeno dell'illustre procuratore generale della Corte di cassazione di Roma.

Gli arbitrati devono essere soppressi.

L'illustre procuratore generale della Corte di cassazione di Roma invoca la soppressione del sistema arbitrale in nome dello *Stato democratico*. Espressione anche questa: *Stato democratico*, che ha fatto fortuna; e la fortuna dura ancora. Sentite che bel periodo: « Triste cosa è invero l'esempio dato dallo Stato di sfiducia nella propria Magistratura, parte integrante dei poteri sovrani, a cui si affida la difesa di tutte le libertà civili e di moltissime delle politiche onde è intessuto il sistema dei rapporti fra i cittadini e le autorità in uno Stato democratico »!

Bellissimo periodo, ma peccato che sia sciupato! perchè è proprio il caso di dire che *extra chorum canit*. Come? sfiducia nella magistratura l'Amministrazione che innanzi ad essa tutto il giorno piatisce? Quale è mai il litigante che più dell'Amministrazione dello Stato si trovi innanzi ad essa tutti i giorni, e in tutti i suoi gradi? No, illustre procuratore generale non è la sfiducia nella Magistratura che ha suggerito il procedimento degli arbitrati è la sfiducia di altro arnese di giudizio, del quale la magistratura non potrebbe fare a meno, e del quale non pare che ella conosca le troppo temibili conseguenze; è la sfiducia nelle *perizie giudiziali*, che quando si fanno in contese con la pubblica Amministrazione han sempre dato risultati da far veramente paura a chi abbia avuto la disgrazia di farne esperimento.

Ed infatti illustre procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, che cosa è mai uno di questi lodi arbitrali se non una perizia fatta per sentenza?

E dunque mettiamo da parte le ragioni desunte dall'arsenale rettorico: *Stato democratico*, *la Magistratura parte integrante dei poteri sovrani*, e via dicendo; e veniamo alle vostre ragioni desunte dall'arsenale che voi meglio

conoscete, dall'arsenale procedurale. Questo è il vostro campo, illustre procuratore generale; ma pur tuttavia vediamo.

Cinque considerazioni si adducono contro il sistema degli arbitrati disciplinati dal capitolato generale per lavori pubblici. 1° Rinunzia all'appello e al ricorso per cassazione: indi mali gravissimi; lo studio di cavillose questioni in quell'unico rimedio che rimane il giudizio di nullità, il quale in sé contiene il pericolo grandissimo di rimettere in discussione tutta la controversia. 2° Il carattere *forzato* dell'arbitramento, che rimane tale quantunque nell'art. 50 del capitolato generale sia detto che le relative disposizioni fanno parte essenziale del contratto senza le quali le parti non sarebbero addivenute alla contrattazione. Da questo carattere forzato, egli dice, deriva la naturale predisposizione dell'appaltatore a giovare di ogni mezzo anche meno lecito per acquistare il sopravvento in questo terreno di lotta. E per un di più l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione fa osservare che l'arbitramento forzato soffre il ripudio di tutte le legislazioni civili. 3° L'arrogazione allo Stato della nomina di tutti gli arbitri tra i suoi funzionari; il che, dic'egli, suggestiona i giudici a difendersi contro il sospetto d'imparzialità che nasce dalla loro nomina, e lo studio della imparzialità li può rendere parziali in senso opposto a quello dell'interesse dell'Amministrazione. 4° La formazione *mista* nella quale l'elemento giuridico resta rappresentato in modo, dic'egli, problematico. 5^a Difetto di regole circa il diritto degli arbitri a speciale compenso. E qui lunghe considerazioni di carattere tutt'altro che elevato.

Ora, onor. colleghi, voi comprendete che in tale questione quel che veramente importa si è sapere se questo sistema abbia buone ragioni di pubblico interesse pel quale meriti di essere conservato; perchè quanto alla mancanza di regole per il compenso dovuto agli arbitri sarebbe un difetto molto facile a correggere. Anzi mi consta che a ciò si era pensato dalla pubblica Amministrazione, e che un progetto di nuovo capitolato dev'essere presso il Ministero nel quale con apposite norme questa materia dei compensi arbitrali sarebbe stata disciplinata.

Volgiamo l'esame alle altre quattro considerazioni che per dar loro certo nesso organico

io dispongo a due a due; non nell'ordine in cui inorganicamente vengono dettate dall'illustre procuratore generale della Corte di cassazione: la prima con la quarta, la seconda con la terza, e si vedrà che non senza ragione.

Ma v'è innanzi una considerazione d'indole quasi pregiudiziale che conviene subito assolvere. L'arbitramento forzato, egli dice, è stato ripudiato da tutte le legislazioni civili. Ora non facciamo confusione di cosa con cosa: l'arbitramento respinto da tutte le legislazioni civili è l'arbitramento imposto dal legislatore ad *ambe le parti* come primo esperimento nell'amministrazione della giustizia, del quale pure alcun che è tuttavia nella nostra legislazione; e questo arbitramento è stato ripudiato, intendiamo bene, non in nome della civiltà ma per ragione di pratica utilità. Ma diverso, ben diverso è il caso di un arbitramento voluto da una delle parti e dall'altra accettato, ancorchè quel primo volere fosse posto come prima condizione della conclusione dell'affare: imperocchè è notissima massima di diritto che *voluntas, quantumvis coacta, est semper voluntas*. In questo senso tutte son costrittive e tuttavia son tutte volontarie le disposizioni dei capitolati delle pubbliche Amministrazioni appaltatrici e di chiunque anche privato intendendo ad opera grandiosa voglia con saggia previdenza e provvidenza disciplinare la prestazione di opera.

L'arbitramento pertanto disposto per i pubblici appalti non può dirsi che sia più forzato di quello che sia la condotta in genere di tutta l'opera per le disposizioni con cui il capitolato in tutto il suo svolgimento la costringe.

Ciò premesso veniamo all'esame dei difetti positivi che l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione rileva in questo genere di arbitramento:

(1) *rinunzia all'appello e al ricorso per cassazione*; (4) *formazione mista dei collegi arbitrali*.

Sono due condizioni ugualmente necessarie e delle quali l'una è complemento dell'altra.

Rinunzia all'appello e al ricorso per cassazione per la ragione che fu poc'anzi accennata che il lodo arbitrale in simili giudizi è niente altro che una perizia stabilita per sentenza. È semplicemente ad un'equa perizia dei lavori appaltati che si tende dall'Amministrazione in tali giudizi; e quindi non appello, non ricorso

per cassazione, perchè ciò porterebbe alla sovrapposizione di perizie a perizie, ciò che deve essere assolutamente evitato, e che invece necessariamente accadrebbe seguendo la via dei procedimenti ordinari. Informino in proposito i giudizi di espropriazione per causa di pubblica utilità; e chi ha l'onore di parlare innanzi a voi può dirne qualche cosa per l'esperienza fattane nei venti anni in cui ebbe l'onore di far parte della schiera militante dell'Avvocatura erariale. Ma appunto perchè dall'Amministrazione non può altro volersi che un'equa perizia è necessario che il collegio arbitrale sia misto di elementi tecnici, di elementi giuridici e di elementi giuridico-amministrativi. All'illustre procuratore generale della Corte di cassazione pare che l'elemento giuridico non sia abbastanza rappresentato; ed è al contrario da considerare che l'elemento giuridico soverchia quasi l'elemento tecnico, imperocchè all'elemento giuridico devono con prevalenza ascrivere i due consiglieri di Stato, che tanto ingiustamente dall'illustre procuratore generale della Corte di cassazione sono tenuti in dispregio. Quanto poi ai difetti di scelta che possono verificarsi questa è tale cosa sulla quale può ben essere richiamata l'attenzione dei rispettivi capi di collegio; e che del resto può verificarsi, e tutti lo sanno, anche nella composizione d'un collegio giudiziario ordinario; peggio poi ancora nella designazione dei periti negli ordinari giudizi.

Andiamo ai numeri 3 e 4.

(2) *Carattere forzato dell'arbitramento*. (3) *Arrogazione allo Stato della nomina di tutti gli arbitri*. Da questi due pretesi difetti sorgono due conseguenze fra loro contraddittorie. Carattere forzato dell'arbitramento; e quindi pregiudizievole all'appaltatore, il quale deve perciò studiare ogni mezzo, egli dice, per prendere il sopravvento nel dibattito giudiziario. Scelta di tutti gli arbitri per parte dell'Amministrazione, i quali arbitri per farsi perdonare il loro peccato d'origine sono, dice egli, portati a rendersi parziali a danno dell'Amministrazione. Così questi due difetti congiurano l'uno contro l'altro: il danno del n. 2 viene all'appaltatore risarcito dal n. 3.

La contraddizione di queste considerazioni è manifesta. Ma quale meraviglia di queste contraddizioni, di fronte alla contraddizione

massima che sta in tutta la sua relazione di ritenere competentissimi in questo genere di giudizi i consiglieri di appello in toga e tocco e non ritenerli più competenti nella democratica giacca?

Dei rilievi dell'illustre procuratore generale della Corte di cassazione di Roma non può dirsi certamente che

... alterius sic

altera poscit opem res et coniurat amice;

oh! no, *coniurant* sì, ma *non coniurant amice*.

Ed invece qui mi risovviene di un'arguta osservazione di un uomo illustre, del quale si può in modo diverso pensare e giudicare, ma in cui tutti devono riconoscere uno spirito geniale, parlo di Luigi Luzzatti, il quale un giorno di un tempo antico, molto antico, mi diceva di un colloquio con un plenipotenziario straniero per un trattato di commercio, nel quale, poichè quegli di quel trattato si doleva, egli ebbe a fargli osservare che dovevansene tutti; e che era quella la miglior prova che quel trattato era buono. La stessa cosa pare a me possa dirsi di questi arbitramenti per lavori pubblici; dei quali sempre han mostrato di dolersi gli appaltatori ed ora mostrano di esserne malcontenti i grandi assertori degli interessi dello Stato e della pubblica moralità. Con tanto maggiore ragione in quanto questo attuale malcontento nei grandi assertori dell'interesse dello Stato è determinato dal fatto di un arbitramento, che pel suo peso ha scossa la nostra fibra per quella esaltazione nervosa alla quale lo spirito italiano va pur troppo soggetto; mentre se a tutti gli arbitramenti che hanno avuto luogo secondo il noto capitolato si ponesse considerazione, si andrebbe facilmente persuasi che questa forma di arbitramento può rendere e di fatto ha reso utilità non lieve in questo genere di contestazioni. Nella *povera* mia opera di avvocato erariale generale io non ho trascurato di includere nella relazione sui lavori annuali un elenco di questi arbitramenti, nel quale di fronte alla cifra delle pretese della Ditta assuntrice sta la cifra del compenso ottenuto nel giudizio arbitrale; e si rileva da quel confronto che tale compenso sta in media fra il 15 e il 20 per cento delle somme pretese.

Eh! via, non mi pare che la pubblica Amministrazione dovrebbe esserne malcontenta!

Guardino i *Rectores reipublicae* di non lasciarsi facilmente trascinare da suggerimenti che non hanno davvero il merito di matura esperienza. Ma non voglio che il consiglio venga da me. La istituzione di questi giudizi arbitrari deve principalmente la sua origine ai suggerimenti del primo istitutore delle Avvocature erariali, il Mantellini. Si hanno di lui una serie di scritti, che potrebbero con frutto essere consultati dall'illustre procuratore generale della Corte di cassazione, e dagli onorevoli commissari; e che io addito anche all'attenzione del Regio Governo: *Sui nuovi capitolati per appalti di costruzione di strade ferrate*, 1880; *Ancora sui capitolati per opere e forniture*, 1880 ancora; *Gli appalti di opere pubbliche. Discorso sulla transazione Guastalla*, 1884; *Le preparazioni, gli ordini, le difese negli appalti di opere pubbliche e di forniture*, 1884.

E, come nel primo, così nell'ultimo suo scritto egli propone una clausola compromissoria per tutte le controversie di qualunque natura, sia tecniche che giuridiche, con rinuncia a qualunque rimedio si ordinario, d'opposizione o di appello, che straordinario di provocazione e cassazione, come anche d'annullamento per illegittimità del lodo, fatto solo salvo il ricorso del n. 4 dell'art. 9 dell'allegato D, alla legge del 20 marzo 1865, n. 2248 (il ricorso amministrativo in via straordinaria al Re). Che ne dice l'illustre procuratore generale della Corte di cassazione che appunto nella rinuncia ai rimedi di appello e di cassazione vede il massimo dei difetti degli attuali giudizi arbitrari?

Onorevoli colleghi, alquanti giorni addietro leggendo *oblectationis causa* qualche ode di Orazio, m'imbattei in parole che parrebbero scritte pel caso attuale. Fermato dalla difficoltà di un passo cercai aiuto nelle annotazioni del dottissimo *Desprez*, e vi appresi la critica che di quell'ode fa il Saliceto; ma a quella critica il *Desprez* fa seguire queste parole: *Tu, lector erudite, hinc iam infers* (sentite gentilezza di linguaggio, alla quale non siamo più usati, perchè la coscienza del superuomo è così alta e generale, che ha fatto smettere ogni riguardo di pensiero e di parola per il fuor di sè). *Tu, lector erudite, hinc iam infers sine affectu esse oportere omnem Aristarchum; intelligisque quam censoria dignus interdum virga sit magnus quisque censor!*

Onorevoli colleghi, io vi ho noiato, e ve ne chiedo venia: ho finito; ma ancora una parola sola, una parola di me. Ciccone perorò innanzi al collegio dei Pontefici *pro domo sua*; peroro io anche innanzi a questo Alto Consesso *pro domo mea*; sì per quella casuccia, per quella chiesuola, che ciascuno di noi deve avere dentro di sè per trovarvi contro ogni avversità sicuro rifugio, la coscienza!

Io non posso dissimularvi, e voi non mel credereste, che dalle maligne propalazioni della inchiesta io non abbia avuto fortemente turbato l'animo.

Nessuno vive intieramente in sè stesso, tranne che nell'animalità; e nel discredito che così a piene mani veniva versato nella R. Avvocatura erariale, io sentiva diminuito me stesso. Fu questo un sentimento però, devo pur dirlo, di breve durata; imperocchè a me stesso io dissi: Come può esser ciò dopo quarantacinque anni di lodato, incorrotto servizio? E quei quarantacinque anni mi si schierarono innanzi tutti insieme. Rammentai i miei venti anni di servizio militante, nei quali fui nel Foro temuto difensore dello Stato. Rammentai gli anni passati nel più alto consesso amministrativo, nel Consiglio di Stato, e la grazia e l'affetto che anche ivi trovai, e che spero mi sia stato mantenuto; rammentai tutti gl'incarichi, che non furono pochi, nè lievi, che per particolare fiducia del Governo onoratamente io tenni; rammentai il plauso con cui fu nel pubblico accolta la mia nomina ad avvocato erariale generale, e insieme tuttociò che in quegli anni io vi spesi di lavoro e di amore! e la coscienza impetuosa si rilevò e alzai la fronte fatta sicura. No, io dissi, la mia reputazione non è a discrezione di nessuno!

Onorevoli colleghi, vi par superbia cotesta? Ebbene, se tale vi pare, chiamatela pure così; poichè io non ho difficoltà di dirvi che questa superbia io l'ho profondamente intesa, e come l'ho intesa, così altamente io qui la proclamo. Ma è superbia non fatta di orgoglio; è superbia che nasce da onesto sentire, e che sarebbe viltà non albergare nell'animo, o non avere il coraggio di proclamarla! (*Approvazioni*).

ALLEGATO A.

Nota dell'Avvocatura erariale generale 10 maggio 1907, n. 4242, al Ministero dei lavori pubblici, in risposta a sua nota 26 aprile 1907, n. 1003.

(*Riservata*).

Ho esaminato con tutta la necessaria attenzione la sentenza resa dagli arbitri, ed ho dovuto convincermi che essa non sia impugnabile nè col rimedio della nullità nè con quello della revocazione, che, come è noto a cotesto onorevole Ministero, sarebbero gli unici gravami dei quali potrebbe avvalersi l'Amministrazione.

Il deposito della sentenza fu eseguito in conformità del disposto dell'art. 24 del Cod. di proc. civ., sia per quanto riflette la competenza della pretura, sia per il termine, sia infine per i vari atti costituenti il compromesso. Non potremo perciò invocare il disposto dell'or citato articolo.

Nè potremo avvalerci del disposto dell'art. 32, giacchè a mio avviso la sentenza non è incorsa in alcuno dei vizi da quell'articolo tassativamente indicati.

La sentenza fu pronunciata nel termine consentito ritualmente dalle parti, e non ha ecceduto dai limiti prefissi agli arbitri con le domande dell'Impresa e con le nostre deduzioni. D'altronde sarebbe stato difficile il vizio di eccesso di pronunzia, perchè trattandosi di specifiche domande, con le quali si chiedeva il rimborso di spese e il risarcimento di danni, l'uno e l'altro dipendenti da un fatto unico, il ritardo nella consegna degli ordinativi. Vi fu pericolo al riguardo, quando l'Impresa avanzò una domanda suppletiva, fondata su pretese omissioni od errori di calcolo, ma il collegio arbitrale evitò il pericolo, pronunziando la inammissibilità in rito di quelle domande e qualificandolo appunto col difetto di sua giurisdizione.

E parimenti non ci fu difetto di pronunzia, avendo il collegio deciso tutte le questioni che dalle parti erano state proposte con le domande e con le eccezioni. Sol tanto per la vertenza relativa ai danni dipendenti dal ritardo nella liquidazione e nel collaudo il collegio ha rinviato a dopo il collaudo la determinazione del *quantum debeatur*, ma tale rinvio, del tutto giustificato, era stato consentito da entrambe le parti, e quindi niuna accusa potrebbe muoversi per esso agli arbitri.

Nella sentenza non si rinvencono disposizioni contraddittorie, ed anche quando adottando una teoria da noi sempre combattuta nei vari giudizi di nullità promossi dagli appaltatori si volesse ritenere che costituisce motivo di nullità la contraddizione fra i motivi, la sentenza non si presta nemmeno a questa accusa, giacchè essa procede sempre in base ad unico principio, che ampiamente si discute nella risoluzione delle quattro quistioni d'indole generale proposte a se stesso dal collegio degli arbitri.

Potrebbe a prima vista sembrare contraddittoria la motivazione e forse anche la decisione là ove dopo avere ritenuto che sono rimasti immutati dopo il 1901 e per effetto della convenzione stipulata nel settembre di quell'anno i patti e le condizioni del contratto del 1897, ammette il rimborso delle spese necessarie per la esecuzione

dei lavori, aumentando così i prezzi unitari; ma la contraddizione è apparente, giacchè da tutta la motivazione si comprende che la inalterabilità dei patti e delle condizioni del contratto principale fu sempre ritenuta subordinata alle riserve fatte dall'Impresa prima e dopo l'aprile 1901, e fu pronunziata dagli arbitri allo scopo di impedire che alla Impresa potesse venire riconosciuto, oltre il rimborso delle spese, il diritto alla modificazione di tutti gli altri patti del contratto. Devesi perciò escludere qualunque accusa di contraddizione.

Circa la regolarità della nomina degli arbitri niuna doglianza potrebbe muoversi, specialmente in difetto di motivi di nullità relativa, desunta dalle limitazioni contenute nella clausola compromissoria.

Le prescrizioni che gli articoli 21, 22 e 32, n. 4, del Codice di procedura civile dettano per la validità delle sentenze arbitrali furono tutte osservate, comprese quelle della motivazione in fatto e in diritto, avendo gli arbitri con paziente cura discusse ad una-ad una tutte le eccezioni e deduzioni delle parti e data ragione della determinazione dei vari compensi.

E finalmente niuna forma essenziale di procedura fu omessa, mentre per ogni altra questione di rito gli arbitri avevano dalla clausola ampia facoltà di adottare i provvedimenti che fossero sembrati opportuni.

Un giudizio di nullità sarebbe, ad avviso mio, affatto insostenibile; e tale sarebbe anche un giudizio per revocazione, non ricorrendo alcuna delle difficili ipotesi per le quali la legge ha riservato quello straordinario rimedio.

A queste conclusioni sono giunto dopo un critico esame della sentenza arbitrale da me compiuto col proposito di voler trovare il modo di impugnare il lodo, che porta una così rilevante condanna a carico dell'Amministrazione; ma devo osservare che, nonostante il buon volere, non sono riuscito a trovare un motivo per rendere, anche in apparenza, fondata la nostra impugnativa.

Ho voluto e dovuto però esaminare anche le conseguenze dell'eventuale accoglimento del nostro reclamo, per studiare se esse sarebbero tali da consigliare di tentare l'alea del giudizio di nullità e di revocazione.

Codesto onorevole Ministero conosce la grave questione che al riguardo si agita nella dottrina e nella giurisprudenza, ritenendo alcuni che, annullato o revocato un lodo, anche se emesso in virtù di clausola compromissoria, competente a giudicare in merito sia l'autorità giudiziaria, e ritenendo altri invece che debbasi, in tal caso, provocare un secondo giudizio arbitrale. La Corte di cassazione di Roma, che dovrebbe pronunciare in ultimo grado sulla vertenza Borrelli, non ha ancora formato al riguardo la sua giurisprudenza, mentre la Corte d'appello e il tribunale in più di un caso accolsero la nostra tesi, quella cioè della competenza arbitrale. Devesi però tener presente che la Corte di cassazione di Napoli con una recente sentenza ha ritenuta la teoria contraria, come già ebbero a ritenerla la Corte di cassazione di Firenze e quella di Torino, allora presieduta da S. E. il senatore Pagano, mentre a nostro favore ebbe a pronunziarsi in tempo alquanto remoto il Supremo Collegio siciliano. Tra gli autori è da tener presente il Mortara, che è decisamente contrario alla tesi nostra.

In tale incertezza di giurisprudenza è difficile fare previsioni, specialmente perchè trattasi di questione di procedura, che, a differenza delle controversie di diritto, si risolvono più con criteri variabili e desunti spesso volte da motivi di opportunità che da criteri di logica giuridica.

L'Amministrazione deve preoccuparsi però della ipotesi del rinvio all'autorità giudiziaria, giacchè questa non potrebbe fare a meno dell'opera dei periti, la quale, non esito a dichiararlo, sarebbe molto pericolosa nella causa presente, nella quale quasi tutto dipende da apprezzamenti tecnici. E di un simile pericolo non può non tenersi conto nel decidere che sia da accettare o da impugnare il lodo arbitrale.

Dopo avere esaminato la possibilità di una impugnativa e le varie conseguenze di essa, credo opportuno fare qualche considerazione di merito sulla lite e sui risultati ottenuti.

L'Avvocatura erariale, con le sue note 29 maggio, 7 agosto, 4 settembre 1906, fece già noto a cotesta Amministrazione i suoi apprezzamenti sulla controversia attuale, dichiarando esplicitamente che niuna speranza poteva e doveva concepirsi sul rigetto totale delle istanze avversarie, le quali erano fondate in diritto e in fatto, mentre la condizione giuridica dell'Amministrazione era gravemente pregiudicata dalla convenzione del 1899 e dal ritardo col quale erano stati dati gli ordinativi posteriormente a quell'anno.

Si tentò di limitare le conseguenze della nostra responsabilità sia con lo escludere da questa una parte del ritardo, sia col mostrare non dovuto alcun compenso per rincaro della mano d'opera, sia col chiedere il rigetto di ogni domanda per interessi; ma i nostri tentativi, per quanto secondati con zelo e con diligenza dal Genio civile, s'infrangono contro le innegabili conseguenze del ritardo o contro le documentazioni esibite dalla Impresa.

La sconfitta era perciò preveduta, e si sperava soltanto in una maggiore riduzione della domanda della Impresa per quanto lo stesso Genio civile ha sempre opinato che, riconosciuto il diritto della Impresa al rimborso delle maggiori spese per rincaro della mano d'opera, difficilmente si sarebbe evitata una condanna quasi uguale a quella da noi subita.

Comprendo che l'Amministrazione si sia preoccupata del risultato del giudizio, ma pur troppo esso era una conseguenza fatale di un complesso di circostanze che non era dato più modificare.

Queste sono le considerazioni che io sento il dovere di fare all'Amministrazione; ed ora resto in attesa di conoscere le determinazioni del Ministero, avvertendo che col giorno 24 maggio corrente scadrà il termine per sperimentare l'azione di nullità.

Rendo la copia della sentenza.

ALLEGATO B.

Estratto della memoria difensiva per l'Amministrazione pel V Arbitrato.

Omissis

Con l'atto del 14 maggio 1906 l'ingegnere Borrelli sperimentò l'azione per far valere i diritti che egli vantava per effetto del ritardo col quale erano stati ultimati i lavori del Palazzo di Giustizia, e chiese perciò il risarcimento di *tutti* i danni dipendenti da quel ritardo.

Formatosi così il contratto giudiziale, ed essendo intervenuto il giudicato, l'azione deve ritenersi esaurita, tranne per quei danni per i quali il giudicato stesso fece espressa riserva.

L'Impresa nel menzionato atto del 14 maggio 1906 così si espresse: « Ho dichiarato che i danni subiti dalla istante Impresa e dei quali chiede il risarcimento sono i seguenti; bene inteso che nei singoli importi è compreso anche il risarcimento del danno subito dalla Impresa per non aver potuto realizzare allo spirare del termine contrattuale il corrispettivo del valore residuale dei cantieri, mezzi d'opera ecc., e per aver dovuto erogare senza nessun obbligo somme in dipendenza del ritardo della esecuzione del lavoro ».

Questa fu la formula con la quale l'ing. Borrelli chiese gl'interessi delle somme non riscosse e su quelle anticipate; e quindi, avendo, nel corso del giudizio, specificato in cifra l'ammontare dei cennati danni, deve ritenersi; che altri danni di simile natura l'Impresa non aveva risentiti, o quanto meno che non ne intendeva chiedere il risarcimento. Ed anche quando fosse stata una omissione, *essendo oramai consumata l'azione* l'ing. Borrelli non ha diritto a riparare l'errore commesso.

Estratto della seconda memoria.

La deduzione di diritto che la difesa erariale oppone come pregiudiziale all'ammissibilità dell'azione sperimentata dalla Impresa, non ha bisogno di essere giustificata con molti argomenti. Si potrà accoglierla o respingerla; ma essa è tutta racchiusa nel sapere quali siano gli effetti della contestazione della lite.

Comprendiamo che nel nostro sistema procedurale non trovino posto le *formule* del diritto romano, ed i rigorosi effetti di esse; ma non possiamo ammettere che la libertà nello sperimentare le azioni sia tale da consentire il *bis in idem*.

Le azioni, è noto, servono per far valere i diritti; e quindi promossa una azione per la tutela di un determinato diritto, il contenuto della domanda costituisce l'oggetto dell'azione; e ad esso deve fermarsi il magistrato nel decidere.

Pronunciata la sentenza, questa ha riparato alla violazione del diritto; e non è più dato alle parti d'insistere, dovendo essere rispettata la cosa giudicata.

Nella specie trattavasi del diritto nascente dall'indebitamento di una obbligazione, ed il Borrelli, affermato che l'Amministrazione non aveva adempiuto alla obbligazione assunta di dare gli ordinativi in tempo utile

per fare ultimare i lavori nel termine contrattuale, chiese il risarcimento dei danni che dal fatto dell'Amministrazione gli erano stati arrecati.

Questi danni vennero specificati in altrettanti capi di domande e tradotti in cifre.

Tra essi erano compresi anche gl'interessi sulle somme riscosse in meno, e su quelle spese in più, e furono anche su questi domandati interessi.

Così venne contestata la lite, ed essendo intervenuta la pronuncia del giudice deve ritenersi esaurita ogni contestazione sugli effetti della violazione di quel diritto per la tutela del quale fu sperimentata l'azione.

Il nostro Codice di procedura civile ammette le richieste di conseguenze che si verificano durante il corso del giudizio, che *pria non avrebbero potuto essere domandate*; ma non consente che si possano per la tutela dello stesso diritto sperimentare tanti successivi giudizi.

Nella specie potevansi chiedere gl'interessi posteriori all'agosto 1905; ed il silenzio serbato al riguardo rende inammissibile una nuova domanda.

ALLEGATO C.

NOTA B.

Data dei lodi	Somme chieste dall'Impresa	Somma conseguita
14 maggio 1901	»	»
15 marzo 1902	250,000 »	139,000 »
5 gennaio 1903	6,000,000 »	760,000 »
5 gennaio 1903	250,000 »	149,000 »
18 aprile 1907	6,254,742.36	3.588,795.63
9 luglio 1908	357,253.96	(nulla)
14 novembre 1909	1,469,106.01	850,705.13
30 maggio 1910	835,316.16	240,428.79
18 marzo 1911	»	»
	15,416,418.49	5,727,929.55
	5,727,929.55	
Differenza	9,688,488.94	

**Presentazione di disegno di legge
e di una relazione.**

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *ministro delle finanze*. A nome del mio collega ministro degli affari esteri, ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, per « Approvazione del trattato fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della presentazione di questo disegno di legge che farà il corso regolamentare.

LUCCHINI LUIGI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCHINI LUIGI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Requisizione dei quadrupedi e veicoli per il Regio esercito ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. senatore Lucchini Luigi della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onor. senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno lo spoglio delle urne).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Adamoli, Astengo, Avarna Nicolò.

Baccelli, Balenzano, Balestra, Barracco Roberto, Barzellotti, Bava Beccaris, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta, Borghese, Botterini.

Cadolini, Caetani, Caldesi, Camerano, Capaldo, Carafa, Caruso, Castiglioni, Cefalo, Cefaly, Cencelli, Chiesa, Colonna Prospero, Cruciani Alibrandi, Cuzzi.

D'Alife, Dalla Vedova, Dallolio, D'Andrea, De Cesare, De Cupis, De Larderel, Del Zio, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazzà, Di Carpegna, Di Collobiano, Dini, Di San Giuliano, Di Teranova, D'Ovidio Enrico.

Fabrizi, Fadda, Faina Eugenio, Falconi, Fano, Figoli, Filomusi Guelfi, Finali, Fiocca, Florena, Fortunato, Fracassi, Franchetti, Frascara, Frola.

Garavetti, Gatti Casazza, Gherardini, Giordano Apostoli, Goiran, Golgi, Gorio, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lamberti, Leonardi Cattolica, Levi Civita, Lucca, Luciani.

Malvano, Manassei, Mangili, Maragliano, Marinuzzi, Martinez, Martuscelli, Massabò, Massarucci, Mazziotti, Mazzoni, Mele, Melodia, Michetti, Monteverde, Morandi, Morra, Mortara, Orsini Baroni.

Pagano, Paladino, Panizzardi, Parpaglia, Pastro, Paternò, Pedotti, Petrella, Pigorini, Pirelli, Plutino, Polacco, Ponza Coriolano, Ponzio Vaglia.

Reynaudi, Ridolfi, Riolo, Rolandi Ricci.

Sacchetti, Saladini, Salmoiraghi, Salvarezza Cesare, Salvarezza Elvidio, San Martino Enrico, Santini, Scaramella Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Serena, Sormani.

Tajani, Tamassia, Tami, Todaro, Torlonia, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi.

Vacca, Veronese, Vidari, Viganò, Vischi, Volterra.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sull'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

FROLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FROLA. (*Segni di viva attenzione*). Onorevoli senatori, dopo il voto della Camera del 3 giugno, dopo le dichiarazioni che accompagnarono quel voto sulla regolarità delle operazioni della Commissione, sui concetti di imparzialità, di giustizia e di verità che accompagnarono i suoi lavori e le sue conclusioni, la posizione della Commissione e del suo Presidente è molto semplificata.

Io potrei anche oggi tacere, perchè sta per noi ciò che abbiamo consegnato nella relazione, frutto di convinti studi; sta per noi quella relazione che la Camera elettiva dopo ampia discussione ebbe ad approvare in tutte le sue conclusioni; ma il rispetto e il dovere che ho innanzitutto per voi che mi avete eletto membro di quella Commissione, il rispetto e il dovere che ho verso i membri della Commissione medesima, che mi vollero suo presidente, m'im-

pongono di dire qualche parola, e sarà parola breve, precisa e concisa.

Non mi occuperò, lo dico subito, dei lodi dal punto di vista giuridico nè delle questioni che, per ragioni speciali, che tutti voi avete compreso, trattò il nostro collega De Cupis.

Io non voglio trasformare quest'alto Consesso in una Corte di revisione nè voglio portare qui questioni giuridiche studiate e vagliate dalla Commissione. *Non est hic locus.*

Noi abbiamo esaminate queste questioni, stanno le considerazioni che le sorreggono segnate nella relazione. Comprendo, ripeto, il motivo che può avere indotto il senatore De Cupis, per il prestigio anche del Corpo a cui apparteneva, a portare qui le difese del Corpo medesimo, ma non credo di dover scendere in questo momento a nuove discussioni, che già troppo e troppo ebbero a ripetersi e ripercuotersi in vari consessi.

Io piuttosto accennerò, innanzi tutto, all'origine della legge del 4 aprile 1912, per dedurne quali poteri fossero concessi alla Commissione d'inchiesta, quale fosse lo scopo di questa legge.

Voi del Senato ricordate tutti le molte interpellanze e le discussioni, cui diede luogo questo disgraziato Palazzo di Giustizia; voi ricordate che da molti anni, non solo per mezzo d'interpellanze ma nell'occasione di discussione di bilanci o di altre relazioni in quest'Aula, come nell'aula della Camera elettiva, si proponessero varie domande, varie istanze al Governo, perchè i lavori procedessero con maggiore regolarità, perchè si scoprissero le magagne che da molto tempo andavano manifestandosi; in sostanza perchè il voto del Parlamento di avere il Palazzo di Giustizia costruito in modo corrispondente ai concreti bisogni dello Stato ottenesse il suo compimento senza eccessive spese o sperperi.

Ma le lagnanze cadevano sempre nel vuoto, e continue erano le domande di spese rivolte ad un edificio che non era stato nè ideato, nè poggiato sopra basi concrete tecniche e finanziarie.

Continue erano le rimostranze dei membri del Parlamento al Governo, e fin dal 1892 il senatore Costa, ad esempio, consegna nella relazione al Senato sul disegno per provvedimenti per la città di Roma queste parole: « che il Parlamento doveva con grande sollecitudine

esaminare questa grave e nebulosa questione del Palazzo di Giustizia ».

Nè i richiami si rivolgevano solamente al modo di costruzione, ad obbiettivi astratti o impersonali, ma avevano per oggetto censure specifiche, responsabilità e responsabili.

L'attenzione si scuote poi in modo speciale con la condanna dello Stato alla somma di lire 3,588,795,12 in dipendenza del 4° lodo Borrelli; vivissima fu l'impressione prodotta da tale condanna in rapporto alle causali che l'avevano motivata; le critiche allora mosse erano incisive nel senso di deplorare la sentenza arbitraria e di ricercare la responsabilità; conseguenza della discussione svoltasi nel Parlamento fu la nomina di una Commissione d'inchiesta amministrativa: col mandato di accertare cioè la causa dei ritardi negli ordinativi e le responsabilità, i risultati della clausola compromissoria, e la convenienza di mantenere o modificare il sistema vigente; col mandato e coi poteri limitati affidatili, per quanto ben condotta ed eseguita, non poteva tale Commissione soddisfare le giuste esigenze che s'imponevano.

La relazione di detta Commissione, presieduta dal nostro ottimo collega il senatore Astengo, costituisce la prima base, fornisce i primi elementi per la risoluzione di molte delle questioni che successivamente andarono maturandosi.

Io non sto qui, come vorrei, e come avrei desiderio, a ricordarvi le conclusioni specifiche che si trovano in tale relazione. Quelle conclusioni specifiche, già lasciavano però prevedere ben altri mali, e mali maggiori che la Commissione d'inchiesta amministrativa, coi poteri che solamente aveva, non avrebbe potuto appurare.

Occorreva perciò un atto più radicale, più energico con poteri più ampi; a ciò provvide il disegno di legge di iniziativa parlamentare di Giovanni Amici e trenta altri deputati, con il quale s'invocava piena ed intera la luce, col quale si proponeva una Commissione d'inchiesta parlamentare, fornita di tutti i mezzi possibili per raggiungere la verità e per fare la luce.

Ho questo voluto dire anche per far notare che con la legge del 4 aprile 1912 si davano a questa Commissione pieni poteri istruttori, non solo quelli del giudice inquirente in materia penale, ma si dava la facoltà di far ese-

guire e di eseguire tutte quelle indagini che essa Commissione avesse ritenute necessarie per l'accertamento della verità; come dice la legge; e non solo, ma mentre si sciogliono i funzionari dal segreto di ufficio (cosa che raramente vediamo scritta) si dà pure facoltà alla Commissione di adibire all'espletamento del suo mandato quei funzionari che ritenga necessari, facendone richiesta alle competenti autorità.

Questi sono i poteri che, secondo il concetto della legge, e le discussioni che erano seguite, dovevano intendersi nel modo più ampio possibile.

E ricordiamo, per quanto non sia necessario, la discussione che ebbe luogo al Senato in ordine a questo disegno di legge, discussione brevissima ma incisiva, perchè dall'on. senatore Sonnino e dall'on. Levi, si interpellava il Governo sui poteri accordati e si chiedeva che, se fosse stato necessario, si fossero accordati dei maggiori poteri alla Commissione medesima, specialmente relativamente alla audizione dei testi: e l'on. Presidente del Consiglio osservando che in realtà la costruzione del Palazzo di Giustizia era tale scandalo che meritava di essere studiato, avvertiva che sulla richiesta della Commissione non avrebbe mancato di domandare al Parlamento quegli ulteriori e più ampi poteri che fossero necessari.

Questi, dunque, sono i termini della questione, questi i termini dei poteri che vennero accordati alla Commissione: fare tutto ciò che era necessario per l'accertamento della verità, procedere in modo che l'intento unanimemente voluto e dalla Camera elettiva e da questo Senato si fosse raggiunto.

Orbene, questi poteri si svolsero in modo regolare. L'art. 2 stabilisce in modo preciso il mandato della Commissione, o dirò meglio lo scopo della legge: 1° determinare le cause delle differenze fra il preventivo e lo speso appunto per dare ragione di quello squilibrio ingente che si era verificato nei contratti e nei pagamenti eseguiti; 2° ricercare e mettere in evidenza le responsabilità di qualsiasi ordine, anche politico; 3° proporre i provvedimenti atti ad evitare in avvenire il ripetersi di eccessive differenze fra il preventivo e le spese effettive e di sperperi nei lavori dello Stato. Con questo mandato, con questo scopo così delineato dalla

legge, la Commissione si pose subito al lavoro il giorno stesso della sua convocazione, e, preso pur consiglio col presidente della Commissione d'inchiesta amministrativa, pure a giorno di molte cose, dispose subito per i sequestri e perquisizioni che erano secondo la Commissione necessari.

Effettuate le prime perquisizioni, ordinati i primi sequestri, la Commissione per la gravità dei documenti rinvenuti per quanto incompleti, e per la importanza dei fatti, si persuase della opportunità che i lodi venissero fatti oggetto di speciali indagini.

Secondariamente, sorse la necessità di accertare contabilmente le risultanze dei libri e delle carte ottenute, chiarendo contabilmente quei punti che si rivelavano oscuri. Quindi due indagini: per la prima la Commissione unanime (in quell'epoca nessuno mancava dei suoi membri), unanime, rivolse preghiera all'onorevole senatore Ludovico Mortara di esaminare i lodi, ed il mandato, che fu a lui dato, è trascritto nella relazione: «...di avere un parere sull'indirizzo e sui criteri giuridici che informarono i lodi pronunciati sui rapporti dello Stato con gli assuntori dei lavori e specialmente con l'impresa Borrelli, sul fondamento o non delle istanze accampate dalle Imprese ed accolte nelle decisioni arbitrali, sul sistema di difesa dell'Amministrazione dello Stato e sulle eventuali responsabilità che ne potessero derivare a carico specialmente dei funzionari preposti alla direzione tecnica».

L'onorevole Ludovico Mortara, solamente sulle insistenti preghiere della Commissione, accettò questo difficile mandato che procurò a lui delle censure immeritate.

All'on. senatore Mortara io esprimo nuovamente qui pubblicamente, in questo alto Consiglio, il vivissimo ringraziamento della Commissione, perchè in breve tempo, secondo il desiderio della Commissione medesima, poté compulsare, studiare ed esaminare quei molti e moltissimi e disordinati fascicoli che costituiscono l'assieme giuridico e tecnico delle risultanze circa la costruzione del Palazzo di Giustizia, e consegnare il suo parere alla Commissione, parere che fu esaminato da tutti i membri della Commissione stessa, in più sedute, come risulta dai verbali della Commissione, e che la Commissione ha vagliato, di-

scusso e, nelle parte che si riferiva al mandato avuto dalla Commissione, anche approvato.

Ed ora debbo fermarmi sopra questo punto anche per rispondere ad obiezioni fatte. Poteva la Commissione fare questo? Secondo il testo, la parola precisa, lo spirito della legge non può cadere dubbio, essendo scritto che la Commissione poteva richiedere perizie, fare tutto quanto si credeva opportuno per l'accertamento della verità; incaricando l'onorevole Mortara di una relazione giuridica non ha commesso nessun atto illegale e molto meno anticostituzionale perchè, che io sappia, nessuna legge organica, nessuna costituzione nostra proibisce ciò che la Commissione ha fatto. Nè fece la Commissione delegazioni di poteri perchè un esame ed un parere non porta delegazioni di poteri, ed è possibile, domando all'on. senatore De Cupis, che è stato avvocato generale erariale, confondere la funzione coi mezzi che sono atti per compiere la funzione medesima? La funzione è della Commissione e doveva esercitarsi e venne esercitata dalla Commissione; i mezzi per raggiungere questa funzione, era in potere la Commissione stessa di sceglierli e di disporne nei limiti della legalità, salvo ad apprezzarli, vagliarli e discuterli, come essa Commissione fece.

Il Mancini (11 giugno 1869) nella nomina di una Commissione d'inchiesta per le illecite partecipazioni di alcuni deputati nel contratto della Regia cointeressata disse: « I poteri di una Commissione d'inchiesta non possono essere rigorosamente determinati. Dal principio dell'onnipotenza parlamentare inglese nasce la conseguenza che alle Commissioni d'inchiesta debbono accordarsi tutti quei mezzi che sono adatti a raggiungere il fine proposto ».

Quindi, riassumendo, nessuna delegazione, nessun atto anticostituzionale, ma uno di quegli atti regolari, normali, e vorrei anche dire di più, di quegli atti opportuni, che la Commissione doveva compiere, rimettendo l'esame giuridico della questione a chi altamente onora la giurisprudenza, ad una persona così eminente sia dal lato del giure, che pel posto che occupa presso la nostra Corte di cassazione.

E dirò anche di più. Quando si seppe che era stato scelto il senatore Mortara, nessuna obiezione si mosse, temendosi solo non da noi, ma da altri, che forse per lo schietto carattere dell'uomo, per la sua vivacità stessa intellettuale, che pure l'onora, avrebbe egli detto cose, per le quali si sarebbe dovuto protestare, non dico con ragione.

E, quando oggi si osserva che il senatore Mortara accennò nella sua relazione di essersi avvalso della collaborazione del suo sostituto procuratore generale comm. De Feo, per dedurne che si andò da irregolarità ad irregolarità, mi si permetta di dire che anche questo atto onora il senatore Mortara, perchè egli appena deferitogli l'incarico dalla Commissione, dichiarò subito che non avrebbe potuto, nel termine dalla Commissione indicato, compulsare e studiare tutta la grossa mole di documenti che si riferiscono alla costruzione del Palazzo di Giustizia, senza un aiuto e mostrò il desiderio di trovare questo aiuto nel commendatore De Feo. E la Commissione consentì subito in questa ottima scelta.

Questa è la verità delle cose, che occorre dire appunto per gli attacchi che si fanno al senatore Mortara, attacchi che noi crediamo immeritati. E vado oltre.

Un altro punto, come ho detto, rifletteva la perizia contabile; io stesso, a nome della Commissione, mi sono rivolto al collega nostro presidente della Corte dei conti perchè mi additasse persona esperta, competente, autorevole che potesse leggere bene nei libri e nelle carte sequestrati, e il presidente delegava il commendator De Rosa, come perito contabile, e, come tale, egli ha presentato la sua relazione, compiendo un pregevole, diligente ed accurato lavoro.

Ora, consentitemi che io poche cifre, pochissime parole dica al riguardo di queste risultanze contabili, che persuasero tosto la Commissione che occorreva fare altre indagini per vedere l'erogazione delle somme esatte e spese, per conoscere in qual modo l'Impresa, cui si riferisce, aveva compiuto i suoi atti, se in modo illegale, doloso, illecito o no. In questa relazione, a pag. 193, si dimostra:

LEGISLATURA XXIII — 1ª SESSIONE 1909-913 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 GIUGNO 1913

1° che l'Amministrazione pagò all'Impresa la somma di L. 20,961,755.66 così ripartita:

Pel 1° collaudo . L. 13,543.421.84

Pel 2° collaudo . » 697,985.50

Per gli arbitrati 2°,

3°, 4°, 6°, 7° e re-

lativi interessi » 5,729,845.32

Per transazioni . » 990,500 »

2° che l'Impresa spese dal 1897 a tutto il 1908 le seguenti somme:

Per provvista di ma-

teriali . . . L. 6,392,744.78

Per esecuzione di

lavori . . . » 3,650,251.45

Per spese di eser-

cizio . . . » 4,460,147.49

Per variazioni patri-

moniali . . . » 219,190.93

L. 14,722,334.66

E dal 1908 al 1911

per spese diverse,

provviste, ecc. » 200,467.41

In uno L. 14,922,752.07

3° che l'Impresa ebbe quindi a lucrare la vistosa somma di L. 6,039,003.59

4° Che di tale vistoso lucro non esisteva nelle carte sequestrate la contabilità, che ne dimostrasse la erogazione.

5° che inoltre, delle somme erogate dall'Impresa per la spesa di costruzione, solo tre partite (provvista di materiali per lire 6,392,744.78 + esecuzione lavori per lire 3,650,251.45 + variazioni patrimoniali per lire 219,190.93 ammonianti in totale a lire 10,262,187.17) rappresentano la cosiddetta spesa viva, mentre nelle spese di esercizio si comprendono interessi non modesti e sconti, larghe partecipazioni, generosi compensi ed elargizioni, rilevanti prelevamenti dei soci, laute e anticipate ripartizioni di utili, ingenti pagamenti non giustificati, tutto un insieme insomma di spese in parte necessarie ed utili, ma in gran parte superflue, eccessive, non giustificate.

Queste conclusioni del perito erano di tale gravità, che imposero alla Commissione un esame scrupoloso e minuto degli atti, per determinare come fosse sfuggita alle sue ricerche la contabilità di detti sei milioni; come fosse

nata l'Impresa e come si fosse svolta la sua azienda; quali fossero i soci dell'Impresa e i partecipanti alla medesima; se nella condotta dell'Impresa si fossero manifestati atti o fatti di corruzioni o di frode di qualsiasi specie e quali fossero le persone (privati o funzionari) che eventualmente avessero tenuto mano all'Impresa stessa, e che dovessero essere denunciate all'autorità penale competente.

Aggiungo ancora che da questi risultati contabili, emerse che tutta la contabilità successiva al 1° gennaio 1909 era scomparsa; e mentre risultava che l'ufficio in Roma, per chiamarlo così, aveva consegnato all'ufficio centrale in Napoli tutti i registri, le carte, i copialettere ecc., risultava ancora un'altra circostanza gravissima, su cui pure deve dall'autorità giudiziaria fare la luce, che cioè la somma, che era stata esatta in seguito al quarto lodo di 3,558,000 lire, era stata contabilizzata cogli incassi dalla sede di Roma a quella di Napoli, alla quale sede dovevano aver luogo tutte le spese, tutte le partecipazioni che si dovevano pagare relativamente a questo lodo. (Vedi lettera a pag. 198 della relazione).

E fra gli altri documenti merita speciale menzione quel certo foglietto che troverete riprodotto eliotipato nella relazione (pag. 273), dal quale risulta che su di una somma di lire 300,000 esatte pochi giorni prima, si erano fatti quei tali pagamenti a quei certi Bianchi e Neri e compagnia, di cui parla la nostra relazione. La quale relazione parla anche e nota una circostanza gravissima e importantissima, che cioè interrogati i soci per dichiarare apertamente la verità relativamente a dette persone, e, osservato loro che se si trattava di cose giuste e di materia confessabile, avrebbero dovuto dichiararlo, anche a loro discarico, non si ottenne ciò in nessun modo. Si otterrà forse, ma fino allo stato attuale rimane il fatto che di questa somma esatta non vi è la corrispondente prova come sia stata erogata, ma vi è invece la prova che venne consumata per scopi inconfessabili, sui quali io mi impongo il riserbo che mi vien dalla natura delle cose e dal fatto della cattura già seguita di tre persone imputate dei fatti relativi al Palazzo di Giustizia; riserbo che devo pure impormi nell'apprezzare i lodi e molti altri atti, ai quali, come è notorio, prese parte un funzionario del-

l'Avvocatura erariale tratto in arresto. Ora spetta all'Autorità giudiziaria di chiarire cogli altri punti oscuri anche questo.

Poche parole ora sul modo, col quale si valse la Commissione dei poteri che le erano stati conferiti:

La Commissione si valse di questi poteri nei modi, previsti dalla legge, che rendessero possibile l'accertamento della verità.

Si è chiesto: in quale maniera siete arrivati allo scoprimento delle cose? Ci siamo arrivati coi metodi più scrupolosi e più esatti possibili nella forma e nella sostanza.

L'onor. De Cupis, lamentando certe indiscrezioni, esclude la Commissione; dunque di questo non mi occupo, del resto è un punto così minimo su questa colossale cosa, che non vale la pena di accennarlo neppure.

Io ho detto che ci siamo occupati coi metodi più conformi alla legge.

Mi consenta, per esempio, il Senato che io mi fermi sul punto della pubblicità delle sedute o della pubblicità dei documenti. Noi ci siamo opposti alla pubblicazione di questi perchè la legge ci imponeva il dovere di usare le norme istruttorie del Codice di procedura penale, ed, esaminato il caso se si dovessero pubblicare gli esami testimoniali, abbiamo ritenuto che chi veniva davanti alla Commissione col vincolo imposto dalla procedura penale e sciolto anche dal segreto di ufficio, avesse anche il diritto che non si pubblicassero le sue deposizioni.

Quanto alla sostanza, tutte le conclusioni vennero proposte, esaurientemente discusse ed approvate, presenti tutti i membri della Commissione, e la relazione fu pure deliberata col l'intervento di tutti i membri; quindi neppure su questo punto possono sollevarsi osservazioni.

Quanto alle altre norme relative all'inchiesta, si è parlato della necessità di una legge generale che regoli le inchieste, e specialmente il procedimento ed i mezzi per raggiungere il fine. Ben venga questa legge, ma finchè essa non è, dovevamo seguire quelle norme, che furono adottate dalla legge speciale od in altre inchieste.

Così, ad esempio, nell'inchiesta della Banca Romana, a proposta del suo presidente onorevole Mordini, fu applicato il segreto di ufficio relativamente agli esami testimoniali e agli atti

che la Commissione compieva ritenendo di dovere ciò fare in conformità alle nostre leggi.

Il nostro egregio e carissimo collega, l'onorevole Arcoletto, ha trattato l'importante argomento in un suo libro che abbiamo letto anche prima di procedere a questi atti. Orbene, egli esamina accuratamente la questione delle norme che debbono presiedere alle inchieste, ricorda i progetti Pisanelli e Taiani, venendo a pregevoli conclusioni, in base alle quali si può far voti che si faccia una legge generale sulle inchieste parlamentari; ma fino a che questa non esiste, noi abbiamo creduto di applicare le norme delle leggi speciali, e quelle che sono d'uso, che costituiscono quasi il *ius receptum* in materia. Però ripetiamo, che nelle inchieste, quando si tratta d'interessi personali, non si possa applicare la pubblicità, perchè si farebbe un'offesa al diritto individuale. Capisco e comprendo che ciò non si verifichi quando si tratta di questioni di ordine politico, di ordine generale, ma quando si tratta d'interessi personali, come possiamo noi applicare la pubblicità nelle inchieste? e con quali risultati pratici si verrebbe a scoprire la verità?

Nel caso nostro, sicuramente, certi atti non si sarebbero potuti compiere con la pubblicità dell'inchiesta e degli atti relativi. E, seguiti gli atti istruttori, raccolti i documenti dei quali vi è largo cenno nella relazione, acquistata la persuasione e la prova che, specialmente nell'ultimo periodo, si trattasse di una società organizzata ai danni dello Stato con compartecipi, più o meno occulti, più o meno aperti, e di atti dolosi individuali, venne all'applicazione del secondo comma dell'art. 2^o, cioè a ricercare e mettere in evidenza le responsabilità di qualsiasi ordine, anche politico.

Di fronte alle risultanze raccolte le conclusioni della Commissione erano evidenti; ed, accertate le cause della differenza tra il preventivo e lo speso, la Commissione poté in modo chiaro e conforme ai documenti, alle deposizioni testimoniali, agli interrogatori, determinare le varie responsabilità civili, penali, morali, politiche, secondo il preciso mandato della legge.

Per le prime responsabilità la Commissione si trovò di fronte ad inosservanze evidenti, a violazioni di legge, a colpe, a responsabilità in parte anche già dichiarate, ma non sanzionate;

e per tutte occorrono le volute procedure; per le seconde, mentre comprende il riserbo che deve imporsi trattandosi di atti deferiti per loro natura all'Autorità giudiziaria, solo nota come l'inchiesta abbia potuto accertare, prima ancora che volgessero al termine i poteri affidatili, l'esistenza di atti dolosi e di una società a base di frode a danno dello Stato; per le morali dovette pure formulare speciali conclusioni relative a partecipazioni o ad atti meno corretti per parte di persone investite di mandato politico; infine dovette rilevare responsabilità di ordine politico inerenti al trascurato od errato esercizio dei doveri e delle facoltà inerenti al potere politico, responsabilità insomma di Governo: per queste ultime nessuna eccezione nè di tempo nè di persona era scritta nella legge, e la Commissione, considerando unicamente l'atto di Governo, dovette pure sulle medesime portare il suo giudizio.

Con quali metodi si giunse a tali risultati?

Si giunse ai risultati consegnati nella relazione con metodi corretti, conformi alle nostre leggi ed alla legge speciale sull'inchiesta.

Il lavoro fu l'espressione unanime di tutta la Commissione, questa non fu nè troppo mite, nè troppo severa; espose non le proprie impressioni, che forse potevano essere più rigorose: espose quanto risultava dagli atti, togliendo il superfluo, ed attese serenamente il giudizio del Parlamento, il giudizio del Paese, sicura di essere stata l'interprete dell'anima onesta, di non avere avuto altra guida che la verità.

Accertate le cause producenti la grave spesa, studiati i fenomeni che si manifestarono, constatate le irregolarità che si produssero, mi chiedo se si trarranno per l'avvenire utili insegnamenti e pratici effetti? A questa domanda rispondo affermativamente, quando il Governo voglia adottare pronti, energici provvedimenti, eliminando anzitutto nelle cose del Palazzo gli istituti e le persone che dimostrarono la loro inettitudine; la Commissione inoltre, vivendo in quel palazzo, studiando con amore i fenomeni che si verificano, si persuase come nei riguardi della sua destinazione e della sua amministrazione molto rimanga a fare per semplificare e rafforzare l'organismo ora esistente, per ricondurre l'edificio alla sua dignità, alla sua destinazione; e come inoltre occorra un'azione

più vigorosa e più regolare per la sua sistemazione, per evitare anche nuovi sconcerti, nuove delusioni, nuove maggiori spese.

Chiunque per ufficio sia obbligato a percorrere il Palazzo di Giustizia vede che vi manca una cosa essenziale, diciamolo pure, manca il vero padrone. Le Commissioni attuali composte di egregie e benemerite persone o non hanno il tempo, o non hanno la competenza necessaria nè l'efficacia risolutiva che occorre in queste questioni.

In quel palazzo abbiamo assistito a fatti, che abbiamo consegnato nella relazione, che sembrano addirittura incredibili a chi li senta narrare per la prima volta.

Ne citerò soltanto alcuni. In quel palazzo vivono ben 62 persone, alcune delle quali hanno con sé i loro congiunti, tanto che capitò a noi, mentre lavoravamo, di sentire allegre grida, espansioni familiari non conformi alla serietà del luogo. (*Si ride*).

Ora, tutto questo è possibile che accada nel Palazzo di Giustizia? Non deve questo palazzo essere restituito alla sua dignità, alla sua originaria destinazione? Ma v'ha di più, perchè in queste cose si va avanti presto.

Si trattava di porre in quel palazzo alcune guardie per la vigilanza del palazzo stesso; ora abbiamo una intera caserma di carabinieri, con annessi e connessi, e quando dico caserma, tutti quanti intendono in qual modo si estrinsechi e debba estrinsecarsi una caserma. Ripeto, noi che abbiamo dovuto vivere un anno intero là dentro, abbiamo visto cose, che, onorevole ministro, è pur necessario che cessino da un momento all'altro. Ho citato due fatti soli, ma molti altri dovrei ricordare, e noi li abbiamo consegnati nella nostra relazione.

Abbiamo ancora delle opere che si debbono compiere, di fronte alle quali bisogna dire che queste opere siano affette da una certa maturità di propositi, che non è adatta per quella vigorosa manutenzione e sistemazione che occorre.

Non parlo di quella statua, che, fino a pochi giorni or sono, era ancora accompagnata da una vecchia armatura, fradicia pel tempo, che da anni attende la sua sistemazione, per quanto si tratti della *Legge*. Ricordo soltanto che altre opere debbono ancora compiersi; e vi sono ancora delle vertenze e degli arbitrati che debbono essere esauriti. (*Impressioni*).

Abbiamo il palazzo delle preture; sul quale la Commissione ha preso una deliberazione speciale. Bisogna che il Senato ed il paese sappiano che per dette preture si è stanziato un fondo di ben lire 980,000. (*Impressione*). Chi è pratico di grandi città e di preture, comprende benissimo l'importanza di tale somma.

Ma non basta. In quel palazzo, mentre si lavora e si studia per mettervi le preture, si è insediato il Genio civile. (*Impressioni. Commenti*). Così, mentre noi stavamo studiando l'effetto del Genio civile sulla costruzione del palazzo, il Genio civile vi si è insediato in tutta la sua larghezza, non solamente per la costruzione e la manutenzione del Palazzo di Giustizia, ma per tutti i palazzi che si devono costruire nella città, con una spesa di 247,000 lire!

Se così si procede, e se, nonostante tutti i risultati dell'inchiesta, non si pone un rimedio, non so quando si potrà chiudere il ciclo delle interpellanze, delle interrogazioni e delle discussioni intorno a questo disgraziato palazzo.

E, dopo di ciò, vengo, e brevemente, all'ultima parte; ma se il Senato crede che l'anno...

Voci. No, no, parli, parli.

FROLA. Vengo brevemente all'ultima parte delle mie considerazioni.

La legge del 4 aprile 1912, che ordinò l'inchiesta, diede pure un altro grave ed importante mandato alla Commissione, di proporre cioè i provvedimenti di ordine generale per l'avvenire.

E anche quest'ultima parte, come il Senato avrà avuto occasione di vedere, fu fatta oggetto di speciale studio da parte della Commissione.

Può discutersi giuridicamente sul punto, nel quale siamo pure d'accordo col senatore Mortara, quello relativo all'abolizione della clausola compromissoria. Così è. Si tratta di una questione giuridica, ed io non voglio trasformare il Senato in un tribunale di primo grado o di appello; perciò mi limito a poche parole.

Noi abbiamo accettato la relazione del senatore Mortara ed, in via subordinata, abbiamo proposto delle modificazioni al sistema attuale, modificazioni che speriamo verranno accettate perchè sono (non so se l'onor. senatore De Cupis abbia criticato anche questo) suggerite dall'esperienza, dalla dottrina, dalle necessità stesse della vita.

Noi abbiamo esaminato tutti gli altri istituti che si riferiscono a questo grande congegno amministrativo, e specialmente al congegno dei lavori pubblici. E vedo molto volentieri che è qui presente l'onor. ministro dei lavori pubblici, perchè io confido, o almeno vorrei che esso faccia tesoro di ciò che abbiamo detto nella relazione presentata al Parlamento. L'Amministrazione dei lavori pubblici, come è ora costituita, non corrisponde più alle necessità dei tempi. Non mi dilungo, per quanto potrei portare mille argomenti di prova. L'onor. ministro ha detto che noi abbiamo oltre 400 milioni di opere in corso di esecuzione; ora domando se non occorra un rinnovamento nel suo Ministero. E, tra le modificazioni proposte vi è pure la riforma del Genio civile e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che, per la sua composizione, per il suo modo di funzionare, per la natura degli affari che al medesimo affluiscono, merita speciale attenzione. Quindi studi l'onorevole ministro e presenti un progetto concreto relativamente a questi fatti, che abbiamo accertati e studiati nella nostra relazione.

Abbiamo poi esaminato tutti gli altri congegni finanziari, e abbiamo dimostrato che nemmeno questi corrispondono all'attuale movimento dei fondi, all'agitarsi di molti bisogni che si traducono in oneri finanziari, che, illegalmente usati, per mancanza di controlli adatti, non possono essere mantenuti nei limiti voluti.

Mi rincresce che l'ora sia tarda, perchè, vedendo presente l'onor. ministro del tesoro, lo avrei volentieri trattenuto su questo argomento. Dunque riforma della legge di contabilità generale dello Stato, riforma della legge relativa ai contratti, alle aste e a tutto ciò che si riferisce alla gestione delle opere pubbliche, disciplinando il tutto in modo più semplice, in modo più giusto, più corrispondente ai bisogni attuali. (*Applausi*).

Vengo ora all'Avvocatura erariale. Io ho trovato, almeno in questo, il consenso del senatore De Cupis. Noi abbiamo ritenuto che bisogna porre sopra migliori e più efficaci basi questo istituto. Constatiamo tutti che lo Stato si trova in condizioni di inferiorità in confronto al patrocínio, di cui suole circondarsi un privato nelle contese. Noi abbiamo proposto dei metodi; non saranno buoni, proponetene degli altri, ma

il concetto è giusto, il concetto deve essere attuato.

Così, quando vediamo lo Stato avviarsi nella tendenza industriale (poichè ci avviamo anche su questa strada, e ne abbiamo avuti esempi recenti in varie leggi) non dico che sia un bene o un male, ma queste nuove spese impostate con mandati di anticipazione e con altri congegni computistici, devono pure essere sussidiate e sussidiate seriamente; maggiori controlli seri, efficaci occorrono, e maggiori poteri devono essere dati alla Corte dei conti, che è sorta appunto per unirsi al Parlamento nel far valere i diritti del contribuente italiano.

Occorre pure nella materia delle spese per opere pubbliche e dei contratti una finanza schietta, sincera, evidente onde tutti possano leggerci dentro. Io quindi mi affido senz'altro al Governo, sicuro che esso vorrà dimostrare che da questa inchiesta deriveranno utili effetti. Quindi, anche perchè l'ora è tarda, io concludo: ho la certezza che il Senato esprimerà il suo pieno assentimento alle proposte, alle conclusioni contenute nella relazione, approvando l'operato della Commissione e riconoscendo che i suoi membri hanno adempiuto al mandato loro affidato. Col rinvio degli atti all'autorità giudiziaria, si potrà togliere ogni dubbio che ancora pesa sulle cose del Palazzo di Giustizia, e si farà quella luce piena che il paese giustamente si attende.

Infine, rivolgendomi al Governo, esprimo il voto che, giunto oramai il Paese ad una invidiata altezza economica e politica, ponga il massimo studio al riordinamento di quanto si attiene ai servizi pubblici e all'amministrazione: senza ambagi, senza ritardi compia il suo dovere. La pesante macchina governativa vuole essere resa più agile, vogliono essere migliorati i freni, e, occorrendo, aumentate le spese senza il minimo consumo di energia. A questo intenda il Governo; troverà consenziente il Paese ed avrà acquistati nuovi titoli di benemerenza. (*Approvazioni, commenti, congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

NITTI, *ministro di agricoltura, industria e commercio*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NITTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Conversione in legge del Regio decreto 6 luglio 1912, n. 1067, che adotta provvedimenti per le assicurazioni sociali nei riguardi degli italiani emigrati all'estero e degli stranieri residenti nel Regno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio della presentazione di questo disegno di legge che seguirà il corso regolamentare.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge:

Provvedimenti per agevolare lo sviluppo delle ferrovie e di altri servizi pubblici di trasporto a trazione meccanica concessi alla industria privata:

Senatori votanti	142
Favorevoli	123
Contrari	19

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Seguito della discussione intorno all'inchiesta sulla spesa per la costruzione del Palazzo di Giustizia in Roma.

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti (N. 1021);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1912-13 (Numero 1050);

Esonero dalle tasse scolastiche per gli anni scolastici 1912-13-14-15 degli studenti rimasti orfani o abbandonati a causa del terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1041);

Conversione in legge del Regio decreto 30 giugno 1912, n. 763, portante condono di soprattasse per le successioni apertesesi nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 (N. 1052);

Pensioni agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri (N. 1060);

Vendita di un immobile demaniale a Susa di Tunisia (N. 1022);

Opera di previdenza ed altri provvedimenti a favore del personale delle ferrovie dello Stato (N. 1031);

Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1910-11 (N. 1035);

Modificazione all'art. 66 della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2548 (N. 1016).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Costituzione di Consorzi di custodia rurale nel Mezzogiorno e nella Sicilia (N. 736);

Infortuni degli operai sul lavoro nell'agricoltura (N. 386);

Contributo dello Stato alla previdenza contro la disoccupazione involontaria (N. 370);

Ammissione ed avanzamento degli ufficiali della marina militare (N. 634).

La seduta è sciolta. (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 17 giugno 1913 (ore 11)

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.